

**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

30



ADAM SMITH

**LEZIONI
DI
GLASGOW**

A CURA DI
ENZO PESCIARELLI

giuffrè editore milano

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA
promossa e diretta da PAOLO GROSSI

VOLUME TRENTESIMO

Per la storia del pensiero giuridico moderno

30

ADAM SMITH

LEZIONI DI GLASGOW

introduzione e cura di ENZO PESCIARELLI

traduzione di VITTORIA ZOMPANTI ORIANI



Milano - Giuffrè Editore

ISBN 88-14-01980-0

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

© Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

(1989) Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

PREFAZIONE

Curare l'edizione di un classico rappresenta sempre una sfida per chi la intraprende. Ciò è tanto più valido nel caso specifico sia perché le Lezioni sulla 'Jurisprudence' non furono pubblicate da Adam Smith sia perché, traendo origine da appunti presi a lezione da studenti, esse presentano notevoli difficoltà, sia di metodo che di merito, per il curatore e per il traduttore. Una ulteriore e principale difficoltà, ma al tempo stesso l'elemento forse di maggiore interesse, è rappresentata dal fatto che proprio le Lezioni incarnano il tentativo che più si avvicina alla elaborazione di quella scienza generale del comportamento dell'uomo nella società, elaborata sotto diversi aspetti (psicologico-morali, giuridico-istituzionali, economici) a cui Smith dedicò la sua attenzione fino agli ultimi giorni della sua vita, seppure nei termini di un piano solo parzialmente compiuto. Nel dar conto di questo progetto, per sua natura interdisciplinare, ma non enciclopedico, il curatore ha dovuto seguire il filosofo scozzese sul suo stesso terreno. Il rischio, forse inevitabile, è che un simile approccio scontenti molti, la speranza è che non scontenti tutti.

In relazione ai criteri seguiti nella edizione, è necessario premettere alcune avvertenze.

La prima riguarda il titolo scelto. Se è vero infatti che il titolo completo delle lezioni universitarie di Smith è *Jurisprudence or Notes from the Lectures on Justice, Police, Revenue, and Arms* e che nello stesso periodo, accanto a questo corso ufficiale, Smith tenne anche un corso 'privato' di retorica e belle lettere, da cui vennero tratte le LRBL, si è preferito, in riferimento alle prime, adottare il titolo di Lezioni di Glasgow, sia per la intraducibilità di termini come *Jurisprudence* o *Police* (si veda al proposito la Nota alla traduzione), sia perché in tal modo esse sono da tempo note presso il pubblico, non solo italiano, degli addetti ai lavori.

Una seconda avvertenza riguarda il taglio di questa edizione italiana, che è stata condotta sulla base di quella inglese, curata da

R.L. Meek, D.D. Raphael e P.G. Stein nel quinto volume della edizione critica delle opere di Smith (Clarendon Press, Oxford, 1978). In relazione alle fonti di Smith, il curatore — operando i doverosi riscontri — ha fatto spesso uso sia dell'apparato critico stabilito in quella edizione, sia di quello stabilito da Edwin Cannan nel 1896, limitatamente alla raccolta di Lezioni relative all'a.a. 1763-64. Tuttavia, onde non appesantire eccessivamente il testo e non riprendere pedissequamente i riferimenti contenuti nelle due edizioni citate, si è preferito operare i dovuti rimandi solo nel caso di citazioni dirette, oppure in quei casi in cui, seppure richiamata solo indirettamente, la fonte fosse evidente ed univoca. Si è ritenuto opportuno operare in tal senso essenzialmente perché, data la moda del tempo e la stessa natura delle Lezioni, innumerevoli sarebbero state le citazioni indirette e incrociate di cui tener conto, specie in riferimento alle opere di Hutcheson, Hume, Kames e Darlymple, per ricordare le più ricorrenti. Una terza avvertenza riguarda infine l'introduzione che rimanda, per ciò che concerne la storia e la struttura dei manoscritti originali, a parte alcuni richiami e alcune informazioni di carattere generale, alla introduzione premessa alla citata edizione inglese delle *Lectures*, tenuto conto che per espressa volontà dei curatori e, in particolare, di R.L. Meek, essa presenta un carattere essenzialmente 'tecnico', anche se ricca di spunti e suggerimenti per l'interprete.

Numerosi sono gli studiosi che il curatore sente il dovere di ringraziare per suggerimenti e informazioni. Fra questi, Antonello Calore, Roberto Orena, Stefano Perri, Paolo Pettenati, Enrico Santarelli, Mario Sbriccoli. Un ringraziamento particolare va inoltre a Riccardo Faucci e a Andrew S. Skinner.

Il curatore desidera ricordare anche i bibliotecari della British Library di Londra e della Glasgow University Library per la cortesia e l'efficienza mostrata nell'assecondare le sue esigenze di lavoro e ringraziare la direzione dello *Scottish Journal of Political Economy* e l'editore Giappichelli di Torino per avergli rispettivamente permesso di inserire nella introduzione alcune parti dell'articolo *On Adam Smith's Lectures on Jurisprudence* (n. 1, 1986) e del volume *La 'jurisprudence' economica di Adam Smith* (Torino, 1988). Un particolare ringraziamento va inoltre al C.N.R. (contributo n. 83.02623.10) e il M.P.I. per aver finanziato, in tempi diversi, soggiorni di studio pres-

so il Department of Political Economy dell'Università di Glasgow, finalizzati al completamento del presente lavoro.

Una menzione va infine alla signorina Monica Ferraioli che ha pazientemente e diligentemente dattiloscritto l'intero testo.

Dedico questo lavoro ad Annalisa e Federico, la mia famiglia.

E.P.

INTRODUZIONE

1. *Premessa*

Il 22 aprile 1752 Adam Smith — che l'anno precedente era stato eletto alla cattedra di Logica — venne chiamato a ricoprire l'insegnamento di Filosofia Morale nell'università di Glasgow. Secondo la descrizione di Millar, allievo di Smith e successivamente professore di diritto presso la stessa università, il corso di lezioni di Smith era diviso in quattro parti: "la prima riguardava la teologia naturale, in cui egli prendeva in esame le prove dell'esistenza e degli attributi di Dio e i principi della ragione umana su cui la religione si fonda. La seconda comprendeva l'etica in senso stretto e si basava principalmente sulle dottrine che egli successivamente avrebbe pubblicato nella *Theory of Moral Sentiments*. Nella terza veniva ampiamente trattata quella parte dell'etica che ha per oggetto la giustizia e che, rispondendo a norme precise ed accurate, è per questa ragione passibile di una trattazione completa e particolareggiata.

Sotto questo profilo egli seguì il piano che sembra essere stato suggerito da Montesquieu, delineando il generale progresso del diritto, sia pubblico che privato, dalle età più rozze a quelle più raffinate e sottolineando gli effetti di quelle arti che contribuiscono alla sussistenza e alla accumulazione della proprietà nel produrre corrispondenti sviluppi o mutamenti nel diritto e nel governo. Egli intendeva pubblicare anche questa importante parte della sua opera, ma non visse abbastanza per completare questo progetto che è menzionato nel paragrafo conclusivo della *Theory of Moral Sentiments* ⁽¹⁾.

Nell'ultima parte delle sue lezioni Smith esaminava quei regolamenti che non si fondano sul principio della giustizia, ma su quello dell'opportunità (*expediency*) e che sono finalizzati ad accrescere le ricchezze, il potere e la prosperità di uno stato [...]. La trattazione di

⁽¹⁾ TMS, p. 342.

questi argomenti conteneva la sostanza del lavoro che egli successivamente pubblicò con il titolo di *Ricerca sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*" (2).

Fino al 1896, anno in cui Edwin Cannan curò l'edizione della prima raccolta di lezioni smithiane, relative all'anno accademico 1763-64 [d'ora in poi LJ(B)], questo breve resoconto ha rappresentato l'unica testimonianza circa i contenuti del corso principale di lezioni tenuto da Smith a Glasgow (3).

Purtuttavia esso ci fornisce alcune informazioni preziose, tenuto conto dell'ottica privilegiata di Millar, almeno per ciò che concerne il rapporto fra le lezioni e l'opera complessiva di Smith, e rappresenta al tempo stesso una importante testimonianza di quelli che i contemporanei di Smith consideravano gli aspetti più significativi e distintivi del suo insegnamento. Il resoconto mostra innanzitutto la stretta relazione esistente in Smith fra filosofia morale e diritto, sottolinea il ruolo svolto da Montesquieu in relazione a due elementi centrali nel sistema smithiano, cioè la produzione delle sussistenze e lo sviluppo del concetto di proprietà, evidenzia infine il collegamento fra queste tematiche e la parte 'economica' del corso che, in buona sostanza, secondo Millar, anticipava contenuti elaborati poi nella *Ricchezza delle Nazioni*.

Con la scoperta e la pubblicazione di LJ(B) gran parte delle considerazioni di Millar trovarono conferma e più in generale ebbe effettivo riscontro l'esistenza di quel *Great Plan* a cui Smith si riferisce nell'*Advertisement* alla sesta ed ultima edizione della TMS: "In the last paragraph of the first Edition of the present work, I said, that I should in another discourse endeavour to give an account of the general principles of law and government, and of the different revolutions which they have undergone in the different ages and periods of society; not only in what concerns justice, but in what concerns police, revenue and arms, and whatever else is the object of law. In the Enquiry concerning the Nature and Causes of the Wealth of Nations, I have partly executed this promise; at least so far as

(2) Stewart, p. 12.

(3) Accanto al corso ufficiale, alla pari degli altri docenti di filosofia morale che lo avevano preceduto, Smith teneva anche un corso 'privato' dedicato alla retorica e alle belle lettere (qui citate come LRBL, che si riferiscono all'a.a. 1762-63), cfr. Rae, p. 51.

concerns police, revenue, and arms. What remains, the theory of jurisprudence, which I have long projected, I have hitherto been hindered from executing, by the same occupations which had till now prevented me from revising the present work [...] and as I wish still to continue under the obligation of doing what I can, I have allowed the paragraph to remain as it was published more than thirty years ago, when I entertained no doubt of being able to execute every thing which it announced" (4).

Stewart, il primo dei biografi di Smith e anche l'unico ad averlo conosciuto personalmente, nel suo *Account of the life and writings of Adam Smith*, presentato alla Royal Society di Edimburgo nel 1793, quando ancora freschissimo era il ricordo di Smith, specie presso alcuni membri della associazione che ne erano stati amici e frequentatori, centrò il suo intervento sul filo conduttore che legava, a suo parere, l'intera opera del filosofo scozzese e che, nelle stesse parole di Smith, consisteva nella ricerca dei "general principles which ought to run through and be the foundation of the laws of all nations" (5). Al tempo stesso Stewart sottolinea come questa ricerca si riallacciasse al più generale quesito "whether the experience of former times may not now furnish some general principles to enlighten and direct the policy of future legislators" (6) e come, coerentemente con questo approccio, Smith "aimed at the improvement of society, — not by delineating plans of new constitutions, but by enlightening the policy of actual legislators" (7).

È forse questo il miglior punto di partenza per poter comprendere il *Great Plan* smithiano e intendere nel medesimo tempo la valenza di quella affermazione contenuta nella Introduzione al libro IV della RN, che è stata considerata "in netto contrasto con lo spirito che pervade la Ricchezza delle Nazioni" (8), in cui l'economia politica viene descritta "come ramo della scienza dello statista e del legislatore" (9).

(4) TMS, p. 3.

(5) Stewart, op. cit., p. 55.

(6) Ibid., p. 53.

(7) Ibid., pp. 55-6.

(8) M. Blaug, *Storia e critica della teoria economica*, Torino, 1970, p. 89.

(9) RN, p. 417.

2. *Le due trascrizioni delle Lezioni smithiane sulla Jurisprudence*

LJ(B) include la sezione 'giuridica' del corso di Smith, cioè quella dedicata alla *Jurisprudence* o teoria generale del diritto, e si articola essenzialmente in due parti. La prima è dedicata alla *Justice*, e descrive gli sviluppi ed i caratteri degli istituti e delle strutture dell'ordinamento giuridico, l'altra è dedicata alla *Police*. La trattazione di quest'ultima trae origine, nell'ottica smithiana, dalla distinzione fra norme della *Justice* e norme della *Police*, una distinzione che non è tuttavia chiaramente delineata, sebbene il concetto di regolamento sia probabilmente quello che più si adatta alla tipologia delle norme del secondo tipo. I regolamenti che rientrano nell'ambito della *Police* sarebbero volti alla soluzione di particolari problemi — regolamentazione del mercato, pubblica sicurezza, nettezza urbana ⁽¹⁰⁾ — senza assumere quel carattere di generalità proprio delle norme giuridiche in senso stretto. A questa distinzione fra leggi e regolamenti, di per sé semplice e chiara, anche se non esplicitata, Smith aggiungerà, seppure senza una precisa motivazione, quella fra le regolamentazioni relative alle entrate pubbliche (*Revenue*) e quelle relative alla difesa (*Arms*), che avrebbero dovuto rientrare allo stesso modo nell'ambito dei regolamenti amministrativi ⁽¹¹⁾. Aderendo alla tradizione giusnaturalistica, Smith considera inoltre il diritto delle nazioni come materia a sé, organizzata tuttavia sulla base dell'analogia con le norme del diritto privato.

Le parti mancanti, rispetto alla descrizione di Millar, sono quelle dedicate alla teologia, della quale non ci è pervenuta comunque alcuna descrizione, e alla filosofia morale, i cui contenuti, come ricorda lo stesso Millar, si riallacciavano evidentemente a quelli esposti da Smith nella TMS.

Il contenuto delle lezioni smithiane relative all'a.a. 1762-63 [d'ora in poi LJ(A)] ⁽¹²⁾, scoperte nel 1958 e pubblicate nel 1978 nell'ambito della edizione glasguense delle opere di Smith, rispecchia globalmente quello di LJ(B), tuttavia con almeno tre differenze di

⁽¹⁰⁾ Cfr. infra, pp. 422 e ss.; 637 e ss.

⁽¹¹⁾ Su questo aspetto, cfr. K. Haakonseen, *A Science of a Legislator*, Cambridge, 1981, p. 96.

⁽¹²⁾ Sulla storia della scoperta e della datazione di questa raccolta, cfr. *Lectures*, pp. 5-9.

ordine generale. La prima consiste nel carattere delle due raccolte. Mentre infatti nel caso di LJ(B) ci troviamo di fronte ad un lavoro stilisticamente corretto ed ordinato, frutto di successivi interventi da parte di amanuensi ovvero di copisti professionali ⁽¹³⁾ e tali da rendere il testo praticamente pronto per la pubblicazione, nel caso di LJ(A) l'ipotesi più plausibile, dato lo stato ed il contenuto della raccolta, è che si tratti di appunti di un anonimo studente presi direttamente dalla viva voce di Smith. Nel primo caso la correttezza e l'ordine del testo viene talvolta raggiunta a scapito dell'aderenza al pensiero di Smith, a causa di estrapolazioni ed interpolazioni non sempre controllabili, mentre nel secondo l'aderenza alla viva parola del maestro, anche a causa di sviste e dimenticanze dell'estensore, non sempre risulta essere sinonimo di ordine e comprensibilità, determinando alcune difficoltà per l'interprete e il traduttore.

Un'altra differenza è rappresentata dalla diversa ampiezza delle due trascrizioni. LJ(B) è infatti pari a circa un terzo di LJ(A), anche se in quest'ultima la parte dedicata alla *Police* si interrompe, per motivi a noi sconosciuti, nel mezzo dell'analisi della moneta. Una ulteriore differenza, su cui torneremo in seguito, è rappresentata dal diverso ordine seguito nelle due raccolte nella trattazione della *Justice*. Infatti, mentre in LJ(A) Smith prende le mosse dall'analisi degli istituti del diritto privato, per arrivare infine al diritto pubblico dopo aver analizzato il diritto di famiglia, nel caso di LJ(B) egli rovescia completamente la trattazione.

Queste due trascrizioni non costituiscono tuttavia, anche se lo sono certamente per completezza, l'unica testimonianza del corso di lezioni sulla *Jurisprudence* tenuto da Smith a Glasgow. Accanto ad esse possiamo infatti annoverarne un'altra, molto più breve, che con ogni probabilità si riferisce ad un corso di lezioni tenuto da Smith nei primissimi anni del suo insegnamento a Glasgow. Ci riferiamo alle cosiddette *Anderson notes*, rinvenute nel 1970 fra le carte di John Anderson, collega di Smith nell'Università di Glasgow ⁽¹⁴⁾. Più che per il loro contenuto intrinseco questi appunti sono particolarmente

⁽¹³⁾ Ibid., p. 23.

⁽¹⁴⁾ Sulla storia ed il contenuto di questi appunti, cfr. R.L. Meek, *New Light on Adam Smith's Glasgow Lectures on Jurisprudence*, "History of Political Economy", 4, 1976, p. 462.

utili per ricostruire l'evoluzione del pensiero di Smith, mentre, sotto questo stesso profilo, l'aspetto particolarmente rilevante di LJ(A) e di LJ(B) consiste nel fatto che esse si riferiscono ai due ultimi anni accademici trascorsi da Smith a Glasgow prima del famoso viaggio in Francia. Di conseguenza esse ci rendono una testimonianza preziosa circa lo 'stato' del pensiero di Smith prima dell'incontro con la scuola fisiocratica. Nel contempo, inoltre, la struttura di queste due raccolte, le differenze fra esse riscontrabili, nonché fra esse e le *Anderson notes*, ci permettono di gettare una prima luce sulla origine delle Lezioni e sulle principali influenze operanti su Smith in questa fase della sua carriera intellettuale.

A questo proposito si deve ascrivere essenzialmente a Cannan e a Scott il merito di aver attirato l'attenzione degli studiosi sul ruolo del maestro di Smith, Francis Hutcheson, nella genesi delle Lezioni. Se poniamo a confronto la parte 'giuridica' della più nota opera di Hutcheson, *A System of Moral Philosophy*, con la corrispondente trattazione seguita da Smith in LJ(B), osserviamo innanzitutto che, sebbene gli argomenti trattati coincidano, tuttavia il loro ordine è esattamente rovesciato ⁽¹⁵⁾.

In relazione a ciò Smith sottolineerà: "I giuristi formati nella tradizione del diritto romano prendono in considerazione dapprima il governo e successivamente trattano la proprietà e gli altri diritti. Altri che hanno scritto su questo argomento cominciano invece con la proprietà e gli altri diritti e successivamente studiano la famiglia ed il governo civile. Vi sono diversi vantaggi peculiari a ciascuno di questi metodi, sebbene il sistema adottato dal diritto di tradizione romanistica appaia nel complesso preferibile" ⁽¹⁶⁾.

Nel caso di LJ(A), come ha mostrato R.L. Meek ⁽¹⁷⁾, i paralleli con la corrispondente trattazione di Hutcheson sono invece ancora più evidenti. Il seguente prospetto illustra con maggiore evidenza questo punto:

⁽¹⁵⁾ Scott, p. 516.

⁽¹⁶⁾ Cfr. *infra*, p. 516.

⁽¹⁷⁾ R.L. Meek, *New Light*, cit., p. 462.

PROSPETTO 1

	<i>System</i>	<i>LJ(A)</i>	<i>LJ(B)</i>
Argomenti:			
Diritto privato	II, vi-xiii	7-171	597-635
Diritto di famiglia	III, i-iii	172-245	569-596
Diritto pubblico	III, iv-viii	246-323	517-568

Più in particolare, confrontando l'ordine della trattazione degli specifici argomenti inclusi in *LJ(A)* con quello seguito nelle *Anderson notes* e nel *System* di Hutcheson, otteniamo quest'altro prospetto, che è una versione modificata di quello elaborato da Meek ⁽¹⁸⁾.

PROSPETTO 2

<i>LJ(A)</i>	<i>Anderson notes</i>	<i>System</i>
Parte generale	1	II, iii-v
Proprietà (testamenti inclusi)	1-6	II, vi-viii
Contratto	7-14	II, ix-xiv
Diritto penale	15-22	II, xv
Marito e moglie	23-27	III, i
Genitori e figli	27-30	III, ii
Padrone e servo	30-36	III, iii
Governo	37-39	III, iv-viii

Il prospetto mostra come l'ordine di trattazione degli specifici argomenti in *LJ(A)* e nelle *Anderson notes* sia praticamente identico, evidenziando inoltre una marcata analogia anche con quello seguito nel *System* di Hutcheson.

Sommando tutti questi elementi possiamo affermare che, almeno fino a tutto l'a.a. 1762-63, Smith seguì lo stesso ordine di trattazione del *System* di Hutcheson, coprendo *ethics*, *private law*, *domestic law* e *public jurisprudence*, a cui egli aggiunse, con una trattazione autonoma, le sezioni dedicate a *Police*, *Revenue* e *Arms*. Va

⁽¹⁸⁾ Ibid., p. 453.

tuttavia sottolineato come anche in questo caso la scelta di Smith trovi diretta ispirazione nel suo maestro, il quale, nell'indicare gli obiettivi della *polity*, cioè del buon governo, aveva elencato, nell'ordine, la *sobriety* (cioè lo sviluppo delle virtù morali che caratterizzano la maggioranza della popolazione), la *justice* (come fondamento per stabilire una *general happiness*), l'*industry* (intesa come *natural mine of wealth*) e la *fortitude* (cioè l'educazione e la disciplina militari) ⁽¹⁹⁾.

Com'è noto il corso di filosofia morale tenuto da Hutcheson nell'Università di Glasgow (ma la stessa suddivisione è riscontrabile nel *System*) comprendeva anche una sezione economica ⁽²⁰⁾. L'ordine in cui i temi in essa contenuti sono trattati, rispettivamente nel *System* e in LJ(A) e in LJ(B), è illustrato dal seguente prospetto.

PROSPETTO 3

	<i>System</i>	LJ(A)	LJ(B)
Argomenti:			
La ricchezza dipende dalla divisione del lavoro	II, v, p. 288	429-35	640-42
La divisione del lavoro moltiplica la produzione	II, v, pp. 288-89	435-42	642-46
La causa della divisione del lavoro	II, v, pp. 289-90	442-450	646-49
La divisione del lavoro è proporzionata alla ampiezza del mercato	=	453-54	649-50
Prezzo naturale	II, xii, p. 53	450-53 & 454-56	650-51

⁽¹⁹⁾ Hutcheson, III, pp. 317-24.

⁽²⁰⁾ Su questo cfr., in particolare, W.L. Taylor, *Francis Hutcheson and David Hume as predecessors of Adam Smith*, Durham, 1965 e W.R. Scott, *Francis Hutcheson*, Cambridge, 1900. Cfr., inoltre, il nostro *On Adam Smith's Lectures on Jurisprudence*, "Scottish Journal of Political Economy", 1986, n. 1, pp. 74-85.

	<i>System</i>	<i>LJ(A)</i>	<i>LJ(B)</i>
Prezzo di mercato	II, xii, p. 54	456-58	651-53
Relazione fra prezzo nat. e prezzo di mercato	ibidem	458-69	653-56
La moneta come misura del valore	II, xii, pp. 55 ss.	469-71	656-58
La moneta come mezzo di scambio	ibidem	471-84	658-67
La moneta non costituisce la ricchezza della nazione	II, xii, p. 57	484-95	667-71
Interesse	II, xiii, pp. 71 ss.	=	684-85
Rendita	ibidem	=	688-91
Istruzione	III, ix, pp. 311-17	=	713-14
Commercio interno e internazionale	III, ix, p. 319	495-505	671-73
Difesa	III, ix, pp. 323-25	=	717-20
Delle imposte	III, ix, pp. 340-42	=	699-707

Il prospetto mostra chiaramente come l'ordine e il contenuto degli argomenti trattati siano praticamente gli stessi. Le principali differenze sono determinate dalla incompletezza di *LJ(A)*, dall'ampiezza della trattazione che si riscontra nelle lezioni smithiane in paragone a quella inclusa nel *System* e dal fatto che l'approccio ai temi economici in Hutcheson trae origine dall'analisi del prezzo naturale, mentre Smith isolerà come elemento causale ed originario della propria trattazione il concetto di divisione del lavoro, pur presente in Hutcheson, sebbene non inserito nella stessa parte.

Nel *System* il citato capitolo sul valore è incluso nella sezione dedicata ai contratti onerosi e questa scelta ha spesso sorpreso ed incuriosito gli interpreti. Secondo Scott "the *System* and *Compend of Morals* are very badly divided" ⁽²¹⁾, mentre secondo Taylor questa scelta rappresenterebbe un'ulteriore dimostrazione della errata ripartizione dell'opera: "For some obscure, unknown reason, Hutcheson sandwiched his most crucial economic chapter, 'Concerning the Values or Prices of Goods' between a chapter on 'Oaths and

(21) W.R. Scott, *Francis Hutcheson*, cit., p. 232.

Vows' and one on the 'Several Sorts of Contracts' " (22). Un motivo di questa scelta lo fornisce però lo stesso Hutcheson là dove egli sostiene che nel passare dall'analisi dei contratti gratuiti a quella dei contratti onerosi non si può fare a meno di intrattenersi sulla questione del prezzo (23). Tuttavia non è questo il solo motivo che è possibile addurre né, tanto meno, esso dovrebbe ricondursi ad una personale scelta di Hutcheson.

"Badly arranged", come Scott e Taylor hanno sostenuto, o meno, l'ordine della trattazione del *System* di Hutcheson segue quasi pedissequamente quello del *De Officio hominis et civis* (1673) e del *De Jure Naturae et Gentium* (1672) di Pufendorf.

Sotto questo profilo va sottolineato il ruolo svolto da Gershom Carmichael (24), predecessore e maestro di Hutcheson, nel diffondere in Scozia il pensiero e l'opera di Pufendorf ed in particolare nel farne oggetto di studio fra i suoi allievi, fra i quali spiccava, appunto, Francis Hutcheson. Purtuttavia, se l'influenza di Carmichael su Hutcheson non può essere negata, essa non deve essere neanche enfatizzata. Non sarebbe ad esempio corretto, o almeno non completamente corretto, affermare che Hutcheson insegnò Pufendorf attraverso l'edizione abbreviata del *De Officio* annotata da Carmichael (Glasgow, 1718). Sappiamo infatti da Scott che Hutcheson, occupata la cattedra di filosofia morale nel 1730, "at first taught Pufendorf and the Compend of his predecessor Carmichael, but later, he delivered written lectures with many digressions and additions, which were substantially the same as the System of Moral Philosophy" (25). Inoltre, la prova più evidente che gli studenti di Hutcheson, fra cui dobbiamo annoverare in questo caso Adam Smith, utilizzavano direttamente le fonti principali, è mostrata dal fatto che sia l'edizione inglese del *De Jure Belli ac Pacis* (1682) di Grozio, sia quella del *De Jure Naturae et Gentium* (1703) di Pufendorf, di proprietà della biblioteca dell'Università di Glasgow, presentano la stessa annotazione sul loro frontespizio: "Ex libris Classis Ethicae in Academia Gla-

(22) W.L. Taylor, *Francis Hutcheson*, cit., p. 23.

(23) "In settling the values of goods for commerce, they must be reduced to some common measure on both sides", Hutcheson, II, p. 55.

(24) Su Carmichael cfr. W.L. Taylor, *Gershom Carmichael: A Neglected Figure in British Political Economy*, "The South African Journal of economics", 1954, pp. 251-55.

(25) W.R.Scott, *Francis Hutcheson*, cit., p. 63.

sguensi Anno 1732". Un'attenta lettura del *System* di Hutcheson mostra la sua stretta relazione con il *De Jure* di Pufendorf piuttosto che con la versione del *De Officio* annotata da Carmichael. Mentre quest'ultimo è essenzialmente orientato allo studio del diritto, il *De Jure*, caratterizzato da un'ampia trattazione dei principi della morale come propedeutica alla parte dedicata al diritto, evidenzia un approccio che sarà seguito anche da Hutcheson non solo nel metodo, ma anche in riferimento all'ordine della trattazione e spesso anche in relazione al contenuto dei singoli temi. È proprio tenendo conto di questa stretta relazione con Pufendorf che possiamo dare una risposta alla *obscure, unknown reason* dell'inclusione del capitolo sul valore nella sezione dedicata ai contratti, in quanto si tratta della stessa suddivisione adottata da Pufendorf, il quale aveva incluso il capitolo "De Pretio Rerum" nell'ambito della trattazione dei contratti onerosi. La stessa analisi hutchesoniana di temi quali moneta, interesse e rendita risente grandemente dell'influenza di Pufendorf, la cui trattazione è pervasa da una visione della società dipinta come un'enorme arena di contraenti, di compratori e venditori; una visione che influenzò certamente Hutcheson, ma che ebbe probabilmente un decisivo impatto anche su di un lettore del calibro di Adam Smith ⁽²⁶⁾.

Tuttavia, a parte l'eccezione costituita dal capitolo "The value of goods in commerce and the nature of coin", gli argomenti economici presenti nel *System* di Hutcheson sono analizzati in ordine sparso e non sistematico lungo tutta l'opera, mentre, come abbiamo visto, sia in LJ(A) che in LJ(B) essi sono più logicamente e sistematicamente raccolti nella sezione dedicata alla *Police*. Sotto questo profilo può essere interessante notare che l'identica suddivisione seguita da Hutcheson è riscontrabile nel corso di lezioni smithiane da cui furono tratte le citate *Anderson notes* ⁽²⁷⁾. D'altra parte il fatto che i temi economici contenuti nel corso universitario di Smith — specie nei primi anni del suo insegnamento — fossero diluiti, allo stesso modo di Hutcheson, nell'ambito della trattazione dei diversi istituti giuridici, è provato dal permanere di alcuni riferimenti in tal senso in

⁽²⁶⁾ A questo proposito sono particolarmente interessanti i riferimenti di Smith allo stretto rapporto esistente fra sviluppo del commercio e sviluppo dell'istituto del contratto, cfr. *infra*, p. 109.

⁽²⁷⁾ R.L. Meek, *New Light*, cit., p. 464.

LJ(A). Si pensi ad esempio alle analisi del prezzo e del ruolo svolto dalle corporazioni e dai monopoli, elaborate nell'ambito della trattazione dei privilegi esclusivi ⁽²⁸⁾ o alla preferenza per le piccole dimensioni di impresa, trattata nella sezione dedicata alla successione ⁽²⁹⁾. L'insieme di queste considerazioni ci porta dunque a concludere che con tutta probabilità, e quasi certamente fino al 1759, anno di pubblicazione della prima edizione della TMS, l'insegnamento di Smith si pose in stretta continuità, non solo nell'ordine della trattazione, ma anche nel contenuto, con quello del suo maestro Hutcheson. Il fatto che le uniche due raccolte di lezioni smithiane scoperte fino ad oggi si riferiscano agli ultimi due anni di insegnamento di Smith a Glasgow, può rappresentare una riprova di ciò e non essere dovuto soltanto al caso. Infatti è del tutto plausibile pensare che fino ad allora gli studenti di Smith abbiano continuato ad utilizzare gli appunti del corso di Hutcheson, che circolavano ampiamente nell'Università di Glasgow, e la cui opera principale, il già citato *System*, che sul quel corso si basava, era stato pubblicato, postumo, nel 1755. Questa conclusione è inoltre suffragata dalla autorevole testimonianza di Stewart il quale, in relazione al contenuto delle lezioni universitarie tenute da Smith dopo la pubblicazione della TMS, sottolinea:

“During that time, the plan of his lectures underwent a considerable change. His ethical doctrines, of which he had now published so valuable a part, occupied a smaller portion of the course than formerly: and accordingly, his attention was naturally directed to a more complete illustration of the principles of jurisprudence and of political economy” ⁽³⁰⁾.

Il crescente interesse per l'economia mostrato da Smith in quegli anni è inoltre testimoniato dal fatto che in LJ(A) lo spazio dedicato alla *Police* copre solo un quarto dell'intero corso ⁽³¹⁾, mentre raggiunge quasi la metà nel caso di LJ(B). Una tale differenza può essere solo parzialmente imputabile alle scelte dell'anonimo estensore di

⁽²⁸⁾ Cfr., *infra*, p. 100.

⁽²⁹⁾ *Ibid.*, pp. 82-3.

⁽³⁰⁾ Stewart, p. 42, corsivi nostri.

⁽³¹⁾ In questo calcolo si è tenuto ovviamente conto del fatto che in LJ(A) la sezione dedicata alla *Police* non è completa.

LJ(B), date le sopra menzionate diversità fra questo gruppo di lezioni e LJ(A), mentre può per converso chiarire meglio le ragioni che spinsero il 'prudente' Adam Smith ad affrontare l'unico imprevisto della sua tranquilla vita di intellettuale accademico, cioè quello di abbandonare l'insegnamento per seguire in Francia, dove operava l'unica scuola di economia dell'epoca, quella fisiocratica, il duca di Buccleuch.

3. Rapporto delle Lezioni con le opere precedenti di Smith

Proprio in quanto testimonianza di un piano più ampio, le Lezioni di Glasgow presentano indubbi punti di contatto con le opere precedenti di Smith. In primo luogo con l'*Astronomy* ⁽³²⁾ in cui egli pone i fondamenti della sua teoria della conoscenza mostrando la validità del metodo newtoniano per la sua peculiare caratteristica di spiegare le catene esplicative degli eventi. Del tutto coerenti con l'approccio mostrato nell'*Astronomy* sono i contenuti delle LRBL ⁽³³⁾, in cui Smith cercherà di utilizzare questo metodo per

⁽³²⁾ Il saggio, a cui Smith lavorò a più riprese sin dagli anni successivi alla sua permanenza a Oxford, fu pubblicato per la prima volta nel 1795 a cura di J. Black e J. Hutton. Sull'*Astronomy*, oltre alla introduzione di W.P.D. Wightman e J.C. Bryce, in *Essays on Philosophical Subjects*, Oxford, 1980; cfr. fra gli altri, A.S. Skinner, *A System of Social Science*, Oxford, 1979, pp. 14-41; W.P.D. Wightman, *Adam Smith and the History of Ideas*, in A.S. Skinner e T. Wilson (a c. di), "Essays on Adam Smith", Oxford, 1975, pp. 44-67; V. Foley, *The Social Physics of Adam Smith*, West Lafayette, 1976, pp. 19-37; S. Cremaschi, *Il sistema della ricchezza*, Milano, 1984, pp. 34 e ss.

⁽³³⁾ L'omaggio a Newton e al suo metodo è contenuto in particolare in un brano, quasi un manifesto, che per la sua rilevanza merita una lunga citazione: "[...] nella filosofia naturale o in qualsiasi altra scienza di questo tipo, noi possiamo o esaminare attentamente, come Aristotele, i vari rami della Scienza nell'ordine in cui accade che ci si presentano, attribuendo un principio, di solito un nuovo principio, ad ogni fenomeno; oppure, secondo il metodo di Isacco Newton, possiamo anticipare determinati principi, originari o già dimostrati, e a partire da essi descrivere i vari fenomeni, collegandoli tutti con la medesima catena. Quest'ultimo, che possiamo chiamare il metodo newtoniano, è senza dubbio il più filosofico e, in ogni scienza, sia nella morale sia nella filosofia naturale ecc., è di gran lunga il più ingegnoso e per tale ragione più seducente dell'altro", LRBL, pag. 423. Sulle LRBL, cfr. l'interessante introduzione di R. Salvucci, cit., e il lucido saggio di W.S. Howell, *Adam Smith's Lectures on Rhetoric: an Historical Assessment*, in A.S. Skinner e T. Wilson (a c. di), cit., pp. 11-43.

analizzare lo sviluppo del linguaggio e dei suoi rapporti con l'evoluzione della società. A questo proposito egli sottolineerà, riferendosi al ruolo della ricerca storica in questa analisi, che uno scritto di storia, "ci pone davanti gli avvenimenti più interessanti e più importanti della vita umana... indica le cause dalle quali questi avvenimenti sono stati prodotti... con tali mezzi, ci fa notare in che maniera e con quale metodo possiamo produrre analoghi buoni effetti o evitare effetti cattivi" (34). Sotto questo profilo le LRBL assumono una particolare rilevanza anche perché esse rappresentano un primo esempio di applicazione di quel peculiare metodo smithiano che Stewart definirà *Theoretical or Conjectural History* (35), in base al quale, in mancanza di testimonianze storiche dirette o indirette, emerge la necessità di supplire ad esse con delle congetture. Il che non significa affidarsi all'arbitrio, ma cercare di prevedere, sulla base di un'attenta valutazione dei caratteri originari della natura umana, i probabili comportamenti degli uomini date determinate circostanze. Va inoltre sottolineato come proprio in rapporto a questa necessità di supplire all'incompletezza delle fonti storiche e fornire un substrato

(34) LRBL, p. 271. In questo senso anche Kames: "[...] readers of solid judgement find more entertainment in studying the constitution of a state, its government, its laws, the manners of its people: where reason is exercised in discovering causes and tracing effects through a long train of dependencies", (1758), pp. vi-vii. Successivamente, citando Bolingbroke, Kames aggiunge che il compito del giurista è quello di tracciare "the laws of particular states, especially of their own, from the first rough sketches to the more perfect draughts; from the first causes or occasions that produced them, through all the effects, good and bad, that they produced", *ibid.*, p. xii.

(35) "[A]n expression which coincides pretty nearly in its meaning with that of Natural History, as employed by Mr. Hume, and with what some French writers have called *Histoire Raisonné'e*", Stewart, pp. 33-4. Va tuttavia sottolineato che negli *Historical Law Tracts* Kames si rifece a questo stesso metodo, fondando su di esso la sua analisi degli sviluppi storici del diritto: "[i]n tracing the history of law through dark ages unprovided with records, or so slenderly provided, as not to afford any regular historical chain, we must endeavour, the best way we can, to supply the broken links, by hints from poets and historians, by collateral facts, and by cautious conjecture drawn from the nature of the government, of the people, and of the times. If we use all the light that is afforded, and if the conjectural facts correspond with the few facts that are distinctly vouched, and join all in one regular chain, nothing further can be expected from human endeavours", p. 36.

‘scientifico’ alla *conjectural history*, emerge il ruolo, per molti versi centrale, della TMS nel contesto del pensiero smithiano ⁽³⁶⁾.

Quattro sono gli aspetti di quest’opera che meritano una particolare attenzione per i loro rapporti con le Lezioni. Il primo si collega alla elaborazione dei caratteri peculiari di una figura chiave nel pensiero di Smith, quella del *prudent man*, il secondo alla distinzione fra le cosiddette virtù positive e le virtù negative, il terzo al dualismo delle forme della conoscenza, il quarto, infine, alle caratteristiche e al ruolo dell’individualismo nel sistema smithiano.

3.1 Il *prudent man*

Nella TMS Smith definisce la virtù della *prudence* come la massima espressione di due qualità congiunte, innanzitutto la “superior reason and understanding”, intesa come capacità di discernere anche le remote conseguenze delle azioni, prevedendo i vantaggi e gli svantaggi che da queste derivano e, in secondo luogo, la stoica virtù del *self-command*, per mezzo della quale “we are enabled to abstain from present pleasure or to endure present pain, in order to obtain greater pleasure or to avoid a greater pain in some future time” ⁽³⁷⁾. Definita in tal modo questa virtù corrisponde a quella che Smith considera la *superior prudence*, cioè la vetta della perfezione assoluta. Direttamente dipendenti da una tale analisi, ma collocate su di un livello meno elevato, quello appunto della *inferior prudence*, a cui appartiene l’uomo medio che mai giunge all’eccellenza, emergono le

⁽³⁶⁾ Adam Smith pubblica la prima edizione della TMS nel 1759. Del libro si stamparono sei edizioni, anche se le revisioni più importanti vennero apportate da Smith alla seconda (1761) e alla sesta (1790), ma nella sua struttura fondamentale l’opera rimase complessivamente invariata. Il numero delle edizioni e, in particolare l’ultima, pubblicata postuma, rivista da Smith nei suoi ultimi anni, quando lo scrivere gli costava particolare fatica, mostrano la speciale importanza che egli annetteva a quest’opera ed il particolare legame che lo legava ad essa. Questo atteggiamento, che è del tutto coerente con il ruolo che Smith annetteva alla filosofia morale, ha sempre incuriosito e sorpreso gli interpreti, tantoché già all’indomani della morte di Smith, Sir Samuel Romilly, in una lettera del 20 agosto 1790, commentava in questo modo la scarsa attenzione mostrata dai concittadini per questo avvenimento: “Indeed, one ought not perhaps to be very much surprised that the public does not do justice to the works of A. Smith since he did not do justice to them himself, but always considered his Theory of Moral Sentiments a much superior work to his Wealth of Nations”, Rae, pp. 435-36.

⁽³⁷⁾ TMS, p. 189.

qualità di analisi e di raziocinio del *prudent man* ⁽³⁸⁾, finalizzate in particolare a garantire la sicurezza del livello di vita raggiunto ⁽³⁹⁾. Accanto ad abiti di frugalità ed operosità, adeguate cognizioni e capacità nella professione, il *prudent man* possiede, seppure entro certi limiti, la qualità dell'astinenza ovvero del *self-command*, il saper rinunciare, cioè, ad un beneficio presente in vista di un maggior beneficio futuro ⁽⁴⁰⁾. Il *prudent man* è infine l'uomo dei piccoli passi, "naturally contented with his situation, which, by continual, though small accumulations, is growing better and better every day" ⁽⁴¹⁾. È proprio attraverso la elaborazione di queste caratteristiche che nella TMS emerge il disegno di un ordine armonico non solo morale, ma anche sociale, basato sulla "inferior virtue of prudence". A ciò si connette inoltre la considerazione che l'ampiezza del numero dei *prudent men* e la piccola dimensione delle loro attività, rappresenterebbero la migliore garanzia per il funzionamento del sistema sociale, evitando, in particolare, che una sana preoccupazione per la cura dei propri affari si trasformi in egoismo sregolato, in altre parole che

⁽³⁸⁾ "The prudent man always studies seriously and correctly to understand whatever he professes to understand, and not merely to persuade other people that he understands it", *ibid.*, p. 213.

⁽³⁹⁾ "[prudence] is averse to expose our health, our fortune, our rank, or reputation, to any sort of hazard. It is rather cautious than enterprising, and more anxious to preserve the advantages which we already possess, than forward to prompt us to the acquisition of still greater advantages. The methods of improving our fortune, which it principally recommends to us, are those which expose to no loss or hazard; real knowledge and skill in our trade or profession, assiduity and industry in the exercise of it, frugality, and even some degree of parsimony, in all our expenses", *ibid.*, p. 213. Il *prudent man*, inoltre, "has no anxiety to change so comfortable a situation and does not go in quest of new enterprises and adventures, which might endanger, but could not well increase, the secure tranquillity which he actually enjoys. If he enters into any new projects or enterprises, they are likely to be well concerted and well prepared. He can never be hurried or drove into them by any necessity, but has always time and leisure to deliberate soberly and coolly concerning what are likely to be their consequences", *ibid.*, p. 215.

⁽⁴⁰⁾ "In the steadiness of his industry and frugality, in his steadily sacrificing the ease and enjoyment of the present moment for the probable expectation of the still greater ease and enjoyment of a more distant but more lasting period of time", *ibid.*, p. 215.

⁽⁴¹⁾ *Ibidem*. Ben più felice e virtuoso è, secondo Smith, colui che perviene per gradi alla ricchezza, "with regard to whom it cannot reasonably create either any jealousy in those he overtakes, or any envy in those he leaves behind", *ibid.*, p. 41.

la qualità del *self-love* degeneri in *selfishness*. A questo proposito possiamo considerare come esemplare il brano seguente tratto dalla TMS, una vera e propria lode dell'*aurea mediocritas*, che anticipa — con l'accento apparentemente incidentale a coloro che non possono essere "great enough to be above the law" — quella che, a parere di chi scrive, rappresenta la principale regola del gioco nel sistema smithiano:

"In the middling and inferior stations of life, the road to virtue and that to fortune, to such fortune, at least, as men in such stations can reasonably expect to acquire, are, happily, in most cases, very nearly the same. In all the middling and inferior professions, real and solid professional abilities, joined to prudent, just, firm, and temperate conduct, can very seldom fail of success [...]. Men in the inferior and middling stations of life, besides, can never be great enough to be above the law, which must generally overawe them into some sort of respect for, at least, the more important rules of justice. The success of such people, too, almost always depends upon the favour and good opinion of their neighbours and equals; and without a tolerably regular conduct these can very seldom be obtained [...]. and, fortunately for the good morals of society, these are the situations of by far the greater part of mankind" (42).

Questo brano ci permette di formulare due ulteriori considerazioni circa il ruolo dei *prudent men* nel pensiero smithiano. Innanzitutto il fatto che l'esercizio del *self-love* incontrerebbe non solo l'approvazione, ma anche l'ammirazione dell'osservatore imparziale. La mancata stima ed approvazione da parte dei propri simili eliminerebbe infatti alcuni dei principali fini che, attraverso l'esercizio del *self-love*, il soggetto si propone di conseguire e che sono solo parzial-

(42) Ibid., p. 63. La preferenza di Smith per i "middling ranks" può certo trovare un riscontro nell'approccio neo-stoico caratteristico del gruppo di pensatori, specie scozzesi, di cui Smith faceva parte. Si pensi, ad es., alle considerazioni di Hume in lode dell'*aurea mediocritas* o "media condizione di vita" (pp. 731-36). Su questo tema cfr. , fra gli altri, D. Winch, *Adam Smith's Politics*, Cambridge, 1978, pp. 99-100. In realtà lo stoicismo è anche spinto all'azione in quanto oltre alla morale eccellente dell'uomo superiore vi è spazio per la cosiddetta morale secondaria, che concerne le iniziative nel campo delle azioni della vita reale in quanto convenienti o non convenienti. Cioè la morale dell'uomo comune, frequentemente elogiata da Cicerone nel *De Officiis* e a cui farà spesso riferimento Smith.

mente determinati dall'accumulazione materiale della ricchezza (43). Al tempo stesso Smith lascia intendere che tanto più una società è morale, cioè tanto più essa si avvicina alla posizione ideale dello spettatore imparziale, tanto più compatibile diverrà il comportamento degli individui e dunque tanta minor resistenza, anzi maggiore assistenza e cooperazione, essi incontreranno nel perseguimento dei propri fini da parte dei loro simili. In tal modo egli rovescia il postulato fondamentale su cui si fonderà l'utilitarismo, affermando implicitamente che è utile ciò che è morale (44).

In secondo luogo il brano contiene l'altrettanto importante osservazione secondo cui i *prudent men* rappresenterebbero una frazione largamente maggioritaria nella società. Una osservazione, questa, che risulta coerente con la concezione che la "inferior virtue of prudence" debba comunque considerarsi una virtù, dato il ruolo giuocato dall'esperienza nella elaborazione dei giudizi morali, e che attraverso il suo esercizio benefici effetti si propagherebbero all'intera società (45). In tal modo, sulla base dell'analisi dei caratteri che contraddistinguono l'uomo 'medio', la cui presenza, appunto perché tale, è maggioritaria nella società, Smith ricostruirà 'dal basso' il principio hutchesoniano della "greatest happiness for the greatest number" (46).

Sulla sponda opposta, bersaglio della critica aperta e sferzante di Smith, sono le minoritarie "superior stations of life", spesso identificate con i modelli di vita della classe nobiliare, descritte nei termini più spregiativi (47). È questo un universo opposto rispetto a quello

(43) Fra questi assumono una particolare rilevanza la difesa della posizione sociale acquisita e della propria reputazione.

(44) Vi è chi ha parlato, sotto questo profilo, di una "enormous presupposition" in Smith, in base alla quale "moral behaviour does in fact tend to have useful consequences in the world as we know it", aggiungendo inoltre che "this is, however, not merely a presupposition in Smith, it is an explicitly stated doctrine", Haakonseen, cit., p. 73.

(45) "The prudent, the equitable, the active, resolute, and sober character promises prosperity and satisfaction, both to the person himself and to every one connected with him", *ibid.*, p.187.

(46) Nella RN egli rielaborerà questo principio nella massima secondo cui "tutto ciò che fa progredire le condizioni della maggioranza non può mai essere considerato un inconveniente per l'insieme", p. 78.

(47) "In the courts of princes, in the drawing rooms of the great, where success and preferment depend, not upon the esteem of intelligent and well informed equals, but upon the fanciful and foolish favour of ignorant, presumptuous, and proud superior,

dei *prudent men* in quanto la cura degli interessi personali non è 'santificata' dalla virtù della *prudence*, né dal *self-love*, ma degenera nella *rapacity* e nella *selfishness* ⁽⁴⁸⁾. È appunto questa preferenza a determinare il ruolo, per molti versi centrale, assegnato da Smith, sia nelle Lezioni che nella RN, agli "independent workers", cioè alla versione 'economica' dei *prudent men* della TMS ⁽⁴⁹⁾. Nella parte delle Lezioni dedicata alla divisione del lavoro Smith ha cura di sottolineare come questa incrementi la produttività in misura variabile, a seconda che venga introdotta in un sistema privo, ovvero caratterizzato da forti incentivi oggettivi e soggettivi. Il risultato è massimo là dove essa si coniuga con un sistema caratterizzato da un'ampia libertà di agire sul terreno economico, ma che presenta anche notevoli effetti sul piano delle libertà politiche e civili, contraddistinto cioè da una "perfect security to liberty and property". Emblematiche sotto questo profilo sono le considerazioni svolte in relazione alla scarsa produttività del lavoro degli schiavi ⁽⁵⁰⁾.

La visione che sembra emergere da questo approccio è che la moltiplicazione della tipologia del *prudent man* nel sistema sociale rappresenterebbe per Smith la migliore garanzia per l'affermarsi di meccanismi tendenzialmente imparziali e concretamente propedeutici, appunto per questo motivo, alla instaurazione di un sistema di "perfetta libertà naturale".

3.2 Il dualismo delle virtù

Nella TMS Smith sosterrà che le regole di comportamento più importanti, in quanto volte ad assicurare ordine e stabilità, sono quelle che rientrano nell'ambito della *Justice*, nell'ambito cioè della

flattery and falsehood too often prevail over merit and abilities", *ibid.*, p.63.

⁽⁴⁸⁾ *Ibid.*, p. 184.

⁽⁴⁹⁾ Nello stesso senso la preferenza di Smith per i piccoli proprietari terrieri, cioè l'equivalente in agricoltura dell'*independent worker* della manifattura, data la superiorità di questo tipo di conduzione sul sistema dell'affittanza e sulla grande proprietà fondiaria (cfr., in particolare, *infra*, p. 692; RN, pp. 388-89). In ciò Smith sembra riallacciarsi alla preferenza espressa da Hutcheson per il "sober, virtuous people" (III, p. 325), il quale aveva sottolineato, non a caso, la necessità di un intervento del legislatore nell'indirizzare la popolazione "in the best way of using their rights, both for the publick and private good: limiting them to the most prudent methods of agriculture, manufactures, and commerce", *ibid.*, p. 327.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. *infra*, pp. 229 e ss.; 590.

regolamentazione di quelle particolari attività umane in cui più facilmente potrebbero evidenziarsi conflitti di interesse. Ciò richiama la distinzione smithiana fra la virtù negativa della *Justice* e quella positiva della *Beneficence*. Nell'ottica di Smith il rapporto fra queste due virtù è caratterizzato da un'evidente antinomia. Mentre infatti il rispetto delle regole ricadenti nell'ambito della *Justice* non promuove alcun sentimento di ammirazione, l'esatto contrario si determina nel caso dei comportamenti o azioni che rientrano nell'ambito della *Beneficence* ⁽⁵¹⁾, data la loro diversa importanza ai fini della sopravvivenza della società. Sebbene non altrettanto apprezzata ed ammirationata dal singolo quanto la virtù della *Beneficence*, in quanto l'osservanza delle sue norme esce dall'ambito della volontarietà ed è tutelata dalla presenza di una sanzione, la virtù della *Justice* assume infatti carattere primario e prioritario nella sfera sociale: “[Beneficence] is the ornament which embellishes, not the foundation which supports the building, and which it was, therefore, sufficient to recommend, but by no means necessary to impose. Justice, on the contrary, is the main pillar that upholds the whole edifice. If it is removed, the great, the immense fabric of human society, that fabric which to raise and support seems in this world, if I may say so, to have been the peculiar and darling care of Nature, must in a moment crumble into atoms” ⁽⁵²⁾.

Su queste basi riposa la ragione per cui le norme che ricadono nell'ambito della *Justice* devono essere “precise, accurate, and indispensable”, mentre le regole della *Police*, al contrario, che rientrano nell'ambito della *Beneficence*, sarebbero “loose, vague, and indeter-

⁽⁵¹⁾ “Though the mere want of beneficence seems to merit no punishment from equals, the greater exertions of that virtue appear to deserve the highest reward. By being productive of the greatest good, they are the natural and approved objects of the liveliest gratitude. Though the breach of justice, on the contrary, exposes to punishment, the observance of the rules of that virtue seems scarce to deserve any reward. There is, no doubt, a propriety in the practice of justice, and it merits, upon the account, all the approbation which is due to propriety. But as it does no real positive good, it is entitled to very little gratitude. Mere justice is, upon most occasions, but a negative virtue, and only hinders us from hurting our neighbour”, TMS, pp. 81-2.

⁽⁵²⁾ Ibid., p. 86. Su questo punto cfr., fra gli altri, T.D. Campbell, *Adam Smith's Science of Morals*, Londra, 1971, p. 186. Questa distinzione fra virtù primarie (*justice*) e secondarie (*generosity*), sulla base della loro essenzialità in riferimento alla sopravvivenza della società, è presente anche in Kames (1751), pp. 69, 103.

minate" (53). Sotto questo profilo Smith assegnava dunque uno status del tutto particolare alle discipline giuridiche nell'ambito delle scienze sociali, in quanto, nel loro caso, l'accuratezza e la precisione non dipenderebbe dal carattere della scienza a cui esse appartengono, ma dal ruolo che questa giuoca in relazione alla sopravvivenza della società. Altro discorso vale invece per le regolamentazioni della *Police*, in quanto esse, mancando sia dei requisiti propri delle scienze esatte, sia della indispensabilità in relazione alla sopravvivenza della società, non presenterebbero necessariamente caratteri di accuratezza e precisione o, se si preferisce, di perfetta coerenza interna.

L'intervento del legislatore si dividerebbe in tal modo in due ampi settori, di cui l'uno — ricadente nell'ambito della *Justice* — si baserebbe su regole certe ed inderogabili, mentre l'altro — che rientra nell'ambito della *Police* — non possiederebbe lo stesso grado di certezza ed inderogabilità, individuando nell'*expediency* il suo pressoché esclusivo punto di riferimento (54). Ma ciò, come meglio vedremo in seguito, pone evidentemente seri interrogativi in merito alla possibilità di fondare una scienza della *Police* che presenti caratteri di esattezza e di sistematicità simili a quelli propri delle discipline giuridiche.

3.3 Il dualismo delle forme della conoscenza

Il fatto che le norme morali emergano come risultato della ca-

(53) "The rules of justice may be compared to the rules of grammar; the rules of the other virtues, to the rules which critics lay down for the attainment of what is sublime and elegant in composition. The one, are precise, accurate, and indispensable. The other, are loose, vague and indeterminate, and present us rather with a general idea of the perfection we ought to aim at, than afford us any certain and infallible directions for acquiring it [...]. [T]here are no rules by the knowledge of which we can infallibly be taught to act upon all occasions with prudence, with just magnanimity, or proper beneficence: though there are some which may enable us to correct and ascertain, in several respects, the imperfect ideas which we might otherwise have entertained of those virtues", TMS, pp. 175-76. Su questo punto cfr. anche le acute pagine di T.D. Campbell, cit., pp. 186 e ss.

(54) Cfr. la citata testimonianza di Millar, supra, p. IX. Come sottolinea Cremaschi, Smith sembra rispondere in questo modo al quesito posto da Locke in relazione allo status delle scienze 'sociali' rispetto a quelle esatte: "se la filosofia naturale non può [...] divenire scienza, cioè sapere certo, andrà privilegiato il sapere utile anche se non certo", cit., p. 71.

pacità degli uomini di formulare giudizi in casi particolari e che al tempo stesso essi, sia pure inconsapevolmente, siano spinti ad erigere barriere interne (*self command*) ed esterne (*communis opinio*) mutualmente dipendenti contro il prevalere di sentimenti puramente egoistici, introduce l'altro elemento fondamentale nella visione smithiana che evidenzia una stretta continuità fra TMS e Lezioni: quello che si potrebbe definire il dualismo delle forme della conoscenza. Ogni giudizio, secondo Smith, trarrebbe origine dalla conoscenza della situazione entro cui l'atto o il fatto da giudicare si svolgono.

Ciò tuttavia darebbe luogo a due forme di conoscenza, di cui l'una "is the kind of *concrete knowledge* which arises from specific situations and which gives rise to common-sense ideas of behaviour wherever people live together. It concerns the immediate circumstances of individual actions, and it almost automatically gives rise to an evaluation of the appropriateness, or propriety, of the action which was in fact taken". L'altra, che è stata definita *system knowledge*, "is the understanding of things, events, or persons, in some sort of functional relationship to a greater 'whole' or system — or the understanding of all the elements in such a system" (55).

La distinzione fra le due forme di conoscenza, apparentemente ovvia, non va sottovalutata. Da essa discendono due corollari fondamentali nel sistema smithiano di filosofia morale, con interessanti conseguenze nei diversi rami delle scienze sociali. Il primo corollario è rappresentato dal fatto che l'individuo sarebbe il miglior giudice possibile del proprio *particolare*, non in quanto coltiva il proprio interesse, ma perché possiede la migliore conoscenza del proprio interesse (56), malgrado sia inconsapevole dei fini ultimi a cui le sue azioni tendono. Il secondo corollario è costituito dal fatto che il 'filosofo', cioè lo specialista nelle diverse scienze, sarebbe il miglior giudice del sistema — anche se con potenzialità differenti nelle varie discipline — in quanto depositario dell'altra forma di conoscenza.

Sotto questo aspetto la trattazione smithiana degli effetti della divisione del lavoro — specie in relazione all'invenzione delle mac-

(55) K. Haakonseen, *The Science*, cit., p. 79, corsivi nostri.

(56) In questo senso anche Kames: "[t]his is a stronger principle than benevolence, or love bestowed upon others; and in that respect is wisely ordered, because every man has more power, knowledge, and opportunity to promote his own good than that of the others", (1751), p. 89.

chine — individua con chiarezza i rapporti, a un tempo conflittuali e interagenti, che esisterebbero, nel caso specifico, fra le due forme di conoscenza.

3.4 L'individualismo smithiano

È noto che nel XVIII secolo il concetto di individualismo si basava su di una logica derivata dalle scienze esatte. Muovendosi dal semplice al complesso, da principi auto-esplicativi fino alle conclusioni ultime a cui il ragionamento conduceva applicando lo scientifico principio di causa-effetto, i filosofi morali e gli scienziati sociali ricercavano una spiegazione complessiva della società, essenzialmente intesa come una struttura del tutto derivata e razionalmente derivabile da un unico principio originario ed autoevidente: l'individuo con la sua dotazione di caratteristiche naturali. Questa spiegazione ebbe fra l'altro una fondamentale importanza nell'affermarsi di una teoria giuridica basata sui cosiddetti diritti naturali dell'uomo, nonché nell'affermarsi della teoria del contratto sociale. Era una spiegazione semplice, meccanica, deterministica: date alcune premesse, determinate conseguenze derivavano necessariamente da queste e non a caso l'analogia meccanicistica divenne l'ossessionante leit-motiv del secolo. E tuttavia, il sistema di Smith, caratterizzato da una continua interazione fra momento istituzionale e ruolo degli agenti individuali, malgrado il frequente uso dell'analogia meccanicistica che nella sua opera è riscontrabile e che ha spesso indotto all'equivoco gli interpreti, non può essere ridotto a questa lettura ⁽⁵⁷⁾.

Nell'ottica smithiana l'emergere e l'affermarsi di comuni standard morali non dipendono infatti né da un ordine immanente, né da un ordine comunque esterno agli uomini, ma sono strettamente collegati alla diretta esperienza di questi ultimi ⁽⁵⁸⁾. La costruzione

⁽⁵⁷⁾ "Not all the ideas of the eighteenth century were expressed in terms of this 'mechanic philosophy' [...]. Two of the most striking exceptions are the ethical theories of Hume and Smith, both of which were based upon a common principle, sympathy", G.R. Morrow, *The Significance of the Doctrine of Sympathy in David Hume and Adam Smith*, "The Philosophical Review", vol. XXXII, p. 60.

⁽⁵⁸⁾ Come è stato sottolineato da Morrow, "each individual's moral judgement is the product, not of an inner intuition or of a divine revelation, but of the reflected sentiments of other individual's moral consciousness, none of which is independent enough to stand alone, but needs the support of others which it also supports; a moral world with no foundation in any particular individual, but forming a whole, self-suppor-

di quest'ordine, né razionale, né rivelato, è possibile in quanto il meccanismo della "mutual sympathy" — pilastro centrale della spiegazione di Smith — che si riallaccia al desiderio del singolo di concordare con i propri simili e di riceverne dunque l'approvazione, "unintendedly creates common social standards" (59).

L'esperienza a cui Smith fa riferimento non ha dunque carattere diretto e individuale, ma è una forma di esperienza riflessa, che è strettamente collegata all'intrinseca socialità dell'uomo.

L'individualismo smithiano non significa neanche accettazione del paradigma dell'uomo isolato, né il riferimento al dato sociale e alla tradizione giusnaturalistica comportano l'approvazione della teoria razionalistica del contratto sociale. Ponendosi in questo sulla scia di Hume, Smith elaborò la sua analisi della società sulla base dei caratteri della natura umana, evidenziando con ciò l'influenza dello stoicismo, ma nel contempo va ancora una volta sottolineato come il dato 'sociale' sia imprescindibile nel suo sistema morale, in quanto al di fuori di un rapporto intersoggettivo non esisterebbero né giudizi, né norme morali. Sotto questo profilo, come è stato osservato, Smith non era tanto interessato al carattere specifico della norma morale, quanto al suo processo di formazione, non fondato sulla ragione ma sui sensi propri delle facoltà morali maturati sulla base dell'esperienza (60). Un simile approccio implica ovviamente l'esistenza di una

ting, self-explaining", *ibid.*, p. 71.

(59) Cfr., K. Haakonssen, *The Science*, cit., p. 55. Smith, scrive Skinner, "seems to have believed [...] that such general rules will naturally emerge from the normal patterns of social intercourse; that such rules will express what might be described as the 'conventional' morality and their status will be reinforced by habit and education", *A System*, cit., p. 63. Anche Kames basa la sua analisi sulle due ipotesi 'smithiane' dell'assenza di conflittualità fra interessi personali e collettivi, in quanto nell'esercizio del *self-love* non si contravverrebbe ad alcuna norma morale [(1751), p. 124], e della cosiddetta teoria delle 'unintended consequences': "We act for the general good, when we act upon these principles, even when it is not our immediate aim. The general good is an object too sublime, and too remote, to be the sole impulsive motive to action. It is better ordered, that, in most instances, individuals should have a limited aim, which they can readily accomplish. To every man is assigned his own task. And, if every man do his duty, the general good will be promoted much more successfully, than if it were the aim in every single action", *ibid.*, pp. 90-1.

(60) Cfr. A. Giuliani, *Adamo Smith filosofo del diritto*, "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", 1954, IV, p. 525.

variabilità dei giudizi morali, tenuto conto dei diversi momenti storici e dei diversi tipi di società, che sembrerebbe condurre ad una sorta di storicismo morale, temperato unicamente dai limiti posti dalle caratteristiche 'naturali' dell'uomo; quasi una difesa 'naturale' contro il prevalere dell'arbitrio, su cui, proprio per questa loro centralità, Smith si soffermerà a lungo.

Sotto questo profilo un ruolo privilegiato poteva essere assunto dalla storia del diritto, non solo per la sua stretta e dimostrata relazione con le regole morali, ma anche perché, a differenza del campo etico, il diritto poteva essere studiato in una dimensione storica, sulla base di una documentazione vastissima, anche se non sempre la stretta relazione con le norme etiche risultava essere mantenuta, come lo stesso Smith sottolinea in un brano particolarmente significativo della TMS: "Systems of positive law [...], though they deserve the greatest authority, as the records of the sentiments of mankind in different ages and nations, yet can never be regarded as accurate systems of the rules of natural justice" (61).

4. *Dalla filosofia morale al diritto*

Anche se nelle Lezioni Smith si discosterà in parte dalle linee tracciate da Hutcheson nella parte 'giuridica' del *System*, il suo interesse per questo campo di studi trova diretto riferimento in quello mostrato in tal senso da quest'ultimo. Hutcheson, infatti, aveva aperto la via ad una concezione del diritto strettamente connessa ai rapporti sociali (62). Fra le differenze, invece, vanno sottolineate quelle relative al ruolo della *Justice* nei sistemi teorici dei due filosofi e, più in generale, al ruolo della storia nell'evidenziare il rapporto esistente fra mondo morale e mondo del diritto 'naturale', in cui essa assume una funzione, già enunciata da Smith nelle LRBL, di tipo didattico-esplicativo.

In conclusione della TMS Smith affronta direttamente il tema dei rapporti fra mondo 'etico' e mondo 'giuridico', sottolineando

(61) TMS, p. 341.

(62) Cfr. A.L. Macfie, *The Individual in Society*, Londra, 1967, p. 21. Su questi temi cfr. anche S.C. Dow, *The Scottish Political Economy Tradition*, "Scottish Journal of Political Economy", 1987, n. 4, pp. 335-48.

che “[t]he two useful parts of moral philosophy [...] are Ethics and Jurisprudence: casuistry ought to be rejected altogether” (63). Con ciò egli intendeva affermare l’inutilità della casuistica, stante la sua incapacità di individuare casi esattamente analoghi (64) e mostrare nel contempo la validità dell’approccio degli “ancient moralists” (65). In questo senso Smith ricorda il già citato contributo del *De Officiis* ciceroniano e, sottolineando l’esistenza di due possibili alternative in relazione agli sviluppi del diritto positivo, l’una basata su un sistema di *natural jurisprudence* e l’altra basata appunto sulla casuistica (66), si schiera apertamente per la prima. Smith ascriverà in particolare a Grozio il merito di essere stato il primo a cercare di “dare al mondo” un complesso di principi giuridici che dovrebbe essere alla base del diritto delle diverse nazioni (67). Questa preferenza di Smith non sorprende. Egli è autore scozzese, laureatosi all’Università di Glasgow ove in tempi più lontani aveva insegnato Lord Stair, che nel 1681 aveva pubblicato le *Institutions of Scottish Law*, vero e proprio monumento del sistema legale scozzese costruito sull’impronta del *Corpus Juris*. D’altra parte l’influenza della tradizione romanistica ben si sposava con il ritorno all’individualismo e allo storicismo che contraddistingue l’atmosfera culturale, specie scozzese, del XVIII secolo.

Il riferimento a Grozio, con cui si conclude la TMS, verrà letteralmente riprodotto da Smith in apertura di LJ(B) (68), ad ulteriore dimostrazione della stretta relazione di continuità esistente fra TMS e Lezioni. A questo proposito si sono ipotizzati i percorsi più vari. Chi ha sottolineato un approccio che partendo dal diritto tornava a

(63) TMS, p. 340.

(64) Ibid., p. 339. A questo riguardo Smith evidenzia il fatto che nessun libro di casuistica “tend[s] to soften us to animate us to what is generous and noble [...]. Many of them, on the contrary, tend rather to teach us to chicanery with our own consciences, and by their vain subtleties serve to authorise innumerable evasive refinements with regard to the most essential articles of our duty”, *ibid.*, pp. 339-40.

(65) Ibid., p. 340.

(66) “Every system of positive law may be regarded as a more or less imperfect attempt towards a system of natural jurisprudence, or towards an enumeration of the particular rules of justice”, *ibidem*.

(67) Ibid. pp. 341-42.

(68) Cfr. *infra*, p. 509.

questo attraverso lo studio della filosofia morale ⁽⁶⁹⁾; chi ha privilegiato il ruolo della filosofia morale, evidenziando tuttavia il suo ruolo strumentale nella costruzione di una più complessiva scienza della società ⁽⁷⁰⁾; chi ha infine evidenziato l'importanza annessa da Smith alla costruzione di una teoria generale del diritto a cui sia lo Smith filosofo morale che lo Smith economista sarebbero di fatto funzionali ⁽⁷¹⁾. Al di là dei percorsi prescelti, va tuttavia sottolineato che lo specifico legame fra TMS e *Jurisprudence* è il concetto di diritto, con particolare riferimento alla differenza fra diritti perfetti ed imperfetti, considerato come oggetto centrale della *Natural Jurisprudence*, cioè "la scienza che studia i principi generali che dovrebbero costituire il fondamento del diritto di tutte le nazioni" ⁽⁷²⁾. Mentre l'etica si riferirebbe alla condotta dell'individuo, ovvero alle norme di condotta dal punto di vista dell'individuo, la *Jurisprudence* si riferirebbe a queste norme dal punto di vista dello *statesman* ⁽⁷³⁾. La divisione trae origine dalle due forme di conoscenza in cui ci siamo già imbattuti: la conoscenza concreta (interpersonale) e quella del sistema (rapporto fra l'uomo e il sistema e fra sistemi diversi). Secondo Smith, quale che sia il suo carattere, il diritto positivo assicura la sopravvivenza della società civile sulla base di uno stretto rapporto fra amministrazione della giustizia e potere di coercizione, al fine di proteggere e tutelare ogni membro della società dalle sopraffazioni altrui ⁽⁷⁴⁾ e a tale fine la forza o potere coercitivo proprio del sistema giudiziario non rappresenta lo scopo, bensì il mezzo per assicurare il rispetto della giustizia.

Il diritto non è tuttavia il parto di un giorno, né un dato imminente. A questo proposito Smith sottolineerà in più parti della TMS il

⁽⁶⁹⁾ A. Giuliani, op. cit., p. 513.

⁽⁷⁰⁾ T.D. Campbell, cit, p. 234.

⁽⁷¹⁾ È questa la tesi generale del citato lavoro di K. Haakonseen.

⁽⁷²⁾ Cfr. infra, p. 509. Cfr., K. Haakonseen, *What Might Properly Be Called Natural Jurisprudence?*, in R.H. Campbell - A.S. Skinner, "The Origins & Nature of the Scottish Enlightenment", Edinburgh, 1982, pp. 214-16.

⁽⁷³⁾ "Jurisprudence is the theory of the rules by which civil government ought to be directed", infra, p. 3.

⁽⁷⁴⁾ "In one sense we are said to do justice to our neighbour when we abstain from doing him any positive harm, and do not directly hurt him, either in his person, or in his estate, or in his reputation", TMS, p. 269.

fatto che sebbene un corpo di “natural rules of justice” si sia venuto formando nel tempo attraverso quel processo di selezione del comportamento in precedenza descritto a proposito delle norme morali — come sappiamo è questa una delle varie applicazioni della teoria della esogeneità dei fini — solo successivamente si avvertì la necessità di organizzarne sistematicamente la conoscenza e ancora più tardi emerse l’esigenza di astrarre dai caratteri specifici assunti dalle istituzioni in un particolare paese allo scopo di elaborare dei principi generali ⁽⁷⁵⁾. Con ciò il filosofo scozzese intendeva sottolineare sia la progressiva separazione dell’ordinamento giuridico dagli individui, suoi originali e inconsapevoli fondatori, mano a mano che la specializzazione e la complessità del ‘sistema’ determinavano la comparsa di ‘filosofi’ specialisti, i giuristi ⁽⁷⁶⁾, sia il limite determinato da interpretazioni e decisioni di giudici non sempre coerenti con i dettati del diritto naturale, nel distorcere gli sviluppi del sistema giuridico dal suo corso ‘naturale’. Come egli stesso sottolineerà, “in no country do the decisions of positive law coincide exactly, in every case, with the rules which the natural sense of justice would dictate” ⁽⁷⁷⁾.

Se le Lezioni mostrano come nell’espone le caratteristiche del sistema giuridico Smith non si discosti in modo consistente dalla tradizione giusnaturalistica nelle sue distinzioni e ripartizioni fondamentali, va tuttavia sottolineato che questa adesione non è né acritica né incondizionata e come diverse, e talvolta originali, siano le cause addotte da Smith a spiegazione, ad esempio, del carattere ‘naturale’ di alcuni particolari diritti e, in specie, del processo di formazione dei cosiddetti diritti acquisiti.

In particolare, data la stretta relazione esistente nel sistema smithiano fra processo di formazione delle norme morali e processo di formazione delle norme giuridiche, non risulta sorprendente osservare come le pagine più originali della parte delle Lezioni dedicata da Smith alla *Justice* siano quelle in cui egli utilizza, direttamente o indirettamente, strumenti e metodi elaborati nella TMS. È questo il caso, generale e pervasivo, della teoria dello spettatore imparziale,

⁽⁷⁵⁾ Ibid., p. 341.

⁽⁷⁶⁾ Si tratta di un tipo di analisi che nel metodo e nelle conclusioni ricorda molto da vicino la trattazione smithiana degli effetti della divisione del lavoro elaborata nella RN.

⁽⁷⁷⁾ TMS, p. 341.

della distinzione fra diritti perfetti e imperfetti e di quella fra diritti naturali e diritti acquisiti.

Quanto al primo punto, è evidente come questa teoria derivi direttamente dall'applicazione nel campo del diritto di quella, più generale, applicata alla formazione delle norme morali che Smith elaborò in risposta alle precedenti teorie fondate sul *moral sense*. Più che carattere di norma positiva, i principi universali incorporati nello spettatore imparziale presentano quello di principi generali, di limiti invalicabili dell'ordinamento giuridico: essi assumono la funzione di strumenti per verificare criticamente i caratteri assunti dalle norme morali e giuridiche in una data società, nonché la loro rispondenza o meno ai dettati del diritto naturale ⁽⁷⁸⁾. In particolare, secondo Smith, è la consapevolezza del giusto risentimento dello *spectator* ad ostacolare la proliferazione di azioni delittuose, o comunque contrarie al *moral sense*, in altre parole, il senso di giustizia riposerebbe su di una sensazione naturale, basata sulla considerazione che il risentimento provocato da un qualunque atto di ingiustizia determinerebbe una altrettanto naturale approvazione per la giusta punizione. Tanto maggiore infatti il risentimento dello spettatore imparziale di fronte ad un'azione ingiusta, tanto più forte il diritto che ne consegue per l'offeso ⁽⁷⁹⁾.

Questo approccio differenzia Smith da Hume, il quale sosteneva che le norme della *Justice* presenterebbero un carattere artificiale, determinato dalla loro utilità ai fini del benessere della società. Per Smith, al contrario, anche il concetto di *Justice* affonderebbe le sue origini in 'natura': "All men, even the most stupid and unthinking, abhor fraud, perfidy, and injustice, and delight to see them punished. But few men have reflected upon the necessity of justice to the existence of society, how obvious soever that necessity may appear to be" ⁽⁸⁰⁾. Ed ancora: "In order to enforce the observation of justice [...], [n]ature has implanted in the human breast that consciousness of ill-desert, those terrors of merited punishment which attend

⁽⁷⁸⁾ In questo senso K. Haakonseen, *What*, cit., pp. 206-7.

⁽⁷⁹⁾ "The concept of 'injury' is understood in pure spectator-terms: what the relevant, actual spectators - such as judges and juries - in a given society recognize as injury is in legal terms injury in that society at that time and is definitive of its rights and laws", K. Haakonseen, *A Science*, cit., p. 100.

⁽⁸⁰⁾ TMS, p. 89.

upon its violation, as the great safe-guards of the association of mankind, to protect the weak, to curb the violent, and to chastise the guilty" (81).

In questo Smith si riacciava a Kames e, in particolare, al concetto di *moral sense* elaborato da quest'ultimo, che di fatto si identifica nel concetto di dovere (82). Norme morali e norme giuridiche vengono in tal modo collegate fra loro senza soluzione di continuità — un elemento, questo, che assumerà particolare importanza nel sistema smithiano, anche attraverso la critica delle tesi di altri moralisti come Shaftesbury e Hutcheson, oltre che Hume, per avere escluso in un modo o nell'altro il concetto di dovere dai loro sistemi morali (83).

Riccolgandoci alle regole che nella TMS presiedono alla formazione dei giudizi morali perveniamo dunque alla conclusione che, secondo Smith, due sono le ragioni che indurrebbero gli uomini all'obbedienza, intesa come forma di auto-controllo: la presenza di un naturale senso del dovere (inteso come senso originario ed auto-evidente nell'uomo in quanto individuo) (84) e la ricerca dell'approvazione dei propri simili (che si collega al rapporto uomo-società ed in cui giuoca un ruolo centrale la metodologia imperniata sulla teoria dello spettatore imparziale). Questa teoria, proprio a causa della definizione negativa di *Justice*, il cui fine principale è quello di difendere gli uomini dalle offese dei propri simili, non a caso giuoca un ruolo fondamentale nella parte delle Lezioni dedicata da Smith al diritto penale, nella quale egli si distacca dalla tradizione stabilita da

(81) Ibid., p. 86.

(82) In tal senso, secondo Kames, "the laws which are fitted to the nature of man, and to his external circumstances, are the same which we approve of by the moral sense", (1751), p. 53.

(83) Sia Kames che Smith subiranno in questo senso la comune influenza dei *Fifteen Sermons* di Joseph Butler (cfr. J. Butler, *Works*, a c. di H. Gladstone, voll. 2, Oxford, 1896). In particolare Kames e Smith riprenderanno l'affermazione di Butler circa l'egemonia della coscienza, almeno per ciò che concerne il "sense of justice", inteso come dato, cioè come dettato interiore, naturale. Questo è uno degli elementi su cui sia Smith che Kames si dissociano dai filosofi del *moral sense* ma, si badi bene, è il senso della giustizia ad essere insito nell'uomo, non i singoli precetti.

(84) Come Smith sosterrà nella TMS, si tratta di un senso del dovere, "afterwards confirmed by reasoning and philosophy, that those important rules of morality are the commands and the laws of the Deity, who will finally reward the obedient, and punish the transgressors of their duty", p. 163.

Grozio, che ne aveva spiegato la genesi in termini di utilità per la comunità sociale.

Anche in relazione al processo di formazione degli istituti di diritto privato Smith ricorrerà in più occasioni a questa teoria: è questo il caso della successione testamentaria, dell'usucapione, della natura contrattuale delle obbligazioni, per citare solo alcuni esempi ⁽⁸⁵⁾.

Quanto alla distinzione fra diritti perfetti e diritti imperfetti, abbiamo avuto già modo di sottolineare, malgrado questa distinzione non sia del tutto nuova, come esista un caso, generale e di ampia rilevanza, in cui, pur mantenendo inalterata la definizione, Smith fornisca una diversa e del tutto originale spiegazione delle caratteristiche di questi diritti. Essa si basa sulla considerazione, premessa alla trattazione della *Justice* nella TMS, secondo cui dolore e pena costituirebbero delle sensazioni di gran lunga più pungenti che non il piacere o la felicità. È appunto da questa considerazione che Smith fa discendere la citata 'moral primacy of the negative', ed è proprio questo primato a determinare, come si è visto, la precisione che contraddistingue le norme che rientrano nell'ambito della *Justice*. Le diversità di grado del piacere sono infatti, secondo Smith, ben poca cosa in rapporto agli 'abissi' che caratterizzerebbero le diverse gradazioni del dolore. Ciò spiega la distinzione fra diritti perfetti e diritti imperfetti: i primi sono collegati al rispetto delle cosiddette virtù negative, mentre, per contro, le virtù positive, come la *Beneficence*, darebbero luogo soltanto a diritti imperfetti.

Infine, ma si tratta probabilmente del suo contributo più originale, Smith affronta la distinzione fra diritti naturali (*natural rights*) e diritti acquisiti (*adventitious rights*). Come è stato sottolineato, questa distinzione sembra richiamarsi a quella posta da Hume fra virtù naturali e virtù artificiali e si ricollegerebbe al concetto secondo cui i diritti naturali (all'integrità della persona e alla reputazione) sarebbero auto-evidenti, mentre i diritti acquisiti richiederebbero di volta in volta una spiegazione particolare che tenga conto delle specificità storiche che ne hanno determinato l'origine ⁽⁸⁶⁾. In questo caso, tuttavia, il principale punto di riferimento sembra essere ancora una

⁽⁸⁵⁾ Cfr. infra, pp. 35-6; 74-5; 104. Su questi aspetti cfr., P. Stein, *Legal Evolution*, Cambridge, 1980, pp. 39-42.

⁽⁸⁶⁾ K. Haakonseen, *A Science*, cit., pp. 102-3.

volta il *System* di Hutcheson e, in particolare, il libro II nel quale, dopo aver analizzato la moralità delle azioni umane (cap. I), i principi a cui si ispira il giudizio morale (cap. II), il concetto generale di diritto (cap. III) e cosa debba intendersi per condizione naturale dell'uomo (cap. IV), Hutcheson enuncia, sulla scia di Pufendorf, la divisione dei "private rights of men" in "natural" e "adventitious".

Ciò che emerge con maggiore forza in Smith rispetto ad Hutcheson e che, a parte le considerazioni precedenti, rappresenta certamente l'aspetto più originale della sua trattazione rispetto alla tradizione giusnaturalistica, è il peso relativo che egli assegna nelle Lezioni e, in particolare, in LJ(A), all'analisi di questi diritti e alla necessità di una trattazione essenzialmente storica che ne spieghi la variabilità spaziale e temporale.

D'altra parte, dati i suoi stretti legami con la morale, secondo Smith il diritto non si basa sulla ragione, ma "sulla «wisdom», frutto cioè di una lunga esperienza storica, cioè umana" ⁽⁸⁷⁾. Coerentemente con questa visione e sull'onda di influenze potentemente operanti nell'ambiente scozzese, egli tenderà dunque a discostarsi dalla tradizione giusnaturalistica, introducendo, attraverso l'analisi storica e una particolare concezione del progresso, quel relativismo storicistico, a cui ci siamo in parte richiamati in precedenza, che è praticamente assente in quest'ultima e che si basa in particolare sulla concezione del diritto di proprietà definito come diritto acquisito.

5. *L'evoluzione del diritto di proprietà e gli stadi del progresso della società*

Se Pufendorf e Grozio avevano aperto la strada allo studio dei principi naturali del diritto, essi avevano tuttavia mostrato anche un'acuta consapevolezza dello scarto esistente nelle diverse società umane fra i dettati del diritto positivo e i principi del diritto naturale, anche se poi utilizzarono metodi opposti per spiegare i disparati caratteri assunti dal diritto nelle diverse nazioni ⁽⁸⁸⁾.

Uno dei contributi più importanti di Smith su questo terreno

⁽⁸⁷⁾ A. Giuliani, cit., p. 521.

⁽⁸⁸⁾ Su questo punto cfr., fra gli altri Duncan Forbes, *Natural Law and the Scottish Enlightenment*, in R.H. Campbell - A.S. Skinner, *The Origins & Nature*, cit., p. 201.

consisterà invece nel tentare la praticabilità di una mediazione fra il metodo a priori (Pufendorf) volto a ricercare i caratteri delle società sulla base dei principi 'naturali' della persona umana e quello a posteriori (Grozio) basato su dati empirici, rilevabili dai caratteri assunti dal concreto sviluppo degli ordinamenti giuridici. Un possibile terreno d'incontro, cioè, fra mondo (corso) naturale e mondo (corso) reale, a differenza di altri, come i fisiocratici, che propugnavano — nella direzione proposta da Pufendorf — una necessaria confluenza del corso reale nel corso naturale come condizione totalizzante ed inderogabile per lo stabilirsi di un sistema di libertà naturale; un'idea questa che incontrerà, non a caso, l'aperta ostilità di Smith.

In questo senso ci sembra cogliere nel segno la tesi di Cliffe Leslie, sotto altri profili peraltro ormai datata, secondo cui fu proprio Smith a ricomporre, combinandoli assieme, i due opposti metodi di analisi propri degli scienziati sociali del suo tempo: quello che si richiamava per l'interpretazione della realtà all'esistenza di una legge di natura "a body of necessary and universal truth, founded on invariable laws of nature, and deduced from the constitution of the human mind" ⁽⁸⁹⁾ e quello che si rifaceva invece — in risposta alle questioni irrisolte poste dal metodo utilizzato da Grozio — al metodo storico induttivo di Montesquieu, che privilegia la storia e i fenomeni del mondo reale.

Centrale è in Montesquieu l'enfasi posta sull'intrinseca variabilità dell'esperienza umana nei diversi contesti storico-ambientali. In particolare, nel libro XVIII dell'*Esprit* (1748), Montesquieu si sofferma ad analizzare le relazioni esistenti fra mutamenti nel modo di sussistenza e conseguenti mutamenti del sistema giuridico, sottolineando il ruolo delle pre-condizioni di tipo climatico e geografico, evidenziando l'esistenza di una successione, seppure in termini molto generici, di stadi 'naturali' di civilizzazione e rilevando, infine, la stretta relazione esistente fra questi mutamenti e il corrispondente sviluppo del diritto di proprietà, con particolare riferimento alla fase della appropriazione della terra. L'impatto di queste idee sui cultori delle neonate scienze sociali fu notevole. R.L. Meek sottolinea che "men like Smith and Turgot were to see The Spirit of Laws as provi-

(89) T.E.C. Leslie, *Essays in Political and Moral Philosophy*, Dublino, 1888, p. 21.

ding a kind of green light, an ex cathedra 'go ahead', for the new social science" (90). Come abbiamo già sottolineato, John Millar, allievo di Smith, darà diretta testimonianza della profonda influenza esercitata da Montesquieu sul suo maestro con particolare riferimento all'analisi del diritto (91).

Con l'eccezione del suo connazionale Goguet (92) il contesto intellettuale in cui le idee di Montesquieu trovarono immediata e quasi incondizionata accoglienza fu quello scozzese. Non a caso Montesquieu invierà a Hume, immediatamente dopo la sua pubblicazione, una copia dell'*Esprit*, con richiesta di patrocinarne la traduzione inglese (93). Tuttavia l'autore che in Scozia subirà maggiormente l'influenza di Montesquieu sarà Kames. Negli *Historical Law Tracts*, pubblicati a Edimburgo nel 1758, Kames sarà fra i primi a mostrare (94), alla pari di Goguet, una chiara consapevolezza del fatto che le considerazioni svolte da Montesquieu sulle differenze riscontrabili nelle diverse società umane contemporanee "could be so arranged as to suggest a scheme of development" (95). In particolare Kames utilizzerà questo schema nella parte dedicata al diritto penale, con cui l'opera si apre, allo scopo di analizzare "its progress through the different stages of the social life", che vengono individuati nello stadio della caccia e della pesca, della pastorizia, dell'agricoltura e infine del commercio (96).

Le idee di Kames si inserivano in un contesto intellettuale par-

(90) R.L. Meek, *Social Science & the Ignoble Savage*, Cambridge, 1976, p. 32.

(91) Cfr. supra, p. IX.

(92) Seppure in un ambito non altrettanto laico, le considerazioni di Montesquieu e, in particolare, la teoria degli stadi, vennero riprese nell'opera di A.Y. Goguet, *De l'Origine des Loix, des Arts, et des Sciences; et de leurs Progrès chez les Anciens Peuples*, Parigi, 1758. Su questo punto cfr. R.L. Meek, *Social Science*, cit., pp. 94 ss.; P. Stein, *Legal Evolution*, cit., pp. 19-22.

(93) Cfr. E.C. Mossner, *Life of David Hume*, Edinburgh, 1954, p. 229.

(94) In realtà il diritto di 'primogenitura' della teoria degli stadi spetterebbe ad un altro personaggio dello stesso circolo di Kames, John Darlymple, cfr. *An Essay towards a General Theory of Feudal Property in Great Britain*, Edinburgh, 1757. Per una esauriente esposizione della teoria degli stadi in Darlymple, cfr. R.L. Meek, *Social Science*, cit., pp. 99 ss.

(95) P. Stein, *Legal Evolution*, cit., p. 23; su questi aspetti cfr. in particolare R.L. Meek, *Social Science*, cit., pp. 31-5.

(96) Kames, (1758), I, p. 28 e ss. In altri casi egli parla di "different stages of improvement", cfr. ad es., ibid., p. 142.

ticolarmente favorevole al loro sviluppo, alla pari delle osservazioni di Hume circa il carattere evolutivo dei sistemi giuridici e delle considerazioni di Hutcheson circa lo stretto rapporto esistente fra mutamenti nel modo di sussistenza e sviluppo del diritto di proprietà. A differenza di Hume, tuttavia, l'analisi di Hutcheson dei rapporti interattivi fra forma giuridica contrattuale, evoluzione del diritto di proprietà, della divisione del lavoro e dello scambio, così come emerge da una lettura congiunta di *A Short introduction to moral philosophy* (Glasgow, 1747) e del più noto *System*, aggiunge alla sua esposizione una dimensione storica, seppure parziale, che sembrerebbe assente se ci si riferisse soltanto a quest'ultima opera ⁽⁹⁷⁾.

Sotto questo profilo va sottolineata l'enfasi posta da Hutcheson sulle connessioni esistenti fra evoluzione dei modi di sussistenza, crescita della popolazione ed evoluzione del diritto di proprietà, nonché fra soddisfazione dei bisogni e "universal laborious industry", dati i limiti delle possibilità di sfruttamento delle risorse fisiche. Allo stesso modo che in Kames concetti quali scarsità 'naturale', 'naturale' tendenza all'aumento della popolazione, diritto 'naturale' alla sussistenza e diritto 'naturale' alla proprietà vengono legati in un tutto inscindibile ed organico (8). Nello stesso senso, ad ulteriore dimostrazione di un comune approccio alla materia, si pongono le considerazioni svolte da Hume, il quale sottolineerà la stretta dipendenza del diritto di proprietà dal concetto di scarsità, mostrando *a contrario* come in una situazione di abbondanza non vi sia spazio per l'emergere di un tale diritto ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. R.L Meek, *New light*, cit., p. 465.

⁽⁹⁸⁾ Hutcheson, II, p. 319. In questo brano, tratto da *A Short Introduction*, Hutcheson aggiornerà la sua analisi alla società contemporanea: "tis to be observed, that the common interest of all constantly requires an intercourse of office, and the joint labour of many: and that where mankind grow numerous, all necessaries and conveniences will be much better supplied to all, when each one chuses an art to himself, by practice acquire dexterity in it, and thus provides himself great plenty of such goods as that art produced, to be exchanged in commerce for the goods produced in like manner by other artisans, than if each one by turns practised every necessary art, without ever acquiring dexterity in any of them.

Tis plain too, that when men were multiplied considerably, all lands of easy culture must soon have been occupied, so that there would none remain in common; and that many could find none to occupy for their support, such persons therefore would have no other fund than their own bodily strength or ingenuity, that by their common or artificial labours they might procure necessaries for themselves: the more opulent too, for their

Lo schema intuito da Montesquieu, accennato da Hutcheson, rielaborato e affinato da Kames, troverà tuttavia la sua più ampia e rigorosa applicazione nelle Lezioni smithiane ⁽⁹⁹⁾.

Sia in LJ(B) e, in modo ancor più ampio in LJ(A), Smith utilizzerà la teoria degli stadi come cornice intellettuale e allo stesso tempo come principio unificante entro cui incanalare ed ordinare la trattazione dei diversi argomenti, enucleando con rigore e sistematicità i principi su cui la teoria si fondava e che possono essere così riassunti: 1) lo sviluppo della società, sebbene inconsapevole dei suoi fini ultimi, è sottoposto a leggi precise; 2) il principio di causalità deve essere applicato anche nel campo della ricerca storica; 3) il fattore chiave nel processo di sviluppo è costituito dal modo di sussistenza; 4) il variare dei modi di sussistenza è congiuntamente determinato dalla interazione di tre fattori: le condizioni geografico-ambientali, l'aumento della popolazione, l'innata tendenza dell'uomo a migliorare le proprie condizioni di vita; 5) il mutamento dei modi di sussistenza determina corrispondenti variazioni nel diritto di proprietà; 6) nel delineare il processo di sviluppo delle istituzioni occorre porre particolare attenzione ai rapporti esistenti fra forma della proprietà e forma di governo; 7) fra le uniformità riscontrabili nello sviluppo delle società umane una in particolare presenta le caratteristiche di legge generale, e cioè il passaggio attraverso quattro stadi consecutivi — caccia, pastorizia, agricoltura, commercio — ognuno dei quali basato su di un particolare 'modo di sussistenza' ⁽¹⁰⁰⁾.

Il primo stadio analizzato da Smith è quello della caccia. Nelle società di cacciatori e pescatori non esiste alcuna organizzazione so-

own ease, would more frequently need the labours of the indigent, and could not with any conscience expect them gratuitously. There must therefore be a continual course of contacts among men, both for the transferring of property or real rights; and the constituting claims to certain services, and to certain quantities or values, to be paid in consideration of these services", pp. 163-64.

⁽⁹⁹⁾ Hume, pp. 891-92.

⁽¹⁰⁰⁾ Più in generale, come è stato sottolineato, "if one compares Smith's treatment, in his Lectures on Jurisprudence, of the laws of property, occupation, accession, prescription etc., with Hume's (in Treatise III), one can see that an historical dimension has appeared than in Hume's account of justice is rudimentary almost to the point of non-existence, mainly a matter of argument and analysis rather than appeal to the facts, historical or conjectural-historical, of social evolution", Duncan Forbes, *Natural Law*, cit., pp. 200-1.

ziale della produzione. Smith suppone inoltre, anche sulla scorta dei resoconti dei viaggi degli esploratori, che a causa del loro particolare modo di sussistenza queste comunità non possano essere popolose, siano generalmente nomadi e non abbiano il minimo concetto di proprietà privata. Una struttura permanente di governo in queste condizioni avrebbe, pertanto, ben poche ragioni di esistere ⁽¹⁰¹⁾.

Allo stadio della caccia succede quello della pastorizia. Non appena infatti alcuni uomini cominciarono ad addomesticare degli animali selvatici e a raccogliarli in greggi, la polarizzazione della proprietà che derivò da questo processo sconvolse, secondo Smith, la struttura egualitaria e comunitaria della società primitiva ⁽¹⁰²⁾. Di qui la necessità di una pur minima forma di governo regolare ⁽¹⁰³⁾. La transizione fra questi due stadi, in particolare, assume nell'ottica smithiana un ruolo cruciale e mostra l'importanza attribuita da Smith agli sviluppi del diritto di proprietà nel determinare la evoluzione delle società umane: "Il salto fra questi due stadi nel progresso della società è il maggiore fra tutti, poiché grazie ad esso la nozione di proprietà viene estesa al di là del semplice possesso a cui è limitata nello stadio precedente. Una volta che tale nozione sia stata acquisita, non è un grosso problema estenderla da un soggetto ad un altro: dalle mandrie e gli armenti alla terra." ⁽¹⁰⁴⁾.

È appunto nel terzo stadio — quello agricolo — che, a causa della divisione e dell'appropriazione della terra, "il concetto di pro-

⁽¹⁰¹⁾ La elaborazione di una teoria degli stadi basata su questi principi rappresenta una ulteriore dimostrazione, per dirla con Stein, che "Smith never considers man in an isolated state", *Legal Evolution*, cit., p. 34.

⁽¹⁰²⁾ "Presso un popolo di cacciatori non esiste un governo in senso proprio. La società è costituita da alcune famiglie indipendenti che vivono nel medesimo villaggio, parlano la medesima lingua ed hanno accettato di comune accordo di vivere vicine per la sicurezza reciproca", cfr. *infra*, p. 521.

⁽¹⁰³⁾ "Questa disuguaglianza di fortune, creando una distinzione fra ricchi e poveri, attribui ai primi una grande influenza sugli altri; infatti, coloro che non avevano greggi o mandrie dipendevano necessariamente da quelli che le possedevano, dato che non era più possibile cacciare per il proprio sostentamento quella selvaggina di cui i ricchi, addomesticandola, si erano ormai impadroniti", *ibid.*, 522.

⁽¹⁰⁴⁾ "L'appropriazione delle mandrie e delle greggi, introducendo una disparità nelle fortune, dette origine ad una forma di governo regolare. Finchè non esiste la proprietà non può esistere il governo, il cui scopo specifico è appunto quello di rendere sicura la ricchezza e di proteggere i ricchi dai poveri", *ibid.*, pp. 521-22.

prietà raggiun[g]e la maggiore estensione” (105) e alla vita nomade che aveva caratterizzato gli stadi precedenti subentra la stabilità dell’insediamento. Aumenta di conseguenza la necessità di un governo stabile e di norme adeguate che tutelino la nuova forma di proprietà. Infine, nella formulazione usata da Smith in LJ(B), “[l]’età del commercio succede naturalmente a quella dell’agricoltura (106), sancendo l’avvento di un’economia di scambio. In quest’ultimo stadio, infatti, “[p]oiché gli uomini potevano ora limitarsi ad un solo tipo di attività, cominciarono a scambiarsi le cose che producevano in eccesso con altre di cui avevano bisogno” (107).

Seguendo l’ordine di LJ(A), la teoria — almeno in riferimento ai primi tre stadi — viene introdotta nella parte iniziale, come schema di riferimento per analizzare nella loro evoluzione storica anche i singoli istituti giuridici (108).

Quanto alla introduzione dello stadio del commercio, la descrizione esposta in questo gruppo di lezioni risulta molto più accurata e convincente che non quella contenuta in LJ(B). In queste ultime, infatti, Smith non fornisce alcuna spiegazione dei motivi che determinerebbero la transizione dallo stadio ‘agricolo’ a quello ‘commerciale’ — la frase sopra citata, secondo cui l’età del commercio succederebbe naturalmente a quella dell’agricoltura è indicativa al riguardo — né delle caratteristiche di questo stadio. Una volta raggiunto lo stadio dell’agricoltura, sottolinea invece Smith in LJ(A), “le varie attività, che inizialmente venivano esercitate dal singolo per il suo benessere personale, si separarono e si differenziarono: alcuni si dedicarono ad una attività ed altri ad altre, secondo le loro tendenze e inclinazioni. Essi si scambiavano la produzione che eccedeva le loro esigenze individuali ed ottenevano in cambio i beni di cui avevano bisogno e che non producevano da soli. Questo scambio di beni si allargò nel corso del tempo non solo agli individui dello stesso popolo, ma anche a quelli di popoli diversi. Così noi mandiamo alla Francia i nostri tessuti, i nostri manufatti in ferro ed altri articoli e ne otteniamo in cambio vini.

Esportiamo in Spagna e in Portogallo le nostre eccedenze di

(105) Ibid., p. 598.

(106) Ibid., p. 597.

(107) Ibid., p. 598.

(108) Ibid., pp. 14 e ss.

grano ed importiamo vini spagnoli e portoghesi. Così nasce finalmente l'età del commercio. Perciò quando un paese alleva tutte le mandrie e le greggi che è in grado di alimentare, e la terra è coltivata in modo tale da produrre tutto il grano e gli altri beni di prima necessità che è in grado di produrre, o almeno quanti ne bastano per il sostentamento degli abitanti, quando i prodotti eccedenti, sia della natura che dell'arte, vengono esportati ed altri, necessari, vengono importati in cambio, tale società ha fatto quanto poteva per il suo benessere e la sua prosperità" (109).

Smith ascrive dunque la transizione dallo stadio agricolo allo stadio commerciale all'incremento della divisione sociale del lavoro, anche se non spiega le motivazioni di questo incremento. Risulta tuttavia evidente da questo brano come egli intenda (mercantilisticamente) per stadio commerciale lo stadio del commercio estero. Questo stadio è caratterizzato — come si evince anche da LJ(B) — dalla esistenza di una miriade di artigiani indipendenti che scambiano il surplus della propria produzione determinato dall'estensione della divisione sociale del lavoro.

Sui temi connessi alla elaborazione della teoria degli stadi in Smith è venuta emergendo in questi ultimi decenni una ricca letteratura (110), che ha probabilmente toccato il suo momento di maggiore

(109) Ibid., pp. 15-6.

(110) In questa tradizione di studi vanno annoverati, in particolare, i lavori di: G. Bryson, *Sociology considered as moral philosophy*, "Sociological Review", 1932, vol. 24; *Some eighteenth century conceptions of society*, "Sociological Review", 1939, vol. 31; *Man and Society: The Scottish inquiry of the Eighteenth century*, Princeton, 1945; D. Forbes, *Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar*, "Cambridge Journal", 1954, 3; K. Haakonseen, cit.; N. McCormick, *Adam Smith on Law*, "Valparaiso University Law Review", 2, 1981; R.L. Meek, *The Scottish Contribution to Marxist Sociology*, in J. Saville (a c. di) "Democracy and the Labour Movement", London, 1954; *Studi sulla teoria del valore-lavoro*, Milano, 1973; *Economics and Ideology and Other Essays: Studies in the Development of Economic Thought*, London, 1967; (in collaborazione con A.S. Skinner) *The Development of Adam Smith's Ideas on the Division of Labour*, "Economic Journal", 1973, vol. 83; Smith, *Turgot e la teoria dei "quattro stadi"*, in R. Faucci, E. Pesciarelli (a c. di), "L'economia classica: origini e sviluppo", Milano, 1976; *Social Science and the Ignoble Savage*, cit.; *New Light*, cit.; *Smith, Marx and After: Ten Essays in the Development of Economic Thought*, London, 1977; R. Pascal, *Property and Society. The Scottish Contribution of the Eighteenth Century*, Princeton, 1954; E. Pesciarelli, *Adam Smith dal modo di sussistenza al modo di produzione*, "Quaderni di Sociologia", 1977, vol. 26; *The Italian contribution to the Four-stages Theory*, "History of Political Economy", 1978, vol. 10; *On*

fortuna negli anni '70, per merito, in particolare, di R.L. Meek il quale orientò la sua ricerca non solo verso la ricostruzione della teoria, ma anche verso la dimostrazione di una priorità di Smith nella sua elaborazione. In realtà ci sembra che, al di là di questo, la maggiore originalità di Smith sia consistita, in primo luogo, nell'aver allargato lo spazio di applicazione della teoria ad ambiti diversi dal diritto — in particolare all'economia — e, in secondo luogo, nell'averne elaborato due varianti, da utilizzare alternativamente, in relazione alla complessità e alla rilevanza dei temi trattati.

Quanto al primo punto, l'allargamento dell'ambito di applicazione della teoria alla sfera economica trae innanzitutto origine da una più acuta analisi in Smith, rispetto agli altri sostenitori della teoria, della causa che determinerebbe il passaggio da un modo di sussistenza all'altro. Nelle Lezioni Smith evidenzia, in particolare, a differenza che nella RN, una tendenza della popolazione ad eccedere i limiti delle sussistenze, almeno fino all'avvento dello stadio agricolo, le cui determinanti sono rappresentate dalla scarsità naturale e dalla concentrazione della proprietà. Come abbiamo visto, quest'ultimo aspetto era stato acutamente analizzato da Hutcheson per spiegare la tendenziale proletarizzazione dei 'senza terra' ⁽¹¹¹⁾. Tuttavia, una volta raggiunto lo stadio dell'agricoltura, il meccanismo del passaggio allo stadio del commercio non sembra dipendere dalle stesse cause che determinano la transizione negli stadi precedenti, dato che il settore agricolo assicura una produzione eccedente i bisogni dei produttori. Raggiunto questo stadio, ferma restando la tendenza naturale degli uomini a migliorare le proprie condizioni di vita, il motore principale del passaggio da uno stadio all'altro non sembrerebbe più rappresentato dall'aumento naturale della popolazione, sebbene anche in questo caso la ricerca delle sussistenze giuochi un ruolo fondamentale. Una tale ricerca, infatti, non è più determinata da una loro scarsità naturale, ma da una scarsità di tipo 'artificiale', la stessa

Adam Smith's Lectures on Jurisprudence, cit.; J.G.A. Pocock, *Politics, Language, and Time*, Edinburgh, 1972; A.S. Skinner, *A System*, cit.; (in collaborazione con T. Wilson), *Essays on Adam Smith*, Oxford, 1975; P.G. Stein, *Legal Evolution*, cit.; E.G. West, *Adam Smith's Economics of Politics*, "History of Political Economy", 1976, vol. 8; D. Winch, *Adam Smith's Politics*, cit.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. supra, p. XLIII, n. 98.

adombrata da Hutcheson, dipendente dalla divisione e dalla appropriazione della terra.

Va inoltre sottolineato come il concetto di sussistenza, proprio della teoria stadiale, offra a Smith, già nelle Lezioni, la chiave di passaggio al concetto di prezzo naturale⁽¹¹²⁾, ed in particolare al prezzo naturale del lavoro, e come il raffronto fra differenti gradi di sviluppo implichi quasi automaticamente la necessità di individuare una unità di misura che, dati gli elementi costitutivi che caratterizzano la teoria stadiale, non poteva che ricercarsi nell'ambito della disponibilità materiale dei beni atti a soddisfare i bisogni umani. D'altra parte la stretta relazione esistente in Smith fra teoria degli stadi e teoria economica è anche provata dallo stesso terreno su cui egli fonderà la sua indagine economica sia nelle Lezioni che nella RN: lo sviluppo economico e, in particolare, lo studio della transizione da uno stadio agricolo ad uno commerciale.

Quanto al secondo punto, va rilevato come nelle Lezioni convivano di fatto due varianti della teoria stadiale. Questa doppia elaborazione è collegata in Smith ad una visione più complessa dei processi storici e, in particolare, alla spiegazione delle trasformazioni subite dall'economia agricola in Europa dopo la caduta dell'impero romano.

Nel descrivere questo processo Smith pone con forza la centralità dello stadio agricolo, analizzando il progressivo mutamento dei rapporti di produzione in agricoltura ed i corrispondenti incrementi nell'efficienza e nella produttività del settore⁽¹¹³⁾. Gli stadi che emergono da questa analisi, quello schiavistico, in cui la coltivazione della terra è condotta da "villains or slaves in the same manner as by the slaves in the ancient governments of Rome and Greece", quello feudale, basato essenzialmente sulla mezzadria, e infine quello caratterizzato dal lavoro salariato, imperniato su "free and hired

(112) Cfr. *infra*, pp. 450 e ss.

(113) *Ibid.*, pp. 229 e ss.

men" (114), sono qualitativamente diversi da quelli dell'originaria teoria degli stadi, anche se da questa traggono origine. Essi non sono più determinati dalla individuazione di un particolare modo di sussistenza, o meglio non solo da questo, ma dal più comprensivo concetto, anche se Smith non lo definirà come tale, di modo di produzione — intendendo per quest'ultimo non solo il modo attraverso cui gli uomini si procurano la sussistenza, ma anche il tipo di rapporti sociali che a questo fine vengono ad instaurarsi (115). Ben poco dell'evoluzione storica connessa alla fase dell'appropriazione della terra avrebbe potuto essere spiegato se Smith avesse continuato a basarsi sul solo concetto di modo di sussistenza. Quali ad esempio le differenze fra agricoltura schiavistica, feudale e capitalistica, che pure si basano su di un identico modo di sussistenza? In relazione alla sua trattazione dei caratteri propri dello stadio della pastorizia, Smith aveva avuto modo di sottolineare come il particolare modo di sussistenza relativo a quello stadio e il tipo di proprietà ad esso connesso, determinasse (anche sulla scia delle considerazioni di Hutcheson) un rapporto di dipendenza fra proprietari e non-proprietari. Un processo, questo, tanto più evidente ed esteso mano a mano che l'attività di scambio assume il ruolo di luogo centrale della mediazione sociale, risolvendo pacificamente, attraverso i meccanismi della domanda e dell'offerta, il potenziale conflitto fra i membri della società nell'accaparramento delle sussistenze. A questo proposito Smith elogerà in più occasioni l'elasticità mostrata dall'ordinamento inglese di *common law* nel dotare di tutela giuridica i nuovi rapporti di produzione che si erano venuti instaurando progressivamente in agricoltura, in confronto alla rigidità degli ordinamenti di tradizione romanistica. Nella stessa RN egli sottolineerà come in Inghilterra la mezzadria fosse da tanto tempo in disuso da averne dimenticato il corrispettivo

(114) Ibid., p. 235. Anche in Kames è presente un accenno al succedersi, in epoca feudale, di diversi modi di produzione in agricoltura (contraddistinti da un aumento progressivo della operosità dei lavoratori legata ai maggiori incentivi alla produzione che opererebbero su di essi) caratterizzati inizialmente da forme schiavistiche di produzione, successivamente da quelle servili - con particolare riferimento alla mezzadria - e infine dalla introduzione dell'affittanza, (1758), I, pp. 229-30.

(115) Cfr. infra, pp. 232-36; 689-91. Nel nostro *Adam Smith - Dal modo di sussistenza al modo di sussistenza al modo di produzione*, cit., viene sostenuta la stessa tesi con esclusivo riferimento alla RN. Una più attenta lettura di LJ(B) e in particolar modo di LJ(A), mostra invece come Smith avesse elaborato queste idee sin dagli anni '60.

termine inglese ⁽¹¹⁶⁾, aggiungendo a questo proposito che le leggi e gli usi favorevoli alla *yeomanry* avevano “forse contribuito all’attuale grandezza dell’Inghilterra in misura maggiore di tutti i suoi decantati regolamenti di commercio messi assieme” ⁽¹¹⁷⁾, mitigando nel contempo il principio della inalienabilità delle terre ⁽¹¹⁸⁾.

Come si è visto, Smith ascrive la transizione dallo stadio agricolo a quello commerciale alla divisione sociale del lavoro, a sua volta determinata da un aumento della produzione in agricoltura che eccede i bisogni dei produttori; tuttavia, una volta raggiunto lo stadio commerciale, si evidenzia una contraddizione fra modo prevalente di sussistenza — basato in questo caso sul ‘commercio’ — e settore da cui si traggono le sussistenze, che rimane invece l’agricoltura, a differenza degli stadi precedenti nei quali, invece, modo di sussistenza prevalente e settore delle sussistenze coincidono. Ciò attribuisce uno status del tutto specifico, agli occhi di Smith, sia all’agricoltura vista come settore dell’accumulazione ‘originaria’, sia al ‘commercio’, un settore ‘anomalo’, che pur non producendo direttamente sussistenze, ne accaparra in modo crescente la produzione.

La centralità dello stadio agricolo — che è mostrata anche dall’ampio spazio dedicato a questo tema sia nelle Lezioni che nella RN — si riallaccia al ruolo assunto dalla proprietà della terra che si trasforma nel tempo da simbolo di potere a fonte di reddito, suggellando ‘hutchesonianamente’ l’affermazione definitiva dello scambio come elemento principale della mediazione sociale ⁽¹¹⁹⁾. Un processo, questo, che comporta immediati riflessi anche sui rapporti di produzione che progressivamente tenderebbero a trasformarsi da servizi personali, strappati in forma più o meno coercitiva, in rapporti contrattuali basati sullo scambio di lavoro contro mezzi di sussistenza ⁽¹²⁰⁾. Il riferimento di Smith alla evoluzione dei modi di produzio-

⁽¹¹⁶⁾ RN, p. 383.

⁽¹¹⁷⁾ Ibid., p. 386.

⁽¹¹⁸⁾ “Si dice in effetti che il diritto comune dell’Inghilterra aborra i vincoli perpetui, e che essi vi siano di conseguenza molto più limitati che in qualunque altra monarchia europea, sebbene anche l’Inghilterra non ne sia completamente esente”, *ibid.*, p. 380.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. P. Costa, *Il progetto giuridico*, “Per la storia del pensiero economico moderno”, Milano, 1974, pp. 162-6.

⁽¹²⁰⁾ In questo senso si può affermare che Smith anticipi - anche in relazione alla evoluzione del diritto di famiglia - le considerazioni svolte da Maine sullo sviluppo dei

ne dimostra, dunque, che l'originaria teoria degli stadi, per quanto utile, non riusciva a comprendere i processi storici nella loro totalità. Ciò tra l'altro protegge l'analisi smithiana dall'accusa di determinismo, in quanto proprio in questa parte della sua opera trovano pieno diritto di cittadinanza elementi meno facilmente organizzabili entro una teoria, come gli accidenti più vari, il puro caso, l'emergere di forti personalità ⁽¹²¹⁾. Ciò non significa, tuttavia, che il corso della storia non abbia un senso. Se è vero infatti che Smith guardò all'Inghilterra come 'caso speciale' nella storia europea ⁽¹²²⁾, è altrettanto vero che secondo il filosofo scozzese un *trend* di larga massima, date certe premesse, era comunque individuabile nella storia delle società umane e che un ruolo fondamentale in questo processo era giuocato dall'avvento dello stadio commerciale. Una concezione, questa, che troverà il suo punto di massima espressione nella famosa affermazione della RN secondo cui "il commercio e le manifatture gradualmente introdussero l'ordine e il buon governo, e con essi la libertà e la sicurezza degli individui, tra gli abitanti della campagna che avevano prima vissuto in uno stato quasi permanente di guerra con i vicini e di dipendenza servile dai superiori" ⁽¹²³⁾.

Tutto ciò sembra evidenziare un ulteriore elemento a spiegazione delle ragioni che indussero Smith a 'saltare' all'economia politica, scavalcando la *Jurisprudence*. Un'analisi approfondita dei caratteri economico-sociali dello stadio commerciale costituiva infatti la premessa indispensabile per poter affrontare lo studio del diritto vigente nelle società contemporanee e, in particolare, nella Gran Bretagna. Infatti, mentre l'analisi dei caratteri socio-economici dei tre stadi precedenti, fossero essi definiti in termini di modo di sussistenza o di modo di produzione, era delineata e precisa — essa richiedeva al massimo un approfondimento sulla base delle fonti storiche — lo stadio del commercio doveva essere ancora studiato e Smith, come meglio illustrato nella RN, considerava incomplete e parzialmente inesatte le analisi compiute a questo fine dagli econo-

rapporti contrattuali fra individui come elemento caratteristico delle società progressive. Cfr. P. Stein, J. Shand, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, "Per la storia del pensiero giuridico moderno", Milano, 1981, pp. 27-8.

⁽¹²¹⁾ Su questo cfr., fra gli altri, T.D. Campbell, cit., pp. 81-2.

⁽¹²²⁾ Cfr. infra, p. 333; cfr. anche, fra gli altri, A.S. Skinner, *A System*, cit., p. 100.

⁽¹²³⁾ RN, p. 402.

misti precedenti. La parte 'economica' del pensiero smithiano, così come formulata nelle Lezioni e, in particolare, nella RN, assume in tal modo una funzione propedeutica al completamento dello studio del diritto inteso da Smith come 'arte del legislatore', come strumento cioè per una più accurata descrizione del sistema sociale, e non fine a sé stessa.

6. *Dal diritto all'economia*

Sin dal 1752, anno della sua ascesa alla cattedra di filosofia morale, Smith aveva inserito le sue lezioni di 'economia' nell'ambito di un piano più generale di cui, come abbiamo visto, permane l'indicazione anche nell'ultima edizione della TMS. Tema centrale di questa parte delle Lezioni è lo stesso della RN, cioè la ricerca dell'origine e dell'accrescimento della ricchezza, identificato in un concetto di sovrappiù che in Smith, a differenza dei fisiocratici, non è inteso come dono della natura.

Sia in LJ(B) che in LJ(A), dopo aver affrontato la tematica della divisione del lavoro e aver mostrato che il lavoro rappresenta la misura reale del valore, Smith introduce l'analisi della moneta nella sua duplice funzione di misura convenzionale del valore e mezzo di scambio. L'ambito entro cui Smith colloca questa analisi è quello proprio di una società in transizione da uno stadio agricolo, che presenta tuttavia anche caratteri capitalistici, ad uno basato sul 'commercio'. Quanto all'ordine seguito, esso, come è stato mostrato da Cannan in poi, evidenzia una continuità, sia di metodo che di contenuti, con la RN.

6.1 La divisione del lavoro

Come in Hutcheson, anche in Smith l'analisi della divisione del lavoro si pone in stretto rapporto con la dimostrazione della inesistenza di uno stato 'naturale' di guerra fra gli uomini. In un passo celebre Smith ne attribuirà la causa ad una specifica ed esclusiva propensione, propria degli esseri umani, allo scambio ⁽¹²⁴⁾. Hutcheson aveva introdotto la tematica della divisione del lavoro nel cap. IV del libro II del *System*, nella sezione intitolata "The necessity of a social life", dedicata alla analisi dei "different states of men" e volta a

(124) Cfr. *infra*, p. 442.

mostrare che “the state of liberty is not a state of war” ⁽¹²⁵⁾. L'influenza di Hutcheson su Smith non va tuttavia sopravvalutata in questo caso specifico, in quanto la sua analisi, seguendo un filone di pensiero ben consolidato, si riferisce essenzialmente alla divisione sociale del lavoro, cioè all'aspetto meno innovativo del concetto. Da Platone in poi, infatti, il concetto di divisione del lavoro emerge come una presenza ricorrente nel panorama della cultura europea, descritto tuttavia non in termini di aumento della produttività, ma nell'ottica più generale delle sue relazioni con gli 'agi della vita' e a dimostrazione del carattere socievole dell'uomo ⁽¹²⁶⁾.

In apertura delle Lezioni Smith elenca, in un ordine che è storico e logico insieme, gli effetti della divisione del lavoro in termini di aumento della produttività determinato da una maggiore destrezza, dal risparmio di tempo fra una operazione e l'altra, dalla invenzione delle macchine. Smith non pone comunque sullo stesso piano questi diversi effetti, sottolineando in particolare il ruolo del primo e del terzo ⁽¹²⁷⁾. Smith mostra inoltre di non avere particolari dubbi nell'identificare nel *master manufacturer* uno dei promotori della divisione del lavoro, quanto meno in un sistema caratterizzato da lavoro salariato ⁽¹²⁸⁾. La trattazione delle cause della divisione del lavoro, con particolare riferimento all'estensione del mercato ⁽¹²⁹⁾, permette inoltre a Smith di affinare meglio alcuni elementi prettamente economici della teoria stadiale che non erano stati evidenziati da altri sostenitori della teoria e che sono peraltro assenti nella parte 'giuridica' delle Lezioni. Ci riferiamo alle cosiddette pre-condizioni dello sviluppo, che rappresentano l'ostacolo concreto al naturale passaggio da uno stadio all'altro e che determinerebbero il differente sviluppo socio-economico delle nazioni. Queste condizioni, seppure non trattate in modo unitario ed organico nelle Lezioni, consistono, nell'ordine, nella facilità di difesa, in una popolazione adeguata, nel-

⁽¹²⁵⁾ Hutcheson, II, p. 290.

⁽¹²⁶⁾ Su questo tema cfr., fra gli altri, V. Foley, cit.; G. Vivenza, *Adam Smith e la cultura classica*, Pisa, 1984.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. infra, pp. 439-42.

⁽¹²⁸⁾ Ibid., p. 435. Per un approfondimento di queste tematiche in riferimento alla RN, cfr. il nostro *Da Cantillon a Smith: considerazioni sull'origine della teoria dell'imprenditorialità*, “Annali di storia dell'impresa”, n. 2, 1986, pp. 487-507.

⁽¹²⁹⁾ Cfr. infra, pp. 453-54.

la fertilità naturale del suolo e nella facilità dei trasporti, con particolare riferimento a quello via acqua ⁽¹³⁰⁾. Date queste pre-condizioni (che mostrano l'influenza di Montesquieu e che determinano di fatto l'estensione del mercato), premessa la naturale propensione dell'uomo allo scambio, ed in assenza di interventi politico-legislativi — che Smith non a caso illustra, sia in LJ(B) che nella RN, nelle parti dedicate alla trattazione delle cause “del lento progresso della ricchezza” — esisterebbero tutte le condizioni per innescare un processo di sviluppo. Elementi caratterizzanti di questo processo sia in senso logico che storico, sono: la appropriazione della terra, la conseguente divisione sociale del lavoro che promuove successivamente la divisione tecnica e che a sua volta, attraverso la specializzazione ed il risparmio di tempo che essa determina, dà impulso alla invenzione e alla introduzione delle macchine. Di qui l'emergere di una ulteriore divisione sociale del lavoro, caratterizzata dalla apparizione dei filosofi-scienziati ⁽¹³¹⁾, i quali svolgerebbero un ruolo fondamentale nell'ideare nuove invenzioni che non sono più alla portata del comune lavoratore, per quanto specializzato egli sia ⁽¹³²⁾. Anche in riferimento ad altri temi connessi alla divisione del lavoro le Lezioni anticipano la trattazione che Smith seguirà nella RN: come l'affermazione fortemente materialistica secondo cui “è la differenziazione delle attività, con le diverse mentalità che essa finisce con il determinare, a dare origine alle differenze di ingegno” ⁽¹³³⁾, la considerazione che l'agricoltura non consenta una divisione del lavoro pari a quella applicabile nelle manifatture, la illustrazione dei rapporti intercorrenti fra divisione del lavoro, accumulazione dei fondi ed estensione del mercato, l'enfasi, che mostra probabilmente l'influenza di Mandeville, posta sul fatto che la divisione del lavoro richiede, almeno in una

⁽¹³⁰⁾ Un esempio, *a contrario*, è fornito dalle considerazioni svolte da Smith in LJ(A) sui limiti naturali che impedirebbero lo sviluppo delle attività agricole e commerciali nei territori tartari e arabi, *ibid.*, pp. 276-77.

⁽¹³¹⁾ “[I filosofi], per quanto non si dedichino ad alcuna attività particolare, tuttavia, attraverso l'osservazione di tutto riescono, grazie a questa apertura mentale, a collegare le cose sì che producano effetti ai quali esse non sembrano affatto destinate”, *ibid.*, p. 442.

⁽¹³²⁾ Su questo cfr. N. Rosenberg, *La divisione del lavoro in Adam Smith: due concezioni o una?*, in R. Faucci - E. Pesciarelli, “L'economia classica”, cit., p. 155.

⁽¹³³⁾ Cfr. *infra*, p. 444.

prima fase, capacità del tutto comuni per essere applicata e, infine, la denuncia dei suoi effetti negativi sull'intelligenza dei lavoratori delle manifatture.

Un altro aspetto che ha spesso incuriosito gli interpreti si riferisce al famoso esempio della fabbrica degli spilli. Sappiamo a questo proposito che Smith trasse certamente ispirazione dalla *Encyclopédie* ⁽¹³⁴⁾, anche in relazione alle diciotto operazioni che caratterizzerebbero la divisione del lavoro applicata a questa produzione, e che fu certamente influenzato anche dal contenuto della voce 'Art' in cui vengono elencati, seppure non in modo organico, i tre effetti della divisione del lavoro ⁽¹³⁵⁾. Può essere invece di un qualche interesse chiedersi per quale motivo egli non scelse invece — come aveva fatto Petty nella sua *Political Arithmetick* — l'esempio di un prodotto ben più complesso come l'orologio, ovvero esempi simili a questo che possono riscontrarsi, fra gli altri, nelle opere di Mandeville, Harris e Tucker ⁽¹³⁶⁾.

La risposta risiede ancora una volta nel metodo logico e storico scelto da Smith. Lo spillo è infatti una merce semplice, comune, ma che, proprio per questo motivo, come illustrato nell'*Encyclopédie*, mostra meglio di ogni altra le enormi potenzialità insite nel lavoro suddiviso: "L'épingle est de tous les ouvrages mécaniques le plus mince, le plus commun, le moins prétieux, & cependant un de ceux qui demandent peut-tre le plus de combinaisons".

L'esempio scelto è inoltre paradigmatico di uno stadio primitivo della divisione del lavoro. In tal modo Smith vuole sottolineare il ruolo prioritario che la divisione del lavoro in senso stretto (destrezza più risparmio di tempo) assume in senso logico e storico, cioè come necessariamente e storicamente precedente l'introduzione delle macchine. Il lavoratore acuisce infatti la sua attenzione su di un singolo aspetto del processo produttivo solo dopo che la divisione del lavoro in senso stretto sia già stata introdotta ed è proprio questa maggiore attenzione, conseguente alla specializzazione, che gli per-

⁽¹³⁴⁾ *Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers*, Livorno, 1770, libro V, pp. 753-56. Su questo punto cfr. RN, p. 15.

⁽¹³⁵⁾ *Ibid.*, libro I, p. 682.

⁽¹³⁶⁾ Su questo punto cfr., S. Rashid, *Adam Smith and the Division of Labour: a Historical View*, "Scottish Journal of Political Economy", n. 3, 1986, pp. 293-94.

mette, comunque non oltre un certo grado di complessità, di introdurre delle innovazioni. D'altronde, se Smith avesse limitato la sua analisi agli effetti della divisione del lavoro in senso stretto, il principio più generale avrebbe sofferto di limiti praticamente invalicabili, né avrebbe potuto interagire ulteriormente con la divisione sociale del lavoro.

6.2 L'emergere di una teoria del valore-lavoro.

Nella seconda metà del '700, come ha sottolineato R.L. Meek, gli sviluppi della teoria del valore sulla quale andavano orientandosi gli studiosi di economia erano "basat[i] sull'idea che il lavoro conferiva valore alle merci in seguito al suo stesso impiego, e cioè in proporzione all'ammontare di sforzo sociale necessario a produrre quelle merci. Quando una parte degli sforzi organizzati della società, impiegati in corrispondenza con la domanda, veniva spesa nella produzione di una data merce, quella merce si caricava della potenzialità di essere scambiata con altre merci" (137). Le premesse di questo approccio — particolarmente utili anche per comprendere l'analisi del valore elaborata nella stessa RN — possono rintracciarsi in LJ(A), ma non tanto nella parte 'economica' della raccolta, quanto invece in quella 'giuridica'. In un certo qual senso si può parlare di un ritorno alle origini, in quanto questa problematica riemerge in tal modo proprio nella sezione dedicata ai modi di acquisto della proprietà, cioè nel punto in cui essa è inserita nelle opere di Pufendorf e di Hutcheson, nonché nello stesso corso di lezioni di Smith da cui furono tratte le *Anderson notes*. In questa sezione, e in particolare nel capitolo 'On Occupation', Smith illustra infatti sia le ragioni di quella affermazione, su cui tanto spesso egli tornerà nella RN, secondo cui "ogni uomo ha un diritto sul prodotto del proprio lavoro", sia le regole che starebbero alla base del famoso scambio di castori contro cervi, con cui egli introduce l'analisi del valore nella RN, in quella fase originaria "che precede l'accumulazione dei fondi e l'appropriazione della terra".

A questo proposito Hutcheson aveva affermato, parafrasando Locke, che "nothing can so effectually excite men to constant patience and diligence in all sorts of useful industry, as the hopes of

(137) R.L. Meek, *Studi*, cit., p. 42.

future wealth, ease, and pleasure to themselves [...]” e che ciò poteva determinarsi soltanto “by securing everyone the fruits of his own labours” ⁽¹³⁸⁾. Diverso da Hutcheson è tuttavia il modo in cui, secondo Smith, gli uomini raggiungerebbero un accordo nell’assicurare e nel rispettare la proprietà acquisita attraverso l’occupazione. Mentre per Hutcheson ciò dipenderebbe da “immediate feelings of our hearts, and the consideration of the general interest” ⁽¹³⁹⁾, nel caso di Smith esso si basa esclusivamente sul ben noto principio imperniato sulla figura dello spettatore imparziale. L’esempio utilizzato da Smith è quello, ricorrente, della raccolta dei frutti spontanei della natura. Nel caso specifico — sulla base della metodologia elaborata nella TMS — lo spettatore imparziale concorderebbe con le ragioni di colui che per primo ha raccolto quei frutti contro le pretese di coloro che vorrebbero defraudarlo del possesso.” [i]l motivo di questa solidarietà o accordo fra lo spettatore e il possessore è che il primo si immedesima nei pensieri dell’altro e concorda con lui nel prefigurarsi una ragionevole aspettativa di poter fare uso del frutto, o di qualunque altra cosa si tratti, nel modo che preferisce. Questa aspettativa giustifica il possessore agli occhi dello spettatore, sia quando si difende contro chi lo vorrebbe privare di ciò che ha acquisito, sia quando cerca di recuperarlo con la forza. [Lo spettatore comprende le sue aspettative, mentre non può concordare con i piani di colui che vorrebbe impadronirsi del bene del primo possessore]. Perciò, il principio per cui il diritto di proprietà si acquisisce con l’occupazione, riposa nella ragionevole aspettativa del primo possessore. In realtà ci si potrebbe anche chiedere, dal momento che questa mela serve anche a voi come a me, che diritto ho di impedirvi di goderne. Puoi andare nella foresta e cogliertene un’altra (mi dice uno). Anche tu puoi andarci rispondo io. Inoltre è più logico che ci vada tu, dal momento che io ci sono già andato e ho impiegato tempo e fatica per procurarmi questo frutto” ⁽¹⁴⁰⁾.

È appunto sulla base del giudizio dello spettatore imparziale, dunque, che il diritto di proprietà si affermerebbe originariamente

⁽¹³⁸⁾ Hutcheson, I, pp. 320-1.

⁽¹³⁹⁾ Ibid., p. 322.

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. infra, pp. 17-8. Su questo tema cfr., inoltre, J.T. Young, *The impartial spectator and natural jurisprudence: an interpretation of Adam Smith's theory of the natural price*, “History of Political Economy”, 1986, n. 3, p. 369.

attraverso l'istituto dell'occupazione. Ma nel medesimo tempo è sulla base di questo stesso giudizio che Smith getta le premesse di quella che è stata definita la "spectator basis [of] his labor theory of natural price", per adoperare la felice immagine di Young ⁽¹⁴¹⁾, mostrando inoltre come considerazioni di utilità, siano esse sociali o personali, non rientrino nelle premesse della sua analisi. Il 'giusto' prezzo o valore del bene è espresso da Smith, in un modo che ricorda molto da vicino quello elaborato nella RN, in termini di disutilità del lavoro. Date queste premesse è inoltre evidente che un eventuale scambio di beni potrà avvenire sulla base dell'altrettanto "ragionevole aspettativa" che si scambino beni di eguale valore, contraddistinti cioè da identica disutilità del lavoro o, se si preferisce, da un eguale dispendio di lavoro sia in termini quantitativi che qualitativi. Lo scambio potrà avvenire su questa base, come è stato sottolineato, "because labor is the circumstance which the parties and the spectator will ultimately agree as the basis for a fair exchange" ⁽¹⁴²⁾.

Il passaggio alla concezione del lavoro come misura dei valori rappresenta una logica e necessaria conseguenza di questa analisi e ben si comprende l'attenzione posta da Smith, in questo caso nella parte 'economica' delle Lezioni, nella ricerca di una misura che non tenga conto delle variazioni dei prezzi. Solo in questo caso, infatti, il prezzo è 'giusto' o naturale, tale cioè da ottenere l'approvazione dello spettatore imparziale in quanto non portatore di interessi o pregiudizi particolari ⁽¹⁴³⁾.

Nella trattazione del prezzo naturale in LJ(A), traendo spunto da questa impostazione, Smith amplierà l'orizzonte dell'analisi alla ricerca di una misura significativa delle variazioni del prodotto nazionale, cioè della ricchezza reale. Al tempo stesso la tematica dell'origine del valore tende, date queste premesse, a confondersi con quella relativa alla sua misura, complice l'assenza di una esplicita divaricazione fra lavoro comandato e lavoro incorporato ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹⁴¹⁾ Ibid., p. 375.

⁽¹⁴²⁾ Ibidem.

⁽¹⁴³⁾ Come sottolinea ancora Young, "the natural price will be a consensus price which individuals and the spectator will view as fair in the sense of not causing injury to any party", ibidem.

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. S. Kaushil, *L'analisi del valore in Adam Smith*, in R. Faucci-E. Pesciarelli, cit., p. 138.

Un altro elemento che caratterizza la 'visione' complessiva di Smith nella parte economica delle Lezioni è costituito dalla consapevolezza — anch'essa comune peraltro ad Hutcheson — del ruolo fondamentale rappresentato per l'economia dalla estensione del diritto di proprietà dal frutto del proprio lavoro al frutto del lavoro altrui o, se si vuole, del comando sul lavoro. Un concetto, questo, che era stato anticipato, con la consueta forza, da Hobbes ⁽¹⁴⁵⁾. È questo un altro filo conduttore che lega l'analisi dello sviluppo della proprietà — centrale nella parte giuridica — alla parte economica delle Lezioni. Il processo di evoluzione del diritto di proprietà non si conclude, infatti, con l'appropriazione privata della terra, ma prosegue con l'analisi delle caratteristiche giuridiche dei rapporti contrattuali, rilevanti ai fini 'economici', che risultano sempre più evidentemente prevalenti nell'assetto di una società sviluppata. Il tema che Smith affronta in questa parte delle Lezioni è legato, in particolare, alla natura contrattuale del rapporto che viene ad instaurarsi fra lavoratore e datore di lavoro, ed anche in questo caso si connette alla determinazione del prezzo 'giusto' o 'naturale', proprio di questo scambio particolare, ma utile anche in relazione alla determinazione del sovrappiù nel caso del lavoratore indipendente ⁽¹⁴⁶⁾. In LJ(A), come abbiamo visto, Smith analizza la tematica dei rapporti giuridici intercorrenti fra datore di lavoro e lavoratore non limitandosi al modo di produzione schiavistico — come aveva fatto Hutcheson — ma illustrandone le modificazioni storicamente determinatesi fino all'avvento del lavoro salariato. In tal modo, tuttavia, mantenere l'analisi dello sviluppo di questi rapporti nell'ambito del diritto di famiglia, così come la tradizione giusnaturalistica prescriveva fintantoché si trattava di studiare i rapporti fra padrone e schiavo, sarebbe risultato del tutto incongruente. In LJ(B), a differenza di LJ(A), Smith evidenzia, non a caso, la necessità di una più attenta valutazione della rilevanza essenzialmente economica, più che giuridica, di questi rapporti. In quest'ultimo gruppo di lezioni egli riorganizzerà l'esposizio-

⁽¹⁴⁵⁾ "Il lavoro umano è un bene, che, come ogni altra cosa, può essere scambiato per ottenere un vantaggio", *Leviatano*, Roma, 1976, pp. 172-73; su questo punto cfr. anche K. Marx, *Teorie sul plusvalore*, Roma, 1961, I, p. 533.

⁽¹⁴⁶⁾ Lo spazio dedicato e l'enfasi posta su questo tema nel pur breve *Abbozzo*, mostra l'importanza che Smith vi annetteva, cfr. A. Smith, *La Ricchezza delle Nazioni*.

ne di questo argomento analizzando, da un lato, i caratteri giuridici del rapporto padrone/schiavo nella sezione dedicata al diritto di famiglia, dall'altro, spostando la trattazione degli sviluppi storici dei rapporti di produzione, da quello schiavistico a quello salariato, nella sezione *Police* e, in particolare, nella parte dedicata ad illustrare le cause del lento progresso della ricchezza, cioè nella stessa collocazione in cui questi temi vengono introdotti nella RN.

Smith fu probabilmente spinto ad orientare la sua ricerca in questa direzione collegando le considerazioni di Hobbes sulla natura di merce assunta dal lavoro ⁽¹⁴⁷⁾ alla esplicita affermazione di Hutcheson secondo cui "the labours of any person of tolerable strength and sagacity are of much more value than his bare maintenance" ⁽¹⁴⁸⁾. Nel caso del lavoro salariato, tuttavia, secondo Hutcheson, il lavoratore, a differenza dello schiavo o del servo, non perde i suoi diritti, "excepting only that to his labours, which he has transferred to his master: and in lieu of this he has a right to the maintenance as above mentioned, or to the wages agreed on" ⁽¹⁴⁹⁾.

In Hutcheson questa analisi trae ispirazione, seppure attraverso una trattazione più organica, dalle idee elaborate in materia da Locke, il quale aveva individuato tre diversi elementi nel valore di un bene: la sua capacità intrinseca di soddisfare un bisogno umano, cioè il valore d'uso, la sua relazione di scambio con altri beni, determinata dalla offerta e dalla domanda, cioè il prezzo, e infine l'elemento

Abbozzo, a c. di V. Parlato, Torino, 1959, pp. 65-73.

⁽¹⁴⁷⁾ Sul ruolo di Hobbes nella elaborazione della teoria del valore-lavoro, cfr., in particolare, K. Marx, *Il capitale*, Roma, 1970, I, p. 203, n. 42; *Teorie sul plusvalore*, cit., I, pp. 533, 551-2; C.H. Hull (a c. di), *The Economic Writings of Sir William Petty*, Cambridge, 1899, p. lxxiii; G. Pietranera, *La teoria del valore e dello sviluppo capitalistico in Adamo Smith*, Milano, 1963, pp. 19-27.

⁽¹⁴⁸⁾ Hutcheson, III, p. 199.

⁽¹⁴⁹⁾ Hutcheson, III, p. 200. Anche Cantillon aveva sottolineato l'esistenza di una eccedenza che caratterizzerebbe il prodotto del lavoro rispetto al costo delle sussistenze, cfr. *Saggio sulla natura del commercio in generale* (1755), Torino, 1955, pp. 26-30. Il fatto che il valore delle merci dipenda dal lavoro è espresso da Hutcheson in questo brano, in cui egli evidenzia come esso determini anche il fondamento del profitto: "This additional price of their labours is the just foundation of the ordinary profit of merchants, on which account they justly demand an higher price in selling, than what answers all that was expended upon the goods. Their value here is augmented by their labours, or justly as by those of farmers or artisans", (Hutcheson, II, p. 63).

che ne determina e ne accresce il valore, cioè il lavoro: “è infatti il lavoro che crea in ogni cosa la differenza del valore” ⁽¹⁵⁰⁾.

È proprio in Hutcheson, tuttavia, che si farà strada con ancora maggiore chiarezza l'idea di un rapporto fra il lavoro come fondamento originario della proprietà e il lavoro come fondamento del valore, mentre sarà successivamente Smith a collegare strettamente questi due elementi nella ben nota affermazione secondo cui “quella situazione originaria in cui il lavoratore gode di tutto il prodotto del suo lavoro, non poteva proseguire una volta iniziate l'appropriazione della terra e l'accumulazione dei fondi” ⁽¹⁵¹⁾; una affermazione che può essere letta indifferentemente sia come spiegazione della evoluzione del diritto di proprietà che della teoria del valore. In entrambi i casi, malgrado il lavoro non rappresenti più l'unico elemento determinante, ciò non impedisce che esso mantenga il suo ruolo di fondamento originario.

6.3 Prezzo naturale e prezzo di mercato.

Hutcheson aveva incluso la sua analisi del valore nel capitolo III del libro III del *System*, “The duties and rights of Masters and Servants”, cioè non nella parte dedicata ai contratti, in cui, come si è visto, è concentrata gran parte delle sue riflessioni economiche, bensì in quella dedicata al diritto di famiglia. In questa collocazione va probabilmente ricercata la ragione per cui essa è passata largamente inosservata, mentre si è fatta strada una interpretazione di Hutcheson tutta imperniata sulla domanda e sul binomio scarsità/utilità.

Secondo alcuni, sarebbe questa la corretta interpretazione a cui occorrerebbe riferirsi per comprendere la presunta contraddizione esistente fra lo Smith delle Lezioni e lo Smith della RN ⁽¹⁵²⁾; una interpretazione rafforzata dal fatto che Smith premette alla analisi

⁽¹⁵⁰⁾ J. Locke, p. 81. Simili considerazioni si riscontrano anche in Petty, che considera il lavoro come unico fattore attivo del valore, *Economic Writings*, cit., I, pp. 43, 50-1.

⁽¹⁵¹⁾ RN, p. 166.

⁽¹⁵²⁾ Come esempio di questo approccio cfr., in particolare, A.L. Robertson, W.L. Taylor, *Adam Smith's Approach to the Theory of Value*, “Economic Journal”, vol. LXVII, pp. 181-198. Simile la trattazione di G. Pietranera, *La teoria del valore*, cit., pp. 82 e ss. Questa interpretazione ebbe un anticipatore nello stesso E. Cannan, *Lectures*, cit., p. xxvii.

del rapporto fra prezzo naturale e prezzo di mercato quella relativa ai 'natural wants of mankind', che sembrerebbe ricollegarsi ad una teoria del consumo che risulta invece assente nella RN. Non ci sembra tuttavia necessario riferirsi a ciò per spiegare la presenza di questa analisi nelle Lezioni, quanto invece all'esigenza avvertita da Smith — non dimentichiamo l'origine didattica delle Lezioni — di riallacciarsi alla parte del corso dedicato alla filosofia morale, richiamando i propri studenti alla metodologia ivi seguita, cioè lo studio delle caratteristiche 'naturali' dell'uomo come prerequisito per lo studio dell'uomo nella società. D'altra parte, anche nelle Lezioni, così come nella RN, dei riferimenti a questa analisi possono riscontrarsi solo in relazione al ruolo della domanda e dell'offerta nella determinazione del prezzo di mercato, mentre non svolgono alcuna funzione nella determinazione del prezzo naturale, che viene fatto dipendere esclusivamente dal costo del lavoro.

Questo approccio, ancora una volta, non è poi così lontano da quello seguito dai maestri di Smith. In particolare, coloro che prendono a riferimento l'analisi di Hutcheson per mostrare l'esistenza di una linea Pufendorf-Carmichael-Hutcheson a cui lo Smith della RN si sarebbe inspiegabilmente sottratto dopo avervi aderito nelle Lezioni, dimenticano di sottolineare con la dovuta enfasi che nelle opere di questi autori, con l'eccezione di Hutcheson, una parvenza di analisi del valore è rintracciabile nelle sezioni intitolate al "De pretio rerum", cioè il prezzo di mercato, mentre il solo Hutcheson mostra un particolare interesse per la ricerca di una misura invariabile del valore, una misura, cioè, che non tenga conto delle variazioni a cui è sottoposto il prezzo di mercato. Sono appunto queste le premesse su cui Smith costruirà la sua analisi dualistica del prezzo naturale e del prezzo di mercato, la cui diversità ed apparente inconciliabilità viene risolta dai meccanismi imparziali del mercato. Essa si basa sull'esistenza di due diversi valori (o prezzi), l'uno definito da ciò che lo spettatore imparziale considererebbe come 'fair price' tenendo conto dell'insieme delle spese e dei rischi sopportati (¹⁵³), l'altro determinato dall'andamento del mercato e sottoposto a regole apparentemente diverse dal primo. Il primo è il prezzo 'ideale', cioè proprio di un sistema di perfetta libertà naturale, il secondo è il prezzo reale,

(¹⁵³) Nello stesso senso Cantillon, *Saggio*, cit., pp. 22-3.

cioè quello corrente. Nell'uno la causa originale del valore consiste nel lavoro speso complessivamente nella produzione ed è misurato, nelle parole di Smith, dal prezzo naturale del lavoro, nell'altro il livello del prezzo è determinato dal giuoco della domanda e dell'offerta e può essere misurato dalla moneta, il prezzo nominale della RN, ovvero da quantità di grano, il prezzo reale della RN ⁽¹⁵⁴⁾. È appunto su queste basi che si verrà formando in Smith quella "singolare opinione", per usare l'espressione di Blaug, secondo cui "solo il valore di breve periodo, o prezzo corrente, delle merci rientrerebbe nel campo d'azione delle forze della domanda e dell'offerta", mentre nel contempo "nel lungo periodo [...] la scarsità viene fatta dipendere esclusivamente dal costo di produzione del bene" ⁽¹⁵⁵⁾.

Come è stato sottolineato, Smith fece certamente un notevole passo avanti nel momento in cui "legava il prezzo naturale di una merce non al prezzo effettivo pagato nel produrla [...] bensì a quello che egli definiva il prezzo naturale del lavoro" ⁽¹⁵⁶⁾. Ma anche in questo caso l'enfasi posta sulla ricerca pressoché esclusiva del prezzo naturale del lavoro sembrerebbe richiamarsi alle considerazioni svolte da Hutcheson sulla misura invariabile del valore, a cui egli tentò di pervenire attraverso la determinazione di un salario medio espresso

⁽¹⁵⁴⁾ La contrapposizione fra prezzo naturale e di mercato è già presente in Cantillon, che distingue fra prezzo di mercato e valore intrinseco. Anche Hutcheson si era posto il problema della distinzione fra il valore intrinseco, determinato dall'utilità, intesa come prerequisito di qualunque determinazione di valore ("The natural ground of all value or price is some sort of use which goods afford in life; this is prerequisite to all estimation", Hutcheson, II, p. 53) e il prezzo di mercato, regolato dalla domanda generata dal valore d'uso del bene e, contemporaneamente, dalla difficoltà di produzione: "When goods are equal in these respect [demand and difficulty of acquiring] men are willing to interchange them with each other; nor can any artifice or policy make the values of goods depend on anything else. When there is no demand, there is no price, were the difficulty of acquiring never so great: and were there no difficulty or labour requisite to acquire, the most universal demand will not cause a price; as we see in fresh water in these climates. Where the demand for two sorts of goods is equal, the prices are as the difficulty. Where the difficulty is equal, the prices are as the demand", (ibid., p. 54). Particolarmente interessante in questo brano è anche il fatto che Hutcheson colleghi direttamente la difficoltà di produzione esclusivamente al "labour requisite to acquire".

⁽¹⁵⁵⁾ *Op. cit.*, p. 69.

⁽¹⁵⁶⁾ R.L. Meek, *Studi*, cit., p. 46.

in quantità di grano ⁽¹⁵⁷⁾. Smith, muovendosi in questa stessa direzione, sosterrà in LJ(A) che il lavoro è caro o a buon mercato non in relazione al suo prezzo monetario, ma alla quantità di cose necessarie per la vita che si possono ottenere attraverso di esso ⁽¹⁵⁸⁾ — una definizione, questa, che getta le premesse di quella di lavoro comandato che Smith elaborerà nella RN e che al tempo stesso ricorda da vicino il concetto di prezzo reale del lavoro che consisterebbe appunto “nella quantità di cose necessarie e comode della vita che si danno in cambio di esso” ⁽¹⁵⁹⁾. A questo riguardo Smith sosterrà, alla pari di Hutcheson, che l’andamento del prezzo del grano è quello che più si avvicina all’andamento del prezzo del lavoro ⁽¹⁶⁰⁾.

La trattazione del prezzo di mercato che Smith sviluppa nelle Lezioni, in quanto funzione della domanda, della quantità e del reddito degli acquirenti, risulta del tutto simile all’impianto che egli seguirà poi nella RN. Quanto invece alla composizione del prezzo naturale, la differenza più evidente rispetto alla RN consiste nel fatto che nelle Lezioni esso non è definito come eguale alla somma dei saggi naturali del salario, del profitto e della rendita. Sia in LJ(B), ma con maggiore accuratezza in LJ(A), esso è determinato esclusivamente dal saggio di remunerazione del lavoro. Ciò risulta tanto più evidente se si pone attenzione al fatto che Smith, nell’ambito della trattazione del prezzo naturale delle merci si sofferma ad analizzare esclusivamente il prezzo naturale del lavoro, cioè l’elemento centrale dell’intero sistema, che risulta commisurato alla sussistenza, alle spese sopportate per il mantenimento durante periodi di istruzione o di

⁽¹⁵⁷⁾ “The most invariable salary would be so many days labour of men, or a fixed quantity of goods produced by the plain inartificial labours, such goods as answer the ordinary purposes of life. Quantities of grain come nearest to such a standard”, (Hutcheson, II, pp. 62-3).

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. *infra*, pp. 439; 447. In questo caso LJ(A) ci permette di risolvere un piccolo enigma presente in LJ(B), dove viene sostenuto che “non è affatto il prezzo del lavoro che determina la prosperità della società” (*ibid.*, p. 644) e poche righe più sotto, “[n]on dobbiamo giudicare se il lavoro è più o meno caro sulla base della quantità di danaro o moneta con cui viene remunerato”.

⁽¹⁵⁹⁾ RN, p. 35.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. *infra*, p. 460. Cfr. anche RN, p. 37.

apprendistato, al rischio dell'insuccesso ⁽¹⁶¹⁾. In relazione a quest'ultimo aspetto, Smith sottolineerà l'esistenza di due rischi, quello di aver scelto una professione non remunerativa e quello di morire prima di poter cominciare a godere dei frutti della professione. Sia in LJ(A) che in LJ(B) questo approccio si riallaccia al principio generale secondo cui "[o]gni attività deve procurare in primo luogo i mezzi di sussistenza. Se però un mestiere non procura nulla oltre il puro e semplice sostentamento, nessuno si sentirà indotto a dedicarsi" ⁽¹⁶²⁾.

Una simile impostazione può riscontrarsi anche nella RN, nella quale, tuttavia, Smith non definisce univocamente il concetto di prezzo naturale del lavoro, la cui trattazione, non a caso, non è inclusa nel capitolo dedicato al prezzo naturale delle merci, di cui invece costituisce nelle Lezioni l'unica componente, ma in quello dedicato ai salari e ai profitti nei diversi impieghi del lavoro e dei fondi. È appunto in questo capitolo che Smith pone una distinzione, assente nelle Lezioni, fra lavoratori 'comuni', lavoratori 'qualificati' e liberi professionisti. Nel primo caso il prezzo naturale del lavoro è determinato pressoché esclusivamente dalla 'bare maintenance', mentre nel secondo e nel terzo, pure se in misura diversa, dalla sussistenza e dal costo complessivo dell'istruzione ricevuta, comprendendo in ciò i costi puri, il mancato guadagno ed i rischi sopportati. Assistiamo in tal modo ad un riorientamento dell'analisi, ciò che nelle Lezioni rappresenta il prezzo naturale del lavoro in generale, nella RN spiega soltanto il prezzo naturale di quel tipo di lavoro che richiede una particolare qualificazione, mentre nel caso del lavoratore 'comune' tutto ciò che eccede la "bare maintenance" affluisce nelle tasche del capitalista anche in relazione al fatto che, in questo caso, il rischio d'impresa si è trasferito su quest'ultimo.

Nel contempo, ma per le stesse motivazioni, l'analisi contenuta nelle Lezioni sembra confondere fra salario e profitto e ciò viene

⁽¹⁶¹⁾ Secondo Young, anche in questo caso è possibile interpretare l'analisi di Smith utilizzando la figura dello spettatore imparziale: "the spectator thesis suggests that the rulings of this spectator hold sway in establishing this type of wage differential as a matter of justice. It is not simply that skilled labor is more productive or scarcer. The consensus of the community is that it is right and proper for this skill differential to exist", cit., pp. 380-81.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. *infra*, pp. 454-55.

normalmente interpretato come una conseguenza dell'aver identificato l'intero capitale anticipato come capitale circolante. Lo stesso ruolo affidato da Smith alla divisione del lavoro in senso stretto — dunque quasi esclusivamente al capitale circolante — come elemento motore dello sviluppo e che ha condotto alcuni interpreti a parlare di una sottovalutazione del capitale fisso nella stessa RN, risulta coerente con questo approccio. In realtà qualche accenno diretto o indiretto al capitale fisso è possibile riscontrarlo nelle Lezioni ⁽¹⁶³⁾. Ammesso infatti che Smith sottovaluti il ruolo delle macchine e del progresso tecnico — si potrebbe tuttavia ribattere che essi non svolgono un ruolo di particolare importanza nella situazione di transizione che Smith analizza, in cui è la divisione del lavoro in senso stretto ad assumere un ruolo prevalente ⁽¹⁶⁴⁾ — egli ben difficilmente avrebbe potuto negare la necessità di un seppur minimo investimento in capitale fisso per l'avviamento di un'impresa. Il fatto che Smith tralasci di analizzare questo fattore ci sembra rafforzare la tesi qui sostenuta, cioè che nelle Lezioni la sua attenzione è completamente monopolizzata dalla problematica dell'origine e della misura della ricchezza, cioè della crescita dell'accumulazione. Anche la terra costituisce un dato e la sua produttività, per quanto elevata a causa della naturale fertilità del suolo, può essere accresciuta soltanto attraverso dispendio di lavoro. Nelle Lezioni, coerentemente con le premesse di un approccio già radicato nel pensiero economico britannico ⁽¹⁶⁵⁾, Smith pone dunque le basi per un ribaltamento delle tesi fisiocratiche. In questo senso, seppure non esplicitata da Smith in forma di definizione, la differenza fra “ricchezza (intesa come somma di valori d'uso derivanti sia dalla terra che dal lavoro) e valore (determinato solo dal lavoro)” ⁽¹⁶⁶⁾, è chiaramente delineata nelle Lezioni. Di qui l'importanza assegnata al comando sul lavoro e alla sua divisione, che a sua volta genera ulteriori incrementi del sovrapp-

⁽¹⁶³⁾ Ibid., pp. 467; 696.

⁽¹⁶⁴⁾ Il fatto che Smith consideri l'introduzione delle macchine come un fatto logicamente e storicamente successivo alla divisione del lavoro è adeguatamente illustrato dal brano seguente: “Né si deve dubitare che l'invenzione delle macchine debba le sue origini alla divisione del lavoro”, cfr. *infra*, p. 448.

⁽¹⁶⁵⁾ Su questo cfr., R.L. Meek, *Studi*, cit., pp. 23 e ss.

⁽¹⁶⁶⁾ Ibid., p. 40. Secondo Meek una precisa distinzione fra questi due concetti deve ascriversi invece a Ricardo.

più prodotto: “[q]uando il lavoro è così diviso, e ne viene compiuto tanto in proporzione da un uomo solo, la quantità eccedente quella necessaria al sostentamento individuale è considerevole”⁽¹⁶⁷⁾. In LJ (A), Smith mostrerà, con ancora maggiore chiarezza che non in LJ (B), la sua concezione del profitto come eccedenza sul costo del lavoro. Data una certa domanda, il livello del profitto, spesso reso con il termine *share*, che va al *master manufacturer* dipenderà dal livello del salario di sussistenza.

Questo è il *surplus* a cui Smith è interessato in quanto misura dell'accrescimento della ricchezza, anche se la sua analisi è spesso ristretta all'ambito del lavoro indipendente: “Quanto più a buon mercato sono i mezzi di sussistenza del lavoratore, maggiore sarà il suo guadagno, poiché egli avrà più di quanto gli serve per il suo sostentamento”⁽¹⁶⁸⁾. Sia nel caso del lavoro dipendente che di quello indipendente, l'incremento del valore che si determina nell'ambito della produzione è dato dalla differenza fra il valore del prodotto del lavoro e il valore dei mezzi di sussistenza. Nel caso del lavoratore dipendente è il *master manufacturer* o il *merchant* ad appropriarsi di questa differenza sulla base del particolare rapporto giuridico instaurato con il lavoratore. Anche nel caso del lavoratore indipendente questa eccedenza esiste, ma con la differenza, per parafrasare la stessa RN, che il profitto è confuso con il salario⁽¹⁶⁹⁾. Questa doppia lettura della realtà, che testimonia della fase di transizione a cui guarda Smith, è del tutto evidente nelle Lezioni. In esse egli mostrerà una consapevolezza certamente maggiore di quella degli autori precedenti e coevi circa il ruolo che la specializzazione sia sociale che tecnica assume nella costruzione di un'economia di mercato, in cui, cioè, la produzione è finalizzata al mercato, evidenziando inoltre le caratteristiche interattive dei rapporti fra divisione sociale e divisione tecnica del lavoro. Su tutto l'idea, che non a caso emerge con maggiore coerenza proprio in Smith, dati gli evidenti legami con la metodologia adottata nella TMS, di una società consistente in una miriade di produttori, che mostra e rafforza i legami di stretta interdipendenza degli uomini fra loro e che è strettamente propedeutica

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. infra, p. 643.

⁽¹⁶⁸⁾ Ibid., p. 460.

⁽¹⁶⁹⁾ RN, p. 55.

ad una concezione dello scambio come “scambio fra diverse quantità di lavoro sociale “⁽¹⁷⁰⁾.

Il fatto che Smith illustri una realtà in transizione è anche evidenziato dalla descrizione del sistema manifatturiero, caratterizzato da una continua entrata e uscita di lavoratori dipendenti che si trasformano in liberi artigiani o viceversa, in rapporto all'andamento del salario reale, che rappresenta il vero regolatore dell'intero sistema⁽¹⁷¹⁾. In LJ(A), inoltre, Smith introduce, con maggiore chiarezza che non in LJ(B), il concetto di capitale come anticipazione: “L'imprenditore in ciascun ramo ha bisogno di un capitale particolare. L'uomo che dà lavoro a cinque o sei tessitori deve disporre di un certo capitale poiché non può vendere il prodotto del loro lavoro giorno per giorno. Uno che ne utilizza venticinque o cento ha bisogno di un capitale proporzionalmente maggiore che gli permetta di poter andare avanti per tre, quattro, cinque o sei mesi. Questo capitale è determinato dalla quantità di cibo, di abiti e di altri beni necessari che l'imprenditore può permettere loro”⁽¹⁷²⁾. In altre parole, la domanda di lavoro da parte dei 'capitalisti' dipenderebbe dalla quantità di beni accantonati per il mantenimento dei lavoratori, cioè dal fondo salari⁽¹⁷³⁾.

In questo modo LJ(A) contribuisce a mostrare, in risposta ad una letteratura che ha spesso sottolineato che la nozione di capitale come anticipazione non sarebbe presente negli scritti di Smith che precedono la RN, e che egli l'avrebbe tratta dai fisiocratici in occasione del suo noto viaggio in Francia⁽¹⁷⁴⁾, che egli elaborò invece

⁽¹⁷⁰⁾ R.L. Meek, *Studi*, cit., p. 37.

⁽¹⁷¹⁾ Nel caso delle Lezioni, secondo Meek, “i principali movimenti equilibratori degli sforzi e delle risorse [sono] dovuti all'iniziativa di lavoratori più o meno 'indipendenti', desiderosi di trarre il massimo compenso per il loro lavoro”, *ibid.*, pp. 50-1.

⁽¹⁷²⁾ Cfr. *infra*, p. 468.

⁽¹⁷³⁾ Anche in un brano precedente Smith aveva introdotto questo tema: “La quantità di mano d'opera impegnata nelle attività dipende dal capitale accumulato del regno e in ogni settore specifico dal capitale accumulato degli imprenditori [...]. Tutta questa mano d'opera deve essere mantenuta con il capitale accumulato dell'imprenditore, poiché essi non guadagnano nulla dal loro lavoro”, *ibid.*, 467.

⁽¹⁷⁴⁾ Come esempio di questa letteratura, cfr. M. Dobb, *Storia del pensiero economico*, Roma, 1974, p. 45. Nello stesso Hutcheson sono riscontrabili degli accenni al ruolo svolto dall'accumulazione dei fondi nella parte del *System* dedicata al tasso di interesse: “If in any way of trade men can make far greater gains by help of a larger stock of money, than they could have made without it, 'tis but just that he who supplies them with the

questo concetto in precedenza, anche se esclusivamente limitato al capitale circolante.

Dunque, a ben vedere, la confusione presente nelle Lezioni fra salario e profitto deriva essenzialmente da una valutazione dell'origine del sovrappiù che viene individuata, diversamente dalla RN, nella differenza fra valore delle sussistenze e valore del prodotto e che può essere espressa nella formula $P = c + s$. In cui P rappresenta la produzione, c il capitale (circolante), s il sovrappiù. Ciò si badi bene non significa che Smith abbia la benché minima idea dello sfruttamento, ovvero, in termini coevi, l'idea del diritto del lavoratore al frutto del proprio lavoro. Anzi, egli a questo proposito sottolinea in più parti delle Lezioni l'esistenza di una duplice e benefica *deception* della natura. L'una illustrata dal selvaggio che pure in presenza di una piena disponibilità dei frutti del suo lavoro ⁽¹⁷⁵⁾ gode di minori comodità dell'operaio inglese che ne è privo e l'altra dal fatto che, mentre i salari di quest'ultimo tendono a crescere, nel medesimo tempo diminuisce il prezzo delle merci a causa dell'incremento di produttività determinato dalla divisione del lavoro. Vero è che in talune parti di LJ(A) l'analisi di Smith sembra assumere i toni accorati della denuncia sociale in relazione alle condizioni del "poor labourer" il quale sostiene sulle proprie spalle "l'intero peso dell'umanità e, incapace di sopportarne il carico, è travolto dal suo peso ed è conculcato giù nell'imo della terra, da cui sostiene tutto il resto" ⁽¹⁷⁶⁾. Ma in realtà si tratta di un artificio retorico in quanto, attraverso il principio della divisione del lavoro, Smith vuole mostrare come proprio il "poor labourer" possa permettersi "maggiore ricchezza e abbondanza di beni" rispetto a quelli posseduti dal "più stimato ed attivo selvaggio" ⁽¹⁷⁷⁾, evidenziando dunque gli effetti po-

money, the necessary means of this gain, should have for the use of it some share of the profit, equal at least to the profit he could have made by purchasing things naturally fruitful or yielding a rent", (Hutcheson, II, pp. 71-2).

⁽¹⁷⁵⁾ Ci sembra indicativo notare che in LJ(A) Smith non si riferisce letteralmente alla generica formula di stampo lockiano, ripresa anche da Hutcheson, ma parla della "certezza di essere in grado di scambiare il prodotto eccedente delle proprie fatiche", cfr. infra, p. 444.

⁽¹⁷⁶⁾ Ibid., p. 435. Un passo praticamente identico è riscontrabile nell'*Abbozzo*, cit, p. 21.

⁽¹⁷⁷⁾ Infra, pp. 433-34. In questo Smith si ricollega alle considerazioni svolte in merito da Locke, il quale, riferendosi ai selvaggi maericani, aveva sottolineato che "essi

sitivi della divisione del lavoro in termini di redistribuzione del reddito: “È l’immensa moltiplicazione delle produzioni di tutte le differenti attività, conseguente alla divisione del lavoro, che nonostante la grande ineguaglianza della proprietà, dà origine, in tutte le società evolute, a quell’universale benessere che si estende fino a raggiungere i ceti più bassi della popolazione” (178). La divisione del lavoro sembra assumere in tal modo la funzione di controbilanciare gli effetti negativi legati in particolare alla progressiva estensione della proprietà privata della terra (179).

Una volta individuate nel lavoro l’origine del sovrappiù e nella divisione del lavoro la causa del suo accrescimento Smith si trova a dover affrontare due problemi, innanzitutto quello di individuare il rapporto esistente fra prezzo naturale e prezzo di mercato, in secondo luogo quello di analizzare in qual modo un altro elemento, di moneta, possa essere rappresentativo, con buona approssimazione, di questo prezzo. È questa una parte delle Lezioni in cui Smith anticipa di fatto, seppure in forma primitiva, una delle questioni direttamente o indirettamente centrali per il pensiero economico successivo, cioè il rapporto fra prezzi e valori.

Quanto alla relazione fra prezzo di mercato e prezzo naturale la soluzione di Smith si baserà sul fatto, come si è in precedenza sottolineato, che i due prezzi, “per quanto apparentemente indipen-

non hanno la centesima parte dei beni di cui noi godiamo; e il sovrano d’un ampio e fertile territorio mangia, alloggia e veste peggio d’un bracciante inglese”, cit., p. 82.

(178) *Abbozzo*, cit., p. 26.

(179) Nelle Lezioni Smith mostrerà in più occasioni la sua ostilità nei confronti delle grandi dimensioni assunte in Inghilterra dalla proprietà fondiaria (infra, pp. 691-92) e, per converso, il suo favore nei confronti dell’investimento in agricoltura da parte dei mercanti-capitalisti, dotati, a suo parere, di maggiore spirito imprenditoriale (ibid., p. 692; cfr. anche RN, p. 401). In questo senso anche le preoccupazioni di Hutcheson il quale, sulla base della massima harringtoniana “[t]hat property, and that chiefly in lands, is the natural foundation upon which power must rest” (Hutcheson, III, p. 245), aveva sottolineato come ciò rappresentasse un fatto positivo per lo sviluppo delle relazioni produttive e sociali e per il mantenimento della “Democratick part of the constitution” (ibid., III, pp. 245-47). Di qui la tesi secondo cui, fra i compiti del legislatore, doveva esservi quello di ostacolare l’emergere e il consolidarsi di grandi proprietà fondiarie: “[i]f the agrarian law limits men to too small fortunes; it discourages the industry of the more able hands in trade or manufactures. If it allows too much wealth, some cabal of potent families may enslave the rest” (ibid., III, p. 259).

denti, sono tuttavia strettamente collegati”⁽¹⁸⁰⁾, tanto è vero che nel lungo periodo — e in assenza di interventi esterni — emergerebbe una tendenza, determinata dall’operare della libera concorrenza, alla loro coincidenza⁽¹⁸¹⁾. Il prezzo di mercato di lungo periodo assumerebbe in tal modo la funzione di mediare fra i due mondi separati e apparentemente opposti dei valori e dei prezzi. Un simile approccio, pur essendo comunemente accettato nella interpretazione di Smith, richiede tuttavia una specificazione. Secondo Smith, infatti, la tendenziale coincidenza fra prezzi e valori si realizzerà tanto più quanto il sistema reale si avvicinerà a quello di perfetta libertà naturale. Di qui la necessità, stante comunque lo scarto che permane fra i due prezzi, di individuare una misura invariabile del valore, ovvero che più si approssimi a tale caratteristica. In altre parole, la necessità di una tale misura è determinata proprio dalla esistenza di uno scarto fra valori ideali e valori reali. Se dunque la premessa di uno sviluppo della società verso lo stato di perfetta libertà naturale venisse messa in dubbio — anche se ciò secondo Smith non implica un suo reale raggiungimento — ad esempio attraverso l’estensione di monopoli, dazi, ecc., cioè di tutti quei fattori finalizzati alla protezione di privilegi e di interessi particolari che non permettono al mercato di funzionare così come uno ‘spettatore imparziale’ giudicherebbe appropriato, il divario fra i due prezzi tenderebbe ad allargarsi anche nel lungo periodo. Ciò significa, in altre parole, che il prezzo naturale può coincidere con il prezzo medio nel lungo periodo, ma non necessariamente.

6.4 La moneta

Dopo aver affrontato l’analisi dei rapporti fra prezzo di mercato e prezzo naturale, Smith introduce, sia in LJ(A) che in LJ(B), la trattazione della moneta, sotto il duplice profilo di misura del valore e tramite dello scambio. Due sono essenzialmente gli elementi di interesse presenti nelle Lezioni in riferimento a questo tema. Quanto al primo Smith sembra condividere la critica di Galiani alla teoria contrattualistica di Locke circa l’origine della moneta. A questo proposito, secondo Monroe, “it was not [...] till some ten years after

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. *infra*, p. 450.

⁽¹⁸¹⁾ *Ibid.*, pp. 459-61.

Hume's refutation of the contract theory of government that its counterpart in monetary theory was definitely attacked" ⁽¹⁸²⁾. Monroe ricorda Galiani fra i precursori di questo approccio, ma non meno evidente è la critica di Smith, che nelle Lezioni si orienterà verso una analisi, seppure stigmatizzata, degli sviluppi storici dell'origine della moneta sia come misura del valore che come mezzo di scambio.

Va tuttavia sottolineato che anche Smith guarda alla moneta come ad una misura convenzionale del valore ⁽¹⁸³⁾, cioè adatta a svolgere la funzione di misurazione del valore ai fini dello scambio, ma la convenzione a cui egli si riferisce ha caratteristiche diverse da quelle esposte da Locke. Innanzitutto perché — coerentemente del resto con la impostazione complessiva di Smith — una tale convenzione non è di quelle che si determinino *uno actu*, bensì attraverso passaggi successivi che possono essere ricostruiti storicamente; in secondo luogo perché la moneta possiede un suo valore intrinseco in quanto merce essa stessa. Questa puntualizzazione è necessaria in quanto in LJ(A) Smith criticherà su questo tema Locke affermando che il valore dei metalli preziosi "non è basato, come immagina Locke, su una convenzione, in quanto essi sono dotati di quello che possiamo definire un loro valore naturale e il loro valore sarebbe egualmente elevato se li considerassimo semplicemente come merci e non fossero usati come strumenti di scambio" ⁽¹⁸⁴⁾. Va tuttavia detto che questa critica non è del tutto esatta. Anche per Locke la moneta è una merce come le altre, seppure non risponda precisamente alle leggi di movimento delle altre merci dato il suo carattere di mezzo di pagamento. Con la estensione della sua teoria del contratto alla moneta Locke voleva affermare invece che l'origine della moneta come mezzo di scambio, non il suo valore intrinseco, dipendeva da una esplicita convenzione fra gli uomini. La scelta dell'oro e dell'argento come moneta dipende secondo Smith dal fatto che essi rappresentano le uniche merci il cui valore è sempre lo stesso in

⁽¹⁸²⁾ A.E. Monroe, *Monetary Theory before Adam Smith*, Harvard, 1923, p. 158.

⁽¹⁸³⁾ In LJ(B), in modo meno ambiguo che non in LJ(A), incontriamo l'esplicita affermazione di questo carattere convenzionale della moneta in quanto misura dei valori: "Abbiamo mostrato come il denaro sia diventato una misura del valore, ma bisogna notare che la vera misura del valore è il lavoro non il denaro", cfr. *infra*, p. 662.

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. *ibid.*, p. 473.

relazione alla quantità e la cui proporzione può essere facilmente accertata. Hutcheson e Cantillon avevano espresso lo stesso concetto riferendosi alla perfetta divisibilità dei metalli preziosi, cioè al fatto che la loro divisione non si accompagna ad una perdita di valore più che proporzionale alla diminuzione della quantità. Fra le altre caratteristiche positive di questi metalli, particolarmente importanti ai fini del loro utilizzo come moneta, Smith sottolinea inoltre quelle dell'incorruttibilità, dell'elevato rapporto valore/peso e dell'essere universalmente accettati come mezzo di scambio.

Traendo spunto da questa analisi, dopo aver elencato gli effetti pregiudizievoli sul commercio determinati dallo svilimento della lega, in quanto "[i]l grande beneficio della moneta consiste nel fatto che si tratta di una misura di valore evidente, chiara e veloce e di uno strumento di scambio di tutte le merci" ⁽¹⁸⁵⁾, Smith volge la sua analisi alla critica del sistema mercantile, sottolineando come lo scopo della moneta, nella sua qualità di mezzo di scambio, sia quello di far circolare le merci necessarie per il consumo: vestiti, cibo, alloggi. La moneta di per sé, secondo Smith, è un "capitale morto" ⁽¹⁸⁶⁾, in quanto la sua funzione, puramente strumentale, è quella di favorire gli scambi, che a loro volta promuovono l'industriosità ed incoraggiano la divisione del lavoro.

LJ(A) si interrompe nella sezione dedicata ad illustrare come la ricchezza non consista nella moneta e l'erroneità dei vincoli posti all'esportazione dei metalli preziosi. A questo proposito R.L. Meek ha sottolineato come la più estesa analisi degli effetti della proibizione della esportazione dei metalli preziosi contenuta in LJ(A) renda ancora più chiara di quanto non sia mostrato in LJ(B) la fede di Smith nella teoria di Hume basata sul cosiddetto *specie-flow adjustment* ⁽¹⁸⁷⁾. Va tuttavia aggiunto che tale analisi sembra richiamarsi alla teoria di Hume in termini molto generali, senza rappresentarne una precisa applicazione. Le considerazioni di Smith si riferiscono infatti ad aspetti particolari della teoria ed in particolare al concetto secondo cui meno si usano metalli preziosi per far circolare le merci,

⁽¹⁸⁵⁾ Ibid., p. 479.

⁽¹⁸⁶⁾ Ibid., p. 484.

⁽¹⁸⁷⁾ Per un'esauriente esposizione della teoria, cfr. M.I. Duke, *David Hume and monetary adjustment*, "History of Political Economy", vol. 11, pp. 572-87.

più se ne avranno a disposizione per aumentare l'opulenza del paese, in termini di "cose necessarie per la vita", allo scopo di incrementare l'occupazione e la produzione. Coerentemente con ciò, Smith sottolinea l'utilità della carta moneta come mezzo di scambio per il commercio interno, evidenziando invece la funzione dell'oro e dell'argento come strumenti internazionali di pagamento ⁽¹⁸⁸⁾.

Com'è noto, uno degli aspetti più originali ed interessanti della teoria di Hume si riferisce al fatto che, nel caso in cui la quantità complessiva della moneta di un paese cresca, ciò non comporterebbe immediatamente un aumento generale dei prezzi. Il primo effetto, secondo Hume, sarebbe quello di aumentare l'occupazione con la conseguenza di accrescere la spesa per consumi dei lavoratori. Il secondo sarebbe quello di aumentare la "diligenza" dei lavoratori, cioè la produttività, come risposta alla aumentata richiesta presente nel mercato, con la conseguenza di accrescere ulteriormente la produzione. Hume, in altre parole, è particolarmente interessato a quella fase intermedia fra afflusso di nuova moneta ed aumento dei prezzi in cui si determina una situazione particolarmente favorevole per la produzione. Solo alla fine del processo emergerà una qualche influenza sui prezzi, che comunque raggiungeranno un nuovo punto di equilibrio in relazione al nuovo e non al precedente livello dalla produzione. In questo modo Hume sottolineava un nesso di straordinaria originalità e rilevanza fra variabili monetarie e variabili reali, che supera l'analisi mercantile, per così dire, dal suo interno. In ciò consiste probabilmente la spiegazione dell'abbandono da parte di Smith di ogni riferimento a Hume su questo tema nella RN ⁽¹⁸⁹⁾, in cui la critica al sistema mercantile si fa più stringente che non nelle Lezioni.

Sotto questo profilo ci sembra mantenere ancora piena validità l'interpretazione di Scott secondo cui Smith seguì molto da vicino la trattazione della moneta elaborata da Hutcheson ⁽¹⁹⁰⁾ che mostra, a differenza di Hume, una totale emancipazione dalle influenze mer-

⁽¹⁸⁸⁾ Lo stesso tipo di analisi è riscontrabile nella RN, pp. 286 e ss.

⁽¹⁸⁹⁾ Su questo tema, cfr., in particolare, F. Petrella, *Adam Smith's Rejection of Hume's Price-Specie-Flow Mechanism: a Minor Mystery Resolved*, "The Southern Economic Journal", vol. XXXIV, p. 366 e ss.

⁽¹⁹⁰⁾ W.R. Scott, *Francis Hutcheson*, cit., p. 238.

cantilistiche. D'altra parte, come è stato sottolineato, il fatto che alcune riflessioni di Hume sulla moneta non vengano interamente riprese da Smith in LJ(B) — e possiamo ora aggiungere anche in LJ(A) — è indicativo della prevalente influenza di Hutcheson, almeno in questa fase della evoluzione del suo pensiero in materia ⁽¹⁹¹⁾.

In LJ(B), dopo aver illustrato la funzione della moneta e nel contempo le principali critiche al sistema mercantile, Smith passa ad analizzare le cause del 'lento progresso dell'opulenza'. Tema centrale di questa parte, come d'altro canto della corrispondente sezione della RN, è l'analisi, essenzialmente storica, su cui ci siamo in parte già soffermati, delle cause che avrebbero frenato lo sviluppo dell'agricoltura e delle manifatture.

Cause che sono essenzialmente individuate, da un lato nell'intervento dello stato nell'incentivare altri settori produttivi, in particolare il commercio, dall'altro nel tardivo intervento legislativo volto a tutelare l'osservanza dei contratti, ad ulteriore testimonianza, in quest'ultimo caso, del fatto che molti elementi che confluiranno poi nella sezione *Police* erano originariamente inclusi nella sezione dedicata appunto ai contratti. In questa stessa parte, anche se sulla base della divisione della *Jurisprudence* essa avrebbe dovuto essere inserita nella sezione *Revenue*, della quale invece non c'è traccia in LJ(B) ⁽¹⁹²⁾, Smith introdurrà la sua analisi della tassazione. Pur nella sua brevità la trattazione non si discosta da quella seguita nella RN, ma con una eccezione, determinata dal fatto che egli sembra favorevole, almeno in casi particolari, alla imposizione di dazi su manufatti importati, considerati comunque meno nocivi dei dazi sulle esportazioni ⁽¹⁹³⁾.

Successivamente Smith affronta un argomento che troverà anch'esso ampi riscontri nella RN in relazione agli effetti del "commercial spirit" sulle caratteristiche e le abitudini della popolazione, assegnando ad esso lo status di "ultima divisione della *Police*" ⁽¹⁹⁴⁾ coe-

⁽¹⁹¹⁾ W.L. Taylor, *Francis Hutcheson*, cit., p. 84.

⁽¹⁹²⁾ Cfr. *infra*, 699.

⁽¹⁹³⁾ *Ibid.*, p. 706. Si tratta di una affermazione immediatamente temperata comunque dalla considerazione che, "in generale tutti i dazi sulle importazioni sono dannosi sotto un altro aspetto: essi infatti indirizzano l'attività di un paese verso un canale di produzione creato artificialmente", *ibidem*.

⁽¹⁹⁴⁾ *Ibid.*, p. 711.

rentemente, in questo caso, con la ripartizione adottata in apertura dell'analisi del prezzo naturale e di mercato ⁽¹⁹⁵⁾. A questo proposito Smith sottolinea come “[n]on appena il commercio viene introdotto in una nazione, esso è sempre accompagnato dalla probità e dal rispetto degli impegni assunti” ⁽¹⁹⁶⁾, evidenziando al tempo stesso anche alcuni effetti negativi indotti essenzialmente dalla divisione del lavoro, identificati nella progressiva diminuzione della intelligenza dei lavoratori delle manifatture e del loro *martial spirit*, nonché nel precoce avviamento al lavoro dei fanciulli. LJ(B) si conclude con le sezioni intitolate “Della difesa” e “Diritto delle nazioni” che non presentano elementi di particolare originalità, eccezion fatta per l'analisi delle ragioni che determinano la preferenza di Smith per un esercito di leva al posto di pericolosi “standing armies”.

⁽¹⁹⁵⁾ Ibid., p. 649.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. *infra*, p. 711.

CONCLUSIONI

Le Lezioni di Glasgow, quale anello di congiunzione fra l'opera morale e quella economica, ci permettono di comprendere meglio gli elementi principali che caratterizzano il pensiero di Smith prima del viaggio in Francia e l'incontro con la scuola fisiocratica. Abbiamo già rilevato come nelle Lezioni manchino alcuni supporti analitici su cui invece Smith si soffermerà nella RN. Si pensi alla assenza di una chiara distinzione fra i fattori della produzione, di una analisi delle classi sociali e delle diverse categorie di reddito, del ruolo del profitto e della accumulazione, tutti elementi che comunque possono ricondursi, in un modo o nell'altro, all'incompleto apprezzamento del ruolo del capitale. In questo senso la permanenza di Smith in Francia ebbe certamente un'influenza in relazione alla elaborazione delle caratteristiche del flusso circolare che contraddistingue il libro II della RN e, come effetto di ciò, delle categorie analitiche sopra menzionate. Fu probabilmente in questo stesso periodo che Smith acquisì maggiore consapevolezza di avere a disposizione un impianto di base, tenuto conto dell'analisi elaborata nelle Lezioni, centrato sulla origine e misura del sovrappiù e sul concetto di divisione del lavoro, che ben si poteva integrare con parte dell'analisi fisiocratica, producendo nel contempo risultati migliori di quelli a cui quest'ultima era pervenuta.

Le Lezioni ci permettono inoltre di seguire meglio il processo di formazione di una delle idee cardine del pensiero smithiano, cioè il cosiddetto stato di "perfetta libertà naturale", a cui si connette l'idea di un "corso naturale delle cose", spesso identificato con il concetto di libera concorrenza. L'aggettivo 'naturale' Smith lo desume dalla tradizione giusnaturalistica e dalla metodologia utilizzata nella TMS, identificandolo nelle Lezioni nella tendenza delle forze di mercato, se non ostacolate, a far coincidere prezzi e valori ⁽¹⁾. A

(1) Cfr. *infra*, p. 653.

questo proposito Smith mostra di avere già presente in LJ(A), seppure non esplicitato in questi termini, il concetto di equilibrio, spesso definito “natural balance” (2), come risultante delle diverse forze operanti nel mercato. Questo stesso concetto è esposto nella critica agli interventi esterni che distorcerebbero l’andamento del mercato, come nel caso esemplare di un aumento dei costi di trasporto, determinato da interventi ‘extra-economici’ (3), nonché in rapporto agli effetti che mutamenti dei prezzi relativi determinerebbero sul livello dell’occupazione o sulla sua ripartizione nei diversi settori della produzione (4). Infine il fatto che anche il profitto debba rispondere alla regola di una “natural balance” è dimostrato dalla affermazione secondo cui “se un’attività commerciale permette guadagni esorbitanti tutti accorrono per dedicarvisi finché lo riportano al livello del prezzo naturale, cioè a quanto basta a mantenere una persona e ad indennizzarla dei rischi che corre” (5). Va tuttavia sottolineato che il richiamo al principio di una “natural balance” e, tramite questo, a quello di libera concorrenza, non trae la sua validità da considerazioni economico-analitiche, o meglio queste ultime sono introdotte successivamente, *ad adiuvandum*, ma dalla analogia con il processo di formazione e di selezione dei giudizi morali. Si tratta di una visione imperniata da un lato sul ben noto principio della inconsapevolezza dei fini ultimi che caratterizzerebbe l’azione dei singoli agenti nella società, dall’altro sulla necessità di una tale inconsapevolezza ai fini dello stabilirsi di uno stato ‘naturale’ o, almeno, di uno stato quanto più prossimo a questo. Va tuttavia sottolineato come la comune interpretazione di Smith sia stata troppo spesso propedeutica ad una visione idilliaca ed ottimistica del progresso — e del ruolo svolto a questo proposito dai meccanismi economici — che non corrisponde affatto alle idee del suo presunto propugnatore. E ciò non soltanto

(2) Ibid., p. 467.

(3) Ibid., pp. 468-69.

(4) “Quando le cose vengono lasciate al loro corso naturale, la quantità fabbricata di ciascuna merce è maggiore o minore a seconda della domanda. Finché si incentiva con i premi si produce una quantità maggiore di merci di quanta ne richieda il pubblico e di conseguenza si abbassa il prezzo al di sotto di quanto è necessario per incoraggiare i lavoratori in un altro momento. Al fine di aumentare la produzione in questo settore, si allontanano dalle altre occupazioni tutti i lavoratori che vengono impegnati in questa”, *ibid.*, p. 467.

(5) Ibid., p. 465.

perché sia le Lezioni che la stessa RN rappresentano un prontuario dei mille accidenti diversi e del tutto congiunturali che hanno mutato e che potrebbero mutare il corso delle cose allontanandolo dalla sua direzione 'naturale', ma anche per l'esistenza di ragioni strutturali che ostacolerebbero il concreto raggiungimento di uno stato di "libertà naturale". Al di là infatti della presenza di gruppi di pressione, fazioni, interessi consolidati (6), che determinano il "lento progresso dell'opulenza", in Smith è presente una visione che, seppure limitata ad alcuni ambiti dell'organizzazione della società, evidenzia un rapporto strutturalmente dualistico e conflittuale fra individuo e società, che evidenzia dei limiti invalicabili all'idea, non a caso osteggiata da Smith, della sua perfettibilità illimitata (7) e che pone dunque dei confini 'strutturali' sia al suo 'ottimismo' che alla sua presunta fede in una perfetta 'armonia degli interessi'.

Il dato strutturale di questo dualismo si riallaccia al già citato dualismo delle forme della conoscenza. Nelle pagine precedenti il richiamo a questa concezione ci ha permesso di evidenziare i due elementi che, secondo Smith, formano un sistema nel caso particolare delle scienze sociali: la sua relazione con la conoscenza concreta degli individui e la sua coerenza interna, che dipende dalle qualità del filosofo. Quanto al primo elemento, abbiamo già rilevato come in Smith esso si colleghi alla considerazione secondo cui nel singolo individuo riposerebbe la migliore conoscenza dei propri interessi. Uno dei principali sottoprodotti di questa analisi si riferisce al ruolo giocato dagli incentivi personali nel determinare un aumento della produttività del lavoro (8) — di qui l'importanza della evoluzione dei modi di produzione — fino a raggiungere il livello ideale, proprio di un sistema di "libertà naturale", di una società di lavoratori indipendenti. Per quanto possa sembrare singolare, è proprio la RN a mostrare con maggiore chiarezza le ragioni della preferenza di Smith per questa categoria di lavoratori, che si riallaccia, come abbiamo già avuto modo di mostrare, all'analisi dei caratteri del *pru-*

(6) Come sottolinea L. Billet, "the *Wealth of Nations* is a veritable catalogue on injustice committed against groups, individuals and nations", ma possiamo aggiungere che la stessa visione è largamente presente nelle Lezioni, cfr. *The Just Economy: The Moral Basis of the Wealth of Nations*, "Review of Social Economy", 1976, p. 309.

(7) Cfr., in particolare, D. Forbes, 'Scientific' Whiggism, cit., pp. 649 e ss.

(8) Cfr. infra, pp. 230-35.

dent man svolta nella TMS. Nelle Lezioni viene descritta una realtà in transizione, in cui i richiami al lavoro indipendente sembrano determinati da una visione pre-capitalistica dei rapporti di produzione. Si tratta di una visione caratterizzata dal fatto che “le unità produttive in cui sono impiegati più individui vi vengono considerate di preferenza come stabilimenti cooperativi costituiti da lavoratori, ancora in certa misura indipendenti e da un ‘mastro’ che sostanzialmente è uno di essi” (9). Nella RN, invece, Smith sembra identificare nella diffusione del lavoro indipendente o, quanto meno, delle piccole dimensioni d’impresa, una delle caratteristiche principali del cosiddetto “stato di perfetta libertà naturale”. Tali differenze, tuttavia, sono essenzialmente apparenti, in quanto è proprio attraverso la categoria dei lavoratori indipendenti che Smith, sia nelle Lezioni che nella RN, riesce a coniugare perfettamente il rapporto, altrimenti conflittuale, seppure in varia misura, fra interessi individuali e interessi collettivi. I primi sono tutelati dalla considerazione, che attiene al comportamento individuale di questi operatori, secondo cui “[n]ulla può essere più assurdo [...] dell’immaginare che gli uomini in generale lavorino meno quando lavorano per sé stessi che quando lavorano per altri” (10), i secondi dal ruolo svolto collettivamente da questa categoria, all’interno della quale nessuno è “above the law” nella costruzione di un sistema di libertà naturale. Richiamandosi alla metodologia utilizzata nella TMS Smith sottolineerà infatti in più parti della RN il fatto che tanto più piccole sono le dimensioni degli operatori, tanto più gli automatismi del mercato si avvicineranno ad un livello ‘naturale’; d’altra parte è ben nota la sua ostilità nei confronti delle grandi fortune e dei grandi progetti, così come nei confronti delle coalizioni e degli accordi fra i capitalisti. Questo

(9) R.L. Meek, *Studi*, cit., p. 45.

(10) RN, p. 83. A questo proposito Smith mostrerà come gli incentivi che operano sul lavoratore indipendentemente siano di gran lunga maggiori che non quelli operanti su di un salariato o su di un lavoratore a cottimo, determinando una maggiore produttività del primo rispetto a questi ultimi: “[u]n bravo operaio indipendente sarà in genere più attivo anche di un giornaliero che lavori a cottimo. L’uno gode dell’intero prodotto della sua attività, mentre l’altro lo spartisce col suo padrone [...]. La superiorità dell’operaio indipendente sui servi pagati a mese o ad anno, i salari e il mantenimento dei quali restano identici sia che facciano poco o molto, è probabilmente ancora maggiore”, RN, pp. 83-4.

approccio non è tuttavia esente da contraddizioni. Infatti, descrivendo il lavoratore indipendente come l'ultimo anello di una evoluzione dei modi di produzione che si collega strettamente agli sviluppi della divisione sociale del lavoro, Smith lascia insoluto il problema del come un sistema caratterizzato dalla esclusiva presenza di lavoratori indipendenti o, nella migliore delle ipotesi, di piccole imprese, possa favorire l'affermarsi e l'espandersi di quella divisione tecnica del lavoro su cui egli fonda, invece, in modo pressoché esclusivo, la sua teoria dello sviluppo.

Quanto al secondo elemento, se il fine specifico della *system knowledge* è quello di ovviare ai limiti intrinseci propri dell'altra forma di conoscenza, contrastando in particolare l'operare della legge della esogeneità dei fini, va anche sottolineato come nell'ottica smithiana l'efficacia del principio di causalità a cui questa legge si informa risulti storicamente determinata. I risultati normativi che da questo principio si possono desumere sono infatti tanto più precisi quanto più ci si avvicina a sistemi semplici, in cui risulta più agevole determinare *ex-ante* gli effetti, anche ultimi, delle azioni individuali. Ciò si ricollega all'impronta anti-razionalistica di Smith, propria anche di Hume, di Ferguson e di Kames ⁽¹¹⁾ — secondo cui nessuna ragione può prevedere con esattezza le leggi di evoluzione della società, risolvendo 'progettualmente' il conflitto fra ordine naturale e ordine reale delle cose. In questo senso Smith evidenzia una piena consapevolezza del fatto che nello studio della evoluzione delle società umane, a differenza che nelle scienze esatte, l'efficacia del principio di causalità tenderebbe progressivamente a diminuire, a favore del principio di interdipendenza, mano a mano che si passa ad analizzare i meccanismi di funzionamento di sistemi più complessi.

Se questa consapevolezza costituisce un ulteriore argine all'accusa di determinismo che in alcuni casi è stata rivolta al suo sistema, ciò nel contempo indebolisce il carattere normativo, e dunque predittivo, proprio della *system knowledge*. A ciò appunto si deve, a nostro parere, al di là di motivazioni particolari, la cautela con cui Smith guarda alla concreta riformabilità delle società maggiormente sviluppate. Va inoltre rilevato come nel caso della conoscenza con-

⁽¹¹⁾ Cfr. D. Forbes, *Scientific Whiggism*, cit., p. 654, anche se Forbes non include Kames in questo novero.

creta esista un meccanismo di aggiustamento o, se si preferisce, di mediazione, rappresentato dal ruolo dello spettatore imparziale, cioè dal *common social standard* che emerge nel tempo come risultato di una selezione dei giudizi e dei comportamenti prevalenti in relazione a casi particolari e che nel tempo si ‘normativizzano’, assumendo cioè il ruolo di regole o norme della convivenza sociale. Nulla di paragonabile a questo emerge invece nella sfera politico-istituzionale in rapporto alla *system knowledge*, data la estemporaneità delle apparizioni di quella specie di spettatore imparziale istituzionalizzato che Smith identificherà, in particolare nella RN, nella figura del legislatore.

Sulla base delle considerazioni precedenti, infatti, è evidente che importanti compiti dovrebbero spettare alla classe politica ⁽¹²⁾ nell’indirizzare la società verso uno stato di “libertà naturale”.

In uno scritto del 1755, oggi perduto, Smith aveva affrontato per la prima volta — per quanto risulta — il tema del ruolo dello stato, sotto un angolo visuale che solo parzialmente — malgrado l’opinione contraria di D. Stewart e di molti altri interpreti — sembra ricondursi alle considerazioni svolte su questo tema nella RN: “Man is generally considered by statesmen and projectors as the materials of a sort of political mechanics. Projectors disturb nature in the course of her operations on human affairs, and it requires no more than to leave her alone and give her fair play in the pursuit of her ends that she may establish her own design. Little else is required to carry a state to the highest degree of affluence from the lowest barbarism but peace, easy taxes, and a tolerable administration of

(12) Nella TMS Smith ci offre probabilmente la migliore descrizione dei caratteri e del ruolo del legislatore: “[t]he man whose public spirit is prompted altogether by humanity and benevolence, and still more those of the great orders and societies, into which the state is divided. Though he should consider some of them as in some measure abusive, he will content himself with moderating, what he often cannot annihilate without great violence. When he cannot conquer the rooted prejudices of the people by reason and persuasion, he will not attempt to subdue them by force [...]. He will accommodate, as well as he can, his public arrangements to the confirmed habits and prejudices of the people; and will remedy as well as he can the ‘inconveniences’ which may flow from the want of those regulations which the people are averse to submit to. When he cannot establish the right, he will not disdain to ameliorate the wrong; but like Solon, when he cannot establish the best system of laws, he will endeavour to establish the best that the people can bear”, TMS, p. 233.

justice; all the rest being brought about by the natural course of things. All governments which thwart this natural course, which force things into another channel, or which endeavour to arrest the progress of society at a particular point, are unnatural, and, to support themselves, are obliged to be oppressive and tyrannical" (13).

Apparentemente nello stesso senso le considerazioni svolte nella RN, in cui Smith sembra seguire quasi pedissequamente le indicazioni di Quesnay: "Secondo il sistema della perfetta libertà, il sovrano ha solo tre compiti da svolgere, tre compiti di grande importanza, in effetti, ma chiari e comprensibili per ogni comune intelletto: primo, il compito di proteggere la società dalla violenza e dall'invasione delle altre società indipendenti; secondo, il compito di proteggere, per quanto è possibile, ogni membro della società dall'ingiustizia e dall'oppressione di ogni altro membro della società stessa, cioè il dovere di stabilire una esatta giustizia; e, terzo, il compito di erigere e di conservare certe opere pubbliche e certe pubbliche istituzioni" (14).

Questo passo, peraltro notissimo, è stato spesso posto in relazione con lo scritto precedente citato da Stewart, nonché con alcuni indiretti e sporadici richiami presenti nelle Lezioni, ma non si tratta — sebbene così possa apparire — di una relazione di stretta continuità. Nelle Lezioni la posizione di Smith in materia sembra essere molto più vicina alle tesi fisiocratiche, mentre la trattazione inclusa nella RN e, in particolare, quella inserita nell'ultima edizione della TMS, mostrano un progressivo distacco da esse. Vero è che nella stessa RN Smith sembra adottare talvolta posizioni 'radicali' riguardo ai compiti e all'intervento che lo stato dovrebbe assumere *hic et*

(13) Stewart, p. 68. In relazione ai temi indicati nel manoscritto, Smith, secondo Stewart, "was anxious to establish his exclusive right, in order to prevent the possibility of some rival claims which he thought he had reason to apprehend, and to which his situation as a Professor, added to his unreserved communications in private companies, rendered him peculiarly liable". Conoscere queste parti del manoscritto in questione, che Stewart non ripropose nella loro integrità per evitare di ravvivare "the memory of private differences", sarebbe stato particolarmente importante anche perché, secondo Stewart, molte delle idee più importanti contenute nella RN sarebbero state ivi delineate. Il manoscritto a cui Stewart fa riferimento andò poi sfortunatamente distrutto, probabilmente per volontà dello stesso Stewart (Rae, p. 62).

(14) RN, p. 681.

nunc, nell'indirizzare il sistema verso una "libertà naturale", come ad esempio nel brano seguente: "Si restituisca a tutti i sudditi di sua maestà, come ai soldati e ai marinai, la libertà naturale di esercitare qualsiasi attività piaccia loro; si abbattano cioè i privilegi esclusivi delle corporazioni e si revochi lo statuto dell'apprendistato, che sono vere usurpazioni della libertà naturale, e si aggiunga a ciò la revoca della legge dei domicili, in modo che un operaio povero, quando perde un'occupazione in un mestiere o in un luogo, possa cercarne un'altra in un altro mestiere o in un altro luogo" (15).

Ma al contrario di quanto potrebbe apparire da una lettura superficiale, il fine che Smith persegue in questo brano è quello di mostrare l'intrinseca conflittualità esistente nella società per la presenza di "pregiudizi del pubblico e dell'interesse privato di molti individui" (16), a dimostrazione del fatto che "attendarsi che la libertà commerciale possa mai essere ripristinata in Gran Bretagna è cosa tanto assurda quanto aspettarsi che vi possa essere mai instaurato il regno di Oceana o di Utopia" (17).

Tuttavia, gli aspetti forse più interessanti di questo approccio sono determinati dal fatto che il riferimento ai compiti dello stato, viene introdotto da Smith nel capitolo della RN dedicato alla critica del 'sistema' fisiocratico e che egli indica questi compiti come propri del "sistema della perfetta libertà" poche pagine dopo aver affermato, in aperta polemica con Quesnay, che "se una nazione non potesse prosperare senza il godimento della perfetta libertà e della perfetta giustizia non ci sarebbe nessuna nazione al mondo che avrebbe mai potuto prosperare" (18).

L'approccio dei fisiocratici viene paragonato da Smith — non

(15) Ibid., p. 459.

(16) Ibid., p. 460. Nella TMS Smith sottolinea inoltre come la società sia caratterizzata dalla presenza di forze contrastanti ed interessi diversi che tenderebbero di tempo in tempo a trovare un equilibrio, essenzialmente precario, dipendente dalla loro forza relativa all'interno del sistema sociale: "Upon the ability of each particular order or society to maintain its own powers, privileges, and immunities against the encroachments of every other, depends the stability of that particular constitution. That particular constitution is necessarily more or less altered, whenever any of its subordinate parts is either raised above or depressed below whatever has been its former rank and condition", pp. 230-31.

(17) RN, p. 460.

(18) Ibid., p. 668.

senza una punta di malizia nei confronti di Quesnay, medico egli stesso — a quello di “certi medici speculativi”, secondo i quali la salute dell’uomo sarebbe tutelata “solo con un preciso regime di dieta e di esercizio, la più piccola variazione del quale darebbe necessariamente luogo a un certo disordine o disturbo, in proporzione alla misura di questa violazione” (19). Secondo Smith, al contrario, l’esperienza mostrerebbe, come il corpo umano si mantenga in uno stato di perfetta salute “entro un’ampia gamma di regimi di vita”, avendo in sé stesso dei meccanismi “capaci di impedire o di correggere, sotto molti aspetti, i cattivi effetti anche del regime più dannoso” (20).

Allo stesso modo, introducendo l’analogia con la sfera sociale, “nel corpo politico lo sforzo naturale che ogni uomo fa continuamente per migliorare la sua condizione è un principio di conservazione capace di prevenire e di correggere, in molti casi, i cattivi effetti di un’economia politica in qualche misura parziale ed oppressiva” (21). Questi riferimenti sembrano dunque mostrare come attraverso la critica alle posizioni fisiocratiche Smith volesse evidenziare sia il carattere progressivo dello sviluppo — date alcune precondizioni fisico-geografiche — sia la sua capacità di adattamento a forme politiche e sociali le più diverse, seppure entro limiti determinati dal grado di garanzia da queste assicurato alle libertà individuali.

Questa precisazione ci permette di definire meglio i caratteri dei compiti dello stato elencati da Smith nella RN e che la corrente interpretazione definisce essenzialmente in termini di eccezioni al sistema di libertà naturale. Una simile interpretazione, tuttavia, non ci sembra soddisfacente ed è, quantomeno, incompleta.

Va infatti sottolineato che l’elencazione dei compiti dello stato a cui Smith si riferisce risponde ad un criterio di rilevanza e ciò non solo perché la Difesa, alla pari della Giustizia, rientra nel novero delle cosiddette virtù negative, il cui mancato rispetto pone in dubbio l’esistenza della società stessa, ma anche perché un adeguato sistema di difesa ed un efficiente ordinamento giuridico-istituzionale

(19) Ibid., p. 667.

(20) Ibidem.

(21) Ibid., p. 668.

non rappresentano delle eccezioni ad una più generale regola di *laissez-faire*, bensì le condizioni per il suo operare. A questo proposito, se è vero che l'approccio 'storico-sperimentale' di Smith evidenzia in questo caso la sua massima distanza da quello 'normativo' di Hutcheson ⁽²²⁾, va tuttavia rilevato che ciò attiene alla metodologia di indagine, ma non anche alle indicazioni che sulla base di questa sono tratte. Sotto questo profilo, infatti, il diverso carattere delle norme che rientrano nell'ambito delle tre funzioni dello stato determina nell'ottica smithiana un diverso grado di derogabilità dei principi a cui dovrebbero ispirarsi le scelte del legislatore.

Quanto alla Difesa, Smith condivideva la preoccupazione di Hutcheson ⁽²³⁾ circa il possibile declino delle società sviluppate, anche se diverso è l'approccio, essenzialmente storico, con cui egli tratterà questo argomento.

Nelle Lezioni, in particolare, in cui ampio spazio è dedicato a questa analisi, Smith sottolineerà come lo sviluppo delle arti e del commercio, ben lungi, in questo caso, dall'introdurre "ordine e buon governo", avesse inevitabilmente comportato la diminuzione dello spirito marziale fra la popolazione e come l'introduzione di truppe mercenarie o di eserciti 'permanenti' avesse storicamente determinato il definitivo declino delle civiltà o la loro trasformazione in regimi tirannici ⁽²⁴⁾. Su questa base, e richiamandosi ancora all'insegnamento di Hutcheson ⁽²⁵⁾, Smith sosterrà come inderogabile la necessità della introduzione di un esercito di leva ricordando, a questo proposito, come solo per un puro caso un "pericoloso" esercito permanente fosse stato introdotto in Inghilterra dopo la introduzione di un "sistema di libertà" ⁽²⁶⁾.

In questo caso l'intervento dello stato presenterebbe dunque caratteri di assoluta inderogabilità, seppure desunti da una 'esperienza' storica, sia in relazione al carattere che al contenuto dell'intervento. Sotto questo profilo l'indicazione di Smith assume pertanto un carattere normativo, evidenziando nel contempo interessanti

⁽²²⁾ Cfr. D. Winch, cit., pp. 48 e ss.

⁽²³⁾ Hutcheson, III, pp. 376 e ss.

⁽²⁴⁾ Cfr., ad esempio, infra, pp. 284 e ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. in particolare, Hutcheson, III, pp. 325 e ss.

⁽²⁶⁾ Cfr. infra, p. 338.

conseguenze anche sul piano degli indirizzi di politica economica ⁽²⁷⁾.

Quanto alla Giustizia, va sottolineato come in questo caso, a differenza del precedente, l'elemento della inderogabilità si riallacci al carattere delle norme che rientrano in questo ambito — cioè la loro precisione ed accuratezza, che è il modo smithiano di intendere la certezza del diritto — piuttosto che al loro contenuto. In relazione a quest'ultimo aspetto, tuttavia, Smith mostra delle evidenti preferenze. In più parti delle Lezioni egli sottolineerà positivamente il carattere sistematico del diritto di tradizione romanistica — di cui quello scozzese era parte — ma al tempo stesso egli guarda con interesse alla tradizione anglosassone di *common law*. In riferimento a queste due tradizioni giuridiche — e ciò è particolarmente evidente nell'ampia trattazione presente in LJ(A) — Smith sembra assumere talvolta una posizione di 'centro', che si evidenzia anche nei frequenti paralleli che egli instaura per spiegare il processo di formazione degli istituti giuridici nei due ordinamenti. Ciò risulta coerente con il concetto smithiano di diritto inteso come disciplina in continua evoluzione, con il ruolo assegnato da Smith alla storia nello studio di questa evoluzione e con la ricerca di quei principi generali (la *Natural Jurisprudence*) che, in quanto tali, non potevano che essere comuni ad entrambe le tradizioni giuridiche ⁽²⁸⁾. In altre occasioni,

⁽²⁷⁾ Basti pensare al ruolo prioritario della Difesa rispetto agli interessi economici del paese così come viene descritto da Smith nelle stesse pagine della RN in cui, mentre da un lato si afferma che “[l']Atto di navigazione non è favorevole al commercio estero, né alla crescita della prosperità che da esso può derivare”, dall'altro Smith ha cura di sottolineare che “dato tuttavia che la difesa è cosa più importante della prosperità, l'Atto di navigazione è forse il più saggio di tutti i regolamenti commerciali dell'Inghilterra”. Si badi bene che il concetto di difesa è usato da Smith in questo contesto in un'ampia accezione ed inteso in particolare come difesa preventiva contro la “potenza navale dell'Olanda, l'unica potenza navale che avrebbe potuto mettere in pericolo la ricchezza dell'Inghilterra”, RN, pp. 452-53. Ma con ciò, è evidente, l'area del possibile intervento dello stato nella regolamentazione delle sue relazioni economiche con gli altri stati diventa quanto mai ampia e discrezionale.

⁽²⁸⁾ In questo senso se non possiamo condividere totalmente l'affermazione di Giuliani, secondo cui Smith “si ispirò al metodo e al modello del diritto anglosassone” (cit., p. 517), ci sembra comunque eccessivo lo scetticismo con cui P. Stein ha accolto la possibilità di una tale influenza (P. Stein, *Osservazioni intorno ad Adamo Smith filosofo del diritto*, “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, vol XXXII, 1955, p. 99). Smith si inseriva inoltre in un filone, sviluppato innanzitutto da Kames, che, sull'onda

tuttavia, egli assume una posizione esplicitamente favorevole nei confronti dell'ordinamento di *common law*, in quanto "più meritevole di qualunque altro diritto dell'attenzione di un uomo riflessivo, in quanto [...] formato più spontaneamente sui sentimenti naturali dell'umanità" (29). Un richiamo particolarmente indicativo, ci sembra, tenuto conto della stretta relazione esistente nel sistema smithiano fra processo di formazione delle norme morali e processo di formazione delle norme giuridiche.

In LJ(A), in particolare, Smith elencherà le ragioni di questa preferenza, sulla base di alcune specificità del sistema inglese di *common law*. Fra queste assumerebbero particolare rilievo: a) l'indipendenza della magistratura (30); b) il processo di separazione delle Corti di giustizia (31) che, ponendo in concorrenza fra loro i diversi tribunali di *common law*, aveva determinato una migliore qualità ed efficienza del sistema giudiziario (32); c) lo scarso potere dei giudici "nell'interpretare, cambiare, ampliare o correggere il significato delle leggi e la grande precisione con cui, invece, queste debbono essere osservate secondo il significato letterale delle parole" (33); d) la isti-

determinata dal Trattato di Unione del 1707, si era fatto portavoce della esigenza di avvicinare, attraverso lo studio comparato, le tradizioni giuridiche inglesi e scozzesi: "to unite both, in some such plan of education, will be less difficult than at first view may be apprehended; for the whole island originally was governed by the same law; and even at present the difference consists more in terms of art than in substance" (Kames 1758), p. xiii; cfr. anche P. Stein, *Legal Evolution*, Cambridge, 1980, p. 43.

(29) Cfr. *infra*, p. 119. Va tuttavia sottolineato che quello descritto da Smith non è tuttavia un processo esclusivamente unidirezionale, in quanto le stesse norme giuridiche tenderebbero ad influenzare, a loro volta, i sentimenti morali. Il caso forse più eclatante illustrato da Smith è quello che si riferisce alla indissolubilità del matrimonio che, una volta introdotta, avrebbe determinato un mutamento di ruolo della "passione amorosa [...] dal rango di emozione disprezzabile a quello di passione degna del massimo rispetto", *ibid.*, p. 183.

(30) Cfr. *ibid.*, p. 342.

(31) Cfr. *ibid.*, pp. 346 e ss. Smith elogia in particolare il ruolo svolto da Edoardo I, che pure non era stato mosso esclusivamente da intenti riformatori nel suddividere il potere fra le diverse Corti di giustizia. Cfr. anche *ibid.*, p. 350; RN, p. 712.

(32) "Dato che tutti i proventi dei tribunali dipendevano [...] dal numero di cause civili che vi si discutevano, ciascuna corte cercava naturalmente di procurarsi il maggior numero di cause, grazie alla precisione, all'accuratezza ed alla rapidità (dove possibile) delle procedure e questa emulazione richiedeva da parte dei giudici sempre maggiore solerzia e attenzione", cfr. *infra*, p. 354.

(33) *Ibid.*, p. 348. "Nell'ultima lezione vi ho mostrato come la libertà dei sudditi

tuzione dell'istituto della giuria ⁽³⁴⁾; e) l'accuratezza e la rigosità "nell'accertare l'imparzialità dei giurati" ⁽³⁵⁾.

Quanto invece alla *Police*, la stessa esigenza di un intervento specifico in questo settore mostra: a) che secondo Smith la regola della perfetta coincidenza fra interessi individuali e interessi collettivi non è rispettata neanche nel mitico stato di "perfetta libertà naturale", confermando in tal modo l'esistenza di un rapporto strutturalmente dualistico e conflittuale fra individuo e stato; b) che Smith sembra presupporre un ruolo crescente dell'intervento pubblico in economia in relazione al grado assunto dalla deviazione da quello stato. A differenza dei due precedenti settori di intervento, il riferimento alla necessità di un ruolo dello stato in questo campo non si richiama tuttavia a principi di inderogabilità, e ciò sia in relazione al carattere che al contenuto delle indicazioni proposte. Nell'ottica smithiana, infatti, questo tipo di intervento si fonderebbe "non [...] sul principio della giustizia, ma su quello dell'opportunità (*expediency*) e che [è] finalizat[o] ad accrescere le ricchezze, il potere e la prosperità di uno Stato..." ⁽³⁶⁾. Ciò non significa che il legislatore non possa richiamarsi ad alcuni principi generali di riferimento, si pensi, fra gli altri, a quello della prevalenza delle virtù negative sulle positive o a quello della supremazia dell'individuo in quanto cittadino e operatore economico su ogni forma di collettivo, ma semplicemente che questo intervento trova la sua ragion d'essere nella deviazione, per usare la terminologia smithiana, del "corso reale" dal

fosse assicurata in Inghilterra dall'estrema accuratezza e precisione nell'applicazione del diritto e delle sentenze su di esso basate, come questo avvenne e come si determinò il fatto che i giudici in Inghilterra abbiano meno potere di interpretare o modificare la legge che in qualsiasi altro luogo. Mi riferisco ai giudici della *common law* [...], cfr. *ibid.*, p. 357.

⁽³⁴⁾ Cfr. *ibidem*.

⁽³⁵⁾ Cfr. *ibid.*, p. 358.

⁽³⁶⁾ Cfr. *supra*, p. ix-x. Va detto tuttavia che in taluni casi anche questo tipo di intervento sembra richiamarsi alle stesse motivazioni che impongono la precisione delle norme della *Justice*. Nel caso della pubblica istruzione, ad esempio, Smith si riferisce spesso sia a considerazioni umanitarie che di pubblica utilità, ma a ben vedere l'elemento fondamentale a cui egli si richiama è quello relativo al danno che, specie a causa della divisione del lavoro, i lavoratori subirebbero nella integrità psichica e morale della loro persona, dunque al diritto naturale dell'uomo all'integrità del corpo intesa in senso lato (cfr. *infra*, p. 713), in cui viene introdotta quell'analisi degli effetti negativi della divisione del lavoro che verrà poi approfondita ed ampliata nella RN.

“corso naturale delle cose”, presentando pertanto caratteri di ampia variabilità. Gli interventi specifici, in questo caso, non sono stabiliti a priori, ma dipendono dal grado di questa deviazione. Nella RN Smith studierà in modo particolare i caratteri da essa assunti in Gran Bretagna, mostrando in tal modo come questi debbano essere analizzati caso per caso, tenendo conto delle esperienze storiche e politiche dei vari paesi, nonché delle loro diverse condizioni geografico-ambientali.

Molte citazioni potrebbero essere addotte a questo proposito a dimostrazione del fatto che la fede di Smith nei meccanismi di mercato non è né a-storica, né incondizionata e che il riferirsi ad essa come principio generale di politica economica non significa astrarre dalle condizioni storico-ambientali e politico-sociali di un determinato paese. Così come nella RN, in cui, come sostiene Campbell, “Smith is prepared to consider each case for government intervention in economic life on its own merit”⁽³⁷⁾, anche nelle Lezioni è possibile rintracciare un simile atteggiamento. Un esempio di questo approccio è riscontrabile in LJ(A) in relazione alla trattazione dei limiti che caratterizzerebbero la divisione sociale del lavoro in determinate aree geografiche e in particolari condizioni storiche.

In questo caso, sottolinea Smith, spiegando l’origine di alcuni privilegi commerciali, “[c]he questo fosse necessario nei primi stadi delle arti per portarle ad un grado adeguato di sviluppo appare perfettamente ragionevole e trova conferma nel fatto che si è trattato di una pratica generale presso tutti i popoli d’Europa”⁽³⁸⁾. Un altro esempio, sulla scia del precedente, si può trarre dalla analisi delle ragioni storiche che avrebbero determinato lo sviluppo delle corporazioni, considerate come “estremamente utili quando le arti sono in condizioni precarie [...], di enorme danno quando quelle hanno raggiunto uno sviluppo considerevole”⁽³⁹⁾.

Sulla base di queste considerazioni, nelle Lezioni, e con ancora

⁽³⁷⁾ T.D. Campbell, cit., p. 214.

⁽³⁸⁾ Cfr. *infra*, p. 103.

⁽³⁹⁾ *Ibid.*, p. 108.

maggiore evidenza nella TMS ⁽⁴⁰⁾ e nella RN ⁽⁴¹⁾, emerge una funzione del legislatore che è strettamente collegata all'esercizio della "prudence" e basata sulla esigenza che perfino i più necessari cambiamenti non dovrebbero essere introdotti improvvisamente, ma con prudenza e gradualità ⁽⁴²⁾.

Ulteriori elementi che spiegano questo approccio, spesso impropriamente definito 'pragmatico', si riallacciano alla consapevolezza di Smith dei limiti della *system knowledge* applicata alla *Police*. Ciò in quanto le sue regole non sarebbero certe; in quanto il legislatore raramente assumerebbe decisioni "guidate non dalle clamorose pressioni di interessi di parte, ma dalla considerazione complessiva del bene pubblico" ⁽⁴³⁾ e in quanto non sempre la stessa conoscenza del bene pubblico determinerebbe effetti benefici nel corpo sociale, a causa del meccanismo — negativo in questo caso — degli *unintended social outcomes*. Sotto questo profilo l'anti-razionalismo di

⁽⁴⁰⁾ "Some general, and even systematical, idea of the perfection of policy and law, may no doubt be necessary for directing the views of the statesman. But to insist upon establishing, and upon establishing all at once, and in spite of all opposition, every thing which that idea may seem to require, must often be the highest degree of arrogance. It is to erect his own judgement into the supreme standard of right and wrong. It is to fancy himself the only wise and worthy man in the commonwealth, and that his fellow-citizens should accomodate themselves to him and not he to them", TMS, p. 234, corsivi nostri.

⁽⁴¹⁾ Cfr. p. 461.

⁽⁴²⁾ Nelle Lezioni Smith sembra talvolta richiamarsi al radicalismo mostrato dal suo maestro nel perorare l'esigenza di una legislazione agraria che difendesse la "Democrattick part in the Constitution", come là dove egli sostiene che "[i] nobili sono... i più grandi oppositori ed oppressori della libertà che sia possibile immaginare" e che "[p]ertanto il popolo non può mai sentirsi sicuro né nella persona né nella proprietà, finché la nobiltà non sia stata schiacciata", cfr. infra, p. 332-33. Nello stesso senso Hutcheson, per il quale, "[t]is in vain to talk of invading the liberty of the rich, or the injury of stopping their progress in just acquisition. No publick interest hinders their acquiring as much as is requisite for any innocent enjoyments and pleasure of life. And yet if it did, the liberty and safety of thousands or millions is never to be put in the ballance with even the innocent pleasure of a few families; much less with their vain ambition, or their unjust pleasures, from their usurped powers or external pomp and grandeur. For the same reason, all those groundless partitionwalls among citizens, confining places of power and profit to certain families or certain orders, ought to be prevented or broke down; as they are both the occasions of immoderate and dangerous wealth in the orders [...]", Hutcheson, III, p. 248.

⁽⁴³⁾ RN, p. 461.

Smith, se da un lato spiega il modo in cui un equilibrio si possa creare sulla base delle azioni inconsapevoli (dei fini ultimi) degli agenti individuali, rappresenta invece un ostacolo nel caso dell'intervento del legislatore, tanto più che gli effetti di questo intervento, a differenza di quelli determinati dalle azioni dei singoli individui, hanno un peso quasi sempre determinante sugli equilibri del sistema. Emblematica di questo approccio è l'estrema cautela con cui Smith affronta, sia nella TMS che nella RN, la tematica della abolizione dei privilegi commerciali e la decisione che egli mostra invece nell'indicare al legislatore il compito di evitare che se ne creino di nuovi o di accrescere la dimensione di quelli già esistenti⁽⁴⁴⁾. Su tutto emerge l'idea di una società vista come un corpo caratterizzato da equilibri delicati e precari, che può essere riformato solo con grande prudenza, preferibilmente attraverso interventi di tipo preventivo. Sotto questo profilo il giudizio sembra essenzialmente determinabile *ex-post*, ed anche in questo caso la storia, specie quella comparata, intesa come sistematizzazione dell'esperienza collettiva, può rappresentare un ottimo, seppure non sempre preciso banco di prova.

Nella sua analisi dei caratteri e delle funzioni del legislatore Smith sottolinea inoltre l'esistenza di un aspetto istituzionale strettamente legato ai requisiti di imparzialità che dovrebbero informarne l'operato.

Sotto questo profilo, se è vero che Smith considera il presupposto di una regolare amministrazione della giustizia come compatibile con forme diverse di governo, è tuttavia evidente la sua preferenza per un sistema caratterizzato da divisione dei poteri, secondo l'indicazione di Montesquieu⁽⁴⁵⁾, e da struttura parlamentare, date le caratteristiche di maggiore imparzialità che questa assicura. La forma parlamentare britannica, in particolare, costituirebbe, secon-

⁽⁴⁴⁾ "L'imprenditore di una grande manifattura che, con l'apertura improvvisa del mercato interno alla concorrenza straniera, fosse obbligato ad abbandonare la sua attività, ne soffrirebbe senza dubbio in grande misura [...]. Un'equa considerazione del suo interesse richiederebbe quindi che cambiamenti di questo genere non fossero mai introdotti improvvisamente [...]. Il legislatore [...] dovrebbe essere, proprio per questo motivo, particolarmente attento a non stabilire nuovi monopoli di questo genere e a non estendere ulteriormente quelli che già esistono", *ibid.*, pp. 460-61.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. D. Winch, *cit.*, p. 56.

do Smith, il miglior esempio di questa *balance of power*. Particolarmente indicative, sotto questo profilo, sono le considerazioni svolte nella parte della RN in cui, analizzando le cause della 'prosperità' delle colonie americane, Smith sottolinea l'importanza della presenza di ordinamenti politici importati dall'Inghilterra, che ivi avrebbero assunto un carattere maggiormente 'naturale', cioè più imparziale, per l'assenza, in particolare, di una nobiltà terriera di tipo ereditario ⁽⁴⁶⁾.

Anche in questo caso, dunque, Smith evidenzia una netta preferenza nei confronti del sistema politico-istituzionale inglese; una preferenza già evidente nelle Lezioni e, in particolare, ancora una volta, in LJ(A), in cui egli, fra l'altro, sottolinea favorevolmente il ruolo della Camera dei Comuni nella incriminazione dei ministri del re ⁽⁴⁷⁾ e come limite al potere del sovrano, il quale non potrebbe governare "neanche per un solo anno" senza il suo consenso ⁽⁴⁸⁾; della suddivisione del potere legislativo fra il Sovrano, i Lord e i Comuni ⁽⁴⁹⁾; della frequenza delle elezioni ⁽⁵⁰⁾; dell'ampiezza del suffragio ⁽⁵¹⁾; della libertà di espressione del voto ⁽⁵²⁾.

In questi, come in altri casi, al di là della pur evidente influenza di Montesquieu, Smith fa tuttavia riferimento anche ad un altro principio che potremmo definire della 'limitazione e suddivisione del potere' o dell'"imparzialità del sistema" che risulta comune alle ragioni specifiche, precedentemente elencate, che determinano la superiorità dell'ordinamento inglese anche sotto il profilo giuridico. È proprio la introduzione di questo principio che permette a Smith di superare, almeno in parte, il limite più macroscopico proprio, nel caso specifico, della *system knowledge* del legislatore. Abbiamo sottolineato in precedenza come questo limite si riallacci alla mancanza

⁽⁴⁶⁾ "In nessuna colonia inglese esiste nobiltà ereditaria. Per la verità, in tutte queste colonie, come in ogni altro paese libero, il discendente di un'antica famiglia coloniale è più rispettato del nuovo arrivato di uguali meriti e ricchezze; ma è solo più rispettato e non ha nessun privilegio con cui possa disturbare i vicini", RN, p. 577.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. *infra*, p. 342.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. *ibid.*, p. 338.

⁽⁴⁹⁾ *Ibidem*.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. *ibid.*, p. 344.

⁽⁵¹⁾ Cfr. *ibid.*, p. 345.

⁽⁵²⁾ *Ibidem*.

di un meccanismo di aggiustamento o di mediazione, simile a quello operante nel caso della *concrete knowledge*, che garantisca allo stesso modo una tendenziale imparzialità di giudizio ⁽⁵³⁾. La soluzione propugnata da Smith consiste nell'individuare alcune regole che rendano meno precarie ed estemporanee le apparizioni del legislatore sulla scena della storia. Di qui l'enfasi posta su di un ordinamento politico-istituzionale come quello inglese, che, in quanto basato sul principio della limitazione e suddivisione *del potere* oltreché su quello della divisione *dei poteri*, interiorizzi, per così dire, l'obbiettivo della imparzialità. Si possono meglio comprendere, in tal modo, le ragioni che secondo Smith avrebbero fatto dell'Inghilterra, in ciò riecheggiando una famosa affermazione di Montesquieu, un caso unico nella storia d'Europa, favorendo l'emergere di un sistema di governo che "presuppone come base un sistema di libertà" ⁽⁵⁴⁾, nonché i motivi che stanno alla base della visione smithiana dei nessi reciproci, spesso richiamati, sia nelle Lezioni che nella RN, fra sviluppo del commercio e dell'"ordine e del buon governo".

Presupposto di questa visione è in particolare l'affermazione che la garanzia di una regolare ed equa amministrazione della giustizia, che tuteli in particolare il diritto di proprietà e la libertà personale dei cittadini, rappresenti la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per un rapido progresso della società, anche sotto il profilo economico. Corollario di questa visione è che lo stesso sviluppo dell'economia, date le interdipendenze che esso promuove fra gli individui, rafforzi i vincoli sociali, che a loro volta influirebbero positivamente sulle istituzioni.

Questi elementi confermano ulteriormente il carattere anti-deterministico della impostazione di Smith, sia perché in più occasioni egli mostra di non nutrire una fiducia illimitata nel carattere irreversibile dello sviluppo, sia perché la storia che egli ci narra, come ha sottolineato acutamente Campbell, "[i]s a process of social development which comes about through the operation of diffuse social causes rather than as a consequence of particular individual acts or events" ⁽⁵⁵⁾. Un processo, potremmo aggiungere, in cui lo sviluppo


⁽⁵³⁾ Cfr. supra, p. XCIII.

⁽⁵⁴⁾ Su questo punto cfr. in particolare infra, p. 342 e ss.; cfr. anche D. Winch, cit., pp. 70 e ss.

⁽⁵⁵⁾ T.D. Campbell, cit., 80.

economico assume la funzione di misura del progresso in senso lato, piuttosto che di causa.

Queste considerazioni ci permettono nel contempo di intendere meglio lo status che Smith assegnava all'economia che, proprio per la sua natura 'politica', non venne da lui analizzata, né poteva esserlo, indipendentemente dalle caratteristiche giuridico-istituzionali della società. In tal modo Smith riaffermava il primato del diritto, non in una visione mercantilistica di regolamentazione, bensì in quella, forse più vicina all'impostazione fisiocratica, seppure basata su di una diversa metodologia di indagine, di supremo e prudente garante del rispetto delle regole del giuoco.



NOTA ALLA TRADUZIONE

VITTORIA ZOMPANTI ORIANI

Questa traduzione italiana delle Lezioni di Glasgow di Smith è stata condotta sulla base dell'ultima edizione critica inglese: *Lectures on Jurisprudence*, a cura di R.L. Meek, D.D. Raphael e P.G. Stein, Oxford, 1978.

Le Lezioni sono costituite dalle due trascrizioni rinvenute, rispettivamente, da Edwin Cannan nel 1895 e da John M. Lothian nel 1958. Il primo gruppo di appunti, noto come LJ(B), si riferisce alle lezioni che Smith tenne con ogni probabilità nell'anno accademico 1763-64, il secondo gruppo, noto come LJ(A), si riferisce invece al corso di lezioni tenuto nell'anno accademico 1762-63.

Le due trascrizioni trattano i medesimi argomenti, ma con alcune differenze per quanto riguarda l'ordine di esposizione, il numero degli argomenti trattati e lo stile che varia sulla base delle finalità, assai diverse, che i due gruppi di appunti avevano e delle modalità con cui vennero raccolti: LJ(B) era presumibilmente destinato alla vendita, LJ(A) era probabilmente una raccolta di appunti per studio personale.

Per quanto concerne l'ordine di trattazione degli argomenti nelle due serie di lezioni, si rimanda alle accuratissime *Notes on the Collation* della già citata edizione inglese ⁽¹⁾. Tali note seguono punto per punto le variazioni fra i due testi segnalando i punti di convergenza e quelli di differenziazione.

Quanto agli argomenti trattati, LJ(A) non è completo, gli appunti si interrompono infatti alla data 13 aprile 1763; LJ(B) è invece completo, rispetta il piano di lavoro esposto nelle prime lezioni ed è anche dotato di un abbozzo di indice ⁽²⁾. Inoltre, mentre LJ(A) riproduce fedelmente i richiami delle lezioni precedenti che evidente-

⁽¹⁾ *Lectures*, p. 22-32.

⁽²⁾ L'indice non è stato inserito in questa traduzione in quanto non fu dettato da Smith e si tratta inoltre di una traccia assai approssimativa e appena abbozzata.

mente Smith riproponeva all'inizio di ogni nuova lezione e fornisce l'indicazione della data delle singole lezioni, questi aspetti mancano completamente in LJ(B).

Per quanto infine attiene allo stile, le differenze fra i due testi sono notevolissime. LJ(B) è freddo, conciso e privo di partecipazione emotiva, pur essendo più chiaro e corretto. Tutto fa pensare ad appunti scritti con calma, riguardando note prese a lezione oppure, come supponeva Cannan, addirittura rielaborando una precedente versione scritta ⁽³⁾. Ciò sembra confermato anche dalla esposizione estremamente concisa e corretta, dalla schematizzazione del pensiero, nonché dalla maggiore esiguità delle esemplificazioni di cui Smith amava fare un uso così largo e colorito. LJ(A) invece è immediato, vivo, ricco delle interruzioni e ripetizioni proprie del discorso parlato. Sono più frequenti gli anacoluti, i pronomi e gli aggettivi dimostrativi, gli avverbi locativi e le espressioni di riempimento (*then, in fact, indeed, I mean*). Vi si notano inoltre interpolazioni, abbreviazioni, note e riferimenti espliciti ad un paziente lavoro di ricopiatura di appunti presi a lezione e rielaborati in seguito confrontandoli con quelli di altri studenti, come quando lo sconosciuto compilatore scrive ad un certo punto: "Qui da me non risulta più nulla e neppure da te" ⁽⁴⁾. Questo fatto spiegherebbe la presenza di un notevole numero di note aggiunte sul retro delle pagine del manoscritto e rese, sia nella edizione inglese che nella presente, tra parentesi graffe.

Va infine notato che a parte ogni altra considerazione di carattere storico o economico, le Lezioni, e in particolare LJ(A), sono godibilissime anche come fatto letterario, per la vivacità e l'immediatezza del linguaggio, la ricchezza delle immagini, e insieme, dove necessario, l'incisività e la chiarezza dell'esposizione.

Ciò non significa che la traduzione delle Lezioni si sia presentata senza problemi. Non particolarmente per la lingua, che in Smith è in genere chiara, quanto per la presenza di sviste, anacoluti e lacune da parte dell'estensore che conferiscono al testo immediatezza e calore espositivo, ma spesso a scapito della chiarezza e dell'ordine ⁽⁵⁾. Le parole mancanti ed i periodi lacunosi e incompleti hanno

⁽³⁾ *Op. cit.*, pp. XVIII-XIX.

⁽⁴⁾ Cfr. *infra*, p. 72.

⁽⁵⁾ Qualche problema è stato determinato anche dalla ortografia di alcune parole.

posto il problema della fedeltà al testo: se si dovesse restare fedeli a rischio di apparire oscuri o non piuttosto colmare arbitrariamente le lacune. Si è preferito non intervenire sul testo; le parole e le espressioni mancanti sono segnalate da un simbolo convenzionale e non si è cercato di forzare il senso dei periodi incompleti che sono però, fortunatamente, assai pochi.

Va inoltre considerato che proprio grazie alla loro origine le due trascrizioni, ma in particolare LJ(A), presentano molte caratteristiche del linguaggio parlato più che del linguaggio scritto. È evidente che l'atteggiamento di un oratore che si rivolge ad un pubblico è ben diverso da quello di uno studioso che mediti i suoi appunti a tavolino: nel secondo caso manca qualunque forma di *feed-back*, ossia di controllo della reazione del destinatario del messaggio. Smith scrittore non aveva alcun mezzo per accorgersi se i lettori avevano recepito bene le sue parole. Smith docente, al contrario, aveva tutta la possibilità di verificare l'effetto delle sue lezioni ed eventualmente di correre ai ripari nel caso di una caduta di tensione, per così dire, da parte degli studenti; poteva allora ricorrere ad un esempio particolarmente vivace e divertente, poteva spiegare o ripetere un punto

Infatti, sebbene il modello linguistico sia molto simile a quello attuale, per quanto riguarda l'ortografia esisteva ancora evidentemente una notevole libertà di decisione da parte dello scrivente. Così in Smith, a distanza di poche righe, troviamo nella lezione del 13 aprile 1763 la parola *dam* (diga) scritta una prima volta come *damn* e quindi subito dopo come *damm* e successivamente ancora *damn*. Allo stesso modo i participi passati dei verbi oscillano senza alcuna giustificazione apparente di scelta fra la forma in *d* e la forma in *ed*; a *returnd*, *reckond*, *complaind* e *producd*, fanno riscontro, a poche righe di distanza, *ruined* e *consumed*. La stessa libertà si nota con i nomi: *ballance* e *balance*, *with regard* e *with reggard*, *Portugal* e *Portugall*. Caratteristica è anche la grafia di *musick*, *physick*, *traffick* e *publick* (anche Petty ha *publick revenue*). Particolarmente interessante è il caso di *night* e *knight* non ancora distinti graficamente, per cui accade di trovare *knight* (cavaliere) con la stessa ortografia di *night* (notte). Le pagine sono inoltre costellate di apostrofi che segnalano omissioni reali o immaginarie, mentre non appaiono altri apostrofi che ora sono obbligatori. Così in LJ(A), nella lezione citata del 13 aprile 1763, troviamo *Queen Annes* senza l'apostrofo del genitivo sassone, più sotto *cant* invece di *can't*. (Per taluni aspetti di storia della lingua, vedi anche Barbara M.H. Strang, *A History of English*, New York, 1982, pp. 106 e ss; 118 e ss.). Questo aspetto di Smith, pur interessante, è ancora tutto da approfondire, mentre chi fosse interessato ai problemi più schiettamente pertinenti agli aspetti testuali può consultare l'edizione inglese di LJ(A) precedentemente citata che in preziose note a piè pagina dà conto di tutte le correzioni presenti nel manoscritto, delle parole cancellate, dei supposti errori e delle variazioni di ortografia.

non ben recepito, poteva agganciare l'attenzione degli ascoltatori interpellandoli direttamente, ad esempio con l'uso delle esemplificazioni in seconda e in prima persona che sono infatti numerose nel testo. Smith non era considerato dai contemporanei un oratore trascinate, ma certo egli dovette sentire l'influenza del suo maestro Francis Hutcheson il quale fu il primo, nell'Università di Glasgow, ad interrompere la tradizione di tenere le lezioni in latino e diede vita ad un nuovo stile e ad una nuova tradizione didattica. Il registro generale delle Lezioni risulta così piuttosto informale e tuttavia elegante: si tratta di lezioni a studenti universitari, anche se più giovani dei loro colleghi odierni e Smith non usa il tono formale dell'oratore aulico quanto piuttosto quello di un conversatore elegante e colto.

A questo proposito illuminanti sono le informazioni fornite da John Millar, discepolo ed amico di Smith, a Dugald Stewart il quale, alla morte di Smith, fu incaricato dalla Royal Society di Edimburgo di redigere un *Account of the Life and Writings of Adam Smith*. Egli scrive: "Nel tenere le sue lezioni egli si affidava quasi completamente alla sua facilità di improvvisazione. Il suo modo di esporre, per quanto privo di grazia, era chiaro e libero da affettazione. Poiché egli mostrava di essere sempre interessato al suo tema, non mancava mai di suscitare interesse nei suoi ascoltatori. Ciascun discorso consisteva normalmente di diverse proposizioni distinte che egli successivamente si sforzava di dimostrare e di illustrare. Queste proposizioni, enunciate in termini generali, molto spesso presentavano, per la loro estensione, l'aspetto del paradosso. Negli sforzi per svilupparle egli dava spesso l'impressione, agli inizi, di non possedere in pieno l'argomento e di parlare con una certa esitazione. Ma via via che procedeva, sembrava che la materia si affollasse alla sua mente, e la sua esposizione diventava più calda ed animata, più facile e fluente [...]. La ricchezza e la varietà delle sue spiegazioni facevano crescere gradualmente la materia che, senza alcuna tediosa ripetizione di idee, acquisiva un'ampiezza che era calcolata allo scopo di catturare l'attenzione del suo uditorio e di produrre in esso diletto e, insieme, istruzione nel seguire lo stesso oggetto lungo una moltitudine differente di sfumature e di aspetti nei quali esso veniva presentato e, infine, nel ritornare insieme con lui, seguendo lo stesso filo, a quella

proposizione originaria o verità generale da cui egli era partito e da cui aveva tratto uno sviluppo di pensiero tanto interessante" (6).

Sotto questo profilo può essere interessante confrontare lo stile seguito da Smith nelle Lezioni con quanto da lui stesso sostenuto nelle LRBL a proposito della retorica applicata al discorso scientifico-didattico: "[Nello scritto didattico] il metodo migliore è, senza dubbio, quello di asserire per prima cosa la proposizione per produrre poi i diversi argomenti che tendono a provarla; argomenti che possono essere riassunti o portati a concludere negli stessi termini della proposizione. È più appropriato iniziare con l'asserire la proposizione, cosicché gli argomenti addotti esercitino una maggiore impressione sulla mente poiché è evidente a cosa mirano, anziché riferirli senza informarci della conclusione. Ma capiterà spesso che, allo scopo di provare la proposizione principale, sia necessario dimostrare prima varie proposizioni subordinate. In questo caso, occorre dapprima asserire la proposizione principale, e mostrare poi in che modo la sua verità dipenda da quella di alcune altre proposizioni; dimostrate queste, bisognerà ricapitolare il tutto, come nel primo caso" (7).

Ciò mostra dunque come la teoria in Smith coincidesse con la pratica didattica e con la descrizione di Millar raccolta da Stewart.

Frequentissimi nelle Lezioni sono i riferimenti e le citazioni tratte da opere classiche, greche e latine. Smith era noto fra i colleghi per l'ampiezza e la solidità della sua cultura, nonché per la sua considerevole conoscenza delle lingue greca e latina. Come ricorda Stewart: "[L]a conoscenza che egli [Smith] possedeva delle lingue antiche e moderne era straordinariamente estesa ed esatta. Esse non erano in lui al servizio di una vana erudizione, ma al fine di acquisire la conoscenza di tutti i vari strumenti che potessero spiegare le istituzioni, i costumi e le idee delle differenti epoche e nazioni" (8).

Particolarmente interessanti, inoltre, sono i frequenti riferimenti alle culture di paesi lontani e la presenza, sia pure assai controllata, di prestiti lessicali da altre lingue (come, ad esempio l'italia-

(6) Stewart, p. 13.

(7) Op. cit., p. 419.

(8) Stewart, p. 9.

no *banditti*)⁽⁹⁾. Se, come dice Jespersen, gli inglesi sono “linguisticamente onnivori”⁽¹⁰⁾, tanto più lo furono nel XVII e nel XVIII secolo; Smith, nonostante la sua concezione della lingua come organismo vivo ed in evoluzione continua, era tuttavia allarmato dalla tendenza che egli percepiva nel suo tempo ad una crescente immisione di parole mutuate da altre lingue e ad una corrispondente eliminazione di “good old English words”⁽¹¹⁾.

In particolare, per quanto riguarda il Nord America, esisteva una stretta relazione fra le coste occidentali della Scozia, interessate da un intenso movimento migratorio, e le piantagioni del Nord America. Il *Glasgow Courant* pubblica spesso in quel periodo lettere di coloni scozzesi insediati in Nord America che descrivono incursioni indiane. Fra i doni alla Glasgow University Library fra il 1693 e il 1698 figurano la *Indian Grammar* di J. Elliot, il *New Testament Translated into the Indian Language* (tradotto da Elliot); e la *Bible in the Language of the Indians of Virginia*. Con il trascorrere del tempo alcune tribù indiane divennero alleate dei coloni britannici ed è interessante notare come l'*Indian prince* delle Lezioni⁽¹²⁾ sia stato corretto successivamente nell'*African king* della *Wealth of Nations*⁽¹³⁾.

Vi sono inoltre altre parole che subiscono una particolare evoluzione attraverso i vari testi di Smith; si veda ad esempio il caso di *villain* e di *opulence/wealth*.

Villain, in particolare, ha presentato anche problemi di resa in italiano poiché Smith sembra attribuire a questo termine valenze a volte contraddittorie. Nella lezione del 2 marzo 1763 Smith afferma: “I signori avevano perciò un gran numero di subordinati, alcuni occupavano le terre come fittavoli, altri vivevano nella casa ed erano mantenuti dai signori. Essi costituivano una sorta di oziosi gentiluomini che non lavoravano, ma consumavano il prodotto della proprietà. Di questi, che venivano chiamato H... (parola incompleta nel testo che sta probabilmente per *homines*) *villani*, un signore poteva averne alle dipendenze fino a mille o più”. Smith spiega che questi

⁽⁹⁾ *Lectures*, p. 245, cfr. infra, p. 306.

⁽¹⁰⁾ O. Jespersen, *Growth and Structure of the English Language*, London, 1909, VI, p. 139

⁽¹¹⁾ LRBL, p. 57.

⁽¹²⁾ Cfr. infra, p. 641.

⁽¹³⁾ Cfr. Scott, p. 323.

villani erano ostili ai fittavoli mentre questi ultimi dal canto loro li consideravano degli sfruttatori. “L’esistenza di questi due gruppi nei suoi domini, aggiunge Smith, “ permetteva al signore di mantenervi l’ordine” (14). In questo brano quindi il *villain* è descritto come una sorta di cortigiano: non lavora e vive nella casa del signore. Il brano corrispondente di LJ(B) non riporta il termine *villains*, ma utilizza quello di *retainers* (uomini del seguito) riproponendo la stessa contrapposizione ma riferita alla coppia *retainers/tenants* (15).

Successivamente il termine *villain* riappare nella lezione del 4 marzo 1763 con una accezione completamente diversa: “[...] vi erano altre due classi di uomini, che erano considerate ignobili e spregevoli. La prima di queste era quella dei villani o schiavi che aravano e coltivavano la terra. Costoro non potevano acquisire proprietà, erano acquistati e venduti insieme alla terra [...]. Se il padrone uccideva un suo villano era soggetto ad una multa [...]. La seconda classe ignobile era quella dei borghigiani. Si trattava inizialmente di schiavi o villani che appartenevano ad un certo signore o padrone al quale versavano una somma di denaro in cambio della libertà di commercio”. E più oltre: “[...] diventava [libero] ogni villano che lasciava il padrone e viveva in una di queste città per un anno senza essere reclamato” (16). Il problema nel caso di LJ(A) era apparentemente

(14) Cfr. *infra*, p. 306. “The lords therefore had a great number of dependents; some of these held lands of them as tenants, and others were retained about the house and maintand by the lord. These were a set of idle-gentlemen who did not work but consumed the produce of the estate. Of these, which they called H<>villains, a lord would amount to 1000 or more. These two different parties in his dominions put it in the power of the lord to preseve good order amongst them”, *Lectures*, pp. 245-6.

(15) Cfr. *infra*, p. 538. “[...] he could not consume [his incomes] in any way but maintaining a great number of retainers about his house. These were another species of dependants, who increased his authority and secured domestic peace”, *Lectures*, p. 416.

(16) Cfr. *infra*, pp. 320-1. “Besides these [...] there were two other classes of men, which were reckoned ignoble and contemptible. The first of these is the villains or slaves who ploughed and tilld the ground. These were reckoned incapable of property; they were bought and sold along with the land estate [...]. If the master killed his villain he was liable to a fine [...]. The 2nd ignoble class was that of the Burghers. These were at first slaves or villains who belonged to a certain lord or master to whom they paid a summ of money for the liberty of trading [...]. All the burghers and freed sort of slaves [...] which any villain became who left his master and lived in one of these town for a year without being claimd”, *Lectures*, pp. 255-57. Cfr. inoltre, *ibid.*, p. 418: “there were two other (orders) which in that period were held in the utmost contempt. The first was

insolubile. Chi era il *villain*? Un individuo benestante, l'ospite della casa del signore o lo schiavo legato alla terra, il *glebae adscriptus*? Questa apparente contraddizione è spiegabile grazie all'evoluzione semantica del termine *villain*.

La nuova classe contadina medievale che si formò in Gran Bretagna dopo la caduta dell'impero romano si poteva dividere in due categorie, distinte l'una dall'altra, ma destinate ad avvicinarsi nel corso del tempo. Vi erano da un lato i conduttori che prestavano servizi ad un signore potendo perciò stesso disporre del sicuro possesso delle proprie unità poderali, e dall'altra i piccoli contadini liberi la cui situazione, se dotati di una qualche fortuna, corrispondeva inizialmente a quella del piccolo signore. Al di sotto di questi agricoltori liberi e semiliberi vi erano gli schiavi, addetti per la maggior parte alla terra, come il *ploughman* del dialogo di Alfric il Grammatico (955-1020). Quando Smith parla di *villains* di epoca allodiale, egli si riferisce probabilmente ad una di queste categorie di piccoli proprietari dotati tuttavia di una propria dignità e ben distinti dai *servi* veri e propri. Questa ipotesi è confortata anche dalla posizione che i villani occupavano nell'ordine gerarchico del *Domsday Book*: al di sotto dei *freemen* e dei *sokemen* ⁽¹⁷⁾, ma decisamente al di sopra dei *servi*. È soltanto dopo il 1100 che i giuristi anglo normanni tendono a raggruppare tutta la popolazione rurale più semplicemente e più arbitrariamente di quanto avesse fatto il *Domsday Book* in due gruppi: liberi e non liberi (*liber homo* e *villanus*). In tal modo tutti i contadini non completamente liberi finirono con l'essere definiti in blocco *villani*, cumulando insieme uomini che prestavano servizi di tipo diverso, attribuendo loro alcune delle caratteristiche degradanti del

that of the villains [villaini] who plowed the ground and were adscripti glebae".

⁽¹⁷⁾ *Sockemen* e *sokemen* erano coloro che occupavano le terre *by sockage* o *sokage*. Il termine deriva, secondo alcuni, dall'anglosassone *soc*, *soke* o *socn*: giurisdizione. Si indicava in tal modo l'occupazione della terra legata alla prestazione di servizi definiti e determinati in opposizione all'occupazione in cambio di servizi militari o *knight's service*. Il *sockage* era di due tipi: *free sockage* o *villain sockage* a seconda che i servizi fossero *free* (liberi) o *base* (ignobili). Così, se un uomo occupava la terra in cambio di un'affitto e di fedeltà al signore, si trattava di *free sockage*. Alla morte del fittavolo la terra passava al suo erede dopo il pagamento al signore di una somma di denaro (il *relief*) che coll'andare del tempo venne fissata in una somma pari all'affitto di un anno. Nel XVII secolo tutte le terre in *knight's service* (quelle cioè che implicavano il servizio in guerra) vennero trasformate in *sockage*.

servus e creando schemi in base ai quali si poteva accertare il loro attributo di servi. Da un breve esame diacronico del termine *villain* da LJ(A) a LJ(B) e alla *Wealth of Nations* è interessante notare come Smith abbia progressivamente eliminato gran parte delle ambiguità che derivavano dagli usi iniziali del termine. LJ(A) è il testo più antico ed è anche quello più ambiguo. Oltre alla citazione degli *H... villains* che non si ritrova più in questa forma e con questa accezione in nessun altro brano di LJ(A) e non compare affatto in LJ(B) e nella *Wealth*, è possibile osservare anche una maggiore attenzione all'uso dei termini *servus*, *slave* e *villain*. Per cui se Sergio Caruso nelle sue note alla traduzione della *Wealth* può affermare che Smith parla di *slaves* e di *bondmen* solo in relazione all'*ancient state* mentre per il sistema della servitù feudale si parla piuttosto di *villenage* ⁽¹⁸⁾, la lettura di LJ(A) e di LJ(B) evidenzia invece una chiarezza di scelte terminologiche di gran lunga minore, e al *villain* del *villenage* vengono non di rado attribuiti come sinonimi puri i termini di *slave* o di *servus*; ad esempio nelle *Lectures* i termini: *servi*, *villains* e *slaves* sono usati come perfetti sinonimi: “[C]olliers and salters [...] are in far better condition than the servi or villani formerly [...] they are far more easy in many points than those antient (sic) slaves” ⁽¹⁹⁾. E, successivamente, “Henry II carried this so far that if a slave escaped to a borrough and lived there peaceably a year and a day, he became free” ⁽²⁰⁾.

L'essenza della posizione dei villani era definita dal fatto che essi occupavano la terra secondo norme consuetudinarie e dal fatto che, a differenza dei coloni liberi, erano vincolati alla terra ed erano obbligati a lavorare nel dominico per diversi giorni alla settimana prestando inoltre una certa quantità di lavoro a discrezione del signore. Tuttavia, a partire dalla fine del 1200, periodo in cui i servizi in lavoro vennero sostituiti quasi ovunque da pagamenti in natura o in denaro, la linea di demarcazione fra fittavoli liberi e villani divenne ancora più incerta anche perché non sempre il villano era il più povero dei due. L'assenza dei servizi e delle prestazioni di lavoro non pose fine al villanaggio come condizione legale ma lo indebolì a poco a poco. Già nel 1300 i villani più evoluti cominciarono a procu-

⁽¹⁸⁾ RN, *Nota alla traduzione*, p. LII.

⁽¹⁹⁾ Op. cit., p. 191.

⁽²⁰⁾ Ibid., p. 419.

rarsi una copia dei *manor rolls*, i documenti ufficiali nei quali erano elencate per iscritto e in maniera dettagliata le consuetudini del maniero ed i servizi dovuti al signore. Il termine *copyholder* indicava infatti coloro che occupavano la terra alle condizioni definite da un documento ufficiale depositato presso la corte signorile del maniero di cui il fondo era parte. Ciò naturalmente rafforzava molto la loro posizione in quanto poneva un limite ad ogni richiesta o pretesa arbitraria del signore.

Al tempo dei Tudor vi erano ancora fittavoli villani i quali non avevano alcuna copia dei registri ufficiali: erano i cosiddetti *costumarii sine copia*. Questo fatto rendeva più facile ai signori sfrattarli quando volevano, ma i tribunali a cui quelli si appellavano erano in genere favorevoli ai contadini, mentre successivamente non si fece più alcuna distinzione, e *copyholder* divenne il termine usato per tutti i *costumarii* o *villains*. Il passaggio dal villain al *copyholder* è spiegato con molta chiarezza nelle *Lectures*: “the king’s courts [...] were very favourable to all claims of the villains [...]. They gave particular favour to the *special villains*, as they were called. These were such as having got some substance by some means or other, agreed to hold a piece of land of the lord of the manor and pay him in the manner that the others did, during the pleasure of their master. The words that were used in the bargain were that they should hold *according to the custom of the manor* [...]. They were to continue in possession for ever, unless of any such trasgressions or offences as were punishable by law. In this manner they became from being special villains to be copyholders” (21). Al tempo di Carlo I Stuart, Sir Edward Coke nel suo *The Complete Copyholder* (1673), poteva affermare: “Now copyholders stand upone a sure ground, now they weigh not their Lords displeasure, they shake not at every sudden blast of wind, they eat, drink and sleep securely; only having a special care [...] to perform carefully what duties and Services soever their tenure doth exact” (22).

La fase successiva segnò il passaggio dai *copyholders* agli *steel-bow tenents* o *mettierés* (23), più spesso *métayers*. Questo tipo di conduzione durò in Inghilterra molto meno che sul continente tanto

(21) Op. cit., p. 188; cfr. infra, p. 232.

(22) Op. cit., p. 7.

(23) *Lectures*, p. 189; cfr. infra, p. 233.

che, come lo stesso Smith ricorda, ogni forma di mezzadria era già quasi completamente scomparsa alla fine del 1600. I fittavoli riuscivano infatti a restituire il bestiame e gli attrezzi anticipati dal signore e a pagare un affitto invece di cedere metà del raccolto; come sottolinea Smith: "Tenents holding by a steel-bow [...] were the first species of free tenents who followed on the abolition of villainage" (24).

Dal punto di vista dell'evoluzione semantica di questa parola è infine interessante notare come Smith usi il termine anche con un significato assai diverso e molto più moderno. Anche in italiano il termine "villano" ha assunto nel tempo una connotazione negativa trasformandosi da figura della tipologia sociale medievale in qualifica dispregiativa senza una connotazione sociale particolare. Il villano è persona rozza e maleducata, o anche rozzo, maleducato, incivile (25). In inglese il termine subì una trasformazione simile acquisendo però un significato diverso. Scomparve il senso di figura sociale particolare, e il termine assunse il significato di malvagio. In contrapposizione al cavaliere ed al gentiluomo che combattevano per il trionfo della giustizia e in difesa dei deboli, il *villain* è colui che rappresenta il male; è la forza negativa che si oppone al nobile animo.

È interessante così notare come ad una connotazione negativa derivante originariamente dalla carenza di certe qualità - il *villain* è il contadino che non può ottenere giustizia e combattere contro la sopraffazione perché per sua natura la sua figura sociale è impotente contro ogni vessazione - si sostituisca una connotazione negativa determinata dalla attribuzione di qualità negative, per cui il *villain* di oggi è il malvagio che opera contro giustizia. Se alle origini egli era disprezzabile perché non aveva la forza di opporsi alla sopraffazione, nel corso del tempo l'ago della bilancia semantica si sposta gradualmente verso il negativo: il *villain* non può opporsi alla sopraffazione - > egli è colui che non si oppone alla sopraffazione - > egli è quindi colui che favorisce la sopraffazione e la violenza e - infine - > egli è colui che commette la sopraffazione e la violenza. Il significato attuale del termine è "man who is the (or a) main bad character" (26) e il Webster alla voce *villain* propone come significati alternativi: "a per-

(24) Ibidem.

(25) Oli-Devoto, *Dizionario della Lingua Italiana*, Firenze, 1971, voce: Villano.

(26) *Longman Dictionary of Contemporary English*, London, 1978, voce: Villain.

son of uncouth mind and manners” ovvero “a person of depraved and malevolent character devoted to base or evil acts: one who deliberately plots and does serious harm to others” (27). Smith usa il termine anche nel suo significato più moderno seguendone così lo sviluppo diacronico completo. In LJ(A) egli scrive infatti a proposito del servizio di polizia in Francia: “Every one has a marche posseé or town guard who patrole in the streets and by that means intimidate *villains* from attempting any crimes”... (28).

Anche l'uso delle parole *wealth* ed *opulence* presenta una storia interessante nell'opera di Smith. Il termine *opulence* è più frequente nelle *Lectures* rispetto a *wealth* ed è stato tradotto con “prosperità” mentre *wealth* è stato reso con “ricchezza”. I due termini non sono stati usati come perfetti sinonimi per un doppio ordine di motivi: il termine “ricchezza” è anche in italiano più statico e restrittivo del termine “prosperità” in quanto fa più direttamente riferimento al possesso del denaro, laddove prosperità ha una connotazione più ampia di benessere che supera il concetto di pura e semplice ricchezza. Ricchezza è l'ampia disponibilità di mezzi per procacciarsi le cose comode, belle o appetite e pone l'accento sulla disponibilità. Prosperità è lo stato conseguente l'uso della disponibilità dei mezzi e pone l'accento non tanto sulla staticità della condizione di possesso di beni e denaro, quanto sulla capacità di creare nuova ricchezza.

Il secondo motivo è che l'uso dei due termini si riallaccia in Smith a due fasi diverse: l'uso di *opulence* è infatti anteriore all'uso di *wealth*. Secondo Scott, uno dei primi biografi di Smith, fu forse James Oswald che suggerì la sostituzione di *wealth* ad *opulence* (29). Il termine *Wealth*, infatti, non è così frequente nelle *Lectures* ed è importante ricordare che nella RN il termine *opulence* è restato in alcuni brani che erano stati eliminati dall'*Abbozzo*, il che suggerisce che probabilmente le altre pagine della RN in cui compare il termine *opulence* derivino in realtà anch'esse dalla trascrizione di un precedente e più vecchio manoscritto andato perduto. Secondo Scott nell'adottare l'espressione *Wealth of Nations* Smith potrebbe essersi ispirato a Dryden o a Johnson. In verità uno dei versi dedicati da Dryden alla Duchessa di York a ricordo della vittoria del Duca con-

(27) *Webster's Third New International Dictionary*, Chicago, 1971, voce: Villain.

(28) *Lectures*, p. 331; cfr. infra, p. 423.

(29) Scott, p. 323.

tro gli Olandesi il 3 Giugno 1665 recita: "These where the wealth of nations ought to flow".

La stessa espressione compare anche nel *Rambler* di Johnson (1752): "to be poor, in the epick language is only not to command the Wealth of Nations, nor to have fleets and armies in pay" ⁽³⁰⁾. Ma più che alle influenze letterarie, Smith fu forse sensibile a quelle economiche. I fisiocratici parlavano di *Richesse des gens* e l'espressione torna nel brano della RN in cui Smith descrive le loro teorie: "in their works, which are very numerous, and which treat not only of what is properly called Political Oeconomy, or of the nature and causes of the Wealth of Nations, but of every other branch of the system of civil government" ⁽³¹⁾.

Qualche parola ora sui criteri seguiti nella traduzione. Il pensiero dominante è stato ovviamente la fedeltà al testo. Preoccupazione costante è stata quella di rendere il pensiero e la parola dell'Autore nella maniera più completa possibile e senza allontanarsi dall'originale, cercando anzi di mantenere anche le ripetizioni e le espressioni di riempimento, di rispettare le eventuali lacune o parole mancanti, pur se talvolta appesantivano la pagina o la rendevano confusa ed ambigua, al fine di conservare al meglio il gusto dell'originale e la sensazione che il testo inglese trasmette [soprattutto LJ(A)] di questa presenza continua dell'oratore più che dello scrittore. La traduzione vuole quindi essere fedele anche se è sembrato eccessivo e tutto sommato controproducente rispettare il criterio dell'univocità dei termini che a nostro avviso avrebbe contribuito in alcuni casi di polisemia del termine inglese a rendere confuso il pensiero dell'autore invece di chiarirlo ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ Ibidem.

⁽³¹⁾ A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, a c. di R.H. Campbell, A.S. Skinner, W.B. Todd, Oxford, 1976, II, pp. 678-79.

⁽³²⁾ Altre parole erano usate al tempo di Smith con un significato diverso da quello attuale. Il tema meriterebbe una trattazione ben più lunga e approfondita ma si citano alcuni pochi di questi termini come curiosità linguistiche, così *gypsy*, che ha attualmente il significato di zingaro, e che serviva invece nel '700 ad identificare i membri assai numerosi di quei gruppi di persone senza fissa dimora che erravano da una parte all'altra del paese spostandosi con le fiere e i mercati. Erano i venditori ambulanti, gli oziosi, la gente che commerciava senza licenza, leggeva la mano e non aveva mezzi di sussistenza.

Un altro termine tipico dell'epoca è *fire machine* (*Lectures*, p. 492; cfr. infra, p.

La stessa esigenza di chiarezza ha indotto a conservare nel testo alcuni termini in lingua originale. Si tratta di tre gruppi di parole: in primo luogo alcuni nomi che tradotti avrebbero avuto una denotazione diversa da quella smithiana: *Jurisprudence* e *Police*; in secondo luogo i nomi di alcuni istituti medievali e non che non hanno corrispettivo in italiano. In terzo luogo alcuni termini caratteristici dell'ordinamento giuridico inglese come *Common Law*, *Civil Law*, *Equity* nonché i nomi delle Corti di Giustizia e di alcuni funzionari.

Jurisprudence è stata conservata in inglese nel testo perché il significato che Smith attribuisce al termine è diverso da quello normalmente attribuito alla parola giurisprudenza. Smith stesso spiega esattamente che cosa egli intenda per *Jurisprudence*. In LJ(A) egli scrive: "Jurisprudence is the theory of the rules by which civil governments ought to be directed. It attempts to show the foundation of the different systems of government in different countries and to show how far they are founded in reason" (33). In LJ(B) *Jurisprudence* viene definita come: "that science which inquires into the general principles which ought to be the foundation of the laws of all nations" (34). E successivamente, nella stessa pagina, alludendo all'opera di Grozio, Smith sostiene che egli fu il primo che tentò di dare al mondo qualcosa che somigliasse ad un sistema di *natural jurisprudence* con il suo trattato "on the laws of war and peace".

Anche *Police* si è rivelato un termine alquanto problematico. Fortissima è stata la tentazione di tradurlo con l'italiano "polizia" adeguandosi alla scelta di Sergio Caruso nella sua traduzione della

646): "la macchina del fuoco", ossia la macchina a vapore che doveva essere particolarmente cara a Smith il quale, rettore dell'Università di Glasgow, accolse Watt perché potesse continuare le ricerche che gli erano state proibite dalla corporazione dei fabbri (cfr. *Abbozzo*, cit., p. 25).

Altri esempi sono *black cattle* che indicava al tempo di Smith i bovini, ed in particolare i manzi di qualunque colore, e il *broadcloth* che si riferiva al panno nero fine usato di solito per gli abiti maschili.

Particolarmente importante per una esatta comprensione del testo è il caso di *penal laws* (cfr. *infra*, p. 419). *Penal laws*, oltre all'accezione generale di "leggi penali", serve anche, più comunemente, ad indicare una serie di leggi sanzionatorie emesse contro il culto della religione cattolica al tempo della Riforma (cfr. F. de Franchis, *Dizionario giuridico inglese-italiano*, Milano, 1984, p. 1127).

(33) *Lectures*, p. 5; cfr. *infra*, p. 3.

(34) *Lectures*, p. 397; cfr. *infra*, p. 509.

Wealth. È sembrato tuttavia che il termine italiano non rendesse esattamente il significato inglese come emerge chiaramente dal testo di Smith. Il termine “polizia” è in italiano collegato all’idea di mantenimento dell’ordine pubblico laddove in Smith prevale invece con chiarezza la valenza economica: “whatever regulations are made with respects to the trade, commerce, agriculture, manufactures of the country are considered as belonging to the police”⁽³⁵⁾, e più oltre: “The 3d part of police is *bon marché* or the cheapness of provisions, and the having the market well supplied with all sources of commodity. This must include not only the promoting a free communication betwixt the town and the country, the internall commerce as we may call it, but also on the plenty or opulence of the neighbouring country. This is the most important branch of police”⁽³⁶⁾. La definizione di *Police* risulta altrettanto chiara in LJ(B): “the object of Police are the cheapness of commodities, public security and cleanliness [...]. Under this head we will consider the opulence of a state”⁽³⁷⁾. E più oltre: “The name [Police] is French and is originaly derived from the Greek πολιτεια, which properly signified the policy of civil government but now it only means the regulation of the inferiour parts of government, viz cleanliness, security and cheapness or plenty”⁽³⁸⁾. I termini *cleanliness* e *security* sono da considerarsi troppo banali per dilungarvisi troppo e la maggior parte dell’attenzione viene quindi focalizzata sulla valenza economica del termine *Police*. Visto il significato attuale del termine “polizia” si è preferito dunque conservare il termine inglese eliminando in chi legge ogni possibile confusione.

Per quanto riguarda i termini relativi ad alcuni istituti giuridici medievali e non, le parole lasciate in lingua originale che più comunemente ricorrono nel testo e delle quali segue una analisi sono: *chattels*, *escheat*, *free tail*, *entail*, *felony*, *misprision*, *outlawry*, *prescription*, *seisin*, *wafe* e *trust*.

Il primo termine, *chattels*, è collegato al tema vasto e comples-

⁽³⁵⁾ *Lectures*, p. 5; cfr. *infra*, p. 3.

⁽³⁶⁾ *Lectures*, p. 6; cfr. *infra*, p. 4.

⁽³⁷⁾ *Lectures*, p. 398; cfr. *infra*, p. 511.

⁽³⁸⁾ *Lectures*, p. 486; cfr. *infra*, p. 637.

so della *property*. Esso non ha un equivalente esatto nel diritto di tradizione romanistica in quanto nella *common law* non esiste una distinzione netta fra beni mobili e immobili, ed oggetto del diritto sono non solo i beni ma anche i diritti stessi. La *property* viene distinta in *real* e *personal*; la prima indica il massimo diritto in materia immobiliare (ossia il *freehold*), la seconda è costituita da ogni bene o diritto ad esclusione del *freehold* e comprende tutti i beni mobili e i diritti mobiliari e immobiliari. Il termine *chattels* deriva da una parola del basso latino: *catalla* che indicava originariamente gli animali domestici o i bovini e che, successivamente, fu estesa a tutti i beni mobili ed anche a tutto ciò che non fosse posseduto in *freehold*. Questa distinzione permane in parte nella divisione fra *personal chattels* che indica i beni mobili (gioielli, mobili, animali ecc.) e *chattels real* che si riferiscono invece alle proprietà terriere ed ai diritti di occupazione di una certa proprietà per un certo numero definito di anni in opposizione al *freehold* per cui non esiste alcun termine definito al diritto di occupazione.

Escheat (dal franco normanno *eschate* derivato dal latino *excadere*) consisteva nel diritto della Corona o del signore di riprendersi la proprietà come *hultimus haeres* nel caso non vi fossero successori del conduttore morto senza testamento. Più esattamente, l'*escheat* si verificava in due casi: a) *propter defectum sanguinis*, ossia per mancanza di un erede b) *propter delictum tenentis*, ossia se il conduttore si rendeva colpevole di un grave reato per cui era dichiarato fuori legge e, come tale, non poteva fare testamento in base alle sanzioni previste per la condizione di *outlawry* (dal latino *utlagaria*). Colui che era dichiarato fuori legge veniva a trovarsi in uno stato di morte civile: *utlagatus est quasi extra legem positus; caput gerit lupinum*; non poteva possedere nulla che gli fosse destinato, e tutto ciò che possedeva in precedenza gli veniva confiscato, non godeva di alcun diritto legale e non poteva perseguire alcuno benché potesse egli stesso essere accusato e perseguito in giudizio.

Fee tail da *fee* (*feudum*: feudo) e *tail* (dal francese *tailler*: tagliare). Il *fee tail* si contrapponeva al *fee simple* che indica una proprietà non sottoposta ai fini della successione ad alcuna limitazione o condizione, laddove il *fee tail* consiste nella limitazione dei soggetti che possono acquisire la proprietà alla morte del *tenant*. Il *tail*, nella

definizione del *de Franchis* ⁽³⁹⁾, è una clausola di sostituzione testamentaria con cui si fa luogo alla limitazione o alla destinazione di un *estate* ad una persona o in successione ai suoi eredi, ovvero ad una categoria particolare di tali eredi (ad esempio i figli maschi) in mancanza dei quali l'immobile o *estate* riverte al costituente o ai suoi aventi causa. Un *entailed estate* indica un *estate* cui fosse attribuita questa destinazione e che quindi non era alienabile e in cui non esisteva possibilità di intervento da parte degli ascendenti o dei collaterali. Questo istituto, nella *common law*, presenta quindi qualche analogia con il fedecommesso, ma non coincide con quest'ultimo. Nella traduzione esso è stato reso con le parole: forma preordinata di trasmissione testamentaria o, se l'espressione appesantiva troppo il testo, con il termine originale *entail*. Quando invece Smith parla del *fideicommissarius* di tradizione romanistica, senza riferimento alla *common law*, si è usato il termine fedecommesso.

Quanto a *Felony*, il termine deriva originariamente dal greco φηλος = ingannatore passato al latino *fallere* = ingannare, da cui il francese *felonie*. Si trattava di qualunque reato capitale perpetrato con animo *mavagio* che implicasse in particolare il tradire la buona fede e le aspettative di lealtà dell'offeso. Nel Medio Evo la *fellonia* era infatti proprio il tradimento della fede giurata tra vassallo e signore. Tali reati comportavano la morte e la confisca delle terre e di tutti i beni da parte della Corona.

Il termine *Misprision* deriva dal francese *mépris*, negligenza, omissione. Lo stesso Smith ne dà in LJ(A) nella lezione del 16 marzo 1763, l'origine etimologica e lo distingue in due tipi: *misprision of treason* e *misprision not of treason* ⁽⁴⁰⁾. La *misprision of treason* può a sua volta essere *positiva* o *negativa* e Smith elenca i vari tipi di *misprision* e le pene ad essi comminate.

Nel suo significato più ampio il termine è usato per indicare qualunque reato di un certo peso che non abbia un nome definito dalla legge; e si dice che vi è *misprision* in qualunque tradimento o *felony* e che si può procedere contro chi è colpevole di *felony* o tradimento per semplice *misprision*.

Attualmente il termine viene usato soltanto nelle espressioni

⁽³⁹⁾ Op. cit., p. 1426.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. infra, p. 558.

misprision of treason e misprision of felony. *Misprision of treason* si ha nel caso in cui qualcuno che sia a conoscenza del fatto che un altro si è macchiato del reato di alto tradimento non informi in un tempo ragionevole l'Alta Corte o il Giudice di Pace. In base alla *common law* la pena consiste nella reclusione a vita e nella confisca delle terre dei colpevoli. *Misprision of felony* si aveva nel caso di chi, a conoscenza di un reato di *felony*, aveva protetto o nascosto il colpevole o nel concorso di occultamento di reato. La *misprision* poteva essere negativa o positiva. Il primo caso ricorreva quando si occultava qualcosa che si sarebbe dovuto rivelare, il secondo nei casi di cattiva amministrazione da parte di funzionari dello stato, di coartazione di testimoni o di abuso di potere.

Per quanto riguarda il termine *Prescription*, sebbene esso indichi, seppure soltanto in alcuni casi, l'usucapione, Smith utilizza il termine sia nel significato di prescrizione (nella *common law* più propriamente *limitation*) che di usucapione. Nella traduzione si è di volta in volta scelto il significato più adatto in relazione al contesto.

Seisin era una forma particolare di possesso nella organizzazione feudale: la *mesne seisin* era il possesso formale a cui il signore aveva diritto alla morte di un conduttore per riassertire il suo diritto di signoria in opposizione al *full o beneficial seisin* dell'erede del conduttore stesso che acquisiva il possesso di fatto. L'erede, prima di essere integrato nel possesso, era tenuto a pagare una somma che corrispondeva generalmente ai proventi della terra relativi al periodo di un anno o di mezzo anno.

Un originalissimo prodotto dell'*equity*, vera pietra angolare del diritto inglese, è l'istituto del *trust*. Lo schema essenziale del *trust* è il seguente: A è la persona che istituisce il *trust* (è, cioè, il *settlor*) e trasferisce un patrimonio a B (*trustee*) con il patto che lo amministri nell'interesse di un terzo designato C come beneficiario (*cestui que trust*). Questo tipo di negozio fiduciario si diffuse soprattutto dal 1300 in sostituzione del testamento e crea per quanto riguarda il *trustee* un vero e proprio diritto di proprietà e nello stesso tempo lo vincola con un obbligo morale a versare i proventi del bene al *cestui que trust* ⁽⁴¹⁾.

Wafe (o *waif, wifeft, weif, weift*) erano le merci rinvenute ma

(41) L'esempio è liberamente tratto da A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1982, p. 539.

non reclamate da alcuno. Tali erano anche le merci rubate o gettate dal ladro in fuga (*bona waviata*). Tali beni divenivano di proprietà del sovrano come punizione per il proprietario che non era riuscito ad inseguire il colpevole e a farsi rendere i suoi beni. Dato che una donna non poteva essere messa fuori legge in base al procedimento di *outlawry*, colei che si fosse resa colpevole di alcuni determinati crimini per i quali la *outlawry* era normalmente prevista, veniva considerata alla stregua di un *bonum waviatum* e diventava di proprietà della Corona o del signore. Essa non era detta *utlegata*, ma *waviata*, cioè *derelecta*.

Un discorso a parte merita il gruppo delle parole che si riferiscono al diritto inglese ed alle sue istituzioni. Il problema da affrontare in questo caso era assai arduo, poiché, come è noto, il diritto inglese ha seguito direttrici di sviluppo diverse da quelle del diritto continentale, sia creando istituti giuridici suoi propri che non trovano alcun riscontro nella realtà del diritto di tradizione romanistica, sia attribuendo ad alcuni termini una varietà di significati senza che vi sia in italiano il medesimo riscontro polisemico.

Termini cruciali sono tre espressioni della giurisprudenza inglese: *civil law*, *common law* ed *equity* le quali se rese, come talvolta avviene, rispettivamente con diritto civile, diritto comune ed equità, assumono la natura di un falso semantico in quanto non trasmettono affatto i loro significati reali, ma addirittura ne suggeriscono altri scorretti.

Si veda ad esempio il caso di *common law*. Avulsa da un contesto significativo questa espressione può indicare:

a) il sistema giuridico caratteristico dell'Inghilterra. In tale accezione essa si contrappone a *civil law*, espressione che indica invece l'intero complesso degli ordinamenti giuridici che riconoscono nella tradizione romanistica e nella legge scritta gli elementi fondamentali della propria formazione e della propria struttura.

b) *common law* è usato anche in opposizione ad *equity*. In questo caso indica quel ramo del diritto inglese che si è sviluppato nelle tre corti londinesi di *common law*: la *Court of Exchequer*, la *Court of Common Pleas* e la *Court of King's Bench*; mentre l'*equity* consiste invece nel diritto applicato dalla *Court of Chancery* e caratterizzato da rimedi processuali estranei alla *common law*.

c) in una terza accezione *common law* si contrappone a *statute law*, ossia alla legge scritta, al diritto promulgato dall'organo legislativo.

D'altra parte anche *civil law* assume almeno quattro significati diversi:

a) il diritto positivo di ogni nazione, comunità e collettività politica;

b) il diritto romano;

c) la parte dell'ordinamento giuridico inglese che abbraccia i rapporti fra privati, e quelli fra pubblica amministrazione e cittadini;

d) infine, in un'accezione più generale, la *civil law* abbraccia, insieme con la *common law* e l'*equity*, una parte ben definita dell'ordinamento giuridico inglese.

È appunto quest'ultimo profilo che interessa qui approfondire.

Dopo la conquista normanna l'ordinamento giuridico inglese fu caratterizzato dalla centralizzazione della pratica giudiziaria attuata nella capitale del regno grazie alla *Curia Regis*, ossia il tribunale del re e successivamente alla sua ramificazione nelle tre corti centrali di Westminster; dalla nomina di giudici itineranti distaccati dal centro; e infine dall'impiego sistematico di taluni espedienti autoritari volti a sottrarre le cause ai signori feudali ed alle corti distrettuali indigene di decena, centena ecc., soprattutto per quanto riguardava le cause che più interessavano il controllo della ricchezza del paese.

La *Curia regis* o *King's Court* era costituita, oltre che dal re, da funzionari e dagli alti feudatari che erano dotati di mansioni consultive ed esecutive. La *Curia Regis* si pronunciava sulle vertenze sorte fra i grandi vassalli e si riuniva in assemblea plenaria soltanto in alcune occasioni solenni. Il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione veniva affidato ad alcune commissioni dalle quali si enucleeranno, con il passare del tempo, le tre grandi corti giudiziarie di Westminster. La prima di esse fu la *Court of Exchequer*, già articolata nel XII secolo, la quale godeva in origine di competenza per le controversie in campo fiscale e demaniale. Questa corte estese successivamente il suo ambito processuale grazie ad una formula processuale fittizia: il *writ of quominus* che Smith descrive ⁽⁴²⁾. La seconda corte, cioè la *Court of Common Pleas*, fu creata da Enrico II.

(42) Cfr. *infra*, p. 354.

Essa era inizialmente una corte itinerante, ma fu poi insediata a Westminster con competenze relative alle controversie fra privati.

Il terzo organismo giudiziario nato dalla *Curia Regis*, fu la *Court of King's Bench*, la più strettamente legata alla Corte matrice e alla figura del re. Il re infatti soleva essere presente alle deliberazioni dei suoi membri. A questa corte erano sottoposte tutte le cause più importanti civili e penali. Queste tre corti finirono con l'esautorare completamente l'antico processo popolare. È importante notare che la procedura davanti a questi tribunali non poteva essere iniziata senza un ordine regio, il cosiddetto *writ*, sollecitato dall'attore. Il *writ* era l'atto formale che trasferiva ad una delle tre corti centrali la causa iniziata presso un organo giudicante periferico. La parola latina usata per indicare i *writ* era *brevia*. Essi erano, come si è visto, ordini del re, muniti del suo sigillo e redatti dalla Cancelleria, indirizzati a chi presiedeva la corte distrettuale (ossia lo *sheriff* o *shire reeve*) o baronale (ossia il *lord*) ingiungendo di rendere giustizia relativamente ad una vertenza in corso. L'emissione del *writ* era richiesta, dietro pagamento di una somma alla tesoreria regia, da coloro che si reputavano vittime di un giudizio iniquo o che non avessero ottenuto giustizia. Secondo uno schema fisso e prestabilito il *writ* formulava la specifica pretesa del postulante che aveva invocato l'intervento del re e imponeva che a costui venisse resa giustizia oppure che, in caso di resistenza del Lord o della controparte, i contendenti fossero convocati di fronte alla corte centrale. Mediante il *writ*, quindi, la causa veniva trasferita dai tribunali locali al tribunale centrale. Il *writ* era in breve un ordine del re rivolto ai suoi agenti per imporre al convenuto di comportarsi in modo conforme al diritto soddisfacendo la pretesa dell'attore. Ad ogni tipo di azione corrispondeva un tipo di *writ*.

Originariamente i *writ* erano una forma discrezionale e straordinaria di intervento regio e riguardavano soprattutto controversie relative alla titolarità di possessi fondiari. Uno dei primi *writ* ad essere impiegato sistematicamente sotto Enrico II fu il *brevia de recto* ossia il *writ of right* relativo ad una azione possessoria. Un altro tipo di *writ*, anch'esso relativo ad una azione possessoria, fu il *precipe quod reddat* o *precipimus* con cui si intimava allo sceriffo di ingiungere al convenuto la restituzione del fondo conteso con ordine di comparizione del convenuto, se si fosse rifiutato, di fronte alla *Court of Common Pleas* di Westminster per rispondere della propria inosservanza.

vanza. Mentre inizialmente i *writ* erano rari e costosissimi, con il tempo divennero di impiego comune e di forma standardizzata e furono rilasciati con una spesa modica e senza difficoltà.

Lo stesso *writ of right* divenne una pura e semplice citazione del convenuto davanti al tribunale regio con rimozione automatica della causa dalla sede locale. Questi *writ* per così dire cristallizzati erano detti *de curso* e divennero sempre più numerosi. La Cancelleria di Corte istituì ben presto un *Register brevium* nel quale veniva depositata la forma cristallizzata di ogni *writ de cursu*. Il Secondo Statuto di Westminster cercò di limitare la proliferazione dei *writ* e vietò il rilascio di *writ* completamente nuovi impegnando i tribunali regi ad operare entro l'ambito delle azioni disponibili. Lo Statuto stabilì tuttavia che i funzionari della Cancelleria non lasciassero prive di rimedio processuale talune situazioni che presentavano analogie con situazioni tutelate da un *writ* esistente. Se tali situazioni non esistevano ci si doveva rassegnare a non trovare giustizia presso le Corti regie. Tuttavia vi fu un *writ* particolarmente flessibile che permise di aggirare l'ostacolo: si trattava del *writ of trespass*, citato anche da Smith⁽⁴³⁾. Il *writ of trespass* presupponeva un atto di violenza e quindi una violazione della pace regia. Oltre a comportare l'imprigionamento del convenuto riconosciuto autore dell'atto delittuoso, esso mirava a fare ottenere il risarcimento dei danni. L'utilizzazione estensiva di questo *writ* portò al fiorire di una catena di azioni nuove particolarmente importanti in campo contrattuale. Nacque così il *trespass on the case*, o *action on the case*, o *case*. Una ramificazione ulteriore dell'*action on the case* fu la forma di azione denominata *assumpsit*. Il *writ* di *assumpsit* dichiarava che il convenuto aveva assunto un certo obbligo ma, non avendolo adempiuto, o avendolo adempiuto male, aveva cagionato un danno all'attore. Un'altra azione che si sviluppò dal *trespass on the case* fu quella del *trover* destinata a sostituirsi a quella di *detinue*, entrambe citate da Smith⁽⁴⁴⁾. Lo schema originario era il seguente: l'attore citava il convenuto che aveva trovato una cosa mobile da lui perduta e che, convertitola in uso proprio e a proprio vantaggio (*conversion*) rifiutava di restituirla. L'importanza del *trover* consisteva nel fatto che,

(43) Cfr. *ibid.*, pp. 353 e ss.

(44) Cfr. *ibid.*, p. 121.

trasformata la circostanza della perdita e del ritrovamento in mera finzione, esso poté essere utilizzato come rimedio contro lo spossamento mobiliare nei confronti di un terzo qualunque; ciò che importava era la *conversion*, che veniva trattata come un illecito civile.

Esistono due tipi principali di *writ*s: *prerogative writs* e *writs of right*. Questi ultimi sono tali in quanto la Corona è vincolata dalla *Magna Charta* ad emetterli, mentre i *prerogative rights* sono garantiti a discrezione e sono così chiamati perché vengono emessi in virtù delle prerogative della Corona e non come parte della ordinaria amministrazione della giustizia. Smith cita alcuni fra i più importanti *prerogative rights*: il *writ of mandamus* per costringere l'autorità alla osservanza dei propri doveri pubblici, il *writ of habeas corpus* che costituiva un mezzo di tutela della libertà personale contro l'arresto arbitrario e il *writ of certiorari* che mirava ad ottenere l'annullamento di una decisione o di un provvedimento dell'autorità ⁽⁴⁵⁾.

Un esempio di *writ of right* citato da Smith è invece il *writ of error* che costituiva uno dei sistemi più usati per appellarsi da un tribunale all'altro ⁽⁴⁶⁾. Il nome di molti *writ* deriva dalle parole iniziali del documento; così il *writ of habeas corpus* impone a chi trattiene qualcuno in custodia di "produrre il corpo" davanti alla corte perchè si proceda al giudizio; il *writ of certiorari* imponeva ai giudici delle corti inferiori di mostrare la documentazione relativa ad una causa pendente davanti ad essi per "acquisire informazioni più complete e sicure" acciocché si potesse fare giustizia.

Tutto questo contribuisce a chiarire l'esistenza della distinzione fondamentale nel diritto inglese fra *case law* e *statute law*. *Case law* è il diritto che ha la propria fonte nelle decisioni giudiziali, vale a dire nel precedente; esso parte dalla considerazione dei singoli casi concreti e stabilisce, sulla base di queste decisioni precedenti, una sorta di traccia da seguire nei casi simili futuri. La dottrina del precedente perciò stabilisce che le cause devono essere decise secondo principi tratti dall'esperienza giudiziaria del passato e non dedotti da norme stabilite arbitrariamente dalla volontà del sovrano.

Statute law, come il termine stesso suggerisce, è invece il diritto basato sugli *statutes*, le leggi scritte emesse dal sovrano, con una base

⁽⁴⁵⁾ Cfr. *ibid.*, p. 353.

⁽⁴⁶⁾ *Ibidem*.

cioè codicistica o propriamente legislativa. Per la *Statute law*, infatti, come avviene in tutti i sistemi di diritto codificato incluso quello italiano, la fonte normativa è la legge, e il codice costituisce “un ordinamento legislativo in cui la volontà sovrana del legislatore si pone come fonte di produzione unica o almeno tendenzialmente esclusiva, di fronte alla consuetudine ed alla giurisprudenza” (47).

Di conseguenza le caratteristiche principali del diritto giudiziario di origine forense (*case law*) sono la sua adattabilità e la sua flessibilità, mentre il diritto codificato (*statute law*) è, per sua stessa natura, più rigido e fisso.

Si stabilisce così nel diritto inglese un binomio interagente fra *common law*, basata sulla *case law* di origine forense, e *civil law* o *Statute Law* di carattere normativo o codicistico e di ispirazione romana. Questa ascendenza romana della *statute law* risulta chiaramente dal Blackstone, il quale nei suoi *Commentaries on the Law of England* afferma esplicitamente che i giuristi di *common law* intendono per *civil law* il diritto romano imperiale (“*the civil or municipal law of the Roman Empire*”) quale appare, in particolare, nei testi della compilazione del *Corpus Juris* di Giustiniano (48).

Nel corso del tempo si venne a stabilire fra i due termini del binomio: *civil law* e *common law* una contrapposizione dovuta non solo alle differenze intrinseche nella concezione della legge, ma anche a fattori di orgoglio nazionale grazie ai quali la *civil law* viene considerata - in un certo senso - importata, mentre la *common law* viene vissuta come autoctona, in quanto prodotta dalla pratica dell'attività giudiziale anglosassone. È noto infatti che lo Stato nazionale inglese assunse una realtà assai precoce rispetto alle altre nazioni europee, realtà che venne rafforzata dall'esistenza e dalla diffusione di un diritto consuetudinario comune a tutto il regno che contribuì alla identificazione della tradizione di *common law* con i valori nazionali. La serie di scontri politici, religiosi e sociali che nella metà del Seicento portò alla lotta armata fra Parlamento, espressione dei valo-

(47) G. Astuti, *Il Code Napoleon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati Italiani successivi*, in “Annali di Storia del Diritto”, Rassegna Internazionale, XIV-XVII (1970-73), I, pp. 15-6.

(48) W. Blackstone, *Commentaries on the Law of England*, Oxford 1765-69, I, p. 80, citato in L. Moccia, Appendice a P. Stein e J. Shand, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, Milano, 1983, p. 404.

ri nazionali, e monarchia, espressione di valori continentali di assolutismo e di codificazione normativa del diritto, non fece altro che acuire questa connotazione nazionalistica della *common law* rispetto alla *civil law*.

Espressione evidente di questo conflitto che coinvolse anche precisi interessi economici e di potere fu il contrasto fra le corporazioni dei *common lawyers* e dei *civilians*. I *common lawyers* erano i cultori della *common law* e facevano capo alle tre corti di *common law*: il *King's Bench*, la *Court of Common Pleas* e la *Court of Exchequer*. I *civilians* erano i giudici forensi educati ad Oxford e Cambridge allo studio dei testi del diritto romano e dei suoi interpreti continentali, nonché allo studio dei testi di diritto canonico. I *common lawyers* erano membri delle *Inns of Courts*; i *civilians* erano anch'essi organizzati in una corporazione, quella dei *Doctors' Commons*. Sia i *common lawyers* che i *civilians* operavano nelle loro Corti ed esercitavano competenze specifiche. Delle corti di *common law* si è già detto; i *civilians* godevano invece del monopolio delle cariche giudiziarie e dell'esercizio dell'avvocatura nella *Court of Admiralty* e nelle corti ecclesiastiche, nelle quali si seguivano procedure e si applicavano norme basate sulla tradizione romanistica. Il conflitto si concluse con la vittoria della *common law* e delle sue corti di giustizia che durante i sec. XVII e XVIII finirono con l'assorbire progressivamente alcune delle maggiori competenze delle corti dei *civilians*, in particolare quelle di carattere commerciale della *Court of Admiralty*. Nella seconda metà del 1800 il processo culminò con il definitivo scioglimento della corporazione dei *civilians*.

Tuttavia, accanto alla *common law* ed alla *civil law* nel panorama giuridico inglese si pone un terzo elemento niente affatto trascurabile costituito dall'*equity*.

Come molte delle istituzioni inglesi è anch'essa frutto di un compromesso fra origini e valori continentali e sviluppi e valori insulari. L'*equity* infatti nasce come esigenza di tenere presenti nell'ambito del fatto giuridico anche valori di umanità e di rispetto di quelle norme morali di giustizia che la *case law* non sempre riusciva ad applicare nel suo ambito. Essa deriva quindi dalla preoccupazione moralistica di applicare misure di equità più sottili che non quelle previste dalla *common law*. Ad esempio l'osservanza dei contratti che la *common law* non prevedeva, limitandosi a chiedere il paga-

mento di eventuali danni derivati dal mancato adempimento del contratto, senza però pretendere l'osservanza dello specifico del contratto stesso. Poiché i tribunali ecclesiastici furono i primi a pretendere la specifica osservanza dei contratti, l'*equity* nasce - è vero - dall'esigenza di una più sottile ed umana applicazione della *common law*, e rientra pertanto nell'ambito della *case law*, ma applica, nel suo valore di corte morale, misure e dottrine della *civil law*, venendo così a configurarsi come una sorta di ponte fra due diverse tradizioni del diritto. L'origine di questa parte del diritto inglese si situa nel 1300 e nasce grazie all'opera del *Lord Chancellor*, uno dei membri più autorevoli del Consiglio del Re (il *King's Council*), custode del sigillo reale e, in quanto tale, titolare insieme con altri uffici anche della Cancelleria (*Chancery*) dove venivano rilasciati su richiesta di parte i *writs* regi per agire dinanzi ad una delle tre corti di *common law*, ossia, come si è visto, la *Court of King's Bench*, la *Court of Exchequer* e la *Court of Common Pleas*. Il Cancelliere era spesso un ecclesiastico e consigliere spirituale del Re e, come sottolinea Sereni, a lui il re delegava "l'esercizio della prerogativa di *mercy* e l'esame delle petizioni con le quali veniva invocata l'assistenza del sovrano perché esistevano impedimenti al ricorso alle corti ordinarie di *common law*" ⁽⁴⁹⁾.

Con l'andar del tempo, questi interventi del *Chancellor* divennero ricorrenti e diedero luogo ad una giurisdizione che egli esercitava autonomamente in una sua corte chiamata *Court of Chancery*. Il costituirsi di questa giurisdizione fu dovuto a motivi pratici; gli studiosi del settore individuano questi motivi per lo più nella cristallizzazione dei *writs* e delle *forms of action* che ad essi facevano capo e che portarono all'irrigidimento delle procedure seguite e dei rimedi previsti dalle Corti di *common law*. Questa situazione creò l'esigenza - come sottolinea Smith ⁽⁵⁰⁾ - di offrire una nuova e più adeguata forma di tutela. L'*equity* quindi interviene con due funzioni, l'una

⁽⁴⁹⁾ A.P. Sereni, *Studi di diritto comparato*, Milano 1956, p. 80.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. infra, pp. 549 e ss. Successivamente, dopo aver spiegato come la *Court of Chancery* assunse il potere di amministrare la giustizia, Smith aggiunge: "Non ci si poteva rivolgere in appello alla *Court of Chancery* dalla *Court of King's Bench* o dalla *Court of Common Pleas*, ma ci si rivolgeva alla *Chancery* per i torti cui la *common law* non poteva render giustizia". Soltanto nella seconda metà del XIX secolo, grazie ai *Judicature Acts* 1873-75, *equity* e *common law* (attive tuttavia in campi diversi) sono applicate dalla medesima corte riunita in un unico organismo.

“correttiva del rigore formalistico della *common law*, [...l'altra] integrativa o suppletiva del regime di stretto diritto” ⁽⁵¹⁾.

Come sottolinea Moccia, una definizione assai chiara dell'*equity* e delle sue funzioni è quella contenuta in uno scritto di Thomas Smith (1513-1577) il quale, nel suo *De Republica Anglorum*, sotto il titolo “Dei fini e dei compiti della *Court of Chancery*” (II, 2) scrive: “La nostra legge, che è presso di noi chiamata *common law* [...] costituisce ed è fondata sullo [...] *ius summum*; e le sue massime vengono interpretate ed applicate così rigorosamente che non possono dipartirsi dal senso delle parole, alla stessa guisa dell'antica *civil law* [cioè del diritto romano]. E pertanto, giacché questa mancava del soccorso di un praetor (il quale poteva moderare *illud ius summum*, concedere azioni laddove non ne era data alcuna, mitigare la ristrettezza e il rigore della legge scritta, introdurre eccezioni [...] e sempre mantenere l'*aequum et bonum*) - lo stesso ordine e rango [che aveva il pretore] lo ha la nostra *Chancery* [...]. Così, colui che propone la sua azione davanti alla *Chancery* lamentando il torto da cui è afflitto, riceve sollievo [...]. E poiché nel suo caso egli non può trovare rimedio nella *common law*, pertanto egli chiede al cancelliere di provvedere per lui secondo quanto detta la buona coscienza. E appunto perciò la *Court of Chancery* vien detta dalla gente comune corte di coscienza, poiché il Cancelliere non è vincolato a giudicare secondo il rigore o la lettera delle parole della legge, ma *ex aequo et bono* e secondo coscienza, come ho detto. E in questa corte [per la trattazione della causa] non viene usata l'usuale formale procedura d'Inghilterra, ma la trattazione per iscritto in uso negli altri paesi in conformità della *civil law*; e il dibattimento non si fa innanzi ad una giuria di dodici uomini, ma con l'esame di testimoni, come nelle altre corti di *civil law* ⁽⁵²⁾”.

Ispirata ai principi enunciati dalle Pandette Giustinianee: “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”, l'*equity* rappresenta il tentativo pragmatico di realizzare questo ideale di umanità nella giustizia dei tribunali terreni: “equity acts on the conscience, equity will not suffer a wrong to be without a remedy, equity looks on that as done which ought to be done” ⁽⁵³⁾”. In ogni caso, ciò

⁽⁵¹⁾ L. Moccia, cit., p. 430.

⁽⁵²⁾ Ibidem.

⁽⁵³⁾ Si veda alla voce “equity”, *Jowitt's Dictionary of English Law*, London, 1977,

che più interessa è che *civil law*, *common law* ed *equity* non corrispondono alle espressioni italiane diritto civile, diritto comune ed equità, così come un *equitable right* non è il giusto diritto bensì, con una denotazione assai più tecnica e precisa, ogni diritto che possa essere riconosciuto e giudicato presso una *Court of Equity*. Non è possibile, pertanto, rendere questi termini con parole italiane, poiché solo l'espressione inglese e la conoscenza degli ordinamenti giuridici britannici sono in grado di trasmetterne il senso reale. Lasciare questi termini in lingua originale è apparsa quindi una scelta inevitabile.

Anche i nomi delle Corti di Giustizia sono stati lasciati in inglese. In altri testi essi figurano tradotti; così la *Court of Common Pleas* è da taluni resa come Corte dei Piatì Comuni ⁽⁵⁴⁾, la *Court of the Star Chamber* ⁽⁵⁵⁾ è in alcuni testi indicata come Corte della Camera Stellata, ma poiché la resa italiana di questi nomi non è uniforme e varia a seconda dei testi e non è comunque di grande aiuto per la comprensione della natura e delle funzioni delle corti stesse, si è preferito evitare ogni ambiguità lasciando i nomi originali.

Oltre alla obiettiva difficoltà di resa di questi termini, di cui non esiste un corrispettivo italiano, una seria difficoltà alla individuazione dei termini più appropriati è venuta dal fatto che Smith passa continuamente da un ordinamento giuridico all'altro muovendosi su tre piani: la *common law*, il diritto di tradizione romanistica e, a volte, l'ordinamento scozzese che, pur rientrando in quest'ultima tradizione, presenta sue peculiarità.

Il Trattato di Unione del 1707 benché avesse privato gli scozzesi della loro indipendenza politica, garantì loro le proprie leggi ed il proprio ordinamento giuridico. Il diritto scozzese era ed è tuttora diverso dalla *common law* inglese; gran parte di esso deriva direttamente dal *Corpus Iuris* di Giustiniano, nella forma però in cui fu

pp. 712, 714.

⁽⁵⁴⁾ Si veda ad esempio la traduzione italiana di G.M. Trevelyan, *Storia d'Inghilterra*, a c. di G. Marchini ed E. Paniciari, Milano, 1962, p. 183.

⁽⁵⁵⁾ *La Court of the Star Chamber*, citata da Smith, fu la più famosa istituzione inquisitoria repressiva utilizzata dai sovrani Tudor per eliminare opposizioni e resistenze senza l'intervento di una giuria. Famosa per la sua durezza e la sua crudeltà era dotata di un'ampia giurisdizione penale che era stata sottratta ai tribunali ordinari e godeva della competenza esclusiva nella punizione dei reati politici.

esposto dai commentatori francesi e olandesi. I giovani scozzesi che miravano ad entrare come avvocati nel principale tribunale scozzese, la *Court of Session*, fino al 1800 venivano a studiare diritto sul continente, soprattutto in Francia, e successivamente anche in Olanda. Era quindi logico che essi si rifacessero alle opinioni dei giuristi europei di *ius civile*. Come sottolinea Stein: "Il giurista scozzese di quel periodo davanti ad un caso legale cercava non tanto una conveniente forma processuale, come il giurista inglese, ma piuttosto il conveniente principio generale. Così i giuristi scozzesi costruirono sistemi ed usarono metodi logici e deduttivi, abbandonando il metodo empirico ed induttivo che muove da caso deciso a caso deciso, e che piaceva tanto ai giuristi inglesi" (56).

Quando Smith tratta dei vari punti, egli si richiama spesso alle leggi vigenti, non solo a quelle del suo auditorio scozzese - "le nostre leggi" come egli dice - ma anche a quelle inglesi. Il problema, da un punto di vista linguistico, è che talvolta, seppur raramente, Smith usa la terminologia giuridica scozzese nella discussione di un istituto giuridico inglese, il che porta a qualche complicazione. I casi più evidenti riguardano i seguenti termini: *writer*, *panel*, e *brief*.

Writer corrispondeva in scozzese ad una specie di *solicitor*, ossia un procuratore legale, ma con facoltà di discutere le cause nelle corti inferiori. In inglese invece, come è noto, i *solicitor* non avevano accesso al tribunale e soltanto il *barrister* aveva accesso al bar, alla sbarra, e poteva discutere cause in tribunale.

Particolarmente interessante è il termine *Brief* che in scozzese corrisponde al *writ* o *breve*. Il *writ* era, come si è visto, un documento che portava il sigillo della Corona, di un Tribunale o di un funzionario della Corona e che imponeva alla persona cui era rivolto di compiere o di evitare di compiere un certo atto.

Il termine scozzese *brief* ricorda l'origine franco-normanna di questo documento, il cui nome era mutuato dal latino (*brevis*), che era così detto per la sua brevità, per dirla con le parole di Bracton, il famoso giurista del XIII sec., "*quia breviter et paucis verbis intentionem proferentis exponit*" (57). In inglese *Brief* è invece l'insieme dei documenti e delle istruzioni consegnati da un *solicitor* (che non può

(56) P. Stein, *Osservazioni intorno ad Adamo Smith*, cit., pp. 97-98.

(57) Cfr. *Jowitt's Dictionary*, op. cit., I, p. 253.

discutere le cause in tribunale ma che cura tuttavia la documentazione) al *barrister* il quale è invece autorizzato a discutere le cause in tribunale. In senso strettamente tecnico *brief* è il documento stilato dal *solicitor* in forma di commento narrativo ed esplicativo del caso con l'allegato delle prove e delle testimonianze ad esso relative. Esso contiene inoltre il nome del *barrister* e del *solicitor* che curano il processo nonché l'indicazione della loro parcella.

Di particolare rilievo è poi il termine *panel* o *pannel*. Etimologicamente la parola deriva dal latino *pannellum*, diminutivo di *pannus*, passato quindi al francese come *panneau*: quadrato o pannello. Con il tempo il termine venne ad indicare un documento contenente il nome dei giurati convocati per giudicare e la lista dei giurati, ovvero il gruppo delle persone fra le quali i giurati venivano scelti. Nel diritto scozzese, invece, ed è in questo senso che Smith usa la parola, *panel* o *pannel* è l'imputato e non la giuria.

Una parola infine al lettore. Questa è la prima traduzione italiana delle Lezioni di Glasgow di Smith; se ciò ha reso più difficile il viaggio e più solitario, ha ciò non di meno accresciuto il piacere dell'impresa. Un particolare ringraziamento, prima di chiudere, al Curatore, per aver contribuito a chiarire vari problemi sorti nel corso della traduzione del testo e nella stesura di questa nota. A me rimane la responsabilità delle eventuali manchevolezze di questo lavoro, ma certo esse sarebbero state di gran lunga maggiori senza la sua sicura guida e la sua estrema disponibilità.

LEZIONI SULLA “JURISPRUDENCE”

Tenute nell'Università di Glasgow

da

ADAM SMITH

1762-1763



VENERDÌ 24 DICEMBRE 1762

Jurisprudence è la teoria delle norme in base alle quali dovrebbero essere retti i governi civili.

Essa cerca di illustrare il fondamento dei diversi sistemi di governo nei vari paesi e di mostrare fino a che punto essi siano basati sulla ragione.

Constatiamo che gli obiettivi che ogni governo si prefigge sono quattro.

Primo: l'obiettivo primario di ogni sistema di governo è il mantenimento della giustizia; impedire che i membri di una società violino la proprietà altrui o si impadroniscano di ciò che non appartiene loro. Lo scopo in questo caso è quello di garantire ad ognuno il possesso sicuro e pacifico dei suoi beni. {La giustizia si propone di garantire agli uomini quelli che vengono definiti i loro diritti perfetti}. Quando questo obiettivo, che possiamo chiamare pace interna o pace all'interno, è stato conseguito, il governo si preoccuperà di promuovere la prosperità dello stato. Ciò dà origine a quella che chiamiamo *police*. Tutti i regolamenti relativi agli scambi, al commercio, all'agricoltura, alle manifatture del paese sono considerati pertinenti alla *police*.

Quando il Sig. <?> passò l'ufficio di <?> di Parigi al Sig. D'Argenson ⁽¹⁾ gli disse che il re pretendeva tre cose da colui che deteneva quell'incarico: che si prendesse cura innanzitutto dell'igiene o *neteté*, in secondo luogo dell'*aisance*, ordine o sicurezza; e in terzo luogo, del *bon marché*, ossia degli approvvigionamenti a buon

(1) Marc René de Voyer, Conte d'Argenson al quale il du Harlay, presidente del Tribunale di Parigi, nel conferirgli la carica di *Lieutenant-général de Police* di Parigi nel 1677, si rivolse con le seguenti parole: "Le Roi, monsieur, vous demande sûreté, neteté, bon marché", J.F. von Bielfeld, *Institutions politiques*, La Haye, 1760, I, 7.

mercato. Il primo è un argomento troppo volgare e privo di interesse per essere trattato in un sistema di *jurisprudence*. Il secondo può essere diviso in due parti, innanzitutto quella che si riferisce alla sicurezza degli abitanti contro gli incendi o altri incidenti simili. Anche questo è un argomento di natura troppo banale per assurgere alla dignità di branca della *jurisprudence*. L'altra parte è quella che persegue tutte le offese arrecate ai cittadini; questo scopo si raggiunge grazie all'opera di guardie e di pattuglie che impediscono tali crimini, per così dire, *a priori*, oppure grazie all'emanazione di leggi che puniscono i trasgressori e incoraggiano coloro che scoprono i colpevoli e li assicurano alla giustizia. La seconda parte può essere definita la giustizia della *police* e poiché essa è in tal modo collegata alla prima sezione della *jurisprudence* la tratteremo sotto quel capo. La terza parte della *police* è il *bon marché* ossia approvvigionamenti a buon prezzo e abbondanza sul mercato di ogni genere di merci. Ciò comprende per forza di cose non solo lo sviluppo di più facili comunicazioni fra la città e la campagna, ciò che potremmo definire il commercio interno, ma anche la prosperità o l'abbondanza del paese confinante.

Questo è l'argomento che prenderemo in considerazione quando tratteremo la *police* poiché esso ne costituisce la parte più importante; e nel parlarne analizzeremo i vari regolamenti in vigore nei diversi paesi e fino a che punto essi abbiano corrisposto alle intenzioni dei governi che li emanarono sia in relazione ai tempi antichi che all'epoca moderna.

Terzo. Poiché il governo, per quanto ricco sia lo stato, non può sostenersi senza qualche spesa, sarebbe poi da prendere in considerazione il modo in cui tali spese dovrebbero essere sostenute. In ogni caso è evidente che questo peso viene a gravare in ultima analisi sulla parte industriosa della popolazione. 1°) Se infatti viene sostenuto grazie alle rendite di quelli che sono definiti terreni demaniali, cioè di proprietà della corona o del governo della nazione, dal momento che tali domini limitano i possedimenti dei sudditi, essi vanno considerati per necessità di cose un onere imposto su di loro. 2°) Se invece viene sostenuto attraverso imposte sulle proprietà terriere dei sudditi, sebbene queste non siano rendite della corona, si tratta comunque di deduzioni dalle rendite dei proprietari. Se infine il denaro viene raccolto attraverso dazi doganali sui manufatti, le importazioni e si-

mili, esso viene tratto direttamente dal popolo. In ogni caso quindi le spese del governo vengono sostenute dal popolo. Le somme raccolte per affrontare queste spese costituiscono ciò che definiamo le entrate dello stato. Nel trattare la parte della *jurisprudence* che si riferisce al governo, prenderemo in considerazione i vari metodi che sono stati adottati per riscuotere le somme necessarie per le spese dello stato nei diversi paesi, e studieremo fino a che punto essi riescano ad essere adeguati, pur mantenendo l'obiettivo, che dovrebbe essere quello principale, di imporre il minimo onere od ostacolo alla laboriosità dei cittadini. Infatti si dimostrerà che la stessa somma può essere prelevata con sistemi tali da disincentivare gravemente l'attività e il progresso del paese o per mezzo di altri tali da provocare questi effetti negativi in proporzioni molto più ridotte.

Quarto. Oltre ai tre punti considerati: sicurezza della proprietà, *police*, ed entrate dello stato o del regno, è anche necessario disporre di mezzi per proteggere lo stato dalle offese esterne. Per quanto salda possa essere la pace all'interno, la proprietà dei singoli non potrà essere sicura se non vi è protezione dalle offese esterne. Il pericolo esterno non è meno temibile di quello interno; poiché in questo caso non è minacciata soltanto la sicurezza dei privati ma l'esistenza stessa dello stato. È perciò necessario mantenere una forza armata, sia per difendere lo stato dalle offese esterne, sia per ottenere soddisfazione di quelle che eventualmente gli siano state arretrate. Nel trattare questo argomento prenderemo in considerazione i vari tipi di forze armate che sono stati utilizzati presso gli stati antichi e moderni, i diversi tipi di milizie e di bande addestrate e analizzeremo fino a qual punto esse siano adeguate alle differenti forme di governo.

Ciò naturalmente ci porta a considerare in quarto luogo il diritto di pace e di guerra, *iura belli et pacis*. Cioè le diverse norme che regolano i rapporti fra i vari stati indipendenti sia per quanto riguarda le loro relazioni in tempo di pace e i privilegi che si garantiscono reciprocamente, sia per quanto attiene ai loro rapporti in caso di vittoria in guerra, sia in riferimento a cosa viene considerato legale durante le ostilità. Sotto questo capo confronteremo le leggi di guerra in vigore nei tempi antichi con quelle attualmente in vigore e mostreremo quanto queste ultime siano superiori per moderazione ed umanità; evidenzieremo inoltre le cause delle graduali restrizioni

che sono state imposte al diritto di guerra con il raffinarsi della società. A questo proposito mostreremo anche come tali norme varino a seconda che gli stati indipendenti siano sottoposti ad un regime repubblicano, ovvero monarchico o aristocratico, il che ci porterà a considerare le immunità garantite ai forestieri nei diversi paesi, in quanto cittadini stranieri, ecc.

Il primo e principale obiettivo di tutti i governi civili è costituito, come ho osservato, dal mantenimento della giustizia fra i membri dello stato e dalla prevenzione di ogni prevaricazione sugli individui da parte degli altri membri della stessa società. {Cioè garantire ad ogni individuo i suoi diritti perfetti}. La giustizia viene violata ogniqualvolta si priva un individuo di ciò cui aveva diritto e che avrebbe giustamente potuto pretendere da altri, o piuttosto, quando altri lo oltraggiano o lo danneggiano senza una ragione. Consideriamo ora in quanti modi si può violare la giustizia, cioè sotto quanti aspetti si può recar danno ad un individuo. Innanzitutto egli può essere offeso come essere umano; in secondo luogo, come membro di una famiglia; in terzo luogo come cittadino o membro di uno stato ⁽²⁾. Tutte le offese che si arrecano ad un individuo sono riconducibili ad uno di questi aspetti, ed egli può venire oltraggiato in uno di questi tre ruoli senza per questo venire offeso anche negli altri due. Se un uomo tenta di ucciderne un altro, gli reca danno come essere umano; se un individuo viene privato di sua moglie o ella viene trattata indegnamente, egli viene offeso come marito; quando è privato di un figlio, o suo figlio non agisce con il dovuto riguardo nei suoi confronti, egli viene offeso come padre e membro di una famiglia. Se qualcuno si comporta irrispettosamente o senza il debito riguardo nei confronti di chi sia investito della dignità di un ufficio o di un titolo, questa è un'offesa arrecata al cittadino, poiché la sua posizione è fondata sull'ordinamento civile. Se qualcuno, senza averne diritto, assume un titolo nobiliare, ciò costituisce un'offesa sia nei confronti dei suoi pari, in quanto egli assume il livello di chi è di rango

⁽²⁾ Smith riprende qui la tripartizione propria della tradizione romanistica in relazione alla posizione (*status*) dell'individuo-soggetto di fronte all'ordinamento giuridico: nella sua qualità di uomo libero (*status libertatis*), di membro della famiglia (*status familiae*), di cittadino (*status civitatis*).

superiore a loro, sia nei confronti dei suoi maggiori poiché presume di essere riconosciuto loro pari quando nella realtà è inferiore; l'offesa, in questo caso, è in relazione alla sua qualità di cittadino o di membro di uno stato in cui egli è preso in considerazione. In ciascuno di questi esempi l'offesa è relativa al ruolo particolare in cui consideriamo l'individuo. L'offesa arrecata a qualcuno nella sua qualità di genitore potrebbe non colpirlo come semplice essere umano, né ciò che gli viene fatto come membro di uno stato potrebbe competergli come essere umano o membro di una famiglia, ma dipende interamente dalla sua condizione di cittadino.

In primo luogo prenderemo in considerazione i diritti che sono propri di un essere umano in quanto tale, poiché sono in genere elementari e di facile comprensione e per lo più si possono studiare senza tenere in considerazione alcuna altra condizione.

Un essere umano in quanto tale può essere offeso in tre modi: in primo luogo nella persona; in secondo luogo nella reputazione; in terzo luogo nella proprietà. Un individuo può essere offeso nella persona in due modi: innanzitutto se lo si uccide, lo si ferisce o lo si rende invalido, o comunque se si danneggia il suo corpo, oppure, in secondo luogo, se si lede la sua libertà. Questi diritti corrispondono a quelli che Pufendorf definisce diritti naturali. Quelli invece che riguardano un individuo come membro di una famiglia o di uno stato corrispondono ai cosiddetti diritti acquisiti ⁽³⁾. Fra questi diritti naturali, che vengono definiti come *iura quae omnem actum humanum antecedant, vel, quae ex nullo actu humano proficiscuntur*, vi sono lo *jus ad vitam, ad corpus, liberi commercii*, il diritto di scambiare beni con tutti coloro che siano disposti a farlo, lo *jus connubiorum*, ecc. ed infine lo *jus sinceræ aestimationis*, ossia il diritto alla propria reputazione, nonché il diritto di proprietà, in tutto circa una dozzina. Tutti questi diritti possono essere ricondotti ai tre sopra citati. Quelli che riguardano il corpo si possono tutti ricondurre alla prima classe dei diritti concernenti la persona; il diritto al libero commercio e il diritto alla libertà di matrimonio, ecc., quando vengono lesi, sono evidentemente violazioni del diritto di ognuno al libero uso della sua persona e, in una parola, a fare quel che vuole quando ciò non risulti nocivo ad altri.

⁽³⁾ Hutcheson, I, p. 293.

Un individuo è leso nella sua reputazione quando si cerca di abbassare la sua reputazione al di sotto del livello medio. Se qualcuno definisce un altro sciocco, disonesto, mascalzone, ne offende la reputazione poiché non gli attribuisce il grado di stima che è comune a quasi tutti gli uomini, almeno a novantanove su cento. Ma d'altra parte, se qualcuno definisce un altro onesto e di buon carattere, anche se questi merita lodi ben maggiori, quest'ultimo non può lamentarsi che gli sia stata arrecata una qualche offesa, dato che questo è il giudizio che diamo della maggior parte degli uomini. A questo proposito possiamo prendere in considerazione la classificazione dei diritti che, dopo il Barone Pufendorf, è stata fatta da Hutcheson. Egli distingue i diritti in *jura perfecta* e *imperfecta*, cioè diritti perfetti ed imperfetti (4).

I diritti perfetti sono quelli che ci spettano di diritto e tali che, se rifiutati, possiamo pretendere che ci vengano riconosciuti. Quelli che vengono definiti diritti imperfetti costituiscono invece i doveri che dovrebbero essere compiuti nei nostri riguardi ma che non abbiamo alcun diritto di vedere adempiuti in quanto dipende esclusivamente dagli altri riconoscerli o meno. Così un uomo di brillante intelligenza o di vasta cultura è meritevole di elogi, ma non abbiamo il potere di costringere altri a tributarglieli. Un mendicante è il destinatario della nostra carità e si può dire che egli abbia il diritto di chiederla; tuttavia, in questo caso, il termine diritto non viene usato in senso proprio, bensì metaforico. L'accezione che si dà comunemente alla parola diritto è quella che abbiamo definito diritto perfetto e si riferisce alla giustizia commutativa. I diritti imperfetti, invece, si riferiscono alla giustizia distribuitiva. Noi prenderemo in considerazione i primi, in quanto i secondi non appartengono propriamente alla *jurisprudence*, ma piuttosto alla morale in quanto non ricadono entro la giurisdizione della legge. In seguito ci limiteremo perciò ad esaminare esclusivamente i diritti perfetti e quella che viene definita giustizia commutativa.

I reati contro la proprietà costituiscono l'ultimo modo in cui si può arrecare offesa ad un individuo.

Vediamo ora in che cosa consista la proprietà di un individuo. Essa è costituita innanzitutto da ciò che è in suo possesso diretto,

(4) Ibid., p. 303.

non solo ciò che egli indossa come gli abiti, ecc., ma qualunque cosa su cui possa vantare dei diritti o di cui possa prendere possesso in qualunque luogo o condizione la trovi. {Un individuo gode di un diritto reale su tutto ciò che *vindicari potest a quocumque possessore*}. Oppure, in secondo luogo, ciò che gli è dovuto a seguito di un prestito o di un contratto di qualunque natura, come vendite, ecc. Il primo caso attiene a ciò che definiamo diritto reale o diritto ad una cosa particolare. Il secondo caso definisce il diritto personale o diritto nei confronti di un individuo particolare. {Iura personalia, sunt iura ad certam tantum personam competentia, ad certam rem servitutem vel valorem} (5).

{Talvolta un diritto personale può riferirsi ad un oggetto particolare, ma in tal caso si estende soltanto a quell'oggetto quando è in possesso di una certa persona. Così, ad esempio, se un uomo vende un cavallo, ma il cavallo non viene consegnato, l'acquirente gode di un diritto personale nei confronti del venditore. Egli può pretendere che il venditore gli consegni il cavallo in qualunque momento. Ma se il questi lo vende una seconda volta ad una terza persona che ne prende possesso *bona fide*, il primo acquirente non può reclamarlo dal secondo al quale il cavallo è stato consegnato, anche se può intentare un'azione legale per danni contro il venditore. Il caso è invece alquanto diverso se l'acquirente si è fatto consegnare il cavallo, e se, dopo averlo preso in consegna, chiede al venditore di custodirglielo per qualche tempo e questi lo vende di nuovo ad un altro acquirente: il primo potrebbe rivalersi sul secondo anche se questi fosse un possessore *bona fide*}.

In primo luogo prenderemo in considerazione i diritti reali. Secondo il diritto romano (6) essi sono quattro: *Dominium, Servitus, Pignus, Haereditas* (7). *Dominium* è il pieno diritto di proprietà. In base ad esso un individuo esercita un diritto esclusivo sull'oggetto, che esclude tutti gli altri, e può usarlo come meglio gli sembra. Se gli aggrada può danneggiarlo o distruggerlo. In base a questo diritto se

(5) Ibid., II, p. 309.

(6) In realtà la denominazione non è romana, così come l'espressione *ius in re*, propria dei romanisti del medio evo. Nel diritto romano la distinzione fra personale e reale, anziché sul terreno dei diritti, si fonda su quello delle azioni.

(7) La classificazione è ripresa da Hutcheson, II, pp. 343-4.

un qualunque oggetto viene smarrito o viene sottratto al suo legittimo proprietario egli può reclamarlo da qualunque possessore e per quanto questi possa esserne venuto in possesso senza dolo, egli non può pretendere alcun risarcimento ma lo deve restituire al proprietario. Egli può ottenere tuttavia, se riesce a trovare il modo, un risarcimento da colui che per primo ne entrò in possesso illegalmente. Per proprietà si deve intendere il diritto esclusivo in base al quale si può impedire a chiunque altro di usare in qualunque modo ciò che possediamo sotto codesta forma. Ad esempio un uomo che possiede un podere può impedire a chiunque altro non solo di interferire in qualunque aspetto della produzione della fattoria, ma anche di attraversarne il terreno. Il diritto di servitù ebbe origine proprio dalla limitazione o dal trasferimento parziale di questo diritto esclusivo a favore di una particolare persona.

La seconda specie di diritti reali è perciò costituita dalle servitù. Queste consistono precisamente nella parziale rinuncia al pieno diritto di proprietà. Se ad esempio la fattoria di un qualunque soggetto si trova fra me e la strada pubblica o una qualunque città di mercato, io posso, per libero accordo o per legge (come vedremo in seguito), ottenere una servitù (ossia una limitazione del suo diritto esclusivo) grazie alla quale sono autorizzato a transitare a cavallo, a piedi o in vettura attraverso i suoi campi.

{Ogni rivendicazione sulla proprietà altrui va considerata una limitazione del diritto esclusivo di proprietà, sia che venga concessa come garanzia per qualsiasi rivendicazione sul *dominus serviens*, sia che non si basi su motivi di questo tipo. Le rivendicazioni del primo tipo vengono definite: pegno, *mortgage* o *hypothec* ⁽⁸⁾. Le altre sono dette servitù. Così la *servitus tigni ingrediendi* ⁽⁹⁾ è una deroga al diritto esclusivo di proprietà in base al quale un individuo può impedire a chiunque di fare del suo muro un uso che possa comunque danneggiarlo}.

Poiché può accadere che un individuo presti il suo denaro ma non sia sicuro che si trovi in buone mani, egli può pretendere una

⁽⁸⁾ Il *mortgage* e l'*hypothec* non hanno un esatto equivalente nel nostro sistema giuridico, nè sono sinonimi come Smith sembra presumere. Il *mortgage* viene spesso equiparato al nostro istituto dell'ipoteca, seppure con molte eccezioni; l'*hypothec* si riferisce a una garanzia reale basata su beni mobili.

⁽⁹⁾ *Immittendi*, non *ingrediendi*.

parte della proprietà del suo debitore. Questa è l'origine dei pegni o delle ipoteche. Non si tratta in questo caso di una acquisizione vera e propria, come nel caso precedente, in quanto l'oggetto ipotecato è considerato di valore equivalente al debito per il quale viene impegnato, ma se ne ha la proprietà in quanto, qualora il debito non venga saldato, se ne può ottenere il pagamento attraverso il pegno stesso.

In quarto luogo se consideriamo il diritto dell'erede prima che subentri nella proprietà del padre, osserviamo che si tratta di un diritto reale, per quanto diverso dal diritto di proprietà. L'erede ha il diritto esclusivo sull'eredità. Nessuno può interferire con essa in alcun modo finché egli non l'abbia rifiutata ed egli può reclamare il risarcimento per qualunque danno l'eredità abbia subito da altri e anche tutte le aggiunte che possono esservi state apportate. E non appena acconsente ad entrarne in possesso ne diventa proprietario pieno e assoluto.

{Se perciò consideriamo il diritto di eredità un diritto reale, come in effetti è, tutti gli altri privilegi esclusivi andranno considerati per lo stesso motivo diritti reali, come il diritto di monopolio, che è un privilegio basato interamente sul diritto privato, i diritti che un autore vanta sul suo libro, il diritto che l'inventore di una macchina o di un medicamento ha sull'esclusiva della vendita o della produzione di quella macchina o di quel medicamento. Spesso queste rappresentano la parte principale, e a volte la sola proprietà di un individuo, e derivano tutte dal diritto proprio di ciascun paese. Vi sono diversi altri diritti che sono basati sulla ragione naturale, come il diritto del cacciatore sulla selvaggina che ha stanato e altri simili; ma il più importante di tutti i privilegi esclusivi in natura è la successione, che, come mostreremo in seguito, è nel complesso in accordo con le leggi di natura}.

Possiamo osservare che, oltre alla proprietà, anche tutti gli altri diritti esclusivi sono diritti reali. Così la proprietà che l'autore vanta sul libro che ha scritto o l'inventore sulla macchina che ha inventato, che in questo paese dura come diritto d'autore o brevetto per quattordici anni, è in effetti un diritto reale. Durante questo periodo l'autore o l'inventore possono pretendere un risarcimento o citare per danni chiunque stampi il libro o copi la macchina, dal che si può evincere che essi godono di un diritto reale.

Passiamo ora ai diritti personali, che, come vedremo, hanno tre matrici diverse: 1) Contratto; 2) quello che viene chiamato *quasi ex contractu*, che ora viene definito Quasi-Contratto, o, più propriamente diritto alla restituzione; 3) *ex Delicto*.

1° I diritti personali possono derivare da un contratto. All'origine di questo diritto è l'aspettativa di chi ha ricevuto una promessa che la promessa sarà mantenuta. Così, se uno promette ad un altro di dargli cinque sterline, crea naturalmente nell'altro l'aspettativa di ricevere cinque sterline alla scadenza stabilita; e in questo caso colui che ha promesso deve considerarsi impegnato a porre rimedio a qualunque danno che la controparte abbia subito a causa di questa aspettativa.

2° *Quasi ex contractu*. Questo non è altro, come abbiamo già visto, che il diritto alla restituzione. Se qualcuno trova un oggetto qualunque, ad esempio un orologio di proprietà di un altro, egli è tenuto a restituire l'orologio al legittimo proprietario non appena riesca ad identificarlo, e non ha alcun diritto di sottrarsi a questo obbligo. Tuttavia, supponiamo che uno creda che il proprio padre dovesse al mio *cinque sterline*, che io ne sia convinto, che riceva la restituzione di questo supposto debito e che in seguito l'altro scopra che la somma era già stata pagata e lo dimostri. In questo caso, se ho già speso il denaro, egli non può avanzare alcuna pretesa reale. Non c'è alcuna particolare banconota o moneta da cinque sterline che egli possa pretendere da me. Tuttavia io sono tenuto a restituirgli cinque sterline. Come si dice, *est res aliena in patrimonio*, c'è qualcosa nel mio patrimonio che è proprietà altrui. Allo stesso modo, ogniqualvolta ricevo un beneficio dalla proprietà altrui quando non ne ho alcun legittimo diritto, devo restituire *quantum ex re aliena locupletior factus sum*; e ciò non solo fintanto che l'oggetto esiste ancora, ma anche quando è stato consumato. {Da ciò derivano molte azioni legali previste dal diritto romano, come quella definita *condictio indebiti* e la *actio negotiorum gestorum* come quando, in assenza del proprietario, qualcuno ripara una casa per impedire che vada in rovina. In questo caso si ha una azione *negotiorum gestorum*; il proprietario della casa non aveva diritto al denaro dell'altro, ma tuttavia ne ha ricavato dei benefici, e possiede qualcosa che è stato acquistato con il denaro altrui, perciò deve restituire ciò che è stato speso per la sua casa} <?>.

3° *Ex delicto*. Qualunque sia il motivo per cui si deve restituire al legittimo proprietario ciò di cui si è venuti in possesso per caso, vi sono ragioni altrettanto valide e forse anche più valide, per sentirsi vincolati a riparare i danni subiti da un altro per causa nostra. In questo caso si è più sensibili al danno, ed esso ci colpisce in modo particolare in quanto la trasgressione volontaria o la negligenza criminale di chi ci ha danneggiato contribuiscono ad aggravare il disagio per il danno subito. {Intendo dire che ci sembra più amaro il danno arrecatoci di proposito che quello che ci deriva da una promessa non mantenuta}. Per questo si pretende giustizia per il danno subito sia che esso derivi da negligenza, cioè, come si dice, *ex culpa*, sia da volontaria offesa, cioè *ex dolo*. Fin qui i diritti personali.

La prima cosa da considerare nel trattare i diritti è il principio o l'origine su cui essi si fondano.

Possiamo osservare che l'origine della maggiore parte dei così detti diritti naturali {ossia quelli che competono ad un essere umano in quanto tale} non ha bisogno di essere spiegata. Che un uomo subisca danno se viene ferito o colpito in qualche modo, è di per sé evidente, senza alcun bisogno di spiegazione e lo stesso si può dire dell'offesa arrecata a qualcuno quando viene limitata la sua libertà: in questi casi la percezione dell'esistenza di un danno è immediata. Non c'è bisogno di sottili disquisizioni per dimostrare il fatto che un individuo subisce danno se viene diffamato e il suo buon nome offeso agli occhi degli altri. Uno degli obiettivi principali della vita di un uomo è proprio quello di crearsi una buona reputazione per elevarsi al di sopra di coloro che lo circondano e rendersi in qualche modo superiore a loro. Quando perciò qualcuno non solo viene risospinto ad un livello più basso, ma addirittura degradato al di sotto della media degli uomini, riceve una delle offese più penose e più atroci che gli possano essere inflitte. La proprietà è l'unico caso in cui l'origine dei diritti naturali non è del tutto evidente. Ad un primo esame non si capisce affatto perché, ad esempio, una cosa che può servire ad un altro come a me o addirittura più che a me, debba appartenere esclusivamente a me piuttosto che ad altri soltanto perché io ne ho il possesso; ad esempio non si capisce perché una mela, che senza dubbio è una cosa gradevole ed utile ad un altro come a me, dovrebbe appartenermi completamente ed esclusivamente, soltanto perché l'ho colta dall'albero.

Vedremo che cinque sono le cause da cui può trarre origine la proprietà. 1°. Occupazione, quando ci si appropria di qualcosa che prima non apparteneva a nessuno. 2°. Trasmissione, quando la proprietà viene trasmessa volontariamente da una persona ad un'altra. 3°. Accessione, quando si attribuisce al proprietario dell'oggetto principale la proprietà di tutto ciò che è in qualche modo collegato a tale oggetto ed appare di minore importanza rispetto ad esso o ne costituisce una parte, come ad esempio il latte o i cuccioli di un animale. 4°. Usucapione, quando un bene da lungo tempo escluso dal possesso dei legittimi proprietari e in possesso di un altro, passa di diritto a quest'ultimo. 5°. Successione, quando il parente più prossimo, ovvero l'erede testamentario, ha il diritto di proprietà su ciò che gli viene lasciato dal testatore. Ne parleremo ora nell'ordine ⁽¹⁰⁾.

1° OCCUPAZIONE

Prima di approfondire questo o qualunque altro mezzo di acquisizione della proprietà, sarà bene notare che le norme che li riguardano variano necessariamente in modo notevole a seconda dello stadio evolutivo o età della società. L'umanità passa attraverso quattro stadi distinti: 1°. l'Età dei Cacciatori; 2°. l'Età dei Pastori; 3°. l'Età dell'Agricoltura; 4°. l'Età del Commercio.

Immaginiamo dieci o dodici persone di sesso diverso che vivono su un'isola deserta: il loro primo mezzo di sostentamento consisterebbe nella frutta e negli animali selvatici offerti dal luogo. Le uniche occupazioni sarebbero la caccia o la pesca. La raccolta dei frutti selvatici non si può definire un lavoro vero e proprio. In questo stadio la sola cosa che meriti di essere definita occupazione sarebbe la caccia. Questa è l'età dei cacciatori. In seguito, a poco a poco, con l'aumentare del loro numero, la caccia risulterà troppo precaria per il loro sostentamento e saranno costretti ad escogitare qualche altro mezzo di sopravvivenza. In un primo tempo, probabilmente, dopo una caccia particolarmente abbondante, cercheranno di conservare provviste sufficienti a nutrirli per un lungo periodo di tempo. Ma questo non può durare a lungo. Il sistema più naturale sarà quello di

(10) In realtà l'ordine seguito nel testo è: Occupazione, Accessione, Usucapione, Successione, Trasmissione.

addomesticare alcuni degli animali selvatici catturati e, provvedendo loro cibo migliore di quello che potrebbero procacciarsi altrove, indurli a restare sul loro territorio ed a moltiplicarsi. Inizierà così l'età dei pastori. È probabile che l'allevamento degli animali abbia preceduto la coltivazione dei vegetali, poiché gli animali richiedono meno abilità ed attenzione. Niente altro che la conoscenza dei cibi più adatti. Infatti constatiamo che in quasi tutti i paesi l'età dei pastori ha preceduto quella dell'agricoltura. I Tartari e gli Arabi vivono quasi interamente delle loro greggi e delle loro mandrie. Gli Arabi praticano una forma elementare di agricoltura, mentre i Tartari non la conoscono. Tutte le popolazioni selvagge che vivono delle loro greggi non hanno alcuna nozione di agricoltura. Il solo esempio che appaia in qualche modo una eccezione a questa norma è la condizione degli Indiani del Nord America. Sebbene non allevino mandrie o greggi, hanno tuttavia qualche nozione di agricoltura. Le loro donne coltivano un pò di mais sul retro delle capanne. Ma ciò non si può definire agricoltura. Questo mais non ha una parte importante nella loro alimentazione, serve soltanto ad insaporire e a rendere più gradevole la loro dieta abituale: la carne degli animali che hanno cacciato. Mandrie e greggi costituiscono perciò la prima risorsa a cui gli uomini fecero ricorso quando trovarono difficile sopravvivere di sola caccia.

Tuttavia, quando una società diventa numerosa, anche vivere di mandrie e di greggi diventa difficile. La soluzione naturale, allora, è quella di dedicarsi alla coltivazione della terra e alla coltura degli alberi da frutto e dei vegetali commestibili. Gli uomini notano con l'andare del tempo che i semi che cadono sul suolo nudo e asciutto o sulle rocce raramente producono qualcosa, mentre quelli che penetrano nel terreno producono generalmente una pianta simile a quella seminata. È probabile che queste osservazioni siano state estese alle varie piante e ai vari alberi che in base alla esperienza producevano un cibo gradevole e nutriente. E così si avvanza gradualmente verso l'età dell'agricoltura. Quando la società progredì ulteriormente, le varie attività, che inizialmente venivano esercitate dal singolo per il suo benessere personale, si separarono e si differenziarono: alcuni si dedicarono ad una attività ed altri ad altre, secondo le loro tendenze e inclinazioni. Essi scambiavano la produzione che eccedeva le loro esigenze individuali ed ottenevano in cambio i beni di cui avevano

bisogno e che non producevano da soli. Questo scambio di beni si allargò nel corso del tempo non solo agli individui dello stesso popolo, ma anche a quelli di popoli diversi. Così noi mandiamo alla Francia i nostri tessuti, i nostri manufatti in ferro ed altri articoli e ne otteniamo in cambio vini. Esportiamo in Spagna e in Portogallo le nostre eccedenze di grano ed importiamo vini spagnoli e portoghesi. Così nasce finalmente l'età del commercio. Perciò, quando un paese alleva tutte le mandrie e le greggi che è in grado di alimentare e la terra è coltivata in modo tale da produrre tutto il grano e gli altri beni di prima necessità che è in grado di produrre - o almeno quanti ne bastano per il sostentamento degli abitanti - quando i prodotti eccedenti, sia della natura che dell'arte, vengono esportati ed altri, necessari, vengono importati in cambio, tale società ha fatto quanto poteva per il suo benessere e la sua prosperità.

È facile rendersi conto che in questi diversi stadi della società, le leggi e le norme che regolano la proprietà devono essere necessariamente molto diverse. Nei territori Tartari dove, come si è detto, la popolazione vive di mandrie e di greggi, il *furto* è punito con la morte immediata; nel nord America, invece, in cui esiste una società di cacciatori, al furto non è data particolare importanza. Dato che la proprietà è quasi inesistente, il solo danno che si può arrecare è quello di rubare della selvaggina. In uno stadio simile della società, sono necessarie soltanto poche norme o leggi e anch'esse sono piuttosto limitate e poco rigorose per ciò che riguarda le punizioni comminate a chi minaccia la proprietà. Il furto, come abbiamo detto, non ha molta importanza per un popolo in questa età o stato della società; esistono soltanto pochissime possibilità di commetterlo ed esse non sono tali da danneggiare la vittima in modo considerevole. Quando invece si allevano greggi e armenti, la proprietà diventa assai consistente. Vi sono molte possibilità di danneggiarsi reciprocamente e tali danni sono estremamente pesanti per chi li subisce. In questo stadio diventa necessario un maggior numero di norme e di leggi; infatti poiché furti e rapine si possono commettere facilmente, essi saranno puniti di conseguenza con il massimo rigore. Nell'età dell'agricoltura si è meno esposti al furto e alla rapina, ma vi sono molti altri modi di ledere la proprietà, perché gli oggetti in proprietà sono assai più numerosi. Le leggi pertanto, anche se non così rigorose, saranno molto più numerose che non in una società di pastori.

Nell'età del commercio, poiché gli oggetti in proprietà sono molto più numerosi, le leggi sono necessariamente moltiplicate in proporzione. Quanto più progredita la società, quanto più avanzati i diversi sistemi di sostentamento della popolazione, tanto maggiore sarà il numero di norme e di leggi necessarie per conservare la giustizia ed impedire le infrazioni al diritto di proprietà.

Dopo questa premessa, passiamo ora a considerare, come ci eravamo proposti, la proprietà acquisita attraverso l'occupazione. La prima cosa da approfondire è in qual modo l'occupazione, cioè, il possesso puro e semplice di un oggetto, riesca ad attribuire il diritto esclusivo sull'oggetto così acquisito. In qual modo avvenga che un uomo per il fatto di aver colto una mela possa vantare su quella mela dei diritti e un potere che gli permette di escludere gli altri e perché si pensa che gli si reca danno se questo oggetto gli viene sottratto. Ricorderete che, in base al sistema che ho già esposto ⁽¹¹⁾, si può ipotizzare che qualcuno subisca un'offesa quando tale sia il giudizio di uno spettatore imparziale che si mostra solidale con lui nella sua afflizione e lo giustifica nel caso in cui egli si trovi a dover difendere l'oggetto in suo possesso contro un attacco violento, o se usa la forza per recuperare ciò che gli è stato iniquamente strappato dalle mani. In questa circostanza ciò si verificherebbe puntualmente. Lo spettatore, come abbiamo detto, giustificherebbe il possessore originale se difendesse la sua proprietà ed anche se, essendone privato, volesse vendicarsi. Il motivo di questa solidarietà o accordo fra lo spettatore e il possessore è che il primo si immedesima nei pensieri dell'altro e concorda con lui nel prefigurarsi una ragionevole aspettativa di poter fare uso del frutto, o di qualunque altra cosa si tratti, nel modo che preferisce. Questa aspettativa giustifica il possessore agli occhi dello spettatore sia quando si difende contro chi lo vorrebbe privare di ciò che ha acquisito, sia quando cerca di recuperarlo con la forza. {Lo spettatore comprende le sue aspettative, mentre non può concordare con i piani di colui che vorrebbe impadronirsi del bene del primo possessore}. Perciò il principio per cui il diritto di proprietà si acquisisce con l'occupazione, riposa nella ragionevole aspettativa del primo possessore. In realtà ci si potrebbe anche chiedere, dal

⁽¹¹⁾ Il riferimento è alle lezioni di filosofia morale con cui si apriva il corso di Smith; cfr. TMS, pp. 79-80.

momento che questa mela serve anche a voi come a me, che diritto ho di impedirvi di goderne. Puoi andare nella foresta e cogliertene un'altra (mi dice uno). Anche tu puoi andarci rispondo io. Inoltre è più logico che ci vada tu, dal momento che io ci sono già andato e ho impiegato tempo e fatica per procurarmi questo frutto ⁽¹²⁾.

Dopo aver spiegato il principio in base al quale l'occupazione conferisce la proprietà all'occupante, passiamo ora ad analizzare il momento in cui si deve considerare che abbia inizio la proprietà per occupazione. Se essa abbia inizio quando abbiamo scorto l'oggetto, ovvero quando ne siamo entrati realmente in possesso. Nella maggior parte dei casi si pensa che la proprietà di un oggetto non sussista finché non se ne sia realmente entrati in possesso. Se staniamo una lepre essa non è ancora nelle nostre mani; possiamo sperare di catturarla, ma può ancora accadere che ci sfugga. Lo spettatore non sarebbe d'accordo con noi fino al punto di giustificarci se chiedessimo soddisfazione e ci ritenessimo danneggiati se qualcuno volesse privarci di un simile bottino. In ogni caso, i pareri dei giuristi su questo punto differiscono notevolmente; Trebazio, come riporta Giustiniano ⁽¹³⁾, pensava che il diritto di proprietà su un animale iniziasse non appena questo era stato ferito; ciò costituiva un giusto diritto su di esso e sulla base di questo poteva essere reclamato da qualunque possessore: *rei vindicatio competere ei iudicabat* ⁽¹⁴⁾. Altri giuristi più rigorosi, come Proculo e Sabino ⁽¹⁵⁾, erano dell'opinione che l'animale non appartenesse a nessuno finché qualcuno non ne era entrato in effettivo possesso. Federico Barbarossa, precisando ulteriormente la dottrina di Trebazio, distingueva in base al modo in cui era inferta la ferita ⁽¹⁶⁾. Se era inferta con un'arma da lancio, egli pensava che questo non implicava la proprietà; ma se la ferita veniva inferta con un'arma da mano, come una lancia o una spada, egli era dell'opinione che l'animale, ad esempio un cinghiale selvatico, diventava immediatamente proprietà della persona che l'aveva ferito. {Il cacciatore

⁽¹²⁾ Locke, pp. 71-4.

⁽¹³⁾ D. 41, 1, 5, 1. Si tratta di Gaio Trebazio Testa, eminente giurista e amico di Cicerone.

⁽¹⁴⁾ Sta probabilmente per *rei vindicatio competere ei iudicabat*.

⁽¹⁵⁾ Proculo e Masurio Sabino, eminenti giuristi romani della prima metà del sec. I d.C. Da loro ebbero origine le opposte scuole giuridiche dei Proculiani e dei Sabiniani.

⁽¹⁶⁾ Cfr. Pufendorf, IV, 6, 10.

era senza dubbio sul punto di impadronirsene e presumeva che tutto sommato se ne era impadronito}. A questo proposito esistono norme diverse a seconda dei diversi paesi. Il diritto Longobardo stabiliva che un cervo ferito, se veniva ucciso entro ventiquattro ore dopo aver ricevuto la ferita, apparteneva in parte a chi lo aveva ferito e in parte a chi lo aveva ucciso, poiché il primo aveva contribuito a catturarlo ⁽¹⁷⁾. La parte del feritore era, credo, una zampa e quattro costole. Allo stesso modo, oggigiorno, le navi che vanno a pesca in Groenlandia dividono una balena ferita fra la nave che l'ha colpita e la nave che l'ha uccisa. Se poi viene trovato nel pesce l'arpione di una nave che partecipava alla pesca in quella stagione, una parte viene assegnata anche a quella nave perché con la ferita ha contribuito alla cattura del pesce. Nella maggior parte dei casi, comunque, si pensava che la proprietà avesse origine nel momento in cui il soggetto entrava in possesso del cacciatore.

Il punto successivo che dobbiamo trattare è per quanto tempo e in quali circostanze la proprietà continui e quando si suppone che finisca.

Originariamente si credeva che la proprietà iniziasse e finisse con il possesso. Si pensava che la proprietà di un oggetto terminasse in ogni caso non appena se ne era perduto il possesso immediato. Un animale selvatico catturato cessa di essere considerato nostro quando non è più in nostro possesso. Ma poiché esiste fra il possessore che perde il possesso e il soggetto un legame maggiore di quello che esisteva prima che egli se ne impadronisse, il concetto di proprietà venne esteso fino ad includere non solo gli animali in possesso effettivo, ma anche quelli che, precedentemente in nostro possesso, erano poi fuggiti, cioè fin quando si inseguivano e c'era una qualche probabilità di riprenderli.

Se desidero cogliere una mela e tendo la mano per coglierla e un altro, più lesto di me, viene e l'afferra per primo, tutto ciò apparirebbe agli occhi di uno spettatore imparziale una grave deroga alle buone maniere ed al vivere civile, ma certo egli non lo considererebbe una violazione della proprietà. Se, dopo che ho afferrato la mela, essa per caso mi scivola di mano e un altro me la porta via, questa sarebbe un'offesa anche più brutale e incivile, molto vicina ai limiti

⁽¹⁷⁾ *Lex Longobardorum*, I, 22, 4, 6.

della violazione del diritto di proprietà. Ma se, quando l'ho afferrata, qualcuno tenta di strapparmela di mano, lo spettatore sarebbe immediatamente d'accordo con me che la mia proprietà è stata lesa e mi approverebbe se tentassi di riprenderla o di prevenire l'offesa, anche se facessi uso della forza per raggiungere questo scopo. Proviamo ora ad applicare questo principio al caso dei cacciatori. Dalla mia parte, quando stano una lepre, ho soltanto la probabilità di catturarla. Mi potrebbe sfuggire. Lo spettatore non condivide incondizionatamente la mia aspettativa di catturarla. Si potrebbero verificare molti incidenti e potrei non catturarla. Se in questo caso arrivasse qualcuno e catturasse la selvaggina che ho stanato e che sto inseguendo, ciò apparirebbe una violazione grave delle leggi e delle consuetudini di correttezza della caccia; tuttavia non potrei avvalermi di alcun diritto nei confronti del trasgressore. Il guardacaccia può, in alcuni paesi, infliggere una multa al colpevole. Se dopo la cattura, la lepre o qualunque altro animale selvatico riesce a scappare, ed io continuo ad inseguirlo ed esso resta nel mio campo visivo, lo spettatore potrebbe condividere più facilmente le mie aspettative e chi mi volesse impedire questo inseguimento trasgredirebbe in modo evidente e vergognoso le regole di correttezza della caccia e rasenterebbe una violazione del diritto di proprietà. {Tuttavia, una volta che l'animale non sia più in mio potere, anche se riesco ancora a scorgerlo, non esiste più alcuna relazione fra noi: e non posso avanzare nessuna pretesa su di esso più che su qualunque altro animale selvatico, poiché non esiste una probabilità maggiore che io riesca a catturarlo}. Ma se mi avessero strappato con la violenza o con il furto ciò che era effettivamente in mio possesso, questa sarebbe evidentemente una violazione grave del diritto di proprietà, tale da poter giustificare agli occhi di un osservatore i miei tentativi di recuperare ciò di cui sono stato così ingiustamente privato. In questa fase della società quindi la proprietà non si estenderebbe al di là del possesso.

Tuttavia, quando gli uomini cominciarono a pensare di addomesticare questi animali selvatici e di allevarli, il concetto di proprietà subì, per forza di cose, una notevole estensione. Possiamo distinguere tre tipi di animali. 1°. *Ferae*, cioè quelli che sono sempre allo stato selvaggio. 2°. *Mansuefactae*, cioè quelli che sono stati addomesticati a tornare a noi dopo che li abbiamo lasciati liberi e che così si comportano abitualmente anche se ve ne sono altri della stessa spe-

cie, ad esempio cervi, lepri, anatre, che vivono sia allo stato selvatico che allo stato domestico. 3°. *Mansuetae*, cioè gli animali che si trovano soltanto allo stato domestico, come ad esempio i buoi. Quando gli uomini cominciarono ad allevare animali, tutti appartenevano necessariamente al gruppo dei *mansuefactae*, poiché ve ne erano altri ancora selvatici. Ma anche in questo caso la proprietà non cessava immediatamente con la fine del possesso. Il proprietario non poteva tenere nel suo raggio visivo tutti gli animali che aveva addomesticato; per sua stessa natura la proprietà di questo tipo si estendeva necessariamente oltre quel limite. Perciò tutti gli animali restavano proprietà del primo padrone fintantoché conservavano l'abitudine di tornare a lui ad intervalli di tempo ⁽¹⁸⁾. Ciò accade anche ora nel caso degli animali *mansuetae*, che noi definiamo più esattamente addomesticati. {Falchi, cervi ecc., quando non tornano più dal loro padrone sono considerati disponibili per un nuovo proprietario}. Ma nel corso del tempo, quando alcune specie animali furono reperibili soltanto allo stato di *mansuefactae*, esse persero questa denominazione e divennero *mansuetae*. In tal modo fu introdotta nel concetto di proprietà un'ulteriore estensione, cosicché tutti questi animali erano considerati proprietà del loro padrone finché potevano essere riconosciuti come suoi. Anche se avevano cessato da molto tempo di essere sotto il suo controllo diretto, erano tuttavia considerati, sotto ogni aspetto, di sua proprietà. Ciò costituì senza dubbio una grande estensione del concetto di proprietà, tuttavia un'estensione anche maggiore si verificò con l'introduzione dell'agricoltura. È probabile che inizialmente, introdotta l'agricoltura, non esistesse nessuna proprietà privata della terra; la divisione della terra fra privati fu introdotta per la prima volta quando le abitazioni divennero stabili e con la costruzione delle città. Sembra che, originariamente, la nozione di proprietà fosse limitata a ciò che una persona portava con sé: i suoi abiti e gli strumenti che gli occorreavano. Questo era certo l'uso dei cacciatori, la cui occupazione li costringeva a cambiare continuamente dimora. {Charlevoix narra che una donna canadese aveva una grande stringa di <?>, che presso di loro serve come denaro, ed essa le piaceva tanto che non la perdeva mai di vista. Un giorno la portò con sé in un campo dove doveva mietere il grano.

(18) J. 2, 1, 15.

Non vi erano alberi nel suo campo ma ve ne era uno nel campo del vicino, proprio lì accanto. Ella appese la stringa a quest'albero. Un'altra donna, che l'aveva osservata, si avvicinò e se ne impadronì. La proprietaria della stringa gliela richiese, quella rifiutò; la questione fu portata davanti ad uno dei capi del villaggio il quale disse che, secondo lui, da un punto di vista strettamente legale la stringa apparteneva alla donna che l'aveva staccata dall'albero e che l'altra aveva perso qualunque diritto rinunciando momentaneamente al suo possesso. Tuttavia, se l'altra donna non desiderava compiere un'azione assai riprovevole e farsi una reputazione di eccessiva avidità (e ciò era considerato estremamente vergognoso in quel paese) ella doveva restituire la stringa alla proprietaria, cosa che infatti quella fece } (19).

L'introduzione della pastorizia rese le residenze molto più stabili anche se non ancora definitive. Con il consenso della tribù, le capanne furono considerate proprietà di coloro che le avevano erette. Infatti a prima vista non si capisce affatto perché una capanna debba appartenere ad uno piuttosto che ad un altro dopo che il primo l'ha lasciata. Una caverna o una grotta sono considerate proprietà di colui che ne ha preso possesso fintanto che le occupa, ma non si vede perché egli dovrebbe aver diritto ad esse anche la notte successiva perché vi ha alloggiato una notte. L'introduzione della proprietà della casa deve essere perciò avvenuta con il consenso generale dei diversi membri di una tribù o società. Di conseguenza, nel corso del tempo, la casa e tutti gli oggetti in essa contenuti finirono con l'essere considerati proprietà del costruttore. Donde in latino e in greco le parole per proprietà: *dominium* e *οἰκεῖον* (20). {È da osservare che già nell'età dei cacciatori potevano esistere abitazioni stabili per le famiglie, ma la proprietà non si estendeva ad altro che alla casa}. Tuttavia la proprietà non era ancora estesa alla terra o al pascolo. La vita del pastore richiede che egli cambi spesso dimora o almeno il luogo del pascolo, per trovare foraggio per il bestiame. La proprietà del luogo su cui aveva costruito cessava presumibilmente non appena lo lasciava, allo stesso modo in cui un posto a teatro o una capan-

(19) P.F.X. de Charlevoix, *Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le Journal historique d'un voyage...dans l'Amérique septentrionale*, Paris, 1744, III, pp. 275-6. Charlevoix si riferisce ad una collana di terracotta.

(20) Una simile relazione è tuttavia corretta solo nel caso del termine greco.

na sulla spiaggia non appartengono più ad una persona quando egli non ne ha più il possesso. Non era facile concepire che qualcosa tanto vasto come la terra potesse appartenere ad un'entità così piccola come un singolo uomo. Era più accettabile che la terra appartenesse ad un organismo grande, come ad esempio tutto un popolo. Di conseguenza osserviamo che presso molti popoli le varie tribù hanno ciascuna il proprio territorio che gli altri non osano violare (come i Tartari e gli abitanti delle coste della Guinea). Tuttavia la proprietà non durava per un privato più a lungo del possesso effettivo dell'oggetto. Un campo su cui un uomo aveva fatto pascolare il suo bestiame era considerato suo soltanto finché vi restava effettivamente. Anche dopo l'avvento dell'agricoltura, ci volle del tempo prima che la terra fosse divisa in proprietà private. Dapprima l'intera comunità coltivava insieme un pezzo di terra e il raccolto dell'appezzamento veniva diviso fra i diversi abitanti in base al numero dei membri di ciascuna famiglia e al rango dei singoli individui. Il desiderio del singolo non era sufficiente per acquisire la proprietà di un pezzo di terra neanche per una sola stagione; il resto della comunità si sarebbe rivoltato contro di lui protestando per la sua invadenza e per l'appropriazione di qualcosa che doveva essere comune a tutti. Così come fra noi nessun gruppo o corporazione permetterebbe ad un suo membro di prender per sé, per proprio uso personale, una parte del campo comune o un albero, ecc., in quanto il raccolto di questa proprietà comune dovrebbe essere comune. {A conferma di ciò, apprendiamo da Tacito che ogni popolo che aveva nozioni di agricoltura coltivava un appezzamento di terreno i cui prodotti venivano divisi fra i membri della comunità} ⁽²¹⁾. Le origini della proprietà privata risalgono probabilmente ad individui che si trasferirono in abitazioni fisse e cominciarono a vivere insieme in nuclei urbani, cosa che probabilmente si verifica in qualunque società avanzata. Il campo che coltivavano vivendo insieme in questo modo era probabilmente quello più vicino alla loro abitazione. Poiché la loro dimora era ormai diventata stabile, si resero conto ben presto che il sistema migliore era quello di dividere la terra una volta per tutte, piuttosto che prendersi la briga di dividere il raccolto ogni anno. In conseguenza di ciò i notabili di questa comunità o stato - se si vuol definire

(21) Tacito, *Germania*, 26.

con questo appellativo altisonante un gruppo di uomini in quella condizione - divisero la terra comune in parti separate fra ciascun individuo o famiglia. In effetti troviamo che Omero ⁽²²⁾ ed Aristotele, ogniquilvolta descrivono la fondazione di una colonia, citano per prima cosa la divisione della terra. Aristotele descrive anche come avveniva la divisione. Egli narra che il terreno che si estendeva più vicino alla nuova città veniva diviso in appezzamenti separati secondo quanto era più comodo per ognuno, ma l'appezzamento più lontano restava ancora di proprietà comune ⁽²³⁾.

Un elemento che conferma l'opinione secondo cui la proprietà della terra fu introdotta dal capo supremo dopo l'introduzione dell'agricoltura è che, in questo paese, appena il raccolto è stato portato via dal terreno, il bestiame non è più tenuto rinchiuso o sorvegliato, ma è messo, come si dice, "a cavezza lunga", cioè in pratica è lasciato libero di pascolare dove vuole. Sebbene ciò sia contrario ad una legge del Parlamento ⁽²⁴⁾, tuttavia la gente di campagna è così legata alla convinzione che la proprietà della terra cessa quando il raccolto non è più sul terreno che non si riesce a far rispettar loro la legge, nemmeno con la penale prevista contro i trasgressori.

Quest'ultima specie di proprietà, cioè quella della terra, è l'estensione più vasta subita dal concetto di proprietà; vedremo in seguito come essa sia stata limitata nei vari paesi.

Grazie ai diversi metodi sopra citati, nel corso del tempo il concetto di proprietà finì con l'essere esteso a quasi tutti gli oggetti. Tuttavia vi sono ancora alcune cose che per spirito di equità debbono continuare a restare comuni. Così, in primo luogo, gli animali selvatici, vale a dire quelli che grazie alla loro velocità o fierezza rifiutano di sottomettersi agli uomini, non possono essere oggetto di proprietà; sono quegli animali che i giuristi romani definivano *ferae naturae*, ed anche quelli che non sono stati addomesticati.

La tirannia del governo feudale e la tendenza che gli uomini hanno ad estorcere tutto quello che possono a chi si trova in posizione di inferiorità, hanno fatto sì che alcuni di questi soggetti cadessero almeno parzialmente entro i vincoli di proprietà. Per il diritto

⁽²²⁾ *Odissea*, VI, 9-10.

⁽²³⁾ Aristotele, *Politica*, 1330a, 10-18.

⁽²⁴⁾ *Winter Herding Act* (1686).

romano e secondo gli ordinamenti della maggior parte dei popoli dell'antichità, la selvaggina era considerata libera e a disposizione di tutti. Senza dubbio questo è il principio che meglio si accorda alla ragione. Infatti nessuno può esercitare alcun potere su animali di quella sorta, né può reclamarne la proprietà se uno di essi si sta nutrendo sul suo campo, poiché forse, fra un attimo, lo stesso animale sarà sul campo di qualcun altro. Ma quando si insediarono i governi feudali, che costituirono, e in qualche misura costituiscono ancora il fondamento di tutti i governi d'Europa, il re ed i nobili si impadronirono di tutto ciò che potevano, senza rischio di offendere un popolo ormai ridotto in condizioni di schiavitù. Fra le altre prevaricazioni divenne norma che gli animali selvatici dovessero appartenere soltanto al re e a quelli fra i suoi signori ai quali egli aveva concesso il permesso di cacciarli. In base a questo principio al tempo di Enrico VII fu emanata una legge per cui nessuno doveva uccidere della selvaggina, tranne che sul suo terreno, a meno che non ne avesse ricevuto licenza dai proprietari della terra ⁽²⁵⁾; e al tempo di Re Giacomo I ne fu emanata un'altra secondo la quale nessuno poteva uccidere selvaggina, nemmeno sulla sua proprietà, se non disponeva di una rendita terriera annua di 100 sterline o di un affitto di almeno 150 sterline per un periodo di tempo non inferiore a 99 anni, o di rendite a vita ⁽²⁶⁾; e al tempo di Giorgio I e Giorgio II divenne punibile con una multa di 5 sterline chiunque fosse stato trovato in possesso di armi o di selvaggina a meno che non godesse della rendita sopra menzionata ⁽²⁷⁾. In base ad un'altra legge durante questo regno, non solo il sovrano ma qualunque informatore aveva il diritto di pretendere la multa ⁽²⁸⁾. Non ci si può riferire per questa norma ad alcuna giustificazione basata sull'equità; se uno danneggia il proprietario si può invitarlo a risarcire i danni, ma se non v'è alcun rischio di danno, chiunque, oltre al proprietario del fondo, dovrebbe poter cacciare la selvaggina. La spiegazione ufficiale è che questo divieto serve ad impedire che i membri delle classi inferiori trascorranò il loro tempo in un'occupazione così poco proficua; ma la ra-

⁽²⁵⁾ (11) Enrico VII (1495).

⁽²⁶⁾ (1) Giacomo I (1603).

⁽²⁷⁾ (3) e (9) Giorgio I (1716, 1722); (31) Giorgio II (1758).

⁽²⁸⁾ (8) Giorgio I (1721).

gione vera è quella di cui abbiamo parlato prima, cioè il piacere che i potenti traggono dalla caccia e la irrefrenabile tendenza che essi mostrano nell'estorcere quanto più possono ai loro sudditi. Allo stesso modo anche i pesci dei mari e dei fiumi appartengono per natura a tutti; ma lo stesso spirito di prevaricazione che ha attribuito la proprietà della selvaggina al re e ai suoi nobili si estese anche al pesce. Così tutti i pesci di grandi dimensioni e quindi più cospicui sono considerati proprietà esclusiva del re o dei vassalli ai quali egli abbia dato il diritto di pescarli. Balene, focene, storioni, ecc., sono di questo tipo. {Questi pesci più grandi sono tutti chiamati reali}. Anche i salmoni non possono essere catturati a meno che il re non abbia dato la sua autorizzazione con un atto di concessione specifico. Il pesce non può diventare oggetto di proprietà più di quanto non lo possa la selvaggina; essi non sono in nostro potere, né possono essere considerati come accessioni di un determinato terreno poiché spesso cambiano di posto, ma dovrebbero essere proprietà di tutti. Un'altra violazione dei diritti ai danni delle classi inferiori, fu introdotta con le leggi in base alle quali ogni cosa che fosse *wafe*, (come veniva definito ciò che dopo essere stata rubata era stato abbandonato dal ladro), se non veniva reclamata dal legittimo proprietario entro un anno, diventava proprietà del re o del signore della terra sulla quale era stata rinvenuta e al quale il re aveva concesso la *Franchise of Wafes*. Ciò venne esteso anche a tutti i beni che non avevano padrone: ἄδεσποτα. Allo stesso modo, gli animali che si erano perduti e che venivano trovati sulla terra di qualcuno, non erano di proprietà di colui che li aveva trovati, ma del signore del maniero. È evidente che in base ad un principio di equità tali beni avrebbero dovuto essere restituiti al legittimo proprietario, come avviene per tutti gli altri oggetti, come ad es. un orologio di cui si conosce con certezza il proprietario, che vengono restituiti, quando è possibile dimostrarne la proprietà. L'unica spiegazione che viene addotta è che questa legge serve ad accrescere l'attenzione della gente onde impedire che gli animali vadano perduti e a indurla a reclamarli a tempo debito. Tuttavia, anche ammettendo che questo sia vero, perché non dovrebbero appartenere a chi li ha trovati, piuttosto che essere consegnati al re o al signore del maniero, che non hanno alcun titolo su di essi, neanche tramite la stessa usucapione? Allo stesso modo, a meno che

il re non gli avesse garantito una *Franchise of Treasure Trove* ⁽²⁹⁾, il proprietario della terra non poteva tenere per sé un tesoro trovato sul suo terreno, né tantomeno quello che aveva trovato sul terreno di un altro. Questi ritrovamenti costituivano spesso una buona parte delle rendite del re, poiché, sebbene ora se ne trovino pochi, in passato, in quei tempi confusi in cui la proprietà era molto incisa ed era pericoloso far sapere di detenere del denaro presso di sé, dato che le leggi non erano in grado di assicurarne il possesso, era molto comune seppellire ciò che si era riusciti ad accumulare. Ancora oggi in Turchia e nei domini del Mogol quasi tutti hanno un tesoro, ed una delle ultime cose che si comunica agli eredi è il suo nascondiglio. In tempi simili il diritto di proprietà sul tesoro ritrovato assumeva notevole importanza. La ragione per cui i nobili e i potenti stabilivano queste norme era che la gente era indotta più facilmente ad accettare un abuso di potere sotto questa forma piuttosto che sotto altre. Non si nutre lo stesso attaccamento per qualcosa che si possiede da poco (come in questi casi) e che si è acquisito con poca fatica come per ciò che si è conquistato attraverso grandi sofferenze e lavoro; perciò non ci si sentirà così gravemente danneggiati nel venirne privati.

Oltre ai beni citati ve ne sono molti altri che devono essere considerati proprietà comune in quanto non possono venir consumati o danneggiati dall'uso né il loro uso danneggia alcuno. Così l'aria è necessaria a tutti, e non viene deteriorata o consumata dall'uso degli altri. Anche l'acqua corrente o il mare appartengono per loro natura a tutti. Una fontana sul bordo della strada non si deteriora perché qualcuno vi ha bevuto, né il proprietario del terreno può impedire a chiunque di dissetarvisi. Ma se essa fosse in mezzo ad un campo, allora il proprietario potrebbe far valere il diritto di veto, poiché non sarebbe possibile raggiungerla senza procurargli un danno (a meno che non si goda di una servitù nei confronti della fattoria, *ad aquam appellendi*) ⁽³⁰⁾. Anche l'acqua dei fiumi e la navigazione fluviale, la navigazione o diritto di vela sul mare, sono comuni a tutti. Nessuno viene danneggiato perché altri ne fanno uso; chi tiene la nave all'ormeggio in un certo luogo, non usurpa la proprietà di

⁽²⁹⁾ D. 41, 1, 31; C. 10, 15, 1.

⁽³⁰⁾ Più propriamente *Servitus aquae haustus*.

quel luogo, ha solo il diritto di farne uso finché vi rimane e può difendere il suo diritto contro chiunque voglia cacciarlo, tuttavia appena salpa, il diritto passa all'occupante successivo. {Anche la costa marina dovrebbe essere proprietà dell'intera comunità e qualunque accessione dovuta al ritrarsi delle acque del mare dovrebbe appartenere a tutti, ma il re ha avvocato a sé questo diritto, tanto che nella contea di Lincoln dove spesso il mare lascia libere o invade vaste aree di territorio, un uomo, alle cui terre il mare aveva aggiunto cento acri, non poté prenderne possesso, benché la sua concessione di proprietà comprendesse tutta la terra fra quella costa e la Danimarca. Il numero di acri non era infatti specificato ma dovette cederli al re}. Sebbene anche il diritto di navigazione sia per sua natura comune a tutti, le nazioni e gli stati che si estendono accanto ad un fiume o ad una insenatura del mare spesso ne hanno usurpato la giurisdizione o *imperium*, anche se non l'effettivo *dominium* o proprietà, cosicché non permettono alle navi di accedervi senza il loro permesso ⁽³¹⁾. La ragione è che altrimenti sarebbero esposti ai nemici e agli stranieri e dovrebbero lasciarli penetrare nel cuore del paese. Essi comunque non avanzano alcuna pretesa sull'acqua di questi fiumi, ma limitano soltanto la navigazione.

Sono soggetti a questa giurisdizione soltanto bracci di mare di dimensioni limitate rispetto alla terra adiacente, come i fiordi del fiume Clyde, del Forth e del Murray ⁽³²⁾. Il mar Baltico, d'altra parte, sebbene molto esteso, è sotto la giurisdizione del re di Danimarca; ciò non perché sia considerato parte o appendice della Danimarca, ma l'origine risale ad un tributo che il re di Danimarca raccoglieva per la manutenzione dei fari. Sia la Svezia che la Danimarca, sebbene i loro territori sulle rive del Baltico fossero in passato più vasti di quanto non lo siano attualmente, non hanno mai preteso alcun tributo a questo riguardo. Come i fiumi o le piccole insenature son considerati parti o appendici della terraferma, anche il mare e la costa marina finiscono in questo modo con l'essere posti sotto controllo. Per cui non si permette agli stranieri di navigare o pescare sotto costa senza un permesso esplicito. Questo in particolare è il caso dei bracci di mare vicini ad una fortezza e entro la gettata dei

⁽³¹⁾ Grozio, II, 3, 13.

⁽³²⁾ Si tratta in realtà del Moray Firth.

suoi cannoni, in cui le navi non possono transitare o pescare senza riconoscerne la giurisdizione. Che gli stranieri non debbano avere il permesso di pescare ha una qualche giustificazione logica, in quanto la pesca spesso rappresenta la risorsa principale di una gran parte della popolazione che penserebbe giustamente di essere danneggiata se degli estranei interferissero in qualche modo. Inoltre, il pesce nei mari stretti e nei fiumi non è inesauribile. Comunque le restrizioni della navigazione e l'appropriazione dei fiumi da parte della comunità o dello stato che essi attraversano trovano un fondamento nel principio della accessione, in base al quale le entità più piccole dipendono dalle più grandi alle quali sono congiunte.

{A questo punto passiamo a trattare l'accessione. Questi sono i due modi di acquisizione della proprietà a titolo originario. Gli altri sono a titolo derivativo, come quello in base al quale la proprietà passa dal defunto al vivo per mezzo di un testamento o della successione, o per mezzo di trasmissione volontaria fra vivi}. Questo modo di acquisizione della proprietà ha anch'esso subito dei cambiamenti notevoli nelle varie fasi della società. {Nell'età dei cacciatori non esisteva accessione in quanto a quell'epoca tutta la proprietà era costituita dagli animali catturati}. Nella società dei pastori l'accessione riguardava soltanto il latte e i piccoli degli animali. Essi naturalmente appartenevano alla persona che aveva addomesticato la madre. Anche se a volte non erano nel suo campo visivo, sarebbe sembrato illogico permettere a qualcun altro di prendersi il latte. Come in molti altri casi ciò procede piuttosto dalla evidente incongruenza dei fatti più che da motivi di reale disagio. {Sarebbe ridicolo che il latte di un animale restasse proprietà comune quando l'animale è stato addomesticato e ha un padrone; per natura siamo portati a rendere completa ed equa una proprietà o qualunque altro diritto così come abbiamo la tendenza a rendere regolari i confini di una proprietà terriera; per natura tendiamo ad evitare la presenza di angoli intrusivi}. Lo stesso diritto di occupazione sembra fondato, come si è già detto, su questa evidente incongruità. Bisogna notare che i piccoli di tutti gli animali vengono considerati un'accessione della madre piuttosto che del padre. Il concepimento, la gravidanza, il parto, l'allattamento sembrano produrre un legame molto più intimo fra il piccolo e la madre di quanto l'atto transitorio della fecondazione non faccia con i padri. {Inoltre, il piccolo per qualche tempo dopo la nascita,

così come anche il latte, sembrano costituire una parte della madre, una parte di piccole dimensioni, e quindi essi vanno al proprietario del tutto come parte di esso}. Non vi sono eccezioni a ciò, a parte il caso dei cigni, per i quali vale la norma che parte dei piccoli vada al proprietario del maschio e parte a quello della femmina; la spiegazione che si dà di questo fatto è che poiché il maschio vive con una sola femmina, non potrebbe essere di alcuna utilità al padrone se non ottenesse una parte dei piccoli. Anche fra gli uomini il bambino è considerato proprietà della madre tranne là dove la madre viene considerata proprietà del marito e allora la prole appartiene al padre come accessione della madre. Questa era l'antica normativa relativa alla condizione coniugale, ed essa è restata invariata su questo punto, ma i figli naturali sono di proprietà della madre e generalmente prendono il suo nome. {Diversi giuristi romani non davano il nome di accessione al diritto che il *dominus* della donna vantava sui piccoli, lo chiamavano *jus ventris* ⁽³³⁾; ma quanto detto sopra mostra che esso presenta tutte le caratteristiche atte a costituire un diritto di accessione}.

Se in una società di pastori i casi di accessione sono soltanto pochissimi, essi si moltiplicano quasi all'infinito con l'introduzione dell'agricoltura e della proprietà privata della terra. Quando la terra fu divisa con il consenso collettivo della nazione, l'obiettivo era quello di attribuirne ad ognuno la proprietà perché la coltivasse. Tuttavia, la conseguenza logica del possesso della parte più importante del fondo fu che venne attribuita al proprietario anche la proprietà di tutti gli alberi, delle pietre e dei minerali che si trovavano sul suo terreno. In un primo momento si potrebbe addurre la spiegazione che tutte queste cose non si potrebbero toccare senza danneggiare la superficie del terreno. Ma per quanto riguarda i minerali, una miniera in un podere potrebbe estendersi fino alla terra di un altro proprietario senza produrre alcun danno alla superficie, e anzi svolgendo piuttosto funzioni di drenaggio. Tuttavia la relazione fra superficie e sottosuolo è talmente stretta che ben presto assunse valore di norma il principio secondo cui tutto ciò che esiste tra la superficie e il centro della terra, se egli riusciva ad accedervi, apparteneva al proprietario della superficie. {In realtà, in un primo momento, il

(33) In realtà si tratta di un'espressione di origine non romana.

diritto attribuito al proprietario era quello di arare, seminare, raccogliere la frutta o usare il terreno come pascolo. In termini più chiari e più comprensibili tutto questo veniva espresso dicendo che egli aveva la proprietà della terra e questo era lo strumento e la formula utilizzata nelle vendite e nei trasferimenti di proprietà. Poiché veniva così trasferita la proprietà della superficie, il suolo e tutto ciò che vi si trovava finirono ben presto con l'essere considerati dello stesso proprietario. Anche se il sottosuolo e ciò che esso conteneva potevano essere raggiunti senza danneggiare la superficie, perché anzi le miniere potevano piuttosto servire da drenaggio per l'eliminazione dell'umidità in eccesso, tuttavia questa interferenza appariva in qualche modo ingiusta, per cui furono introdotte le normative attualmente in vigore, e cioè che tutto il sottosuolo appartiene al proprietario della superficie}. Fra il diritto romano e il diritto feudale esiste inoltre questa differenza: in base al primo tutte le miniere venivano considerate proprietà del possessore del fondo. Le terre in quei paesi erano tutte allodiali, cioè non occupate in nome di un signore, ma appartenevano interamente al proprietario, per cui lo stato non poteva limitare l'uso che egli intendeva fare di qualunque parte della sua proprietà. Nei governi feudali, invece, il re era considerato *dominus directus*, il che gli attribuiva considerevoli privilegi. I possessori, in quanto *domini utiles*, erano soltanto suoi conduttori, come venivano chiamati, ed occupavano la terra in suo nome. Perciò, come un fittavolo al quale veniva affittato un tratto di bosco, anche se ciò non era espressamente specificato, poteva vantare diritti sui cespugli e sul sottobosco, ma non sugli alberi di alto fusto che erano riservati al proprietario, così i vassalli potevano vantare diritti di proprietà sulle miniere di minor valore, come quelle di carbone, piombo, stagno, ferro, rame, ecc., mentre le miniere d'argento e d'oro erano considerate riservate al *dominus directus*, cioè al re, per suo uso esclusivo. Così si introdusse il principio che colui che occupava terre in nome del re poteva sfruttare per suo conto le miniere di minor valore, ma non le miniere d'oro e d'argento, a meno che ciò non fosse esplicitamente garantito da uno specifico documento di concessione.

Così come il suolo e gli altri materiali venivano considerati accessori della superficie, qualunque terreno formatosi in seguito al ritirarsi delle acque del mare o al contrarsi del letto di un fiume era considerato di proprietà del padrone del campo ad esso adiacente.

Tuttavia queste accessioni sono regolate da norme diverse nei vari paesi. Nei paesi montuosi, come l'Italia e la maggior parte della Gran Bretagna, dove le coste e le rive dei fiumi sono molto sopraelevate rispetto alla superficie delle acque, queste nuove accessioni non sono mai molto cospicue, sia in rapporto al ritrarsi del mare che al contrarsi dei fiumi. In tutti questi paesi le accessioni di questo tipo, proprio perché di così piccola entità rispetto ai terreni adiacenti, vennero considerate accessioni a quei terreni. Ma nei paesi pianeggianti come l'Egitto e quelli lungo le rive del Gange e i Paesi Bassi, il mare spesso si ritira o i fiumi modificano il loro corso in modo tanto considerevole che i tratti di terreno aggiunti non possono essere considerati accessione al campo adiacente, bensì proprietà dello stato. Anche nelle paludi del Lincolnshire, dove le aggiunte vengono considerate per legge accessioni al terreno adiacente, il campo deve essere chiaramente specificato, altrimenti il nuovo terreno va alla corona.

In tutti i casi di questo tipo non esiste una grande difficoltà nel determinare il proprietario delle accessioni. Il solo caso che può destare una certa perplessità è quello in cui l'accessione è proprietà di una persona diversa dal proprietario dell'oggetto. {Come nel caso di uno che costruisce una nave con il legno di un altro, fa vino con l'uva di un altro o forgia un boccale usando il metallo di un altro}. Così, quando si edifica una casa sul terreno di un altro, sorge il problema se la casa debba essere considerata una accessione al terreno o il terreno una accessione alla casa. Si deve osservare a questo proposito che in tutti i casi in cui i proprietari dell'accessione e il proprietario del bene principale sono diversi, il problema non è quale di loro avrà il diritto esclusivo su entrambi, ma su chi debba essere considerato il proprietario principale che avrà il diritto di pretendere la accessione, risarcendo l'altro in base al beneficio che egli ne trae. Così, nel caso appena citato, il punto controverso è se debba essere considerato elemento principale la casa, e di conseguenza colui che l'ha costruita avrà il diritto di possederla pagando un prezzo ragionevole o un affitto adeguato per il terreno, o se piuttosto non sia il proprietario del terreno a poter vantare diritti sulla casa, pagando al costruttore una somma proporzionale al beneficio che egli ne trae (*quantum locupletior factus est*), sebbene questa somma possa essere molto inferiore alla spesa sostenuta. In questo caso tutti i giuristi concordano nell'affermare che il proprietario del terreno dovrebbe avere il diritto

to di reclamare la casa alle condizioni sopra citate. È vero che la casa avrà nella maggior parte dei casi un valore molto superiore a quello del terreno su cui si trova, ma la regola a cui ci si è attenuti in questo caso è che nessuno dovrebbe essere privato della sua proprietà in seguito alle azioni di un altro. *Nemo ex aliena actione rem suam amittat* ⁽³⁴⁾. Questa regola generale si adatta abbastanza bene alla maggior parte dei casi, ma ve ne sono alcuni in cui le decisioni nel rispetto di questa norma risultano assai ardue da accettare. Se uno dipinge un bel quadro sul legno o sulla tela di un altro, appare ingiusto che il pittore si veda sottratta la sua opera, che potrebbe essere di grande valore, perché è stata considerata come accessione a un oggetto tanto trascurabile come il legno o la tela. Di conseguenza, sebbene Proculo e <?>, che fra i giuristi appartenevano alle correnti più moderate, attribuissero il diritto di accessione al pittore, tuttavia i più rigidi, come Cassio ⁽³⁵⁾ e Sabino, aderivano alla norma generale, affermando che poiché la pittura non aveva alterato il legno, esso doveva restare di proprietà del proprietario originale ⁽³⁶⁾. {Si pensava che la pittura non alterasse la sostanza; la tavola era pur sempre una tavola, probabilmente perché dato che le pareti delle loro case erano tutte di gesso o di pietra, la sola cosa che si poteva appendere erano delle pitture, che erano per l'appunto chiamate *tabulae*}. La stessa difficoltà si presentava in molti altri casi, come quando uno faceva del vino o della birra con l'uva o l'orzo di un altro oppure forgiava una coppa con l'argento di un altro o costruiva una nave con legno altrui. I giuristi ortodossi decretavano che il proprietario del materiale restava tale anche dopo che esso aveva assunto una nuova forma. Gli altri erano dell'opinione che doveva essere considerato proprietario della parte principale colui che aveva dato al materiale una forma specifica. Tuttavia, per non entrare in contraddizione con il principio generale, dicevano che non si trattava di accessione vera e propria, ma che l'oggetto prodotto era un cosa nuova, *res nova in*

⁽³⁴⁾ Pufendorf, IV, 13, 6.

⁽³⁵⁾ Gaio Cassio Longino, eminente giurista romano. Allievo e successore di Sabino alla guida della scuola Sabiniana.

⁽³⁶⁾ Non risulta che su questo tema si sia accesa una controversia fra questi giuristi. Giustiniano risolse comunque il problema sostenendo la tesi elaborata dalla scuola Proculiana, secondo cui il legno doveva considerarsi una accessione del dipinto. Cfr. J. 2, 1, 34.

rerum natura, che l'uva trasformata in vino non era più uva, l'orzo era diventato birra e l'argento si era mutato in coppa e che perciò essi non potevano più essere reclamati dal proprietario della sostanza originale con lo stesso buon diritto di colui che li aveva per così dire prodotti. Paolo ⁽³⁷⁾, e dopo di lui Triboniano ⁽³⁸⁾ e Giustiniano, adottarono una soluzione che essi consideravano di compromesso, sebbene più stravagante delle altre due. Essi giudicarono che quando l'oggetto poteva essere restituito al suo aspetto originario, doveva essere considerato di proprietà del primo proprietario mentre, in caso contrario, la sostanza doveva essere considerata un aspetto accessorio della forma. In base a questa norma i metalli, in qualunque strana forma fossero stati forgiati, dovevano pur sempre essere considerati parte dei beni del proprietario originale, mentre una nave, il vino e la birra dovevano essere considerati di proprietà di colui che li aveva, per così dire, caratterizzati. Questa norma non trova alcuna giustificazione razionale, deriva soltanto dalla debole relazione che esiste fra la materia prima ed il proprietario originario nel caso in cui la materia prima possa essere riportata al suo stato primitivo; relazione che è, sia pure di poco, più stretta di quella che esiste quando la sostanza, dato che la materia prima è pur sempre la stessa, non può essere riportata allo stato primitivo. Tuttavia in molti casi questa norma non appare affatto ragionevole, come avviene nel caso delle incisioni. È più logico che, in molti di questi casi, sia la materia prima ad essere considerata una accessione della forma, giacché il proprietario del materiale potrebbe essere lautamente ricompensato con il guadagno dell'artista, mentre se l'accessione fosse attribuita al *dominus substantiae*, l'artista potrebbe perdere una cifra considerevole. Ciò si verifica spesso anche in relazione alla pittura, alla scultura ecc. {Questa decisione può essere indicativa dei sofismi che concorrono a formare le opinioni dei giuristi}.

Vi sono molti altri casi simili, come quando una gemma viene incastonata nell'oro di un altro; in questo caso, sebbene la gemma sia probabilmente la più preziosa, essa veniva considerata accessione

⁽³⁷⁾ Giulio Paolo, eminente giurista romano del terzo secolo d.C.; cfr. D. 6, 1, 23, 2-11.

⁽³⁸⁾ Confidente e collaboratore di Giustiniano. Fu sovrintendente (*Gubernator*) ai lavori di compilazione del Digesto.

all'oro, dal momento che vi è applicata o incastonata per adornarlo. Comunque si reputava che la gemma fosse una accessione all'oro soltanto fin quando vi restava incastonata, una volta separata essa tornava di proprietà del suo possessore originale. Per questo motivo si escogitò un sotterfugio al rigore della legge dando al proprietario della gemma la possibilità di intentare una azione legale (*ad exhibendum*), cioè, per poterla osservare, e poi quando la gemma era stata disincastonata, egli poteva reclamarla ⁽³⁹⁾. Anche in questo caso la logica sembra essere dalla parte del proprietario della pietra preziosa, poiché egli poteva ottenere un indennizzo inadeguato per la sua gemma, mentre l'altro era ricompensato per il suo oro, dato che l'intero valore andava al possessore dell'anello completo.

Questi sono i due modi di acquisizione della proprietà a titolo originario. Il primo dei modi definiti a titolo derivativo, in base ai quali la proprietà di un oggetto viene trasferita da un proprietario ad un altro, è l'Usucapione {ossia il diritto che ciascuno acquisisce nei confronti di un oggetto che possiede da molto tempo e che altrimenti non sarebbe suo. L'origine di questo sistema di acquisizione della proprietà deriva probabilmente dal fatto che}, quando la proprietà fu estesa al di là del possesso e i beni continuavano ad essere considerati proprietà del primo possessore molto dopo che erano usciti dal suo controllo, divenne necessario ammettere che un lungo periodo di possesso trasferisse il diritto di proprietà, affinché il possessore potesse avere la sicurezza del pieno diritto sui beni; altrimenti la proprietà sarebbe sempre rimasta incerta. Il fondamento di questo diritto è il presunto attaccamento del possessore a ciò che possiede da molto tempo e il disinteresse del proprietario precedente nei confronti di qualcosa che ormai da molto tempo è completamente al di fuori del suo potere. {Questo diritto di usucapione è in effetti basato sullo stesso principio della occupazione. Infatti come lo spettatore può condividere le aspettative del primo occupante in rapporto all'uso della cosa occupata e pensa che chi cerca di impedirglielo gli stia recando offesa, allo stesso modo il diritto di usucapione deriva dall'opinione dello spettatore che chi possiede un oggetto da molto tempo abbia la giusta aspettativa di poterlo usare e che il proprietario precedente abbia invece perduto ormai ogni diritto su di esso.

⁽³⁹⁾ D. 1, 4, 6.; 6, 1, 23, 5.

Egli non ha alcuna intenzione di utilizzarlo e apparirebbe ingiusto da parte sua volerne privare l'attuale possessore. Che questi due principi, il principio dell'attaccamento del possessore e quello dell'indifferenza del proprietario originale, siano la base su cui si fonda questo diritto è ampiamente confermato dai vari requisiti che sono stati introdotti per far sì che un possesso di lunga durata trasferisca il diritto di proprietà}.

È necessario che il possessore sia *bona fide*, sia cioè convinto di essere il proprietario legale dell'oggetto. Se egli sa che l'oggetto appartiene ad un altro non v'è lasso di tempo che possa trasferirgliene la proprietà. Oltre a ciò è necessario che egli lo possieda *justo titulo*, cioè che ne abbia ottenuto il possesso in uno dei modi in cui la proprietà può essere legalmente trasferita. Così se uno compra qualcosa al mercato o in qualunque altro luogo, egli vanta uno *justus titulus* sul bene acquistato e può ragionevolmente supporre di avere il diritto di proprietà su di esso. Ma se trova per esempio un orologio per la strada e non diffonde la notizia di tale rinvenimento, anche se egli lo tiene in suo possesso per cento anni e il proprietario o i suoi eredi ne vengono un giorno a conoscenza, egli sarebbe obbligato a restituirlo. {Accade raramente che si pensi di avere diritto a qualche cosa se non se ne è venuti in possesso *justo titulo*. Ma se uno dovesse essere così sciocco, il possesso non gli darebbe alcun diritto. In molti casi comunque qualunque titolo è sufficiente, per quanto labile. Per i beni mobili non si richiede alcun titolo, il solo possesso *bona fide* attribuisce il diritto di proprietà; per quanto riguarda i beni immobili, invece, è necessario un possesso basato su un atto di *clare constat*} ⁽⁴⁰⁾. Una proprietà terriera non può essere posseduta senza un qualche titolo. Poiché il re era considerato il proprietario di tutte le terre, esse non potevano venir trasferite ad un altro senza un segno del trasferimento del diritto di proprietà, come un documento di concessione o una pergamena. Di conseguenza nessuno può ereditare una proprietà terriera, se non è in grado di produrre un qualche titolo su di essa. Ma in questo caso anche un titolo minimo può bastare, come l'atto di possesso ricevuto dal padre come eredità. {I suddetti requisiti tendono ad accertare se il possessore nutra un cer-

⁽⁴⁰⁾ Cioè l'atto con cui in Inghilterra il signore feudale confermava il titolo e la proprietà (*seisin*) all'erede di un vassallo deceduto.

to attaccamento per l'oggetto che possiede. Che si può essere sicuri che ogni attaccamento del proprietario precedente è cessato, ecc.}. È anche necessario che il possesso sia ininterrotto, sia che ciò avvenga secondo le leggi dell'equità sia che avvenga in modo iniquo. In questo paese l'unico sistema di interruzione legale si ha quando il possessore reclama il possesso dell'oggetto. Si richiede inoltre che il proprietario sia in condizioni tali da interrompere il possesso volontariamente. *Contra nolentem non currit praescriptio*. Perciò questo sistema non è valido nei confronti di chi è assente o non è comunque in grado di effettuare una interruzione {come i minori, i pazzi, la moglie finché vive il marito; gli esuli ingiustamente banditi, come durante l'usurpazione di Oliver Cromwell nel 1648}. L'usucapione inoltre non ha valore nei confronti dei minori; e il possessore non può interrompere il possesso finché il suo pupillo non divenga maggiorenne. È da notare che la natura delle cose non indica alcun termine preciso di inizio dell'usucapione, se essa deve avvenire dopo un mese, un anno, 10, 20, 30, o 40 anni o più. Tuttavia, poiché era necessario fissare un qualche lasso di tempo che definisse il diritto del possessore, un periodo è stato fissato in tutti i paesi. Alle origini dello stato romano, quando la società non era ancora molto progredita e la proprietà era assai incerta, gli autori delle Dodici Tavole giudicarono che un anno fosse sufficiente per l'usucapione dei beni mobili e due anni per quelli immobili. In seguito questo periodo fu allungato a tre anni, e qualche tempo dopo a tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili in Italia e a venti per le province, il che fu poi esteso anche all'Italia ⁽⁴¹⁾. Anche nei governi feudali, quando i proprietari feudali ottenevano della terra dal re in cambio di alcuni servigi che erano tenuti a svolgere, come seguirlo in guerra e partecipare ai consigli in tempo di pace, era inevitabile che non vi fossero proprietà terriere, se non quelle possedute da qualcuno che ottemperava a quei servigi. Perciò se un proprietario terriero lasciava le sue terre anche solo per un anno, e non rispettava gli

(41) "... super hoc promulgavimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis usucapiantur et his modis non solum in Italia, sed in omni terra, quae nostro imperio gubernatur, dominium rerum iusta causa possessionis praecedente adquiratur", J. 2, 6.

obblighi grazie ai quali aveva diritto ad esse, e arrivava un altro che ne prendeva possesso e ottemperava a quei doveri, quest'ultimo (poiché aveva fatto tutto ciò che era richiesto per ottenere il diritto di proprietà) acquisiva il pieno diritto sulle terre. D'altro canto, l'altro, che aveva trascurato i suoi doveri, non poteva avanzare alcuna pretesa. {Il re poteva avanzare pretese sulla terra dal momento che il nuovo possessore non poteva esibire alcun documento, ma il possessore precedente non poteva vantare alcun diritto}. Quando questo ordinamento mutò e il diritto ad una proprietà terriera non fu più collegato al servizio personale, sembrò iniquo che qualcuno venisse cacciato dalle sue proprietà in base ad una usucapione in tempi così limitati, dato che non sussistevano più i problemi precedenti e l'insicurezza della proprietà che avevano dato origine a quella normativa. Non si poteva più partire dal presupposto che l'una o l'altra delle ragioni di usucapione potessero operare in un tempo così breve; che il possessore avesse cominciato a nutrire attaccamento alla proprietà o che il proprietario avesse perso ogni interesse per qualcosa che aveva posseduto fino a così poco tempo prima. Di qui si passò all'estremo opposto, si pensò che la proprietà durasse ancora per molto tempo dopo la fine del possesso effettivo, ma non venne fissato alcun termine allo scadere del quale intervenisse l'usucapione. Questo causò grande confusione ed incertezza nella proprietà. Per porvi rimedio Enrico II emanò una legge in base alla quale non era ammessa alcuna azione legale nei confronti di terre il cui possesso datava anteriormente al regno di suo nonno Enrico I. Enrico III seguì il suo esempio fissando i termini al regno di Enrico II ⁽⁴²⁾. Edoardo III fissò come termine il regno di Riccardo I ⁽⁴³⁾, e successivamente quello di Riccardo II. Si arrivò così fino al tempo di Enrico VIII, il quale, trovando che c'erano poche proprietà sulle quali non fosse possibile vantare dei diritti, decise che, da allora in poi, nessuna rivendicazione avrebbe potuto essere sollevata dopo una usucapione di 60 anni, se la proprietà era *adespota*, né dopo 50 anni se il titolo era di qualunque altro tipo; né dopo 30 anni se il possesso era iniziato durante la vita di chi sollevava la rivendicazione ⁽⁴⁴⁾. In Scozia, in

⁽⁴²⁾ *Statute of Merton* (1236).

⁽⁴³⁾ *Statute of Westminster* (1275).

⁽⁴⁴⁾ (32) Enrico VIII (1540).

base ad una legge emanata da Carlo II, l'usucapione decorre dopo un possesso ininterrotto di 40 anni ⁽⁴⁵⁾. L'usucapione per i beni mobili in Inghilterra ed in Scozia era originariamente di un anno, come ancor oggi è previsto in Inghilterra. In Scozia questa norma è attualmente limitata ai così detti oggetti smarriti (*wafe*) ⁽⁴⁶⁾. In passato dopo un anno e un giorno dall'annuncio ufficiale, tutti i beni smarriti o tali da essere definiti adespota, venivano aggiudicati ai funzionari del re o ai vassalli ai quali il re aveva concesso il privilegio di impadronirsi delle merci rubate abbandonate dal ladro, privilegio che era chiamato *Franchise of Wafe*.

Dato che i termini relativi alla usucapione sono diversi, sono diverse anche le circostanze necessarie per confermare il diritto che deriva da un possesso di lunga data. In Scozia, come abbiamo osservato, poiché il termine della usucapione è piuttosto lungo, cioè quarant'anni, non si richiede che il possessore debba essere *bona fide*; si pensa che ciò sia la necessaria conseguenza dello *justus titulus* e della *longa possessio non interrupta*. Dato che il periodo di tempo è così lungo, è estremamente improbabile che una proprietà possa essere usucapita in meno di cinquanta o sessant'anni, in quanto è presumibile che si verificano casi di minore età o qualche altra interruzione. Perciò si è generalizzato l'uso di rafforzare il diritto di usucapione, e la maggior parte dei giuristi è molto favorevole ad esso. Proprio per questo il computo del tempo continua dopo l'interruzione e non viene ripreso dagli inizi. Secondo il diritto scozzese infatti non è valida nessuna interruzione della usucapione a meno che non si tratti di una rivendicazione da parte del possessore precedente o dei suoi eredi. Le interruzioni dovute ad eventi bellici o ad altri fattori esterni non hanno alcuna conseguenza. In Inghilterra, dove il possesso deve durare ancora più a lungo, non sono considerati necessari né la *bona fides* né lo *justus titulus* e si cerca in ogni modo di abbreviare i termini. In Inghilterra, infatti, una proprietà terriera difficilmente può essere usucapita in meno di settanta o novant'anni. {Se avviene durante la vita di un uomo l'usucapione ha luogo in trent'anni, ma ciò

⁽⁴⁵⁾ *Act*, 1617, c. 12.

⁽⁴⁶⁾ In questo caso come mostrato anche dal passo successivo, il termine *wafe* sembra riferirsi agli oggetti smarriti (*derelect*), non a quelli rubati e successivamente abbandonati.

non avviene mai}. Il diritto romano, dal momento che permetteva l'usucapione in un periodo di tempo brevissimo, era d'altra parte favorevole alle rivendicazioni del proprietario. Perciò erano considerate interruzioni non solo quelle determinate dal proprietario, ma anche le incursioni del nemico, come ad esempio l'erezione di un campo militare su di un terreno. Inoltre un'interruzione simile non solo impediva il decorso della usucapione per il periodo di tempo in cui si verificava, ma invalidava il possesso precedente e obbligava il possessore a cominciare di nuovo il conteggio del tempo dalla fine dell'interruzione, qualunque fosse la causa della interruzione stessa {proprio come in base al nostro diritto si favorisce la rivendicazione del proprietario precedente}. C'è comunque nel diritto romano un elemento estremamente favorevole alla usucapione, cioè che la *bona fides* veniva richiesta soltanto all'inizio; anche se successivamente si riusciva a dimostrare che non vi era buona fede, tuttavia l'usucapione aveva comunque luogo. {Le *res furtivae* anche in questo caso non potevano comunque essere usucapite ⁽⁴⁷⁾, mentre in questo paese esse lo possono essere, una volta intervenuta la denuncia pubblica, dopo un anno e un giorno}.

D'altra parte il diritto canonico, che giudica *in foro conscientiae*, non ammette usucapione in caso di *mala fides*, in quanto il possessore deve essere consapevole che egli detiene i beni di un altro ⁽⁴⁸⁾. Ancora una volta il diritto romano tiene più conto della fragilità della natura umana.

Alcuni autori identificano un'origine diversa del diritto di usucapione da quella qui esposta. Grozio la individua nel presunto abbandono da parte del possessore ⁽⁴⁹⁾, ma se consideriamo bene, nessuno rinuncerebbe volentieri al diritto su di una proprietà considerevole, soprattutto su di una proprietà terriera. Soltanto l'ignoranza può impedire (a qualcuno in grado di farlo) di occupare un possedimento al quale ha diritto o di cui erano in possesso i suoi antenati. Il Barone Cocceio la identifica nel rispetto verso il possesso ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁷⁾ Ciò in base ad una norma delle Dodici Tavole (451-450 a.C.), successivamente riaffermata dalla *Lex Atinia* nel II sec. a.C.

⁽⁴⁸⁾ Pufendorf, IV, 12, 3.

⁽⁴⁹⁾ Grozio, II, 4.

⁽⁵⁰⁾ S. Cocceio, *Introductio ad Henrici L.B. de Cocceii Grotium Illustratum continens dissertationes proemiales XII*, Hale, 1748, XII, pp. 297-9.

Il grande vantaggio dell'usucapione è quello di eliminare un gran numero di dispute. Se non fosse possibile possedere nessuna terra per il cui possesso non si può esibire un titolo originale, nessuno potrebbe sentirsi sicuro, poiché saremmo costretti a risalire ai tempi del diluvio per rintracciare il nostro diritto.

L'usucapione, come spiegheremo più diffusamente in seguito ⁽⁵¹⁾, interviene al di là di ogni diritto, sia personale che reale. Per ora mi limiterò ad osservare che il diritto delle nazioni ammette la usucapione anche fra stati sovrani o fra re. Il diritto di un re all'obbedienza dei suoi sudditi decade per le stesse ragioni che valgono per l'uso esclusivo del territorio o di altre proprietà. In questo caso il lungo rapporto di dominanza crea un legame fra il re in carica e i suoi sudditi e induce in loro l'aspettativa che egli li governerà, mentre allo stesso tempo interrompe l'affetto e le aspettative del popolo nei confronti del precedente sovrano. Il possesso da tempo immemorabile elimina qualunque tipo di rivendicazione. Se anche i discendenti in linea diretta dei re sassoni che Guglielmo il Conquistatore cacciò via potessero dimostrare la loro origine, nessuno si sognerebbe di pensare che abbiano un qualche diritto di escludere l'attuale famiglia regnante; oppure che i discendenti di Carlo Magno o dei sovrani Greci possano sostituirsi al Re di Francia o al Gran Turco. Ma per la disgrazia dell'umanità, coloro che governano i destini degli uomini, sebbene appianino e risolvano le dispute fra i loro sudditi, non hanno sempre la buona volontà di porre termine alle loro contese. Essi piuttosto preferiscono sostenere le pretese fantasiose che un qualunque pretesto dia loro la possibilità di utilizzare per l'inquietudine propria o dei loro vicini. Tale è la pretesa sollevata dal Re di Sardegna dopo duecento anni nei confronti dell'isola di Cipro, dai Veneziani nei confronti di Cipro e di Creta, dai re di Gran Bretagna nei confronti della corona di Francia e dal re di Francia nei confronti del regno di Navarra. La pretesa del re di Prussia sulla Slesia è anch'essa dello stesso genere. La sua famiglia in seguito al Trattato di Westfalia non regnava su quel paese da oltre cento anni. Eppure, egli dice, io non dovrei essere privato dei miei diritti soltan-

(51) Cfr. infra, p. 165 e ss. Sul rapporto fra prescrizione e usucapione cfr. la nota alla traduzione.

to perché i miei antenati erano di buon carattere, generosi o tanto sciocchi da rinunciarvi prima che io nascessi. Una tale argomentazione, tuttavia, non può avere alcun valore, in quanto allora non mancherebbero mai figli o congiunti in grado di avanzare pretese sulla proprietà e salterebbe sempre fuori qualcuno non disposto a rinunciare, con qualunque pretesto, al suo diritto.

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 1763

Dopo aver considerato i primi tre modi in cui si può acquisire la proprietà, affronterò ora il quarto che è la successione. Per successione si intende il trasferimento della proprietà da un defunto ai vivi. Vi sono due tipi di successione, nel primo caso la successione è regolata dalla legge; nel secondo essa avviene in base al testamento, ovvero secondo le ultime volontà del defunto. Prenderò ora in considerazione il primo tipo, cioè la *successio ex lege*.

La maggior parte degli studiosi che scrivono di diritto delle nazioni basano questo tipo di successione su quella che si suppone sarebbe stata la volontà del defunto ⁽¹⁾. Il magistrato deve individuare a chi il defunto avrebbe lasciato l'eredità (se avesse fatto testamento) e provvedere che la sua proprietà venga legalmente confermata a quella persona, come successore più naturale. Se questa fosse veramente l'origine della successione *ex lege* se ne dovrebbe dedurre che in tutti i paesi in cui viene applicata essa avrebbe dovuto essere preceduta dalla successione testamentaria. Infatti se non bastava l'espressa volontà del morto ad indicare come si doveva disporre del suo patrimonio, non sarebbe ragionevole pensare che potesse essere più efficace la supposizione di quale fosse questa volontà. Perciò se questa ipotesi fosse corretta, la successione *ab intestato* dovrebbe essere stata ovunque successiva alla successione testamentaria. Si riscontra invece che in quasi tutti i paesi in cui sono stati conservati dei documenti, la successione testamentaria fu introdotta molto più tardi della successione *ab intestato*. In Tartaria e nei paesi sulla costa dell'Africa esistono attualmente norme che regolano la successione, anche se quei popoli non hanno la minima idea di che cosa sia un testamento. Fra gli antichi Romani i testamenti erano sconosciuti, furono introdotti per la prima volta con le leggi delle Dodici Tavole.

(1) Il riferimento è a Grozio (II, 7, 3) e a Pufendorf (IV, 2, 1).

Prima di allora chi non aveva eredi poteva lasciare la sua proprietà soltanto grazie ad un decreto dei Comitia Curiata ⁽²⁾, che era simile alle nostre leggi del Parlamento. Così Solone introdusse la successione testamentaria fra gli Ateniesi ⁽³⁾ e il nostro paese era ormai costituito in nazione da ben 600 anni prima che vi fosse introdotta la successione testamentaria. {Oltre alla priorità dell'erede legale nella successione, dobbiamo anche osservare, per quanto concerne la successione testamentaria, che in quasi tutti i paesi l'erede legale è privilegiato rispetto a quello testamentario e che il testamento è riconosciuto nullo o invalidato se mancano alcune formalità. Questa preferenza non potrebbe esistere in nessun caso se la base della *successio ab intest.* fosse la presunta volontà del testatore: infatti la sua volontà presunta non potrebbe in alcun modo essere preferita alla volontà da lui chiaramente espressa. In seguito dimostrerò come il diritto di successione *ex testamento* costituisca una delle più vaste estensioni concepibili del diritto di proprietà e di conseguenza è assai improbabile che sia stato introdotto così presto nella società} ⁽⁴⁾. Dunque dal momento che la successione *ab intestato* precede sempre la successione testamentaria, contrariamente a quanto avverrebbe necessariamente se la supposta volontà del defunto ne costituisse il fondamento, l'origine della successione *ab intestato* va ricercata altrove che nella volontà del defunto ⁽⁵⁾.

{Nell'età dei cacciatori la successione non poteva aver luogo poiché non esisteva proprietà. Qualunque oggetto di piccole dimensioni come archi, farette, ecc. veniva sepolto con il defunto: si trattava di oggetti troppo trascurabili per essere lasciati ad un erede. Nell'età dei pastori, quando la proprietà era molto più estesa, i beni che il morto aveva posseduto valevano troppo per essere tutti sepolti con

⁽²⁾ I *Comitia Curiata* erano le più antiche assemblee romane di cui si abbia notizia nelle fonti. In origine la competenza di questa assemblea era ristretta a quegli atti di diritto familiare che alteravano la struttura della *gens* o della *familia* e al riconoscimento di nuovi magistrati. In questo caso, più propriamente, occorrerebbe parlare di *Comitia Calata* (cfr. infra, p. 75), cioè le assemblee curiate che venivano convocate sotto la presidenza del pontefice massimo per prestare testimonianza ad atti di diritto familiare, come i testamenti (*testamentum calatis comitiis*), o ad atti rituali.

⁽³⁾ Plutarco, *Vita Solonis*, 21, 3.

⁽⁴⁾ Cfr. infra, pp. 73 e ss.

⁽⁵⁾ Kames (1758), p. 161.

lui. Di solito venivano sepolti con il morto i beni per i quali si supposeva egli avesse nutrito maggiore attaccamento, come ad esempio un cavallo, un bue ecc; il resto, come si vedrà in seguito, andava agli altri membri della famiglia. Tracce dell'usanza di seppellire i beni si trovano anche in epoche molto più recenti}.

La spiegazione più plausibile è la seguente. I figli e i genitori vivevano tutti insieme e il lavoro di tutta la famiglia contribuiva a costituire i beni del padre. Il capo famiglia, a sua volta, li manteneva con questo capitale che, in quanto consolidato e procacciato grazie al lavoro dell'intera famiglia, costituiva anche il sostegno comune di tutti. In realtà il capo famiglia aveva il privilegio di alienare i suoi beni durante la vita, beni sui quali gli altri non potevano avanzare pretese; ma non poteva alienarli alla sua morte. Alla sua morte tutti i membri della famiglia avevano diritto ad una quota uguale della proprietà, poiché tutti avevano contribuito alla sua costituzione. Non si faceva nessuna distinzione di sesso: figli e figlie collaboravano allo stesso modo con il capo famiglia e per questa ragione ricevevano parti uguali dei suoi beni alla sua morte ⁽⁶⁾. {Cosicché nel complesso era il legame fra i figli e gli altri membri della famiglia e i beni del capo famiglia che giustificava la successione, piuttosto che l'affetto del capo famiglia stesso e la sua supposta volontà di lasciare i suoi beni alle persone per le quali egli nutriva un tale affetto. I membri della famiglia prendevano possesso dei beni, non perché si supposeva che tale fosse la volontà del defunto, ma continuavano semplicemente a godere del possesso di quanto avevano contribuito ad accumulare nel passato e che costituiva già la fonte del loro sostentamento. Ciò è confermato anche da quanto segue}. Le norme della successione sono grosso modo le medesime a questo riguardo nel nostro paese e fra gli antichi Romani, a parte una notevole eccezione relativa allo *status* di moglie nei due paesi. Fra i Romani la moglie era considerata sotto l'aspetto di figlia {e di conseguenza aveva diritto alla stesa quota di eredità di una figlia ed era chiamata con lo stesso nome, *filia familias*} ⁽⁷⁾ mentre ella gode di maggiore considerazio-

⁽⁶⁾ S. Cocceio, *cit.*, XII, 281.

⁽⁷⁾ Il brano si riferisce alla *conventio in manum*, un accordo legato al matrimonio, in base al quale la moglie entrava nella casa del marito in qualità di figlia (*filiae familias loco*) e soggiaceva alla di lui autorità (*manus*).

ne in base al costume di questo paese. La ragione di ciò sarà spiegata più diffusamente in seguito ⁽⁸⁾. In primo luogo prenderemo in considerazione l'ordine di successione fra i Romani. Abbiamo osservato che tutti i figli ricevevano la stessa quota della proprietà del padre ovvero del capo famiglia. Tuttavia ciò è vero soltanto per quelli che vivevano nella famiglia. Un figlio emancipato e pertanto separato dalla famiglia oppure uno che era stato dato in adozione, o che era prigioniero, esule o *capite deminutus* ⁽⁹⁾, non aveva diritto ad alcuna parte dell'eredità. Una figlia che veniva data in matrimonio, sia che avesse ricevuto una dote o no, per la stessa ragione non aveva diritto ad alcuna quota poiché era diventata membro di un altro nucleo familiare. {Se ella sopravviveva a suo marito la parte dell'eredità di quest'ultimo entrava a far parte del capitale del padre di lei, ed ella, poiché rientrava di nuovo a far parte della famiglia, aveva di nuovo diritto alla sua quota}. Anche i figli dati in adozione non ricevevano alcuna parte, poiché già si provvedeva loro in quanto membri della famiglia di un altro e non vi era ragione perché riceversero quote aggiuntive. Eppure, quando gli uomini hanno il potere di disporre di un patrimonio per testamento, essi tendono a lasciare le loro fortune a coloro che sono già ricchi, perché sono i loro parenti più rispettabili, piuttosto che a quelli che si trovano in condizioni meno fortunate. {Ciò forse non è giusto ma è ciò che gli uomini sono inclini a fare per natura}. Non solo la discendenza immediata del defunto ma anche i nipoti figli di un figlio morto prendevano parte alla divisione dell'eredità. (Se il figlio era vivo, non avanzavano pretese poiché egli otteneva la sua parte). La ragione va cercata nel fatto che in quei tempi lontani e più semplici, quando le esigenze della famiglia erano poche, i figli non si separavano dalla famiglia del padre appena sposati, come avviene in epoche di maggior ricchezza, ma continuavano a vivere con le loro famiglie nella stessa casa e contribuivano alla conservazione del patrimonio comune. Perciò, quando moriva il capo della famiglia, i figli che ne facevano parte avevano uguali diritti alla successione. Ma se un figlio era morto lasciando dei figli, questi ultimi, dato che continuavano a vivere nella famiglia, avevano diritto alla medesima quota che avrebbe avuto il loro padre se fosse vissuto.

⁽⁸⁾ Cfr. infra, pp. 70-2.

⁽⁹⁾ *Capitis deminutio*, cioè la perdita dello stato civile.

Questo legame fra i figli di due fratelli, poiché tutti facevano parte della medesima famiglia, fece sì che il matrimonio fra cugini germani fosse considerato incestuoso come quello fra fratello e sorella. Le numerose occasioni di rapporto fra fratelli e sorelle imponevano l'eliminazione di ogni speranza di unione fra di loro; per lo stesso motivo si imponeva la stessa proibizione anche fra i cugini quando i fratelli vivevano nella medesima casa del padre. Infatti, in tutti i paesi in cui è considerato incestuoso il matrimonio fra fratelli e sorelle, è considerato tale anche il matrimonio fra cugini germani. Questa norma, come avviene per molte altre, spesso permane anche quando è ormai scomparsa la causa che l'ha originata, così essa rimase in vigore a Roma anche quando ormai da molto tempo i figli vivevano in famiglie separate da quella del padre. Venne modificata una prima volta dal popolo per indulgere al capriccio di un tribuno che si era invaghito di una cugina germana ⁽¹⁰⁾. I cugini germani erano considerati fratelli - per così dire - alla lontana. Così Cicerone chiama Quinto Cicerone suo fratello, *Quintus Cicero frater meus, natura quidem patruelis, affectione autem germanus* ⁽¹¹⁾. E si deve notare che le parole che indicano un cugino germano erano originariamente aggettivi, come indica chiaramente la loro desinenza. *Patruelis* e *consu-
brinus*, cioè, *patruelis vel consu-
brinus frater*: fratello da parte di zio o zia. Se, per esempio, un capo famiglia moriva lasciando tre nipoti figli di un figlio morto prima di lui e, oltre a loro, anche due figli, l'eredità in questo caso veniva divisa in tre parti; ciascuno dei figli ne riceveva un terzo e ciascuno dei nipoti un terzo di un terzo, cioè un nono di tutto il patrimonio. Questa, che viene definita *successio per stirpes* per distinguerla dalla *succ. per capita*, sembra contraddire la regola generale, *proprioeres excludunt remotiores*. Ma a questo si può ribattere che è vero che si tratta di parenti più remoti e che nelle loro vene scorre meno sangue del capo famiglia, ma in questo caso vengono considerati successori non per loro diritto, ma in quanto rappresentano il loro padre; onde questa venne anche definita *successio per representationem*. Questa norma venne adottata presto presso i Ro-

⁽¹⁰⁾ Montesquieu, I, p. 160, nota c.

⁽¹¹⁾ " ... Q. frater et T. Pomponius Luciusque Cicero, frater noster cognatione patruelis, amore germanus, constituimus inter nos ut ambulationem postmeridianam conficeremus in Academia... ", *De Finibus*, V, 1.

mani, ma venne introdotta nel nostro paese dopo un notevole lasso di tempo. Ciò dipese dalla diversa natura della forma di governo. Fra le altre svariate ragioni che prenderemo in considerazione in seguito, una particolarmente interessante è che questa norma fu introdotta in questo paese per favorire i nipoti a danno degli zii, per favorire un ragazzo a danno di un adulto, cioè a favore dei deboli e a danno dei più forti. Fra i Romani invece venne introdotta a favore dei forti e a danno dei deboli ed è probabile che proprio per questo la sua introduzione fu di tanto anteriore ed assai più spedita. Un capo famiglia, morendo, lascia un figlio e due nipoti nati da un figlio morto prima di lui. I nipoti, che avevano goduto del capitale del capo famiglia come il figlio, alla sua morte avanzavano probabilmente la pretesa di ricevere ciascuno una parte uguale a quella dello zio; lo zio, d'altra parte, si lamentava del fatto che, con la morte del fratello, era stato privato di una parte di eredità a cui aveva diritto; non solo aveva perduto la parte di suo fratello, ma riceveva una quota minore della fortuna di suo padre rispetto a quella che avrebbe ricevuto se suo fratello fosse vissuto. In base a questo principio gli zii, che erano i più forti, riuscirono a stabilire la norma secondo cui dovevano ricevere la stessa parte che avrebbero ricevuto se i loro fratelli fossero vissuti. Sotto i governi feudali avveniva invece esattamente il contrario.

Anche i bisnipoti, come i nipoti, partecipavano alla divisione se il loro padre e il loro nonno erano morti. I nipoti e gli altri discendenti delle figlie non ricevevano nessuna parte, poiché non erano della famiglia e non riceveva nulla neppure la loro madre. Una volta regolata la successione dei discendenti, seguiva quella degli agnati più prossimi. In base ad essa, quando un uomo moriva senza figli, la sua eredità passava all'agnato più prossimo. Ciò non era tanto basato sulla natura delle cose, poiché le famiglie di due fratelli, ecc., erano separate e non sussisteva fra di loro il legame che esiste fra un padre e i suoi discendenti immediati. {Anche se questa successione non era basata sul legame fra gli eredi e i beni o sulla continuità del possesso, vi sono tuttavia diversi elementi che la giustificavano. Così, se due fratelli subentravano ad una eredità e uno di loro moriva subito dopo, non sembrava giusto che il sopravvissuto fosse privato di metà dell'eredità solo perché il padre era morto uno o due anni troppo presto; questa considerazione diede origine alla norma se-

condo cui la successione poteva avvenire fra fratelli e per la ragione citata questo principio venne ben presto esteso anche ai cugini ecc.}. Fu così emanata una legge, ma essa, come tutte le leggi che introducono un nuovo vincolo o diritto, e tale essa appariva, fu interpretata nella maniera più restrittiva; cosicché se l'agnato più prossimo decideva di non accettare un'eredità, essa non veniva offerta all'agnato più prossimo successivo, ma veniva immediatamente confiscata. Successivamente questa norma venne estesa agli agnati fino al settimo grado di parentela, dopodiché il pretore, nella sua qualità di giudice di equità, la offriva allo stesso modo anche ai cognati fino al settimo grado. {Per natura noi tendiamo ad ordinare e completare ogni cosa, anche quando per far questo dilatiamo il principio originale; e così avviene che tutte le leggi che introducono un nuovo diritto assumano con il tempo un'interpretazione estensiva}. Ma in tutti i casi in cui non esisteva un erede il fisco reclamava l'eredità, cioè essa veniva aggiudicata allo stato che incamera sempre tutti i beni che non hanno proprietario, onde evitare le contese che essi causerebbero e i disordini a tali contese collegati. Anche in questo paese il signore, o in mancanza di altri, il re come *ultimus heres* ed autorità suprema di tutte le terre avoca a sé tutte le proprietà senza pretendenti. {È da notare che originariamente la *successio per stirpes* non si verificava nella successione collaterale. Se un uomo moriva senza fare testamento lasciando un fratello e due nipoti, il fratello prendeva tutta la eredità. A loro volta i nipoti escludevano i cugini germani ed essi a loro volta i secondi cugini. Se un uomo aveva tre nipoti figli di un fratello morto prematuramente, due da un altro fratello e uno da un terzo, ognuno di questi avrebbe ricevuto un sesto, poiché l'eredità in questo caso veniva distribuita *per capita*; e non erano permesse né la successione *per stirpes* né quella *per representationem*. Successivamente Giustiniano permise che potesse avvenire per un grado di parentela, cioè, i nipoti dividevano con i fratelli, i cugini con i nipoti, ecc. ⁽¹²⁾. La ragione per cui non era ammessa la *successio per stirpes* fra i collaterali era che in questo modo l'eredità sarebbe stata frammentata in parti così piccole che a mala pena sarebbe allora valsa la pena di accettarla. Era facile che un

(12) Novella 118, I, *Constitutio quae iura adgnatorum tollit et successiones ab intestato definit*.

uomo avesse venti o trenta cugini germani e quaranta, cinquanta o più secondi cugini}.

Nei tempi più antichi, un figlio o una figlia non potevano acquisire nulla per sé fintanto che faceva parte della famiglia del padre: tutti i frutti delle loro fatiche confluivano nel patrimonio paterno. Se moriva, tutto ciò che possedeva in quel momento tornava di nuovo al padre come sua proprietà. In realtà i figli emancipati potevano avere proprietà personali separate da quelle del padre, ma il padre alla loro morte le reclamava per sé, non perché fosse il parente più prossimo, ma in qualità di padrone, allo stesso modo in cui i padroni reclamavano l'eredità degli schiavi emancipati. Successivamente Giulio Cesare stabilì a favore dei suoi soldati che ciò che uno acquisiva combattendo in guerra gli apparteneva completamente, senza alcun diritto da parte del padre. Ciò venne definito *peculium castrense* ⁽¹³⁾. In seguito la stessa norma venne estesa ai guadagni derivanti dall'esercizio delle arti liberali. Questi, poiché erano meno collegati con il padre, potevano essere più facilmente separati da lui, e la stessa cosa valeva anche in relazione al *pec. adventi* ⁽¹⁴⁾. Il figlio poteva disporre di tutti questi beni nel suo testamento. Quindi, dato che il padre era escluso da quelle proprietà, si rese necessario stabilire per legge che egli succedesse al figlio come erede legale perché si supponeva che il figlio, se non aveva prole, avrebbe desiderato suo padre come erede. Si stabilì perciò, in primo luogo, che alla morte del figlio e in assenza di eredi più prossimi il padre ricevesse tutta l'eredità. {Ciò in seguito venne esteso ai nonni ecc}. Va notato che questa successione, che era definita *successio ascendentium*, veniva preferita alla successione collaterale, poiché il padre è più strettamente legato al figlio di quanto non lo siano i fratelli fra di loro; infatti c'è un gradino fra i fratelli, laddove non esistono soluzioni di continuità fra figlio e padre. Questa normativa rimase in vigore fino ai tempi di Adriano, quando, essendo diventati i divorzi assai frequenti, accadeva spesso che marito e moglie non vivessero insieme ma avessero famiglie e beni separati. Si deliberò allora che quando un figlio moriva, la sua fortuna fosse divisa in parti uguali fra il padre

⁽¹³⁾ Il *peculium castrense* fu introdotto da Augusto, J. 2, 12; D. 14, 6, 2; 49, 17.

⁽¹⁴⁾ Sta per *peculium adventicium*, che comprendeva tutto ciò che un *filius familias* acquisiva con il lavoro o tramite la liberalità di una terza persona.

e la madre ⁽¹⁵⁾. Se per caso uno dei due era morto si applicava la *successio secundum lineas* ⁽¹⁶⁾. Cioè, se moriva il padre, ma i suoi genitori erano in vita, metà dei beni andava alla madre e l'altra era divisa fra il nonno e la nonna e così via risalendo sempre agli ascendenti immediati della persona che, se viva, avrebbe avuto diritto all'eredità. Ciò escludeva gli eredi collaterali, anche quando erano più prossimi degli ascendenti. A causa della frequenza dei divorzi avveniva anche che, poiché la madre riceveva alimenti separati dal marito, ella ne poteva disporre come voleva e i suoi figli venivano considerati suoi eredi per legge. Cosicché come la madre poteva ereditare dal figlio, anche il figlio poteva ereditare dalla madre.

Di tutti questi tre metodi di successione, cioè dei discendenti, dei collaterali e degli ascendenti, il primo, che precedette di molto gli altri, è basato evidentemente sul legame fra gli eredi legali e i beni del defunto. Gli altri due, in realtà, non sono basati sullo stesso principio, bensì sulla supposta volontà del testatore, il che, come abbiamo visto, non poteva valere nel caso della successione dei discendenti. Questo tipo di successione, come abbiamo detto, precede in tutti i paesi la successione testamentaria; gli altri sono sempre successivi ad essa e perciò probabilmente derivano da essa e dalla supposizione delle intenzioni del testatore quando egli non aveva fatto testamento.

Passerò ora a considerare l'ordine di successione che è prevalso nei paesi moderni. Scopriremo che la successione, nel caso di beni mobili, è regolata esattamente secondo gli stessi principi e in genere, sotto molti punti di vista, rispetta lo stesso ordine di successione dei Romani; e anche durante il governo allodiale in Europa la successione nel caso di proprietà terriere avveniva allo stesso modo.

Consideriamo allora innanzitutto l'ordine di successione nel caso dei beni mobili. Alla morte del capo famiglia, i beni mobili che egli aveva posseduto venivano divisi in tre parti uguali. Una di queste era attribuita alla moglie, un'altra era divisa fra i figli {per la stessa ragione, a mio avviso, gli eventuali figli di figli maschi che vivevano nella famiglia prendevano parte a questa divisione}. La terza parte

⁽¹⁵⁾ In base al *Senatoconsulto Tertulliano* la madre che aveva lo *ius liberorum* poteva succedere legalmente ai propri figli, ma avevano la priorità il padre ed i fratelli del defunto, J. 3, 3; D. 38, 17.

⁽¹⁶⁾ Questo tipo di successione fu contemplata da Giustiniano, Novelle 118 (cit.) e 127: *De fratris filiis succedentibus una cum ascendentibus, et de aliis capitibus*.

era detta la parte del defunto; essa veniva dapprima devoluta a scopi caritatevoli per far dire messe e altre cose del genere, che si credeva potessero contribuire al tranquillo riposo dell'anima del defunto {poiché si pensava che egli la avrebbe usata così}. Ma quando questi riti superstiziosi caddero in disuso e il sostentamento dei figli apparve l'uso più pio che se ne potesse fare, anche questa parte fu attribuita ai figli {tranne una piccola quota ancora riservata a quelle devote consuetudini}. Questa divisione appare evidentemente basata sugli stessi principi della divisione fra i romani. Durante la vita del capofamiglia si supponeva che la famiglia fosse costituita di tre parti, ciascuna delle quali aveva diritto ad una parte della proprietà, e ciò si perpetuava anche dopo la morte {questo sistema continuava nel modo più appropriato la *communio bonorum* che esisteva prima <?> e dopo l'introduzione della successione testamentaria il padre poteva alienare legalmente alla sua morte solo la terza parte, anche se in vita egli poteva spendere ogni scellino di ciò che avrebbe dovuto costituire il sostegno comune della famiglia, a parte i casi in cui la proprietà affidatagli fosse soggetta al controllo di tutori. La moglie, a sua volta, non poteva alienare nessuna parte durante la vita del marito, così come non lo potevano i figli, poiché tutto ciò che possedevano faceva parte del patrimonio comune <?>}. Che anche questa divisione fosse fondata sul legame dei figli con i beni del padre e non sul legame fra loro e il defunto, appare chiaro dal fatto che le figlie che erano date in spose e non facevano più parte della famiglia, non ricevevano alcuna *bairns part* o parte dei figli, come si dice in questo paese. Come i figli emancipati fra i Romani, anche i nostri figli, "*forisfamiliated*" che a quelli corrispondono esattamente, non ricevevano in passato alcuna parte dell'eredità. Essi erano chiamati *forisfamiliated* perché, per la comodità di entrambe le parti, non vivevano nella stessa casa del padre, ma si erano stabiliti altrove e non erano più considerati parte della famiglia e ciò senza alcuna distinzione fra quelli che avevano ricevuto una quota al momento del loro distacco dalla famiglia e quelli che non avevano ricevuto nulla; né gli uni né gli altri potevano avanzare alcuna pretesa su una parte dell'eredità del padre. In realtà si è stabilito qualche tempo fa che un figlio non può essere considerato completamente emancipato se non ha dato a suo padre completa assicurazione di rinuncia alla sua parte di beni. In questo caso egli non può avanzare alcuna pretesa. Ma se non

ha fatto questa rinuncia e anche se ha ricevuto una quota al momento di lasciare la famiglia, deve rimettere la parte ricevuta in quello che in Inghilterra si chiama *hotch-pot*: il calderone, deve cioè partecipare alla divisione della parte di eredità destinata ai figli e ha diritto alla sua quota come se non avesse ricevuto nulla in precedenza. Così se un figlio emancipato aveva ricevuto una quota di cento sterline e suo padre muore lasciando un capitale di millecinquecento sterline e altri tre figli, la parte dei figli assomma a cinquecento sterline {complessive} a cui il primo aggiunge le sue cento e ognuno dei quattro riceverà centocinquanta sterline. Queste norme, poiché dichiarano che un figlio non è considerato emancipato se non ha dato impegno formale al padre di non avanzare pretese sull'eredità, mostrano che inizialmente questa denominazione era usata in senso più letterale e che quelli che avevano lasciato la famiglia, avessero ricevuto o no la loro quota, erano considerati completamente emancipati (*forisfamiliated*), cioè estranei alla famiglia come la parola stessa sembra implicare.

In Inghilterra gli sviluppi dell'istituto della successione sono avvenuti grosso modo secondo le stesse direttrici. {La successione era regolata dal diritto canonico e poiché esso era basato in gran parte sulle *Novellae* di Giustiniano, l'ordine di successione sotto molti aspetti era quello stabilito dalle *Novellae* 18 e 19 ⁽¹⁷⁾. Questa era la divisione ereditaria secondo la legge}. Originariamente il compito di distribuire le eredità venne affidato ai vescovi che erano gli esperti su queste questioni in gran parte d'Europa; e poiché il vescovo era un sant'uomo e in quanto tale considerato incapace di agire ingiustamente, egli non doveva dar conto ad alcuno delle sue decisioni. Tuttavia, con il passare del tempo, quando i vescovi ebbero abusato di questo potere, attribuendo a sé stessi, ovvero alla Chiesa, una parte considerevole delle proprietà a danno dei creditori, si rese necessario, al tempo di Edoardo I, renderli responsabili nei confronti dei creditori ⁽¹⁸⁾. Dato che ciò causava loro notevoli preoccupazioni, essi crearono dei commissari per la distribuzione delle eredità; ma li resero responsabili nei propri confronti per la loro

⁽¹⁷⁾ Sta probabilmente per 118 in quanto la Novella 19, *De filiis ante dotalia instrumenta natis*, non si occupa di successione testamentaria.

⁽¹⁸⁾ (13) Edoardo I (*Statute of Westminster* II, 1285).

amministrazione e in questo modo si garantirono la loro parte. Ad impedire ciò si dispose che nessun commissario doveva essere responsabile nei confronti del vescovo. Ma poiché le gerarchie ecclesiastiche conservavano tuttavia il potere di scegliere chi volevano come commissario, questi buoni vescovi, che non rinunciano facilmente al loro potere, solevano non solo prendere accordi in anticipo con il commissario sul modo in cui questi avrebbe sistemato l'eredità, ma addirittura si facevano dare delle garanzie o gli facevano sborsare di suo le somme che volevano destinare al proprio uso, lasciandolo libero di rimborsarsi con l'eredità, avvalendosi del pretesto di quelle pie usanze. Per impedire questi sotterfugi si dispose allora che nessuno, a parte i parenti più prossimi del defunto, poteva essere nominato commissario. Ma poiché avveniva spesso che ci fossero parecchi parenti dello stesso grado, 6 o 7 fratelli, 20 o 30 cugini, i vescovi avevano ancora la possibilità di scegliere fra loro uno di loro gradimento e combinare con lui un accordo in precedenza. Per evitare tutto questo venne emanata una normativa sulla distribuzione dei beni più o meno simile a quella che è in vigore in Scozia ⁽¹⁹⁾. Prima di questa normativa, il vescovo stabiliva la successione all'eredità sulla base del diritto canonico, e poiché esso era fondato in gran parte sulle Novelle di Giustiniano, il metodo era quello sancito nella Novella 19 ⁽²⁰⁾.

La differenza principale fra questa distribuzione e quella in uso fra i romani era determinata dalla grossa quota di eredità che spettava alla moglie. Ciò dipende dalla differenza fra il matrimonio cristiano e quello romano. Fra i Romani il marito aveva la facoltà di divorziare dalla moglie sulla base di qualunque pretesto che gli sembrasse valido. (In seguito questa facoltà fu limitata ad alcuni motivi determinati e la moglie ottenne lo stesso privilegio). I divorzi erano così frequenti che la moglie era sempre molto dipendente dal marito e non si poteva pensare che esistesse un forte legame fra lei e i beni di lui. Ma qualche tempo dopo l'avvento della Cristianità i matrimoni divennero quasi indissolubili, poiché nessuno poteva concedere il divorzio, tranne il tribunale ecclesiastico, e per trasgressioni gravi. La difficoltà di ottenere il divorzio conferì alla moglie una reputazio-

⁽¹⁹⁾ (22) e (23), Carlo II (1670).

⁽²⁰⁾ Cfr. supra, p. 53, n. 17.

ne più rispettabile, rendendola in gran misura indipendente dal marito per il suo sostentamento. Di conseguenza ella venne ad essere considerata un membro importante della famiglia, con lo stesso interesse del marito e dei figli nella proprietà comune, ragion per cui alla morte del marito anche la moglie subentrava con la stessa quota di eredità delle altre due parti componenti della famiglia.

Un'altra considerevole differenza dipendeva dalla diversa forma di governo dei due stati. I membri della grande e della piccola nobiltà, cioè i nobili e la *gentry*, erano i soli che potevano avere qualcosa da ereditare, poiché in realtà erano i soli a possedere qualcosa. È ben noto che a quell'epoca i fittavoli erano in condizioni di villanaggio o schiavitù e non avevano alcuna proprietà; qualunque cosa acquisivano andava ai loro padroni. È altrettanto certo, per quanto non così noto, che anche i borghigiani e i commercianti delle città, sebbene godessero di maggiore libertà, vivevano anch'essi in condizioni di villanaggio. Ciò risulta evidente dalle concessioni garantite loro nei tempi più antichi, come il diritto di sposare chi e quando volevano, di concedere le loro figlie in spose, di aver diritto alla successione ed altre autorizzazioni simili che mostrano chiaramente che chi non godeva di questi diritti doveva essere in condizioni di abietta schiavitù; e in effetti tutti i borghi dipendevano completamente dal re o da qualcuno dei signori della zona. In questa situazione, quindi, le sole persone che avevano qualcosa da lasciare erano i membri della grande nobiltà e della piccola nobiltà. La gente delle classi più umili probabilmente viveva come i poveri degli altri paesi: i figli non lasciavano la casa dei genitori dopo il matrimonio, ma i loro diversi nuclei familiari costituivano un tutto unico. Essi tuttavia non potevano avere alcun peso nello stabilire la successione poiché non avevano nulla a cui succedere. La nobiltà, d'altra parte, che era la sola in condizione di ereditare, godeva di una fortuna troppo considerevole e di un tenore di vita troppo raffinato per ammettere che due famiglie vivessero insieme. Quel sistema di vita non si confaceva affatto alla pompa e al livello sociale cui si dovevano adeguare {né i nipoti tornavano con la madre nella famiglia dei nonni dopo la morte del padre, ma continuavano a vivere con la madre nella casa del padre}. Poiché il diritto di successione doveva rispettare la loro convenienza, esso regolava la successione in modo tale che i figli che erano usciti dalla famiglia non partecipavano più alla successione e

tanto meno aveva luogo la *successio per stirpes* quando gli stessi genitori non avevano diritto alla successione. Perciò il diritto di sostituzione non operò mai nei paesi dove vigevano questi costumi. Tuttavia in questo paese, queste norme sono ora molto meno rigide per quanto riguarda i figli maschi emancipati della famiglia e in Inghilterra i figli di costoro possono accedere alla quota del loro padre secondo l'ordine di successione. Questa norma non è stata ancora introdotta in Scozia ma è probabile che vi verrà ben presto estesa.

Un'altra differenza notevole fra il diritto scozzese e quello inglese deriva dal tipo di successione stabilito dalla legge feudale nel caso dei beni indivisibili. Secondo la legge feudale, come verrà spiegato in seguito, la successione collaterale viene privilegiata rispetto a quella degli ascendenti. Si pensava infatti che i collaterali avessero maggior diritto all'eredità degli ascendenti e si distribuiva l'eredità fra i collaterali prima che fra qualunque ascendente. In questo paese, quindi, se un uomo muore, gli succedono i suoi fratelli escludendo completamente i genitori dell'uno e dell'altro sesso. In Inghilterra la situazione è diversa. Se uno, morendo, lascia il padre, questi prende tutta l'eredità e se lascia la madre, ella partecipa alla divisione dell'eredità nella stessa proporzione degli altri suoi figli ⁽²¹⁾. Esiste inoltre quest'altra differenza fra il diritto scozzese e quello inglese, che in Scozia non si adotta mai la *successio per stirpes*, mentre in Inghilterra i nipoti ricevono la quota del padre. Questa differenza, come anche un'altra stabilita dallo *Statute of Distribution* ⁽²²⁾, deriva dalle *Novellae* di Giustiniano alle quali quelle leggi in genere si ispirano: la differenza è che nella successione collaterale non è ammesso il principio di sostituzione mentre esso è permesso in Inghilterra allo stesso modo in cui, come abbiamo già detto, era previsto da Giustiniano.

⁽²¹⁾ (1) Giacomo II (1685).

⁽²²⁾ (22) e (23), Carlo II (1670), cfr. *supra*, p. 54, n. 19.

LUNEDÌ 10 GENNAIO 1763

Il sistema di successione presso i Romani, nel caso di tutti i beni, indivisibili e divisibili, e di quelli divisibili nelle nazioni moderne d'Europa, perché in molte di esse la successione (*ab intestato*) è regolata dalle stesse leggi, è interamente basato sulla *communio bonorum*. {Vi sono in realtà alcune differenze. In <?> le donne non hanno diritto alla successione. Si dice che fosse così anche ad Atene; ma è piuttosto incerto. Sappiamo che a Roma le donne avevano diritto alla stessa quota dei maschi}. Originariamente questa era la norma vigente in tutti i paesi d'Europa: i beni del defunto, di qualunque tipo fossero, venivano divisi equamente fra i figli. {I Goti, gli Unni, i Vandali, ecc. tutti usavano questo sistema di successione} In seguito tuttavia, venne introdotto un nuovo sistema, vale a dire il diritto di primogenitura. Ma poiché questo metodo di successione, così contrario alla natura, alla ragione e alla giustizia, deriva dalla natura dei governi feudali, sarà bene spiegare la natura e la sostanza di questo ordinamento o forma di governo, affinché appaia più chiara l'origine di questo diritto.

Quando i popoli barbari del nord invasero l'Impero Romano e si stabilirono nella parte occidentale dell'Europa, la proprietà finì con l'essere divisa in modo assai poco uniforme. Allo stesso tempo vennero completamente trascurate tutte le arti. Ciò pose gran parte del potere nelle mani di coloro che possedevano le proprietà più grandi. Inoltre è evidente che l'ampiezza della proprietà attribuisce a coloro che la posseggono un potere molto superiore a quello che con la stessa proprietà essi potrebbero esercitare in una società più raffinata e colta. Oggigiorno chi possiede 10.000 sterline all'anno possiede, possiamo dire, quanto basta per mantenere 1000 uomini; purché sia disposto ad accontentarsi di una rendita sufficiente al sostentamento di un uomo e a rifornirlo di abiti e cibo. Ma l'esperienza dimostra che gli uomini non spendono così il loro denaro. Queste 10.000 sterline servono a mantenere soltanto quell'uomo e qualche

domestico. Le arti che sono oggi coltivate gli danno la possibilità di spendere per sé tutto il suo capitale. Egli dispone di architetti, muratori, falegnami, sarti, tappezzieri, gioiellieri, cuochi ed altri dispensatori di lussi che, tramite le loro varie prestazioni, gli danno modo di spendere tutto il suo reddito. Egli non distribuisce niente gratuitamente, in quanto gli uomini sono così egoisti che quando hanno la possibilità di spendere per sé tutto quanto posseggono, anche se si tratta di cose di nessun valore, non pensano mai di donarlo per farlo consumare da coloro che ne hanno bisogno per migliori scopi ⁽¹⁾. I commercianti da cui si serve non si sentono in alcun modo indebitati nei suoi confronti; ciò che ricevono da lui compensa il tempo e la fatica che gli hanno dedicato e per quanto possano riconoscere come un piccolo favore la preferenza che egli ha accordato loro diventando loro cliente, non si considerano suoi debitori come se avessero ricevuto da lui una somma a titolo gratuito. Questo modo di disporre del proprio denaro è il motivo principale per cui la proprietà conferisce un margine così basso di potere nei tempi moderni. Un commerciante pur di conservarvi come cliente vi voterà forse alle elezioni, ma non vi dovete aspettare che vi serva fedelmente in battaglia. D'altra parte quando le zone occidentali dell'Europa caddero per la prima volta sotto il dominio dei popoli barbari, le arti erano in condizioni miserevoli. L'architettura e l'arte di costruire erano quasi sconosciute; gli individui più abbienti vivevano in abitazioni poco migliori di quelle delle zone più remote di questo paese. Le altre arti erano tutte trascurate in proporzione. A quei tempi il ricco non poteva disporre delle sue fortune soltanto per il benessere della propria persona; il solo modo in cui poteva disporne era di distribuirle ad altri. Un uomo che avesse posseduto una proprietà pari al valore di 10.000 sterline di oggi, era allora in grado di mantenere 1000 persone. Questo fatto, poiché rendeva tutta questa gente interamente dipendente da lui, gli conferiva una grande autorità. Le terre che possedeva non potevano essere utilizzate altrimenti, se non parcellizzando e distribuendole ad altri, e i proprietari di questi fondi pagavano un piccolo canone al proprietario, piuttosto come riconoscimento di dipendenza, che per il valore della terra. Inoltre egli non aveva altro modo di disporre di questa rendita, se non dispensandola

(1) Cfr. RN, p. 18.

a coloro che ospitava alla sua tavola. L'affitto della terra era di conseguenza pagato in natura e il termine *farm land* indica per l'esattezza la terra il cui affitto si paga in derrate, in quanto il termine *farm* significava in antico Sassone o Germanico "alimenti"; mentre i termini *feulands*, *feodum* o *feudum* indicavano le terre che erano occupate secondo norme diverse che vedremo in seguito. Questi prodotti agricoli, dato che il *lord* o signore non era in grado di consumarli tutti da solo, venivano consumati nella sua casa da coloro che egli ospitava, e spesso in gran parte proprio dagli stessi fittavoli che le avevano pagate. A quei tempi l'ospitalità raggiungeva livelli per noi inconcepibili; il signore ospitava abitualmente nella sua casa per tre, quattro, cinque o sei mesi all'anno tutti coloro che occupavano le terre di sua proprietà in suo nome. {Così come i signori di minore importanza ospitavano i loro vassalli, così i maggiori ospitavano loro e il re, a sua volta, ospitava quelli che dipendevano da lui, in quanto tutti i vari signori (come spiegheremo in seguito) erano a quel tempo dipendenti l'uno dall'altro}. Si legge che il grande conte di Warwick, nei suoi vari manieri, ospitava alla sua tavola circa trentamila persone ogni giorno, fra i suoi dipendenti; ciò accadeva durante il regno di Enrico VII ⁽²⁾. Si narra inoltre in lode del famoso Tommaso Becket, che visse al tempo di Enrico II, come esempio di grande lusso e raffinatezza, che egli teneva sempre il pavimento della sua sala coperto di erbe palustri, affinché i nobili e i potenti che pranzavano con lui non si insudiciassero gli abiti mentre sedevano sul pavimento. Questo serve a mostrarci allo stesso tempo quanto fosse *smisurata* l'ospitalità di quei tempi e insieme quale fosse la loro rozzezza. E se erano così barbari ai tempi di Enrico II, possiamo immaginare che cosa dovevano essere i tempi di Alfredo o di Edgardo ⁽³⁾, a confronto dei quali quelli di Enrico eran raffinati e colti. La sala di Guglielmo Rufo ⁽⁴⁾, ora detta sala di Westminster, è lunga trecento piedi e larga in proporzione e a quel tempo non era considerata troppo grande come sala da pranzo per lui e per i nobili che frequentavano la sua corte. Poiché i sudditi ricevevano tutti i mezzi di so-

⁽²⁾ D. Hume, *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the accession of Henry VII*, London, 1762, II, p. 361.

⁽³⁾ Alfredo il Grande (848-899) ed Edgardo il Pacifico (944-975).

⁽⁴⁾ Guglielmo II detto Rufo (1060 c.a-1100).

stentamento e ogni altro bene di cui godevano da questi signori allo-diali (come erano definiti), era naturale che ciascuno servisse il suo signore in guerra e lo difendesse se veniva offeso dagli altri signori o dai loro sudditi. Costoro gli erano sempre vicini, sia in pace che in guerra; in pace si intrattenevano alla sua tavola, e in guerra erano i suoi soldati. Questi vassalli, quando fu costituita questa forma di governo, occupavano le loro terre finché piaceva al loro signore e potevano esserne scacciati se mancavano di servirlo in guerra o per qualunque altra trasgressione e i loro possedimenti potevano essere affidati a chiunque altro secondo le decisioni del signore. Questa situazione si protrasse per qualche tempo, finché su richiesta di quei temporanei occupanti e per assicurarsi i loro servizi, i signori garantirono loro la proprietà per tutta la vita, una o più a seconda di quelli che erano gli accordi. {Queste terre che erano occupate a vita vennero chiamate *beneficia*, *benefices*, mentre quelle che erano concesse a discrezione del signore furono dette *munera*. Questo è il motivo per cui le prebende del clero si chiamavano benefici, in quanto duravano tutta la vita}. Corrado II, l'imperatore tedesco, fu il primo ad introdurre il diritto di occupazione perpetuo che si chiamava *feudum*. Durante la spedizione in Italia ⁽⁵⁾, i suoi soldati (cioè i suoi fittavoli, poiché allora non ve ne erano altri) si lamentavano che mentre prendevano parte ad una spedizione pericolosa in un paese lontano dal quale non erano certi di far ritorno, le mogli e i figli di molti di loro sarebbero stati completamente rovinati. Per soddisfare queste lamentele e renderli più disposti al servizio, egli diede loro assicurazione che le loro mogli e i loro discendenti avrebbero goduto del possesso sicuro di quelle terre. Questo costume si diffuse ben presto in tutto il resto dell'Occidente. Non vi è alcuna menzione del termine *feodum* nel diritto inglese fino ad alcuni anni dopo la conquista Normanna, né in quello francese fino a cinquanta, sessanta anni dopo Corrado. Queste date sono tutte in qualche modo posteriori all'introduzione del possesso perpetuo delle terre da parte di Corrado, di cui si è già detto, e mostrano che la maggior parte degli studiosi che hanno scritto sulle origini del governo feudale sbagliano quando spiegano che i feudi furono istituiti subito dopo la distruzione dell'Impero Romano ad opera dei barbari, poiché fu soltanto nel

(5) Nel 1026.

quinto secolo che essi furono introdotti in Germania e in alcuni altri paesi, mentre furono costituiti in Gran Bretagna soltanto dopo il cinquecento ed oltre. Dopo di allora (come abbiamo già accennato) fu introdotta la distinzione fra i termini *feudum* e *allodium*. *Allodium* è una parola barbara di etimologia incerta, che indica un terreno o un altro possedimento di qualunque tipo, sinonimo esatto delle parole latine *praedium* o *fundus*. Ma quando vennero introdotti i *feuda*, *feoda*, ora detti *fee lands* dalla parola *feu* o *fee*, che significa affitto o canone (come il *fee* di un servo), furono chiamate *allogia* ⁽⁶⁾ le terre che non erano soggette a questo vincolo e che erano possedute senza alcun affitto. Allo stesso tempo le parole che indicavano il possesso o l'occupazione di una terreno furono similmente trasformate da *habere*, *possidere*, *avere*, cioè possedere, in *tenere*, cioè occupare. Questo sistema di occupazione della terra si diffuse ben presto nella maggior parte d'Europa, per gli stessi motivi per cui si era diffuso in Germania. Inoltre, nel corso del tempo, quando alcuni dei signori minori subivano le sopraffazioni di altri e non erano in grado di difendersi, essi non avevano altro modo di ottenere aiuto se non da altri signori allodiali più potenti di loro. E non potevano ottenere protezione senza qualche concessione come quella, a cui si sottomettevano più comunemente, che consisteva nell'accettare di occupare le terre come feudo in nome di questi ultimi. {Era questa una concessione minore rispetto a quella di accettare di tenere le terre in nome del signore come *munera* o *beneficia*. Inoltre in quei tempi barbari si era sempre molto disposti a sottoscrivere contratti, probabilmente perché non si aveva una nozione abbastanza chiara dei vincoli a cui si accettava di sottoporsi per rispettarli}. Questi signori più potenti trovandosi a loro volta minacciati da altri o da loro coalizioni erano indotti come ultima risorsa a chiedere l'aiuto del re, ottenendolo alle medesime condizioni, cioè a condizione di tenere le loro terre come feudo in suo nome. Fu così che circa cinquecento o seicento anni dopo la distruzione dell'Impero Romano tutta l'Europa Occidentale si organizzò secondo il sistema feudale.

{N.B. Sarà bene leggere quanto viene detto sulla giurisdizione prima di considerare gli oneri che i signori o superiori imponevano

(6) Cioè "praedia ab omni praestatione et servitibus reali et personali libera", C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz, 1954, I, p. 187.

allo scopo di conservare la loro autorità, poiché si tratta della parte finale di questi appunti}.

Occorre notare che questa forma di governo richiedeva che coloro che detenevano queste proprietà seguissero il loro signore in guerra, o partecipassero ai consigli in tempo di pace, perciò era una condizione irrinunciabile che le proprietà fossero affidate ad un individuo in grado di assolvere questi doveri. Per cui fu ben presto stabilito che quando una proprietà toccava ad un minore, il signore che fungeva da tutore la riprendeva e la affidava a qualcuno che era in grado di servirlo. In tal modo fu introdotto il vincolo della tutela. Questo sistema di considerare il signore come tutore di tutti i pupilli dei suoi vassalli introdusse anche un altro vincolo. Infatti, così come sarebbe stato un grave affronto da parte del pupillo sposarsi senza il consenso paterno, in questo caso diventava qualcosa più che un affronto, addirittura una offesa ignominiosa, che il pupillo si sposasse senza il consenso del suo signore e tutore a cui era affidato. Con questo pretesto ed anche perché si dava per scontato che nessuno in una famiglia potesse sposarsi con chi era invisito al signore, perdendo così la sua protezione, fu imposto ai vassalli feudali il vincolo del matrimonio, in base al quale nessun uomo poteva sposarsi senza il consenso del suo signore. Con il vincolo della tutela, fu stabilito anche quello del matrimonio; infatti dal momento che una donna non poteva assolvere i suoi doveri di vassallo, era necessario che l'uomo che ella sposava fosse disposto e in grado di svolgere quei doveri. Per questo motivo divenne consuetudine che nessuna erede potesse maritarsi senza il consenso del signore della proprietà.

Una volta che il signore aveva ripreso nelle sue mani la proprietà di un minore, e poiché esisteva alla corte del signore una necessaria procedura per reintegrare il pupillo nelle sue proprietà una volta diventato maggiorenne, i funzionari del re o del signore dovevano essere ricompensati per il loro disturbo, e la loro avidità era tale che fu necessario stabilire l'ammontare del loro compenso che in alcuni luoghi corrispondeva all'affitto di un anno e in altri all'affitto di due anni o più. Questo era chiamato onere del risarcimento (*relief o sufferage*). Inoltre si dava per scontato che in mancanza di eredi, la proprietà o feudo sarebbe toccata al signore o gli sarebbe stata restituita (*escheated*). In tal modo tutte le terre finirono con l'essere occupate in nome del re e, sotto di lui, dai signori più potenti con i

seguenti oneri: 1° di Omaggio (*Hommage*), vale a dire l'impegno di servire il signore in ogni occasione, 2° di Fedeltà (*Fealty*) 3° di Servizio di Cavaliere (*Knight's Service*), ossia l'impegno di servirlo in battaglia, 4° di Tutela (*Wardenage*), 5° di Matrimonio (*Marriage*), 7° (sic) di Risarcimento (*Relief*) e 8° di Restituzione (*Escheat*).

Va sottolineato che una simile forma di governo non era affatto funzionale al mantenimento di un governo civile o *police*. È vero che il re possedeva proprietà maggiori di quelle degli altri, ma non tanto più grandi da conferirgli una grande influenza su di loro. Nelle parti più remote del regno il signore locale o lord era la sola persona che avesse potere. Come si poteva allora ottenere il pagamento di un debito a distanza? Ad esempio, come poteva un mercante di Londra ottenere un pagamento da qualcuno che risiedeva a York? O in Scozia, come si poteva avere la restituzione di qualcosa da un luogo lontano? Come fare, quando il re non disponeva di un esercito stabile o di guarnigioni e quando in Scozia non esistevano nuclei urbani a parte i miserabili villaggi delle Highlands? Se il re avesse inviato un messaggero gli abitanti lo avrebbero impiccato senza esitazione e il re non avrebbe potuto avere alcuna soddisfazione per il torto subito, se non affrontando una guerra civile fra lui e il capo del *clan*. L'unico sistema era quello di ottenere la collaborazione del signore; soltanto lui, se voleva, poteva restituire il denaro convocando quello che essi chiamavano il *posse comitatus* (7), altrimenti non vi era rimedio. In tal modo si stabilì che tutti i signori e i potenti {anche i più importanti signori feudali, dato che i loro possedimenti erano a volte altrettanto grandi, ottennero spesso il diritto di giurisdizione sui loro territori alla pari dei signori allodiali} che tenevano le terre in nome del re, esercitassero il diritto di giurisdizione nel loro territorio. Quasi tutti i potenti ottennero questo diritto. Fino all'epoca della rivolta del '45, Cameron di Lochiel (8) esercitava abitualmente questo privilegio e addirittura quello di impicare o <?> qualunque criminale. Così tutti i signori occupavano le loro terre in nome del re con gli oneri di Omaggio, Fedeltà, Servizio di Cavaliere, Tutela, Matrimo-

(7) Una specie di guardia civile agli ordini dello sceriffo.

(8) Probabilmente non ci si riferisce a Donald Cameron (1695-1748), capo del Clan dei Cameron, ma al nonno di questi, sir Ewen Cameron of Lochiel (1629-1719), famoso per la sua ferocia.

nio, Risarcimento, Restituzione ed esercitavano gli stessi diritti e poteri di giurisdizione sui loro vassalli. Parleremo in seguito del diritto di primogenitura.

I grandi signori allodiali (e anche, entro certi limiti, i più importanti signori feudali) erano in pratica piccoli principi nell'ambito del regno. (I signori feudali pagavano, è vero, un piccolo canone al signore dal quale dipendevano ed erano soggetti a diversi vincoli, ma il loro potere era comunque assai grande). Essi legiferavano nei loro territori, esercitavano la giustizia sui loro vassalli e spesso senza appellarsi affatto ai tribunali del re. Avevano il potere di condurre i vassalli alla guerra e di stipulare la pace con i loro nemici. A quel tempo la legge (come vedremo quando studieremo le origini del governo) non provvedeva, né in realtà era in grado di farlo, alla sicurezza dei sudditi. Ogni principato, come potremmo chiamarlo, poiché era più o meno nelle stesse condizioni dei piccoli e grandi principi tedeschi al giorno d'oggi, provvedeva alla propria difesa; se riuscivano a respingere i nemici con le loro forze, tanto meglio, ma se non ci riuscivano, non avevano altra risorsa che invocare l'aiuto di qualcuno dei signori vicini, oppure del re, che era ugualmente impegnato a difendere il suo territorio, e se neppure il re con l'aiuto dei suoi vassalli vi riusciva, anch'egli doveva invocare l'aiuto di qualcuno dei suoi signori allodiali. In queste condizioni una proprietà di modeste dimensioni era per forza di cose assai poco sicura poiché non poteva difendersi da sola e doveva dipendere completamente dall'aiuto di qualcuno dei grandi signori confinanti. Al giorno d'oggi, la proprietà più modesta gode dello stesso grado di sicurezza della più grande; il possesso di un solo acro è sicuro come quello di diecimila acri, e poiché la legge pone la difesa della proprietà sotto la sua protezione, in queste condizioni non esiste alcun rischio nel dividere un bene immobile in quante parti si vuole. Ma poiché a quei tempi la sola sicurezza derivava dalla forza del possessore, le piccole proprietà non potevano godere di alcuna sicurezza. Se perciò una proprietà che quando era indivisa poteva difendersi facilmente da tutti i vicini veniva divisa in parti uguali fra tutti i fratelli, come avveniva per i beni mobili, essa non era più su un piede di uguaglianza rispetto alle proprietà a cui era prima nettamente superiore.

La pratica di dividere un regno fra i figli del re morto è sempre stata considerata deteriore, e tale da indebolirlo. In Francia si segui

questo costume durante le due prime dinastie reali. Tutto il regno veniva diviso fra i figli del re defunto. Ad esempio, se un re aveva lasciato due figli, ciascuno di essi prendeva metà del reame. Ma sebbene i loro territori fossero così divisi, vi erano nel dominio di ciascun fratello dei nemici. I fratelli, essendo stati entrambi allevati alla corte del padre, avevano stretto amicizie e conoscenze con i nobili di tutto il regno. Perciò, quando il regno veniva diviso, c'era in ciascuna delle due corti un partito favorevole all'altro fratello, il quale - probabilmente già abbastanza disposto per forza di cose - veniva incoraggiato ed incitato da questi sostenitori a liberarli da un re che non amavano e a prendere per sé tutto il regno, come ben meritava. Mentre ciò accadeva alla corte di uno, gli stessi progetti fermentavano nei domini dell'altro, e questi riceveva gli stessi incitamenti e le stesse incoraggianti promesse di aiuto. Le guerre civili fra i fratelli diventavano in tal modo quasi inevitabili, finché il tutto non tornava nelle mani di uno solo. Vediamo infatti che ai tempi delle due prime dinastie dei re francesi, alla morte di un re c'erano spesso cinque o sei sovrani diversi, ma dopo quattro o cinque anni al massimo ne restava uno solo e il re sopravvissuto, oltre che vincitore, era anche l'assassino dei suoi stessi fratelli. Le stesse nefaste conseguenze connesse alla divisione di un regno fra i figli, si verificavano nel caso di divisione di una proprietà allodiale. La proprietà dei Gordon, o quella dei Douglas, erano in grado, quando erano unite sotto un solo capo, di difendersi dai nemici, come i Fraser ⁽⁹⁾ ad esempio, ma una volta che questa proprietà fosse stata divisa fra sette o otto figli, nessuna delle parti avrebbe potuto difendersi dai vicini, o dai progetti ostili degli altri eredi, senza sottomettersi a qualcuno dei potenti vicini in grado di difenderla dagli attacchi e in grado forse di opporsi perfino al re. {Va perciò notato che non fu l'introduzione del governo feudale e dei feudi militari che introdusse il diritto di primogenitura, ma piuttosto la necessità di difendere l'indipendenza delle grandi proprietà allodiali ed i pericoli impliciti nel frazionamento di quelle proprietà. In realtà l'introduzione di questo diritto e quella dei feudi militari coincidono nel tempo, poiché proprio in quel periodo maturò una chiara esperienza dei mali conseguenti alla divisione di queste terre e divenne evidente la necessità di introdurre una

(9) Si tratta di alcuni fra i più famosi clan scozzesi.

pratica pur contraria alla natura e che incontrò tanti altri ostacoli. Il sistema allodiale, che scomparve dopo appena trecento o quattrocento anni, non durò abbastanza per introdurla. Tuttavia, dopo l'avvento del governo feudale, anche i grandi feudi, sebbene non altrettanto indipendenti, risentivano degli stessi nefasti inconvenienti che avevano introdotto questo diritto nelle proprietà allodiali}. Nonostante tutti questi inconvenienti, il diritto di primogenitura fu tuttavia stabilito soltanto molto dopo l'introduzione del sistema allodiale. Ma dopo aver subito gli inconvenienti di cui abbiamo parlato per qualche tempo, si pensò bene di assegnare le proprietà terriere ad uno solo dei figli. Quando si arrivò a questa decisione, non vi fu alcun dubbio su quale dei figli doveva essere favorito. Il carattere distintivo per determinare la scelta doveva essere tale da non poter essere messo in discussione; non poteva essere la bellezza, né la saggezza, né la forza; tutte queste qualità sono opinabili; sarebbe stata l'anzianità. Questa poteva sempre essere stabilita senza alcun dubbio. {Inoltre, fra i popoli barbari dove la letteratura è poco apprezzata e la saggezza si può conquistare solo attraverso l'esperienza, l'età è molto più rispettata di quanto non sia quando sono disponibili le belle lettere, la conversazione e altri sistemi più sofisticati per acquisire conoscenza. Padre è il titolo più onorifico che si possa conferire ad un altro. Fratello mette su un piano di parità, figlio su uno di inferiorità <?>. L'età è tanto rispettata che presso alcuni popoli la proprietà non si trasferisce attraverso la successione al figlio maggiore ma al membro più anziano della famiglia. Fra i <?> Tartari, alla morte del re, si tiene un consiglio per eleggere il successore, ma ciò si risolve in pratica nell'individuare il membro più anziano della famiglia reale}. Questo diritto comunque non fu introdotto molto presto e ciò non deve destare meraviglia; i fratelli minori trovavano difficile accettare il fatto di essere esclusi completamente dall'eredità del padre e di diventare sudditi e dipendenti invece di essere su un piede di parità. Anche il popolo tendeva a parteggiare per loro e ad aiutarli a prendersi la loro parte. Per questo motivo fu soltanto nel X o alla fine del IX secolo che questo diritto divenne una pratica generale. Scopriamo così che alla fine del dominio Sassone l'accesso ad alcune terre avvenne secondo questo criterio, {come nel caso delle proprietà dei grandi signori allodiali Leofric e Al-

fric ⁽¹⁰⁾}, ma erano molto più numerose le proprietà che continuavano ad essere divise in parti uguali fra i figli secondo il vecchio sistema chiamato <?> ⁽¹¹⁾. Abbiamo già detto che in Francia questa pratica continuò per due dinastie reali, ma durante i regni più tardi della seconda dinastia si adottò sempre più il nuovo sistema, finché alla fine esso non si affermò definitivamente.

Tuttavia, per quante difficoltà vi fossero nella introduzione del diritto di primogenitura, ve ne sarebbero state di maggiori nella introduzione del diritto di sostituzione o di successione *per stirpes*. {Esso sarebbe stato ostacolato anche dalla precedente introduzione del diritto di progeneritura, poiché in tal modo il danno arrecato ai figli minori appariva anche più grave}. Se era penoso accettare che il figlio maggiore escludesse i suoi fratelli, era anche più difficile per loro accettare, alla di lui morte, di essere esclusi dal loro nipote. Non solo chi per legge naturale doveva loro la sua sicurezza non era in un rapporto di dipendenza, ma addirittura essi, che erano uomini fatti, si trovavano ad essere sudditi di uno che in molti casi era ancora un minore o addirittura un bambino. {Si sosteneva che si poteva accettare che egli prendesse il posto di suo padre per affinità; ma non certo per l'età. Suo padre era stato preferito grazie all'età; e questo non era il suo caso}. Sulla base di questa argomentazione e di altre simili il fratello cadetto si sentiva indotto a privare del diritto di eredità i figli dei fratelli maggiori e per questo motivo ci volle molto tempo prima che fosse accettato il diritto di sostituzione dopo l'introduzione del diritto di primogenitura. Anche la successione per via collaterale, come quella per sostituzione, presentava delle difficoltà. {Spesso dava origine a violente dispute e a lotte per la successione}. Il minore trovava difficile accettare di dover essere privato della parte migliore dell'eredità paterna perché suo padre era morto con qualche anno di anticipo; se fosse sopravvissuto ai suoi fratelli egli avrebbe ereditato tutto senza dispute. Se era abbastanza adulto da

⁽¹⁰⁾ Leofric (?-1057), signore della Mercia. Aelfric (955 c.a.-1020), detto 'il Grammatico', vescovo di Winchester dal 963 al 984, ma potrebbe anche trattarsi di Aelfhere (1000-?), signore della Mercia.

⁽¹¹⁾ Ci si riferisce probabilmente al *Gavelkind*, un istituto di probabile origine romana (*Consortium erecto non cito*) in base al quale tutti i figli succedevano indistintamente al padre, costituendo una evidente eccezione al principio di primogenitura.

nutrire delle speranze, egli si era probabilmente formato una ragionevole aspettativa di succedere al padre. Un'ulteriore obiezione era inoltre che un ragazzo non poteva adempiere ai doveri necessari nei confronti del suo signore. Di conseguenza questo diritto fu introdotto molto gradualmente e con notevole difficoltà. I sentimenti del popolo erano spesso divisi fra coloro che reclamavano la successione sulla base di questi titoli diversi. L'autore del nostro antico testo di diritto scozzese *Regiam Maiestatem* ci propone un quesito che lo aveva reso non poco perplesso: la proprietà doveva essere ereditata dal figlio o dal fratello del morto ⁽¹²⁾? A mio avviso sarebbe stato giusto che fosse il figlio ad ereditare i beni, specialmente se aveva già reso atto di omaggio per il possesso della terra al suo signore. Ma in ogni caso, egli dice, si può decidere per mezzo di una singolar tenzone. L'incertezza di questo diritto diede origine alla disputa fra Bruce e Balliol ⁽¹³⁾. Quest'ultimo, a nostro parere, aveva un diritto indisputabile, poiché era il discendente della figlia primogenita. Ma a quel tempo la tendenza, come apprendiamo dagli autori stranieri che citano questa disputa, era piuttosto a favore di Bruce, poiché era più vicino al ceppo comune di un grado. Edoardo I si pronunciò a favore di Balliol soltanto perché questi gli aveva fatto alcune concessioni che non poteva ottenere da Bruce, che aveva un carattere ben più generoso e ardente. Così iniziò la famosa lotta fra la casa di York e quella di Lancaster. Le pretese della casa di Lancaster erano basate sul diritto di sostituzione; quelle della casa di York sul grado più prossimo di parentela. C'era stato un solo precedente a favore della sostituzione e diversi contro. Al tempo dei Sassoni vigeva un sistema di successione che ora apparirebbe molto strano. Alfredo il Grande fu il terzo fratello ⁽¹⁴⁾ ad avere la corona nonostante che tutti gli altri fratelli avessero lasciato un figlio. La casa dei Lancaster fu sempre a favore del diritto di sostituzione, poiché quanto più numerosi erano gli esempi in questo senso, tanto più fondate sarebbero apparse le loro pretese. La casa di York, d'altra parte, che era sul trono (grazie

⁽¹²⁾ J. Skene, *Regiam Maiestatem*, Edinburgh, 1609, II, p. 33.

⁽¹³⁾ Il riferimento è alla lotta per la successione al trono di Scozia (1291-92), che vide contrapposti John Balliol e Robert Bruce. Edoardo I, re d'Inghilterra, si schierò a favore di Balliol il quale successivamente si ribellò al potere dispotico di questi e venne deposto (1296).

⁽¹⁴⁾ In realtà il quarto.

al volere del popolo che cominciò a dubitare del diritto dei Lancaster dopo che essi ebbero ottenuto la successione tre o quattro volte per diritto di sostituzione), fece tutto quello che era in suo potere per contrastarlo. Comunque nel corso del tempo questo sistema di successione ha finito con l'imporsi in tutta Europa anche se in alcuni luoghi è riuscito ad affermarsi soltanto dopo molto tempo. Fra i grandi elettori di Germania, le case di Brandeburgo, Brunswick e Hannover lo hanno accettato soltanto molto tardi. Una volta che questo principio si sia imposto definitivamente, il che di solito accade subito dopo che è entrato nella pratica generale, non possono sussistere dubbi sulla successione, poiché i discendenti del figlio maggiore escludono tutti gli altri (sia che siano maschi o femmine in questo paese), e così via fino al successivo figlio maggiore, ecc. Questo è l'ordine seguito dalla attuale famiglia reale. {Per lo stesso motivo non possono esserci obiezioni alla sostituzione collaterale in questo caso, poiché si può sempre accertare chi discende dal ramo più antico della famiglia, e l'intera proprietà va a quest'ultimo in quanto indivisibile, escludendo tutti gli altri dello stesso rango. Ma come abbiamo già osservato la prassi è diversa per i beni mobili poiché essi sono beni divisibili}. Come esempio della difficoltà di introdurre il principio di sostituzione possiamo prendere la successione <?> di Don Sebastiano ⁽¹⁵⁾ al trono del Portogallo, a scapito delle figlie di suo fratello. A suo favore si affermava che poiché il diritto di sostituzione era derivato dal diritto romano, si doveva studiare come era stato applicato fra i Romani. Pertanto, se qualcuno moriva, lasciando oltre ai suoi figli anche dei nipoti figli di un figlio morto prima di lui, questi dovevano avere la stessa quota che sarebbe toccata al loro padre, e dovevano sostituirlo sotto ogni punto di vista. Ammettiamo allora che questa prole prenda il posto che spettava al figlio. Ma perché del figlio maggiore? Il figlio può sostituire il padre soltanto in base alla affinità; non può sostituirlo per età e tanto meno per sesso. Il padre era stato preferito agli altri fratelli perché era più vecchio e superiore per saggezza ed età. Ma è giusto preferire sua figlia, inferiore non solo per età, ma anche per sesso? Ella dovrebbe avere nei confronti dell'eredità meno diritti delle di lui sorelle, che sono pari a lei per sesso e superiori per età. Questo può dare un'idea delle gran-

(15) Sebastiano (1554-1578), re del Portogallo, nipote di Giovanni III. Salì al trono nel 1557, all'età di tre anni.

di difficoltà che si opponevano al diritto di sostituzione e del tempo che ci volle perché si imponesse.

Agli inizi del sistema feudale la successione per via femminile non fu mai permessa; infatti le donne non erano in grado di svolgere nessuna delle mansioni richieste ai vassalli del re o dei nobili; non potevano servirlo in battaglia né in consiglio e poiché non potevano ereditare, non poteva farlo nessuno dei loro discendenti. {Per la stessa ragione la successione femminile non poté essere ammessa dai governi allodiali, poiché le donne non potevano guidare i vassalli in battaglia, né presiedere un consiglio ed esercitare giurisdizione. Ma nel corso del tempo i feudi militari vennero ad essere considerati sotto molti aspetti come proprietà e i servizi sul campo non erano sempre richiesti ma se ne poteva essere dispensati in cambio di una certa somma. Questa indennità, che si chiamava <?> ⁽¹⁶⁾ era spesso più apprezzata dell'effettiva prestazione dei servizi cosicché nuovi feudi vennero assegnati a queste condizioni. I signori e i capi feudali non esercitavano la loro giurisdizione di persona, ma tramite il loro amministratore. In questa situazione le donne potevano succedere sotto ogni aspetto come gli uomini; potevano pagare lo <?> ⁽¹⁷⁾ e mantenere un amministratore che esercitasse la giustizia sui loro affittuari come facevano gli uomini. Perciò da allora le donne furono ammesse alla successione}. Ma in seguito, quando questo tipo di servizio non fu più necessario e il governo feudale attribuì alle terre feudali privilegi simili a quelli dalle terre in proprietà, esse finirono con l'essere ereditate sia dalle femmine che dai maschi; ciò fu poi esteso anche ai loro discendenti che avevano diritto alla proprietà. Anche i collaterali per parte femminile furono accettati dopo quelli di parte maschile.

Con l'introduzione della successione per via femminile, i feudi divennero di due tipi, maschili e femminili. I maschili sono quelli in cui vige l'antica legge salica e in cui non è ammessa alcuna donna, né i suoi discendenti. In quelli femminili si accettano le donne e i loro discendenti, in assenza di maschi. La famiglia reale francese segue la successione dei feudi maschili. La corona di Gran Bretagna, d'altro

⁽¹⁶⁾ Verosimilmente *escuage*, dal latino medioevale *scutagium*, ovvero "militaris servitii species, quae communibus personis perinde ac regi debetur, a *Scuta dicta*", cfr. C. Du Cange, *cit.*, VII, p. 378.

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota precedente.

canto, è un feudo femminile; così nella famiglia reale attuale, il defunto principe di Galles sarebbe succeduto a suo padre, ma alla sua morte la corona toccò al figlio, l'attuale sovrano ⁽¹⁸⁾, e se questi fosse morto sarebbe toccata al fratello maggiore successivo e così via a tutti i fratelli e, in mancanza di discendenza maschile, alle sue figlie in ordine di età. Poi alla loro morte al Duca di Cumberland ⁽¹⁹⁾ e ai suoi discendenti, e alla morte di questi alla Principessa reale e ai suoi figli e così via. Alcuni autori tedeschi parlano di un terzo tipo di feudi che definiscono feudi misti. In questi l'eredità va ai figli maschi in successione e poi torna ai discendenti del figlio maggiore, e così via. Non riesco a trovarne alcun esempio in nessun paese sia per ciò che riguarda le proprietà private che quelle pubbliche. Se mai esso ha trovato una applicazione pratica, può essere avvenuto soltanto tramite una forma preordinata di trasmissione testamentaria, che può scegliere questo o qualsiasi altro ordine di successione altrettanto cervellotico.

Fu così che il diritto di primogenitura, quello di sostituzione e quello di successione in linea femminile si affermarono nelle proprietà terriere di maggiori dimensioni ed ora esso si applica a tutti i tipi di proprietà indivisibile sia in Scozia che in Inghilterra, tranne alcuni casi di cui parleremo nella prossima lezione.

Possiamo osservare a questo punto che sebbene le donne in un primo tempo non potessero accedere all'eredità delle maggiori proprietà *allodiali* e *feudali*, vi erano tuttavia due tipi di eredità a cui poterono sempre accedere. Questi erano: innanzitutto l'eredità di beni mobili a cui erano ammesse su un piede di parità con i maschi in quanto si trattava di beni divisibili che non implicavano né privilegi né obblighi. E di ciò abbiamo già parlato. In secondo luogo le *sockage* o *sock lands* ⁽²⁰⁾. I grandi signori allodiali e feudali, al mo-

⁽¹⁸⁾ Giorgio III succedette nel 1760 al nonno Giorgio II in quanto il padre Federico gli era premorto.

⁽¹⁹⁾ Guglielmo Augusto, duca di Cumberland (1721-1765), zio di Giorgio III, noto per avere definitivamente annientato la rivolta giacobita, e con essa le ambizioni di Carlo Edoardo Stuart, detto 'il Giovane Pretendente'.

⁽²⁰⁾ Dal latino medioevale *socagium*. Il termine *socage* si applica a quei casi in cui l'assegnazione della terra era fatta sulla base di un particolare servizio (non d'armi). Prestavano tale servizio coloro i quali "*per servitium socae terras possidebant, dominis in exercenda agricultura inservire, et cum socco et aratrum proprio agrum domini arare et colere tenebantur*", C. Du Cange, cit., VII, p. 503.

mento di distribuire le loro terre, ne assegnavano la maggior parte come feudi militari, per il servizio in guerra, ecc. Ne assegnavano invece altre in cambio di un certo affitto o in cambio della esecuzione di determinati lavori. Queste ultime venivano denominate *sock lands*. Coloro che vivevano in campagna dovevano tenere per sé una parte della terra per mantenere la propria famiglia. Essi non coltivavano questa terra con i loro servi, ma per mezzo di fittavoli i quali occupavano la terra a queste condizioni e perciò, si diceva, tenevano la terra *by the sock*. In questo paese esistono ancora molte tracce di questo tipo di occupazione. Coloro che tenevano le terre in questo modo, non occupavano mai vaste estensioni di terreno; non potevano sperare, immaginare o aspettarsi di poter difendere da soli i propri possessi; per questo dovevano dipendere dal loro signore. In questi casi non sussisteva alcuna ragione per non dividere l'eredità, dal momento che essa sarebbe stata protetta in ogni caso. E poiché le donne a quei tempi erano impegnate come gli uomini nel lavoro dei campi, non vi era motivo per cui dovessero essere escluse, poiché anch'esse potevano svolgere quelle mansioni. Di conseguenza le donne furono sempre ritenute in grado di ereditare le *sock lands* a cui erano ammesse come eredi per parte. — Qui da me non risulta più nulla e neppure da te e dagli altri.

— — —

In alcune delle ultime lezioni ho tentato di spiegare i diversi metodi di successione *ab intestato*. Essi differiscono a seconda che il bene sia divisibile o indivisibile. Vi sono due sistemi generali di successione per i beni divisibili; primo, quello in cui vengono divisi in parti uguali fra tutti i figli e la moglie, e la moglie viene considerata alla stessa stregua di una figlia; secondo, quello in cui la moglie riceve un terzo e i figli due terzi fra loro, un terzo come parte propria e un terzo come successori del padre. Il primo sistema prevalse fra i Romani e presso la maggior parte dei popoli antichi. L'altro è quello universalmente in uso in tutti gli stati moderni d'Europa. Allo stesso modo vi sono due sistemi di successione per i beni indivisibili, cioè i feudi maschili e i feudi femminili. Ho citato a questo proposito gli esempi delle corone di Francia e d'Inghilterra. Abbiamo anche os-

servato che i sistemi di successione in Scozia e in Inghilterra non si conformarono esattamente all'ordinamento dei feudi maschili o femminili, differendo in diversi particolari sia dall'uno che dall'altro e anche fra di loro. Notiamo che queste differenze si riscontrano soltanto nella successione dei collaterali o degli ascendenti. Per quanto riguarda i discendenti non si evidenziano grandi differenze; questa successione dà adito a meno incertezze poiché è più basata sulla natura. Ma per quanto riguarda l'altro sistema vi sono opinioni meno definite e che variano in relazione a molte circostanze. {Molte di queste circostanze sono cervelotiche, come quelle che riguardano i mezzo sangue e i parenti per parte di madre nonché la successione degli ascendenti}. Abbiamo già preso in considerazione tutte queste discrepanze fra il diritto inglese e quello scozzese in materia di successione, oltre alle differenze nell'ordine di successione rispetto al diritto romano. Le loro cause sono state spiegate sulla base della natura dei diversi ordinamenti. Vi sono due altri sistemi di successione che differiscono da entrambi i due precedenti. Il primo si chiama *gavelhaide* ⁽²¹⁾. Esso era in uso in alcuni principati sassoni ed è tuttora in uso nelle *soccage lands* in diverse parti d'Inghilterra. In base ad esso l'eredità viene divisa in parti uguali fra i figli maschi con l'esclusione delle femmine alle quali è destinata soltanto nel caso in cui non ci siano figli maschi. Si dice che questa fosse la legge degli Ateniesi prima del tempo di Solone; ma non è del tutto sicuro. L'altro metodo, che è ancora in vigore in alcune parti dell'Inghilterra oltre che in alcuni altri paesi d'Europa, viene chiamato *burrow English* ⁽²²⁾; in base a questo sistema di successione il figlio più giovane eredita tutto ciò che il padre possiede al momento della morte. La spiegazione sta presumibilmente nel fatto che nel caso di proprietà fondiaria, appena un figlio diventava adulto, suo padre gli assegnava un podere e ve lo insediava. In tal modo avveniva spesso che poiché tutti i figli erano ormai usciti dalla famiglia prima della morte del padre, tranne il più giovane, che di solito restava con il padre, tutta l'eredità passava a quest'ultimo. I giudici, i quali debbono emettere le loro sentenze sulla base della consuetudine, poiché la consuetudine era che il figlio minore succedesse al padre in tutto ciò che egli possedeva al mo-

(21) Da intendersi *Gavelkind*, cfr. supra, p. 67, n. 11.

(22) In realtà *Borough-English*.

mento della morte, stabilirono questa norma nei diversi borghi e nelle contee dove tale pratica era in uso.

Passiamo ora a trattare della successione testamentaria. Nulla è più difficile da spiegare del diritto che attribuiamo agli uomini di disporre dei loro beni dopo la morte ⁽²³⁾. Infatti in quale momento inizia questo diritto? Esso inizia proprio nell'attimo stesso in cui una persona cessa di avere il potere di disporre dei suoi beni; infatti l'erede testamentario non può vantare nessuna pretesa e nessun diritto su nessuno dei beni del testatore fino al momento in cui egli non è morto; in realtà fino ad allora non può nemmeno avere una aspettativa ragionevole di possesso poiché il testatore potrebbe cambiare le sue volontà. Durante la vita, si può ben pensare che un uomo abbia la facoltà di disporre dei suoi beni; lo stesso concetto di proprietà implica che può farne un cattivo uso, può disfarsene, può farne ciò che vuole. Fin dai più remoti inizi della proprietà era fuori dubbio che un uomo potesse disporre come voleva di un animale selvatico di cui si era impadronito durante la caccia. Ma come può avvenire che un uomo possa avere il potere di disporre liberamente dei suoi beni dopo la morte? Perché mai la comunità dovrebbe sentirsi vincolata a rispettare le sue volontà per quanto riguarda i suoi beni, ora che egli non può più esercitare alcuna volontà, né si suppone che sappia nulla dell'intera faccenda? {Per quale ragione dovremmo preferire la persona nominata erede nel testamento all'erede per legge, nel caso ne esista uno?}. La difficoltà a questo punto è talmente grande che Pufendorf chiamò a sostegno l'immortalità dell'anima ⁽²⁴⁾. Egli afferma che noi permettiamo che si attuino le volontà del morto nella supposizione che sia ancora vivo e abbia ancora la stessa volontà e rendiamo efficace il testamento proprio per rispetto della sua volontà. Ma non c'è bisogno di spingersi così lontano per trovare una spiegazione soddisfacente in proposito. Il rispetto che portiamo naturalmente alla volontà di un morente appare sufficiente per spiegare ogni cosa. Quell'attimo ha un carattere così solenne e decisivo che anche tutto ciò che è collegato ad esso assume lo stesso valore. I consigli, gli ordini e addirittura le sciocchezze dette in punto di morte ci colpiscono molto più che in qua-

⁽²³⁾ Kames (1758), p. 161.

⁽²⁴⁾ IV, 10, 4.

lunque altro momento. Abbiamo un grande rispetto per gli ordini di un morente; e dopo la sua morte, non pensiamo a ciò che voleva, ma a quale sarebbe la sua volontà se fosse ancora vivo; pensiamo, come si dice, a quale sarebbe la sua volontà se dovesse osservarci dalla tomba e vedesse le cose andare per il verso opposto a quello che si era augurato. Supponete che un uomo sul letto di morte riunisca i suoi amici e chieda loro, li preghi e li scongiuri, di disporre dei suoi beni in questa o quest'altra maniera, {di avere per un certo amico la stessa considerazione che hanno avuto per lui e per i suoi figli, ecc.}. In seguito essi saranno in un certo senso costretti dal loro amore nei confronti del defunto a disporre dei suoi beni come desiderava; immagineranno che cosa penserebbe se vedesse che ne dispongono in modo non consono a quanto aveva implorato in un momento tanto solenne. Ma questo amore e rispetto per i morti è una conquista dell'umanità, un suo raffinamento, che non dobbiamo aspettarci da un popolo che non ha ancora compiuto molti progressi nel vivere civile. È per questo che ci volle molto tempo prima che fosse accettato nella maggior parte dei paesi. Nei primi secoli di Roma non si poteva fare testamento tranne che tramite quella che noi chiameremo una legge del Parlamento, cioè un decreto di tutto il popolo riunito nei *Comitia Calata* ⁽²⁵⁾ dove il popolo veniva apostrofato con la formula seguente: "Velitis, jubaeatis, juveniles ecc." ed era la volontà di tutto il popolo che decideva che il tale doveva essere considerato figlio di qualcuno. Cosicché si trattava piuttosto di un'adozione che di un testamento; e sappiamo che questo era possibile soltanto nel caso di un uomo che non avesse figli. Era naturale che in tali condizioni un individuo desiderasse che qualcuno dei suoi amici più intimi e più cari prendesse possesso della sua fortuna e rappresentasse la sua famiglia. I testamenti privati non furono presi in considerazione finché non furono introdotti dalle leggi delle Dodici Tavole, che probabilmente mutuarono l'idea dalle leggi degli Ateniesi. I testamenti furono introdotti in Atene da Solone e prima di lui al tempo delle leggi di Dracone.

Anche in Inghilterra non si potè fare testamento per un lungo periodo di tempo {per più della quota del padre, cioè un terzo della sua proprietà se aveva moglie e figli, oppure metà se non aveva mo-

(25) Cfr. supra, p. 44, n. 2.

glie o figli}. Enrico VIII diede la libertà di disporre (di tre quarti) di una proprietà per testamento ⁽²⁶⁾, ed ora si può disporre in questo modo di tutta la proprietà. In Scozia non si può fare alcun testamento in relazione a una proprietà, se ne può disporre soltanto per mezzo di un atto dello stesso tipo di quello che si utilizza per trasferire la proprietà tra i vivi. Presso i popoli selvaggi dell'Asia e dell'Africa la successione testamentaria è sconosciuta; la successione è prestabilita integralmente. La proprietà di un individuo va sempre al parente più prossimo di sesso maschile, senza che egli abbia alcuna possibilità di disporre neppure dell'oggetto più piccolo con qualche legato che diventi operante alla sua morte. Soltanto quando la società ha raggiunto un grado notevole di civiltà si mostra tanto rispetto per la volontà dei defunti; il rispetto per i morti, (come viene chiamato) è un concetto troppo raffinato per un popolo barbaro. Ma sebbene questo rispetto affettuoso nei confronti dei defunti e questo riguardo per la volontà del testatore ci inducano a disporre dei suoi beni e ad ottemperare alla sua volontà per qualche tempo dopo la sua morte, tuttavia non possiamo ipotizzare che questo rispetto possa durare per sempre. Nel giro di alcuni anni, spesso di alcuni mesi, il nostro rispetto per la volontà del testatore si è già esaurito completamente. Se un uomo è morto cento anni fa, la sua volontà non è più tenuta in considerazione, quasi come se non fosse mai vissuto. Non è possibile immaginare che un uomo possa decidere a chi andrà la sua proprietà per un periodo più lungo di quello immediatamente successivo alla sua morte; non appena muore e i suoi eredi gli succedono, i suoi beni passano ad un altro che ha lo stesso potere di disporne che un tempo aveva il defunto. Perciò per molto tempo dopo l'introduzione della successione testamentaria non vi fu fra i Romani nulla di simile ad una forma preordinata di trasmissione testamentaria. La sola cosa che vagamente le somigliasse era la sostituzione volgare e pupillare ⁽²⁷⁾. La prima prevedeva che se un'eredità era così impegnativa che l'uomo designato dal testatore come erede, che forse era ricco, non desiderava accettare né l'eredità né gli impegni ad essa collegati, il testatore poteva elencare diversi eredi in ordine di preferenza {in

⁽²⁶⁾ (32), (34) e (35) Enrico VIII (1540, 1543).

⁽²⁷⁾ *Substitutio vulgaris*, J. 2, 15; D. 28, 6; C. 6, 25; *Substitutio Pupillaris*, J. 2, 16; D. 28, 6; C. 6, 26.

modo da non morire senza erede, il che era considerato disdicevole}. Ma questo non valeva per più di un grado di successione, perché se qualcuno accettava, l'eredità andava interamente a lui e ai suoi eredi e gli altri restavano completamente esclusi. L'altra prevedeva che se il parente più prossimo o l'erede designato erano sotto tutela e di conseguenza non abilitati a fare testamento e vi erano altre persone per le quali il testatore nutriva un affetto maggiore che per l'erede legale di questo pupillo, il testatore poteva nominare un erede del pupillo nel caso che questi fosse morto prima della pubertà. Ma anche in questo caso non si andava oltre un grado di successione.

Tuttavia, con l'andar del tempo, alcune forme preordinate e vincolanti di successione testamentaria furono introdotte fra i Romani, e poiché ciò avvenne per mezzo di fedecommissi, sarà necessario spiegare la loro natura e la loro origine. Secondo i matrimoni antichi, i quali erano celebrati per *confarreatio* ⁽²⁸⁾ o *coemptio* ⁽²⁹⁾, la moglie diventava in tutto e per tutto schiava del marito. Egli esercitava su di lei un potere assoluto, sia di morte che di divorzio. Le mogli a quell'epoca non potevano contribuire molto alla ricchezza di un uomo. Non avevano proprietà o quasi, dal momento che sette acri di terra erano considerati una grossa proprietà. Per cui a quei tempi le mogli non godevano di molta considerazione. {Era inoltre norma consuetudinaria che se un uomo viveva con una donna per un anno e un giorno senza assentarsi per tre notti, ella diventava sua moglie come quelle che erano diventate sue spose con le cerimonie precedenti. Ella diveniva sua moglie "usu", e il marito poteva appropriarsene per usucapione come di qualunque altro bene mobile}. Quando però i Romani da poveri che erano divennero un popolo molto ricco e le donne, che nei paesi ricchi e raffinati sono tenute in maggior considerazione che presso un popolo povero e barbaro, arrivarono a possedere grosse fortune, che potevano portare ai mariti, esse non potevano più sottomettersi, né i loro amici lo avrebbero permesso, allo stato di soggezione che era proprio della vecchia forma di matrimonio. I coniugi perciò si fecero delle concessioni reciproche; il marito, in considerazione dell'uso delle grosse somme di denaro che in

⁽²⁸⁾ Forma arcaica della *conventio in manum*, cfr. supra p. 45, n. 7.

⁽²⁹⁾ La *coemptio* indicava il tipo di contratto con cui il marito imponeva la sua autorità (*manus*) sulla sposa nella *conventio in manum*.

certi casi riceveva, rinunciava ad una parte della sua autorità e la donna d'altra parte gli attribuiva l'uso della sua dote per tutta la vita. Questi articoli erano definiti in un documento chiamato *instrumenta dotalia*, che, come mostrerò in seguito ⁽³⁰⁾, al pari del matrimonio religioso, era ciò che determinava la differenza principale fra moglie e concubine, differenza che consiste soprattutto in questo, che i figli delle concubine non possono ereditare e sono considerati parenti di nessuno. In base a questo matrimonio il marito e la moglie potevano separarsi quando volevano; e affinché la moglie *non usu conveniret in manum* ella doveva assentarsi dal marito tre notti ogni anno, il che interrompeva l'usucapione.

Poiché queste procedure apparivano a Catone, ad Oppio ⁽³¹⁾ e ad altri austeri conservatori infrazioni gravissime dell'antica disciplina e severità di costumi, essi fecero tutto quello che era in loro potere per opporvisi riportando le mogli allo stato originario di soggezione; e cercarono di raggiungere questo obiettivo diminuendo il valore delle loro doti. A questo scopo fu emanata la *lex Voconia* ⁽³²⁾. Alcuni pensano che in seguito ad essa nessuno poteva lasciare ad una donna più di un quarto della sua eredità, ma non possono fornire alcuna giustificazione valida. Comunque in un modo o nell'altro è certo che la capacità di possedere da parte delle donne venne ridotta. {Infatti, dal momento che le donne erano considerate incapaci di accedere ai pubblici uffici o di esercitare le attività più lucrative, il solo mezzo con cui potevano venire in possesso di fortune considerevoli era la successione e quando questa venne limitata venne ad essere diminuita la loro capacità di accedere alla proprietà}. È anche evidente, contrariamente all'opinione di Perizonius ⁽³³⁾ e di altri, che questa legge doveva applicarsi anche ai successori *ab intestato* oltre che ai successori testamentari, altrimenti sarebbe stato possibile evitarla morendo senza testamento. Per eludere questa legge, che era molto invisa ai ricchi e ai potenti, si escogitò, ad esempio, che un uomo che

⁽³⁰⁾ Cfr. *infra*, p. 176.

⁽³¹⁾ Marco Porcio Catone, il Censore, (234-149 a.C.); Gaio Oppio, tribuno della plebe nel 215 a.C. Di sua iniziativa la *lex Oppia*, che, fra l'altro, proibiva alle donne di possedere più di mezza oncia d'oro e di indossare indumenti colorati.

⁽³²⁾ Emanata nel 169 a.C., la *lex Voconia* stabiliva tutta una serie di limitazioni alla successione per via femminile.

⁽³³⁾ J. Perizonius, *Dissertationum Trias*, Daventriae, 1679, II, pp. 99 e ss.

voleva lasciare tutta la sua fortuna alla figlia o alla sorella, nominava suo erede un amico di cui si fidava e lo impegnava solennemente a restituire in seguito i suoi beni alla figlia. Infatti anche se la legge vietava atti di donazione sul letto di morte, la sua azione non si estendeva tuttavia alla donazione *inter vivos*. A questo si dette il nome di *fideicommissio*. Per qualche tempo esso non venne considerato totalmente vincolante, sebbene il non mantenere la promessa che spesso era espressa nel testamento fosse considerato ignominioso. Vi furono comunque molti esempi di mancata osservanza, alcuni dei quali sono citati da Cicerone. Il primo che rese i fedecommissi vincolanti fu Augusto. Poiché era divenuto erede di <?> ⁽³⁴⁾ con questo sistema, non solo rispettò lui stesso questo istituto, ma rese assolutamente vincolanti tutti quelli da effettuarsi in futuro o effettuati di recente ed incaricò i consoli di prendersi cura del rispetto di questa legge. Tale compito fu affidato in seguito ad un *praetor fideicommissarius*. Questa normativa in pratica abrogò la *lex Voconia* che perciò non troviamo citata quasi mai dopo il tempo di Augusto.

Il *praetor fideicommissarius* aveva il compito di controllare che i fedecommissi fossero debitamente osservati e che le tre parti interessate svolgessero il loro ruolo. Le tre parti erano: il *fideicommittens* che affidava il fedecommissio e l'*haeres fiduciarius*, che era vincolato *verbis precariis* dal testamento a consegnare i beni alla terza parte, chiamata *haeres fiduciarius* ⁽³⁵⁾. In queste eredità fedecommissarie l'erede poteva essere vincolato a restituire l'eredità in un certo momento della sua vita, oppure si poteva esprimere il desiderio che egli consegnasse la somma in questione ad una certa persona alla sua morte. Con questo ultimo sistema si poteva abbracciare un periodo di tempo molto posteriore alla morte del testatore. In realtà questa possibilità fu limitata a quattro gradi di successione da una novella di Valentiniano e di Severo ⁽³⁶⁾; ma per un periodo di tempo piuttosto lungo non vi fu alcuna restrizione, in pratica dal tempo di Traiano, quando i fedecommissi giunsero al culmine della loro fortuna, fino a Valentiniano. Ma a parte questi casi, le forme preordinate e vincolanti di successione testamentaria nel vero senso della parola non

⁽³⁴⁾ Lucio Lentulo, cfr. J. 2, 25 pr.

⁽³⁵⁾ Sta per *haeres fideicommissarius*.

⁽³⁶⁾ In realtà si tratta della Novella 159 di Giustiniano, cfr. anche J. 2, 23.

furono mai in uso fra i Romani. Non sembra che nessuno sia mai stato autorizzato presso i Romani a lasciare la sua proprietà, per esempio, a Varrone e alla morte di questi o a quella dei suoi eredi a Seio, e così via attraverso la serie completa dei suoi figli o degli altri parenti. Se ciò fosse stato permesso si sarebbe trattato di una vera e propria forma preordinata di successione testamentaria (*entail*). Questo invece è ciò che accadde nella maggior parte dei paesi europei. I popoli Germanici che invasero l'Europa non avevano alcuna nozione di successione testamentaria; ogni eredità era divisa fra i figli; le sole persone fra loro che avevano una qualche idea della successione testamentaria erano i membri del clero {dopo l'introduzione del Cristianesimo}. Essi dovevano conoscere il latino per poter leggere la liturgia e di norma avevano conoscenza del diritto romano, e da esso, oltre che dalla pratica del paese dove erano stati istruiti, era derivato loro il senso del rispetto per la volontà dei morti. Essi lo trasmisero al loro popolo, come elemento di affettuosa reverenza che non si doveva trascurare e in tal modo introdussero gradatamente la consapevolezza che si doveva rispettare la volontà del defunto in relazione ai suoi beni o ai suoi eredi. Poiché era al clero che si doveva l'introduzione della successione testamentaria, gli uomini di chiesa vennero considerati i più adatti a giudicarne poiché erano quelli che la conoscevano meglio; di conseguenza ogni vescovo nella sua diocesi e addirittura ogni parroco nella sua parrocchia ebbero inizialmente il potere di giudicare in materia di successione testamentaria. In verità in Inghilterra, prima della conquista di Guglielmo, il vescovo e lo sceriffo della contea, che allora aveva la stessa estensione della diocesi, sedevano insieme a giudizio. Guglielmo, secondo il costume del suo paese, sottrasse completamente questo potere al giudice civile e nominò la corte ecclesiastica giudice esclusivo di tutte le questioni testamentarie. Nelle zone orientali d'Europa dove i funzionari seguivano le regole del diritto romano, il clero non aveva alcuna voce in capitolo nei testamenti, e <?> ⁽³⁷⁾ proibì espressamente di sottoporre i testamenti al vescovo. Il vescovo tuttavia continua ad essere il giudice di tutte le questioni testamentarie. Gli *entails* furono introdotti con alcune limitazioni subito dopo l'in-

⁽³⁷⁾ Probabilmente ci si riferisce ad una normativa contenuta nel *Decretum* di Graziano (88, 5).

troduzione dei testamenti. Una volta accettata la volontà del morto come criterio della successione non era difficile ammettere che essa dovesse estendersi ulteriormente. Comunque si trovarono dei sistemi per eludere i vincoli determinati dagli *entails* finché non venne emanata la legge *de donis* ⁽³⁸⁾, che stabiliva che tutte le donazioni del testatore dovevano essere applicate secondo le modalità da lui previste e che nessuno degli eredi nominati negli *entails* poteva alienare ciò che era destinato a lui e ad i suoi eredi e che quando si fosse giunti all'ultimo erede della proprietà vincolata essa non doveva essere alienata ma doveva passare alla corona. Comunque si escogitarono dei sistemi per eludere questa legge, che in pratica è stata resa inoperante per ciò che concerne gli *entails* grazie allo *Statute of Fine* e <?> ⁽³⁹⁾. In Scozia gli *entails* sono legali purché non contengano clausole esclusive, restrittive o incompatibili. La prima di queste vieta di lasciare l'eredità a qualcuno che non sia fra coloro che sono specificati, ma non vieta che sia alienata. La seconda

— — —

Gli *entails* che rispondevano a queste caratteristiche furono resi vincolanti al tempo di Giacomo II da una legge del 1682 e tali sono tuttora. {Si è posto il quesito se gli atti di questo tipo fatti prima di quella data siano da considerare validi oppure no. La maggior parte dei nostri eminenti giuristi è arrivata ad una conclusione negativa. Si può anche discutere se ora essi non possano addirittura essere considerati nulli in base alla *common law*. Un eminente giurista dice <?>}. Ora non si può concepire nessuna consuetudine più assurda della usanza degli *entails*. Che un uomo debba poter decidere che cosa si farà dei suoi beni dopo la sua morte corrisponde al nostro pietoso rispetto nei confronti del defunto, e non è contrario alla ragione. Ma che egli debba avere il potere di decidere come ne disporranno i suoi eredi, e così all'infinito, non trova alcuna giustificazione in questo pietoso rispetto per i defunti ed è la cosa più assurda di questo mondo. Nessuna massima è più generalmente accettata di quella che afferma che la terra è proprietà di ciascuna generazione. Che la generazione precedente debba condizionare la generazio-

⁽³⁸⁾ (13) Edoardo I (*Statute of Westminster II*, 1285).

⁽³⁹⁾ (4) Enrico VII (1490).

ne successiva nell'uso che ne fa è completamente assurdo; la terra appartiene loro completamente così come appartenne ai loro predecessori quando essi vissero. Sarebbe del tutto insensato supporre che i nostri antenati vissuti cinquecento anni fa siano stati investiti del potere di disporre di tutte le terre nel presente. Eppure questo sarebbe non di meno il caso se essi avessero avuto il potere di far ricorso agli *entails*; ed è questo il diritto che noi pretendiamo sulle proprietà dei nostri posteri, non solo per cinquecento anni ma per sempre. Il problema consiste nel determinare in quale momento dobbiamo porre termine al potere che noi garantiamo ad un morente di disporre dei suoi beni. Non esiste un termine inconfutabile e preciso in cui questo potere debba cessare. È stata questa incertezza che ha introdotto in tutti i paesi d'Europa l'istituto degli *entails*. La norma migliore sembra quella di permettere al morente di disporre dei suoi beni nella sua epoca, cioè, di stabilire come verranno divisi i suoi beni fra coloro che sono suoi contemporanei. Si può supporre che egli nutra dell'affetto nei loro confronti; e allora possiamo permettergli ragionevolmente di sistemare la successione fra loro. Ma certo egli non può nutrire affetto per persone che non sono ancora nate. L'estremo limite della nostra simpatia umana non può ragionevolmente estendersi fino a loro.

Questo diritto non è solo assolutamente assurdo ma è anche estremamente dannoso per la comunità, poiché esclude completamente i terreni da ogni possibilità di transazione. L'interesse dello stato richiede che le terre siano coinvolte come tutti gli altri beni nelle attività commerciali. Ciò viene completamente escluso dalla introduzione degli *entails*. Dimostrerò in seguito più estesamente, dandone per ora soltanto alcuni brevi accenni, che il diritto di primogenitura e la possibilità di fare testamenti di questo tipo sono stati la causa del quasi completo degrado dell'agricoltura nei paesi in cui essi sono in vigore. Quando la terra è commerciabile e cambia spesso di proprietario è più probabile che sia bene amministrata; coloro che hanno accumulato fortune con il commercio o con altri mezzi possiedono generalmente altro denaro oltre a quello che spendono. Inoltre si tratta generalmente di uomini dotati di iniziativa e di lungimiranza cosicché per lo più hanno sia il desiderio che la capacità di migliorare. D'altra parte coloro che possiedono vecchie proprietà di famiglia raramente hanno altro denaro oltre ad esse. Il lusso e le

spese annue della famiglia consumano tutte le entrate. Per questo constatiamo che i terreni che si estendono vicino alle grandi città, che cambiano padrone con frequenza, sono coltivati molto meglio di quelli che si trovano ad una certa distanza e che appartengono da molto tempo alla medesima famiglia. Le proprietà di una grande famiglia hanno scarsissime probabilità di essere ulteriormente migliorate rispetto alla loro condizione attuale. Il signore non ha nulla da investirci e i fittavoli non sono in una condizione tale da sentirsi stimolati a migliorarle. Se questa proprietà fosse divisa in un certo numero di piccole proprietà ciascuna con un padrone diverso, sarebbe ben presto coltivata intensamente. Le terre date in affitto per lunghi periodi di tempo o *feus* sono quelle che contribuiscono di più allo sviluppo della campagna. Gli affitti brevi, come quelli a discrezione, non possono indurre il fittavolo a miglorie, poiché un'eventuale spesa non sarebbe a suo beneficio ma a beneficio di altri. Ma anche nel caso di affitti di lunga durata il fittavolo deve pagare circa un terzo delle sue entrate come affitto. Questo costituisce una grave remora. Se invece tutti questi terreni fossero trasformati in proprietà, la terra, coltivata dai proprietari, sarebbe ben presto migliorata. E questo si verificherebbe in un breve lasso di tempo se non fosse per l'innaturale diritto di primogenitura e per gli *entails* da niente altro giustificati se non dalla vanità delle famiglie.

LUNEDÌ 17 GENNAIO 1763

Consideriamo ora l'ultimo modo di acquisizione della proprietà, e cioè la trasmissione volontaria. Per questo sono necessarie due cose: innanzitutto la volontà del proprietario o cedente, chiaramente espressa, che la cosa venga ceduta al beneficiario; e in secondo luogo la consegna, cioè, l'effettiva trasmissione dell'oggetto di cui si trasferisce la proprietà a colui al quale è stato ceduto. La volontà del proprietario, senza la cessione effettiva, indica soltanto l'intenzione di trasferire la proprietà all'altro; ma se il beneficiario non gode del possesso dell'oggetto almeno una volta non si può dire che ne abbia la proprietà. Come l'occupazione, grazie alla quale la proprietà viene originariamente acquisita, non può aver luogo se l'oggetto non entra almeno una volta in possesso dell'occupante, e viene in tal modo separato dalla proprietà comune, così un oggetto che appartenga ad una certa persona non può diventare proprietà di un altro a meno che questi non ne entri in possesso.

Poiché la volontà del proprietario e la consegna sono entrambe assolutamente necessarie, gli effetti sono diversi quando questi fattori sono separati e quando invece sono entrambi presenti. La dichiarazione del proprietario attribuisce a colui a favore del quale si effettua il trasferimento (*transféré*) (se mi si può permettere l'espressione) il diritto ad un'azione legale personale contro il proprietario per costringerlo ad adempiere l'impegno che ha assunto; ma non gli attribuisce alcun diritto reale sull'oggetto riguardo al quale il proprietario aveva manifestato la sua intenzione: quel diritto si acquisisce soltanto quando la dichiarazione del proprietario è accompagnata dall'effettiva consegna dell'oggetto. (Notiamo infatti che la consegna senza una dichiarazione esplicita della volontà del proprietario non può attribuire alcun diritto sull'oggetto ceduto). Se per es. un uomo vende il suo cavallo e ne riceve il pagamento e mostra addirittura il cavallo nella stalla, ma non lo consegna all'ac-

quirente e in seguito lo vende e lo consegna ad un altro, il primo acquirente potrebbe intentare un'azione legale contro il venditore per il rimborso del prezzo e per gli eventuali danni subiti, ma non potrebbe reclamare il cavallo dal secondo acquirente, poiché non ne ha mai realmente goduto il possesso. Ma se dopo che l'affare è stato concluso, il proprietario consegna il cavallo nelle mani dell'acquirente ed egli tocca anche soltanto le redini o indica in un altro modo qualsiasi di averne preso possesso, ma poi chiede al venditore di tenerglielo per qualche tempo e il venditore nel frattempo lo vende ad un altro, il primo acquirente potrebbe in questo caso reclamarlo come suo (attraverso un'azione reale) da qualunque possessore. Grozio mette in discussione la necessità assoluta della consegna, e afferma che in alcuni casi la pura e semplice volontà del proprietario basta per trasferire la proprietà. Egli cita come esempio il trasferimento della proprietà di un'ipoteca al creditore ipotecario, della proprietà del pegno a colui che ha ricevuto il pegno, di un deposito o fedecommesso all'amministratore fiduciario. In tutti questi casi, egli dice, la volontà del proprietario trasferisce la proprietà senza alcuna consegna effettiva ⁽¹⁾. Ma consideriamo a quale scopo si richiede la consegna e a quali fini serve; a niente altro se non a dare all'acquirente il potere di disporre dell'oggetto. Ora in tutti questi casi l'oggetto è già in potere della persona a cui viene trasferita la proprietà; il prestatore su pegno è già in possesso del pegno, l'amministratore fiduciario del fedecommesso, ecc., cosicché in tutti questi casi la consegna non è necessaria, perché essa ha già preceduto la volontà del proprietario di cedere la proprietà. Egli cita anche una legge dei Visigoti, un popolo barbaro che si stanziò nel sud-ovest della Francia, secondo la quale la proprietà doveva iniziare nel momento della consegna di {un contratto o documento di consegna, che con l'uso della scrittura sostituì le dichiarazioni verbali} ⁽²⁾. Ma nella parte successiva della legge, che egli non cita, si afferma che il legislatore, sebbene disposto a far iniziare la proprietà dalla dichiarazione della volontà del proprietario, non trovava tuttavia ciò facilmente applicabile in tutte le varie circostanze. Infatti nel caso che il beneficiario muoia prima della consegna, il legislatore decise, con qualche esita-

(1) II, 8, 25.

(2) *Lex Visigothorum*, V, 2, 6.

zione, che la proprietà dell'oggetto restasse al proprietario originale ed ai suoi eredi; mentre se il trasferimento della proprietà fosse realmente avvenuto con la consegna dello scritto, la proprietà dovrebbe appartenere interamente al nuovo proprietario ed ai suoi eredi, senza alcun legame con il proprietario precedente. Dobbiamo anche tener presente che poiché le leggi di questi popoli erano regolamentate del clero, esse erano formulate sulla base del diritto canonico, cioè sulle *Novellae* di Giustiniano, alle quali soprattutto si rifacevano i canonisti. Sia il diritto giustiniano che il diritto romano tendono ad estendere l'effetto dei contratti e delle obbligazioni di tutti i tipi ben oltre quelli che sono i loro limiti naturali, o quelli che sarebbero stati i loro limiti presso un popolo barbaro lasciato libero di decidere. {L'antico diritto Romano dichiara esplicitamente che la proprietà può essere trasferita soltanto *usucapionibus* e *traditionibus* ⁽³⁾}. È facile immaginare come possa avvenire la consegna di un bene mobile, come un cavallo, un libro, ecc. poiché questi oggetti possono essere facilmente posti nelle mani della persona a favore della quale si effettua il trasferimento. Non è invece altrettanto facile immaginare come possa avvenire la consegna di oggetti più grandi, come case o terreni poiché il nuovo proprietario non può prendere possesso di ogni parte di essi. La cessione è sempre avvenuta mediante una consegna simbolica; ad esempio la consegna delle chiavi della casa e l'apertura della porta danno il possesso al nuovo proprietario. Allo stesso modo avviene per le chiavi di un granaio. In questo paese, quando si vende un raccolto, se ne trasferisce la proprietà consegnando uno stelo se la messe è ancora sul campo e, se è già stata tagliata, consegnando un covone; ciò conferisce la proprietà di tutti gli steli e di tutti i covoni. Allo stesso modo la cessione di una proprietà terriera avviene mediante la consegna di una zolla e di una pietra. Se essa deve essere tenuta con il titolo di scudiero (*esquirage*) si consegnano un bastone ed uno scudo. Essa viene consegnata *baculus* ⁽⁴⁾ *et parma*. {In Inghilterra una proprietà terriera può essere ceduta senza che il nuovo proprietario vi entri, ma semplicemente indicandola a distanza; tuttavia ciò non sostituisce una consegna, a

⁽³⁾ "Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferentur", C. 2, 3, 20.

⁽⁴⁾ In realtà *baculus*.

meno che egli non ne prenda possesso successivamente. In Inghilterra è inoltre necessario che quando si cede una proprietà terriera il nuovo acquirente ne prenda possesso in ogni singola parte, se si dà il caso che i terreni non siano contigui. In Scozia, invece, la consegna di una sola parte basta a trasferire la proprietà del tutto, sia che le diverse parti si trovino nella medesima contea, sia che si trovino in contee diverse. Infatti si suppone che chi risiede nello stesso maniero (o baronia o signoria) conosca la situazione di tutte le diverse parti e allo stesso modo si suppone che tutti nella stessa contea abbiano un quadro chiaro dell'intera situazione e per questo motivo è considerata sufficiente una semplice registrazione}.

Si deve osservare a questo punto che agli inizi del sistema feudale, quando esso era nel suo pieno vigore, nessun vassallo del re o di qualunque signore poteva alienare le sue terre senza il consenso di questi, sia che il cessionario dipendesse da lui, sia che dipendesse direttamente dal signore alle sue stesse condizioni. Infatti dal momento che costoro occupavano le terre a condizione di prestare la loro opera in caso di guerra, non era giusto che essi avessero il diritto di sostituire gli individui che dovevano prestare i loro servizi al signore. Ben presto però fu introdotto il principio che i vassalli potevano affidare ad altri le terre perché le occupassero in loro nome, sebbene fosse vietato loro di alienare il diritto che avevano su di esse. Come i vassalli non potevano alienare il diritto che avevano all'uso e ai proventi della terra, così il signore non poteva alienare la proprietà della terra senza il consenso dei possessori, sia che il diritto di questi ultimi fosse a titolo di nobiltà e implicasse il servizio militare sia che non lo fosse, come il *socage* di cui si è parlato in precedenza ⁽⁵⁾. Nel primo caso, era disdicevole che il signore al quale i vassalli dovevano il loro servizio fosse servito da un altro. D'altra parte accadeva spesso che il signore, dopo essere stato in contrasto con qualcuno dei suoi vicini, faceva la pace con il suo nemico, che deponeva ogni risentimento nei suoi confronti, ma continuava le ostilità nei confronti del vassallo, il quale in tal modo veniva spesso rovinato. Se l'occupazione della terra non era a titolo di nobiltà, la prima considerazione precedente è altrettanto valida, sia che i vassalli occupassero le terre per sempre, sia che le occupassero soltanto per la durata

(5) Cfr. *supra*, p. 71, n. 20.

della loro vita come accadeva agli inizi del sistema feudale. In tal modo nel sistema feudale coesistevano due proprietà, di una era investito il signore e consisteva di certe prestazioni o servizi che egli aveva il diritto di pretendere dal vassallo, mentre il vassallo godeva dell'uso della terra e dei suoi frutti che erano di sua proprietà; e (come avviene in tutti i casi di proprietà comune) nessuno dei due aveva il potere di alienare la propria parte senza il consenso dell'altro. Quando il vassallo decideva di rinunciare alla proprietà di una qualunque parte dei suoi possedimenti, egli doveva consegnarla al suo signore, in <?> ⁽⁶⁾ oppure in *favorem*. Nel primo caso la terra tornava interamente nelle mani del proprietario che da quel momento godeva sia del *dominium directum* che di quello *utile*. Nell'altro caso veniva restituita al signore a favore di una terza persona che doveva occuparla alle stesse condizioni del vassallo precedente, a cui si desiderava che il signore la trasferisse. Se in quest'ultimo caso il signore non era disposto a trasferirla alla persona specificata, la proprietà tornava al vassallo, nonostante l'avvenuta restituzione. Il consenso del signore era in un primo tempo assolutamente volontario ⁽⁷⁾. Il primo caso in cui egli fu invece costretto a dare il suo consenso fu allo scopo di poter cedere la proprietà ai creditori. Una volta accettato questo, si poté facilmente fare in modo che il signore fosse costretto a dare il suo consenso in qualunque caso. Infatti il vassallo che aveva intenzione di alienare la proprietà non doveva far altro, dopo averne ricevuto il prezzo, che fornire di un titolo di credito per quell'ammontare l'acquirente, al quale il signore era costretto in quel caso a cedere le terre in quanto creditore. D'altro canto il signore, con il passare del tempo, ottenne il potere di alienare la sua parte della proprietà senza il riconoscimento e la promessa di fedeltà del vassallo nei confronti del nuovo signore. Ciò avvenne gradualmente una volta che i feudi cominciarono ad essere considerati proprietà e l'autorità del signore divenne soltanto un piccolo vincolo, e quando i vassalli non dipesero più completamente dal signore per la loro difesa, ma ottennero la protezione della loro parte di proprietà

⁽⁶⁾ Come sottolineato in *Lectures* (p. 74, n. 75), si deve intendere *Ad perpetuam remanentiam*; cfr. Lord Stair, *The Institutions of the Law of Scotland*, Edinburgh, 1681, II, 11, 1.

⁽⁷⁾ "Ipsè consensus Domini pro alienando feudo", C. Du Cange, *cit.*, III, p. 423.

dalla legge del paese, qualunque fosse il loro padrone. In questo caso il riconoscimento e la promessa di fedeltà al nuovo signore da parte del vassallo non furono più considerati assolutamente necessari. Si può anche osservare a questo punto che in Inghilterra la necessità del consenso del signore all'alienazione della terra del vassallo fu ben presto considerata superflua; mentre solo da poco tempo il riconoscimento e la promessa di fedeltà del vassallo nei confronti del nuovo signore non sono più considerati necessari. D'altra parte in Scozia il riconoscimento da parte del vassallo e la sua promessa di fedeltà sono considerati superflui da trecento o quattrocento anni mentre il sistema della cessione che faceva figurare l'acquirente come creditore è comparso soltanto alla fine del sedicesimo o agli inizi del diciassettesimo secolo; questo sistema è tuttora vigente in una qualche misura.

In Inghilterra fino a poco tempo fa esisteva un sistema di trasferimento della proprietà per il quale non era necessaria la consegna. Esso fu introdotto nel modo seguente. Nel sistema feudale, poiché i proprietari terrieri erano spesso impegnati in guerra ed erano costretti a lasciare le loro terre, essi trovarono necessario, al fine di conservare i possedimenti, di trasferirne l'uso ad altri che li avrebbero occupati fin quando essi non fossero tornati a reclamarli. Una volta introdotta questa consuetudine, colui che vendeva una proprietà poteva iniziare e continuare l'uso della proprietà per conto del cessionario, ma non la possedeva in sua vece. E se durante il periodo di questo uso per conto dell'acquirente egli vendeva la terra ad un'altra persona, il primo acquirente poteva intentare una azione legale personale contro di lui per il valore della proprietà e per i danni, ma non poteva intentare alcuna azione reale per la terra, *a quocumque possessore*. Quando però lo *Statute of Uses* ⁽⁸⁾ stabilì che l'uso continuava il possesso, la consegna non fu più necessaria poiché il proprietario precedente, che dopo la vendita acquisiva il ruolo di agente o sostituto di colui al quale la terra era stata venduta, vantava gli stessi diritti che il nuovo acquirente avrebbe potuto vantare possedendo le terre direttamente. (In tal modo), quando l'acquirente ne prendeva effettivamente possesso, egli non prendeva possesso di un bene che era appartenuto ad un altro, ma continuava semplice-

(8) (27) Enrico VIII (*Statute of Uses*, 1536).

mente a godere di qualcosa che era già suo, in quanto il venditore lo possedeva per lui dal momento della vendita.

Vi è anche un altro sistema di trasferimento della proprietà, attualmente utilizzato comunemente in Inghilterra, per il quale la consegna non costituisce un requisito necessario, cioè il trasferimento per *lease and release* ⁽⁹⁾. In questo caso colui che effettua la cessione cede al cessionario la proprietà che egli desidera alienare in suo favore in cambio di una certa somma, riservandosi alcuni oneri e servizi; da questi egli lo libera in seguito con un atto successivo in cui dichiara che da allora in poi rinuncia a tutti gli oneri e doveri che si era riservato nel precedente contratto. Da quel momento il cessionario diviene proprietario a tutti gli effetti. Questo è il sistema usato generalmente in Inghilterra, e si tratta di un sistema in cui vendita ed uso sono abbinati. Infatti dal momento che spesso non è comodo per il cessionario prendere possesso della proprietà fra la stipula dell'affitto e la liberazione dai vincoli, si considera ormai acquisito che il proprietario mantenga il possesso per conto dell'acquirente.

Avendo esaminato tutti e cinque i diversi modi di acquisizione della proprietà, vengo ora a considerare il secondo tipo di diritti reali, e cioè le

SERVITÙ

Le servitù sono oneri o pretese che un individuo avanza nei confronti della proprietà di un altro. I Romani distinguevano le servitù in reali e personali, cioè dovute da una certa persona o da una certa cosa. Essi le dividevano anche in *servitutes urbanorum praediorum* e *servitutes rust. praed.* Le prime sono quelle dovute da un terreno nei confronti di un'altro, come la *servitus aquae*, ecc. Le altre erano del tipo che è dovuto in città da un *praedium* nei confronti di un altro ⁽¹⁰⁾. È da notare come tutte le servitù rientrassero origina-

⁽⁹⁾ "Era definito così in passato un modo di trasferimento occulto di un immobile mediante la vendita di un *term of years* all'acquirente, seguito da una rinuncia alla *reversion* da parte del concedente a favore dell'acquirente", F. de Franchis, *Dizionario giuridico*, Milano, 1984, p. 933.

⁽¹⁰⁾ La differenza fra le *servitutes praediorum rusticorum* e le *servitutes praediorum urbanorum* dipendeva dal tipo di sfruttamento, agricolo ovvero urbano, a cui era sottoposto il terreno servente.

riamente fra i diritti personali. Ciò appare logico se consideriamo il modo in cui furono introdotte. Così, per fare un esempio molto comune, supponiamo che un terreno si trovi fra la strada maestra o un mercato e un terreno vicino. In questo caso sarà molto utile, se non addirittura necessario, che il proprietario del primo terreno abbia la libertà di passaggio attraverso la proprietà del vicino. In cambio di una certa somma egli può ottenere il diritto di passaggio e l'impegno che tale libertà gli venga garantita anche in futuro. Questo diritto viene concesso non all'individuo in quanto tale, ma in quanto possessore di quel terreno e l'accordo viene stipulato non solo per lui ma anche per i suoi eredi o successori. Se in seguito vende il terreno o ne dispone altrimenti, egli considera quell'autorizzazione parte integrante dei suoi possessi, e per essa chiede in cambio all'acquirente un prezzo ragionevole oltre al prezzo del terreno. Ma supponiamo che il proprietario del terreno soggetto a servitù lo venda e, in base all'accordo stipulato con il proprietario del *dominans praedium*, consideri l'acquirente impegnato a garantire il diritto di passaggio; immaginiamo che il terreno passi in tal modo per tre o quattro proprietari diversi e che il quarto proprietario si rifiuti di garantire il diritto di passaggio. Come si potrà costringerlo a rispettarlo? In realtà egli ha assunto un impegno nei confronti del terzo proprietario, ma non nei confronti del *dominantis praedii dominus* cosicché questi non può intraprendere alcuna azione contro di lui. Può far rispettare il suo diritto soltanto promuovendo un'azione contro il primo proprietario per fargli rispettare l'obbligo che si era assunto. Questi a sua volta può obbligare il secondo proprietario e questi il terzo, ed egli il quarto; oppure può promuovere un'azione contro il primo per obbligarlo a cedergli l'obbligo che il secondo si era assunto e poi il secondo e il terzo e così via. Per evitare una tale pletora di azioni legali, che finirebbe con l'essere estremamente macchinosa, si dispose tramite l'*actio servitia*, e successivamente tramite l'*actio quasi servit.*, che dapprima soltanto alcune, e in seguito che la maggior parte delle servitù, dovessero essere considerate diritti reali ⁽¹¹⁾.

(11) Il riferimento alla *actio serviana* e alla *actio quasi serviana* è improprio, in quanto esse si riferiscono ai pegni e alle ipoteche nei termini della *vindicatio pignoris*. Nel caso specifico occorre invece riferirsi alla *actio confessoria*, che tutelava il proprietario del fondo dominante attraverso la *vindicatio servitutis*.

Fra i Romani esisteva un gran numero di servitù, sia urbane che prediali. Fra queste ultime vi sono lo *Ius. itin. act.* e il *via ius. aquae haust. e ad aquam appellendi*, ecc. in secondo luogo lo *ius stillicidii, tigni injiciendi, oneris ferendi*, ecc. La maggior parte di esse oltre ad alcune altre sono ancora in uso anche presso di noi. {La locazione a vita oppure l'uso di una casa o di un altro oggetto, come l'*opera servorum*, possono essere anch'esse considerate servitù, ammesso che sia legale, come può esserlo, vendere una proprietà con un onere di questo genere}. Si deve notare che tutte le proprietà feudali possono essere considerate servitù e in quanto tali furono in un primo momento personali. Dapprima i vassalli occupavano le terre in cambio di servizi militari o di altri servizi simili temporaneamente o per tutta la vita e dipendevano interamente dal proprietario della terra. La proprietà era sua e l'altro godeva soltanto dell'uso della terra a discrezione del signore. Dopo l'introduzione del sistema feudale, una volta che le occupazioni erano diventate ereditarie il *dominium directum* era ancora nelle mani del signore: il vassallo, nel caso di una minima inadempienza del servizio o della minima violazione della proprietà del signore o di altra terra che non fosse quella che egli occupava, poteva essere scacciato e la terra confiscata dal signore. Le terre non potevano essere alienate ad un altro senza il consenso del signore e senza la prestazione da parte del nuovo vassallo degli stessi servizi che prestava il vassallo precedente. Allo stesso modo, l'erede non poteva entrare in possesso dell'eredità se non prestava atto d'omaggio e non giurava fedeltà al suo signore, e se era minorenne egli non poteva entrare in possesso dell'eredità, ma tutti i proventi della proprietà spettavano al signore finché egli non diventava maggiorenne, né poteva riprendere possesso della proprietà senza pagare un riscatto, (il cui importo) era inizialmente del tutto arbitrario. Da ciò risulta evidente che la proprietà era interamente nelle mani del signore con l'onere di una servitù a carico del vassallo che aveva carattere soltanto personale, dal momento che l'occupazione era così precaria. Ma nel corso del tempo (grazie ad un processo che spiegheremo più dettagliatamente) ⁽¹²⁾ il vassallo diventò molto più sicuro nella sua proprietà. Le prestazioni dovute dal vassallo furono convertite in un affitto determinato o *escuage* ⁽¹³⁾ e il

⁽¹²⁾ Cfr. infra, pp. 232 e ss.

⁽¹³⁾ Cfr. supra, p. 70, n. 16.

riscatto fu fissato in una somma definita, e queste somme erano tutte di ben piccolo valore in rapporto al valore della proprietà. {Esse si pagavano al re o a qualcuno che occupava la proprietà in suo nome, poiché con il passare del tempo tutti finirono con l'occuparla in nome del re indirettamente o direttamente}. Perciò chiunque detenesse il *dominium directum*, il vassallo godeva dei proventi, con il solo limite di una piccola servitù dovuta al signore. Allo stesso modo, tutti gli altri beni e le servitù collegate finirono con l'essere riconosciuti reali; mentre le servitù non strettamente necessarie e di valore secondario sono considerate, e tali erano considerate anche fra i Romani, soltanto personali. Dimosteremo che questa trasformazione iniziò con l'introduzione di alcune servitù che avrebbero dovuto essere le ultime e che, anzi, non avrebbero mai dovuto assumere il valore di servitù reali.

Tutti i vincoli sulla proprietà, poiché possono aver avuto origine soltanto da un contratto, erano in origine necessariamente personali, come si è già detto, poiché un contratto non può dare luogo ad altro se non ad un diritto personale. Essi divennero reali soltanto grazie all'intervento della legge. Questo vale anche per il terzo tipo di diritti reali e cioè i

PEGNI

vale a dire i beni ceduti o dati in pegno ad un'altra persona come garanzia di un debito. Ora se questo bene veniva in qualche modo sottratto, cosicché il creditore non poteva più soddisfare il suo credito da chi lo poteva reclamare? Se lo avesse chiesto da un possessore qualunque, questi si sarebbe rifiutato di restituirlo. (Il primo) non essendo proprietario, non poteva infatti intentare alcuna azione contro il possessore; il solo modo per ottenerlo era di rivolgersi al debitore che, come proprietario, poteva reclamarlo *a quocumque possessore*. Per impedire questo giro macchinoso si stabilì che i pegni dovevano essere considerati un diritto reale. La differenza fra un pegno o garanzia ed un'ipoteca è che nel primo caso l'oggetto che si usa come garanzia viene consegnato nelle mani del creditore mentre nell'altro caso l'oggetto può restare nelle mani del debitore. Questa distinzione si risolve in pratica nella distinzione fra il pegno di beni

mobili e di piccole dimensioni e il pegno di beni immobili. I beni mobili, se vengono impegnati, sono in genere consegnati al creditore. Così se uno vuole un prestito di cinque ghinee consegna al prestatore il suo orologio che può valerle dieci, dicendogli che se non pagherà, egli potrà tenersi l'orologio. Ora non vi è nulla in un accordo simile che si possa definire illegale, poiché le parti possono disporre dei loro beni come vogliono e prendere accordi di conseguenza. Se hanno stipulato questo accordo non vi è alcun motivo per cui non debbano attenervisi. È una massima ben nota quella che *uti contrahentes verbis nuncupaverant ita jus esto* ⁽¹⁴⁾. L'accordo di alienare l'oggetto può essere considerato una scommessa in base alla quale {ci si impegna a pagare entro un certo periodo di tempo e chi è in ristrettezze di solito è disposto ad accettare perché si aspetta di poter realizzare più di quanto poi non gli riesca in realtà}.

In questi casi, prima dell'abolizione della *lex Commissoria* ⁽¹⁵⁾, se il pagamento non veniva effettuato al momento stabilito, ovvero se la scadenza non era specificata, entro un certo periodo dal momento in cui il pagamento veniva richiesto, l'intero pegno finiva nelle mani del creditore, con grave danno del debitore poiché questi pegni avevano spesso un valore molto maggiore dell'ammontare del debito più gli interessi. Tuttavia, quando fu evidente che questo era ciò che accadeva di solito, poiché i debitori sono spesso inclini a prendersela calma se i creditori non sono insistenti e tendono in genere, per questa ragione, a pagare i debiti in ritardo, si stabilì più equamente che se il debito non veniva pagato alla scadenza o entro un certo periodo di tempo dopo che ne era stato richiesto il pagamento, la proprietà del pegno non passava al creditore da quel giorno ma egli era autorizzato a venderlo ad un prezzo ragionevole e a detrarre il pagamento del suo debito più gli interessi e il costo delle spese legali, {mentre il resto doveva essere restituito al debitore o ai suoi eredi}. Questo è ciò che avviene anche in Scozia. In Inghilterra, invece, i cosiddetti agenti di pegno, o meglio gli accettatori di pegni, poiché essi non si occupano di mediazioni, se il pegno non viene riscattato, il che non è sempre facile da fare, poiché costoro pretendono un interesse quanto mai sproporzionato, il giorno stabilito o

⁽¹⁴⁾ Tab. VI, 1, "Uti lingua nuncupassit, ita jus esto".

⁽¹⁵⁾ La legge fu abrogata da Costantino; cfr. C. 8, 34.

comunque prima della morte del debitore, si impadroniscono dell'intero oggetto impegnato. Cosicché né le persone stesse, né i loro eredi, possono avanzare alcuna pretesa contro di loro. Tutti sanno infatti che le persone che prendono questo tipo di accordi, che impegnano i loro abiti, ecc, non desiderano che le loro transazioni diventino di pubblico dominio, poiché si tratta di segni evidenti della loro povertà e delle loro non brillanti condizioni. La licenza di prestatore su pegno perciò, come si vedrà in seguito, costituisce una delle maggiori carenze nella legislazione inglese, specialmente nelle grandi città. Per quanto riguarda il pegno di beni immobili la normativa romana e scozzese è la stessa prevista per il pegno dei beni mobili. Un'ipoteca ereditabile su una proprietà non comprende normalmente alcuna scadenza per l'effettuazione del pagamento ma soltanto l'indicazione che il pagamento dovrà essere effettuato non appena sarà richiesto. Perciò, trascorso un certo periodo dalla richiesta, il creditore può vendere la proprietà, facendosi aggiudicare la somma corrispondente al capitale e agli interessi più la quinta parte della somma dovuta al momento della richiesta come indennizzo dei costi sopportati e dei danni subiti. In Inghilterra, d'altra parte, se il debito non veniva pagato al momento in cui veniva richiesto, le terre e gli altri immobili cadevano immediatamente nelle mani del creditore ipotecario. Tuttavia in base alla legge tutte le terre sono riscattabili in 40 anni e successivamente cadono in prescrizione. Tuttavia il Cancelliere ⁽¹⁶⁾ ha permesso che in questo caso colui che le ha impegnate possa riscattarle in venti anni calcolati dal momento in cui il debito fu richiesto. Oltre a queste ipoteche concordate ne esistevano presso i Romani numerose altre tacite, molte delle quali sono in uso anche presso di noi. Queste però non hanno altro effetto se non quello di costituire un titolo privilegiato nei confronti della persona su cui l'ipoteca grava. Così, chi dà una casa in locazione non ha altra garanzia per l'affitto se non i mobili e i beni dell'affittuario, sui quali egli può avvalersi per il suo pagamento prima di qualunque altro creditore. Anticamente in questo paese egli veniva privilegiato, non solo nel caso dei beni che erano nelle sue mani, ma anche di tutti gli altri. Quando la coltivazione delle terre da parte dei villani o degli schiavi

(16) Ci si riferisce al *Lord Chancellor*, complessa figura dell'ordinamento inglese, il quale oltre a svolgere svariate altre funzioni è anche a capo del sistema giudiziario.

cadde in disuso, il tipo più comune di aziende agricole era costituito da quelle condotte con il sistema detto dello *steel bow*, e in Francia <?> (17). In base a questo sistema, quando affidava la terra, il padrone consegnava al conduttore anche un aratro e cinque o sei coppie di buoi, che quello era tenuto a restituire, in identico numero e valore, secondo il giudizio di un uomo degno di fede. Alla fine di ogni raccolto il signore e il conduttore dividevano il raccolto in parti uguali, covone per covone. In questo caso il proprietario conservava la proprietà di tutti i prodotti e dei raccolti e se quello ne alienava una parte senza il suo consenso, e prima che egli avesse ottenuto il pagamento, il signore poteva reclamarla da qualunque possessore.

Questo sistema di affittare la terra, che come vedremo in seguito è uno dei peggiori che siano mai stati usati, è ora caduto in disuso nella maggior parte di questo paese, a parte alcune zone più remote, ma viene ancora praticato in più dei cinque sesti della Francia. Tuttavia, anche dopo che questo sistema di affittare la terra cadde in disuso, il padrone era considerato ancora il proprietario dei beni, cosicché poteva reclamarli se venivano venduti senza il suo consenso. Comunque non molto tempo fa un decreto della *Court of Session* (18), trasformato in legge del Parlamento, ha posto dei limiti a tutto questo per cui attualmente il padrone gode soltanto di un diritto di prelazione rispetto agli altri creditori, ma non può reclamare i beni se sono stati venduti senza il suo consenso, specialmente se l'acquirente è *bona fide* se, cioè, non aveva alcuna intenzione con la sua transazione di defraudare il signore del suo affitto e non aveva escogitato alcun imbroglio con il conduttore. (I Romani avevano anche molte altre ipoteche tacite che non sono permesse nel nostro ordinamento. Così se uno prendeva in prestito del denaro con cui costruiva una casa o una nave, poiché qualcosa di quella casa o di quella nave era stato acquistato con il denaro di un altro, si presumeva che questi avesse un diritto di prelazione rispetto agli altri creditori. Ma questo ora non è più ammesso). (Anche in Italia le terre erano coltivate allo stesso modo da servi, cioè schiavi che appartenevano al padrone della terra, o da coloni i quali erano grosso modo nella stessa condizione dei conduttori a *steel bow* o <?>; e il

(17) Presumibilmente "métayage"; cfr. RN, pp. 383-4.

(18) Suprema corte nell'ordinamento scozzese, istituita nel 1532.

proprietario aveva una proprietà comune con il *colonus* e di conseguenza poteva reclamare i beni che fossero stati alienati senza il suo permesso prima del pagamento).

Veniamo ora al 4° tipo di diritti reali, ossia ai

PRIVILEGI ESCLUSIVI

I quattro diritti reali contemplati dal diritto romano sono i tre che abbiamo già citato, Proprietà, Servitù, Pegno e infine, quarto, *Haereditas* o Successione ereditaria.

È chiaro che questo non può essere considerato un tipo diverso di diritto reale (se prendiamo a riferimento il momento in cui l'erede entra in possesso dell'eredità, poiché allora egli gode degli stessi diritti di cui godeva il defunto ed è considerato come la stessa persona, e gode della proprietà piena sotto ogni aspetto. È soltanto durante il lasso di tempo che intercorre fra la morte dell'ultimo proprietario e il momento in cui l'erede subentra che si può pensare che l'eredità conferisca un nuovo tipo di diritto reale. Ora, quale è il diritto di cui gode l'erede prima di subentrare nella proprietà? Egli gode soltanto del diritto di escludere tutti gli altri dal possesso finché decide se accettare o meno l'eredità. Prima di questa decisione gli altri eredi che vengono dopo di lui non possono avanzare alcun diritto nei confronti dell'eredità, ma dopo il suo rifiuto l'erede successivo gode degli stessi diritti di cui egli godeva. Se perciò l'eredità deve essere considerata un diritto reale, tutti gli altri privilegi esclusivi hanno lo stesso titolo ed appare chiara la loro natura di diritti reali. Alcuni di essi sono basati sulla ragione naturale, mentre altri sono interamente creature degli ordinamenti giuridici dei vari stati. Il diritto di successione è basato in modo evidente sulla ragione naturale e sulla giustizia. Ve ne sono comunque alcuni altri che hanno la stessa origine. Così se uno che ha diritto di caccia stana un daino e mentre lo insegue arriva un altro e cattura il daino prima che l'altro abbia rinunciato alla speranza di catturarlo, appare evidente che questo secondo individuo si è comportato in modo contrario alle buone maniere e può di conseguenza essere punito in base alle leggi della foresta. Questa, tuttavia, non può essere considerata un'offesa alla proprietà, poiché la proprietà non sussiste finché l'animale non

cade effettivamente in potere dell'inseguitore. Se dopo quel momento qualcuno portasse via l'animale, ciò costituirebbe un furto o una rapina. La trasgressione in questo caso è evidentemente contro il privilegio esclusivo di cui gode il cacciatore di cacciare o inseguire la selvaggina che ha stanato. Nel 1701 una nave da guerra inglese si imbattè in alcuni mercantili francesi che procedevano in convoglio sotto la protezione di una nave da guerra e mentre il capitano inglese stava impegnando in combattimento la nave da guerra, si intromise un vascello corsaro scozzese che si impadronì dei mercantili. Il capitano della nave da guerra intentò un'azione legale contro quest'ultimo davanti allo *Scots Privy Council* ⁽¹⁹⁾ che allora esisteva ancora; il capitano sosteneva che se lui non avesse impegnato in combattimento la nave da guerra, il vascello scozzese non avrebbe potuto catturare i mercantili, e che se esso non si fosse intromesso, essi sarebbero inevitabilmente finiti nelle sue mani. Pretendeva perciò che i mercantili gli venissero restituiti. Il *Privy Council* fu d'accordo con lui e condannò il vascello scozzese a restituirli, specificando che esso si era reso colpevole di una violazione della proprietà. Ma a rigore di termini, il *consiglio* avrebbe dovuto dire che si era trattato di una violazione di un privilegio esclusivo, infatti se si fosse trattato di una violazione della proprietà, il vascello scozzese non sarebbe stato condannato alla restituzione, ma sarebbe stato sottoposto a giudizio come nave pirata, e invece ciò non avvenne. La violazione riguardava il privilegio esclusivo che uno ha di inseguire e di appropriarsi delle navi che avvista e che attacca. Se i mercantili fossero stati a rimorchio della nave da guerra e i cavi fossero stati tagliati durante la notte, quello sarebbe stato un atto di pirateria e una violazione della proprietà.

In ogni caso, la maggior parte dei privilegi esclusivi trova la sua origine nell'ordinamento giuridico del paese e la maggior parte di essi costituisce un grave danno per la società. In realtà alcuni sono abbastanza innocui. Così l'inventore di una nuova macchina o di qualunque altra invenzione gode del privilegio esclusivo di fabbricare e offrire in vendita quella invenzione per quattordici anni in base alla legge di questo paese ⁽²⁰⁾, come compenso per la sua capacità

⁽¹⁹⁾ Organo consultivo del sovrano scozzese, simile all'omonimo inglese.

⁽²⁰⁾ (21) Giacomo I (*Statute of Monopolies*, 1623).

inventiva ed è probabile che si tratti di un compenso equo. Infatti se la legge dovesse decidere compensi pecuniari per gli inventori di nuove macchine, ecc., difficilmente questi sarebbero altrettanto proporzionati al merito degli inventori. In questo caso, se l'invenzione è buona e utile all'umanità con ogni probabilità l'inventore riuscirà a ricavarne una fortuna, mentre se essa non è di nessun valore egli non ne trarrà alcun beneficio. Allo stesso modo l'autore di un nuovo libro gode del privilegio esclusivo di pubblicarlo e di venderlo per quattordici anni ⁽²¹⁾. Alcuni in realtà fanno notare che il libro è una produzione assolutamente originale dell'autore e perciò secondo giustizia dovrebbe appartenere a lui e ai suoi eredi per sempre e secondo la ragione naturale nessuno dovrebbe avere il diritto di stamparlo o di venderlo se non coloro che hanno il suo permesso. Tuttavia è evidente che la stampa altro non è se non un modo più veloce di scrivere. Ora supponiamo che un uomo abbia scritto un libro e lo abbia prestato ad un altro che ne fa una copia e che in seguito questi venda la copia ad una terza persona; vi sarebbe in questo caso un qualche motivo di pensare che l'autore sia stato danneggiato? Io non riesco a vederne alcuno, e la stessa cosa è da ritenersi nel caso della stampa. Il solo beneficio che si può ricavare dalla stesura di un libro, secondo le leggi naturali della ragione, è il vantaggio di essere il primo sul mercato e di essere perciò in una posizione di notevole privilegio. La legge garantisce comunque un privilegio esclusivo per 14 anni, come incoraggiamento per le fatiche degli uomini eruditi. E forse ciò è più adeguato al valore reale dell'opera di qualunque altro sistema in quanto, se il libro è valido, le vendite durante quel periodo di tempo contribuiranno notevolmente ad accrescere la sua fortuna. Se il libro invece non ha alcun valore, il guadagno che l'autore ne trarrà sarà minimo. Questi due privilegi, perciò, poiché non fanno alcun male e possono arrecare un qualche bene, non sono nel complesso da condannarsi. Ma ben pochi sono così innocui. In particolare tutte le forme di monopolio sono particolarmente dannose. La ricchezza di uno stato consiste nel basso prezzo delle derrate e di tutti gli altri beni necessari e utili alla vita; cioè nel rapporto favorevole che esiste fra i beni disponibili e il denaro necessario per acquistarli, tenendo conto della quantità di denaro

(21) (8) Anna (1709).

disponibile nello stato; in altre parole consiste nel fatto che i beni siano facilmente accessibili. D'altra parte la povertà di uno stato consiste nella inaccessibilità e nella difficoltà con cui ci si può procurare i beni necessari alla vita. Ora tutti i monopoli contribuiscono evidentemente ad accrescere la povertà, ovvero, il che è in pratica la stessa cosa, la indisponibilità dei beni monopolizzati. Così, ad esempio, se uno ottiene il privilegio esclusivo di fabbricare e di vendere tutta la seta del regno, è come se avesse il potere di farne crescere enormemente il prezzo; egli potrebbe diminuire la quantità di prodotto fino ad un decimo di quella attuale e potrebbe alzare il prezzo quasi in proporzione. Con questo sistema ricaverebbe grossi profitti con minor spesa per materiale e mano d'opera di quanto si possa fare quando molti godono della stessa libertà. In tal modo si alza il prezzo della merce mentre allo stesso tempo diminuisce la quantità di questo bene, sia esso necessario, superfluo o utile alla vita, cosicché diventa doppiamente indisponibile rispetto a quanto non lo fosse prima. Le stesse conseguenze negative derivano da tutti gli altri monopoli. La costituzione di corporazioni o di altre associazioni che detengono un diritto esclusivo è altrettanto dannosa. Le diverse corporazioni nelle città detengono tutte il privilegio esclusivo di esercitare il loro commercio nell'ambito dei diritti stabiliti nella città, {infatti nessuno è autorizzato ad intraprendere un commercio se non chi ha fatto il suo apprendistato nella città; e in passato nessuno poteva intraprendere un commercio se suo padre non era un borghigiano}. Attualmente, ad esempio, la corporazione dei macellai ha il diritto esclusivo di macellare e di vendere tutta la carne che è portata al mercato. In questo caso non è la persona singola a godere di un privilegio, ma poiché il numero è fisso e limitato, (i membri della corporazione) finiranno con l'accordarsi fra loro per tenere alto il prezzo della merce, pur rifornendo il mercato di carne molto scadente. Così i panettieri, i birrai, i conciatori, ecc., godono tutti del privilegio esclusivo di esercitare i vari mestieri. Ora è chiaro ed evidente che questi privilegi sono di gran danno per la comunità perché rendono molto più difficilmente disponibile ogni sorta di beni necessari. {Inoltre le merci stesse sono peggiori; poiché i venditori sanno che nessun altro può far loro concorrenza tengono alti i prezzi, e dato che nessun altro oltre a loro è autorizzato a vendere, non si curano della qualità}. Ciò non è mai stato posto in dubbio. Ma non

tutti ammettono altrettanto facilmente che si tratta di un danno anche per le stesse corporazioni. E tuttavia ciò è altrettanto vero. Se ci fosse una sola corporazione in un luogo, i profitti di quell'associazione sarebbero immensi poiché essa si troverebbe in una condizione quanto mai privilegiata: quella di comperare a buon mercato e di vendere a caro prezzo. Ma poiché là dove ve ne è una esiste sempre un gran numero di altre corporazioni, i privilegi finiscono col non avere alcun valore. Queste corporazioni vendono la loro merce a caro prezzo, ma anche tutto quello che acquistano è molto caro. Vero è che escludono dal mercato coloro che trattano le loro merci, ma allo stesso tempo anche gli altri escludono tutti gli altri commercianti che affluirebbero sul mercato e che fisserebbero il prezzo di ogni cosa ad un livello adeguato e naturale, poiché, se uno non fosse disposto a vendere a basso prezzo, un altro probabilmente lo farebbe. Inoltre a causa di queste corporazioni si verifica una diminuzione del numero degli abitanti; chiunque volesse stabilirsi in città viene scoraggiato. Per questo motivo esistono di solito due o tre grossi villaggi nelle vicinanze di ogni città. Se una corporazione diminuisce il numero dei concorrenti, riduce anche il numero dei clienti, ma di questo si parlerà più diffusamente in seguito ⁽²²⁾.

Ho ora considerato i vari diritti reali, non solo la proprietà, ma anche le servitù e i pegni, ed ho mostrato che questi erano originariamente soltanto diritti personali, anche se successivamente, allo scopo di evitare confusione, furono trasformati dalle leggi in diritti reali. Ho anche cercato di dimostrare come gli oneri feudali siano tutti, a rigore di termini, delle servitù e costituiscano di gran lunga la parte maggiore e più importante delle servitù in uso in questo paese. Vi è tuttavia qualcosa, comunemente definita con il nome di servitù, che non è affatto tale: si tratta dell'obbligo imposto ad alcuni proprietari terrieri di macinare il loro grano in un certo mulino e non in altri. Esso viene chiamato *thirle to the milne*, definito in genere dai giuristi come servitù del mulino. Tuttavia è evidente che non si tratta di una servitù bensì soltanto di un privilegio esclusivo. Il fatto che diverse proprietà nelle vicinanze siano obbligate a macinare in un certo mulino non può affatto essere attribuibile ad una servitù, la quale implica sempre uno *ius in re aliena constitutum*. Si tratta del privile-

(22) Cfr. infra, p. 465.

gio esclusivo di macinare tutto il grano che cresce su un certo tratto di terreno. Questo è un privilegio che si estende a quasi tutte le parti meridionali della Scozia; e non vi è quasi proprietà che non sia vincolata ad un qualche mulino. Allo stato attuale delle cose, si tratta di una delle vecchie leggi che sarebbe meglio eliminare; e di questo tipo ve ne sono molte. Ma ciononostante, essa può essere stata molto utile al tempo della costruzione e dislocazione dei primi mulini. Un mulino a vento o ad acqua svolge il lavoro con molta più velocità e speditezza dalla mano dell'uomo. Perciò quando qualcuno impiantava questi mulini per servire il circondario, era necessario assicurare loro in qualche modo un guadagno ragionevole e a tale scopo i vicini, entro un raggio più o meno vasto, impegnavano se stessi e i loro eredi a dare lavoro a quella persona, assicurandogli in tal modo mezzi di sussistenza ragionevoli. Al giorno d'oggi, tuttavia, tali provvedimenti non soltanto sono, tutto sommato, inutili, ma addirittura molto dannosi, poiché scoraggiano l'operosità e il progresso delle arti. In molti luoghi essi costituiscono un motivo notevole di fastidio ed un grave vincolo per coloro che vi sono soggetti. È probabile che i giuristi l'abbiano chiamata servitù proprio intendendo che essa costituiva un onere.

Allo stesso modo i privilegi esclusivi delle corporazioni che, come ho cercato di dimostrare, sono attualmente dannosi per la comunità, in un primo momento possono essere stati molto utili e quasi necessari per i membri di ciascuna corporazione. Quando un certo numero di individui assumeva la decisione di vivere insieme in una comunità, era necessario che essi fossero in grado di difendersi dalle prepotenze dei loro vicini, vale a dire che avessero una giurisdizione di una certa estensione, come infatti accade per tutte le città. Questa misura provvedeva alla loro sicurezza ma era necessaria per provvedere oltre che alla sicurezza anche alla prosperità nella sicurezza. È provato che una società deve aver raggiunto un buon grado di sviluppo perché possano sussistere tutti i vari commerci e le varie attività, cioè prima che qualcuno possa ricavare di che vivere da quei commerci che non procacciano direttamente cibo, pane, carne, ecc. Un falegname o un tessitore non potrebbero affidarsi completamente al loro lavoro; potrebbero soltanto considerarlo un'attività complementare. E a tutt'oggi, nelle zone remote e deserte del paese, un tessitore o un fabbro, oltre ad esercitare il loro mestiere, coltivano un

piccolo podere, ed in tal modo esercitano due attività, quella di contadino e quella di tessitore. Perciò, per effettuare la separazione delle attività prima di quanto non avvenga naturalmente per il processo di sviluppo della società, e per impedire l'insicurezza di tutti coloro che si erano dedicati ad un solo mestiere, si reputò necessario garantire loro la certezza di un'esistenza confortevole. A questo scopo le leggi stabilirono che costoro dovevano godere del privilegio di esercitare i loro singoli mestieri senza il timore di essere privati dei mezzi di sussistenza da una concorrenza eccessiva. Che questo fosse necessario nei primi stadi delle arti per portarle ad un grado adeguato di sviluppo appare perfettamente ragionevole e trova conferma nel fatto che si è trattato di una pratica generale presso tutti i popoli d'Europa. Ma poiché questo scopo è stato ormai pienamente raggiunto, sarebbe altamente auspicabile che questi, come molti altri residui del vecchio ordinamento, fossero eliminati.

Poiché ho detto tutto quello che mi ero proposto di anticipare sui diritti reali, parlerò ora dei

DIRITTI PERSONALI

cioè del diritto che ciascuno ha di richiedere una determinata prestazione da parte di un altro. I primi, ossia i diritti reali, sono definiti dagli esperti del diritto romano *iura in re*. Questi vengono invece chiamati *iura ad rem*, o *iura personalia* e sono definiti come *facultas vel jus competens in personam quo aliquid facere vel dare teneatur*. È evidente da questo che tutti i diritti personali traggono necessariamente la loro origine da una qualche obbligazione. Le obbligazioni sono di tre tipi. Esse derivano innanzitutto da contratto; in secondo luogo da ciò che gli esperti di diritto romano chiamano quasi contratto, vale a dire l'obbligo che uno ha di restituire al proprietario qualsiasi cosa della sua proprietà che volontariamente o involontariamente sia finita in possesso dell'altro; oppure, in terzo luogo, da ogni illecito (o dolo) commesso ai danni della proprietà altrui.

Considereremo innanzitutto le obbligazioni che derivano da contratto o da accordo; ma prima sarà bene studiare che cosa, in un contratto, produca l'obbligazione di rispettare l'oggetto del contrat-

to stesso. È evidente che una pura e semplice dichiarazione di volontà di fare la tale o tal'altra cosa non può produrre un'obbligazione. Essa non indica niente di più del fatto che l'intenzione attuale di una certa persona che fa tale dichiarazione è quella di agire in un certo modo e tutto ciò che gli si richiede per rendere legittima tale dichiarazione è la sincerità, vale a dire che veramente sia sua intenzione in quel momento fare ciò che ha dichiarato. Se in seguito, a causa delle circostanze, questa persona dovesse essere indotta ad alterare le sue intenzioni, noi non potremmo dire che ha violato un'obbligazione; potremmo, se agisse così per futili motivi, accusarla di leggerezza e di essere incostante e facilmente mutevole nei suoi disegni. L'unica cosa che può costituire un'obbligazione è una dichiarazione chiara ed esplicita in cui si ammette che la persona alla quale questa dichiarazione si fa può contare su quanto viene promesso. Le parole con le quali di solito formuliamo una dichiarazione di questo tipo sono: prometto di fare così e così, tu puoi contarci. L'aspettativa e la fiducia di colui che riceve la promessa di ottenere ciò che gli è stato promesso sono in questo caso assolutamente ragionevoli e tali che uno spettatore imparziale le condividerebbe mentre, nel primo caso, lo spettatore non potrebbe incoraggiare nessuno a nutrire grosse aspettative. Se dico che ho intenzione di regalarti cento sterline il prossimo Capodanno, ma faccio questa dichiarazione in modo da mostrare chiaramente che non voglio che tu ci faccia assegnamento e dico espressamente: "non devi contarci, ma queste sono le mie intenzioni attuali", in questo caso lo spettatore non potrebbe pensare che colui al quale ho fatto la promessa possa nutrire un'aspettativa ragionevole. Tuttavia questa aspettativa sarebbe ragionevole se dichiarassi esplicitamente che intendo che lui ci faccia conto. Dobbiamo osservare a questo punto che l'offesa procurata dalla rottura di un contratto è la minima possibile, o almeno la minima per cui si possa chiedere soddisfazione. Si dice che chi non mi paga ciò che mi deve mi reca lo stesso danno di chi mi priva del mio per furto o rapina. È vero che la perdita è altrettanto grande ma viene naturale non considerare l'offesa altrettanto odiosa. Nessuno conta mai su ciò che dipende dalla generosità o dalla buona fede di un altro come su ciò che dipende esclusivamente dalla sua abilità personale. Il nostro spettatore non ha elementi sufficienti (in questo caso) per pensare che vi siano basi consistenti per le aspettative di un eventuale posses-

so. Osserviamo perciò che nelle prime fasi di ogni società gli altri reati venivano puniti molto più severamente: a quei tempi non si infliggeva alcuna punizione se non per i crimini più odiosi, come l'omicidio, la rapina, il furto e altri simili che minacciavano la pace e turbavano l'ordine della comunità. Nei tempi primitivi tutti i processi venivano giudicati da tutto il popolo riunito in assemblea, e ciò non tanto per infliggere una punizione, quanto per portare ad una riconciliazione e ad un qualche indennizzo per il danno che la parte offesa aveva subito. Anche in caso di omicidio l'obiettivo principale era, da un lato, quello di ottenere dall'assassino qualche concessione per riparare l'offesa fatta agli amici del morto, e dall'altro quello di mitigare il risentimento degli amici della vittima. Quando i processi erano affidati all'assemblea di tutto il popolo, il che doveva comportare notevoli difficoltà per convocare la gente costretta ad interrompere la propria attività, soltanto le cause più importanti venivano portate in giudizio. Il danno determinato dalla rottura di un contratto non era considerato abbastanza grave da procurare a tutta la collettività il fastidio che i processi allora comportavano. Inoltre diverse altre ragioni ritardarono notevolmente il riconoscimento della validità dei contratti, ad esempio l'ambiguità del linguaggio. In tutte le epoche il linguaggio è necessariamente ambiguo, ma tanto più lo sarà stato nello stadio di civiltà di cui stiamo parlando. L'ambiguità rende estremamente difficile raggiungere una conclusione sicura riguardo all'intenzione delle parti contraenti e determinare se la loro intenzione era quella di creare un'aspettativa ragionevole oppure indicare soltanto l'intenzione di agire in un certo modo. In secondo luogo, lo scarso valore dei beni che nei tempi primitivi costituivano l'oggetto dei contratti rendeva trascurabile il fatto che fossero o meno vincolanti; in terzo luogo un'altra ragione è da individuarsi nello scarso numero di occasioni in cui i contratti erano necessari. Di conseguenza osserviamo che nelle prime fasi della società e anche quando essa aveva fatto notevoli progressi, i contratti non erano affatto vincolanti. <?> ⁽²³⁾ di Damasco, un autore citato da Stobeo ⁽²⁴⁾ (il

⁽²³⁾ Nicola Damasceno, vissuto nel I sec. a.C., fu consigliere e storico di corte di Erode il Grande.

⁽²⁴⁾ Stobeo (V sec. d. C.) compose un'opera in quattro libri, successivamente raggruppati sotto il titolo di *Eclogae phisicae et ethicae* e di *Sermones* in cui veniva trattata una grande varietà di argomenti dell'economia domestica, alla metafisica, all'etica.

quale riporta numerosi brani molto utili sullo stato della società nelle sue fasi primitive) ci dice che fra alcuni popoli delle Indie Orientali non era vincolante nessun contratto, neanche quello di restituire un deposito, caso in cui l'obbligo sembra fortissimo in quanto il danno della mancata osservanza è quanto mai evidente {si affermava che facendo così si evitavano una gran quantità di citazioni in giudizio che sarebbero state la conseguenza della immediata introduzione della validità dei contratti}. Aristotele narra che perfino ai suoi tempi esistevano diversi stati greci in cui la validità dei contratti non veniva riconosciuta, sia per evitare un numero eccessivo di procedimenti legali, sia perché si sosteneva che chi fa un contratto crede nella affidabilità della persona e si suppone riponga in lui la sua fiducia ⁽²⁵⁾. Perciò se viene ingannato deve prendersela con se stesso e non con la legge {che non gli fa giustizia}. Anche dal nostro antico testo *Regiam Maiestatem*, nonché dal testo di Glanmore ⁽²⁶⁾ scritto al tempo di Enrico II, desumiamo che i contratti cominciavano ad essere appena presi in considerazione a quell'epoca, sia in Scozia (che in Inghilterra). Venne allora creata una *King's Court* che si prendeva cura di alcuni dei più necessari. L'autore del *Regiam Maiestatem* ci dice comunque che raramente la *King's Court* si interessava di questioni di così scarsa importanza come i contratti.

Se ora consideriamo i motivi per cui i contratti non erano vincolanti, scopriremo anche le cause che gradualmente introdussero la loro validità. Il primo elemento che limitava il riconoscimento della loro cogenza era, come ho detto, l'ambiguità del linguaggio; perciò quando essa fu eliminata, questa obiezione non fu più valida. Constatiamo infatti che i primi contratti vincolanti furono {quelli nei quali l'intenzione del contraente era chiara ed incontrovertibile cioè quelli} espressi con una serie prestabilita di formule che per convenzione esprimevano l'intenzione del contraente e tali che la controparte poteva confidare nell'esecuzione dell'oggetto del contratto.

⁽²⁵⁾ "... in qualche luogo vi sono leggi che prescrivono che non vi siano processi per i contratti volontari, ma che una persona che s'è fidata di un'altra, si riconcilia con questa nella stessa maniera con cui si accordò", Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1164 b, 10-15.

⁽²⁶⁾ Si tratta del testo del Glanvill, *Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae*, (a.c. di G.D.G. Hall, London, 1965), su cui gran parte del *Regiam Maiestatem* è basato.

{Che fosse proprio questa ragionevole aspettativa della controparte che aveva ricevuto la promessa a costituire l'obbligazione appare evidente dal fatto che per qualche tempo dopo che i contratti furono resi vincolanti coloro che li infrangevano non erano costretti a mantenere lo specifico del contratto, ma soltanto a pagare i danni che l'altro poteva aver sofferto in seguito alla delusione delle sue aspettative}. Essi venivano definiti *verborum obligationes* o contratti verbali. Si compivano mediante formule prestabilite chiamate *stipulationes* ⁽²⁷⁾: si poneva solennemente la richiesta ad entrambe le parti ed esse solennemente accettavano. Così, ad esempio, nel fissare una dote, *Annon manus causeos spondes mihi cum tua filia nomine dotis: Spondeo: Et ego accipio* ⁽²⁸⁾. Attualmente in Scozia tutti i contratti di qualunque tipo sono vincolanti allo stesso modo; una semplice promessa costituisce un'obbligazione di legge. Ciò deriva dal diritto canonico ⁽²⁹⁾. Esso introdusse il costume che i contratti del tipo che abbiamo citato fossero vincolanti; non solo imponendo l'obbligo di rispettare gli impegni ma anche con l'aggiunta di sanzioni canoniche; e addirittura con la minaccia della scomunica, che a quell'epoca era una punizione veramente terribile poiché non solo escludeva dalla comunità cristiana ma addirittura privava l'individuo delle sue proprietà che passavano alla corona. Queste leggi ben presto resero efficaci quei contratti particolari, e gli ecclesiastici associarono subito a questi tutti gli altri. Come per tutte le altre leggi introdotte dal clero, anche il giudizio sulle questioni relative ai contratti fu affidato agli uomini di chiesa dal popolo che nutriva nei loro confronti una grandissima venerazione. Questa venerazione tuttavia non era una sorta di cieca superstizione come oggi siamo inclini ad immaginare,

⁽²⁷⁾ In tal modo nel diritto romano si definivano i contratti orali conclusi sulla base di una domanda solenne e di una risposta affermativa altrettanto solenne. Cfr. J. II, 15.

⁽²⁸⁾ Non è stato possibile risalire alla fonte di questa (corrotta) formula latina, che rientra comunque nell'istituto della *promissio dotis*; cfr. C. 5, 11.

⁽²⁹⁾ Il testo parla di "ecclesiastical law" ma sarebbe stato improprio renderlo con diritto ecclesiastico, in quanto nell'ordinamento italiano si suppone la esistenza di un autonomo ordinamento canonico. In Inghilterra, invece, il diritto canonico, con la riforma di Enrico VIII, nella misura in cui era compatibile con il diritto inglese, divenne la *Ecclesiastical Law of England*. Nel caso specifico, dato che Smith si riferisce ad un periodo di gran lunga precedente, si deve intendere diritto canonico.

essa era invece molto razionale. Il clero era a quei tempi il principale difensore dei diritti del popolo. L'ordinamento giuridico del paese era allora molto approssimativa e il diritto canonico o ecclesiastico, sebbene ben lontano dall'essere perfetto, era di gran lunga preferibile all'altro; ed era su di esso che il clero si basava. I suoi giudizi erano perciò equi. Oltre alla giurisdizione sui contratti, anche tutte le norme relative alla successione testamentaria erano affidate al clero. Il clero costituiva l'unico ostacolo che si opponeva al potere dei nobili, il solo ostacolo che faceva osservare loro un minimo tollerabile di decenza e di moderazione nei confronti degli inferiori. Il popolo lo sapeva. Sapeva che se quell'ordine di uomini fosse stato oppresso, anche il popolo ne avrebbe sofferto. Perciò era geloso della libertà del clero come della propria e a ragione gli tributava un altissimo grado di venerazione. Così un tribunale ecclesiastico, che in un paese in cui le norme del governo civile hanno raggiunto un buon grado di perfezione costituisce uno dei più grandi intralci immaginabili, può essere di grande beneficio in uno stato in cui il governo civile è malamente regolato. Proprio come le corporazioni possono essere estremamente utili quando le arti sono in condizioni precarie, mentre sono invece di enorme danno quando quelle hanno raggiunto uno sviluppo considerevole.

Dopo queste obbligazioni verbali furono successivamente introdotte quelle che vengono chiamate obbligazioni reali. Dobbiamo osservare a questo punto che il termine *realis* assume significati molto diversi quando è usato in contesti differenti. Così un diritto reale è il diritto ad una certa cosa in qualunque circostanza. Una servitù reale, *servitus realis*, non è una servitù su una certa cosa, poiché tutte le servitù sono tali, ma una servitù che è dovuta ad un individuo non in quanto tale ma in quanto proprietario di un certo potere e si dice che è dovuta ad una tale cosa. Anche in questo caso un contratto reale non è quello che dà il diritto di pretendere legalmente una certa cosa, ma quello in base al quale si ottiene che una certa cosa venga effettivamente adempiuta. {Dato che un altro ostacolo alla validità dei contratti era costituito dallo scarso valore degli oggetti ai quali essi potevano riferirsi, quando la proprietà divenne di grande valore essi divennero troppo importanti per essere trascurati, poiché i contratti potevano riferirsi ad un grande valore}. Questi contratti furono ben presto resi vincolanti, poiché altrimenti, quando una par-

te del contratto era rispettata, se l'altro contraente non rispettava la sua, la perdita sarebbe stata troppo considerevole. Di questo tipo erano il *mutuum*, cioè il prestito, il *depositum*, il *pignus* ecc. Quando una parte del contratto era stata adempiuta essi diventavano vincolanti per il tutto. Ma se non era stata adempiuta alcuna parte, l'accordo verbale non era considerato valido.

Anche lo sviluppo del commercio aggiunse altri contratti a quelli già vincolanti. Nei primi stadi del commercio, quando esso si svolgeva fra individui che vivevano a poca distanza ed anche allora in modo molto limitato, tutti i tipi di merci venivano acquistati attraverso scambi diretti. Un individuo dava del denaro ad un altro e ne otteneva in cambio vino, oppure dava del grano ed otteneva in cambio un cavallo, come avviene ai giorni nostri fra i negri sulle coste della Guinea. A quei tempi non era possibile stipulare un contratto se non fra coloro che pronunciavano effettivamente le parole con le quali il contratto veniva stipulato. Un giuramento si può ottenere soltanto da colui che effettivamente lo pronuncia con la sua bocca. Un giuramento scritto e firmato non è valido. La scrittura non è l'espressione naturale del nostro pensiero (mentre lo è il linguaggio) e perciò è più incerta e meno definita nel significato. Possiamo osservare che i giuramenti sono in uso soprattutto fra i popoli barbari e primitivi; fra questi popoli i giuramenti sono considerati necessari per indicare chiaramente la volontà di una persona; infatti la lingua non è univoca nel suo significato; e in condizioni di estrema barbarie, un giuramento è considerato necessario per confermare ogni cosa che viene detta. I contratti (come ho già detto) dapprima poterono essere stipulati soltanto fra persone che erano effettivamente presenti; *contrahitur tantum inter praesentes non autem inter absentes* ⁽³⁰⁾. Tuttavia, quando i commerci si estesero, divenne evidente che era necessario ampliare la possibilità di stipulare contratti. Se un mercante di Roma voleva comperare grano da uno di Alessandria, secondo la vecchia normativa non poteva farlo, a meno che non fosse stato presente e non avesse consegnato il denaro. Affinché i commerci potessero svolgersi più facilmente, si adottò la norma che tutti i contratti più importanti divenissero vincolanti e ciò sia che fossero stati stipulati fra presenti che fra assenti. In tal modo *emptio vendi-*

(30) J. 3, 19, 12; 3, 22.

tio ⁽³¹⁾, *locatio conductio* ⁽³²⁾, *societas* ⁽³³⁾ e *mandatum* ⁽³⁴⁾ vennero tutti considerati come obbligazioni vincolanti (vale a dire contratto di vendita, un contratto in base al quale una cosa viene affittata in cambio di una certa somma di denaro, *societas*, cioè un contratto di compartecipazione e *mandatum*, grazie al quale si dà ad un altro il mandato di fare la tale e la tal'altra cosa a proprio nome). Questi contratti, in quanto assolutamente necessari per il commercio, erano totalmente vincolanti mentre altri di minore importanza non furono mai resi vincolanti dal diritto Romano, dato che se erano vincolanti quelli realmente necessari, non importava granché che lo fossero anche gli altri. In realtà quelli citati avevano un valore molto estensivo. Così la *loc. conductio* poteva comprendere la nomina di un amministratore, ecc. e così gli altri. Essi venivano definiti con il termine di *nominati contractus* poiché, essendo di uso frequente, avevano un nome specifico; gli altri, che non avevano la stessa frequenza d'uso e non avevano nomi particolari, erano definiti *innominati* ⁽³⁵⁾.

⁽³¹⁾ Ibid. 3, 23.

⁽³²⁾ Ibid. 3, 24.

⁽³³⁾ Ibid. 3, 25.

⁽³⁴⁾ Ibid. 3, 26.

⁽³⁵⁾ In realtà questo termine è sconosciuto nelle fonti. Alcuni testi bizantini parlano di *anonymus synallagma*.

VENERDÌ 21 GENNAIO 1763

Nella mia ultima lezione ho cercato di spiegare donde abbia origine la cogenza dei contratti; come essa sia derivata innanzitutto dalle aspettative e dalla pendenza suscitate in colui a favore del quale il contratto veniva stipulato. Ho mostrato anche che la dichiarazione della volontà o dell'intenzione di un individuo non poteva produrre alcun obbligo da parte del dichiarante, poiché essa non dava a colui che riceveva la promessa alcuna base ragionevole di aspettativa. È la delusione della persona alla quale facciamo la promessa che crea l'obbligo di rispettarla. La promessa solenne di fare qualcosa crea nella persona a cui la facciamo un'aspettativa maggiore di una pura e semplice dichiarazione della nostra intenzione. Tuttavia, la delusione causata dall'inadempimento di una promessa dipende da due motivi, non solo dalla solennità e dalla sicurezza con cui è stata fatta, ma anche dall'importanza dell'oggetto della promessa. Il disappunto suscitato dall'inadempimento di una promessa di scarso valore non è grave come quando è in gioco qualcosa di maggiore importanza. Se qualcuno mi ha assicurato che verrà a prendere il tè da me questa sera e poi non mantiene l'impegno, io non proverò la stessa delusione che proverei se mi avesse promesso di pagare la somma di denaro che mi doveva. Osserviamo perciò che tutti gli uomini ragionevoli misurano le obbligazioni che si assumono dal disappunto che la non osservanza della promessa potrebbe produrre. Così, se ho preso l'impegno di andare a prendere il tè o di accompagnare qualcuno, e a causa di qualche circostanza imprevista non ho potuto farlo, anche se avevo promesso in termini piuttosto solenni, tuttavia la faccenda in sé stessa è di così scarsa rilevanza che il disappunto non può essere grande. Se non mantengo il mio impegno si può dire a ragione che

ho agito in modo scorretto e poco educato; forse si può pensare addirittura che ho arrecato offesa, sia pure leggera, alla persona in questione, ma non un'offesa tale da meritare un vero risentimento o da dare motivo sufficiente per un'azione legale.

D'altra parte se prendo l'impegno di pagare una certa somma di denaro, ad esempio un debito, la cosa può rivestire tale importanza per l'interessato da causargli disappunto e difficoltà notevoli, qualora la promessa non venga mantenuta. Di conseguenza tutti i contratti di questo tipo vengono considerati vincolanti, mentre le obbligazioni di più tenue natura, per quanto possano essere vincolanti in base alle buone maniere e ad un comportamento da gentiluomini, nonostante l'offesa arrecata dal loro inadempimento e la colpa di colui che non ha mantenuto fede alla promessa, non vengono mai considerate così nefande.

Possiamo osservare a questo punto che l'obbligo di mantenere un impegno non deriva, come ipotizzano alcuni autori ⁽¹⁾, dalla volontà dell'individuo che promette. Se fosse così una promessa fatta senza l'intenzione di mantenerla non sarebbe vincolante in nessun caso. Se in base alla teoria appena citata promettessi di pagare dieci sterline domani, ma non avessi intenzione di mantenere, questa promessa non sarebbe affatto vincolante, poiché colui che prometteva non intendeva in realtà assumere alcuna obbligazione. Ma tali promesse sono e sono sempre state universalmente riconosciute vincolanti come le altre e la ragione è semplice: esse suscitano lo stesso grado di aspettativa ed il loro inadempimento procura la stessa delusione delle altre. Né il dovere di rispettare un contratto può derivare probabilmente dall'obbligo alla sincerità che la maggior parte degli studiosi di diritto naturale e delle genti individuano come causa di questa obbligazione ⁽²⁾; né la colpa per il mancato adempimento di una promessa deriva dal mancato rispetto della sincerità. Infatti la sincerità può riferirsi soltanto a ciò che è passato o a ciò che è presente. Un uomo assolutamente rispettoso della verità può chiedere ad un altro soltanto che gli dica ciò che pensa sia vero in relazione al presente o al passato. La sincerità non può avere alcun valore in

⁽¹⁾ Grozio, II. 11, 2 e ss.

⁽²⁾ Pufendorf, III. 5, 5 e ss.

relazione al futuro poiché nessuno può conoscerlo. Inoltre non è ammissibile che un'offesa minore possa costituire il fondamento di una maggiore. Ora è evidente che l'inadempimento di un contratto o di una promessa rappresenta un'offesa ben più grave del mancato rispetto della sincerità. Se vediamo uno che dice bugie per abitudine e inventa avventure meravigliose e stupefacenti per divertire la compagnia, possiamo giustamente considerarlo un personaggio ignobile e criticabile, ma non lo consideriamo reo di una colpa grave. Un uomo di questo tipo può non di rado avere un fortissimo senso dei doveri derivanti da un contratto e saremmo ingiusti nei suoi confronti se dovessimo concludere da questo suo modo di parlare che egli non rispetterebbe una promessa o un contratto. Se qualcuno si impegna con me a rendermi un servizio importante, il cui inadempimento mi causerebbe una grossa delusione, e nel fare questa promessa agisce sinceramente ed ha l'intenzione reale di adempierla, ma in seguito a causa di qualche difficoltà che incontra nel suo adempimento non la mantiene, e d'altra parte se un altro, per leggerezza o noia, mi promette lo stesso servizio senza la benché minima intenzione di eseguirlo, ma in seguito, per l'enorme delusione che il suo inadempimento potrebbe causarmi cambia il progetto primitivo e mantiene la promessa: quale di questi due, chiedo, sarebbe l'uomo migliore? Il secondo, senza dubbio, che anche se ha promesso senza l'intenzione di mantenere, in seguito, riflettendo sulla delusione che avrei provato, ha preso la decisione migliore. Il primo individuo era quello più veritiero e che ha mostrato un maggior senso dell'onore, poiché non si era impegnato in qualcosa che non aveva intenzione di mantenere ma tuttavia, vinto da un motivo egoistico, ha infranto la promessa nonostante la delusione che, egli sapeva, tutto questo mi avrebbe procurato. Possiamo vedere da questo esempio che talvolta il senso dell'onore e la sincerità possono sussistere senza il senso dell'obbligazione derivante della promessa e che d'altra parte, uno che non ha un grande rispetto della verità nelle piccole questioni può essere molto sensibile ai doveri derivanti da un contratto, o almeno alla delusione che il loro inadempimento potrebbe procurare.

Ho anche cercato di mettere in evidenza alcune cause che impedirono ai contratti di diventare motivo di azioni legali, cioè di essere oggetto di azioni giudiziarie e del ritardo con cui questa normativa fu introdotta presso la maggior parte dei popoli. Questi motivi si riallacciano innanzitutto all'esiguità dell'offesa arrecata da una promessa mancata, che, come ho detto, per molti è minore della violazione della proprietà; in secondo luogo dall'ambiguità del linguaggio, che rendeva difficile stabilire se qualcuno faceva una promessa o semplicemente dichiarava le sue intenzioni; in terzo luogo dalla difficoltà e dal disagio di istruire processi per qualunque offesa. Originariamente gli uomini erano piuttosto titubanti nel punire i reati; l'intera comunità si doveva riunire per ogni processo. Ciò rendeva tutti i procedimenti giudiziari piuttosto complessi. Le cause che furono portate in giudizio per prime non furono quelle che noi definiamo cause civili, bensì quelle penali: cioè quelle che implicano furia e violenza (che definiamo turbative della pace) e che turbano la quiete e l'ordine pubblico. L'omicidio, la rapina, il furto, e simili offendono l'uomo con violenza nella sua persona o nella sua proprietà. Gli inadempimenti contrattuali avvengono invece senza alcuna violenza manifesta e senza esplosioni di disordine. In realtà possono indurre la persona offesa a vendicarsi, ma in sé stessi non producono alcun turbamento della quiete pubblica. In quarto luogo a queste considerazioni possiamo aggiungere lo scarso valore dei beni che costituivano l'oggetto dei contratti nelle epoche primitive.

Si è già visto anche che i primi contratti per i quali fu ammessa un'azione legale furono quelli per i quali risultavano indiscutibili la volontà e l'intenzione di creare un'aspettativa nella controparte; essi erano espressi con una formula verbale specificatamente destinata allo scopo ed erano definiti *stipulationes*. Anche in Inghilterra i primi contratti per i quali si poté intentare un'azione legale davanti al tribunale civile furono i contratti nei quali appariva indiscutibile la volontà delle parti contraenti. Ho già ricordato che le prime promesse ammesse dai tribunali ecclesiastici furono quelle confermate da un giuramento; in seguito ciò venne esteso a qualunque genere di contratto. Tuttavia, quelle che per prime poterono dar luogo ad un'azione legale davanti ad un tribunale civile

furono le promesse che le parti si scambiavano solennemente alla presenza della *King's Court*. Alcune tracce di ciò restano ancora nel diritto inglese odierno. Quelli che si chiamano *recognisance* ⁽³⁾ sono esattamente della stessa natura. Questi impegni scritti avevano un tratto dentellato dove erano elencati i termini del contratto; il documento veniva successivamente diviso in due parti lungo la dentellatura: una metà era conservata da colui che riceveva la promessa e l'altra dal funzionario del tribunale; al giorno d'oggi ciascuna parte contraente conserva la sua metà. Questo sistema è caduto in disuso in Scozia. Osserviamo che là dove i tribunali sono rimasti in funzione per molto tempo senza interruzione, le differenze di procedura rispetto alla tradizione sono molto meno consistenti che non dove esistono tribunali di più recente istituzione. L'ordinamento inglese per quanto riguarda i tribunali è rimasto invariato da molto tempo rispetto ad oggi. La *Court of King's Bench* risale al tempo di Edoardo I; la *Court of the Exchequer* è molto più antica; e anche la *Court of Common Pleas* è molto antica: esse di conseguenza si rifanno in larga misura alle vecchie procedure. Un tribunale di istituzione recente, come quello della *Star Chamber* istituito da Enrico VIII, prestava scarsa attenzione alle procedure dei tribunali precedenti e infatti sappiamo che seguì delle procedure estremamente arbitrarie per tutto il tempo in cui operò. Gli ordinamenti della Scozia hanno origini molto recenti. La *Court of Session*, nella sua forma attuale, fu istituita da Giacomo <?> ⁽⁴⁾. Un nuovo tribunale, specialmente una corte suprema come è questa in molte cause, invece di adottare le procedure di un tribunale più antico tenderà in molti casi a trasformarle; infatti si suppone che lo scopo di tutti i nuovi tribunali sia quello di correggere le manchevolezze di quelli precedenti. Perciò notiamo che le corti di giustizia inglesi conservano molte più tracce delle vecchie procedure di quelle scozzesi, come, fra le altre, la procedura della *recognizance*. È da osservare che anche dopo che i contratti per stipulazione furono ammessi in tribunale, i contratti a titolo gratuito non furono dotati di azione legale a meno che non fossero caratteriz-

⁽³⁾ *Recognisance* o *recognizance*, una forma di garanzia per il pagamento; cfr. *Kames* (1758), p. 105.

⁽⁴⁾ Da Giacomo V nel 1532; cfr. *supra*, p. 96, n. 18.

zati da quella che si definisce una compensazione ⁽⁵⁾, cioè una giusta causa. Così se un padre prometteva di dare una parte del patrimonio alla figlia, la sua qualità di padre era considerata una *justa causa*. Se uno zio prometteva di dare una parte del patrimonio a sua nipote, anche questo giustificava un'azione legale, *quia loco parentis habetur*. Ma se un estraneo o altri senza particolari rapporti di parentela promettevano una parte dei beni, ciò non giustificava un'azione legale. Indubbiamente non rispettare un impegno di tal genere costituisce una condotta molto disdicevole, vergognosa, e giustamente criticabile, ma d'altro canto appare altrettanto incivile e vergognoso insistere perché qualcuno assuma impegni di tal sorta. È da notare a questo proposito che se uno si impegnava tramite un contratto a titolo gratuito, anche se esso non era sufficiente per intraprendere un'azione legale, tuttavia se l'impegno veniva confermato e si dichiarava esplicitamente il desiderio di rispettarlo, il primo contratto assumeva il valore di giusta causa per il secondo.

La stessa ragione per cui i contratti formulati con una serie di espressioni solenni diedero il diritto di intraprendere un'azione legale, dotò di azione legale anche i contratti reali (di cui abbiamo già parlato in precedenza), perché anche in essi l'intenzione delle parti contraenti ad assumere un impegno è chiara come se fosse espressa dalle formule verbali più solenni. {Dapprima fu richiesta una dichiarazione anche per i contratti reali, ma poi non fu più considerata necessaria, perché la volontà dei contraenti di creare un'aspettativa fondata era evidente come nel caso di quelli in cui veniva utilizzata la formulazione più solenne}. In tal modo furono dotati di azione legale i quattro *contractus nominati*. Quando ci si impegna attraverso un contratto definito *mutuum* la volontà delle parti è assolutamente evidente. Abbiamo questo contratto quando si presta qualcosa che si consuma con l'uso, come ad esempio denaro, vino, grano ecc. Nel *commodatum* un oggetto viene prestato per essere usato ma non consumato. In questo caso la distinzione non è puramente teorica ma produce una differenza oggettiva. Nel *mutuum* la proprietà dell'oggetto viene trasferita e colui che lo riceve in prestito ha il permesso di consumarlo, impegnandosi soltanto a restituire una qualità e una

(5) Nel diritto inglese *consideration*. Nella *common law* la *consideration* indica un corrispettivo contrattuale, anche se non è richiesta l'esatta equivalenza economica fra le due prestazioni.

quantità identiche, ma non lo stesso oggetto, nell'altro caso egli si impegna a non consumare o distruggere l'oggetto preso in prestito, ma a restituire proprio quello specifico oggetto. Nel primo caso non si può intentare alcuna azione legale per danni arrecati all'oggetto prestato poiché esso diventa proprietà di chi lo ha preso in prestito, ma nel secondo caso ciò potrebbe verificarsi perché colui che ha preso in prestito l'oggetto gode soltanto dell'uso. Questi contratti assunsero ben presto valore legale, poiché il desiderio delle parti contraenti è evidentemente quello di rispettare il contratto o almeno di creare una pendenza. Quando questi contratti furono ammessi in tribunale lo furono ben presto anche i *deposita*, in cui l'oggetto affidato in custodia ad una persona non deve essere usato ma soltanto custodito per il proprietario. In questo caso se l'affidatario lo usa senza rispettare gli accordi o lo consuma, l'affidante può intraprendere un'azione legale contro di lui. Allo stesso modo, nel caso dei pegni, il pegno non serve a pagare il debito ma costituisce soltanto una garanzia di pagamento; l'accordo in questo caso è chiaro, e perciò se colui che ha ricevuto il pegno se ne appropria, colui che ha impegnato l'oggetto può intentare azione legale contro di lui.

La diffusione dei commerci introdusse diversi altri contratti. Tutti i contratti che erano necessari per esercitare un'attività commerciale finirono allora con l'assumere valore legale, sia che fossero stipulati *inter praesentes* o *absentes*. Così (come ho già detto) i contratti di vendita, di affitto e di noleggio, di società ecc. assunsero ben presto valore legale. Si deve osservare, tuttavia, che almeno per un certo periodo di tempo a questi contratti non fu attribuito alcun valore legale se non erano accompagnati da una dichiarazione orale o scritta. Inizialmente si richiedeva una certa solennità perché un contratto apparisse vincolante. Erodoto narra che gli Sciti quando volevano rendere un contratto pienamente vincolante, versavano un pò del sangue dei contraenti in una ciotola, vi immergevano la punta delle loro frecce e quindi lo bevevano ⁽⁶⁾. Anche gli Arabi avevano un'usanza simile. Tacito narra che gli Armeni, quando stipulavano un contratto, facevano uscire un pò di sangue dal pollice di entrambi i contraenti e lo succhiavano ⁽⁷⁾. Sallustio riferisce la tradizione che

⁽⁶⁾ Erodoto, *Le Istorie*. Il riferimento è tratto dal § 71 e non dal § 70 come riportato in *Lectures*, p. 97, n. 20.

⁽⁷⁾ Tacito in realtà si riferisce al caso della stipula di un patto di alleanza fra due

Catilina ed i suoi cospiratori, quando prestarono giuramento di segretezza, mescolarono sangue al vino che bevevano ⁽⁸⁾. Egli attribuisce questo racconto alla paura e al terrore del popolo. Tuttavia ciò serve a dimostrare che la gente generalmente crede che queste paurose cerimonie rendano il contratto più vincolante ed è in effetti probabile che esse esercitino una grande suggestione sulla mente dei contraenti.

Osserviamo inoltre che inizialmente i contratti ai quali fu attribuito valore legale a causa delle esigenze del commercio richiedevano tuttavia, almeno in alcuni casi, anche una forma scritta. Essi venivano chiamati *contractus litterales* e sono spiegati piuttosto esaurientemente nel Codice Teodosiano ⁽⁹⁾. Giustiniano li cita nelle sue *Istituzioni*, ma in modo molto confuso ⁽¹⁰⁾. In seguito la conferma scritta non fu più richiesta, e il consenso delle parti venne considerato sufficiente senza conferma e senza alcuna altra cerimonia. Questi contratti si chiamavano *contractus consensuales*. I contratti quindi erano inizialmente di quattro tipi. In primo luogo i contratti basati su una formulazione solenne o stipulazione; in secondo luogo i contratti reali; in terzo luogo i contratti scritti; e, in quarto luogo i contratti *consensuales*, oltre ai *nuda pacta* di cui ci occuperemo immediatamente. In seguito furono ridotti a quattro, compresi anche i *nuda pacta*; infatti i *litterales* furono assimilati ai *consensuales*; o addirittura a tre, poiché i *consensuales* avevano esattamente lo stesso effetto di quelli *per stipulationem*.

I *nuda pacta*, come i contratti verbali caratterizzati da *justa causa* o *compensatio*, non furono mai dotati di azione legale presso i Romani ⁽¹¹⁾. Essi potevano però costituire una eccezione. Cioè erano sufficienti ad evitare un'azione legale, pur non avendo essi stessi valore legale. Così se uno era debitore di cento sterline e l'altro diceva di non rivolerle indietro, ciò bastava, se sufficientemente provato, ad

sovrani; cfr. *Annales*, XII, 47.

⁽⁸⁾ "... humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse", *Belium Catilinae*, XXII, 1.

⁽⁹⁾ *C. Theod.* 2, 27; 5, 10; 11, 39. In realtà la definizione risale a Gaio, che distingue l'obbligazione contratta *re, verbis, litteris, consensu* (III, 89; 128-134).

⁽¹⁰⁾ *J.* 3, 21: *De Litterarum Obligatione*.

⁽¹¹⁾ In realtà ciò valeva per i soli *nuda pacta*: "Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic constat non posse constitui obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem"; *D.* 2, 14, 7.

estinguere il debito. Ma se qualcuno mi aveva promesso, senza alcun obbligo, cento sterline, ciò non mi dava il diritto di appellarmi alla legge per reclamare quella somma. Lo stesso rispetto per la libertà dell'individuo che attribuì valore legale ai contratti così tardi, poiché tutti questi obblighi costituiscono una limitazione della libertà, fece sì che molti che erano vincolati da tali obblighi, ne fossero liberati sulla base di motivazioni spesso quanto mai inconsistenti. In un primo tempo fra i popoli europei la *common law* non attribuiva valore legale a nessun tipo di contratto; i tribunali ecclesiastici erano i soli che li consideravano legalmente validi. Quando infine i tribunali civili dotarono i contratti di azione legale, ciò avvenne per quei contratti che venivano stipulati sotto forma di impegni davanti a un magistrato o come promesse solenni in un tribunale ed erano debitamente registrati nei suoi atti. Il diritto ecclesiastico o canonico, che si basava esclusivamente sui principi dell'onore e della virtù, non si curava tanto di quello che poteva apparire equo ad un popolo primitivo quanto piuttosto di quale era il dovere di un buon cristiano e in base a quali norme egli doveva regolare la sua condotta. Di conseguenza esso dotò di azione legale tutti i contratti, per quanto trascurabili fossero. Il diritto scozzese e quello della maggior parte degli altri popoli d'Europa seguono nel complesso il diritto romano a parte il fatto che i *nuda pacta* possono adire le vie legali. Se un uomo in questo paese promette una somma di denaro o qualunque altra cosa e lo si può dimostrare chiaramente, egli è obbligato a mantenere la sua promessa. Ciò avviene perché questi tribunali, come il *Parlamento di Parigi* e la *Court of Session*, furono istituiti quando ormai il diritto romano e il diritto canonico esercitavano da molto tempo una grande influenza in questi paesi e di conseguenza si ispirarono moltissimo ad entrambi. Il diritto inglese, d'altra parte, costituiva un sistema articolato già prima della scoperta delle Pandette di Giustiniano e i suoi tribunali erano stati istituiti, i loro metodi e le loro procedure fissati, ben prima che fossero istituiti gli altri tribunali europei e prima che il diritto romano o il diritto canonico arrivassero ad esercitare un gran peso. È per questo motivo che il diritto inglese si ispira ad essi meno del diritto di qualunque altra nazione in Europa ed è proprio per questa ragione che esso è più meritevole di qualunque altro dell'attenzione di un uomo riflessivo, in quanto si è formato più spontaneamente sui sentimenti naturali dell'umanità.

Per questo motivo inoltre esso è così rudimentale per quanto attiene ai contratti. Il diritto inglese ammise un'azione legale per l'adempimento dei contratti soltanto dopo l'istituzione della *Court of Chancery*, che subito assunse grande potere. In caso di inadempimento di contratto essa autorizzava soltanto un'azione per danni. Ciò appare abbastanza naturale nei primi stadi di un governo civile, poiché il suo scopo è quello di riparare ai torti piuttosto che di costringere gli individui a rispettare i loro impegni; ciò veniva lasciato alla loro buona fede. Questa azione per danni in molti casi corrispondeva all'adempimento specifico del contratto, come nel caso in cui, in un contratto di vendita, il venditore aveva consegnato la merce e l'acquirente non ne aveva pagato il prezzo. Nel caso in cui fosse avvenuta una *rei traditio* e specie nel caso del *depositum*, si poteva ottenere, grazie ad un artificio della legge, almeno la restituzione della cosa data. Ciò avveniva con il procedimento del *trouver e conversion*, per cui si fingeva che l'oggetto non era entrato in possesso di qualcuno con consapevolezza, ma era stato trovato e pertanto l'oggetto specifico, se esisteva ancora, poteva essere reclamato, ovvero poteva essere reclamato un suo valore corrispondente, nel caso in cui l'oggetto fosse stato usato. Tuttavia, in ogni caso, la persona contro la quale era stato aperto il procedimento poteva evitare tutto questo con un giuramento. Se si trattava soltanto di un contratto non sigillato, egli poteva prestare un giuramento liberatorio (*wages of law*) ⁽¹²⁾ e un semplice atto di consegna bastava a proscioglierlo. {Si accettava la stessa motivazione dei Greci che non dotavano i contratti di azione legale e cioè che se una delle due parti aveva accordato fiducia all'onestà e alla coerenza di propositi della controparte, non esistevano motivi per cui non ci si potesse fidare del suo giuramento}. Vale a dire che il giuramento dell'accusato, senza che egli offrisse alcuna prova a discarico, era sufficiente per proscioglierlo e non veniva accolta alcuna prova da parte dell'accusatore. Nel caso in cui una consegna fosse intervenuta, l'azione legale poteva essere evitata grazie al

⁽¹²⁾ Nel sistema di *common law* il *simple contract* è il contratto vero e proprio (verbale o scritto) non considerato *deed* (sigillato) dalle parti. In questo caso la validità giuridica del contratto è condizionata dalla esistenza della c.d. *consideration* (cfr. supra p. 116, n. 5). *Wages of Law* si definiva la difesa del convenuto consistente nel prestare un giuramento di innocenza o di non indebitamento confermato da sei confirmatari.

giuramento dell'interessato e alla testimonianza concorde di sei testimoni che egli non aveva ricevuto l'oggetto in questione, oppure che, se l'aveva ricevuto, lo aveva restituito ⁽¹³⁾. Nei casi in cui il contratto non veniva rispettato dall'una o dall'altra delle due parti non fu ammessa alcuna azione legale fino alla istituzione della *Court of Chancery*. Il sistema utilizzato nel caso dei contratti in cui era avvenuta la consegna di un oggetto era quello di citare per danni tutte le volte che si supponeva che l'imputato avrebbe utilizzato questo suo diritto del giuramento liberatorio; infatti in questo caso egli non poteva giurare di non aver arrecato un certo danno all'oggetto poiché non sapeva quale fosse. La determinazione dei danni era lasciata alla giuria che in molti casi, come si è già visto, li equiparava all'adempimento specifico del contratto. In questo modo raramente si faceva uso dell'ingiunzione di consegna (*writ of delivery*), che è quella normalmente usata nelle azioni di *trouver* e *conversion*, e si ricorre invece all'azione per danni in tutti i casi in cui esiste il minimo sospetto che l'accusato potrebbe far ricorso al giuramento liberatorio. Secondo il diritto scozzese invece, tutti i contratti sono provvisti di azione legale. Essi sono posti tutti sullo stesso piano esattamente come avviene in base al diritto romano, con l'eccezione che anche i *nuda pacta* sono provvisti di azione legale. Per cui fra noi esistono soltanto due tipi di contratto e cioè i contratti reali che non hanno valore legale a meno che non sia intervenuta la *traditio rei* e quelli consensuali i quali assumono valore legale sulla base del semplice accordo fra i contraenti.

Vi sono due problemi in relazione ai contratti che in questa sede mi limiterò semplicemente a citare, poiché mi riservo di trattarli più ampiamente in seguito in una sede più idonea. Il primo problema è fino a qual grado di diligenza siano tenuti i contraenti. A questo proposito dobbiamo tener presente la distinzione fra *culpa* o negligenza in *culpa lata*, *levis* e *levissima*, distinzione che è trattata nelle antiche fonti ⁽¹⁴⁾ ed è stata spiegata ampiamente nella *Theory of Moral Sentiments* ⁽¹⁵⁾ e perciò non ha bisogno di essere riesposta. I

⁽¹³⁾ Cfr. Kames (1758), p. 115.

⁽¹⁴⁾ Come sottolineato in *Lectures*, p. 100, n. 28, questa distinzione non ricorre nelle fonti antiche; essa è tuttavia presente in D. 50, 16, 213, 2 e 223 pr.; D. 9, 2, 44 pr.

⁽¹⁵⁾ *Cit.* pp. 102-3.

Romani distinguevano i contratti in contratti a titolo gratuito e contratti a titolo oneroso. Fra i primi comprendevano: *mutuum*, *commodatum*, *depositum* e *mandatum*, in cui di norma i proventi sono interamente dalla parte del *mutuarius*, del *commodatarius*, del *deponens* e del *mandans*. Costoro sono perciò obbligati a pagare addirittura anche in caso di *culpa levissima* e sono tenuti alla massima diligenza, mentre l'impegno della controparte è minimo, *praestandum* <?> *salam* ⁽¹⁶⁾. Infatti perfino nel caso del *mutuum* il contratto è considerato a titolo gratuito poiché non vengono corrisposti alcun interesse o ricompensa. Anche secondo il nostro diritto non si deve alcun interesse su un prestito di denaro a meno che ciò non sia menzionato esplicitamente e separatamente. È vero che una cambiale munita di accettazione matura interessi dal momento in cui scade, ma ciò avviene in base ad una particolare disposizione di legge. In altri casi in cui il contratto ha carattere oneroso per entrambe le parti, esse sono legate da *culpa levis*.

Un altro problema è il caso di chi prende in prestito una somma di denaro e prima della restituzione della moneta cessa il corso legale e viene introdotto un nuovo conio che ne muta il valore, di solito abbassandolo: il debitore potrà pagare il suo debito secondo il nuovo conio o sarà obbligato a pagarlo con il vecchio? Ammettiamo, per esempio, che uno prenda in prestito cento sterline e ammettiamo che prima del pagamento l'argento venga ritirato e sostituito da un nuovo conio in cui lo stesso valore nominale è attribuito alla metà dell'argento svilito con una lega più bassa, cioè, che invece di quattrocento onces, le cento sterline ne contengano soltanto circa duecento. Il problema è se in questo caso il debito debba essere saldato con duecento onces svilite, o non piuttosto con quattrocento onces del vecchio conio, oppure con un valore reale pari ad esse nel nuovo conio. In questo caso l'ordinamento giuridico di tutti i paesi e la giustizia naturale e l'equità sono assolutamente in contrasto ⁽¹⁷⁾. Giustizia ed equità chiaramente richiederebbero che si debba restituire lo stesso valore che si è ricevuto senza alcuna considerazione del valore nominale del denaro e perciò si dovrebbe restituire la

⁽¹⁶⁾ Probabilmente sta per *praestandum salvam custodiam*. Il riferimento, indiretto, è a Gaio, III, 206-207.

⁽¹⁷⁾ Si tratta di un tema ampiamente trattato da Pufendorf, V, 7, 6.

stessa somma nel vecchio conio o un valore pari a quello ricevuto nel nuovo. I governi di tutti i paesi hanno invece legiferato nel modo esattamente opposto. Il motivo di questa condotta è il seguente. La sola causa che può indurre il governo ad apportare una variazione al valore della moneta {il che, come vedremo in seguito, rappresenta un intervento estremamente nocivo} è la difficoltà di procurarsi del denaro. Supponiamo, ad esempio, che il governo si trovi nella necessità di spendere oltre dieci milioni ma non riesca in alcun modo a raccogliere più di cinque milioni. Che cosa deve fare in una circostanza simile? Il solo espediente al quale esso può ricorrere è quello di ritirare la moneta e dimezzarne il valore. È raro che si verifichino variazioni così sensibili; tuttavia nel 1701 il governo francese, trovandosi in questa situazione, invece di 28, eliminò dapprima 40, poi 50 e infine 60 libbre dalle 8 onces francesi in argento ⁽¹⁸⁾. Così, con meno della metà del valore reale, pagarono tutte le truppe, la flotta, gli ufficiali e i prestiti. Tuttavia, per impedire che i creditori del governo sentissero troppo presto gli effetti di questo artificio, ordinarono che tutti i debiti fossero pagati allo stesso modo nella nuova moneta. Questo espediente nascose la frode. Infatti vi sono due scopi per i quali si può usare il denaro, innanzitutto per comperare merci, oppure, in secondo luogo, per pagare i debiti. Nel primo caso, quando il denaro è svalutato nel suo valore reale ed è invece rivalutato nel suo valore nominale per metà, esso non acquisterà più di quanto si poteva acquistare prima con la stessa quantità d'argento, poiché il valore del denaro si deve sempre determinare in base alla quantità di metallo puro; la lega non vale nulla, in quanto il lavoro per separare (il metallo puro) bilancia il piccolo valore addizionale. In tal modo il denaro tornava ben presto al suo valore precedente in rapporto a tutte le merci. Ma esso si usa anche per pagare i debiti. Come mostrerò in seguito è la disponibilità di denaro delle classi più umili che determina il prezzo di tutte le merci di uso comune: pane, manzo, birra, ecc. Il prezzo di queste non può mai salire oltre il livello che quelli possono pagare. Ora poiché i soldati e tutti i tipi di operai vengono pagati con il nuovo conio e ricevono di conseguenza soltan-

⁽¹⁸⁾ Ci si riferisce probabilmente al conio introdotto nel 1709. Cfr. J.F. Melon, *Essai politique sur le commerce* (1734) in E. Daire (a c. di) *Économistes financiers du XVIII^e siècle*, Paris, 1843, pp. 721 e ss.

to la metà dei loro salari precedenti, essi possono permettersi soltanto la metà del prezzo che pagavano prima per le varie merci, cosicché in questo caso il nuovo denaro acquista per lo stesso valore nominale quanto acquistava il vecchio. In tal modo, e anche perché tutti i debiti precedenti vengono pagati così, il valore del denaro o della moneta fluttua fra il vecchio e il nuovo per qualche tempo. Il suo valore negli acquisti è soltanto la metà; ad esempio uno dei nuovi scellini può acquistare soltanto quanto un vecchio pezzo da sei penny; ma d'altro canto un nuovo scellino pagherà quanto il vecchio e grazie alla combinazione di questi fattori il valore per un certo tempo continuerà ad oscillare sui 10 o 9 pence. Cosicché, grazie a questa alterazione, la perdita dei creditori non è così sensibile e la moneta in seguito a questa diminuzione del suo valore reale e a questo aumento del suo valore nominale non perde più di un terzo.

Esiste un ulteriore problema abbastanza simile al precedente. Se l'oro diminuisce di valore in relazione a quello dell'argento, uno che ha preso in prestito ad esempio cento ghinee quando valevano venticinque scellini, pagherà il suo debito con cento ghinee quando esse valgono ventuno scellini? La risposta chiaramente è negativa, poiché egli ha ricevuto centoventicinque ghinee e con questo sistema ne restituirebbe soltanto centocinque. Infatti in tutti i casi il valore dell'oro è stimato in base a quello dell'argento, e non quello dell'argento in base a quello dell'oro. In realtà se egli avesse pattuito di pagare cento ghinee in moneta metallica il caso potrebbe essere diverso. Ma tutti gli impegni vengono presi sulla base della moneta d'argento cosicché questo caso si verifica difficilmente.

Passiamo ora al secondo tipo di obbligazioni, cioè quelle che derivano dal quasi contratto, ovvero *quae quasi ex contractu nascuntur* ⁽¹⁹⁾, vale a dire l'obbligo alla restituzione. Il tipo più semplice è quello che gli esperti di diritto romano definiscono *petitio indebiti*, per cui si crede di dovere una certa somma ad un altro e anche quest'ultimo lo crede e perciò viene effettuato il pagamento; ma rivedendo i suoi conti, il primo trova che la somma era già stata pagata. Come può questi reclamarne la restituzione? Non può reclamarla da contratto, poiché non fu stipulato alcun contratto, né alcuna delle

(19) J. 3, 27, "De Obligationibus quasi ex contractu".

parti poteva prevedere un incidente di questo genere, né può reclamare il denaro come suo, poiché esso è stato probabilmente speso, e inoltre egli lo ha consegnato senza alcuna riserva. Tuttavia l'altro ha qualcosa che non gli appartiene, *est res aliena in eius patrimonio*, e si presume che nessuno desideri arricchirsi con ciò che appartiene ad un altro. Per questo motivo egli è obbligato a restituire il denaro e contro di lui si può agire utilizzando la *repetitio indebiti*. Allo stesso modo nei *negotia utiliter gesta*, sebbene il mio denaro non faccia parte del suo patrimonio, tuttavia l'altro possiede qualcosa che è stato acquistato con il mio denaro. Perciò egli è tenuto ad indennizzarmi per quel tanto di mio che ho speso. Questo caso si verifica ad esempio quando la persona per conto della quale agisco trae qualche vantaggio da questi *negotia*. E se non gliene deriva alcun vantaggio, tuttavia giacché i *negotia* sono stati condotti *utiliter* ed onestamente per determinare un simile risultato, egli è tenuto ad un indennizzo. La stessa cosa si verifica nel caso in cui si bilanciano i danni con la *lex Rhodia de iactu*, poiché in questo caso i beni di alcuni si salvano grazie alla perdita di un altro ⁽²⁰⁾. Come anche nel caso delle azioni legali che i cofideiussori o gli aventi diritto possono esperire per essere indennizzati l'un l'altro, poiché in questo caso gli altri sono *locupletiores facti jactura eius, qui debitum etc. solverit*. Tutte le *actiones contrariae* dei Romani si basano su questo principio, poiché questi casi non sono mai previsti dai contratti. Ma se vengono anticipate *impensae extraordinariae, non autem ordinariae*, colui che ha anticipato il denaro può promuovere un'azione legale contro il *propriarius* e anche l'azione legale che il tutore può intentare contro il pupillo per spese straordinarie, non ordinarie, deriva da questo principio. {Né occorre che consideriamo che il dovere dei tutori derivi dal quasi-contratto, dato che esso deriva dal fatto che accettano quell'ufficio}. Infatti in tutti questi casi l'obbligo di indennizzare la persona che spende il suo denaro non deriva dal contratto ma dall'obbligo alla restituzione, il quale richiede che *neminem locupletio-rem fieri aliena jactura* ⁽²¹⁾. Queste *actiones contrariae* sono ammesse in tutti i paesi e poiché il diritto alla restituzione è il loro fonda-

⁽²⁰⁾ D. 14, 2.

⁽²¹⁾ Cfr. D. 12, 6, 14 e 50, 17, 206: "Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletio-rem".

to, colui che ha anticipato il denaro può intraprendere una *actio contraria* oppure una *actio negotiorum gestorum* ⁽²²⁾ contro la persona a vantaggio della quale egli ha speso il suo denaro. Mi limiterò ad osservare inoltre a questo proposito come spesso avvenga che tutti i diversi tipi di diritti personali possano concorrere nella medesima causa, sia da contratto, da quasi-contratto o diritto alla restituzione e da reato. Così se incarico qualcuno di noleggiare un cavallo per mio conto, il proprietario può intentare causa al noleggiatore per inadempienza di contratto; il noleggiatore può intentare una azione di quasi contratto per qualunque spesa straordinaria che abbia dovuto sostenere; e il proprietario può fare causa al cavallerizzo per comportamento illecito se egli ha fatto correre troppo il cavallo o se in qualunque modo gli abbia recato danno.

Vengo ora a considerare la terza specie di diritti personali o obbligazioni, cioè quelli che derivano da

REATO

Vale a dire il diritto che ognuno ha di essere indennizzato del danno subito *ex delicto*, a seguito del comportamento colpevole di un altro. Un reato può essere di due tipi. Il danno può derivare dalla volontà criminale della persona (*malice propense*), ovvero da una negligenza colposa, o culpa. La negligenza o culpa può essere, come abbiamo già visto in precedenza, di tre tipi. Innanzitutto la negligenza può essere talmente grave che nessuno avrebbe potuto essere così negligente nella cura dei propri affari, sebbene lo sia stato nella cura di quelli di un altro, nel qual caso si parla di *culpa lata*; in secondo luogo, essa è detta *culpa levis* se l'accusato non si è reso colpevole, nella cura degli affari di un altro, di negligenza maggiore che nella cura dei propri, in quanto in generale è considerato come un uomo piuttosto negligente nei suoi affari; oppure infine, *culpa levissima*, nel caso in cui la negligenza o colpa non sia maggiore di quella di cui avrebbe potuto rendersi colpevole anche l'uomo più accorto. Comunque prenderò in considerazione per primi i casi che derivano da *dolus*, ossia ciò che chiamiamo *malice propense*, vale a dire i danni arrecati ad altri intenzionalmente e volontariamente.

(22) Cfr. D. 3, 5; 27, 5 e C. 2, 18; 5, 45.

In tutti i casi la gravità della punizione che deve essere inflitta al colpevole è la risultante del parere dello spettatore imparziale e del risentimento dell'offeso. Se il danno è così grave che lo spettatore può incoraggiare la vittima a vendicarsi con la morte del colpevole, questa è la punizione adeguata e ciò è quanto richiede la persona offesa o, in sua vece, il magistrato, il quale assume il ruolo dello spettatore imparziale. Se lo spettatore non è d'accordo con l'offeso nel chiedere come vendetta la morte del colpevole, ma concorda con lui se chiede una piccola punizione corporale o una multa pecuniaria, questa è la punizione che dovrebbe essere inflitta. In tutti i casi una punizione appare equa agli occhi del resto dell'umanità quando essa è tale che un testimone imparziale sarebbe d'accordo con l'offeso nell'esigerla. La vera ragione della punizione dei reati sta nel sentimento di vendetta che suggerisce all'offeso di rifarsi su chi l'ha danneggiato. La considerazione del bene pubblico che Grozio ed altri autori adducono di solito come causa originaria delle punizioni, non è sufficiente a spiegare l'origine delle punizioni ⁽²³⁾. Noi consentiamo, secondo costoro, alla punizione del colpevole per quel tanto che lo richiede il bene pubblico, ed affermano che questa è l'intenzione naturale di tutte le punizioni. Ma dimostreremo che la realtà è ben diversa. Infatti sebbene in molti casi il bene pubblico possa richiedere la stessa punizione della giusta vendetta dell'offeso e tale che uno spettatore imparziale la accetterebbe di buon grado, tuttavia per i reati che sono puniti soprattutto in vista del bene pubblico, la punizione richiesta dalla legge e quella che possiamo effettivamente comminare sono molto diverse. Alcuni anni fa era in auge nel popolo britannico la convinzione (in realtà estremamente cervellotica) che la ricchezza e la forza della nazione dipendessero interamente dal fiorire del commercio della lana e che esso non potesse prosperare se si permetteva l'esportazione della lana. Allo scopo di impedirgli si decise che l'esportazione della lana doveva essere punita con la morte ⁽²⁴⁾. Questa esportazione non costituiva in realtà alcun crimine secondo i criteri della giustizia naturale e agli occhi del popolo il colpevole era ben lungi dal meritare una punizione tanto severa; pertanto finché restò in vigore questa punizione non si riuscì

⁽²³⁾ Grozio, II, 20, 7-9; Pufendorf, VIII, 3, 9-12.

⁽²⁴⁾ (13) e (14) Carlo II (1662).

a trovare né una giuria né informatori. Nessuno voleva accettare di punire un'azione di per sé così innocente con una pena tanto severa. Il governo fu pertanto costretto a ridurre la pena alla confisca delle merci e della nave. Allo stesso modo le leggi militari puniscono con la morte la sentinella che si addormenta durante il turno di guardia. Ciò si basa interamente sulla considerazione del bene pubblico; e anche se possiamo forse approvare l'idea del sacrificio di una sola persona per la salvezza di molte altre, tuttavia una simile punizione, una volta inflitta, ci colpisce in modo ben diverso che quella di un crudele assassino o di qualche altro feroce criminale.

Osserviamo inoltre che la vendetta dell'offeso regola la punizione in modo tale da rispondere perfettamente ai tre fini che gli autori sopra citati enumerano come scopi prefissi di tutte le punizioni. Infatti in primo luogo il risentimento dell'offeso lo induce a punire il trasgressore facendogli capire da chi, e per quale motivo, gli viene inferta la punizione. Il veleno o l'assassinio non gratificano mai completamente né, pensiamo, nobilmente, il risentimento. Ciò è stato considerato vile in tutti i tempi e presso tutti i popoli, poiché in questo modo il punito non si rende conto in alcun modo da parte di chi e per qual motivo gli viene inflitta la punizione. In secondo luogo, la punizione che infliggiamo al colpevole a causa del risentimento costituisce un deterrente adeguato nei suoi confronti, o nei confronti di chiunque altro e lo trattiene dal recare quella ingiuria a noi o a qualunque altra persona. In terzo luogo, il risentimento inoltre induce l'uomo a cercare giustizia o soddisfazione per l'offesa che ha subito.

I reati sono di due tipi: 1) quelli che costituiscono un'infrangimento ai diritti naturali, in quanto colpiscono la persona con l'eliminazione fisica, l'invalidità, le percosse, o la mutilazione del corpo, oppure in quanto limitano la libertà, come ad esempio nel caso di ingiusta prigionia, ovvero quando offendono l'onore e la buona reputazione; 2) quelli che colpiscono i nostri diritti acquisiti, e costituiscono una minaccia alla proprietà come la rapina, il furto, il ladrocinio, ecc.

Va osservato che il rifiutarsi di rispettare un contratto non è mai stato considerato un reato, sebbene una frode venga sempre considerata tale. Il giudice ordina che una persona venga citata davanti a lui per non aver adempiuto un contratto, in primo luogo per

farlo rispettare e in secondo luogo per rendere soddisfazione alla controparte per i danni che il ritardo e il processo possono avergli causato, ma non infligge mai alcuna punizione per il tentativo di evadere i propri obblighi. D'altro canto però, chi tenta fraudolentemente di impegnare qualcuno ad assumere un contratto viene severamente punito. Così chi falsifica una cambiale o un titolo di credito in questo paese viene punito con la morte.

Parleremo in primo luogo dei reati che costituiscono un'offesa contro la persona. Il primo e il più atroce è l'omicidio volontario. Senza alcun dubbio, la sola punizione adeguata è la morte del colpevole. Il risentimento delle persone offese non può essere soddisfatto semplicemente da una punizione, a meno che le sofferenze della persona offesa e quelle dell'assassino non si eguaglino, a meno che cioè l'offesa non sia in qualche modo restituita. Infatti troviamo che presso tutti i popoli civili la punizione è la morte dell'assassino. Presso i popoli barbari invece la punizione è generalmente molto più lieve, ad esempio una multa in denaro. Il motivo di ciò è la debolezza dello stato nelle prime fasi della società, cosa che lo rendeva molto cauto nell'interferire con gli affari dei singoli individui. Lo stato infatti intervenne dapprima soltanto con funzioni di mediatore per impedire le nefaste conseguenze che potevano derivare dal risentimento degli amici dell'ucciso. Infatti quale è lo scopo della punizione dei reati agli occhi degli uomini in questo stadio della civiltà? Esattamente lo stesso che vale attualmente per la punizione degli illeciti civili, cioè il mantenimento dell'ordine pubblico. I reati erano già stati commessi e a questo non vi era rimedio; la sola cosa perciò che la società si proponeva era quella di evitare le conseguenze negative che da essi derivavano. Pertanto non si cercava di raggiungere questo obiettivo con una punizione che poteva turbare l'ordine. In realtà lo stato si assunse il compito di convocare i criminali e di sottoporli a giudizio soltanto quando la società ebbe raggiunto un certo grado di sviluppo.

A quei tempi perciò si intercedeva presso le due parti, tramite qualche individuo di grande merito e quindi dotato di autorità o a nome dell'intera comunità, consigliando ed esortando le parti interessate alla tale o alla tal'altra misura. Che cosa peroravano queste persone con il loro intervento? Senza dubbio esortavano l'assassino a placare gli amici dell'ucciso con doni, e questi ultimi ad accettare

tale soddisfazione. Padre Charlevoix ⁽²⁵⁾ e De La Fulage ⁽²⁶⁾ riferiscono che presso gli Irochesi e diverse altre tribù selvagge del Nord America, quando un individuo viene ucciso da un altro della stessa famiglia, la tribù non interferisce mai, ma lascia che siano il padre o il capo famiglia a punire o a perdonare come credono meglio. Se invece il membro di una famiglia viene assassinato da un estraneo, allora la tribù interviene e stabilisce i doni per placare gli amici dell'ucciso e se la persona non è in grado di offrire doni sufficienti, l'intera comunità raccoglie una colletta per lui, ed ognuno dà il suo contributo per una causa così degna. Questi doni sono di solito divisi in sessanta quote, una delle quali va alla madre dell'ucciso per procurarle qualcosa su cui sedersi per piangere suo figlio, un'altra per una pipa di tabacco per darle conforto, un'altra parte viene data alla sorella, ai fratelli ecc., una è per sgombrare la strada dai rovi, un'altra per coprire il sangue che è stato versato, come essi dicono, e così via. La struttura sociale dei popoli nordici che invasero l'Europa agli inizi del V secolo era più avanzata di qualche grado rispetto a quella degli Americani di oggi. Questi sono ancora allo stadio di cacciatori, il più rozzo e barbaro che vi sia, mentre quelli avevano raggiunto lo stadio di pastori e praticavano addirittura anche un pò di agricoltura. Il salto fra questi due stadi nel progresso della società è il maggiore fra tutti, poiché grazie ad esso la nozione di proprietà viene estesa al di là del semplice possesso a cui è limitata nello stadio precedente. Una volta che tale nozione sia stata acquisita, non è un grosso problema estenderla da un soggetto ad un altro: dalle mandrie e gli armenti alla terra. Questi popoli erano perciò piuttosto sviluppati rispetto agli americani e lo stato, che cresce con la società, aveva anch'esso raggiunto una forza maggiore. Di conseguenza si intrometteva maggiormente e nelle leggi di tutti quei popoli viene fissata una somma particolare come ammenda per l'omicidio di ogni individuo di qualsiasi rango, dal re allo schiavo, ed essa viene definita *guidrigildo* (*wingild*) ⁽²⁷⁾. Il *guidrigildo* variava a seconda del rango degli individui. Se questi erano di rango più elevato i loro amici erano più potenti e di conseguenza era più difficile pacificarli, per-

⁽²⁵⁾ *Cit.* III, pp. 272 e ss.

⁽²⁶⁾ Si tratta probabilmente di J.F. Lafitau, *Moeurs des sauvages américains, comparées aux mœurs des premiers temps*, Paris, 1724, I, pp. 486-90.

⁽²⁷⁾ In realtà *wergild*, dal longobardo *widrigild*. Cfr. Kames (1758), p. 87.

ché avevano speranze più fondate di ottenere soddisfazione. Per questo motivo il compenso o guidrigildo di un re è molto maggiore di quello di un *thain* ⁽²⁸⁾, questo di quello di un conte, questo di quello di un barone, questo a sua volta di quello di un uomo libero, e questo ancora maggiore di quello di uno schiavo o di un villano. In base alla legge Salica, quando un individuo non era in grado di pagare il guidrigildo veniva confinato in isolamento in una tenda, {la prima volta gli veniva chiesto se poteva pagare; in caso negativo i suoi amici venivano convocati ed interpellati singolarmente. Se nessuno era disposto a pagare al suo posto, si chiedeva loro di raccogliere la somma e se rifiutavano anche questa terza volta, egli veniva consegnato ecc.} e i suoi amici venivano convocati tre volte in sua presenza e si chiedeva loro se erano disposti a pagare la multa; se quelli rifiutavano ogni volta il colpevole veniva consegnato agli amici dell'ucciso per essere messo a morte o trattato come quelli ritenevano opportuno. {In un primo tempo i giustizieri erano sempre i parenti del morto, sebbene ora questo compito venga affidato a pubblici ufficiali, poiché ora la società ha sostituito i parenti. La morte accidentale di uno che abbia ucciso un parente prossimo o la sua punizione per un altro reato possono placare l'ira degli amici ma non soddisfano completamente il loro desiderio di vendetta, perché la punizione non viene da loro. La morte per avvelenamento o uccisione per opera di sconosciuti sono in un certo senso più soddisfacenti, poiché essi sanno che egli soffre per loro volontà. Ma la soddisfazione della vendetta diventa veramente completa e nobile soltanto quando il colpevole è consapevole del fatto che la sua sofferenza viene da loro ed è una manifestazione della loro volontà}. L'espiazione di un delitto attraverso i doni era diffusa ovunque nell'antichità. Ve ne sono diversi esempi in Omero. Nestore ⁽²⁹⁾ dice ad Achille che i doni pacificano l'animo di tutti; grazie ai doni un padre perdona la morte del figlio. Nella descrizione dello scudo di Achille, un episodio descritto in uno dei suoi settori rappresenta gli amici di un ucciso che ricevono i doni dell'assassino ⁽³⁰⁾. A quel tempo lo stato non interveniva nelle questioni personali; lo straniero che sale a bor-

⁽²⁸⁾ *Thane, thän*. Dall'anglosassone *thegen, thegn*. Titolo di onore presso i Sassoni. Può significare anche Barone di ceppo anglosassone o proprietario terriero.

⁽²⁹⁾ In realtà Aiace, *Iliade*, IX, 632.

⁽³⁰⁾ *Ibid.*, XVIII, 500.

do della nave di Telemaco racconta di essere scampato agli amici dell'uomo che aveva ucciso e non ai rappresentanti della giustizia ⁽³¹⁾.

Mano a mano che i governi dell'Europa acquistarono maggiore forza, essi pensarono di aver diritto ad un indennizzo per il disturbo che arrecava loro l'interporsi in queste faccende. Dato che il loro intervento era sempre a favore dell'offensore, in quanto lo proteggeva da coloro che volevano ucciderlo, offrendogli un modo più accettabile per dare loro soddisfazione, pensarono di avere diritto ad un compenso per questa protezione. Questo compenso prese il nome di *freedom* o *frank guild*. E come la composizione della disputa era proporzionata al potere dei parenti del morto nonché al pericolo della punizione, così questo era commisurato al potere del protettore ed era maggiore o minore a seconda della dignità della persona nell'ambito della cui pace, cioè giurisdizione, veniva commesso il crimine. Così la penale pagabile per un delitto commesso nell'ambito della giurisdizione di un re, poiché anch'egli aveva una giurisdizione separata, era molto superiore a quella dovuta per un omicidio commesso nell'ambito della giurisdizione di un conte e questa per quello commesso nella giurisdizione di un barone. A poco a poco i sovrani finirono con il considerarsi, almeno in pratica, come le persone maggiormente offese. Perciò la maggiorazione che fu apportata alle punizioni dei colpevoli non fu attribuita alla composizione o guidrigildo dovuto agli amici del morto, ma al *frank gild* dovuto al re. In Scozia e in diversi altri paesi esso finì con il diventare una parte notevole delle entrate del sovrano, e gli avvocati del re (come vedremo fra breve) non erano altro che funzionari i quali andavano in giro per raccogliere questi compensi dovuti al re e imposti dai giudici che allora svolgevano il ruolo della giuria, sebbene ora abbiano poco più che l'autorità di mantenere l'ordine. Questo compenso dovuto al re, in Scozia in particolare, era di tanto superiore a quello pagato agli amici del morto, che il criminale finì con l'essere considerato punito non come assassino del congiunto di qualcuno, ma come assassino di un libero suddito del re. Comunque nel corso del tempo i sovrani trovarono più vantaggioso, al fine di mantenere la pace e l'armonia fra i sudditi, sostituire la pena capitale al *frank guild* che era loro

(31) *Odissea*, XV, 27 e ss.

dovuto. Questa punizione non sostituì mai il guidrigildo in Scozia ma fu considerata la punizione dovuta al re per la morte del suo suddito. Questa concezione fu accettata in pieno in Scozia dove il governo divenne assai presto aristocratico e favorevole al potere reale. Cosicché i parenti non possono da soli e senza la partecipazione degli avvocati del re, perseguire gli assassini del morto. E poiché l'accusa, almeno per quanto riguarda la vita dell'assassino, è condotta in nome del re, così egli avoca a sé solo anche il potere di perdonare e di condonare la pena capitale. Tuttavia, in base ad una sentenza della *Court of Session* nel caso di uno <?>, un <?> ⁽³²⁾ che aveva ucciso un contrabbandiere senza motivo sufficiente, il perdono reale, sebbene esteso alla pena capitale, non poté comunque proscioglierlo da ciò che si definisce *assythment* (come ora viene chiamato il guidrigildo) dovuto agli amici del morto. Anche se il re poté condonare la pena capitale che gli era dovuta, come qualunque altro uomo può condonare i debiti a lui dovuti, tuttavia non poté condonare la soddisfazione dovuta agli amici del morto, come non potrebbe cancellare un altro debito ad essi dovuto. Infatti si tratta di un vero e proprio debito come qualunque altro dovuto sulla base di un contratto. In Inghilterra, dove il seme della democrazia fu gettato precocemente, {e dove la pena capitale sostituì non solo il *frank guild* dovuto al re, ma anche il guidrigildo o compenso dovuto agli amici dell'ucciso} i parenti avevano il potere di intentare un'azione legale indipendentemente dalla corona e la pena capitale concludeva questa azione come avveniva per quella derivata dall'autorità del re. Perciò quando il re si avvaleva del diritto di perdonare, i parenti del morto intentavano un altro processo dopo questo perdono, che prendeva il nome di appello del sangue (*appeal of blood*), e il re non poteva annullare la condanna a morte che fosse seguita a questa azione. Questo tipo di processo esiste ancora ma lo si intenta molto raramente perché la legge lo osteggia ed il minimo difetto di forma lo può invalidare. Così se un uomo viene assassinato, soltanto la moglie può intentare azione legale e se ella non lo fa, solo il parente più prossimo e nessun altro è autorizzato a farlo. Nessuno può intentare un'azione legale per la morte di un fratello se non il fratello maggiore

⁽³²⁾ Tale Malloch, funzionario delle imposte. Smith può aver avuto notizia di questo caso da Kames, che era stato avvocato difensore di Malloch.

od un altro parente maschio, e se manca un grado di parentela, gli altri non possono intentare azione legale ecc. Un errore relativo al nome, all'ora, o ad altre circostanze rendono tutti nullo il processo. Cosicché al giorno d'oggi esso non viene tentato quasi mai.



A parte questo privilegio dell'appello, c'è pochissima differenza fra il diritto inglese e quello scozzese in relazione all'omicidio e anche fra quest'ultimo e quello della maggior parte degli altri paesi. Vi sono comunque alcune distinzioni in relazione all'omicidio che sono osservate con maggiore compiutezza dalla legge inglese che da qualunque altra. L'assassinio propriamente detto indica l'uccisione di un uomo cui l'assassino ha teso un agguato. Perfino l'omicidio (come ho già notato) è stato punito molto tardi con la pena di morte. In Inghilterra il primo tentativo in tal senso fu ad opera di Canuto il Danese ⁽³³⁾. Il risentimento degli inglesi nei confronti dei loro nuovi dominatori faceva sì che spesso essi tendessero agguati ai Danesi e li uccidessero di sorpresa. Canuto, per impedirlo, emanò una legge in base alla quale chiunque uccideva un danese in tal modo, doveva essere punito con la morte. Questo delitto era anche chiamato *murdrum*, assassinio. Questa punizione, per motivi che vedremo ben presto in seguito, cadde in disuso dopo la conquista normanna e si arrivò ad una composizione non cruenta, ma poco dopo essa fu ristabilita per punire l'uccisione volontaria e premeditata di un uomo in qualunque modo, cioè l'assassinio propriamente detto, che è sempre punito con la morte. In secondo luogo, quando invece un uomo, senza alcuna intenzione premeditata o alcun disegno malvagio nei confronti della vittima, ma a seguito di una qualche provocazione improvvisa, uccide qualcuno spinto da un improvviso impulso di violenza, questo non è considerato un crimine altrettanto grave, poiché non vi era alcun disegno premeditato di uccidere, esso viene perciò chiamato omicidio preterintenzionale, che certo non è da considerare un delitto trascurabile ma è punibile con una pena leggera se si invoca il beneficio del clero (che spiegheremo in seguito).

⁽³³⁾ Canuto (Knud) detto "il Grande" (995?-1035), re d'Inghilterra (1016), di Danimarca (1019) e di Norvegia (1028). Sotto il suo regno molti usi nordici vennero introdotti in Inghilterra, specie nella amministrazione della giustizia.

{I suoi beni sono confiscati per legge a favore del re ma vi è un processo regolare grazie al quale può recuperarli ed invocare il perdono, subito dopo aver invocato il beneficio del clero}. Comunque questo omicidio non è considerato giustificabile, poiché sebbene non vi fosse alcuna intenzione premeditata di uccidere, tuttavia una qualche intenzione deve esserci stata prima che l'azione fosse commessa. Per questo motivo esso viene considerato un reato *felonious*, cioè capitale. {Questi due tipi vengono definiti omicidi capitali, dato che la punizione è la pena capitale, infatti anche nel caso di omicidio preterintenzionale viene pronunciata la sentenza di morte e la pena non viene diminuita finché il criminale non chiede il beneficio del clero}. Il terzo caso è quello che viene definito omicidio colposo (*chance manly*) ⁽³⁴⁾, quando si uccide un uomo in seguito ad un incidente, senza alcuna intenzione di ucciderlo né prima né al momento in cui l'azione viene commessa. {In questo caso si dice che l'uccisione avviene *per infortunium*, cioè soltanto per un incidente senza intenzionalità. Vi è anche un secondo tipo di omicidio scusabile, ed è quello che viene definito *homicidium se defendendo* quando, una volta che sia iniziato un litigio, ci si trova in condizioni tali per cui non esiste una via d'uscita. Esso è ritenuto scusabile ma non giustificabile dal momento che il litigio che lo ha occasionato e l'uso di armi mortali sono di per sé stessi atti criminali}. Esso viene riconosciuto scusabile e perciò non viene punito con la pena capitale, (ma poiché in genere una certa sconsideratezza è sempre collegata a questi incidenti, l'omicida è generalmente punito con la confisca dei beni, per rendere gli altri più cauti). {Dobbiamo inoltre distinguere l'ultima specie di omicidio scusabile da quello per legittima difesa, infatti nel caso precedente, cioè *se defendendo*, si suppone che vi sia stato in precedenza un litigio, laddove nell'altro caso l'uomo è ridotto alle strette senza alcuna colpa ma semplicemente a seguito dell'aggressione di un altro}. Vi sono comunque due casi in cui l'omicidio è ritenuto giustificabile del tutto e non è punito con alcuna pena. Essi sono: l'uccisione per mano degli ufficiali del re nell'espletamento delle loro funzioni di un uomo che abbia opposto resistenza, oppure l'uccisione di un uomo in difesa della propria persona o della pro-

⁽³⁴⁾ In realtà *chance medly*. Tuttora negli Stati Uniti si definisce *Chance-Medley* l'omicidio preterintenzionale o per legittima difesa.

pria casa e dei propri beni. Quest'ultima va distinta dall'omicidio preterintenzionale in quanto non vi è offesa da parte dell'omicida ma soltanto la difesa dei propri diritti. Per questi tipi di omicidio non è prevista alcuna pena. La sola cosa che si può mettere in discussione è la distinzione fra questi vari tipi di omicidio. L'assassinio, strettamente parlando, si ha nel caso in cui qualcuno uccida di proposito, dopo aver teso un agguato. Ma qualunque tipo di omicidio che deriva da una intenzione malvagia e in cui ci sia la volontà premeditata di far del male è anch'esso considerato assassinio. Infatti, sebbene l'uccisione di un uomo nell'impeto della violenza sia considerata soltanto omicidio preterintenzionale, questo viene tuttavia considerato nel suo significato più limitativo. Così per quanto riguarda la provocazione che può scagionare dall'accusa di assassinio, essa è limitata alle percosse. Le parole o i gesti non sono considerati elementi sufficienti di provocazione. Ma allo stesso tempo la legge è così comprensiva nei confronti di chi uccide per questo motivo, che se la provocazione è stata sufficiente ad indurlo a colpire e il colpo gli è stato restituito, l'uccisione successiva viene considerata omicidio preterintenzionale. Se le persone, dopo aver avuto un litigio, dovessero entrambe sguainare le armi e combattere, la persona che è stata costretta ad uccidere l'altra è colpevole soltanto di omicidio *se defendendo*, ma non può essere giustificata completamente, poiché il litigio precedente e la lotta con armi mortali sono di per sé stessi un crimine. Tuttavia, se queste persone nutrivano del rancore l'una nei confronti dell'altra, per quanto nessuna delle due avesse teso all'altra un agguato, e però, incontrandosi, avessero sguainato le armi e avessero combattuto, questo sarebbe considerato un assassinio. Allo stesso modo se due persone si battono di sera a seguito di un litigio avvenuto la mattina, oppure si battono la mattina per un litigio avvenuto la sera prima, ciò sarà giudicato un assassinio. Ma se nell'impeto del litigio, trovandosi disarmati, dovessero entrambi precipitarsi nella propria abitazione per procurarsi un'arma e combattessero immediatamente, questo varrebbe considerato omicidio preterintenzionale. {Se dopo un litigio una delle parti dovesse sfidare l'altra e questi non accettasse ma dicesse allo stesso tempo di essere reperibile tutti i giorni ad una data ora in un dato luogo, la morte di una delle parti verrebbe considerata assassinio, poiché è evidente che essi hanno cercato di sottrarsi alla legge non combattendo di proposito.

E allo stesso modo tutti i duelli per i quali vengano specificati il luogo o l'ora sono considerati assassinii}. La legge è la medesima se un figlio torna a casa pesto e offeso e suo padre si precipita immediatamente fuori e si scontra con la persona che gli ha fatto violenza e lo uccide. Ciò vale anche se ha dovuto correre per tre quarti di miglio e ha avuto il tempo di calmarsi; poiché l'azione fu commessa *uno actu*, senza alcuna interruzione, essa è considerata soltanto omicidio preterintenzionale. L'omicidio preterintenzionale non è punito con la morte, ma con un marchio sulla mano e la confisca dei beni come si è detto sopra. L'origine dell'usanza di rilasciare il colpevole di omicidio preterintenzionale se sa leggere ha le seguenti origini. In passato il clero, dato che ognuno è propenso ad apprezzare e a lodare i costumi del tempo in cui vive e a preferirli a tutti gli altri, era contrario all'introduzione della pena capitale. Si sosteneva che il carattere mite ed umanitario della religione cattolica non poteva ammettere pene così severe {come risulta da diversi testi di diritto canonico}. Una multa o una composizione pacifica erano il massimo che si poteva chiedere ad un uomo che avesse la dovuta considerazione per la religione, anche per i delitti più gravi. Perciò i membri del clero si opponevano con tutto il loro potere a tutte le pene capitali, attribuendo alla religione ciò che in realtà era soltanto il residuo di tempi barbari e un segno palese della debolezza dello stato. Quando Canuto introdusse la pena capitale, fecero tutto quello che potevano per <?> ⁽³⁵⁾ tale prassi, ma tutti i loro sforzi furono vani. Tuttavia contestarono il fatto che essi stessi potessero essere soggetti ad una norma così iniqua. Perciò quando un membro del clero veniva condannato davanti al tribunale civile egli poteva essere reclamato dal vescovo, (il che di solito era quel che avveniva) altrimenti poteva appellarsi al beneficio del clero ed essere portato davanti ad un tribunale ecclesiastico che, essendo meno severo, era sempre preferibile. Qui, nonostante la sentenza precedente, egli veniva ammesso ad un giuramento liberatorio e se era in grado di produrre anche il giuramento di dodici testimoni i quali dichiaravano che secondo loro era innocente, veniva rilasciato. E sebbene con questo egli non potesse purgarsi del suo delitto, il vescovo poteva decidere se era recuperabile oppure no. Se era considerato recuperabile gli veniva impo-

(35) Probabilmente sta per *abolire*.

sto di sottoporsi ad alcune sanzioni ecclesiastiche, mentre se era considerato irrecuperabile veniva imprigionato a vita. In tal modo non solo evadevano la legge i membri del clero, ma anche tutti coloro che in qualche modo erano legati alla chiesa. L'uomo che puliva la chiesa, il portinaio, e gli altri servi erano tutti considerati membri del clero. {Poiché chiunque fosse in qualche modo membro del clero era escluso dalla pena, il clero poteva liberare chi voleva inserendolo in uno degli ordini inferiori del clero, come i diaconi, simili a quelli che chiamiamo predicatori, con la prima tonsura. Poiché il clero era allora disposto a garantire la propria protezione a chiunque ne facesse richiesta, pochi o addirittura nessuno veniva punito}. Perciò, per limitare in qualche modo questo potere del clero, si stabilì che quando uno si appellava al beneficio del clero, gli si doveva presentare una Bibbia e se era in grado di leggere la sua richiesta era accolta, altrimenti veniva rifiutata. Il saper leggere era considerato a quei tempi una prova sufficiente di appartenenza al clero, poiché la maggior parte dei compiti del clero consisteva nella lettura della liturgia e nessuno tranne i membri del clero aveva raggiunto un tale livello di cultura da essere in grado di farlo. Questa consuetudine si protrasse fino ai tempi di Enrico VIII che la abrogò nel caso di omicidio volontario ⁽³⁶⁾. {Questo beneficio del clero era applicabile inizialmente non solo all'omicidio ma a tutti i reati *felonious* o *felonies*, cioè a tutti i reati che ricadevano nell'ambito della pena capitale ad eccezione del tradimento, e perciò includeva perfino l'omicidio premeditato}. Esso è ancora valido in relazione all'omicidio preterintenzionale {che è la seconda specie di omicidio criminale. Per gli omicidi scusabili non fu mai necessario}. A tutt'oggi è d'uso che chi si appella al beneficio del clero, essendosi reso colpevole di omicidio preterintenzionale, tranne nei casi sopra citati, viene rimesso in libertà, a parte la lieve punizione di essere marchiato sulla mano. {Il potere del clero non era minore in Scozia che in Inghilterra, ma poiché questo beneficio del clero qui non era ammesso nei tribunali civili, esso venne completamente abolito al momento dell'espulsione del clero cattolico romano. Ed ora per il diritto scozzese non esiste alcuna distinzione fra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale, poiché entrambi sono punibili con la morte. In base ad un decreto

(36) (23) Enrico VIII (1532).

della regina Anna il privilegio del beneficio del clero fu esteso anche alle persone che non sapevano leggere, poiché si verificavano molti casi in cui la persona non poteva essere risparmiata, a causa della mancanza di quel requisito} (37).

L'omicidio colposo che consiste nell'uccisione accidentale di un uomo senza alcuna premeditazione, viene ritenuto completamente scusabile; ma anche questo, come l'omicidio preterintenzionale, è soggetto a diverse restrizioni. Infatti, se viene commesso durante il tentativo di effettuare un'impresa delittuosa, viene considerato alla stessa stregua di un assassinio. Perciò, se si uccide un uomo per disgrazia mentre si sta sparando a volatili domestici nel tentativo di appropriarsene furtivamente, colui che ha sparato viene considerato un assassino anche se non aveva alcuna intenzione di uccidere, perché l'attività in cui era impegnato era di per sé stessa illegale e criminosa. Un caso simile è quello di chi nell'introdursi in una riserva o in un parco per rubare daini o conigli uccide per disgrazia il guardiacaccia. Infatti anche se l'uccisione accidentale di un uomo, o l'irruzione in un parco o in una riserva, se non viene commesso alcun furto, non sono considerati delitti capitali, tuttavia, poiché il tentativo è criminoso il colpevole viene considerato alla stregua di un assassino. {E in questo caso non solo l'omicida, ma tutti quelli che hanno preso parte all'azione potranno essere perseguiti per assassinio}. I giuristi più rigidi sono addirittura del parere che se chi non ha alcun diritto di portare armi da fuoco o di andare a caccia dovesse per caso uccidere un uomo, dovrebbe essere punito con la pena capitale; ma in base alla legge attuale egli sarà passibile soltanto della pena prevista per coloro che vanno a caccia o che portano armi senza la debita autorizzazione. Allo stesso modo chi causa in qualche maniera la morte di un uomo mentre cavalca per la strada un cavallo non docile con l'intenzione di spaventare la gente, dovrebbe essere considerato, secondo l'opinione dei giuristi più rigidi, un assassino, ma grazie alla mitezza delle leggi attuali, immagino che in realtà sarebbe punito in modo meno severo. {Allo stesso modo, nella uccisione di un uomo *se defendendo* deve essere assolutamente evidente che non vi era altro modo di salvare la propria vita se non con la morte dell'avversario: come quando uno è spinto contro un parapetto}. Il primo

(37) (5) e (6) Anna (1706).

degli omicidi giustificabili {che deve essere distinto dal *se defendendo* per il fatto che non ci fu litigio precedente, nel qual caso esso è soltanto scusabile} è quello che viene commesso in difesa della propria persona, dei propri beni o della propria casa. Così se uno viene assalito sulla strada maestra e non ha alcuna probabilità di scampo, a parte l'uccisione del rapinatore, oppure se viene assalita la sua casa e durante la difesa gli accade di uccidere l'assaltatore, egli non è passibile di alcuna pena. Né lo sarebbe colui che venisse aggredito per la strada senza provocazione e non avesse via di scampo. Ma se l'assalito indietreggia di dieci o dodici passi, non con l'intenzione di fuggire, come potrebbe, ma per estrarre un'arma e ritornare in seguito alla carica, egli sarebbe come minimo considerato reo di omicidio preterintenzionale. L'altro caso si verifica quando un uomo che fa resistenza agli ufficiali del re o fugge viene ucciso da loro o dai loro aiutanti nel tafferuglio o durante l'inseguimento; in questo caso essi non vengono considerati in alcun modo passibili di pena. Ma se egli dovesse essere ucciso da persone estranee al fatto, queste sarebbero imputabili di assassinio. Infatti anche se hanno un motivo valido per fermarlo e catturarlo, non possono, secondo nessun principio di giustizia, arrivare al punto di ucciderlo poiché questo non è certamente il loro compito. V'è un terzo caso in cui l'omicidio è giustificabile e non passibile di alcuna punizione. È il caso in cui non si ha altro mezzo di salvare la propria vita se non uccidendo un altro. Vi è una sola circostanza, a quanto mi risulta, in cui questo possa verificarsi ed è l'esempio comunemente citato dagli autori: è il caso in cui due uomini, dopo essere scampati a naufragio, salgono sulla stessa tavola ed appare evidente che essa non può reggerli entrambi, se allora uno dei due spinge fuori l'altro, l'omicidio sarebbe considerato giustificabile, poiché anche se l'omicida non ha un diritto maggiore di spingere fuori l'altro di quanto non lo abbia quest'ultimo, egli ha tuttavia dalla sua parte la scusante della necessità poiché non ha alcun altro modo di salvare la propria vita. Ma questo caso ha così scarsa rilevanza e si verifica così di rado che la legge lo trascura completamente.

Perciò, secondo il diritto inglese l'omicidio è di tre tipi. Innanzitutto omicidio criminale, che è di due specie, omicidio premeditato, e omicidio preterintenzionale, in secondo luogo omicidio scusabile, anch'esso di due tipi: omicidio colposo o *omicidio per infortu-*

nium, ed omicidio *se defendendo*, in terzo luogo omicidio giustificabile. Quest'ultimo è anch'esso di due tipi, cioè quello che si determina per legittima difesa della propria persona, della propria famiglia o dei propri beni, oppure nel caso di un pubblico ufficiale, durante la cattura di un criminale che oppone resistenza, ovvero quando, nello stesso caso, qualcuno viene ucciso da coloro che collaborano con gli ufficiali del re.

Esiste una differenza considerevole fra l'omicidio giustificabile e quelli che sono soltanto scusabili o perdonabili grazie al beneficio del clero. Infatti se uno viene accusato di omicidio volontario e sa di essere colpevole soltanto di omicidio preterintenzionale, egli non può liberarsi dell'accusa sostenendo di essere colpevole soltanto di omicidio preterintenzionale, ma deve dichiararsi colpevole di omicidio volontario, oppure non colpevole, essere chiamato in giudizio sotto l'imputazione di omicidio volontario e affrontare il processo e lasciare che le circostanze della prova mostrino che per il suo delitto si è trattato di omicidio preterintenzionale. Se il giudice, o piuttosto la giuria, accettano questa versione essi lo dichiarano nel loro verdetto non colpevole di omicidio volontario ma colpevole di omicidio preterintenzionale, in questo caso egli può allora chiedere il beneficio del clero. Allo stesso modo uno che, colpevole soltanto di omicidio colposo o *se defendendum*, viene accusato di omicidio volontario, non può in prima istanza dichiararsi colpevole di omicidio colposo o *se defendendo*, ma deve dichiararsi colpevole di omicidio volontario oppure innocente e lasciare alla giuria, in base alle circostanze, di considerarlo non colpevole di omicidio volontario ma soltanto di omicidio colposo e quindi rimetterlo in libertà con una ammenda pecuniaria ecc. Se invece un individuo colpevole soltanto di omicidio giustificabile è accusato di omicidio volontario, egli non ha bisogno di lasciarsi chiamare in giudizio sotto tale imputazione, ma può in prima istanza dichiararsi non colpevole e può specificare di quale tipo di omicidio si è reso colpevole e chiarire le circostanze che lo dimostrano, al che egli sarà immediatamente rimesso in libertà.

A questo punto possiamo anche osservare che non sono punibili solo le creature razionali che hanno causato la morte di un uomo, ma presso quasi tutti i popoli {venivano in qualche modo puniti} anche gli esseri animati ed inanimati che si fossero resi responsabili di una così grande tragedia come la morte di un uomo. Noi siamo

portati da un sentimento naturale a considerare con un certo orrore e ripugnanza gli oggetti che sono stati causa della morte di un amico, come la spada o un altro strumento, o il bue che lo ha incornato, specialmente se il fatto è avvenuto per caso. Questi oggetti venivano considerati *horrenda et execrabilia*, orrendi, ripugnanti e sacri. Onde per cui erano chiamati *deodat* ⁽³⁸⁾ che significa non solo consacrati ma anche intoccabili. Presso gli Ateniesi vi era un tribunale chiamato *Prytaneum* ⁽³⁹⁾ che giudicava e disponeva di tali oggetti e leggiamo che un'ascia che cadendo dal cornicione di una casa aveva ucciso per disgrazia un uomo, fu condannata solennemente e trasportata con grande pompa fino al mare dove fu gettata ⁽⁴⁰⁾. Secondo il diritto giudaico se un bue incornava qualcuno doveva essere messo a morte ⁽⁴¹⁾. Quando accade che esseri animati o inanimati siano causa della morte di un uomo, ciò risveglia una specie di risentimento o di rabbia nella nostra natura animale che deve in un modo o in un altro essere placata; una spada che per disgrazia ha ucciso un nostro amico viene guardata, come abbiamo detto, con profonda ripugnanza, ma se quando commise quell'azione essa era nelle mani di un uomo, il nostro risentimento passa dalla spada alla persona che la brandiva come causa della morte. In base al diritto inglese del *deodat*, l'oggetto che aveva causato la morte di un uomo veniva in passato reclamato dal clero, ed ora dal re, nella sua qualità di capo della chiesa. Se un singolo cavallo attaccato ad un carro con equipaggio uccideva un uomo mentre il carro era fermo, oppure se uno arrampicandosi sulla ruota cadeva ed era ucciso o ferito gravemente, allora il cavallo o la ruota erano considerati *deodat*. Ma se il carro e l'equipaggio erano in movimento e l'uomo veniva ucciso dalla forza congiunta di tutto l'insieme, {oppure se uno cadeva da un carro in movimento}, allora tutto l'equipaggio e il carro venivano considerati *deodat*. Lo stesso valeva per una ruota di mulino. Più tardi venne stabilito che le merci sul carro non dovessero considerarsi *deodat* e neppure la ruota del mulino, a meno che non fosse staccata ed appoggiata ad un muro. Non solo il bue che incorna o il cavallo che scalcia {che nella mag-

⁽³⁸⁾ Cfr. Kames (1758), p. 13.

⁽³⁹⁾ Pausania, *Descrizione della Grecia*, I, 28, 10.

⁽⁴⁰⁾ J. Meursius, *Themis Attica*, Trajecti ad Rhenum, 1685, I, 17.

⁽⁴¹⁾ *Esodo*, 21, 28.

gior parte dei paesi viene messo a morte}, ma anche il cavallo dal quale qualcuno è caduto ed è stato ucciso, sia pure per propria negligenza, possono essere reclamati dal re. Ma se uno muore in seguito alla caduta da un albero o da una casa, e in generale a causa di oggetti definiti *vincta et fixa*, ciò non rende quegli oggetti *deodat*. Si è discusso se un uomo cadendo in mare da una nave la renda *deodat*. La risposta è stata negativa, perché i marinai sono esposti continuamente a questi rischi per la natura del loro lavoro ed è fatale che tali incidenti si verifichino con frequenza.

Questo è tutto quanto ritengo necessario dire sull'omicidio o sull'assassinio, il reato più atroce che possa essere commesso nei confronti della persona. Passiamo ora ad un gruppo di reati contro la persona e cioè la mutilazione, lo smembramento, le percosse, le contusioni, ecc. In tutti questi casi il diritto più antico di tutti i paesi prevedeva un compenso pecuniario per gli stessi motivi per cui lo prevedeva per l'omicidio volontario. Sembra che questa fosse in generale la prassi in uso fra i progenitori barbari di tutti i popoli europei. Nel diritto di ciascuno di questi popoli troviamo una valutazione specifica attribuita a ciascuna particolare parte del corpo. Così, nel diritto Longobardo ⁽⁴²⁾, se uno faceva cadere uno dei denti anteriori pagava due scellini, se si trattava di uno dei denti non in vista, cioè un dente della mascella, uno scellino, per due del primo tipo quattro scellini, per tre, sei scellini; per due dell'altro tipo, due scellini, per tre, tre scellini; ma se ne faceva cadere qualcun altro dell'uno o dell'altro tipo non pagava di più e quelli erano compresi nel risarcimento. Allo stesso modo era fissato un prezzo per i colpi in testa, circa tre scellini. Ma quando si arrivava a diciotto colpi non si pagava di più e il resto era compreso nel risarcimento dato che altrimenti si poteva andare in rovina a seguito di una lite fatta con tutti i sentimenti. Allo stesso modo c'era un prezzo specifico per la mutilazione di ogni singolo dito della mano, che variava anche a seconda che si trattasse della mano destra o di quella sinistra; e così per il piede; un tanto per una mano o per un braccio, piede o gamba, a seconda se era destra o sinistra; un tanto per un occhio, per il naso, o per un orecchio. Questa era la prassi dominante in tutta Europa. Soltanto la mutilazione di membra assolutamente necessarie al servizio militare,

(42) *Lex Longobardorum*, I, 7.

la grande occupazione di quei tempi, comportava pene più gravi, come la pena capitale o la legge del taglione. A queste possiamo anche aggiungere la castrazione.

In uno stadio successivo le leggi di tutti i paesi introdussero la legge del taglione al posto della pena pecuniaria. In un primo tempo essa venne applicata quando il criminale non era in grado di pagare la multa, così come la pena capitale per l'omicidio volontario fu introdotta al posto del compenso in denaro quando l'assassino o i suoi amici non erano in grado di pagare la composizione. E come la vendetta richiede che la morte della persona debba servire da espiazione per la morte dell'amico, così essa richiede che il criminale sia colpito con la stessa violenza e la medesima modalità dell'offeso. Perciò la legge ebraica dice occhio per occhio e dente per dente e le leggi delle Dodici Tavole *quicumque ecc nisi pacit cum eo, detur talio* ⁽⁴³⁾. Sistemi legislativi ancora posteriori impongono l'obbligo di pagare i danni all'offeso invece della legge del taglione. Senza dubbio la legge del taglione è un'usanza barbara ed inumana e di conseguenza è stata abbandonata dalla maggior parte dei popoli civili. In Scozia e in Inghilterra è stata completamente abolita. Essa tuttavia resta in vigore, sia pure con alcuni limiti, in Olanda, soprattutto in relazione alle ferite sul volto, che costituiscono un tipo di sfregio molto comune in quel paese. Il colpevole in questo caso viene portato al patibolo, misura la ferita che ha inferito sul volto dell'altro e cerca di procurarsene sul volto una della stessa profondità, lunghezza ed ampiezza. La mutilazione premeditata è punita con la morte a causa di un particolare incidente che si verificò ai tempi di Carlo II. Durante un dibattito alla Camera dei Comuni, per decidere se il teatro doveva essere finanziato oppure no, accadde che alcuni dei membri addussero come elemento a favore il fatto che il teatro serviva al divertimento del re. Al che Sir John Coventry chiese se si intendeva parlare degli attori di sesso maschile o femminile. Questo infuriò talmente i sostenitori del re, poiché era una battuta molto volgare oltre che un gravissimo oltraggio, che per desiderio del re, il Duca di Monmouth ⁽⁴⁴⁾, suo figlio naturale ed alcuni altri tesero un agguato a Sir

⁽⁴³⁾ "Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto", Tab. VIII, 2; cfr. Kames (1758), p. 42.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. *infra*, p. 418.

John e, sebbene questi si difendesse con molto coraggio, alla fine fu sopraffatto e gli assassini gli tagliarono il naso e le orecchie. Ciò colpì talmente i membri della Camera dei Comuni che immediatamente venne emanata una legge in base alla quale veniva considerato delitto capitale tendere un'imboscata a qualcuno per sfregiarlo ⁽⁴⁵⁾. Questa legge è stata applicata soltanto una volta dopo di allora, ed anche in quel caso fu interpretata in modo considerevolmente estensivo. Il caso è il seguente: un certo Woodbairn, un procuratore legale, tese un agguato a suo cognato con la complicità di <?>, un fabbro, che egli aveva assoldato perché lo aiutasse. Essi gettarono a terra l'uomo con una roncola affilata e poi cercarono di finirlo con un falchetto; ma invece di ucciderlo fecero un terribile scempio del suo naso e del suo volto. Furono imprigionati e giudicati in base alla legge citata che, per il motivo per cui entrò in vigore, viene chiamata a tutt'oggi *Coventry Act* ⁽⁴⁶⁾. L'imputato dichiarò a sua difesa che non aveva teso un agguato con l'intenzione di mutilare ma con lo scopo di uccidere e sostenne fino all'ultimo che era stato un tentativo di assassinio e che poiché non è punibile con la morte il far fuoco con una pistola se non si uccide, anche lui non poteva essere condannato. Ma la giuria, ansiosa di dimostrare la sua colpa, rispose a questa argomentazione che anche se non aveva teso l'agguato con l'intenzione di sfregiare, tuttavia, poiché gli strumenti che aveva usato erano tali che se non uccidevano, comunque mutilavano, egli doveva essere condannato. Di conseguenza lui e il suo complice furono condannati al patibolo. Da allora tendere un agguato a qualcuno con strumenti che uccidono o sfregiano viene considerato punibile con la morte.

Non solo sono reati punibili lo sfregio, la mutilazione e simili, ma lo è anche l'indurre una persona in soggezione a seguito di minacce od intimidazioni di qualsiasi genere, come stringere i pugni o estrarre la spada o la pistola. Ciò viene definito intimidazione. Allo stesso modo se qualcuno batte un altro e gli produce delle escoriazioni, senza sfregiarlo o mutilarlo, egli è punibile per percosse. Poiché questi elementi sono in genere concomitanti vengono definiti intimidazione e percosse (*assault and batterie*) e sono punibili con una multa arbitrale e con l'indennizzo dei danni. La legge infatti

(45) (22) e (23) Carlo II (1670).

(46) *Statute of Coventry* (1670).

deve provvedere non solo all'incolumità ma anche alla sicurezza degli individui.

Un altro reato contro la persona consiste nel relegare un uomo in qualche luogo e privarlo della sua libertà. Nessuno secondo giustizia dovrebbe essere privato della libertà a parte i criminali, tuttavia, impedire al giudice di arrestare un individuo sospetto prima di avere ottenuto la prova sicura della sua colpevolezza, significherebbe porre termine all'esercizio della giustizia. Il giudice perciò ha la facoltà di imprigionare, ma non a sua discrezione, poiché una detenzione arbitraria senza equa giustificazione è considerata illecita e (in Inghilterra) costituisce un sequestro di persona. Tuttavia le informazioni fornite da un testimone con o senza giuramento nonché l'opinione comune o qualunque informazione privata del giudice sono elementi sufficienti per scagionarlo dall'accusa di detenzione illecita. Se però il giudice ha imprigionato qualcuno senza fondati motivi, oppure il testimone ha dato di proposito informazioni false, l'imprigionamento viene considerato sequestro di persona in Inghilterra e illecito in Scozia e una grave pena viene inflitta al giudice nel primo caso e al testimone nel secondo. Oltre a ciò se il giudice rifiuta di accettare una cauzione sufficiente per tutti i crimini per i quali la cauzione è prevista (sebbene anche una cauzione insufficiente sia gravemente punibile), il che vale anche per l'omicidio preterintenzionale, egli è tenuto responsabile di detenzione illecita e questo in Scozia comporta una multa di 6000 sterline per un pari, 300 per un gentiluomo e così via. Poteva comunque accadere che, nonostante tutte queste precauzioni, un innocente restasse in prigione per molto tempo. Infatti se era stato imprigionato immediatamente dopo la sessione locale della giustizia regia e non era in grado di procurarsi una cauzione sufficiente, egli restava in prigione per circa sei mesi fino all'apertura della sessione successiva prima di essere condotto in giudizio. Perciò in Inghilterra è previsto che, affrontando la spesa di un decreto di *Habeas Corpus* e pagandosi il viaggio, un imputato possa essere trasferito al capoluogo ed essere sottoposto a processo entro 40 giorni⁽⁴⁷⁾. Questa comunque resta sempre una difficoltà perché un povero non è in grado di affrontare queste spese. In Scozia invece non vi è bisogno di un decreto di *Habeas Corpus*, in quan-

(47) In realtà 20 giorni, *Habeas Corpus Act*, 1679.

to lo sceriffo di ogni contea è giudice competente anche nelle cause penali e il giudizio deve essere emesso entro 60 giorni, <?> altrimenti il giudice viene punito con una pena severa, per detenzione illecita, oltre ad un indennizzo di 100 sterline scozzesi al giorno per un pari, e così in proporzione per gli altri. Se l'interessato lo desidera può essere trasferito presso la *Court of Session* di Edimburgo.

— — —

Oltre che con la detenzione illecita o il sequestro di persona, un individuo può essere limitato nella sua libertà sotto altre forme. Così un individuo che con la reclusione forzata o altra limitazione della libertà, ovvero con minacce, costringe un altro ad assumere un impegno verso di lui, viola l'altrui libertà, poiché tutti gli impegni implicano delle restrizioni. Ora tutti i contratti e i doveri che sono imposti a qualcuno con la violenza, o *duresse* come essa è definita, cioè mettendo in difficoltà o impaurendo la vittima, sono nulli, poiché sono stati estorti con la paura. Qualunque timore imposto nei contraenti rende l'obbligo a cui si sono vincolati nullo dalle origini. La violenza carnale, poiché rappresenta una limitazione della libertà della donna e una grave ingiuria nei suoi confronti, viene punita con la morte dalla legge di tutti i popoli civili, poiché solo la morte appare una soddisfazione adeguata all'offesa che le è stata arrecata. Allo stesso modo un matrimonio imposto con la forza è nullo e colui che ha costretto il contraente è passibile di pena capitale; infatti, dal momento che è in genere l'uomo a costringere la donna, si arreca al suo onore una offesa simile allo stupro. La morte del colpevole appare in questo caso il solo indennizzo soddisfacente per l'offesa subita dalla donna. Allo stesso modo anche chi ha costretto un altro ad assumere un impegno contro la sua volontà, non solo annulla l'impegno ma è anche passibile di una punizione arbitraria. In realtà in passato, nel caso di violenza carnale, si richiedeva soltanto la punizione arbitraria di una multa, ma nei paesi civili questa pena è stata sempre trasformata in pena capitale, e ciò non solo per quanto riguarda l'indennizzo dovuto alla vittima, ma anche per quanto riguarda la multa dovuta al re. Esistono in tutti i procedimenti penali due modi per perseguire il criminale: innanzitutto con un'incriminazione nel nome del re, oppure per appello, cioè su istanza dell'accusatore

privato. Se perciò, nel caso di una violenza carnale, di un matrimonio o di un impegno estorto con la violenza, la persona offesa dovesse in seguito dare il suo assenso, o come si dice, dovesse dare il suo consenso successivamente, questo fatto invalida la denuncia di parte, ma il colpevole può ancora essere chiamato in giudizio con un'incriminazione in nome del re. {Si deve osservare a questo punto che se le minacce hanno intimorito la persona e l'hanno indotta ad assumere un impegno, esse rendono tale impegno assolutamente nullo, tuttavia ciò si riferisce soltanto a minacce che la persona non ha alcun motivo di imporre, come la minaccia di una falsa accusa o di diffamazione; ma se questa persona minaccia una azione legale giustificata in relazione all'impegno che chiede, dato che in questo caso si tratta di *malus non iniustus*, essa non invalida l'impegno}. Comunque per il governo di un paese non esiste alcun altro diritto personale più difficile da conservare integro per i sudditi quanto quello della libertà personale. È fatale che spesso accada che degli innocenti accusati di un reato siano obbligati a procurarsi una cauzione per la loro comparizione, oppure, nel caso di un reato particolarmente grave ovvero di una cauzione molto alta, debbano addirittura soffrire la prigione. In verità se l'imputato fu imprigionato sulla base di prove o informazioni attendibili, la legge non la considera detenzione arbitraria o sequestro di persona, ma si tratta tuttavia di una grave limitazione della libertà del soggetto. È comunque inevitabile in tutte le società, poiché se nessuno potesse essere imprigionato o posto al sicuro finché il crimine di cui è accusato non venga dimostrato, nessun criminale potrebbe mai essere consegnato nelle mani della giustizia. Se il giudice non fosse autorizzato ad imprigionare una persona su elementi sufficienti che dimostrino la sua colpevolezza, ciò equivarrebbe a negargli l'autorizzazione a punire i criminali. Può accadere che un uomo che non deve restituire un debito venga in realtà costretto a pagare una cauzione per la somma, e se la somma è consistente, possa anche essere imprigionato. Tuttavia, se il giudice non avesse il potere di imprigionare per debito, molti debiti non potrebbero mai essere riscossi. E la difficoltà di assicurare i criminali nelle mani della giustizia sarebbe anche maggiore. In realtà la libertà dei sudditi è assicurata meglio in Gran Bretagna che in qualunque altro paese. Infatti, come si è detto prima, il giudice che commette un torto per una sua convinzione erronea, o la persona che dà false

informazioni sono passibili di gravissime punizioni. In secondo luogo si può ottenere giudizio comparando di persona entro brevissimo tempo davanti alle corti supreme, oppure, in Scozia, davanti allo sceriffo di contea, il quale essendo giudice anche nelle cause capitali esclude la necessità di far ricorso alla Legge dell'*Habeas Corpus*; in terzo luogo, ogni giorno che un prigioniero è detenuto più del necessario e non viene portato in giudizio, fa scattare una multa severa, o a spese del giudice che non lo convoca tempestivamente in giudizio, ovvero a spese del funzionario che ritarda l'esecuzione della sentenza. Vi sono pochi paesi in cui scattano immediatamente tali e tante misure per proteggere la libertà dei cittadini; sotto tutti i governi dispotici i sudditi possono essere imprigionati a discrezione del monarca. Una *lettre de caché* in Francia sbatterà chiunque nella Bastiglia senza che questi abbia il potere di uscire pagando una cauzione, o di affrettare il processo finché non lo decidano le autorità; lo stesso accade nella maggior parte degli altri paesi europei. Avviene comunque per forza di cose, a dispetto di tutte queste precauzioni, che persone innocenti subiscano talvolta, in ogni società, ingiustizie di questo genere.

La specie successiva di diritti personali è quella che tutela il diritto di ogni individuo all'onore, ecc. Per quanto riguarda i reati che si possono commettere contro un individuo a questo proposito, essi si distinguono in offese arrecate alla presenza di altri con atti tali da far sì che i testimoni siano indotti a considerare una certa persona in termini spregiativi. Queste offese vengono definite offese reali. Il secondo tipo è costituito dagli affronti che vengono arrecati con le parole, e vengono definiti offese verbali; infine, se vengono messi per iscritto, sono chiamati libelli.

Consideriamo innanzitutto le offese reali. Il diritto è uso considerarle secondo i canoni con cui erano interpretate dalla vecchia normativa piuttosto che secondo i criteri che sarebbero adatti agli usi dei tempi moderni. Cioè le considera violenze personali piuttosto che offese e di conseguenza prevede per loro un minimo risarcimento. A ciò si può attribuire in gran parte l'enorme frequenza dei duelli. Una percossa, l'agitare i pugni in faccia a qualcuno, o lo sputargli in faccia, danno diritto secondo la legge soltanto ad un minimo risarcimento; tutta la multa che si paga per uno schiaffo ammonta a dieci sterline. {In base al diritto romano la punizione per una tale offesa

ammontava soltanto all'equivalente di due o tre scellini; e l'indennizzo per offese che sarebbero considerate affronti gravissimi era altrettanto modesto. In base al nostro diritto ancora ai nostri giorni la multa per aver tirato il naso a qualcuno è minima. La pochezza della pena non ebbe in verità l'effetto di introdurre i duelli a Roma; le diverse caratteristiche dei popoli ne spiegano facilmente il motivo}. In realtà queste offese, considerate in quanto violenze personali, sono assolutamente trascurabili e sono sufficientemente indennizzate dalla pena prevista per legge. Ma questa multa non costituisce affatto una soddisfazione adeguata se le consideriamo secondo il costume di quei paesi ove sono accettati i principi dell'onore, poiché là esse vengono considerate come il peggiore affronto immaginabile e in realtà da questo punto di vista costituiscono delle offese gravissime. L'offesa non consiste nel dolore fisico, ma nella necessità in cui pone l'individuo di esporre la propria vita al rischio di un duello, oppure di essere in seguito disprezzato e giudicato per sempre un povero diavolo, un meschino e un vigliacco dai propri simili, i quali lo escluderanno in seguito dalla loro compagnia. La piccola ammenda pecuniaria non è un indennizzo sufficiente per un simile affronto. Lo stesso avviene per molte offese verbali, come per esempio dare ad uno del bugiardo, o apostrofarlo con parole offensive, che, essendo valutate attualmente un motivo sufficiente per un duello, devono essere considerate offese molto pesanti. {Esse sono in sé stesse assolutamente contrarie alle regole del vivere civile, ma se non considerassimo le loro conseguenze non sarebbero certamente le più imperdonabili}. La gravità di questi affronti deriva interamente da questo nuovo concetto dell'onore. Le origini di questo concetto risalgono al duello giudiziario che fu istituito per legge ⁽⁴⁸⁾, ma diverse altre cause concomitanti lo hanno conservato fino ad oggi, quando ormai il duello giudiziario è caduto in disuso da trecento o quattrocento anni. Prima di allora queste offese erano prese in considerazione soltanto per il male fisico che procuravano, la punizione era di conseguenza molto lieve ed è così inadeguata rispetto all'offesa che nessuno pensa che valga la pena di intentare un processo per ottenere una simile soddisfazione. Osserviamo che nell'antichità azioni e parole che oggi consideriamo affronti sanguinosi erano a mala pena prese in

(48) *Lex Burgundiorum*, XLV.

considerazione. Platone, nei suoi *Dialoghi*, presenta spesso Socrate mentre apostrofa come bugiardi i suoi interlocutori e ciò viene considerato come niente più che un esempio di normale conversazione. Longino cita, come uno dei brani più sublimi in tutti gli scritti di Demostene, quello in cui quest'ultimo descrive nei termini più patetici la violenta bastonatura che il suo cliente aveva ricevuto, come l'avversario lo avesse dapprima colpito in una parte e poi in un'altra, e così via per tutto il litigio, soffermandosi su ogni particolare e descrivendolo ai giudici in ogni dettaglio ⁽⁴⁹⁾. Longino cita questo brano come esempio di sublime, cosicché risulta evidente che non era considerato disonorevole per nessuno condurre qualcuno in giudizio per un'offesa di questo genere, né era considerato disdicevole dilungarsi su tutte le circostanze. Ma se oggi qualcuno provasse a spiegare al giudice tutti i particolari delle percosse ricevute e lo pregasse di rendergli giustizia, il suo comportamento apparirebbe estremamente ridicolo e meschino, per il fatto di non aver invitato personalmente l'aggressore a render conto delle sue azioni. Infatti, quando il diritto non dà una soddisfazione in qualche modo adeguata all'offesa, gli uomini si considerano autorizzati a farsi giustizia con le proprie mani. Perciò la punizione trascurabile che il nostro ordinamento prevede per queste offese costituisce un incentivo ai duelli e deve essere considerata come una *deficientia juris*. La punizione ideata dai giuristi d'onore (*court of honour*) in Francia, sebbene non sia mai stata applicata, era commisurata molto meglio all'offesa ricevuta da un tale affronto. Poiché infatti l'offesa si proponeva di esporre la persona al ridicolo, la punizione idonea era quella di rendere la persona che aveva offeso altrettanto ridicola, esponendola al ludibrio della gogna, e imprigionandola o multandola secondo una decisione variabile in base alle circostanze dell'affronto. Le offese verbali sono le più difficili da prevenire, poiché nulla è così incontrollabile o repentino nell'offesa come la lingua. Le offese verbali di scarsa importanza non sono contemplate dal diritto, sebbene alcune di esse siano punite molto severamente in base ai rigidi principi dell'onore. Il diritto comunque prevede un'azione per le più gravi che potrebbero essere di detrimento per la persona. Così se uno viene accusato da un altro di essere colpevole di omicidio, adulterio, o qualunque altro crimine

(49) Demostene, *Contro Media*, XXI, 72-76.

che lo renderebbe passibile di punizione, può ottenere giustizia davanti ad un tribunale dello stato. Oppure se uno mette in dubbio i diritti di un altro, per es. afferma che non ho alcun diritto più di lui alla casa che possiedo, dato che in tal modo può causarmi dei fastidi inducendo altri ad avanzare dei diritti, può essere chiamato a render conto delle sue affermazioni davanti alla corte. Si deve inoltre osservare che la veridicità di queste calunnie, per quanto possa essere addotta come attenuante della colpa, non evita comunque la convocazione in giudizio, in quanto nessun estraneo può impunemente mettere in mostra i difetti o gli insufficienti diritti di un altro. {Le pene per queste offese corrispondono a quelle che richiederebbe la vendetta della parte lesa. Poiché il reato consiste nell'offendere la persona, la pena consiste in una multa arbitraria, la prigione o la gogna}. Vi sono altre calunnie che il tribunale non prende in considerazione, come quella di smoderatezza ecc. Il tribunale non le punisce anche se sono state veramente commesse, demandando ciò al tribunale ecclesiastico. Allo stesso modo quando si accusa qualcuno di aver incolpato un altro di questi reati, l'accusa deve essere portata davanti al tribunale ecclesiastico. E, in genere, in caso di false accuse, il luogo per ottenere giustizia è la corte davanti a cui il reato verrebbe giudicato se fosse stato effettivamente commesso.

Le ingiurie scritte o libelli, in quanto sono offese più deliberate e intenzionali di quelle pronunciate oralmente, spesso senza alcuna premeditazione, sono punibili più severamente dalla legge. Di ciò sono passibili non solo l'autore, ma anche lo scrittore, il tipografo, l'editore o il diffusore di tutti i libelli di tal genere. Le pene previste per questo reato sono la gogna, la detenzione, ecc., ed esse si estendono anche a coloro che, trovando tale libello, si fanno carico di divulgarlo. {Comunque, poiché l'autore di un libello di solito danneggia il suo buon nome più di quello di colui che intende diffamare, è più saggio disprezzare libelli di tal fatta piuttosto che intentare un'azione legale, a meno che l'accusa non sia accompagnata in modo dettagliato da prove tali da renderla credibile e sia di natura tale da poter danneggiare gravemente la reputazione di una persona. Infatti negli altri casi, dare importanza ad un libello piuttosto che trascurarlo con disprezzo accresce addirittura le probabilità che la persona venga creduta colpevole}. La severità della pena per i libelli e la prontezza delle azioni penali dipendono in gran parte dalla forma di

governo. In tutti i governi aristocratici o in cui i nobili detengono un grande potere, essi sono puniti con la massima severità, e tanto più ciò avviene nei governi assoluti. Infatti un libello che non offenderebbe il re, in quanto egli è troppo al di sopra dello scandalo, costituisce motivo di ben maggiore irritazione per un signore di minore importanza e di conseguenza questi perseguitano i colpevoli con il massimo rigore. Non esiste paese in Europa, a parte la Svizzera e l'Olanda, in cui i libelli ricevano minore attenzione che in Inghilterra. Qui circolano ogni giorno libelli e scritti offensivi che in Francia spedirebbero gli autori alla Bastiglia o a morte, e la severità non è minore nella maggior parte delle monarchie europee contemporanee. Nell'antica Roma, sotto i governi monarchici ed aristocratici, gli autori di libelli venivano puniti con la morte. La Legge delle Dodici Tavole recitava così: *Qui malum carmen in alium condiderat, capite plectetur* ⁽⁵⁰⁾. Si dice che ciò fosse previsto soltanto per coloro che lanciavano accuse molto gravi per le quali era prevista la pena capitale, ma non vi è alcuna prova di ciò. A Roma, al tempo dei governi democratici, questa punizione, che era veramente irragionevole, fu abolita e il popolo godette a questo riguardo di una grande libertà. Ma quando fu restaurata la monarchia, la vecchia pena fu ripristinata. Augusto riportò in vigore la legge delle Dodici Tavole, e ai suoi tempi molte esecuzioni vennero eseguite in base a quella normativa ed ancora più frequentemente ai tempi di Tiberio ⁽⁵¹⁾. Al tempo di Valentiniano e di Teodosio, o più o meno in quell'epoca, la pena si estese non solo all'autore e allo scrittore ma anche a chi, trovato un libello, non lo bruciava immediatamente e lo mostrava ad altri ⁽⁵²⁾. In genere l'assenza di sanzioni in casi del genere rappresenta un'importante prova della libertà di un popolo. Presso tutti i governi assoluti o arbitrari i libelli sono assolutamente vietati, ma dove la gente gode di maggiore libertà, non sono tenuti in molta considerazione. Ogni giorno viene pubblicata una pletera di libelli veramente scandalosi, che proprio a causa del loro numero non recano gran danno, senza che nessuno dia loro il minimo peso. Questi libelli sembrano dare ombra soprattutto agli aristocratici e tutte le monarchie, a parte quella britannica, tentano di sopprimerli.

⁽⁵⁰⁾ Tab. VIII, Ia: "Qui malum carmen incantassit ...".

⁽⁵¹⁾ Tacito, *Annales*, I, 72.

⁽⁵²⁾ In realtà Valentiniano e Valente; cfr. C. 9, 36, 2.

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1763

Le sole offese che si possono arrecare ad un individuo in quanto persona e che non abbiamo ancora prese in considerazione sono quelle che danneggiano la proprietà. {Si può essere danneggiati nella proprietà reale o in quella personale. Innanzi tutto consideriamo i danni arrecati alla proprietà reale}. Essi possono essere di due tipi, infatti si può essere danneggiati innanzitutto nei beni immobili, oppure, in secondo luogo, in quelli mobili. Ancora, si può danneggiare qualcuno nei beni immobili bruciando e distruggendo la sua casa, il che secondo il diritto inglese costituisce incendio doloso; oppure privandolo della proprietà con la violenza. Il provocare un incendio, *incendium* o incendio doloso, appiccando fuoco intenzionalmente alla casa altrui, viene punito con la pena capitale dal diritto romano, da quello inglese e da quello scozzese. Il dare fuoco alla propria casa, se ciò viene fatto allo scopo di propagare le fiamme agli edifici vicini, è anch'esso considerato passibile della pena capitale. È punibile con una pena minore anche l'incendio appiccato con l'intenzione di danneggiare qualcuno o i beni di qualcuno che si trovino all'interno. {Ma l'incendio di una casa per negligenza non è punibile}. L'atto di privare qualcuno del suo patrimonio è punibile in ogni caso; in questo caso l'usurpatore è obbligato a restituire la proprietà alla persona che ne è stata privata, con un processo estremamente breve e veloce. In ciò l'ordinamento civile va ben oltre quelli che sono i dettami della ragione e della natura. Infatti è naturale che chiunque, privato di ciò che è suo di diritto, si consideri autorizzato a riprendere possesso della proprietà con la forza. Ma gli ordinamenti civili non lo permettono, poiché sarebbe dannoso per la pace e per l'ordine sociale. A tal punto che se uno si impadronisce con la violenza di ciò a cui sa di avere diritto, egli può essere incriminato sotto la stessa imputazione di un altro che avesse privato qualcuno della sua proprietà, il che lo obbliga a rinunciare alla proprietà attraverso un processo sommario. Questo

processo non richiede altre prove se non quella dell'uso della violenza, mentre la dimostrazione dei propri diritti sulla proprietà è sempre lunga e spesso estremamente incerta. Quando qualcuno viene reintegrato nella proprietà che possedeva, l'altro può addurre le prove del suo diritto, ma in ogni caso non si può usare la violenza nel prendere possesso di un bene. Si deve tuttavia osservare che se colui che si è impadronito di una proprietà con la violenza ne mantiene il pacifico governo per un periodo di due anni ⁽¹⁾, non può successivamente essere chiamato in giudizio sotto l'accusa di violenza ma acquisisce il diritto di continuare a godere della proprietà finché l'altro non avanzi i suoi diritti, il che, come si è detto, si ottiene attraverso un processo molto più lungo e più incerto nei risultati. Si deve inoltre osservare che sebbene sia illegale riprendere possesso dei propri beni con la violenza, tuttavia non è illegale conservare i propri beni con la forza, poiché ciò costituisce soltanto legittima difesa.

Per quanto riguarda i beni mobili, i reati possono essere di tre tipi: il furto, cioè sottrarre di nascosto i beni di un altro con l'intenzione di usarli per sé, la rapina, e la pirateria, che differisce dal precedente in quanto l'uno è commesso sulla terraferma e l'altro in mare.

Per sua natura non sembra che il furto debba meritare una pena grave, si tratta infatti di un reato spregevole e come tale desta il nostro disprezzo piuttosto che una qualche forma di violento risentimento. Tuttavia esso viene punito con la pena capitale nella maggior parte dei paesi europei ed è così dal <?> ⁽²⁾ secolo. In Inghilterra tutti i furti per un valore superiore a dodici pence sono considerati furti gravi e sono puniti con la morte senza il beneficio del clero. I furti per un valore inferiore a dodici pence vengono puniti con il bando, con una multa, oppure con la fustigazione. Fino al tempo di Giorgio II, sia secondo il diritto inglese, che secondo quello scozzese, il furto non era punibile con la pena capitale, a meno che l'oggetto rubato non appartenesse ad una certa determinata persona. Così non è furto punibile con la pena capitale l'impadronirsi dei piccioni ad una certa distanza dalla piccionaia, o di oche o anatre che si siano perdute ad una certa distanza dalla casa, {né commette furto chi

(1) Tre anni, (31) Elisabetta I (1589).

(2) Probabilmente sta per dodicesimo.

spara ad uccelli selvatici di qualunque tipo senza avere l'autorizzazione}, sebbene sia un furto portarli via dalla casa o dal nido. Allo stesso modo, fino alla promulgazione di un decreto di Giorgio II, non era considerato furto uccidere un daino in una foresta o in una riserva sebbene lo fosse se ciò avveniva in un parco o in un terreno recintato, a meno che il furto non venisse commesso di notte da persone con il volto annerito ⁽³⁾. Tuttavia in base a quel decreto l'uccisione di un daino da parte di chi non ne ha diritto è punibile con la morte. In Scozia tutti i tipi di furto sono punibili con la morte, ma il valore del furto deve essere molto maggiore che in Inghilterra. I furti di minore entità sono puniti con il bando. Esiste però un caso in cui furti di valore assolutamente trascurabile vengono puniti con la morte sia in base al diritto scozzese che a quello inglese, e cioè quando per commetterli si ricorre alla effrazione. La sicurezza degli individui richiede in questo caso una punizione più severa e più esemplare che negli altri. Il furto con scasso viene perciò sempre punito con la pena capitale. La pena che normalmente si commina per il furto non è certo proporzionata alla colpa, essa è infatti troppo severa e sproporzionata al risentimento della vittima. Il furto appare piuttosto degno di disprezzo e di spregio che atto ad eccitare il nostro risentimento. L'origine di queste punizioni così severe deriva dalla natura dei governi allodiali e feudali e dai disordini tanto frequenti a quei tempi. Ogni signore allodiale era una sorta di principe indipendente, che faceva guerra e pace come voleva. Ciascuno di questi signori era di solito in guerra, o almeno in stato di ostilità, con tutti i suoi vicini, così tutti i vassalli entravano in conflitto con quelli degli altri signori e tentavano continuamente di compiere ruberie nelle terre dei loro vicini. La pena per il furto consistette in un primo tempo in una multa pecuniaria o in un indennizzo. {Fra i Romani il furto era punito con la restituzione del doppio (del valore) della cosa rubata, con questa precisazione, che se il ladro veniva sorpreso con l'oggetto rubato indosso doveva restituirne quattro volte il valore, due volte invece se non era colto sul fatto, cioè con il bottino o senza (come recita il diritto scozzese) ovvero *fur manifestus et nec manifestus* ⁽⁴⁾, come si esprimono gli autori latini. Sarà bene fare attenzione

⁽³⁾ (9) Giorgio I (1722).

⁽⁴⁾ Cfr. Kames (1758), p. 42.

a questo particolare perché la spiegazione di questa distinzione non appare affatto chiara, e quella proposta da Montesquieu, sebbene molto ingegnosa, non mi sembra vera ⁽⁵⁾. Montesquieu dice che questa legge è ispirata agli Spartani i quali, poiché esercitavano i loro giovani soprattutto nell'arte militare, li incoraggiavano al furto perché credevano che potesse acuire la loro ingegnosità e la loro abilità negli stratagemmi di guerra. Il furto perciò, secondo alcuni, non veniva affatto scoraggiato, ma era anzi apprezzato se non veniva scoperto prima di essere stato compiuto, mentre se il ladro veniva sorpreso questa era considerata una vergogna, poiché era segno che il furto non era stato perpetrato in modo intelligente. Da questo costume degli Spartani, egli dice, i romani derivarono la loro legge che, per quanto adatta allo stato spartano, non lo era affatto per quello romano. Ma questa spiegazione non appare accettabile da nessun punto di vista. Infatti prima di tutto non vi è alcun motivo valido per credere che gli Spartani incoraggiassero il furto. Questa è una congettura derivata da alcuni brani di <?> ⁽⁶⁾ e da uno in particolare in cui egli narra che esisteva una mensa pubblica per gli anziani della città, ma non ve ne era nessuna per i giovani. Questi venivano però incoraggiati a portar via dalla tavola quello che potevano per la ragione spiegata prima. Ciò è comunque molto diverso dal furto vero e proprio, che non veniva affatto incoraggiato. In secondo luogo non sembra che il furto sia mai stato incoraggiato dai romani, dal momento che il *fur nec manifestus* veniva punito come il *fur manifestus*, sebbene con minore severità. La ragione era la seguente. In origine la punizione era sempre commisurata al risentimento della persona danneggiata. Il risentimento contro il ladro quando viene colto sul fatto è maggiore che non quando viene scoperto successivamente e si deve dimostrare la sua responsabilità nel furto, il che dà tempo al risentimento di calmarsi. La soddisfazione che la vittima richiede è di gran lunga maggiore nel primo caso che non nel secondo. Inoltre la stessa incongruenza si può constatare anche nella punizione di altri reati. L'assassino che era catturato *rubro manu* veniva punito molto più severamente di quello la cui colpevolezza veniva dimostrata successivamente}. Ma per impedire i disordini di cui si è detto

(5) Montesquieu, II, p. 299.

(6) Il riferimento è certamente a Plutarco, *Vita Licurg.*, XVII, 3 e ss.; XVIII, 1-3.

prima, l'Imperatore <?> promulgò una legge in base alla quale il furto era punito con la morte (7). In base a questa sua legge la pena capitale fu inflitta a coloro che avevano commesso un furto; dapprima in Germania e in Italia e poi in tutta Europa. La facilità di commettere un reato, ed il continuo pericolo che ne deriva per gli individui, inaspriscono sempre la pena. A quel livello di sviluppo dell'ordinamento statale era agevole e sicuro commettere dei furti e perciò questo reato veniva punito con molta severità. Fino a qualche tempo fa il diritto scozzese era particolarmente severo con i proprietari terrieri che si fossero resi colpevoli di furto. Oggi ciò apparirebbe assai strano, ma si tratta di una conseguenza naturale dei tempi. Ogni clan era in guerra con i suoi vicini, e ciascun capo era il principale complice e ricettatore di tutti i furti, rapine e <?> che venivano commessi. I capi erano i potenti ricettatori e i principali ispiratori di tutti questi disordini; era quindi necessario che la loro punizione fosse più esemplare. Essa perciò consisteva non solo nella pena capitale, ma implicava anche il sequestro dei beni, l'incapacità di ereditare e tutte le altre punizioni connesse al reato di *petty treason* (8). Ma se la pena capitale poteva essere sotto certi aspetti adeguata per quei tempi, essa non lo è affatto al giorno d'oggi. L'ignominia, una multa, la prigione sarebbero pene di gran lunga più idonee.

Lo sviluppo del sistema di governo e la punizione dei reati procedono sempre di pari passo con il progresso della società, o almeno sono ad esso strettamente correlati. Nei primi stadi della società, quando il governo è molto debole, tutti i reati restano impuniti. Lo stato non ha autorità sufficiente e non si sente abbastanza sicuro da interferire pesantemente negli affari dei privati. La sola cosa che può tentare di fare, è quella di cercare di riconciliare le parti ed ottenere che il colpevole indennizzi la vittima in qualche misura. Ma quando il governo diventa più forte non solo esige un indennizzo, ma lo trasforma in punizione. Le punizioni in questo stadio della società sono sempre estremamente severe. Una società diventata da poco abbastanza forte da punire i crimini innanzitutto non prenderà in considerazione i danni arrecati agli individui. Di questo si occupa-

(7) Federico I, *Liber Feudorum*, II, 27, 8.

(8) Si definivano in tal modo, in particolare nel diritto scozzese, alcuni casi di omicidio volontario.

rà soltanto per solidarietà, immedesimandosi nella vittima. I primi crimini ad essere puniti sono quelli che colpiscono direttamente lo stato. L'intera società può occuparsene poiché essi colpiscono allo stesso modo tutto il corpo sociale. A questa categoria appartengono il tradimento, tutte le cospirazioni contro lo stato, l'abbandono del posto di combattimento e altre dimostrazioni di codardia di questo genere. Tacito narra che la vigliaccheria e i vari tipi di tradimento erano i soli crimini punibili fra gli antichi Germani {e tutti questi crimini erano puniti con la pena capitale} ⁽⁹⁾. Quando perciò lo stato cominciò a prendere in considerazione le offese arrecate ai singoli, le considerò piuttosto sotto l'aspetto di offese allo stato che non come offese ai privati ed è per questo motivo che in questo stadio della società le pene per tutti i reati, una volta eliminata la possibilità di indennizzo, erano particolarmente crudeli e spesso del tutto sproporzionate alla colpa. Con l'ulteriore progresso della società, quando la pace e l'ordine furono assicurati alla comunità e la tranquillità fu saldamente stabilita, queste pene tornarono ad essere più miti e riacquistarono gradualmente una proporzione commisurata ai vari crimini. La storia ci offre molti esempi di questo processo. Le leggi delle Dodici Tavole, che furono promulgate nella fase in cui venne eliminato l'indennizzo, punivano con la morte molti dei reati più lievi. Un libello, come abbiamo visto, era punito con la pena capitale. Ma in seguito i pretori sostituirono queste punizioni con altre più lievi, più consone alla giustizia naturale. Allo stesso modo le prime leggi degli Ateniesi dopo che fu abbandonato il principio dell'indennizzo furono quelle di Dracone, le più sanguinarie immaginabili. La morte era la pena comminata per le colpe più lievi come per i crimini più gravi; cosicché <?> ⁽¹⁰⁾ afferma che egli puniva allo stesso modo il furto di un cavolo e il sacrilegio o l'assassinio. Ad esse subentrarono le miti ed eque leggi di Solone. Allo stesso modo anche in Inghilterra quasi tutti i crimini di una certa gravità erano equiparati al tradimento; dapprima qualunque omicidio e in seguito l'uccisione del coniuge, la rapina, in alcuni casi il furto, come quello di cui si è detto prima, e addirittura il mancato pagamento di un debito, venivano assimilati al tradimento e puniti di conseguenza. Abbiamo os-

⁽⁹⁾ *Germania*, XII.

⁽¹⁰⁾ Plutarco, *Vita Solonis*, 17.

servato come questa pratica, almeno in parte, sia caduta in disuso per quanto riguarda il furto. Nel caso dei debiti è stata completamente abrogata in Scozia e in pratica non è più applicata nel diritto inglese. La assimilazione con il tradimento scomparve con l'unione dei due regni al tempo della regina Anna. Le prime punizioni dopo l'eliminazione dell'indennizzo sono sempre molto dure e tornano gradualmente ad un livello ragionevole con il progredire della società.

Il secondo modo in cui un uomo può essere danneggiato nei beni mobili è la rapina. A differenza del furto che non desta un grandissimo rancore, la rapina, attraverso la quale i nostri averi ci sono strappati con la violenza, inasprisce invece di molto il nostro risentimento. Perciò in tutti i paesi, quando venne abrogato l'indennizzo, la rapina fu in genere punita con la morte, cioè la prima pena prevista per tutti i reati. Tutte le estorsioni per mezzo della paura sono considerate rapine, non solo l'estorsione violenta dei beni di una persona a cui si fa temere per la sua vita. Così se uno costringe un altro a consegnargli una grossa somma di denaro in cambio di un oggetto di nessun valore, un espediente usato spesso dai rapinatori per sfuggire alla legge, o lo costringe a vendere i suoi beni a condizioni estremamente svantaggiose, queste estorsioni sono considerate rapine e vengono punite con la morte. Ma se uno obbliga un altro a vendergli le sue proprietà ad un prezzo molto più alto di quello che potrebbe ragionevolmente aspettarsi, questo non è considerato un caso di rapina ma appare piuttosto una stranezza e una manifestazione di originalità, poiché la persona non è stata privata del giusto prezzo.

La pirateria è un altro tipo di rapina che richiede ugualmente una pena severa, non solo per il risentimento che tutte le rapine suscitano, ma anche a causa delle numerose opportunità che esistono di commetterla nonché per le gravi perdite che essa può infliggere, in quanto può avvenire che in una sola circostanza sia messa a repentaglio gran parte dei beni di un individuo. Ciò rende assolutamente necessaria una pena molto severa e, come ho detto, si tratta in genere della pena capitale.

Veniamo ora ai reati che si possono commettere nei confronti della proprietà personale. Questi sono: innanzitutto la frode, come nel caso in cui un individuo viene raggirato fino a perdere la proprie-

tà dei beni personali, in terzo luogo lo spergiuro, oppure, in secondo luogo, il falso. Le frodi minori sono generalmente punite con un indennizzo da parte del truffatore e con una multa. Esistono tuttavia due tipi di frode che vengono puniti più severamente, il primo caso si riferisce alla bancarotta. In Inghilterra in base alla normativa sulla bancarotta il debitore, cedendo tutte le sue sostanze ai creditori, viene liberato da qualunque ulteriore impegno, ma se distrae una somma superiore a 20 sterline, oltre ad indumenti lussuosi per sé e per sua moglie, egli viene punito con la morte. Questa legge fu emanata al tempo di Giorgio II ⁽¹¹⁾, e molti sono stati giustamente puniti con la morte in base ad essa. Infatti, sebbene il risentimento dei danneggiati non richieda forse una punizione così severa, vi sono tuttavia diverse circostanze che la rendono necessaria. Il benevolo trattamento di cui beneficiano grazie alla apposita normativa coloro che commettono bancarotta costituisce infatti un'aggravante non trascurabile della loro colpa. Inoltre non vi è alcuna altra frode che si possa commettere più facilmente senza essere scoperti. Si possono infatti usare mille accorgimenti per nascondere i propri beni e le perdite dei creditori possono perciò essere molto elevate. Anche la tentazione, a cui il debitore è esposto, di commettere una frode per salvare una parte dei beni rende necessaria una punizione esemplare. Infatti dove sono maggiori la tentazione e le occasioni, maggiore deve essere anche la pena. {Per questo motivo, sebbene il furto fra i Romani fosse punito nella maggior parte dei casi con la restituzione del doppio, metà per l'oggetto rubato e metà per punizione, il furto di un qualunque attrezzo agricolo, come l'aratro o l'erpice, era punito con la morte ⁽¹²⁾. Tali attrezzi erano considerati consacrati a Cere-re}. Il secondo tipo di frode che dobbiamo analizzare si riferisce ai contratti di assicurazione. Gli assicuratori, dietro versamento da parte del capitano di un acconto proporzionale al valore della nave e del carico, lo assicurano per quella somma. Esiste però una legge del Parlamento che punisce con la morte chi fornisce una valutazione superiore al valore reale ⁽¹³⁾. Infatti con questo sistema il capitano,

⁽¹¹⁾ (5) Giorgio II (1732).

⁽¹²⁾ Tab., VIII, 9: "Frugem quidem aratro quaesitam noctu pauisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant".

⁽¹³⁾ (4) Giorgio I (1717).

dopo aver assicurato la nave per un valore superiore a quello reale, potrebbe cogliere l'occasione di farla naufragare in un luogo in cui lui e l'equipaggio potrebbero mettersi in salvo facilmente e in tal modo arricchirsi con grave perdita per gli assicuratori. Poiché è estremamente difficile scoprire queste manovre che danno la possibilità di grossi profitti, la tentazione di commettere una frode di questo genere è molto grande e di conseguenza molto pesante deve essere la pena.

L'argomento successivo che tratteremo si riferisce alla dichiarazione di falso. Nel momento in cui gli impegni scritti divennero vincolanti, si rese assolutamente necessario proibire tutte le frodi di questo tipo. Altrimenti infatti, falsificando un impegno, sarebbe stato possibile estorcere qualunque somma. Perciò la dichiarazione di falso viene punita con la pena capitale sia dal diritto inglese che da quello scozzese. Vi è però una differenza, in quanto per il diritto scozzese qualunque forma di falsificazione, a prescindere dalla natura dell'impegno, viene punita con la morte. Secondo il diritto inglese sono punibili con la morte soltanto quelle falsificazioni di documenti che impongono un pagamento immediato, come le cambiali, i titoli della Compagnia delle Indie, le banconote, i titoli bancari e tutti i titoli pagabili ad una certa scadenza <?>. Ma le falsificazioni di titoli propriamente detti, dei contratti di trasferimento di proprietà terriere e di tutti quelli che non implicano un pagamento immediato, non vengono punite con la morte, bensì con la gogna, la multa e la prigione. Il motivo è lo stesso analizzato nel caso dell'assicurazione e della bancarotta. Infatti, nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato immediatamente, la ricerca della persona o il recupero della somma diventano quanto mai incerti. Negli altri casi, invece, il rischio non è altrettanto grave poiché i soggetti non si dileguano così facilmente e vi è più tempo per esaminare la documentazione.

Lo spergiuro è un crimine non meno pericoloso. Infatti a causa di esso si può essere privati della proprietà o addirittura della vita. Il falso giuramento di un testimone può avere tutte queste conseguenze, tuttavia questo reato non viene punito con la morte bensì con una pena ignominiosa: la amputazione di entrambe le orecchie che vengono inchiodate alla gogna, la mutilazione del naso, una multa e la prigione. Vi sono in realtà alcuni casi in cui si può essere giustiziati per spergiuro, ma in tali casi il colpevole non è punito come spergiu-

ro bensì come assassino, perché con il suo falso giuramento ha causato le sofferenze di un uomo innocente e ciò vale anche per colui che lo abbia indotto a giurare il falso come per gli altri casi di spergiuro. In effetti alcuni autori affermano che si sono verificati casi di persone impiccate per spergiuro ma si trattava probabilmente di casi come quelli sopra citati. Sir George McKenzie e Forbes affermano che in base alle leggi sullo spergiuro furono impiccate alcune donne colpevoli di adulterio, ma se vi furono effettivamente casi del genere si trattò di una interpretazione estensiva ed assolutamente erronea di quella legge ⁽¹⁴⁾. Si deve infatti notare che essa punisce soltanto il falso giuramento. Il giuramento che accompagna una promessa (per quanto contribuisca molto ad accrescere la solennità dell'impegno), anche se pronunciato in buona fede, non rende colui che lo infrange colpevole di un crimine odioso come quello di chi, in piena coscienza ed assoluta libertà, sostiene ciò che egli sa essere falso. La rottura di tali promesse è più attribuibile a debolezza e fragilità, come avviene appunto nel caso dell'adulterio, piuttosto che a perfidia o intenzioni malvage.

— — —

Prima di abbandonare l'argomento dei diritti personali, sarà bene considerare in qual modo essi si estinguono. Tutti i diritti reali cessano in tre modi diversi, in primo luogo per rinuncia volontaria; in secondo luogo per prescrizione e in terzo luogo per trasferimento volontario. Anche i diritti personali di tutti i diversi tipi si estinguono in tre modi diversi.

Il primo di questi è l'adempimento di ciò che abbiamo il diritto di esigere. Così una persona che mi deve una certa somma di denaro, pagando il debito si libera da ogni impegno. Sarebbe assurdo supporre che io abbia in seguito il diritto di reclamare qualcosa da lui. Allo stesso modo, chi ha commesso un reato, si libera dell'obbligo che ha nei confronti della vittima sottoponendosi alla pena che è prevista per quel reato, sia che questa sia prevista dalle leggi della natura e dell'equità, sia che venga comminata in base alle leggi di

⁽¹⁴⁾ G. Mackenzie, *The Laws and Customes of Scotland in Matters Criminal*, Edinburgh, 1678, XVIII, 1, 2; W. Forbes, *Institutes of the Law of Scotland*, Edinburgh, 1722-30, II, IV, 5.

quel paese. Se la pena che deve essere inflitta è la morte, la morte della persona elimina il diritto di coloro che ne reclamavano l'esecuzione; e similmente, se la punizione è una sanzione pecuniaria, o una punizione corporale meno drastica, ovvero qualunque altra punizione, il diritto della parte interessata a pretenderla, sia che si tratti di un individuo sia che si tratti dell'intera comunità, chiaramente decade quando il colpevole paghi la multa o si sottoponga alla punizione corporale. Infatti è evidente che un diritto nei confronti di una persona si estingue necessariamente non appena la cosa a cui abbiamo diritto sia stata consegnata o l'atto che abbiamo diritto di esigere sia stato eseguito.

Il secondo modo in cui si estinguono i diritti personali sono la remissione o condono e il perdono. Se uno mi deve del denaro ed io, pur non avendo ricevuto il pagamento della somma, mi impegno con una dichiarazione scritta a non richiedere il pagamento e a scioglierlo dall'impegno, egli è senza dubbio prosciolto da ogni obbligo. In queste condizioni il debitore ha il diritto di considerarsi libero come e più di quanto ne abbia io di chiedergli il pagamento. Io posso, è vero, affermare che egli è vincolato per contratto a pagarmi quella certa somma e che sono molto contrariato per la sua inadempienza, ma egli ha il diritto di essere esentato dal pagamento perché possiede una dichiarazione scritta che estingue il debito. La sua pretesa è oltretutto di gran lunga preferibile alla mia, poiché il disappunto che mi viene dalla sua inadempienza deve essere molto limitato dal momento che mi sono impegnato a non esigere il pagamento, mentre la delusione del mio debitore sarà con ogni probabilità molto amara, dato che aveva ricevuto la promessa di essere prosciolto dal pagamento del debito. {Così l'obbligo che il creditore si assume in seguito alla remissione del debito, *discharge*, come si dice in Scozia, o *acquittance*, come si dice in Inghilterra, libera completamente il debitore. In questo caso l'aspettativa del debitore di essere prosciolto, che gli viene dall'abbuono, è di gran lunga maggiore di quella del creditore di essere pagato sulla base dell'impegno originale}. Allo stesso modo, anche se sulla base dei principi dell'equità o delle leggi del paese uno merita di subire una certa pena, egli sarà completamente prosciolto se la controparte che ha il diritto di esigere quella pena accetta liberamente che egli sia prosciolto. Questo costituisce la base del diritto di perdono. Il perdono proscioglie il colpevole dalla

pena, come la remissione libera il debitore dal suo debito. E come l'abbuono può essere concesso soltanto dal creditore, così il perdono può essere concesso soltanto da colui che ha il diritto di esigere la punizione. Se la punizione è dovuta ad un individuo, l'individuo può concedere clemenza, se è dovuta alla comunità o al principe come suo rappresentante, il principe può, per la stessa ragione, concedere clemenza e grazia. Così, in Inghilterra, dove i parenti del morto, alla pari del re, possono citare in giudizio l'assassino sulla base di una denuncia e di una incriminazione, i parenti e il re possono prosciogliere il colpevole dalla pena capitale per quanto è dovuto loro ma non possono proscioglierlo per quanto è dovuto all'altra parte. L'accusatore privato non può ritirare l'accusa in nome della corona né annullare la sentenza, e la grazia del re non può annullare la pena capitale qualora essa sia stata sentenziata in seguito alla denuncia dei parenti. I parenti possono perdonare per quanto è dovuto loro, mentre il re può concedere il suo perdono e la grazia per la pena che gli è dovuta in quanto rappresentante della comunità.

In terzo luogo, anche i diritti personali si estinguono per prescrizione alla pari dei diritti reali. Il motivo è il medesimo in entrambi i casi; si suppone che la persona che non ha esercitato il suo diritto durante un lungo lasso di tempo se ne sia dimenticata o che, per lo meno, non attribuisca molta importanza ad esso. D'altro canto si può ben immaginare come chi non venga sollecitato per molti anni al pagamento possa pensare che il suo debito sia stato dimenticato, o almeno possa aver concepito una qualche speranza in tal senso. Secondo la legge inglese tutti gli effetti e i titoli che hanno una scadenza di pagamento cadono in prescrizione dopo sei anni ⁽¹⁵⁾, mentre quelli che godono di un qualche particolare privilegio, come le cambiali, perdono questi privilegi dopo tre anni. Secondo il diritto scozzese gli effetti e le obbligazione con scadenza di pagamento determinata non cadono in prescrizione dopo sei anni, ma perdono la loro validità anche prima di quel periodo. I titoli che per loro natura non hanno alcuna scadenza dovrebbero avere un termine di prescrizione più dilazionato, poiché la trascuratezza o le omissioni del creditore e le speranze del debitore che il debito sia stato condonato sono molto più labili quando la scadenza del pagamento è lasciata alla discrezio-

(15) (21) Giacomo I (1623).

ne del creditore. Ma tuttavia se il creditore trascura per molto tempo di richiedere il capitale o gli interessi, è altrettanto giusto che il titolo cada in prescrizione. Infatti se non sono stati concordati degli interessi e di conseguenza il debitore non li deve versare, si deve presumere che si intenda che il debito venga estinto entro brevissimo tempo, poiché pochi sarebbero inclini a disporre così del proprio denaro. Comunque la scadenza fissata dal diritto scozzese è di quarant'anni, come per i beni immobili ⁽¹⁶⁾. Se deve essere pagato un interesse e questo interesse viene richiesto regolarmente, è evidente che il creditore non intende rinunciare al suo credito e il debitore non può nutrire alcuna aspettativa di essere prosciolto dal pagamento. In questo caso un titolo non cade affatto in prescrizione; si possono ricevere interessi su un titolo vecchio di cento o duecento anni e senza alcun pericolo di prescrizione, in quanto sarebbe ingiusto privare una persona di qualcosa che considera con tutta evidenza parte del suo patrimonio e su cui fa conto per una parte delle sue entrate annue. Ma se d'altro canto uno non richiede né il capitale né l'interesse per venti, trenta o quaranta anni, è probabile che se ne sia completamente dimenticato, poiché nessuno rinuncerebbe senza pensarci a una parte così consistente delle sue entrate. Gli interessi raddoppiano il valore di un titolo dopo 20 anni, mentre dopo 40 anni la somma originale risulterebbe triplicata. Nessuno getterebbe via consapevolmente tanto denaro, ma allo stesso tempo non è giusto che chi ha posseduto in pace per tanto tempo una somma debba improvvisamente ottemperare alla richiesta di pagare il triplo di quanto aveva ricevuto. Secondo un'interpretazione rigorosa della legge, tuttavia, se dopo 39 anni si richiedono gli interessi di un anno e se ne ottiene il pagamento, né il capitale, né l'interesse cadono in prescrizione. Se entro il quarantesimo anno il creditore chiede di nuovo l'interesse e ne ottiene il pagamento, e così via, questo basta a salvare il capitale, ma ogni anno, se non verranno pagati, cadranno in prescrizione gli interessi di un anno; così dopo 41 anni cadranno in prescrizione gli interessi di un anno; dopo 42 quelli del secondo anno e così via. Questo è quanto prescrive la lettera della legge. Ma probabilmente la *Court of Session*, che è una corte di *equity* ⁽¹⁷⁾ oltre

⁽¹⁶⁾ *Act*, 1469, c. 29; *Act*, 1474, c. 55.

⁽¹⁷⁾ Sull'*equity*, cfr. la nota alla traduzione.

che di diritto positivo, fisserebbe un limite più basso. Così come per i debiti, anche la pena dovuta per un reato, sia quando è dovuta alla comunità che quando è dovuta agli individui, dovrebbe a ragione cadere in prescrizione entro un periodo di tempo più breve della vita di un uomo. È irragionevole punire uno che è sfuggito all'attenzione della giustizia o si è reso latitante per un lungo periodo. Che la pena prevista per i reati cada in prescrizione appare giusto e ragionevole sia nel caso che attribuiamo le ragioni della punizione al principio che ho già spiegato, sia che le basiamo sui principi adottati da Grozio e dalla maggior parte degli altri autori che si sono occupati di questo argomento. Essi sono innanzitutto quello della correzione del colpevole e la sua educazione al senso del dovere; in secondo luogo quello di dissuadere altri dal commettere dei reati attraverso l'esempio delle punizioni e in terzo luogo quello della sicurezza della comunità grazie alla segregazione di un membro pericoloso ed indegno.

Per quanto riguarda il risentimento della persona danneggiata o dei suoi parenti, è chiaro che con il tempo esso è destinato a logorarsi; dopo venti anni o anche prima chi mi ha offeso gravemente non mi ispirerà più lo stesso risentimento di quando l'azione fu commessa. Perciò è chiaro che in base a questo principio la punizione dei delitti non dovrebbe essere differita per molto tempo. E se anche la basassimo sui principi menzionati prima, sarebbe la stessa cosa. Nel caso ci basassimo sulla correzione del colpevole, questa non è compatibile con una somministrazione molto dilazionata della pena, poiché se uno si è reso colpevole di un crimine atroce dieci, venti, o trenta anni fa, e da allora egli è vissuto in pace e in completa innocenza e in fama di onestà, sarebbe ridicolo affermare che la pena sarebbe un buon sistema per correggerlo. In quel lasso di tempo può essere diventato una persona del tutto differente. Anche la sicurezza della comunità, che richiede l'allontanamento di un membro pericoloso e nocivo, non è compatibile con un lungo ritardo della pena. Infatti colui che venti anni fa si era reso colpevole di un gravissimo crimine e costituiva allora un grave pericolo per la società può, nel frattempo, essere diventato una persona molto diversa e se da allora ha vissuto una vita pacifica ed innocente, non sarebbe giustificabile estrometterlo dal contesto sociale in quanto elemento pericoloso. L'altra ragione o motivazione della pena indicata da questi autori, potrebbe a prima vista giustificare la persistenza della punizione per

un periodo molto più lungo delle due precedenti. Infatti, la constatazione che anche una buona condotta non può esentare dalla pena di un crimine precedente dovrebbe apparentemente costituire un ottimo deterrente al macchiarsi di un crimine odioso. Ma con il trascorrere del tempo, anche questo effetto verrà vanificato. Se qualcuno infatti dovesse essere punito in tal modo per un crimine di cui si era macchiato molti anni prima e che non corrisponde affatto alla sua condotta successiva, nessuno sarebbe molto impressionato dalla punizione in quanto essa apparirebbe piuttosto arbitraria che necessariamente conseguente al reato. Quindi la punizione per i crimini cade sempre in prescrizione dopo un certo periodo di tempo; nella maggior parte dei casi ciò dipende dal risentimento della persona offesa, sebbene una qualche influenza venga senza dubbio esercitata anche dagli altri. In Inghilterra la convocazione in giudizio per appello scade dopo un anno poiché si basa esclusivamente sul risentimento dell'accusatore e non è molto incoraggiata dallo stato. Le azioni per tradimento e simili debbono essere portate in giudizio entro tre anni dopo che si sono verificati i fatti, altrimenti il procedimento di accusa non avrà alcun effetto, tranne i casi in cui non si è trattato di un unico atto di tradimento ma di una serie di atti, nel qual caso il periodo previsto è molto più lungo. In genere la legge prevede che tutti i reati cadano in prescrizione dopo un certo periodo di tempo, che è più o meno lungo a seconda della particolare natura del reato, a meno che non si tratti di delitti particolarmente efferati, nel qual caso la punizione può essere inflitta dopo qualunque lasso di tempo. Dobbiamo tuttavia osservare che ciò riguarda soltanto i casi in cui il criminale non è stato portato in giudizio né è stata pronunciata contro di lui alcuna sentenza. Infatti se la sentenza è stata emessa, e successivamente egli è fuggito, secondo la legge egli può essere giustiziato o altrimenti punito entro quarant'anni per effetto di quella sentenza. Il fatto stesso che sia fuggito e si sia sottratto alla pena giustamente comminatagli è considerato un reato che, aggiunto al precedente, prolunga il tempo della prescrizione. Ma per quanto questa sia la normativa secondo l'applicazione rigida della legge, essa viene applicata raramente. Uno sfortunatissimo gentiluomo, <?> Lord Ratcliff⁽¹⁸⁾, fu giustiziato in base ad una sentenza

(18) Charles Ratcliffe.

che era stata emessa nei suoi confronti molto tempo prima. Egli aveva preso parte alla rivolta del 1715 ed era stato giudicato e condannato ma era riuscito a fuggire in Francia. Tuttavia visse a Londra senza alcun fastidio dal 1740 al 1745 sollecitando il condono. Poi prese parte alle rivolte di quegli anni e fu catturato e giustiziato in base alla sentenza precedente ⁽¹⁹⁾. Ma se se ne fosse rimasto tranquillo è probabile che non sarebbe stato molestato affatto, sebbene i quarant'anni non fossero trascorsi. Anche il Dr. Cameron fu giustiziato nell'anno 1750 o 1751 in base ad una sentenza emessa contro di lui nel 1745 ⁽²⁰⁾. Il governo non si sentiva allora del tutto al sicuro per timore di un'altra ribellione e si reputò necessario prendere quella precauzione. Ma se fosse rimasto in disparte ancora per qualche anno probabilmente si sarebbe salvato.

Aggiungerò soltanto, in relazione alle cause penali, che vi sono diversi aspetti della punizione dei reati che, poiché sono facilmente spiegabili secondo il principio che ho esposto, contribuiscono a confermarlo. Secondo i principi della pena esposti da Grozio e da altri, il tentativo di commettere un crimine spinto fino al suo limite estremo è punibile sotto ogni riguardo anche nel caso che esso sia fallito, proprio come se il crimine fosse stato effettivamente commesso. Infatti non vi è alcuna differenza per quanto riguarda la colpa del criminale in quanto è l'intenzione e non l'effetto che la determina. Anche la sicurezza della società richiederebbe l'allontanamento di un individuo pericoloso in questo come nell'altro caso. L'individuo ha infatti dimostrato di essere pericoloso, sparando con una pistola o attaccando qualcuno con la spada, come se avesse effettivamente ucciso qualcuno. Resta anche valido il principio di usarlo come deterrente per altri. Eppure, per quanto io ne sappia, non vi è alcun paese in cui il tentativo di commettere un reato venga punito con la stessa severità che è applicata quando esso viene effettivamente commesso. In ogni caso il risentimento della parte offesa non è così violento; ed è su questo elemento, come ho cercato di dimostrare, che si basa la punizione dei criminali. Il risentimento degli amici di colui che è stato assalito in un tentativo di omicidio ed è riuscito a sfuggire, non è grande come se egli fosse stato effettivamente assassinato.

⁽¹⁹⁾ Ci si riferisce alla rivolta giacobita.

⁽²⁰⁾ Archibald Cameron, giustiziato nel 1753.

Nel secondo caso il dolore per l'amico inasprisce il risentimento e induce a chiedere il più grande rigore nella punizione. Nel primo caso invece la gioia per lo scampato pericolo sopisce e placa ogni indignazione. Allo stesso modo colui che, compiendo un'azione per sua natura pericolosa, per caso ferisce o uccide qualcuno, è punito molto più severamente di quanto lo sarebbe se la sua azione non avesse avuto cattive conseguenze. Così se uno, gettando una pietra in mezzo alla strada, uccide una persona, egli sarà punito come assassino, perché l'azione in sé stessa è scriteriata e pericolosa, ma nella maggior parte dei paesi essa verrebbe trascurata se non ne fossero derivate conseguenze dolorose. In questo caso invece, in base ai principi citati sopra, il colpevole dovrebbe essere punito con lo stesso rigore anche quando queste conseguenze nefaste non si verificano. La colpa della persona è la medesima e richiederebbe lo stesso castigo, poiché il pericolo esisteva in entrambi i casi e l'effetto è stato soltanto accidentale. La sicurezza della società richiede maggiormente la punizione in un caso piuttosto che nell'altro, poiché il commettere questo atto senza subire alcun danno può indurre sia il colpevole che altri a commettere azioni simili in futuro, con minor esitazione che se egli avesse causato un danno. Lo stesso si può dire di chi, cavalcando un cavallo indocile nella strada o in un luogo di mercato con la sola intenzione di spaventare la gente per divertirsi, finisca per caso con l'uccidere un uomo. In entrambi i casi proviamo un risentimento molto minore contro il colpevole quando non vi sono conseguenze negative rispetto a quando egli è causa di una grave disgrazia. In base allo stesso principio tendiamo ad infliggere una punizione agli essere irrazionali e addirittura agli oggetti inanimati quando hanno causato la morte di qualcuno. Ciò deriva da un risentimento davvero cieco e folle, ma che <?> non è stato trascurato dai legislatori.

Vi sono anche esseri umani che non sono mai considerati punibili per alcuna azione. Tali sono i bambini, gli idioti e i pazzi. Se un bimbo dice di voler pugnalarlo o sparare a qualcuno e lo fa effettivamente, anche se lo fa con furia e violenza, non viene considerato soggetto a punizione. Eppure in base a quei principi dovrebbe essere punibile come gli altri. Il pericolo non è minore per la comunità e le occasioni non sono meno frequenti, tanto più che essi sono meno controllati. Ma l'immatùrità e la debolezza dell'età sia nella mente che nel corpo li escludono da ogni risentimento; così anche un pazzo

che commetta i crimini più orrendi non appare oggetto di risentimento o punizione. La degradazione totale e l'evidenza del fatto che le loro facoltà morali sono completamente offuscate li pone in una posizione affatto diversa rispetto agli altri uomini. Essi appaiono così diversi dalla concezione comune che abbiamo dell'uomo che le azioni che commettono non ci sorprendono affatto. Un pazzo è capace di colpire una persona in testa per verificare da che parte cade e di commettere molte altre azioni simili sulla base dei motivi più frivoli e ridicoli. È il normale comportamento dell'uomo che ci fa guardare con orrore ed avversione coloro che sono colpevoli dei crimini più enormi. Non siamo sconvolti dai crimini quando vengono commessi per motivi futili come quelli citati, bensì quando vengono compiuti per moventi che potrebbero aver peso per una persona ragionevole, anche se non basterebbero certo ad indurre un uomo onesto a macchiarsi di azioni così efferate. È proprio a causa della nostra somiglianza con tali individui che le loro azioni ci turbano e ci sconvolgono. Così un uomo che uccide un altro uomo per impadronirsi del suo denaro diventa oggetto del nostro orrore e del nostro risentimento, perché si tratta di un movente assai forte e che, per quanto insufficiente ad indurre un uomo onesto al delitto, esercita tuttavia un peso considerevole su qualunque uomo ragionevole. È l'affinità tra le motivazioni di questi uomini e le nostre che crea orrore e risentimento davanti ad azioni compiute con mezzi criminali per motivi del tutto ragionevoli.

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 1763

Mi sono proposto, nel trattare il diritto, di prendere in considerazione i diritti degli uomini sotto tre intestazioni: innanzitutto quelli che spettano ad un uomo in quanto persona, in secondo luogo quelli che gli spettano in quanto membro di una famiglia, in terzo luogo quelli che gli spettano come membro della società. Ho già detto tutto quello che mi sembra necessario sul primo tipo di questi diritti, distinti in tre gruppi diversi: il diritto che ciascuno ha alla sua persona, al suo buon nome, e alla proprietà, nonché le offese che possono essere arrecate ad una persona sotto ciascuno di questi aspetti.

Considererò ora i diritti di cui gode un essere umano e le offese che gli possono essere arrecate in quanto

MEMBRO DI UNA FAMIGLIA.

Le relazioni che caratterizzano i rapporti tra i membri di una famiglia sono tre. Possono essere di Marito e Moglie, di Padre e Figlio, oppure di Padrone e Servo. In base a queste relazioni un individuo quando è considerato nella sua qualità di membro di una famiglia, può essere offeso in altrettanti modi. Si può essere offesi in quanto marito o moglie; in quanto padre o figlio, oppure in quanto padrone o servo. Al fine di procedere con maggior ordine comincerò con il rapporto fra marito e moglie, poiché su di questo si basano gli altri. Sotto questo profilo vi sono tre punti da studiare con particolare attenzione, innanzitutto il modo in cui questa unione è avvenuta e la sua origine, in secondo luogo gli obblighi o i diritti acquisiti e le offese che vi corrispondono e in terzo luogo il modo in cui l'unione

si può sciogliere. Vediamoli nell'ordine. Possiamo osservare che in tutte le specie animali l'attrazione sessuale è commisurata esattamente alle esigenze dei piccoli ed alla difficoltà di allevarli. In tutti i quadrupedi l'attrazione sessuale cessa quando la femmina è gravida perché fra i quadrupedi la femmina è in grado di provvedere da sola al sostentamento dei piccoli. Infatti, dopo la nascita dei piccoli, e talvolta anche prima, la maggior parte del nutrimento della madre si trasforma in latte, il cibo appropriato per i piccoli. Cosicché in questo caso, la normale fatica della femmina per procacciarsi il cibo è sufficiente a procurare il sostentamento per i piccoli. Negli uccelli invece, che non hanno latte, tutta la fatica necessaria a provvedere alla sicurezza e al sostentamento dei piccoli costituisce un impegno supplementare a quello che i genitori affrontavano prima per il loro stesso sostentamento, ed è tale che la femmina non avrebbe certamente né la resistenza, né la capacità di sostenerlo. Perché questo legame possa ancora durare è saggiamente previsto che perduri ancora l'attrazione sessuale. È questa attrazione che costituisce il legame dell'unione; i due probabilmente non si propongono affatto il sostentamento e la protezione dei piccoli. Nei quadrupedi, appena la femmina è gravida, il maschio cessa per lei di essere un oggetto di attrazione e lei per lui. In questo caso, invece, l'attrazione perdura finché i piccoli hanno bisogno di aiuto. Nella specie umana si provvede al sostentamento dei piccoli nello stesso modo. È vero che la donna è provvista di latte e questo potrebbe permetterle di nutrire il bambino per un certo periodo della sua infanzia, ma spesso accade che all'epoca in cui il primo figlio è svezzato, la donna ne abbia un secondo, e così via. Cosicché molto prima che il primo figlio sia in qualche modo in grado di provvedere a se stesso ne sono nati un secondo o un terzo oppure un quarto. Questo richiede necessariamente una quantità di lavoro a cui una donna non potrebbe assolutamente far fronte. Perciò, affinché questo impegno supplementare possa essere affrontato e i piccoli, indifesi come sono, possano essere nutriti e protetti, è necessario che l'unione dei genitori duri per un lungo periodo di tempo. L'attrazione sessuale è perciò costante e non cessa in alcuna occasione particolare e poiché i figli, o almeno alcuni di essi, richiedono l'aiuto dei genitori fino ad un periodo avanzato della loro vita, l'attrazione e l'amore che sono la base dell'unione durano generalmente per la maggior parte della loro vita.

(E come lo Smith ha osservato in un altro contesto, nell'ultima parte dell'esistenza essi vengono sostituiti dall'affettuosa abitudine e dalla stima che allora persistono) ⁽¹⁾. Il lungo periodo durante il quale i figli dipendono dai genitori e non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, che è molto più lungo che in qualunque altra specie animale, produce anche altri effetti estremamente salutari. Durante tutto questo tempo il bambino dipende dai genitori ed è costretto in molte occasioni a sottomettersi alla loro volontà, a frenare le sue passioni, a rapportare i suoi desideri ad un livello tale che essi possano essere accettati, così apprende fin dalla più tenera infanzia una parte fondamentale ed essenziale della sua educazione, senza la quale sarebbe inutile tentare di inculcare altri elementi. Questa è una delle lezioni più necessarie che si possano apprendere. Se non si riesce a domare le proprie passioni e ad imbrigliare la propria volontà in modo da armonizzarla con quella degli altri al fine di andare d'accordo con loro, sarà impossibile trovar pace o trarre piacere dalla vita sociale. Questa lezione è appresa da tutti i figli, anche da quelli dei genitori più dissoluti e malvagi.

⁽¹⁾ Il riferimento è probabilmente alla TMS (p. 39), dove tuttavia Smith non accenna alla modificazione di questi sentimenti in relazione all'età.

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1763

Nella lezione di ieri vi ho dato qualche spiegazione sull'origine della indissolubilità del matrimonio, ed anche del potere di divorziare che generalmente veniva attribuito al marito. Agli inizi della società romana la moglie era completamente in balia del coniuge; il matrimonio era sancito con la cerimonia religiosa della *confarreatio*, oppure con la *coemptio*, una cerimonia civile con la quale il marito la comperava come schiava, oppure, infine, se l'uomo possedeva una donna senza interruzione per un anno e un giorno, egli se ne impadroniva per usucapione alla pari di un qualunque altro bene mobile poiché quella era la durata del periodo in cui i beni mobili e in un primo momento anche i beni immobili cadevano in usucapione presso i Romani. In tal modo ella assumeva la posizione di figlia o quella di schiava, che in effetti era la stessa cosa. Infatti, così come il capo della famiglia poteva punire severamente i suoi figli o i suoi schiavi, addirittura, come mostreremo in seguito, con la stessa pena capitale, o infliggendo loro una punizione o cacciandoli via, così egli aveva lo stesso potere sulla moglie. Come una figlia o un figlio piccolo non potevano abbandonare la famiglia del padre e affrancarsi quando volevano, né uno schiavo poteva fuggire via e abbandonare la casa del padrone senza il di lui consenso, così neanche la moglie poteva lasciare il marito o separarsi da lui. Inoltre, come ho già detto, in un primo tempo in tutte le nazioni il governo è molto debole e molto cauto nell'interferire nei conflitti che si determinano fra i membri di diverse famiglie ed esso era anche più cauto quando si trattava di interferire nelle divergenze che si verificavano fra i membri della stessa famiglia. D'altro canto, per poter mantenere una qualche forma di ordine, lo stato rafforzava l'autorità del capo famiglia, conferendogli il potere di disporre di tutta la famiglia come meglio credeva e di decidere anche nei casi di vita o di morte. In tal modo il padre deteneva sull'intera famiglia, moglie, figli e schiavi un potere che non era di molto inferiore ad un potere supremo. Cosic-

ché mentre il marito aveva il potere di divorziare, la moglie non lo aveva.

Con il tempo, comunque, tutto questo cambiò, per la ragione a cui ho già accennato. Nei primi tempi di Roma, quando la ricchezza nel paese non era molta, la fortuna che una donna poteva portare al marito o di cui poteva essere in possesso, non era abbastanza consistente da attribuirle il diritto di venire a patti o di fare accordi con lui; ella accettava di sottomettersi al suo potere. Ma quando la società si arricchì vi erano ereditiere molto facoltose che portavano grandi fortune con sé, come accade oggigiorno in tutti i paesi; e poiché Roma era molto più ricca di questo paese, la ricchezza delle ereditiere era proporzionatamente più grande. Sembra che il nuovo tipo di matrimonio sia stato introdotto proprio per favorire queste dame. I parenti trovavano inaccettabile permettere che una fortuna così grande uscisse dalla famiglia e passasse al marito che acquisiva anche un enorme autorità sulla moglie. {Ma poiché le ereditiere hanno la tendenza a prendere marito come le altre donne, essi, ecc.}. Perciò venne ideato un nuovo tipo di matrimonio in cui non era usata nessuna delle vecchie forme, né quella religiosa né quella civile. Furono ideati gli *instrumenta dotalia* che corrispondono a ciò che chiamiamo il contratto di matrimonio, nel quale si dichiarava esplicitamente che al marito veniva affidata l'amministrazione del denaro della moglie, o almeno degli interessi, perché il denaro veniva spesso affidato a qualche altra persona. {Dopodiché lo sposo si recava a casa della sposa e la conduceva nella sua casa con solennità, il che veniva chiamato *domum deductio*} (1). La moglie comunque non era in balia del marito e non era indissolubilmente legata a lui. Per non cadere in usucapione e in tal modo finire con l'appartenere, lei e le sue sostanze, incondizionatamente al marito, (come avveniva a tutto ciò che apparteneva ad una schiava) e affinché l'intero effetto del contratto non venisse in tal modo annullato, le si consigliava di allontanarsi dal marito per tre o quattro notti ogni anno. Questo tipo di matrimonio, per quanto non avesse nulla della precedente solennità, fu escogitato dai giuristi per salvare l'onore della donna e legittimare i figli. Dopo di allora marito e moglie godettero di un potere molto più simile e poiché il matrimonio veniva sancito semplicemente con il consenso

(1) *Deductio in domum mariti.*

delle parti, esso veniva sciolto senza la grande difficoltà con cui si scioglievano i matrimoni contratti in precedenza. Per sciogliere il matrimonio era sufficiente il consenso di entrambe le parti o addirittura la volontà di un solo membro della coppia. Se il marito lasciava la moglie e andava a coabitare con un'altra donna, la donna tornava libera come prima del matrimonio. Questa grande libertà di divorziare per il minimo pretesto continuò dalla fine della repubblica fino a poco prima di Giustiniano, quando in base ad una Costituzione degli Imperatori Valentiniano e Teodosio, il divorzio fu permesso soltanto a certe condizioni ⁽²⁾. Ma Giustiniano ripristinò la precedente libertà illimitata ⁽³⁾. Poiché questa libertà era una conseguenza del nuovo matrimonio, le vecchie forme furono quasi completamente accantonate: la nuova formula era considerata molto più comoda e più consona alla licenziosità dei tempi. {Questa era esattamente equiparabile alla condizione di un uomo e della sua amante in questo paese, solo che l'onore della donna era salvo e i figli erano legittimi. La coabitazione e il legame erano assolutamente volontari fintanto che duravano}. Perciò si usava soltanto questo sistema, cosicché Tacito narra che quando si doveva svolgere una mansione sacerdotale per la quale era necessario che la persona ammessa fosse nata da genitori sposati secondo la vecchia formula, non si trovava nessuno in città ⁽⁴⁾. La facilità con cui si poteva ottenere il divorzio produsse le conseguenze più nefaste. Essa chiaramente corrompeva la morale delle donne. Le donne spesso si sposavano quattro o cinque volte, il che contribuiva a dare loro una nozione della castità e dei buoni costumi estremamente vaga e libera. E poiché questo costume era praticato spesso da donne di altissimo rango e degli strati sociali più in vista dell'intero stato, la corruzione non trovava alcuna opposizione. Tullia, figlia di Cicerone, che suo padre celebra per i modi dolcissimi, per le sue elevate virtù, per la castità, in una parola come dotata di tutte le virtù femminili, si sposò prima

⁽²⁾ In realtà una costituzione di Teodosio II (449 d.C.); cfr. C. 5, 17, 8. Veniva tuttavia mantenuto il divorzio per mutuo consenso, C. 5, 17, 9.

⁽³⁾ In realtà è vero il contrario, tanto che Giustiniano pose pesanti limitazioni allo stesso divorzio per mutuo consenso (cfr. Novella 117, 10, 11, 12). Sarà invece Giustino II (566 d.C.) a reintrodurre una maggiore libertà in materia (cfr. Novella 140). Cfr. anche Montesquieu, II, p. 154.

⁽⁴⁾ *Annales*, IV, 16.

con Pisone, poi con Crassipete, poi con Dolabella e successivamente con un altro Pisone ⁽⁵⁾; e si possono citare molti altri esempi nella storia Romana. Per questo la castità femminile era così rara da incontrare. Infatti per quanto gli aneddoti e gli annali della vita privata dei romani di quel tempo ci siano giunti in forma molto imperfetta, tuttavia non vi è quasi nessun grande uomo degli ultimi anni della repubblica che, in base alle testimonianze, non sia stato tradito dalla propria moglie. Fu questo il caso di Cicerone, Cesare, Pompeo, Marco Antonio, Dolabella, ecc. Milone, un uomo molto severo, sposò la figlia di Silla e il giorno successivo alla celebrazione delle nozze trovò lo storico Sallustio a letto con lei. Questa facilità eccessiva dei divorzi durò senza interruzione per tutto il periodo dell'impero fino alla Costituzione di Teodosio e Valentiniano che abbiamo citato prima e che fu abrogata da Giustiniano. Alla sua morte questa legge restò in vigore probabilmente nella parte orientale dell'impero, in quanto Giustiniano, anche se conquistò l'impero occidentale e ne tenne il possesso per qualche tempo, era in realtà un imperatore orientale, e ivi restò in vigore finché durò l'impero. Nell'impero occidentale venne abolita molto prima. I popoli selvaggi originari della Scandinavia e di altri paesi settentrionali che invasero tutto il resto dell'Europa erano nello stadio in cui la moglie era ancora sottoposta al marito. Dalle scarse testimonianze che sono arrivate fino a noi circa le leggi di quei popoli sembra che la situazione fosse questa: il marito godeva di una grandissima autorità nei confronti della moglie e poteva divorziare come accadeva in precedenza fra i Romani, ma la moglie non aveva il potere di divorziare dal marito. Tutto questo fu rafforzato sensibilmente dall'avvento del Cristianesimo che si diffuse ben presto fra di loro. Allo stadio in cui si trovavano (questi popoli), i sacerdoti erano considerati non solo con rispetto, ma addirittura con venerazione superstiziosa. Poiché le leggi della maggior parte dei paesi sono formulate dagli uomini, esse sono in genere molto severe nei confronti delle donne, che non hanno alcuna difesa contro questa oppressione. Tuttavia le leggi introdotte dal clero, che furono subito accettate da queste genti barbare ed ignoranti e di conseguenza superstiziose, tendevano a rendere la condizione dei due sessi

(5) Tullia sposò in prime nozze C. Pisone (63 a.C.), poi Furio Crassipete (56 a.C.) e infine Publio Cornelio Dolabella (50 a.C.).

molto più simile. Il primo passo fu quello di frenare l'eccessiva facilità del divorzio che, come abbiamo visto, era molto grande. Esso venne dapprima limitato soltanto ad alcuni casi, che erano l'infedeltà di una delle due parti o la eccessiva crudeltà del marito, e questo è il caso più comune (*ob saevitiam et mortis metus*). Per effetto del divorzio le parti erano considerate come se non fossero mai state sposate ed erano successivamente libere di risposarsi. Tuttavia, in seguito non fu permesso alcun divorzio. I soli casi in cui individui sposati erano autorizzati a risposarsi dopo il divorzio, erano quelli in cui il matrimonio sarebbe stato nullo dall'inizio, come, innanzitutto, quando il matrimonio avveniva entro gradi di consanguineità proibiti, che il clero estese ben oltre i limiti primitivi, cosicché accadeva spesso che qualcuno si sposasse, senza saperlo, entro un grado di consanguineità proibito. Questi matrimoni erano completamente nulli, oppure erano autorizzati con licenza particolare del Papa o di altri membri del clero. O come, in secondo luogo, a causa dell'impotenza del marito e della sua sterilità, non a causa della sterilità della moglie. In questi casi il matrimonio era nullo dall'inizio. {Oppure a causa di un contratto precedente stipulato con un'altra donna in *praesenti* o in *futuro* nel caso che citerò in seguito}. La separazione veniva invece concessa per due motivi, a causa della infedeltà delle parti o *ob saevitiam et mortis metum*, poiché in questi casi ci sarebbe stato un evidente ostacolo all'obbligo a convivere. Tuttavia, dopo la separazione per questi motivi, non vi era comunque possibilità di matrimonio, e gli stessi interessati, e chiunque li sposasse, commettevano adulterio. Un altro grosso cambiamento venne inoltre introdotto dalle leggi canoniche. Prima di allora l'infedeltà della moglie, che veniva definita adulterio, era considerata una infrazione grave ai doveri coniugali e il coniuge poteva punirla anche con la morte. D'altro canto l'infedeltà del marito non era considerata adulterio, essa era denominata *petticitus* ⁽⁶⁾ e gli era permessa la massima libertà, poiché non era tenuto a risponderne. {In realtà, con l'ultima formula di matrimonio, i mariti facevano più attenzione a nascondere le loro trasgressioni perché anche la moglie aveva il potere di divorziare alla pari del marito}. Ciò potrebbe apparire ragionevole alla luce della spiegazione che si dà comunemente per la punizione dell'adulterio:

(6) Si intende ovviamente *peccatum*.

cioè che serviva ad impedire che la prole illegittima venisse imposta al marito, ma, come ho tentato di mostrare, è la gelosia degli interessati che sempre accompagna la passione amorosa nelle società meno evolute a suscitare la solidarietà degli altri, e ciò vale per la moglie come per il marito, poiché mostra l'affievolirsi dell'affetto da parte dell'uno come dell'altra. La vera ragione è che sono gli uomini che fanno le leggi, ed essi in genere tendono per forza di cose a frenare le donne il più possibile e ad indulgere con sè stessi. I membri del clero erano giudici molto più imparziali. I legislatori precedenti erano mariti e quindi parte in causa, ma poiché i preti non erano mariti, dato che non era concesso loro di sposarsi, erano maggiormente qualificati a svolgere il ruolo di giudici in questa faccenda. E infatti sotto questo aspetto essi posero marito e moglie su basi di assoluta parità. Anche l'infedeltà del marito come quella della moglie venne considerata adulterio e poteva portare alla separazione. {E per qualche tempo venne punito non come adulterio, ma come spergiuro}. Come abbiamo osservato, si pose un freno all'eccessiva facilità dei divorzi, ed entrambi i coniugi furono posti su un piedi di parità. {Il marito e la moglie furono posti in condizioni di parità sotto quasi tutti i punti di vista. Ciò, in base al principio che ho tentato di spiegare, è molto giusto, poiché la ferita inferta alla gelosia della donna non è meno penosa di quella inferta all'uomo.

Tuttavia, poiché in quasi tutti i contratti di matrimonio il marito gode di una notevole superiorità sulla moglie, l'offesa arrecata al suo onore ed amore è più grave, poiché tutte le ingiurie arrecate ad un superiore da un inferiore sono più sentite di quelle arrecate agli inferiori da qualcuno che essi considerano superiore}. Le leggi inglesi relative al divorzio sono, sotto la maggior parte dei punti di vista, simili a quelle del diritto canonico. Non si può ottenere il divorzio in alcun modo se non mediante una legge del Parlamento che ha potere assoluto e può fare qualunque cosa. Ma con una petizione al *Doctors' Commons* (7), che sostituisce il tribunale ecclesiastico, si può ottenere soltanto la separazione prevista dagli ecclesiastici, i quali ritennero necessario prevederla, ma resero la legge la più severa possibile e proibirono, come punizione per i colpevoli, la possibi-

(7) Questo il nome dell'istituto presso la cattedrale di S. Paolo a Londra dove veniva amministrata la giustizia nelle cause marittime ed ecclesiastiche.

lità di risposarsi. {In Scozia i magistrati possono concedere alla donna il divorzio per infedeltà del marito, svolgendo in questo caso il ruolo del tribunale ecclesiastico. Dopo la Rifoma i membri del clero, non essendo più costretti al celibato, ma avendo la possibilità di svolgere il ruolo di mariti, divennero, forse per questa ragione, più indulgenti; il clero papista aveva invece previsto in questi casi soltanto la separazione}.

Quando queste norme sul matrimonio divennero operanti, per qualche tempo non vi fu alcuna cerimonia fastosa che celebrasse l'avvenuto matrimonio. La proclamazione solenne in chiesa non venne introdotta fino al tempo di Papa Innocenzo III. Prima di allora, dato che erano già state eliminate le vecchie formule della *confarreatio* e della *coemptio*, si usava più o meno la stessa forma del nuovo matrimonio dei Romani prima dell'avvento della Cristianità. Non si chiedeva nulla oltre al mutuo consenso delle parti, davanti a testimoni o meno. L'uno chiedeva all'altra se voleva diventare sua moglie, ed ella rispondeva: sì e io ti prendo per marito. Successivamente il marito andava a prenderla e la portava a casa sua e non era richiesta alcun'altra formalità. In seguito Innocenzo volle che queste dichiarazioni fossero fatte in *facie ecclesiae*, nel modo che è ora per lo più in uso, con la proclamazione solenne dei vincoli di matrimonio fra la tale e tal'altra persona. Comunque dopo che questa fu considerata la sola forma regolare di matrimonio, come è tuttora in tutti i paesi Cristiani, l'altro sistema, basato sul consenso, non perse tutti i suoi effetti, a tal punto che un matrimonio precedente basato sul solo contratto, cioè l'esistenza di un precedente matrimonio irregolare, ne invalidava uno celebrato in *facie ecclesiae*. Vi era però una distinzione. Se il matrimonio o accordo era in *praesenti*, cioè se le parti accettavano di essere marito e moglie dal momento dell'accordo, sulla base della formula io ti prendo per moglie, oppure io ti sposo e la controparte era d'accordo, ciò rendeva nullo un successivo matrimonio in *facie ecclesiae* anche se consumato, e le parti erano soggette alla punizione ecclesiastica applicata a tutti i matrimoni irregolari, come per incontinenza. Se si trattava invece soltanto di una promessa di matrimonio o di un contratto *in futuro*, e ciò poteva essere dimostrato da testimoni oppure con il giuramento della parte accusata, esso costituiva matrimonio e poteva impedirne uno successivo (specialmente nel caso di *copula interveniente*) in *facie ecclesiae*, ma

se questo era già stato celebrato non poteva annullarlo. Questa era la situazione in Inghilterra fino all'ultima normativa sul matrimonio che priva di qualunque effetto ogni promessa di matrimonio ed ogni matrimonio irregolare ⁽⁸⁾. In Scozia qualunque tipo di matrimonio *in praesenti*, in cui il mutuo consenso viene dichiarato di fronte ad un giudice di pace o ad un suo sostituto, o in qualunque altro modo, è considerato valido. Se è *in futuro*, e tale è dichiarato da una delle parti e non è contraddetto con giuramento dall'altra, il matrimonio è valido *si copula intervenerit* e ciò viene dimostrato nel modo usuale, cioè con la nascita di un figlio; in questo caso le parti sono tuttavia soggette alla censura ecclesiastica.

Con questi sistemi il matrimonio finì col diventare praticamente indissolubile. In tal modo fu introdotto un cambiamento enorme nella natura e nell'atteggiamento nei confronti della passione amorosa. Questa passione era considerata in passato sciocca e ridicola e non se ne parlava mai seriamente. È facile constatare come non vi siano poemi di carattere serio basati su quest'argomento né fra i Greci né fra i Romani. Non vi è alcuna tragedia antica, tranne Fedra, la cui trama si svolga attorno ad una storia d'amore, sebbene ne esistano molte su tutte le altre passioni, come l'ira, l'odio, la vendetta, l'ambizione, ecc. Né esso appare nei poemi epici. La storia di Didone può essere considerata una storia d'amore, ma non esercita alcuna influenza sullo svolgersi dei grandi avvenimenti, né è in alcun modo collegata ad essi. In realtà il poema ostacola l'amore, come fra Lavinia e Turno. Non possiamo infatti dire che vi fosse amore fra Enea e Didone, dato che non si erano mai visti. Possiamo dire che l'*Iliade* è incentrata su una storia d'amore. La causa della guerra di Troia fu il rapimento di Elena, ma che razza di storia d'amore è mai questa? È vero, i capi greci si alleano per riportare Elena al marito, ma questi non esprime mai la minima indignazione per l'infedeltà della moglie. Tutta la sua indignazione è rivolta contro Paride che gli ha portato via la sposa e le ricchezze. La ragione per cui questa passione giocava allora un ruolo tanto secondario rispetto ad oggi è chiaramente questa. La passione in sé è, come ho detto, di natura piuttosto ridicola. La frequenza e la facilità nell'ottenere il divorzio rendevano la gratificazione di questa passione di scarso rilievo: poteva essere oggi, poteva essere domani, se non quest'anno poteva esse-

(8) (26) Giorgio II (1753).

re l'anno prossimo e si poteva sempre trovare un altro oggetto d'amore gradevole come il precedente. La scelta della persona non era importante, poiché l'unione poteva essere sciolta in qualunque momento. Questo era ciò che accadeva sia presso i Greci che presso i Romani. Ma quando il matrimonio divenne indissolubile la situazione cambiò molto. La scelta dell'oggetto di questa passione, che è di solito precorritrice del matrimonio, divenne una faccenda della massima importanza. L'unione era perpetua e di conseguenza la scelta della persona era un elemento che avrebbe avuto una grande influenza sulla futura felicità di entrambe le parti. Da allora ad oggi perciò troviamo che l'amore diventa argomento di tutte le nostre tragedie e di tutte le storie romantiche, una specie di poema epico. Prima di allora era considerato un argomento assolutamente futile ed indegno di tali opere. Cambiando la sua importanza cambia anche il peso nella rappresentazione poetica. È passato dal rango di emozione disprezzabile a quello di passione degna del massimo rispetto poiché porta ad una unione di grande importanza e di conseguenza costituisce l'argomento di tutti i nostri spettacoli pubblici, drammi, opere, ecc. Ai tempi dei Greci e dei Romani esso non appariva neppure una volta.

Questa è la storia dell'istituto matrimoniale a Roma e nei paesi Europei. Il divorzio nelle società più primitive è a discrezione del marito, ma non della moglie. In seguito i Romani lo estesero ad entrambe le parti ed infine il clero lo eliminò completamente in tutti i casi tranne nei casi in cui il matrimonio fosse nullo fin dall'inizio.

Passerò ora a considerare un'altra specie di matrimonio molto diverso dal primo sotto vari aspetti, e cioè quello in cui un uomo è autorizzato ad avere un gran numero di mogli. Come a Roma e in Grecia, in tutte le nazioni europee moderne un uomo deve limitarsi ad una sola moglie. La poligamia non è prevista né dove esiste il divorzio volontario né dove esso non c'è. Tuttavia la poligamia è stata autorizzata in molti paesi sia nei tempi antichi che in quelli moderni. In tutti i paesi orientali, soprattutto nelle Indie Orientali, in Persia, in Turchia, in Egitto e in passato in altri paesi, la poligamia è ammessa secondo le inclinazioni dell'uomo e fin dove i suoi mezzi glielo permettono. In primo luogo possiamo osservare, come rileva giustamente Grozio ⁽⁹⁾, che non esiste alcuna reale ingiustizia in sé

(9) II. 5, 9.

né nel divorzio volontario, né nella poligamia nei paesi dove le leggi li contemplano, anche se, come mostrerò via via, essi non sono ben compatibili con una organizzazione sociale ordinata. Infatti in relazione al divorzio volontario, non si può dire che venga commessa ingiustizia nei confronti della moglie che viene allontanata. La pratica è permessa dalla legge e perciò quando le mogli accettano il contratto questo vale finché ciò piaccia al marito. Esse accettano di vivere insieme fino a quando il marito lo troverà conveniente. La loro convivenza, fin quando dura, è volontaria, e quando si separano è alle stesse condizioni di quando avevano deciso di vivere insieme. Allo stesso modo dove è autorizzata la poligamia, come avviene e come avveniva in molti paesi, non si fa alcun torto nel prender moglie in tal modo. Dove è permesso il divorzio volontario, la moglie è sposata a condizione che il marito possa ripudiarla quando vuole, e ciò è noto alla donna. Allo stesso modo, dove è permessa la poligamia, la moglie è sposata assieme ad altre quattro, cinque, dieci, venti cento mogli. Questa è la condizione e non si può dire che le venga arrecata alcuna offesa quando si trova in tale situazione. Tuttavia, sebbene non vi sia alcuna iniquità nella pratica della poligamia là dove le leggi la permettono, tuttavia in ogni caso provoca molte conseguenze negative.

Innanzitutto prenderemo in considerazione la condizione della donna in una famiglia in cui sia praticato questo costume. Le donne, è evidente, si guarderanno fra loro con estrema gelosia. Esse si dividono l'affetto dell'uomo ed è naturale che facciano il possibile per soppiantare le loro rivali. Discordia ed inimicizia continue, conseguenze naturali della rivalità, sono necessariamente i sentimenti prevalenti fra di loro. Esse sono rivali e di conseguenza nemiche e la rivalità è di natura tale da originare generalmente la più grave inimicizia e la discordia più insopportabile. Queste perciò sono le conseguenze naturali della poligamia per quello che riguarda le donne, a causa della gelosia che ognuna prova nei confronti delle altre per l'amore del marito. Ed oltre a questa vi è un'altra causa di continua discordia e gelosia fra di loro. L'affetto del marito in questo caso deve essere estremamente diviso, non solo fra le mogli ma anche fra i figli. Un uomo che ha dieci o venti mogli può avere fino a cinquanta o cento figli fra i quali divide il suo amore paterno ed esso di conseguenza non può essere particolarmente grande nei confronti di nes-

suno. L'affetto delle mogli, d'altro canto, sarà limitato ai propri figli. Può darsi che una sia la madre di cinque o sei figli, per loro ella prodiga tutto il suo affetto, le sue cure, e le sue premure. Si preoccupa soltanto del loro futuro e del loro interesse. Perciò il suo amore per i figli sarà immensamente più forte di quello debole e suddiviso che suo marito può provare nei confronti di ciascuno ⁽¹⁰⁾. In tutti i casi in cui vi è un'altra persona egualmente legata all'oggetto del nostro amore, noi misuriamo il suo affetto su quello che noi stessi sentiamo. Quando perciò la madre paragona l'affetto che sente verso i figli con quello del padre che si trova nello stesso grado di relazione di parentela, l'enorme sproporzione risveglia la sua gelosia al massimo. Ella si preoccupa soltanto dell'interesse e del futuro dei suoi figli e perciò tende a risvegliare tutto l'affetto del padre nei loro confronti, e considera tutte le altre mogli e i loro figli come altrettanti rivali e nemici. Le altre la considerano nella stessa luce. La gelosia dell'amore, congiunta a quella dell'interesse, cospirano entrambe a suscitare discordia, inimicizia, confusione e disordine nella famiglia in misura estrema. Si narra, è vero, che negli *harem* dei potenti in Turchia, in Persia e in Mongolia, vi sia fra le donne la massima tranquillità, umiltà e rassegnazione. Ma questa apparente tranquillità, poiché si tratta solo di apparenza, è quella che nasce dalla severità e dalla crudeltà. Gli elementi ribelli, una volta ridotti all'obbedienza, sono i più miserevoli e umili di tutti e tranne che nell'atto stesso della ribellione sono apparentemente del tutto tranquilli e si sottomettono con la massima prontezza al volere del padrone. Questa è la situazione in tutti questi paesi. Poiché vi sono soltanto pochi in grado di mantenere un gran numero di mogli, ve ne sono moltissimi altri che sono assolutamente privi di possibilità di contatto con l'altro sesso, tranne che nelle case di piacere. Molti, al fine di renderli più adatti allo scopo al quale sono destinati, vengono addirittura degradati dal rango di uomini e resi eunuchi. Il loro compito è quello di sorvegliare questi *harem* e di mantenere l'ordine fra le donne. A questo scopo ricevono l'autorizzazione di trattarle con la massima severità e di esercitare nei loro confronti tutta la prepotenza che reputino necessaria. È soltanto questa abietta soggezione che produce l'apparente tranquillità che si riscontra negli *harem* dei potenti. E infatti vediamo

(10) Montesquieu, I, p. 434.

che questa tranquillità esiste soltanto presso coloro la cui ricchezza permette di mantenere una schiera di eunuchi a questo scopo. In Turchia vi sono molti uomini di questo tipo nelle città più importanti come Smirne, Costantinopoli e il Cairo e in Oriente, dove la ricchezza è anche maggiore, vi è anche più tranquillità come ad Isfahan, Delhi e Agra. Poiché i Mongoli sono anche più ricchi dei Persiani, essi possono meglio permettersi di mantenere questi sorveglianti per le loro mogli e i Cinesi anche di più. Presso di loro infatti troviamo pochissimo disordine ed un alto grado di apparente tranquillità. Ma d'altro canto, in tutti i paesi sulla costa del Mediterraneo ed in molte zone della Turchia, dove la ricchezza non è tale da potersi permettere questi servi, sono evidenti la massima confusione, il disordine, lo scontento e l'infelicità.

La disperazione di queste donne è inoltre probabilmente accresciuta da altre circostanze. Le sole compagne che possono avere sono fra tutte proprio quelle a loro più invise. Nessuno in quei paesi è autorizzato a vedere le donne a parte gli eunuchi che si prendono cura di loro. La gelosia del marito vieta qualunque altro contatto. Le sole persone che esse possono vedere sono quei padroni tirannici, il che non può essere molto piacevole, oppure se anche preferiscono la loro compagnia a quella delle altre donne, non possono comunque goderne molto poiché quelli debbono continuamente passare dall'una all'altra per mantenere la pace. Oltre a questi esse non hanno altri con cui parlare, se non le altre mogli o concubine dell'*harem* la cui compagnia è spesso sgradevole. Infatti quale armonia, amicizia o letizia può esistere fra chi è geloso e rivale negli affetti più cari? La condizione femminile in queste famiglie è senza dubbio assai infelice, ed esposta alla massima invidia, malignità, odio, disordine e confusione immaginabili. Si vedrà che anche la condizione maschile non è molto più invidiabile. Non prenderemo in considerazione coloro che sono degradati dal rango di uomini e privati di ogni possibilità di felicità. Ma osserviamo che persino il padrone di questo *harem*, quest'uomo in apparenza felice, non è in condizioni molto migliori. Innanzitutto egli sarà tormentato dalla più feroce gelosia. Infatti anche se in questi paesi chi ha una sola moglie non nutre il minimo sospetto o la minima gelosia, tuttavia quando ne ha molte egli si rende conto che in questo caso le donne non possono avere grandi motivi per essergli fedeli. Esse godono soltanto di una piccola parte del suo

affetto, che deve essere diviso fra tutte. Peraltro, se questo affetto fosse diretto verso qualcuna in particolare, le altre sarebbero anche più insoddisfatte, e la loro gelosia sarebbe di conseguenza anche più sollecitata. L'affetto nei confronti dei figli non può che essere molto limitato, essendo distribuito fra tanti. Anche ciò è causa di grande scontento, poiché questi non riuscirà mai a soddisfare nessuna delle sue mogli con la misura di affetto che egli prodiga verso i figli e che, come abbiamo già osservato, è probabilmente sproporzionata se confrontata alle loro aspettative. Pertanto egli non trae alcuna gioia dall'esercizio della sua funzione paterna, ma anzi molta ansietà, gelosia e frustrazione. Egli può anche essere fatto oggetto di uno scarso amore coniugale, mentre gli tocca in sorte una parte di gelosia superiore a quella degli altri uomini. La gelosia che costoro sentono nei confronti delle mogli li priva anche dei contatti e degli incontri che sono fonte di piacere in questi paesi, come nella maggior parte degli altri dove la poligamia non è permessa. Essa impedisce loro anche di riceversi l'un l'altro nelle proprie case per timore che le loro donne possano esser viste o corrotte. Sono gelosi anche delle fantasie. Un Turco se ne avrebbe molto a male se gli chiedeste di sua moglie o addirittura se la menzionaste in qualche modo; essi sono tenuti a comportarsi come se questa persona non esistesse. {Gli stessi medici non possono vedere queste donne, loro pazienti. Tournefort⁽¹¹⁾ racconta che mentre era a Isfahan, dove sono anche più cauti e circospetti che in Turchia, fu chiamato a visitare le mogli di un uomo potente. Fu accompagnato in un stanza in cui un certo numero di pergamene erano addossate alla parete, con l'indicazione del nome, ecc., ed egli ebbe l'autorizzazione a sentire il polso attraverso fori praticati nel muro, ma non vide nessuna delle donne}. In una simile situazione in questi paesi non vi può essere alcuna amicizia o fiducia fra i capi famiglia. A causa di questo sistema costoro non sono in condizione di allearsi o di associarsi per vendicarsi dei loro oppressori e porre un freno al potere eccessivo dei governanti e difendere le loro libertà. Vediamo di conseguenza che tutti i paesi dove viene ammessa la poligamia subiscono i governi più dispotici ed arbitrari. La Persia, la Turchia, il paese del Mogol e anche la Cina sono in

⁽¹¹⁾ J.P. de Tournefort (1656-1708), celebre botanico francese autore, fra l'altro, di una *Relation d'un voyage du Levant*, Paris, 1717. Citato da Hume, p. 376.

questa situazione. In tal modo costoro non hanno alcun modo di opporsi, cosicché i governanti ben presto li opprimono ed essi non si risolleivano più. E come è arbitrario il governo, così anche i capi famiglia sono investiti dell'autorità più assoluta e più arbitraria che vi possa essere. L'intera famiglia è a loro disposizione, sia le mogli che gli eunuchi, poiché sarebbe altrimenti impossibile conservare l'ordine all'interno dello stato. Con questo sistema di vita accade necessariamente che un gran numero di persone sia nell'impossibilità di avere mogli o famiglie, in quanto in questi paesi si paga del denaro per la moglie invece di ricevere una dote e molti sono trasformati in eunuchi per prendersi cura delle mogli degli altri. Se anche costoro avessero ricchezze sufficienti per mantenere delle mogli, il numero delle donne sarebbe in ogni caso troppo limitato: i ricchi ne privano gli altri completamente.

Montesquieu afferma, a favore della poligamia, che secondo <?> ⁽¹²⁾ a Bantam, capitale dell'isola di Giava, vi sono dieci donne per ogni uomo; e un autore olandese riferisce che sulle coste della Guinea vi è un rapporto di cinquanta donne per ogni uomo ⁽¹³⁾. In Europa sappiamo per certo che la proporzione è molto diversa. Si calcola in genere che vi siano dodici donne contro tredici uomini e altri dicono che c'è un rapporto di sedici a diciassette, e questa proporzione corrisponde più o meno agli elenchi di mortalità di vari paesi d'Europa. Cosicché qui occorre che un uomo su tredici o su diciassette muoia in guerra o a causa di una qualche occupazione rischiosa perché tutti gli altri possano avere una moglie. Non è probabile né credibile che senza buone ragioni le leggi della natura varino tanto in altri paesi. Osserviamo che le leggi di natura in relazione alla gravità, alla spinta, ecc. sono le stesse in tutte le parti del globo, così le leggi che governano la riproduzione degli altri animali sono le stesse in tutti i paesi e non è affatto probabile che vi siano tante e tali differenze in quelle che governano la riproduzione degli uomini fra i paesi orientali e quelli settentrionali. Dicono che a Macao, la capitale del Giappone, quando si fece il censimento degli abitanti risultò che

⁽¹²⁾ Montesquieu, I, p. 433. Il riferimento è alla *Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes*, Paris, 1725, I, p. 347.

⁽¹³⁾ W. Bosman, *New and Accurate Description of the Coast of Guinea ...*, London, 1705, pp. 211, 344.

c'erano undici donne ogni nove uomini. Questa in realtà sarebbe una sproporzione a sfavore delle donne, ma non basta per la poligamia poiché in tal caso non ci sarebbero due mogli né, tantomeno, trenta o quaranta, per ogni uomo senza escluderne molti altri. Di questo fatto siamo ben sicuri, poiché i dati derivano dal censimento ufficiale della popolazione. Inoltre esso non stabilisce neppure che esista una sproporzione così grande come sembra. Dobbiamo infatti considerare che poiché questa era la capitale del paese in cui risiedeva il loro capo religioso, il quale già da solo aveva cinquecento o seicento mogli, nonché molti altri uomini ricchi che senza dubbio ne avevano un numero considerevole, ci doveva essere una tale concentrazione di donne che spiega questa sproporzione, anche se in altre parti del paese il tasso di natalità era, con ogni probabilità, simile a quello europeo. Questo è il solo fatto bene accertato poiché non ci è mai stato dato di udire di un qualche censimento delle morti nei paesi di cui si è parlato. I due fatti sopra citati su cui Montesquieu fonda le sue argomentazioni non sono affatto accertati. Essi si basano sulla testimonianza di due capitani olandesi, uno dei quali trascorse circa un anno sulla costa della Guinea commerciando da un porto all'altro e perciò da quello che vedeva può aver voluto credere che le donne stavano in rapporto agli uomini nella proporzione di cinquanta a uno. L'altro restò circa due o tre mesi a Bantam, e trascorse la maggior parte del tempo a bordo della nave, cosicché in quella città può essergli sembrato che fossero nel rapporto di dieci a uno. {Se la situazione fosse veramente questa, sarebbe giusto che vigesse la poligamia. Ne deriverebbero gli inconvenienti sopra citati ma ad essi non si potrebbe porre alcun rimedio poiché ciò sarebbe inevitabile in presenza di un tale fenomeno della natura}.

Si afferma inoltre, come argomento a favore della poligamia ⁽¹⁴⁾, che nei climi più caldi le donne perdono la loro bellezza molto prima che in questo paese e che all'epoca in cui la loro grazia le rende capaci di suscitare attrazione ed affetto, la debolezza e la giovane età le rendono completamente inadatte ad essere oggetto della confidenza di un uomo e tali da non essere poste in condizioni

(14) "Nei climi caldi le donne son già da marito a otto, nove o dieci anni: così infanzia e matrimonio vanno quasi sempre insieme. A vent'anni sono già vecchie: la ragione non si accompagna dunque mai in loro alla bellezza", Montesquieu, I, pp. 428-9.

di parità, in quanto la loro bellezza svanisce prima che tale maturità sia raggiunta. D'altra parte quando il loro buon senso e la loro esperienza le renderebbero adatte a ciò, la carenza di attrattive e l'impossibilità di generare figli controbilanciano queste qualità. Si dice che in quei paesi le donne maturino molto prima che nei paesi nordici; cosicché sono pronte al matrimonio a sette, otto anni e cessano di procreare verso i venti anni. Ora questo fatto non è accertato più del precedente. Si dice che esse generino dei figli a undici, dodici anni, e ciò sarebbe possibile anche per molte donne di questo paese oltre che dei paesi meridionali. Si dice che Maometto sposò sua moglie quando ella aveva cinque anni e visse con lei quando ne aveva otto. Ma si trattò probabilmente soltanto di una violenza su una bambina, come se ne verificano anche troppo spesso nei climi meridionali. D'altro canto non è affatto sicuro che cessino così presto di avere figli come si dice. Sappiamo che Cleopatra, un'egiziana, all'età di trentasei anni, quando le donne hanno ormai superato il fiore della loro bellezza anche in questo paese, conservava tuttavia abbastanza attrattive da incantare Antonio, un uomo generalmente volubile, tanto da convincerlo a separarsi da Ottavia e a correre incontro alla sua rovina; e circa un anno prima di questi avvenimenti ella aveva dato alla luce un figlio⁽¹⁵⁾. <?>⁽¹⁶⁾, regina di Napoli, ebbe un figlio a cinquantasei anni; ciò fu considerato prodigioso a Napoli, ma sarebbe stato così anche da noi. E poiché la cosa era tanto straordinaria e il figlio doveva ereditare la corona, ella fece erigere una tenda in mezzo alla strada e fu portata a letto alla presenza del popolo, acciocché non potesse esservi alcun sospetto di frode. Ma anche se fosse vero che il periodo durante il quale una donna è in grado di generare figli e di essere una vera compagna per un uomo è limitato fra i dodici ed i venti anni, ciò non richiede affatto l'istituzione della poligamia. Potrebbe semmai rendere auspicabile il divorzio volontario, affinché il marito, quando la donna non fosse più in grado di essere una vera compagna per lui, potesse avere il diritto di ripudiarla e prenderne un'altra, ma non potrebbe mai giustificare il fatto che

⁽¹⁵⁾ Nel 40 a.C., all'età di circa 29 anni Cleopatra dette alla luce due gemelli, Alessandro Elio e Cleopatra Selene.

⁽¹⁶⁾ Costanza d'Altavilla (1146-1198). Nel 1194, all'età di 48 anni, dette alla luce il futuro Federico II.

egli avesse più di una moglie idonea alla volta. Tuttavia, l'argomento che meglio contraddice l'opinione che le donne nascono molto più numerose degli uomini nei paesi orientali, è l'importazione costante di donne a Costantinopoli, Smirne, Agra e altre città, dalla Georgia, dall'Ucraina e da altri paesi dell'Asia dove la poligamia non è permessa o almeno non è praticata così estesamente. Il fatto che ciò accada continuamente, dimostra che sebbene un gran numero di uomini sia privato della moglie, tuttavia, nonostante questo, non ce ne sono abbastanza per rifornire gli *harems*. Le origini di questo fenomeno in tutte le nazione dove esso è praticato risalgono alla conquista di popoli barbari e selvaggi. Nella maggior parte dei paesi barbari accade comunemente che i capi abbiano due o tre mogli. Quando tali popoli ne sottomettono un altro è probabile che questi selvaggi indulgano ai loro brutali appetiti, e in quelle occasioni i principi e gli altri capi abbiano la possibilità di prendere dieci o venti mogli invece di due. Con questo sistema la poligamia è stata introdotta dai popoli barbari in tutti i paesi in cui essa è in vigore. I Tartari, un popolo selvaggio, hanno raziato l'Asia diverse volte e la Persia circa dodici volte. La conquista da parte dei Turchi, che sono propriamente Tartari, con la presenza di alcuni Mori, la introdusse in Grecia.

La poligamia è dannosa per la libertà dei sudditi, non solo perché impedisce ogni tipo di associazione e di amicizia fra i capifamiglia a causa della gelosia che produce, ma anche perché impedisce del tutto il formarsi di una nobiltà ereditaria. Quando un notevole lascia soltanto tre o quattro figli, questi possono tutti conservare la dignità del loro padre, o perlomeno uno, dove vige il diritto di primogenitura, può sostituire suo padre in molte occasioni. Le persone che avevano dei legami d'affetto con il padre mantengono con facilità e naturalezza il loro rapporto con suo figlio. Le persone che hanno qualche legame con colui che stimiamo prendono il suo posto nel nostro affetto e ciò, quando sono poco numerose, può valere per tutte o può fissarsi su una in particolare che lo sostituisca. Ma dove c'è la poligamia i figli possono essere così numerosi che il loro legame con il padre è in quel caso diviso fra un numero talmente grande di individui che sarà scarsamente efficace. Né in questo caso c'è qualcuno fra i figli di mogli diverse, e per di più così numerosi, che si distingua in modo particolare. Quando muore un pascià, perciò, i suoi figli non ricevono maggior considerazione di quelli di un uomo

qualunque e spesso ricadono nei gradini più bassi della scala sociale. Non vi è alcun riguardo nei confronti di chi discende da un uomo che aveva la dignità di pascià. Se uno dei figli assurge alla dignità del governo, il rispetto che gli è rivolto deriva interamente dalla sua nuova posizione. Di conseguenza non vi è alcuna famiglia che sia considerata nobile o in qualche modo distinta dal resto, a parte la famiglia reale. Non esiste fra loro una nobiltà ereditaria. Osserviamo a questo punto che è proprio questo che sostiene più di ogni altra cosa la libertà e l'indipendenza del popolo. È assolutamente necessario che vi siano alcuni individui in qualche modo distinti rispetto al resto e a cui si possa far capo contro l'oppressione del re, o che guidino il popolo quando c'è il pericolo di un'invasione da parte di conquistatori stranieri. Entrambi questi compiti, come possiamo vedere, sono stati assolti dalla nobiltà in Inghilterra e in Francia. Ma nei paesi dove non esiste nobiltà, il popolo non ha capi a cui possa far riferimento. Tutta la difesa di un paese simile contro un invasore straniero è compito dell'esercito, ma una volta che esso venga sconfitto, il popolo non sarà mai in grado di opporglisi. Vediamo perciò che Alessandro divenne signore della maggior parte dell'Asia allora conosciuta grazie a due sole vittorie. E lo stesso era accaduto a Ciro prima di lui. I due grandi conquistatori Tamerlano e Gengis Khan conquistarono i loro imperi con due o tre vittorie. Dopo la prima sconfitta quei popoli non ebbero alcuno a cui rivolgersi come capo. Le divisioni e i disordini che seguirono furono dovuti ai conquistatori e non ad una qualche ribellione dei conquistati. Gli imperi di Tamerlano e di Gengis Khan furono immediatamente divisi dopo la loro morte, ma la divisione avvenne fra i condottieri tartari che li accompagnavano. Anche l'impero di Alessandro venne diviso allo stesso modo, non a causa delle ribellioni o dello scontento dei Persiani o di altri popoli che egli aveva conquistato, ma a causa delle rivalità fra i suoi capitani. Anche l'impero dei califfi venne diviso allo stesso modo poco tempo dopo la morte di Maometto, non grazie agli sforzi del popolo effeminato e corrotto che egli aveva conquistato, bensì a causa delle rivalità fra gli Arabi selvaggi. Essi non hanno né la forza di resistere agli invasori dopo la prima sconfitta, né alcun mezzo per scuotersi di dosso il giogo una volta che siano stati assoggettati al dominio di un monarca assoluto, quali sono generalmente coloro che governano questi popoli. D'altra parte, dove esiste una nobil-

tà, per quanto il paese possa essere conquistato e invaso dalle truppe straniere, il popolo, tuttavia, può compiere reiterati tentativi per riconquistare la propria libertà. Osserviamo che per quanto la Francia sia stata invasa più volte dagli Inglesi, essa è sempre riuscita a scuotersi il giogo di dosso. La Germania viene quasi interamente conquistata da truppe straniere ogni dieci o dodici anni, ma nessuna città resta per sempre sotto i conquistatori. L'Ungheria è stata spesso conquistata dai Turchi ma non è restata mai a lungo in loro possesso poiché il popolo aveva dei capi a cui rivolgersi nei suoi tentativi per riconquistare la libertà. Oltre a tutti questi inconvenienti la poligamia è certamente nociva alla popolazione del paese. Infatti è probabile che un gran numero di uomini rimanga senza moglie; ma esiste certamente una probabilità assai maggiore che nascano molti figli quando le donne sono divise equamente che non quando sono riservate a pochi. Cento donne sposate ad altrettanti uomini avrebbero probabilmente più figli che se appartengono tutte ad un uomo solo. Questa potrebbe essere la ragione per cui la Persia e gli altri paesi della Grecia e quelli della costa Africana, che erano un tempo assai popolosi sono ora così scarsamente popolati. Vi sono però alcuni paesi dove è ammessa la poligamia che sono ancora notevolmente popolosi. I paesi sulle rive del Nilo e del Gange ed oltre a questi la Cina, sono tutti esempi di questo fatto. Tuttavia è anche vero che la popolosità di un paese non significa che tutti i fattori tendano a produrre quel fine. Infatti possono esservi altre circostanze che controbilanciano quell'ostacolo. Questi paesi sono tutti notevolmente fertili. Le rive del Nilo e del Gange vengono allagate dalle piene dei fiumi e producono ricchissimi raccolti, tre o quattro volte all'anno. Il fatto che vi sia abbondanza di cibo e di sostentamento per l'uomo favorisce, per ragioni che spiegheremo in seguito, l'aumento della popolazione, in quanto il numero degli uomini è sempre proporzionato alla quantità dei mezzi di sostentamento. Questo è anche il caso della Cina, anche se possono esservi altre ragioni che non conosciamo. Vediamo, d'altra parte, che le misure che tendono ad aumentare il numero della popolazione non sempre producono quell'effetto. Così in Scozia la legislazione sul matrimonio è evidentemente ispirata, per le ragioni che abbiamo citato, al desiderio di accrescere la popolazione e tuttavia non produce alcun effetto, perché è controbi-

lanciata da altri ostacoli, come la natura desolata del paese e la difficoltà di procacciarsi i mezzi di sussistenza.

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1763

Nelle due o tre lezioni precedenti ho fatto un resoconto dei diversi tipi di matrimonio che sono ancora o sono stati in uso nelle diverse parti del mondo. Esistono grosso modo quattro tipi di matrimonio: in primo luogo quello basato sulla poligamia, che permette ad ogni uomo di avere quante mogli vuole o è in grado di mantenere. Oppure ogni uomo può sposare una sola donna. Questo matrimonio che si basa su quella che noi chiamiamo *monogamia*, può essere di tre tipi a seconda che l'uomo abbia il potere di divorziare, ovvero che sia l'uomo che la donna abbiano tale potere o, infine, che la possibilità di divorziare non sia concessa a nessuna delle parti ma sia affidata all'autorità civile che può concedere il divorzio dopo aver udito le circostanze del caso. Vi ho anche mostrato come la poligamia fosse, sotto molti rispetti, molto inferiore a qualunque tipo di monogamia. Per quanto riguarda le mogli essa produce la più grande infelicità, poiché gelosie di ogni sorta, discordia, ed inimicizia la accompagnano fatalmente. Anche i figli finiscono con l'essere trascurati sotto tutti i punti di vista e conducono una vita molto infelice. I servi sono tutti schiavi e in completa balia del proprio padrone. Quanto all'uomo, alla cui felicità o piuttosto al cui piacere sembra essere sacrificato il bene di tutti gli altri, anch'egli non ha grandi motivi di gioia. È torturato dalla gelosia più tormentosa e trae scarse gioie dall'affetto della sua famiglia o dai rapporti con gli altri uomini. La poligamia è anche dannosa alla popolazione e inoltre è molto nociva alla libertà del popolo. Si vedrà anche che fra tutti i tipi di monogamia sopra citati quello in vigore in questo paese è di gran lunga preferibile. Gli svantaggi che accompagnano il secondo tipo, in cui moglie e marito possono separarsi a piacere dell'uno o dell'altro, sono chiaramente destinati a produrre gli effetti peggiori. Ho già mostrato quale grado di licenziosità e di dissolutezza esso produsse a Roma durante gli ultimi anni della Repubblica e in quelli

che seguirono ⁽¹⁾. Questo tipo di matrimonio determina una scarsissima confidenza o fiducia fra i coniugi, poiché essi hanno la facoltà di separarsi e temono continuamente di essere abbandonati dal loro compagno o dalla loro compagna. I figli subiscono in questo caso i danni maggiori. Si è sempre saputo che una matrigna non è la persona ideale per prendersi cura dei bambini. Non solo li ama molto meno della madre ma generalmente è animata nei loro confronti da gelosia e mal volere in quanto sono suoi rivali e rivali dei suoi figli. Secondo le norme attuali che regolano il matrimonio ciò non si verifica mai tranne nel caso di morte della madre o di divorzio, che però è abbastanza raro. La libertà di divorziare crea invece facili occasioni mentre la madre è ancora in vita. Osserviamo a questo proposito che erano pochi i potenti Romani, negli ultimi anni della Repubblica, che non sposavano due o tre mogli in rapida successione e in queste condizioni i figli devono condurre una vita molto infelice. Il primo caso, quello in cui soltanto il marito ha la facoltà di divorziare, può essere assai preferibile, poiché l'aspettativa di una separazione, sebbene influisca necessariamente su entrambe le parti in modo considerevole, non dà alla loro condotta la stessa incertezza ed instabilità di quando entrambi hanno questa facoltà. Il tipo di matrimonio attualmente in vigore evita tutti quegli inconvenienti poiché l'unione è indissolubile e quindi non provoca nessuno dei mali che abbiamo citato in precedenza. In verità in alcuni casi il legame è forse anche troppo stretto. Si è pensato giustamente che l'infedeltà (almeno della moglie) debba provocare il divorzio. L'offesa è infatti tale che non può esservi armonia o accordo ma sfiducia continua ed animosità fra i coniugi. Ora per lo stesso motivo tutte le offese che ispirano lo stesso odio e la stessa animosità e che rendono un'unione così infelice, dovrebbero giustificare il divorzio. Comunque è meglio che il legame sia troppo stretto piuttosto che troppo lento.

Questi quattro tipi di matrimonio comprendono tutti quelli mai esistiti, per quanto io ne sappia. La facoltà di divorziare non è mai dipesa soltanto dalla donna, poiché ella è considerata inferiore, sebbene in questo caso sia stata posta su una base di parità. Là dove esiste la poligamia la facoltà di divorziare è sempre del marito. Le mogli sono completamente schiave del marito e come le schiave ven-

(1) Cfr. *supra*, p. 50.

gono acquistate in cambio di una somma di denaro. Esse sono perciò interamente a sua disposizione e possono essere cacciate non appena egli lo desidera. Ciò avviene in tutti i paesi dove esiste la poligamia, poiché, per quanto ne sappia, le leggi relative al matrimonio differiscono molto poco nei diversi paesi in cui la poligamia è stata introdotta.

Può essere opportuno considerare a questo punto quali rapporti di interesse si instaurino fra marito e moglie a seconda dei diversi tipi di matrimonio. Dove esiste la poligamia la moglie non ha la minima influenza negli affari del marito o nella conduzione della famiglia. Essa è interamente affidata agli eunuchi che sono assolutamente necessari dove vige questo tipo di matrimonio. La moglie è in tutto e per tutto la schiava del marito e non nutre nei riguardi dei suoi affari più interesse di qualunque altra schiava. Nel tipo di matrimonio in cui il marito ha la facoltà di divorziare, che era poi quello in uso a Roma nei tempi più antichi e presso tutti i popoli d'Europa prima dell'introduzione del Cristianesimo, tutti i beni della moglie, sia reali che personali, diventano interamente proprietà del marito, e la moglie non ha più alcun potere su di essi né durante la vita, né alla sua morte. Ella è equiparata ad una figlia o *filia familias*; come la figlia, non ha alcun legame con il patrimonio del marito e alla di lui morte riceve la stessa quota dei beni del marito, indipendentemente dalla dote che aveva portato con sé. Nella nuova normativa matrimoniale dei Romani che, come ho detto, fu introdotta per favorire le eredi di rilevanti fortune, la situazione cambiò completamente. Il marito in questo caso non godeva della proprietà dei beni della moglie. Tutti i beni le dovevano essere resi alla morte del coniuge o dovevano essere resi ai suoi parenti se moriva prima del marito o prima di divorziare. Il marito aveva, è vero, il *dominium dotis*, ma esso non era in realtà niente di più che l'amministrazione della proprietà: vale a dire che nel caso di una proprietà terriera egli raccoglieva le rendite, se invece si trattava di una somma di denaro o di titoli ed effetti personali godeva degli interessi, mentre se il patrimonio era affidato nelle mani di un'altra persona, o se egli ne aveva l'uso, dava garanzie per la restituzione del capitale. La dote tornava alla moglie o alla morte del marito o in caso di divorzio. Inoltre alla morte del marito ella riceveva qualunque somma quest'ultimo avesse disposto a suo favore ; oppure, se non vi era nulla del genere, ella

riceveva la sua quota come figlia oltre a prendersi la sua parte. I diversi interessi che spesso esistevano in questo tipo di matrimonio rendevano l'unione assai incerta, ed il rapporto molto meno gradevole di quando esistono interessi comuni, come avviene invece quasi sempre nei matrimoni nel nostro paese. Qui la moglie gode nella famiglia di una posizione intermedia fra quella che occupava nel vecchio e nel nuovo sistema di matrimonio fra i Romani. La legislazione nella maggior parte dei paesi d'Europa è a questo proposito più o meno la stessa, ma vi sono alcune differenze notevoli fra il diritto scozzese e quello inglese. In Inghilterra, nel caso delle proprietà terriere la normativa prevede che il marito percepisca tutte le rendite finché vive. Dopo la sua morte esse tornano ai parenti della moglie, a meno che non vi siano dei figli. Tuttavia, sia per la legge inglese che per quella scozzese è concessa quella che è definita *courtesy of England and Scotland*, un privilegio grazie al quale il marito che ha avuto un figlio nato vivo dalla moglie e successivamente morto gode della rendita a vita delle proprietà terriere della moglie. Si suppone che se il figlio fosse vissuto, secondo la *common law* il padre ne sarebbe stato il tutore per tutta la sua vita. Ciò è assicurato dalla *courtesy*, ove vi sia stata la nascita di un figlio di cui si siano sentiti i vagiti, in quanto il figlio sarebbe stato l'erede del patrimonio. Quelli che sono chiamati *chattels real* ⁽²⁾, che comprendono non solo la proprietà della terra ma tutte le ipoteche, le servitù e tutto quanto si ricava da una proprietà terriera, {sono di proprietà del marito al punto che egli ne può disporre come vuole e in tal caso il denaro che ne ricava è interamente suo; ma se egli non ne dispone finché vive, essi vanno agli eredi della moglie}. I *chattels personal* sono tutti i titoli di credito e gli altri crediti, tutti i beni mobili della moglie, gioielli, vasellame, ecc., e questi vanno interamente al marito <?>.

— — —

Tuttavia i titoli di credito veri e propri ⁽³⁾ sono considerati *chattels real*; vale a dire che se il marito li riscuote, il denaro è tutto

⁽²⁾ Nella *common law* il termine *chattel* si riferisce sia ai beni mobili che a diritti mobiliari e immobiliari. Da ciò deriva la distinzione fra *chattels real* e *chattels personal*.

⁽³⁾ N. d. T. Si è scelto di rendere in tal modo il termine *bond*, che, come annota il de Franchis, è "un termine dalla sconcertante varietà di accezioni", *cit.*, p. 395.

suo, altrimenti essi vanno agli eredi della donna a meno che il contratto matrimoniale non indichi espressamente il contrario. È inoltre stabilito che se nel contratto non sono previste misure a favore della moglie, ella avrà la terza parte del della fortuna mobiliare ⁽⁴⁾ del marito {che in Inghilterra comprende tutti i crediti di qualunque tipo, cambiali, ecc. oltre ai beni mobili; inoltre ella riceve anche quella che viene definita la legittima e che consiste nella terza parte della proprietà terriera per tutta la sua vita}. Ciò è previsto dalle legislazioni della maggior parte dei popoli. Il diritto scozzese non attribuisce al marito tanto potere sui beni della moglie, né alla moglie sui beni del marito. Infatti qui, sebbene il marito possa vendere i *chattels real* o possa incassare il pagamento di un titolo di credito, tuttavia la moglie o i suoi esecutori possono farlo rinunciare al denaro che si è così procurato, ma questo diritto non può passare ai loro eredi. La parte delle fortune mobili o personali che compete alla moglie è un terzo come in Inghilterra, ma non comprende i crediti e le cambiali, bensì soltanto le rendite pregresse delle proprietà terriere del marito <?>.

— — —

Queste sono le norme relative al patrimonio alla morte dei coniugi. Durante la vita, la moglie non è considerata in grado di firmare contratti o prendere impegni, sia in relazione alla sua fortuna sia in relazione a quella del marito, tranne che per gli oggetti che servono per gli usi della casa; si pensa infatti che la sua funzione sia quella di amministrare la famiglia in posizione di subordinazione al marito come sua serva. Se uno manda il servo al mercato o in un certo negozio e una volta o due paga le merci che quello ha preso in suo nome, si presuppone che pagherà anche quelle che il servo prenderà in futuro a meno che non renda esplicita la sua intenzione di fare altrimenti. Lo stesso avviene con la moglie: si suppone che ella abbia il compito di curare il benessere della famiglia e si pensa che il marito abbia l'obbligo di pagare i debiti che ella contrae nell'esercizio di questa funzione. Ma in Scozia, se un marito pensa che sua moglie sia troppo prodiga, può rendere noto con una dichiarazione pubblica

(4) N. d. T. Si è inteso rendere in tal modo *personal estate*, anche alla luce delle considerazioni del de Franchis, *cit.*, pp. 703-704.

che egli non pagherà i debiti contratti dalla moglie, interdicendola in tal modo dall'interferire nei suoi affari. In Inghilterra non esiste un'interdizione pubblica di questo tipo, ma si può comunicare questa decisione per lettera o con qualunque altro sistema alle persone interessate. Se da un lato si suppone che la moglie sia sotto l'influenza del marito, dall'altro nessuna vendita delle di lei proprietà è valida a meno che ella non si presenti in tribunale e dia espressamente la sua approvazione. In caso contrario ella può reclamarne la restituzione <?>.



A proposito del matrimonio farò ancora qualche altra osservazione sulle persone a cui è vietato sposarsi fra loro e le cui nozze sono considerate incestuose. {Si tratta di coloro che sono legati da certi gradi di affinità o di consanguineità}. In primo luogo per quanto riguarda gli ascendenti e i discendenti il loro matrimonio è sempre vietato dal diritto civile e da quello canonico, cioè un uomo non può sposare sua figlia, sua nipote e così via, né sua madre, sua nonna ecc. *in infinitum*. Per quanto riguarda il matrimonio fra madre e figlio, esso è fra tutti quello che più contrasta le leggi di natura, il più scandaloso ed abominevole. Infatti in questo caso l'affetto che il figlio dovrebbe sentire nei confronti della madre è molto diverso da quello che un marito dovrebbe nutrire nei confronti della moglie; quello di una madre è infine molto diverso da quello di una moglie. Un figlio è considerato inferiore alla madre e soggetto alla sua autorità, idea che già da sola è assolutamente contrastante con quella di marito e moglie in cui si pensa che sia il marito ad essere in posizione di superiorità. Anche il matrimonio fra padre e figlia è scandaloso e contro natura, ma non tanto come quello del figlio con la madre. L'affetto di un padre è senza dubbio diverso da quello di un marito e quello di una figlia è diverso da quello di una moglie. Un padre deve essere il protettore ed il tutore della figlia, la deve educare ad ogni sorta di virtù e le deve instillare la morale più pura e gli affetti più casti. Ora questa idea è assolutamente in contraddizione con quella di amante, di seduttore, poiché è sempre necessaria una certa opera di seduzione per convincere una donna a diventare moglie. {A que-

sto si aggiunga che nulla potrebbe turbare di più la pace e la quiete delle famiglie del permesso di contrarre tali matrimoni. La madre guarderebbe alla figlia con disamore e addirittura con gelosia qualora vi fosse il minimo sospetto che ella può prendere il suo posto nel talamo coniugale, e allo stesso modo il padre non potrebbe guardare suo figlio con affetto se pensasse che esiste la possibilità che egli prenda il suo posto di marito}. Ma sotto altri aspetti le obiezioni contro questi due tipi di rapporto non sono le stesse. Mentre infatti il padre detiene una posizione di superiorità e la figlia una di subordinazione, e ciò è proprio anche del rapporto fra marito e moglie, una madre è in una situazione di dominanza e il figlio in una di dipendenza, ma ciò è assolutamente contrario all'idea che abbiamo dello status di marito e moglie in cui il marito è sempre considerato la parte dominante ⁽⁵⁾. Inoltre prima che il figlio sia pronto per il matrimonio la madre ha ormai superato l'età della fecondità; mentre questo non sempre si verifica nel caso di padre e figlia. Perciò osserviamo che benché il matrimonio fra madre e figlio sia stato vietato in tutti i paesi, {tranne che nel delirio della superstizione, in onore della quale i magi, in segno di venerazione per Semiramide, permisero questa pratica} ⁽⁶⁾, quello invece fra padre e figlia è stato tollerato presso alcuni popoli barbari. Il famoso Attila, il conquistatore dei Romani, sposò sua figlia <?> ⁽⁷⁾ e altri esempi si possono addurre. {Lo stesso discorso vale sotto tutti i punti di vista se applicato ad ascendenti più distanti}. Il matrimonio fra fratelli e sorelle è vietato nella maggior parte dei paesi. Il rapporto costante fra loro, visto che generalmente sono allevati insieme, e le molte occasioni oltre alle grandi tentazione a cui questo legame li esporrebbe, hanno reso assolutamente necessario porre una barriera insuperabile alla loro unione. Non v'era altro mezzo per impedire la loro corruzione in un rapporto così frequente e così intimo. Inoltre, se non fosse per questo divieto, i matrimoni non avverrebbero mai al di fuori della famiglia. Un uomo non sarebbe mai incline a sposare una donna nella cui famiglia vi fossero dei fratelli poiché potrebbe avere la sicurezza quasi assoluta che ella non è più illibata. Che questa sia la vera ragione

⁽⁵⁾ Montesquieu, II, p. 158.

⁽⁶⁾ Ibid., p. 161.

⁽⁷⁾ Esca, ibid. p. 159.

del divieto al matrimonio fra fratelli e sorelle è confermato dall'osservazione che dove esiste lo stesso pericolo di corruzione, la proibizione si estende ulteriormente e il matrimonio è considerato incestuoso. A Roma, nel periodo arcaico, dopo il matrimonio i figli vivevano nella famiglia del padre e di conseguenza i loro figli, che erano cugini germani, vivevano nella stessa intimità e familiarità che c'è fra fratelli e sorelle in altri paesi e infatti erano chiamati fratelli e sorelle. Per questo motivo, poiché esisteva lo stesso pericolo di corruzione, il matrimonio fra cugini germani era proibito ed era considerato incestuoso. D'altro canto ad Atene il matrimonio fra fratelli e sorelle consanguinei era autorizzato e spesso praticato sebbene non fosse permesso fra i figli uterini. In quella città gli appartamenti degli uomini e quelli delle donne erano completamente separati e non era permessa alcuna comunicazione fra di loro. La gelosia era tale che sebbene fosse permesso ad un figlio di accedere liberamente agli appartamenti della madre, tuttavia non si permetteva al figliastro di entrare in quelli della madre acquisita, poiché in questo caso non si accordava la stessa fiducia. I fratelli, perciò, ebbero sempre in Atene il permesso di sposare le sorelle consanguinee, in quanto non le potevano frequentare. Esse stavano sempre con la madre ed i fratelli non avevano di conseguenza alcuna possibilità di insidiarle. Tuttavia, poiché avevano libero accesso all'appartamento della propria madre e pertanto vedevano le loro sorelle uterine, esisteva la stessa esigenza di impedire la loro corruzione alla pari degli altri paesi.

In relazione al matrimonio fra zii e nipoti, e nipoti e zie, v'è lo stesso motivo di divieto che esiste per il matrimonio fra padri e figlie o fra figli e madri. Gli zii e le zie sono considerati come una specie di genitori che hanno superiorità ed autorità nei confronti dei nipoti e delle nipoti. L'affetto che esiste fra loro è molto diverso da quello che esiste fra marito e moglie. Ma come il matrimonio fra madre e figlio appare più scandaloso di quello fra padre e figlia, la zia è naturalmente considerata dominante rispetto al nipote laddove non appena ella diventa sua moglie si trova invece in una situazione di dipendenza, mentre lo zio è sempre considerato in una situazione di preminenza rispetto alla nipote. {La stessa differenza di età influisce meno, come nel caso di genitori e figli}. Per questa ragione il matrimonio fra zie e nipoti non è mai stato permesso, mentre quello fra nipoti e zii è stato spesso autorizzato in molti paesi. Ad Atene, poi-

ché gli zii non vedevano mai le loro nipoti in quanto non entravano mai nelle case dei loro fratelli, almeno negli appartamenti delle donne, non c'era pericolo che le potessero insidiare. Tali matrimoni erano perciò molto comuni. La storia che è alla base di una delle orazioni di Lisia ⁽⁸⁾, che forse leggerò in un'altra lezione, si riferisce ad un matrimonio di questo tipo. Osserviamo inoltre che i Cattolici Romani ottengono spesso delle dispense (dal Papa) per sposare le loro nipoti, ma non per sposare le zie. Tali matrimoni non sono mai ammessi invece nei paesi protestanti.

In relazione al matrimonio dei collaterali più remoti, non esisteva alcuna proibizione oltre il quarto grado a meno che essi non fossero *parentum et liberorum loco*: cioè, fratelli o sorelle di ascendenti immediati, come zii e nipoti, prozii e pronipoti, ecc. Il diritto canonico concorda in questa proibizione con il diritto romano. Tuttavia, nel diritto canonico il divieto è esteso fino a quello che è considerato il settimo grado, cioè fino ai settimi cugini secondo la nostra computazione. Grazie a ciò essi ricavano considerevoli emolumenti, poiché avveniva spesso che la gente, per precipitazione ed ignoranza, sposava parenti così lontani ed era poi costretta a separarsi o ad ottenere una dispensa. Ciò è stato eliminato in questo paese ed in tutti i paesi protestanti con la Riforma ed ora noi osserviamo sotto molti aspetti le norme che sono espone nel diciottesimo e nel ventesimo capitolo del Levitico. Bisogna inoltre osservare che secondo il diritto di tradizione romanistica e gli altri diritti esiste un divieto anche in relazione agli stessi gradi di affinità oltre che di consanguineità, poiché si tratta in un certo senso della stessa relazione di parentela. La sorella di mia moglie è come se fosse mia sorella e così negli altri casi.

(8) Orazione XXXII, *Contra Diogeit*.

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1763

Nelle ultime quattro lezioni ho illustrato le origini dell'indissolubilità del matrimonio, l'offesa che si reputa venga arrecata dall'infedeltà di uno dei due coniugi, e perché questa offesa sia considerata più grave quando è commessa dalla moglie nei confronti del marito piuttosto che viceversa. Ho anche descritto i quattro diversi tipi di matrimonio, i grandi svantaggi della poligamia ed ho fatto inoltre un confronto con gli altri tre tipi. Ho anche mostrato i diritti della moglie nei confronti della proprietà del marito in questi diversi tipi di matrimonio. Come nel vecchio matrimonio, in cui la moglie era *manu mariti*, ella venisse considerata soltanto come sua serva e come, finché egli era in vita, la sua possibilità di amministrare non fosse maggiore di quella attribuita appunto ad una serva; come nel nuovo matrimonio, in cui il potere di divorziare spettava ad entrambi, ella esercitasse uno scarsissimo controllo sui propri beni; come nel matrimonio attuale la moglie sia in una posizione intermedia rispetto alle due precedenti. Ho inoltre illustrato le differenze fra il diritto inglese e quello scozzese e infine i gradi di consanguineità e di affinità a causa dei quali il matrimonio è considerato incestuoso ed è di conseguenza proibito.

Possiamo osservare a questo punto che i divieti in vigore in questo paese in relazione alla consanguineità, e che sono ispirati alla legge di Mosè, corrispondono in assoluto alle leggi della natura e ai principi della ragione. È assolutamente necessario che sia vietato il matrimonio fra madre e figlio: la sua liceità sarebbe scandalosa e ripugnante. Anche il matrimonio fra figlia e padre, fra zio e nipote, e zia e nipote sono illeciti in quanto scandalosi per natura e contrari alla ragione. Anche la proibizione del matrimonio fra fratelli e sorelle risponde alla ragione e al diritto naturale. Alcuni dei divieti che riguardano invece il matrimonio fra individui legati da vincoli di affinità appaiono come manifestazioni di un ordinamento civile ben regolato piuttosto che dettati da necessità naturali o originarie. Vi sono

tre considerazioni da fare a questo proposito: innanzitutto che il brano del Levitico da cui è tratta questa proibizione è piuttosto forzato, in secondo luogo che vi sono diversi saggi ordinamenti civili che considerano legittimi questi matrimoni e lo fanno a buon diritto, in terzo luogo che è comunque una saggia norma vietarli. Il brano del Levitico da cui questa norma è derivata stabilisce: "Tu non sposerai la sorella di tua moglie, *affinché ciò non le causi sofferenze*. Ora il motivo dichiarato qui, *affinché ciò non le causi sofferenza*, indica chiaramente che il divieto dipendeva dagli usi degli Ebrei, i quali contemplavano la possibilità di avere più mogli. In questo caso si vietava ad un uomo di sposare due sorelle contemporaneamente per timore che fossero gelose e reciprocamente mal disposte. Adottarla come regola anche nei paesi in cui non è permesso avere due mogli contemporaneamente, ma soltanto una dopo l'altra, è un'interpretazione molto estensiva. Va inoltre considerato che esistono diversi paesi che possiedono ordinamenti legislativi da non disprezzare affatto, in cui non è fatto divieto per questi matrimoni. In particolare nelle Indie Orientali essi non solo sono autorizzati, ma vengono considerati estremamente opportuni e sono di conseguenza molto comuni. Si pensa che la zia dei bambini sarà probabilmente una matrigna migliore di qualunque altra persona, che ella abbia dei legami più stretti con loro e nutra già nei loro confronti un sentimento simile all'affetto materno. In questo vi è veramente qualcosa di giusto. Tuttavia si vedrà che è forse più appropriato e segno di un migliore ordinamento civile che tali matrimoni vengano vietati. Infatti anche se (non) esiste lo stesso pericolo di corruzione, in quanto la sorella della moglie prima del matrimonio non vive nella casa del cognato come sua sorella, tuttavia questo divieto facilita molto la coabitazione della cognata nella casa della sorella e del suo sposo. La barriera insuperabile che viene frapposta all'unione di queste persone dalla legge del paese fa sì che tutti i legami di quel tipo vengano giudicati abominevoli e scandalosi. Cognato e cognata vengono considerati alla stessa stregua di fratello e sorella e sono di conseguenza fratelli e sorelle di fronte alla legge. In tal modo la casa di una sorella sposata diviene un rifugio sicuro ed un asilo per la sorella nubile. Poiché nessuno se non un pazzo sarebbe geloso del fratello di sua moglie, così, grazie a queste norme, soltanto una folle sarebbe gelosa di suo marito e di sua sorella, a meno che non si tratti di un uomo estrema-

mente brutale, in quanto qualunque relazione amorosa di questo tipo è considerata scandalosa. Può anche essere vero che la sorella sarebbe una matrigna migliore per i bambini. Tuttavia, sarebbero forse curati anche meglio se la sorella della loro madre potesse vivere nella casa del loro padre senza scandalo, pur non essendo sua moglie. Questo può avvenire senza difficoltà in base alla legge che ho citato; in questo caso i figli probabilmente saranno oggetto di grandi premure, poiché la zia li vedrà come figli di sua sorella senza considerarli rivali dei suoi stessi figli.

Resta ora da osservare a proposito del matrimonio quali siano le conseguenze dell'assenza del vincolo nuziale. L'effetto fondamentale del matrimonio è che i figli sono considerati legittimi ed ereditano dal padre. D'altro canto i figli nati al di fuori del vincolo nuziale non possono ereditare. Vengono chiamati *spurii, nothi, sine patre nati*, ecc. ⁽¹⁾. Questi e tutti gli altri figli illegittimi sono considerati privi di rapporti di parentela sia da parte di padre che da parte di madre. Il padre è considerato incerto anche se li riconosce, e sebbene la madre sia certa, tuttavia essi non possono vantare diritti di successione nei suoi confronti e d'altra parte, dato che non possono ricevere nulla in eredità, non possono fare testamento, almeno in alcuni paesi. Questi svantaggi dell'illegittimità possono essere parzialmente eliminati in Scozia grazie alle lettere di legittimazione emesse dal re. L'effetto di queste lettere comunque è soltanto quello di permettere alla persona di far testamento; ciò tuttavia non è ammesso in Inghilterra. In entrambi i paesi un bastardo era considerato privo di parenti, perciò i suoi beni tornavano alla comunità e poiché in Scozia e in Inghilterra il re è il rappresentante della comunità in queste questioni ed *ultimus haeres* di tutti, egli succedeva nei beni che i figli illegittimi potevano aver acquisito. Sembra che in Scozia vigesse il principio che là dove il re era l'erede, non vi fosse alcuna possibilità di privarlo dei suoi diritti per testamento. (Questa, cioè la successione del re, ha luogo in tutti i paesi soltanto quando qualcuno non ha figli, poiché, se si tratta di un individuo sposato con figli, questi gli succedono come negli altri casi (e la sua vedova) riceve un terzo dei beni mobili e dei diritti mobiliari in genere, nonché un terzo delle proprietà terriere se ve ne sono; e se non ha figli, la moglie avrà come

(1) J. 1, 10, 12; C. 5, 12.

prima il vitalizio della sua terza parte e la metà dei beni mobili. {Se è nato un figlio, anche se è morto, cioè se vi era un erede di sangue del matrimonio, le proprietà vanno al parente più prossimo, ma ciò non avviene se il figlio non era nato alla morte del padre; questi viene considerato *res non existens*, contrariamente alla pratica del diritto romano, che considera i figli non nati latori degli stessi diritti di quelli nati quando il padre era in vita}. In Inghilterra, d'altra parte, questo principio non è mai stato accettato, per cui qui queste lettere non sono previste e se anche lo fossero non attribuirebbero all'interessato alcun diritto di cui egli non goda già. In Scozia invece esse sono necessarie per attribuire ai figli illegittimi il potere di fare testamento. Si suppone che l'eredità spetti al re e perciò, se egli non rinuncia al suo diritto, la persona non può lasciare i suoi beni a nessun altro. Le lettere del re servono a questo scopo. Tuttavia, per quanto esse permettano di fare testamento, non possono concedere ai figli illegittimi il diritto di succedere *ab intestato* ai propri parenti. Sebbene il re possa disporre di ciò che è suo, egli tuttavia non può attribuire a nessuno il potere di privare un altro dei suoi diritti. L'erede legale, cioè il più prossimo dei parenti legittimi, ne sarebbe danneggiato e in questo paese il re non ha il potere di fare una cosa simile. Vi è comunque un modo grazie al quale nella maggior parte dei paesi i bastardi possono essere resi eredi legittimi anche per quanto riguarda la capacità di ereditare, cioè il matrimonio riparatore. Infatti, se uno sposa una donna che prima viveva con lui come concubina, i figli nati (prima) del matrimonio sono considerati legittimi ed è come se la macchia della loro nascita illegittima fosse lavata. Ciò in realtà rappresenta una vera e propria finzione in quanto nessuna azione successiva può alterare il modo in cui sono nati. Questo sistema di legittimazione fu introdotto dagli imperatori del tardo impero, mutuato da loro dai canonisti e poi diffuso nella maggior parte d'Europa. I Romani avevano altri sistemi di legittimazione oltre a questo. Come permettevano l'adozione di figli i cui padri erano viventi, così permettevano che coloro che erano *sui juris* venissero sottoposti alla patria potestà di qualcuno. Perciò se un figlio naturale, che, in quanto senza padre, era *sui juris*, si sottometteva *alla patria potestas* del suo vero padre, egli acquisiva nei suoi confronti gli stessi diritti di chiunque ne avesse accettato la patria potestà. Anche un rescritto dell'imperatore li legittimava pienamente. In quarto luogo,

se un padre presentava suo figlio alla curia e il figlio si dichiarava disponibile ad assumere l'ufficio di decurione, una carica curiale di natura molto impegnativa, egli veniva considerato legittimato *per curiae dationem* (2). Ma questo, come pure l'accettazione della *patria potestas*, serviva soltanto a metterlo in condizione di godere dei diritti di successione per linea paterna e di assumere alcune cariche che altrimenti non avrebbe potuto ricoprire. Questo era anche l'effetto di un altro sistema del quale si servivano gli imperatori del tardo impero, sistema grazie al quale un padre poteva legittimare i suoi figli per testamento. La *legitimatio per subsequens matrimonium* fu introdotta inizialmente dagli ultimi imperatori, Anastasio, Zenone (3), ecc., ma non con l'intenzione che dovesse essere perpetua. Essi stabilirono che tutti coloro i quali avessero sposato le loro concubine prima di un certo periodo, avrebbero legittimato in quel modo i loro figli. L'intenzione, ben lungi da quella di prolungare l'editto nel tempo, era quella di incoraggiare a sposarsi piuttosto che a tenere concubine. Comunque Giustiniano rese definitiva la sua validità, e dalle sue *Novellae* (4), a cui si ispirano in genere per ciò che concerne il matrimonio, i canonisti la trasferirono nel loro diritto. {I canonisti comunque introdussero alcune restrizioni che non sembrano state recepite dalla tradizione romanistica, come il fatto che i bastardi adulterini, cioè quelli nati da una concubina quando una o entrambe le parti erano sposate, non potevano essere legittimati dal successivo matrimonio alla morte della precedente moglie o del precedente marito}. Il diritto canonico, che prima o poi entrò in vigore in tutti i paesi d'Europa, diffuse questo uso ovunque e di conseguenza esso è stato recepito universalmente, tranne che in Inghilterra. All'epoca in cui questo uso fu introdotto negli altri paesi, i membri del clero si erano resi odiosi alla nobiltà alleandosi con il partito del re Giovanni e <?> (5) nei loro maneggi contro il popolo. Cosicché, quando questa legge fu proposta, si rispose *nolumus veteres leges Angliae mutari* (6). Essa è stata adottata integralmente in Scozia. Il

(2) Si intende la *Legitimatio per oblationem curiae*.

(3) In realtà da Costantino e, sulle orme di questi, da Zenone; cfr. C. 5, 27, 5-6.

(4) Novella 89, "De Naturalibus Liberis".

(5) Presumibilmente Enrico III.

(6) (20) *Statute of Merton* (1236).

tribunale ecclesiastico, comunque, accettò questo costume e considerò legittimi tutti coloro i cui genitori si erano sposati e poiché i tribunali civili non li consideravano tali, si sono verificate delle stranezze inconcepibili in altri paesi. Se uno sposa una donna che gli ha già dato dei figli, quelli nati dopo il matrimonio sono senz'altro legittimi e hanno il diritto alla successione; ma quelli nati prima non vengono considerati legittimi né in base al diritto di tradizione romanistica, né in base alla *common law*. Essi vengono definiti bastardi speciali e tutti gli altri bastardi comuni. Comunque in base al diritto inglese questi non godono di alcuna preferenza nella successione rispetto ai figli più giovani, nati dopo il matrimonio. Essi vengono perciò chiamati *mulier* <?> ⁽⁷⁾, corrotto dal francese <?> ⁽⁸⁾. {Roberto III successe a Roberto II, sebbene fosse figlio di Eleanor More ⁽⁹⁾ la quale, prima che giungesse la dispensa papale, era nei gradi di parentela vietati}. Ma se il figlio bastardo speciale maggiore, o *bastard énné* ⁽¹⁰⁾, riesce ad impadronirsi delle proprietà e non è infastidito dai suoi fratelli, e i suoi figli riescono a succedergli, essi non possono essere cacciati dagli eredi dei fratelli. I bastardi speciali possono accedere alle cariche ecclesiastiche, in quanto non vengono considerati bastardi dal diritto ecclesiastico, ma i bastardi comuni, che sono tali in base ad entrambi gli ordinamenti, non lo possono. Un decreto del Parlamento, tuttavia, può legittimare chiunque. Il predecessore di Enrico <?> ⁽¹¹⁾ da cui egli ereditò la corona era un bastardo legittimato. In alcuni paesi gli illegittimi sono soggetti ad altri svantaggi, in quanto non possono accedere alle cariche pubbliche.

(7) Il termine è *mulier puisne* che corrisponde in senso lato a quello di figlio riconosciuto.

(8) Cfr. nota precedente.

(9) Si tratta di Elisabeth Mure, che sposò, dietro dispensa papale, Roberto II di Scozia (1349), dopo esserne stata l'amante. Ciò legittimò i figli nati prima del matrimonio, fra il quali il futuro Roberto III.

(10) *Bastard eigne*.

(11) Si tratta di Enrico VII. Il bastardo legittimato era John Beaufort antenato del futuro re e figlio di John of Gaunt e Catherine Swynford.

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 1763

Dopo aver considerato i quattro tipi di matrimonio e le diverse conseguenze che ne derivano, ho fatto alcune osservazioni sugli effetti del matrimonio, soprattutto in relazione alla prole, poiché è il matrimonio dei genitori che permette ai figli di ereditare, ecc., ed è la sua assenza che lo impedisce ai figli di una concubina. Possiamo osservare a questo punto che queste limitazione conseguenti all'assenza di matrimonio sono sufficienti da sole a conservare la monogamia in qualunque paese. Notiamo che in tutti i paesi in cui vige la poligamia non esistono queste limitazione per i figli di una concubina. Dove un uomo è circondato da diverse donne, poco importa se egli attribuisce loro il titolo onorifico di moglie, ciò comporta una differenza minima nella condizione di queste donne. Le limitazioni collegate alla illegittimità sono la sola cosa che impedisce l'adozione della poligamia in tutti i paesi. Infatti se i figli potessero godere del diritto di successione, i vantaggi, almeno quelli apparenti che accompagnano l'assenza del matrimonio, farebbero ben presto sì che esso fosse messo da parte. In primo luogo, la libertà di separarsi; in secondo luogo la possibilità di prendere un'altra moglie e, in terzo luogo, quella di avere la propria moglie completamente in proprio potere. Di solito non è il desiderio di impossessarsi della fortuna di una donna che fa sottomettere l'uomo al giogo del matrimonio, in quanto egli potrebbe ottenerla anche senza quella costrizione, né è il desiderio di lasciarle una parte della propria fortuna, un testamento potrebbe rispondere a tal fine. Non è neanche il desiderio di poter vivere insieme, poiché potrebbero farlo senza matrimonio, ma è la possibilità di poter avere dei figli che ereditino il suo patrimonio e lo rappresentino nella società. Se i figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale potessero assolvere a queste funzioni, gli uomini non accetterebbero di porsi dei limiti, ma vivrebbero con le loro donne

finché piacesse loro e non si limiterebbero ad una soltanto. Ben presto in tal modo verrebbe adottata la poligamia.

Passiamo ora a considerare il secondo tipo di relazione familiare, cioè l'autorità del padre sui figli. Osserviamo che in tutte le società primitive questa autorità era completa ed assoluta. Esistono molte ragioni, a cui si è già accennato trattando del matrimonio, che rendono naturale questo fatto. Possiamo anche osservare che nei periodi più rozzi e primitivi della società non si pensava che gli uomini avessero il dovere di nutrire i loro figli (o di mantenerli). Allora non si concepiva che qualcuno avesse l'obbligo di fare alcunché per chi non contribuiva al proprio sostentamento. Come ora gli uomini sono tenuti soltanto a non farsi del male e ad agire con onestà e correttezza nei loro rapporti, ma nulla li costringe a compiere atti di generosità, che sono lasciati interamente alla loro buona volontà ⁽¹⁾, così nei tempi più primitivi, questa norma valeva anche per i parenti più prossimi, e l'obbligo di aiutarsi l'un l'altro era vincolante soltanto in base a scelte personali. Tutti gli atti di affetto erano considerati liberi atti di generosità e non atti che ciascuno era tenuto a compiere per giustizia. Se un figlio viene catturato dai pirati, o da qualcuno dei popoli barbari che vivono sulla costa del Mediterraneo, che con ogni probabilità lo faranno schiavo o lo metteranno a morte, noi non pensiamo che il padre debba riscattarlo perché così va fatto secondo le norme della giustizia, ma perché altrimenti darebbe prova di durezza di cuore e mancanza di senso di umanità. In un primo tempo questo venne inteso in senso molto estensivo e un genitore era considerato libero di mantenere ed educare i suoi figli o di lasciarli alla mercé delle intemperie e delle bestie selvatiche. Quando perciò si addossava la fatica e la spesa di mantenere una persona di cui avrebbe potuto non prendersi cura senza essere accusato di ingiustizia, quella persona gli era molto obbligata; il che, unito alle altre cause che ho citato, attribuiva nei tempi antichi al padre in seno alla famiglia un'autorità enorme e sovrana. Vediamo che la pratica di abbandonare i figli era diffusa presso la maggior parte dei popoli primitivi. In realtà il diritto romano la proibì abbastan-

(1) Cfr. TMS, pp. 79-82.

za presto e questi divieti furono successivamente ripetuti; ma non sembra che fossero molto efficaci. Osserviamo infatti che molto tempo dopo l'emanazione del primo divieto, l'abbandono dei figli era talmente diffuso, che una colonna della città era denominata, a causa dei bambini che spesso venivano deposti ai suoi piedi, *columna lactaria*. In verità non sembra che i divieti abbiano avuto efficacia definitiva e totale fino all'avvento della Cristianità nell'Impero Romano. Constatiamo inoltre che l'abbandono era permesso per legge ad Atene ed in molti altri degli stati Greci, particolarmente a Sparta. I padri missionari ci riferiscono che l'abbandono dei figli è praticato molto spesso in Cina e in verità lo stesso accade nella maggior parte dei paesi dove vige la poligamia. Inoltre in quei paesi le donne sono estremamente prolifiche. In questi paesi si pensa, a quel che pare, che è molto più umano uccidere i figli annegandoli, piuttosto che lasciarli esposti a più gravi pericoli. Per cui vi sono delle donne che di abitudine vanno di casa in casa ogni mattina a raccogliere i bambini che portano al fiume dove li affogano, come noi affideremmo una covata di cagnolini o di gattini per farli affogare. I padri missionari si vantano molto della loro condotta a questo proposito. Essi convertirono al Cristianesimo due di queste donne e si fecero promettere che avrebbero portato da loro i bambini per farli battezzare prima di annegarli e si gloriano di questo per aver salvato in tal modo un gran numero di anime. Non sembra che questi pii padri abbiano tenuto in considerazione il fatto che era contrario ai principi del cristianesimo uccidere un fanciullo prima o dopo che fosse stato battezzato. A Roma in un primo tempo, il potere del padre sui figli era del tutto assoluto. La sua autorità si estendeva su tre campi diversi: innanzitutto aveva potere di vita e di morte sul figlio, in secondo luogo aveva il potere di venderlo e in terzo luogo ogni cosa che il figlio si era procacciato apparteneva al padre in quanto al figlio non era riconosciuto il diritto di proprietà. Ma sembra che questi poteri siano stati ben presto mitigati, come quelli del marito sulla moglie. Le leggi di Romolo attribuivano al padre un potere illimitato sui figli, ma esso fu ben presto ridotto. Numa emanò una legge in base alla quale era vietato ai padri vendere i figli dopo che questi si erano sposati. E sebbene le Dodici Tavole avessero ripristinato la legge di Romolo senza alcuna restrizione, attribuendo espressamente al padre il potere di vendere i figli tre volte, tuttavia è probabile che ciò valesse

soltanto per quelli che non erano sposati, poiché quando un uomo prende moglie da un'altra famiglia, egli ne diviene responsabile con la sua fatica e il suo lavoro. Ella vanta dei diritti su di lui alla pari della famiglia del padre. Ella e i suoi figli reclamano la sua cura, cosicché sarebbe crudele che il figlio fosse separato da lei e venduto come schiavo ad un altro uomo. L'autorità del padre sulla vita del figlio, che appare a prima vista eccessiva, fu, sembra, ridotta ben presto ad un livello più moderato ed equo. Allo stesso modo in cui quando un uomo sposa una donna i parenti di lei tendono a preoccuparsi del trattamento che ella riceve e non permettono al marito di esercitare più rigore del giusto nella punizione dei suoi torti, così vi erano persone che contenevano l'esercizio dell'autorità paterna sui figli entro limiti equi e non permettevano una durezza maggiore del dovuto. Gli altri parenti, gli zii, ecc, spesso consideravano il ragazzo con gli stessi occhi di un padre e si preoccupavano che fosse trattato secondo giustizia. Ad esempio uno zio poteva decidere di designare un nipote suo erede. In tal modo l'autorità del padre era ben lungi dall'essere arbitraria come noi tendiamo ad immaginarla e in realtà consisteva soltanto nel potere di prevenire il magistrato nel punire i crimini che erano punibili per la legge, cosa che il padre faceva non grazie alla sua autorità privata, ma con il consenso degli altri parenti. Osserviamo che fin dai tempi di Valerio Corvo, la comunità si preoccupava della condotta dei padri nei confronti dei figli. Costui fu convocato davanti al pretore per aver mandato suo figlio nei campi a lavorare con gli schiavi e per non avergli impartito una istruzione adeguata, come è narrato nel *De Officiis* di Cicerone ⁽²⁾. Perciò se la comunità prendeva atto di una mancanza così leggera ai doveri parentali, è improbabile che avrebbe trascurato la punizione arbitraria di crimini che non erano considerati suscettibili di una pubblica pena. Inoltre il figlio era considerato incapace di possedere qualunque proprietà: qualunque cosa egli riceveva da suo padre poteva essere revocata non appena quest'ultimo l'avesse richiesta indietro e qualunque cosa riceveva da altri andava al padre. Anche in questo sembra che il potere del padre sia stato ben presto limitato. È probabile che in tempi remoti ciò si applicasse soltanto ai figli scapoli. Quando un uomo prende moglie, deve mantenere lei e i figli. I figli in realtà

(2) Si tratta invece di Lucio Manlio. Cicerone, *De Officiis*, III, xxxi, [112].

non sono sotto la sua *patria potestas*, ma sotto quella del nonno, ma la moglie e i figli devono essere mantenuti da lui.

Notiamo che fin dalle origini dello stato romano il padre non poteva diseredare i figli se non per alcuni motivi specifici. Infatti le Dodici Tavole dichiaravano *pater familias uti legassit de re sua tutelave suae rei ita jus esto* ⁽³⁾. Tuttavia vi erano molti casi in cui il fatto di trascurare o diseredare i figli invalidava il testamento. E se il padre non poteva privare il figlio dell'eredità, probabilmente non gli era neppure permesso di farlo vivere in condizioni di indigenza finché era in vita. Osserviamo anche che già al tempo di Marciano fu emessa un'ordinanza in base alla quale il pretore aveva il potere di costringere i genitori che non permettevano ai figli di sposarsi pur avendo ricevuto un'offerta idonea, non solo di dare il permesso, ma anche di assegnare ai figli una parte di patrimonio adeguata al loro rango ⁽⁴⁾. A cosa sarebbe servito tutto ciò, se il padre avesse avuto il potere di riprendersi tutto indietro quando voleva? È noto che Giulio Cesare concesse loro il *peculium castrense* ⁽⁵⁾ e gli imperatori, qualche tempo dopo, il *peculium quasi castrense* ⁽⁶⁾. Ancora più tardi i figli furono autorizzati a conservare il possesso di tutto ciò che veniva loro da estranei o dalla loro madre, riservando al padre il solo usufrutto. Nel complesso l'autorità dei padri, per quanto molto considerevole, non sembra fosse così illimitata come potremmo immaginare.

Anche fra i nostri barbari antenati che rovesciarono l'Impero Romano nell'Europa Occidentale l'autorità dei padri fu dapprima grandissima, ma venne gradualmente mitigata e ridotta alle condizioni attuali. Una delle grandi differenze fra la condizione del padre a Roma e in questo paese, nonché in tutti gli altri paesi cristiani, è che il padre ha il dovere di nutrire e provvedere ai figli. In questo paese l'abbandono di un figlio viene considerato alla stessa stregua del suo assassinio e viene punito come qualunque altro omicidio. Allo stesso modo i figli sono tenuti a mantenere i genitori se diventano indigenti

⁽³⁾ Tab. V, 3: "uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto"; cfr. Kames (1758), p. 162.

⁽⁴⁾ D. 23, 2, 19.

⁽⁵⁾ Cfr. supra, p. 50.

⁽⁶⁾ Introdotto in realtà al tempo di Costantino.

e incapaci di mantenersi da soli. Anche l'autorità del padre su di loro è notevolmente diminuita; attualmente non si estende oltre la *parentalis castigatio*, ovvero una moderata punizione. I padri la esercitano sui figli più giovani che vivono ancora in famiglia, ma se questi si sono formati una famiglia propria, il padre non esercita alcun potere su di loro, anche se i figli sono senza dubbio sempre tenuti a tributargli il rispetto dovuto e l'amore filiale. La sola cosa in cui il padre si differenzia dagli altri parenti, è che egli è in una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri. Se durante la minore età il figlio eredita da qualche parente o riceve il lascito di una fortuna, il padre diventa, senza alcuna nomina specifica, suo tutore ed amministratore e ciò senza aver l'obbligo di dare garanzie o assicurazioni di una esecuzione affidabile del suo compito, come invece devono fare tutti gli altri. Si suppone che l'affetto naturale che nutre nei confronti dei figli costituisca un vincolo abbastanza forte senza bisogno di altro.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1763

I diritti che derivano dai rapporti che sussistono nell'ambito di una famiglia sono, come ho osservato prima, di tre tipi: essi si riferiscono ad un individuo nella sua qualità di marito o di moglie, in secondo luogo di padre o figlio e infine di padrone o servo. Avendo già preso in considerazione i primi due, vengo ora a considerare il terzo tipo di rapporto che sussiste in una famiglia, cioè quello di padrone e servo.

Le stesse ragioni che determinarono l'autorità del capo famiglia sugli altri membri della famiglia valgono in gran parte anche in relazione ai servi. Il capo famiglia è la persona da cui tutti gli altri per natura dipendono in larga misura per il loro sostentamento e la loro difesa. Alle origini della società il governo, che è in condizioni di grande debolezza, deve stabilire la sua giurisdizione nelle varie parti del paese senza riuscire a trovare altri sistemi sufficienti a mantenere i sudditi nelle debite condizioni di soggezione e in una qualche forma accettabile di ordine. Lo stesso motivo fa sì che si tenda ad attribuire al capo famiglia una grande autorità sugli altri membri della famiglia e che si tenda a rafforzare il suo potere su di loro, dato che non si riesce a trovare un altro sistema per indurli ad accettare l'autorità di qualunque tipo di governo. Nei tempi più remoti ciò attribuisce sempre al capo famiglia un enorme potere sui membri della famiglia. Comunque fra gli altri membri della famiglia vi sono legami che probabilmente mitigano questa autorità in modo considerevole. Quando uno prende moglie ella ha di solito un padre, un fratello o qualche altro parente prossimo di pari autorità e potere nello stato e può rivolgersi a loro se è maltrattata dal marito. Costoro provvederanno a che egli non le infligga punizioni maggiori di quanto non meriti. Il marito, perciò, quando doveva giudicare della condotta di sua moglie, riuniva a consiglio i parenti di lei, e la punizione che

veniva inflitta era decisa di comune accordo. Allo stesso modo i figli erano tutelati contro la eccessiva severità del padre dall'intervento degli altri parenti che si consideravano responsabili della loro sicurezza e del loro onore. Ma i servi non avevano persone che volessero o potessero esercitare alcuna influenza sui loro padroni per mitigare le punizioni. Non avevano parenti vicini, né qualcuno dotato dello stesso potere o della stessa influenza del loro padrone. Nessun freno perciò fu mai imposto all'autorità dei padroni sui servi che divennero quindi schiavi del potere assoluto ed arbitrario del padrone. La loro condizione era perciò estremamente penosa sotto vari aspetti.

In primo luogo la loro stessa vita era alla mercè del padrone che poteva farne ciò che voleva. L'autorità del padrone non era quella di un padre, che eseguiva con volontà privata di padre la sentenza che le leggi del paese avrebbero emesso, ma era assolutamente arbitraria. Il padrone poteva mettere a morte uno schiavo per la minima trasgressione o per la minima negligenza dei suoi ordini e nessuna colpa poteva essergli rinfacciata per questo. In secondo luogo così come la vita, anche la libertà dello schiavo era a totale discrezione del padrone e in pratica, a dire il vero, egli non godeva di nessuna libertà, in quanto il padrone poteva usarlo per il lavoro più duro ed insopportabile senza che egli ne traesse alcun guadagno. E come il padrone aveva diritto esclusivo alla sua fatica e al suo lavoro, così aveva anche il potere di disporne e di trasferirlo ad un altro padrone forse anche più severo di lui. Egli svolgeva perciò i lavori più duri e pesanti che sia dato immaginare, senza avere alcuna prospettiva o addirittura la possibilità di esserne esentato, se non grazie alla estrema benevolenza o al capriccio del padrone.

In terzo luogo egli non aveva diritto ad alcuna proprietà. I frutti di tutte le sue fatiche, pretesi nel modo più rigoroso, andavano al suo padrone. Non poteva possedere nulla se non quello che era strettamente necessario al suo mantenimento, alla stessa stregua di un cavallo o degli altri animali da fatica. E se con una vita estremamente parsimoniosa aveva risparmiato qualcosa sulla sua striminzita paga, ciò poteva essergli confiscato dal padrone a suo piacimento. Non solo i frutti del suo lavoro, ma qualsiasi cosa riceveva a qualunque titolo, diventava immediatamente proprietà del padrone. Poteva, è vero, stipulare un contratto di carattere lucrativo, come pat-

tuire che una somma di denaro gli fosse corrisposta in cambio di una certa giornata di lavoro; ma questo denaro non apparteneva a lui, bensì al suo padrone. Tutto il denaro che gli fosse stato lasciato in eredità veniva reclamato dal padrone. Non poteva stipulare nessun contratto senza il consenso tacito o espresso del padrone. Se si impegnava a compiere certi servigi o a pagare del denaro, ciò non poteva essere vincolante in quanto avrebbe impegnato il suo padrone. Tuttavia poteva stipulare qualunque contratto, che in tal modo diveniva vincolante per il padrone, se aveva il consenso di questi; oppure, se il padrone non aveva espresso il suo consenso esplicito, se egli si comportava in modo tale da lasciarlo presumere. Così se il padrone metteva uno schiavo a bottega, tutti i contratti di vendita o relativi alla conduzione dell'attività commerciale erano vincolanti per lui per l'ammontare del *peculium* che aveva affidato allo schiavo. La condizione degli schiavi era perciò sotto ogni riguardo estremamente infelice e miserevole. Nessun freno veniva imposto alla crudeltà dei loro padroni e si usava comunemente nei loro confronti il comportamento più duro: essi erano privati della vita al minimo pretesto. Si racconta che una volta Augusto affrancò tutti gli schiavi di <?> (1) Pollione di cui era ospite a cena. Era accaduto che uno schiavo aveva rotto il piatto che stava portando. Lo schiavo si gettò ai piedi di Augusto e lo supplicò non di ottenere il perdono del padrone, giacché considerava la morte ormai inevitabile, bensì lo pregò di chiedergli che dopo averlo fatto crocifiggere, che era la punizione comunemente inflitta agli schiavi, non tagliasse il suo corpo a pezzi e non lo gettasse nella vasca per nutrire i pesci, che era, a quel che pare, il trattamento che egli riservava loro. Augusto fu così sconvolto da questo racconto, che ordinò al padrone di affrancare non solo quello schiavo ma tutti gli altri che teneva nella casa; il che, anche se forse non era una punizione adeguata al crimine, costituiva tuttavia una multa assai considerevole. Un uomo in grado di ospitare Augusto possedeva probabilmente ottocento o mille schiavi e se stimiamo il loro valore al prezzo ordinario di uno schiavo delle colonie americane o della costa africana, cioè a circa cinquanta o quaranta sterline ciascuno, si trattava di una multa di quarantamila o cinquan-

(1) Vedio Pollione; cfr. infra p. 588.

tamila sterline. Gli schiavi venivano trattati con la massima severità sotto ogni profilo. Non avevano motivi che potessero indurli a nutrire affetto per il loro padrone ed era necessaria la disciplina più rigida per costringerli a lavorare.

Da ciò possiamo dedurre che genere di vita miserevole dovevano condurre. La loro vita e la loro proprietà erano completamente alla mercè di un altro e così anche la loro libertà, ammesso che si possa parlare di libertà nel loro caso. Ma oltre a questi rigori che sono normalmente citati dagli scrittori, ve ne erano altri che generalmente non vengono presi in considerazione. In primo luogo non potevano contrarre matrimonio. Narrano che gli schiavi maschi e femmine vivessero insieme in *contubernium*, che in genere si considera per gli schiavi il corrispettivo del matrimonio fra gli uomini liberi ⁽²⁾. Ma è evidente che vi era una enorme differenza. Infatti per la natura stessa della loro condizione, nessuna unione fra schiavi poteva essere di lunga durata. Innanzi tutto quando lo schiavo e la schiava coabitavano, mancava completamente ciò che crea l'obbligo alla fedeltà della moglie. Quando un uomo prende moglie ella è completamente sotto la sua protezione, deve la sua sicurezza e il suo mantenimento {specialmente negli strati sociali più bassi} interamente a suo marito ed è proprio per questa dipendenza che si pensa ella debba sentirsi impegnata ad essergli fedele e costante nell'affetto. Ma una schiava che coabita con uno schiavo non ha nessuno di tali obblighi; egli non la mantiene con il suo lavoro, non la difende e non la sostiene in alcun modo. Tutto questo ella, se lo riceve, lo riceve dal padrone, che si prende cura di tutto ciò che può permetterle di svolgere meglio il suo lavoro. E poiché non aveva obblighi particolari nei confronti del marito, la schiava non era considerata vincolata da alcun dovere di fedeltà nei suoi riguardi. Per questo motivo la seduzione di una schiava che viveva in *contubernio* con uno schiavo non era considerata in alcun modo criticabile o ingiuriosa. Ciò non costituiva un'offesa per il padrone, né lo era per lo schiavo, dato che quest'ultimo non poteva pretendere alcuna fedeltà. Perciò le schiave vivevano sempre in una condizione di prostituzione, come accade nelle colonie delle Indie Occidentali, e questo solo basta a dimostrare quanto la schiavitù sia negativa, dato che una condi-

(²) Cfr. J. 3,12; D. 29, 5; C. 7, 24; 9, 11.

zione di prostituzione è sempre nociva per la popolazione. Molte altre cose rendono precaria la loro coabitazione. La durata non dipende da loro ma dal padrone. Se questi pensa che non lavorano bene insieme, li può dislocare in luoghi diversi della sua fattoria o può, a suo piacere, vendere l'uno o l'altra. Oppure, se pensa di non ricavare il profitto che potrebbe dagli schiavi che la femmina dà alla luce, può allontanarla dal suo compagno e accompagnarla ad un altro. In tal modo lo schiavo viene privato di ogni conforto e può nutrire ben poco dell'affetto che i genitori nutrono per i figli. Per quanto possa essere felice di averli generati, è ben consapevole del fatto che essi non sono nutriti o mantenuti né in alcun modo protetti da lui, il che, come ho detto prima, costituisce il solo vero legame nel rapporto fra genitori e figli. Gli schiavi romani erano inoltre sottoposti ad un'altra crudeltà che è ignota agli schiavi odierni, anche se, a parte questo, essi si trovano grosso modo nella medesima condizione. A quel tempo gli schiavi dipendevano completamente da altri sia per la loro vita che per la loro proprietà, erano privati della libertà e tagliati fuori dalla consolazione del matrimonio, per cui possiamo dire a buon diritto che non avevano una moglie, ma si può dire che non avevano neanche un dio. Gli schiavi non erano ammessi ad alcuna confessione religiosa ed erano considerati profani indegni di Dio. Ho osservato in precedenza che i timori e i terrori superstiziosi degli uomini aumentano sempre con la precarietà e l'incertezza delle loro condizioni di vita, indipendentemente dalla loro religione. I giocatori d'azzardo, che sono in genere una categoria estremamente dissoluta, irreligiosa e blasfema, che ha un quasi totale disinteresse per la religione, sono in genere molto superstiziosi; essi credono nei giri della sorte, ecc. I buffoni, che non sono di solito fra gli uomini più religiosi, sono più superstiziosi di qualunque altra categoria; e ciò dipende dalla continua incertezza in cui vivono. Gli schiavi erano fra tutti i più dipendenti e i meno sicuri della loro sopravvivenza. La loro vita, la loro libertà e la loro proprietà erano completamente in balia del capriccio e dell'arbitrio di un altro. Era perciò molto crudele che proprio chi più degli altri aveva bisogno di qualche consolazione, fosse completamente escluso da tutte le confessioni religiose {che potevano almeno alleviare i suoi superstiziosi timori}. A quel tempo le divinità erano locali o tutelari; non si concepiva una divinità che fosse egualmente disponibile alle preghiere di tutti. Ogni città

aveva le sue divinità peculiari. Minerva proteggeva Atene, Roma era sotto la protezione di Marte e di Giove che vivevano nel Campidoglio. Si supposeva che queste divinità proteggessero solo le loro particolari popolazioni. Che cosa mai aveva a che fare Giove con uno schiavo che veniva dalla Siria o dalla Cappadocia? Inoltre a quel tempo non era concepibile che ci si rivolgesse alla divinità a mani vuote, chiunque avesse una preghiera da rivolgere doveva presentarla con un dono. Anche questo escludeva completamente gli schiavi dalle pratiche religiose poiché essi non avevano nulla di proprio da offrire in quanto tutto ciò che possedevano era del loro padrone. I padroni pregavano perché gli schiavi prosperassero e si moltiplicassero, proprio come pregavano per le loro mandrie di bovini. <?> ⁽³⁾ *teneris sic aequies alumnis*. I soli schiavi che venivano considerati sotto la protezione di un qualche dio erano quelli che appartenevano ai sacerdoti e prestavano servizio nei templi. Si pensava che essi fossero sotto la protezione del dio che servivano e ne godessero i favori. Fu per questo che tutte le religioni che predicavano l'esistenza di un solo dio supremo ed universale, che proteggeva tutti, furono accolte con tanto bramoso entusiasmo da questa categoria di uomini. Perfino la religione giudaica, che è fra tutte la meno adatta a raccogliere nuovi adepti, fu accettata da loro con entusiasmo. Questa religione non è certamente adatta al proselitismo, ma proprio per quelle stesse ragioni riesce mirabilmente a conservare la sua identità. I proseliti, dal momento che non appartengono alla stirpe di Abramo, non possono, né mai lo potranno i loro discendenti, sperare nelle stesse promesse della stirpe di Abramo da cui dovrebbe nascere il Messia. Essi sono inoltre soggetti a molte altre restrizioni, come il divieto di mangiare alcuni cibi che normalmente si consumano, come il maiale o la carne di animali morti per strangolamento, ecc. Questi ostacoli fanno sì che oggi non si senta mai dire di qualcuno che si sia convertito al Giudaismo, ma allo stesso tempo sono pochissimi coloro che abbandonano la fede giudaica. Nonostante questi impedimenti, dato che i cosiddetti proseliti *del cancello e del tempio*, ecc., erano ammessi ad una certa parte della adorazione religiosa, e questa religione era la religione di un dio supremo comune

(³) Come sottolineato dai curatori delle *Lectures* (p. 180, n. 3), si tratta probabilmente di un verso di Orazio: "abeasque parvis aequus alumnis", *Odi*, III, 18, 3, 4.

agli schiavi e ai liberi, la sua diffusione a Roma fu molto rapida. Tacito ⁽⁴⁾ e <?> ci informano che una gran parte *hominum servilis et libertinae conditionis* erano seguaci entusiasti della religione giudaica. Quando si diffuse la religione cristiana, che poneva tutti gli uomini su di un piede di uguaglianza, senza nessuna di quelle sciocche restrizioni relative alle carni, la diffusione fra quella gente fu davvero straordinaria. Lo stesso avvenne con tutte le religioni che predicavano l'esistenza di un solo dio supremo, come quelle di Zoroastro e di Maometto. Poiché gli schiavi vivevano in una condizione così miserevole, essi erano trattati con la massima durezza e li si costringeva a lavorare con estremo rigore. Ciò non veniva considerato contrario alla morale. Lo schiavo utilizzato come portiere veniva incatenato nella sua garitta accanto al cancello, come noi incateneremo un cane di grandi dimensioni. Catullo ⁽⁵⁾ ricorda in alcune delle sue elegie quanto fosse felice quando sentiva il tintinnio delle catene del portiere della casa della sua amante. Se lo schiavo aveva tentato la fuga, ma il suo lavoro richiedeva che andasse in giro, doveva trascinarsi dietro un gran ceppo d'albero a cui era incatenato. Gli schiavi che lavoravano in campagna venivano chiusi di notte in celle sotterranee, ma ciascuna ne conteneva più di uno in modo tale che non potevano sciogliersi e quando erano condotti al lavoro erano accoppiati a due a due insieme e così erano costretti a lavorare. Nulla era più comune a quel tempo che cacciare di casa gli schiavi vecchi o malati perché morissero, come faremmo noi con un cavallo morente. Catone, che era un uomo di rigidissima virtù ed un rigoroso osservatore delle norme morali del suo tempo, soleva farlo di frequente e lo confessava senza alcuna vergogna ⁽⁶⁾ e certamente non lo avrebbe fatto se ciò fosse stato contrario alla pratica dei tempi. Così come è comune che vicino ad una grande città vi sia un luogo in cui raccogliere il bestiame morente, allo stesso modo c'era un'isola del Tevere in cui si abbandonavano gli schiavi che erano in punto di morte ⁽⁷⁾ e narrano che l'isola biancheggiasse delle loro ossa.

(4) Il riferimento è probabilmente tratto dagli *Annales*, II, 85: "Actum et de sacris Aegyptiis Iudaicisque pellendis factumque patrum consultum ut quattuor milia libertini generis ea superstitione infecta quis idonea aetas in insulam Sardiniam veherentur".

(5) In realtà Ovidio, *Amores*, I, 6; cfr. Hume, p. 576.

(6) Plutarco, *Vita Catonis*, 4; cfr. Hume, p. 575.

(7) Cfr. Hume, *ibidem*.

Noi siamo portati a credere che al giorno d'oggi la schiavitù sia stata completamente abolita, senza pensare che ciò è vero soltanto per una piccola parte d'Europa. Dimentichiamo che essa è tuttora praticata in tutta la Moscovia e in tutti i paesi orientali d'Europa, in tutta l'Asia, cioè dalla Boemia all'Oceano Indiano, in tutta l'Africa e nella maggior parte dell'America. In verità è quasi impossibile che essa venga abolita totalmente e dovunque. È molto difficile che essa venga abolita in un governo repubblicano. In tali paesi le persone che emanano le leggi sono esse stesse proprietarie di schiavi. Non promulgheranno mai leggi che ne limitino l'uso. Tutte le leggi sugli schiavi sono volte a rafforzare l'autorità dei padroni e a ridurre gli schiavi ad un grado anche peggiore di soggezione assoluta. Il profitto dei padroni aumenta quando aumenta il loro potere sugli schiavi. Perciò in tutti i governi repubblicani l'autorità dei padroni sugli schiavi è illimitata. E poiché i servizi che si richiedono loro sono così pesanti, e i loro padroni così severi, è necessaria la più rigida disciplina per tenerli sotto controllo. Osserviamo così che in tutti i paesi in cui vige la schiavitù il numero degli individui liberi è del tutto trascurabile in confronto a quello degli schiavi. Un cittadino romano di media ricchezza aveva cinquecento o seicento schiavi a servizio nella sua casa, e alcune migliaia in campagna, sotto la direzione di cinque o sei uomini liberi che esercitavano su di loro la più tirannica autorità, come avviene per gli schiavi negri nelle piantagioni di zucchero. È necessario il massimo rigore per mantenere l'ordine. Essi venivano perciò trattati con estrema severità. Era normale che il padrone battesse i suoi schiavi ogni sera, così come avviene oggi, ogni mattina, nelle Indie Occidentali. Elencando i vizi del proprio tempo Seneca si lamenta, (nel suo *De Beneficiis*) ⁽⁸⁾, di essere stato svegliato a metà della notte dalle grida degli schiavi che il padrone stava castigando a quell'ora invece che di sera, ma non si lamenta del fatto in sé, bensì dell'ora sbagliata. Lo stato era continuamente in pericolo a causa delle rivolte degli schiavi. La guerra servile fu causata essenzialmente da loro e fu necessaria l'abilità dei migliori generali per soffocarla. Ciò rese necessaria una severità ancora maggiore. La libertà dei liberi era la causa della grande oppressione degli schiavi. Nessun paese più di Roma garantì mai maggiore libertà agli uomini liberi, a tal

(8) Epist. 122. Citata in Hume, pp. 576-77.

punto che un uomo libero non poteva essere messo a morte per nessun reato mentre lo schiavo poteva essere ucciso per il più lieve. Gli schiavi che erano nella casa o per via con il loro padrone, se egli veniva assassinato, venivano spesso uccisi tutti, sia che fossero fuggiti, sia che non fossero fuggiti ⁽⁹⁾. Tacito ⁽¹⁰⁾ narra che poiché un uomo era stato assassinato in casa sua, tutti i suoi schiavi, che erano quattrocento, stavano per essere mandati a morte, al che il popolo si sollevò. Fu convocato il Senato ed uno dei senatori più severi, uomo di vecchi principi, si alzò in piedi e disse che nessuno avrebbe potuto sentirsi al sicuro se non si fosse dato questo esempio, affinché gli schiavi capissero che dovevano garantire la massima protezione al padrone, ecc. Allo stesso modo Cartagine, Tiro, Sparta, ecc., erano tutte in pericolo a causa degli schiavi. In un governo monarchico esistono maggiori probabilità che la severità venga alleviata. Al re non può venirne alcun danno. I sudditi sono suoi schiavi qualunque cosa avvenga, anzi egli può avere la tendenza a rafforzare la sua autorità indebolendo quella dei nobili. È come se egli fosse un giudice più imparziale, e in tal modo la sua compassione può indurlo ad allentare il rigore dell'autorità dei padroni. Constatiamo infatti che nessuna monarchia assoluta ha corso mai alcun pericolo da parte degli schiavi, né il paese del Mogol, né la Persia antica o moderna, né la Turchia., ecc.

⁽⁹⁾ In base alle norme stabilite dal *Senatoconsulto Silariano* (10 d.C.). Cfr. Montesquieu, I, p. 420. La citazione ricorre nel capo XVI del libro XV e non già nel capo XV come riportato dai curatori delle *Lectures* (p. 182, n. 10).

⁽¹⁰⁾ *Annales*, XIV, 43. Citato in Hume, p. 584.

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1763

Possiamo osservare a questo punto che la condizione di schiavo risulta molto più tollerabile presso un popolo barbaro e povero piuttosto che presso uno ricco e raffinato. Vi sono diversi elementi che tendono a produrre questo effetto. Innanzitutto in un paese ricco ed opulento dove sia ammessa la schiavitù il numero degli schiavi è sempre molto elevato e di gran lunga maggiore di quello degli uomini liberi. La ricchezza permette di mantenerne un numero immenso. Un nobile ricco possedeva con ogni probabilità mille schiavi o forse diverse migliaia. Si narra che Trebellio ⁽¹⁾, ricordato come uno degli uomini più sobri e frugali del suo tempo, possedesse in alcuni periodi duecento schiavi e in altri soltanto dieci, a seconda delle esigenze del lavoro. Dal che possiamo dedurre, in base al contesto in cui ciò viene riferito, che dieci schiavi fossero il numero minimo che un individuo che volesse essere considerato un gentiluomo poteva mantenere a quel tempo. In tal modo gli schiavi erano almeno dieci volte più numerosi degli uomini liberi. Essi costituivano di conseguenza una massa veramente temibile e tenevano lo stato in continuo allarme. In un paese povero, d'altra parte, le condizioni economiche degli abitanti non permettono loro di mantenere moltissimi schiavi. Alcuni arriveranno a mantenerne fino a dieci o dodici, molti ne avranno soltanto due o tre, e la maggior parte addirittura nessuno. Perciò in un paese simile il numero degli schiavi è minore o di poco superiore a quello degli uomini liberi e di conseguenza non incute loro alcun terrore. Nei paesi ricchi invece, poiché si vive nel continuo terrore degli schiavi, questi vengono trattati con la massima severità e viene utilizzata ogni misura per mantenerli in condizione di soggezione. Di conseguenza osserviamo che a Roma, dove le ricchezze erano immense e il popolo viveva nel continuo terrore degli schiavi, che erano in numero incredibile, di gran lunga superiore a

(¹) In realtà si tratta di Tigellio. Cfr. Orazio, *Sat.*, I, 2 e ss.

quello degli uomini liberi, gli schiavi venivano trattati con la massima severità ed erano messi a morte per la minima trasgressione. Presso gli antichi Germani ed altri popoli, come narra Tacito ⁽²⁾, essi venivano trattati con grandissima umanità. Tacito narra che là un uomo non uccideva uno schiavo se non come avrebbe fatto con un nemico, cioè lo uccideva nell'impeto della violenza, ma non per un capriccio o per una piccola trasgressione. Parimenti vediamo che gli schiavi delle colonie del continente americano vengono trattati con grande umanità e con molta gentilezza. I loro padroni non sono affatto ricchi e di conseguenza non possono permettersi di mantenerne un gran numero e non nutrono nei loro confronti alcun timore. Nelle isole dello zucchero nelle Indie Occidentali, dove ricevono un trattamento estremamente duro, gli schiavi sono numerosissimi. Il commercio dello zucchero, come si sa, è molto più lucroso della coltivazione del grano, alla quale soprattutto si dedicano i piantatori dell'America del Nord, e costoro, possedendo di conseguenza delle fortune modeste, utilizzano soltanto pochi schiavi. Poiché il commercio dello zucchero è invece estremamente remunerativo, molti riescono spesso a costruirsi immense fortune in pochissimo tempo e possono permettersi di mantenere una moltitudine di schiavi; il numero di questi ultimi supera quindi di gran lunga quello degli uomini liberi. Ciò tiene costoro in uno stato di continuo terrore nei confronti degli schiavi, e di conseguenza essi esercitano su questi il massimo rigore e la più estrema severità. Essi vengono messi a morte in numero enorme al minimo sospetto di rivolta. Chiunque appaia causa del minimo disordine viene immediatamente impiccato, non con il normale sistema della corda, ma con un collare di ferro simile a quello dei cani, a cui restano appesi per sei o sette giorni finché non muoiono di fame. Oltre al timore che i liberi nutrono nei confronti degli schiavi in un paese ricco, vi sono altri elementi che contribuiscono a far trattare gli schiavi con molta più severità. Sotto molti aspetti in un paese povero non vi è grande differenza fra padrone e schiavo. Mangiano alla stessa tavola, lavorano insieme, si vestono allo stesso modo e sono simili sotto ogni altro particolare. In un paese ricco le differenze fra padroni e schiavi sono enormi sotto tutti i punti di vista. Questa sproporzione rende i ricchi molto più severi

(2) *Germania*, 25.

nei confronti degli schiavi di quanto non lo siano i poveri. Un uomo di grande ricchezza, un nobile, è molto più lontano dalla condizione dello schiavo di quanto non lo sia un agricoltore. L'agricoltore di solito lavora con il suo schiavo, mangia insieme a lui e non gli è molto diverso. La sproporzione fra la condizione del nobile e quella dello schiavo è talmente grande che l'uno a mala pena considera l'altro come un essere della stessa specie. Il ricco pensa che l'altro non abbia il diritto neppure ai piaceri comuni della vita e sente una scarsissima solidarietà per le sue disgrazie. L'agricoltore d'altra parte considera lo schiavo quasi un suo pari e di conseguenza condivide maggiormente i suoi sentimenti. Le persone che più ci assomigliano sono quelle che maggiormente risvegliano la nostra compassione e suscitano la nostra solidarietà e tanto maggiore è la differenza tra di noi, tanto meno siamo solidali con loro. {La stessa cosa accade con gli schiavi}. Finché vissero in condizioni semplici e rudi gli antichi romani trattarono i loro schiavi in un modo molto diverso rispetto a quanto non fecero poi quando godettero di maggiori ricchezze e raffinatezze. In quei tempi remoti, che sono considerati di solito i tempi della virtù e della semplicità di Roma, non vi era un gran numero di schiavi e quei pochi venivano trattati con la massima umanità. Il loro numero non era sufficiente a renderli temibili e vi era una minore diversità nel modo di vivere. Lavoravano e mangiavano insieme ed i padroni erano così lontani dal considerarli creature di scarso valore e indegne della loro considerazione che riponevano in loro la massima fiducia, li consideravano amici fedeli, nei quali trovare affetto sincero. {Gli schiavi venivano trattati come membri della famiglia}. Tanto si era lontani dalla crudeltà dei loro posteri i quali nutrivano i pesci con le membra degli schiavi. I Germani non si distinguevano granché dai loro schiavi: *idem Cattus, idem victus* ⁽³⁾. Essi indossavano gli stessi abiti ed avevano lo stesso sistema di vita e di conseguenza si comportavano con molta umanità nei loro confronti. Allo stesso modo un piantatore nordamericano, poiché spesso svolge lo stesso lavoro ed è impegnato nella stessa fatica, considera lo schiavo un amico e un compagno e lo tratta con la massima gentilezza, mentre il ricco e orgoglioso abitante delle Indie Occidentali, che è sotto ogni rispetto ben al di sopra del suo schiavo, lo tratta

(3) Il riferimento è alla tribù dei Catti; cfr. ad esempio, *ibid.*, 29.

nel modo più duro. Non è la rozzezza dei nord-americani, ma soltanto la loro povertà, che li rende così poco superbi e di conseguenza, come ho mostrato, così umani. Più è avanzata la società più è miserabile la condizione di schiavo (4). Gli schiavi vengono trattati molto meglio negli stadi più primitivi dell'umanità che non in quelli più progrediti. L'opulenza e la raffinatezza tendono ad aumentare di molto la loro infelicità e la loro miseria. Più arbitrario è il sistema di governo, meglio stanno gli schiavi, mentre più libero è il popolo, più miserabili sono gli schiavi. In una democrazia essi sono più infelici che sotto qualunque altra condizione di governo. Maggiore è la libertà degli uomini liberi, più intollerabile è l'oppressione degli schiavi. Opulenza e libertà, le due maggiori benedizioni di cui possano godere gli uomini, contribuiscono notevolmente ad accrescere l'infelicità di questa massa di uomini che costituisce la più gran parte della popolazione nella maggior parte dei paesi dove la schiavitù è ammesa. Un individuo sensibile perciò si augura che queste grandi benedizioni, incompatibili con la felicità della maggior parte del genere umano, non debbano mai realizzarsi se la loro condizione necessaria è la diffusione della schiavitù.

È evidente che gli schiavi sono molto infelici nella loro condizione. Non vi è bisogno di dimostrare questa affermazione, anche se alcuni autori l'hanno posta in discussione. Ma non sarà difficile dimostrare che essa non è conveniente neanche per i padroni. In altre parole, la coltivazione della terra per mezzo degli schiavi è meno vantaggiosa di quando avviene grazie all'opera di fittavoli liberi. I vantaggi acquisiti con il lavoro degli schiavi, se deduciamo il costo iniziale e le spese di mantenimento, non sono grandi come quelli ottenuti con i fittavoli liberi. Negli stati antichi in cui gli schiavi erano i soli coltivatori della terra vigeva il sistema di affidare loro un pezzo di terreno perché lo coltivassero, e tutto il prodotto apparteneva al padrone, a parte ciò che egli lasciava loro per il sostentamento. Osserviamo che la parte eccedente quella necessaria al mantenimento dei coltivatori nelle terre ubertose della Grecia e dell'Italia ammontava a circa un sesto della produzione, mentre in Scozia e in

(4) "Le nazioni semplici, che si dedicano esse stesse al lavoro, hanno generalmente maggiore mitezza verso gli schiavi di quelle che al lavoro hanno rinunciato", Montesquieu, I, p. 420.

Inghilterra dove gli affitti sono alti, il fittavolo paga un terzo per l'affitto. Se ne deve dedurre che la coltivazione della terra in Grecia e in Italia doveva essere scadente fin d'allora, in quanto i coltivatori producevano soltanto una sesta parte in più di quanto era necessario a mantenerli, sebbene il suolo fosse eccezionalmente fertile e il clima molto mite; mentre le lande desolate e fredde della Scozia e dell'Inghilterra producono il doppio per il proprietario e la terra di conseguenza produce circa <?> di quanto avveniva prima. La minore produttività della terra coltivata con un sistema diverso da quello dei fittavoli liberi è evidente. Lo schiavo o villano coltivava la terra interamente per il suo padrone. Tutto ciò che produceva oltre il suo sostentamento apparteneva al padrone; di conseguenza egli non aveva alcun incentivo per impegnarsi con spese o fatiche a concimare o a lavorare la terra. Riuscire a farla produrre quanto era sufficiente al suo mantenimento era tutto quello di cui si preoccupava. Forse il sovrintendente poteva farlo lavorare un pò di più con una sonora bastonatura o un trattamento particolarmente duro, in modo che la fattoria producesse una piccola quota per il padrone, ma questa non era molto grande e infatti constatiamo che si considerava coltivata in modo accettabile una fattoria che rendeva un sesto del prodotto al padrone. Per contro, dato che il fittavolo libero paga al padrone un affitto pattuito, tutto ciò che riesce a far produrre in eccedenza è di sua completa proprietà e il padrone non può esigere nulla di ciò che (questi coltivatori) sono riusciti a risparmiare, a differenza di quanto faceva con gli antichi schiavi o villani. Ciò infonde molta maggiore iniziativa ed alacrità nello svolgimento del lavoro. Questi lavoratori affronteranno spese per concimare e migliorare la terra e la porteranno ben presto ad un grado tale di produttività da poter pagare un terzo della produzione ai padroni, ricavando cionondimeno migliore e più sicuro mantenimento dai restanti due terzi. Qualunque cosa producano in eccedenza, che si calcola ammonti a circa un terzo del prodotto, spetta loro completamente. Questo sistema di coltivazione è perciò assolutamente preferibile a quello che utilizza gli schiavi, non solo per costoro, ma addirittura per il padrone. Nonostante questi grandi vantaggi non è probabile che la schiavitù venga completamente abolita e si deve solo ad alcune circostanze particolari che sia stata abolita in quel piccolo angolo della terra in cui non esiste più. È difficile che la schiavitù venga abolita da un governo

democratico, poiché in questo caso i legislatori sono essi stessi padroni di schiavi; essi perciò non vorranno mai privarsi di una parte così consistente del loro patrimonio, per quanto, come ho dimostrato, sarebbe nel loro vero interesse mettere in libertà gli schiavi e coltivare le loro terre per mezzo di servi liberi o di fittavoli. Tuttavia, l'amore per il comando e per l'autorità ed il piacere che gli uomini traggono dal far fare ogni cosa secondo un loro espresso ordine, piuttosto che accondiscendere a trattative e a mercanteggiare con coloro che considerano inferiori e che sono inclini a trattare con alterigia, questo amore per il dominio e la tirannia, dicevo, impedirà che gli schiavi in un paese libero riescano mai a riconquistare la propria libertà. In uno stato monarchico o assoluto la loro condizione è con ogni probabilità assai migliore. In questo caso il monarca è il solo giudice oltre che il solo governante e poiché il fatto di alleviare la condizione degli schiavi non lo tocca minimamente, è probabile che decida in tal senso. Constatiamo infatti come ciò sia avvenuto presso tutti i governi tirannici. La condizione degli schiavi sotto il governo assoluto degli imperatori era molto più tollerabile che sotto il libero governo della Repubblica. Ma sebbene l'autorità del sovrano possa fare molto per rendere più tollerabile la condizione degli schiavi, tuttavia non è mai arrivata, né potrà mai arrivare, al punto di abolire completamente la schiavitù. In tutti i paesi dove è ammessa la schiavitù la maggior parte delle ricchezze dei sudditi è costituita da schiavi. Se qualcuno possiede una proprietà terriera, l'intera conduzione è affidata agli schiavi e senza di loro non può fare nulla. Essi lavorano ed arano il terreno ed eseguono ogni altro lavoro necessario alla coltivazione della terra o al mantenimento del padrone. Il proprietario di una considerevole proprietà terriera possiede probabilmente diverse migliaia di schiavi, e un numero in proporzione i proprietari più piccoli, ma quasi tutti, se si tratta di un paese discretamente ricco, posseggono schiavi, che costituiscono la maggior parte della loro fortuna. Allo stesso modo vediamo oggi che il maggiore capitale di un piantatore delle Indie Occidentali consiste negli schiavi che lavorano nella sua piantagione. Abolire la schiavitù significherebbe perciò privare la maggior parte dei sudditi, ed i nobili in particolare, della parte principale e più preziosa della loro ricchezza. Essi non lo accetterebbero mai e ne seguirebbe una insurrezione generale. Infatti nessun individuo ha mai avuto o potrebbe mai avere

una autorità tale da poter spogliare così i suoi sudditi. Mettere uno schiavo in libertà, significherebbe derubare il padrone del valore corrispondente. Questo perciò non potrebbe avvenire mai. Quindi l'istituzione della schiavitù, propria dei primordi di ogni società, ha scarsissime probabilità di essere abolita. Nei primi stadi della società il governo è, come ho detto, molto debole, e non può interferire molto negli affari dei singoli. Il governo raggiunge un notevole grado di sviluppo prima che il potere legislativo possa nominare i giudici a sua discrezione, come avviene ora in Gran Bretagna, dove il re può nominare giudice chi vuole, purché sia avvocato di professione e può eleggere chiunque alle cariche giudiziarie meno elevate. Questo non poteva avvenire in una società primitiva. Il popolo non avrebbe accettato una simile manifestazione di autorità. Perciò il governo si giovava della superiorità e dell'autorità di alcuni individui che godevano rispetto nel paese ed affidava loro il potere giudiziario. Le giurisdizioni vennero così stabilite e lo stesso motivo rese necessario rafforzare l'autorità di tutti i capi famiglia. La schiavitù fu pertanto universalmente applicata agli albori della società ed il piacere del dominio e dell'autorità sugli altri la renderanno probabilmente perpetua. Le circostanze che hanno permesso l'abolizione della schiavitù nella parte d'Europa in cui ciò è avvenuto sono peculiari ad essa ed hanno inoltre avuto questo effetto perché si sono verificate contemporaneamente.

I governi in Europa avevano allora un carattere feudale. Il potere dei grandi signori era costituito dai loro vassalli e dai loro villani. Tutta la terra a quell'epoca (come si è visto in precedenza) era coltivata da villani o da schiavi, così come avveniva sotto gli antichi governi di Roma e della Grecia. Due fatti resero possibile la loro libertà. In primo luogo il fatto che in quel periodo la chiesa e il clero costituissero un'istituzione molto potente in tutti i paesi dell'Europa occidentale. Il clero esercita sempre maggior peso e autorità sulla parte più umile e più laboriosa dell'umanità che non sui ricchi e i potenti. La sua autorità perciò si esercitava in quel periodo soprattutto su questi villani o schiavi. Il clero dunque si rese conto o prevede che il potere della chiesa si sarebbe accresciuto di molto se questa gente sulla quale esercitava grandissima influenza fosse stata messa in libertà e fosse stata emancipata dall'autorità dei padroni. Perciò il clero promosse l'emancipazione dei villani e indeboli, per quanto

poteva, l'autorità dei potenti su di loro. Anche l'interesse dei re era volto allo stesso fine. Il potere dei nobili, che era spesso pericoloso per la loro autorità, si basava sulla dipendenza dei vassalli e il potere di questi, a sua volta, sulla dipendenza dei loro vassalli o dei loro villani. In un paese libero e ricco le armi non vengono mai affidate agli schiavi, se essi sono numerosi, in quanto diverrebbero così motivo di terrore e di timore per il popolo, poiché sono i nemici naturali delle forze al potere. Ma in un paese povero e soggetto ad un governo arbitrario, soprattutto in tempi primitivi, essi non rappresentavano un pericolo per il governo o i potenti, di conseguenza costituivano a quell'epoca la parte più consistente dell'esercito e il potere dei loro superiori si basava su di loro. Anche l'interesse del re tendeva, per lo stesso motivo, ad attenuare l'autorità dei nobili e dei loro vassalli sui villani. Per questa ragione i tribunali del re erano molto ben disposti nei confronti di tutte le rivendicazioni dei villani e ad ogni occasione tentavano di indebolire l'autorità del loro signore su di loro. Essi concessero particolari privilegi ai così detti *special villains*. Costoro erano riusciti in un modo o nell'altro ad accumulare una piccola sostanza e accettavano di occupare un pezzo di terra del signore del maniero, pagandolo allo stesso modo degli altri, finché piaceva al signore. La formula usata in questa forma di contratto era che occupavano la terra "secondo gli usi del maniero" (*according to the custom of the manor*). Il tribunale sfruttò questa espressione a beneficio dei subordinati e la interpretò così: poiché i signori di solito o per consuetudine non cacciavano nessuno, tranne che per qualche grave offesa, in pratica essi resero il contratto tale per cui quelli ottenevano il possesso per sempre, tranne nel caso di trasgressioni o offese tali da essere punibili per legge. In tal modo costoro passavano dalla condizione di *special villains* a quella di *copyholders*. I signori vedevano così limitata la loro autorità sui villani ad opera di due delle più potenti componenti dello stato. Il clero, un'istituzione a quel tempo potentissima, pensava fosse nel suo interesse incoraggiare i villani e l'interesse del re, capo dello stato, coincideva con il loro interesse. Questa concomitanza di interessi rese l'autorità dei padroni sui villani assolutamente trascurabile se paragonata a quella vigente in precedenza. Forse essi si resero anche conto che le loro terre erano mal coltivate quando erano affidate a questi villani. Pensarono perciò che fosse molto più vantaggioso emancipare i villani e stipula-

re con loro un contratto per la coltivazione delle terre. In tal modo la schiavitù finì con l'essere abolita: i villani erano infatti a quel tempo l'unico tipo di schiavi esistente. I nostri antenati erano allora un popolo rude e vigoroso che non godeva di alcun tipo di lusso domestico o di effeminatezza; tutti gli schiavi venivano impiegati nella coltivazione della terra. Quando perciò fu abolito il villanaggio, fu abolita anche la schiavitù. Gli schiavi furono così liberati con il concorso del grande potere del clero e del re. Ma fu necessario che fossero grandi sia l'autorità del re che quella del clero. Dove una delle due era limitata, la schiavitù persiste ancora. In Scozia e in Inghilterra l'autorità del re e quella della chiesa sono state entrambe molto grandi; di conseguenza la schiavitù è stata abolita. La stessa situazione si è verificata in Francia, in Spagna ecc. Ma nella monarchia elettiva di Polonia, nell'impero elettivo di Germania e nel regno di Boemia, che fu elettivo finché non se ne impadronì la Casa d'Austria, la schiavitù persiste. In questi stati esistono gli *adscripti glebae solo advincti*, come vengono definiti, le cui condizioni corrispondono a quelle dei nostri vecchi villani. In tutti questi paesi l'autorità del re non riuscì mai ad essere veramente grande in quanto tutti i sovrani elettivi, come mostrerò più dettagliatamente in seguito, hanno molto meno potere dei sovrani ereditari. D'altro canto gli zar di Moscovia hanno un grandissimo potere, e tuttavia la schiavitù è ancora in vigore poiché l'autorità della chiesa greca, per quanto molto notevole, come constatiamo dai documenti di quel paese, anche anteriori al tempo di Pietro il Grande, non è mai stata grande come lo era quella della chiesa romana negli altri paesi d'Europa.

I villani così emancipati non avevano capitali con cui intraprendere la coltivazione di una fattoria. I fittavoli *by steel-bow o mettierés* ⁽⁵⁾ come vengono chiamati in Francia, furono il primo tipo di fittavoli liberi successivi alla abolizione del villanaggio. Il signore accettava di fornire loro tutto ciò che era necessario per il lavoro, poiché essi non possedevano nulla di proprio. Egli dava loro dei buoi che dovevano restituire alla scadenza del contratto di affitto, generalmente alla fine dell'anno, *ad arbitrium boni viri*, cioè nello stesso numero e valore di quelli che avevano ricevuto. Dava loro quant'altro fosse necessario e con questi strumenti quelli coltivavano

(5) In realtà *métayers*; cfr. *supra*, p. 96.

la terra, ricevendo in cambio della loro fatica una parte del prodotto. L'accordo era che il prodotto doveva essere diviso alla fine dell'anno; il contadino prendeva un covone ed il padrone un altro ed in tal modo si dividevano equamente l'intero raccolto. Fu così che i fittavoli *by steel-bow* furono i primi a succedere ai villani. Questo sistema, sebbene come mostrerò in seguito, fosse il peggiore fra tutti quelli basati su fittavoli liberi, era tuttavia molto preferibile alla schiavitù. Qualunque cosa lo schiavo producesse oltre quanto era necessario alla sua sussistenza, apparteneva al padrone e se era riuscito a mettere da parte qualcosa di quello che gli spettava, il padrone poteva reclamarlo a suo piacimento. In tal modo egli non aveva alcun incentivo a fare qualcosa oltre il minimo necessario. Per contro il fittavolo *by steel-bow* traeva da un raccolto abbondante gli stessi vantaggi del padrone; aveva tanti covoni in più quanto il padrone, rispetto a quando il raccolto era scadente. Perciò il suo interesse coincideva con quello del padrone. Tuttavia un grosso disincentivo era ancora costituito dal fatto che nel caso in cui avesse profuso somme extra di denaro o maggiore fatica nella fattoria, il padrone, che non aveva fatto niente più di quello che faceva ogni anno, requisiva la metà dei profitti. Tutte queste detrazioni ingiustificate dai frutti delle sue fatiche frenavano naturalmente gli sforzi del contadino. Per questo motivo le decime, come verrà spiegato più diffusamente, sono molto nocive per l'industriosità dell'agricoltore, poiché il parroco, senza alcuna fatica da parte sua, prende la decima parte di tutti i prodotti della fattoria ottenuti grazie ad una ulteriore fatica del contadino. Quando questi fittavoli *by steel-bow* erano riusciti dopo dieci o venti anni a mettere insieme, grazie al duro lavoro e ad una estrema parsimonia, quanto bastava loro per attrezzare una fattoria, essi offrivano al loro padrone di attrezzare essi stessi la fattoria e di provvedere alla manutenzione delle attrezzature e invece del prodotto incerto del raccolto, che poteva variare ad ogni stagione, gli offrivano una somma annuale a condizione di non essere cacciati a sua discrezione, ma di poter condurre il terreno per un certo numero di anni. Questa proposta non era favorevole soltanto per il fittavolo, ma anche per il padrone. Egli era ben disposto a scambiare metà del raccolto dell'azienda, che poteva variare a seconda delle annate, con una somma certa, corrispondente grosso modo a quanto egli riceveva ogni anno. E l'affitto in genere corrispondeva alla metà del raccol-

to. Questo sistema di conduzione incoraggiava l'operosità molto più del precedente. In questo caso il contadino ottiene la garanzia che quanto riesce a ricavare dalla fattoria oltre all'affitto fissato gli apparterrà e perciò è particolarmente incentivato a profondervi ogni sforzo. Questo affitto concordato ammonta, dove la terra ha un alto valore, a circa un terzo del raccolto e ciò, come ho detto, rappresenta molto di più di quanto si ricavasse da una fattoria quando era coltivata da schiavi, e la stessa parte del contadino è di molto maggiore.

Basta un solo esempio, ed è quello che più ci è familiare, a mostrare con estrema chiarezza gli svantaggi del lavoro dei campi o di qualunque tipo di attività esercitato dagli schiavi, se paragonato a quello svolto da uomini liberi e salariati. È il caso dei minatori di carbone e di coloro che lavorano nelle saline, i quali costituiscono le uniche vestigia di schiavitù ancora superstiti fra noi. Per quanto costoro godano di una condizione di gran lunga migliore di quella dei servi o dei villani del passato, tuttavia il lavoro che svolgono viene pagato ad un prezzo altissimo. Sotto molti aspetti essi vivono in condizioni assai migliori degli antichi schiavi. In primo luogo la loro vita è protetta dalle leggi del paese come quella degli altri sudditi. Il padrone di una miniera di carbone o di una salina non può uccidere uno schiavo a suo piacimento come potevano i Romani, ed è punibile per tale omicidio come per qualunque altro. Anche i loro beni sono sicuri, poiché non lavorano interamente per il loro padrone, come gli schiavi del passato, a parte quanto era loro necessario per il mantenimento, ma vengono pagati per il loro lavoro come gli altri lavoratori. Inoltre, tutto ciò che guadagnano è completamente di loro proprietà e il padrone non se ne può appropriare. Possono, è vero, essere venduti, ma soltanto secondo certe modalità. Quando viene ceduta una miniera o una salina tutti i minatori e tutti gli operai che vi lavorano vengono ceduti con essa. Sotto questo aspetto sono simili ai villani o agli *adscripti glebae* in Germania, che seguono sempre le sorti della terra che lavorano ma non possono essere venduti separatamente. Allo stesso modo i minatori delle miniere di carbone sono *adscripti operis*, vengono cioè venduti con tutta l'azienda, ma non possono essere venduti o ceduti singolarmente. Essi hanno anche la libertà di sposarsi poiché, dal momento che non possono essere separati, possono sposarsi e vivere insieme come gli altri lavoratori. Godono anche del libero esercizio della religione, che è per

sua natura accessibile a tutti. Ma non dobbiamo immaginare che lo spirito della religione cristiana sia necessariamente contrario alla schiavitù. I padroni nelle nostre colonie sono cristiani e tuttavia la schiavitù è autorizzata presso di loro. Gli imperatori di Costantinopoli erano cristiani estremamente ligi e tuttavia non pensarono mai di abolire la schiavitù. Ancora oggi vi sono molti paesi cristiani in cui la schiavitù è tollerata. I minatori di carbone godono così di molti dei privilegi degli uomini liberi. La loro vita è protetta dalle leggi come quella degli altri, hanno inoltre la sicurezza dei beni e non sono del tutto privi della loro libertà. Godono dei benefici del matrimonio e dell'esercizio della religione. Cosicché essi non subiscono restrizioni maggiori di quelle degli altri, a parte il fatto che sono obbligati a svolgere una certa attività e in un certo luogo. Questa è stata la sorte di molte altre persone che si consideravano libere. Molti individui delle Indie Orientali che si considerano completamente liberi sono costretti ad esercitare il mestiere o la professione dei loro padri. Gli antichi Egiziani, che non si considerarono mai schiavi da nessun punto di vista, furono obbligati dopo Sesostri ⁽⁶⁾, ad esercitare l'attività dei loro padri. Tuttavia, anche se differiscono così poco dagli uomini liberi, il loro lavoro ha un costo molto più alto. Il prezzo del lavoro degli operai a giornata in tempo di pace, quando la mano d'opera è abbondante, è molto modesto in questo paese; alludo a quei lavori la cui esecuzione non richiede una abilità particolare ma pura e semplice fatica. Anche quelli che richiedono un grado sia pure basso di abilità percepiscono una remunerazione molto bassa. Ad esempio un tessitore chiederà dagli otto ai nove pence al giorno e in altre occupazioni che non richiedono alcuna abilità particolare, tali cioè che possono essere apprese senza grande istruzione grazie ad un breve esercizio, come quelle dell'aratore, dello scavatore di fossati, ecc. che qualunque uomo robusto di campagna può svolgere senza alcun apprendistato, si possono guadagnare da cinque a otto pence al giorno. Sei pence è la tariffa media. Un minatore di carbone d'altra parte, il cui lavoro è tale che ogni uomo in grado di maneggiare un piccone lo imparerà con una brevissima pratica, guadagna due scellini, due scellini e mezzo o tre scellini al giorno. Il prezzo esagerato della mano d'opera in queste attività precipiterebbe immediata-

(6) Cfr. Aristotele, *Politica*, 1329b, 1-5.

mente se i padroni lasciassero liberi i minatori di carbone e i lavoratori delle saline e offerissero il lavoro a tutti gli uomini liberi, che ora sono impauriti alla sola idea di intraprendere una di queste attività. Qui vige infatti la norma che chi lavora un anno e un giorno in un pozzo di carbone diventa schiavo come gli altri e può essere reclamato dal padrone, a meno che non si siano precedentemente accordati che egli non si avvarrà di questa possibilità. Ma i padroni delle miniere non accetteranno mai di farlo. Il gusto del comando e dell'autorità, che io temo sia innato negli uomini, un certo desiderio di tenere gli altri sotto di sé e il piacere che si ricava dall'aver persone a cui ordinare di lavorare piuttosto che essere obbligato a persuaderle a contrattare, impediranno sempre che ciò avvenga. In realtà poiché questo lavoro è più sgradevole e più rischioso di altri dello stesso genere può forse meritare salari un pò più alti, ma non si arriverebbe mai a più di otto o nove pence; sicché un minatore di carbone riceve oggi un salario quattro volte superiore a quello che riceverebbe se il lavoro fosse offerto a tutti. Tuttavia, nonostante gli alti salari, osserviamo che i minatori spesso fuggono dalle miniere di questo paese e vanno a lavorare in quelle vicino a Newcastle, dove, poiché l'attività è libera, non guadagneranno più di tredici o quattordici pence al giorno, ma non ne abbiamo mai visto uno che da Newcastle si sia trasferito qui.

Vi sono diversi altri inconvenienti che derivano dalla istituzione della schiavitù, di cui farò menzione trattando della *Police*. Ne prenderò in considerazione soltanto uno o due dei più notevoli. Innanzitutto la schiavitù è molto dannosa per la popolazione. Dato che i padroni richiedono gli schiavi per la loro capacità lavorativa, gli schiavi maschi sono più richiesti in quanto possono eseguire una grande quantità di lavoro pesante. Le donne non sono altrettanto forti e perciò non sono molto richieste. Esse non sono nemmeno richieste per la riproduzione, infatti così come è sempre molto più economico comperare un bue o un cavallo in un paese povero dove è possibile allevarli a buon mercato piuttosto che allevarne uno in un paese ricco, allo stesso modo è molto più conveniente comperare uno schiavo da un paese povero piuttosto che allevarlo in patria. È per questo che a Roma vi erano pochissimi *vernae*, come venivano chiamati (7), mentre la maggior parte degli schiavi era importata dal-

(7) Cfr. Hume, p. 580. Si tratta di schiavi nati e allevati nella casa del padrone.

la Siria, dalla Scizia, dalla Cappadocia o da altri paesi poveri. Si narra che nell'isola di Delo, che si trovava al punto di confluenza delle rotte fra Roma e questi vari paesi, in periodo di mercato si vendessero in un giorno per conto dei Romani oltre diecimila schiavi ⁽⁸⁾. Da ciò possiamo renderci conto di quale straordinaria importazione annuale doveva aver luogo a quel tempo. Straordinario, pur se non grande come il precedente, è anche il numero degli schiavi trasportati ogni anno dalla costa dell'Africa alle diverse colonie europee in America o nelle isole delle Indie Occidentali. Soltanto una piccola parte di essi è costituita da donne. In una delle sue orazioni Demostene ⁽⁹⁾, elencando i beni che suo padre gli aveva lasciato, riferisce di aver ereditato cinquanta schiavi maschi e due femmine, cosicché in questo caso, la proporzione è di uno a venticinque. Né ce ne sono molte di più nelle isole dello zucchero delle Indie occidentali. Ne consegue necessariamente che queste donne vivono in uno stato di prostituzione, una condizione, questa, che è la meno favorevole di tutte alla riproduzione, cosicché è molto improbabile che esse abbiano molti figli. Ma se anche accadesse che ne avessero qualcuno, come talvolta è fatale che accada, non vi sono molte probabilità che egli giunga alla maturità. Un bimbo è una pianta molto delicata, che richiede una grande quantità di cure, la presenza della madre e sollecitudine nel farlo crescere. Si ammette generalmente che metà dell'umanità muoia prima dei cinque anni di età. Ma ciò si verifica soltanto fra la gente più povera e umile, i cui figli vengono trascurati ed esposti ai molti rischi delle intemperie e ad altri pericoli. Le classi più favorite, che possono permettersi sollecitudine e cure nei confronti dei figli, raramente ne perdono tanti. Sono rare le donne del ceto medio che avendo avuto otto figli ne abbiano persi quattro prima del compimento del quinto anno di età, anzi spesso non ne perdono alcuno. Soltanto la trascuratezza è dunque la causa di una mortalità così alta. E quali bambini hanno maggiori probabilità di essere trascurati di quelli degli schiavi, che sono essi stessi disprezzati e negletti da tutti? Perciò anche se alcuni bambini nascono, pochi arriveranno alla maturità. Per queste ragioni concomitanti, la provvista di

⁽⁸⁾ Ibid., p. 579, nota o.

⁽⁹⁾ *In Aphobum*, XXVII, I, 9. Citato in Hume, p. 582. In realtà Demostene parla di un totale di cinquantadue o cinquantatrè schiavi.

schiavi nelle Indie Occidentali si esaurirebbe completamente nel giro di cinque o sei anni e perciò ogni anno se ne deve importare un quinto o un sesto del totale ⁽¹⁰⁾; una proporzione che non si riscontra in nessun'altra condizione umana.

Osserverò soltanto, sempre a questo proposito, che la schiavitù fa diminuire notevolmente il numero degli uomini liberi. Che essa diminuisca il numero degli uomini liberi è evidente, in quanto molti uomini liberi diventano schiavi. Ma ciò avviene in una proporzione stupefacente e difficilmente concepibile.

In base a semplici calcoli un uomo può riuscire in qualche modo a mantenere sé stesso, e forse la moglie e la famiglia, con un reddito di dieci sterline l'anno. Perciò, quando consideriamo il proprietario di una grandissima o grande proprietà terriera tendiamo a descriverlo in un primo momento come una specie di mostro che distrugge ciò che potrebbe mantenere un gran numero di uomini. E in questa luce in realtà li consideravano i nostri padri e cercavano di escogitare tutti i sistemi per impedire l'affermazione di costoro. Un uomo che possiede un reddito di diecimila sterline l'anno possiede quanto potrebbe offrire sussistenza a mille uomini e alle loro famiglie e invece, supponendo che si tratti di un individuo meschino che non regala nulla e non ha alcun senso della generosità, lo consuma per sé e per quattro o cinque servi. Noi consideriamo quest'uomo un parassita della società, un mostro, un grande pesce che divora i più piccoli, poiché uno che distrugge le persone o distrugge ciò che dovrebbe fornire loro il sostentamento è esattamente la stessa cosa. Un uomo che consuma diecimila sterline è come se distruggesse ciò che dovrebbe dare sostentamento a mille uomini. Egli sembra essere pertanto il membro più distruttivo della società che sia possibile concepire. Ma se lo osserviamo da vicino ci accorgeremo che egli non è affatto dannoso per la società, ma costituisce piuttosto un vantaggio per essa. In primo luogo non mangia più di qualunque altro uomo; non ha lo stomaco più grande di quello di un comune agricoltore. Tutta la differenza consiste nel fatto che il suo cibo è scelto meglio e selezionato con cura dal mucchio. Quanto ai suoi abiti, in realtà può sembrare che ne consumi di più. In verità ha molti completi e spende molto per gli abiti, ma poi non li consuma

(10) Hume, p. 581, nota t.

tutti in una volta. In realtà ne consuma meno di un comune agricoltore. È vero che i suoi abiti sono molto più variati, ma poi li consuma molto poco, a mala pena si scomoda dalla sua sedia, tranne che per fare una passeggiata in una bella giornata. Le sue vesti non vengono mai sciupate dalle intemperie e non sono lise e strappate per il duro lavoro. Una volta che le ha smesse, sono ancora buone per una grande varietà di usi. L'agricoltore, invece, i cui abiti sono continuamente esposti ad ogni sorta di agenti distruttivi, li consuma maggiormente. Quando li smette non sono più buoni a nulla se non ad essere gettati nel mucchio dello strame per concimare la terra. Perciò, dal momento che quest'uomo consuma poco di più, anzi, forse meno di un altro, tutta la differenza sta nel fatto che ciò che consuma è selezionato accuratamente e con gusto ⁽¹¹⁾. E come la farina è buona quasi come prima, quando ne è stata tolta la parte più raffinata, così ciò che quest'uomo lascia non è meno adatto di prima al sostentamento degli altri. Supponiamo che si faccia pagare l'affitto in natura (in ciò non vi sarebbe alcuna stranezza) e che uno gli paghi mille misure di frumento, un altro altrettante di orzo, un altro lo stesso valore in buoi o in pecore, un altro altrettante misure di vino e un altro di olio. In realtà egli consuma soltanto una piccolissima parte di tutto questo. È vero che quella parte viene scelta con estrema cura e raffinatezza, ma il resto lo distribuisce a coloro che scelgono questa parte per lui. La quota che consuma viene così impreziosita dal lavoro da valere immensamente di più di quanto non valesse prima o di quanto non valga per sua natura la quota necessaria per il sostentamento di un uomo. In questo caso questa quota passa da un valore di dieci sterline ad un valore di diecimila, cosicché essa viene impreziosita fino a mille volte il suo valore. Allo stesso modo coloro che ricevono il resto dei suoi beni spenderanno cinquecento o seicento, sterline cosicché ciò che consumano aumenta di oltre cento volte il suo valore. Altri ancora, ad un livello inferiore, consumano ciò che costa loro duecento o trecento sterline; altri ancora cinquanta o sessanta, e così via più giù fino a quelli che consumano soltanto dieci sterline e anche meno in un anno. Il raccolto di questa proprietà viene in tal modo gonfiato complessivamente a mille volte il suo valore originale. In ogni caso non darà sostentamento a più uomini

(11) Sullo stesso tema, cfr. TMS, pp. 183-84.

di prima, l'uomo ricco non produce questo effetto. Ma egli costituisce l'occasione per una grande quantità di attività e di lavori artigianali quanti ne sono necessari per incrementarne di tanto il valore. Perciò allo stato attuale delle cose non sarebbe di alcun beneficio per lo stato impedire l'emergere di fortune così grandi. Infatti sebbene una legge agraria possa mettere tutti in condizioni di uguaglianza, il che in realtà ha in sé qualcosa di molto gradevole, tuttavia un popolo che viva su una base di assoluta uguaglianza è fatalmente molto povero ed incapace di difendersi in caso di necessità. Non ha scorte che possano aiutarlo in tempo di bisogno. Quando invece vengono prodotti dei manufatti ne basterà una piccolissima quantità per procurarsi enormi quantità di materie prime da un altro paese. Mezza nave carica di battista di lino o di panno nero fine acquisterà in Russia tanto lino greggio quanto ne potrebbe trasportare una intera flotta. Tanto più avanzata è la lavorazione del prodotto tanto maggiore sarà la quantità di merci che si può ottenere in cambio. Un uomo può portare in una tasca una quantità tale del più fine pizzo di Bruxelles da procurargli a Riga o a Pietroburgo tanto lino o canapa da caricarne una nave. Un paese povero come quello citato sopra sarà completamente rovinato da una carestia; gli abitanti non hanno nulla e non hanno alcun mezzo per procurarsi cibo da altri. Se dovessero, anche in un periodo di prosperità, inviare un esercito fuori dal paese, troverebbero estremamente difficile mantenerlo. Ma in un paese dove esistono attività manifatturiere, una piccola parte di questi manufatti procura una gran quantità di prodotti grezzi per soddisfare le necessità immediate o da poter utilizzare nelle varie industrie in modo da procurarsi altri beni in futuro. Cosicché, nella situazione attuale, un uomo di grandi sostanze è piuttosto un vantaggio che uno svantaggio per lo stato, purché si determini un passaggio graduale dalle fortune di questi grandi fino ad altri di minore e meno consistente ricchezza. Dimosteremo infatti come la presenza di un uomo che si elevi molto al di sopra di tutti i suoi conterranei rappresenti un vero danno per la comunità. Ciò non accade in Inghilterra dove le fortune diminuiscono gradualmente da quarantamila a duecento o trecento sterline.

Tuttavia, sebbene allo stato attuale delle cose non sia necessario e anzi sarebbe forse dannoso schiacciare queste fortune eccessive, nei tempi antichi la situazione era molto diversa. I più saggi sono

sempre stati dell'opinione che queste fortune eccessive siano molto dannose per l'interesse della comunità. Essi consideravano questi uomini ricchi oggetto di timore e di avversione, come altrettanti mostri che consumavano quanto avrebbe dovuto dare sostentamento ad un gran numero di cittadini liberi. Vedremo che i loro timori erano fondati. A quei tempi, ad esempio, un uomo che possedeva una proprietà di diecimila sterline l'anno distruggeva non solo il sostentamento di mille, ma di seimila cittadini liberi. Infatti dobbiamo considerare che allora le terre erano interamente coltivate da schiavi. Non vi era nulla di simile ai fittavoli liberi. Un uomo che aveva un patrimonio di diecimila sterline occupava allora non solo terre che producevano per un valore di trentamila sterline, come avverrebbe nella situazione attuale, ma quanto rendeva fino al valore di sessantamila sterline. Cinque sestieri erano consumati dagli schiavi che le coltivavano, cosicché in questo caso la maggior parte del raccolto veniva distribuita fra gli schiavi. Anche la parte restante non veniva distribuita (come avviene ora) fra liberi cittadini, che lavoravano per il ricco e impreziosivano ciò che egli consumava fino al valore di ciò che spendeva, ma veniva distribuita fra gli schiavi suoi o di altri uomini ricchi. A quell'epoca i ricchi istruivano i loro schiavi in tutti i vari mestieri di cui si sentiva la necessità: uno faceva il muratore, un altro il falegname, un altro il negoziante, un altro il birraio o il fornaio ecc. Erano sempre impegnati nel loro lavoro e se un ricco aveva per caso bisogno di un artigiano per un mestiere che non era esercitato da nessuno dei suoi schiavi, favoriva piuttosto un altro ricco suo amico impiegando l'opera del suo schiavo, invece di rivolgersi ad un cittadino povero. Così vediamo che Cicerone si serviva di Cirus, lo schiavo di un suo ricco amico, come architetto ⁽¹²⁾. In tal modo tutto il raccolto delle proprietà di un ricco veniva consumato dal padrone e dai suoi schiavi. Si comprende perciò la ragione di un atteggiamento che altrimenti, diverso come è dai costumi dei nostri tempi, ci appare quasi incomprensibile. Aristotele e Cicerone narrano che le due cause di tutte le sedizioni ad Atene e a Roma erano le richieste del popolo in tema di leggi agrarie e di abolizione dei debiti ⁽¹³⁾. Senza

⁽¹²⁾ *Ad Atticum*, II, 3.

⁽¹³⁾ Cicerone, *De Officiis*, II, xxii, [78]. Nulla del genere si riscontra invece in Aristotele.

dubbio si trattava di una richiesta che tendeva a privare alcuni di una parte della loro proprietà per darla ad altri cui non apparteneva. Richieste di questo genere suonano inaudite ai nostri giorni. Quale è la ragione? Il popolo del nostro paese ha forse oggi delle inclinazioni più oneste che in passato? Non possiamo fingere che sia così. Ma la sua condizione è molto diversa. Ora i poveri non sono debitori di nessuno, perché nessuno si fida abbastanza da concedere loro credito. Ma a Roma tutti i cittadini poveri erano indebitati fino al collo e la stessa cosa si verificava ad Atene. Al giorno d'oggi i poveri che non possiedono né terra, né denaro, possono guadagnarsi da vivere lavorando come servi per un agricoltore in campagna oppure lavorando in una qualunque bottega di cui conoscano l'attività. Ma a Roma ogni genere di attività era completamente monopolizzata dagli schiavi e i cittadini poveri che non avevano né terra né denaro erano in una situazione estremamente miserabile. Non esisteva alcuna attività a cui potessero dedicarsi con una sia pur minima speranza di successo. Il loro unico mezzo di sostegno consisteva nelle frequenti elargizioni in loro favore o nel denaro che ricevevano in cambio del voto nei periodi elettorali. Ma poiché i candidati si sarebbero rovinati per procacciarsi i voti del popolo ad ogni elezione, per evitare ciò essi ricorrevano ad un espediente. Prestavano loro una somma considerevole, molto più di quanto elargivano per un voto, ad un interesse molto alto, di solito circa il dodici per cento e spesso anche di più, fino al trenta o quaranta per cento. Ben presto la somma diventava altissima e tale che quelli non potevano avere alcuna speranza di poter pagare. In questo modo i creditori erano sicuri del loro voto senza bisogno di ulteriori elargizioni poiché quelli avevano contratto un debito che non erano in condizioni di pagare, e nessun altro poteva accaparrarseli, in quanto, per aggiudicarsi il loro voto, avrebbe dovuto estinguere il loro debito, e dato che, a causa dell'interesse, questo ammontava ad una grossa somma, non vi era nessuno che potesse pagarlo. In tal modo i cittadini più poveri venivano privati del loro unico mezzo di sussistenza. È un principio generalmente rispettato che nessuno può essere costretto a vendere i suoi beni se non è disposto a farlo. Ma nei periodi di necessità la gente infrange tutte le leggi. Durante una carestia accade spesso che la folla apra con la violenza i granai e costringa i proprietari a vendere a quello che il popolo considera un prezzo ragionevole. Allo stesso modo si

considera generalmente una norma di giustizia che nessuna proprietà possa essere strappata dalle mani dei proprietari e che i debiti non possano essere cancellati senza il consenso dei creditori. Ma quando la plebe romana si vedeva privata di ogni proprietà da pochi cittadini e così anche di tutto il denaro dell'impero, ed era in tal modo ridotta alla più estrema miseria, non c'è da stupirsi che desiderasse delle leggi che impedissero questi effetti. Possiamo vedere quindi che fra i suoi inconvenienti la schiavitù porta questa conseguenza nociva, essa rende realmente assai dannosi gli uomini ricchi e detentori di grandi proprietà, mentre altrimenti essi sono invece utili poiché promuovono l'artigianato e il commercio.

Prenderò ora in considerazione i diversi modi in cui gli schiavi potevano essere acquisiti nei paesi in cui la schiavitù era in uso. Innanzitutto come prigionieri di guerra. In tutti i paesi in cui esiste la schiavitù i prigionieri vengono considerati proprietà esclusiva di colui che li ha catturati. Quando il vincitore ha il nemico in suo potere non vi è nessuno che possa proteggerlo: la sua vita e tutto ciò che ha li deve alla misericordia del suo conquistatore, se questi decide di risparmiarlo. Il prigioniero era considerato proprietà esclusiva del conquistatore, quale compenso per averlo risparmiato e perché non vi era nessuno che lo proteggesse. Sembra che questa sia stata l'origine della schiavitù, che era universalmente accettata fra i popoli primitivi e lo è ancora in molti paesi. Tacito narra che nelle due battaglie di <?> ⁽¹⁴⁾ fra gli eserciti di Galba e di Vitellio e fra quest'ultimo e Vespasiano, non si fecero prigionieri né dall'una né dall'altra parte in quanto, dal momento che si trattava di compatrioti non potevano essere fatti schiavi e per questa ragione non si risparmiò nessuno. Come i prigionieri non avevano nessuno che potesse proteggerli o difenderli, così anche i loro figli erano completamente indifesi. Perciò diventavano schiavi alla pari dei padri e questo costituisce il secondo modo di acquisizione degli schiavi. Il terzo modo consiste nella condanna di criminali alla schiavitù. In quei paesi la schiavitù spesso costituisce una punizione inflitta ai criminali al pari delle altre e coloro che subiscono questa condanna vengono consegnati alla

⁽¹⁴⁾ Si tratta delle battaglie di *Bedriacum*. In questa località della Gallia transpadana si svolsero due battaglie, l'una nel 69 d.C. fra gli eserciti di Otone e Vitellio, l'altra fra quest'ultimo e Vespasiano; cfr. *Historiae*, II, 44.

persona offesa oppure sono considerati proprietà pubblica. Il quarto modo è quello in base al quale i debitori insolventi vengono aggiudicati o consegnati ai loro creditori. Questi quattro modi, così come il quinto, sono tutti ammessi nei paesi dove esiste ancora la schiavitù, come in Turchia e in Persia. In Russia diventano schiavi tutti i prigionieri catturati durante le guerre contro i Turchi, così come facevano i romani con i loro prigionieri, sebbene non facciano la stessa cosa con i correligionari Cristiani che catturano. Essi ammettono anche tutti gli altri modi. Il quinto modo è quello grazie al quale un cittadino libero diventa schiavo vendendosi ad un padrone. Tuttavia, poiché la persona e tutto ciò che gli appartiene diventa proprietà del padrone dal momento in cui inizia il contratto, tali contratti sono totalmente illusori e lo schiavo non trarrebbe alcun beneficio dal <?>. Questo caso si verifica generalmente quando un debitore insolvente non vuole diventare schiavo del suo creditore ma preferisce piuttosto appartenere a qualcun altro. Questa persona lo prende come schiavo in cambio del pagamento dei suoi debiti. Questi sono tutti i modi di acquisizione degli schiavi. In relazione alla schiavitù osserverò soltanto, a conferma di ciò che ho asserito, che fu la debolezza dei governi ad originarla e avvenne esattamente la stessa cosa per quanto riguarda le Indie Occidentali e <?>.

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 1763

All'inizio di queste lezioni ho diviso il tema del diritto in tre parti: innanzitutto quella che considera l'individuo semplicemente come uomo, in secondo luogo quella che lo considera come membro della famiglia e in terzo luogo quella che si riferisce ai diritti che spettano all'individuo come membro della comunità o società degli uomini. Ho già preso in considerazione le prime due parti, vengo ora alla terza.

Al fine di considerare più precisamente i diritti che sono propri di un individuo come membro di una società o comunità o stato, sarà necessario considerare le diverse forme di governo che sono in uso presso le varie società e le loro origini. Sebbene le forme di governo possano essere infinitamente varie, esse si possono ridurre a tre classi o forme distinte. La prima è quella in cui il potere di emanare leggi e regolamenti, di giudicare cause o di nominare i giudici e di fare la pace o la guerra, sono tutti concentrati nelle mani di una sola persona. Questo è quello che si definisce *governo monarchico*.

Il potere sovrano in uno stato consiste di tre parti. Il primo è il potere legislativo o potere di emanare le leggi. Il secondo è il potere giudiziario, la cui definizione è evidente dal nome; esso consiste nell'istruire processi, giudicare cause, pronunciare sentenze o nominare altri giudici. Il terzo, che è il potere di fare la pace o la guerra, è definito da Locke potere federativo ⁽¹⁾ e dal Barone di Montesquieu potere esecutivo ⁽²⁾ mentre io lo chiamerò semplicemente il "*potere di fare la pace o la guerra*". In un governo monarchico questi poteri sono tutti nelle mani del *monarca*: egli può emanare le leggi che vuole, emettere sentenze da solo o tramite altri, come meglio gli sembra, e fare guerra o pace a suo piacimento. Le altre forme di

(1) Locke, pp. 157 e ss.

(2) Montesquieu, I, p. 275.

governo possono essere tutte considerate repubblicane e in esse i diversi poteri che abbiamo citato e che spettano al governo non sono affidati nelle mani di un solo uomo, ma di più individui. Ne conosciamo due tipi: innanzitutto quella fondata sull'aristocrazia. In questa forma di governo il potere sovrano in tutte le sue parti non è nelle mani di una sola persona ma spetta ad un certo rango o ordine di uomini distinti dalla massa del popolo cioè i *nobili* o *uomini di rango*. Questi, allo stesso modo del principe di un governo monarchico, possono emanare leggi, giudicare cause e fare guerra o pace a loro piacere. In secondo luogo un governo repubblicano può basarsi su di una *democrazia*, in cui questi diversi poteri non sono limitati ad alcuna persona particolare o ad una classe di nobili, ma sono esercitati congiuntamente *dall'intera massa del popolo*. Tutte queste forme di governo possono assumere molte sfumature diverse, ma tutte le varie forme di governo possono essere ricondotte all'una o all'altra di queste. Prima di addentrarmi nei particolari, però, sarà meglio spiegare le origini del governo, di quella che io giudico la sua forma primigenia, come le diverse forme di governo che ora esistono siano derivate da quella, come esso sorse e in quale periodo della società. Nell'età dei cacciatori vi è difficilmente posto per un governo di qualsivoglia tipo, ma se ce n'è uno, quello sarà certamente di tipo democratico. Un popolo di cacciatori è costituito da un certo numero di famiglie indipendenti, non altrimenti collegate se non dal fatto che vivono insieme nella stessa città o villaggio e parlano la medesima lingua. Il potere giudiziario, fra questi popoli, per quel poco che esiste, ricade sotto il controllo di tutta la comunità come corpo unico. Le questioni interne alle singole famiglie, fintantoché riguardano soltanto i membri di una famiglia, sono lasciate alla decisione dei *membri di quella famiglia*. Le dispute fra gli altri si verificano in questi tipi di stato soltanto raramente, ma se si verificano, e sono di natura tale da turbare la comunità, l'intera comunità interviene per sanare i contrasti. Questo è di solito il massimo a cui si spingono, in quanto non osano mai infliggere una punizione vera e propria. Lo scopo del loro intervento è quello di conservare l'ordine pubblico e la sicurezza degli individui e dunque cercano di far riconciliare le parti in dissidio. Questo è ciò che accade fra i popoli selvaggi in America, come ci informano Padre Charlevoix e il Lafitau ⁽³⁾, che ci

(3) P.F.X. de Charlevoix, *cit.*, III, pp. 271 e ss.; J.F. Lafitau, *cit.*, I, pp. 490 e ss.

forniscono un resoconto assai particolareggiato delle usanze di quei popoli. Essi ci dicono anche che se qualcuno commette un crimine odioso ai danni di un altro talvolta è messo a morte, ma non secondo un giudizio, bensì soltanto a causa del risentimento e della indignazione che il crimine ha suscitato in ognuno. In tali casi tutto il popolo gli tende un agguato e lo uccide come se si trattasse di un nemico. Un sistema molto comune in questi casi è quello di invitarlo ad una festa, dando in precedenza a tre o quattro persone l'incarico di ucciderlo. Presso tali popoli il potere di fare la pace o la guerra compete a tutti. Fra loro un trattato di pace si riduce all'accordo di cessare le ostilità e, per rendere tale accordo completamente operante, è necessario ottenere il consenso di tutti i membri della comunità, in quanto ognuno pensa di avere il diritto di continuare le ostilità finché non abbia ottenuto una soddisfazione sufficiente. Allo stesso modo un'offesa arrecata ad un individuo è sufficiente a fargli aprire le ostilità contro colui che l'ha offeso, il che di solito scatena un conflitto generale. Il potere legislativo può a mala pena sussistere in uno stato simile. In una situazione del genere vi può essere occasione soltanto per pochissime leggi e nessun individuo si sentirebbe vincolato a sottomettersi a norme decise da altri, perfino se riguardassero l'intera comunità. Tutto il governo di questo stato, nei limiti della sua esistenza, è democratico. Vi possono essere in realtà persone dotate di importanza e di influenza maggiori rispetto al resto dei membri di questa società, ma ciò non costituisce una deroga alla forma democratica, in quanto tali persone devono questa influenza soltanto alla loro superiore saggezza, al loro valore e ad altre qualità simili, e la possono esercitare soltanto su coloro che accettano la loro guida. Esattamente come avviene in tutti i circoli o assemblee in cui tutti i membri sono in condizione di parità, ma c'è di solito qualche persona il cui consiglio è più seguito, che esercita generalmente una notevole influenza in tutti i dibattiti ed è come se fosse il re della compagnia.

L'età dei pastori è quella in cui ha inizio il governo nel vero senso della parola. Ed è anche in questo periodo che gli uomini cominciano veramente a dipendere in modo considerevole l'uno dall'altro. L'appropriazione delle greggi e delle mandrie rende la sopravvivenza dei cacciatori molto incerta e precaria. Gli animali che sono più utili all'uomo, come buoi, pecore, cavalli, cammelli ecc. e

che sono anche i più numerosi, non sono più proprietà comune ma appartengono ad alcuni individui. Si creano allora le distinzioni fra ricchi e poveri. Coloro che non posseggono alcun gregge o alcuna mandria non possono trovare alcun mezzo per mantenersi se non procurandoselo dai ricchi. I ricchi perciò, poiché mantengono e sostentano i più poveri con le loro grandi proprietà di greggi e di mandrie, pretendono il loro servizio e la loro dipendenza. In questo modo ogni uomo ricco comincia ad avere un numero considerevole di poveri che dipendono da lui e che lo servono. In questa fase della società la disparità di ricchezza crea un divario nel potere e nell'influenza dei ricchi sui poveri maggiore di quanto non avvenga in qualunque altro periodo. Infatti, quando il lusso e l'effeminatezza hanno preso piede in un paese, un uomo può spendere una grossa fortuna in modi diversi senza avere un solo dipendente; il suo sarto, il suo <?>, il suo cuoco ricevono ciascuno la loro parte, ma poiché tutti gli danno il proprio lavoro in cambio di ciò che egli dà loro, e ciò non per bisogno, non si considerano in alcun modo suoi dipendenti. Possono riconoscere di essergli obbligati, ma nessuno si spingerebbe fino al punto di combattere per lui. Nei periodi primitivi invece, quando le arti ed i mestieri non sono noti e il lusso è sconosciuto, il ricco non ha alcun modo di disporre dei prodotti delle sue proprietà se non distribuendoli agli altri e questi vengono in tal modo a dipendere da lui. Sappiamo che tutti i patriarchi erano una specie di principi indipendenti che avevano dipendenti e seguaci che li servivano e che venivano mantenuti grazie al prodotto delle greggi e delle mandrie affidate alla loro cura. Sopra di questi essi esercitavano naturalmente un considerevole potere ed erano fra il popolo i soli giudici.

{In tal modo l'autorità dei ricchi era destinata ben presto a diventare molto grande. Prendiamo dunque in considerazione il suo sviluppo}. In questo sistema di vita esistono molte più opportunità di dispute fra i membri di una tribù o di un popolo che non presso un popolo di cacciatori. È in questo periodo che viene introdotta la proprietà e naturalmente vi sono molte dispute a causa di essa. Immaginiamo allora un popolo di pastori che viva insieme in un villaggio o in una città. {Vedremo che anche la loro forma di governo sarà democratica. Prendiamo perciò in considerazione le diverse parti del potere supremo e osserveremo che sono tutte nelle mani del popolo. Innanzitutto per quanto riguarda il potere giudiziario}, il sistema a

cui penserebbero, e sul quale si accorderebbero più prontamente, per dirimere ogni possibile contrasto sarebbe quello di portarlo davanti alla assemblea di tutto il popolo. Come ho già detto, è sicuro che in questo stadio della società ci siano molte più dispute che nell'età dei cacciatori, ma certo non un numero così grande come negli stadi successivi di organizzazione sociale. Infatti i grandi motivi di contrasto che sono alla base della maggior parte dei procedimenti legali non erano noti nei primi stadi della società. La maggior parte delle cause che attualmente tengono impegnati i tribunali deriva innanzitutto da qualche quesito relativo all'interpretazione del testamento di un defunto. A quei tempi il fatto era inesistente, poiché, come ho già osservato, non si concepiva e non si autorizzava alcun testamento nelle prime fasi della società. In secondo luogo da questioni matrimoniali; ma anch'esse erano sconosciute nei primi stadi della società. In terzo luogo, da contratti volontari che in quel periodo non avevano nessun valore legale e non erano tenuti in alcuna considerazione dalla comunità. L'attività giudiziaria non doveva perciò essere molto intensa, né gli abitanti erano così impegnati da non avere abbastanza tempo libero per partecipare a queste assemblee. Ma poiché in ogni comunità vi è sempre qualcuno che assume il comando ed esercita la sua influenza sugli altri, vi era senza dubbio qualche individuo preminente in grado di influenzare le decisioni degli altri. I ricchi che possiedono molti armenti e molte greggi avevano probabilmente - come ho osservato - molti subordinati che seguivano il loro consiglio e le loro istruzioni e in tal modo esercitavano l'influenza maggiore sul popolo. Poiché tali persone erano probabilmente i più eminenti fra gli anziani, i loro figli lo erano fra i giovani, in quanto l'importanza dei loro padri induceva rispetto nei loro confronti, e dal momento che venivano rispettati durante la vita dei loro padri, avveniva naturalmente che prendessero il loro posto alla loro morte. Se vi erano due figli l'autorità veniva divisa fra di loro, così come la proprietà. E sebbene non vi possa essere nulla di più sconveniente che un governo diviso in questo modo nei casi in cui il re o il monarca sia giunto ad esercitare una autorità considerevole, a quei tempi questo fatto non comportava gli stessi inconvenienti. Sappiamo che al tempo delle guerre Troiane vi erano diversi popoli che erano guidati da più di un capo. Sarpedone e Glauco comandavano i Cretesi, Diomede ed Idomeneo i Beoti, Menestee e

altri cinque le genti dell'Attica ⁽⁴⁾. In realtà accadeva generalmente che alcuni fossero più rispettati degli altri, poiché sappiamo che questi capi greci si ponevano nello stesso ordine gerarchico con il quale li ho citati. L'autorità di costoro diveniva ben presto ereditaria e quando, con l'ulteriore progredire della società, divennero più evidenti gli inconvenienti di un potere diviso, presero piede il diritto di progenitura e le altre norme che regolavano la successione, come si è già detto trattando quell'argomento. Ciò non rappresentava un'infrangimento alla forma democratica di governo in quanto queste persone non avevano alcuna autorità che non derivasse dal loro ascendente personale. La comunità manteneva inoltre il potere di punire qualunque crimine odioso. Forse a volte uccidevano i colpevoli, come si è già detto a proposito dei Nord Americani e potevano anche punirli con il bando dalla comunità. I soci di qualsiasi circolo hanno il diritto di espellere un altro membro e ciò vale anche per i membri di tali comunità. E se ciò poteva non rappresentare una particolare pena nelle fasi iniziali della vita comunitaria, quando i membri non avevano ancora fondato relazioni fra di loro o non erano ancora legati da rapporti di amicizia, poteva invece essere causa di grande dolore nel caso in cui essi fossero vissuti assieme da qualche tempo e fossero nati ed educati nella medesima comunità. Una volta espulsi, non avevano amici né conoscenze e, non esistendo ancora il commercio, essi non avevano alcuna occasione per comunicare con gli altri. Erano dunque banditi da tutti gli amici e da tutti i legami sociali. Questa costituiva pertanto una delle punizioni più severe che potessero essere inflitte.

Per ciò che concerne il potere esecutivo, ovvero quello di fare la pace e la guerra, esso era, fin dove si estendeva, nelle stesse mani del precedente. Fra i popoli di questo genere le guerre di solito scoppiavano repentine ed improvvise e venivano decise da qualche scarabuccia. Tutto il popolo si precipitava alla difesa in caso di attacco o partecipava congiuntamente alle incursioni contro i nemici. I capi non erano comandanti regolari, l'esercito era una banda disordinata piuttosto che un organismo disciplinato. Coloro che apparivano più valenti e coraggiosi guidavano gli altri. Tacito così descrive i Germa-

(4) Sarpedone e Glauco comandavano i Lici, Idomeneo i Cretesi, Menesteeo gli Ateniesi, Diomede gli Argivi.

ni: “*Reges ex nobilitate duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas et duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui; si ante aciem agant, admiratione praesunt, ecc. ecc.*” (5). Il potere di questi capi non dura più della guerra ed in realtà consisteva in poco più che guidare le truppe in battaglia. In questo stadio della società le tribù o i popoli erano assai poco numerosi e per questa ragione le loro guerre non potevano durare molto a lungo. Possiamo valutare l'importanza attribuita ad alcuni membri di queste comunità quando apprendiamo che gli uomini di Schechem erano così desiderosi di ricevere Isacco ed alcuni suoi servi che l'intera popolazione acconsentì a subire una penosissima operazione (6). Non vi è traccia di potere legislativo in questo stadio di organizzazione sociale. Le leggi e i regolamenti sono il prodotto di sistemi più sofisticati e di una forma più avanzata di governo, e non si riscontrano mai finché esso non sia considerevolmente progredito.

Quando l'umanità ha compiuto qualche progresso l'istruzione delle cause diventa una questione più difficile e faticosa. Quando cominciano ad essere coltivate le arti e le attività manifatturiere la gente è più impegnata e ha meno tempo da dedicare per presenziare ai processi. Aumentano inoltre i motivi di disputa. Inizia l'uso dei testamenti e vengono introdotti i contratti di matrimonio, cosicché mentre da un lato aumenta l'attività giudiziaria, dall'altro la gente ha meno tempo da dedicarvi. Per cui si verifica fatalmente una di queste due cose: o le cause e le controversie restano irrisolte, oppure si rende necessario nominare alcuni che agiscano da giudici in tali questioni. La prima di queste alternative non può in nessun caso essere permessa poiché ne conseguirebbero inevitabilmente confusione e diverbi. Perciò si sceglie sempre la seconda. Dal corpo del popolo viene eletto un certo numero di uomini il cui compito è quello di seguire i processi e metter fine alle dispute. Il capo e gli uomini più autorevoli fanno naturalmente parte di questo consiglio. In tal modo la loro autorità cresce ulteriormente ed essi si trasformano in capi o presidenti della corte. La loro autorità a causa di questa carica crescerà velocemente, certo molto più velocemente dei progressi fatti dalla società. Infatti in tutti i paesi primitivi il costume è completa-

(5) *Germania*, 7.

(6) *Genesis*, 34.

mente opposto a quello attuale. Oggi sono i ricchi a far doni ai poveri, ma alle origini della società erano i ricchi a ricevere doni dai loro subordinati. Essi non si occupavano mai di una causa senza una ricompensa. Nessuno può avere accesso al Mogol a meno che non abbia un dono nelle mani e così avviene in tutti i paesi primitivi e barbari. Non si può parlare con un principe Tartaro se prima non gli si sono aperte le orecchie con un dono. Ciò accresceva ben presto le loro ricchezze, il numero dei loro subordinati e il loro potere aumentavano in proporzione, ed aumentava anche la loro influenza sul consiglio. Il numero di questi magistrati è agli inizi piuttosto grande in tutti i paesi. Non si ha fiducia di affidare sé stessi e le proprie proprietà nelle mani di poche persone, ma ci si sente molto più sicuri sotto la guida di un organo costituito da un numero considerevole di persone. L'assemblea sovrana di Atene era costituita da cinquecento persone. Le questioni e i dibattiti relativi alla pace e alla guerra sono inizialmente molto semplici e di rapida decisione, ma quando gli affari dello stato si moltiplicano e bisogna prendere qualche decisione straordinaria, ciò rappresenta una questione di natura troppo tediosa per essere decisa da tutto il popolo che non può allontanarsi così a lungo dalle sue attività come queste problematiche richiederebbero. Anche in questo caso diviene assolutamente necessario per la sicurezza dello stato affidare la conduzione di queste faccende alla stessa assemblea alla quale era stata affidata in precedenza la decisione delle cause private, oppure nominarne un'altra. Ma in genere non si pensa mai a quest'ultima possibilità. Perciò il potere di provvedere alla sicurezza dello stato e a tutte le disposizioni necessarie in materia è generalmente affidato alle stesse mani. Il potere senatoriale a Roma si estendeva anche a queste decisioni; aveva cura delle entrate, delle mura della città, ecc.. Una istituzione, questa, che sembrava essere una specie di consiglio nominato per assistere il re nelle sue mansioni giudiziarie ed esecutive. In realtà il potere giudiziario fu distinto a Roma dal potere del re fin dai tempi di Tullo, sotto il cui regno sentiamo parlare di *duumviri rerum capitalium* ⁽⁷⁾, ecc.. Tacito dice del consiglio del re: "concilium simul et auctoritas adsunt" ⁽⁸⁾. Co-

(7) Sta probabilmente per *duoviri perduellionis*, magistrati incaricati di giudicare i casi di alto tradimento in epoca pre-repubblicana.

(8) "Consilium simul et auctoritate adsunt", *Germania*, 12.

munque nella maggior parte dei paesi il popolo conservava ancora il potere di pronunciarsi su tutte le questioni importanti. Questo era ciò che avveniva a Roma e dopo essere stata abbandonata, tale pratica fu ripresa di nuovo. Tacito dice ancora: “De minoribus rebus, principes consultant, de majoribus omnes. Ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur”⁽⁹⁾, {e anche questo accresce di molto il potere dei governanti}. Il potere esecutivo e quello giudiziario sono così nelle mani del popolo, che li affida in qualche misura ad una corte composta da alcune persone. Il potere legislativo ha soltanto una importanza molto marginale in tutto questo tempo. Considereremo ora i suoi sviluppi.

— — —

⁽⁹⁾ “De minoribus rebus principes consultant, de maioribus omnes, ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes praetractentur”, *Germania*, 11.

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1763

Nella lezione precedente ho cercato di chiarire le origini ed alcuni elementi del progresso dell'attività di governo. Come esso sorse, non come pensano alcuni autori dal consenso o dall'accordo di un certo numero di persone a sottomettersi a certe norme, bensì dal progresso naturale compiuto dagli uomini nella società. Ho mostrato che nell'età dei cacciatori non esisteva nulla che potesse meritare l'appellativo di governo. Non c'era in quel caso alcuna occasione di emanare o applicare leggi o regolamenti dato che la proprietà non si estendeva al di là del possesso. Quel poco di ordine che esisteva fra gli uomini in quello stadio era determinato dall'intervento dell'intera comunità per appianare le difficoltà che minacciavano di turbare la pace dello stato. La comunità faceva ciò, non in quanto giudice, ma soltanto per ricondurre alla concordia e all'armonia le parti in contrasto. Il potere esecutivo, ovvero quello di fare la pace e la guerra, era anch'esso nelle mani dell'intero popolo e ciascun individuo aveva lo stesso potere degli altri. Non si concepiva l'idea che si potesse avere il potere di costringere qualcuno a far la guerra a proprio piacere. Se due o tre famiglie non erano disposte ad andare in guerra e ad aprire le ostilità contro i loro vicini, non si concepiva l'idea che gli altri potessero avere il diritto di costringerle. E allo stesso modo, una volta che la comunità avesse concordato la pace con i vicini e alcune famiglie avessero continuato le ostilità facendo scorrerie e conseguendo vittorie su costoro, la comunità non pretendeva di avere una qualche autorità per punirli o costringerli ad accettare l'accordo deciso da tutti gli altri. Vi è tuttavia una differenza. Gli uomini sono in genere molto più accesi e combattivi quando si impegnano in una guerra che non quando fanno la pace. Per questa ragione si infuriano molto più contro coloro che non parteci-

pano alle guerre comuni del paese che non contro coloro che continuano le ostilità dopo la dichiarazione di pace o che fanno delle scorrerie senza il consenso degli altri. Per questa ragione avviene spesso che il popolo tenda agguati a colui che rifiuta di unirsi alla causa comune e che lo metta a morte. Sebbene l'altro caso sia senza dubbio più pericoloso per lo stato e spesso causi la rovina di tutti, tuttavia esso non suscita altrettanto risentimento. Ma quando qualcuno viene messo a morte per questa offesa alla comunità, ciò non avviene grazie all'autorità del popolo sugli individui ma per lo stesso motivo per cui si ucciderebbe un nemico, cioè per risentimento. Dovrei anche aggiungere che l'età dei pastori è quella in cui il governo viene istituito per la prima volta. La proprietà lo rende assolutamente necessario. Una volta che si sia stabilito che una mucca o una pecora appartengono ad una certa persona non solo quando esse sono effettivamente in suo possesso, ma anche se si smarriscono, è assolutamente necessario che l'autorità del governo sia continuamente vigile e che la comunità affermi il suo potere di garantire la proprietà degli individui. In questo stadio non si può più continuare a dipendere dalla caccia per il sostentamento di tutti. Tutti gli animali idonei ad alimentare l'uomo sono in gran parte attribuiti in proprietà. Alcuni individui si arricchiscono di greggi e di armenti e possiedono molte pecore e molti bovini, mentre altri non possiedono neanche un solo animale. C'è chi ha abbastanza bestiame da nutrire se stesso e altre cinquanta o sessanta persone, mentre altri non hanno nulla per sostenersi. Nell'età dei cacciatori alcune sporadiche manifestazioni di autorità da parte della comunità erano sufficienti, date le scarse occasioni di conflitto che si verificavano. La proprietà, la grande causa di tutte le dispute, era allora sconosciuta. Avviene a volte che gli individui litighino quando non vi è alcun interesse personale in discussione, come avviene fra i ragazzi di scuola, e talvolta arrivano addirittura ad uccidersi. Ciò accade tuttavia molto raramente e, quando avviene, si possono pacificare gli amici dell'offeso, come ho già detto, grazie all'intervento della comunità. Ma in questo caso, quando alcuni posseggono una grande ricchezza ed altri nulla, è necessario che il braccio dell'autorità sia sempre proteso minacciosamente e siano stabiliti principi e norme permanenti che possano proteggere la proprietà dei ricchi dalle incursioni dei po-

veri, i quali altrimenti la minaccerebbero continuamente. Di venta inoltre necessario stabilire in che cosa consista la violazione di questa proprietà e in quali casi tali violazioni siano passibili di punizioni. In questo caso, e in realtà in tutti i casi, le leggi e lo stato possono essere considerati come una alleanza dei ricchi per opprimere i poveri e conservare a proprio vantaggio la disegualianza nella distribuzione dei beni che sarebbe altrimenti eliminata dalle rivolte dei poveri, i quali, se non venissero frenati dal governo, ridurrebbero ben presto gli altri nelle loro stesse condizioni per mezzo di un'aperta violenza. Lo stato e le leggi impediscono ai poveri di impadronirsi delle ricchezze per mezzo della violenza che essi altrimenti eserciterebbero sui ricchi; essi impongono loro di continuare ad essere poveri o di arricchirsi con lo stesso sistema degli altri. Perciò le leggi o i patti concernenti la proprietà, vengono fissati subito dopo l'inizio dell'età dei pastori. L'intera applicazione di queste norme e la composizione di tutte le dispute vengono naturalmente affidate, come ho detto nell'ultima lezione, all'assemblea generale di tutto il popolo. Essa sola, sembra, ha sufficiente peso ed autorità, o sufficiente importanza agli occhi degli uomini, da poter avocare a sé la composizione di ogni disputa; lo stato è in questo caso assolutamente democratico. La comunità ha così l'opportunità di esercitare una grande autorità ed influenza sugli individui. Come ogni circolo o società ha il diritto di dire ai suoi soci: o ti comporti secondo i nostri regolamenti oppure te ne vai, così la comunità può dire agli individui che la compongono: o ti comporti in accordo con le nostre leggi e con i nostri regolamenti o ti allontani da noi. Questa è una punizione particolarmente amara se avviene dopo un certo tempo che la società si è formata e i suoi membri sono nati e cresciuti all'interno di essa, in quanto questi non avranno altre conoscenze e non sapranno dove rifugiarsi. È probabile che questo tipo di autorità venga esercitato presto, ma è probabile che per molto tempo non si spinga oltre. Il potere esecutivo, ovvero quello di fare la pace o la guerra, sarà anch'esso interamente nelle mani del popolo. Esso decide sia come organizzare la difesa dello stato, sia quando sia il caso di muovere guerra, ecc. Ma anche se il potere dello stato in relazione ai contrasti privati fra gli individui rimase per molto tempo estremamente circoscritto, tuttavia, con l'emergere dello

stadio della pastorizia, la sua attività, in rapporto a tutte le questioni pubbliche divenne ben presto praticamente assoluta in tutti i paesi. Gli affari dei privati non interessano molto lo stato. Lo interessano per quel tanto che è sufficiente ad impedire che i contrasti acquistino dimensioni preoccupanti, ciò tuttavia non danneggia la comunità immediatamente. Tutto ciò che invece interessa lo stato direttamente ed immediatamente, viene preso in considerazione con una attenzione molto più viva, e viene esercitata un'autorità molto maggiore, che non nel caso precedente, per impedire tutto ciò che può essere nocivo alla comunità. Lo stato è perciò molto più severo nel prevenire questo genere di cose. Ho già osservato che dopo l'eliminazione del sistema dell'indennizzo non furono i crimini più odiosi contro gli individui quelli che divennero passibili di ciò che si definisce propriamente punizione, bensì quelli che più direttamente danneggiavano il benessere della comunità. Essi sono due: il tradimento e la codardia. Il commettere tradimento o il passare al nemico sono senz'altro crimini odiosi, in quanto tendono direttamente alla rovina dello stato e di conseguenza vengono puniti molto severamente. La codardia in un semplice soldato è già passibile di punizione, ma non viene considerata tradimento poiché la fuga di un solo uomo può avere ben scarse conseguenze sui destini di una battaglia. Ma per un gruppo di cacciatori e di pastori, che spesso era composto di soli dodici uomini, la diserzione di uno solo poteva rappresentare la rovina di tutti ed ha tutti gli effetti del tradimento. Perciò la codardia viene punita come tradimento presso tutti i popoli primitivi. I Germani, come narra Tacito nel cap. 12 ⁽¹⁾, punivano questi reati con la morte. Essi comunque non punivano altri crimini a parte il furto e la rapina, per i quali esisteva una sanzione pecuniaria. I Tartari, allo stesso modo, non puniscono altri reati a parte questi due oltre il furto e l'omicidio: quest'ultimo con una multa o indennizzo e l'altro con la morte. Una punizione severa era assolutamente necessaria poiché il loro sistema di vita li espone particolarmente ai furti. Nel caso in cui il colpevole fosse stato in grado di pagarlo

⁽¹⁾ *Germania*, 12: "ignavos et imbelles et corpore infames caeno ac palude, iniecta insuper crate, mergunt".

veniva accettato anche un compenso, ma sono i poveri quelli che commettono più spesso questo reato. Vi sono molti elementi negli attuali ordinamenti che dimostrano come in alcuni periodi lo stato si trovasse in condizioni di estrema debolezza nell'esercizio del potere giudiziario. In questo paese, quando qualcuno viene portato davanti al tribunale, gli si chiede come voglia essere giudicato. A questo egli oggi non può dare che una sola risposta, e cioè da Dio e dal mio paese. Ma in passato poteva darne molte altre. Poteva far riferimento al duello giudiziario e chiedere che la sua sorte fosse decisa dalla forza del suo braccio. Questo significava chiaramente sottrarre la causa al giudizio dell'ordinamento del proprio paese e chiedere che essa fosse affidata al sistema cui tutti si affidavano nelle età più antiche, prima che si introducesse un sistema di governo. Comunque si affermò qui un principio importante. Quando si offriva questa possibilità, che veniva chiamata duello giudiziario e che secondo i litiganti significava affidare a Dio la propria causa, coloro che erano sottoposti al giudizio venivano informati che non dovevano turbare il paese adunando i loro assoldati e combattendo come gruppi contrapposti, ma dovevano decidere con il loro solo braccio. Si raggiungeva così il fine proposto. Ciò che altrimenti avrebbe potuto sfociare in una sorta di ribellione veniva deciso con un solo duello. Anche il giudizio dell'acqua bollente e l'ordalia sono tutti indizi della debolezza del tribunale che non poteva obbligare tutti coloro che gli comparivano davanti ad accettare la sua sentenza. Tuttavia essi raggiungevano un grosso obiettivo in quanto ponevano fine velocemente a qualsiasi disputa. Si potrebbe supporre che nel giudizio dell'acqua bollente tutti risultassero colpevoli. Secondo la procedura l'accusato infilava una mano in un recipiente di acqua bollente e ne traeva fuori un oggetto deposto sul fondo. {La mano veniva poi avvolta e fasciata e dopo tre giorni venivano tolte le bende e i sigilli e se non appariva alcuna cicatrice l'accusato se ne andava libero}. Ma l'epidermide di individui abituati come i nostri antenati a viaggiare a lungo per mare o in paesi lontani, diventa dura e perde di sensibilità, cosicché l'acqua bollente non faceva loro alcun danno ⁽²⁾. {Si narra che un uomo aprì un'ostrica incande-

(2) Montesquieu, II, p. 221.

scente}. Cosicché pochissimi erano condannati come colpevoli. La stessa cosa accadeva nella prova in base alla quale l'imputato doveva tenere in mano un pezzo di ferro incandescente o nell'ordalia. Tutti questi sistemi non significavano altro che affidare la soluzione della causa al caso, come a un lancio di dadi, piuttosto che al giudizio del paese. Rimasero comunque in uso molto a lungo, il che dimostra la debolezza dei governi in codeste questioni. Il duello giudiziario come sistema per dirimere le cause si applicava non solo alle cause penali, quando una delle parti aveva battuto, ferito o assalito l'altra, ma anche a quelle civili. Una controversia relativa al diritto su una proprietà fondiaria veniva spesso decisa così. Tutto ciò è ormai caduto in disuso in Inghilterra. Ma ancora ai tempi della Regina Elisabetta vi fu una richiesta in questo senso in una causa penale ed una al tempo di Carlo I in un'altra causa penale; ma furono rifiutate. Comunque non esiste alcun decreto o alcuna legge del Parlamento ovvero ordinanza di tribunali (simili ai nostri atti di *sederunt*) che vieti questo sistema. Esso è caduto gradualmente in disuso come il villanaggio. Entrambi sono finiti ma nessuno può dire esattamente quando. Anche se lo stato cominciò ad esercitare il suo pieno potere sulle cause civili piuttosto tardi, l'autorità dell'assemblea generale del popolo, tuttavia, divenne assai presto molto influente nei casi che riguardavano direttamente la comunità. E poiché tutti i problemi collegati con la pace e la guerra, l'approvvigionamento degli eserciti, ecc., erano di grande importanza, essi venivano decisi da questa assemblea generale, e ciò senza una gran libertà di opposizione da parte dei singoli individui che erano costretti a conformarsi alla decisione della maggioranza. Vi ho anche mostrato come emergeva un capo in questo stadio della società e attraverso quale processo. In tutte queste assemblee, sia per giudicare le cause private che quelle pubbliche, sia in relazione al potere esecutivo, qualcuno finiva con l'assumere il comando grazie al suo potere e alla sua influenza o grazie ad altri mezzi per cui si distingueva in quell'assemblea affollata e disordinata. Quando, per le ragioni esposte ieri, fu necessario creare una assemblea per dirimere le cause e sollevare il popolo da quella pesante responsabilità, costui ne diventava naturalmente membro e continuava ad esercitarvi la sua influenza dominante. La stessa cosa avvenne quando fu creata una assemblea che fu investita di una sorta di potere senato-

riale per sottrarre alla giurisdizione del popolo le questioni meno importanti del potere esecutivo. Questa assemblea decideva tutto ciò che era necessario alla sicurezza della città, nonché, entro certi limiti, la pace e la guerra con i vicini. Essa aveva il potere di chiamare alle armi, di rifornire di vettovaglie l'esercito, di prendersi cura delle mura della città, se ve ne erano, di ricevere gli ambasciatori e di prendere tutti i vari tipi di decisioni. In queste assemblee il personaggio dominante diventava ben presto una specie di capo; egli esprimeva per primo la sua opinione su ogni problema o chiedeva quella degli altri e coloro che egli così privilegiava venivano ad essere considerati in qualche modo di maggior peso e maggiore importanza degli altri. Questo era esattamente il sistema che secondo Tacito vigeva nelle assemblee dei Germani ⁽³⁾. Si è anche detto che l'autorità di questo capo era naturalmente ereditaria {e si trasmetteva inizialmente a tutti i suoi figli che agivano come capi congiunti, mentre in seguito tutto questo mutò e il potere fu assunto dai figli maggiori o dai parenti più anziani}. Presso tutti i popoli barbari nessuno può essere ammesso ad una udienza del capo senza portare un dono. Questo è il costume dei Mogol, dei Tartari e di tutti popoli dell'Africa e dell'America. Anche i nostri re Sassoni, e addirittura alcuni dei primi re Normanni, non svolgevano alcuna delle loro funzioni senza aver prima ricevuto un dono. A quel tempo tutti i grandi ricevevano doni dai più poveri come una specie di pegno di sottomissione, esattamente al contrario della pratica moderna per cui ricevere un dono è segno di subordinazione e di inferiorità, in quanto esso pone chi lo riceve in una posizione di debito rispetto al donatore. Nei tempi primitivi non si pensava che derivasse qualche obbligo dal ricevere un favore, ciò veniva considerato semplicemente una sorta di riconoscimento di autorità ed un segno di sottomissione. Questi doni costituivano una parte considerevole delle entrate dei re in tutti i governi primitivi. Il capo, ovvero colui che presiedeva l'assemblea, grazie a questi doni che si aggiungevano alle sue proprietà già grandi e a cui egli dedicava le sue cure come gli altri, diventava ben presto molto potente ed esercitava una straordinaria influenza in tutte le assemblee. Queste finivano con l'assumere l'aspetto di suoi consigli {la sua autorità si accresceva grazie ad una naturale inclinazione degli uomi-

(3) *Germania*, 11; cfr. supra, pp. 251-2.

ni. Uno a cui siamo abituati ad obbedire finisce con l'aspettarsi le nostra sottomissione in alcune cose e noi allo stesso modo tendiamo a portargli rispetto e deferenza}. Uno stato di questo tipo potrebbe sembrare ad un osservatore distratto uno stato monarchico. (Ma il cosiddetto re non esercita un vero e proprio potere, bensì soltanto influenza ed autorità.) Sebbene tutti i problemi di secondaria importanza come i processi delle cause private e i preparativi e le decisioni riguardanti la guerra fossero deferiti alle corti e a chi le presiedeva, tuttavia alla fine venivano sottoposti all'assemblea generale. La condanna di un criminale, ecc. come avviene presso i Tartari e come avveniva nella antica Germania, e come avviene attualmente nel Capo di Buona Speranza, la dichiarazione definitiva di guerra o la conclusione definitiva di un trattato di pace, erano sottoposti a tutto il popolo.

Con questo sistema il popolo trasferisce alle corti una parte del potere giudiziario ed esecutivo, o quello che noi possiamo definire il potere senatoriale. Il potere giudiziario, che era dapprima simile all'intervento di un amico senza alcun carattere di imposizione legale e comunque aveva considerevole efficacia se il giudice esercitava una grande influenza su entrambe le parti, diviene gradualmente simile, in un secondo tempo, al potere di un arbitro che decide le cause che gli vengono proposte e infligge qualche leggera punizione. Successivamente esso arriva alla punizione di delitti atroci, come l'espulsione del colpevole dalla comunità ed infine si trasforma in una autonoma autorità giudiziaria di cui sono investiti i magistrati di cui abbiamo già spiegato l'origine. Per quanto riguarda le leggi ed il potere legislativo, non vi è proprio niente di simile in questi periodi. In realtà un qualche tipo di norma di legge doveva pur esistere quando si introdusse la proprietà delle greggi, ma si trattava probabilmente di norme brevi e con poche precisazioni cosicché chiunque poteva comprenderle senza riferimento ad una norma scritta e specifica. Esse rispondevano alle esigenze di quello stato. Le leggi scritte e formalizzate rappresentano un altro grado di evoluzione del governo e perciò si riscontrano solo nei periodi più tardi. È un segno di grande autorità per uno stato poter formulare delle norme che vincolino gli abitanti del paese e la loro discendenza compresi persino coloro che sono riluttanti. Questa dunque è la condizione del governo dall'età dei cacciatori fino a quella dei pastori, anche quando venga

praticata un pò di agricoltura, cioè, fino alla appropriazione delle terre. Osserverò a questo proposito soltanto alcune altre cose che si riferiscono alle condizione di quei paesi in cui il governo è giunto a questo stadio, soprattutto in relazione a due grandi popoli che sono stati sempre pastori a memoria d'uomo e sono ancora tali senza la minima traccia di agricoltura. Si tratta di tutti i popoli a nord del monte Caucaso, in Asia, e cioè i Tartari, e, in secondo luogo, gli Arabi.

Nell'età dei cacciatori è impossibile che un gran numero di persone riesca a vivere insieme. Dato che la selvaggina è l'unica fonte di sussistenza, essi finirebbero con l'esaurire tutta quella che è nella loro sfera d'azione. Trenta o quaranta famiglie, vale a dire centoquaranta o centocinquanta persone rappresentano il numero massimo di individui che potevano vivere insieme in una simile condizione. Costoro potevano vivere di caccia nella loro zona. Si raccoglievano in villaggi, con l'accordo di vivere vicini per la sicurezza reciproca. Ma anche se per questo motivo non potevano ampliare il loro villaggio, tuttavia diversi gruppi o tribù di questo tipo potevano decidere di costruire i loro villaggi il più vicino possibile per potersi dare reciproca protezione ed aiuto contro i nemici comuni. Come in ogni villaggio vi erano uomini che dirigevano le faccende della comunità, così ve ne erano alcuni che esercitavano una influenza maggiore sugli altri capi e diventavano in questo modo capi dei capi, o re dei re. Così come le faccende di ogni famiglia venivano decise dai suoi membri e quelle di un villaggio dai suoi abitanti, allo stesso modo le questioni che riguardavano la comunità o l'insieme dei villaggi erano decise da tutti i membri guidati da colui che esercitava la massima influenza e il capo di tutti questi capi che assumeva il comando appariva come una specie di sovrano. Questo è ciò che accade in Africa, in Asia e in America. Ogni popolo consiste di una associazione di diverse tribù o villaggi. Queste associazioni o villaggi erano probabilmente un pò più estese nell'età dei pastori che in quella dei cacciatori. E tuttavia non lo potevano essere di molto poiché tutta la zona sarebbe stata ben presto esaurita dalle loro greggi e dalle loro mandrie. Un terreno di quattro o cinque miglia non può nutrire le greggi di più di mille persone e infatti non troviamo mai villaggi con un numero superiore di abitanti in nessun paese di pastori. Anch'essi possono allearsi sotto i rispettivi capi per sostenersi reciprocamente

contro gli attacchi degli altri. Così i popoli della Grecia erano guidati da Agamennone. Esiste comunque una grande differenza fra gli uomini in questi diversi stadi. I cacciatori non possono fare grandi progetti né le loro spedizioni possono essere tali da incutere terrore. Duecento cacciatori non possono vivere insieme per più di due settimane. Non riuscirebbero a trovare abbastanza cacciagione per nutrire un gruppo così numeroso, né hanno provviste da trasportare con sé. Nè, se anche riuscissero in qualche modo a procacciarsi quanto è loro necessario, potrebbero trasportarlo, poiché non hanno carri. Essi devono perciò trasportare le provviste o sopravvivere cacciando per tutto il tempo della spedizione, per cui è impossibile che un gruppo piuttosto numeroso effettui una spedizione. Un gruppo di cacciatori è composto raramente da più di dieci o dodici persone. Ne deriva che un popolo simile non può costituire un gran pericolo. Il terrore che queste scorrerie incutono alle nostre colonie in America deriva interamente dalla loro scarsa conoscenza delle armi, poiché per quanto quelli possano infastidirli o danneggiare qualche abitante degli insediamenti più periferici non potrebbero mai colpire veramente il grosso della popolazione. La stessa cosa vale per i pastori stanziali; ma se supponiamo che costoro si spostino da un luogo ad un altro di quattro o cinque miglia ogni giorno, non si possono porre limiti al numero di coloro che potrebbero partecipare ad una spedizione di questo genere. Se poi un clan di Tartari (ad esempio) dovesse, partendo per una spedizione, sconfiggerne un altro, essi si impadronirebbero naturalmente di tutto ciò che prima apparteneva agli sconfitti. In questo stadio, e nel caso di spedizioni di questo tipo, questi popoli si portano dietro mogli, figli, greggi e ogni altra cosa, per cui in caso di sconfitta, perdono tutto. Gran parte di costoro si unirà perciò al vincitore e lo seguirà, per quanto possa darsi che alcuni sostengano ancora il capo sconfitto. Se questo esercito composto dovesse ancora avere la meglio su una seconda, una terza e una quarta tribù, diverrebbe ben presto potentissimo e potrebbe nel corso del tempo soggiogare tutti i popoli vicini e divenire in tal modo immensamente potente. Cosicché sebbene un paese popolato da pastori non sia mai estremamente popoloso, tuttavia si possono raccogliere insieme immensi eserciti, tali da poter costituire un temibile avversario per tutti i popoli vicini. Ciò è accaduto due o tre volte nel territorio dei Tartari. Tamerlano, dopo averlo conquistato, invase e

devastò tutta l'Asia con oltre un milione di uomini, un esercito assolutamente invincibile. Gengis Kahn con un numero anche superiore, poiché aveva sconfitto tutti i popoli barbari intorno alla foce dell'Indo, invase tutti i paesi vicini. Allo stesso modo gli Arabi furono uniti sotto Maometto, i cui successori <?> (4) e Omar devastarono tutti i paesi vicini, che non riuscirono a resistere alla loro immensa forza.

(4) Abù Bekr (632-634 d.C.) e Omar I (634-644 d.C.).

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1763

Nell'ultima lezione ho cercato di spiegarvi più esaurientemente la forma di governo che prevale naturalmente a mano a mano che l'umanità progredisce nel vivere sociale ed in qual modo ciò accada gradualmente.

Quanto all'ordinamento di un tale stato, non vi è nulla di più semplice e di più facile da comprendere. Al vertice abbiamo un capo, che esercita in tutte le questioni una influenza superiore a quella di chiunque altro. Costui si distingue dagli altri per due caratteristiche: innanzitutto per la sua superiore ricchezza, in secondo luogo per la famiglia da cui discende, poiché si tratta generalmente del figlio o di un parente prossimo del capo precedente. In questo stadio la superiorità della ricchezza attribuisce influenza ed autorità maggiori di quanto non avvenga in tutti gli altri stadi. Un individuo che possedeva greggi ed armenti in grado di nutrire cento uomini con i loro prodotti non aveva altro modo di disporre se non mantenendo appunto cento uomini. La lavorazione dei prodotti della terra non era allora stata introdotta. Essi venivano consumati nelle condizioni grezze in cui la natura li forniva. Può anche darsi che quando le arti furono un pò più progredite, essi consumassero una parte del loro patrimonio, ma tuttavia non al livello attuale. Anche la discendenza da una grande famiglia che avesse già goduto della dignità di capo rappresenta un'altra fonte di autorità. Nell'età dei cacciatori non esiste alcuna nobiltà ereditaria, né alcun rispetto per le famiglie. Le famiglie in quel periodo non possono in alcun modo essere oggetto di ossequio particolare. Solo chi si è distinto con le sue imprese in guerra e si è segnalato come capo riceve grande rispetto ed onori. Ciò si rifletterà in una qualche misura anche sul figlio in quanto discendente dal padre. Ma se non è un uomo notevole e non si distingue particolarmente come capo, suo figlio non sarà affatto stimato di più perché di-

scende da questo o da quel grand'uomo, poiché la gloria militare e le imprese gloriose sono la sola cosa che può dare preminenza ad un uomo in un paese di questo genere. Nell'età dei pastori, invece, la stirpe conferisce più rispetto ed autorità che forse in qualunque altro stadio della società. In questo stadio, poiché viene introdotta la proprietà, si può essere eminenti non solo per le proprie qualità superiori e per le famose imprese ma anche per la ricchezza e per le proprietà trasmesse dagli antenati. Ciò tramanda al figlio il rispetto tributato al padre, e così via, forse per sempre. Osserviamo molti esempi di grande rispetto tributato alla stirpe fra i Tartari e gli Arabi. Tutti costoro fanno risalire le proprie origini, o almeno pretendono di poterlo fare, addirittura fino ad Abramo. Ce ne fornisce un buon esempio la storia dei Tartari pubblicata qualche tempo fa anche in inglese sulla base della traduzione francese tratta dal testo svedese di <?> ⁽¹⁾ il quale, preso prigioniero mentre era al seguito di Carlo XII di Svezia durante le sue spedizioni, fu portato in Siberia dove la rinvenne e la tradusse in Arabo con delle note molto avvedute. Tutta quell'opera, che fu scritta da <?> ⁽²⁾, grandissimo conquistatore oltre che apprezzabile scrittore, è piena di genealogie. È esattamente il tipo di cronaca che ci aspetteremmo di trovare nella storia di uno dei clan nelle zone più remote di questo paese. Essa ci fornisce un resoconto della discendenza dei grandi della famiglia, rettificando gli errori che erano stati commessi in precedenza al riguardo e riporta in modo succinto le diverse imprese da essi compiute. Questo principe, lui stesso discendente del famoso Gengis Khan, preso prigioniero dai persiani in giovanissima età fu istruito ed edotto nelle scienze da <?>, Sultano di Persia, riuscito a fuggire e a tornare fra i suoi compatrioti, fu accolto con grandissima gioia e il suo parente più prossimo, che in sua assenza aveva preso il comando dell'orda, gli passò le consegne con la massima prontezza. Questo è un grandissimo segno di rispetto per la stirpe. Osserviamo che gli Ebrei, che

⁽¹⁾ Secondo i curatori delle *Lectures* (p. 216, n. 72) si tratta di una *Storia dei Tartari* dal titolo *Shajarat al Atrak*, scritta da Abul Ghasi Bahadur Khan fra il 1643 ed il 1663. L'opera fu poi tradotta in tedesco da Philip John von Strahlenberg. L'edizione inglese apparve nel 1730.

⁽²⁾ Vedi nota precedente.

erano in origine una tribù di Arabi, tributavano il massimo rispetto alle diverse stirpi e si davano gran pena per conservarle. Se vi è una cosa che contribuisce di molto ad aumentare il rispetto per le famiglie in questo stadio della società forse più che in ogni altro, questa è la loro vetustà. Una volta che una famiglia fosse stata elevata a ricchezza ed onori, difficilmente ne veniva privata, a meno che il popolo non fosse stato vinto e conquistato, nel qual caso tutto sarebbe andato perduto. Ma in caso contrario non esiste praticamente alcun modo per diminuirne il prestigio; si sa esattamente quanti dipendenti si possono mantenere con le greggi e le mandrie senza intaccare il capitale. Non vi è possibilità di spenderlo in lussi come avverrà in seguito. A quell'epoca un uomo poteva spendere per sé quanto avrebbe mantenuto trenta uomini, cosicché uno che avrebbe potuto mantenerne cento ne manteneva soltanto settanta, ma egli non poteva, come è possibile ora, spendere per se stesso in lussi e frivolezze una fortuna sufficiente a mantenere mille persone. Allora si poteva scambiare una quantità di prodotto grezzo con una quantità più piccola di un altro, ma non mille libbre di prodotto naturale grezzo con qualche oncia di merce ben confezionata, come accade ora per la carne, il pane, ecc. Perciò non era possibile sperperare una grossa proprietà, come si può facilmente oggigiorno. Il prestigio di questi si manteneva pertanto inalterato e nella maggior parte dei casi si accresceva, cosicché le vecchie famiglie erano necessariamente degne di molto rispetto. Per questo motivo le stirpi di antica origine godono di maggiore considerazione in questo più che in qualunque altro stadio della società. Le famiglie di recente ricchezza, cioè quelle che sono state elevate a dignità soltanto di recente, esercitano spesso una influenza altrettanto grande, ma si tratta di casi piuttosto rari. Notiamo che nell'uomo vi è una grande tendenza a continuare a rispettare coloro con i quali vive in stretto contatto e che ha rispettato in passato. I figli, ed in particolare i figli maggiori, di solito attirano su di sé questo rispetto, poiché sembra naturale che prendano il posto del padre. Di conseguenza, presso la maggior parte dei popoli, essi conservano il titolo e la dignità dei loro padri. Nella maggior parte delle monarchie elettive, che, come vi mostrerò in seguito, costituiscono la condizione iniziale di tutte le monarchie, troviamo il figlio generalmente preferito a chiunque

altro. In realtà vi sono alcuni paesi in cui tale pratica è stata espressamente vietata, come a Venezia, dove esiste una legge in base alla quale si vieta che il figlio del doge morto venga eletto al suo posto. Ma ciò basta a dimostrare come esista fra gli uomini una naturale inclinazione nei confronti di tale uso, altrimenti non si sarebbe ravvisata la necessità di un simile divieto. A parte questo capo che presiede l'assemblea, tutto il potere è concentrato nel popolo. Al popolo sono completamente affidati il potere giudiziario e quello esecutivo. C'è una sola grande differenza fra questi popoli e quelli che si trovano in qualunque altro stadio della società, e cioè il loro sistema di fare la pace e la guerra. In genere questi popoli non hanno una residenza stabile. I Tartari vivono in una specie di carri, o meglio in case poste su ruote; il loro paese è completamente pianeggiante e privo di boschi o pietre che possano costituire un impedimento, non un albero o una collina in tutto il paese, per cui non incontrano nulla che ostacoli il loro cammino. Un popolo in queste condizioni non prova alcun attaccamento per il luogo particolare dove ha fissato la sua dimora. Inoltre possono facilmente trasportare con sé tutte le loro proprietà. Ma quando la società progredisce di qualche grado, *l'amor patriae*, l'amore per la propria terra, si afferma naturalmente. Coloro che possiedono della terra non penseranno mai di abbandonarla poiché non possono ovviamente portarla con sé. Allo stesso modo altri, per quanto non possiedano proprietà terriere, hanno tuttavia proprietà preziose sotto forma di beni e di mobili che è molto problematico trasportare anche da una casa all'altra. D'altra parte spostarle da una parte all'altra del paese richiederebbe l'attrezzatura di un reggimento. Sebbene la Scozia non sia un paese ricco e non sia ben coltivata, tuttavia i suoi abitanti non penseranno mai di lasciarla per cercare una nuova sistemazione. D'altro canto tutta la proprietà dei Tartari è costituita da ciò che è giusto definire beni mobili, cioè da armenti e greggi. Essi possono spostarli senza troppa fatica e loro famiglie viaggiano in carri coperti con una specie di feltro in uso in quei paesi. Costoro, perciò, non sono attaccati ad un luogo particolare e ovunque trovino pascoli per il loro bestiame, là fissano per qualche tempo le loro dimore. Un popolo di questo tipo abbandona di frequente il proprio

paese per cercare nuove sedi alla ricerca di pascoli migliori, migrando in comunità intere o in grandi colonie. Così gli Elvezi (come narra Cesare) che abitavano il paese ora posseduto dagli svizzeri, ed erano il popolo più bellicoso fra i Galli, mal sopportavano l'idea di occupare i territori peggiori pur essendo i migliori guerrieri e il popolo più bellicoso del paese, essi perciò lo abbandonarono e probabilmente avrebbero invaso tutta la Gallia se non fossero stati fermati dall'esercito di Cesare ⁽³⁾. Allo stesso modo i Cimbri e i Teutoni in epoche differenti attaccarono la Grecia, l'Italia e la Gallia, e sebbene fossero ovunque respinti, ripeterono spesso tentativi di questo genere. I diversi popoli della Germania hanno tutti attraversato questo stadio, sebbene ora lo abbiano superato. Comunque riservo ad una prossima lezione la narrazione delle trasformazioni che causarono e la (formazione) dei diversi regni e stati che ne derivò. {Allo stesso modo i Longobardi, i quali erano originari della zona intorno alla *Palus Maeotis* ⁽⁴⁾, si stabilirono dapprima a nord del Danubio dove occuparono un territorio loro assegnato dai Romani. Tuttavia, dopo aver stremato quel bel paese, si trasferirono sul lato meridionale del fiume. Anche lì fu assegnato loro un territorio. Ma, qualche tempo dopo, Narsete inviò loro dei messi invitandoli in Italia ⁽⁵⁾ e mandò come doni alcuni frutti del paese, il che li convinse immediatamente a lasciare il territorio in cui si erano insediati. Essi mantennero poi il possesso dell'Italia per quattrocento o cinquecento anni}. Questo popolo si trovava nello stesso stadio in cui oggi vivono i Tartari, soltanto che praticavano un pò di agricoltura. Ho ricordato nella lezione di ieri quanto può essere temibile un popolo di questo tipo quando è unito sotto un solo capo e come spesso esso possa causare grandi rivolgimenti, ed ho citato l'esempio di due grandi popoli di pastori cioè i Tartari e gli Arabi. In realtà ciò si verifica molto più spesso fra i Tartari che non fra gli Arabi. I primi non incontrarono impedimenti di nessun tipo nel loro paese, né le montagne, né il terreno accidentato, né l'ostacolo costituito dai boschi. In quelle lo-

⁽³⁾ *De Bello Gallico*, I. 2 e ss.

⁽⁴⁾ Cioè il Mare d'Azov.

⁽⁵⁾ Si tratta di una pura e semplice leggenda secondo la quale Narsete si sarebbe in tal modo vendicato della sua destituzione ordinata da Giustino, che nel 565 era successo a Giustiniano.

calità esistono, è vero, alcuni dei fiumi più grandi del mondo, ma un gruppo di Tartari, dato che sono tutti eccellenti cavalieri, li guaderà anche se fossero larghi mezzo miglio. {Né hanno pietre con cui costruire fortificazioni, né legno, a tal punto che sono costretti a bruciare sterco di vacca durante il loro lungo e rigido inverno}. Perciò, al capo di un'orda vittorioso su di un altro nulla impedisce di attaccare un altro capo. Una sola battaglia decide la guerra, la loro disfatta dipende dalla prima sconfitta che li priva in un sol colpo di tutti i loro averi. Di conseguenza vediamo che i Tartari sono stati uniti sotto la guida di un solo capo diverse volte. Gengis Kahn e Tamerlano, originariamente signori o capi di piccolissimi clan, divennero, attraverso molte difficoltà e sconfitte durante la loro giovinezza, sovrani di tutto il paese e invasero addirittura la maggior parte dei paesi confinanti. Tamerlano estese il suo impero dall'Indo a Smirne, su tutta la Persia, l'Indostan, l'Asia Minore, parte della Cina e guidò un esercito fino in Siberia. Il paese abitato dagli Arabi, invece, è pieno di montagne, rocce e picchi che lo rendono quasi inaccessibile ad un nemico. Le varie tribù sono quasi completamente separate l'una dall'altra e diverse battaglie con molto spargimento di sangue sono necessarie per soggiogarne qualcuna, cosicché conquistare un gran numero di orde e cacciarle dalle loro roccaforti richiederà la più strenua perseveranza. Vediamo di conseguenza che non furono mai uniti sotto un solo capo a parte Maometto e allora, in verità, essi invasero i paesi adiacenti con una furia inarrestabile come quella dei Tartari sotto i loro capi. Oltre a queste incursioni alla ricerca di nuovi territori, spesso ne compiono altre soltanto alla ricerca di bottino e tornano poi di nuovo al loro paese, cosa questa che non pensano mai di fare quando migrano da un territorio all'altro. Spesso mandano un piccolo gruppo ad invadere e saccheggiare ed esso torna indietro dopo qualche anno. La spedizione dei Vandali in Italia sotto Attila ⁽⁶⁾ fu probabilmente di questo tipo. Dopo esservi restati circa venti anni ed aver saccheggiato l'intero paese, essi tornarono nelle loro terre carichi di bottino. Un popolo civile non intraprende mai spedizioni di questo tipo. Non fa mai la guerra se non con l'intenzio-

(6) Chiaramente una svista dell'anonimo estensore delle note. Il capo dei Vandali era Genserico (455 d.C., Sacco di Roma). Il testo si riferisce evidentemente alla spedizione degli Unni guidati da Attila (451-52 d.C.).

ne di allargare o di difendere il suo territorio. Questi popoli scendono invece in guerra con l'intenzione di abbandonare le loro dimore alla ricerca di qualcosa di meglio, oppure per fare delle razzie. Dato che i Tartari sono sempre stati un popolo di pastori e tali rimarranno sempre a causa della natura del loro paese che è arido e alto sul mare, con pochi fiumi, per quanto alcuni siano molto grandi, aria e clima troppo rigidi per produrre qualunque tipo di cereale e poiché per le ragioni citate si uniscono facilmente sotto un solo capo, constatiamo che a causa loro si sono verificate più trasformazioni nel mondo di quante ne siano avvenute a causa di qualunque altro popolo. Se ci volgiamo indietro a considerare i primi periodi della storia anteriormente alla nascita di Cristo di cui abbiamo una narrazione particolareggiata, constatiamo che Ciro invase la Media con i suoi Persiani. Questo popolo era quasi sicuramente un popolo Tartaro. Erano tutti cavalieri, come lo sono i Tartari, ed erano simili a loro sotto tutti i punti di vista. Dalla descrizione che ne danno Erodoto e Giustino ⁽⁷⁾ anche i Medi, che avevano abitato quei territori prima di loro, erano probabilmente di origine Tartara. L'autore citato, parlando dell'invasione della Grecia da parte degli Sciti e dei Tessali, afferma che nulla impedì loro di invadere e conquistare tutta l'Europa e l'Asia a parte la mancanza di coesione. Se fossero stati uniti, egli dice, nessuna forza umana avrebbe potuto opporsi loro. Dopo Ciro, Ciassare ⁽⁸⁾, che ricostituì un impero in Persia, fu, sembra, un principe Tartaro. I Parti, che in seguito invasero quel paese, erano senza dubbio un popolo Tartaro; ed opposero una nobile resistenza alle armi Romane. In seguito Gengis Khan, delle cui conquiste abbiamo già parlato, sorse dallo stesso popolo. Duecento o trecento anni dopo, Tamerlano, originario dello stesso paese suscitò ancor più grandi rivolgimenti. Ma prima di costoro gli Unni provocarono grandi sconvolgimenti nel mondo. Si narra che essi fossero originariamente un popolo che viveva ad oriente della Grande Muraglia e che, cacciati dai Cinesi, attraversarono il paese finché non giunsero alla *Palus*

(7) Erodoto, *Le Istorie*, I, 96 e ss.; Giustino, *Epitoma Historiarum Philippicarum*, XLI-XLII.

(8) Ciassare (625-585 a.C.) re della Media, la cui indipendenza dalla Persia termina con il regno di Astiage, sconfitto da Ciro. Nel testo si voleva intendere probabilmente il figlio di Ciro, Dario.

Maeotis e al Ponto Eussino ⁽⁹⁾. Pensarono che quello fosse il confine del mondo e perciò non fecero alcun tentativo di stabilirsi al di là di esso. Ma duecento o trecento anni dopo, scoprendo che vi era altra terra ad occidente di questi laghi o mari, decisero subito, poiché i popoli in questo stadio sono molto volubili, di abbandonare quei luoghi e di procedere oltre. In tal modo cacciarono gli Ostrogoti, che a loro volta cacciarono i Visigoti. Infatti un popolo di questo tipo abbandona un territorio non solo per cercarne uno migliore, ma anche quando viene sconfitto da un nemico, nel caso in cui, come spesso avviene, non sia stato completamente distrutto. A loro volta i Visigoti, sotto il comando di capi diversi, Teodorico ed Alarico, invasero tutta l'Italia e la Gallia e là restarono finché non furono cacciati da Carlo Magno.

Se supponiamo che un popolo di questo tipo si stabilisca in un paese naturalmente protetto contro le invasioni, capace di difendersi dai nemici, ne consegue che in un paese simile si instaurerebbe ben presto una forma regolare di governo. Ma ciò non potrà mai verificarsi nel territorio dei Tartari, poiché il paese non è adatto alla pratica dell'agricoltura a causa della siccità e del freddo, inoltre non ha roccaforti né materiali per costruirle. Lo stesso dicasi dell'Arabia, dove l'agricoltura è ostacolata dal terreno aspro e scosceso. Il territorio è un insieme di colline senza valli intermedie, o, se ve ne sono, sono piene di sabbia. Osserviamo tuttavia che ciò si verificò ben presto in altri paesi più fertili e più sicuri. I primi abitanti della Grecia, come sappiamo dai racconti degli storici, erano molto simili ai Tartari. Così, famosi guerrieri dell'antichità, come Ercole, Teseo, ecc., erano celebrati esattamente per le stesse spedizioni e le stesse gesta che costituiscono la gloria di un capo Tartaro. Osserviamo inoltre che erano simili a loro anche perché compivano frequenti migrazioni. Gli Eraclidi, che erano i seguaci di Ercole, ossia i membri del suo clan, si stabilirono dapprima nella grande isola di Eubea, e di lì si spostarono e si stabilirono a Micene <?> ⁽¹⁰⁾ e Sparta. Questi vari paesi, essendo continuamente esposti alle scorrerie dei loro vicini, non modificavano subito il loro sistema di vita. Constatiamo che in occasione della guerra di Troia la spedizione non fu

⁽⁹⁾ Cfr. supra, p. 270, n. 4.

⁽¹⁰⁾ In realtà Temeno si stabilì ad Argo, Cresfonte a Messene, Procle e Euristene a Sparta.

intrapresa a scopo di conquista ma per vendicarsi del furto di alcuni beni e quando la città fu conquistata ognuno tornò in patria con la sua parte di bottino. Tutti i contrasti di cui parla Omero riguardavano donne, buoi, mandrie, pecore o capre. L'Attica fu il primo paese che divenne civilizzato e organizzato secondo una forma regolare di governo. Il mare la circondava su due lati del triangolo ed una catena di alte montagne sul terzo. Aveva perciò poco da temere dai nemici per via di terra. Il mare era il solo lato da cui i suoi abitanti potevano essere attaccati facilmente. Perciò inizialmente essi non costruirono nessun villaggio sul mare. Dato che quel territorio era molto più sicuro degli altri, la gente vi si diresse da tutte le direzioni, anche se era il più povero di tutti i territori della Grecia. I pirati potevano compiere tuttavia delle scorrerie notturne venendo dal mare. Il solo modo per mettersi al sicuro era dunque quello di erigere una fortezza in cui far affluire le mandrie e gli altri beni, nel caso di un'invasione. Questo fu il consiglio di Teseo. Egli consigliò loro di vivere assieme in un solo luogo per potersi aiutare l'un l'altro e per mettere al riparo il bestiame. Perciò la città di Atene fu costruita e fortificata sotto l'Acropoli o Cittadella. Quando ciò fu fatto, egli abolì i poteri di cui godevano i capi dei vari villaggi, dato che essi risiedevano per la maggior parte nella città. In tal modo egli accrebbe il suo potere mentre diminuiva quello del popolo e il sistema si trasformò in una specie di monarchia o, come fu chiamata in seguito, una tirannia. Tuttavia, in un piccolo paese, il reddito del capo non supera mai di tanto quello degli altri potenti da rendere il suo potere di lunga durata. Gli si oppongono molti rivali in ricchezza ed autorità. Lo stesso Teseo fu privato del suo potere regale da Menesteo ⁽¹¹⁾. Il potere fu poi assunto da Demofonte ⁽¹²⁾, rimase per qualche tempo nelle mani della sua famiglia, e si trasformò successivamente nel governo degli arconti. Inizialmente gli arconti restavano in carica per dieci anni, ma erano due, e ciò diminuiva il loro potere. In seguito il numero venne portato a cinque e successivamente ancora la loro elezione avvenne annualmente. Il sistema degli arconti durò per un periodo di tempo considerevole ma fu infine abolito e le cariche della magistratura divennero accessibili a coloro che avevano abbastanza pote-

(11) Plutarco, *Theseus*, 32-33.

(12) Figlio di Teseo.

re per ottenerle ⁽¹³⁾. Lo stesso avvenne in tutti gli stati della Grecia. Quelle che erano più o meno delle monarchie si trasformarono in ciò che noi definiremmo democrazie, poiché il potere legislativo nel complesso e in definitiva anche gli altri due, erano posti sotto la giurisdizione della assemblea generale. Esse si potevano tuttavia a buon diritto definite aristocrazie, ὑπο των ἀριστων, dato che vi erano sempre uomini di potere ed autorità che influenzavano il popolo come volevano.

⁽¹³⁾ Nell'Atene classica gli arconti erano nove. Una riforma del 500 a.C. rese eleggibili anche agricoltori e semplici artigiani, e il numero degli arconti salì a dieci. L'arcontato rimase in vigore anche durante il dominio romano. L'ultimo arconte databile risale al 485 d.C.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1763

Nell'ultima lezione ho cercato di mostrare il modo in cui i governi che erano originariamente del tipo di quelli Tartari, o che avevano capi del tipo di quelli Tartari, si stabilirono nelle città e si trasformarono in repubbliche {in molte parti della Grecia, e lo stesso accadde in Italia, in Gallia ecc.}. È facile immaginare che una popolazione di questo tipo, stanziata in un paese dove vive nell'abbondanza e nella sicurezza, su una terra capace di dare ricchi raccolti se coltivata, non solo migliorerà la terra ma progredirà anche notevolmente nelle diverse arti, nelle scienze e nelle attività manifatturiere, purché abbia la possibilità di esportare i ricchi raccolti e i frutti del proprio lavoro. Entrambe queste circostanze sono assolutamente imprescindibili per far progredire una popolazione di questo genere nelle arti della vita. Il terreno deve essere suscettibile di miglioramento, altrimenti non vi sarà nulla da cui poter ricavare le materie prime che andranno poi lavorate ed elaborate. Questa è necessariamente la base del loro lavoro e della loro industriosità. Non meno necessaria è la disponibilità di un adeguato sistema di trasporto dei loro ricchi raccolti nei paesi stranieri e negli stati limitrofi. Se avranno una di queste opportunità, potranno esercitare al massimo la loro industriosità nei vari settori, ma se non esiste alcuna possibilità di commercio, e di conseguenza nessuna possibilità di accrescere in modo considerevole la ricchezza con l'operosità, è poco probabile che coltiveranno mai le arti ad un livello considerevole o che produrranno raccolti maggiori di quelli sufficienti al consumo interno del paese; né questi prodotti giungeranno mai ad un livello di raffinatezza come quando esistono maggiori stimoli alla industriosità. La terra dei Tartari e l'Arabia risentono di entrambe queste difficoltà. Infatti in primo luogo il loro territorio è molto povero e refrattario a qualunque tipo di coltura, l'uno perché arido e pietroso, l'altro

perché impervio e montuoso. Sicché in essi non vi è posto per l'agricoltura; le caratteristiche stesse del suolo ne impediscono l'esercizio. Né possono dedicarsi al commercio, se mai dovesse accadere che progrediscano nelle arti e nelle scienze. La maggior parte del territorio è privo dei vantaggi del trasporto via acqua più che qualunque altro paese del mondo, mentre in alcune zone ove potrebbe essere utilizzato, il trasporto via terra, necessario prima di raggiungere la via d'acqua, pone non meno ostacoli. In questi paesi perciò non è prevedibile alcun progresso di una qualche consistenza ed ancora non ve ne è stato registrato alcuno. In Grecia si sommarono invece tutte le circostanze necessarie al progresso delle arti. Le diverse regioni erano separate l'una dall'altra da montagne e da altre barriere, non meno che in Arabia, ma la terra è molto più adatta all'agricoltura. {I greci} avevano perciò molti incentivi a coltivare le arti e a migliorare la società. La terra venne divisa e migliorata ed il paese raggiunse una notevole ricchezza. Ma dato che in tal modo erano divenuti molto più ricchi dei loro vicini, perché avevano una maggiore quantità di quelle che Omero chiama κοιμήλια ⁽¹⁾, cioè scorte, erano fatti oggetto degli attacchi e dei saccheggi dei popoli confinanti che spesso inviavano spedizioni piratesche dai loro paesi. Sappiamo che al tempo della guerra di Troia queste spedizioni erano molto frequenti, né i pirati erano allora considerati degni di disprezzo. Nell'Odissea, ad Ulisse che molto raramente parla sinceramente di sé, si chiede spesso se sia un mercante o un pirata. Egli di solito si definisce pirata ⁽²⁾. Constatiamo inoltre che questa era una definizione molto più onorevole di quella di mercante, che a quei tempi era considerata sempre con grande disprezzo. Il pirata è un guerriero che si guadagna da vivere con imprese guerresche, mentre il mercante è un uomo pacifico che non ha alcuna occasione di dimostrare le sue capacità militari e che non godeva di molta stima presso un popolo costituito per la maggior parte di guerrieri. {I diversi clan, come possiamo definirli, si saccheggiavano l'un l'altro come facevano in questo paese ed in ogni paese dove esistevano e se qualcuno compiva delle scorrerie senza il consenso del capo, godeva comunque della sua protezione}. Era naturale perciò che essi pren-

⁽¹⁾ In realtà *κοιμήλια*. Cfr. *Iliade*, VI. 47; *Odissea*, IV. 613.

⁽²⁾ *Odissea*, III. 72-4.

dessero delle precauzioni contro questi briganti e pirati, sia in terra che sulla costa, poiché di notte potevano venire attaccati dal mare da una banda di pirati così come dai briganti da terra. Sappiamo che nessuno dei loro villaggi era costruito vicino al mare, ma poiché questa precauzione non li proteggeva dagli altri, furono costretti a costruire fortificazioni per mettere al sicuro sé stessi, le loro mandrie e gli altri beni. Questo scopo si poteva raggiungere molto più facilmente fortificando un luogo unico di grandi dimensioni, in cui potessero stabilirsi tutti, piuttosto che con la fortificazione di ogni singolo villaggio. Ciò di conseguenza fu fatto e tutti i notabili vi si trasferirono. Osserviamo che questo accadde in tutti gli stati della Grecia, in ciascuno dei quali troviamo qualche grande città. Le campagne circostanti erano scarsamente popolate, vi erano soltanto case povere. Non esistevano case di campagna di una qualche eleganza, ma soltanto tettoie e capanne per le mandrie. I ricchi che avevano molto denaro, o desideravano vivere con maggiore eleganza e comodità degli altri, riparavano tutti nelle città. Là conducevano le loro mandrie in caso di pericolo, come si fece, a quanto tramanda Tuciddide ⁽³⁾, agli inizi della guerra del Peloponneso e durante molte altre. In verità all'inizio della sua opera e in Omero troviamo il miglior resoconto possibile delle condizioni di vita della Grecia antica. Vi ho anche mostrato nell'ultima lezione come tutti gli stati che erano dapprima sottoposti a capi guerrieri e governati allo stesso modo di un clan, si trasformarono nel corso del tempo in stati repubblicani. I notabili del paese, come ho già detto, lasciavano i villaggi dove avevano svolto la funzione di capi per vivere nella città. L'autorità del capo non era affatto accettata se diventava in qualche modo eccessiva, né gli altri erano di tanto inferiori a lui da essere completamente in suo potere. Le rendite ricavate da un piccolo regno non bastavano ad attribuire al re o al signore una grande superiorità sui nobili o sugli altri notabili. L'alleanza di tre o quattro di loro era sufficiente a strappare l'autorità e la guida dello stato dalle sue mani. Al giorno d'oggi i re conservano ancora la loro autorità nonostante la presenza dei nobili a corte, ma ciò avviene soltanto perché le loro rendite sono di gran lunga superiori a quelle dei nobili e perché la nobiltà ha un più facile accesso a tutte le cariche di prestigio e di potere di quanto

(3) *Storia della guerra del Peloponneso*, II, 13-14.

non accadrebbe se esse fossero più accessibili. In questo caso, infatti, vi potrebbero essere interferenze da parte di altre classi emergenti. Osserviamo che il governo di tutte le città è repubblicano, diretto da un consiglio cittadino. Allo stesso modo i nobili, gli uomini più eminenti del paese, tentarono di ridurre lo stato in loro potere. Perciò nella maggior parte delle nazioni essi cominciarono ad avocare a sé dalle mani del capo il potere dello stato. Ciò avvenne gradualmente ad Atene, dove il governo fu reso accessibile al popolo con un processo molto lento e graduale. {Dopo duecento anni dalla guerra di Troia, quando tutta la Grecia era guidata da capi singoli o da alcuni capi guerrieri, gli stati si erano tutti trasformati in aristocrazie}. Sembra che inizialmente non vi fosse alcuna legge che obbligasse il popolo ad assegnare le cariche pubbliche ai nobili, ma questo accadeva poiché il popolo tendeva a scegliere coloro dai quali aveva avuto aiuto e protezione e ai quali era abituato ad obbedire in una qualche misura. In tal modo i governi si trasformarono da monarchici in aristocratici. Ma in realtà sembra che in quelle che erano considerate monarchie fosse presente in misura notevole una forma democratica. Osserviamo infatti che il popolo aveva il diritto esclusivo di emanare leggi e di emettere la decisione finale sulle questioni di pace o di guerra. {Aveva il potere di eleggere tutte le cariche pubbliche, a tal punto che gli autori narrano che Teseo, invitando il popolo a vivere insieme nelle città, pose le basi della democrazia} (4). Il re, come veniva chiamato, altri non era se non un capo che esercitava una influenza particolare sulle deliberazioni del popolo. I nobili che presero il posto del re esercitarono il comando in base allo stesso criterio ed erano eletti di conseguenza a tutti i gradi della magistratura. In ciò consisteva quella che gli antichi definivano aristocrazia, per quanto, tenuto conto dei privilegi del popolo di cui abbiamo appena parlato, noi la definiremmo piuttosto democrazia. Gli antichi definivano democrazie i governi in cui il popolo godeva della possibilità di accedere alle cariche della magistratura ed agli uffici dello stato alla pari dei nobili. Al giorno d'oggi non esiste nulla di simile in Europa. Genova, Milano, Venezia, ecc. erano tali in passato. Il popolo di tutti questi stati demandò volontariamente il potere nelle mani dei nobili e da allora essi soli amministrano i pubblici affari. Non troviamo

(4) Ibid., II, 15; Plutarco, *Theseus*, 24.

nulla di simile in nessuna delle antiche repubbliche. Sembra che la causa di questa differenza vada individuata nell'istituzione della schiavitù. Nelle repubbliche moderne tutti gli individui sono liberi e i più poveri sono tutti impegnati in qualche occupazione necessaria. Essi, perciò, troverebbero estremamente fastidioso essere obbligati a riunirsi in assemblea per dibattere gli affari pubblici o esercitare la giustizia. Perderebbero molto più di quanto potrebbero ottenere in cambio, in quanto la prospettiva di occupare cariche remunerative sarebbe per loro estremamente limitata. Negli stati antichi invece i lavori manuali erano esercitati soltanto dagli schiavi. I liberi erano per lo più ricchi, e se non erano ricchi, erano almeno uomini che non lavoravano, poiché non avevano alcuna attività a cui potersi dedicare. Essi perciò non trovavano alcun detrimento nell'essere chiamati a partecipare agli affari pubblici. Inoltre, la enorme differenza esistente fra un uomo libero del rango più basso ed uno schiavo era così grande che rendeva impercettibile quella fra gli uomini liberi, mentre al giorno d'oggi le differenze fra gli uomini liberi non sono minori di quella che esisteva in passato fra liberi e schiavi. I termini *Liberalitas*, *ἐλευθερία*, *species liberalis*, indicano semplicemente comportamento e aspetto da gentiluomo. Infatti la distinzione fra liberi e schiavi era la stessa che esiste oggi fra il volgo e i notabili o i gentiluomini. Perciò poiché questi ultimi erano poco numerosi, e non avevano altra occupazione, essi prendevano parte senza difficoltà alle riunioni dei tribunali o delle corti, ed avevano inoltre qualche possibilità di carriera. Negli stati moderni invece tutto questo rappresenta un peso, senza alcuna speranza di ricompensa per il popolo minuto, che perciò vi ha rinunciato. I Veneziani cedettero il loro potere ad un consiglio composto da mille individui scelti a quello scopo fra le migliori famiglie, che ancora oggi lo conservano. La stessa cosa accadde a Genova e nelle Provincie Unite dove tutto il popolo poteva inizialmente accedere alle cariche della magistratura, ma successivamente, trovando ciò fastidioso, affidò il compito al consiglio cittadino, che ancora lo detiene ed ha il potere di eleggere i propri membri in caso di vacanza delle cariche. In tal modo il governo aristocratico si sostituì al governo retto congiuntamente da un capo e dal popolo che decideva sotto la sua guida. I nobili divennero gelosi di quel potere e infine glielo sottrassero. Prima che questa trasformazione avvenisse accadde talvolta che il capo opprimesse i nobili e il popolo,

come a Roma, a Corinto e in altri luoghi; ma ovunque, alla fine, egli venne privato del potere. Ciò avvenne in Gallia, dove il popolo al tempo di Cesare aveva un governo di tipo aristocratico, e in Spagna, il cui governo era formato da quel tipo di aristocrazia in cui soltanto i nobili hanno accesso alle cariche più alte dello stato. Fra tutti i paesi che hanno subito questa trasformazione nella forma di governo, il caso di Roma è quello di cui abbiamo la migliore descrizione di questa trasformazione e del graduale sviluppo della democrazia che ivi seguì come ad Atene. In un primo tempo il governo fu in entrambe affidato esclusivamente ai nobili, poiché essi godevano del potere esclusivo di essere eletti alle più alte cariche pubbliche o almeno essi soli venivano eletti. Anche ad Atene queste cariche furono in un primo tempo limitate alla classe più alta. Ma quando il potere dei nobili declinò velocemente, non appena il commercio o i lussi fecero la loro apparizione, il popolo cominciò a lottare per la libertà. E ciò fin dal tempo dei *decemviri* ⁽⁵⁾ in quanto una apposita legge emessa qualche tempo prima era stata introdotta nelle Dodici Tavole allo scopo di rendere eleggibili al consolato soltanto i patrizi. In realtà la costituzione dei *Comitia Centuriata* ⁽⁶⁾ aveva già attribuito alle due prime classi il potere esclusivo in tutte le controversie (come è ben noto) e, per mezzo di molte leggi, queste Tavole rinsaldarono ulteriormente il potere dell'aristocrazia. La legge precedentemente citata, relativa ai libelli ⁽⁷⁾, si addiceva particolarmente ad una forma di governo aristocratica. Ma il potere dei nobili e la loro influenza sul popolo diminuirono ben presto non appena apparvero l'opulenza ed il lusso. E sarebbe probabilmente <?> ancor più nello stato romano che non ora. Colui che spende diecimila sterline per sé e per il proprio lusso privato non crea legami di dipendenza e non avrebbe neanche tre uomini disposti a seguirlo nel caso decidesse di ribellarsi, anche se otterrebbe alle elezioni i voti di coloro che ha favorito con le sue spese. Ma a Roma, dove tutto il lusso era procurato dagli schiavi i quali non esercitavano alcuna influenza nello stato, il lusso

(5) Nel 451 a.C. venne istituita in Roma una commissione composta da dieci patrizi allo scopo di codificare le norme su cui si basano le XII Tavole.

(6) Assemblea popolare basata sulla divisione del popolo in *centuriae*, distinte sulla base del valore della proprietà dei singoli cittadini.

(7) Cfr. *supra*, pp. 152-53.

dei nobili distrusse il loro stesso potere. Il popolo avanzò dunque molte richieste per poter partecipare al governo. Infine ottenne i tribuni che dovevano tutelare i suoi interessi in ogni circostanza ⁽⁸⁾. Costoro, sia per interesse personale che per amore del popolo, lottarono per poter accedere anche alle cariche più alte. E infine riuscirono ad ottenerle. Tuttavia per diversi anni ancora nessun capo fu scelto fra i plebei, poiché i patrizi, per quanto divisi fra di loro, facevano fronte comune contro i plebei, mentre i plebei, essendo abituati ad obbedire loro e a considerarli come superiori, erano più inclini a votare per costoro che a dare i loro voti per insediare al comando i propri pari. Tuttavia i tribuni perseverarono, e infine raggiunsero il loro obiettivo facendo approvare una legge, cui il popolo consentì prontamente, in base alla quale la metà di coloro che occupavano tutte le cariche più alte dello stato, due consoli, sei tribuni militari, otto pretori, ecc. doveva essere scelta fra il popolo. Da allora {queste cariche} vennero attribuite annualmente secondo questa prassi. Gli Ateniesi ottennero da Solone la possibilità di eleggere alle cariche più alte dello stato gli esponenti delle tre classi più elevate, ed in seguito ottennero da Aristide di poterli eleggere da qualunque classe ⁽⁹⁾. Come ho detto, i Greci erano probabilmente nella condizione dei Greci (sic) poco dopo la guerra di Troia e gli Spagnoli nella situazione in cui quelli erano prima della spedizione in Persia.

⁽⁸⁾ Tribuni della plebe, istituiti nel 494 a.C., originariamente in numero di due.

⁽⁹⁾ Solo nel 456-7 a.C. - Aristide era morto circa quindici anni prima - l'arcontato divenne accessibile alla classe degli zeugiti (piccoli proprietari).

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 1763

In alcune delle ultime lezioni ho spiegato come si formano i governi e come si evolvono durante lo stadio dei cacciatori e dei pastori. Ho mostrato come inizialmente non vi sia alcuna forma di governo in senso proprio, come il governo abbia origine nelle comunità dei pastori. Come in certe circostanze essi si unissero spontaneamente e creassero una città, che dapprima era sottoposta ad un capo, ma in seguito, con il progredire naturale degli eventi, diventava una aristocrazia e successivamente una democrazia. Mostrerò ora come e perché questi stati siano fatalmente destinati alla estinzione. Inizialmente, come ho già mostrato, e questo fu il caso di Atene, Sparta e di tutti gli altri stati della Grecia, essi consistevano in una grande città che, come Atene, arrivava forse a centomila abitanti ed era circondata da un piccolissimo territorio. Tale era la forma originaria di tutte queste repubbliche. A questo punto si verifica necessariamente una di queste due alternative: lo stato continua ad essere per sempre una grande città in una piccola repubblica; oppure estende il suo territorio e conquista alcuni degli stati adiacenti, poiché è già così piccolo che una ulteriore diminuzione ne causerebbe la rovina definitiva. Prenderò dapprima in considerazione la sorte di una repubblica del primo tipo, che possiamo definire una repubblica difensiva, e prenderemo ad esempio i vari stati della Grecia. In un secondo tempo analizzeremo la sorte di una repubblica aggressiva, prendendo ad esempio Roma e Cartagine, dato che, come mostrerò gradatamente, anche Cartagine avrebbe condiviso la sorte di Roma se quest'ultima non l'avesse distrutta.

Consideriamo quindi, innanzitutto, quale è la sorte di uno stato difensivo che conserva il suo piccolo territorio. In primo luogo, accade fatalmente che appena uno stato di questo tipo progredisce nelle arti e nelle raffinatezze, diminuiscono di molto la sua forza e il suo potere. È vero che mano a mano che le arti e le raffinatezze

e di conseguenza la facilità di procurarsi da vivere aumentano, la città diventerà più popolosa, cioè, aumenterà il numero dei suoi abitanti, ma diminuirà di molto il numero dei suoi soldati. La popolazione aumenterà, ma i guerrieri saranno poco numerosi, cosicché il progresso delle arti e delle manifatture che, come mostrerò in seguito più dettagliatamente di quanto non abbia fatto finora, si verifica fatalmente in uno stato di questo tipo, indebolirà notevolmente la sua forza; anche se ciò non avviene nella stessa misura in tutti gli stati per le ragioni che esporrò via via. Presso un popolo di pastori, tutti, senza alcuna eccezione, vanno alla guerra. Così accadeva fra i figli di Israele, e così accade oggi fra gli Arabi ed i Tartari. Presso i Calmucchi e alcuni altri popoli anche le donne combattono a fianco degli uomini. Esse, in quanto più deboli, non sono guerrieri altrettanto validi, ma come gli uomini sono dotate di cavalli, di archi e di frecce. In uno stato che sia poco più progredito di questo, vanno in guerra *soltanto* gli uomini, ma essi vanno in guerra tutti, sia che si tratti di pastori sia che si tratti di un piccolo popolo di agricoltori, in cui i più eminenti e i più ricchi, coloro che sono alla guida dello stato, non possiedono più di dieci o undici acri, come era il caso di Regolo, di Cincinnato e di altri al tempo della loro maggiore gloria. Individui di questo tipo possono andare alla guerra con la stessa facilità dei pastori. A quell'epoca le operazioni militari si svolgevano soltanto in estate. Si prolungavano soltanto per tre o quattro mesi nel pieno della stagione, dopo la primavera e prima delle fatiche del raccolto. Non era di nessun danno assentarsi durante quel periodo intermedio, in quanto il grano cresceva e il raccolto maturava, se la stagione era favorevole, altrettanto bene che se restavano a casa. Le greggi di un pastore pascolano anche se egli non è con loro. Nulla perciò li tratteneva. Questa era la situazione degli abitanti del Peloponneso al tempo delle guerre Peloponnesiache, e così era stato qualche tempo prima ad Atene, come ricorda Lisia nell'orazione in cui esorta i concittadini ad imitare le coraggiose gesta dei loro padri. Questi ultimi, essendosi tutti coloro che erano in condizione di combattere recati a Megara ⁽¹⁾, rimasti soltanto i vecchi, le donne e i

(1) Ci si riferisce probabilmente alla serie di conflitti che caratterizzarono i rapporti fra Megara e Atene per tutto il V sec. a.C.

bambini, come era uso, a difendere le mura, mentre il nemico era occupato a razzare il paese, avevano fatto un'incursione fuori delle mura conseguendo una grande vittoria ⁽²⁾. Ma non sembra che l'esortazione sia stata seguita. Uno stato di questo tipo poteva mandare in guerra tutti coloro in età di leva, che, si calcola, fossero di solito uno su quattro ovvero venticinque su cento. Di questi cento, cinquanta sono donne, ossia la metà; dei restanti cinquanta uomini, metà è di solito al di sotto dei sedici anni o al di sopra dei quarantacinque o cinquantacinque, il termine massimo dell'età militare. Ma ciò non accade in uno stato in cui le arti, le manifatture, e le attività artigianali sono sviluppate al massimo. In questo caso non si può fare a meno dei lavoratori, pena la rovina totale del commercio e dello stato. Ogni ora che un fabbro o un tessitore si assentano dall'incudine oppure dal telaio, il loro lavoro si interrompe, il che non avviene con le greggi del pastore o i campi del contadino. Gli scambi, il commercio, non possono continuare e quindi costoro non vanno in guerra. Mentre nel primo caso soltanto uno su quattro parte per la guerra, fra quelli che sono raffinati e coltivano le arti non ne parte più di uno su cento. Questo è il calcolo che vale generalmente per la Gran Bretagna, l'Olanda ed altri paesi, ma è probabilmente errato in eccesso. Infatti anche in questo caso cinquanta sono donne, come nel caso precedente, venticinque sono al di sopra o al di sotto dell'età di leva, cosicché ne resta uno su venticinque che va in guerra, e non sembra che ciò sia avvenuto neanche durante questa guerra ⁽³⁾ che ha stremato il paese più di ogni altra fin dai tempi di Edoardo I. Questo calcolo si riferisce alla maggior parte dei paesi tedeschi, e il Barone <?> ⁽⁴⁾, ministro del Re di Prussia, afferma che non più di un uomo su duecento può andare in guerra senza recare grave danno al paese. Quella nazione è meno progredita nelle arti della Gran Bretagna e di conseguenza potrebbe anche permettersi cifre più alte. Ma come le altre cifre sono in eccesso, così credo che queste siano in difetto per quel che riguarda il nostro paese. Osserviamo dunque che un piccolo stato, come Atene, poteva essere inizialmente benissimo in grado di difendersi. Aveva forse centomila abitanti o più, di

⁽²⁾ *Orazioni*, II, 48-53.

⁽³⁾ Il riferimento è alla guerra dei Sette anni.

⁽⁴⁾ J.F. von Bielfeld, *cit.*, I, 16, 4.

questi venticinquemila o trentamila erano in età di leva, cosicché poteva avvalersi di un esercito di forza notevole anche per gli stati più potenti di oggi, come fece a Maratona, a Cheronea, ecc. composto di diecimila o ventimila soldati. Ma quando tutta la popolazione è impegnata in attività pacifiche e laboriose, soltanto un uomo su cento può partire, cioè circa mille uomini, vale a dire non più del corpo di guardia di una città povera che non potrebbe fare nulla contro i nemici, neanche se fossero quattromila o cinquemila ⁽⁵⁾. Cosicché la durata stessa dello stato e i miglioramenti che naturalmente si determinano durante quel periodo, in quanto tutti si dedicano ad attività utili e al commercio che sempre le accompagna, fatalmente distruggono la forza e diminuiscono il suo potere finché esso non viene assorbito da qualche paese vicino. La Gran Bretagna, per quanto molto evoluta nelle arti e nel commercio, è tuttavia in condizione di provvedere a grandi eserciti. Si calcola che le isole britanniche abbiano circa quindici milioni di abitanti, cosicché se uno su cento va in guerra ne risulta un esercito di centocinquantamila persone. Questo è approssimativamente il numero dei soldati in forza permanente in questo paese durante la guerra, sebbene ce ne fossero quasi cinquecentomila in assetto di guerra. Sospetto anche che questo numero sia troppo basso e che quelli relativi agli altri paesi d'Europa siano troppo alti, in quanto è rimasto invariato dai tempi di Carlo II, mentre da allora il paese è molto progredito e la popolazione è aumentata per quanto, come mostrerò in seguito, non nella stessa proporzione. Quindi avviene fatalmente che i progressi nel campo delle arti e del commercio esercitino comunque una sensibile influenza negativa sulla forza e sul potere delle repubbliche, sia pure con modalità diverse per ognuna. Fra i paesi in cui esiste la schiavitù e quelli in cui non esiste, vi è una differenza a vantaggio dei primi, e questo è forse l'unico vantaggio che bisogna riconoscere alla istituzione della schiavitù. In tutti i paesi in cui vige la schiavitù, gli schiavi sono (come ho già detto) le sole persone che esercitano arti e mestieri di tutti i tipi. In realtà i padroni dirigono la loro attività, ma non sono nulla più che sovrintendenti, in quanto non lavorano. E vediamo che i legislatori, come Solone, che incoraggiavano gli scambi e il commercio, e obbligavano tutti a far sì che i figli si impegnas-

(5) Cfr. Hume, pp. 445-46.

sero nell'apprendistato di qualche mestiere, si preoccupavano tuttavia che essi non lavorassero. Pensavano, e io credo a buon diritto, che ogni tipo di sforzo continuato danneggiasse il fisico, rendendo l'individuo meno adatto a quelle pratiche militari che costituivano l'obiettivo principale di tutti i legislatori di quel tempo. (In effetti è possibile individuare un sarto dalla sua andatura). A Sparta non vi erano commerci e ad Atene nessun uomo libero se ne occupava. Perciò gli uomini liberi potevano ancora andare in battaglia e lasciare il controllo degli schiavi ai vecchi e alle donne. Nella battaglia di Cheronea, ad esempio, misero in campo novemila o diecimila uomini ⁽⁶⁾, sebbene da molto tempo si fosse determinato un grosso sviluppo nel campo delle arti e delle scienze. Ma nelle repubbliche italiane, non appena le arti, ecc., progredirono, ne conseguì un degrado completo e un totale crollo dello spirito guerriero dell'intero paese. Possiamo attribuire a questa causa la decadenza repentina di Firenze, di Milano, ecc. Ciò accade fatalmente, in quanto nessuno stato può imporre una vita dura ed intollerabile, quale appunto sarebbe il servizio militare, ad un popolo raffinato. Nel passato non si riscontrava alcuna durezza nel servizio militare. Gli uomini più eminenti combattevano nelle battaglie. Gli attuali cavalieri erano dragoni, e gli altri gentiluomini o scudieri erano fanti. Costoro, sebbene più eminenti della maggior parte di noi, non consideravano particolarmente pesante prestare il servizio militare per tre o quattro mesi all'anno a proprie spese. La stessa cosa avveniva a Roma. Gli uomini eminenti vivevano allora con la stessa naturalezza e senza grandi lussi sia sul campo di battaglia che in casa, dove di solito si dedicavano alla caccia. Vivevano e dormivano indifferentemente in patria o in paesi lontani e non avevano attività particolari che li tenessero impegnati nel loro paese. Al giorno d'oggi, invece, non appena il lusso si afferma come conseguenza delle arti e del commercio, nulla potrebbe indurre qualcuno a lasciare i propri affari e ad impegnarsi in guerra come un soldato qualunque, se non la necessità più urgente, qualcosa che minacciasse uno stato di rovina immediata. I soli che potrebbero andare in guerra in questa situazione sarebbero i più umili e i più poveri. Ed anche su questi ultimi non si potrebbe mai

(6) Il 7 settembre del 338 a.C. a Cheronea si scontrarono gli eserciti di Filippo II di Macedonia e dei greci alleati contro la Macedonia.

fare completo affidamento, essi non si impegnerebbero in alcuna azione con coraggio, a meno che non fossero inquadrati in quello che definiamo un esercito permanente e non fossero sottoposti alla disciplina militare. I gentiluomini combattono per il loro onore e per amore del proprio paese, ma la bassa truppa, i soldati semplici, sono indotti a combattere soltanto dal timore e dal rispetto per gli ufficiali. In tal modo, una volta sviluppatesi le arti, coloro sui quali si era fatto affidamento alle origini dello stato non andavano in guerra e gli eserciti erano costituiti esclusivamente da coloro che prima non erano mai impegnati in battaglia, come accadde a Roma ai proletari o alle classi più umili, nel periodo più tardo. Gli eserciti risultavano inferiori numericamente, ma ancora più nella forza. Il commercio e le arti produssero questi effetti in tutti gli stati della Grecia. Demostene ⁽⁷⁾ insisteva perché i suoi concittadini andassero a combattere di persona, invece dei mercenari che costituivano il loro esercito; né questi ultimi erano particolarmente numerosi. Ogniqualvolta le arti e il commercio impegnano i cittadini, come artigiani o come padroni, la forza e l'energia delle città diminuiscono fatalmente.

Vi è in secondo luogo un'altra forma di progresso che indebolisce notevolmente la forza e la sicurezza di uno stato: intendo il progresso dell'arte militare. La conquista di una città era originariamente un'operazione straordinaria che impegnava moltissimo tempo e che non avveniva mai se non per mezzo di uno <?> stratagemma o di un assedio, come nel caso della guerra di Troia. Una piccola città, con delle mura robuste, era in grado di opporre una fiera resistenza al nemico. Non vi era alcuna probabilità di conquistarla, se non mediante un assedio, ed era difficile disporre di un numero sufficiente di uomini per un'operazione tanto lunga e pesante. Così Atene resistette due anni anche dopo aver perso la sua forza navale ⁽⁸⁾. Ma quando venne introdotto un sistema di attacco, come si fa ora, con macchine da guerra e si diffuse la tattica degli assalti per linee spezzate, la conquista di una città non fu più così incerta. Un ingegnere abile può calcolare entro una o due settimane in quanto tempo si arrenderà un certo luogo; e se l'esercito è un pò più nume-

⁽⁷⁾ *Terzo discorso per Olinto*, 33-39.

⁽⁸⁾ Ci si riferisce probabilmente al fallito assedio di Atene ad opera di Filippo II di Macedonia nel 338 a.C.

roso e l'attacco è eseguito a dovere, la conquista è sicura. Gli assediati in questo caso sono avvantaggiati. Dall'epoca della cacciata dei capi guerrieri alla guerra del Peloponneso, cioè nel periodo del massimo splendore della Grecia, nessuna città fu mai occupata senza essere cinta d'assedio. Atene, Platea, Siracusa furono tutte attaccate in questo modo, né si concepiva alcun'altra forma di assedio. Ma quando gli arieti, le balestre, le catapulte, le tattiche ordinarie di attacco e tutte le altre branche dell'arte militare furono portate ad un alto grado di perfezionamento da Filippo, che era un ottimo ingegnere, migliorate da Alessandro, e ancor più da Demetrio Poliorcete⁽⁹⁾, il quale conquistò molte città in un tempo ben più breve di quanto non fosse mai avvenuto prima, la libertà di tutti gli stati di questo tipo risultò legata a condizioni molto precarie. Un assedio di otto settimane, oppure di due o tre mesi rappresentava un sistema sicuro per soggiogarli. Sebbene quei sistemi non fossero probabilmente efficaci come i nostri cannoni (come dice <?>), tuttavia essi facilitavano moltissimo gli attacchi, cosicché un luogo che ora resisterebbe cinque o sei settimane, allora ne resisteva forse dieci o dodici. Tutti gli stati di questo tipo finirono perciò in rovina, poiché la loro forza venne indebolita dalla introduzione delle arti e del commercio mentre il loro territorio, e addirittura la loro stessa esistenza, venivano a dipendere da un esile filo una volta che l'arte militare fu abbastanza perfezionata, dato che non avevano più nulla da sperare una volta che fossero stati sconfitti sul campo.

Passiamo ora a considerare qual'è la probabile sorte di uno stato aggressivo, come Roma o come Cartagine, che, sebbene la sua catastrofe sia stata affrettata dalla distruzione prematura ad opera dei Romani, pure, aveva in precedenza esteso le sue conquiste su tutta la costa dell'Africa, su tutta la Spagna, ecc. Anche questi stati si reggevano fatalmente su di una base molto precaria. Non perché il pericolo provenisse da nemici esterni, ma perché la loro libertà era insidiata dai loro stessi sudditi. Quando infatti, grazie al progresso naturale delle cose, le arti e il lusso vengono introdotti in uno stato e sono considerevolmente progrediti, i ricchi e gli uomini migliori fra la popolazione non si impegnano più nel servizio militare. L'esercito

(9) Demetrio I di Macedonia (336-286 a.C.) soprannominato Poliorcete per le macchine d'assedio adoperate contro Rodi nel 305 a.C.

in tal modo risulta composto dalle classi più umili. Prima di Mario tutto l'esercito romano era costituito dai migliori cittadini, gente eminente e d'onore. Ma egli assoldò anche i liberti e tutte le altre classi più umili e li inquadrò in quello che si definisce un esercito permanente sottoposto ad una particolare disciplina ⁽¹⁰⁾. Da allora tutti gli eserciti di Roma, così come era avvenuto a Cartagine, furono reclutati in tal modo. Le truppe erano costituite da schiavi liberati o liberti, da schiavi fuggiti, disertori, o dagli strati più umili della plebe. Un esercito di questo tipo, impegnato in guerra per diversi anni agli ordini di un comandante, gli diveniva molto fedele. I soldati dovevano a costui il loro grado nell'esercito e in pratica tutto quanto valevano al mondo. Se poi questo generale subiva un affronto in patria, o veniva in qualche modo contrariato, era naturale che si rivolgesse ai suoi soldati per ottenere giustizia. Essendo costoro uomini senza principi, essi erano pronti senza esitazione ad aiutarlo in tutte le imprese e il suo successo significava la fine per lo stato, poiché egli era in condizioni di sottomettere ogni cosa al suo potere. Dopo una prima volta, ciò si ripeté ogni qualvolta si presentarono circostanze simili a quelle appena considerate. Silla si offese per il comportamento altezzoso ed arrogante di Mario, e a capo di un esercito del tipo di cui si è detto lo bandì; ma Cinna ed altri suoi seguaci fomentarono in seguito sommosse in favore di quest'ultimo, e alla fine, dopo i successi contro Mitridate, Mario tornò in gran trionfo. Silla, offeso dal trattamento subito, si rivolse al suo esercito, tornò in patria e dopo dieci o dodici battaglie divenne dittatore a vita e poi rovesciò il governo ⁽¹¹⁾. Tuttavia, grazie ad una magnanimità innata, che egli possedeva forse più di chiunque altro, oltre a tutte le sue altre qualità, rinunciò alla sua carica e il governo repubblicano si protrasse per altri trenta o quarant'anni, finché le medesime circo-

⁽¹⁰⁾ La riforma fu appunto voluta da Mario, di fresca nomina console, nel 107 a.C.

⁽¹¹⁾ In realtà fu il tribuno della plebe Publio Sulpicio Rufo a fomentare sommosse contro Silla, il quale, eletto console nell'88 a.C., aveva assunto il comando della guerra contro Mitridate. Tornato in Italia, Silla eliminò Sulpicio ed esiliò in Africa Gaio Mario (87 a.C.). Lucio Cornelio Cinna, eletto console nello stesso anno abrogò, d'accordo con Mario, gli ordinamenti promulgati da Silla l'anno precedente, ma morirà tre anni più tardi durante i preparativi per contrastare il rientro di Silla in Italia dopo il trionfo di quest'ultimo su Mitridate.

stanze non si verificarono con Cesare. Pompeo era nella stessa situazione di Mario; era uscito vincitore nella guerra Sertoria in Spagna, contro i pirati, nelle guerre servili, contro Mitridate e Tigrane ⁽¹²⁾ e tornò in patria glorioso e ammirato. Era senza dubbio l'uomo più importante dello stato e di questa sua autorità egli non avrebbe fatto probabilmente lo stesso uso di Cesare.

Questi, trovandosi in bancarotta per più di dieci milioni di sesterzi, si mise alla testa di un esercito con il quale, nei nove anni che lo comandò, conquistò entrambe le Gallie. Ciò gli valse la più alta reputazione. I Galli erano per i Romani ciò che i francesi sono per noi, il nemico più antico e temibile. Questo eclissò la gloria di Pompeo e suscitò la sua gelosia cosicché egli non permise che il popolo accettasse la richiesta di Cesare di essere eletto console in sua assenza. Ciò offese Cesare, egli si rivolse al suo esercito che lo seguì volentieri, e dopo reiterate vittorie divenne dittatore a vita. I resti dello stesso esercito vittorioso posero in seguito sul trono Antonio ed Augusto, ed infine il solo Augusto. E la stessa cosa avverrà in tutte le repubbliche di tipo aggressivo ovunque vi sia un esercito mercenario agli ordini di un generale.

(12) Tigrane II di Armenia (95-54 a.C.).

MARTEDÌ 1 MARZO 1763

Nella mia ultima lezione ho cercato di mostrarvi come i governi repubblicani finirono naturalmente con il perdere la loro forza ed essere ridotti alla rovina ed abbiamo visto in primo luogo la sorte delle repubbliche difensive. In questo caso l'evoluzione delle arti e dell'agricoltura rende il popolo poco disposto ad andare in guerra, cosicché la sua forza viene molto diminuita ed esso finisce con il cadere vittima di uno degli stati vicini. Ciò è quanto accadde alla maggior parte delle repubbliche della Grecia. Atene negli ultimi anni non riusciva a mandare in guerra la quinta parte delle forze che riusciva a mettere in campo in precedenza. Oltre a ciò, l'evoluzione delle arti diminuisce anche la sicurezza poiché, per quanto ne sappiamo finora, gli assediati se ne avvantaggiano più degli assediati. È opinione comune che sia più facile far progredire l'arte dell'attacco che non quella della difesa. Tebe cadde vittima di Alessandro ⁽¹⁾ per questo motivo, per quanto fosse ancora poco progredita nelle arti e mandasse in guerra la maggior parte dei suoi uomini. Così alla fine tutti gli stati che utilizzano una strategia difensiva cadono vittime dei loro nemici. Ho anche detto quale sia per forza di cose il fato delle repubbliche aggressive. Un esempio di questo tipo è quello di Roma. Anche Atene avrebbe potuto costituire un ulteriore esempio, se non fosse stato per una legge particolare in cui differiva da Roma. In base a questa legge gli Ateniesi erano molto prudenti e cauti nel concedere il diritto di cittadinanza, ed anche quando ammettevano qualche grande uomo o re, l'ammissione era limitata ad alcuni privilegi dei cittadini, come quello dell'esenzione dalle imposte e dai dazi nel porto della città. I Romani, invece, accettavano continuamente nuovi cittadini, accogliendone in una sola volta mille o diecimila dagli altri paesi. La ragione di ciò era che la cittadinanza di Atene dava diritto

(1) Ci si riferisce alla distruzione di Tebe, per opera appunto di Alessandro, nel 335 a.C.

ad un certo profitto e costituiva un piccolo vitalizio, e per questo motivo essa era una detrazione dai beni del resto dei cittadini, che perciò non erano mai favorevoli all'ammissione di nuovi membri. A Roma, invece, la cittadinanza non dava diritto ad alcun emolumento e perciò i cittadini non erano così restii a concedere ad altri i loro stessi diritti. Atene di conseguenza non crebbe mai in potenza fino a poter estendere di molto le sue conquiste. Roma, invece, accrebbe di molto il suo potere e la sua opulenza, il che alla fine la portò alla rovina. Quando gli eserciti sono in guerra con qualche paese straniero uno stato aggressivo gode in patria di grande pace e prosperità. Questo periodo di pace e di quiete concede ampio spazio alla cura delle arti, e alla prosperità che ne consegue. Si svilupperà naturalmente anche il commercio, sebbene esso non sia, com'è ora, oggetto di studi particolari e codificato in una teoria. Sarà piuttosto l'operosità degli individui a promuoverlo necessariamente. La ricchezza che ne deriva, unita a quella dovuta alla conquista di altre nazioni, causa, per un processo naturale, lo stesso indebolimento che si determina in una repubblica di tipo difensivo. I cittadini migliori non si impegnano più nel servizio militare e l'esercito diventa mercenario ed è formato dalla gente più umile. Costoro, quando il loro generale è scontento, lo seguono poiché egli è colui al quale debbono di più. Gli eserciti diventano più soggetti al potere dei generali che non a quello del popolo. Ciò è considerato un pericolo in tutte le repubbliche. Nella Repubblica di Gran Bretagna, come essa veniva allora chiamata, il Parlamento divenne ben presto geloso di Cromwell, suo generale e capo. Si pensava che egli governasse in modo troppo autoritario e vennero prese delle misure per ridurre il suo potere, gli venne imposto di sciogliere l'esercito, ecc. Egli allora si rivolse alle sue truppe, non apertamente come i generali Mario, Silla e Cesare, poiché era uomo di tempra molto meno nobile, ma in modo indiretto, subdolo; l'esercito gli diede il suo aiuto, ridusse il Parlamento all'ordine, e lo dichiarò protettore o, piuttosto, sovrano dello stato. Di tutte le repubbliche di cui siamo a conoscenza soltanto Roma fece delle grandi conquiste, e si trovò così in pericolo proprio a causa dei suoi eserciti al comando dei generali vittoriosi. Ma la medesima cosa era temuta e sarebbe avvenuta a Cartagine, se il progetto di Annibale fosse riuscito ed egli si fosse impadronito dell'Italia. Suo fratello in Spagna era a capo di un grande esercito, che sotto il suo comando

aveva conquistato quel paese, e se si fosse congiunto ad un altro esercito vittorioso dall'Italia, e se il partito di Annone ⁽²⁾, come era probabile, gli avesse procurato offesa in Senato, questi due eserciti avrebbero probabilmente assoggettato il loro paese. Gli scarsi aiuti che riceveva mostrano chiaramente fino a che punto i cartaginesi fossero gelosi di lui, e nulla indica che si siano mai augurati che il suo piano riuscisse. Gli aristocratici sono i più gelosi di coloro che in qualche modo si distinguono nello stato; e forse preferirebbero essere conquistati da un nemico straniero che non da uno del loro stesso ceto. Non nutrono alcun malanimo nei confronti del primo mentre ne hanno nei confronti del secondo; soffrirebbero nel vedere un loro pari elevarsi a sovrastarli. Gli Ateniesi nutrono la stessa gelosia nei confronti del loro generale Alcibiade. In realtà Tucidide ⁽³⁾ lo scagiona dall'aver formulato un qualche malvagio progetto; e finora in verità possiamo dire che tutti questi generali inizialmente non si prefiggevano di rovesciare il governo. Ma la tentazione quando si offre è tale che pochi uomini sarebbero in grado di resistervi.

Non possiamo pretendere di prevedere quale sarà la forma di governo di una repubblica difensiva dopo che sia stata invasa dai suoi vicini. Ciò dipende dal capriccio dei conquistatori che possono fare quello che vogliono. Di norma sarà dello stesso tipo di quello dei conquistatori. Così Atene istituiva un governo democratico nei paesi che assoggettava; Sparta, a sua volta, una aristocrazia, perché più adatta ai suoi costumi, come quella dei trenta tiranni ad Atene. Osserviamo che coloro che erano favorevoli ad un certo tipo di governo erano del partito degli ateniesi e viceversa. Con maggiore senso politico i romani (come mostrerò poi) davano alle terre conquistate la forma di provincia. Ma vi è una sola forma di governo che può affermarsi in una repubblica soggiogata da uno dei suoi stessi membri. L'azione di soggiogare il proprio paese, essendo (l'esercito) lo strumento di tale azione, fa sì che essa diventi fatalmente una monarchia militare. L'esercito che ha conquistato il paese continua ad essere tenuto in servizio in quanto è necessario per mantenere il popolo nel timore e nella soggezione. I monarchi romani che caratterizzarono il periodo susseguente alla Repubblica erano chiamati con il titolo

⁽²⁾ Capo del partito aristocratico. Avversario di Annibale.

⁽³⁾ *Cit.*, VI, 28-29.

di *imperatores*, che era originariamente il titolo conferito dall'esercito ai generali vittoriosi. Dopo di ciò il governo di Roma fu di fatto un governo militare. L'esercito creava gli imperatori, sosteneva la loro autorità ed eseguiva i loro ordini. Gli affari privati degli individui continuavano ad essere giudicati allo stesso modo e negli stessi tribunali di prima. L'imperatore non aveva alcun interesse ad alterare quelle forme, e d'altra parte il popolo si sottometteva più prontamente alla sua autorità quando era permesso conservarle. Ma egli raccoglieva nelle sue mani tutto il potere esecutivo e la maggior parte del potere legislativo. Il Senato, i pretori e tutti gli altri funzionari finirono con il non avere nessuna autorità propria ma erano in tutto e per tutto sue creature. Egli decideva la guerra e la pace, le tasse, i tributi ecc., senza alcun controllo, grazie al potere del suo esercito; tuttavia l'amministrazione della giustizia era esercitata a quel tempo in modo più equanime che mai. Allo stesso modo osserviamo che Cromwell, con un esercito di circa diecimila uomini, tenne nel terrore l'intero paese e dispose di ogni cosa come preferiva, con maggiore arbitrio di quanto non fosse mai accaduto prima, ma lasciò invariata l'amministrazione della giustizia e anzi vi apportò diversi miglioramenti. Entrambi i governi citati furono militari, ma ben diversi da quelli della Turchia e dell'Oriente. Un ordinamento legislativo era già stato introdotto in precedenza. Non era interesse di Cromwell alterarlo. Egli perciò lasciò che le dispute concernenti la proprietà privata fossere decise secondo le vecchie norme, che anzi addirittura migliorò. Innanzitutto trasformò le proprietà feudali nelle cosiddette *sockage lands* ⁽⁴⁾ e abrogò il *Navigation Act* ⁽⁵⁾. Osserviamo infatti che la prima disposizione dopo la restaurazione di Carlo II, dodici anni dopo la morte del padre, ossia nel primo anno della restaurazione stessa, fu l'emanazione di una legge che confermava molte delle norme volute da Cromwell ⁽⁶⁾. Un nuovo governo emana sempre buone leggi in quanto è nel suo interesse che lo stato sia retto da

(4) Si tratta di una forma di concessione (terriera) basata sul pagamento di un affitto (*rent*).

(5) In realtà non si può parlare di un'abrogazione del *Navigation Act*, la cui promulgazione, pur attraverso numerose modificazioni, risaliva al tempo di Riccardo II (1381). Nel 1633 Carlo II ampliò ulteriormente l'ambito di applicazione della legge estendendola anche alle navi che, seppure di proprietà inglese, erano state costruite all'estero.

(6) (12) Carlo II (1660).

leggi sagge negli affari privati. Si narra che anche Giulio Cesare si proponesse di correggere, non di alterare, le leggi. La giustizia non fu mai amministrata meglio che sotto gli imperatori e anzi sotto i peggiori degli imperatori, Nerone e Domiziano. Sebbene la loro crudeltà li abbia spesso indotti ad agire con grande barbarie, il loro interesse li portava a migliorare le leggi e a conservare una disciplina estremamente rigorosa. Le angherie dei governatori delle provincie non erano mai state così radicalmente ostacolate durante il governo repubblicano. Perciò un governo militare ammette regolamenti e leggi, sebbene le procedure relative all'elezione degli imperatori e alla punizione di tutti coloro che ne offendono la dignità siano particolarmente violente ed arbitrarie. Costoro venivano infatti puniti senza processo, oppure, e questo è anche peggio, con un finto processo che era una farsa di giustizia. Ma per tutto il resto era nel loro interesse che la giustizia fosse ben amministrata. Questo fu il caso dell'Impero Romano dal tempo di Giulio Cesare fino al suo crollo. Tuttavia, anche questa forma di governo, alla pari di tutte le altre, sembra indirizzarsi ad una conclusione ineluttabile e fatale. È infatti inevitabile che vi si verifichi il progresso delle arti e ciò, per quanto abbia molti vantaggi, rende il popolo restio ad andare in guerra. Osserviamo che in tutti questi stati ricchi ed opulenti furono reclutati mercenari stranieri. Gli Olandesi non vanno mai in guerra se non pagando un esercito di mercenari stranieri i cui ufficiali sono anch'essi tutti stranieri, poiché là nessuno può essere esonerato dalla sua attività. Così accadde nell'Impero Romano. Le provincie erano tutte ricche e svolgevano un'intensa attività commerciale, la città era ricca e sontuosa e tutto il popolo era restio ad andare in guerra. Le entrate dello stato, inoltre, sarebbero diminuite di molto, poiché esse, come presso tutti i popoli che si dedicano al commercio, erano prelevate per mezzo di tasse o imposte indirette sui diversi prodotti. Perciò non era più nell'interesse del governo insistere perché i sudditi andassero in guerra. Divenne molto più conveniente reclutare le truppe fra le nazioni barbare confinanti, sia perché accettavano paghe più basse, essendo più povere e non use ad un alto tenore di vita come i sudditi dell'Impero e, in secondo luogo, perché ciò non danneggiava le loro attività. Questa politica viene perciò adottata da tutti i governi che si trovano in questa condizione. I Romani reclutavano i loro eserciti dalla Britannia, dalla Scizia e da tutti i paesi set-

tentrionali dell'Europa. Dapprima si trattò soltanto di reclutamenti autorizzati dai capi locali (come facevano gli Olandesi in Scozia). Ma in seguito si accorsero che era ancora più semplice concludere un patto con il capo perché guidasse un certo numero di uomini, che dovevano essere mantenuti con una certa somma che essi avrebbero pagato, e di cui gli veniva affidato il comando, dato che egli era in condizioni più favorevoli per reclutarne un gran numero e per condurli in battaglia. Ogni volta che uno di questi capi entrava in contrasto con il governo, egli volgeva le sue forze contro lo stato e si impadroniva della provincia in cui si trovava, così come i grandi generali della Repubblica si erano impadroniti del potere e si erano trasformati in monarchi. Accadde così che tutte le province romane furono conquistate dai generali che di volta in volta vi si trovavano al comando di un esercito. Fu in questo modo che Clodoveo ⁽⁷⁾ si impadronì della Gallia, e i Sassoni della Gran Bretagna. La maggior parte degli scrittori riferisce una versione sbagliata di questa storia. Avvenne, come sappiamo dai migliori scrittori, che Ezio, essendo seriamente minacciato in Gallia dai Germani e dai popoli Sciti del nord, avvertì i Britanni che dovevano provvedere da soli alla propria difesa contro i Pitti e gli Scoti, due popoli che, come vediamo dai poemi di Ossian, erano in condizioni molto simili a quelle degli americani, per quanto non risulti che avessero l'abitudine di arrostire gli uomini vivi. L'esercito romano si era difeso in precedenza per mezzo del vallo che i romani avevano costruito e in cui avevano sempre tenuto una guarnigione, ma poiché l'esercito era stato ritirato, i Britanni, o meglio la colonia romana che non desiderava abbandonare la coltivazione delle proprie terre in cui aveva raggiunto un notevole grado di abilità, non era in grado di proteggersi da sola. Secondo la versione comune dei fatti Ezio concesse loro la libertà ⁽⁸⁾. Ma ciò non è probabile: in primo luogo perché nessun governo concederebbe mai la libertà ad una provincia che ha qualche probabilità di conservare; e, in secondo luogo, gli stessi Britanni non lo avrebbero certo considerato un gesto di favore, dato che erano costituiti in provincia da circa quattro o cinquecento anni, sotto la protezione dell'esercito romano. Perciò non avrebbero considerato come un at-

(7) Clodoveo, re dei Franchi (461-511).

(8) Cfr. *infra*, p. 537.

to di favore la richiesta di provvedere alla propria difesa, senza alcun ulteriore aiuto da parte del governo, non più di quanto una contea in Inghilterra o le colonie d'America gradirebbero di essere abbandonate dalla Gran Bretagna e lasciate a difendersi da sole contro i selvaggi. Questo fu quello che fece Ezio: egli disse loro che dovevano assumersi il compito di difendersi, in quanto l'esercito era necessario in Gallia, una provincia di maggiore importanza. E poiché costoro non erano inclini a lasciare le loro occupazioni, decisero di chiamare i Sassoni, i quali vennero guidati dapprima da Hengist e <?> ⁽⁹⁾. Questi scacciarono ben presto i Pitti e gli Scoti (che in precedenza avevano compiuto molte scorrerie e saccheggi) poiché erano un popolo molto più temibile, ma rendendosi conto di avere in loro potere l'intero paese, ne mandarono a chiamare altri, i quali ben presto soggiogarono i Britanni e costituirono la Eptarchia Sassone ⁽¹⁰⁾ sotto i diversi capi. In tal modo tutte le altre province furono conquistate da coloro che ne erano stati precedentemente i difensori. In realtà quelli che erano più vicini al cuore dell'Impero Romano vennero spesso attaccati, mentre i Sassoni non furono mai disturbati. Questa comunque fu la prima sistemazione delle diverse province. Tale fu il destino dell'impero d'occidente. L'impero d'oriente cadde sotto le incursioni dei Turchi e degli Arabi.

È così che la grande sicurezza, l'opulenza, e l'evoluzione delle arti e del commercio che si riscontrano sotto un governo militare di una qualche importanza rendono difficile e allo stesso tempo dannoso per lo stato che il popolo partecipi direttamente alla guerra. Cominciano perciò dapprima a reclutare soldati fra i barbari e successivamente a prendere accordi con i capi. Questa fu la politica degli imperatori romani dal tempo di Caracalla e ancor più all'epoca di Diocleziano, di Arcadio e di Onorio. Da allora tutti gli uomini eminenti erano comandanti di qualche popolo barbaro. I patrizi, che erano originariamente membri di antiche e nobili famiglie, non ebbero più queste caratteristiche. Il *patricius* non era altri che il primo ministro dell'Imperatore, carica rivestita da alcuni di questi comandanti barbari oltre a quella di generale delle armate. Spesso essi non si sottomettevano ai suoi ordini, ma si ribellavano alla sua autorità e

(9) Hengist e Horsa, nel 449 d.C.

(10) Cfr. *infra*, p. 536.

si mettevano per proprio conto. Stilicone, Ezio e tutti gli altri grandi difensori o traditori dell'Impero appartengono a questo tipo. Sappiamo che Stilicone tradì; e in vero si dice che Ezio rimase sempre fedele, ma nonostante tutto fu vittima di molti sospetti e fu perciò messo a morte per ordine di <?> ⁽¹¹⁾, che in seguito venne a sua volta assassinato da un amico e difensore di Ezio.

⁽¹¹⁾ Per ordine di Valentiniano III, nel 453 d.C.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1763

Nell'ultima lezione vi ho descritto la forma di governo di una repubblica grande e potente quando cade nelle mani di uno dei propri sudditi, come è il caso degli imperatori Romani e come sarebbe ben presto accaduto a Cartagine, che aveva grandi territori sulle coste dell'Africa e della Spagna, se non fosse stata soggiogata dalle armi romane. Questa forma di governo fu attuata nella nobile e potente repubblica di Siracusa, il cui grande generale Dionisio <?> ⁽¹⁾ la ridusse in suo potere ed anche in Inghilterra ai tempi della repubblica di Cromwell. Questa forma di governo non è diversa dalla monarchia militare. Il modo stesso con cui la si instaura e i mezzi che si utilizzano, rendono necessario esercitare l'autorità sul popolo con la forza militare. La maggior parte del potere supremo era concentrato nelle mani dell'imperatore. Tutto il potere esecutivo, come pure il potere di decidere la pace e la guerra erano nelle sue mani; e così anche il potere legislativo, poiché ben presto gli imperatori sottrassero al popolo, a cui originariamente apparteneva, il potere di emanare le leggi e lo attribuirono al Senato. Il Senato, essendo del tutto asservito al principe, era completamente sotto il suo controllo, ed era lui che in realtà faceva le leggi. Osserviamo che dopo la fine del regno di Augusto tutti i regolamenti o le leggi non erano ciò che propriamente definiamo leggi, ossia decreti di tutto il popolo, ma *senatus consulta*, come il *Senatus Consultum Orphitianum*, il *Senatus Consultum Tertullianum*, ecc. Gli imperatori avevano inoltre l'autorità di nominare tutti i magistrati e i funzionari, potere del quale essi ben presto avevano privato il popolo. Anche il potere giudiziario finì col cadere nelle mani dell'imperatore. Inizialmente era il popolo ad essere giudice di tutte le cause. Il Senato non aveva in realtà nessuna autori-

(1) Dionisio I, il Vecchio (432 a.C.-?).

tà giudiziaria. Esso disponeva di quello che viene propriamente definito potere senatorio; decideva tutte le questioni connesse alla pace o alla guerra, come la leva, l'imposizione delle tasse, nonché tutte le misure necessarie alla sicurezza e al bene dello stato. Ma gli imperatori privarono il popolo anche del potere giudiziario e lo affidarono al Senato i cui membri, essendo, come ho già detto, completamente asserviti all'imperatore, posero anche questo potere, oltre quello legislativo, nelle sue mani. Sappiamo anche che ai tempi di Marco Aurelio o di Onorio ed Arcadio, le leggi erano emanate dagli imperatori, vale a dire gli *edicta et rescripta principum* avevano lo stesso effetto di una legge, e di essi è composto in massima parte il *Codex* ⁽²⁾. Era il potere militare che rendeva esecutivi tutti i suoi ordini (dell'imperatore). Questi governi erano in realtà governi militari, ma non dello stesso tipo di quelli della Turchia e dell'Oriente. Sebbene nell'Impero Romano i nobili e i potenti che erano pericolosi per il governo fossero spesso assassinati in gran numero, secondo quanto si legge in Tacito e Svetonio, tuttavia coloro che vivevano lontani dalla corte erano sottoposti ad un governo mite, e vivevano più pacificamente e felicemente che ai tempi della Repubblica, in quanto i governatori erano convocati più spesso per render conto delle loro azioni, e la gente comune poteva sempre appellarsi. In breve la giustizia era amministrata ancora secondo l'antica forma di governo. Nei paesi a cui abbiamo accennato, invece, non esistono norme o regole che disciplinino l'amministrazione della giustizia. La differenza è che in un caso la monarchia fu istituita da uomini che erano vissuti sotto l'ordinamento precedente, e quando essi costituirono il nuovo stato non era nel loro interesse abolire le leggi di cui avevano sentito personalmente i benefici effetti. Le monarchie dei paesi orientali, invece, furono tutte istituite da capi Tartari o Arabi. Gli attuali Sultani, i Mogol e gli Imperatori della Cina, sono tutti di origine Tartara. Essi non avevano alcuna cognizione dei benefici delle leggi, perciò non furono mai sfiorati dall'idea di conservare le vecchie leggi o di stabilirne di nuove. La loro autorità era assoluta. I funzionari o i pascià che nominavano come emissari ottenevano naturalmente lo stesso potere su quelli che erano sotto la loro giurisdi-

(2) Ci si riferisce al Codice di Giustiniano che raccoglie tutte le costituzioni imperiali.

zione. Dato che non erano mai stati abituati a subire restrizioni o vincoli, non pensavano di imporle a loro volta. I pascià e gli altri funzionari di rango inferiore esercitavano il potere assoluto nella parte dell'impero che era loro affidata. Il popolo viveva nelle condizioni più miserabili in quanto la vita e la proprietà erano alla mercè dei giudici degli ordini inferiori, non molto migliori di un qualunque giudice di pace o di uno sceriffo. È vero che i giudici possono essere convocati per render conto all'Imperatore, ma il popolo non ha alcuna possibilità di lamentarsi. In tal modo non vi sono leggi né sistemi stabili di amministrazione della giustizia. I califfi che succedettero a Maometto adottarono in realtà regole migliori per l'amministrazione della giustizia, ma poiché poterono in tal modo dedicarsi in pace all'industria e al commercio, non si curarono di andare in guerra di persona e ricorsero all'espedito comune in questi casi: chiamarono i Turcomanni a proteggere il loro paese. Questo popolo tartaro, come altri che furono usati per lo stesso scopo, in breve rovesciò l'impero dei califfi ed aprì il cammino verso l'Europa alla stirpe degli Ottomani. Nella penultima lezione ho accennato al modo in cui le repubbliche difensive giungono alla rovina, ed ho anche osservato come l'istituzione della schiavitù abbia contribuito alla caduta dei paesi in cui fu adottata, sebbene più lentamente che nelle altre nazioni, e come essa alteri profondamente la natura del governo. In realtà fra tutti gli stati d'Europa non ve ne fu neanche uno che fosse veramente una democrazia. È vero che in alcuni dei più piccoli il popolo aveva il potere di eleggere i capi. Ma non ne esiste alcuno in cui il popolo avesse il potere di fare la pace e la guerra, di eleggere i capi, di imporre tasse, ed infine di far rispettare le leggi, cose tutte che caratterizzano quella che si definisce propriamente una democrazia. Vi furono in verità alcuni stati che godettero di questi diritti almeno temporaneamente, ma il popolo ha sempre rimesso questo potere nelle mani dei grandi. I Veneziani rimisero per sempre il loro potere nelle mani dei loro capi di allora, il che segnò le origini della nobiltà veneziana. In uno stato dove esiste la schiavitù tutte le arti sono esercitate dagli schiavi, tutti gli uomini liberi non lavorano e sono disponibili per partecipare alle assemblee pubbliche. Al contrario, dove la schiavitù non è permessa, gli uomini liberi sono tutti impegnati in qualche attività, dalla quale non possono allontanarsi senza gravi perdite per lo stato oltre che per gli individui. Ho mostrato

inoltre che gli scambi e il commercio tendono a snervare e ad indebolire la forza militare dello stato molto più dove non vi sono schiavi che dove ve ne sono. La schiavitù non è stata ammessa in nessuno degli stati moderni. Il popolo non fu più quindi in grado di sopportare il peso delle faccende pubbliche e rinunciò al suo potere per delegarlo nelle mani di pochi. Il commercio e l'operosità li resero subito molto ricchi. Gli stati italiani avevano a quel tempo il controllo dei settori commerciali più proficui. Controllavano completamente la manifattura della seta, che era molto redditizia, e la maggior parte del commercio del lino. Inoltre la posizione geografica permetteva loro di esercitare il controllo su tutto il commercio dell'Oriente Indiano verso l'Europa. Il Capo di Buona Speranza non era ancora stato scoperto, le merci provenienti dalle Indie Orientali erano portate fino al Mar Rosso, di lì al Nilo e su per il corso del fiume fino ad Alessandria, dove erano trasportate verso nord soprattutto dai mercanti genovesi e veneziani, e da essi distribuite in tutta Europa. Anche Milano, sebbene non fosse un porto marittimo, svolgeva un'intensa attività commerciale. Era al centro dei traffici tra le altre città e controllava inoltre la maggior parte del commercio della seta di cui era il centro più importante. Il commercio e gli opifici ben presto impegnarono completamente gli abitanti di questi stati ed essi non avevano il tempo di andare in guerra, o i loro affari sarebbero andati in malora; anch'essi perciò, come gli altri stati, fecero ricorso a truppe mercenarie. Infatti, anche se non furono mai molto potenti, né fecero mai grandi conquiste, essi tuttavia avevano bisogno di truppe per difendersi dagli altri popoli. Ingaggiarono perciò condottieri tedeschi, svizzeri o di altri paesi barbari ai confini settentrionali dell'Italia per difendere il loro paese, e pagavano loro grosse somme. I duchi di Milano in particolare, <?> ⁽³⁾, sovvenzionarono quasi tutti i principi d'Europa. Possiamo sempre giudicare la ricchezza delle nazioni quando scoppia una guerra osservando quale di queste finanzia i suoi alleati. L'imperatrice regina e il re di Prussia ⁽⁴⁾ non pagano mai; i loro estesi domini li rendono potenti, ma i loro paesi non sono ricchi. La Francia finanzia abbondantemente i suoi alleati,

⁽³⁾ Il riferimento è probabilmente a Galeazzo II Visconti (1320-1378) che contribuì finanziariamente alla guerra di Giovanni II di Francia contro l'Inghilterra.

⁽⁴⁾ Maria Teresa d'Austria e Federico II di Prussia.

la Gran Bretagna quasi li mantiene, e così l'Olanda quando è impegnata in una guerra; la Spagna e il Portogallo, sebbene non abbiano commerci, ricavano grandi ricchezze dalle loro miniere e dagli altri ricchi prodotti delle loro colonie, e di conseguenza li finanziano in piccola misura. Anche gli stati italiani pagavano alcuni dei condottieri loro confinanti in cambio dell'impegno di portare diecimila o cinquemila cavalieri, che erano allora particolarmente richiesti, per la loro protezione. Ogni piccolo stato ne assoldava alcuni. Ciò li condusse ben presto alla rovina. Infatti non appena questi generali venivano in qualche modo offesi, volgevano l'esercito contro coloro che li avevano assoldati, e costoro, dato che non avevano nulla con cui difendersi, visto che le loro uniche difese gli si rivoltavano contro, cadevano sempre sotto il loro dominio. In tal modo <?> de Fero divenne signore di Fero, <?> de <?> di Milano, e dopo di lui <?> che fu chiamato dai successori, a sua volta costrinse <?> a dargli in sposa la sua unica figlia e ad affidargli il ducato ⁽⁵⁾. I Medici si impadronirono di Firenze nella stessa maniera, sia pure non in modo così diretto e palese.

Ho così illustrato tutte le forme di governo che sono esistite al mondo, almeno di quella parte di cui esistono descrizioni, tranne quelle attualmente esistenti in Europa. Vi ho offerto una breve descrizione del tipo di governo, se si può così definire, che esiste nell'età dei cacciatori, del tipo rozzo ed approssimativo che vige fra i pastori, vi ho detto come questi, sotto la guida di un capo si organizzino in uno stato, che diventa infine repubblicano dopo essere stato dapprima aristocratico ed in seguito democratico. Di questo esistono due varianti: quella che ammette la schiavitù e quella che non l'ammette. Vi ho quindi parlato dei governi militari che nascono dopo la conquista di una repubblica e di quelli che sopravvivono dopo la conquista da parte di popoli selvaggi. Passerò ora a trattare l'origine e la costituzione di queste diverse forme di governo. Anche queste, come le altre, hanno avuto origine da un governo dello stesso tipo di quello in uso fra i Tartari.

I Germani e gli altri popoli nordici che invasero le province romane dell'Europa avevano la stessa forma di governo attualmente

(5) Fero sta probabilmente per Ferrara. Francesco Sforza (1401-1466) sposò Bianca Maria Visconti e nel 1450 divenne signore di Milano.

vigente presso i Tartari, ma in un certo senso un pò più progredita. Essi avevano infatti la nozione di agricoltura e di proprietà della terra, che questi invece non hanno. Perciò il primo compito a cui si dedicavano dopo essersi impadroniti di un regno come la Gran Bretagna, la Francia, ecc., era la distribuzione delle terre. Il re o il capo prendeva di solito una quota molto ampia di questa divisione. Anche i nobili o gli altri capi che lo servivano, ciascuno dei quali aveva a sua volta suoi sottoposti, ricevevano una quota, meno grande di quella del re, ma pur sempre considerevole. Essi distribuivano a loro volta le terre ad altri in cambio del servizio militare o di un affitto o per entrambi gli scopi. In tal modo sorse in Europa, dalle rovine delle province romane, il governo allodiale, che era diverso da quello feudale. Il sistema feudale ebbe origine circa quattrocento anni dopo, verso il IX secolo. Nel governo allodiale, i signori non occupavano le terre in nome di nessuno, ma le possedevano in proprietà. I vincoli di tutela (*wardenage*), di riscatto (*relief*), erano allora sconosciuti e furono introdotti molto più tardi. Inoltre anche i nativi del paese possedevano una gran parte del territorio. Sembra in realtà che i Sassoni abbiano sterminato completamente gli abitanti dell'Inghilterra o li abbiano passati a fil di spada. Certamente non li accolsero fra loro poiché, sebbene vi siano notevoli tracce di sassone e di normanno nei dialetti scozzesi ed inglesi, dato che questi ultimi conquistatori non sterminarono gli indigeni, non esiste invece in quei dialetti alcuna traccia di gaelico o di gallese. I conquistatori degli altri paesi non si comportarono con la medesima durezza. In Gallia i Franchi, come sappiamo, permisero agli indigeni di sopravvivere. Osserviamo infatti che nelle loro leggi vengono citati sia i Franchi che i Galli. Un uomo che uccideva un Gallo, o un Romano come essi lo chiamavano, doveva pagare un' ammenda di cento scellini, ma per un Franco ne pagava trecento, e in genere ogni ammenda era triplicata secondo questo criterio. Questi signori allodiali, dato che possedevano grandi territori e ricavano grandi ricchezze in termini di rendite in natura, finivano con l' avere un gran numero di sottoposti in quanto possedevano tutte le terre del regno o gran parte di esse. Questa disuguaglianza della proprietà in una terra in cui esistevano l'agricoltura e la divisione delle terre, ma in cui non erano praticate le attività artigianali, portò ad una dipendenza ancora maggiore che fra i pastori, sebbene anche a quei tempi essa fosse già notevole.

Infatti fra i pastori, uno che possedeva greggi o armenti li nutriva con i prodotti della terra, senza pagare nulla. Ma quando tutte le terre furono attribuite in proprietà, anche se uno possedeva dei bovini ciò non gli era di alcun vantaggio se non otteneva anche il diritto di pascolo da qualcuno dei grandi signori. Ora in quell'epoca non si esercitava alcuna arte. Essendo primitivi e selvaggi, questi popoli non avevano alcuna disciplina. Il paese era infestato da briganti e da banditi, cosicché ben presto le città rimasero deserte, in quanto nessuna città può resistere se non vi è facilità di comunicazione con la campagna per vendere i manufatti e per comperare gli approvvigionamenti. Perciò gli abitanti si dispersero e si posero al servizio di diversi signori. Un altro avvenimento, che si verificò poco prima dell'instaurazione del governo feudale e che ebbe come conseguenza la rovina delle attività commerciali in quasi tutti i paesi delle aree occidentali dell'Europa, furono i saccheggi dei Normanni e dei Danesi, un popolo primitivo originario delle isole e delle penisole del Mar Baltico, che spesso compiva incursioni piratesche depredando tutti i paesi marittimi. Costoro facevano incursioni frequenti, saccheggiarono l'Inghilterra più di una volta e infine la conquistarono. Sebbene i nostri storici ce ne diano un resoconto soltanto parziale, tuttavia è evidente dalle nostre vecchie ballate e dagli antichi poemi che essi compivano incursioni molto frequenti. Depredarono anche tutte le coste della Francia ed infine conquistarono la Normandia. I signori avevano perciò un gran numero di subordinati: alcuni occupavano le loro terre come fittavoli, altri vivevano nelle loro dimore ed erano mantenuti dai signori. Essi costituivano una sorta di oziosi gentiluomini che non lavoravano, ma consumavano il prodotto della proprietà. Di questi, che venivano chiamati *H. <?>* ⁽⁶⁾ *villani*, un signore poteva averne alle dipendenze fino a mille o più. L'esistenza di questi due gruppi nei suoi domini permetteva al signore di mantenere l'ordine. Naturalmente i suoi fittavoli detestavano quegli individui oziosi che divoravano a loro piacimento il frutto del loro lavoro, ed erano sempre disponibili a dare il loro aiuto per piegarne l'insolenza. Questi, d'altra parte, non erano meno pronti a dare il loro aiuto per tenere a bada i fittavoli. Il re considerò inoltre assolutamente necessario garantire a questi signori anche il potere di giuri-

(6) Probabilmente *Homines*.

sdizione. Infatti, dal momento che egli non aveva un esercito permanente, non vi era altro mezzo per indurre i sudditi a rispettare le leggi. Non esisteva altro sistema per riscuotere un debito o per punire un delinquente. Un funzionario del re sarebbe stato sbeffeggiato o massacrato. Questo potere di giurisdizione si estendeva non solo su coloro che erano i vassalli o dipendenti diretti, ma anche, entro certi limiti, su tutti gli uomini liberi e autonomi che non dipendevano da nessuno (e che erano allora in buon numero). Oltre al potere di punire e di concedere grazia il signore godeva anche di diversi di quei diritti che oggi definiamo *regalia* (7). Egli aveva il potere di coniare monete nell'ambito della sua giurisdizione, ed anche di emanare leggi locali e statuti {quelli che oggi in Inghilterra sono detti *manors* erano originariamente signorie allodiali, divenute in seguito baronie e vengono ora chiamati con questo nome. In questi sono ancora in vigore diverse norme del tutto peculiari relative alla successione e all'occupazione della terra} validi fin dove si estendeva l'autorità del signore e che erano entrambi assolutamente necessari a quel tempo. I membri più importanti dello stato erano perciò il re e questi signori. Ma poiché vi era un continuo conflitto di interessi fra le due parti, era necessario che un qualche potere intermedio si frapponesse fra loro; e si tentò di costituirlo con gli uomini liberi delle varie contee attraverso diversi regolamenti. Ogni contea era divisa in un certo numero di decene, che erano chiamate *tythings*. Queste comprendevano circa dieci famiglie. Tutti dovevano appartenere ad una decena, i vari membri erano responsabili per gli altri ed avevano il dovere di consegnare i membri che avevano commesso un qualche reato, ovvero, se non erano in grado di farlo, dovevano pagare la loro ammenda. Dieci di queste decene costituivano una centena e come ciascuna decena era responsabile ed esercitava la sua autorità sui suoi membri, così la centena la esercitava su tutti i membri. Inoltre vi erano anche i *trivings* o *trifings* che comprendevano la terza parte di una contea ma il compito specifico di questa assemblea non è ben chiaro. Oltre a tutti questi v'era in ogni contea una specie di corte suprema chiamata *Wightenogema* (8), il cui membro più autorevole era lo sceriffo, ossia un funzionario inviato dal re per governarla e

(7) Cioè prerogative reali.

(8) *Witan* o *Witenagemot*, cioè il consiglio del re in epoca sassone.

per amministrarla. Venivano poi i vescovi della contea, gli abati e perfino le badesse, poich , come ho gi  detto, presso tutti i popoli barbari le donne giocano una parte considerevole al momento di prendere tutte le decisioni. Poi i grandi signori allodiali, che potevano essere tre o quattro in ogni contea, ed infine i *wights* o saggi, i *senes*, *senatores* o *patres*; essi venivano eletti in ciascun *trithing*, centena, o anche decena, e da loro il tribunale prendeva il nome di *Wightenogema* ovvero consiglio degli uomini saggi. Di fronte a questo tribunale erano responsabili non solo le diverse decene ma anche le centene e addirittura i *triving*.

GIOVEDÌ 3 MARZO 1763

Nella mia ultima lezione ho cominciato a spiegarvi la natura del governo che fu instaurato dai diversi popoli barbari che invasero l'Europa dopo la espulsione dei Romani. Come ho già detto si trattava del governo allodiale propriamente detto. Esso era costituito a stretta somiglianza del sistema di governo sotto cui questi popoli barbari erano vissuti nel loro paese. In un ordinamento di questo genere le questioni di ciascun villaggio o di ogni piccolo distretto erano decise dai vari membri; ogni disputa fra gli abitanti di vari piccoli distretti era giudicata dai membri dei distretti più grandi, mentre le questioni concernenti l'intero popolo, ovvero le dispute fra i membri dei distretti più grandi, erano giudicate dall'assemblea plenaria del popolo e dal loro capo o comandante. I governi instaurati dai Sassoni in Gran Bretagna, dai Franchi in Gallia e dai Burgundi e dai Visigoti nel sud della Francia, furono tutti di questo tipo. La prima corte che questi istituirono fu quella della decena. Un popolo barbaro è molto diffidente nei confronti dei singoli perciò li obbliga a figurare come membri di qualche decena e richiede che questa corte sia responsabile del comportamento di ciascuno dei suoi membri e giudichi tutte le controversie nel proprio ambito. Dieci decene costituivano la centena che giudicava le controversie di coloro che erano membri di decene diverse e non potevano essere giudicati dall'una o dall'altra. Alla centena si appellavano anche tutti coloro che erano insoddisfatti del giudizio della decena a cui appartenevano. Il complesso delle decene nell'ambito di una contea, riunito in assemblea, costituiva il consiglio di contea, che decideva le questioni sollevate dalle varie centene o i vari appelli. Dalla centena ci si poteva anche appellare alla *King's Court*, ma ciò era permesso soltanto in due casi: innanzitutto nel caso in cui fosse negata giustizia, come quando il tribunale di contea rifiutava di prendere in considerazione una causa, in secondo luogo nel caso di

un lungo e ingiustificato ritardo nel giudizio, quando cioè il consiglio di contea non rifiutava di giudicare la causa, ma la ritardava, il che portava in pratica allo stesso risultato. Sembra che questa corte coincidesse con il *Wittenogemot*. Questo era presieduto dal re, veniva poi l'*alderman* o conte che era giudice o capo della contea e di tutti gli affari che la riguardavano. Poi venivano i vescovi, gli abati e le badesse, (come ho già detto); poi i vari grandi signori allodiali ed infine gli *wig(htst)es* o saggi. Questa forma di governo sembra assai naturale ed ordinata. Nulla era più logico del fatto che le controversie dei singoli fossero giudicate dai vicini. I vicini costituivano la decena, che era formata approssimativamente da dieci famiglie, e se non erano soddisfatti potevano appellarsi ad una assemblea più vasta. Se si verificava una disputa fra i membri di due assemblee minori, essa doveva essere decisa dalle due assemblee congiunte, ma poiché nessuna assemblea regolare veniva convocata fra queste assemblee minori, la controversia era lasciata all'assemblea successiva più allargata che aveva il diritto di giudicare le cause. In un momento successivo al tribunale di contea era demandato il giudizio su tutti gli appelli. Se qualcuno era stato offeso dal membro di un'altra contea, dato che era stata turbata soltanto la pace della contea in cui il fatto era stato commesso, la controversia era affidata a quella contea, sia che si trattasse della contea dell'offeso, sia che si trattasse della contea di appartenenza di colui che aveva arrecato l'offesa. Se questo tribunale rifiutava o ritardava il giudizio, la questione poteva essere portata davanti alla *King's Court* che coincideva con il *Wittenogemot*.

Questo era l'ordinamento che gli Anglo-Sassoni pensavano di aver instaurato in Gran Bretagna. Ma il potere dei grandi signori distrusse ben presto l'ordine e l'armonia fra le diverse componenti. I popoli che ho citato non svolgevano alcuna attività commerciale. Il loro sistema di vita, predatorio e senza legge, distrusse anche tutta le attività commerciali e produttive degli abitanti precedenti, che dovettero abbandonare le città e furono costretti a cercare protezione e terre nelle proprietà dei vari signori. Costoro non avevano altro modo di consumare i prodotti delle loro terre, se non distribuendoli ad altri, che per tale motivo diventavano loro dipendenti. Essi erano appena un pò più progrediti rispetto allo stadio dei pastori e poiché avevano già ben saldamente istituzionalizzata la proprietà della terra,

coloro che avevano greggi o armenti non potevano trarne alcun beneficio se non ottenevano terre da questi signori. Ciò rese il numero dei loro sottoposti maggiore che in qualunque altro stadio della civiltà. I vasti territori che i Sassoni distribuirono fra i loro grandi signori procurarono loro in tal modo un immenso numero di dipendenti. Questi ultimi, oltre a prestare servizio nell'esercito del signore, generalmente pagavano anche un piccolo canone, di solito in natura, e comunque, anche se si fosse trattato di denaro, non vi era alcuna possibilità di scambiare questo denaro con null'altro, se non con i prodotti grezzi e non lavorati della terra. E anche questi non si poteva impiegarli in altro modo, se non distribuendoli fra assoldati e sottoposti. Così un solo signore poteva arrivare ad averne mille in circolazione per la casa, e forse cinquemila come conduttori delle sue terre, tutti pronti e vincolati a seguirlo in armi in battaglia. Egli solo, perciò, e nessun altro, poteva mantenere facilmente la pace all'interno dei suoi territori. Il suo potere era spesso maggiore di quello della stessa corte di contea, dato che metà o un terzo della contea erano completamente sotto il suo controllo. A Guglielmo di <?> ⁽¹⁾ che arrivò al seguito di Guglielmo il Conquistatore, fu assegnata tutta la contea di Chester. Il solo sistema con cui si poteva ottenere giustizia o il pagamento di un debito da parte di qualcuno che fosse sotto la giurisdizione di un signore era quello di appellarsi al signore. Questi poteva facilmente dare soddisfazione, mentre neanche il re in persona poteva farlo senza il rischio di invischiarsi in una guerra per una questione di scarsa importanza. Questi signori avevano perciò ampie giurisdizioni indipendenti da tutti i tribunali esistenti, il cui ordine venne quindi completamente sconvolto. Questo disordine aumentò a mano a mano che aumentava il loro potere ed alla fine venne universalmente accettato il principio che il grande signore di una contea era *alderman* ereditario o conte della contea, in quanto egli solo era in grado di assolvere a quell'ufficio con facilità e poteva impedirne l'esercizio a chiunque altro. Allo stesso modo il più importante signore di ogni centena finì col presiedere l'assemblea. Tutti costoro divennero giudici, essi possedevano estese proprietà fondiarie in totale godimento, senza alcuno di quei vincoli

⁽¹⁾ Si tratta probabilmente di Ugo de Abrincis, cfr. *Lectures*, p. 249, n. 40. Cfr. anche D. Hume, *The History of England from ...*, cit., I, p. 405.

introdotti dal governo feudale che citerò fra poco. Poiché essi erano sempre in guerra l'uno contro l'altro e spesso contro il re, tutto il loro potere dipendeva dal servizio militare prestato dai loro assoldati e dai conduttori; ma la parte preponderante era costituita dai conduttori, che in un primo tempo occuparono le terre per il tempo che piaceva al signore, e durante tale periodo esse vennero definite *munera* o doni. Quando perciò (i signori o il re) si trovavano a dover chiedere qualche servizio straordinario a costoro, essi promettevano loro il possesso delle terre per un maggior numero di anni. In tal modo i *munera* vennero dapprima ad essere occupati per tutta la durata della vita del conduttore, nel qual caso erano definiti *beneficia*. Successivamente, con il passare del tempo, essi furono occupati per tutta la vita del conduttore e di suo figlio, e così via finché finirono con il diventare ereditari e a questo punto vennero chiamati *feuda*. Ma in tutte queste varie forme le terre erano occupate in base al principio del servizio militare, ragione per cui essi disposero che se l'erede, a causa dell'età o per qualche altro motivo, non era in grado di assolvere quel compito, il signore lo prendeva sotto la sua protezione, si riappropriava delle terre e le affidava ad un altro. Oppure grazie ad esse si procurava qualcuno che adempisse ai servizi richiesti, e cioè il servizio militare e la partecipazione al consiglio. In tal modo nacque il privilegio della tutela. Allo stesso modo, non appena si permise alle donne di ereditare, fu introdotto il privilegio del matrimonio; infatti divenne allora necessario che il signore avesse la facoltà di dare alla donna un marito in grado di adempiere a quei servizi in modo adeguato. In alcuni paesi ciò avveniva anche nel caso dei maschi, in quanto si pensava che il pupillo dovesse rispondere del suo matrimonio al signore in quanto suo tutore ed egli era passibile di multe e sanzioni se si sposava senza il suo consenso. In terzo luogo, dato che ogni individuo che occupava queste terre era autorizzato a ciò in cambio del servizio militare, nessuno, ancorché maggiorenne, poteva prendere possesso della proprietà. Il signore prendeva in consegna la proprietà, e ciò era chiamato il diritto o privilegio di *prima seisin*. Lo stesso accadeva quando un pupillo diventava maggiorenne, il che avveniva dapprima a quattordici anni, poiché a quell'età si poteva prestare servizio in guerra, in seguito, quando l'armatura divenne pesante, a diciotto anni, e quando divenne ancora più pesante a ventuno. In entrambi i casi l'interessato doveva dare

in dono al signore la metà dell'affitto, di uno o di due due anni, a seconda del costume del luogo, prima di ottenere il possesso, in quanto nulla, neanche il più semplice atto di giustizia, veniva adempiuto senza una qualche forma di tributo. Queste erano le caratteristiche principali dei possedimenti feudali.

Oltre a questa esisteva anche un'altra forma di privilegio sia pure più accidentale, e cioè quello dell'*escheat*, che deriva dal francese *eschouter*, cadere. Se una famiglia si estingueva, la terra tornava o "cadeva" nelle mani del signore. Lo stesso avveniva se il conduttore rifiutava di prestare servizio in guerra o di prendere parte al consiglio, ovvero se metteva in dubbio di essere vassallo o comunque negava in qualche modo l'autorità del signore. In cambio di ciò il re cedette tutte le terre dei suoi domini, e parimenti i grandi signori allodiali cedettero le loro proprietà terriere, perché fossero tenute come feudi, mentre prima lo erano state come *munera*. Un conduttore che occupava un *feu* ne diventava in pratica quasi proprietario. Egli lo occupava per sé e per i suoi figli, per sempre. Il signore conservava il *dominium directum*, ma il conduttore godeva del *dominium utile* che costituiva la parte principale e più remunerativa della proprietà. Costui era molto più indipendente di prima, anche se rimaneva in una posizione di dipendenza e di notevole inferiorità rispetto al possesso di tipo allodiale. Il termine *allodium* indicava dapprima una proprietà terriera, in termini generali *fundus*, quando tutta la terra era libera da ogni tipo di vincolo. Ma quando fu introdotto il concetto di un altro tipo di proprietà terriera, e cioè le terre feudali, questo termine servì ad indicare quelle che erano possedute nella vecchia maniera e venne a significare terra libera, laddove *feudum* indicava le terre che erano occupate con vincoli feudali. Con il sistema appena descritto tutti i *munera* che si erano trasformati in beneficium, e tutti i possessi inferiori, finirono con l'essere tenuti secondo regole feudali.

Quando uno qualunque dei grandi signori allodiali correva il pericolo di essere sopraffatto dai vicini, invocava la protezione del re contro di loro. Ma non poteva ottenerla senza un corrispettivo a favore di quest'ultimo. Un popolo selvaggio e barbaro che non ha una ampia visione degli avvenimenti è disposto facilmente a fare concessioni in cambio di un vantaggio temporaneo. Un popolo del genere, perciò, accettava generalmente di occupare le terre in nome

del re secondo l'uso feudale, conservando interamente la propria giurisdizione e la propria autorità e assoggettandosi soltanto ai vincoli feudali. In tal modo anche i possedimenti allodiali divennero feudali come i *munera* e i *beneficia*. Ciò si era già verificato per le signorie minori o allodiali. Il reggitore di una piccola signoria di questo genere, situata fra due grandi signorie, non aveva altro mezzo per ottenere protezione e impedire di essere inghiottito dalle altre, se non sottomettendosi al sistema feudale. Non avrebbe accettato di diventare possessore a titolo di *munera*, in quanto ciò lo avrebbe fatto passare da una condizione di quasi completa indipendenza ad una condizione di possesso precario, non vi era dunque altra soluzione, se non accettare una forma di possesso di tipo feudale. In genere queste condizioni erano accettate di buon grado, poiché in tal modo egli e i suoi eredi erano ancora sicuri del possesso, a parte il peso di quei servizi e di qualche altro tributo come il *talliage*, ovvero il tributo da pagare per il riscatto del signore quando veniva fatto prigioniero, per costituire la dote della figlia, e per facilitare la nomina di suo figlio a cavaliere. Quei servizi assicuravano la protezione del signore ed in tal modo i signori allodiali di minore importanza finirono con l'occupare le terre in nome dei signori più grandi, e questi a loro volta in nome del re. Tutte le terre furono perciò occupate in nome del re direttamente o indirettamente e il re assunse in tal modo il *dominium directum* di tutte le terre del regno. Ma fino a centocinquanta anni fa esistevano ancora alcune terre allodiali e la massima *nulle terre sans seigneur* è soltanto un'invenzione recente. È possibile trovare una conferma di questo quadro generale dell'ordinamento feudale in Spelman ⁽²⁾, per quanto egli stesso dia l'impressione di non aver compreso il fenomeno e pensi anzi che la sua origine sia stata immediatamente successiva all'avvento dei Sassoni e degli altri popoli Germanici. Bouquet lo ha spiegato molto bene ⁽³⁾. Egli osserva che in pratica non esistevano possedimenti feudali in Gran Bretagna prima dell'avvento di Guglielmo il Conquistatore. Tutti i termini del diritto moderno furono introdotti a quell'epoca ed erano completamente sconosciuti in precedenza. La legge Sassone usava,

(2) H. Spelman, *The Original Growth, Propagation and Condition of Feuds and Tenures by Knight-Service in England*, in "English Works", London, 1723, II, pp. 1 e ss.

(3) P. Bouquet, *Le Droit public de France, éclairci par les monuments de l'antiquité*, Paris, 1756, pp. 239 e ss.

per indicare le terre allodiali, i termini *possidere, habere*. I nostri termini *tenere*, ecc. furono introdotti in quel periodo insieme al diritto feudale propriamente detto, quando tutti occupavano le terre direttamente o indirettamente in nome del re il quale aveva il *dominium directum* di tutto, mentre i suoi conduttori di qualunque tipo, nobili o meno, godevano del *dominium utile*. Possiamo anche notare, a questo punto, un altro errore molto comune fra coloro che scrivono di questi argomenti. Essi sembrano pensare che questa trasformazione delle terre allodiali in terre feudali sia stata una prevaricazione dei nobili in quanto essi, secondo questi autori, trasformarono un possesso precario in uno sicuro, e colsero l'occasione, in quei tempi tempestosi, di annidarsi e fissarsi stabilmente nei loro possedimenti. Ma questo è un errore madornale, in quanto ciò comportò invece un accrescimento del potere del re. Notiamo infatti che in precedenza esistevano, come mostra Bouquet, molti signori allodiali liberi da tutti i vincoli, con prerogative ereditarie e che godevano di molte delle prerogative reali e dei diritti di giurisdizione. Essi avevano: primo <?>, secondo <?>, terzo <?> (4), quarto, il potere di emanare leggi, quinto, quello di coniare monete. Ma la prova più decisiva di tutte è che Guglielmo il Conquistatore, sovrano dotato di grande acume politico e ben consapevole di ciò che avrebbe potuto accrescere il suo potere, trasformò immediatamente il governo da allodiale in feudale. Con un atto di forza obbligò tutti i Normanni e tutti i Sassoni ai quali aveva permesso di conservare dei possedimenti, ad occuparli in suo nome secondo il sistema feudale. Malcom Keanmoir (5), anch'egli un principe sagace, operò in Scozia la stessa trasformazione. Da allora il potere del re, come possiamo ben vedere, si accrebbe di molto, e il governo fu amministrato in modo ordinato. I tempi successivi alla conquista appaiono illuminati ed ordinati in confronto a quelli del periodo Sassone. Lo stesso si può osservare in Francia, dove, sotto le due prime dinastie, cioè la Merovingia e la Carolingia, si diffusero ovunque il più grande disordine e la più grande confusione fino al tempo di Ugo Capeto (6); da allora l'ordine e la giustizia cominciarono ad affermarsi.

(4) Cfr. *infra*, p. 317.

(5) Malcolm Canmore; cfr. *infra*, p. 540.

(6) Ugo Capeto (?-996), re di Francia.

VENERDÌ 4 MARZO 1763

Nella mia ultima lezione ho cercato di spiegarvi come dal governo allodiale si passò a quello feudale. Questa trasformazione si verificò in tutta Europa verso il IX, il X e l'XI secolo. Le terre erano dapprima soltanto *munera*, furono in seguito occupate come *beneficia*, ed infine come *feuda*. Quando i Germani si allontanavano dal loro paese per seguire Corrado ⁽¹⁾ nelle sue spedizioni in Italia, si lamentavano che le loro famiglie sarebbero state ridotte in rovina se non fossero tornati, e Corrado, per indurli a seguirlo più volentieri, promise loro che le loro terre sarebbero state possedute dai loro figli e poi dai nipoti e, in loro mancanza, dai loro fratelli e dai loro parenti; cosicché alla fine divennero feudi ereditari. Ciò avvenne alla fine dell'undicesimo o agli inizi del dodicesimo secolo. Infatti in Germania, come mostrerò fra breve, l'evoluzione del diritto e del governo fu più lenta che nella maggior parte degli altri paesi d'Europa. Se, prima di allora, un signore allodiale aveva bisogno dell'aiuto del re o di qualcuno più potente di lui, egli gli cedeva le sue terre e accettava di occuparle come *munera* o *beneficia*. Ma quando l'occupazione delle terre diventò perpetua, essi preferirono questa forma di possesso. Quando si trovavano in pericolo o avevano bisogno di protezione occupavano le terre secondo il diritto feudale e questo passaggio avveniva secondo la prassi seguente: consegnavano tutti i loro possedimenti nelle mani del re, che in seguito li restituiva loro con un documento regale in base al quale essi si impegnavano al servizio militare e a versare i tre tributi <?>, come ho già detto nella lezione scorsa, a pagare il riscatto del signore, ecc. In questo modo tutte le terre allodiali divennero feudali e furono immediatamente introdotti i vari vincoli. Talvolta in cambio di un piccolo pezzo di terra che ricevevano dal re, essi consentivano ad occupare sia quello sia il resto

(¹) Il riferimento è con ogni probabilità a Corrado II il Salico (990-1039).

delle loro terre secondo il sistema feudale. <?> (2) di Scozia, cedendo le sue terre in feudo, ottenne che tutte le altre terre dei grandi signori dipendessero da lui secondo il diritto feudale; e fu usata per questo la prassi precedentemente illustrata. Costoro gli cedettero le loro terre e le riebbero indietro con un documento che li impegnava al servizio militare e ad altri vincoli. È appunto in questi doveri feudali che consiste la differenza fra il sistema feudale e il sistema allodiale. Nel caso di un minore, le rendite della proprietà non andavano, come accadeva prima, ai parenti, bensì al re, e così negli altri casi. D'altro canto i signori feudali erano più direttamente sotto la protezione del re di quanto non lo fossero quando erano signori allodiali. Egli era obbligato a proteggerli ed era anche suo interesse adempiere a questo dovere, poiché erano vassalli dai quali poteva aspettarsi di ricavare notevoli benefici. Il potere di giurisdizione feudale godeva di tutte le stesse prerogative di quello allodiale. Esso comprendeva, innanzitutto il potere di decidere tutte le questioni relative alla proprietà nell'ambito della baronia, contea o altra giurisdizione; in secondo luogo, quello di dirimere tutte le dispute relative alle terre possedute senza alcun vincolo o <?> e alle successioni; in terzo luogo, il potere di vita e di morte; in quarto luogo il potere di emanare leggi locali, valide entro ciascuna giurisdizione; e infine, quello di coniare moneta. A queste devono aggiungersi quasi tutte le prerogative reali che sono considerate simboli della sovranità. Questo potere era soltanto sottoposto in qualche misura ad un signore ancora più grande. Tutto questo indebolì notevolmente la parte aristocratica dell'ordinamento feudale poiché si accrebbe la sua dipendenza dal re e fu obbligata da allora ad adularlo e blandirlo per ottenere i favori di cui poteva aver bisogno da lui. Osserviamo di conseguenza che in tutti i paesi i re favorirono i possedimenti feudali.

Nella mia ultima lezione ho illustrato la forma di governo che esisteva quando le terre erano allodiali. Prenderò ora in considerazione le regole che entrarono in vigore quando le terre furono occupate secondo il diritto feudale. Osserviamo in primo luogo che l'ordinamento feudale eliminò tutte le strutture democratiche del sistema allodiale e della cui esistenza sopravvivono numerose tracce. Le decene erano aperte a tutto il popolo e così le centene e le corti di

(2) Malcolm Canmore.

contea. Anche la *King's Court* era in gran parte costituita dal popolo, infatti, sebbene i lord e i conti fossero presenti nel consiglio, tuttavia anche i saggi scelti fra il popolo prendevano parte alle decisioni del tribunale. Ma come ho già osservato il potere dei grandi signori allodiali impedì in gran parte il libero operare di questo tipo di governo, cosicché alla fine i presidenti o *aldermen* del tribunale di contea non vennero più eletti dal tribunale o nominati dal re come avveniva in precedenza, ma il grande signore o barone della contea finì con il diventare conte ereditario o presidente dell'assemblea. Il governo feudale pose comunque fine a tutti questi tribunali, tutte le terre caddero sotto la giurisdizione diretta dei signori o del re, che vi amministrava la giustizia personalmente o per mezzo di giudici inviati appositamente. Nessuno era autorizzato a sedere nel consiglio del re a parte i grandi signori che occupavano le loro terre direttamente in suo nome. Essi venivano convocati tutti ad un *colloquium* o conferenza con lui; il termine *parliamentum* cominciò ad essere usato soltanto più tardi. Nessuno era convocato a questi *colloquia* se non coloro che occupavano le loro terre direttamente in nome del re. Essi erano considerati compagni o *comites* del re, e suoi attendenti, ed erano pari o *pares*, tutti di pari dignità fra loro. Nulla di importante nella amministrazione dello stato veniva deciso dal re senza il loro consiglio e consenso, e nessuna decisione presa senza il loro consenso poteva avere effetto, in quanto il loro potere era tale che avrebbero potuto facilmente impedirne l'esecuzione. Nessuna legge o decreto relativo al paese poteva essere emanato senza il loro consiglio o consenso. Coloro che componevano la *King's Court* erano in tal modo *pares curiae regis, convivii, comites, socii regis*. Allo stesso modo coloro che costituivano il tribunale del barone erano *pares curiae baronis, convivii, socii, comites baronis*. Egli li consultava su tutte le questioni relative alla baronia. Tutti erano diventati suoi vassalli volontariamente. Consideravano una semplice formalità l'affermazione contenuta nei loro documenti secondo cui le loro terre erano una libera e gratuita donazione del re o signore, ed infatti essa non era niente di più dato che essi avevano promesso il servizio in guerra in cambio della sua protezione. Costoro erano tutti armati ed avevano una loro corte, composta dai loro valvassori, cosicché non si poteva far nulla senza il loro consenso. Né, a loro volta, essi potevano nulla senza il consenso dei loro valvassori. Nessuna legge riguardante il

paese, nessuna decisione di pace o di guerra poteva essere presa o diventare operativa senza il consiglio e il consenso di questi signori. Ciò rese il governo completamente aristocratico; il re, come capo, al suo vertice, poi i signori e i loro vassalli. Tutti coloro che occupavano terre con l'impegno del servizio militare a favore del re, sia che ciò avvenisse direttamente o attraverso una serie di signori intermedi, spesso cinque o sei fra il vassallo di grado più basso ed il re, tutti, fintantoché occupavano le terre in cambio del servizio militare, erano considerati possessori a titolo nobiliare e godevano di alcuni privilegi comuni a tutti loro. Innanzitutto il signore loro superiore non poteva privarli del possesso delle loro terre per nessun motivo senza il consenso di tutti i loro pari e tanto meno poteva metterli a morte. Era nell'interesse di ciascuno di loro che gli altri ottenessero giustizia completa, poiché avrebbero potuto ben presto trovarsi nella stessa situazione. Nulla poteva esser fatto ad un signore senza leale processo e senza che la sentenza contro di lui fosse pronunciata alla presenza dei pari della *curia regis*. Né si poteva fare alcunché, né alcun procedimento poteva essere intentato contro i vassalli del barone: essi non potevano essere cacciati dai loro possedimenti o privati della vita senza un processo in *curia baronis*, davanti ai loro pari, *pares curiae baronis*. La loro massima era che non si poteva far nulla ad un uomo senza un processo davanti ai suoi pari. Questo vale ancor'oggi entro certi limiti.

Oltre a queste, che erano classi nobili e onorevoli, vi erano altre due classi di uomini, che erano considerate ignobili e spregevoli. La prima di queste era quella dei villani o schiavi che aravano e coltivavano la terra. Costoro non potevano acquisire proprietà, erano acquistati e venduti insieme alla terra. Essi vivevano, tuttavia, in una situazione di gran lunga migliore degli schiavi dell'antica Grecia o di Roma. Infatti se il padrone uccideva un suo villano era soggetto ad una multa, così come se lo batteva con tanta violenza che quello moriva entro un giorno. Questi privilegi, per quanto piccoli, erano considerevoli ed indicavano condizioni molto migliori se paragonate a quelle degli schiavi dell'antichità. Essi godevano inoltre di diversi altri privilegi, come quello di poter essere venduti soltanto con la proprietà e pertanto avevano il privilegio del matrimonio che era loro garantito dal clero, che si prendeva cura che essi non venissero separati dalle loro mogli. Vigeva inoltre la norma secondo cui se il

padrone trattava ingiustamente un villano, ovvero non appoggiava una sua causa o non compariva in tribunale quando questi era accusato, ed era giudicato innocente, in questi casi il villano diventava libero. Costoro erano schiavi sotto molti rispetti ma godevano di privilegi superiori a quelli di altri ordinamenti, in quanto i governi monarchici sono sempre più miti di quelli repubblicani nei confronti di questa classe di individui.

La seconda classe ignobile era quella dei borghigiani. Si trattava inizialmente di schiavi o villani che appartenevano ad un certo signore o padrone al quale versavano una somma di denaro in cambio della libertà di commercio. Vivevano, ma soltanto in numero molto limitato, in piccole città o villaggi per potervi esercitare i loro commerci. York al tempo di Guglielmo il Conquistatore comprendeva soltanto circa trecento case, corrispondenti a circa duemila persone. I commercianti naturalmente preferiscono vivere in città, poiché vi trovano un mercato per le loro merci e l'occasione di acquistare quelle di cui hanno bisogno mentre se restano in campagna vi è inevitabilmente una gran perdita di tempo per procurarsi gli attrezzi ecc. e per andare a vendere i prodotti. A quel tempo, tuttavia, la produzione di manufatti era assai poco incoraggiata. Le condizioni confuse e disordinate del paese rendevano pericolose le comunicazioni ed inoltre vi era una richiesta limitata di qualunque prodotto delle arti meccaniche. Vi erano perciò soltanto pochissimi uomini di questo tipo che vivevano in campagna e nelle città molto piccole. Il trafficante o il commerciante in un paese in quelle condizioni erano assolutamente indifesi. Si trattava generalmente degli schiavi di qualche signore, oppure, se erano uomini liberi di scarsi mezzi, finivano con il diventare dipendenti del re o di qualche grande signore, a seconda della contiguità delle terre di costoro e a seconda di chi fosse in grado di offrire maggiore protezione e libertà. Perciò erano poco più dei villani o schiavi di questi potenti. Tuttavia il re, geloso del potere dei nobili, si avvide che era nel suo interesse indebolire la loro forza e perciò liberò tutti i loro villani e in particolare quelli che erano meno dipendenti e potevano essere liberati più facilmente dalla loro autorità. Questi borghigiani si trovavano nelle predette condizioni e furono perciò grandemente favoriti. Notiamo di conseguenza che tutti i borghigiani e gli schiavi liberati che vivevano nei villaggi o nelle città - e diventava tale ogni villano che lasciava il padrone e

viveva in una di queste città per un anno senza essere reclamato - avevano la libertà di sposare chi volevano, di esercitare liberamente il commercio, ecc., senza dover pagare alcun tributo. Essi si costituiscono successivamente in corporazioni che avevano titolo al possesso direttamente in nome del re oltre che una giurisdizione e un territorio per il quale pagavano un certo affitto. Dapprima esso era riscosso da ogni individuo, ma in seguito la comunità lo prese in appalto, il che lo rese molto più tollerabile di quando era raccolto senza distinzione dai funzionari del re. In tal modo queste piccole città divennero libere e in grado di proteggersi, poiché erano circondate da robuste mura di pietra. La sorveglianza e la guardia erano costanti e costituivano parte dei doveri di ogni borghigiano; gli abitanti erano sempre all'erta per difendersi dai tentativi dei signori che spesso compivano operazioni di disturbo e saccheggiavano le loro città. Nello stesso periodo in cui i borghigiani si stavano emancipando e stavano raggiungendo una condizione notevolmente migliore del villanaggio, si stava verificando un altro grande cambiamento. Ma anche dopo questo cambiamento i borghigiani continuarono ad essere considerati individui quanto mai disprezzabili, a tal punto che se il re o un nobile maritava la sua pupilla o il suo pupillo al figlio o alla figlia di un borghigiano, ciò era considerato un discredito ed essi erano dichiarati svincolati dalla loro tutela.

Nello stesso tempo l'aristocrazia feudale giungeva al declino. Originariamente la proprietà feudale, come ho già detto, non era molto inferiore a quella allodiale ed era limitata ad alcuni potenti, ma come tutte le altre proprietà essa passò attraverso diverse mani. Questi (cioè i grandi signori ovvero tutti coloro che occupavano le terre in nome del re) avevano inizialmente il diritto di sedere in Parlamento con il re, e nulla vi veniva deciso senza il loro consiglio o il loro consenso poiché erano i soli che potevano esercitare influenza nel regno. Al tempo di Guglielmo il Conquistatore tutto il territorio dell'Inghilterra era, come sappiamo da <?> ⁽³⁾, posseduto da circa settecento individui che occupavano le loro terre direttamente in nome del re. Probabilmente soltanto trecento o quattrocento potevano frequentare la corte, cosicché l'assemblea era meno numerosa della nostra attuale Camera dei Comuni, che consiste di circa cin-

(3) Cfr. Hume, *The History of England from ...*, cit., I, p. 407.

quecento membri. Tuttavia, con il passar del tempo, le terre finirono con l'essere divise. Parte di esse venne divisa fra i figli cadetti o altri parenti, e il numero dei cavalieri che occupavano le terre direttamente in nome del re in cambio del servizio militare diventò troppo numeroso. Divenne così impossibile ottenere la partecipazione di tutti alle tre udienze di S. Michele, di Natale e di Pasqua (4). La sola spesa per questi viaggi sarebbe bastata a mandarne alcuni in rovina. Erano molti ormai quelli che occupavano le terre in nome del re in cambio del servizio militare. Per questa ragione Enrico III, Edoardo I d'Inghilterra e Giacomo I di Scozia disposero che questi signori di minore importanza scegliessero un rappresentante per ciascuna contea affinché sedesse al Gran Consiglio e desse il suo parere e il suo consenso alle decisioni della grande assemblea dei nobili. Questi signori minori possedevano circa metà delle terre del regno, il loro potere perciò, sebbene inferiore a quello dei grandi signori, era assai notevole, cosicché il loro consenso a tutte le leggi, tasse o disposizioni generali era assolutamente necessario. Essi erano tutti allo stesso modo *baronis comites e pares curiae regis*, cosicché avevano il diritto di sedere alla stessa corte e allo stesso consiglio con gli altri. Anche i borghigiani, dato che erano liberi di sposarsi e di svolgere attività commerciali e dal momento che risiedevano in una città circondata da mura e pagavano soltanto una piccola tassa per esercitare liberamente i loro commerci, finirono con l'essere considerati liberi. L'esazione di questa tassa veniva generalmente data in appalto dal signore in cambio di una rendita globale che restava invariata per sempre e che restò invariata anche dopo che le città si erano di molto ingrandite. Inoltre l'esazione non avveniva sotto forma di testatico, un sistema questo considerato sempre non facile, ma sotto forma di pedaggi in occasione di fiere e di mercati, un sistema che, sebbene non privo di alcuni svantaggi, è tuttavia di gran lunga preferibile agli altri. I borghigiani erano inoltre autorizzati a mandare loro deputazioni alla corte, grazie alla somiglianza della loro condizione con quella degli altri, poiché il principio era che tutti coloro che possedevano terre direttamente in nome del re avevano il diritto di mandare loro rappresentanti in Parlamento. Sebbene i borghigiani presi singolarmente non fossero *pares curiae regis, comites*, ecc., lo era tutta-

(4) Occasioni in cui veniva riunita la *Curia Regis*.

via la corporazione nel suo insieme. In realtà essi non sedevano nella stessa corte, ma il loro consenso e il loro consiglio erano necessari in tutte le questioni riguardanti le pubbliche finanze e in particolare l'imposizione delle tasse. In tutti i paesi ciò costituiva per loro un impegno gravoso, e generalmente il fardello gravava maggiormente su coloro che meno erano in grado di sopportarlo, in quanto i più forti scansavano il peso dalle proprie spalle, finché esso non finiva col ricadere su coloro che, sebbene non fossero in grado di sopportarlo facilmente, erano tuttavia obbligati a sottomettersi, come avviene sempre in simili circostanze. Essi perciò erano molto interessati a tutte queste questioni. La stessa linea di evoluzione si verificò nel resto dell'Europa, come in Spagna sotto Filippo il Bello.

LUNEDÌ 7 MARZO 1763

Nell'ultima lezione vi ho spiegato il tipo di ordinamento che seguì l'introduzione della proprietà feudale. L'intera amministrazione della nazione dipendeva direttamente dalla Corte del re o dalla corte di alcuni suoi baroni. La parte democratica di questo ordinamento era così completamente cancellata. Tutte le assemblee popolari erano state messe da parte e gli individui di rango inferiore che un tempo partecipavano al tribunale sovrano del popolo non erano più ammessi alla grande corte del re. Le sole persone che vi erano ammesse come membri erano coloro che occupavano le terre direttamente in suo nome. Come negli stati della Grecia il governo fu dapprima una monarchia repubblicana, cioè una aristocrazia con a capo un re, così il governo in Europa fu dapprima una democrazia con a capo un re, la quale, già fortemente disturbata dai nobili durante il governo allodiale, fu poi completamente sovvertita non appena il governo feudale fu introdotto in tutta Europa tranne che in Inghilterra. La sola ragione per cui il potere reale non venne eliminato completamente anche in Europa, così come in Grecia, dipese dalle differenti caratteristiche del territorio che i diversi popoli occupavano. In Grecia un territorio piccolo avente le dimensioni di una grossa contea, con una grande città al centro in cui erano raccolti tutti gli uomini eminenti, in Europa un grande territorio in cui i nobili erano sparpagliati, cosicché non avevano la stessa facilità di incontrarsi e di coalizzare le loro forze contro il re. Tutto ciò che riuscirono a fare fu di eliminare la parte democratica dell'ordinamento e stabilire una monarchia di tipo aristocratico. Ciò avvenne ovunque tranne che in Inghilterra, dove i tribunali democratici sopravvissero a lungo ed esercitarono regolarmente le loro mansioni, e a tutt'oggi il tribunale di contea, sebbene sia da lungo tempo caduto in disuso, è tuttavia ancora previsto dalla legge. Di solito questi tribunali si occupavano di tutte le cause minori, poiché quelle più im-

portanti, come quelle relative ai reati capitali e al tradimento, erano state loro sottratte dalla *Magna Charta* {il grande fondamento del governo aristocratico} fino alla istituzione dei giudici di pace, i quali risolvono quelle controversie con velocità e prontezza assai maggiori. Il gran tribunale del re era composto da coloro che occupavano terre per suo diretto mandato. Il regno era considerato alla stregua di un grande feudo i cui affari dovevano essere amministrati da coloro che lo occupavano; tutto ciò che concerneva la proprietà o la vita di uno qualunque di questi signori doveva essere giudicato da un tribunale di signori, suoi maggiori o suoi pari. Allo stesso modo le questioni che rientravano nella giurisdizione della corte dei baroni dovevano essere amministrare da coloro che possedevano in loro nome il feudo.

Vi ho anche mostrato come avvenne che furono convocati per la prima volta i rappresentanti che ora costituiscono la Camera dei Comuni. Il re era molto geloso del potere dei nobili i quali spesso causavano gravi disordini e che avevano scacciato molti re; Giovanni, Enrico III sottrassero loro per qualche tempo il potere. Il sovrano perciò utilizzò ogni mezzo per diminuire la loro forza e a questo scopo, come ho già detto, rafforzò la posizione dei villani, oltre che dei vassalli. Il sovrano usò ogni mezzo per rendere costoro più indipendenti, anche sostenendo e rafforzando i borghi, il che egli fece permettendo loro di costituirsi in corporazioni, di difendersi con mura e sentinelle, di giudicare alcune cause di minor conto all'interno dei loro confini, entro i quali essi esercitavano un notevole potere di giurisdizione. In tal modo (i borghi) giunsero ad avere una considerevole importanza e potevano contare su circa duecento o trecento uomini, il che costituiva allora una forza temibile poiché erano tutti addestrati nell'uso delle armi. Il motivo per cui i re convocavano i loro signori era che il loro consenso a tutte le misure del governo era assolutamente necessario, altrimenti il loro potere ne avrebbe impedito l'esecuzione. La stessa ragione valeva anche per i borghi, in quanto il sovrano non poteva raccogliere i fondi di cui aveva bisogno per sostenere le spese del governo senza il loro consenso. In un primo momento essi venivano sollecitati da emissari mandati dal re, che si accordavano con loro per la riscossione di certi esborsi. Ma ben presto ci si avvide che la cosa era piuttosto difficoltosa. Si chiese perciò che anch'essi, come i baroni, mandassero dei rappresentanti a

corte perché dessero il loro consiglio e la loro approvazione a tutte le norme necessarie alla riscossione dei fondi e alle altre spese del governo. Il re ed i nobili trasformarono il servizio di cavaliere dovuto da coloro che occupavano le terre dei loro domini in quello che venne chiamato *escuage* o *scutage* ⁽¹⁾. Quando qualcuno non voleva andare in guerra di persona doveva pagare una certa somma di denaro sufficiente ad ingaggiare qualcuno che prendesse il suo posto nell'esercito o quello dei suoi dipendenti. Ciò in genere veniva preferito al servizio militare. Quegli uomini potenti ed influenti erano infatti generalmente molto irrequieti ed indisciplinati. Mentre se pagavano del denaro, ciò permetteva di assoldare soldati altrettanto validi, i quali, essendo mercenari, erano oltre tutto più rispettosi della disciplina e dell'ordine. Questo *escuage* costituiva una parte importante delle rendite del re. Il resto era costituito interamente 1°) dagli emolumenti feudali già elencati; 2°) dalla composizione di dispute, multe, e penalità inflitte per reati; 3°) da tutti i *bona nullius*, come gli oggetti rubati e abbandonati, gli animali di pregio smarriti e non reclamati da alcuno e i tesori rinvenuti; 4°) dai cigni, dai pesci reali e dalla selvaggina di grandi dimensioni. Notiamo inoltre che mentre queste entrate erano soggette a diminuire, aumentavano invece le spese e le esigenze del governo, cosicché si rese assolutamente necessario (il reperimento) di fondi, contributi e sussidi. Osserviamo che quanto più necessari erano al sostegno dello stato i contributi ricavati dal popolo, tanto più esso veniva liberato da vari vincoli. Di conseguenza osserviamo che i re che più favorirono questo processo furono i re bellicosi, combattivi e dediti alle imprese militari. Edoardo I ed Enrico IV, i due più bellicosi fra i re inglesi, concessero al popolo maggiori privilegi di chiunque altro. Vi sono diverse ragioni per questo, innanzi tutto, il fatto che questi re dipendevano più degli altri dalla benevolenza e dal favore del popolo. Essi perciò cercarono di ingraziarselo con ogni sorta di concessioni che potevano indurlo a seguirli nelle loro imprese. I re pacifici, che non hanno occasioni di questo genere per richiedere grandi servigi o spedizioni costose, si curavano meno dell'attaccamento e del favore popolare. In secondo luogo divenne ben presto consuetudine presso il popolo non permettere sussidi fintantoché non fossero state accettate le sue richie-

(1) Cfr. *supra*, p. 70, n. 16.

ste. Perciò non era possibile ottenere alcun sussidio senza la concessione di qualche privilegio o immunità a certi membri o gruppi della popolazione. Il bisogno obbligava dunque il re a concederli e i principi guerrieri hanno maggiori probabilità di ridursi in queste condizioni. Queste due ragioni hanno sempre indotto i principi bellicosi a concedere grandi privilegi ai loro sudditi. Filippo Augusto di Francia concesse grandi privilegi al suo popolo. Edoardo I concesse per primo rappresentanti in Parlamento e i privilegi furono molto accresciuti sotto Edoardo III. Anche la Casa di York, che si sentì sempre incerta sul suo diritto alla corona, sembrò farsi una regola di non chiedere mai sussidi o altre concessioni al popolo senza aver prima concesso un qualche privilegio a mò di allettamento.

I rappresentanti dei borghi, come ho già detto, sedevano sempre in una assemblea separata dagli altri, in quanto venivano consultati soprattutto su questioni che concernevano le entrate dello stato. I rappresentanti dei cavalieri delle contee, così come avevano fatto prima i loro predecessori, sedevano alla stessa corte dei nobili. Tuttavia, quando, con il passar del tempo, divennero troppo numerosi, il loro potere divenne così insignificante che non fu considerato conveniente che sedessero alla stessa corte dei nobili. Essi vennero separati da loro e sedettero insieme ai rappresentanti dei borghi. Tuttavia in questo periodo si affermò la regola secondo cui non si poteva garantire nessun contributo o esborso monetario che non fosse stato proposto prima dalla Camera dei Comuni. I rappresentanti in Parlamento ricevevano generalmente istruzioni dai loro capi di non permettere contributi finché non veniva posto riparo ai motivi particolari di lamentela della loro contea, ecc. Non bisogna inoltre dimenticare che erano i Comuni a pagare la maggior parte di tutti i contributi: se i nobili pagavano quindici, essi pagavano dieci, se quelli pagavano otto, essi pagavano sei, e così via. Anche la nobiltà era diventata molto numerosa e in molti casi le fortune dei nobili erano ormai diventate insignificanti. Il loro numero e le loro fortune non permettevano loro di riunirsi tutti in una volta. Il re perciò a volte li convocava per lettera in Parlamento, e a volte non li convocava affatto, a seconda di quello che gli sembrava più conveniente. Costoro vennero distinti dal resto della nobiltà, e venivano definiti baroni *by writ*. Nessuno aveva ormai alcun interesse a partecipare a meno che non fosse stato convocato dal re, e queste lettere o patenti

divennero con il passar del tempo il segno distintivo della nobiltà. Originariamente si era nobili soltanto in base al tipo di possedimento: chiunque possedeva terre direttamente in nome del re era considerato nobile. Ma in seguito furono considerati tali soltanto coloro che erano scelti o segnalati dal re e convocati a corte per mezzo di queste patenti. Ciò venne a poco a poco ad essere considerato il simbolo distintivo della nobiltà. L'altro simbolo, riferentesi al tipo di possesso, è ormai totalmente caduto in disuso. Un tempo era la signoria che si possedeva a conferire la dignità di signore. Oggi invece uno può essere creato pari anche se non possiede i luoghi da cui prende il titolo e addirittura anche se non ha alcuna proprietà terriera.

Il potere dei nobili comunque declinò nei governi feudali per gli stessi motivi per cui declinò altrove e cioè a causa dell'introduzione delle arti, del commercio e del lusso. Il potere dipendeva dal numero dei propri assoldati e da quello dei conduttori. Il numero degli assoldati e anche quello dei conduttori si basava sul loro sistema di vita semplice ed ospitale. Si dice che Richard Neville, che fu soprannominato <?> a causa della parte che ebbe nelle sommosse di quei tempi a favore di <?> e di <?> ⁽²⁾ nella sua qualità di conte di Warwick, mantenesse ogni giorno alla sua tavola nei suoi diversi manieri circa trentamila uomini. In effetti sembra che si sia trattato del più grande barone vissuto in Inghilterra dai tempi di Guglielmo il Conquistatore. Ma non appena furono introdotti l'eleganza degli abiti, la sontuosità degli edifici, la cura dei giardini, la buona cucina, ecc. non divenne difficile spendere una fortuna sia pure grande come quella dei Warwick. In tal modo costoro finirono col perdere tutti gli assoldati, a parte alcuni famigli che non potevano certo conferire loro alcun potere. Anche l'influenza sui conduttori finì con il diminuire molto. I conduttori erano tutti originariamente (come lo erano fino a poco tempo fa nelle *Highlands*) conduttori a discrezione, e godevano di contratti di affitto molto vantaggiosi. Il proprietario cedeva qualche pezzo di terra ad un amico o parente per cento sterline e la terra ne produceva circa duecento. Questi a sua volta la subaffittava ad altre cento persone a quaranta scellini

(2) Richard Neville, noto come il *Kingmaker* per il ruolo svolto durante la Guerra delle due Rose.

l'uno mentre quelli ne ricavavano un valore di quattro o cinque sterline. In genere l'affitto corrispondeva soltanto alla metà dei proventi. Tutti costoro dipendevano interamente da lui per loro sussistenza esattamente come i suoi assoldati, lo chiamavano padrone, che è il termine ancora usato in questo paese, ed erano pronti a seguirlo in battaglia perché dipendevano completamente da lui. L'avvento del lusso dette al signore la possibilità di spendere molto ed egli perciò cercava con tutte le forze di estorcere e spremere alti affitti. Ciò minò il potere di cui godeva su di loro. Costoro rispondevano che non potevano pagare un affitto così alto sulla base di una prospettiva di possesso così precaria, ma che avrebbero accettato se egli avesse concesso loro un possesso più duraturo. Poiché questo conveniva ad entrambi si raggiunse ben presto un accordo. I fittavoli divennero ancora più indipendenti quando, al tempo di Enrico II, questi contratti di affitto vennero considerati validi ai fini legali contra *quemcumque possessorem*. Così i signori perdevano un uomo per dieci o cinque scellini che dilapidavano in lussi e follie. In tal modo finì il potere dei signori e poiché questo accadde prima che il potere della gente comune avesse raggiunto il proprio apice, ne seguì di solito l'instaurazione di un governo assoluto. Questo fu il caso dell'Inghilterra sotto la dinastia dei Tudor. I nobili vennero allora decimati. Essi erano stati massacrati da Edoardo IV nelle sue battaglie con Enrico VI e in seguito persero la vita durante varie insurrezioni e dispute per la corona. Lo stesso accadde in Scozia, ma con questa differenza, e cioè che in Scozia il declino di una famiglia favorì soltanto l'ascesa di un'altra. Così la caduta dei Cummin ⁽³⁾ aprì la via ai Douglas, ciò perché in Scozia non si erano sviluppate quelle arti che erano esercitate in Inghilterra e che davano la possibilità di spendere una intera proprietà nella cura di se stessi. Di conseguenza i Tudor divennero sovrani assoluti. Imprigionavano chi volevano, un arbitrio, questo, che annienta completamente la libertà del popolo poiché la prigionia induce ad accettare qualunque cosa. Il Parlamento non aveva alcun potere, ma era completamente assoggettato a Re Enrico VIII e alla Regina Elisabetta. La libertà di parola era un crimine. Avvenne che un membro del Parlamento si opponesse ad un progetto di legge che Enrico voleva far approvare. Enrico lo chiamò

(3) In realtà Comyns.

in disparte e mettendogli la mano sul capo, gli disse: Uomo, mi si dice che ti sei opposto a questo progetto di legge, se lo farai ti taglierò la testa. Questa minaccia, visto che di solito il re manteneva promesse di questo genere, fece desistere l'uomo dal suo progetto. In tal modo, la caduta dei nobili, non avendo lasciato rivali al potere del re, portò all'instaurazione di un governo assoluto. Affinché le differenze nella proprietà abbiano gli effetti sopra citati, deve esistere una graduale decrescenza e gradi diversi di ricchezza. Oggi si possono spendere per il lusso domestico trentamila sterline, in quanto fra questa somma e quella a disposizione della classe più povera vi sono gradini intermedi di venticinquemila, ventimila, quindicimila, diecimila, mille e cento sterline attraverso le quali può facilmente dipanarsi il progredire delle arti, delle manifatture e dell'industria. Ma se la progressione della proprietà procede con grossi sbalzi e dislivelli, le arti, il commercio e il lusso non riescono a tenere il passo. Se la progressione delle ricchezze è graduale, le arti tengono il passo e chi spendeva cinquanta può spendere cento e così via crescendo. Il lusso allora segue facilmente lo stesso andamento della proprietà. La situazione è diversa quando esistono dislivelli assai sensibili, in quanto non vi è nulla che colmi gli intervalli, cosicché il lusso non riesce a tenere il passo. Questo accade nel caso dei sovrani della maggior parte dei paesi, come in Gran Bretagna. La *Civil List* ⁽⁴⁾ assomma a circa trecentomila sterline, trenta volte più del valore di qualunque altro possedimento, deducendo le tasse e il debito pubblico, cosicché le arti di lusso impiegate su un <?> non riescono ad impoverirlo in modo tale che egli non possa avere molti dipendenti e beneficiati oltre a diversi uffici come le accise, i dazi ecc. Inoltre il Re ha a sua disposizione circa tre milioni per le spese ordinarie del governo. Egli non riesce certamente a spendere tutto questo denaro, ma lo divide fra i vari funzionari che diventano suoi dipendenti e sostenitori. Per questi motivi i sovrani sono diventati assoluti, come durante il regno dei Tudor in Inghilterra, dopo Enrico IV in Francia, ed anche in Spagna. In altri paesi le arti ed il lusso hanno prodotto l'effetto opposto ed hanno contribuito a stabilizzare più saldamente l'aristocrazia. Dopo Carlo Magno, prima che fosse introdotto il governo feudale, che per primo portò ordine e discipli-

(4) Cioè l'appannaggio reale.

na in Europa, gli imperatori tedeschi erano diventati elettivi. La loro autorità era perciò molto minore di quella di un monarca ereditario. Un re eletto rappresenta un "fortunato" rispetto ad altri che avevano un titolo altrettanto valido. La sua ascesa di rango è amara e sgradevole per coloro che prima erano suoi pari o quasi. Costoro sono perciò tracotanti nell'opporglisi, né temono il risentimento dei suoi figli, poiché essi non avranno più potere di altri. La nobiltà perciò si oppose all'imperatore e alla fine rovesciò il suo potere. La Germania è un paese vasto, molto più grande della Gran Bretagna e notevolmente più grande della Francia, anche se non altrettanto densamente popolato. È naturale perciò che nelle mani di un solo individuo si concentrino vaste proprietà. Nella grande lotta per l'ascesa sociale ognuno si arrampica per arraffare quanto più possibile e per tenersi quanto ha preso. Come in una folla in mezzo alla quale siano state gettate cento sterline in scellini potrà ritenersi fortunato chi ne raccoglie venti, ma se ne venissero gettate mille la stessa persona riuscirebbe probabilmente con la sua forza a raccoglierne cento poiché avrebbe maggiori probabilità di prenderle a quelli intorno a lui. Così in Germania, dato che il paese è più grande e c'è più da prendere, ci si può impadronire di molto di più che non in Scozia o in Inghilterra. Le proprietà fondiarie più grandi del nostro paese appaiono assolutamente ridicole se paragonate a quelle del Conte Palatino, Marchese di Brandeburgo, ora re di Prussia ⁽⁵⁾. Questi e molti altri sono monarchi assoluti. L'introduzione del lusso e delle arti ha esercitato una qualche influenza sulla gente comune, ma non è riuscita a danneggiare questi ricchi signori in quanto le loro proprietà corrispondono ad un reddito di alcune centinaia di migliaia di sterline all'anno. Perciò costoro hanno ancora un gran numero di subordinati che li seguono in battaglia, e il loro potere è spesso assoluto all'interno dei loro domini.

(5) Federico II.

MARTEDÌ 8 MARZO 1763

Nell'ultima lezione ho spiegato come la nobiltà fosse destinata ad andare in rovina non appena furono introdotti il lusso e le arti. La sua caduta condusse ovunque al potere assoluto del re. Ciò accadde anche in Inghilterra. Ormai si ammette comunemente che i Tudor furono dei sovrani assoluti. A quel tempo il Parlamento, invece di opporsi e controllare le misure che essi prendevano per conquistare e conservare il potere assoluto, li autorizzava e li sosteneva. Senza alcun dubbio Enrico VII fu un monarca assoluto e ancor più Enrico VIII. Edoardo VI non aveva meno potere, e se possibile questo aumentò ancora sotto Elisabetta. In verità, la sua condotta fu molto più mite e blanda di quella di sua sorella Maria, che fra tutti i sovrani inglesi fu la più dispotica. In Francia il crollo della nobiltà ha dato origine al potere assoluto del sovrano, potere che dura ancor oggi. La nobiltà andò in rovina prima che fosse stabilito un qualche sistema di libertà. Il lusso che seguì alla introduzione delle arti distrusse il potere di coloro che prima erano i soli a poter resistere o porre fine alla grande influenza che il re esercitava sulla nazione. Quando perciò essi scomparvero nulla restò che si opponesse al suo potere. Osserviamo inoltre come ciò si sia sempre verificato. Il potere dei nobili è sempre stato ridotto in rovina prima che si fosse stabilito un sistema di libertà ed è fatale che ciò avvenga sempre. I nobili sono infatti i più grandi oppositori ed oppressori della libertà che sia possibile immaginare. Essi ledono la libertà del popolo anche più di un sovrano assoluto. In un governo assoluto, come quello dei Tudor, la maggior parte del popolo, che viveva nelle zone più remote del regno, non aveva nulla da temere né correva il pericolo di essere oppressa dal sovrano, il quale era invece temibile soltanto per coloro che erano vicini alla sede della sua corte. Ognuno è invece in pericolo davanti ad un piccolo signore, che goda del potere supremo su tutto il

regno. Pertanto il popolo non può mai sentirsi sicuro né nella persona né nella proprietà, finché la nobiltà non sia stata schiacciata. Perciò il governo divenne assoluto in Francia, in Spagna, in Portogallo e in Inghilterra dopo la caduta della grande nobiltà.

La rovina del governo feudale che seguì l'introduzione delle arti e del lusso produsse un effetto assai diverso in Germania: essa costituì una occasione per aumentare il potere e l'autorità assoluta dei grandi nobili o principi dell'Impero, e non dell'Imperatore. I loro possedimenti erano, per le ragioni esposte, tanto maggiori di quelli dei loro inferiori che il lusso non poteva compiere quel grande salto che era necessario per danneggiarli. Non potevano assolutamente consumare tutte le loro rendite in lussi personali, essi perciò riuscirono a conservare un gran numero di assoldati e di dipendenti e di conseguenza divennero signori assoluti. Fra i nobili si era inoltre affermata da qualche tempo la politica di eleggere imperatori coloro che non avevano proprietà terriere o, se le avevano, ne avevano di molto piccole, cosicché il loro potere non poteva essere realmente grande o temibile. Ma quando elessero Carlo V, che possedeva allora tutti i domini spagnoli, oltre ad ampi territori in Germania e vasti possedimenti anche in Italia, messi in guardia dall'elettore di Sassonia, negoziarono e stipularono con lui un patto che stabiliva il modo in cui l'Imperatore avrebbe dovuto comportarsi, rinunciando così ad una parte considerevole della sua dignità imperiale. Ciò non si era mai reso necessario prima, ma avviene ancora alla morte di ogni imperatore di quella dinastia che è tuttora al potere e questo patto li priva generalmente di quasi tutto il potere che deriva loro dal titolo di imperatore. In tal modo i principi divennero sovrani assoluti dei loro domini.

Il potere assoluto dei sovrani perdura ancor oggi dal momento in cui iniziò in Francia, in Spagna, ecc. Soltanto in Inghilterra si è stabilito un governo diverso da quello che il corso naturale lasciava prevedere. La situazione e le circostanze in Inghilterra sono state completamente diverse. Essa si unì finalmente alla Scozia e il suo territorio divenne allora interamente circondato dal mare che la difende su tutti i lati dai paesi confinanti. Non vi era perciò molto da temere da nessuna invasione straniera. Sappiamo che (a parte alcune

truppe chiamate con scarso senso politico in difesa del regno durante le ribellioni), non si è verificata alcuna invasione straniera dal tempo di Enrico III. E <?> stesso fu invitato da <?> (1) per aiutarlo nella sua contesa con Enrico. Gli Scozzesi compivano tuttavia frequenti incursioni contro l'Inghilterra e se i due paesi fossero restati separati è probabile che gli Inglesi non avrebbero mai più recuperato la loro libertà. L'Unione li mise invece al riparo dal pericolo di invasioni. Essi perciò non si trovarono nella necessità di mantenere un esercito permanente; non ne sentivano l'esigenza e non ne vedevano l'utilità. Altri paesi, non appena la milizia feudale e quella regolare che le subentrò vennero eliminate, si trovarono nella necessità di creare un esercito permanente per difendersi dai loro vicini. Le arti e il progresso delle scienze pongono gli uomini migliori nella condizione di non essere inclini a combattere in guerra. Il lusso costituisce un impedimento per alcuni e le attività commerciali a questo connesse lo sono per altri. Cosicché soltanto gli strati più bassi della popolazione vanno alla guerra. I più abili fra coloro che si dedicano alle arti meccaniche non ne trarrebbero un compenso adeguato alla perdita del loro tempo. Un esercito composto di gentiluomini ha bisogno di pochissima disciplina: il senso dell'onore e la loro natura faranno sì che essi compiano il loro dovere. Ma quando l'esercito è composto dalla feccia del popolo, esso deve essere organizzato in esercito permanente ed è necessario stabilire una disciplina militare. I soldati devono essere messi cioè nella condizione di temere i loro ufficiali, che sono ancora gentiluomini, più del nemico. Soltanto in questo caso combatteranno, altrimenti non lo faranno, seguiranno gli ufficiali piuttosto che scappare davanti al nemico. Questa istituzione si è perciò affermata in tutti i paesi in cui le arti ed il lusso sono fioriti. Sappiamo che in Francia Enrico IV manteneva un esercito permanente composto di ventimila o trentamila uomini che, sebbene piccolo in confronto a quello in forza oggi, era considerato una grande forza e si pensava che se la Francia poteva mantenere in tempo di pace un siffatto numero di uomini, essa avrebbe potuto

(1) Ci si riferisce probabilmente a Luigi VIII di Francia e a re Giovanni Senzatera.

dettar legge in Europa. Sappiamo in effetti che era molto potente. Ma la Gran Bretagna non aveva vicini da temere, ed era allora considerata superiore a tutto il resto dell'Europa. Dato che le rendite del re erano molto scarse e le terre dei suoi domini, che costituivano la principale risorsa del sovrano, erano state vendute, egli disponeva soltanto del denaro che era necessario per mantenere la dignità e la magnificenza della corte. In base a tutte queste considerazioni, la costituzione di un esercito permanente era considerata non solo non necessaria ma anche poco opportuna ed inutile. Gli Stati Generali in Francia, la Dieta in Svezia e in Polonia, la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni in Inghilterra avevano il potere di emanare le leggi e i regolamenti che volevano e di imporre le tasse che desideravano. Sappiamo che i Tudor controllavano completamente tutti i loro dibattiti e se avessero avuto un esercito permanente a disposizione avrebbero potuto fare qualsiasi cosa. Ma dal momento che il sovrano non disponeva di un esercito permanente, egli era obbligato a convocare il Parlamento. Ciò si verificò anche durante il regno degli Stuart. Un altro elemento che contribuì ulteriormente a diminuire l'autorità del re e a renderlo anche più debole fu il fatto che alla fine del suo regno Elisabetta, prevedendo di non avere eredi della sua famiglia, fece di tutto per conquistarsi l'affetto del popolo, cosa che aveva sempre fatto, se pensiamo che non fu mai incline ad imporre tasse di cui sapeva che esso si sarebbe lamentato, e decise piuttosto di vendere i terreni della corona, che infatti ai suoi tempi furono completamente alienati. In tal modo Giacomo I e Carlo si trovarono a non disporre di alcuna entrata, né avevano un esercito permanente con il quale poter estorcere denaro o esercitare una qualche influenza sul popolo. Costoro erano perciò costretti a convocare il Parlamento per ottenerne l'approvazione. I Comuni erano ormai ben lungi dall'essere insignificanti, come lo erano stati in un primo momento, bensì possedevano grandi proprietà, uguali e forse maggiori di quelle dei nobili e si consideravano su un piede di uguaglianza con i pari stessi, visto che rappresentavano un organismo così potente. Essi erano, e io penso bene a ragione viste le condizioni del regno, molto parchi e in verità addirittura avari nelle loro concessioni. Concedevano questi contributi non solo centellinandoli, ma otte-

nendo sempre in cambio l'abolizione di una parte delle prerogative reali. In tal modo, al tempo di Giacomo I e agli inizi del regno di Carlo I, essi privarono il sovrano della possibilità di raccogliere prestiti e ogni sorta di tasse senza il consenso del Parlamento. Stabilirono la propria libertà di parola, che in precedenza non era mai stata assicurata, obbligarono il re a renderli partecipi di tutti i dibattiti concernenti la pace o la guerra, nonché di tutti gli affari di stato. Molti altri vincoli simili furono posti in questo periodo al potere del sovrano il quale, a causa delle sue esigenze, era costretto ad accettare le condizioni poste pur di ottenere un piccolo tributo. Da ultimo, un tentativo di alterare le forme dell'osservanza religiosa in Scozia (un passo politicamente poco felice) fece scoppiare una ribellione in quel paese. L'esercito scozzese marciò contro l'Inghilterra. Il re non disponeva di truppe per opporre resistenza né di denaro per procurarsene. Chiese aiuto al Parlamento, ma scoprì che esso nutriva gli stessi sentimenti degli scozzesi, essendo anch'esso profondamente puritano, per cui non ottenne alcun contributo. Il re fu perciò costretto a trattare; ma alla fine, siccome non volle accettare le loro condizioni, gli tagliarono la testa. Al momento della Restaurazione fu presa una decisione che nelle mani di un principe più energico avrebbe potuto determinare la sua autorità assoluta sul popolo. Fu fissata per il re una rendita annua di un milione e duecentomila sterline. Se questa somma fosse stata usata per mantenere un esercito, il re avrebbe potuto mantenerne uno tale da incutere il terrore in tutto il regno. Il re di Prussia mantiene un grosso esercito con fondi non molto più consistenti e con meno di ciò Cromwell era riuscito appena pochi anni prima a tenere in soggezione l'intero regno. Ma la natura prodiga di Carlo ed il suo amore per il lusso fecero sì che egli preferisse usare quel denaro per procurarsi dei piaceri, cosicché finì più bisognoso e dipendente nei confronti del Parlamento di qualunque altro dei monarchi precedenti. Giacomo, che fu ancora più dissipato nelle spese e nelle azioni, fu scacciato dal regno e una nuova casa regnante fu invitata a prendere il posto della precedente. Essendo i nuovi sovrani stranieri ed inesperti del regno, essi furono obbligati più che mai a corteggiare il Parlamento e a sottomettersi alle condizioni che ad esso piacque di imporre, e molte ne furono imposte che neppure

il più debole dei principi della famiglia Stuart avrebbe accettato. Costoro furono invece obbligati a subirle per ottenere contributi molto modesti. Le rendite del re sono costituite dalla *Civil List*, da tasse regolari imposte ogni anno e da imposte straordinarie che sono previste anno per anno. La *Civil List* ammonta sotto il sovrano attuale a ottocentomila sterline, era un pò più consistente sotto il sovrano precedente, e nel regno ancora precedente ammontava a circa settecentomila sterline, un pò di più cioè che nei due regni precedenti. Questa somma viene accantonata per le spese della reggia e per mantenere la dignità della corona, ma nelle mani di principi più energici o più ambiziosi potrebbe conferire al re più autorità di quanta ne preveda la costituzione del regno. L'altra parte delle rendite deriva dai tributi più gravosi imposti sui sudditi, e cioè le imposte sul malto e sulla terra, e varia da due a quattro scellini per sterlina. Esse ammontano generalmente a poco più di trentamila sterline e vengono accantonate per mantenere la marina e le forze di terra, la flotta e l'esercito, per cui generalmente sono sufficienti in tempo di pace, mentre in tempo di guerra vengono concessi degli stanziamenti straordinari. La terza parte delle entrate è costituita dai fondi impegnati per il pagamento dei debiti contratti durante i regni citati in precedenza. Avendo i creditori richiesto una qualche garanzia per questo denaro, furono introdotte a questo scopo delle imposte fisse, il cui gettito venne impegnato per il pagamento dei debiti. Il re non può utilizzare queste entrate. Esse vengono versate negli uffici dello Scacchiere dove sono perfettamente al sicuro. Il revisore e gli altri funzionari dello Scacchiere ne sono responsabili davanti al Parlamento e devono presentare le ricevute di pagamento, nessuna delle quali sarà accettata se non è firmata da coloro che il Parlamento riconosce come pubblici creditori. Questa parte delle entrate perciò non può conferire alcuna autorità al re ma come tale gli fornisce una disponibilità molto vantaggiosa. Essa rafforza inoltre la sua posizione nei confronti della famiglia Stuart in quanto questi creditori, nel caso di una restaurazione, verrebbero a perdere sia il loro capitale che gli interessi. In realtà questo denaro viene ritirato dai funzionari del re ma non passa mai per le mani del sovrano bensì, come ho già detto, va prima allo Scacchiere e poi ai creditori. Di solito il gettito di queste imposte risulta superiore alla somma necessaria per pagare gli interessi dei creditori a cui è destinata. Questa eccedenza, non po-

tendo essere attribuita a nessuno, va a costituire quello che è chiamato il fondo di ammortamento, su cui il re non può porre mano. Esso è sotto la cura e l'amministrazione diretta dei revisori e di altri funzionari dello Scacchiere, i quali, poiché sono funzionari a vita con stipendi molti alti e dato che sono generalmente personalità eminenti del regno, non rischieranno in cambio di nessuna somma di denaro la perdita delle loro cariche, permettendo di stornare quel denaro per scopi diversi da quelli a cui è stato destinato. L'ammontare della *Civil List* viene fissato all'inizio di ogni regno ma non attribuisce alcuna autorità all'amministrazione attuale, poiché viene speso completamente per il lusso e per la magnificenza della corte e per le spese della reggia. L'altra parte delle entrate, cioè quella raccolta dalla terra, dalle imposte indirette e dai dazi è destinata alla flotta e all'esercito e viene stabilita di anno in anno. Le imposte impegnate sono necessariamente perpetue. La *Civil List* dura per tutta la vita del re, il resto assume invece carattere temporaneo e perciò decadrebbe se non fosse convocato il Parlamento. Anche i fondi per il mantenimento dell'esercito e della flotta dipendono dall'autorizzazione del Parlamento, cosicché tutto il governo non potrebbe funzionare se il Parlamento non venisse convocato regolarmente. Perciò il re non solo non potrebbe governare senza la collaborazione del Parlamento per quindici o sedici anni, come fece Carlo I, ma non potrebbe farlo, arrecando per di più offesa a tutta la nazione e compiendo un passo che sconvolgerebbe tutti, neanche per un solo anno, poiché non ha il potere di imporre tasse. In tal modo si stabilì in Inghilterra un sistema di libertà prima che vi fosse introdotto un esercito permanente; il che non avvenne in altri paesi in quanto la situazione era diversa. Gli eserciti permanenti in uso in quei paesi dettero al re il potere di imporsi sul Senato, sulla Dieta o sulle altre corti supreme della nazione. In questo paese il potere legislativo supremo è diviso fra il re, i Lord e i Comuni. Una legge può essere proposta nell'una o nell'altra delle Camere e poi viene approvata dall'altra. Tuttavia il re non può interferire una volta che sia iniziato il dibattito e non può dire che disapprova il tale o talaltro progetto, sebbene possa raccomandarne uno alla loro attenzione prima che esso sia stato preso in considerazione. I dibattiti relativi ai progetti finanziari comunque possono essere proposti soltanto dai Comuni. I Lord hanno messo in discussione questo privilegio, ma sappiamo

che esso appartiene ai Comuni da oltre cento anni. I Lord possono soltanto dare il loro assenso *simpliciter* o rifiutarlo *simpliciter*, ma non possono alterare o aggiungere nulla sotto alcuna forma. Il re in tutti i casi ha soltanto il potere di approvare o rigettare un progetto di legge e poiché rigettare un progetto già approvato da entrambe le Camere è assolutamente impopolare, tale pratica è caduta in disuso. Il re ha sempre approvato tutti i progetti di legge dal tempo di Guglielmo III. Carlo II si rese conto così bene che ciò era sgradito al popolo che non ci provò nemmeno, sebbene usasse spesso sistemi sleali e meschini, come la sottrazione di progetti di legge, ecc., in quanto egli pensava che la contrarietà che ciò avrebbe causato sarebbe stata comunque minore di un rifiuto chiaro e semplice. La *Civil List* e l'esercito permanente sono i soli strumenti che possono in qualche modo minacciare la libertà dei sudditi. L'ammontare della *Civil List* è così consistente che nelle mani di principi lungimiranti, energici ed ambiziosi potrebbe attribuire loro una influenza di gran lunga superiore a quella che viene dalla dipendenza di qualche funzionario di palazzo. Ma è difficile che un principe riesca a modificare abitudini di questo tipo. Senza dubbio anche un esercito permanente potrebbe essere rivolto contro la nazione se il re acquistasse una grande influenza su di esso. Ma anche da questo punto di vista vi è un elemento di rassicurazione. Molti degli individui che occupano un alto grado e una posizione influente nell'esercito possiedono anche grandi proprietà personali e sono membri della Camera dei Comuni. Essi hanno in tal modo un'influenza e un potere totalmente indipendenti dal re. Non sarebbe mai nel loro interesse unirsi al re in qualsivoglia progetto per soggiogare il paese, infatti nessun premio che egli possa offrire loro potrà indurli a volgere i loro interessi a suo favore. Cosicché per quanto corruttibili possiamo supporre che essi siano, possiamo però almeno essere sicuri di quelli che occupano un seggio in Parlamento o hanno cariche che da esso dipendono.

MERCOLEDÌ 9 MARZO 1763

Nella lezione di ieri vi ho spiegato come un regime di libertà venne ad instaurarsi in Gran Bretagna dopo la caduta dei nobili, in realtà non subito, ma circa cento anni dopo che la stirpe dei Tudor si era estinta e che gli Stuart erano saliti al trono. Due grandi motivi principali contribuirono a produrre questo cambiamento. Il primo e il più importante fu la situazione del regno, che fece ritenere superfluo un esercito permanente. La sua assenza impedì al re di emanare leggi o imporre tasse senza il consenso del Parlamento. Carlo I aveva in realtà governato per sedici anni per mezzo di proclami e di editti e questi anche al tempo di Enrico VIII avevano quasi, benché non del tutto, il valore di una legge del Parlamento, ed erano sufficienti a tenere il popolo in soggezione. Disubbidire ad essi sarebbe stato passibile di grave punizione, ma allora ciò non si verificava. L'altra causa che pure esercitò una considerevole influenza fu che le antiche rendite della corona erano state dissipate in Inghilterra più che in qualsiasi altro paese. Ciò che restava delle antiche terre della Corona era stato completamente alienato da Elisabetta, la quale, sapendo di non potere avere discendenza, incurante delle condizioni in cui il suo successore avrebbe ricevuto il governo, si accattivò la benevolenza del popolo diminuendo le spese dello stato. Ciò in particolare alla fine del suo regno, durante la guerra contro la Spagna, grazie al denaro ricavato dalla vendita di queste terre, come è spiegato nei particolari da Lord Bolingbroke ⁽¹⁾. In tal modo, qui come in altri paesi, era stata operata una diminuzione delle rendite della Corona. Inoltre, dato che il re non aveva eserciti permanenti egli non poteva di sua iniziativa raccogliere tasse o contributi e dipendeva completa-

⁽¹⁾ Lord Bolingbroke, *Remarks on the History of England from the Minutes of Mr. Oldcastle*, in "Works", Philadelphia, 1841, I, pp. 369 e ss..

mente dal Parlamento. La Camera dei Comuni anche allora, come oggi, era più influente della Camera dei Lord. Il numero dei suoi componenti è molto maggiore. Essa consiste di circa cinquecento membri, mentre i Lord non superano di molto i duecento; e di questi cinquecento almeno duecento possiedono proprietà uguali o maggiori di quelle dei Lord. Ma oltre a questa influenza personale, essi ne esercitano una ancora maggiore quali rappresentanti di tutti gli abitanti dei borghi e delle campagne e, in questo senso, rappresentano il peso di tutto il popolo. La nazione, inoltre, ha più fiducia in loro che nei nobili. Si può temere che i nobili si preoccupino di accrescere la grandezza delle loro famiglie e di aumentare le loro fortune, in quanto è da queste che deriva il loro potere. I Comuni, d'altro canto, debbono tener conto della voce del popolo e della volontà dei loro elettori, che debbono cercare di conservare poiché da ciò deriva il loro potere. Essi pertanto dispongono della doppia influenza del proprio potere e di quello loro conferito dal popolo. Notevole influenza deriva loro anche dall'antica consuetudine che tutti i disegni di legge finanziaria debbono essere proposti da loro e questi costituiscono certamente i progetti di legge più importanti e più numerosi. I membri dei Comuni sono anche più abituati a dibattere e a deliberare dei Lord, sicché, nel complesso, la gran parte delle leggi viene proposta da loro e poi di solito viene naturalmente sottoposta ai Lord. Attualmente i Lord non avrebbero in pratica alcuna funzione se non fosse per i procedimenti di appello in Scozia ⁽²⁾ ai quali presenziano normalmente in non più di quattro o cinque, a meno che non si tratti di deliberare su un trattato di pace o altre questioni importanti. In tutti gli altri casi i Comuni svolgono il ruolo di gran lunga più importante. I Comuni tentarono anche di introdurre una norma che avrebbe messo tutti i disegni di legge sullo stesso piano di quelli finanziari e avrebbe dato ai Lord un potere non superiore a quello del re, cioè approvare o respingere un disegno di legge senza modificarlo. Tentarono di raggiungere questo scopo mediante quello che chiamarono *tack* ⁽³⁾, cioè una clausola aggiunta ad una proposta di legge fi-

(2) Tuttora, in taluni casi, è possibile un secondo appello avverso le decisioni della *Court of Appeal* alla Camera dei Lord.

(3) Da ciò ebbe origine l'istituto detto *tacking*, cfr. de Franchis, *cit.*, p. 1425.

nanziaria nella quale veniva inserito qualcosa di diversa natura, e asserendo che si trattava di una proposta in materia finanziaria chiedevano che i Lord avessero solo il potere di rifiutarla o accettarla come tale. A questo i Lord non consentirono mai in quanto qualsiasi legge avrebbe potuto assumere la forma di proposta in materia finanziaria.

La libertà così stabilita è stata confermata da allora in poi da molte leggi del parlamento o da articoli di legge. Il sistema di governo oggi presuppone come base un sistema di libertà. Qualsiasi tentativo di modificare tale sistema causerebbe grave scandalo e incontrerebbe grossissime difficoltà. I pericoli maggiori dipendono dalla *Civil List* e da un esercito permanente. Una garanzia di libertà è costituita dal fatto che tutti i giudici mantengono le loro cariche a vita e sono completamente indipendenti dal re. Si viene pertanto processati da un giudice libero e indipendente che è inoltre responsabile del suo operato. Niente indurrà quindi i giudici ad agire in maniera scorretta nei riguardi del cittadino mettendo in pericolo una carica vantaggiosa e la loro reputazione, in quanto il re non potrebbe compensare ciò in alcun modo. Il giudice e la giuria non dipendono dalla corona. In realtà gli sceriffi vengono nominati dal re in molte contee dell'Inghilterra e della Scozia, ma anche questa carica è a vita e non è accompagnata da grande prestigio né da alcun provento tanto che molti pagano una multa di cinquecento sterline per esserne esentati. Il controllo di questa carica non può attribuire al re alcuna influenza, né egli può esercitare un eccessivo potere sugli sceriffi o agire in contrasto con la legge e la giustizia. Chiunque riscuotesse delle imposte non autorizzate dal Parlamento può essere processato per rapina, anche sotto forma di giudizio in appello che il re non può condonare, mentre lo può invece nel caso di processi basati su denuncia. Nessuno quindi sarà facilmente influenzato dal re, in quanto né la sua protezione né i suoi ordini potrebbero metterlo al riparo dalla giustizia. Un altro fattore che garantisce la libertà dei sudditi è il potere che hanno i Comuni di accusare i ministri del re di malversazione e questo anche se ciò non abbia ostensibilmente leso la libertà. Questo potere esiste tuttora benché non sia stato più esercitato dai tempi di Guglielmo III. Questo privilegio, insieme a molti altri favorevoli alla libertà, lo dobbiamo a quel principe tirannico che fu Enrico VIII. Il metodo seguito normalmente per liberarsi di qualsia-

si ministro divenutogli invisibile era di farlo incriminare dalla Camera dei Comuni a lui asservita e da allora tale metodo è ancora in uso. Il re non può condonare nel caso di un giudizio su istanza di parte, egli conserva tale potere solo per quanto riguarda i capi di imputazione, cioè quando il *grand jury* ⁽⁴⁾ trova che l'accusa è fondata, ovvero, come si dice, se essa è pertinente, e in seguito delega il caso particolare ad una corte di grado inferiore. Il re può intervenire in questi casi oltre che nei casi di imputazioni ordinarie, ma non in appello; né può, per lo stesso motivo, intervenire nel caso di messa in stato di accusa di membri dell'esecutivo, poiché questo rientra nella competenza di un altro organo. Il timore del discredito e della perdita della reputazione nonché della pena capitale per la quale non c'è appello né grazia, serve a scoraggiare i ministri dall'attentare alla sicurezza dello stato e assicura la libertà dei sudditi consolidando i diritti fondamentali che essi hanno acquisito. La legge dell'*Habeas Corpus* ⁽⁵⁾ costituisce un'altra grande garanzia contro l'oppressione, poiché grazie ad esso chiunque possa permettersi il viaggio fino a Westminster può ottenervi un processo entro quaranta giorni ⁽⁶⁾. Prima di questa legge il Consiglio della Corona poteva mettere chiunque voleva in prigione e trattenerlo indefinitamente senza processo. Adesso nessuno può essere imprigionato in altro luogo che nella prigione della contea o in quella più vicina al luogo dove si presume che il crimine sia stato commesso; nessuno può essere cacciato dal paese e trasferito a Jersey, a Guernsey o nelle colonie e ciò sempre in base all'*Habeas Corpus*. Ciò è sufficiente ad assicurare la libertà del popolo. Infatti, sebbene molti non possano permettersi la spesa del viaggio, non sono costoro che devono temere maggiormente il re. I ricchi ed i potenti più spesso incontrano lo sfavore del re. Sono questi ricchi e non i poveri, infatti, che in Francia vengono mandati alla Bastiglia. Nessun giudice può opporsi alla legge dell'*Habeas Corpus*, infamia e gravi pene sono le punizioni che ne deriverebbero. Nessuna pressione da parte del re potrebbe mai indurlo ad attuare un simile tentativo. Questa legge è così rigorosa che in periodo di ribellioni

(4) In Inghilterra nei giudizi penali il *grand jury* ha il compito di valutare la sussistenza di elementi che giustificano l'apertura del giudizio (*trial*).

(5) (31) Carlo II (1679).

(6) In realtà venti giorni.

o altre emergenze, quando è necessario imprigionare la gente senza un processo così sollecito, essa viene di solito sospesa per sei mesi. Ma non si permetterà mai che venga abrogata perché ciò annienterebbe in gran parte la libertà dei sudditi.

Anche la frequenza delle elezioni rappresenta una notevole garanzia per la libertà del popolo, poiché i rappresentanti del popolo devono preoccuparsi di servire il paese o almeno i loro elettori, pena il rischio di perdere la carica alle elezioni successive. In un governo assoluto soltanto i favoriti del re ricevono favori e cariche pubbliche. Ma in un paese come questo le cariche pubbliche sono generalmente attribuite agli uomini attivi, intraprendenti e importanti. Essi sono i più intraprendenti nel chiedere favori per i loro elettori e in tal modo si distinguono fra gli altri e non è male che il potere sia conferito a quelli che riescono naturalmente a mettersi in evidenza. Più frequenti sono le elezioni maggiore è la dipendenza dei rappresentanti dai loro elettori. È per questo motivo che la durata del Parlamento è passata da triennale a settennale dopo la guerra del 1715 ⁽⁷⁾, in quanto ciò rende i membri del parlamento più indipendenti nei confronti dei loro elettori e indebolisce il carattere democratico del governo. Per questo motivo la voce del popolo è meno importante all'inizio di una legislatura che verso la fine, quando si avvicina l'epoca delle elezioni successive. Per questa ragione i ministri generalmente fanno in modo di concludere le questioni importanti, come un trattato di pace o cose simili, all'inizio della legislatura, poiché se lo facessero alla fine il partito all'apposizione potrebbe suscitare un fastidioso ostruzionismo. Anche il sistema elettorale costituisce un'altra garanzia tipica dell'Inghilterra. Le elezioni dei rappresentanti dei borghi originariamente avvenivano allo stesso modo in Inghilterra e in Scozia: erano controllate dagli *aldermen* e dagli altri membri del consiglio cittadino. Ma prima dell'epoca di Carlo I vi erano dei borghi in cui le elezioni coinvolgevano tutti gli abitanti e nel Parlamento del 1642, che fu particolarmente democratico, si stabilì che gli uomini liberi del borgo potessero partecipare a tutte le elezioni o addirittura tutti gli abitanti purché avessero - come si dice - "qualcosa da far bollire nella loro pentola", ossia di che sostentarsi. Questo procedimento è assolutamente democratico. È difficile che la persona scelta

(7) Ci si riferisce probabilmente al trattato di Utrecht del 1713, che concluse la Guerra di Successione Spagnola.

non sia ben vista almeno nella città in cui viene eletta. In Scozia, invece, vige un'oligarchia, cosicché anche l'individuo più detestabile e odiato dalla cittadinanza può essere eletto se, per mezzo del denaro, riesce ad accattivarsi i favori delle autorità locali. Tuttavia nessuna corruzione metterà a tacere la plebaglia una volta che ritenga la persona eletta indegna del suo compito, pertanto costui deve godere almeno di una discreta reputazione nella sua città. La stessa cosa si verifica nelle elezioni di contea. Nessuno gode del diritto di voto se la sua proprietà non gli viene dal re e se non dispone di una rendita annua considerevole superiore alle seicento sterline ⁽⁸⁾. In Inghilterra, invece, gode del diritto di voto chiunque disponga di una proprietà del valore di quaranta scellini ⁽⁹⁾, sia che gli venga dal re o da un suddito, o si tratti semplicemente di una locazione a vita o in enfiteusi, se può giurare che ne trae venti scellini di profitto annuo. Il numero degli elettori in questo caso è quindi molto più consistente e tremila o quattromila elettori incuteranno più timore all'eletto che non trenta o quaranta. Il nostro governo è perciò molto più aristocratico di quello inglese e vediamo che quando avevamo un parlamento separato era proprio così. La Camera dei Comuni inoltre è la sola a giudicare in tutte le controversie elettorali e usa prudenza e cautela nel farlo poiché è loro interesse che le elezioni siano mantenute il più libere possibile. Queste leggi e consuetudini rendono molto difficile o quasi impossibile permettere al re di esercitare un potere assoluto senza incontrare la più fiera opposizione. La durata del Parlamento e la consistenza della *Civil List*, tramite la quale si potrebbero corrompere elettori ed eletti, sono le sole cose che appaiono pericolose per la libertà, ma non lo sono poi così tanto. Potrebbero in effetti esercitare una influenza sufficiente a far approvare cattive leggi, ma non basterebbero a far approvare una legge che abrogasse apertamente la libertà del popolo. I membri del Parlamento infatti si renderebbero conto che il denaro ottenuto per approvare una legge simile sarebbe l'ultimo, una volta che il re fosse messo nelle condizioni di poterselo procurare da solo. Pertanto non accetterebbero mai di approvare una legge che eliminasse la necessità di convocare il Parlamento.

Un'altra cosa che assicura la libertà è data dalla struttura delle

⁽⁸⁾ In realtà quattrocento sterline scozzesi.

⁽⁹⁾ (8) Enrico VI (1429).

corti di giustizia. In passato le corti del re erano simili alle corti di giustizia scozzese anteriormente al 1745. Il giudice o presidente era il rappresentante del tribunale del signore, e in tal modo non era solo un giudice ma anche rappresentante o amministratore del barone. Riscuoteva le rendite della proprietà e giudicava delle varie questioni all'interno di essa. I giudici del re erano allo stesso modo anche esattori delle rendite del re. Questa duplice funzione era naturale. Lo sceriffo o il funzionario di contea era la persona alla quale venivano pagati multe, risarcimenti e composizioni di reati, e questi costituivano insieme agli emolumenti feudali una considerevole parte delle rendite. Nessuna proprietà poteva essere trasferita da uno ad un altro sia per lascito che per successione senza versare un tributo o qualcosa di simile a favore del re e poiché lo sceriffo era l'esattore di tutti questi tributi era naturale che rivestisse anche il ruolo di giudice. {Gli sceriffi tenevano la contabilità di questo denaro che essi chiamavano "sentence money" e che veniva consegnato al re}. Il *Chief Justiciary* ⁽¹⁰⁾ si identificava, all'epoca, con il capo dello Scacchiere o esattore delle rendite. Il suo potere ben presto venne ad essere in tal modo quasi uguale a quello del re stesso per via di questa doppia carica, e divenne oggetto della gelosia del re. Sembra che a quell'epoca il Parlamento e lo Scacchiere avessero gli stessi membri, solo che quando discutevano di una qualche questione riguardante il bilancio si riunivano nella camera dello Scacchiere, il cui tavolo era coperto con un panno a scacchi da cui prese il nome di *scaccarium*, *scacchiere*. In tal modo la più alta carica, ossia il *Justiciary*, veniva ad essere non solo giudice delle cause ma anche esattore delle rendite, in quanto colui che raccoglieva le rendite era anche chiamato a dirimere controversie nel suo tribunale. Questo giudice era di solito un procuratore o qualcosa di simile e aveva soltanto vaghe nozioni di legge. Il *Magnus Justiciarius* divenne così molto potente, quasi alla pari del re tanto che Edoardo I, che non poteva tollerare rivali, gli tolse questo potere. Questo tribunale aveva fino a poco tempo prima tre diversi poteri, la facoltà di giudicare cause penali, cause civili e cause in materia fiscale. Ma la *Court of Common Pleas*, fu distaccata da Giovanni in quanto non si ritenne convenient-

⁽¹⁰⁾ Ci si riferisce al *Lord Chief of Justice of England* presidente della *King's Bench Division*.

te che la corte che giudicava queste cause si spostasse per il paese insieme alla *King's Court* in quanto ciò causava spesso delle interruzioni. Edoardo tuttavia eliminò del tutto questa funzione e divise questa corte in quattro; la *Court of Common Pleas*, il *King's Bench*, la *Court of Exchequer* e la *Court of Chancery*, che era originariamente soltanto l'ufficio a cui era demandata l'emissione di documenti che consentivano l'inizio di un'azione in giudizio.

GIOVEDÌ 10 MARZO 1763

Avevo puntualizzato un'altra cosa a conferma della libertà dei sudditi inglesi. È lo scarso potere di cui dispongono i giudici nell'interpretare, cambiare, ampliare o correggere il significato delle leggi e la grande precisione con cui, invece, queste debbono essere osservate secondo il significato letterale delle parole, della qual cosa la storia ci fornisce molti esempi. Il potere giudiziario nel regno venne dapprima esercitato allo stesso modo in cui veniva amministrato nelle corti dei baroni e dei lord ove l'esercitava l'incaricato della baronia che raccoglieva le rendite nonché tutti i tributi pagati per dirimere le controversie e tutti gli altri crediti dei baroni. Costui era allo stesso tempo giudice di tutte queste cause. Così il *Magnus Justiciarius* del regno deteneva anche un potere in materia fiscale e raccoglieva e amministrava le rendite del re. Qui veniva chiamato *Magnus Justiciarius* o *Chief Justiciary* e in Francia *Mayer de Palais*. Questo funzionario, grazie alla sua doppia carica, venne ad essere col tempo, almeno in Francia, un uomo più potente dello stesso re. Vediamo, come accadde in Francia, che dopo che questa carica si era tramandata per qualche generazione in una famiglia, l'autorità derivante dal potere in campo giudiziario e da quello in materia fiscale aumentava col tempo e conferiva a costoro, nelle varie parti del regno sul quale si estendeva il loro potere, un'influenza maggiore di quella del re. Vediamo perciò che i *Mayers de Palais* durante le prime due dinastie dei re di Francia usurparono il trono. Ciò avvenne prima ad opera di Carlo Martello e poi, a danno dei suoi discendenti, ad opera di Ugo Capeto. Edoardo I, uno dei nostri re più accorti, che meglio di altri sapeva come agire, temendo che il *Magnus Justiciarius* si comportasse come il *Mayer de Palais* nei confronti dei re Francesi, annientò completamente il suo potere. Prima di allora c'era stata una diminuzione del potere del *Justiciarius* al tempo di re Giovanni. Egli assommava dapprima la competenza delle cause penali, delle cause civili e delle cause fiscali,

ma poiché il *Justiciarius* seguiva il re nei suoi viaggi attraverso il regno per amministrare la giustizia, e il tribunale seguiva quello del re, fu ritenuto necessario togliergli uno di questi poteri che fu affidato alla *Court of Common Pleas*. I tre poteri che questi funzionari esercitavano, o meglio i tre tipi di cause che essi giudicavano riguardavano: 1) il potere di giudicare nelle cause civili, fra cittadino e cittadino, specie in relazione a controversie relative alla proprietà terriera, in quanto nelle società primitive i contratti non avevano valore legale; 2) il potere di giudicare tutte le cause penali; 3) il potere di dirimere vertenze di natura fiscale, nel qual caso la controversia vedeva contrapposti sovrano e sudditi, nonché tutte le vertenze concernenti somme di denaro come affitto o come debiti di qualunque tipo che venivano intentate o dal re contro i sudditi o dai sudditi contro il re. Tutti questi tre diversi aspetti del potere giudiziario erano riuniti nella persona del *Magnus Justiciarius*.

Osserviamo che la forma del processo nelle cause penali è sempre diversa da quella delle cause civili. Il processo nelle cause penali è sempre molto breve. La giuria dopo essersi riunita, emette il verdetto. Un processo che prevede la pena capitale richiede una sola udienza: si espongono i fatti, si producono i testimoni da entrambe le parti, si emette subito la sentenza e non è ammesso appello. Ma per la cifra di quaranta scellini in Inghilterra si può essere processati prima da un Giudice di Pace e in quella sede richiedere l'estinzione, il rinvio ecc. e la sentenza può essere rinviata di tre o quattro mesi e se il cittadino non è soddisfatto, può richiedere che la causa passi alla corte dello sceriffo e di lì alla *Court of Common Pleas*. Da quella ancora in appello alla *Court of King's Bench*; e da questa, fino al Parlamento. In tal modo la sentenza può essere ritardata di molto. Sarebbe naturale supporre che un processo debba essere più lungo quando vi sia il rischio della pena capitale e che sia prevista una maggiore quantità di tempo per esaminare la causa in quanto la vita di un uomo è per l'interessato un bene inestimabile, ben più prezioso della risibile somma di quaranta scellini. Ma sappiamo che è sempre avvenuto il contrario e la ragione risulta evidente da quello che ho già rilevato essere il concetto che sta alla base della pena. Tutta la legge penale si basa sul fatto che il risentimento della persona offesa è largamente condiviso. Il risentimento, come si suol dire, è una passione impulsiva. Esso non può attendere una dilazione della sua

soddisfazione, ma la pretende immediatamente e la condanna dettata dai nostri sentimenti risente dell'urgenza delle passioni su cui si basano. Questa urgenza viene a cessare di fronte ad un pagamento di quaranta scellini. La notizia di un fatto criminoso suscita l'indignazione di tutta una parte del paese e siamo sensibili alla richiesta di immediata soddisfazione; tale sentimento va soddisfatto. Ma non sembra che un debito offra alcun motivo per essere perseguito così accanitamente. Il primo tipo di reato richiede un processo breve, per il secondo è ragionevole concedere o ammettere dilazioni di tanto in tanto. La causa civile è perciò sempre lenta e rischia di divenirlo sempre di più a causa dei cavilli addotti dall'imputato. È necessario che nelle cause civili venga fissato un termine al procedimento, impedendo che i rinvii e i ritardi costituiscano una interruzione. Non sarebbe accettabile che, dopo che la corte si è riunita, in caso di assenza delle parti o di qualche rinvio, l'accusa possa comunque, in qualunque momento, riprendere ogni volta il procedimento al punto in cui si era interrotto. Qualunque ritardo, se l'azione legale non si svolge durante una unica seduta ininterrotta, determina una cessazione e quando il processo riprende tutto deve ricominciare di nuovo dall'inizio e tutte le spese processuali precedenti vanno perdute. In realtà, quando la *Justiciary Court* seguiva la Corte del re, le interruzioni erano inevitabili perché le parti non potevano seguire il re nei suoi spostamenti. Le cause penali comunque non risentivano delle assenze della corte in quanto venivano giudicate sempre in una unica seduta. Si vide ben presto che era necessario porre un rimedio a questo inconveniente. Fu perciò decretato dalla *Magna Charta* al tempo di re Giovanni che le *communia placita* (cioè le *cause civili comuni*) non *sequuntur curiam domini regis sed in aliquo certo loco habentur* ⁽¹⁾ e da allora esse si tennero sempre a Westminster dove le parti convenivano da ogni luogo del regno. I due poteri relativi all'amministrazione delle cause penali e di quelle in materia fiscale restavano tuttavia uniti, ma Edoardo I, desideroso di diminuire il potere di cui era così geloso, ripartì il potere di questa carica fra tre diverse corti, ciascuna con diversi magistrati. La *Court of Common Pleas*, la *Court of Exchequer*, e la *Court of King's Bench*. Davanti alla prima si tenevano tutte le cause civili tra cittadini, e davanti alla

(1) Art. 17.

seconda quelle tra il re e i suoi sudditi in caso di mancato pagamento dei debiti. Le cause penali di ogni specie venivano portate davanti alla *Court of King's Bench*. Quest'ultima acquistò un potere maggiore della *Court of Common Pleas* in quanto qualsiasi causa può essere trasferita ad essa con un *writ of error*, ovverossia con quello che noi chiamiamo appello. Fu denominata *Court of King's Bench* perché il re era solito presiederla di persona, alcuni dicono che ciò accadde fino al tempo di Enrico V, e sappiamo per certo che ciò avvenne fino all'epoca di Enrico II, su quello che veniva chiamato *banco regis*; ora invece il re non può più essere presente di persona in nessun tribunale e tutte le cause debbono essere giudicate dai suoi rappresentanti. La *Court of Chancery* all'inizio non era affatto una vera e propria corte, ma semplicemente un ufficio di registrazione e di raccolta di documenti; era compito del Cancelliere registrare tutti i procedimenti che erano stati giudicati e i relativi *writs* ⁽²⁾.

Quando Edoardo ebbe così suddiviso il potere giudiziario, le persone da lui nominate come giudici erano di solito individui di bassa estrazione, senza censo né rango, che erano stati istruiti nelle discipline giuridiche e che molto spesso erano membri del clero. Ho osservato prima che originariamente il modo di amministrare la legge era precario. Le cause penali erano trattate da giudici che fungevano semplicemente da mediatori nella composizione della controversia e quelle civili da mediatori e da arbitri scelti tra volontari, e in ogni caso non erano amministrate con quella mano forte che contraddistingue un governo quando si è maggiormente affermato, bensì piuttosto con grande insicurezza, cautela ed indulgenza. Quando perciò questo potere fu nelle mani di persone di bassa estrazione, i componenti della *Court of Common Pleas*, della *Court of the King's Bench*, e il funzionario della *Court of the Exchequer*, essendo tutti uomini di basso rango che dipendevano dal volere del re, erano molto timorosi e poco desiderosi sotto ogni aspetto di trasgredire la lettera della legge o di cambiarla in qualche modo, e perciò in tutti i casi venivano consultati brevi e *writs* sulla base dei quali essi prende-

(²) Cioè ordini del re muniti del suo sigillo e redatti nella sua Cancelleria. Il sistema dei *writs* si sviluppa particolarmente sotto Enrico II nella forma del *writ of right* (*breve de recto*). Quest'ultimo mirava a risolvere controversie in materia di possessi fondiari; cfr. A. Cavanna, *op. cit.*, p. 503.

vano le loro decisioni e i verbali accurati di tutte le procedure venivano conservati nella *officina brevium*. Perciò quando qualcuno voleva fare una causa in una qualsiasi delle corti di giustizia, la prassi era che la persona interessata andava alla *Court of Chancery*, riferiva il suo caso ad uno degli impiegati della *Chancery* il quale esaminava tutti i *writs* e i brevi per vedere se ne individuava una che contemplasse il caso in questione; ciò perché, a meno che non corrispondesse esattamente, non poteva essere di alcuna utilità. Se al contrario ne rinveniva una che corrispondeva, la utilizzava cambiando nomi e circostanze, senza però alterarne la forma. Se invece nella *Chancery* non esistevano *writ* o documenti riferibili a quel caso, non ci si poteva presentare in nessuna delle corti, né ottenere giustizia. La *Chancery* aveva allora in Inghilterra lo stesso valore che ha attualmente in questo paese, era soltanto un'*officina brevium*. Esiste tuttavia questa differenza, che essendo la *Court of Session* di recente istituzione e basata in gran parte sul diritto di tradizione romanistica e su quello canonico, ad essa ci si può rivolgere subito, tranne nei casi di pura forma quali le eredità, sebbene un tempo anche qui avvenisse la stessa cosa. Il documento rilasciato dalla *Court of Chancery* veniva inviato allo sceriffo della contea dove viveva l'imputato, con una ingiunzione che iniziava con la parola *precipimus* e che invitava lo sceriffo a far comparire la tal persona davanti alla corte per rispondere di un certo reato che gli era stato imputato ⁽³⁾. Questa forma è rimasta a tutt'oggi pressoché inalterata. La scarsa affidabilità dei giudici li rende sospetti sia al re che al popolo, anche in seguito alle irregolarità e alle ingiustizie delle loro procedure. Osserviamo che spesso sono stati processati e multati per corruzione. Edoardo stesso riscosse in una sola volta circa centomila sterline di allora in multe per corruzione, che corrispondono a circa trecentomila sterline attuali ma che in valore equivalgono a circa un milione, ovvero ad una somma maggiore di quella delle entrate dello Stato di due o tre anni dell'epoca, da cui si deduce che la corruzione doveva essere rilevantissima. Si ordinò quindi ai giudici di attenersi rigidamente alla legge e di regolarsi strettamente sulla base dei loro documenti che venivano redatti regolarmente e con grande precisione. Non erano ammesse modifiche, spiegazioni o emendamenti. Qualsiasi tenta-

(3) Già sotto Enrico II l'istituto del *writ*, originariamente legato alle azioni possessorie, si trasformò in normale citazione giudiziaria del convenuto.

tivo del genere sarebbe stato punito. Così è anche oggi in molte cause, e in effetti in tutte quelle dove ciò non sia stato eliminato da emendamenti stabiliti per decreto, un errore di ortografia o altra simile inesattezza annulla il tutto poiché questi *Jeophel* ⁽⁴⁾ o emendamenti non sono ammessi specie nei processi di *outlawry*. Nelle corti che prevedono la presenza di una giuria sono ammesse modifiche di inesattezze anche successivamente alla emissione del verdetto, ma negli appelli (o nelle cause penali) di tutti i tipi e in molti altri casi, non sono permessi emendamenti o spiegazioni e ciò chiarisce perché gli appelli siano così poco frequenti. Non si può ottenere nulla dai tribunali a meno che i *writs* o brevi depositati nella *Chancery* non contemplino il caso. A questo punto è doveroso aderire alla lettera al documento, oppure, se esiste una legge scritta in relazione ad un certo caso, anche le parole di questa legge devono essere rispettate con la stessa precisione. L'esattezza delle relazioni rende qualunque variazione facilmente individuabile. Il fatto che i giudici fossero originariamente uomini di basso censo, poiché a quel tempo soltanto i pari e le alte gerarchie del clero erano considerati degni di onore, è stata la causa della limitatezza dei loro poteri. Un'altra cosa che contribuì a garantire la libertà del popolo e rese i procedimenti delle corti estremamente precisi fu la rivalità che venne a determinarsi tra queste. La *Court of King's Bench*, che era superiore alla *Court of Common Pleas* e a cui venivano trasferite cause da quella corte, si trovò a giudicare cause civili e cause penali, non solo dopo l'emissione di un *writ of error*, ma anche immediatamente prima che le cause fossero passate innanzi alla *Court of Common Pleas*. Ciò avveniva grazie ad una trasgressione fittizia ⁽⁵⁾: l'imputato si nascondeva e non appariva davanti alla corte quando veniva convocato ed era dichiarato latitante. A questo punto veniva emessa una dichiarazione di latitanza detta *writ of latitat*, che era inviata allo sceriffo con l'incarico di effettuare le dovute ricerche. Una causa riguardante proprietà terriere non poteva seguire questa procedura, ma lo potevano

(4) Ci si riferisce allo *Statute of Jeophail* (1340). Più in generale la parola assume nel XV e XVI secolo il significato di termine procedurale utilizzato per indicare un errore nella esposizione orale dei fatti nel c.d. *pre-trial*.

(5) *Fiction of a trespass*. Anche il *trespass* rientra nel novero dei *writs*. Come sottolinea Cavanna, "[e]sso presupponeva un materiale atto di violenza e quindi un'avvenuta violazione *vi et armis* dell'ordine pubblico e della pace regia", *cit.*, p. 516.

tutte le dispute che derivavano da contratti, dal rinvenimento di beni, ecc.. Attualmente tutte le cause civili possono essere discusse immediatamente davanti a questo tribunale. Ciò avviene per buona parte di esse in seguito ad una riforma della procedura introdotta di recente. Non vi poteva essere alcun sistema per trasformare le cause penali in civili, né si poteva aggirare la legge in alcun modo su questo punto. Perciò la *King's Bench Court* ha invaso l'area di competenza della *Court of Common Pleas*, mentre non è potuto avvenire il contrario.

La *Court of Exchequer*, tuttavia, mentre dapprima giudicava il contenzioso finanziario solo tra il re e i sudditi, prese cognizione anche di cause tra sudditi. Quando qualcuno era perseguito per debiti verso la corona, dichiarava che, essendo creditore a sua volta, non poteva pagare, ma che avrebbe estinto il debito non appena avesse ottenuto il suo credito. Al che veniva emessa un'ingiunzione di *quominus et precipimus*, cioè in quanto questi è debitore ecc., noi ordiniamo. In tal modo si accoglievano cause civili in questa corte e poiché tutti, in un modo o nell'altro, sono debitori verso il re, si può presentare la propria causa di fronte alla *Court of Exchequer* grazie a quel debito. Gli introiti di queste corti provenivano essenzialmente dalle spese processuali relative alle cause ivi discusse, quello che noi definiamo *sentence money*, e con questo denaro si pagavano anche gli onorari dei notai e degli impiegati del tribunale. Dato che tutti i proventi dei tribunali dipendevano quindi dal numero di cause civili che vi si discutevano, ciascuna corte cercava naturalmente di procurarsi il maggior numero di cause, grazie alla precisione, all'accuratezza ed alla rapidità (dove possibile) delle procedure e questa emulazione richiedeva da parte dei giudici una sempre maggiore solerzia e attenzione. Il Lord Cancelliere era all'epoca solo un *officinarius brevium*. Discuteva anche cause di minore importanza che venivano chiamate *the petty bag* ⁽⁶⁾ per distinguerle da altre che erano raccolte in una cesta provvista di coperchio. La sua autorità trasse origine da queste cause minori, benché a quel tempo dipendesse dalla *Court of King's Bench*. Ma sotto Edoardo I, Edoardo II e ancor più sotto Edoardo III, si vide che con il commercio e l'estendersi delle attività di scambio si verificavano molti casi ai quali non poteva essere appli-

(6) Cioè cause da scarsella.

cato alcun precedente o legge allora esistente, un fatto molto dannoso che non poteva continuare senza che vi si ponesse un qualche rimedio. Si decise allora che se il caso in discussione non poteva riferirsi ad un solo *writ*, ma si riferiva a più di uno, il cancelliere doveva far redigere un nuovo documento relativo al caso in questione. In tal modo il Lord Cancelliere acquisiva il diritto di giudicare se una causa poteva essere discussa. In un primo tempo ciò consisteva semplicemente nella stesura di un nuovo documento indirizzato alle corti di giustizia. Egli aveva così il diritto di decidere se la causa era impostata correttamente dal punto di vista giuridico, mentre alle altre corti spettava solo il compito di esaminare i fatti. Si presentavano tuttavia molte cause in cui non c'era controversia relativa ai fatti e quindi non era necessario portarle davanti alle altre corti. La causa era già stata decisa e ciò sarebbe stato inutile. In questi casi il Lord Cancelliere poteva dare una soluzione soddisfacente. Fu così che ebbe origine l'*equitable Court of Chancery* (7). {Questa però non si occupava solo di questioni giuridiche, ma risolveva anche altri casi, in particolare quelli che erano rimasti insoluti presso gli altri tribunali}. Essa non è, come si tende a considerarla, una corte presso cui trasferire da altre corti per mezzo di appelli, come diciamo o <?> ovvero *writs of error*, cause le cui sentenze finali siano state considerate ingiuste o insoddisfacenti, poiché ciò non avviene, né essa è in alcun modo collegata a quelle. Ma se qualcuno vuole che la propria causa venga esaminata dalla *Court of Chancery*, egli porta il proprio caso davanti alla corte, facendo presente nello stesso tempo che le altre corti di *common law* non sono in grado di garantirgli giustizia.

Il Cancelliere, come si è già detto, cominciò ben presto a prendere in considerazione i casi che non erano previsti dalla *common law*. La prima cosa che fece in tal senso fu di ordinare l'esecuzione dello specifico adempimento dei contratti. I contratti non erano tutelati dalla *common law*. Fino ad allora tutto ciò che si faceva era di risarcire i danni all'attore, senza imporre l'osservanza specifica del contratto. Si era tuttavia vincolati ad osservare il contratto per una questione d'onore e la *Court of Chancery*, che era considerata una

(7) Il termine deriva da quello di *equity* che a sua volta indica un insieme di regole giurisprudenziali proprie dell'attività della *Chancery Court*. Sul significato del termine cfr. la nota alla traduzione.

corte di coscienza con a capo il Cancelliere che era di solito un uomo di chiesa esperto in diritto canonico, cominciò ad operare secondo questo criterio. Un altro esempio è quello relativo ai casi di *trust and fraud*: la *common law* non obbligava a mantenere tali accordi sulla fiducia, come non attribuiva validità ai contratti. A ciò venne posto rimedio dalla *Court of Chancery*, includendo anche i trasferimenti della proprietà a mezzo di compravendita che a quell'epoca cominciarono ad essere effettuati tramite il sistema di *lease e release* ⁽⁸⁾ e altri sistemi simili di cui si è già parlato. Terzo ⁽⁹⁾.



In quarto luogo, il Cancelliere convalidò tutti i tipi di testamento, successioni e legati. Questo fatto determinò la gratitudine del clero. In diverse parti del regno era consuetudine lasciare grandi proprietà terriere al clero e poiché in tal modo questo avrebbe probabilmente finito con l'impadronirsi di gran parte delle terre del regno fu emanata una legge che vietava di lasciare terre in mano morta cioè a delle comunità. Tuttavia, poiché il clero esercitava ancora una grande influenza sulla coscienza della gente in punto di morte, esso riusciva ad indurre costoro a lasciare le loro proprietà a determinate persone, per l'uso della chiesa. Se queste tradivano la fiducia che era stata loro accordata, la *common law* non salvaguardava il diritto della Chiesa, mentre lo fece invece il Cancelliere. Questi, come ho già accennato, sono i principali motivi di controversia. La maggior parte deriva dai contratti, o dai testamenti e dalle relative dispute sulle successioni, mentre la successione *ab intestato* è in genere molto chiara, o infine dai contratti di matrimonio che sono contratti operanti in parte durante la vita e in parte si riferiscono a disposizioni da attuarsi dopo la morte. Il Cancelliere finì con il giudicare tutti questi casi e in tal modo proprio colui che non aveva dapprima alcuna giurisdizione finì con il sottrarre gran parte dell'attività alle altre corti.

⁽⁸⁾ Cfr. supra, p. 90 n. 9.

⁽⁹⁾ Cfr. infra, p. 550.

VENERDÌ 11 MARZO 1763

Nell'ultima lezione vi ho mostrato come la libertà dei sudditi fosse assicurata in Inghilterra dall'estrema accuratezza e precisione nell'applicazione del diritto e delle sentenze su di esso basate, come questo avvenne e come si determinò il fatto che i giudici in Inghilterra abbiano minor potere di interpretare o modificare la legge che in qualsiasi altro luogo. Mi riferisco ai giudici della *common law*, poiché il Lord Cancelliere gode certamente della massima discrezionalità. Anche costui, tuttavia, non è particolarmente pericoloso per la libertà dei sudditi in quanto non può giudicare altre cause oltre quelle che non hanno trovato soluzione attraverso la *common law*. Né può in alcun caso agire in evidente contrasto con le procedure stabilite dai tribunali di *common law*. E da questa, come da tutte le altre corti, si può presentare appello alla Camera dei Lord.

La ragione prima del grande rigore del diritto dipende dal tipo di procedura seguito nelle corti: esso ha inizio prelevando dalla *Chancery* un *writ* in base al quale bisogna impostare la causa e pronunciare la sentenza senza modificarne le precise parole ovvero, se l'azione legale è fondata su una particolare legge, occorre attenersi esattamente alle parole della legge. Né alcunché può essere alterato o falsificato nella procedura o all'atto della sentenza in quanto le registrazioni che debbono essere redatte con la massima accuratezza lo devono riportare chiaramente. Un'altra cosa che limita il potere del giudice è rappresentata dal fatto che tutte le cause devono essere giudicate, per quanto attiene ai fatti, da una giuria. La materia del contendere è lasciata completamente alla sua decisione. Le giurie sono una antica istituzione che esisteva un tempo nella maggior parte delle nazioni europee, sebbene ora siano state eliminate dappertutto tranne che in Inghilterra. La loro origine è la seguente. Agli inizi dei governi allodiali e feudali, i processi si svolgevano presso i tribunali irregolari di baroni e simili di cui vi ho già parlato, davanti a

persone completamente ignoranti di diritto e che non erano in grado di seguire lo svolgimento accurato e minuzioso di un regolare processo con testimoni. Divenne quindi usanza introdurre dodici *compurgatores*, ossia l'imputato si presentava in tribunale con altre dodici persone. Se giurava di essere innocente e anche queste dodici persone giuravano di ritenerlo tale, veniva assolto. Tracce di ciò restano in un certo tipo di procedura che si chiama *action*, e che si riferisce ad una particolare normativa in base alla quale se un individuo *wages his law* ossia giura di non essere debitore di una certa somma di denaro ed altre sei persone giurano di credere che ciò sia vero, egli viene rilasciato. Oggi si evita di far ricorso a questa procedura tranne nel caso in cui si sia certi che il debito verrà riconosciuto, per evitare inutili complicazioni. Si dice che l'imperfezione di questo sistema abbia favorito la pratica del duello giudiziario. I nobili non vedevano di buon occhio il fatto di essere privati dei loro diritti dal giuramento di persone di basso ceto, e a quell'epoca lo spergiuro era il crimine più comune, e chiesero perciò che fosse loro concesso di tornare alla vecchia pratica cosiddetta dello *judicium dei*, o singolar tenzone. Il primo che pose rimedio a questi inconvenienti fu Enrico II, che di tutti i nostri re, con l'eccezione di Edoardo I, ebbe le più spiccate capacità in campo legislativo. Egli ordinò che invece dei dodici *compurgatores* o *juratores*, che venivano scelti dalla persona interessata e che potevano essere suoi dipendenti o vassalli - i quali a quell'epoca potevano essere facilmente indotti a giurare secondo il suo volere - fossero nominati dallo sceriffo dodici *juratores* che dovevano essere portati a conoscenza degli atti del processo e, dopo averli ponderati, dovevano dare la loro opinione o verdetto al quale il giudice doveva attenersi ed emettere la sentenza in base alla legge. Nei processi penali costoro esaminavano la corrispondenza dei fatti all'accusa e se tutte le circostanze erano chiaramente dimostrate; lo stesso avveniva per le cause civili poiché essi erano usati in entrambe.

Nulla può essere più accurato e rigoroso del diritto inglese nell'accertare l'imparzialità dei giurati. Essi devono essere scelti nella contea dove vivono gli imputati, nel circondario se si tratta di vertenze riguardanti la proprietà, e così negli altri casi. Gli imputati possono ricusare uno qualsiasi dei giurati irrevocabilmente o *pro causa* (questa è infatti la distinzione). L'imputato può ricusare trentacinque dei quaranta giurati presenti in ogni tribunale, dodici dei quali

costituiscono una giuria, irrevocabilmente, cioè senza alcuna motivazione, per un suo impulso o capriccio, senza spiegazioni. Egli può rifiutare la prima, la seconda e la terza giuria proposta dal giudice senza addurre alcun motivo e in seguito può ricusare un'intera giuria per un motivo preciso riferendosi all'intera giuria, così come essa si presenta al completo in quello che noi chiamiamo il "pannello", che è un pezzo di rivestimento di legno, un pannello o riquadro, oppure limitatamente a qualcuno dei componenti riguardo ai quali riesca a produrre una motivazione valida. Anche il più piccolo pretesto viene riconosciuto valido. Ad esempio nel caso in cui uno dei componenti della giuria sia un fratello, un amico, un affittuario o un dipendente o sia in qualche modo in relazione con una delle due parti tanto da poter essere ragionevolmente sospettato di parzialità. Allo stesso modo, sarà motivo sufficiente per ricusare l'intera giuria se lo sceriffo è sospetto di parzialità a causa di qualche legame con l'una o l'altra parte. E ancora egli può, *per favorem*, rifiutare l'intera giuria quando abbia motivo per farlo, ma non scartandola perentoriamente, bensì lasciando al giudice la decisione finale. Lo stesso diritto è accordato in relazione ad ogni singolo giurato. Ancora oggi in Inghilterra si opera in questo modo, sia pure con le limitazioni e le modificazioni introdotte dalla legge e ciò appare una notevole garanzia di libertà per i sudditi. Si viene qui giudicati da un giudice nominato a vita e quindi indipendente e non influenzabile dal re; un uomo di grande integrità e saggezza che è stato educato allo studio del diritto, uno che è spesso uno dei più eminenti uomini del regno, tenuto alla rigorosa osservanza della legge. Gli atti del processo vengono esaminati a fondo da una giuria di pari dell'imputato, giuria scelta nel circondario, secondo la natura del processo, tutti e tredici i componenti della quale possono essere ricusati.

Il difetto principale di questo sistema consiste nel fatto che questa giuria deve essere unanime nel giudizio, a meno che alcuni non scelgano di subire vessazioni e di essere esposti all'ignominia. Sotto questo profilo le nostre giurie scozzesi, benché non sembrano così bene organizzate sotto altri aspetti, appaiono superiori, in quanto non viene richiesta l'unanimità. È gravoso che una giuria sia obbligata ad esprimersi all'unanimità. Uomini di valore e della massima integrità possono avere idee diverse ed essere assolutamente convinti della loro opinione, ciò dipende dalla varietà dell'animo umano e

dalla diversa luce in cui si vedono le cose. Tuttavia in questo caso devono o dichiararsi d'accordo o subire gravi offese, cioè subire pressioni fino a che non dichiarino di non essere d'accordo, nel qual caso vengono espulsi dalla contea. Stando così le cose, accade che qualcuno debba giurare il falso per uniformarsi all'opinione degli altri. Nelle cause penali, in realtà, non vi può essere gran dubbio, in quanto bisogna uniformarsi a coloro che sono favorevoli all'assoluzione, e ciò è considerata una norma di equità anche se coloro che sono favorevoli all'assoluzione sono in minoranza, gli altri, infatti, quando vedono che ci sono uomini di grande integrità che ritengono l'imputato innocente, si adeguano prontamente. Ma nelle cause civili non c'è una parte favorevole ed una sfavorevole, nessuno può dire a quale parte della giuria dovrebbe adeguarsi. Ciò accade spesso e tuttavia una parte dovrà cedere per non incorrere nell'ignominia. Perciò non v'è nulla di più sgradevole del compito di un giurato in Inghilterra. Gli uomini migliori rifiutano sempre tale compito e le giurie in Inghilterra e in Irlanda, dove si verifica lo stesso caso, sono generalmente composte di proprietari terrieri con una rendita di circa quaranta o cinquanta scellini l'anno che in genere non godono di grande reputazione o di capacità adeguate per un approfondito esame delle prove. Cosicché gli inglesi, adeguandosi all'antica usanza dell'unanimità dei dodici *compurgatores*, che nel caso specifico era giustamente richiesta, e sforzandosi di garantire la libertà dei sudditi, hanno snaturato il loro scopo primario. Tuttavia, anche se questo aspetto negativo fosse eliminato, il numero delle giurie è tale, dato che nulla può essere deciso senza che ve ne sia una, che il peso delle riunioni sarebbe comunque insopportabile per gli uomini di rango superiore se essi soli dovessero esservi nominati. In Scozia, invece, la situazione è molto diversa. Il numero dei componenti di una giuria deve essere di quindici membri; né si richiede l'unanimità. Una volta era richiesta, ma negli ultimi centocinquanta anni questa norma è divenuta desueta, non saprei precisare quando. Essere giurati perciò non è così sgradevole in quanto ciascuno può rimanere del proprio parere anche se tutti gli altri la pensano diversamente. Inoltre, dato che qui non si richiedono giurie nelle cause civili, l'occasione di formare una giuria è così rara che è possibile convocare esclusivamente le persone di censo più elevato, come infatti avviene, senza gravi difficoltà. Dunque, a prima vista o leggendone una descrizione, nulla

appare meglio congegnato per la garanzia delle libertà di questo sistema delle giurie inglesi. E constatiamo che ciò piacque tanto al popolo che divenne un articolo della *Magna Charta*: *Nemo liber, etc. Nec in eum ibimus, nec in eum mittimus nisi per legale iudicium parium suorum* ⁽¹⁾. Questa norma viene ancora osservata in tutti i tribunali tranne che nella *Court of Chancery*. Il motivo per cui i giurati non vengono utilizzati in quella sede è che quando l'ufficio di Cancelliere venne istituito, egli non aveva il potere di convocare una giuria, in quanto, se l'avesse avuto, avrebbe potuto facilmente costituire una corte, funzione a cui non era destinato. Tuttavia quando si ritenne necessario attribuire al Lord Cancelliere un potere giudiziario, ciò fu fatto senza tener conto della giuria. Nemmeno i tribunali del Giudice di Pace, nella maggior parte dei casi, prevedono una giuria. Queste sono le sole due eccezioni alla regola sopra citata della *Magna Charta*. La *Court of Session* in Scozia non fa mai uso di una giuria. La spiegazione più probabile è che, essendo composta da quindici membri, essi stessi si considerano una giuria. Anche nelle cause penali le nostre giurie sembrano trovarsi nella stessa eccellente posizione, benché l'imputato non goda di una libertà così grande nel ricusare la giuria, ecc.

Sebbene il re fosse considerato fonte di giustizia e avesse un tempo la facoltà di istituire tribunali con la sua autorità, come nel caso delle quattro grandi corti di Westminster, attualmente non ha più tale potere. Enrico VIII istituì similmente, con patente reale, tre tribunali prima inesistenti: 1) la *High Commission Court* che giudicava tutte le questioni ecclesiastiche; 2) la *Court of Star Chamber* che trattava cause penali; 3) la *Court of Wardship* che controllava tutte le tutele di pertinenza della corona. Di queste le prime due furono abolite al tempo di Carlo I a causa dell'irregolarità ed ingiustizia delle loro procedure. La terza venne soppressa all'epoca di Carlo II in quanto quando egli scambiò quel tipo di emolumenti con un appannaggio di un milione e duecentomila sterline l'anno quel tribunale cessò naturalmente di esistere. Ora il re non può creare alcuna corte senza il consenso del Parlamento, né può giudicare personalmente alcuna causa, ma deve lasciare che la giustizia segua il suo corso normale.

⁽¹⁾ Art. 39.

Non sembra che vi siano altri paesi in cui i tribunali siano maggiormente sotto controllo e in cui l'autorità del giudice sia più limitata. La forma dei procedimenti e l'accuratezza dei tribunali dipendono in gran parte dalle loro tradizioni. Ora i tribunali inglesi sono di gran lunga più regolari, oltre che di più antica formazione, rispetto a quelli di altri paesi. Le corti inglesi sono molto più antiche di quelle francesi o scozzesi. Il Parlamento di Parigi ⁽²⁾ fu istituito da Francesco I, che era contemporaneo di Enrico VIII, e la *Court of Session* da Giacomo V circa nello stesso periodo. Osserviamo che i tribunali di recente istituzione giudicano sempre in modo più arbitrario, in quanto l'autorità del governo è allora più forte ed essi non hanno in un primo momento alcun precedente. Non sono vincolati né da brevi, né ostacolati da giurie. Questi tribunali furono inoltre istituiti dopo che lo studio del diritto di tradizione romanistica si diffuse e si divulgò; essi, anziché ispirarsi alle precedenti corti sulle cui rovine erano stati eretti, preferirono piuttosto seguire le norme del diritto di tradizione romanistica. La *Court of Session* non teneva in alcun conto le procedure della vecchia *Court of Justiciary*, né il Parlamento di Parigi quelle dei magistrati municipali, né la *Star Chamber* quella di altri tribunali. Il diritto inglese è libero da tali <?> ed ha perciò una natura tutta particolare degna dell'attenzione degli studiosi. In alcuni punti, come nel caso dei contratti e dei diritti reali, differisce da tutti gli altri. I nostri tribunali sono in tutto e per tutto regolati sulla base del diritto feudale o del diritto di tradizione romanistica.

Nuovi tribunali e nuove leggi sono, come dice <?>, gravi mali. Ciascuno di essi opera secondo la sua particolare esperienza. Occorrono tempo e molta esperienza per interpretare esattamente il senso di una legge e per accumulare abbastanza precedenti su cui basare l'operato di un tribunale. Le procedure saranno certamente approssimative e poco accurate.

(2) In Francia erano designate in tal modo le corti di giustizia. Fra queste, quella di Parigi è quella di più antica costituzione.

LUNEDÌ 14 MARZO 1763

In alcune lezioni precedenti vi ho illustrato la maggior parte delle forme di governo esistite in Europa: in primo luogo quella dei pastori riuniti in clan e, successivamente, quella delle monarchie aristocratiche che ne derivarono quando essi si insediarono in luoghi determinati, e che successivamente si trasformarono dapprima in aristocrazie e poi in democrazie. Il tipo di governo della Grecia al tempo della guerra di Troia era del primo tipo, ovvero quello di clan sotto la guida di un capo. Anche i popoli germanici restarono a lungo in quello stadio. Tutta l'Europa, prima della conquista dei Romani, tranne alcune zone limitate, ebbe un governo repubblicano. La Gallia fu in parte sotto un governo aristocratico e in parte sotto un governo repubblicano, e a capo delle aristocrazie vi erano nobili ereditari. Così anche la Spagna. L'Italia era per lo più divisa in piccole repubbliche. Vi ho anche spiegato come alcune repubbliche avessero grandi ed estesi domini e come la rovina di queste producesse monarchie molto più grandi di quelle derivate dai clan. Ho anche detto come, dopo la caduta dell'impero romano, i governi in Europa divennero dapprima allodiali e poi feudali, e ho spiegato i diversi tipi di ordinamento derivati dal rovesciamento di questi in Francia, in Inghilterra, in Germania, ecc.. In Polonia e in Curlandia ⁽¹⁾, tuttavia, il feudalesimo sussiste ancora in pieno vigore. Questo è un quadro piuttosto sintetico della storia dei governi europei. Ne restano tuttavia ancora uno o due sulla cui origine dirò ora qualcosa.

In alcuni paesi, che erano ben lungi dall'aver una forma di governo civile, furono costruiti, come ho già spiegato, numerosi borghi e città. Molti di questi approfittarono dei disordini in seno al governo per rendersi indipendenti. Carlo V, imperatore di Germania, possedeva nello stesso tempo la maggior parte dell'Italia, Fran-

(1) Attuale provincia della Lettonia.

cia, Spagna e vasti domini in Germania. Quando questo impero fu smembrato sotto i suoi successori, la Francia, come ho già detto, cadde nelle mani dei successori di Ugo Capeto. Al governo della Germania si insediò un'altra famiglia che, assumendo il titolo di imperatori, avanzò diritti sull'Italia come annessa all'impero. Ottone ed i suoi tre successori fecero quindi continue incursioni in Italia, ma erano spesso richiamati in patria a sedare i disordini creatisi in loro assenza ⁽²⁾. Il governo dell'Italia era perciò assai debole e garantiva loro soltanto un'influenza molto limitata sul paese. Ciò si verificò in particolare all'epoca di Federico I. Il Papa, insieme ad altri, procurava di creare disordini in Germania, il che obbligava gli imperatori di Germania a richiamare i loro eserciti prima che l'impresa iniziata fosse portata a termine. La distanza dell'Italia dalla Germania indebolì molto l'autorità di quest'ultima, cosicché gli italiani, che a quell'epoca, cioè nel quattordicesimo secolo, avevano fatto notevoli progressi nelle arti e in altri campi, progressi a cui il resto dell'Europa giunse nel sedicesimo secolo, ed erano quindi più indipendenti, cercarono di scuotersi di dosso l'autorità degli imperatori. Essi possedevano grandi e popolose città, ben fortificate, governate da un consiglio municipale, del tutto simili alle nostre odierne città; e non essendo queste, a causa della lontananza, soggette al potere degli imperatori germanici, che non avevano insediato governatori o principi tributari in Italia, ma essendo munite di buone difese, tali che nessuno dei loro vicini poteva sottometterle o fiaccarne il potere, tutte provvedevano a sé stesse e si resero indipendenti. Allo stesso modo in Germania molte di quelle che vengono chiamate città libere, approfittando di questi disordini, ed essendo indipendenti, in quanto avevano un proprio territorio ed erano ben difese, dato che si trattava di città circondate da mura e continuamente in armi, si resero conto di essere in grado di tenere testa a tutti i principi e alle altre potenze vicine e scossero via ogni giogo di dipendenza. Vi è tuttavia una notevole differenza tra le repubbliche italiane e le città libere della Germania come ad esempio Amburgo, Augusta ecc. per quanto riguarda il sistema di governo. Gli italiani sono governati esclusivamente da una nobiltà ereditaria. Non tutti i cittadini hanno diritto indiscriminato di voto e di partecipazione alla cosa pubblica. Non vi sono, come ho già detto, democrazie propriamente dette in Europa,

(2) Ci si riferisce ai tre Ottoni imperatori che si succedono fra il 936 ed il 955.

simili a quelle del passato. Ne ho già spiegato la ragione: i cittadini in molte di queste repubbliche godevano di quei diritti ma, come ho già detto, trovandoli impegnativi, li delegarono ai notabili, sia pure adottando sistemi diversi. I Veneziani stabilirono che il Gran Consiglio e successivamente i discendenti dei suoi membri governassero la città. In tal modo gli abitanti di tutte queste repubbliche, tacitamente o apertamente, hanno affidato il governo ai migliori, come a Milano, Genova, Venezia ecc. Nel momento in cui queste repubbliche riacquistarono la loro libertà, la nobiltà ereditaria godeva di un grande potere e reputazione e si era trasferita in gran numero nelle città in molte delle quali ottenne il potere in cambio di aiuto e protezione. Le città della Germania, d'altra parte, pur favorite senza dubbio dai disordini del governo, dovevano la loro grandezza al potere e alla forza conquistati per mezzo degli scambi e del commercio. Esse si resero indipendenti senza l'aiuto della nobiltà e si assoggettarono al governo di consigli municipali costituiti con il sistema della cooptazione. In tal modo ad Amsterdam e in altre città simili chiunque può accedere alle più alte cariche. In ciò consiste la differenza principale ed essenziale tra queste repubbliche.

Una confederazione o unione di queste repubbliche costituisce una repubblica federata. Esse si impegnano a difendersi, proteggersi ed aiutarsi vicendevolmente e l'amministrazione della finanza pubblica è comune. Tuttavia, ogni singola provincia può legiferare, scegliere i propri capi, battere moneta e perfino dichiarare guerra singolarmente purché a proprio spese, in quanto non hanno diritto di attingere alle entrate comuni. Questo è quanto accade nelle Provincie Unite e nei Cantoni Svizzeri. Bisogna però dire che tale unione è assai più forte in Olanda che altrove. La ragione è che i Cantoni Svizzeri sono molto più potenti ed indipendenti e sono in grado di sostenersi da soli molto meglio degli altri. Ciascun cantone, come ad esempio quello di Berna, potrebbe essere autosufficiente, cosa che non si verifica per nessuna provincia o città olandese. Osserviamo di conseguenza che i cantoni si sono trovati spesso in disaccordo fra di loro. I cantoni protestanti hanno fatto guerra a quelli cattolici e li avrebbero sopraffatti se, di propria volontà, non avessero desistito, ma nessun contrasto così grave si è mai determinato nelle Provincie Unite. Queste ultime hanno trovato la loro forza nell'essere unite laddove le altre l'hanno trovata nell'essere divise.

Sono questi tutti i tipi di governo esistiti in Europa. Infatti la Polonia, la Curlandia e molti altri paesi hanno un governo feudale simile o più rigido di quello dell'Inghilterra sotto Enrico VIII.

Ora passeremo velocemente in rassegna i diversi sistemi legislativi di questi governi. La prima cosa da prendere in considerazione per ciò che concerne un governo repubblicano consiste nel modo in cui il popolo fa sentire la sua voce, in quanto ciò determina le leggi di quel popolo. È regola generale che in ogni società la minoranza si sottometta alla maggioranza. Può spesso accadere, però, che non sia facile o chiaro determinare la maggioranza che vota per l'approvazione o il rifiuto di una legge o per la scelta di un magistrato. Così se A, B e C fossero candidati e su cento voti A ne ottenesse trentaquattro, B trentatré, C trentatré e se fosse la maggioranza a decidere, verrebbe scelto A, anche se a sessantasei dei cento potrebbe essere il meno gradito. Ciò accade spesso nelle elezioni in questo paese in cui vige un tale sistema. Questo è senza dubbio un fatto molto negativo. Lo sarebbe ancora di più se ipotizzassimo un gruppo di persone che esercitasse il potere giudiziario o senatoriale sulla base di questo sistema. Supponiamo che un individuo abbia commesso un delitto passibile della pena capitale e che, su cento persone, trentaquattro lo considerino colpevole di omicidio volontario, trentatré di omicidio preterintenzionale, trentatré di omicidio colposo. In questo caso, sebbene sessantasei persone lo assolvano dall'accusa di omicidio volontario, egli verrà condannato. Per impedire che fatti simili si verifichino, si è cercato in questi paesi di porre tutte le decisioni su un piano alternativo. Ad esempio in questo caso il quesito sarebbe: colpevole di omicidio volontario o non colpevole. Per prima cosa sessantasei persone lo scagionerebbero dall'accusa di omicidio volontario. Coloro che erano favorevoli alla sua condanna peserebbero sulla bilancia alla seconda domanda e lo accuserebbero di omicidio preterintenzionale. Così, anche nel caso delle elezioni il primo quesito chiederebbe se A è eleggibile o no. In questo caso A otterrebbe sessantacinque voti e gli altri dipenderebbero dal numero degli elettori di A disposti ad appoggiarli. In tal modo si cerca sempre di ridurre la decisione ad una alternativa semplice fra due proposte in contrapposizione. Questo è il sistema che si usa a Venezia. Talvolta accade che l'assemblea, se essa è costituita da cento individui o da quaranta o da un altro numero pari, si spacchi nettamente in due

partiti contrapposti. In tal caso non si prende alcuna decisione e non si permette alcun voto decisivo, tanto meno da parte di chi già disponga di un voto deliberativo. Se il presidente di una assemblea dispone soltanto di un voto decisivo, egli viene a trovarsi in una posizione peggiore di quella di chiunque altro e il suo partito può avere la peggio, anche se il numero dei componenti è uguale a quello dell'altro. Sette votanti su quattordici sarebbero contro di lui ed egli si troverebbe in una posizione di grande svantaggio. Se invece unisce al voto decisivo anche un voto deliberativo, egli viene a trovarsi in una posizione eccessivamente vantaggiosa. Per questo motivo non si permette nessun voto di questo tipo. Il presidente controlla soltanto l'ordine e la regolarità delle votazioni. Se perciò i voti sono pari, non si decide nulla. Nel caso precedente un individuo non verrebbe né condannato né assolto e dal momento che non è stata presa alcuna decisione, verrebbe portato in giudizio, contrariamente alle nostre regole. Se questa situazione si verifica quando viene proposta una legge, essa non è né approvata né rifiutata, ma viene ancora riproposta per qualche giorno, cosa che non avverrebbe se fosse bocciata, e senza dubbio ciò è molto giusto.

Gli altri aspetti che ora considererò sono il rispetto e i doveri che i sudditi debbono osservare verso il potere sovrano di qualunque natura. Il monarca in una monarchia, i nobili in una aristocrazia e il popolo in una democrazia. Considererò inoltre i doveri del sovrano nei confronti del suo popolo e le punizioni da infliggere per eventuali trasgressioni di questi diritti. Qualsiasi attentato o ingiuria contro la persona del sovrano viene sempre punito come crimine grave. Se l'attentato è contro la persona del sovrano esso viene considerato *alto tradimento*. Tale crimine tuttavia è molto diverso a seconda che si tratti di una monarchia o di una repubblica. In una monarchia tutto ciò che metta in pericolo la persona e offenda la dignità del re è considerata alto tradimento. In una repubblica è considerata tale qualunque azione che attenti alla dignità del popolo nel suo complesso. Per questo motivo i Romani distinguevano due tipi di tradimento. Il tradimento vero e proprio veniva chiamato *perduellio*. La *laesa majestas* consisteva in ogni offesa ai capi o ad altri di qualche dignità ed è simile a ciò che noi chiameremmo offesa all'autorità del re. Il reato di *perduellio* aveva una configurazione ben precisa in un governo democratico. Si era colpevoli ogniqualevolta si mostrava *ani-*

mum hostilem erga rempublicam ⁽³⁾, alleandosi col nemico, entrando in contatto con lui, collaborando con lui, rilasciando ostaggi, lasciando le città in mano al nemico, ovvero privando i sudditi della vita o della libertà arrogandosi il diritto di giudicare sostituendosi al pubblico potere, raccogliendo truppe senza averne l'autorità e così via. La differenza consiste soprattutto nel rispetto dovuto alla persona del sovrano. In una monarchia la persona del sovrano è sempre considerata sacra ed è protetta contro ogni tentativo di offesa in base alla legge sul tradimento e ciò avviene qualunque sia il diritto o il titolo del sovrano. Così avviene nel nostro paese per qualunque tentativo di complotto o di offesa contro la persona del sovrano e perciò comprende anche il caso di seduzione della moglie del sovrano o delle mogli dei suoi figli, in quanto in tal modo un bastardo potrebbe salire al trono. In genere ogni attentato alla vita o alla dignità del re è proibito, qualunque sia il titolo con cui egli detiene la corona. È interesse di tutti i sovrani che tali crimini non vengano permessi. Se il tirannicidio fosse permesso, ogni sovrano sarebbe in pericolo. Colui che lo autorizzasse potrebbe egli stesso essere eliminato nel giro di qualche giorno, poiché il minimo segno di autorità o addirittura il normale esercizio del potere lo farebbero apparire un tiranno agli occhi di molti dei suoi sudditi. È inoltre necessario che tutti coloro che portano le armi o esercitano qualunque ufficio di tal sorta nel nome e per conto del re siano esenti da ogni pena e punizione. La situazione è completamente diversa in una repubblica. Ivi il tirannicidio non soltanto è sempre autorizzato ma viene addirittura lodato e premiato. Ivi è detto colpevole di tradimento *quicumque iniussu populi bellum gessit, exercitum conscripsit, liberum necavit* ⁽⁴⁾, ecc. In tal modo egli si pone al di sopra dell'autorità del popolo e al di sopra delle leggi. Un assassino, sebbene infranga la legge, non si pone al di sopra di essa, ma lo fa chiaramente colui che, in base ad una certa autorità, pone qualcuno a morte. Così i Decemviri a Roma, quando infransero le leggi della repubblica, poiché non vi era tribunale davanti al quale potessero essere tradotti, furono chiaramente dei tiranni. Tali furono Pisistrato e Nabide ⁽⁵⁾. Non vi era alcun modo di

⁽³⁾ Cfr. D. 48, 4, "Ad legem Juliam Maiestatis" in cui la formula citata tuttavia non ricorre; cfr. anche C. 9, 8.

⁽⁴⁾ Cfr. nota precedente.

⁽⁵⁾ Pisistrato, Tiranno di Atene (560-527 a.C.); Nabide, tiranno di Sparta (207-

liberarsi della loro autorità se non con l'assassinio. Il tirannicidio fu perciò sempre ammesso. Ma ora è proibito in tutta Europa. Il motivo è che l'Olanda, la Svizzera, ecc. non sono in alcun modo paragonabili (per quanto siano paesi degni di tutto rispetto) alla Francia, all'Inghilterra, ecc.. Le monarchie sono la forma di governo prevalente, esse imprimono il carattere e danno il tono al costume di tutti gli altri. L'assassinio del maggior tiranno sarebbe oggi considerato estremamente scandaloso. L'assassinio di Oliver Cromwell sarebbe stato considerato orribile e avrebbe coperto gli esecutori di infamia, laddove in passato nulla era più glorioso dell'assassinio di un tiranno. Bruto, Timoleonte, Armodio e Aristogitone ⁽⁶⁾ furono altamente celebrati per aver assassinato dei tiranni. I governi erano allora soprattutto repubblicani, erano essi allora a dare l'impronta al loro tempo e qualunque monarchia piccola o isolata in mezzo a loro, come quella macedone, finiva con il doversi adeguare alla tendenza generale. Dato che oggi le repubbliche sono meno numerose, esse non possono imprimere le loro tendenze come nel passato e sono perciò costrette ad adeguarsi alle tendenze impresse degli altri. Non è a causa di una qualche superiore umanità o raffinamento di costumi rispetto agli antichi che il tirannicidio è aborrito fra noi mentre era premiato presso di loro, si tratta semplicemente della diversa situazione e delle diverse circostanze dei tempi.

192 a.C.).

⁽⁶⁾ Marco Giunio Bruto partecipò alla congiura contro Cesare nel 44 a.C.; Timoleonte di Corinto sterminò uno ad uno i tiranni di Sicilia fra il 345 e il 340 a.C.; Armodio e Aristogitone complottarono contro Izzia, tiranno di Atene nel 514 a.C.

MARTEDÌ 15 MARZO 1763

Ieri ho cercato di spiegarvi alcuni principi generali relativi al tradimento. Il tradimento è il crimine che colpisce direttamente l'esistenza e l'esistenza di un governo legalmente istituito. Esiste, come ho osservato, una differenza essenziale nel commettere questo crimine nelle repubbliche e nelle monarchie. È nell'interesse dei monarchi che le norme sul tradimento assicurino il potere del monarca in carica, senza che egli debba rispondere di ogni lieve torto di cui può rendersi responsabile nei confronti dei sudditi e senza che questi vengano incoraggiati a svolgere due tipi di indagine: innanzitutto che non inquisiscano troppo minuziosamente sulla validità dei suoi diritti al trono, oppure, in secondo luogo, sul tenore della sua condotta, chiunque sia il sovrano al potere. Perciò le monarchie sono assolutamente avverse al tirannicidio, in quanto, altrimenti, sarebbero molto insicure. D'altro canto le repubbliche sono sempre in suo favore, ed hanno quasi costantemente emanato leggi che lo incoraggiassero. Vi sono diverse ragioni per questa differenza. Per prima cosa uno che sia colpevole di tradimento si individua molto più facilmente, come ho detto prima, e anche il timore delle possibili vittime del tradimento è molto diverso. Una monarchia deve temere soprattutto le rivolte del popolo contro il sovrano, oppure le sue insurrezioni o il suo scontento. Le monarchie cercheranno perciò di scoraggiare qualunque indagine o qualunque ricerca approfondita riguardo al loro titolo o alla loro amministrazione, o qualunque dottrina che insegna che il monarca non ha titolo al trono se non discende legalmente dalla famiglia reale o se comunque presta il fianco a critiche riguardo al suo titolo o alla sua amministrazione. Perciò il principio che considera legale il tirannicidio va scoraggiato più di tutti gli altri poiché distrugge completamente la lealtà del popolo nei confronti del sovrano. Ma al contrario entrambe queste ragioni sono a favore del tirannicidio in un governo repubblicano. In questo caso il tradimento può essere individuato molto agevolmente, e inoltre ciò

che si teme maggiormente è proprio che qualcuno dei notabili possa usurpare il potere grazie ad una abilità superiore o per mezzo della forza. Questo è ciò che si teme sopra ogni altra cosa, e perciò si incoraggia l'uccisione di tali persone, come unico sistema per liberarsi di loro. Le leggi di un governo monarchico per le ragioni ricordate <?>. Le leggi proteggevano Oliver Cromwell non meno di un qualunque legittimo sovrano; ma le leggi di una repubblica non hanno mai dato il loro appoggio ad un usurpatore.

Il tradimento è quel crimine che consiste nel minacciare l'esistenza e l'esistenza del governo o del potere sovrano. Ciò può avvenire in due modi. Innanzitutto se alcuni sudditi cercano di rovesciare con un rivolgimento interno la forma di governo vigente, oppure, in secondo luogo, se si tenta di rovesciare il governo legittimo introducendo un nemico straniero nel paese e consegnandolo nelle sue mani. Il primo di questi modi è detto propriamente *perduellio* e l'altro *proditio* o tradimento. Il tradimento propriamente detto indica il crimine di tradire il paese consegnandolo ad un nemico esterno. Il diritto inglese prevede misure contro entrambi questi crimini ⁽¹⁾. Prima di tutto, gli attentati alla persona del sovrano per ucciderlo o ferirlo. Il primo articolo dell'*Act of Treason* considera perciò tradimento qualunque complotto o tentativo che si proponga la morte del re, e ciò non solo quando venga effettivamente compiuto, ma anche quando viene rivelato da un qualunque atto manifesto, come il prendere parte ad una cospirazione o fornire armi contro di lui. Se non fosse stato così i tentativi più atroci non avrebbero potuto essere puniti. La Congiura delle Polveri ⁽²⁾, ad esempio, che rappresentò un evidente tentativo di eliminare il re ed i suoi nobili, non avrebbe potuto essere punita in quanto non fu mai portata a termine. L'atto di mettere polvere da sparo sotto l'abitazione di un comune cittadino non avrebbe comportato la morte, in quanto tentare o concepire la morte di un comune cittadino non è considerato assassinio o *feloony*, sebbene lo stesso tentativo, se esplicitamente diretto contro il re, costituisca tradimento.

Nel caso di offese contro comuni cittadini la comunità interfe-

⁽¹⁾ (25) Edoardo III (1352).

⁽²⁾ Con questo nome è passato alla storia il complotto ordito da elementi cattolici contro Giacomo I d'Inghilterra nel 1605.

risce soltanto grazie ad un meccanismo di immedesimazione, ma nel caso del sovrano la comunità punisce offese rivolte contro sé stessa, e per questo motivo le offese contro la comunità sono sempre punite con maggior severità di quelle rivolte ai singoli individui. Il secondo comma di questo articolo considera tradimento corrompere le donne della famiglia del re, cioè sua moglie, oppure la moglie di suo figlio, oppure la figlia maggiore. Ciò sembra dipendere innanzitutto dall'onta che è in tal modo subita dalla famiglia, ed anche dal fatto che talvolta ciò può dare adito a controversie riguardo alla successione. Così Edoardo V negò che Edoardo fosse figlio di <?> (3). Questo articolo prevede misure contro tutte le minacce che riguardano la persona del re o dei suoi parenti, in quanto la corruzione di parenti più lontani non costituisce tradimento, sebbene si tratti di una manifestazione molto grave di mancanza di rispetto. In terzo luogo, in base al secondo articolo, costituisce alto tradimento muovere guerra contro il re apertamente o no, o addirittura concepire o immaginare l'atto di farlo, come ad esempio prendendo parte ad una cospirazione contro di lui, per quanto nulla venga poi compiuto. Tramite una interpretazione estensiva questo caso si può far rientrare sotto il primo articolo, in quanto si può supporre che uno che porta le armi contro il re si proponga di ucciderlo non appena ne abbia la possibilità. Anche qui, nel caso di comuni cittadini, la normativa è diversa, in quanto portare armi contro un privato non è considerato omicidio e così nemmeno complottare per uccidere qualcuno. Sotto questo articolo sono compresi l'atto di istigare sotto qualunque forma i nemici del re, l'atto di aiutarli, incoraggiarli o assisterli, sia con armi sia con rifornimenti, consegnando città o fortezze del re nelle loro mani, ovvero rifiutandosi di consegnare al re qualunque città che possa essergli utile. Ciò in latino si definisce propriamente *proditio*.

Un terzo tipo di alto tradimento consiste in qualunque tentativo effettuato ai danni dei funzionari del re nell'esercizio delle loro funzioni nei tribunali, come l'assassinio del Cancelliere, o dei giudici nei tre tribunali principali <?> o nelle corti superiori (4). Ciò vale

(3) Il riferimento potrebbe connettersi ai dubbi espressi da Riccardo III circa la legittimità di Edoardo V, dato che il matrimonio fra Edoardo IV e Elisabeth Woodville era invalido.

(4) Fino al 1971 erano definite in tal modo le corti superiori delle province (*Courts of Assize*).

soltanto quando essi sono in tribunale oppure mentre vi si dirigono o sono nell'esercizio delle loro funzioni. Nelle altre circostanze l'atto viene considerato soltanto alla stessa stregua dell'omicidio di qualunque altra persona. Così venne stabilito al tempo di Edoardo V e al tempo degli altri re. Il ferimento di queste persone, anche se avviene in tribunale, non è considerato tradimento. Una quarta specie consiste nella contraffazione del grande sigillo o del sigillo privato del re. La contraffazione della firma è un'offesa di natura molto diversa ed è considerata semplicemente *felony* ⁽⁵⁾. Il grande sigillo e il sigillo privato sono i segni dell'autorità del re e la loro contraffazione significa usurpare il potere del re sui sudditi ed è perciò considerata giustamente un'offesa alla sua dignità ed autorità. Un quinto caso consiste nella contraffazione della moneta del re. In questo caso tuttavia il tradimento non appare così grave. In realtà ciò non dovrebbe essere considerato tradimento ma piuttosto *crimen falsi*, e per questa ragione è oggi generalmente trattato come *felony* dato che implica entrambe le sanzioni di tradimento e di *felony*, oppure come *mispri- sion* ⁽⁶⁾. Nulla impedisce a qualcuno di coniare le proprie monete e di incidervi la propria testa e il proprio stemma; non vi è alcunché di illegale in ciò. Ma tale moneta non costituisce un mezzo di pagamento legale. Essa varrà soltanto per quel tanto di metallo prezioso che contiene. La moneta del re, anche se molto svilita, deve essere accettata quando viene offerta in pagamento; e il rifiutarla viene considerato un comportamento così ingiurioso da essere passibile delle sanzioni previste per il reato di *felony*. La moneta coniata da un privato non può godere di questo privilegio, perciò un privato non trarrebbe alcun beneficio coniando monete a proprio nome. La sola cosa che potrebbe essergli di vantaggio sarebbe quella di contraffare la moneta del re fabbricandola con un tenore di metallo prezioso più basso. Il coniare moneta non può tuttavia essere considerato tradimento in senso proprio. La sola spiegazione è il fatto che il re era geloso di questo privilegio, che era allora molto remunerativo e di cui non molto tempo prima avevano goduto molti dei grandi signori del regno.

⁽⁵⁾ Tale era definito in passato un delitto capitale come ad es. l'omicidio volontario che comportava la confisca dei beni oltre alla condanna a morte.

⁽⁶⁾ Termine generale che nel caso concreto dovrebbe riferirsi al concetto di *mispri- sion of treason o di felony*.

Questi sono i cinque tipi di alto tradimento contemplati dalle leggi sul tradimento stabilite sotto Edoardo V (7). Ve ne sono alcuni altri che sono stati introdotti da Enrico VIII e dopo di lui da Guglielmo e Maria. Enrico, avendo spesso avuto dei contrasti con il Papa, rinnegò alla fine la supremazia di questi e, pur non dichiarandosi Protestante, si comportò come tale e si pose a capo della Chiesa e per conservare la sua autorità in queste materie istituì l'*High Commission Court* e, in seguito, anche Elisabetta venne considerata capo della Chiesa. In questo periodo il fanatismo esasperato e la bigotteria dei papisti costituivano un grande pericolo per i sovrani d'Europa che avevano abbracciato il Protestantismo. Elisabetta, Enrico VIII ed Edoardo VI erano sotto la minaccia continua delle congiure e dei complotti dei bigotti papisti sobillati dai loro preti. Perciò la religione Cattolica Romana veniva ritenuta fomentatrice di ogni tipo di attentati e complotti contro il sovrano. Dato che essa era stata più che mai incoraggiata durante il regno di Maria, Elisabetta si trovò in una situazione di estremo pericolo. Perciò si considerò necessario punire per tradimento tutti coloro che in qualche modo la incoraggiavano, ad esempio coloro che ricevevano le bolle pontificie ed obbedivano ai loro ordini sul clero, coloro che si convertivano o convertivano altri a questa religione, coloro che lodavano o magnificavano per iscritto o a voce il potere del papa di concedere indulgenze e altro come capo della Chiesa, coloro che introducevano nel regno cere consacrate recanti l'immagine dell'*Agnus Dei* o reliquie o che studiavano in seminari papisti e non prestavano giuramento di fedeltà al governo entro sei mesi dopo il ritorno in patria, ovvero che erano preti papisti, o collaboravano con loro in qualunque modo, come ad esempio ricevendoli in casa propria. Tutto ciò era considerato tradimento in quanto era contrario alla stabilità del governo ed incoraggiava una religione che tendeva a rovesciarlo con ogni mezzo possibile. Per quanto queste leggi non siano utilizzate da molto tempo, esse sono ancora in vigore. Tuttavia sarebbe giusto che fossero revocate perché uomini assolutamente innocui possono trovarsi in pericolo in seguito a fatti di nessuna importanza e affrontare grossi guai, specialmente se in qualche modo o con qualche mezzo hanno offeso il governo. Ma anche se ciò sarebbe ora opportuno, chiunque

(7) In realtà Edoardo III.

legga la storia d'Europa si rende conto che a quel tempo queste misure erano assolutamente ragionevoli, visti i gravi disordini e il pericolo a cui la bigotteria dei papisti esponeva il paese. Inoltre, considerando le lunghe dispute che si verificarono fra Carlo I e il suo Parlamento, la rivolta che ne derivò, la morte del re, l'usurpazione ad opera di Oliver Cromwell; considerando tutto questo e ricordando, dopo la restaurazione di Carlo II, la sua cattiva condotta e le sue tendenze dispotiche e ancor più il comportamento debole e sciocco di suo fratello Giacomo, era naturale chiedersi fino a qual punto fosse legale opporsi al potere del re. La stirpe dei Tudor che li aveva immediatamente preceduti aveva esercitato (come ho detto) un potere assoluto. Ciò dette al partito della corte l'occasione di asserire, e fece sì che molti lo credessero, che il governo costituzionale in Inghilterra doveva essere un governo assoluto, e che il popolo non aveva alcun diritto, né poteva opporsi legalmente o limitare in alcun modo il potere del re, e che tutti erano suoi sudditi e servi. Il partito opposto a sua volta asseriva che il re non era nulla di più se non il capo supremo, a cui il popolo affidava la conduzione dei propri affari come suo procuratore. Come tale il re poteva essere chiamato a rispondere della sua condotta e se il popolo lo cacciava ingiustamente e senza un motivo chiaramente dimostrato, ciò costituiva un'offesa e anche molto riprovevole, che tuttavia il popolo aveva il diritto di compiere. Tutto il potere del governo sgorgava dal popolo, e perciò il popolo poteva cacciare i suoi servitori quando e per qualunque motivo gli piacesse e non faceva nulla a cui non avesse diritto anche quando cacciava uno che non avesse commesso errori. Un padrone che abbia licenziato il suo servo per puro capriccio ha agito male, ma non ha fatto nulla che egli non potesse fare in tutta legalità; lo stesso rapporto esiste, dicevano, fra il sovrano e i suoi sudditi, fra il re e il popolo. Questa fu la dottrina che prevalse ed ottenne favore negli anni fra il 1640 e il 1660. Ma la cattiva condotta di Cromwell ed il suo malvagio comportamento, dato che egli tradì tutti i diversi partiti, e successivamente il governo inetto di suo figlio Riccardo, disgustarono tutto il popolo nei confronti di un governo repubblicano. Ne seguì immediatamente la Restaurazione. Questi principi repubblicani furono messi da parte e gli altri presero il sopravvento. I Puritani o i Presbiteriani che lo avevano appoggiato divennero assolutamente odiosi e furono perseguitati, e i principi repubblicani sarebbero stati

sul punto di scomparire completamente se il comportamento sciocco e tirannico di Giacomo non avesse dato loro nuovo vigore, cosicché egli fu scacciato e con lui, per sempre, anche le tendenze papiste che egli aveva tentato di reintrodurre. Furono chiamati al trono Guglielmo e Maria e poi, con una legge di Guglielmo ⁽⁸⁾, la successione fu destinata alla regina Anna ed ai suoi discendenti e alla morte di lei alla attuale famiglia regnante, favorita con una legge molto saggia che privilegia i parenti protestanti più prossimi ed esclude molti parenti più diretti come il Duca di Orleans, il Re di Sardegna e molti altri. Questa successione fu interamente decisa dal Parlamento, e poiché la dottrina contraria godette di maggior favore per qualche tempo, questo nuovo governo fu in pericolo per i pregiudizi che allora prevalevano. Si pensò perciò che fosse necessario introdurre alcune nuove leggi sul tradimento, quali quella secondo cui chiunque sosteneva a stampa o per scritto che il re e il parlamento insieme non avevano il diritto di alterare la successione come volevano, doveva essere considerato reo di tradimento; se invece lo faceva oralmente, egli era passibile di un *premunire* ⁽⁹⁾. In secondo luogo chi sosteneva che il diritto della famiglia Stuart sussisteva ancora era passibile della pena per tradimento, se lo sosteneva a stampa o per scritto, o di un *premunire*, se lo sosteneva a voce. Anche questa legge potrebbe ora venire tranquillamente abrogata, in quanto, sebbene allora fosse necessario far rispettare questi principi per rafforzare il governo che su essi si basava, ora che quel governo li ha pienamente confermati, queste leggi possono servire a ben poco, se non a mettere nei guai qualche individuo innocente e innocuo. Prima dell'Unione le leggi sul tradimento erano estremamente confuse ed assurde, poiché in base a loro moltissimi crimini erano passibili delle pene per tradimento. Era passibile di quelle pene anche ciò che si definiva *leasing making*, fornire cioè al popolo una falsa immagine del re attraverso informazioni inesatte, o viceversa del popolo al re creando così pregiudizi e preconcetti. Ciò costituiva una grossa limitazione poiché nessuno poteva più parlare o scrivere liberamente del governo e dei ministri, e tanto meno presentare al re un memoriale libero e coraggioso che esprimesse una qualche lamentela. Ma in seguito all'Unio-

⁽⁸⁾ (12) e (13) Guglielmo III (1701).

⁽⁹⁾ Il termine indica una serie di reati contro la sicurezza dello stato.

ne le leggi sul tradimento sono oggi le medesime in Scozia e in Inghilterra.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1763

Nella lezione di ieri ho tracciato un quadro delle leggi sul tradimento di questo paese secondo lo statuto di Edoardo V. Prima di allora erano passibili delle pene per tradimento tutti i comportamenti considerati non desiderabili, come ad esempio trasferirsi in un paese nemico, reato che cadeva in prescrizione dopo soli tre anni. La legge di Edoardo V limitava la loro applicazione ai cinque tipi di tradimento prima citati. E in genere tutti concordano bene a ragione nell'ammettere che essi meritano quelle pene. È giustissimo che il progettare la morte del re, ecc., o il corrompere la sua sposa, ecc., siano considerati tradimento, in quanto il loro scopo immediato è di rovesciare il governo e colpirlo proprio alla radice. Muovere guerra contro il re o aggredire i suoi funzionari durante lo svolgimento delle loro mansioni sono non meno giustamente considerati tali, poiché sconvolgerebbero completamente le fondamenta dello stato e ne impedirebbero il funzionamento. La contraffazione dei sigilli costituisce anch'essa una grave ed atroce offesa allo stato, in quanto in tal modo chiunque potrebbe falsificare non uno statuto soltanto, ma tutti gli statuti del re o un qualunque statuto che si volesse falsificare. La quinta specie, cioè quella relativa alla contraffazione della moneta, non sembra così chiaramente assimilabile al tradimento e fu considerata tale semplicemente a causa della gelosia del re. Per ciò che concerne la normativa che commina pene molto severe a chi incoraggia la religione papista, essa (come ho detto) non ha più ragione di esistere al giorno d'oggi. L'entusiasmo per quella religione è assai diminuito sotto molti aspetti, e per quanto possa essere ragionevole scoraggiarla attraverso l'imposizione di doppie tasse o altre penalizzazioni di questo genere non si può considerare ragionevole punire come tradimento la debolezza di chiunque sia stato così sciocco da preferire la religione Cattolico Romana a quella Protestante. Tali pene possono, senza volerlo, mettere qualcuno in grosse difficoltà. La stessa cosa si può dire di quelle sanzioni introdotte al tempo della

Rivoluzione. {In realtà se ne tiene conto assai poco in quanto lo spirito del governo è ora più repubblicano che mai}. Il governo è troppo saldo per essere minacciato da chiunque metta in discussione il diritto di alterare la successione o di favorire gli Stuart. E nessuno è stato sottoposto a giudizio sotto questa imputazione. <?> ⁽¹⁾, che pubblicò una storia in tre volumi in cui considerava come principio stabilito che il re e il parlamento non avessero il diritto di alterare la successione, non fu mai considerato colpevole di tradimento, per quanto si trattasse senza dubbio di una grave offesa al governo. La punizione inflitta per tradimento è la più dura di tutte, ed è l'unica che in questo paese ammetta legalmente la tortura. Il colpevole deve essere quasi impiccato e poi, prima che muoia, viene staccato dalla forca e gli strappano il cuore e le viscere quando è ancora vivo. La sua testa viene quindi staccata dal corpo e appiccata in qualche luogo pubblico; ma la mitezza dei nostri costumi generalmente mitiga questa fase della pena, permettendo che il criminale subisca ciò quando è ormai cadavere. Questo reato implica inoltre la confisca dei beni e delle proprietà terriere, della legittima spettante alla vedova, e l'esclusione dei figli dall'eredità, con il che essi vengono privati non solo della proprietà del padre ma anche di qualunque diritto di successione che possa competere loro per suo tramite.

Oltre a queste vi sono molte altre offese minori contro il re. In primo luogo l'emissione di moneta o perfino di lingotti oppure d'argento lavorato di tenore inferiore al titolo ufficiale è punita dalla legge come *felony*. In secondo luogo era in passato considerato reato di *felony* esportare moneta o lingotti fuori del regno. Ciò è ora limitato alla moneta, mentre viene autorizzata l'esportazione di lingotti, purché passino per la dogana e siano esaminati davanti a un <?>. In base ad una errata concezione si pensava che ciò diminuisse la ricchezza del regno. Quasi tutti gli autori dopo Mun hanno sostenuto che la ricchezza del paese consista nell'oro e nell'argento che esso possiede. Nel suo libro intitolato *England's Treasure by Foreign Trade*, egli cerca di mostrare che la bilancia commerciale è l'unica cosa che possa sostenere l'Inghilterra, dato che in tal modo vengono introdotti nel regno oro ed argento ed in essi soltanto - egli dice - può consistere la ricchezza della nazione poiché soltanto l'oro e l'argento

(1) Probabilmente L. Echard, *History of England*, London, 1707-18.

non sono deperibili ⁽²⁾. Le leggi citate si basano su questa sua dottrina che, per quanto folle, è stata tuttavia accettata da tutti gli autori successivi. Infatti nulla in realtà è più inutile di questi divieti. L'esportazione di lingotti fu autorizzata per la prima volta da re Guglielmo ⁽³⁾, in seguito alle insistenze dei mercanti, i quali dimostrarono che quel divieto costituiva un grave danno per il commercio. Il divieto di esportare moneta perdura ancora ma non è efficace e la scarsità di moneta è dovuta ad una errata *police*. Si pensava che più denaro c'era nel regno, maggiori fossero i benefici. Perciò, al fine di incoraggiare la trasformazione dei lingotti in moneta, i privati non dovevano sostenere alcuna spesa di conio e tale spesa era completamente a carico dello stato. Cosicché, attualmente, il privilegio del conio, ben lungi dal portare profitto al re, gli costa circa quattordicimila sterline l'anno. La conseguenza è che l'argento non coniato conserva lo stesso valore dell'argento coniato, il che è senz'altro assurdo poiché dovrebbe avere l'aggiunta della spesa di conio. La *libbra troy* ⁽⁴⁾ di argento coniato viene valutata tre sterline e due scellini, cosicché un'oncia vale cinque scellini e due pence. Il prezzo di un'oncia di argento non coniato non può mai scendere al di sotto di questo valore. Infatti se qualcuno dovesse vedersi rifiutare questo prezzo, può mandare l'argento alla zecca dove riceverà quel valore, poiché il conio non gli costa nulla. Cosicché un'oncia di lingotto non potrà mai scendere al di sotto di cinque scellini e due pence e in realtà di solito ha un valore superiore. Infatti il lingotto è sotto molti aspetti più comodo della moneta in quanto, nella maggior parte dei casi, serve allo stesso scopo, e inoltre è più accettato all'estero, ovvero può essere trasformato in vasellame a Roma. Pertanto, chi è in possesso di monete nuove trova vantaggioso rifonderle perché ne ricaverà qualcosa di più. Così questo ordinamento aumenta sì l'attività del conio, ma non incrementa la moneta metallica in circolazione, poiché permette un tale profitto nel fondere le monete nuove, prima che scendano al di sotto del loro valore nominale, che da quasi vent'anni e più non si riesce a vedere uno scellino nuovo arrivare fino in Scozia, in quanto essi vengono gettati nel crogiuolo non appe-

⁽²⁾ T. Mun, *England's Treasure by Foreign Trade*, London, 1664, cap. II e III.

⁽³⁾ In realtà da Carlo II.

⁽⁴⁾ Cfr. *infra*, pp. 475-78.

na escono dalla Zecca. Anche questo fatto è considerato *felony*. Nessuno, tuttavia, è mai stato punito per questo, poiché chiunque, se non è uno sciocco, riesce a fondere le monete in un tempo così breve da impedirne la scoperta. In quarto luogo tutti i tentativi di accrescere il valore della moneta del re sono considerati *felony*, come ad esempio la ricerca della pietra filosofale. Ciò comunque non sembra ragionevole, mentre lo sarebbe invece condannare chi tentasse di svilarla. In quinto luogo rappresenta un reato capitale qualunque attentato contro il consigliere del re, suscitare una rissa o attaccare uno dei servi del re {appropriandosi indebitamente delle armi del re}.

La situazione del Regno sotto Re Giovanni ed Enrico III fu all'origine delle cosiddette leggi sul *premunire*. A quei tempi il papa inviava spesso in Gran Bretagna dei legati che, senza il consenso del re, erano latori di sue bolle che imponevano pesanti tributi al clero e addirittura ai laici. Costoro raccoglievano tutte le lamentele contro le sentenze emanate in nome del re in materia ecclesiastica e grazie a queste bolle portavano fuori dal paese grandi quantità di denaro. In tal modo essi ponevano a tal punto il paese sotto l'autorità del Papa da renderlo poco più che un feudo della Santa Sede. Tutto ciò, già molto tempo prima che si parlasse di Protestantesimo, rese necessario porre un freno in qualche modo a questo potere. Fu perciò considerato reato introdurre nel paese le bolle pontificie e vennero perseguiti quei legati che fossero entrati nel paese senza il consenso del re. Altrettanto illegale era considerato appellarsi al tribunale di Roma in seguito ad una sentenza emessa dai tribunali del re, e che il decano e i canonici o il capitolo rifiutassero di riconoscere o di ordinare un vescovo nominato dal re. Queste leggi furono dette *premunire regnum*, per fortificare il regno (contro le intrusioni del papa). Oggi noi diciamo invece che chi subisce le sanzioni previste dalle leggi *premunire regnum*, è soggetto ad un *premunire*. La sanzione prevista da queste norme, che mirano essenzialmente ad affermare l'autorità del re sulle questioni ecclesiastiche, consiste nel porre il colpevole fuori legge, confiscandogli i beni e privandolo della protezione del re, per cui né costui, né i suoi figli o i suoi eredi possono appellarsi ad un tribunale, cosa che non avviene per la maggior parte degli altri reati. L'esser posto fuori legge è la pena più grave, ad eccezione di quelle per tradimento e per *felony* da quando sono state abolite quelle per eresia, stregoneria, ecc. Altre offese contro il re vanno sotto il

nome di *misprisions*; omissione di denuncia, oltraggio, dall'antica parola francese *mespris*: (al posto di *mepri*; infatti la lettera 's' è stata conservata dagli inglesi che sembrano apprezzarla particolarmente, mentre è caduta nella versione francese del termine, dato che i francesi sembrano avere invece una sorta di antipatia per essa). Il reato di *misprision* è di due tipi, *misprision of treason* e *misprision not of treason*. A sua volta il *misprision of treason* può essere positivo o negativo. Quello negativo, o disprezzo dell'autorità del re, consiste nel non rivelare un complotto contro la vita del re o della sua sposa, o qualunque altro tipo di tradimento di cui si venga a conoscenza. Ma se uno li recepisce e li incoraggia o in qualche modo appare connivente, non viene considerato soltanto complice, nel qual caso si parlerebbe di *felony*, ma è punito come colpevole di tradimento. Così se uno dovesse capitare in un gruppo di persone che sta parlando dei diritti degli Stuart, si unisse loro e li incontrasse una seconda volta con lo stesso scopo, egli verrebbe considerato colpevole di tradimento. Ma se non desse alcun segno di approvazione per tale comportamento e si limitasse semplicemente a non riferire il fatto, egli non sarebbe passibile della pena per tradimento ma di quella per omessa denuncia. L'approvazione di un atto di *felony* d'altra parte non rende colpevoli di esso. Questo reato di *misprision of treason* è passibile di una punizione variabile che prevede multa e reclusione. Quello di tipo positivo consiste nella contraffazione di moneta non avente corso legale nel paese. La contraffazione di moneta straniera che per proclama reale abbia corso legale nel paese costituisce tradimento non meno della contraffazione della stessa moneta del re. Ma la contraffazione delle monete che non hanno valore legale nel paese non costituisce tradimento bensì *misprision*. Il *misprision not of treason* può essere di diversi tipi. Innanzi tutto spregio della reggia o dei tribunali del re. Chiunque causa disordini o risse all'interno della reggia, o colpisce un altro, è passibile delle pene previste per *misprision*, e coloro che si rendono colpevoli di quest'ultimo crimine perdono la mano destra. Qualunque turbativa all'amministrazione della giustizia che interrompa lo svolgimento di un giudizio apostrofando il giudice con un linguaggio comunque irrispettoso è passibile di gravissime punizioni. Non molto tempo fa un membro dei *Doctors' Commons* ⁽⁵⁾, uomo di alto rango, per una mancanza di questo tipo

(5) Cfr. supra, p. 180, n. 7.

fu obbligato a camminare da Temple Bar fino a <?> portando un cartello che spiegava la sua colpa. Una intera corte dell'Ammiraglia-to, che aveva stilato un documento molto scurrile nei confronti del giudice capo Willis il quale aveva giudicato una causa pendente presso di lui come corte marziale, fu convocata in giudizio per *scandalum magnatum*, ed obbligata a chiedere perdono davanti al tribunale. Tutte le infrazioni di questo tipo sono soggette a multa e reclusione ed esiste l'obbligo di farne ammenda chiedendo perdono pubblicamente e in modo umiliante. In Francia ciò avviene per tutti i reati: oltre alla punizione pubblica, si chiede perdono alla parte offesa e in chiesa a Dio davanti a tutta la congregazione dei fedeli, facendo penitenza. In Inghilterra invece ciò viene imposto alle persone di un qualche prestigio soltanto in questo caso.

In secondo luogo (*misprision not of treason*) consiste nel disprezzo delle prerogative reali, nel disobbedire ai giusti comandi del re, nel rifiutarsi di servirlo, poiché egli ha il diritto di richiedere servigi, ovvero nel preferire in qualunque modo una corte straniera, ad esempio percependo una pensione da una autorità straniera senza il consenso del re, dato che i sovrani sono sempre gelosi di questi legami. Lo stesso vale quando qualcuno si allontana dal regno contro gli ordini del re. Normalmente chiunque ha il diritto di uscire dal regno senza chiedere alcun permesso, a parte i Pari e i Membri del Parlamento, tuttavia il re ha la facoltà di imporre il suo comando a chiunque *ne exeat regno*. Ovvero quando qualcuno non rientri in patria pur richiamato da un ordine particolare contrassegnato dal sigillo privato del re oppure da un pubblico proclama.

In terzo luogo (*misprision not of treason*) consiste nel disprezzare il governo del re, come affermare ad esempio, che il re non ha rispettato il giuramento dell'incoronazione, che si è comportato da codardo o da furfante, ecc. Ma le trasgressioni di questo tipo non vengono punite da qualche tempo in quanto il governo è ora più democratico che mai, a meno che tali riflessioni personali non vengano riferite contro qualche funzionario dell'amministrazione. Se esse dovessero essere sottoposte a giudizio è probabile che la legge verrebbe completamente abrogata, poiché in questo paese tutti reclamerebbero il proprio diritto di esprimere critiche sull'amministrazione. E il popolo inglese pensa di avere il diritto di essere informato

degli affari pubblici tramite libri e opuscoli sull'argomento che in questo caso verrebbero eliminati.

In quarto luogo (*misprision not of treason*) consiste nel disprezzo del titolo del re, come preferire il Pretendente ⁽⁶⁾, bere alla sua salute e simili, non prestare il giuramento di lealtà che è in uso da lungo tempo, e quelli di supremazia e di abiura introdotti dopo la Rivoluzione e la Riforma, se richiesti legalmente. Le pene per queste trasgressioni sono la multa e la detenzione, l'esclusione da tutte le cariche, ed alcune altre, ma non le punizioni per i colpevoli di *felony* o per i fuorilegge.

(6) Carlo Edoardo Stuart, detto il giovane Pretendente, le cui pretese vennero definitivamente negate dalla sconfitta di Culloden Moor (16 aprile 1746).

VENERDÌ 17 MARZO 1763

Vi sono tre tipi di tradimento propriamente detto ai quali si possono ricondurre tutti i tipi precedenti. Primo, il tentativo di qualunque suddito di sovvertire il governo legittimo con la violenza e l'uso illegale della forza. Questo è ciò che i Romani definivano *perduellio*, che nel caso di un governo monarchico include l'omicidio o l'aggressione nei confronti del sovrano. Secondo, il tentativo del suddito di uno stato di consegnare il proprio paese ad un nemico straniero, il che è propriamente definito *proditio*. Terzo, qualunque affronto nei riguardi del governo, il che costituisce *laesa majestas*. Le pene in caso di *perduellio* e *proditio* furono ben presto messe sullo stesso piano in quanto si tratta in entrambi i casi di crimini odiosi ed ambedue molto più gravi della *laesa majestas*. Durante l'impero tutti e tre questi crimini erano trattati in modo indifferenziato, cosicché la più piccola offesa contro la dignità dell'imperatore era punita allo stesso modo del tradimento più grave. Pronunciare espressioni di vituperio nei confronti del sovrano o addirittura compilare un libello contro i nobili, cioè contro i suoi ministri o perfino gettare un sasso contro il suo palazzo, fondere le sue statue o danneggiare qualunque altra cosa fatta in suo onore: tutti questi atti rendevano il colpevole passibile delle punizioni che venivano comminate in caso di *perduellio*, il che era senza dubbio del tutto assurdo.

Ieri vi ho parlato degli atti che vengono puniti come tradimento oltre che dei reati minori contro il sovrano ed ho elencato i quattro tipi di tradimento che sono tali in base al vecchio ordinamento oltre ad un altro tipo che non appare altrettanto ragionevole. Ve ne sono altri che sono chiamati *felonies* nei confronti del re e che rendono il colpevole passibile delle pene previste per un reato capitale. Le stesse azioni che costituiscono reato capitale contro i sudditi sono reato capitale anche quando sono commesse contro il sovrano e vengono punite come tali. Esse vengono chiamate reati capitali contro il

sovrano perché sono considerate reati capitali contro il sovrano in quanto tale. Altre, come ho detto, sono punite con pene minori.

Prenderemo ora in considerazione i crimini di cui si può macchiare il sovrano nei confronti dei sudditi. La prima cosa da chiarire a questo punto consiste nello stabilire chi siano i sudditi. Le leggi dei vari paesi divergono molto su questo punto. In genere quando la cittadinanza dà diritto a particolari privilegi, la discendenza familiare, cioè l'essere discendente da un cittadino, dato che il numero dei cittadini è piuttosto piccolo, comporta, oltre a godere di molti altri vantaggi comuni nei piccoli stati, una certa probabilità di essere preferito per qualche carica o impiego, in quanto il numero delle cariche è piuttosto grande in proporzione a quello dei cittadini. Ma nei grandi stati, dove questo privilegio non conferisce alcun altro vantaggio se non quello di eleggere o di essere eletto fra un gran numero di altri individui, è il luogo di nascita che generalmente decide se uno sia o non sia da considerarsi cittadino. In Olanda, in Svizzera, nelle repubbliche italiane ed in altre ancora, la nascita di per sé non basta a dare ad un individuo la qualifica di cittadino. Si può essere nati da una famiglia che risiede nel paese da diverse generazioni senza godere di nessuno dei privilegi di cittadino. I cittadini in questo caso sono molto pochi, e il numero delle cariche e degli altri emolumenti disponibili per i cittadini è estremamente elevato. Allo stesso modo a Roma o ad Atene uno poteva essere nato da genitori i cui antenati risiedevano da molti anni nella città, e tuttavia essere ancora denominato *peregrinus* o *μετοικος*. A Roma era necessario che almeno il padre di un individuo avesse goduto dello status di cittadino. Gli Ateniesi, che furono i più cauti nella concessione di questo privilegio richiedevano che sia il padre che la madre fossero cittadini ateniesi, ovvero discendessero da cittadini ateniesi. Essi, perlomeno al culmine del loro splendore e della loro forza, erano tanto più restii di tutti gli altri a concedere di questo privilegio, che quando Aminta e Filippo il Macedone chiesero di diventare cittadini Ateniesi, non riuscirono ad ottenere nessun altro dei privilegi di un cittadino a parte quello di essere messi su un piede di parità con gli altri cittadini per quanto riguardava le imposte e i dazi pagati sulle merci, che nella maggior parte dei paesi sono notevolmente più alti per i forestieri che per i cittadini, come avviene anche in questo paese, se si eccettuano alcuni casi particolari. La spiegazione è la

stessa che vale per le medesime misure in altri paesi: il numero limitato dei cittadini, in proporzione al potere ed alla estensione del territorio che possedevano. La città di Atene non arrivò mai a contenere più di ventitremila o venticinquemila cittadini liberi in età di prestare il servizio militare. Questa cifra era molto piccola in confronto alla estensione del territorio che possedevano, che era costituito dalla maggior parte delle isole del Mar Egeo oltre a molte città e colonie in Tracia ed in Asia. Le rendite derivanti da questo territorio erano molto consistenti, ed appartenevano interamente a questo esiguo numero di persone, che avevano diritto ai molti vantaggi che ne derivavano. Essi ricevevano frequenti distribuzioni di denaro o di grano. Se necessario i loro figli erano mantenuti a spese pubbliche nel Pironeo ⁽¹⁾, il che non era allora considerato disdicevole. Essi ricevevano inoltre una gratifica per presenziare ai lavori dei tribunali e delle assemblee del popolo, e infine ne ricevevano una addirittura per frequentare i teatri. Se gli Ateniesi fossero stati molto generosi nel concedere la cittadinanza, la quota di ricchezza pubblica che in tal modo spettava a ciascuno dei cittadini di vecchia data sarebbe diminuita in proporzione; essi perciò si opposero sempre all'ammissione di nuovi membri nella città. Tali repubbliche erano in condizioni molto simili a quelle dei distretti in Inghilterra, in cui ogni persona che sia ridotta in condizioni di indigenza riceve notevoli benefici dai beni del distretto, per questa ragione nessuno viene accettato come membro di un distretto se non può dare assicurazione che i suoi figli non dipenderanno da esso per il loro mantenimento. Tutti i piccoli stati sono quindi molto cauti nel concedere i loro privilegi: il potere di eleggere e di essere eletti non è un privilegio trascurabile in uno stato costituito da un piccolo numero, ad esempio di diecimila o quindicimila cittadini. Ma in un paese come l'Inghilterra in cui le cifre sono molto più elevate e si aggirano intorno ai nove o dieci milioni, e se includiamo l'Irlanda e le colonie a circa quindici milioni, non è un gran privilegio concedere ad uno il diritto di essere eletto in un numero così grande. In questo caso è la nascita a determinare la cittadinanza. Chiunque sia nato entro i domini dello stato, ha il diritto di possedere terre, può occupare cariche remunerative e di fiducia, può eleggere gli altri o essere a sua volta eletto

(1) In realtà il *Prytaneum*, cfr. supra, p. 142.

membro del Parlamento e gode di tutti gli altri diritti di cittadino. Ma in Olanda e in Svizzera, particolarmente nel Cantone di Berna, sono estremamente prudenti, a tal punto che la richiesta del re di Francia di essere fatto borghigiano della città venne rifiutata. A Roma la regola era la stessa che in altri stati, ma i romani furono sempre più liberali e generosi nel conferire la cittadinanza a coloro che non erano nati cittadini. La ragione di ciò dipendeva probabilmente dal fatto che Roma fu sempre una città molto più grande delle altre. Sappiamo che subito dopo la cacciata dei re il numero dei cittadini liberi ammontava a circa centomila, e poiché questa cifra si riferisce soltanto a coloro che erano in età di prestare il servizio militare, il numero degli abitanti liberi e quello degli schiavi doveva ammontare complessivamente a circa ottocentomila o a un milione di individui. Ragione per cui, sebbene il diritto di voto e gli altri diritti connessi alla cittadinanza fossero per legge limitati a coloro che erano nati da cittadini, tuttavia i Romani erano molto liberali nel concederli a qualunque personaggio illustre che venisse fra loro o addirittura ad intere città o province dell'impero.

Questi sono i due criteri a cui si ispira il diritto di cittadinanza in tutti i paesi: nei più grandi la nascita entro i confini dello stato, nei più piccoli l'aver per padre un cittadino e in quelli anche più scrupolosi, sia il padre che la madre.

Le restrizioni e le limitazioni, cui sono sottoposti gli stranieri variano anch'esse moltissimo a seconda dei vari paesi. Nella Roma delle origini, nel regno del Marocco, in Turchia ed in Corea, nella parte <?> dell'Asia, in una parola presso tutti i popoli barbari ai quattro angoli della terra, uno straniero che penetrava nel territorio di uno stato era catturato e fatto schiavo. Se apparteneva ad uno stato alleato e in pace con il paese in cui era entrato veniva trattato secondo gli accordi stipulati fra i due popoli. Ma se finiva in territorio romano provenendo da una nazione ignota, sospinto dalla violenza di una tempesta o per un'altra fatalità simile, ovvero da un paese non alleato dei romani, veniva fatto schiavo e i suoi beni confiscati ⁽²⁾. Probabilmente in un primo momento questi beni appartenevano a chi se ne era impossessato per primo, poi per impedire le zuffe a cui questi beni senza proprietario danno occasione, essi ven-

(2) Montesquieu, I, p. 589.

nero aggiudicati al fisco. Sia gli stranieri che i nemici venivano chiamati con lo stesso appellativo di *hostis*. La parola *peregrinus* fu coniata molto tempo dopo, quando si giunse ad operare una distinzione. Cicerone osserva che la parola nemico identificava anticamente lo straniero ⁽³⁾. Ed egli, che si dava sempre gran pena per esaltare la virtù e l'umanità degli antichi romani, considera questo fatto un segno della loro grande umanità e della loro moderazione. I nostri generosi antenati, egli osserva, non chiamavano il nemico con un appellativo diverso da quello che usavano per gli stranieri. Ma la realtà è che essi consideravano stranieri e nemici come una sola ed identica cosa. Pertanto potremmo dire con maggiore esattezza che gli stranieri avevano lo stesso nome dei nemici. E in realtà non è molto difficile spiegarlo. Due popoli selvaggi confinanti e alleati tratteranno i membri dell'altro popolo con notevole umanità. Ma delle altre popolazioni essi non hanno altra nozione se non quella che se ne sono fatti in guerra. La sola luce nella quale essi sono visti è quella di nemici. Essi non hanno avuto con loro alcun rapporto commerciale o di scambio e, o sono in guerra con loro o lo sono stati di recente, perciò considerano chiunque si avvicini come una spia, a meno che egli non abbia un salvacondotto del suo paese di origine. È in base a questi principi che l'equipaggio della nave da guerra *Lichtfield* fu catturato e fatto schiavo, sebbene l'imperatore del Marocco fosse in pace con la Gran Bretagna a quell'epoca e venne poi liberato, come è uso in quel paese, dietro pagamento di un riscatto. Ma quando gli uomini compiono qualche progresso nella vita sociale e nelle arti e cominciano a rendersi conto dei vantaggi della presenza di stranieri che portano i beni eccedenti del loro paese d'origine e acquistano i prodotti in eccesso del paese ospite, cosa che contribuisce a soddisfare le esigenze o il lusso del paese, allora comprendono i benefici del commercio estero e sono indotti ad incoraggiare la permanenza di mercanti stranieri fra di loro. A questo scopo diviene assolutamente necessario garantire loro la protezione della legge, sia nei confronti delle loro persone che dei loro beni. Ciò implica necessariamente che essi godano degli stessi diritti personali dei cittadini, che possano ottenere giustizia qualora siano percossi o subiscano un tor-

⁽³⁾ *De Officiis*, I. xii e non I. 37 come riportato dai curatori delle *Lectures*, p. 306, n. 56; cfr. Hume, p. 448, nota f.

to, e che coloro che dovessero ucciderli siano soggetti alla stessa punizione inflitta a quelli che uccidono un cittadino. In caso contrario essi non potrebbero godere di alcuna sicurezza per la loro vita o per la loro persona, mentre ciò è assolutamente necessario se si deve dar loro il diritto di stabilirsi fra i cittadini. E non è meno necessario che essi godano della stessa protezione giuridica per ciò che concerne i beni mobili affinché siano in grado di adempiere ai loro contratti, di recuperare le merci che hanno affidato ad altri, e così via. Questo è tutto ciò che gli stranieri hanno ottenuto negli stati antichi o in quelli moderni. In Inghilterra uno straniero gode di tutte queste azioni, che là vengono definite azioni personali, e che comprendono anche tutte le azioni relative ai beni mobili. Le azioni reali si riferiscono soltanto alle proprietà terriere; ed essi ne sono esclusi completamente. Non possono acquistare né ereditare terre, né trasmetterle ad altri. Né uno straniero può prendere un terreno in affitto per un certo numero di anni, poiché ciò non è necessario ad un mercante per condurre i suoi affari. Ma può invece, a quello scopo, affittare una casa per un certo numero di anni. In un primo tempo ciò fu concesso per incoraggiare i mercanti, ma non era permesso agli operai o agli artigiani. Anche gli inglesi hanno interpretato il principio in questo senso, e al tempo di Enrico VIII, quando da questo punto di vista erano più diffidenti che mai, e guardavano a tutti gli artigiani stranieri come a gente che portava via di bocca il panè ai poveri, fecero approvare una legge in base alla quale nessun artigiano straniero doveva essere autorizzato a possedere una casa per un certo numero di anni ⁽⁴⁾. Esiste inoltre una distinzione fra straniero nemico e straniero amico, cioè fra gli stranieri originari di un paese ostile e in guerra e quelli originari di un paese alleato. Uno straniero amico gode dei privilegi citati. Ma senza la protezione del re uno straniero nemico non ha alcuna sicurezza sulla sua persona o sui suoi beni e sebbene possa intentare un'azione legale a nome di un altro, non può intenterne alcuna a suo nome, né reale, né personale, né mista. Uno straniero amico gode di tutte le azioni personali e anche miste purché si tratti di azioni personali. Il re di <?>, all'inizio di questa ultima guerra, concesse la sua protezione a tutti i Francesi che desideravano stabilirsi in quel paese.

(4) (32) Enrico VIII (1540).

Vi sono due sistemi mediante i quali è possibile eliminare gli svantaggi inerenti alla condizione di straniero: per mezzo di lettere di naturalizzazione concesse dal re, o per mezzo di un decreto del Parlamento. Le lettere di naturalizzazione permettono agli stranieri di acquistare terre e di lasciarle in eredità con o senza testamento ai propri discendenti o a qualunque erede anch'egli libero di risiedere nel paese; ma non attribuiscono loro il diritto di ereditare da altri. Il re, come erede di tutti gli stranieri e persona a cui tutte le terre da essi acquistate appartengono non appena ne entrano in possesso, dato che essi non hanno il diritto di possedere, può rinunciare al proprio diritto sia durante la vita della persona che dopo la sua morte. Ma, almeno in questo paese, egli non può annullare il diritto di un altro. Il re può rinunciare al diritto di acquistare o di trasmettere un'eredità come meglio preferisce, poiché ciò danneggia lui soltanto, ma non può attribuire ad uno straniero il diritto di ereditare in quanto, dato che si tratta di uno straniero, la terra andrebbe ad un'altra persona. Perciò, se un cittadino è stato costretto a lasciare il paese o a restare all'estero per affari, la moglie generalmente torna a vivere nel paese d'origine in quanto, altrimenti, non potrebbe possedere alcuna proprietà che le spettasse neanche con un decreto di naturalizzazione. Se però un parente desidera lasciare ad una persona in queste condizioni una proprietà come legato, questa persona potrebbe ereditarla, poiché i legati sono considerati una forma di acquisto. Tuttavia, per poter ricevere eredità ed essere parificati agli altri sudditi è necessario un decreto del Parlamento, che può rendere possibile qualunque cosa. In passato un decreto di naturalizzazione attribuiva tutti i diritti di cittadinanza e permetteva di ricevere qualunque carica o titolo nobiliare. Quando però arrivò re Guglielmo dall'Olanda, molti suoi amici si trasferirono con lui da quel paese, ed essi lo frequentavano più spesso e godevano di maggiore stima ai suoi occhi che non gli inglesi, in quanto li conosceva meglio e spesso venivano preferiti nell'attribuzione di onori e di titoli. Ciò offese molto gli inglesi che consideravano questa naturale parzialità una gravissima offesa. Venne perciò promulgata una legge del Parlamento in base alla quale non si doveva approvare alcun decreto di naturalizzazione in cui non fosse previsto ed espressamente dichiarato che la persona naturalizzata non poteva comunque entrare come Pari nella Camera dei Lord o essere eletta alla Camera dei Comuni,

sebbene godesse di tutti gli altri diritti sopra citati. Osserverò un'altra peculiarità, che non interessa però l'Inghilterra, nella legislazione di alcuni paesi in relazione agli stranieri. Tutte le leggi che estendono la proprietà oltre la persona del possessore sono successive a quelle che costituiscono il fondamento della proprietà, e non sono affatto necessarie alla sua esistenza. La proprietà è naturalmente collegata a tutti quelli che (come ho già detto) sono definiti dal diritto inglese diritti personali; ma ciò non avviene nel caso del diritto di fare testamento. In tutti i paesi, quest'ultimo è stato introdotto soltanto successivamente. Per questo motivo in molti luoghi uno straniero non può fare testamento; la sua proprietà va al re in base a quello che è chiamato *ius albanum* o *le droit d'albain*, essendo *albain* ⁽⁵⁾ un termine che significa forestiero. Questi beni inizialmente toccavano all'occupante, ma per evitare i tafferugli e i dissidi che di solito ne derivavano, sono stati assegnati al re. L'Elettore di Sassonia, oggi re di Polonia, promulgò una legge in base alla quale tutti coloro che provenivano da paesi in cui gli abitanti della Sassonia erano autorizzati ad avere delle proprietà godevano in Sassonia dello stesso diritto, mentre non ne godevano in caso contrario. Questa misura di rappresaglia appare assai equa. Questa norma era in vigore anche a Roma. I beni di uno straniero che moriva a Roma erano incamerati dal fisco.

(5) In realtà *Aubaine*.

LUNEDÌ 21 MARZO 1763.

Nell'ultima lezione ho cercato di spiegare il modo in cui sono trattati gli stranieri nei vari paesi, le ragioni delle diverse istituzioni, i vari limiti che esse impongono. Oggigiorno in alcuni paesi e presso tutti i popoli barbari gli stranieri sono completamente esclusi da tutti i diritti di cui godono i cittadini e in molti di questi in cui è loro permesso di possedere proprietà, non godono tuttavia del diritto di fare testamento. Questo diritto, come ho già spiegato dettagliatamente, deriva semplicemente dalla reverenza e dal rispetto che proviamo per le disposizioni dei morti.

Esso implica qualcosa di più di quanto è necessario per determinare la proprietà. Ora, dato che il rispetto per i morti costituisce il suo unico fondamento, per quanto questo rispetto possa apparire dovuto agli amici, ai compatrioti, e ai parenti, gli uomini non sono però capaci di altrettanto riguardo per la volontà o la memoria dei forestieri, e perciò in molti paesi dove gli stranieri sono autorizzati ad avere delle proprietà, se essi non hanno figli o parenti prossimi, i loro beni vengono incamerati dallo stato in virtù di quello che viene definito *ius albanum*, *albezani* o *dalbain* ⁽¹⁾. Ciò non accade in Inghilterra. Qui la libertà di fare testamento è derivata interamente dal diritto canonico e, successivamente, dal diritto privato, e poiché si è consolidata nel momento in cui furono emanate molte delle leggi relative alla proprietà, ha assunto il valore di una sorte di appendice della proprietà stessa. Per questo motivo possono usufruirne i figli illegittimi, cosa che non avviene in altri paesi. Tuttavia gli stranieri non possono ereditare o acquistare proprietà terriere. L'acquisto può venire autorizzato con una lettera di naturalizzazione, ma l'altra prerogativa si può ottenere soltanto con un decreto del Parlamento in quanto il re non può cedere ad una terza persona la proprietà di un altro, né ha mai tentato di farlo. Quando un cittadino stipula con

(1) Cfr. nota precedente.

un altro un contratto che non è ammesso dalla legge, il contratto è nullo e privo di forza legale e la proprietà torna al proprietario. Ma un contratto stipulato con uno straniero non è né nullo, né inficiabile; il contratto resta valido, ma siccome lo straniero non può avere proprietà, essa viene incamerata dal re. Egli può rinunciare a questo diritto, ma non può privare dei propri diritti un'altra persona, autorizzando qualcuno ad ereditare ciò che altrimenti le sarebbe spettato.

Vi è anche un altro fatto da notare in relazione agli stranieri, sia alleati, che nemici. Se un certo numero di stranieri compie razzie nel paese e vi penetra manifestando ostilità, senza alcuna autorizzazione da parte del proprio sovrano, costoro non possono essere sottoposti a giudizio come traditori. Non sono soggetti al re o al potere sovrano e non gli debbono alcuna obbedienza, pertanto non possono essere giudicati in base alle leggi sul tradimento; possono soltanto essere processati in base alla legge marziale del paese come filibustieri o pirati. Se agissero secondo gli ordini di uno stato sovrano dotato del potere di fare pace o guerra o di inviare un esercito ostile, sarebbero giudicati secondo la legge marziale. Ma sebbene gli stranieri che commettono atti ostili contro il regno non possano essere giudicati come traditori, tuttavia se uno straniero amico che si è posto sotto la protezione delle leggi partecipa ad una congiura o ad una rivolta contro il sovrano del paese in cui vive, o è in contatto, incoraggia, aiuta o favoreggia i nemici del paese, egli è passibile, come un altro suddito, delle pene per alto tradimento che sono le più severe di tutte. Egli viene considerato vincolato come i sudditi alla fedeltà e alla lealtà nei confronti del sovrano, poiché gode della medesima sicurezza e della stessa protezione da parte delle leggi. Allo stesso modo uno straniero nemico che approfitta della garanzia del re di assicurare salvezza e protezione a coloro che vivono nei suoi domini, e fornisce informazioni al sovrano del suo paese, ovvero partecipa ad un complotto, o si rende colpevole di qualche altro atto di tradimento, è passibile delle pene per tradimento. In generale chiunque vive sotto la protezione della legge è obbligato alla stessa lealtà che si richiede ai sudditi.

Vengo ora a considerare la seconda parte del diritto pubblico, cioè i doveri del sovrano nei confronti dei sudditi e i crimini di cui si può rendere colpevole nei loro riguardi. Questo non è un problema

che io possa pretendere di risolvere con la stessa precisione degli altri. La natura di questo ramo del diritto pubblico, come quella del diritto delle nazioni, è tale che non possiamo pretendere la medesima precisione propria del diritto privato, o dell'altro settore del diritto pubblico che riguarda i doveri dei sudditi nei confronti del sovrano. Entrambi questi rami sono stati spesso analizzati a fondo ed esistono leggi precise e i tribunali hanno esaminato accuratamente e stabilito precedenti sia in relazione ai doveri fra sudditi, sia in relazione a quelli fra suddito e sovrano. Le leggi e i procedimenti giudiziarii ne tengono conto; ma non esiste alcun tribunale che possa giudicare i sovrani in persona, nessuna autorità sovrana rispetto al sovrano e che abbia esaminato ed accertato fino a qual punto sono giustificabili le azioni dei sovrani nei confronti dei sudditi, oppure di un sovrano nei confronti di un altro sovrano e fin dove si estenda il loro potere. I limiti esatti del potere del sovrano sono stati poco approfonditi ed è assai difficile accertare fin dove si estendano. In Inghilterra i limiti esatti del potere del re sono ben noti dai tempi della Rivoluzione; si può dire esattamente che cosa può fare il sovrano. Ma d'altra parte dobbiamo considerare che il re in questo caso non è il sovrano. Il potere sovrano è detenuto congiuntamente dal re e dal parlamento e nessuno è in grado di dire che cosa essi non possano fare. Allo stesso modo, dove il re è sovrano, nessuno può pretendere di accertare fin dove può arrivare il suo potere, come in Francia, in Spagna, in Turchia, ecc. Esistono senza dubbio dei limiti, ma nessuno li ha ancora presi in considerazione con la stessa imparzialità e la stessa freddezza di un tribunale che giudica gli affari privati dei singoli individui. Cosicché chiunque debba studiare questo argomento deve partire da zero e stabilire da solo le sue basi. Tutte le controversie in questa materia sono state decise con la forza e con la violenza. Se il sovrano aveva la meglio sui sudditi, essi venivano condannati come traditori e ribelli; nel caso contrario, egli viene definito un tiranno e un oppressore intollerabile. Talvolta la decisione è stata giusta e talvolta sbagliata, ma queste decisioni non possono avere in nessun caso lo stesso peso di quelle di un tribunale freddo e imparziale. I tre rami del potere supremo sono ora saldamente tenuti nelle mani del sovrano; tuttavia vi sono ancora alcune cose che sono illegali perfino per il sovrano. I rami più necessari di questo potere furono esercitati in un primo tempo in modo piuttosto precario.

Il primo ramo del potere supremo che viene esercitato in una società è il potere federativo. Ma come ho già detto, agli inizi della vita comunitaria esso è assai precario. È la maggioranza che prende le decisioni sulla pace e sulla guerra, ma esse vincolano appunto soltanto la maggioranza; si presuppone che gli altri siano completamente liberi di continuare a combattere dopo che il resto della popolazione ha concluso la pace, oppure di essere in pace con coloro contro i quali gli altri sono in guerra. Ho inoltre osservato che coloro i quali continuano a combattere dopo che il resto della popolazione ha fatto la pace non vengono puniti quasi mai, mentre invece lo sono coloro che non prendono parte alla lotta comune. Come ho detto, la spiegazione è che le ragioni o le passioni che inducono gli uomini a fare la pace sono fredde e deliberate, mentre quelle che li inducono a fare la guerra sono violente ed impetuose e urgono gli uomini a rivolversi su coloro che non si impegnano a vendicare le ingiurie e gli affronti che hanno ricevuto. In tal modo accade che la minoranza che desidera continuare la guerra generalmente agisce nello stesso modo in cui si comporterebbe la maggioranza, se non fosse frenata da considerazioni di prudenza. Perciò questo primo tipo di potere supremo viene esercitato inizialmente con una certa precarietà, per quanto esso sia ora affatto assoluto. Colui che continua la guerra dopo che sia stata stipulata la pace è passibile di punizione non solo da parte del paese contro cui fu commessa l'offesa, ma anche in base alle leggi del proprio paese. Allo stesso modo, non appena viene dichiarata la guerra fra due nazioni, si interrompono tutte le comunicazioni e i rapporti fra i sudditi. Anche il potere giudiziario era inizialmente esercitato in modo del tutto precario, e in ordine di tempo si consolidò molto più tardi di quello federativo o di quello esecutivo. Sebbene in molti paesi non sia possibile identificare un momento in cui il sovrano non aveva il potere di fare la pace e la guerra, tuttavia non esistono paesi in cui non sia possibile individuare indizi e segni che indicano chiaramente come anche questo potere fosse esercitato in modo precario. Vi fu un tempo in cui il giudice veniva considerato semplicemente un mediatore delle controversie penali ovvero un arbitro volontariamente scelto in quelle civili. Per quanto alla fine essi siano divenuti giudici assoluti, cosicché qualunque cosa essi decidano, la loro decisione deve essere rispettata, sia essa giusta o errata, e non ci si può appellare contro la loro sentenza, inizialmen-

te i giudici non richiedevano che le parti si presentassero davanti a loro e accettassero la loro sentenza. Invece di affidarsi al giudice e al loro paese queste ultime avevano la facoltà di affidarsi al duello giudiziario, al giudizio del fuoco, o dell'acqua bollente, ecc, e sottrarsi così alla sentenza del giudice. Né erano vincolati a rispettare tale sentenza. È vero che non potevano combattere contro la controparte una volta che la sentenza fosse stata emessa, ma potevano combattere contro il giudice se non approvavano la sua sentenza; in questo caso la loro insoddisfazione si rivolgeva contro di lui. La sentenza serviva semplicemente a metterli in grado di accettare la decisione del giudice qualora essa fosse apparsa equa. Infatti potevano ancora rifiutarsi e non accettare la sentenza del giudice, così come avevano fatto prima nei confronti delle rivendicazioni della controparte. A quel tempo il giudice dirimeva tutti gli affronti e le offese rivolte alla sua autorità con la forza delle armi. I giudici chiedevano a coloro che non obbedivano perché non ottemperavano ai loro ordini, dopo di che li sfidavano e combattevano contro di loro. Questo basta a dimostrare come il potere giudiziario fosse allora molto precario, e come la gente non si considerasse vincolata né a sottomettersi all'autorità del giudice presentandosi davanti a lui, né ad obbedire alla sua sentenza. Attualmente invece la loro autorità è così salda che nessuno si lamenta, per quanto grande sia l'ingiustizia di cui pensa di essere vittima, in quanto detengono un potere assoluto e senza appello. Qualunque resistenza è illegale, e per quanto sia piuttosto naturale opporre resistenza, pure essa è assolutamente proibita, allo stesso modo in cui è considerato illegale continuare a combattere oppure continuare ad avere rapporti con il nemico in tempo di guerra, quando la nazione ha deciso di por termine alla guerra o alla pace.

Anche il potere legislativo divenne un potere sovrano nel corso del tempo. Originariamente, nei periodi più primitivi della società, e ciò durò per un periodo di tempo considerevole, non esisteva alcun potere legislativo. Anche se gli uomini erano disposti ad accettare la sentenza di un arbitro scelto forse fra tutto il popolo, come i capi famiglia, essi erano tuttavia assolutamente contrari al fatto che questi dettassero le norme della loro condotta. Non concepivano che qualcuno potesse esercitare questo potere su di loro. Un selvaggio, quando accetta di diventare membro di una società organizzata, non pensa di essere vincolato ad obbedire a tutte le norme più di quanto non

lo pensi il membro di un circolo che si sottomette alle regole che verranno decise. È l'istituzione per quanto limitata di un corpo di giudici che ha dato origine alla creazione delle leggi. Quando un popolo si è guadagnato la libertà e si è consolidato il concetto di proprietà, diventa ben presto necessario nominare dei giudici per dirimere le molte dispute che fatalmente si determinano. Un giudice apparirà particolarmente temibile ad un popolo così giovane. Oggi-giorno un giudice è piuttosto un motivo di tranquillità che non una apparizione terribile poiché egli costituisce la fonte della nostra libertà, della nostra indipendenza e della nostra sicurezza. I selvaggi non sentono il bisogno di giudici, e per quanto a causa di ciò possano incontrare molte difficoltà, tuttavia uno che è abituato ad affidarsi alla forza del suo braccio e al suo coraggio virile è fiducioso e pronto a confidare in essi per il futuro. Gli appare invece terribile ed insopportabile il pensiero che ogni volta che si renda colpevole di una trasgressione, come è consapevole di aver fatto spesso, vi sia qualcuno che abbia il potere di convocarlo in giudizio, e qualora il fatto venga dimostrato, di condannarlo alla pena che giudica appropriata. I selvaggi odiano i giudici più di ogni altra cosa. Un esempio evidente è la storia di Varo tramandataci da Tacito ⁽²⁾. Da tutto ciò che sappiamo di lui egli ci appare come uomo estremamente amabile e di modi squisiti, cosicché non si riesce quasi a credere che possa aver irritato a tal punto il popolo dei Germani. E ciò che li esasperò più della tirannia, delle estorsioni, e dell'oppressione dei Romani furono i tribunali regolari che Varo istituì ovunque nel paese e che giudicavano e punivano tutti i reati con lo stesso rigore e la medesima severità che erano abituali nei tribunali romani. Fu questo che provocò i Germani e fu per vendicarsi di questo che essi massacrarono l'intero esercito Romano. Le corti di giustizia quando vengono istituite appaiono ad un popolo selvaggio dotate di una autorità assolutamente insopportabile e tuttavia, quando la proprietà ha raggiunto un livello considerevolmente avanzato, non si può fare a meno dei giudici. Il giudice è necessario eppure è la cosa più temuta fra tutte. Che cosa si dovrà fare a questo punto? L'unica soluzione consiste nello stabilire leggi e norme che possano accertarne la condotta.

(2) In realtà tramandata da Floro, *Epitome Rerum Romanarum*, II, xxx; Montesquieu cade nello stesso errore, op. cit. I, p. 489.

{Ciò avvenne ad Atene, Sparta e in altri luoghi ove il popolo richiese norme per regolamentare il comportamento dei giudici} poiché quando si è a conoscenza delle procedure che si devono seguire, la paura sarà in gran parte eliminata. Le leggi sono dunque successive alla creazione dei giudici. Al momento della creazione dei primi giudici non esistono leggi; tutti confidano nel senso naturale di giustizia che nutrono in petto e fidano di trovarlo negli altri. Se le leggi fossero stabilite agli inizi della società, anteriormente ai giudici, esse costituirebbero un limite alla libertà, quando invece vengono fissate successivamente, esse la allargano e la assicurano, in quanto tendono non tanto a limitare e verificare le azioni dei privati, quanto piuttosto il potere e la condotta del giudice nei confronti del popolo. In tal modo viene istituito il potere legislativo, che nel corso del tempo, come gli altri, si amplia fino a diventare sovrano. Tuttavia, anche se i sudditi sono vincolati ad obbedire a tutti questi poteri, vi sono alcuni casi in cui possono infrangerli.

MARTEDÌ 22 MARZO 1763

Nella lezione di ieri ho cominciato ad illustrare i diritti dei sudditi nei confronti del sovrano, cioè quali sono i limiti del potere sovrano e in quali casi è giusto per i sudditi opporre resistenza. In un primo momento questo potere era estremamente limitato in tutti i settori e si reggeva con molta precarietà. Anche il potere federativo aveva un carattere incerto. Il potere giudiziario non era meno instabile, e il potere legislativo era in un primo momento così lontano dall'essere sovrano che anzi esisteva a mala pena. Fu lo sviluppo del potere giudiziario che diede origine alla istituzione del potere legislativo, poiché emerse la necessità di limitare il potere dei funzionari addetti alla giustizia. L'istituzione di leggi agli albori della società non sarebbe mai stata accettata; esse apparivano come la massima limitazione immaginabile alla libertà ed alla sicurezza dei sudditi. In seguito divenne tuttavia evidente che esse garantiscono la sicurezza del popolo, limitando il potere arbitrario dei giudici che godono di un potere assoluto o quasi. Il potere legislativo così costituito, per la sua stessa natura e per lo scopo per cui fu ideato, è necessariamente assoluto fin dal momento della sua istituzione; e anche gli altri poteri divengono tali con il trascorrere del tempo. Non vi è oggi alcuna possibilità di opporsi, sia che la sentenza del giudice appaia giusta all'interessato, sia che gli sembri ingiusta; ed ugualmente non vi è rimedio contro una legge che appaia iniqua, a meno che essa non venga abrogata. I singoli debbono rispettarla e i giudici emettono sentenze ad essa conformi. A coloro cui sono affidate le diverse parti del potere supremo nell'ordinamento si deve obbedienza senza esitazione. La giurisdizione del Parlamento su alcune cose, del re e del Parlamento su altre, e del solo re su alcune, sono incontestabili, e se agiscono in modo erroneo non vi è alcun diritto di opporsi in quanto sono sovrani sotto ogni aspetto. Cosicché i limiti del potere sovrano sono quanto mai vaghi. In questo paese i limiti del potere del re sono abbastanza chiari, ma il re è ben lontano dall'esercitare un potere

sovrano. Egli condivide il potere legislativo con il Parlamento, che attualmente lo detiene quasi completamente. È vero che il re viene definito fonte di giustizia. Ciò è in realtà così vero che tutti i giudici ordinari vengono da lui nominati. Tuttavia questi giudici sono completamente indipendenti da lui dopo la nomina; né egli è dotato personalmente di alcun potere giudiziario. I membri della Camera dei Lord, che sono i giudici supremi, inoltre, sono completamente indipendenti da lui sia per quanto riguarda la loro nomina, sia per quanto riguarda i loro lavori. Egli detiene, è vero, tutto il potere esecutivo o federativo, ma dato che il popolo ha la facoltà di incriminare i ministri che lo abbiano mal consigliato, anche questo potere è in qualche modo limitato, per quanto il re e i suoi ministri possano decidere la pace o la guerra in tutti i casi ordinari. A questo punto non vi è alcun dubbio che si possa resistere al potere del re; ma il problema è quando sia legale o lecito resistere al potere del re e del Parlamento. Questi ultimi non penseranno mai, nemmeno lontanamente, ad emanare una legge la quale dica che, quando oltrepassano tali e tali limiti, la gente non è obbligata ad obbedire e può invece opporsi. Non si può immaginare che il re e il Parlamento facciano una cosa simile. Ovunque esista un sovrano, per la natura stessa delle cose, il potere deve essere assoluto; né esiste alcun potere regolarmente stabilito che autorizzi a chiedere conto al re delle sue azioni, in quanto il sovrano ha il diritto incontroverso all'obbedienza dei sudditi. La base di questa obbedienza dei sudditi è stata spesso messa in discussione. Ma qualunque essa sia, vi sono certi limiti al potere del sovrano tali che, se egli li travalica, i sudditi possono in piena giustizia opporgli resistenza.

Supponiamo con la maggioranza degli scrittori che si occupano di questo argomento (come Locke, Sydney ⁽¹⁾, ecc.) che il governo debba la sua origine ad un contratto volontario in base al quale il popolo ha ceduto il potere sovrano nei suoi vari aspetti, il potere giudiziario o quello legislativo, ad un altro organismo, e così anche il potere esecutivo, promettendo obbedienza e sottomissione a questo potere. Perfino nel caso di questa sottomissione, ammesso che sia mai esistita, il che è difficile supporre dopo quanto si è detto in precedenza sullo sviluppo del governo, anche in questo caso i suddi-

(1) A. Sidney, *Discourses concerning Government*, London, 1698.

ti devono avere un qualche diritto di opporsi. In questo caso il potere del sovrano è una prova di fiducia riposta in lui dal popolo; egli è il grande sovrano a cui hanno promesso obbedienza fintanto che governa con un grado accettabile di giustizia. Ma una volta che egli abbia abusato di questo potere in modo violento, poiché è soltanto un abuso violento che può rendere necessarie tali violente misure, allora senza dubbio, gli si può opporre resistenza poiché ha tradito la fiducia che era stata riposta in lui. Quando egli fa un uso scorretto del suo potere e non lo esercita a beneficio del popolo per il cui bene gli è stato affidato, ma lo usa per farsi più grande e potente, allora può essere privato della sua carica così come un tutore che fa cattivo uso a proprio vantaggio dei beni del pupillo affidati alle sue cure può essere esautorato e sostituito con un altro. Ma in realtà non sembra che sia questa l'origine del potere del sovrano e dell'obbedienza del popolo ⁽²⁾, e anche supponendo che essa sia stata l'origine del potere del sovrano, oggi non è più questo il caso. Constatiamo tuttavia che in tutte le situazioni ordinarie si deve obbedienza al re. Inoltre, questa teoria dell'obbedienza fondata su un contratto è limitata alla Gran Bretagna e non se ne è mai sentito parlare in nessun altro paese, cosicché essa non può costituire la base della obbedienza del popolo; e anche qui influisce soltanto su una parte assai limitata della popolazione, come coloro che hanno letto Locke, ecc. La maggior parte della gente non ne ha alcuna cognizione e tuttavia essi condividono la convinzione che si deve un'obbedienza al potere sovrano che non può derivare da alcun tipo di contratto. E ancora, se i primi membri della società avessero stipulato un contratto con certi individui affidando loro il potere sovrano, la loro obbedienza sarebbe stata in verità basata in larga misura su un contratto. Ciò non può essere tuttavia valido anche per i loro posteri; essi non hanno stipulato alcun contratto del genere. Un contratto stipulato dai propri antenati non vincola per questo anche i discendenti. È vero che l'erede è tenuto a pagare i debiti contratti da coloro di cui è erede, ma non perché la loro promessa sia in qualche modo vincolante nei suoi confronti, ma perché, possedendo il loro denaro, egli diverrebbe *locupletior factus aliena jactura*. Nessuno è vincolato dalla promessa di prestazioni di carattere personale fatta dai suoi antenati; la loro

(2) Cfr. Hume, pp. 656 e ss.

promessa non ha alcuna influenza su di lui. Ma se l'intero affitto oppure il prezzo dei servigi di un uomo è stato pagato interamente in anticipo, allora, per la ragione menzionata, il figlio sarà obbligato a restituire il valore della parte di lavoro non svolto e così in tutti gli altri casi. Ciò che rende questo assolutamente evidente è il fatto che un erede è responsabile dei debiti dei suoi predecessori per un valore non superiore al valore di tutta la proprietà che gli è stata da questi lasciata, sebbene essa possa essere di molto inferiore. Ciò rovescia l'antica convinzione degli eredi visti come *eadem persona cum defuncto*. Ma a ciò si può rispondere che per quanto nessuno sia vincolato dagli impegni assunti dai propri antenati, né, in questo paese, da nessun atto legale esplicito personale di costoro, tuttavia egli è vincolato da un contratto tacito. Il fatto che egli risieda nel paese implica che egli accetta di sottomettersi al governo ivi stabilito. Quindi, si sostiene, chiunque risieda nel paese deve sottomettersi al governo. Ma questa è un'argomentazione basata su un falso ragionamento. Un uomo molto ingegnoso ⁽³⁾ ne ha mostrato chiaramente l'inganno con il seguente esempio. Prendiamo il caso di colui che, trasportato a bordo di una nave mentre dormiva, venne informato successivamente che rimanendo a bordo si impegnava a sottomettersi a tutte le norme dell'equipaggio. Chiunque si renderebbe conto di quanto tutto ciò sia irragionevole, in quanto l'uomo era costretto a restare a bordo per forza di cose. Egli non era salito a bordo di sua volontà, e una volta a bordo era pura follia dirgli che poteva andarsene mentre l'oceano lo circondava da tutti i lati. Tale è la condizione di tutti i sudditi di uno stato. Essi sono venuti al mondo senza potersi scegliere il proprio luogo di nascita, cosicché possiamo dire che sono entrati nel paese mentre erano addormentati e la maggior parte di essi non è nelle condizioni di abbandonare il paese senza i più gravi inconvenienti. Perciò in tal caso non vi è alcun tacito consenso da parte dei sudditi. Essi non ne hanno la minima idea e quindi ciò non può costituire la base della loro obbedienza. E ancora, se le cose stessero così, lasciando il proprio paese un individuo si svincolerebbe da ogni dovere nei confronti del governo. Constatiamo invece che tutti gli stati si arrogano il diritto di richiamare in patria i loro sudditi mediante un pubblico proclama ovvero per mezzo di un ordine per-

(3) Hume, p. 663.

sonale (come ad esempio un ordine del sigillo privato), punendo come traditori tutti coloro i quali non obbediscono. In genere tutti coloro che nascono sotto un governo vengono considerati obbligati a sottomettersi. Ancora, di tutti i casi in cui uno è obbligato a sottomettersi al governo, l'esempio di uno straniero è quello che più si avvicina ad un contratto tacito o volontario. Egli non entra nel paese addormentato, ma con gli occhi bene aperti, e si pone sotto la protezione di quel governo preferendolo a tutti gli altri; se veramente il principio di lealtà e obbedienza fosse basato sul contratto, lo deve essere più che mai in questo caso. Tuttavia constatiamo che gli stranieri sono sempre guardati con diffidenza dal governo e sono sempre vittime di discriminazioni di diverso tipo e non ricevono mai fiducia e incarichi nello stato. Anche se essi hanno mostrato i segni più forti ed evidenti, rispetto a chiunque altro, del loro desiderio di sottomettersi allo stato. I loro obblighi di obbedienza, paragonati a quelli di un nativo, sono come quelli di uno che si arruola volontariamente nella marina rispetto a quelli di chi vi sia costretto. Cosicché nel complesso, questa obbedienza che ognuno pensa sia dovuta al sovrano non deriva da alcuna nozione di contratto.

Questo concetto o dovere di lealtà appare basato su due principi. Il primo possiamo chiamarlo principio di autorità e il secondo principio dell'interesse comune o generale. In relazione al principio di autorità, osserviamo che tutti sentono una disposizione naturale a rispettare negli altri un'autorità ed una superiorità riconosciuta, qualunque essa sia. I giovani rispettano i vecchi, i figli rispettano i genitori e in generale i deboli rispettano coloro che si distinguono per potere e forza. Qualunque sia il fondamento del governo questo fatto ha grande importanza. Un individuo nasce e cresce sotto l'autorità di coloro che detengono il comando; egli nota che essi pretendono obbedienza da tutti coloro che li circondano e constata che costoro si sottopongono sempre alla loro autorità; egli vede che essi esercitano nello stato una autorità molto superiore alla sua, riscontra che si aspettano la sua obbedienza e osserva anche come sia appropriato obbedire e come sia irragionevole disobbedire. Essi hanno su di lui una superiorità naturale, e hanno più seguaci pronti a sostenere la loro autorità presso i renitenti. Vi è nel sottomettersi a loro la stessa proprietà che nel sottomettersi ad un padre, in quanto tutti coloro che esercitano una autorità lo fanno per natura oppure per volontà

dello stato che affida loro un potere posto di molto al di sopra dei singoli.

Quanto all'altro principio, ognuno si rende conto del fatto che coloro che detengono il comando non solo sostengono il governo in generale, ma anche la sicurezza e l'indipendenza di ogni individuo, e che questa sicurezza non può essere ottenuta senza un governo regolare. Tutti, perciò, considerano più confacente sottomettersi al governo costituito, anche se pensano che non è organizzato nel miglior modo possibile. Ciò è inoltre rafforzato dalla naturale modestia del genere umano che in genere non è incline a pensare di avere il diritto di mettere in discussione l'autorità di quelli che occupano posizioni di preminenza. Ciascuno di questi principi giuoca un ruolo più o meno grande in tutti i governi, per quanto uno di essi sia in genere predominante. In una monarchia prevale di norma il principio di autorità. Ciò che soprattutto influenza i sudditi sono il rispetto e la deferenza nei confronti della monarchia, la convinzione che vi sia qualcosa di peccaminoso e di empio nel disobbedire e il senso del dovere nei confronti del re. Non vi ha dubbio che anche l'utilità di tale obbedienza possa esercitare il suo effetto su alcune persone. In un governo repubblicano ed in particolare in uno democratico, l'obbedienza dei sudditi è dovuta soprattutto, o meglio, interamente, a considerazioni di utilità. Ognuno conosce e impara a conoscere fin dall'infanzia la bontà del governo sotto cui vive. Quanto sia preferibile che gli affari dello stato siano sotto la direzione di tutti piuttosto che essere limitati ad un solo individuo; che nel primo caso difficilmente si possono verificare abusi, mentre nel secondo è quasi impossibile che ciò non avvenga. Questo rende caro il governo al popolo, che cresce con queste convinzioni. È come se, in tali governi, il principio dell'autorità fosse in qualche misura bandito. Un condottiero vittorioso, che ottenesse le buone grazie del popolo, otterrà qualunque cosa chiederà loro; il popolo non ha limiti nei propri affetti. Tali individui sarebbero perciò molto pericolosi nello stato e potrebbero rovesciare facilmente il governo costituito. Questo principio viene perciò scoraggiato, in quanto è nell'interesse dello stato che nessuno si distingua troppo al di sopra degli altri. Tuttavia anche qui il principio di autorità esercita una qualche influenza nel procurare l'obbedienza dei sudditi. In verità questo rispetto non è rivolto alle persone, che ne sono i destinatari naturali, ma alle cariche. Chiunque veni-

va eletto console a Roma riceveva grandi onori e rispetto, per quanto inferiori a quelli tributati ad un sovrano ereditario. Questo rispetto che viene tributato in tutti i paesi alle persone che detengono il potere fa funzionare con minore attrito gli ingranaggi del governo. In un'aristocrazia il principio dell'autorità è quello dominante, per quanto, senza alcun dubbio, anche l'altro eserciti una qualche influenza.

In Gran Bretagna il potere sovrano è affidato in parte al re, in parte al popolo, e in parte ai nobili. Dato che si tratta, quindi, sia pure con dei limiti, di una monarchia, il principio di autorità gioca un ruolo considerevole, anche perché una piccola parte del governo è di origine aristocratica. Ma siccome il governo è soprattutto democratico, grazie all'influenza della Camera dei Comuni, è presente anche il principio dell'utilità. Alcuni sono più influenzati dall'uno e altri dall'altro. E a questi principi diversi sono attribuibili le distinzioni fra *Whig* e *Tory*. Il principio di autorità è caratteristico dei *Tory*, mentre i *Whig* seguono quello dell'utilità. Essi sostengono che siccome il governo fu costituito non a vantaggio dei governanti ma del popolo e che è perciò giusto opporsi al loro potere ogniqualvolta quelli ne fanno un cattivo uso in modo evidente e lo volgono a proprio vantaggio, essi non dispongono di alcuna autorità se non di quella che ricevono dal popolo. Questo è il loro principio, per quanto non lo specificano chiaramente, nel tentativo di conciliarlo con la nozione di contratto. I *Tory*, a loro volta, appoggiano il principio di autorità e anch'essi confondono ancor più le idee con la supposizione di un contratto. I *Tory* pretendono che l'autorità regale sia di origine divina, che i re derivino la loro autorità direttamente da Dio, e che perciò è conseguentemente empio opporsi al re. Sostengono che il re ha per così dire un'autorità patriarcale ed è una specie di padre per il suo popolo e così come è in ogni caso illecito per i figli ribellarsi al padre, così è illecito ai sudditi ribellarsi contro i loro sovrani. Questi principi esercitano la loro influenza su gente di diverso stampo. Gli individui operosi, pieni di iniziativa, attivi, che non riescono ad accettare di buon grado l'oppressione e cercano continuamente di migliorare la propria posizione, sono naturalmente a favore della parte democratica della costituzione ed appoggiano soltanto il principio dell'utilità, cioè gli interessi *Whig*. Gli individui tranquilli, appagati, senza grande iniziativa e ricchi di consistenti fortune che vor-

rebbbero godersi in pace, e che non vogliono essere disturbati né disturbare gli altri, appoggiano altrettanto naturalmente i *Tory* e fondano la propria obbedienza sul meno generoso principio dell'utilità (sic). Ma qualunque sia la base su cui si fonda l'obbedienza dei sudditi, vi sono alcune cose che è illecito tentare da parte del sovrano e che autorizzano i sudditi ad opporre resistenza. Una singola persona o un'assemblea possono raggiungere tali gradi di assurdità e di tracotanza nel loro comportamento da annullare completamente ogni pretesa di obbedienza. È vero che è meno probabile che un'assemblea piuttosto che un singolo precipiti in questo baratro, poiché per quanto possa esistere la massima differenza fra il comportamento di una persona e quello di un'altra, un'assemblea di quattrocento o cinquecento membri eletti fra il popolo si comporterà allo stesso modo di qualunque altra assemblea di simili proporzioni, senza incorrere in maggiori probabilità di errore. Tuttavia, anche le assemblee possono a volte comportarsi in modo errato ed è proprio per questo che tutte le antiche aristocrazie divennero democrazie quando il comportamento del consiglio dei nobili accese le ire del popolo contro di loro. Non esiste alcun dubbio che un principe possa perdere completamente la sua autorità a causa di un comportamento stravagante e di una condotta oltraggiosa. Tutti concordano sul fatto che la follia, la minore età o l'idiozia distruggono completamente l'autorità di un principe. Esistono livelli di stravaganza e di scorrettezza nella condotta di un sovrano che anche quando non arrivano alla follia o all'idiozia, autorizzano i sudditi alla resistenza agli occhi di qualunque individuo scevro di pregiudizi. Chi, leggendo la storia di Roma, non ammette che la condotta di Nerone, di Caligola o di Domiziano fu tale da togliere loro qualunque autorità? Non vi è chi non si immedesima nei progetti del popolo, non lo segua in tutti i complotti e le cospirazioni per cacciare costoro, non si compiaccia del loro successo e non provi disappunto quando quei tentativi falliscono. Cosicché anche in base a questo principio, la resistenza deve considerarsi lecita. Ancora meno dubbi sulla sua liceità possono sussistere in base al principio dell'utilità. Se l'obbedienza si fonda sul bene del popolo, allora questa obbedienza non è più dovuta se non è utile. Ovunque il disordine che fatalmente deriva dal sovvertimento del governo costituito è minore del male di permettere che esso continui ad esistere, allora la resistenza è giusta e lecita. E non vi è

dubbio che tali casi possano verificarsi. La stravaganza, la sconvenienza della condotta e la perversità distruggono l'obbedienza, sia che essa derivi dall'autorità sia che essa emani dal senso del bene comune.

MERCOLEDÌ 23 MARZO 1763

Nella lezione di ieri vi ho mostrato che qualunque sia il principio cui si riconducono la lealtà e l'obbedienza al sovrano, esso deve avere dei limiti. Ho cercato anche di mostrarvi come l'opinione comunemente accettata di un tacito contratto non possa considerarsi giusta. Questo principio deve essere il medesimo al quale si considera vincolata la maggior parte dell'umanità. Ogni dovere morale deriva necessariamente da qualcosa di cui il genere umano è consapevole. Lo stesso avviene nel caso dell'approvazione e della disapprovazione. Come nessuno può trarre o accettare conclusioni senza conoscere le premesse, così nessuno può avere la nozione di un dovere in base ad un principio del quale non abbia una consapevolezza sia pure confusa. Accade infatti molto raramente di avere una distinta nozione delle ragioni dei propri doveri, ma si ha semplicemente coscienza di avere i tali e i talaltri obblighi. Tutti hanno la consapevolezza di dovere lealtà al sovrano e tuttavia nessuno ha la nozione di un contratto precedente tacito o esplicito che sia. Perché coloro che prendono parte a gruppi e fazioni contrari al governo si rifiutano di prestare il giuramento di lealtà? Se per il fatto di risiedere nel paese essi divengono parte di un contratto come se lo avessero accettato volontariamente, che bisogno vi è in seguito di un giuramento esplicito? Ciò dimostra con chiarezza che non hanno alcuna coscienza di questo contratto tacito ed è non meno evidente il fatto che il governo non vi fa troppo conto. Altrimenti perché dovrebbe imporre loro questo giuramento? Inoltre se la lealtà dipendesse dal tacito contratto delle parti, una dichiarazione esplicita contro di esso come l'atto di abbandonare il paese le libererebbe completamente, e uno straniero sarebbe vincolato più esplicitamente di chiunque altro, contrariamente a quanto avviene in realtà. Cosicché questo tacito contratto, di cui tanto si parla, non è mai preso in considerazione né dai governanti, né dai governati. I principi su cui si basa questa lealtà sono in realtà quelli dell'autorità e dell'utilità pubblica o generale. È

molto difficile definire che cosa sia l'autorità, ma ognuno se ne fa un'idea nella sua mente. Diversi elementi tendono a conferire ad un individuo autorità sugli altri. Innanzitutto la superiorità di età e la superiorità di saggezza che generalmente le si accompagna. In secondo luogo una maggiore forza fisica; questi primi due sono gli elementi che conferiscono agli anziani superiorità e rispetto presso i giovani. In terzo luogo, anche la maggiore ricchezza conferisce una certa autorità *caeteris paribus*; e, in quarto luogo, anche il maggiore retaggio svolge la stessa funzione, quando tutto il resto sia a parità di condizioni. Una famiglia di antica schiatta non suscita la stessa gelosia di una famiglia di origine recente. Un potere che si esercita da lunga data accresce l'autorità di un individuo comunque sia stato ottenuto. Egli non possiede agli occhi degli altri niente di più di quanto suo padre, suo nonno, ecc., hanno posseduto da tempo immemorabile. Una carica a vita conferisce più rispetto di una carica che sia soltanto temporanea. Un giudice è fatto oggetto di maggior rispetto che non il sindaco di un borgo e in realtà lo rispettiamo per la sua carica. Nel secondo caso sappiamo che il sindaco ha ottenuto la sua nomina soltanto da poco e che dovrà ben presto lasciarla, mentre l'altro conserverà la sua carica per tutta la vita. Anche la vetustà della carica contribuisce ad aggiungere rispetto ad una antica autorità. Per questa ragione l'autorità civile non è mai rispettata come le altre, in quanto queste sono ereditarie. Un normale giudice di pace detiene un potere pari a quello di molte giurisdizioni a carattere ereditario, e tuttavia ognuno sa che queste venivano molto più rispettate grazie alla vetustà della loro tradizione. Per questo motivo un monarca ereditario esercita un potere ed una autorità molto maggiori di un monarca elettivo. Egli possiede una ricca rendita e quindi un gran numero di subalterni legati alla sua famiglia da molte generazioni, il che gli attribuisce un potere anche maggiore di quello che gli deriva dal potere regale. Tutto ciò, unito alla vetustà delle origini, gli conferisce un'ampia autorità. Tutti sentono che è appropriato e confacente rispettare un uomo che ha tanto potere, un potere inoltre che, non essendo superiore a quello che avevano i suoi antenati, non suscita invidia in nessuno. In questo caso il principio dell'autorità raggiunge il suo valore massimo. Anche l'altro principio esercita il suo peso. Tutti si rendono conto che coloro che detengono il potere pubblico conferiscono sicurezza alla proprietà e forza alle leggi e che

senza di loro tutto precipiterebbe nel caos. Perciò sembra nell'interesse di tutti obbedire al governo costituito, quando esso agisca con normale moderazione e tollerabile decenza. Tutti constatano che il governo esercita grande autorità ed una profonda influenza sugli altri, per cui tutti i tentativi per rovesciarlo sono necessariamente contrastati e con grande vigore. E per quanto possa accadere a volte di pensare che ci sono aspetti negativi nel governo, ci si rende necessariamente conto che cercare di modificarlo sarà molto difficile e causa di disordini. Gli individui al potere, poiché è nel loro interesse, opporranno una ferma resistenza, ed i motivi per desiderare un cambiamento sono piuttosto deboli. La giustizia, per quanto non amministrata perfettamente, è tuttavia amministrata in modo abbastanza equo, ed il timore per sé e per gli altri nel caso di un tentativo di sovvertimento, induce tutti ad accettarla con maggiore prontezza. In realtà accade soltanto raramente che qualcuno percepisca chiaramente i limiti dell'ordinamento sotto il quale è nato e cresciuto. Per abitudine tutto gli appare giusto o, quantomeno, non gli suscita sorpresa. In questo caso e in molti altri il principio dell'autorità costituisce la base di quello dell'utilità o dell'interesse comune.

I diversi rami del potere sovrano nei governi primitivi ebbero dapprima carattere assolutamente precario. Anche ora che presso tutti i popoli civilizzati il governo gode di una autorità assoluta in tutti questi settori, vi sono tuttavia alcuni casi in cui il popolo ha il diritto di opporre resistenza al potere sovrano. Sebbene tutto appartenga al sovrano, sebbene gli venga affidato tutto il governo della cosa pubblica e tutto il potere, tuttavia un abuso grossolano di questi poteri autorizza necessariamente il popolo ad opporsi: la cattiva condotta priva fatalmente i sovrani di tutta la loro autorità. La giovane età, la pazzia, l'idiozia privano di ogni autorità e rendono necessario che un nuovo sovrano venga sostituito al vecchio. Queste interruzioni non possono verificarsi nel caso di un'assemblea. Tuttavia un certo grado di perversità, di stravaganza e di irragionevolezza, anche di grado inferiore a quest'ultima, sia in un monarca sia in una assemblea, come nel caso di Caligola, ecc., fa emergere chiaramente agli occhi di tutti il diritto di consegnare costoro nelle mani del popolo e giustifica tutte le misure finalizzate a questo scopo. Ma poiché i singoli sono molto più soggetti a queste stravaganze che non le assemblee numerose, osserviamo che le rivoluzioni a questo titolo sono

molto più frequenti nelle monarchie assolute che in qualunque altra situazione. Vi sono continuamente rivoluzioni presso i Mogol. Raramente i Turchi conservano lo stesso sultano per più di sei o otto anni (sebbene conservino lo stesso governo assoluto). Inoltre da alcuni anni vi sono più rivoluzioni in Russia che in tutto il resto d'Europa. La follia dei singoli spesso esaspera il popolo e rende giusto e lecito il ribellarsi. Comportamenti così anormali comporteranno le medesime conseguenze in un governo aristocratico. Le pretese intollerabili e la severità delle norme imposte dai Genovesi nei confronti dei Corsi giustificano totalmente le ribellioni e l'indomita resistenza di quegli isolani. I Genovesi hanno permesso come se fosse una grande concessione, che nessuno debba essere giustiziato dal governatore *informata conscientia*, cioè senza essere sottoposto a processo. Il fatto stesso che ciò venga offerto come una concessione mostra chiaramente la irragionevolezza dell'autorità che pretendono di esercitare. Tali casi non si verificano tuttavia spesso e i sudditi hanno raramente motivo di usare questi mezzi violenti, mentre le prevaricazioni del sovrano sono spesso trascurate poiché il popolo è abituato ad esse.

La convinzione che alla base della lealtà del popolo vi sia un tacito contratto non è affatto giusta, e vediamo infatti che ben pochi dei limiti esposti dagli autori che avanzano questa teoria si riscontrano davvero in qualche paese. Una regola esposta come principio da Locke è che i sudditi hanno il diritto di resistere ogniqualvolta il sovrano incameri il loro denaro senza il loro consenso, imponendo tasse che essi non hanno accettato ⁽¹⁾. Constatiamo però che in Francia, in Spagna ecc., il consenso del popolo non viene nemmeno preso in considerazione; il re impone le tasse che vuole. Soltanto in Gran Bretagna si chiede un qualche consenso del popolo e Dio sa se non si tratta soltanto di un consenso assai metaforico e simbolico. E ciò vale in Scozia ancor più che in Inghilterra, poiché soltanto pochissimi possono eleggere i membri del Parlamento che concedono questo consenso metaforico. Tuttavia in nessun luogo ciò è riconosciuto come motivo sufficiente di ribellione. Senza dubbio l'imposizione di una tassa esorbitante, come l'imposizione in tempo di pace

(1) "Chiunque... pretenda di imporre e riscuotere tasse dal popolo, per autorità propria e senza il relativo consenso popolare, rinnega la legge fondamentale della proprietà e sovverte i fini del governo", Locke, p. 155.

delle stesse tasse imposte in tempo di guerra, oppure il prelievo della metà o anche soltanto di un quinto della ricchezza della nazione giustificerebbero, come qualunque altro grossolano abuso di potere, una resistenza da parte della popolazione. Ma dove questo potere viene esercitato con moderazione, anche se non in modo ottimale, come d'altro canto non accade in alcun paese e per quanto non venga richiesto neanche un consenso simbolico, tuttavia i sudditi non pensano mai di dover opporre resistenza, pur reclamando la libertà di protestare. Il governo trae la sua origine dalla difesa della proprietà dei sudditi, ma se finisce con l'assumere una tendenza contraria, costoro devono accettare di rinunciare ad una piccola parte dei loro diritti. È necessario accettare di riporre nei governanti una certa fiducia per quanto, se essi la ingannano completamente, si deve opporre resistenza, purché le conseguenze non siano ancora peggiori.

Questi autori affermano inoltre ⁽²⁾ che un sovrano non può alienare nessuna parte dei suoi domini, né trasferirla ad altri. La sola cosa che può fare è privarli della sua protezione e della sua difesa abbandonandoli a sè stessi. Ciò risponde perfettamente ai principi del contratto. I sudditi possono obiettare al sovrano che per quanto accettino di essere governati da lui non accettano di essere sotto il potere di un altro da lui nominato; essi accettano cioè di essere suoi sudditi ma non si considerano a sua disposizione. Tuttavia constatiamo che questo caso si verifica spesso dovunque il governo sia stato saldamente costituito. Così i Francesi e gli Spagnoli alla fine di questa guerra hanno accettato non solo di farci conservare il possesso di alcuni dei territori da noi conquistati, ma anche di cedere un vasto tratto di territorio in cambio di altri; e non solo non lo difendono, ma ce ne danno il possesso effettivo e di conseguenza gli abitanti divengono sudditi della Gran Bretagna ⁽³⁾. Anche questo in genere è nell'interesse del popolo, in quanto alcuni malintenzionati potrebbero incitarli ad una sterile rivolta contro i nuovi padroni. Constatiamo che questo avviene non solo al momento di stipulare una pace o nel corso di una guerra, ma in modo anche più scandaloso, come dote

⁽²⁾ Cfr., fra gli altri, Hutcheson, II, pp. 297 e ss.

⁽³⁾ Il riferimento è alle Guerra dei Sette anni che determinò la fine della potenza francese in America settentrionale.

per il matrimonio di una figlia o addirittura per testamento secondo l'arbitrio dei governanti. Questo comportamento è stato spesso adottato dalla Francia e dalla Spagna e tale potere viene riconosciuto anche allo Zar di Moscovia. Tutti i governi feudali lo contemplavano ed anche i principati tedeschi venivano divisi fra i figli come proprietà private, in quanto il diritto di primogenitura fu adottato soltanto negli ultimi centocinquanta anni. L'unica cosa ragionevole è osservare ciò che avviene effettivamente al riguardo; in alcuni casi questo potere è limitato al ministero di un singolo, in altri si estende a tutto il popolo. Si dice che il sovrano non può modificare le leggi fondamentali del paese: che esse dipendono esclusivamente dall'ordinamento dello stato vigente a quel tempo. Così si afferma che il re di Francia non può alterare la successione, permettendo che essa venga trasmessa in linea femminile in contrasto con la legge Salica. Ciò dipende, tuttavia, soltanto da questioni contingenti. I numerosi principi di sangue francesi che posseggono vaste proprietà si opporranno sempre ad un cambiamento così svantaggioso. Ma se dovesse accadere che non ci siano principi del sangue o altra grande nobiltà, come avvenne in Gran Bretagna nel <?> (⁴), il re potrebbe senza dubbio modificare l'ordinamento a sua discrezione, con la stessa facilità che caratterizza la successione dei privati. Ma per quanto ci si possa opporre al sovrano, non si può dire che esista un'autorità regolare per farlo. La proprietà, la vita e la libertà dei sudditi sono in qualche misura in suo potere, né è accertato o si può accertare quali abusi giustifichino la resistenza contro di lui. Nessuna legge, nessun giudice ha mai accertato o può accertare questa questione, né ha costituito dei precedenti in base ai quali lo si possa giudicare.

In relazione ai governi in cui il potere supremo è diviso fra persone diverse, non è molto difficile accertare quando una di queste travalica i limiti del suo potere. Non può esservi alcun dubbio che il re aveva oltrepassato i limiti del suo potere all'epoca della Rivoluzione. Il primo passo che compì nell'esercizio del governo, dopo essersi impegnato a non far nulla senza il consenso del Parlamento, fu di riscuotere i dazi e le imposte senza averlo informato né consultato. I dazi erano stati fissati per ordine del Parlamento con

(⁴) Ci si riferisce all'Atto di successione (1701), che fissava la successione per la Casa di Hannover nel caso in cui la regina Anna fosse morta senza figli.

cadenza triennale. Il periodo era scaduto e si temeva che, senza un intervento, i mercanti avrebbero importato in quel periodo una tale quantità di merci da sopperire alle necessità del paese per diversi anni. Ma a ciò si sarebbe potuto facilmente porre riparo grazie ad un espediente suggerito dall'assemblea e cioè che i funzionari restassero in carica prendendo nota dei mercanti che avrebbero dovuto pagare alla dogana in base alle merci importate nel caso che il Parlamento avesse deciso di mantenere quella normativa. Ma il re ⁽⁵⁾ si rifiutò di accettare questo suggerimento e con un atto di autorità riscosse i dazi in tutto il regno. Tuttavia, per quanto questo comportamento costituisse uno scandaloso abuso di autorità, esso, per quanto ingiusto, aveva tuttavia qualcosa di rispettabile. Così non fu a proposito delle imposte. Queste ultime erano state autorizzate dal Parlamento per un certo numero di anni durante il regno di Carlo, con l'autorizzazione agli amministratori di darle in appalto per un certo periodo di tempo non superiore a tre anni. Senza dubbio ciò significava che potevano essere date in appalto per tre anni durante il periodo in cui se ne autorizzava l'imposizione. Ma il sovrano interpretò la disposizione nel senso che potevano esser date in appalto per tre anni in qualunque momento. A tale scopo falsificò un atto retrodatandolo, lo fece sottoscrivere dai funzionari delle imposte come se fosse stato redatto durante il regno di suo fratello e, grazie a questo meschino espediente, decretò le imposte per un anno.

⁽⁵⁾ Giacomo II.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1763

Ho trattato questo secondo aspetto del diritto pubblico con tutta, o quasi, la precisione che esso permette. Il potere sovrano è assoluto in tutti i governi e non appena il governo si insedia saldamente esso sfugge al controllo di qualunque forza regolare. Nello stadio dei cacciatori e dei pastori è ben altrimenti, ma oggigiorno la *summa potestas* non è più suscettibile di alcun controllo da parte di un potere regolare. Infatti se chiunque, una rappresentanza del popolo o l'intero popolo, potesse chieder conto a quella che abbiamo chiamato *summa potestas*, questa rappresentanza o l'intero popolo costituirebbero essi la *summa potestas*, e se a loro volta fossero soggetti alla autorità di un altro, questi deterrebbe la *summa potestas*. Cosicché si arriva sempre necessariamente ad un organismo dotato di un potere che non è suscettibile di controllo da parte di un potere regolare. Il potere legislativo, giudiziario o esecutivo sono esercitati senza alcuna restrizione. Non dobbiamo in realtà aspettarci che essi vengano sempre esercitati in modo ottimale. Senza dubbio sono state emanate molte leggi malaccorte che furono poi abrogate nella legislatura successiva. Sono state imposte molte tasse ingiuste, di cui si capì subito la inopportunità come la cosiddetta imposta sul focolare e il testatico; molte guerre avventate sono state intraprese e molte paci scriteriate sono state sottoscritte dal re e dal suo consiglio come quella di Utrecht ⁽¹⁾. Ora si possono fare molte cose del genere senza con ciò autorizzare il popolo a ribellarsi con le armi. Senza dubbio un abuso grossolano, flagrante e palese produrrà questo effetto, come se si chiedesse ai sudditi di pagare una tassa pari a metà o a un terzo della loro sostanza. Ma non si può dire con sicurezza fin dove possa spingersi il potere sovrano senza suscitare una simile reazione. Vediamo a questo proposito che a seconda dei tempi si possono imporre tasse e sussidi più o meno consistenti. Quando il potere

(1) Cfr. supra, p. 344, n. 7.

sovrano è diviso fra diverse mani, per quanto sia impossibile dire fin dove può arrivare il potere sovrano nella sua interezza, è facile accertare quando ciascuna delle parti fra le quali esso viene diviso travalica i limiti leciti. Ciò avviene ogni qual volta ciascuna di esse cerca di esercitare il potere che appartiene ad un altro, come se il Parlamento o il re agissero nell'ambito legislativo senza il consenso reciproco e il Parlamento dovesse proclamare una guerra o il re cercasse di riscuotere le tasse. Il re può, è vero, porre rimedio a qualche ingiusta procedura del Parlamento sciogliendolo temporaneamente. La stessa definizione di diritto perfetto, che è opposta a quella a cui si riferiscono gli atti di solidarietà umana ecc., che vengono da alcuni definiti diritti imperfetti, implica che possiamo costringere gli altri a rispettarli nei nostri confronti per mezzo della forza. Se perciò le varie parti del governo hanno un diritto perfetto per quanto riguarda le loro varie competenze, si deve supporre che esse possano difenderle con la forza. Perciò se il re impone tasse che non siano state approvate dal Parlamento, egli infrange le regole del governo. Questo fu quello che fece Giacomo II in relazione ai dazi doganali e, come ho detto prima, senza alcuna necessità, poiché si poteva ricorrere ad un sistema più semplice per impedire tutti gli inconvenienti di una importazione improvvisa. Per quanto concerne le imposte, non esisteva nemmeno questa giustificazione, in quanto esse si riferivano soprattutto alla birra che i fabbricanti non avrebbero in alcun modo potuto conservare in scorte eccessive. Innanzitutto, questa decisione fu imposta mediante un <?> ⁽²⁾ legale circa il significato della legge. Si tratta esattamente dello stesso caso di colui che, ottenuta in affitto una fattoria per trenta anni con la facoltà di subaffittarla, come si dice, per tre anni, al trentesimo anno ne subaffittasse una parte. Ciò non darebbe alcun diritto al subaffittante dopo il trentesimo anno. Anche la data venne falsificata, il che non è affatto più scusabile di una contraffazione, e fu sottoscritta dai funzionari come se fosse stata redatta al tempo di Carlo. Ciò avvenne chiaramente in contrasto con la *Petition of Right* ⁽³⁾, che demandava al Parlamento il diritto di imporre tasse (diritto che era stato violato da Carlo I) in modo

⁽²⁾ Sta probabilmente per "interpretazione".

⁽³⁾ Si tratta della dichiarazione del Parlamento che riconobbe i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini (1628).

estremamente particolareggiato. Un'altra cosa a cui in un primo tempo non si prestò molta attenzione fu la violazione delle leggi sulla professione di fede, i *Test Acts*. Il popolo, vedendo che Carlo II probabilmente non avrebbe avuto figli, divenne estremamente sospettoso della bigotteria, della violenza e dell'imprevidenza di Giacomo, di cui si erano avuti molti esempi. Furono perciò emanate due leggi sulla professione di fede, una contro i Papisti, che fu proposta da tutti i *Whig* e dal partito repubblicano, ed in particolare dal clero protestante, l'altra contro i dissidenti, proposta dalla Chiesa d'Inghilterra (4). Esse stabilivano che nessuno sarebbe stato ammesso ad alcuna carica governativa se non avesse ricevuto i sacramenti secondo il rito della Chiesa d'Inghilterra. Ciò era appositamente rivolto a contrastare le trame di Giacomo e del suo partito come pure quelle dei dissidenti ed anche per evitare che i papisti potessero servire nell'esercito per più di tre mesi a meno che non prestassero il giuramento di supremazia e di abiura. Giacomo, tuttavia, durante la rivolta del Duca di Monmouth (5) utilizzò diversi ufficiali di religione cattolica romana, poiché essi potevano prestare il servizio militare per tre mesi. Avendoli riscontrati particolarmente idonei, egli decise di mantenerli in servizio. Di ciò informò il Parlamento, e per quanto fosse chiaro che se non ne avesse fatto alcuna menzione i membri del Parlamento a causa del loro grande servilismo avrebbero sorvolato sul fatto, tuttavia, poiché egli disse loro chiaramente che era deciso ad infrangere le regole del governo, quelli si considerarono obbligati a fargli le loro rimostranze. Egli fu anche estremamente crudele nel punire molti colpevoli di crimini contro lo Stato. Dopo la rivolta di Monmouth, Jeffreys (6) giustiziò in una sola tornata seicento persone, molte delle quali furono costrette con la violenza a dichiararsi colpevoli anche se avevano ottime giustificazioni.

Durante l'ultima rivolta, che rappresentò per il governo una

(4) (25) e (30) Carlo II (1673-1678).

(5) Una prima congiura, detta di Rye House, capeggiata dal Monmouth, pretendente al trono in quanto figlio illegittimo di Carlo II, era stata soffocata nel 1683. Successivamente il Monmouth si ribellò anche allo zio Giacomo II. Sconfitto, fu giustiziato il 13 luglio 1685.

(6) Agli avvenimenti descritti nella nota precedente fecero seguito le tristemente note Assise del Sangue amministrate dal giudice George Jeffreys, sanguinario interprete dei voleri del re.

minaccia ben maggiore, vi furono soltanto circa sessanta esecuzioni di civili (anche se ve ne furono diverse altre, non altrettanto giustificabili, riguardanti militari) benché vi fossero coinvolte molte personalità notevoli, mentre non più di una o due erano state coinvolte in quella di Monmouth, che durò soltanto tre settimane circa. Dispensandoli dalla professione di fede, egli elevò alle cariche pubbliche molti cattolici romani; ne ammise quattro nel *Privy Council* ⁽⁷⁾, ne pose uno a capo del Tesoro, un altro a capo dello Scacchiere, ecc., nominò un membro del clero cattolico romano Decano di Christchurch; ed impose al corpo docente del Magdalen College di eleggere un cattolico romano come loro capo. Dato che quelli si rifiutarono, poiché non solo si trattava di un cattolico romano ma anche di persona assolutamente inidonea a quella carica, egli li cacciò dai loro posti, compiendo con ciò una sopraffazione più evidente di qualunque altra azione di cui aveva potuto macchiarsi. Egli avocò a sé la facoltà di concedere dispense non solo in relazione alle leggi sulla professione di fede, ma anche in relazione alle *Penal laws*. In precedenza questo potere era stato concesso a Carlo per decisioni di secondaria importanza, come la forma dei carretti a due o a quattro ruote ed egli citò questi casi come precedenti. Le *Penal laws* erano state originariamente emanate per rafforzare l'autorità del re nella punizione dei reati, e perciò egli poteva essere autorizzato a farne a meno ogni volta che poteva. Ma certo non poteva mai essergli concesso di trascurare una legge del Parlamento emanata chiaramente per limitare il suo potere e sopprimere una religione contraria agli interessi della nazione. Egli fece ciò non solo concedendo una dispensa ad alcuni particolari individui, ma nel corso del suo governo arrivò a sospendere completamente l'applicazione delle leggi, il che, poiché si trattava di un periodo di tempo illimitato, significava in pratica abrogarle. Un altro passo che più di qualunque altro contribuì a causare la Rivoluzione fu l'emanazione di un decreto contenente una dichiarazione della sospensione di tutte le *Penal laws* in materia che egli fece leggere da tutti i membri del clero del regno. Egli credeva di non incontrare opposizione in quanto ne era stata letta una simile al tempo di Carlo I, ma quella godeva dell'autorizzazione del Parlamento che questa invece non aveva. Di conseguenza questa

(7) Cioè l'organo consultivo del sovrano.

dichiarazione venne letta da non più di duecento preti in tutta l'Inghilterra. L'Arcivescovo di Canterbury e sei o sette altri si presentarono con una rimostranza ed una petizione redatta nei termini più moderati, chiedendo al re di revocare l'ordine, ma invece di ascoltarli, egli li mandò tutti alla Torre. Nulla poteva apparire più allarmante per il popolo della incarcerazione di sei o otto degli uomini più rispettabile del regno, rispettabili non solo per il loro ruolo di uomini del clero, ma anche come membri della Camera dei Lord, per aver fatto ciò che ogni suddito aveva il diritto di fare, tanto più che essi potevano chiedere in qualunque momento un'udienza privata. Qualche tempo dopo un certo Sharp pronunciò un sermone contro il papismo, e poiché quella era la religione del re, il discorso fu interpretato come un affronto contro di lui. Il re perciò ordinò al Vescovo di Londra di sospenderlo. Questi rispose che non poteva farlo senza sottoporlo ad un giusto processo e si offrì allo stesso tempo di consigliare Sharp di desistere, il che egli fece effettivamente. Giacomo, non soddisfatto di ciò, istituì un tribunale di commissari per gli affari ecclesiastici, cosa che pensava di poter fare semplicemente alterando il nome dell'*High Commission Court* che era stata sciolta al tempo di Carlo I. Questo tribunale mandò immediatamente alla Torre il Vescovo e Sharp come colpevoli di affronto per aver disobbedito all'autorità del re. Oltre a ciò, quando si rese conto che tutto il popolo era disgustato dall'incoraggiamento che egli accordava ai papisti, pubblicò una dichiarazione in cui garantiva libertà di coscienza ai seguaci di ogni religione, cosa che non aveva il potere di fare, promettendo allo stesso tempo che non avrebbe usato *una pressione irresistibile* per costringere qualcuno a cambiare religione. Era risaputo che non avrebbe costretto nessuno a diventare protestante, per cui ciò significava soltanto che non avrebbe trattato i Protestanti con eccessiva severità. Una dichiarazione che solo un pazzo avrebbe pensato di fare in un paese protestante. Immaginando inoltre che una delle principali obiezioni della nobiltà contro il papismo fosse il timore che le terre delle abbazie che erano state distribuite alla nobiltà al tempo di Enrico VIII fossero restituite ai precedenti proprietari, egli dichiarò che ognuno avrebbe potuto continuare a possedere le sue terre, il che indicava chiaramente la sua intenzione di introdurre il papismo nel regno. Egli si rivolse poi all'esercito chiedendo se approvava l'abolizione dei giuramenti richiesti dalle leggi sulla

professione di fede. Cominciò consultando un reggimento, invitando i soldati di opinione contraria, se ve ne erano, a deporre le armi, e fu sorpreso nel constatare che, ad eccezione di sei o sette uomini e di uno o due ufficiali di religione cattolico romana, tutti avevano deposto le armi a terra. Questo lo infuriò terribilmente ed ordinò loro di raccogliere, dicendo che non li avrebbe mai più consultati su questioni del genere. Da tutto ciò non dobbiamo meravigliarci se tutto il popolo lo abbandonò e chiamò Guglielmo al suo posto. Senza dubbio avrebbero potuto trascurare l'intera famiglia Stuart e scegliersi per re chiunque volessero. Infatti, dato che i figli di un individuo colpevole di tradimento contro il governo sono esclusi per sempre dalla successione di qualunque proprietà, quando il sovrano è colpevole di qualunque infrazione al dovere nei confronti del suo popolo si potrebbe ben supporre che egli perda per sempre tutti i diritti alla corona. Ma generosamente il popolo non si avvalse di questo diritto, e saltando suo figlio che era anch'egli cattolico romano e la cui legittimità era sospetta, elevò al trono sua figlia Maria. Durante il suo regno, il trono fu destinato ad Anna e poiché ella non aveva figli, alla famiglia degli Hannover, gli eredi protestanti più prossimi e si introdusse la norma che nessuno che appartenesse ad una religione diversa da quella di stato sarebbe mai potuto salire sul trono britannico.

LUNEDÌ 28 MARZO 1763

Nella prima di queste lezioni abbiamo osservato che il fine di tutte le leggi di uno stato è innanzitutto quello dell'amministrazione della giustizia nei suoi diversi settori, pubblico e privato, in secondo luogo della *Police* del paese e in terzo luogo della difesa, che comprende l'amministrazione delle forze armate all'interno del paese, cioè l'organizzazione della guardia nazionale e dell'esercito permanente ed il modo in cui questi corpi vengono utilizzati. In questa parte viene trattato anche il diritto di pace e di guerra. Veniamo dunque alla

POLICE

La parola *Police* è stata mutuata dagli inglesi direttamente dai francesi, benché essa derivi originariamente dal greco πολιτεία, cioè conduzione del paese, politica, o arte del governo in generale. Comunque il suo significato viene attualmente limitato in genere alla regolamentazione dei settori meno importanti. Comprende in genere tre cose: la cura posta dall'amministrazione pubblica alla pulizia delle vie, delle strade, ecc.; in secondo luogo la sicurezza; e in terzo luogo approvvigionamenti a buon mercato o verosimilmente l'abbondanza che ne è la fonte costante. Quando il sig. Lamonion ⁽¹⁾ fu nominato Intendente di Parigi, i funzionari lo informarono che il re pretendeva tre cose da lui, che assicurasse *neteté*, *sûreté* e *bon marché* alla città. Le due prime cose, per quanto senza dubbio molto importanti, sono di natura troppo volgare per costituire argomento di una lezione. La *neteté* di un paese riguarda le norme emanate allo scopo di conservare la pulizia delle vie urbane e di comunicazione ecc., e di impedire gli effetti nocivi di sostanze putrescenti e in decomposizione. Di ciò

(1) Cfr. supra, p. 3 n. 1.

non si può parlare in questa sede. L'obiettivo della seconda sezione della *Police* è la sicurezza della popolazione, cioè la prevenzione di tutti i crimini e dei disordini che possono turbare la normalità dei rapporti o violare la pace della comunità con qualunque atto di violenza. In genere il sistema migliore per conseguire questo fine auspicabile è il rispetto rigoroso, severo ed esemplare delle leggi adeguatamente formulate per prevenire i crimini e stabilire l'ordine nello stato. A volte si usano metodi più diretti per il conseguimento di questo scopo - metodi che colpiscono più direttamente i trasgressori. Se ne fa ampio uso nelle città francesi. Ciascuna di queste è dotata di una *marche possé* o guardia cittadina che pattuglia le strade e in tal modo previene i malfattori dal tentare azioni criminali, rende più difficile la fuga di un assassino o di un rapinatore e presta anche aiuto per spegnere incendi o in caso di altri incidenti pericolosi. Anche questa materia, che riguarda soprattutto i regolamenti idonei e la costituzione dei corpi di guardia cittadini, costituisce un argomento troppo volgare e troppo particolare perché lo si debba prendere in considerazione.

A questo proposito osserveremo soltanto che non sono le città in cui è maggiore l'opera di sorveglianza quelle che godono maggiore sicurezza. Londra è la città più grande d'Europa, più grande di Parigi di almeno un terzo e dovrebbe dunque avere più bisogno di una normativa di questo genere. Osserviamo invece che è Parigi la città in cui si presta maggiore attenzione a questo problema. La raccolta delle leggi su questo argomento ad opera di De La Marre ⁽²⁾ si compone di quattro grandi volumi, sebbene egli abbia approfondito soltanto una piccola parte del progetto originario. La *Police* costituisce dunque una parte molto ponderosa del diritto, tale che soltanto coloro che sono impiegati nei diversi uffici e nei tribunali interessati riescono a padroneggiarla appieno, mentre invece tutte le leggi concernenti la *Police* di Londra si potrebbero leggere nel giro di una o due ore. In realtà vediamo che in Francia ce n'è molto maggiore bisogno: è difficile che a Parigi la notte trascorra senza che venga commesso un omicidio o una rapina nelle strade, mentre a Londra

(2) N. de La Mare, *Traité de la Police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent*, Paris, 1705-38.

non si verificano più di tre, quattro o cinque omicidi nell'arco di un intero anno. Se ne potrebbe dedurre che più *Police* c'è in un paese, minore è la sicurezza, ma la realtà è che dove esiste maggiore necessità, là si prendono maggiori precauzioni. La natura dei costumi della gente e i loro diversi sistemi di vita causano un'enorme differenza a questo proposito. In genere possiamo osservare che in qualunque paese i disordini sono più o meno gravi a seconda del numero dei servi e dei subordinati che vi risiedono. Ho già dato conto dei grandi disordini e della confusione che caratterizzavano i governi feudali, che dipendevano in grande misura dal numero dei servi e dei subordinati che si contavano fra loro. Costoro, abituati a vivere fra gli agi e il lusso nella casa del loro signore, non avevano altro modo di mantenersi se non la rapina e la violenza. Dai dati raccolti da David Hume nel <?> ⁽³⁾ volume della sua storia constatiamo che al tempo della Regina Elisabetta, quando il governo feudale era in declino, in un anno si commettevano nel paese più omicidi di quanti ne possiamo immaginare. Ricaviamo gli stessi dati dall'elenco degli omicidi commessi in una contea. Allo stesso modo, sembra che i disordini in Francia siano dovuti al gran numero di servi che è di moda mantenere presso i nobili. Il loro numero è in realtà molto inferiore a quello degli assoldati al seguito dei potenti di centocinquanta anni fa, ma è comunque molto più alto che in Inghilterra, in quanto là, a differenza che da noi, lo spirito del governo feudale non è ancora scomparso del tutto. Questi servi, spesso scacciati per le loro malefatte e perciò senza alcuna referenza, sono la specie di uomini più indifesa immaginabile. La vita pigra e lussuosa negli agi e nell'abbondanza a cui si sono abituati vivendo con i padroni li rende assolutamente depravati nel corpo e nello spirito, cosicché non sono né disposti a mantenersi con il lavoro, né capaci di farlo e non conoscono altro sistema di vita se non il crimine e il vizio. Osserviamo anche che in questa città (Glasgow), dove ciascuno ha raramente più di un servo, si commettono pochissimi delitti capitali, o addirittura non se ne commette alcuno, e quelli che vengono commessi, sono per lo più opera di forestieri. Ad Edimburgo, al contrario, dove la presenza della nobiltà e della piccola nobiltà raccoglie insieme un gran numero di servi

⁽³⁾ D. Hume, *The History of England under the House of Tudor*, Edinburgh, 1759, II, pp. 726-7.

che sono spesso lasciati dai loro padroni in balia di se stessi, se ne verificano diversi ogni anno. Nel complesso la causa fondamentale di tutti i disordini e del caos in alcune città è l'abitudine di avere molti assoldati e molti dipendenti. Possiamo anche affermare che non sono tanto i regolamenti della *Police* che mantengono la sicurezza in uno stato, quanto piuttosto il costume di avere il minor numero possibile di servi e dipendenti. Niente tende tanto a corrompere, a snervare e a svilire la mente quanto la dipendenza, e nulla ispira tanti concetti nobili e generosi di probità come la libertà e l'indipendenza. Il commercio contribuisce molto a prevenire questo costume. Le fabbriche danno alle classi più povere salari migliori di quelli che si possa permettere qualunque padrone; inoltre esse offrono ai ricchi un'occasione di spendere le loro fortune con meno servi, cosa che essi non perdono mai l'occasione di fare. Donde ne deriva che in Inghilterra la gente comune, che è completamente libera e indipendente è la più onesta del suo rango che sia dato di incontrare in qualunque luogo. La piccola e la grande nobiltà in Francia sono senza dubbio costituite da uomini validi come gli Inglesi o come i nobili di altri paesi, ma la gente del popolo in quanto meno libera è molto meno integra ed onesta. La piccola nobiltà scozzese non è peggiore di quella inglese, ma la gente comune che è notevolmente meno libera, è molto meno proba, generosa e dotata di qualità positive di carattere rispetto a quella inglese.

Il terzo obiettivo della *Police* è costituito dai mezzi per dare abbondanza e ricchezza al paese, in altre parole il basso prezzo delle merci di ogni genere. Infatti questi due termini: abbondanza e basso prezzo sono in un certo senso sinonimi, dal momento che il basso prezzo è una conseguenza necessaria dell'abbondanza. Osserviamo infatti che l'acqua, che è assolutamente necessaria per la sopravvivenza dell'umanità, proprio a causa della sua abbondanza, non costa nulla, a parte le spese per attingerla, mentre i diamanti e gli altri gioielli, dei quali si può a mala pena individuare l'utilità, hanno un prezzo elevatissimo. Al fine di studiare le cause che producono la prosperità, sarà bene definire in che cosa consistano la prosperità e l'abbondanza, ossia quali siano i beni che dovrebbero abbondare in un paese. Prima di far questo sarà anche necessario considerare quali siano i bisogni e le esigenze naturali del genere umano. L'uomo ha ricevuto dalla generosità della natura la ragione e l'ingegnosità, un

temperamento artistico, una capacità di inventiva, di apprendimento e di evoluzione di gran lunga superiori a quelle dispensate agli altri animali, ma è, nel medesimo tempo, il più debole e il meno ricco di risorse per quanto riguarda i mezzi di sostentamento e le comodità della vita. Tutti gli altri animali trovano in natura cibi idonei ad essere gustati così come sono ed adeguati alle esigenze delle varie specie e di ben poche altre cose hanno bisogno. Ma l'uomo, di struttura più delicata e di costituzione più debole, non trova nulla che sia adatto alle sue esigenze senza che si renda necessaria una qualche forma di miglioramento e di manipolazione per adattarla al suo consumo. Tutti gli altri animali gustano il cibo nello stato in cui esso è prodotto dalla natura, e non concepiscono neppure l'idea che potrebbe essere migliorato dalle arti culinarie o reso più gradevole o più nutriente dall'aggiunta di condimento. In realtà, in base all'esperienza di alcuni popoli selvaggi, sembra che lo stomaco umano sia in grado di digerire il cibo nello stato in cui si presenta originariamente in natura, senza alcuna preparazione, come avviene per tutte le altre specie animali; ma non sembra che questo sia il modo per lui più gradevole o salutare. Non appena usa il fuoco per preparare i cibi, l'uomo scopre immediatamente gli effetti benefici che esso produce. Egli si rende conto subito che il cibo così preparato è più gradevole e ben presto l'esperienza gli insegna che il suo stomaco, debole è gracile, lo digerisce più facilmente che non allo stato grossolano e naturale, per cui, dopo questa scoperta, disdegna in un primo tempo il cibo non trattato, e, in seguito, lo considera addirittura disgustoso. Infatti vediamo che lo stomaco dei selvaggi, sebbene riesca a digerire una certa quantità di cibo crudo, non è tuttavia assolutamente adatto ad esso. Le malattie dell'apparato digerente dovute alla difficoltà di digestione e all'ingerimento di cibi crudi si verificano soprattutto fra i popoli selvaggi ed è sorprendente notare quanto sia maggiore l'incidenza presso di loro di forme di depressione e di disordini ipocondriaci rispetto agli altri essere umani. Né questi disturbi sono imputabili, come avviene presso di noi, a mancanza di aria o di esercizio fisico o alla difficoltà di eliminare gli umori superflui. La sola ragione a cui possono essere attribuiti sono gli effetti dei cibi crudi, non manipolati e indigesti.

Anche la temperatura naturale dell'aria è nel complesso adatta alle condizioni di vita degli altri animali, i quali sembrano risentire

pochissimo dell'avvicinarsi delle diverse condizioni metereologiche. Ma perfino questo fluido così impalpabile e cedevole, è troppo rigido per la struttura delicata e fragile dell'uomo. Verrebbe logico supporre che questo elemento sottile e fluttuante non possa essere suscettibile di alcuna modificazione da parte dell'uomo, ma egli riesce addirittura a costituire intorno al suo corpo una specie di nuova atmosfera, più morbida, calda e confortevole della normale aria circostante. A questo scopo si munisce di stoffe che avvolge intorno al corpo e si costruisce una casa per diffondere questa atmosfera in un raggio più ampio intorno a sé. Si tratta di invenzioni di cui nessun altro animale percepisce la necessità, ma l'uomo quasi non riesce a sopravvivere senza di esse. Anche coloro che vivono in paesi in cui l'influenza benefica del sole rende inutile difendere il corpo dalla frescura dell'aria, come avviene invece in altri paesi, sono costretti ad usare altre misure di difesa, senza le quali il calore screpolerebbe la loro pelle delicata e la renderebbe incapace di sopportare i venti e le piogge. Per questa ragione ungono e ammorbidiscono la pelle con olio e grasso e la tingono con sostanze di vario colore che l'abbronzano e l'ispessiscono mettendola in grado di resistere al calore bruciante del sole, al soffio penetrante del vento, al freddo battente della pioggia. Ma queste esigenze possono essere soddisfatte adeguatamente senza grandi difficoltà e con mezzi propri da ogni singolo individuo. I selvaggi che non si dedicano a diversi commerci possono procurarsi da soli, ciascuno per proprio conto, cibo, abiti e riparo. I frutti spontanei della terra e la carne degli animali catturati a caccia lo riforniscono di cibo che egli può preparare con molta facilità. Alcune pelli, tenute insieme da cinghie dello stesso materiale, costituiscono il suo abbigliamento, e qualche palo infilato nel terreno e coperto di pelli o stuoie gli fornisce riparo per la notte o contro l'inclemenza del tempo. Ma la stessa natura e le stesse inclinazioni che lo hanno spinto ad escogitare questi miglioramenti inducono l'uomo a raffinatezze anche maggiori. Il suo sistema di vita finisce con l'apparirgli rozzo e sgradevole e non riesce più a soddisfarlo: egli cerca ulteriori comodità e raffinatezze. Fra tutti gli animali della terra, soltanto l'uomo tiene conto negli oggetti di fattori che non hanno alcuna importanza in relazione alla sostanza e che non portano alcun vantaggio reale nel soddisfare le esigenze naturali. Perfino il colore, il più inconsistente e il più superficiale fra tutti gli elementi distintivi,

diventa oggetto della sua attenzione. È per questo che diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed altri gioielli sono stati sempre preferiti ai ciotoli più comuni meno splendidamente colorati. Anche la forma è un elemento non secondario nell'indirizzare molte delle scelte dell'uomo. Una sorta di regolarità mista allo stesso tempo ad un certo grado di varietà gli dà piacere, come è evidente dalla costruzione delle case, o degli edifici che egli preferisce né monotoni ed uniformi né troppo spigolosi. Anche quando le parti della figura sono proporzionate l'una all'altra senza disarmonie o vuoti si ha un effetto gradevole; infine, noi proviamo piacere anche nel guardare un oggetto che a queste qualità aggiunge anche la capacità di poter essere individuato facilmente e distintamente nel suo complesso alla prima occhiata. Dalla prima di queste caratteristiche deriva la preferenza accordata.



Dalla seconda deriva la preferenza accordata alle dolci rotondità delle figure curvilinee rispetto a quelle spigolose e irregolari e a quasi tutte quelle rigide e dritte. Dalla terza che il cerchio, dalla direzione sempre mutevole, e tuttavia sempre simile a se stesso e così facilmente percepito, è preferito alle forme più variate dell'ellisse, della parabola, dell'iperbole, e della spirale di Archimede, che pure di gran lunga lo superano in varietà, perché è più facilmente organizzabile dalla percezione di quanto non siano quelle la cui natura sfugge a prima vista. È per questo che i poligoni con più di otto lati non sono mai ammessi in architettura, in quanto si offrono difficilmente ad una percezione immediata, oppure inducono al disagio del conteggio dei loro lati. Anche l'imitazione attrae molto l'attenzione, a prescindere da ogni altro elemento di attrattiva. Un esempio evidente ci viene dai dipinti fiamminghi che piacciono semplicemente per la fedeltà con cui riproducono gli oggetti, anche se questi oggetti, in sé stessi, non sono affatto belli. La raffigurazione di un letamaio o di un pezzo di pancetta affumicata colpisce il nostro occhio e ci sembra assai gradevole; ci meravigliamo di come le variazioni delle tinte e le macchie dei colori riescano a rappresentare i pieni e i vuoti, le protuberanze e le irregolarità di quei corpi solidi, benché siano dipinti su una superficie assolutamente piana e liscia. Anche la rarità costitui-

sce un elemento di preferenza fra cose altrimenti di pari valore e attribuisce gran pregio ad oggetti che sarebbero altrimenti trascurabili. È soprattutto per questo che le gemme sono preziose; le imitazioni di pasta di vetro o di vetro che vengono ora prodotte in Europa sono molto simili a quelle vere eppure hanno un valore di gran lunga inferiore. Si dice anche che i selvaggi che le ottengono in cambio di pietre vere di dimensioni minori, non appena le abbiano ricevute, si allontanano in fretta, estremamente soddisfatti dello scambio, ma timorosi che gli Europei tentino di riprenderglielie. È per questo che il princisbecco, che pure ha lo stesso colore dell'oro, non è affatto considerato altrettanto prezioso e che la lega di stagno e di altri metalli, nota in Inghilterra con il nome di lega francese non è affatto apprezzata, benché abbia quasi la stessa lucentezza dell'argento.

Queste quattro distinzioni: colore, forma, varietà o rarità, ed imitazione, sembrano essere alla base delle preferenze e di tutte le distinzioni minuziose e, per i più saggi, anche frivole fra oggetti altrimenti uguali, per il cui conseguimento l'umanità si dispera e si affanna più che per tutte le altre cose, e per soddisfarle sono state create mille arti. {Per amor loro l'uomo finisce con l'adottare abitudini ed usanze per quanto riguarda l'alimentazione, l'abbigliamento e l'abitazione, che non hanno alcun rapporto con la comodità e sono spesso l'opposto delle finalità originarie che ci si proponeva di soddisfare con quegli oggetti, per cui anzi spesso ci vestiamo, ci nutriamo ed alloggiamo in modo non sempre consono ai principi della comodità, della salute, della convenienza e del calore}. In verità quasi tutte le arti e le scienze sono state inventate e migliorate per sopperire ai bisogni *del mangiare, del bere*, del vestirsi e del procurarsi una casa. L'agricoltura moltiplica i materiali che i diversi artigiani lavorano, ma soprattutto i prodotti connessi con il cibo in quanto sono quelli il cui consumo è maggiore. La foresta ci fornisce alberi e tavole per l'edilizia e dalla pianura ci vengono lana, lino e cotone, e dalla coltura del gelso seta per gli abiti, e inoltre l'indaco, il guado, la robbia e cento altre piante usate per tingere quei tessuti. Sarebbe impossibile enumerare tutti gli artigiani che contribuiscono con il loro lavoro al miglioramento di questi prodotti grezzi e che li preparano per l'uso. Il macellaio, il mugnaio, il fornaio, il fabbricante di birra, il cuoco, il pasticciere, ecc., tutti contribuiscono con il loro lavoro a preparare il cibo per l'uomo con i vari prodotti della terra. Quanti artigiani ci

vogliono per produrre le merci che compaiono nei negozi del tappeziere, del drappiere, del merciaio, e del venditore di panno, per tosare la lana, raccoglierla, selezionarla, filarla, cardarla, torcerla, tesserla, lavarla, tingerla ecc.? E i cento altri artigiani impegnati per ciascuna mercanzia? Quanti artigiani contribuiscono a procurare le varie merci che troviamo dal droghiere, soprattutto nel settore degli alimentari? Il falegname, il carradore, lo scultore del legno, ecc., tutti contribuiscono con la loro opera insieme allo scalpellino, al muratore, ecc. a costruire o ad ammobiliare le nostre abitazioni. Gli artigiani che lavorano l'ottone, il ferro, il rame, tutti dedicano la loro opera a preparare utensili di vario tipo per la casa o attrezzi per gli altri artigiani. Il commercio, i traffici e tutte le arti del costruttore navale ecc. ecc. e i marinai, e l'opera assidua dei mercanti tendono allo stesso fine. Essi importano il cibo e le stoffe eccedenti di un paese in un altro, trasportando in cambio altre merci dello stesso genere di cui vi è abbondanza fra loro. La geometria, l'aritmetica e la scrittura, tutte sono state inventate originariamente per facilitare il buon funzionamento delle varie attività. La scrittura e l'aritmetica sono state inventate per registrare e dare ordine e chiarezza alle varie transazioni fra mercanti e commercianti e la geometria fu originariamente inventata (sia per misurare la terra e dividerla fra gli abitanti che) per aiutare l'artigiano a dar forma a quelle opere che richiedono una più accurata misurazione. Quasi tutte le leggi e le norme tendono ad incoraggiare queste arti, che forniscono i beni la cui produzione noi consideriamo oggetto delle occupazioni più umili: la carne, le bevande e gli indumenti. Perfino il diritto e il governo se li pongono come scopo ultimo e obiettivo finale. Essi garantiscono agli abitanti del paese libertà e sicurezza nel coltivare le terre che posseggono e la loro benefica influenza dà modo ed occasione al progresso di tutte le varie arti e scienze. Conservano ai ricchi il possesso della loro ricchezza contro la violenza e la rapacità dei poveri, e in tal modo perpetuano quell'utile disparità delle sorti e delle fortune del genere umano che discende naturalmente e necessariamente dai vari gradi di capacità, attività ed applicazione al lavoro dei diversi individui. Proteggono i sudditi dal pericolo degli attacchi improvvisi degli invasori esterni e lasciano agli uomini la libertà e il piacere di coltivare le arti e danno loro il modo di perseguire quelli che chiamamo i piaceri e le comodità della vita. Perfino la saggezza e la virtù in tutti i

suoi aspetti derivano il loro lustro e la loro bellezza soprattutto dalla tendenza a garantire la sicurezza del genere umano mentre attende a queste necessità fondamentali. Le leggi e il governo sono i loro principali obiettivi da un punto di vista pubblico, ma il loro fine è identico anche per quanto riguarda i singoli. La probità, l'onestà e l'integrità tendono tutte alla conservazione degli individui e li incoraggiano in tal modo nelle loro varie occupazioni. La saggezza superiore dell'uomo probo ed oculato indirizza gli altri nella conduzione degli affari e li sprona ad imitare la sua laboriosità ed industriosità. Il coraggio li protegge dalle incursioni dei nemici esterni e dagli attacchi di quelli interni e la loro generosità ci viene in soccorso quando falliscono gli schemi che erano stati predisposti per la soddisfazione delle esigenze e delle comodità della vita. Queste virtù sono quanto mai utili allo stato quando vengono messe in pratica, esse servono da esempio a tutti gli altri e li spronano verso la medesima laboriosità. Cosicché in un certo senso, tutte le arti, le scienze, il diritto e il governo, la saggezza e perfino la virtù tendono tutte a questo unico scopo: provvedere gli uomini di cibo, bevande, indumenti ed abitazioni, cose tutte che vengono normalmente considerate le attività più modeste e adatte alle cure dei più umili e dei meno nobili. Tutte le varie arti ed attività hanno lo scopo di rendere più accessibili le cose comode e necessarie della vita. Vediamo infatti che anche un qualsiasi operaio a giornata, che a torto noi pensiamo viva nella maniera più semplice, in realtà gode di maggiori comodità ed agi di un principe indiano alla testa di mille sudditi ignudi. Il suo grezzo cappotto di lana turchina è frutto del lavoro di forse cento artigiani, il tosatore, colui che ha raccolto la lana, colui che l'ha selezionata, colui che l'ha cardata, colui che l'ha filata, oltre al tessitore e al follatore il cui telaio e i cui attrezzi da soli sono più sofisticati di tutti gli oggetti usati alla corte di un principe selvaggio. Senza considerare la nave che ha trasportato le tinture e gli altri materiali da paesi lontani, e tutti gli operai, i carradori, i carpentieri, i bottai, i fabbri ecc., che lavorarono per metterla in grado di affrontare il mare e tutti gli uomini che la guidarono durante la navigazione. Attraverso quante mai mani è passato l'attrezzo di ferro con il quale lavora! Il minatore, il cavapietre, lo scalpellino, il fonditore, il forgiatore, colui che ha costruito la fucina per fonderlo, il fabbro, ecc. tutti hanno messo mano nel fabbricarlo. Quanti hanno lavorato per fare la ruvida camicia di

tela che egli indossa, le scarpe di cuoio conciato, il letto su cui riposa; la griglia su cui cucina il suo cibo; il carbone che egli brucia, che gli è stato portato attraverso un lungo viaggio per terra e per mare, i suoi coltelli e le sue forchette; i suoi piatti di peltro o di terracotta; i vari artigiani la cui opera è stata necessaria per preparare il pane, la sua birra e l'altro cibo; oltre al vetro di cui son fatte le sue finestre, che ha richiesto un così lungo lavoro prima di essere portato all'attuale stato di perfezione, da riuscire, allo stesso tempo, ad escludere il vento e la pioggia, lasciando tuttavia passare la luce. Un materiale, questo, senza il quale il nostro paese sarebbe difficilmente abitabile, almeno per l'attuale stirpe di mortali così delicati e fragili. Pertanto, almeno mille persone hanno prodigato insieme le loro fatiche per rifornire questo povero operaio. Egli gode di comodità molto maggiori di un principe indiano, sebbene inferiori in verità a quelle dei principi e dei nobili d'Europa, ma di gran lunga superiori a quelle degli altri. E forse il divario fra la condizione ed il tenore di vita di un principe e quello di un operaio è di gran lunga inferiore alla differenza che esiste fra l'operaio e il principe selvaggio. In verità non deve sorprendere che il ricco che ha mille dipendenti, fittavoli e servi a lui sottoposti possa vivere nel lusso e nella ricchezza, che l'uomo danaroso e di alto rango viva in tale abbondanza, dato che il mercante, il povero, il bisognoso, tutti contribuiscono al loro benessere. Non deve sembrare sorprendente, come dicevo, che questi siano di gran lunga superiori all'uomo più importante di una tribù selvaggia. Quello che sorprende invece è che anche il povero operaio a giornata o il contadino indigente vivano, nonostante l'oppressione e la tirannia, in condizioni più confortevoli del selvaggio. Fra i selvaggi non esistono proprietari terrieri, né usurai, né esattori delle imposte, cosicché ognuno gode pienamente dei frutti del suo lavoro, e dovrebbe perciò vivere nella massima abbondanza, ma la realtà è ben diversa.

MARTEDÌ 29 MARZO 1763

Nella lezione di ieri ho cercato di spiegare le cause che inducono l'uomo alla industriosità e che sono le sue caratteristiche peculiari fra tutti gli altri animali, vale a dire la debolezza naturale della sua struttura e il suo desiderio di eleganza e di raffinatezza. Un selvaggio solitario può soddisfare questi bisogni in modo approssimativo, ma certo non come è ritenuto assolutamente necessario nei paesi dove esiste da qualche tempo una forma organizzata di governo. Vi ho anche mostrato come la maggior parte delle arti e delle scienze sia stata inventata e sia progredita per soddisfare tre grandi bisogni dell'umanità, ovvero in vista di questi tre obiettivi: il cibo, l'abbigliamento e l'abitazione. Ho mostrato inoltre come l'umanità sia dotata di tutti gli agi e le comodità della vita molto più in uno stato civilizzato che non in uno selvaggio e come l'opulenza e la ricchezza in uno stato civilizzato siano molto maggiori. L'industriosità isolata di un selvaggio non può in alcun modo procurargli le cose che sono ora diventate necessarie per il più semplice artigiano. Possiamo verificare questa stranezza paragonando il modo di vita di un qualunque operaio a giornata in Inghilterra o in Olanda con quello di un principe selvaggio che dispone della vita o della libertà di mille o di diecimila selvaggi ignudi. Appare subito evidente che l'operaio, che secondo la nostra opinione errata vive in modo semplice e povero, vive in realtà in condizioni di gran lunga migliori del re selvaggio. Ogni parte dei suoi abiti, dei suoi utensili, e del suo cibo è stata prodotta dalla collaborazione di un numero infinito di operai e questi a loro volta, nelle rispettive occupazioni, hanno usato attrezzi che hanno richiesto la collaborazione e la fatica di molti altri. Pertanto questo operaio non potrebbe usufruire di queste (per così dire) semplici comodità senza il contributo di circa mille mani. In realtà la sua vita è frugale se la paragoniamo al lusso e alla magnificenza di un europeo ricco di alto rango. Ma forse l'opulenza e il lusso del più ricco non sono tanto superiori al benessere e alla ricchezza di un contadi-

no industrioso, di quanto quest'ultimo non superi il modo di vivere rozzo e primitivo del selvaggio più rispettato. Il fatto che un uomo ricco goda di tante più comodità ed agi di un selvaggio rozzo e povero non deve apparire un fatto straordinario. Nei paesi civilizzati il lavoro e il tempo dei poveri sono sacrificati per mantenere i ricchi negli agi e nel lusso. Un padrone vive nell'ozio e nell'abbondanza grazie al lavoro dei suoi fittavoli che coltivano la terra per lui oltre che per loro stessi. L'uomo danaroso vive del suo strozzinaggio a spese del mercante industrioso e degli indigenti che sono costretti a mantenerlo fra gli agi con gli interessi che riceve in cambio dell'uso del suo denaro. Ma ogni selvaggio gode di tutto il frutto del suo lavoro: non vi sono proprietari terrieri, non vi sono usurai, non vi sono esattori delle imposte. Ci aspetteremmo perciò che il selvaggio debba vivere con più agi del pover'uomo alle dipendenze altrui che lavora sia per sé che per altri. Ma la realtà è ben diversa. La povertà di un selvaggio è di gran lunga superiore a quella del cittadino più miserabile di un paese che meriti di essere definito civilizzato. Vi è anche un'altra considerazione che rende più difficile la spiegazione di questo fatto. Se supponessimo che la fatica fosse divisa equamente non vi sarebbero difficoltà. Cioè, se supponessimo che ciascuno dei diecimila uomini il cui lavoro è necessario per il sostentamento di un individuo, venisse mantenuto dal lavoro degli altri, vi sarebbe in questo caso una proporzione reciproca del lavoro di uno a diecimila e di diecimila a uno, cosicché ognuno troverebbe che il lavoro di un altro è dedicato a lui. Ma questo non si verifica in nessun paese civilizzato. Su diecimila famiglie mantenute l'una grazie al lavoro dell'altra, cento forse non lavorano affatto e non fanno nulla per il benessere comune. Gli altri debbono mantenerle oltre alle proprie, e per di più quelli che lavorano ricevono una parte molto inferiore di agi, di comodità e di abbondanza rispetto a coloro che non lavorano affatto. Il mercante ricco e opulento che non fa nulla tranne impartire alcune direttive, gode di molto maggior prestigio, comodità, lusso, nonché disponibilità di tutti gli agi e le raffinatezze della vita, che non i suoi impiegati i quali svolgono tutto il lavoro. Anch'essi, a parte l'essere confinati nel loro ufficio, vivono in condizioni di agiatezza e di abbondanza di gran lunga superiori a quelle dell'artigiano grazie al cui lavoro sono stati prodotti questi beni. Anche il lavoro di quest'uomo è abbastanza tollerabile: lavora al coperto, protetto dalle

intemperie e si guadagna da vivere con un certo conforto se lo paragoniamo al povero bracciante. Quest'ultimo deve combattere contro tutte le asprezze della terra e delle variazioni stagionali, è esposto continuamente all'inclemenza del tempo e contemporaneamente alla fatica più dura. Così colui che sostiene, per così dire, l'intera struttura della società e procura i mezzi del benessere e degli agi a tutti gli altri, ne possiede lui stesso una parte piccolissima ed è sepolto nell'oscurità. Egli sopporta sulle sue spalle l'intero peso dell'umanità e, incapace di sopportarne il carico, è travolto dal suo peso ed è conculcato giù nell'imo della terra, da cui sostiene tutto il resto. In qual modo allora possiamo spiegare la grande parte delle comodità della vita di cui godono lui e i più umili? Soltanto la divisione del lavoro può darne una spiegazione. Pensiamo agli effetti che la divisione del lavoro esercita su un particolare settore della attività e di lì potremo giudicare l'effetto che essa esercita complessivamente. A questo scopo prenderemo in considerazione un esempio davvero banale, ma che sarà sufficiente ad illustrare il fenomeno: la fabbricazione degli spilli. Se supponessimo che un uomo dovesse scavare il minerale nella miniera, spezzarlo e fonderlo, purificarlo dalle impurità, preparare le fornaci, forgiare l'ottone in lingotti, trafilarlo, tagliare il filo, formare la capocchia ecc., ecc., a mala pena costui riuscirebbe a costruire uno spillo in un anno. E poiché l'operaio deve pur ricevere il prezzo della sua fatica, e noi dovremmo valutare il lavoro di un uomo in un anno a sei sterline, ciascuno spillo in questo caso costerebbe circa sei sterline. Anche se supponessimo che trovi già fatta la maggior parte del lavoro, e che l'ottone gli venga consegnato avvolto in un filo e che egli compia tutte le varie operazioni necessarie per dargli la forma di uno spillo, egli non riuscirebbe a fabbricare più di venti spilli al giorno, e poiché il valore del lavoro al giorno con l'aggiunta del prezzo del metallo e l'usura degli attrezzi ammonta a circa venti pence, non potrebbe permettersi di vendere i suoi spilli a meno di un penny ciascuno. Ora il fabbricante di spilli divide questo lavoro fra moltissimi operai: uno taglia il filo, un altro aguzza l'estremità che deve ricevere la capocchia, tre o quattro sono impegnati nella fabbricazione della capocchia, uno la sistema, un altro dà forma alla punta, un altro li indora e un altro li incarta. Cosicché nella fabbricazione di uno spillo sono impegnate circa diciotto persone. In un giorno essi fabbricheranno circa trentaseimila spilli, che corrispon-

dono ad una produzione di circa duemila spilli ciascuno. Pertanto con questo sistema il lavoro è molto aumentato, ed il fabbricante può permettersi sia di alzare i salari degli operai, sia di vendere le merci più a buon mercato, cosicché invece che a sei sterline, o a venti pence ciascuno, egli è ora in condizioni di venderne alcune dozzine a mezzo penny. La situazione è analoga in tutte le altre arti meccaniche.

La fatica dell'agricoltore è completamente diversa da quella del fabbricante: il contadino svolge un'attività ed il fabbricante un'altra. Quante mani diverse e quante attività distinte vi sono fra chi alleva le pecore, chi coltiva il lino e chi pettina la lana e la pressa oppure chi candeggia e rifinisce la pezza di lino. In ogni caso l'agricoltura non permette la divisione del lavoro nello stesso grado della fabbricazione della lana o della filaccia o della lavorazione del ferro. Lo stesso uomo spesso è per forza di cose aratore, seminatore, erpicatore, mietitore e trebbiatore del grano (per quanto in questo caso vi possano essere delle distinzioni). Ma la cadenza delle stagioni durante le quali si eseguono questi lavori diversi rende impossibile ad una persona guadagnarsi da vivere con uno solo di essi. Il trebbiatore, il mugnaio, possono lavorare egualmente in tutti i periodi dell'anno. Anche il contadino è molto facilitato quando le varie parti del lavoro necessario per fornirgli gli attrezzi vengono compiute da altri, quando coloro che costruiscono l'aratro, gli artefici del carretto e del carro, i fabbri che eseguono il lavoro in ferro necessario per fornirgli gli attrezzi sono persone diverse. Tuttavia, applicare la divisione del lavoro allo stesso livello in cui ciò avviene nelle manifatture è così difficile che i progressi dell'agricoltura non potranno mai riuscire a mantenere il passo con quelli delle manifatture. Per quanto uno stato ricco sia senza dubbio di gran lunga superiore ad uno più povero sia nella coltura del terreno che nella qualità e nel basso prezzo dei manufatti, pure ciò sarà meno evidente nella produzione agricola che nella attività manifatturiera. Così il grano francese di solito è, sotto ogni punto di vista, altrettanto buono e a buon mercato di quello inglese, ma i giocattoli, i bottoni, le fibbie, i coltelli, ecc., di quest'ultimo paese sono molto superiori a quelli dell'altro in rifinitura, robustezza di funzionamento, e convenienza di prezzo. Una volta apportati questi miglioramenti, ciascun ramo del commercio ricaverà profitti sufficienti sia a consolidare la ricchezza e a dare notevoli

profitti ai potenti, sia anche a compensare a sufficienza la fatica dell'operaio. Ogni commercio può dare qualcosa a coloro che non lavorano, e compensare a sufficienza gli industriosi. Così, per riprendere l'esempio banale di prima, se supponiamo che i fabbricanti di spilli riescano a produrre mille spilli al giorno, questi (compreso il prezzo del metallo che è circa di venti pence alla libbra, con cui si possono fabbricare molte migliaia di spilli) possono essere venduti al prezzo di tre mezzi pence ogni cento. Tutti e mille varranno quindici pence e l'artigiano potrà permettersi di consegnarne tre al suo padrone e tenerne dodici come prezzo della sua fatica, oppure potrà dargliene duecento e tenerne ottocento per sé, che è la stessa cosa se ipotizziamo che ciascuno tenga per sé il prodotto che lavora o il valore della sua parte. Se poi supponiamo che il fabbricante di spilli riesca a fare in modo che ogni lavorante fabbrichi duemila spilli al giorno, e che egli ne venda cento ad un pence, il valore dell'intera partita ammonterà a venti pence. In questo caso il padrone può trattenerne cinque per la sua parte e può permettersi di dare quindici pence al lavorante. Così il prezzo del lavoro sarà minore, il pubblico sarà rifornito molto meglio, e l'artigiano verrà compensato molto di più. A questo punto il lavoro costa molto poco. Il filo di ottone costa circa venti pence alla libbra, e quando è stato trasformato in spilli, e da una libbra se ne possono fare diverse migliaia, esso non costa più di due scellini e sei pence, cosicché il prezzo del lavoro per una libbra di spilli non è superiore a dieci pence. In tal modo il prezzo della mano d'opera aumenta, mentre nello stesso tempo il lavoro è a buon mercato, e queste due cose, che agli occhi del profano appaiono assolutamente incompatibili, sono in questo caso evidentemente conseguenti, infatti il progresso delle arti rende tanto più facile produrre le merci che è possibili pagare un salario alto all'artigiano e tuttavia offrire la mercanzia in vendita a basso prezzo. È florido quel paese in cui sono facilmente accessibili i beni necessari e le comodità della vita, qualunque sia il suo stato sotto altri punti di vista, e niente altro merita il nome di opulenza se non questa accessibilità. Ciò vale a dire che uno stato è florido quando codesti beni possono essere ottenuti facilmente senza grandi sforzi e grazie ad un lavoro adeguato; e ciò indipendentemente dal fatto che abbondino o scarseggino il denaro o altre cose di tal fatta. La laboriosità e il lavoro ben applicato finiscono sempre con il migliorare la produzione, e uno stato florido

può sempre fornire merci ad un prezzo più ragionevole di uno povero. E se mai accade che di due stati, di cui uno florido e l'altro povero, il primo perda qualche settore del commercio perché l'altro può permettersi di vendere a prezzi inferiori, ciò non dipenderà mai dall'opulenza del primo. Dobbiamo cercare la spiegazione altrove. Deve essere intervenuto un qualche errore a causa del quale quella particolare branca dell'attività economica sia stata sottoposta imprudentemente a tasse o imposte pesanti e insostenibili, oppure la causa va ricercata nell'insolenza e nella prepotenza dei funzionari, anche più vessatoria di qualunque tassa, ovvero nel prezzo eccessivo dei beni di prima necessità dovuto a qualche causa particolare. Come un mercante ricco può sempre permettersi di vendere ad un prezzo più basso di uno povero, così una nazione ricca può fare lo stesso rispetto ad una che disponga di minori ricchezze. In Olanda, dove i lavoratori sono meglio pagati che altrove, si possono acquistare merci da esportare più a buon mercato che in qualunque altro luogo, sebbene esse siano abbastanza costose sul mercato interno. Questa differenza è dovuta interamente alle tasse e alle imposte sulle merci applicate nel mercato interno, cosa che non avviene invece per il mercato estero. I padroni che dispongono di capitali più abbondanti nei vari opifici possono distribuire il lavoro fra un maggior numero di mani, ottengono così un prodotto meglio lavorato e possono venderlo ad un prezzo più basso. Grazie alla divisione del lavoro, si produce una quantità di lavoro dieci, venti, o quaranta volte maggiore di quella prodotta utilizzando un minor numero di mani e tanto più il lavoro è diviso, tanto più sarà a buon mercato. Di conseguenza vediamo, per quanto generalmente non ci si pensi, che dai tempi della Rivoluzione è diminuito il prezzo di quasi tutte le merci, del panno di lino e di lana, di tutti i tipi di articoli e di manufatti, nonostante la supposta abbondanza di moneta. Le sole cose che sono cresciute di prezzo sono il foraggio e di conseguenza la carne da macello, e ciò per una ragione particolare. Nel paese del Mogol, in cui ogni arte e manifattura vengono esercitate con la massima accuratezza, tutti i beni di prima necessità possono essere acquistati con molto meno denaro che qui. Là i vari tipi di cotone e le sete, che nelle loro varietà si prestano meglio come abbigliamento della nostra tela di lino e della nostra lana, sono molto più a buon mercato, e se non fosse per gli alti dazi che su di esse gravano (nonostante le alte spese di trasporto)

che, data la distanza, ammontano talvolta a quattro o cinque volte il loro valore, noi ci vestiremmo con il frutto del loro lavoro, con i loro cotone e le loro sete, che sarebbero migliori e più a buon mercato di tutta la nostra produzione. Soltanto questi dazi proteggono i nostri produttori.

Non dobbiamo giudicare se la mano d'opera è cara o a buon mercato dal prezzo in moneta con il quale viene pagata, ma dalla quantità di beni di prima necessità che il compenso permette di acquistare. Si dice che nel Bengala il salario di un uomo a giornata ammonta a circa due pence, ma non dobbiamo concludere per questo che la mano d'opera sia più a buon mercato che qui. In quel paese un compenso di un penny può equivalere al compenso di uno scellino o uno scellino e mezzo a Londra, poiché là un penny acquisterà gli stessi beni di prima necessità di uno scellino in questo paese. Le comodità della vita sono più accessibili e si determina un così basso prezzo del lavoro in termini di denaro, contrariamente all'opinione comune, nonostante che là vi sia denaro in grande abbondanza. Il prezzo del lavoro in moneta aumenta raramente di pari passo con i miglioramenti dell'industria e il progresso delle arti. Poiché si è scoperto che l'oro e l'argento sono utili nello scambio delle merci, il loro moltiplicarsi contribuisce senza dubbio alla ricchezza di un paese. Tuttavia essi non possono moltiplicarsi con la stessa facilità delle altre merci. Un uomo che coltiva un acro di terreno, può essere quasi certo di raddoppiare la sua produzione di frumento coltivandone due o utilizzando un sistema speciale di coltivazione per quell'unico acro. Egli tuttavia non ha affatto la stessa sicurezza che raddoppiando i suoi sforzi in una miniera riuscirà a moltiplicare nella stessa proporzione la quantità di oro e d'argento. La stessa quantità di lavoro applicata all'uno e all'altro dà una sicurezza molto maggiore di moltiplicare il frumento o un altro prodotto agricolo che di moltiplicare l'oro; e come mostrerò in seguito, qualsiasi altra attività è più remunerativa dell'estrazione nelle miniere d'oro.

Questo aumento della produzione delle merci e il basso costo del lavoro dovuto alla sua divisione, dipendono da tre cause: innanzitutto dall'aumento di destrezza degli operai indotto da tale divisione. In secondo luogo dal risparmio del tempo che si perde nel passare da un lavoro ad un altro. In terzo luogo, dall'invenzione di macchine a cui dà occasione. Il primo fattore, cioè l'aumento di

destrezza dovuto a questa divisione del lavoro, è enorme, in quanto l'attività viene ridotta alle operazioni più semplici, cosicché un uomo impegnato costantemente in una di esse acquista una destrezza stupefacente in quell'operazione e può svolgere una quantità di lavoro di gran lunga maggiore di un altro. Un fabbro di campagna che si dedica a seconda delle circostanze a tutti i tipi di lavoro, serrature, aratri, griglie, cardini, ecc. e si dedica talvolta nelle ore libere a fabbricare chiodi, può farne al massimo millecinquecento in un giorno, mentre un fabbro di quindici anni specializzato nel fabbricare chiodi e che non abbia mai fatto altro ne farà tremila o quattromila. Un fabbro che non abbia mai fatto chiodi, anche se si è dedicato ad ogni tipo di lavoro, non ne farà più di duecento o trecento, e oltre tutto di qualità molto scadente. Questa grande differenza emerge anche se la fabbricazione di un chiodo non è una delle operazioni più semplici. La differenza è anche maggiore nella fabbricazione di aghi o di spilli, che è ridotta alle operazioni più semplici. La rapidità con cui alcune di queste operazioni vengono eseguite da gente che vi è addestrata da molto tempo è assolutamente straordinaria ed inconcepibile per coloro che non sono abituati a qualcosa di simile.

Il secondo fattore, il risparmio di tempo dovuto alla divisione del lavoro, è molto notevole. È evidente che è inevitabile una perdita di tempo nei casi in cui il lavoro venga svolto in luoghi diversi. Un tessitore che dedica le sue cure ad una fattoria perde necessariamente molto tempo per passare dai campi al suo telaio. Ma anche se i diversi tipi di attività si svolgono nella stessa officina, si verifica comunque una notevole perdita di tempo. Il lavorante girovaga di qua e di là e si riposa fra un'operazione e l'altra. Difficilmente ci si può applicare subito ad un lavoro, all'inizio si prova un senso di irrequietezza e di dispersione e ciò induce a perder tempo nel passaggio da un'operazione all'altra. Un uomo energico, se spinto dalla necessità, passerà velocemente da un lavoro all'altro e si applicherà ad entrambi con la stessa energia. Ma anche un uomo energico deve essere costretto da una pressante necessità prima di farlo, altrimenti anch'egli ozierà un poco fra due attività diverse. Questa è una delle ragioni principali per cui i lavoratori di campagna, che non possono dedicarsi ad un settore specifico, finiscono con l'acquisire una certa tendenza all'indolenza ed una certa abitudine alla dispersione ben diverse dall'operosità di un operaio di città, per non parlare della man-

canza di destrezza. In campagna un fabbro non può guadagnarsi da vivere con le serrature o i chiodi ma deve applicarsi a tutte le varietà e a tutti i tipi di attrezzi diversi. Un falegname non può vivere fabbricando soltanto tavoli e sedie, non può usare soltanto l'ascia, ma deve piallare, poi segare, poi spaccare con l'accetta, poi usare l'ascia a lama ricurva e successivamente lavorare con lo scalpello.

L'invenzione delle macchine aumenta notevolmente la quantità di lavoro eseguito. Ciò è evidente nelle operazioni più semplici. Un aratro con due uomini e tre cavalli lavora più terreno di venti uomini con la vanga. Un mulino ad acqua o a vento ben condotto dal mugnaio eseguirà più lavoro di otto uomini con macine a mano ed inoltre con molta minor fatica, laddove la macina a mano era considerata il lavoro più pesante a cui si potesse mettere un uomo e perciò nessuno vi si dedicava, tranne coloro che si erano resi colpevoli di qualche reato capitale. Ma la macina a mano era ben lungi dall'essere uno strumento disprezzabile e la sua invenzione aveva richiesto una grande dose di ingegnosità. Essa era ben superiore allo schiacciare il frumento fra due pietre ruvide, un sistema utilizzato non solo nei paesi selvaggi ma anche dagli abitanti delle zone più remote di questo paese. Quando si è impegnati costantemente in una cosa, la mente cerca naturalmente di ideare il mezzo più idoneo per migliorarla. Fu probabilmente un contadino il primo che inventò l'aratro, o forse colui che lo costruiva, abituato com'era a pensare a questo attrezzo. Né vi è qualcosa di così complesso nell'invenzione di questa macchina per cui l'uno o l'altro non possano esserne stati gli inventori. La seminatrice, la più ingegnosa di tutte queste invenzioni, fu ideata da un contadino. Uno schiavo che era stato messo a schiacciare il frumento con due pietre pesanti e ruvide per farne farina, fu probabilmente la prima persona che pensò di alleviare la fatica fissando una delle pietre ad un perno e facendola ruotare su una manovella orizzontale. Poi probabilmente migliorò la macina con l'alimentatore e la tramoggia e con l'aiuto dell'artigiano che la costruiva forse adatto il rullo ecc. con cui, attraverso il foro nella pietra superiore, l'alimentatore e la tramoggia lasciavano passare il grano. Probabilmente l'artigiano che costruiva le ruote, con uno sforzo inventivo e grazie alla lunga esperienza, ideò anche la ruota dentata che, girata da un verricello verticale, facilita enormemente il lavoro, moltiplicando l'energia dell'uomo. Ma colui che per primo pensò di applicarvi la forza di

un corso d'acqua e più ancora le raffiche del vento per farla girare, grazie ad una ruota esterna al posto della manovella, non fu né un mugnaio, né un costruttore di macchine, ma un filosofo, uno di coloro che, per quanto non si dedichino ad alcuna attività particolare, tuttavia, attraverso l'osservazione di tutto riescono, grazie a questa apertura mentale, a collegare le cose sì che producano effetti ai quali esse non sembrano affatto destinate. Molti, o meglio tutti coloro che sono intensamente impegnati in una certa attività sono capaci di utilizzare energia di un certo tipo che già sia stata usata in precedenza per un certo scopo, ma applicare energia che non era mai stata usata prima per un certo scopo e che sembra apparentemente affatto inidonea a questo, deve necessariamente essere opera di uno di questi osservatori di fenomeni generali che noi definiamo filosofi. La macchina a vapore che solleva acqua grazie ad una forma di energia che difficilmente appare destinata ad un tale scopo, per quanto sia stata migliorata senza alcun dubbio da artigiani che l'hanno studiata con molta attenzione, fu l'invenzione di un filosofo geniale e tale fu senza dubbio l'inventore dei mulini a vento e ad acqua.

La filosofia stessa diviene una attività specifica e nel corso del tempo; essa, come ogni altra attività, si è suddivisa in diversi rami: abbiamo filosofi meccanici, chimici, astronomi, metafisici, teologi e filosofi morali. Questa divisione migliora la filosofia come accade in tutte le altre attività. I filosofi, occupandosi ciascuno del proprio ramo specifico, svolgono più lavoro di prima sia nel loro settore specifico che nel complesso.

Comunque questa divisione del lavoro non è effetto di un qualche consapevole disegno umano, ma è la conseguenza necessaria di una disposizione naturale affatto peculiare all'uomo, e cioè la predisposizione a trafficare, barattare, scambiare; e poiché questa inclinazione è caratteristica peculiare dell'uomo, tale è anche la sua conseguenza, la divisione del lavoro fra persone diverse che agiscono in concerto. È noto che durante la caccia i cani spingono la lepre uno verso l'altro. In tal modo si aiutano reciprocamente e si dividono il lavoro, ma questo non deriva da alcun accordo, come risulta chiaro dal fatto che di solito litigano dopo che la lepre è stata uccisa. Nessuno li ha mai visti scambiare deliberatamente un osso o farsi dei segni con cui intendevano: questo è mio e quello è tuo. I cani richiamano l'attenzione degli altri agitando la coda e facendo moine. Anche l'uo-

mo talvolta usa queste arti, quando gli altri mezzi falliscono, per ottenere ciò che vuole con atteggiamenti servili e con l'adulazione. Ma ciò avviene soltanto raramente, di solito egli utilizza altri espedienti. Gli altri animali vivono in completa indipendenza dagli altri. È vero che talvolta, quando sono in pericolo, le loro grida possono richiamare l'attenzione dell'uomo o di altri animali; ma ciò avviene raramente e non sembra che in tali casi la natura abbia predisposto più misure che per un naufrago in mezzo al mare. Ma, nonostante tutto, la propagazione e la conservazione della specie proseguono. L'uomo, che ha continuamente bisogno della collaborazione altrui, deve trovare qualche sistema per procurarsi il loro aiuto. Egli non raggiunge lo scopo solo molcendo e adulando. Egli non si aspetta alcun aiuto, a meno che non riesca a trasformarlo in un vantaggio per l'altro o a farlo apparire tale. L'amore puro e semplice non è sufficiente, a meno che non si faccia appello in qualche modo all'amore di sé. Il sistema più semplice per raggiungere questo scopo è la prospettiva di un buon affare. Quando ci si rivolge ad un birraio o ad un macellaio per la birra o il manzo, non gli si spiega che ne abbiamo tanto bisogno, ma piuttosto che sarebbe nel suo interesse permetterci di averli ad un certo prezzo. Non si fa appello alla sua umanità, ma al suo amore di sé. I mendicanti sono le sole persone che dipendono dalla carità per la loro sopravvivenza; e questo non è del tutto vero neanche per loro. Infatti quello che hanno ottenuto da uno con le suppliche, lo scambiano con qualcos'altro di cui hanno più bisogno. Scambiano i loro vecchi panni con un alloggio, il denaro che hanno ricevuto con il pane, e così anch'essi fanno traffici e scambi. Questa inclinazione a trafficare e barattare è la causa della differenziazione delle attività commerciali e del progresso delle arti. Un selvaggio che si mantiene con la caccia, se ha fabbricato più frecce di quelle che gli sono servite, le dà in dono ad alcuni dei suoi compagni, i quali in cambio gli danno un pò della carne del cervo che hanno ucciso. Poi, scoprendo che fabbricando frecce e distribuendole ai vicini, poiché si dà il caso che le sa fare meglio degli altri, riesce a procurarsi più carne di cervo che se andasse a caccia personalmente, questi lascia da parte la caccia tranne che per suo divertimento, e diventa un fabbricante di frecce. Allo stesso modo, colui che costruisce tetti per le capanne diventa soltanto fabbricante di tetti, un altro fabbro, un altro conciatore, e così via. Avviene così

che la certezza di essere in grado di scambiare il prodotto eccedente delle proprie fatiche in una certa attività induce l'uomo a specializzarsi in mestieri diversi e a dedicare le proprie capacità ad una sola attività ⁽¹⁾.

Non è la differenza naturale delle tendenze innate e dell'ingegno (che, se esiste, è soltanto molto lieve), come generalmente si suppone, all'origine di questa divisione delle attività, ma piuttosto è la differenziazione della attività, con le diverse mentalità che essa finisce con il determinare, a dare origine alle differenze di ingegno. Nessuno può essere più diverso, quanto a ingegno, di un filosofo e di un facchino, ma è probabile che inizialmente non vi fossero grandi differenze fra i due. Nei primi cinque o sei anni della loro vita non vi era alcuna evidente differenza; i compagni li consideravano grosso modo dello stesso stampo. Non vi era alcuna saggezza o ingegnosità che apparisse superiore in uno piuttosto che nell'altro. Verso quell'età si cominciò a percepire una certa differenza. È approssimativamente in quel periodo che il modo di vivere comincia ad esercitare la sua influenza, e senza dubbio, se non fosse stato per questo fattore, essi avrebbero continuato di pari passo. È la diversità delle occupazioni che determina le differenze di ingegno; e infatti constatiamo che fra i selvaggi, dove vi è una scarsissima differenza nelle occupazioni, non esistono quasi differenze rilevanti di temperamento o di ingegno.

Questa disposizione a trafficare, barattare e scambiare non costituisce solo la causa della differenziazione delle attività, ma la rende anche proficua. Molti animali che sono incontestabilmente della stessa specie, ma di capacità molto diverse, non traggono da ciò alcun vantaggio, in quanto manca loro questa disposizione. Il filosofo e il facchino differiscono nel loro ingegno naturale meno delle diverse razze di cani. Tuttavia queste differenze non sono utili ai cani in alcun modo. La velocità del levriero, la forza e la sagacia del mastino, la docilità del cane da pastore, non dando luogo ad alcuna divisione del lavoro, non facilitano in alcun modo l'attività della specie. Ciascuno lavora per sé. Invece perfino il filosofo e il facchino sono reciprocamente utili. Il facchino aiuta il filosofo non solo trasportando-

⁽¹⁾ B. Mandeville, *The Fable of the Bees*, a c. di F.B. Kaye, Oxford, 1924, II, pp. 283-4, 349.

gli ciò che gli serve; ma grazie alla sua collaborazione nell'imballare, trasportare e sballare le merci che riempiono i negozi e i magazzini dei mercanti, egli rende tutto ciò che il filosofo acquista più a buon mercato di quanto sarebbe stato se per quelle operazioni fosse stato utilizzato un operaio meno solerte. A sua volta il filosofo aiuta il facchino non solo con l'essere suo cliente occasionale, ma anche con i miglioramenti che apporta alle varie arti. Tutti quelli che bruciano carbone o mangiano pane sono beneficati dal filosofo che ha inventato la macchina a vapore o il mulino; e quelli che non inventano nessuna macchina, né la perfezionano, portano beneficio in quanto preservano la conoscenza <?> per gli altri, ovvero in quanto formulano progetti di miglioramento per altre scienze.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1763

Continua ad illustrare gli argomenti precedenti ecc.

Nella lezione di ieri vi ho mostrato come la divisione del lavoro accresca la prosperità di una nazione, che, si può ben dire, deriva da essa. Se dieci uomini riescono a lavorare in un giorno quaranta volte più di un uomo solo, ognuno esegue quattro volte il lavoro che farebbe da solo; di conseguenza si può permettere di vendere la sua merce un quarto più a buon mercato di prima; può scambiare cioè il prodotto eccedente del suo lavoro per un quarto del prezzo precedente. In alcuni casi l'aumento è anche maggiore; nell'esempio già citato, un uomo che dovesse svolgere tutte le operazioni di estrazione dalla miniera, fusione, forgiatura, trafilatura, fabbricazione della capocchia, ecc. produrrebbe a mala pena dieci spilli all'anno, e se il suo sostentamento fosse valutato sei sterline, che è molto poco per un uomo così capace, non potrebbe vendere uno spillo a meno di dieci scellini. Ma se il filo metallico fosse già preparato (e infatti i fabbricanti di spilli generalmente lo acquistano dalla Svezia), con il che il lavoro viene già diviso fra cinque o sei lavoranti, il minatore, il fonditore, ecc., ed egli svolge un'altra mansione, e se in tal modo riuscisse a fare dieci spilli al giorno, allora produrrebbe in un solo giorno quello che prima era il lavoro di un anno, cioè trecentosessantacinque volte più di prima o, per usare una cifra tonda, trecento volte. Se poi il fabbricante di spilli, dividendo il lavoro fra diciotto lavoranti diversi, come avviene dove il lavoro è ben organizzato, riuscisse a far fabbricare complessivamente, compreso il lavoro più lento che consiste nella formazione della capocchia, fino a duemila spilli per uomo, arriverebbe a duecento volte quello che veniva prodotto prima, e moltiplicando per ottocento ⁽¹⁾ il numero precedente, giungerebbe a produrre sessantamila volte più di quando il lavoro veniva eseguito da un uomo solo. Cosicché in questo caso, potrebbe per-

(1) In realtà trecento.

mettersi di vendere gli spilli ad un sessantamillesimo di prima e ricavarne lo stesso profitto. Se poi il fabbricante dovesse venderli un pò più cari, come è molto facile che avvenga, ne trarrà un ingente profitto e il lavoro sarà più a buon mercato. Avviene così che la mano d'opera diventa più costosa mentre contemporaneamente il lavoro è più a buon mercato; e queste due circostanze, che dai profani sono considerate incompatibili, sono non solo assolutamente compatibili ma quasi necessariamente collegate. La mano d'opera non è cara o a buon mercato a seconda del prezzo in denaro con cui è pagata. Se un farthing o un penny possono acquistare una quantità elevata di beni di prima necessità, un farthing o un penny costituiscono un salario alto, in quanto, con il prezzo in denaro del suo lavoro, l'operaio è in grado di acquistare una gran quantità di beni o provviste. Un mogol può acquistare con mezzo penny più riso di quanto un uomo ne possa mangiare in un giorno, mentre un operaio delle Indie Occidentali riesce con difficoltà a comperare qualcosa con il suo salario di due scellini e sei penny o tre scellini al giorno. Il prezzo della mano d'opera in questo secondo caso è meno alto che nel primo. La prosperità di uno stato dipende dalla proporzione fra il prezzo in denaro della mano d'opera e quello dei beni di consumo che ci si debbono acquistare. Se un salario permette di acquistare una grande quantità di beni esso è alto, se invece ne può acquistare pochi allora è basso.

Ho mostrato come la divisione del lavoro aumenti la quantità di lavoro svolto per tre motivi: la destrezza acquisita nell'esecuzione di una operazione semplice, il risparmio di tempo e l'invenzione delle macchine che essa incentiva. Nell'esempio citato un uomo può produrre sessantamila o seimila pezzi, a seconda dei casi, grazie alla particolare destrezza acquisita. La stessa cosa appare evidente da un altro esempio citato. L'uomo che fabbrica soltanto chiodi può eseguire una quantità di lavoro tre volte superiore a quella di uno che ha lavorato con tutti gli attrezzi da fabbro ma non si è mai dedicato in particolare alla fabbricazione dei chiodi se non come occupazione occasionale, e cento volte superiore al lavoro di uno che non abbia mai provato a far chiodi. In questo caso la differenza dovuta alla divisione del lavoro non è sensibile come nel caso della fabbricazione di bottoni, spilli o piastrelle. Infatti questa operazione è ancora piuttosto complessa: bisogna soffiare il fuoco, arroventare il ferro,

sorvegliare la fiamma e cambiare posizione e attrezzi diverse volte, il che impedisce di acquisire quella perfetta destrezza propria degli artigiani negli altri mestieri la cui attività consiste sempre di una sola operazione semplice ed identica. Il vantaggio guadagnato dal punto di vista del tempo è stato chiarito con l'esempio del tessitore e dell'operaio ed è questo che spiega l'indolenza dei contadini. Né si deve dubitare che l'invenzione delle macchine debba le sue origini alla divisione del lavoro. Un individuo i cui pensieri siano tutti concentrati su un solo lavoro si sforzerà di escogitare un sistema per eseguirlo nel modo più abile e più semplice. Le invenzioni del mulino o dell'aratro sono così antiche che nessuna storia ce ne dà un resoconto. Ma se entriamo nell'opificio di un qualunque fabbricante nelle nuove fabbriche di Sheffield, Manchester o Birmingham, o addirittura in alcune città della Scozia, e indaghiamo sulle macchine, vi diranno che l'una o l'altra sono state inventate da qualche semplice lavorante.

Nessuna saggezza umana è necessaria per operare questa divisione. Si narra in verità che Sesostri emanò una legge in base alla quale tutti dovevano per sempre restare legati alla professione del padre ⁽²⁾, e la medesima norma è stata applicata in altri paesi orientali. Il motivo di questa legge era che poiché tutti cercano di migliorare fino a raggiungere quella che chiamiamo una condizione di gentiluomo, si temeva che i mestieri più umili sarebbero stati disertati. Ma in questa scalata generale al successo, quando qualcuno sale, altri sono destinati fatalmente a scendere, e costoro possono svolgere i lavori più umili altrettanto bene di chiunque altro. In tal modo il corso naturale delle cose procurerà o lascerà abbastanza mani per i lavori più umili e se si lascia che le cose seguano il loro corso naturale non vi è gran pericolo che qualche ramo dell'attività sia troppo affollato o scarseggi di manodopera. La legge di Sesostri inoltre non cercava di introdurre ma di preservare la divisione dei mestieri, che, a torto, si temeva non sarebbe stata conservata dalle cause che l'avevano prodotta. Ho mostrato inoltre come l'inclinazione a trafficare, barattare e scambiare sia il fondamento di questa divisione. Fu così che un selvaggio, scoprendo che fabbricando frecce e distribuendole si procurava più carne di cervo che andando a caccia, divenne fab-

(2) Cfr. *infra*, p. 646.

bricante di frecce. La certezza di poter disporre in questo modo del prodotto eccedente del loro lavoro permise agli uomini di differenziarsi in attività di ogni sorta. Questa inclinazione è la causa (come ho detto) della differenza di ingegno piuttosto che viceversa. I cani ed altri animali che presentano differenze anche maggiori non traggono alcun vantaggio dalla varietà delle loro caratteristiche. È la certezza che il prodotto del suo lavoro gli consentirà di acquistare tutto ciò di cui ha bisogno, che permette ad un individuo di dedicarsi esclusivamente ad una sola attività. Un calzolaio può procurarsi tutto quello che vuole in cambio delle sue scarpe. È come se tutta la produzione fosse convogliata in un unico deposito, e da questo deriva il vantaggio della situazione, in quanto si può comperare di tutto in cambio di tutto, purché sia buono nel suo genere.

Se dovessimo analizzare il principio della ragione umana su cui si basa questa inclinazione a trafficare, dovremmo dire che si tratta chiaramente dell'inclinazione naturale e comune a tutti di persuadere. L'offerta di uno scellino, che ci appare dotata di un significato così evidente e semplice, in realtà costituisce l'offerta di un argomento per convincere qualcuno che agire in questo o quest'altro modo è nel suo interesse. Gli uomini cercano sempre di persuadere gli altri a condividere la loro opinione anche quando la questione non riveste per loro alcuna importanza. Se uno dice qualcosa contrario alle vostre convinzioni sulla Cina o su un luogo anche più remoto come la Luna, voi cercherete immediatamente di persuaderlo a modificare la sua opinione. In tal modo tutti esercitano le loro qualità oratorie sugli altri per tutta la durata della vita. Ci si sente a disagio ogni volta che qualcuno dissente da noi e perciò si cerca di convertirlo al nostro punto di vista; e se non lo si fa, ciò dipende da un certo livello di autocontrollo al quale continuiamo ad educarci per tutta la vita. In tal modo si acquisisce una certa abilità e prontezza nella conduzione dei propri affari, ovvero, in altre parole, nel controllo negli altri uomini. Questo è il nostro comportamento nelle faccende più comuni. E siccome questa è l'attività costante di ogni uomo, così come gli artigiani inventano sistemi più semplici per svolgere il loro lavoro, allo stesso modo ognuno cercherà di svolgere anche questa attività nel modo più semplice. Con il baratto ci si rivolge all'interesse del prossimo ed è raro che non si riesca a raggiungere immediatamente lo scopo prefisso. Gli animali non hanno alcuna nozione di ciò. I

cani, come ho detto, quando hanno lo stesso obiettivo da raggiungere uniscono talvolta i loro sforzi, ma mai in base ad un contratto. La stessa cosa appare anche più evidente nel modo in cui le scimmie saccheggiano i frutteti al Capo di Buona Speranza. Tuttavia, dopo aver portato via le mele con grande ingegnosit , dato che non agiscono in base ad alcun accordo, combattono (addirittura fino alla morte) e lasciano molte vittime sul campo. Gli animali non conoscono altro sistema per raggiungere i loro scopi se non ottenendo i favori di qualcuno con l'adulazione e le moine. In caso di necessit  anche gli uomini si comportano cos , ma di solito si rivolgono alla molla pi  sicura dell'interesse personale.

Trattando la ricchezza prender  in considerazione: 1 ) le regole dello scambio, ossia cosa   che regola il prezzo delle merci; 2 ) la moneta nella sua qualit  di: a) misura attraverso la quale conteggiamo il valore delle merci (come misura di valore), b) strumento comune di commercio o scambio; 3 ) le cause del lento progresso della ricchezza, e le cause che lo hanno ritardato, che sono di due tipi: a) quelle che influiscono sul progresso della agricoltura, b) quelle che influiscono sul progresso delle manifatture; 4 ) le imposte o entrate pubbliche, dato che nessun altro settore del diritto pubblico   cos  strettamente collegato alla ricchezza o esercita su di essa altrettanta influenza e dato che leggi dissennate relative al commercio o alle imposte hanno costituito un grave ostacolo alla ricchezza; 5 ) gli effetti del commercio, sia positivi che negativi, nonch  i rimedi naturali per questi ultimi.

1 . Del prezzo delle merci

In realt , ad essere esatti, esistono due tipi di prezzo delle merci, che, per quanto apparentemente indipendenti, sono tuttavia strettamente collegati. Prendiamo in considerazione che cosa possa indurre un uomo a dedicare tutta la sua abilit  ed industriosit  ad un particolare settore di attivit . In primo luogo costui deve essere certo che sar  in grado di procurarsi da vivere cedendo il surplus del proprio lavoro. Cos , prima di diventare fabbricante di frecce, si deve essere certi che cedendo le proprie frecce ci si potr  procurare le cose necessarie alla vita. Senza dubbio si deve avere di che mantenersi durante il periodo in cui si lavora. Ma inoltre si deve anche riceve-

re un compenso per il tempo dedicato ad apprendere il proprio lavoro. Vi sono attività che non richiedono alcun apprendistato. Un ragazzo che gira per fare commissioni o altrimenti impegnato vede abbastanza del lavoro ordinario di un lavorante a giornata che ara, scava, miete ecc. da permettergli, quando avrà forza sufficiente, di svolgere anche lui quel lavoro, e in tal modo non perde tempo. Ma un fabbro, un sarto o un tessitore non possono apprendere il loro lavoro da soli all'improvviso. Debbono, per qualche tempo, limitarsi ad imparare da un padrone, e durante questo periodo debbono accontentarsi di lavorare senza alcun profitto né per sé, né per il padrone, né per nessun altro. Durante questo lasso di tempo sprecheranno o sciuperanno una notevole quantità di materiale prima di riuscire ad eseguire il lavoro in modo accettabile. Anche per questo materiale l'apprendista deve un compenso al padrone, il che spiega la quota che si paga per fare l'apprendistato. Durante tutto questo periodo l'apprendista non può fare nulla per mantenersi, ma deve essere mantenuto dai suoi genitori. Ora la vita di un giovane quando ha completato il suo apprendistato corrisponde come valore a circa dieci o dodici anni di spese. Perciò in seguito il suo salario dovrà essere tale non solo da mantenerlo, ma da ripagare in dieci o dodici anni le spese del suo addestramento. Per questo motivo più lungo è l'apprendistato, più alto sarà il salario corrispondente. Se una attività si apprende dopo un apprendistato, il salario sarà più basso di quello di un'attività che non si apprende in meno di sette anni. In questo caso resta un lasso di vita più breve per compensare la spesa dell'istruzione. Se l'apprendistato dura sette anni ne restano soltanto cinque su dodici; e inoltre la spesa dell'istruzione è molto maggiore. Il lavoratore deve non solo potersi mantenere come il lavoratore a giornata, ma deve anche compensare la spesa del suo addestramento. Cosicché il salario deve diversificarsi secondo le spese per l'istruzione necessaria. Inoltre altri mestieri presuppongono una certa base di conoscenza in altre arti. Un fabbro può lavorare in modo soddisfacente anche se non sa né leggere né scrivere. Con la pratica può imparare perfettamente l'uso dei suoi attrezzi, anche se non conosce affatto i principi della meccanica su cui si basano queste operazioni. Ma un orologiaio deve saper leggere e scrivere, deve conoscere l'aritmetica, un pò di geometria, di trigonometria e di astronomia. Perciò, verso i sedici o diciassette anni, un tessitore può aver acquisito una

notevole abilità nel suo lavoro, mentre un fabbricante di orologi non acquisirà una certa destrezza nella sua arte prima dei ventidue o ventitré anni. Perciò è giusto che egli riceva un compenso elevato per essere compensato adeguatamente prima della sua morte. Altri debbono non solo sottoporsi a studi impegnativi per cui corrono il rischio di morire prima che la loro istruzione sia ripagata, ma corrono anche il rischio di non ricavarne mai niente in ogni caso. Così nemmeno uno su venti di quelli che si dedicano allo studio del diritto ha la certezza di recuperare quello che ha speso. Pochi hanno preparazione e capacità sufficienti per diventare eminenti o distinguersi o essere utili al prossimo. Perciò i dieci o dodici che si dedicano a questa attività devono ricevere compensi adeguati non solo a bilanciare le spese della loro istruzione, che sono molto consistenti in quanto un individuo deve avere circa trent'anni prima di potere svolgere un qualche utile servizio come avvocato, ma anche per assicurare il rischio di non riuscire mai a ricavarne niente. L'incentivo per dedicarsi a questa o a qualunque altra delle arti liberali sono il rispetto, il credito e l'eminenza che esse attribuiscono piuttosto che il profitto che ne deriva. Perfino in Inghilterra, dove pure gli avvocati ricevono compensi più alti che altrove, se dovessimo calcolare i compensi secondo lo stesso principio adottato per il fabbro o un altro artigiano, sarebbero ancora troppo bassi. Ma l'onore e il credito che li accompagnano vanno considerati parte del compenso e componente della remunerazione. Pertanto questo è il principio del prezzo naturale del lavoro. Quando i salari sono così proporzionati da bastare al mantenimento di un individuo, a compensarlo delle spese per la sua istruzione, del rischio di morire prima che siano rimborsate e del rischio che anche se vive non riuscirà mai a svolgere mansioni di una qualche utilità, essi sono al livello naturale e forniscono un incentivo sufficiente per indurre qualcuno a dedicarvisi. Se invece i salari sono inferiori, essi allora sono inferiori al loro livello naturale e non esiste alcun incentivo per indurre qualcuno a dedicarvisi, mentre avviene l'opposto se essi sono superiori a questo livello.

MARTEDÌ 5 APRILE 1763

Dopo aver chiarito la natura della prosperità e ciò che costituisce la ricchezza di uno stato, ho successivamente mostrato che la prosperità è stata molto favorita dalla divisione del lavoro, dovuta alla inclinazione ai traffici, ecc.; ho inoltre parlato dei mezzi con i quali quell'effetto è stato prodotto. Possiamo osservare a questo proposito che poiché la divisione del lavoro trova la sua causa immediata nel mercato, grazie al quale si può scambiare una cosa con un'altra, questa divisione è maggiore o minore a seconda del mercato. Se non vi fosse un mercato, ognuno sarebbe costretto ad esercitare tutte le attività proporzionalmente ai propri bisogni. Se il mercato è piccolo non si potrebbero produrre grandi quantità di nessuna merce. Se vi sono solo dieci persone disposte ad acquistare, non si deve produrre una quantità che andrebbe bene per cento, altrimenti non se ne trarrebbe alcun beneficio e ancora meno esisterebbe lo stimolo a favorire quell'aumento di produzione che è la conseguenza di un ulteriore perfezionamento della divisione del lavoro. L'esistenza di un mercato è stato il primo motivo della divisione del lavoro e la sua ampiezza è il fattore che crea la possibilità di aumentare questa divisione. Un carpentiere in campagna è carradore, ebanista o stipettaio e intagliatore, tutte attività che in città danno luogo a mestieri distinti. Un mercante di Glasgow o Aberdeen che tratta tela di lino avrà nel suo magazzino tessuti irlandesi, scozzesi e di Amburgo, ma a Londra vi sono commercianti specializzati per ognuno di questi tipi di tessuto. L'ampiezza del mercato crea le condizioni per investire il proprio capitale non solo in una singola merce ma addirittura in un solo tipo di essa e in una sua sola varietà. Ciò snellisce gli scambi e dà meno preoccupazioni. Inoltre, dato che si trattano grandi quantità, si comprerà ad un prezzo più conveniente e di conseguenza si ricaverà un profitto maggiore. Per cui, a mano a mano che il commercio si allarga, la divisione del lavoro si perfeziona sempre più. Anche da questo si può constatare la necessità di vie di comunicazione sicure e

facili fra le diverse località in cui vengono trasportate le merci. Senza trasporti di questo genere il lavoro di un individuo non si estenderà oltre il distretto in cui vive. Se le strade sono infestate da briganti le merci avranno un prezzo più alto a causa del rischio. Se in inverno le strade sono cattive, il commercio subisce gravi ritardi, quando non viene completamente bloccato. Su una strada cattiva e in inverno un cavallo impiegherà il quadruplo del tempo che impiegava prima per portare la medesima quantità di carico, trasporterà cioè un quarto delle merci che trasportava prima, mentre se le strade sono buone, inverno e estate non fanno differenza. Constatiamo infatti che in questi trenta o quarant'anni le strade a pedaggio in Inghilterra hanno accresciuto il benessere delle zone interne. Questo può anche dimostrare i grossi benefici del trasporto via acqua attraverso il paese. Quattro o cinque uomini bastano a far navigare fra Scozia e Inghilterra, Norvegia ecc. un vascello che può trasportare supponiamo duecento tonnellate di carico. L'intera spesa del trasporto è costituita dall'usura del vascello e dai salari degli uomini all'andata e al ritorno, se supponiamo che torni vuota, ma se ritorna carica questa spesa sarà sostenuta per metà dal secondo carico. Se per ipotesi il carico fosse trasportato via terra, la spesa sarebbe di gran lunga maggiore. Se un carro trasporta cinque tonnellate di merci, sarà necessario disporre di quaranta carri per trasportare duecento tonnellate. Ciascuno di questi carri utilizza dai sei agli otto cavalli e due uomini. La spesa in questo caso sarà molto maggiore. L'usura è più o meno la stessa, ma le spese per i salari sono più alte, oltre al fatto che il battello effettua il trasporto in un tempo molto più breve. Il trasporto via terra ostacola perciò il rifornimento delle merci e l'ampiezza del mercato. Anche da questo possiamo constatare i grandi vantaggi del commercio, non in quanto esso porta denaro nel paese, che è un vantaggio soltanto apparente, ma perché promuove l'industriosità, le manifatture, la prosperità e l'abbondanza in patria.

Avevo anche iniziato a trattare del prezzo delle merci. In ogni specie di merce debbono essere analizzati due prezzi separati, il prezzo naturale ed il prezzo di mercato. Il primo è quello necessario per indurre qualcuno a dedicarsi ad una particolare attività. Così nessuno diventerebbe scrivano se non vedesse la prospettiva di mantenersi e di avere un risarcimento per le spese della sua istruzione. Ogni attività deve procurare in primo luogo i mezzi di sussistenza.

Se però un mestiere non procura nulla oltre il puro e semplice sostentamento, nessuno si sentirà indotto a dedicarvisi. Per qualche strano caso a qualcuno può anche capitare di svolgere un lavoro insolito, può anche darsi che a forza di impegno riesca a sopravvivere stentatamente grazie ad esso, ma se questo è tutto, quel mestiere finirà con lui. Nessuno vi si dedicherà se si tratta di un lavoro che richiede istruzione, in quanto facendo il lavorante a giornata si può guadagnare tanto da mantenersi senza alcuna istruzione precedente e con molta maggiore sicurezza. La maggior parte delle attività richiede una qualche preparazione. Inoltre, devono essere messe nel conto, oltre alla quota per l'apprendistato, anche le spese del cibo, dei panni e dell'alloggio, sostenute durante quel periodo dai genitori. È un capitale che deve essere risarcito da qualunque mestiere, non solo in sé, ma comprendendo anche gli interessi e i profitti che si sarebbe potuto trarne. Ciò deve avvenire inoltre entro un periodo di tempo ragionevole, affinché sia controbilanciato il rischio di morire prima di essere rimborsati. Molte attività richiedono, inoltre, non solo la conoscenza della tecnica dell'uso degli attrezzi inerenti a quell'attività, ma anche di diverse altre branche del sapere. Le professioni liberali del diritto e della medicina devono essere compensate anche per il rischio, che esiste realmente, che la persona anche se vive, non ne trarrà alcun vantaggio. Ciò avviene in molte altre arti oltre quelle liberali. Così nella estrazione dei metalli preziosi, se consideriamo la spesa del lavoro e il rischio, reale, di non trovare il metallo e di sprecare il proprio lavoro nello sfruttamento di vene esaurite o nella scoperta di nuove, ci renderemo conto che il prezzo dell'argento non è affatto eccessivo. Se prendiamo in considerazione un numero uguale di persone occupate nelle miniere e nella coltivazione del grano, vedremo che nel complesso quelli operanti in quest'ultima attività sono compensati quanto gli altri per le spese che affrontano e per il rischio che corrono di non incassare mai il loro denaro. Se, a parità di spesa e di mano d'opera, mettiamo a confronto un centinaio di persone che coltivano grano con cento che lavorano nelle miniere, troveremo che i profitti dei primi non sono i più bassi. Dei secondi, forse settantacinque non concludono nulla. Gli altri venticinque devono perciò ricevere come profitto tutto quello che avrebbe dovuto costituire il profitto di cento. Perciò, sebbene alcuni costruiscano enormi fortune, altri non hanno nulla, e nel com-

plesso le proprietà accumulate dai cento corrispondono in pratica alle modeste fortune accumulate da ciascuno dei cento agricoltori. Cosicché possiamo forse utilizzare a buon diritto, in questo caso, il detto usato con tutt'altro significato, che non c'è peggior mestiere al mondo del cercatore d'oro. Se lavorare nelle miniere non desse guadagni maggiori di quelli sufficienti a mantenere gli uomini che vi lavorano, nessuno sarebbe tentato ad impegnarvi. Tre quarti di coloro che lo fanno lavorano invano; gli altri devono perciò essere così lautamente compensati da eguagliare quanto avrebbe dovuto mantenerli tutti. Questi sono i fattori che regolano il prezzo naturale e quando esso risponde a tutte queste esigenze costituisce un incentivo sufficiente per indurre la gente ad impegnarsi in una attività.

Il prezzo di mercato spesso differisce di molto dal prezzo naturale ed è regolato da altri fattori. Quando le merci vengono portate al mercato, raramente ci chiediamo quali profitti l'interessato ricaverà se ottiene questo o quest'altro prezzo. Le circostanze che determinano il prezzo sono altre. Esse sono: innanzitutto, la domanda o bisogno delle merci (sia esso reale o capriccioso); in secondo luogo la loro disponibilità in proporzione alla domanda; e, in terzo luogo, la ricchezza della domanda, ossia degli acquirenti.

1°. Una cosa di nessuna utilità, come una zolla di argilla, portata al mercato, non avrà alcun prezzo, in quanto nessuno la richiede. Se fosse utile, il prezzo sarebbe regolato in base alla domanda, in base al fatto se questa utilità è generale oppure no e secondo la disponibilità esistente per soddisfare la domanda. Una cosa di dubbia utilità, e la cui quantità non è tuttavia sufficiente a soddisfare la domanda, avrà un prezzo alto. Di qui l'alto prezzo dei diamanti. I metalli preziosi, che sono certamente meno utili dell'oro, hanno un prezzo ben più alto, in parte proprio per questo motivo. D'altro canto un'abbondanza tale da eccedere tutte le richieste possibili, fa sì che non vi sia alcun prezzo per l'acqua e che altre cose siano vendute ad un prezzo quasi pari a zero. La scarsità d'altra parte alza il prezzo smodatamente. Ciò dipende anche da altre circostanze, cioè dalla ricchezza o dalla povertà degli acquirenti. Si narra che un mercante e un viaggiatore, di cui nessuno ha mai visto le tombe, si incontrassero nei deserti d'Arabia; il mercante, che aveva bisogno di acqua, dette al viaggiatore diecimila corone in cambio di una ampolla d'acqua. Se il mercante avesse avuto soltanto cento corone con sé,

per quanto stretto dalla necessità, non avrebbe potuto pagare quel prezzo. Se vi è una quantità di beni inferiore a quella necessaria per soddisfare tutta la domanda, le parti se la contendono. La situazione in questo caso è la stessa che si determina nel corso di un'asta. Se vi sono due persone con la stessa passione per qualcosa ed egualmente decise ad averla, esse faranno offerte secondo le loro possibilità, sia che il loro desiderio per l'oggetto sia ragionevole o irragionevole. Comunque la otterrà sempre il più ricco in quanto è in grado di fare l'offerta più alta. In tal modo il prezzo è regolato dalla domanda e dalla quantità disponibile per soddisfare la domanda e ogni volta che la quantità non è sufficiente, il prezzo sarà regolato dalla ricchezza degli acquirenti. Cosicché per alcuni beni la cui domanda è scarsa il prezzo rimane alto, in quanto non sono sufficienti a soddisfare neanche una domanda così scarsa. La richiesta d'acqua supera quella di qualunque altra cosa, ma poiché la quantità è più che sufficiente a soddisfare tutte le possibili richieste, l'acqua non ha alcun prezzo, mentre altre cose senza alcun valore reale, il cui uso è a mala pena concepibile, in quanto esistono soltanto in quantità ridottissime, hanno un prezzo altissimo e diventano privilegio di pochi. Questo è il caso dei gioielli e delle pietre preziose. Il famoso diamante Pitt non sarebbe stato acquistato per duecentocinquantomila sterline se non ci fosse stato un principe così vanesio e orgoglioso, oltre che ricco, come Luigi XII di Francia ⁽¹⁾. Gli altri sovrani d'Europa non avrebbero pagato altrettanto, cosicché il prezzo più alto che sarebbe riuscito a spuntare sarebbe stato forse cinquantamila sterline. E se un diamante simile fosse stato portato in Europa centocinquanta anni prima non avrebbe certo strappato un prezzo così alto. Una simile ricchezza non esisteva allora in nessuna nazione europea. Il prezzo non sarebbe stato inferiore soltanto come denaro pagato per la pietra, in quanto ciò non significa nulla, ma come ricchezza reale che si sarebbe potuta acquistare con esso. Tutto è più caro o più a buon mercato a seconda che la quantità disponibile ne faccia oggetto d'acquisto dei ricchi o dei poveri. I diamanti, gli oggetti di antiquariato, le medaglie e altre cose simili sono acquistati esclusivamente da coloro che sono estremamente ricchi. Il vasellame d'oro d'ogni sorta, che è molto scarso, è acquistato esclusivamente da coloro che sono mol-

(1) Cfr. *infra*, p. 652, n. 12.

to ricchi. Le opere in argento, che sono molto più numerose, non sono appannaggio esclusivo di coloro che sono immensamente ricchi, le possono acquistare anche i possessori di fortune più modeste e di conseguenza il loro prezzo scende, in quanto è regolato sulla base delle fortune della maggioranza degli acquirenti. Il pane e la birra, che vengono prodotti in grandi quantità e sono necessari a tutti allo stesso modo, vengono acquistati da tutti (i nobili non possono consumarli tutti). Essi cioè vengono acquistati da individui il novantanove per cento dei quali appartiene alle classi più povere, in quanto non più di uno su cento possiede quello che si definisce un patrimonio da gentiluomo. Perciò il prezzo di queste merci è regolato dal potere di acquisto del popolo minuto. Questo dipende necessariamente dal prezzo del lavoro ossia, per esprimersi più correttamente, il prezzo del lavoro dipende necessariamente dalla quantità e dal prezzo del grano che costituisce il sostentamento principale dei lavoratori. Perciò quando il grano è a buon mercato la mano d'opera è a buon mercato, mentre quando il grano non è a buon mercato anche il prezzo della mano d'opera sale. Per quanto si dica che ciò è contrario alla esperienza di questo paese, non contraddice in alcun modo la regola generale secondo cui quando il grano è a basso o ad alto prezzo, il prezzo della mano d'opera segue lo stesso andamento.

Queste sono perciò le circostanze che regolano il prezzo delle merci che vengono scambiate fra acquirente e venditore. Il grano e la birra sono necessari ai ricchi, ma poiché anche tutti gli altri devono poterli consumare, il loro prezzo non è regolato dai ricchi. La quantità è talmente grande che non può essere esaurita dai ricchi. Se i produttori hanno intenzione di venderli tutti debbono venderli ai poveri, cioè a novantanove persone su cento e debbono distribuirli fra tutti. Queste merci divengono così disponibili per gli strati più poveri della popolazione e poiché costoro rappresentano la maggioranza, la cifra che possono permettersi è quella che determina il prezzo. Quando la quantità di qualcuna di queste merci è scarsa, il prezzo sale in proporzione, in quanto in questo caso il grano viene acquistato esclusivamente da coloro che hanno grandi fortune, mentre i più poveri sono costretti a vivere di rape o altre radici. È per questo motivo che l'acqua e il pane raggiungono prezzi così alti in tempo di carestia o durante un assedio.

Questi due prezzi differenti, che a prima vista appaiono del

tutto indipendenti e senza alcuna relazione fra loro, sono assai intimamente correlati, anche se le circostanze che li determinano appaiono anch'esse indipendenti. Infatti, se il prezzo di mercato fosse così alto da essere più che sufficiente a coprire il prezzo naturale e rispondesse a tutte le esigenze di un individuo impegnato in una attività commerciale (come si è visto prima), questo sarà un commercio ampiamente remunerativo e tutti si affolleranno ad esercitarlo con l'aspettativa di fare fortuna. Dato che aumenterà il numero delle mani che vi si dedicheranno, aumenterà dunque anche la quantità di lavoro svolto, e di conseguenza quella merce sarà acquistata anche da gente di più basso rango e tornerà al suo prezzo naturale. Ampia disponibilità e prezzo accessibile coincidono infatti esattamente. Se vi fosse una grande disponibilità di dipinti come quelli di Raffaello, questi non si venderebbero, come ora avviene, a diecimila sterline, ma forse a dieci sterline. Se un commercio fosse tale che tutti coloro che vi si dedicano traggono grossi guadagni, ogni padre o madre spingerebbe il proprio figlio ad intraprenderlo ed il prezzo sarebbe ben presto ridotto a quello naturale. Se per questo o per qualche altro motivo una attività raggiunge il livello di saturazione e invece di un prezzo alto non si ottiene per quel lavoro neppure il prezzo normale degli altri mestieri, nessuno vi si dedicherà più e molti che vi si erano dedicati ne impareranno subito un altro, anche se ormai piuttosto avanti negli anni, piuttosto che impegnarsi in una attività così poco remunerativa in cui i lavoratori non ricevono nemmeno il compenso dovuto. La quantità delle merci prodotte diminuisce immediatamente e il prezzo sale al prezzo naturale, allo stesso modo in cui quando il prezzo è superiore al prezzo naturale, tutti si precipitano ad esercitare una attività, la quantità prodotta aumenta e il prezzo diminuisce di nuovo. Dato che la disponibilità di diamanti è assai scarsa, essi vengono acquistati soltanto dai più facoltosi; ma se grazie ad un qualche artificio la loro quantità potesse essere moltiplicata, e se ne potessero importare nel regno invece di cento libbre, che è più di quanto ve ne siano in tutta la Gran Bretagna, centomila libbre ogni anno, essi sarebbero alla portata dei più poveri e un diamante si comprerebbe con uno scellino. È evidente perciò che il mercato e il prezzo naturale delle merci sono collegati molto strettamente.

Ho osservato che dove il grano è a buon mercato, là sono bassi anche i salari. D'altro canto, dove il grano ha un prezzo alto, la mano

d'opera ha un prezzo alto. In tal modo il prezzo del lavoro dovrebbe scendere o salire con quello del grano. Quanto più a buon mercato sono i mezzi di sussistenza del lavoratore, maggiore sarà il suo guadagno, poiché egli avrà più di quanto gli serve per il suo sostentamento. Se il frumento restasse a buon mercato per molto tempo, tutti si dedicherebbero a quelle attività in cui ricevono i salari più alti, sebbene il frumento sia a buon mercato. Anche l'attività svolta aumenterebbe. Il salario è veramente alto, anche se il prezzo è molto basso, quando il cibo è a buon mercato. Il prezzo perciò tornerà al suo livello naturale. Al contrario, quando il cibo è costoso, per esempio doppio del prezzo normale, allora lo stesso salario in denaro corrisponde in realtà solo alla metà di quello che era prima. Un operaio che guadagnava uno scellino al giorno dispone in realtà soltanto di sei pence se il prezzo dei viveri raddoppia. Perciò il prezzo del lavoro dovrebbe salire. Ma si dice che l'esperienza insegna che in una annata difficile la mano d'opera è a buon mercato e cara, invece, in una annata buona. Questa osservazione, tuttavia, è in gran parte falsa in quanto vi è un solo tipo di mano d'opera a cui si adatta, cioè quello dei servitori domestici. Per tutti gli altri tipi di mano d'opera vale la norma che quando i viveri sono a buon mercato, anche la mano d'opera è a buon mercato e *viceversa*. Ma questo non si verifica in quel caso. Tutti aborriscono naturalmente la condizione meschina e dipendente di domestico, soggetto al capriccio e alle stravaganze di un padrone. Un uomo lavorerà molto più volentieri per un salario giornaliero piuttosto che diventare un servo. Perciò, quando il prezzo naturale e quello di mercato della mano d'opera non si equilibrano istantaneamente, il che non avviene mai, un uomo che prima non riusciva a mantenersi con la sua industriosità si accorge di riuscirci facilmente quando le merci diventano a buon mercato. Egli si affretta quindi a lasciare il lavoro di domestico, per il quale riceve un salario inferiore che nelle manifatture, dove il prezzo resta per qualche tempo superiore al prezzo naturale. La serva che nella casa era addetta alla filatura, si mette in proprio, sebbene in precedenza non sarebbe riuscita a vivere del suo lavoro. Tutti perciò si ritirano dal servizio, e svolgeranno inoltre per sé più lavoro di quanto non ne svolgessero quando erano a servizio. Il prezzo della mano d'opera di conseguenza ricadrà dopo qualche tempo al suo livello naturale. Un sintomo che il costo del lavoro è basso quando il grano è a buon

mercato è il fatto che, sebbene si paghi un salario più alto al servo che fila in casa, tuttavia filare fuori casa risulta più a buon mercato di prima. Allo stesso modo questi prezzi non si regolano immediatamente quando i viveri sono cari. Il bisogno costringe tutti ad affollarsi al servizio per procurarsi il pane che il compenso ricevuto per le altre attività non consente di comperare. Ma se l'alto prezzo o il prezzo basso dovessero continuare per diversi anni i prezzi finirebbero con il regolarsi da soli. Quando i prezzi sono alti, la mano d'opera sarebbe cara, quando i prezzi sono bassi, essa sarebbe a buon mercato.

MERCOLEDÌ 6 APRILE 1763

Come ho già osservato, il prezzo di mercato sale o scende come quello naturale, in quanto è ad esso intimamente collegato, sebbene le circostanze che regolano il prezzo naturale non appaiano in alcun modo collegate a quelle che regolano il prezzo di mercato, cioè all'ampiezza della domanda, alla quantità disponibile per soddisfare la domanda ed alla ricchezza o alla povertà di coloro che esercitano la domanda. Ogni volta che la quantità delle merci non è sufficiente a soddisfare tutte le possibili richieste, queste merci avranno un certo prezzo, che varierà secondo le fortune di coloro che esercitano la domanda, ovvero fanno offerte per acquistarle. Le cose che sono più scarse hanno il prezzo più alto, in quanto esse diventano oggetto di acquisto da parte dei più ricchi che possono permettersi di offrire le cifre più alte. Essi soltanto acquistano diamanti, rubini, e tutti quei manufatti che a causa del lavoro che richiedono sono scarsi, anche se non hanno un grande valore reale e in genere tutti quei prodotti dell'arte o della natura che sono rari e difficili da procurarsi. Ma se grazie all'arte o alla natura si producesse una quantità maggiore di queste cose, sebbene di scarso o punto valore reale, esse comincerebbero ad essere acquistate dalle classi medie. E se vi fosse un bene di cui tutti hanno in qualche modo bisogno e non ve ne fosse una quantità sufficiente per soddisfare tutta la domanda possibile, sebbene ve ne sia più di quanta ne possano consumare i membri delle classi più ricche o quelli delle classi medie, questo bene avrà un certo prezzo, ma esso dovrà necessariamente scendere alla portata della gente comune che ne regolerà il livello, in quanto costituiscono la maggioranza, essendo novantanove su cento. Perciò il prezzo del grano dipende dal prezzo che la gente comune riceve per il suo lavoro, o più esattamente, come ho già detto, il prezzo del lavoro dipende dal prezzo del grano. Infatti il grano è una delle cose per cui vi è domanda da parte di tutti, ma poiché non ve ne è in tale abbondanza da potersi determinare un mutamento dei consumi, esso ha un certo

prezzo. Questo prezzo è di necessità regolato in base a ciò che il popolo, che costituisce la gran maggioranza di tutti gli acquirenti, può permettersi. Se il frumento sarà caro, sarà caro anche il lavoro e viceversa. Allo stesso modo l'afflusso verso una attività in cui i salari sono troppo alti, li fa scendere, e non appena sono scesi, la diserzione della mano d'opera comporta una diminuzione della quantità prodotta e rialza il prezzo al livello naturale. Perciò il prezzo di mercato e il prezzo naturale coincidono spontaneamente, a meno che non siano ostacolati da una cattiva politica. Se con una attività si guadagna, tutto considerato, più denaro del giusto compenso del lavoratore, tutti vi si affollano e la quantità prodotta aumenta. Quel prodotto comincia ad essere acquistato dalle classi inferiori, ciò abbassa il prezzo forse anche al di sotto del prezzo naturale, a questo punto molti abbandonano quell'attività e il prezzo sale di nuovo.

Qualunque politica sia volta ad alzare il prezzo di mercato al di sopra di quello naturale diminuisce la prosperità pubblica e la naturale ricchezza dello stato. Infatti, prezzo alto e scarsità, abbondanza e basso prezzo si può dire che siano termini sinonimi. Infatti, qualunque cosa esista in grande abbondanza sarà venduta alle classi più umili, mentre ciò che è scarso sarà venduto soltanto a quelli dotati di superiori fortune e la quantità sarà di conseguenza piccola. Pertanto, se qualcosa è comodo o necessario alla vita e contribuisce alla felicità del genere umano, tanto più è dannoso il prezzo alto, in quanto limita per alcuni l'accessibilità a beni necessari e diminuisce la felicità delle classi più povere. Perciò, qualunque cosa alzi o tenga alto il loro prezzo diminuisce la prosperità, la felicità e il benessere del paese. Per quel tanto che gli orologi costituiscono una comodità della vita, le tasse che ne aumentano il prezzo diminuiscono la prosperità generale e nazionale limitandone l'uso a pochi individui. Donde è evidente che tutte le imposte sull'industriosità diminuiscono necessariamente la prosperità nazionale in quanto alzano il prezzo di mercato delle merci. Così, l'imposta sui pellami fa sì che le scarpe siano molto più care e perciò constatiamo che non vi è alcun altro capo di abbigliamento del cui alto costo la gente di campagna si lamenti tanto. E per quanto siano indossate da tutti poiché sono assolutamente necessarie, tuttavia si può dire che il loro alto prezzo le renda accessibili a meno persone, in quanto i consumatori cercano di risparmiarele e di farne a meno. Le imposte sul sale e sulla birra a basso

contenuto alcolico producono lo stesso effetto. I liquori forti costituiscono quasi una necessità presso tutti i popoli. L'uomo è un animale inquieto, ha molti bisogni ed esigenze, e vive in continua preoccupazione ed ansietà per la ricerca del suo sostentamento. Le leggi e il governo, che proteggono tutti e rendono più facile sopravvivere, cercano in qualche modo di porvi rimedio. I liquori forti costituiscono un espediente a cui tutti i popoli hanno fatto ricorso a questo scopo, essi sono perciò diventati quasi una necessità della vita e, se usati con moderazione, probabilmente contribuiscono a conservarci in buona salute. Tutte le imposte che ne aumentano il prezzo diminuiscono il benessere a questo riguardo. Si dice in verità che le imposte sui liquori impediscano l'ubriachezza, ma probabilmente si verifica il contrario. Alzando il loro prezzo essi divengono oggetto di desiderio e tali che offrirne agli ospiti con insistenza diventa un segno di amicizia. Vediamo infatti che in Spagna e in Francia, dove tutti i liquori sono a buon mercato, esiste meno ubriachezza che in questo paese. Possiamo constatare come ciò si verifichi anche qui. Non si è mai visto un gentiluomo ubriaco di birra, mentre uno ubriaco di vino non è poi uno spettacolo così raro. Nessuno forzerà mai un amico a bere un bicchiere di birra poiché non si pensa certo che egli si farebbe scrupolo di prenderlo. Ma la buona amicizia e il senso dell'ospitalità richiedono che si insista per fargli bere del vino che costa tanto da poter rappresentare una spesa impegnativa.

Allo stesso modo tutti i *monopoli*, in quanto alzano il prezzo delle merci, sono necessariamente nocivi alla prosperità della nazione. In questo modo la Compagnia della Baia di Hudson ⁽¹⁾, godendo del privilegio esclusivo di importare pellicce, diminuisce l'opulenza della nazione per quel tanto che esse sono necessarie o comode per la vita. La compagnia ne importerà sempre meno di quante ne verrebbero importate se il commercio fosse libero. Inoltre quelle che importano si vendono più care; perciò un minor numero di persone le può acquistare. Anche le manifatture vengono rifornite peggio e di conseguenza impongono prezzi più alti. Tutte le compagnie di questo genere impediscono la libera concorrenza che fa scendere il prezzo di ogni cosa al suo livello naturale. Un numero limitato di persone non riesce a farsi concorrenza ed inoltre è facile che questi pochi si

(1) Fondata nel 1670.

alleino e si accordino per importare piccole quantità e venderle ad un prezzo molto alto, il che sarebbe invece impedito dalla libera concorrenza. Infatti, se un'attività commerciale permette guadagni esorbitanti, tutti accorrono per dedicarvisi finché li riportano al livello del prezzo naturale, cioè a quanto basta per mantenere una persona e per indennizzarla dei rischi che corre; vale a dire, quanto basta a mantenere una persona secondo il suo rango e la sua posizione. Così come tutte le compagnie del tipo della Compagnia delle Indie Orientali ⁽²⁾, della Turchia ⁽³⁾ e della Baia di Hudson, diminuiscono la prosperità per quanto riguarda le merci che trattano, così fanno tutte le corporazioni, le quali, sebbene fossero inizialmente molto utili, sono attualmente motivo di pubblico disagio. Consideriamo, ad esempio, le corporazioni dei macellai, dei produttori di birra, dei fornai, ecc., ecc.. Esse impediscono un libero afflusso e perciò alzano il prezzo delle merci. Per questa ragione un magistrato è normalmente incaricato di stabilire il prezzo di tutte queste merci. Ma siccome non vi è alcuna corporazione dei mercanti di stoffa, non vi è nessuno che ne regoli il prezzo. Ciò è invece considerato assolutamente necessario nel caso delle altre merci. La corporazione produce soltanto una piccola quantità di merci e riceve in cambio un alto prezzo; ciò consente lo stesso profitto e con minor fatica di quella necessaria per produrne una quantità maggiore. Per un fornaio è la stessa cosa se incassa cinquanta sterline facendo mille o centomila pagnotte all'anno. E quando pochi individui controllano un settore commerciale essi possono mettersi d'accordo facilmente per arrivare a questo risultato. Perciò c'è un magistrato o sovrintendente del mercato a cui viene affidato il compito di regolare il prezzo del pane secondo il prezzo del frumento o dell'avena nel circondario. Questo espediente, sebbene necessario là dove le corporazioni sono autorizzate, non risponde altrettanto bene allo scopo di un mercato ben fornito sotto ogni aspetto come nel caso della libera concorrenza. In ciascun settore si deve permettere un profitto considerevole sul prezzo naturale, altrimenti nessuno vi si impegnerebbe. Così si narra che <?> ⁽⁴⁾

⁽²⁾ Fondata nel 1600.

⁽³⁾ Nota anche come Compagnia del Levante, fondata nel 1605.

⁽⁴⁾ Si tratta verosimilmente dell'imperatore Giuliano che, giunto ad Antiochia nel 362 d.C. per preparare la sfortunata spedizione contro la Persia, promulgò una serie di

causò una terribile carestia ad Antiochia cercando di crearvi abbondanza imponendo un prezzo così basso al frumento da indurre tutti coloro che possedevano grano a trasferirlo altrove. Perciò il giudice fissa di solito un prezzo notevolmente superiore al prezzo naturale; un prezzo inferiore causerebbe una penuria quasi intollerabile. Perciò tutte queste merci sono molto care. L'attività di fornaio, che si apprende molto in fretta, è assai redditizia e tale è anche quella del fabbricante di birra. A ciò si rimedierebbe attraverso la libera concorrenza. Perciò ogni ostacolo che disincentiva l'industriosità danneggia la prosperità del paese. Questo è il caso di tutte le imposte sulle merci, come ad esempio di quelle sul sale. Il prezzo del lavoro è il medesimo, ma ad esso si deve aggiungere l'imposta, comprendendovi il capitale e l'interesse, nonché le spese di esazione. Il sale, perciò, che pure è una necessità della vita, diventa più caro e il suo consumo, se anche alcuni non ne vengono esclusi, risulta grandemente diminuito.

Non è di ostacolo alla prosperità soltanto ciò che eleva il prezzo di mercato al di sopra del livello naturale, ma anche tutto ciò che tende a portarlo al di sotto, sia pure per un motivo diverso. L'unico caso del genere si riferisce ai *premi* concessi dallo stato a qualche settore della produzione o all'esportazione di qualche merce. Così, in questo paese, vi è un premio su tutte le pezze di lino grezzo vendute a meno di uno scellino per yarda, la maggior parte delle quali è destinata all'esportazione. Questo premio è di circa tre pence per yarda. Ora se supponiamo che il panno valga sei pence, lo stato paga circa un quarto del prezzo. Pertanto un mercante straniero può acquistarlo ad un prezzo inferiore di un quarto al prezzo che sarebbe giusto per il produttore se non vi fosse un premio sulla fabbricazione. Allo stesso modo vi è un premio di cinque scellini per quarter su tutto il grano esportato quando supera il prezzo di trenta o trentacinque scellini, che è il suo prezzo normale. Cosicché, anche in questo caso, lo Stato paga l'ottava parte del prezzo e per questo motivo può essere venduto al mercante straniero un ottavo più a buon mercato di quanto non potrebbe essere offerto in realtà. Ciò abbassa quindi il prezzo del grano e fa sì che vi siano acquirenti più numerosi o, ciò che è lo stesso, fa sì che gli acquirenti ne comperino quantità

provvedimenti finanziari ed annonari che irritarono la popolazione e provocarono gravi sommosse.

maggiori. Questo incoraggia la coltivazione del grano e crea in tal modo una abbondanza artificiale. Anche questo è dannoso alla prosperità della nazione in quanto sconvolge l'equilibrio naturale delle attività. Gli uomini attivi si dedicano spontaneamente ai diversi rami della produzione esattamente in proporzione alla richiesta esistente per le merci. Tutto ciò che infrange questo equilibrio naturale, scoraggiando artificialmente le attività per mezzo di imposte e dazi, oppure incentivandole per mezzo di premi o di altri sistemi, tende a danneggiare la prosperità naturale. Quando qualunque ramo della produzione riceve un premio, tutti vi si affollano e lavorano non tanto con l'aspettativa di soddisfare una domanda sostenuta ma per il desiderio di farsi una fortuna grazie al premio e calibrano il loro lavoro più sul premio che sulla domanda. Quando le cose vengono lasciate al loro corso naturale, la quantità fabbricata di ciascuna merce risulta maggiore o minore a seconda della domanda. Finché si incentiva con i premi si produce una quantità maggiore di merci di quanta ne richieda il pubblico e di conseguenza si abbassa il prezzo al di sotto di quanto è necessario per incoraggiare i lavoratori in un altro momento. Al fine di aumentare la produzione in questo settore, si allontanano dalle altre occupazioni tutti i lavoratori che vengono impegnati in questa. La quantità di mano d'opera impegnata nelle attività dipende dal capitale accumulato nel regno, e in ogni settore specifico dal capitale accumulato dagli imprenditori. Molte merci sono improduttive per molto tempo. Il coltivatore, il filatore, il conciatore di lino non ricavano un guadagno immediato. Il lino deve passare per un gran numero di mani prima di poter essere venduto. Tutta questa mano d'opera deve essere mantenuta con il capitale accumulato dell'imprenditore, in quanto essi non guadagnano nulla dal loro lavoro. Questo capitale accumulato in tutto il regno, per quanto possa aumentare continuamente, non si modifica velocemente in un momento particolare. La quantità di moneta può aumentare o diminuire ma il capitale accumulato che può permettere ai lavoratori cibo, vestiario e alloggi resta più o meno lo stesso, ed è in proporzione ad esso che viene regolata la quantità della mano d'opera. Perciò, ogni volta che si attira verso una attività particolare una quantità di mano d'opera maggiore di quanta ve ne sarebbe impegnata naturalmente, in realtà si fa scendere il prezzo di quella merce per il mercante straniero, ma lo si fa salire in proporzione sul merca-

to interno e con esso si fa forse salire il prezzo di tutte le altre merci. In quei settori non si determina una concorrenza simile a quella che esisteva in precedenza. L'imprenditore in ciascun ramo ha bisogno di un capitale particolare. L'uomo che dà lavoro a cinque o sei tessitori deve disporre di un certo capitale in quanto non può vendere il prodotto del loro lavoro giorno per giorno. Uno che ne utilizza venticinque o cento ha bisogno di un capitale proporzionalmente maggiore che gli permetta di poter andare avanti per tre, quattro, cinque o sei mesi. Questo capitale è determinato dalla quantità di cibo, di abiti e di altri beni necessari che l'imprenditore può permettere loro. Perciò ciascun ramo può mantenere soltanto una certa quantità di manodopera. Quindi se si aumenta la quantità in un ramo, fatalmente si diminuisce quella negli altri. Il prezzo di quella merce diminuisce, ma quello di tutte le altre merci, o almeno di alcune altre, aumenta. Il premio sul grano ha continuato ad abbassare il prezzo di questa merce, con la naturale conseguenza che anche la rendita delle aziende agricole dove si coltiva il grano è diminuita. La rendita di una fattoria destinata a produrre mille quarter di grano è necessariamente più bassa quando il grano ha un prezzo basso che quando ne ha uno alto, in quanto i mille quarter non valgono più quanto valevano prima. Questo premio, tuttavia, fu imposto inizialmente per aumentare le rendite dei terreni coltivati a grano. Si disse ai proprietari terrieri che offrendo loro un mezzo per smaltire velocemente il loro grano essi avrebbero potuto sopportare la tassa sulla terra senza alcun danno. In realtà il premio ebbe questo effetto per un certo periodo in quanto fece sì che grandi estensioni di terreno incolto venissero dissodate ed altri terreni molto migliorati. Ma questo effetto è ormai stato ottenuto da molto tempo, poiché nella maggior parte del paese il terreno, sotto questo profilo, è stato migliorato quanto lo poteva essere. Di conseguenza risulta diminuita da qualche tempo rispetto al passato e rispetto alla quantità naturale, la quantità di foraggio. Più terreno è stato trasformato in campi di grano e di conseguenza ne è restato meno per la produzione di foraggio. Una volta diminuita la quantità di foraggio, il suo prezzo è necessariamente salito e, con esso, il prezzo della carne da macello che a questo è necessariamente collegato. Osserviamo infatti che il prezzo della carne da macello è molto più alto nelle zone più ricche dell'Inghilterra e dell'Irlanda di quanto non lo sia qui, in proporzione alla differenza

di prosperità. Così anche se il grano diventa più a buon mercato, un'altra merce non meno utile aumenta di prezzo. Naturalmente, oltre a quello dell'erba da pascolo, sale anche il prezzo del fieno. Un quarter di grano originariamente fruttava quaranta o quarantacinque scellini, ma ora è a circa trenta o trentacinque cosicché è sceso di circa un ottavo. Un carro di fieno ora frutta venti o ventitré scellini che è il doppio del prezzo precedente. Ciò è dovuto in parte alla caduta del prezzo del grano e in parte ad altre cause. Perciò mantenere cavalli è diventato molto più costoso. Se ciò si limitasse ai cavalli da sella il danno non sarebbe intollerabile. Ma poiché i cavalli sono necessari per facilitare il trasporto via terra in tutto il regno, il maggior costo del loro mantenimento determina quello delle spese di trasporto e il commercio interno subisce notevoli disagi. Il mercato delle merci diviene meno vasto e il loro afflusso viene ostacolato, il che necessariamente diminuisce la prosperità o l'abbondanza. Cosicché la politica migliore sarebbe quella di lasciare ogni cosa al suo corso naturale, senza alcun premio o disincentivo.

Veniamo ora al secondo argomento, cioè alla moneta, considerandola in primo luogo come misura di valore. Inizialmente, quando gli uomini trattavano soltanto alcuni tipi di beni, qualunque bene poteva essere la misura comune del valore degli altri. Così se trattavano frumento, pecore e bovini si poteva accettare che tante misure di grano equivalessero al valore di una pecora o di due, e ancora che quattro pecore equivalessero ad un bue. Questi valori relativi erano facili da ricordare. Ma se supponiamo di trattare cento merci diverse, per non dire centomila, come avviene in questo e in molti altri paesi, ogni merce dovrà essere rapportata ad altre novantanove, assumendo altrettanti valori diversi, cosicché avremo in tutto novemilanevecento valori da ricordare. Ciò rappresenta un incentivo a considerare una merce particolare come misura comune, poiché in quel caso vi saranno soltanto novantanove valori diversi da ricordare. Questa misura comune è sempre stata quella più familiare. In Grecia la merce più generalmente usata era il bestiame bovino, ed esso costituì l'unità di misura per un certo periodo di tempo. In Omero tutto è valutato secondo il corrispettivo in buoi; le armi di Glauco valevano cento buoi e quelle di Diomede ne valevano nove ⁽⁵⁾. L'Ita-

(⁵) *Iliade*, VI, 236.

lia a sua volta, essendo un paese collinoso, era più ricca di pecore; esse perciò costituirono la misura del valore, come avveniva anche fra gli Etruschi; in genere questi popoli calcolavano il valore di tutte le altre merci sulla base di quella con cui avevano più dimestichezza. Ma ben presto si trovò che un bue non aveva lo stesso valore di un altro; oltre alle variazioni di dimensioni e di età, esistono molte altre varianti. Per cui ogni uomo assennato che si fosse dedicato per qualche tempo al commercio finiva col cercare di individuare una misura più adeguata. Era necessaria una misura del valore più certa ed accurata di quanto potevano essere i bovini, eguali quantità della quale avessero pari valore. Questo è quasi esattamente il caso dei metalli, ma in particolare dell'oro e dell'argento, dato che la quantità di lega che contengono si può accertare molto più facilmente della tempera o della qualità da cui dipendono il valore del ferro o del rame, e con molta maggiore accuratezza, anche se ciò non è possibile neppure in questo caso con assoluta facilità o precisione.

Questi metalli sono le uniche merci il cui valore rimane il medesimo in proporzione alla quantità e la cui entità si può accertare con grande facilità. Di conseguenza in tutti i paesi si è trovato che costituivano misure di valore molto migliori dei bovini o delle pecore e come tali sono stati perciò usati prima o poi. Come le misure naturali di lunghezza furono sostituite da misure artificiali, così avvenne anche per le misure di valore. Tutte le misure vennero tratte originariamente dal corpo umano. Un braccio si misurava con l'ampiezza delle braccia di un uomo distese, una yarda era la metà, una spanna un pollice o dito, un piede era un passo, ecc.. Queste misure naturali non poterono soddisfare gli uomini a lungo, in quanto variavano moltissimo, non solo da uomo a uomo, ma addirittura nello stesso individuo in momenti e stati d'animo diversi. Perciò uomini accorti escogitarono yarde, braccia, piedi, pollici ecc. artificiali che fossero le misure di tutte le diverse lunghezze e il governo le adottò. Per lo stesso motivo le misure originali e naturali di valore vennero trasformate in altre misure non altrettanto naturali, ma più adatte di quelle usate dagli uomini nelle età più primitive della società.

GIOVEDÌ 7 APRILE 1763

Ora, come ho osservato, la moneta serve a due scopi diversi. In primo luogo essa è una misura di valore. Tutti vi dicono che le merci che vendono valgono tante sterline, scellini, ecc, come se fossero convinti che voi conosciate la moneta come misura. Essa è anche strumento del commercio, mezzo di scambio e di permuta. Un calzolaio che ha intenzione di comperare della carne o del pane non offre scarpe al macellaio, ma converte o scambia le sue scarpe con denaro e poi di nuovo scambia il denaro con pane o carne. Tramite la moneta egli porta le sue merci al mercato e acquista ciò di cui ha bisogno. Avevo cominciato a mostrarvi come l'oro e l'argento furono assunti a misure di valore, infatti fu per questo che essi divennero strumento del commercio. Quando i beni scambiati sono così numerosi che la gente non riesce a ricordare facilmente i rispettivi valori, diventa necessario, come ho osservato, avere una misura comune del valore di tutti. Come si è visto questa è di solito la merce con cui si ha più dimestichezza, qualunque essa sia, pecore, o buoi o qualunque altra. Quando il commercio è poco esteso e vengono trattate merci di scarso valore, saranno sufficienti misure naturali e approssimative. Questo avviene con le misure di lunghezza. Chi deve vendere qualche yarda di un tessuto rozzo di scarso valore non subisce un gran danno se perde un pollice o due su ciascuna yarda a causa dell'approssimazione nelle misure, come quella di un braccio misurato dalle braccia tese di un uomo. Queste misure naturali derivate dal corpo umano non sono affatto accurate, in quanto variano a seconda delle varie persone. Perciò, quando commerciavano in grandi quantità, o in merci pregiate, gli uomini si basavano naturalmente su misure più accurate, che potevano essere accertate più facilmente; donde i piedi, le yarde, le spanne, i passi, i pollici artificiali, ecc., Infatti in questi scambi più consistenti una piccola imprecisione ripetuta più volte poteva costituire nel complesso una grossa perdita. Tutti gli uomini accorti si resero conto di questa necessità onde evi-

tare frodi e imbrogli. Lo stesso si verificò con le misure di valore appena gli uomini divennero più attenti ai loro commerci. Le misure naturali in pecore o in buoi non rispondevano al loro scopo: era necessaria una misura più precisa, il cui valore potesse essere sempre accertato sulla base della quantità. I metalli in genere corrispondono a questi requisiti: una libbra di ferro o di rame ha verosimilmente lo stesso valore di un'altra, ma ciò è vero soprattutto per l'oro e per l'argento, poiché la loro purezza è assolutamente e facilmente verificabile. Per cui finirono tutti con l'usarli a questo scopo, e dicevano che la tale merce valeva tante libbre o talenti d'oro o d'argento invece di tante pecore o buoi, così come usavano il braccio artificiale invece di quello naturale. Per cui la moneta venne ad essere considerata strumento del commercio. È assolutamente necessario che vi sia un mercato in cui comperare e vendere merci di ogni tipo. I bovini, a causa di varie circostanze, cessarono di essere adatti a questo scopo. Avevano risposto ottimamente allo scopo nell'età dei pastori. Tutti allora avevano bovini o pecore, potevano accettarne quanti volevano in cambio di altra merce. Questi costituivano un'aggiunta al gregge o alla mandria e non costavano nulla per il mantenimento, poiché tutta la superficie della terra era allora un unico pascolo comune. Perciò i bovini erano per tutti la cosa più accettabile e ciò che ciascuno offriva. Ma quando la terra venne divisa fra diversi proprietari e la maggior parte venne utilizzata per la coltivazione del frumento, ciò non poté più avvenire. Tutti allora potevano mantenere soltanto un numero limitato di bovini. Vi erano inoltre molti che non potevano tenere bestiame bovino se non a costo di grosse spese, poiché non possedevano terra oppure ne avevano soltanto molto poca. L'artigiano che lavorava l'ottone o il conciatore di pelli potevano tenere presso di sé le loro merci per tutto il tempo che volevano senza alcuna spesa; ma il mantenimento di un bue era forse più di quanto potevano permettersi a cuor leggero. Perciò i bovini non potevano più rappresentare questa misura comune. Tuttavia era assolutamente necessario che ci fosse una qualche misura comune o uno strumento di scambio al loro posto. Un tessitore che aveva bisogno del pane dal fornaio o della carne dal macellaio non poteva ottenerli sempre in cambio dei suoi tessuti e gli altri dal canto loro se avevano bisogno dell'opera di un fabbro non potevano ottenerla in cambio delle loro merci. Io voglio le tue merci ma tu non hai bisogno delle mie. En-

trambi forse abbiamo bisogno di qualcosa ma non delle rispettive merci. Cosicché non possiamo fare un baratto se non abbiamo qualche strumento comune di scambio. I bovini erano ormai stati messi da parte. La cosa più naturale ed idonea che riuscirono a trovare furono i metalli e fra questi l'oro e l'argento presentano diversi vantaggi rispetto agli altri. Tutti i metalli sono comunque misure accurate e infatti osserviamo che alle origini dello stato romano la misura del valore e lo strumento generale di scambio fu per molto tempo il rame, come il ferro lo fu a Sparta; la frugalità di quegli stati era tale che l'oro e l'argento non furono introdotti se non in epoche successive. I metalli preziosi sono comunque stati generalmente lo strumento del commercio. Un peso definito di questi metalli ha sempre un valore definito. Conservare presso di sé una certa quantità d'oro e d'argento non costa nulla. Non si perde nulla, il che non accade con gli altri metalli; e l'oro sopra tutti gli altri è il meno corruttibile. Grazie alla loro rarità e bellezza un grande valore occupa poco spazio e una piccola quantità basta a lungo per acquistare i beni di prima necessità. Il loro valore non è basato, come immagina Locke ⁽¹⁾, su una convenzione, in quanto essi sono dotati di quello che possiamo definire un loro valore naturale e il loro valore sarebbe egualmente elevato se li considerassimo semplicemente come merci e non fossero usati come strumenti di scambio. La loro bellezza è senza dubbio superiore a quella degli altri metalli; l'oro assume una lucentezza maggiore di qualunque altro e l'argento quasi altrettanto. Inoltre tutti gli strumenti, tranne quelli da taglio, riuscirebbero meglio se fossero fatti con questi metalli piuttosto che con altri; tutti gli utensili per la casa, come piatti, cucchiai, bricchi ecc. tutti, tranne qualche eccezione, sarebbero migliori se fossero fatti d'oro o d'argento. Perciò, poiché sono i più belli e, ad eccezione del ferro, i più utili, oltre ad essere anche i più rari, essi avrebbero di per sé grande pregio e potrebbero essere scambiati con una grande quantità di altre merci. Anche la loro scarsità li rende adatti ad essere strumento di commercio. Per queste ragioni essi hanno un prezzo più alto e un grande valore si racchiude in una piccola quantità per cui possono essere trasportati facilmente. Una piccola quantità d'argento si trasporta più facilmente dello stesso valore in panno di lino greggio o in

(¹) Locke, p. 87.

altra merce, e con molto maggiore agio del ferro o del rame. Infatti per questo motivo in alcune città della Svezia gli uomini sono costretti a trasportare al mercato la moneta con cui intendono acquistare le provviste invernali su carriole a mano. Dato che i metalli preziosi erano già stati usati come misura di valore, furono più facilmente accettati con questa funzione. Tutti valutano le proprie merci in questo modo, di qualunque cosa si tratti: tutti vi diranno che pane, birra o panno valgono tante sterline o tanti scellini. Nessuno poteva muovere obiezioni nell'accettarli in quanto ciascuno misurava le sue merci con questo criterio e così facevano anche tutti coloro con i quali egli trattava.

In tal modo la moneta divenne strumento del commercio e tutti gli scambi, che prima avvenivano tramite i bovini, finirono con l'essere esercitati per mezzo di questi metalli. Al fine di renderli più idonei allo scopo è necessario accertare due cose: il loro peso e la loro purezza. Il peso è più facile da accertare, anche se non senza difficoltà. La bilancia, per quanto sia un congegno semplice, non fu inventata subito e la statera romana che la precedette poteva commettere molte inaccuratezze anche gravi se non era usata da mani abili ed esperte. Inoltre, la pesatura di merci preziose come l'oro richiedeva estrema accuratezza ed attenzione oltre che una bilancia esatta e ciò costituiva un grave ostacolo al loro scambio. La purezza, a sua volta, è un elemento ancora più difficile da verificare; la lega può essere spuria sia nell'oro che nell'argento cosicché non è facile riconoscere le monete buone da quelle cattive. L'unico sistema per appurarla è la bilancia idrostatica ed anche in tal caso con non poca difficoltà, se la lega è di piombo. Dal momento quindi che non era possibile accertare la quantità senza grande difficoltà e poiché il cambio e la misura della purezza erano così difficili da quantificare da costituire di solito una professione specifica, fu necessario escogitare, onde soddisfare entrambe queste esigenze, un qualche sistema in grado di accertare sia la quantità che la purezza di questa comune misura di valore e strumento del commercio che tutti trovavano così utile. Il conio rispondeva ad entrambe queste esigenze. Il governo, constatando che la moneta facilitava gli scambi e promuoveva il commercio, il che era anche estremamente utile allo stato in quanto arricchiva la nazione, oltre al fatto che facilitava enormemente il pagamento delle tasse, ecc. valutò che era nel suo interesse migliorare

al massimo il sistema. Perciò lo stato si assunse il compito di coniare monete d'oro e d'argento e di imprimere su di esse un marchio, che pur senza aggiungere o togliere nulla al loro valore, dava a tutti coloro che le vedevano la garanzia che erano di un certo peso e di una certa purezza. Con ogni probabilità la prima cosa di cui ci si assicurava con il conio era la purezza, cosa difficile da determinare prima che fosse scoperta l'arte di zigrinare o di marchiare i bordi e quella di adattare il marchio esattamente alla dimensione del metallo, cosicché le prime monete erano più o meno della stessa natura dei lingotti spagnoli o dei pezzi da otto, il cui marchio attesta soltanto il valore per quanto riguarda il titolo. La pesatura, anche se era difficile eseguirla con accuratezza, era tuttavia qualcosa che chiunque era in grado di fare. La moneta diventa comunque assolutamente perfetta quando vengono accertate sia la purezza che la quantità. I pagamenti possono allora essere effettuati in base al numero invece che a peso, il che rende molto più rapido il conteggio delle piccole somme. Le denominazioni delle monete d'argento e delle quantità nominali d'oro e d'argento corrisposero originariamente ai nomi attribuiti al peso di certe quantità d'argento, poiché l'argento era usato generalmente come misura del valore. Era necessario che vi fosse una sola misura di valore standard in quanto nessuna cosa può avere due valori, e dato che l'argento si usa più spesso, esso divenne la misura standard. Chi vuole acquistare una cosa di scarso valore al mercato non può pagare in oro, esso non è adatto neanche per la spesa quotidiana. Prima si cambia l'oro in argento e poi l'argento con la merce di cui si ha bisogno. Furono ideati diversi tipi di monete di peso diverso. La libbra francese era originariamente la libbra *troy* o libbra d'argento. Questa libbra era quella usata nelle città di Troyes in <?> (2), un luogo molto frequentato dai mercanti di tutti i paesi. La libbra inglese era originariamente una libbra d'argento, del peso della Torre, che era leggermente inferiore rispetto a quello della libbra di Troyes ed era, sembra, di peso pari a quella romana.

Si può osservare che mentre le misure di valore diminuiscono costantemente, le misure di quantità aumentano sempre. La libbra inglese è appena poco più di un terzo rispetto al tempo di Edoardo I. La libbra francese che in passato, al tempo di Carlo Magno, era circa

(2) Champagne, cfr. *infra*, p. 659.

settantadue volte tanto, essendo una libbra di Troyes intera, ha attualmente soltanto il valore di dieci pence. Cosicché le misure di valore hanno subito una contrazione costante. Il governo ha trovato vantaggioso diminuire le misure di valore, ma non ha trovato egualmente proficuo diminuire le misure di quantità. I commercianti trarrebbero profitto dalla contrazione di queste misure, ma poiché lo stato non ne trae alcun vantaggio viene in genere nominato un magistrato per regolarle e supervisionarle. E poiché i commercianti tendono in genere a contrarle, questi magistrati si mettono al sicuro e tendono piuttosto ad aumentarle. Ciò ha fatto sì che esse siano cresciute nella maggior parte dei paesi. Le nostre misure di lunghezza, il nostro piede, la yarda, il passo ecc. sono state tutte mutate dai Romani, ma sono molto maggiori delle rispettive misure originarie.

Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda le misure dei liquidi e dei pesi. Il valore della libbra della città di Troyes era quello usato in tutta Europa; anch'esso era notevolmente maggiore, almeno di mezza oncia, rispetto al peso romano o a quello della Torre. Anche questo peso è caduto in disuso per tutte le merci, tranne che per l'oro e l'argento, ed è stato sostituito da un altro chiamato *Avoirdupois* che, grazie al significato del suo nome, viene detto talvolta 'peso pesante'. L'origine della sua introduzione va ricercata nel fatto che era uso attribuire al compratore la spesa di pesatura e poiché si trattava di un elemento variabile, i mercanti la fissarono a tre once, e così una libbra diventò di quindici once invece che di dodici. Ma poiché questo numero non era facilmente divisibile come il numero dodici, dato che era divisibile soltanto per tre e per cinque, fu aggiunta un'altra oncia che portò la libbra a sedici, ma contemporaneamente il peso dell'oncia fu abbassato, cosicché il peso *Avoirdupois* corrisponde a circa quattordici once di Troyes. In tal modo è aumentata la misura di peso e con essa tutte le misure di quantità, benché siano diminuite le misure di valore. La libbra *Easterling*, ovvero quella usata nelle città anseatiche, fu accettata come misura standard di peso in Inghilterra e venne chiamata libbra monetaria. Tuttavia la sterlina attuale corrisponde soltanto a circa un terzo di essa. La libbra di Troyes contiene sessantadue scellini, ma poiché la libbra di Troyes era un pò più grande, la differenza non è poi così consistente.

La causa di questa contrazione nelle misure di valore va individuata nelle esigenze o nelle frodi del governo. Fu il governo che

dovette assumersi il fastidio e la spesa del conio, nessun altro ne aveva interesse. Il marchio non attribuisce alcun valore aggiuntivo, esso accerta semplicemente il valore. Il governo si rese conto che era nel suo interesse assumersi questa spesa perché la moneta facilitava il pagamento delle tasse e i rapporti commerciali che, in quanto arricchivano il popolo, erano vantaggiosi anche per il governo. Un privato non aveva alcun incentivo ad occuparsi del conio. Poteva imporre il suo marchio, come può fare tuttora, ma ciò non sarebbe stato di alcuna utilità. Inoltre nessun individuo riscuote una fiducia così generale da accettare la sua parola in relazione alla quantità o alla purezza del metallo. Si rese quindi necessario imporre che nessuno, a parte il governo, coniasse denaro, poiché, se il governo offriva garanzie di onestà, esisteva però il pericolo che un privato, dato che la tentazione era grande, potesse falsificare il denaro pubblico, immettendovi una maggiore quantità di lega. Cosicché coniare denaro ad imitazione di quello pubblico fu considerata una frode della natura più odiosa ed un grave affronto al governo. Dato che, invece, si dava fiducia al re <?> governo, tutti erano obbligati ad accettare la loro moneta. Le monete del re secondo il valore e la denominazione loro attribuite debbono esser accettate e rifiutarle costituisce un'offesa allo stato passibile di svariate pene. L'offerta di moneta doveva essere considerata un'offerta legale di pagamento, di natura tale che per lo Stato essa liberava il debitore da ogni impegno o preoccupazione, sia che il creditore la accettasse o meno. Chiunque può emettere moneta a proprio nome ed è un bene se essa viene accettata, ma nessuno è obbligato ad accettarla come offerta legale di pagamento. Il potere e l'autorità del governo presso un popolo rozzo e poco scaltrito riuscivano facilmente a far circolare denaro svilito e spesso il governo cedette anche alla tentazione di abbassare in questo modo la misura del valore aggiungendo alla stessa quantità d'argento una proporzione maggiore di lega, cosa che nel linguaggio della Zecca si chiama 'alzare' la moneta, in quanto si alza il valore della quantità d'argento. Se con quaranta once, che corrispondono a circa venti scellini, se ne coniano quaranta aggiungendo più lega, si abbassa la misura di valore di metà e si raddoppia il suo valore, in quanto in questo caso due once hanno il valore di una libbra sterlina. Ciò era spesso nell'interesse del governo quando nelle casse del Tesoro vi era soltanto un milione di sterline e ne servivano invece due milioni

per pagare tutti i debiti, soddisfare gli impegni e pagare soldati e marinai. Il governo conia questo milione ricavandone due, abbassandone la misura di valore e fabbricando le monete nuove il più possibile simili alle vecchie. In tal modo, almeno in apparenza, si libera di tutti i debiti. Questo funziona abbastanza bene per un certo periodo di tempo. In tal modo l'interesse temporaneo del governo, grazie a questa frode, diminuisce le misure di valore. Ma, come tutte le frodi, anch'essa è soltanto una soluzione temporanea e nel complesso costituisce una perdita per coloro che la applicano. Dato che il governo d'Inghilterra è il più libero e la gente sta in guardia, la moneta non è mai scesa più di un terzo del suo valore. In Francia è ridotta a meno di un settantesimo ed è così più o meno in tutti gli altri paesi. In Scozia è ridotta a un trentaseiesimo, poiché la sterlina scozzese era originariamente la libbra *troy*. Infatti, dato che gli Scozzesi svolgevano la maggior parte dei loro scambi con i Francesi, la loro moneta in genere tenne il passo con quella francese fino al tempo di Giacomo VI, quando si mise alla pari di quella inglese, che non era stata alterata. Tuttavia la moneta metallica è in una situazione instabile poiché è nelle mani del re e del *Privy Council* dato che, per legge, il Parlamento non può interferire.

VENERDÌ 8 APRILE 1763

Abbiamo mostrato come la moneta sia uno strumento essenziale per il commercio. Essa facilita lo scambio delle merci; questo scambio a sua volta promuove l'industriosità della popolazione, incentiva ed incoraggia la divisione del lavoro. In realtà si tratta di un'invenzione naturale e di conseguenza è stata usata da tutti i popoli che hanno raggiunto un certo grado di progresso. Gli europei, nei loro primi viaggi in Cina, in Messico, in Perù e in tutti paesi dell'oriente, trovarono metalli usati come strumento di commercio ed essi portavano impresso il marchio dello stato, il che è tutto ciò che è necessario perché assumano il ruolo di moneta.

Ho illustrato anche le ragioni che hanno portato la moneta metallica al di sotto del valore originale in termini di peso, poiché, per quanto riguarda il titolo, esso è attualmente più alto che mai. Questa situazione è dovuta all'atteggiamento disonesto e poco lungimirante del governo, il quale in alcune circostanze ebbe interesse a svilire la moneta, aggiungendo una quantità maggiore di lega allo scopo di pagare i vari debiti con una piccola quantità d'argento e d'oro. Mostrerò di volta in volta alcuni altri effetti di queste operazioni sulla moneta; uno che si verifica sempre è la diminuzione del valore nominale della moneta metallica. In Inghilterra questa diminuzione è di circa un terzo; la sterlina d'argento non arriva a quattro once del suo valore originale, infatti una libbra d'argento serve a coniare sessantatré scellini e sei pence, cosicché quattro once corrispondono a 1,08 sterline. {La moneta d'oro ha tenuto più o meno il passo ed ora una libbra serve a coniare circa quarantasei ghinee e mezzo}.

Gli effetti di questa operazione sono estremamente dannosi per il commercio. Il grande beneficio della moneta consiste nel fatto che si tratta di una misura di valore evidente, chiara e veloce e di uno strumento di scambio di tutte le merci, ma tale funzione viene considerevolmente disturbata da queste manovre. Le misure, per quanto

a volte poco pratiche, non dovrebbero mai essere modificate; anche se la yarda è di una lunghezza scomoda, è meglio lasciare che continui a restare tale; qualunque alterazione costituisce sempre un disagio per gli affari. Le misure di valore precedenti non concordano più ed è necessario un nuovo calcolo che richiede un certo tempo per diventarci familiare. La medesima cosa avviene con le misure di valore. Quando si effettua un cambiamento non si sa subito quanta nuova moneta metallica corrisponda ad un certo valore; questo naturalmente crea disagi nel commercio. Il mercante non venderà, se non ad un prezzo molto alto, in quanto avrà paura di rimetterci e l'acquirente offrirà, per lo stesso motivo, soltanto un prezzo molto basso. E poiché entrambi stanno in guardia e il mercante preferisce tenersi le merci piuttosto che venderle ad un prezzo troppo basso, ne seguirà necessariamente una stasi negli scambi delle merci e il denaro cesserà in parte di rispondere al suo scopo come misura del valore. Ciò causa inoltre una gran quantità di frodi. Innanzitutto perché i creditori del governo vengono truffati e privati del loro denaro. Se la moneta è dimezzata essi ricevono soltanto la metà del valore che avevano prestato al governo, anche se in apparenza ricevono la somma intera. Perché la frode venga mimetizzata è inoltre necessario che tutti i debiti nel regno si paghino con questo denaro esattamente come con il vecchio. Cosicché tutti i creditori nel paese vengono defraudati in tal modo dei loro giusti diritti. Per qualche tempo ciò tiene alto il valore della moneta metallica ed impedisce al prezzo delle merci di salire nella stessa proporzione in cui si è svalutato il denaro; ma in seguito, se non viene ostacolato, il prezzo sale al giusto livello. La moneta serve a due scopi, paga i debiti e acquista le merci. Anche se è svilita, risponde al primo di questi scopi, poiché la moneta non può essere rifiutata anche se è scesa a metà del suo valore. Quando uno la porta al mercato, specialmente in un mercato estero, scopre che in realtà non può acquistare con venti nuovi scellini più di quello che si acquistava prima con dieci scellini, tuttavia riesce a pagare i suoi debiti esattamente come prima. In tal modo la sterlina, che in realtà vale soltanto dieci scellini, conserva il valore di diciotto o venti. Tutti i lavoratori vengono pagati con la nuova moneta: il tessitore, il muratore, ecc. Tutti pagano con essa i loro fornitori, inoltre duecentomila o quattrocentomila soldati, un grandissimo numero di funzionari delle imposte, di corrieri e la polizia vengono

tutti pagati con questa moneta. In realtà i loro salari sono decurtati, in quanto vengono pagati secondo il valore nominale della moneta metallica e non secondo il suo valore reale. E poiché le classi più umili sono quelle che regolano il prezzo di ogni tipo di beni di prima necessità e poiché in questo caso non possono permettersi lo stesso prezzo di prima, quelle merci devono essere vendute al prezzo che le classi più umili sono in grado di offrire. In tal modo, dato che è diminuito il capitale della popolazione, anche i prezzi delle merci debbono scendere ad un livello inferiore. Ben presto, comunque, i prezzi delle merci finiranno col salire di quanto è salito il valore nominale della moneta e di quanto è diminuito il suo valore reale. Questo tuttavia non accade finché i lavoratori, gli artigiani e gli operai, scoprendo che i loro salari non riescono a mantenerli, li alzano gradualmente fino ad adeguarli alla diminuzione della moneta e riescono a restituire loro il valore precedente, il che generalmente si verifica dopo qualche mese. Per questo motivo il sovrano perderebbe più di quanto non abbia guadagnato alzando così la moneta. Egli pratica l'aumento quando il denaro è nelle sue casse ed in tal modo paga i debiti con un valore inferiore. Ma poi, quando debbono essere raccolte le sue entrate, quando la moneta è così aumentata di valore senza alcuna modifica del suo valore nominale, egli subirebbe una gravissima perdita, poiché il denaro, una volta uscito dalle casse, non arriverebbe, così dimezzato, agli stessi risultati di prima. Perciò si rende necessaria una diminuzione ed essa segue sempre all'aumento. Se si coniano quaranta scellini con quattro once, il valore di ogni cosa viene nominalmente raddoppiato; dieci scellini diventano una sterlina, mezza corona una corona, ecc. Questo si verifica spesso in Francia con la sopravvalutazione del marco. Il marco, in Francia come in Inghilterra, corrispondeva a due terzi di libbra, che in Inghilterra equivale a circa quarantadue scellini. In Francia qualche tempo fa esso venne diviso in ventotto lire; fu poi improvvisamente alzato a quaranta, e quindi a sessanta, e ciò senza alcun nuovo conio ma semplicemente con un ordine che dichiarava che il marco conteneva *tot* lire. In seguito, all'improvviso, fu elevato da sessanta a centoventi. Ma immediatamente dopo l'imposizione di questi aumenti bisogna aspettarsi una diminuzione. L'aumento è introdotto quando il tesoro è pieno, e il governo ci guadagna; e la diminuzione, effettuata prima che siano raccolte le entrate dello stato, impedisce in qualche

misura la rimessa. Questa alterazione produce conseguenze non meno negative della precedente. In questo modo, la misura di valore è in continua fluttuazione e il commercio viene rallentato. Mentre l'aumento danneggiava il creditore, questo sistema danneggia il debitore, che dovrebbe invece essere tutelato. Infatti, invece di dieci scellini di cui era debitore al momento della sopravvalutazione, egli ora ne deve pagare quindici o sedici. Questa alterazione, però, non si sente quanto la prima, poiché di solito è condotta gradualmente e la popolazione viene avvertita in anticipo del momento in cui deve verificarsi. Ciò non riesce comunque ad evitare completamente i danni, in quanto può accadere che la scadenza del pagamento del debitore sia stata fissata ad una data posteriore alla svalutazione. Perciò anche i debitori subiscono un danno, sebbene minore di quello dei creditori, per un aumento che arriva all'improvviso e trasforma in frodi tutti i contratti esistenti.

Nella maggior parte dei paesi vi sono tre tipi di moneta metallica: d'oro, d'argento e di rame. Si è obbligati ad accettare in pagamento soltanto l'oro e l'argento. Non esiste l'obbligo di accettare rame per un importo superiore alla moneta più bassa, cioè a 1,6 pence. Talvolta anche essere obbligati ad accettare l'argento può costituire un problema, in quanto spesso le banche hanno cercato di creare difficoltà effettuando i pagamenti in monete da sei pence e non ci si dovrebbe mostrare indulgenti con i loro trucchi. È necessario fissare una proporzione fissa fra queste monete e negli stati bene ordinati ciò non <?> in base al capriccio del governo ma in base al prezzo di mercato dell'oro e dell'argento. Se l'oro sul mercato vale sedici volte la stessa quantità d'argento, le monete d'oro e d'argento dovrebbero essere sedici a uno; se il valore dell'oro è quattordici o quindici volte quello dell'argento, le monete d'oro e d'argento dovrebbero essere a quattordici a uno o a quindici a uno. Per questo motivo il valore dell'oro tiene il passo con quello dell'argento e il loro valore relativo muta spesso in relazione alla domanda. La ghinea, che ora vale ventuno scellini, ne valeva prima ventidue e subì una prima svalutazione a ventuno scellini e sei pence e successivamente a ventuno scellini; prima ancora valeva soltanto venti scellini. Si dice che l'oro valga più in Inghilterra che nel resto d'Europa, perché qui vale sedici volte più dello stesso peso d'argento, mentre in altri paesi vale soltanto quattordici o quindici volte lo stesso peso

in argento. È per questo motivo che le nostre monete d'argento spariscono immediatamente. Qui la sterlina aurea corrisponde a quarantasei ghinee e mezzo, e quella d'argento a sessantatré scellini e sei pence; perciò il rapporto è quasi di sedici a uno, in altri paesi è di quattordici a uno. Quindi, dato che l'argento vale meno dell'oro, è vantaggioso trasferirlo all'estero non appena arriva dalla Zecca, in quanto sedici libbre d'argento acquistano una sola libbra d'oro in questo regno ma ne acquistano un pò di più in altri paesi. Uno che trasferisca argento all'estero, ottiene più oro di quanto ne riceverebbe in patria e riportando indietro l'oro riceve più argento di quanto ne potrebbe ricevere all'estero e in tal modo può aumentare continuamente il suo capitale; è per questo motivo che le nostre monete d'oro aumentano continuamente sebbene l'argento diminuisca, cioè per questa piccola differenza nella proporzione relativa fra oro e argento. È stata avanzata una proposta in Parlamento per porvi riparo, ma è stata accantonata perché risultava estremamente complicata. Per questa ragione gli scellini falsi emessi altrove e che non valgono più di dieci pence vengono lasciati in corso dal governo. Essi forniscono moneta alla nazione, risparmiano la fatica e la spesa del conio ed evitano l'inconveniente dell'esportazione dell'argento, in quanto essa non risulta più vantaggiosa.

Il fine della moneta come strumento del commercio è quello di far circolare i beni necessari agli uomini: cibo, panni alloggio. Quanto maggiore è la quantità di cibo e di panni ecc. cui si rinuncia per effettuare questa circolazione, minore è la quantità di cibo, di panni, di alloggi disponibili nel paese, e la popolazione è tanto peggio nutrita, vestita e alloggiata, a parità di altre condizioni. Cosicché la nazione, invece di aver accresciuto la sua ricchezza grazie all'aumento del mezzo di circolazione, ha in realtà aumentato la sua povertà, a parità di altre condizioni. Infatti non è questa moneta che costituisce la prosperità di una nazione, bensì l'abbondanza di cibo, di panni e di alloggi che vengono resi disponibili. Invero, supponendo che il valore complessivo della moneta e delle merci in Scozia ammonti a venti milioni (non importa se tale cifra è approssimativa per eccesso o per difetto), se un milione di questa somma è necessario per far circolare il resto, restano allora diciannove milioni per nutrire, vestire ecc. gli abitanti. Se invece fossero necessari due milioni, il che sulla base dei conti bancari è assai vicino al vero, ne restano allora diciotto milioni

per nutrire, vestire e alloggiare la popolazione. Cosicché, nel primo caso un certo numero di individui che potrebbe essere mantenuto con un milione viene escluso per permettere la circolazione, mentre nel secondo ciò si verifica per tutti coloro ai quali si potrebbero procurare cibo, panni e alloggio con due milioni. Quanto minore è la quantità di moneta necessaria per far circolare il capitale di cibo, panni e alloggi, tanto maggiore è il capitale che resta. Si tratta di capitale morto che non aumenta la prosperità della nazione, in quanto non nutre, non veste e non procura alloggio a nessuno, ma serve semplicemente a far circolare questi beni e a portarli sul mercato. Maggiore è la somma che viene usata a tale scopo, minore è la quantità di beni e di agi che sarà disponibile in quel paese. Si può dire in un certo senso che le strade maestre portano più foraggio e grano di qualunque altro terreno delle stesse dimensioni in quanto, facilitando il trasporto, esse fanno sì che tutto il resto dei terreni venga migliorato ed incoraggiano la coltivazione, per cui vengono prodotte maggiori quantità di grano e foraggio. Ma di per sé stesse non producono nulla. Ora, se in qualche modo si riuscisse ad utilizzare meno terreno per costruirle, raddrizzandone il percorso o restringendole senza interrompere le comunicazioni, così da poterne arare la metà, ci sarebbe molto più terreno coltivabile e di conseguenza si produrrebbe molto di più, cioè una quantità pari a quella prodotta da metà della superficie della rete viaria. Molto terreno incolto che non produce nulla verrebbe utilizzato per la coltivazione di foraggio, grano, ecc. con i quali si produrrebbero cibo ed indumenti per la popolazione. È in questo modo che la moneta aumenta la prosperità. La prosperità non consiste nella moneta più di quanto il grano non cresca sulle strade maestre; essa dipende dall'abbondanza delle cose necessarie e degli agi della vita e dalla laboriosità della popolazione. La moneta serve soltanto a far circolare queste cose. È evidente, perciò, che quanto minori sono la ricchezza e il capitale del paese utilizzati a questo scopo, tanto più abbondanti saranno nella nazione i beni necessari e gli agi della vita. Qualunque sistema che tenda a diminuire il capitale investito per far circolare il resto, contribuisce ad aumentare la prosperità pubblica. La cartamoneta è un espediente di questo tipo. Sono necessari circa due milioni per la circolazione delle merci in Scozia; alcuni dicono soltanto un milione, ma i conti bancari mostrano che la cifra è più vicina ai due milioni. Perciò se il

capitale o la ricchezza della nazione ammonta a venti milioni ne restano ancora diciotto di cui disporre.

Supponiamo ora che sei grandi compagnie bancarie della Scozia emettano immediatamente banconote per un ammontare di due milioni. Esse vengono distribuite ai mercanti che godono di credito bancario. Supponiamo che ciascuna banca trattenga presso di sé cinquantamila sterline dei due milioni in circolazione, per rispondere a qualunque richiesta improvvisa. Tutte e sei avranno perciò complessivamente trecentomila sterline in cassa. Vi saranno un milione e settecentomila sterline d'oro e d'argento e due milioni di carta moneta per la circolazione: complessivamente tre milioni e settecentomila, cosicché la moneta in circolazione sarebbe quasi raddoppiata. Infatti la cartamoneta (come avviene ora) viene accettata con la stessa facilità dell'oro e dell'argento e si può scambiare con oro e argento rivolgendosi alla banca che ha emesso le banconote. In realtà, nonostante tutto, non è aumentata la ricchezza reale di nessuno. Se un mercante gode di credito bancario per mille sterline e preleva mille sterline in banconote, possiede ancora soltanto mille sterline. La circolazione nel regno dipende dalla ricchezza degli acquirenti; un uomo con diecimila sterline attiverà una circolazione venti volte maggiore di uno che disponga di sole cinquecento, e questi, a sua volta attiverà una circolazione cinque volte maggiore di uno che disponga di cento sterline l'anno. Ogni uomo avveduto si rende conto che la sua ricchezza non viene accresciuta da questo denaro e per quanto alcuni sciocchi spendano di più, pensando di aver aggiunto qualcosa alla loro ricchezza, gli avveduti, che, è da supporre, sono la maggioranza, spenderanno esattamente come prima. La circolazione sarà perciò più o meno la stessa di prima (dato che la maggioranza in genere agisce in queste faccende con molto buon senso) e sarà effettuata mediante la stessa quantità di denaro di prima. I due milioni che bastavano prima soddisfano ancora tutte le richieste. Il paese non può consumare di più e tutto ciò che supera questo livello è in eccesso. Tutti i tre milioni e settecentomila sterline non possono essere consumati all'interno, una parte perciò sarà mandata all'estero. La cartamoneta non può essere trasferita all'estero perché, dato che il credito della banca non arriva così lontano, non verrà accettata, se non ad un altissimo sconto. Dato che dapprima la cartamoneta è distribuita in conto di cassa ai mercanti che emettono una ricevuta

pari al denaro che prelevano, un mercante dispone in tal modo di circa mille sterline in più di quelle che possedeva di suo. Egli non può utilizzarle tutte in patria perché il paese non le consumerà tutte. La cartamoneta, per contro, non può essere trasferita all'estero; all'estero egli utilizza perciò la moneta sonante che viene scambiata con merci di vario tipo. In tal modo aumenta la quantità di merci importate e si dà lavoro ad una maggior quantità di manodopera per lavorarle. Due milioni effettuano la circolazione, mentre trecentomila sterline servono alle banche; cosicché si importano nel paese merci per un ammontare di un milione e settecentomila sterline ed esse, lavorate e manufatte, nutrono, vestono, alloggiano e danno lavoro ad una parte degli abitanti, in quanto vengono esportate in cambio di qualcosa che può essere cibo, indumenti, ecc. La popolazione, è vero, consuma queste merci entro l'anno, ma allo stesso tempo produce di più con la sua operosità, il che permette ai mercanti di portare l'anno successivo una quantità maggiore di merci per nutrire, vestire e dare lavoro alla gente. Osserviamo infatti che a seguito dell'istituzione della banche si è determinato in Scozia un graduale incremento delle attività del commercio e delle manifatture.

Ogni attività è, è stata e sarà finalizzata fino alla fine del mondo ad accrescere e moltiplicare gli oggetti del desiderio umano. Cioè beni e moneta: i beni come fine e la moneta come mezzo. Ma beni e moneta non aumentano nella stessa proporzione. Che cosa si moltiplica con più certezza e facilità: l'oro o il grano? La scoperta dell'oro è affatto incerta. Uno può andare in Perù o sulle Ande o sugli Appennini e non aggiungere una ghinea al suo capitale. Il grano, per quanto non remunerativo come a volte sono le miniere d'oro, è più sicuro e raramente delude quando si comincia a coltivarlo. Perciò, dal momento che il grano e in verità tutte le altre merci e manufatti si moltiplicano più facilmente dell'oro, le merci si moltiplicano in una proporzione maggiore dell'oro il cui prezzo quindi salirà mentre diminuirà quello delle merci. Presso un popolo selvaggio, ad esempio i nostri antenati Sassoni o gli attuali Nordamericani, la moneta ha un valore altissimo ed è posseduto soltanto dai più ricchi in quanto è molto rara e può acquistare una immensa quantità di beni. Tutto l'oro e l'argento che possiedono sono necessariamente il prodotto del paese, ed essi non hanno commercio. La loro capacità di estrarlo e di separarlo dal minerale grezzo è necessariamente molto limitata:

quelle arti richiedono un maggiore grado di sviluppo. Non possiamo aspettarci da loro l'abilità di lavorare l'oro e l'argento e di separarli dal minerale grezzo. Non conoscono l'arte di lavorarli e di raffinarli in modo da dar loro quel mirabile splendore che li rende oggetti di desiderio e compagni della vanità fra il genere umano. Perciò questi metalli sono scarsi e hanno grande valore. Quando l'umanità è più progredita, tutte le miniere vengono sfruttate intensivamente, il commercio ne mette in circolazione quantità maggiori, ed essi diminuiscono di valore. Così è sempre avvenuto. Dalla caduta dell'Impero Romano fino alla scoperta delle Indie Occidentali Spagnole i prezzi sono costantemente saliti, dopodiché sono diminuiti, tranne che durante il periodo della Rivoluzione, quando tornarono per qualche tempo in ascesa.

MARTEDÌ 12 APRILE 1763

Altri scrittori avevano in precedenza abbozzato questa teoria, così diversa da quella che ho cercato di spiegare, ma Mun ⁽¹⁾ fu il primo ad organizzarla in un sistema coerente. Da allora molti autori l'hanno accettata, anche Locke ⁽²⁾ l'ha fatto propria ed ha contribuito a farle assumere un aspetto più filosofico ed una certa apparenza di verosimiglianza grazie ad alcune correzioni. Egli ammette che anche altri beni come il grano, il panno, i bovini ecc. costituiscano una parte della ricchezza di una nazione, ma afferma allo stesso tempo che ciò avviene soltanto per una quota limitata o comunque insignificante, in quanto beni deperibili, mentre l'oro e l'argento, grazie alla loro durata, rappresentano la parte più consistente della ricchezza, un capitale su cui la nazione potrebbe fare affidamento in tutte le situazioni di emergenza e che la manterrà ricca ed opulenta. Tuttavia, ad un esame appena appena approfondito è evidente che la caratteristica di deperibilità di tutte le altre merci, ben lungi dal renderle inferiori all'oro e all'argento, i quali non possono essere consumati, costituisce proprio la caratteristica che le rende tanto più preziose. È appunto questa caratteristica di poter essere consumate che attribuisce loro valore nel paese; e addirittura non ha alcuna importanza se il prodotto consumato sia un prodotto nazionale o estero. Il consumo abbondante stimola la produzione di maggiori quantità. Se la merce è prodotta in patria, se ne deve produrre di più, e in tal modo si incentivano l'operosità e le manifatture. Se si tratta di un prodotto estero, allora si deve produrre all'interno una quantità maggiore di qualche altro prodotto al fine di soddisfare la domanda dei beni con i quali esso sarà scambiato. Il consumo, incoraggiando l'operosità, favorisce la prosperità, in quanto chiunque è industrioso nel suo settore produce più di quanto possa distruggere

⁽¹⁾ Cit., cfr. supra, p. 379.

⁽²⁾ Locke, pp. 85-7.

o consumare personalmente. Osserviamo che il contante (*o un suo sostituto*) costituisce la parte più piccola delle ricchezze di un paese. In base ai calcoli più ottimistici il contante in Gran Bretagna non ammonta a più di trenta milioni di sterline; probabilmente è anche meno, ma certamente nessun calcolo potrebbe stimarne di più. Esso perciò costituisce, sotto qualunque punto di vista, soltanto una minima parte della ricchezza nazionale. A conferma di ciò il debito nazionale ammonta attualmente a circa centoventi o centotrenta milioni. Esso non sembra costituire un gran peso visto che gli interessi vengono pagati senza sforzi eccessivi, il che non potrebbe avvenire se la ricchezza nazionale non ammontasse a più di trenta milioni, in quanto si tratterebbe di un quinto o un sesto del totale, che non potrebbe essere raccolto. Trenta milioni di sterline costituiscono senza dubbio soltanto una minima parte del capitale o della ricchezza del paese. Se supponiamo che in Gran Bretagna vi siano dieci milioni di abitanti, e che ciascuno di essi consumi per un valore di dieci sterline all'anno, il consumo totale ammonterebbe complessivamente a un milione (sic). E questo calcolo non è affatto esagerato. Infatti se consideriamo i consumi smodati dei ricchi, che sarebbero difficilmente immaginabili se non li constatassimo con i nostri occhi, essi bastano abbondantemente a compensare per coloro che consumano meno. I bambini non consumano tanto; ma pochi adulti consumano meno di dieci sterline e il lusso dei ricchi, aumentando la produzione, favorisce anche un maggior consumo dei poveri. La paga di un soldato è di nove sterline all'anno ed egli riceve inoltre come gratifiche quasi tre sterline per gli abiti e l'alloggio, per cui la spesa per la sua paga ammonta a dodici sterline. È vero che alcuni consumano meno, ma il lusso di altri fa tornare il conto in pari. Perciò il consumo ammonta a cento milioni. Il capitale per affrontare questa spesa deve essere molto maggiore. È difficile infatti immaginare che il capitale renda più del dieci per cento grazie alla industriosità della popolazione. In realtà tutti coloro che lavorano vengono mantenuti con questo capitale di riserva finché il loro lavoro non viene portato al mercato. Perciò il capitale che ha prodotto tutto questo deve ammontare a circa mille milioni. In questa luce è facile capire come sia stato possibile risparmiare nel regno venti milioni per le spese straordinarie di guerra. Ma se il capitale ammontasse soltanto a trenta milioni, sarebbe difficile immaginare di poterne mettere via due terzi senza gravis-

simi disagi. E non si sarebbe potuto fare a meno neppure di un quinto o di un sesto. Se invece il capitale ammonta a mille milioni, allora non si tratta di una grossa detrazione. In tal caso il contante costituisce soltanto una piccola parte del capitale. La tassa sulla terra, quando fu imposta al tempo di re Guglielmo, ed era di quattro scellini per sterlina ovvero un quinto della rendita, ammontava nella sola Inghilterra a due milioni e mezzo di sterline e se rappresentava un quinto del totale doveva ammontare a dodici milioni e mezzo. Ma è ben noto che nella maggior parte delle contee le rendite dichiarate erano tanto al disotto di quelle reali che anche allora la tassa non superava i due scellini per sterlina. E perfino nelle contee in cui veniva dichiarata la rendita esatta, la terra è stata talmente migliorata (specialmente da quando è stato introdotto il premio sul grano, che *ha* avuto il buon effetto di far sì che la campagna sia ben coltivata) che non sarà superiore a un terzo della rendita; nel complesso ci avviciniamo alla verità se diciamo che in realtà questi quattro scellini corrispondono a due scellini per sterlina della rendita reale e che quindi la rendita dovrebbe essere di circa venticinque milioni. La rendita della terra in Inghilterra non può essere calcolata superiore ad un terzo del prodotto, ma in realtà non è così alta. In questo paese quei valori si raggiungono in tutte le zone pianeggianti dove le rendite sono più elevate, in quanto si impongono in genere affitti veramente esosi. Ma dato che l'Inghilterra è un paese più ricco, è da supporre che gli introiti degli agricoltori siano più alti. Un uomo che non riesca a sopravvivere e sia sul punto di morire di fame accetterà qualunque sistemazione che gli dia di che vivere, per quanto poveramente. Ma uno che disponga di un capitale che potrebbe mantenerlo per un certo numero di anni, non accetterà nessuna sistemazione che non sia almeno un pò vantaggiosa; e poiché in Inghilterra questo è il caso di molti agricoltori è raro che l'affitto sia così alto. Ma anche ammesso che esso fosse un terzo del prodotto, il prodotto dovrebbe valere settantacinque milioni di sterline. Se mettessimo da parte quindici milioni per la semente necessaria per il raccolto successivo e per le spese di allevamento dei bovini e tutto il resto, che è certamente più di quanto sia necessario, ne restano sessanta per il consumo annuo: in bovini, grano ed in altri prodotti agricoli. Infatti questi settantacinque milioni corrispondono al valore del prodotto agricolo puro e semplice, senza alcuna lavorazione: il grano appena trebbia-

to, la lana appena tosata, il lino appena raccolto e i bovini appena consegnati dall'allevatore. Ora sarebbe molto strano se tutta la fatica dedicata al grano per trasformarlo in pane e in birra e alla lana e al lino per farne panni di tutti i vari tipi, non accrescesse il loro valore di altri quaranta milioni, cioè in tutto cento, cosicché in questo caso il capitale prodotto non potrebbe essere di molto inferiore ai mille milioni. Se inoltre supponiamo che ognuno riceva complessivamente sei pence al giorno il che, tutto sommato, non rappresenta una cifra esagerata, gli serviranno *due pence* per il pane e la birra, due pence per la carne, e i restanti due per le altre cose necessarie come panni, alloggio, ecc. Questo equivale grosso modo, escluse le gratifiche, alla paga di un soldato che è di circa nove sterline all'anno e che, nel complesso, ammonta a novantanove milioni di sterline o, per approssimazione, a cento milioni per il consumo annuo della nazione. Pertanto, in qualunque forma, il contante, che ammonta a trenta milioni, è assolutamente trascurabile in rapporto al capitale di tutto il regno di Gran Bretagna. Ed è probabile che esso sia addirittura inferiore a trenta milioni. L'unico sistema di cui disponiamo per valutare la quantità di moneta necessaria ad effettuare la circolazione è l'ammontare delle rendite delle proprietà terriere. In base ai calcoli condotti sull'imposta sulla terra, tali rendite ammontano a soli dodici milioni e mezzo ogni semestre. In realtà i proprietari terrieri pagano tutti gli altri. Usano la loro rendita per estinguere un'ipoteca o per pagare l'amministratore, pagano inoltre il negoziante, il fornaio o il macellaio, pagano il grosso mercante in patria o all'estero che li rifornisce di merci, e così via. In tal modo la rendita della terra circola per tutto il paese e paga tutta la nazione. Essa è accumulata dai fittavoli ed è spesa dal proprietario terriero che da quelli la riceve. Ecco perché, prima della scadenza del pagamento, vi è una grande scarsità di moneta, mentre poi ve ne è in grande quantità e le altre scadenze di pagamento vengono generalmente fissate subito dopo. Prima di questa scadenza i fittavoli cercano di raccogliere la somma e, successivamente, essa viene subito distribuita in tutto il regno. Deve perciò ammontare ad almeno dodici milioni e mezzo di sterline. È vero che il totale non è concentrato tutto nelle mani dei fittavoli, ma se si ipotizza la stessa somma per le altre transazioni, che è più di quello di cui vi è bisogno in quel momento, non si supereranno i venticinque milioni. Non esiste nessun'altra circostanza in cui si veri-

fichi una maggiore concentrazione o circolazione di moneta in un singolo periodo e anche dimostrare che in momenti diversi si impiega più moneta, non dimostra nulla. Dodici milioni e mezzo sono assolutamente necessari per la circolazione e se consideriamo che di questi e degli altri dodici milioni e mezzo ipotizzati per esercitare il commercio, una gran parte, anche se non come in questo paese, consiste di banconote, il calcolo di ventotto o addirittura di venti milioni risulta sufficiente e la parte di ricchezza del paese costituita da moneta contante risulta minima se paragonata al capitale totale.

Perciò non è la moneta ciò che determina la prosperità di una nazione. Se così fosse stato, non sarebbe stato possibile raccogliere gli stanziamenti necessari alla guerra, poiché essi ammontavano a due terzi dell'intero capitale; ma se calcoliamo questo capitale in mille milioni non deve destare sorpresa che se ne siano sentiti così poco gli effetti. A favore di questo sistema ⁽³⁾ si fa notare che quando uno si ritira dal commercio, egli cerca di vendere il capitale e di trasformarlo in moneta; la moneta è il suo obiettivo principale, è la moneta ciò che egli desidera avere in grande quantità. Ma non perché così sarà più ricco, non per la moneta in sé, bensì piuttosto perché sarà in grado di procurarsi con maggior sicurezza dal fornaio, dal macellaio, dal vinaio, dal venditore di abiti ecc. tutti i beni di cui potrà sentire l'esigenza, ecc. Può dare centocinquanta sterline ai vari negozianti e acquistare in cambio merci con più facilità che servendosi di una partita di panno di lino, di cui quelli non hanno bisogno. Allo stesso modo può acquistare con molta maggiore facilità una proprietà terriera, o procurarsi una rendita annua. L'artigiano al quale egli paga centocinquanta sterline, gli consegna merci per un ammontare, in materie prime, di cinquanta o settanta sterline, e ne distribuisce cinquanta ai suoi lavoranti e il resto lo tiene per sé; e questo non sarebbe possibile farlo se non con la moneta. Vuole moneta perché desidera vivere negli agi e senza preoccupazioni, non per amore del denaro in sé, ma perché esso gli procura i mezzi per una vita comoda. Anche l'avarò, che apparentemente attribuisce un valore enorme alla moneta in sé, si compiace non di essa, ma della considerazione che possiede qualcosa che può procurargli abbondanza se solo gli piacerà usarla a tal fine e che grazie ad essa egli è al

(3) Cioè il sistema mercantile.

di sopra del bisogno e non corre il pericolo di ridursi in miseria. Il denaro non è l'obiettivo ultimo dei desideri di nessun uomo. Ma poiché di solito non guardiamo più in là del denaro e comunemente diciamo che *abbiamo bisogno di denaro*, quelli pensano che l'abbondanza di denaro debba anche costituire l'obiettivo di una nazione. Questo sistema è all'origine di molti errori nella pratica di questa e di altre nazioni {errori che sono in parte inefficaci e in parte dannosi, poiché tendono ad aumentare la quantità di moneta} nel tentativo di accrescere la quantità di moneta che non può essere di alcuna utilità, se non come mezzo di circolazione. Tutta la moneta eccedente è capitale morto che, se mandato all'estero, avrebbe procurato profitti che avrebbero aumentato l'attività e la ricchezza della nazione.

Una di tali dannose misure, adottata da molto paesi, è il divieto di esportare monete e lingotti. Come ho già osservato, esportare monete è ancora considerato reato capitale nei confronti del re, e questo divieto valeva in passato anche per i lingotti d'oro e d'argento. Fino al regno di re Guglielmo vi erano in Gran Bretagna due tipi di moneta, quella zigrinata e quella non zigrinata. La prima non poteva essere tosata, né svilita (poiché l'arte di <?>, ora assai praticata, era allora sconosciuta). L'altra era spesso sottoposta a questi trattamenti, e ridotta di circa un ottavo del suo valore. Ciò provocò un grande allarme, che era in realtà giustificato in quanto non si riceveva il valore che la moneta avrebbe dovuto avere e ciò avrebbe causato confusione. A questo punto il Parlamento prese la risoluzione di ritirare dalla circolazione tutte le monete tosate e di emettere lo stesso valore nominale nel giusto peso e misura. Ciò avvenne regolarmente e le nuove operazioni di conio con la perdita del denaro tosato costarono alla nazione due milioni. La cosa da fare subito dopo, una volta rifornito il paese di moneta, era di impedire che esso venisse trasferito all'estero; a questo scopo furono ripristinate le vecchie leggi che consideravano reato capitale l'esportazione delle monete e, come conseguenza naturale di quella normativa, fu considerato reato capitale anche l'esportazione di lingotti. Tuttavia questa seconda norma venne ben presto abrogata e si permise l'esportazione di lingotti, purché fossero rispettate certe direttive. Questa misura era assolutamente necessaria per i mercanti, i quali, altrimenti, non avrebbero potuto esercitare alcun commercio con l'estero e perciò chiesero ed ottennero che quella norma fosse abrogata. L'opinione

dominante era comunque che quanto maggiore era la quantità di numerario in circolazione nel paese, tanto meglio sarebbe stato; si pensava che non ce ne potesse mai essere troppo. Per questa ragione fu incoraggiato il conio dei lingotti, in quanto si pensava che ciò ne avrebbe aumentato il valore. Per questo motivo non si faceva pagare nulla per le operazioni di conio, e chiunque portava alla Zecca una libbra d'oro otteneva in cambio, senza alcuna spesa, quarantaquattro ghinee e mezzo, oppure sessantatré scellini per una libbra d'argento senza pagare nulla a parte qualche scellino agli inservienti che consegnavano le monete, ed anche questo era vietato. Si pensava che la trasformazione in moneta aumentasse la prosperità pubblica, ma in realtà una ghinea o uno scellino non vale più del valore della quantità di metallo corrispondente contenuta nel lingotto non coniato. Ragione per cui l'oro coniato non può mai valere più di un lingotto non coniato di pari peso. Infatti se valesse anche soltanto sei pence in più alla libbra, tutti manderebbero il metallo alla Zecca per farlo coniare; l'oro non coniato deve quindi essere sempre almeno di pari valore rispetto a quello coniato. Di solito vale anche di più, perché si presta meglio ad essere esportato e non corre il rischio di essere soggetto a qualche penalità. Dato che è più difficile procurarsi lingotti che metallo coniato, nonostante divieti e sanzioni gran parte delle monete finiscono nel crogiuolo, e a meno che uno non sia uno sciocco di prim'ordine è impossibile che venga scoperto, in quanto è questione di un istante. Se si sa che una certa persona ha ritirato una somma di denaro dalla banca, sono soltanto fatti suoi e nessuno ha il diritto di indagare su che cosa ne abbia fatto, né d'altra parte è facile saperlo. Infatti anche se se ne perdesse traccia, nessuno può essere costretto a dire dove ha messo il suo denaro. Pertanto queste misure sono in gran parte inefficaci. Comunque sono dannose per quel tanto che riescono a funzionare, in quanto tentano di immettere nel canale della circolazione più moneta di quanta non ne sia necessaria. La moneta non deve né superare la quantità necessaria per la circolazione, né scendere molto al di sotto. Non si deve temere che la moneta possa mancare, poiché se ce n'è troppo poca, sarà facile procurarsela esportando merci, e se ve ne è troppa sarà trasferita all'estero per acquistare merci, coniate o fuse. E vi è un vantaggio particolare nell'oro e nell'argento, in quanto, una volta fusi, essi non perdono quasi nulla, l'argento perde molto poco e l'oro niente del tutto, in

quanto sono i più stabili fra tutti i metalli, anche se vengono fusi venti volte. Il fatto che il conio venga eseguito gratuitamente incoraggia la fusione e l'esportazione di moneta oltre che di lingotti. Se invece si imponesse una piccola tassa sul conio della moneta, tutto questo verrebbe ben presto evitato. Un'oncia d'argento o d'oro una volta coniato è più adatta di prima allo scambio, e il conio ha un certo costo; essendo perciò di maggior valore, è giusto e ragionevole che debba costare di più e il Direttore della Zecca invece di dare quarantaquattro ghinee e mezzo per una libbra d'oro, potrebbe portare l'oro, che quando non è coniato vale quarantaquattro ghinee e mezzo, a quarantacinque ghinee. Non vi sarebbe allora alcuna tentazione di fondere o esportare monete. Il Direttore della Zecca, tuttavia, non dovrebbe essere autorizzato ad accettare per il conio il prezzo che vuole, perché è necessario che egli sia l'unico autorizzato a coniare denaro ed ad avere il monopolio del conio, È perciò necessario che anche in questo caso, come per tutti gli altri monopoli, vi sia un prezzo fisso o stabilito da un'ordinanza del re. In tal modo si potrebbero risparmiare le quattordicimila sterline che vengono spese annualmente per il conio e che si potrebbero utilizzare per qualche altro scopo. Nelle condizioni attuali il divieto di esportazione è in gran parte inefficace; tuttavia è efficace in una certa misura e, dove esso agisce, non solo alza i prezzi delle merci all'interno, ma le fa circolare in condizioni sfavorevoli. Il Portogallo ha poco o nulla da dare in cambio del nostro grano e delle altre merci a parte la moneta. Perciò, se l'esportazione della moneta è vietata sotto la minaccia di grosse multe, il mercante portoghese che compra delle merci deve pagare non solo il prezzo naturale e le spese di trasporto, ma anche il rischio che il mercante inglese corre per portare moneta fuori dal paese. Tutti coloro che si sono recati in Portogallo sanno quanto sia difficile far uscire moneta dal paese, tanto che si deve ricorrere alla complicità di quasi tutti quelli che non sono mercanti e che lo portano a bordo della nave, nelle proprie tasche, moneta per moneta. Se questo divieto fosse abolito, è probabile che si porterebbe fuori dal regno più oro e più argento, ma d'altro canto si importerebbe una maggiore quantità di merci e per un valore maggiore della differenza in moneta, in quanto verrebbero eliminati i disagi delle attuali condizioni di acquisto. Dato che i portoghesi hanno bisogno di merci straniere, poiché le acquistano più a buon mercato delle

proprie, sono indotti da questo sistema a vendere a basso prezzo e ad acquistare a prezzi alti. La bilancia commerciale è perciò a loro svantaggio ed essi devono pagare la differenza in moneta e se verrà imposto un divieto all'esportazione delle monete o dei metalli, il prezzo è destinato a salire ulteriormente e si pagherà più denaro per una quantità minore di merci.

In secondo luogo, ogni inutile accumulazione di ricchezza non serve ad alcuno scopo utile. È capitale morto, che non porta nulla nel paese, intralcia la produzione interna e ostacola l'esportazione. Aumentando la moneta, aumentano in proporzione il prezzo delle merci e della mano d'opera e l'industria arriverà ad un punto morto, in quanto non potrà permettersi di vendere a buon mercato e dovrà affrontare la concorrenza di tutti gli altri paesi che vendono a prezzi più bassi. Le esportazioni subiranno un arresto e poiché in tutti gli altri paesi la mano d'opera ha un prezzo più basso, saranno importate le merci di altri paesi. Se ciò verrà vietato, entreranno di contrabbando, poiché nessun divieto potrà impedirlo quando ci sono grossi profitti. Così la moneta uscirà dal regno; ma tuttavia se vi saranno degli approvvigionamenti, come quelli che provengono dalle miniere americane della Spagna e del Portogallo, la moneta potrà continuare ad essere accumulata ad un livello innaturale, anche se ne esce la stessa quantità che entra, proprio come la diga di un fiume che fa salire le acque anche se fuoriesce (dopo aver raggiunto l'orlo) la stessa quantità di acqua che arriva. In tal modo il prezzo del lavoro continuerà a essere alto in modo innaturale, tutti gli altri paesi venderanno a prezzi inferiori, mentre le manifatture di questi paesi non saranno nemmeno in grado di rifornire il mercato interno, in quanto altri saranno in grado di farlo ad un prezzo minore. Per quanto la lana spagnola sia assolutamente necessaria, almeno per quanto se ne sa finora, per lavorare panno di buona qualità, nessuna stoffa è mai stata esportata dalla Spagna. La qualità che noi attribuiamo senza alcun fondamento alla nostra lana, che cioè non si potrebbe fare nessuna stoffa senza di essa e che se potessimo tenerla tutta per noi avremmo la concentrazione di tutto il commercio tessile, sembra effettivamente valere per la lana spagnola. Tuttavia in Spagna non è stata mai lavorata per venderla. L'alto prezzo in moneta di tutte le merci in quei paesi rende loro impossibile vendere agli altri paesi, e anzi sono addirittura riforniti delle merci di altri paesi che vengono

introdotte di contrabbando. Questa sembra essere una fra le molte altre cause della povertà della Spagna e del Portogallo. Essa diminuisce la loro attività, diminuisce il capitale e distrugge la prosperità.

In terzo luogo un'altra conseguenza negativa di questo sistema è l'incentivazione inopportuna ed assurda di alcune attività o settori di attività e l'inibizione o la disincentivazione di altri. Infatti dal momento che alcune attività sembrano pesare negativamente sulla bilancia commerciale, esse fanno uscire moneta dal regno e diminuiscono la sua ricchezza. Esse, perciò, essendo dannose, furono limitate. Altre, che, essendo la bilancia commerciale a noi favorevole, portavano moneta, furono incoraggiate con grande sollecitudine. Per questa ragione fu scoraggiato in ogni settore il commercio con la Francia perché, dal momento che là si producono e si fabbricano gli stessi prodotti che noi abbiamo, i francesi non hanno alcun bisogno delle nostre merci, e inoltre, dato che producono e lavorano alcuni prodotti e manufatti che non abbiamo, si deve esportare denaro per acquistarli.

I portoghesi, invece, dato che la loro produzione è assai limitata e inoltre non producono nulla di quello che noi produciamo, ci pagano tutto in moneta e perciò furono molto incoraggiati. In tal modo essi ci forniscono quasi esclusivamente di frutta e vini, che non solo sono più cari, in quanto provengono da un paese in cui l'attività è meno sviluppata e che si trova ad una distanza maggiore, ma sono inoltre di qualità inferiore. Il commercio con la Francia sarebbe comunque assai più proficuo, in quanto verremmo riforniti di merci molto più abbondanti e più varie da far lavorare dalla industriosità della nostra gente.

MERCOLEDÌ 13 APRILE 1763

Ieri ho iniziato ad illustrare alcuni degli effetti negativi prodotti da quel sistema ovvero teoria che identificava la prosperità di una nazione nella moneta e nel denaro. Il primo di questi effetti negativi fu la serie di norme relative all'esportazione di monete e di lingotti. Si pensava che accumulare moneta e accumulare ricchezza fossero la stessa identica cosa. Perciò venne adottata ogni misura per attirare nel paese tutto la moneta possibile e per impedire che ne uscisse. In questa prospettiva gli Spagnoli, avendo scoperto le miniere d'argento del Perù e ignorando l'esistenza di quelle del Brasile, pensarono di possedere tutto l'argento disponibile e credettero che se fossero riusciti a tenersele tutto in patria solo per sé, sarebbero diventati non solo il regno più potente, ma anche il più ricco d'Europa. Perciò vietarono l'esportazione dell'oro e dell'argento, come fecero più tardi anche i portoghesi, animati dalle medesime intenzioni. Come ho già detto, ciò è in gran parte inefficace, in quanto la bilancia commerciale, che è loro sfavorevole, necessariamente provoca l'uscita di oro e argento. E anche le merci di cui hanno bisogno vengono tutte acquistate a condizione svantaggiose. Il mercante portoghese che acquista da un inglese paga non solo il prezzo delle merci ma anche il tre, il quattro, il cinque o addirittura il dieci per cento per il rischio che quegli corre per far uscire moneta dal paese. Il mercante inglese, una volta ottenuto il pagamento, corre il rischio di non poterlo mai intascare e perciò pretende dal mercante qualcosa di più, come assicurazione contro questo rischio. Per quel tanto che sono efficaci, queste misure sono dannose. Esse accumulano la moneta ad un livello artificiale e per quanta ne esca, la diga ne conserva alto il livello, in quanto ne entra una quantità uguale. Dato che c'è più moneta di quanta non ne sia necessaria per la circolazione, essa resta ferma come capitale morto nelle loro mani, e quando in qualche modo viene immessa nel canale della circolazione, non può produrre altro effetto, se non quello di elevare ogni cosa ad un prezzo artificiosamente alto. Se questa diga fosse infranta, l'oro in uscita da questi

paesi riporterebbe le cose al loro prezzo naturale; l'oro e l'argento diminuirebbero, ma le merci entrerebbero più abbondanti e ad un prezzo più basso. Il canale della circolazione viene mantenuto colmo da questa diga e tutte le merci e la mano d'opera sono tanto costosi che non si può produrre nulla per il mercato estero. Non si è mai visto in nessun paese niente che provenisse dalla Spagna a parte i prodotti naturali del paese. {La Spagna è il paese migliore del mondo per le pecore in quanto è tutto costituito di colline sabbiose coperte di pascoli eccellenti}. Gli spagnoli hanno della lana senza la quale non si può produrre in Europa nessun panno fine, eppure nessuno ha mai visto sul mercato del panno spagnolo con quelle caratteristiche; né alcun altro dei loro manufatti. I soli prodotti di origine spagnola che si vedono in circolazione sono la frutta e i vini che costituiscono quasi esclusivamente i prodotti naturali di quel bel paese. La sola altra produzione che si trova è l'acciaio spagnolo, che è di qualità veramente eccezionale, ma in quantità assolutamente trascurabile. Al tempo di Re Guglielmo furono imposte delle norme anche in Inghilterra; le ho già citate insieme alle loro conseguenze negative come la fusione e l'esportazione di moneta e ho già accennato al sistema che vi potrebbe porre rimedio. Tuttavia ogni tentativo di questo genere è destinato al fallimento, in quanto il canale della circolazione non può contenere più di una certa quantità di moneta.

Questi tentativi hanno anche prodotto molti altri effetti negativi per quanto riguarda le regolamentazioni degli scambi e dei commerci. Dato che si pensava che la moneta fosse la sola ricchezza del regno, furono considerati dannosi tutti i commerci che facevano uscire moneta dal regno, mentre vennero considerati estremamente benefici quelli che la facevano entrare. Perciò fu scoraggiato il commercio con la Francia perché si pensava che facesse uscire ricchezza dal paese, in quanto là esistono la maggior parte delle manifatture e dei prodotti che abbiamo noi, ed inoltre diverse altre manifatture e prodotti agricoli che noi non abbiamo. C'è il vino, che noi non produciamo, e le varietà di lino con cui si fanno le tele di battista più sottili che non crescono nel nostro paese. Poiché le nostre importazioni dalla Francia superano quindi le nostre esportazioni, la differenza deve essere pagata in moneta e perciò (secondo questo principio) tale commercio andava scoraggiato. Per questo motivo il commercio con la Francia ci è quasi completamente interdetto mediante

l'imposizione di alti dazi su molte merci, il che equivale ad un divieto, nonché mediante divieti espliciti all'importazione di altre merci, come le tele di battista, divieti che derivano in parte da questa convinzione e in parte dalla ostilità e dalla gelosia reciproca ⁽¹⁾ dei paesi che fanno sì che essi non gradiscano mai di rifornirsi l'uno dall'altro. Un libero scambio a condizioni eque è chiaramente vantaggioso per entrambe le parti. Vediamo che avviene così anche fra gli individui a meno che uno dei due non sia uno sciocco e non accetti un affare chiaramente rovinoso; ma fra uomini avveduti esso è sempre necessariamente vantaggioso. Infatti il principio stesso dello scambio è che tu hai bisogno delle mie merci più di quanto non ne abbia bisogno io, mentre a me servono le tue più di quanto non servano a te, e se l'affare viene condotto con normale oculatezza esso deve risultare proficuo per entrambe le parti. La stessa cosa avviene fra nazioni. Lo scambio è sempre necessariamente vantaggioso se agiscono con oculatezza e poiché il numero degli uomini accorti sarà più o meno lo stesso da entrambe le parti e costituirà la maggioranza, il beneficio sarà reciproco. Infatti è evidente che una nazione ha bisogno di un certo bene più di quanto non ne abbia bisogno l'altra, che ne è la produttrice e ciò deve valere per entrambe le parti. Così, per fare un esempio, per quanto estremamente improbabile: se il chiaretto non costasse qui più che in Francia, oppure costasse lo stesso prezzo che qui, un mercante inglese non sarebbe affatto tentato di farselo mandare. Egli non lo importerebbe se non ottenesse qui un prezzo più alto di quello che ha pagato in Francia. Forse pagherà mille sterline in Francia per ciò che qui ne vale mille e cento. Questo oro esce dal paese, ma viene restituito sotto forma di una maggiore quantità di vino, che contribuisce alla prosperità della nazione. È vero che l'oro dura molto tempo e il chiaretto si consuma molto presto, ma questa non è un'incongruenza. Infatti qual'è lo scopo ultimo di tutto ciò che una nazione possiede? Niente altro se non il sostentamento del popolo. E come si soddisfa questo scopo? Con il consumo. È proprio la *consumabilità* di una cosa ciò che la rende utile. Qual'è il fine dell'industria se non la produzione della maggior quantità possibile di questi beni necessari? Perciò non importa in quanto tempo vengono consumati, se in tre, in trenta, o in trecento anni. Il commercio e

(1) Cfr. Hume, pp. 520-24.

l'industriosità sono più incentivati nel primo che nel secondo caso. Lo scopo del commercio e dell'industriosità è quello di produrre la maggiore quantità dei beni necessari alla vita per il consumo della nazione, oppure per scambiarli con altri beni di cui si ha un bisogno maggiore. È dalla vitalità di questi scambi che dipende la divisione del lavoro che, come è stato dimostrato per la soddisfazione di voi tutti, è il grande fondamento della prosperità, in quanto permette la produzione di una maggiore quantità dei diversi manufatti. Il solo beneficio dell'industriosità è la produzione dei beni necessari alla vita. Se non se ne fa uso, qual'è il vantaggio della più grande abbondanza? Quale sarebbe il vantaggio di far lavorare un certo numero di persone e di incoraggiare la cura delle arti? Tutto il vantaggio della ricchezza e dell'industriosità consiste nel fatto che si dà lavoro ad un numero maggiore di persone, ovvero che si permette a quelli che già lavorano un'esistenza più comoda e non esiste commercio che, esercitato nel modo giusto, non risponda a questo fine. Per il raggiungimento di questo scopo è necessaria una certa quantità di moneta per favorire la circolazione del resto. A cosa servirebbe tenere questo oro nel paese? Il canale della circolazione è sempre, per sua natura, alimentato a sufficienza. Se si inaridisce, la moneta vi verrà prontamente versata da ogni parte dalle altre nazioni, oppure si fonderà il vasellame in patria e si trasformerà in moneta. Se è troppo pieno, è destinato a scendere grazie all'esportazione verso i paesi stranieri e al crogiuolo per la fusione. Cosicché non può né essere colmato oltre un certo livello, né scendere al di sotto della giusta proporzione rispetto alle merci. Ora se si trova al livello giusto <?> come avviene normalmente, perché o come si vorrebbe o potrebbe aggiungerne dell'altro? Trenta milioni rispondono allo scopo: perché se ne dovrebbero aggiungere altri? È universalmente noto che inibire totalmente qualunque settore dell'esportazione è assolutamente nocivo al settore corrispondente delle manifatture o al suo progresso. Se è così, come infatti è innegabilmente, è dannoso anche ostacolare l'esportazione verso qualunque altro paese, in quanto si produrranno tante merci in meno rispetto a quante ne servono per approvvigionare quel paese e questa perdita è tanto maggiore se il paese verso il quale è proibita l'esportazione è quello con cui l'esportazione e il traffico sono più proficui. Se è pregiudizievole vietare l'esportazione verso il paese migliore e più ricco, è pregiudizievole anche ostacolare

lo scambio di questa merce con quelle migliori e più vantaggiose che quel paese può offrire. Il divieto di esportare panno e grano è senza dubbio dannoso e perciò lo è anche proibirne l'esportazione in Francia, in quanto il grano o il panno che sarebbero stati prodotti per esportarli non sono più necessari e, se se ne dovesse vietare l'esportazione in cambio di chiaretto, si inibirebbe tutta l'attività necessaria per produrre il panno e il grano che servono per acquistare il vino. Si può obiettare a questo punto: sì, noi vi permetteremmo di mandare grano o panno in cambio di chiaretto, ma è l'oro che voi mandate. In realtà non vi è alcuna differenza che si tratti di oro o di grano. L'uno non è in alcun modo preferibile all'altro. Questa moneta, se tenuta in patria, è molto dannosa per la produzione, e potrebbe essere trasferita direttamente all'estero in Francia in cambio di vino, oppure potrebbe essere mandata prima in Brasile in cambio d'oro, o, che è lo stesso, in Portogallo dove l'oro è già stato portato e in seguito mandato in Francia in cambio di chiaretto. Infatti è esattamente la stessa cosa se vengono mandate le merci oppure la moneta che se ne è ricevuta in cambio. Cosicché, se si interrompe l'importazione di chiaretto, si bloccano le manifatture dei prodotti che sarebbero stati mandati in Spagna con non minore efficacia che attraverso un divieto esplicito. Questi divieti danneggiano noi più dei Francesi. Tutte queste invidie nazionalistiche che inducono le nazioni al rancore e alla malevolenza reciproca e al rifiuto di acquistare dagli altri paesi i beni utili per la vita, limitano necessariamente lo scambio delle merci, danneggiano la divisione del lavoro e diminuiscono la prosperità di entrambe. Attualmente è in pratica vietato tutto il commercio con la Francia; i due paesi sono privati del beneficio degli scambi reciproci che avverrebbero fra di loro. In tal modo sono impoveriti entrambi, ma la più danneggiata è la Gran Bretagna dal momento che è la più ricca fra i due paesi. Infatti in ogni scambio che viene effettuato onestamente, entrambe le parti migliorano necessariamente le loro fortune, ma se una nazione è ricca e l'altra è povera, la nazione ricca, per molte ragioni, aumenterà la sua fortuna più dell'altra. D'altro canto viene molto incoraggiato il commercio con il Portogallo, in quanto, dal momento che la bilancia è decisamente a nostro favore riceviamo necessariamente denaro. Ma a quale scopo serve la moneta, se è più di quanta non ne richieda lo scambio? Se viene tenuta in patria è dannosa e perciò deve essere mandata all'e-

stero o fatta uscire in qualche modo dal canale della circolazione. Il commercio con il Portogallo è inoltre molto inferiore e di conseguenza meno proficuo di quanto non sarebbe il libero commercio con la Francia. Il Portogallo conta circa due milioni di abitanti; la Francia invece ne ha circa venti milioni. Gli scambi che verrebbero effettuati con la Francia sarebbero probabilmente cento volte superiori a quelli effettuati con il Portogallo e di conseguenza un libero scambio con la Francia darebbe impulso ad una operosità molto maggiore che non il commercio con il Portogallo. Infatti, proprio come una compagnia di manifatturieri, uno stato di venti milioni di persone, produrrà cento volte più merci da scambiare di un paese più povero e meno popolato con due milioni di abitanti. È vero che la Francia è più povera dell'Inghilterra o addirittura delle parti pianeggianti della Scozia, ma, paragonata alla Spagna o al Portogallo, è immensamente ricca e tutte le manifatture vi si trovano in numero molto maggiore. Per uno scambio effettuato con il Portogallo ne verrebbero effettuati cento con la Francia, e l'attività che sarebbe stimolata dal libero commercio con entrambe sarebbe nella stessa proporzione. In seguito al divieto contro i vini francesi noi veniamo riforniti interamente dai Portoghesi ad un prezzo più alto e con una qualità inferiore di quella che riceveremmo dalla Francia. Ho citato questo esempio poiché è apparentemente uno dei meno importanti. Si obietterà che il vino è soltanto superfluo; ma non lo è più del pepe, dello zucchero, del tè, del caffè, del tabacco, delle tinture, delle spezie, ecc. e non vi è alcuna assurdità nel desiderare buon vino in cambio della nostra moneta piuttosto che qualsiasi altra merce.

Nessun popolo è mai stato mandato in rovina dal fatto che la sua bilancia commerciale era sfavorevole. Se studiamo il testo di Gee ⁽²⁾ troviamo che avevamo una bilancia sfavorevole nei confronti di tutti i paesi d'Europa tranne la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda, oltre che con le colonie Americane, in quanto le isole delle Indie Occidentali avevano una bilancia in pesante attivo nei nostri confronti. Egli cita questo fatto come una minaccia di rovina imminente; e come Swift ⁽³⁾ immaginava che entro sei o sette anni non sarebbe-

⁽²⁾ J. Gee, *The Trade and Navigation of Great Britain Considered*, Glasgow, 1729, p. 392.

⁽³⁾ Cfr. Hume, p. 503.

ro rimasti in Irlanda un scellino o una ghinea, nonostante la qual cosa l'Irlanda sta progredendo molto velocemente, così sembra che egli immaginasse che l'Inghilterra sarebbe stata completamente rovinata entro breve tempo se non fosse stato messo un freno a questo distruttivo e rovinoso commercio con l'estero. In realtà questo allarme, che il commercio estero sarà la rovina dell'Inghilterra, dura dal tempo di Carlo II e nonostante ciò, il popolo continua a progredire in ricchezza, in forza e prosperità; e il denaro, quando ve ne è bisogno, viene ora raccolto in maggiore abbondanza e con maggiore facilità di quanto non sia mai accaduto. La somma più alta raccolta dai ministri della regina Anna, che pure erano uomini molto abili, non superava i sei milioni. Pelham raccolse in un anno dieci milioni, mentre Pitt ⁽⁴⁾ ventitré, e con maggiore facilità di quanto non fosse mai avvenuto prima. Ci lamentavamo che la navigazione fosse rovinata, ma constatiamo che il numero delle navi e la nostra forza stanno crescendo sotto ogni ogni aspetto. Lo stesso avviene in altri paesi: Francia, Olanda, Italia si sono tutte lamentate che la bilancia commerciale le avrebbe condotte alla rovina e tuttavia continuano a progredire. Nessun popolo sarà mai rovinato da questo. Ciò che rovina i popoli è la medesima cosa che conduce alla rovina gli individui, cioè il fatto che essi consumano più di quanto producono. Se una nazione produce per il valore di novanta milioni e ne consuma cento, quella nazione non potrà resistere a lungo.

In terzo luogo, un altro effetto negativo di questo sistema, in verità non dannoso come il primo, in quanto ha influito più sulla teoria che sulla pratica, è la convinzione relativa alla spesa estera e a quella interna. Una norma che costituiva il necessario corollario di questa premessa era che nessuna spesa all'interno poteva diminuire la ricchezza pubblica o nazionale. Donde {Sir John Mandeville, autore della *Fable of the Bees* ⁽⁵⁾}, elaborò la sua teoria che i vizi privati rappresentano pubbliche virtù. Si pensava che nessun lusso, né alcuna follia, né lo sperpero maggiore immaginabile, se rivolti a merci di produzione nazionale, potessero essere minimamente dannosi:

(4) Henry Pelham (1696-1754) fu primo ministro del tesoro e primo ministro. William Pitt, detto il Giovane, (1759-1800), fu Cancelliere dello Scacchiere e per due volte primo ministro. In entrambi i casi Smith si riferisce ai livelli (record) raggiunti durante quelle amministrazioni dalle entrate dello Stato.

(5) In realtà Bernard.

molti erano addirittura benefici. Si pensava che se si fossero tenute lontane tutte le altre merci, spendesse pure ciascuno quanto gli pareva, la nazione sarebbe rimasta ricca come prima, in quanto la moneta non veniva mandata all'estero, in Francia o in Olanda, ma restava in patria. È come se la mano destra pagasse la sinistra, nel qual caso l'uomo non si impoverisce; allo stesso modo, in questo caso, dato che la moneta resta fra i sudditi, la nazione non si impoverirebbe. Vedremo invece che ognuno che sperperi il suo capitale in questo modo, diminuisce necessariamente in proporzione la prosperità del paese. Infatti, sebbene la moneta resti nel regno, viene diminuito di altrettanto il capitale. Se possiedo mille sterline e le spendo tutte in follie e sperperi, vi sono ancora mille sterline nel regno, ma vi sono mille sterline in meno di capitale. Tutto viene distrutto e nulla viene prodotto al suo posto. Se invece affido il denaro ad un mercante che lo usa per il commercio, ad un contadino o ad un proprietario terriero che in tal modo dà lavoro ad una maggiore quantità di mano d'opera e coltiva la terra a miglior fine, essi ne ricaveranno in tal modo un profitto di settantacinque sterline all'anno, di cui mi daranno cinquanta sterline, tenendone venticinque per sé. In tal modo il denaro è utile all'operosità e alla prosperità. Io, che ora vivo con cinquanta sterline, in quanto sono un uomo ozioso, posso fare poco di buono, ma almeno non farò alcun danno, il mio capitale viene utilizzato, incentiva l'industriosità e produce ricchezza. Se fossi anche attivo, industrioso e inoltre producessi beni, senza alcun dubbio sarebbe anche meglio. Ma se consumo mille sterline senza che nulla venga prodotto, il paese viene impoverito del valore di mille sterline. Per spiegarmi meglio, supponiamo che mio padre mi lasci in eredità beni, bovini al pascolo, birra nelle cantine, panno, tela di lino, ecc. ecc. nel magazzino e quant'altro mi possa occorrere, cosicché mi sia dato di vivere del mio fino ad un valore di mille sterline e supponiamo che io con qualche altro sfaccendato par mio mi mangi i buoi, e beva la birra, logori e consumi il panno e la tela di lino ecc., fino ad esaurire ogni cosa entro la fine dell'anno; è evidente che in questo caso vi è una diminuzione di mille sterline in sostituzione delle quali nulla viene prodotto.

LEZIONI SULLA “JURISPRUDENCE”

Tenute nell'Università di Glasgow
da
ADAM SMITH
1763-1764

INTRODUZIONE

Jurisprudence è la scienza che studia i principi generali che dovrebbero costituire il fondamento del diritto di tutte le nazioni. Il primo che tentò di dare al mondo qualcosa di simile ad un sistema articolato di *natural jurisprudence* è stato, a quel che sembra, Grozio, ed il suo trattato sulle leggi in guerra e in pace, nonostante tutte le imperfezioni, costituisce forse a tutt'oggi l'opera più completa su questo argomento. Si tratta di una sorta di testo di casistica per sovrani e stati ed indica in quali casi sia giusto muovere guerra e fino a qual punto sia lecito ed opportuno perseverare in essa ⁽¹⁾. Poiché gli stati non hanno un sovrano comune e sono, nei confronti l'uno dell'altro, in uno stato di natura, la guerra è il solo sistema a loro disposizione per riparare ai torti. Egli ritiene che la guerra sia legale in tutti i casi in cui uno stato riceva un torto tale che un giudice equanime gli darebbe soddisfazione. Ciò lo indusse naturalmente a studiare l'ordinamento degli stati ed i principi del diritto, i diritti dei sovrani e dei sudditi, la natura dei reati, i contratti, la proprietà ed ogni altra materia che costituisca l'oggetto del diritto, cosicché i primi due libri del suo trattato, che vertono su questo argomento, costituiscono un sistema completo di *jurisprudence* ⁽²⁾.

Dopo Grozio, il primo autore degno di menzione è Hobbes. Egli aveva concepito un'avversione totale nei confronti degli ecclesiastici; e la bigotteria dei suoi tempi giustificava il suo convincimento che la soggezione delle coscienze degli uomini all'autorità ecclesiastica fosse la causa reale dei dissidi e delle guerre civili che si

⁽¹⁾ Grozio, II, I, pag. 2.

⁽²⁾ Con un brano praticamente identico, e ciò mostra tra l'altro la stretta continuità esistente fra le due opere, si chiude la TMS (pp. 341-2). Secondo Raphael e Macfie, la stretta corrispondenza esistente fra questi due brani mostrerebbe che LJB costituiva probabilmente una versione delle lezioni praticamente pronta per la pubblicazione (ibid., p. 342, n. 9).

verificarono in Inghilterra ai tempi di Carlo I e di Cromwell. In contrapposizione a questa autorità egli cercò di edificare un sistema di moralità grazie al quale le coscienze degli uomini fossero assoggettate all'autorità civile e che proponesse la volontà del sovrano come unica vera regola di condotta. A suo avviso l'umanità, prima della costituzione di una società civile, viveva in un perenne stato di guerra, ed al fine di evitare i mali dello stato di natura, gli uomini decisero di comune accordo di obbedire ad un sovrano comune cui era demandato il compito di dirimere tutte le dispute. Secondo la sua opinione l'ossequio alla volontà del sovrano costituisce l'essenza del governo civile, senza il quale non può esserci virtù e di conseguenza esso costituisce anche il fondamento e l'essenza stessa della virtù.

I teologi si considerarono obbligati ad opporsi a questa perniziosa dottrina sulla virtù e la attaccarono tentando di dimostrare che lo stato di natura non era uno stato di conflittualità, bensì che la società poteva sussistere, sia pure non così armoniosamente, anche senza istituzioni civili. Si cercò così di dimostrare che l'uomo in quella condizione gode di alcuni diritti che gli sono propri, come il diritto di poter disporre del proprio corpo, dei frutti del proprio lavoro, nonché del diritto all'adempimento dei contratti. Pufendorf scrisse il suo ponderoso trattato proprio con questo intendimento ⁽³⁾. L'obiettivo esclusivo della prima parte è quello di confutare Hobbes, sebbene in realtà non sia di alcuna utilità dissertare sulle leggi che vi sarebbero in uno stato di natura, o in qual modo vi avveniva la successione nelle proprietà in quanto un tale stato non esiste.

L'autore successivo che si occupò di questo argomento fu il Barone Cocceio, un prussiano. Sono stati pubblicati cinque volumi in folio delle sue opere, e molte di esse sono geniali ed interessanti, soprattutto quelle che riguardano le leggi. Nell'ultimo volume egli passa in rassegna alcuni dei sistemi tedeschi ⁽⁴⁾.

Oltre a queste non esistono altre opere sistematiche degne di nota su questo argomento.

⁽³⁾ Pufendorf, II, 2, 6.

⁽⁴⁾ Si tratta di un riferimento che accomuna di fatto l'opera di E. Cocceio, *Grotius Illustratus, seu commentarii ad Hugonis Grotii de jure belli et pacis libros tres* (Wratislaviae, 1744-52) a quella del figlio ed insigne statista S. Cocceio, *cit.*

— — —

La *Jurisprudence* è la teoria dei principi generali del diritto e del governo.

I quattro fini principali del diritto sono: la Giustizia, la *Police*, le Finanze e la Difesa.

L'obiettivo della Giustizia è assicurare protezione dalle offese ed essa costituisce il fondamento del governo civile.

Gli obiettivi della *Police* sono il basso prezzo delle merci, la sicurezza pubblica e l'igiene, ma gli ultimi due argomenti sono troppo volgari per una trattazione di questo genere. Sotto questa voce noi tratteremo la prosperità dello stato.

È inoltre necessario che il capo supremo il quale dedica il suo tempo ed il suo impegno alle faccende dello stato riceva un compenso. A questo scopo, ed anche per sostenere le spese del governo, è necessario raccogliere fondi. Questa è l'origine delle Finanze dello Stato. Sotto questo titolo prenderemo in considerazione i mezzi idonei alla esazione delle pubbliche entrate, che provengono necessariamente dal popolo sotto forma di tributi, dazi, ecc. In genere sarebbero da preferirsi tutti quegli introiti che possono essere raccolti fra la popolazione con il minimo onere percettibile, e ci si propone successivamente di mostrare fino a qual punto le leggi della Gran Bretagna e di altre nazioni europee riescano a rispettare questa condizione.

Siccome la migliore *Police* non può garantire la sicurezza se il governo non è in grado di difendersi dagli attacchi e dalle offese dei nemici esterni, il quarto obiettivo che la legge si propone è proprio questo e sotto questo titolo illustreremo i vari tipi di eserciti con i rispettivi vantaggi e svantaggi, l'istituzione degli eserciti permanenti, delle milizie ecc.

Successivamente considereremo il diritto delle nazioni, che comprende le richieste che uno stato indipendente può avanzare nei confronti di un altro, i privilegi degli stranieri, ed i motivi che possono giustificare una guerra.



Parte I

DELLA GIUSTIZIA

Il fine della giustizia è quello di proteggere dai torti. Si può arrecare torto ad un individuo sotto diversi aspetti.

In primo luogo come essere umano.

In secondo luogo come membro di una famiglia.

In terzo luogo come membro di uno stato.

Come essere umano gli si può arrecare offesa nel corpo, nella reputazione o nella proprietà.

Come membro di una famiglia un individuo può essere offeso nella sua condizione di padre, di figlio, di marito o di moglie, di padrone o di servo, di tutore o di pupillo. Infatti anche queste due ultime condizioni sono da considerarsi equiparabili ad un rapporto familiare, almeno fino a quando il pupillo non sarà in grado di prendersi cura di sé stesso.

Come membro di uno stato, un sovrano può essere offeso dalla inosservanza delle sue disposizioni, ovvero un suddito può essere offeso da misure oppressive ecc.

Un uomo può essere danneggiato innanzitutto nel corpo, se viene ferito, mutilato, ucciso, ovvero se viene privato della libertà.

Egli può essere danneggiato in secondo luogo nella reputazione, sia quando viene descritto senza motivo come degno di giusto risentimento o punizione, ad esempio se lo si descrive come ladro o predone, sia quando se ne sminuiscono i meriti reali e lo si degrada al di sotto della dignità della sua professione. La figura di un medico viene danneggiata quando si cerca di diffondere la voce che egli fa morire i suoi pazienti invece di curarli in quanto, a causa di queste dicerie, egli perderà la sua clientela. Tuttavia non si offende un individuo se non gli si tributa tutta la lode dovuta al suo merito. Non rechiamo offesa a Sir Isaac Newton o a Pope, quando diciamo che Sir Isaac non fu un filosofo migliore di Descartes o che Pope non fu

poeta migliore dei poeti più mediocri del suo tempo. Con queste considerazioni non tributiamo loro tutte le lodi che essi meritano e tuttavia non arrechiamo loro ingiuria alcuna, poiché non li abbassiamo al di sotto della stima normalmente tributata agli uomini della loro professione. Questi diritti, vale a dire quello all'incolumità del proprio corpo e all'onore, diritti di cui gode ciascun individuo, sono detti diritti naturali. Ovvero, per usare la terminologia dei giuristi formati nella tradizione del diritto romano, *iura hominum naturalia* (1).

In terzo luogo un uomo può essere offeso nella proprietà. I diritti sul patrimonio sono definiti diritti acquisiti, ovvero *iura adventitia* e sono di due tipi: diritti reali e diritti personali.

Diritto reale è quello il cui oggetto è un oggetto reale di tale natura che esso può essere reclamato a *quocumque possessore*. Tali sono tutte le proprietà, le case, la mobilia.

I diritti personali sono quelli che si possono pretendere con un procedimento legale da un individuo specifico, ma non a *quocumque possessore*. Tali sono tutti i debiti ed i contratti, il pagamento o il rispetto dei quali può essere preteso soltanto da una particolare persona. Se compro un cavallo e me lo faccio consegnare, anche se il primo proprietario lo vende ad un altro, io posso reclamarlo a *quocumque possessore*, ma se esso non mi fosse stato consegnato, potrei soltanto querelare il venditore.

I diritti reali sono di quattro tipi: Proprietà, Servitù, Pegni e Privilegi Esclusivi.

La proprietà è costituita da tutti i beni posseduti di ogni genere che, se in qualche modo smarriti o sottratti con il furto o la violenza, possono essere richiesti a *quocumque possessore*.

Le Servitù sono vincoli sulla proprietà altrui. Così io posso godere della libertà di passaggio attraverso un campo di proprietà di un altro e che si estende fra me e la strada maestra; oppure, se nei campi del mio vicino vi è abbondanza d'acqua ed io non ne ho affatto per le mie bestie, posso acquisire il diritto di condurle a dissetarsi sui suoi terreni. Questi vincoli sulle proprietà altrui vengono definiti servitù. In origine si trattava di diritti personali, tuttavia il fastidio e la spesa dei numerosi procedimenti legali necessari per acquisirli,

(1) Gaio, III, 154.

quando la proprietà adiacente che ne era gravata passava attraverso mani diverse, indussero i legislatori a trasformarli in diritti reali e reclamabili a *quocumque possessore*. In seguito la proprietà venne trasferita già gravata di queste servitù.

I Pegni, che comprendono tutti i pegni e le ipoteche ⁽²⁾, sono titoli sostitutivi di qualcos'altro a cui abbiamo diritto. Il diritto della maggior parte delle nazioni civili li considera diritti reali ed attribuisce la possibilità di reclamarli come tali.

Privilegi esclusivi sono ad esempio il privilegio di un libraio di vendere un certo libro per un certo numero di anni e di impedire a chiunque altro di venderlo durante quel lasso di tempo. Questi diritti sono per la maggior parte creature del diritto positivo, sebbene in alcuni casi si tratti di diritti naturali; ad esempio, presso un popolo di cacciatori, ben prima delle origini di un governo civile, se un uomo stana una lepre e la insegue per qualche tempo, egli gode del privilegio esclusivo di cacciarla e grazie ad esso può vietare a chiunque altro di inseguirla con una muta di cani da caccia più freschi dei suoi. Anche un erede gode del privilegio esclusivo di vietare a chiunque di prendere possesso dell'eredità che gli è stata lasciata mentre decide se è o meno nel suo interesse accettarla pagando i debiti di cui è gravata.

I diritti personali sono di tre tipi e derivano da Contratto, da Quasi Contratto, o da Illecito.

Il fondamento del contratto è l'aspettativa ragionevole destata da colui che promette nella persona alla quale fa la promessa, promessa la cui soddisfazione può essere ottenuta anche con la forza.

Il Quasi Contratto è il diritto che si acquisisce come compenso per il disagio inevitabile e le spese affrontate per prendersi cura degli affari di un altro. Se un individuo trova un orologio sulla strada maestra, egli ha diritto ad una ricompensa ed al rimborso della spesa che ha affrontato per trovare il proprietario. Se qualcuno mi presta una certa somma di denaro, egli ha diritto non solo alla somma, ma anche agli interessi.

I fatti illeciti si riferiscono al danno inflitto ad un altro con dolo o per negligenza colpevole. In questo caso un individuo ha il diritto di rivalersi soltanto su di un individuo particolare.

(²) Così come in LJ(A), anche in questo caso Smith sembra considerare il *Mortgage* come sinonimo di ipoteca; cfr. supra, p. 10, n. 8.

Gli oggetti di questi sette diritti abbracciano tutte le proprietà possibili di un individuo.

L'origine dei diritti naturali è del tutto evidente. Nessuno nutre dubbi sul fatto che una persona abbia il diritto all'integrità del proprio corpo ed al pieno esercizio della propria libertà a meno che non vi sia una giusta causa. I diritti acquisiti, come ad esempio la proprietà, richiedono invece una spiegazione più esauriente. La proprietà ed il governo civile sono in stretta dipendenza reciproca. La conservazione della proprietà e la disuguaglianza delle fortune costituiscono la causa originaria del governo civile e i caratteri della proprietà variano sempre necessariamente con la forma di governo. I giuristi formati nella tradizione del diritto romano prendono in considerazione dapprima il governo e successivamente trattano la proprietà e gli altri diritti. Altri che hanno scritto su questo argomento cominciano invece con la proprietà e gli altri diritti e successivamente studiano la famiglia ed il governo civile. Vi sono diversi vantaggi peculiari a ciascuno di questi metodi, sebbene il sistema adottato dal diritto di tradizione romanistica appaia nel complesso preferibile ⁽³⁾.

⁽³⁾ In LJ(A) Smith aveva invece seguito l'ordine inverso.

TEORIA GENERALE DEL GOVERNO

Vi sono due principi che inducono gli uomini a costituirsi in società civile, principi che noi definiremo principio dell'autorità e principio dell'utilità. A capo di tutte le piccole collettività o associazioni di uomini troviamo un individuo di capacità superiori. In una società guerriera si tratta di un uomo di forza straordinaria, mentre in una società colta il capo è un individuo di eccezionali capacità mentali. Anche l'età ed una lunga tradizione di potere tendono a rafforzare l'autorità. L'età è naturalmente collegata nella nostra mente alla saggezza e all'esperienza, e il mantenimento del potere per lungo tempo attribuisce una sorta di diritto al suo esercizio. Tuttavia è la grande ricchezza quella che più ancora di tutte queste qualità contribuisce a conferire autorità. Questo fatto non deriva da nessuna forma di dipendenza dei poveri nei confronti dei ricchi, in quanto generalmente i poveri sono indipendenti e si mantengono con il proprio lavoro. Tuttavia, sebbene non si aspettino dai ricchi alcun vantaggio, essi hanno una spiccata tendenza a mostrare rispetto nei loro confronti. Questo principio è spiegato esaurientemente nella *Teoria dei Sentimenti Morali*, in cui si dimostra come esso derivi dal fatto che la nostra simpatia nei confronti di coloro che ci sono superiori è maggiore di quella che proviamo per i nostri pari o per coloro che sono a noi inferiori: sentiamo ammirazione per il loro stato felice, ci immedesimiamo in esso con piacere e cerchiamo di favorirlo ⁽¹⁾.

Fra i grandi, dato che le capacità superiori del corpo e della mente non sono così facili da giudicare, è più conveniente ed è infatti più frequente, che venga privilegiata la ricchezza. È evidente che una famiglia di lunga tradizione, cioè una famiglia che da lungo tempo è in una posizione di prestigio, esercita, grazie alla sua ricchezza, maggiore autorità rispetto a qualunque altra. Un arricchito è sempre un personaggio sgradevole, invidiamo la sua superiorità nei nostri con-

(1) Cfr. TMS, pp. 180 e ss.

fronti e pensiamo di aver diritto quanto lui alla ricchezza di cui gode (2). Se mi viene detto che il nonno di qualcuno era poverissimo e dipendeva dalla mia famiglia, proverò invidia nel vedere il nipote in una posizione superiore alla mia e non mi sentirò affatto disposto ad accettare la sua autorità. L'età più avanzata, la capacità superiore del corpo e delle mente, l'antichità della famiglia e la maggiore ricchezza appaiono i quattro fattori che attribuiscono ad un individuo autorità sugli altri (3).

Il secondo principio che induce gli uomini ad obbedire al sovrano è l'utilità. Tutti si rendono conto della necessità di questo principio, allo scopo di conservare la giustizia e la pace nella società. Grazie alle istituzioni civili i più poveri possono ottenere giustizia per i torti loro arrecati dai ricchi e dai potenti e, sebbene in alcuni casi si possano verificare delle ingiustizie, come senza dubbio avviene, tuttavia le accettiamo per evitare mali maggiori. È il senso dell'utilità pubblica, più che di quella privata, che induce gli uomini all'obbedienza. Può accadere talvolta che sia nel mio interesse disobbedire, o augurarmi un rovesciamento del governo. Mi rendo conto tuttavia che altri nutrono un'opinione diversa e che non collaborerebbero con me in questa impresa; perciò accetto le decisioni dell'autorità per il bene di tutti.

Se in un paese il governo esiste da lungo tempo, vi sono finanze adeguate per sostenerlo ed inoltre esso è affidato ad un uomo di grandi capacità, l'autorità raggiunge allora il culmine della perfezione.

Entrambi questi principi si realizzano entro certi limiti in tutti i governi. Tuttavia, in una monarchia prevale il principio dell'autorità, in una democrazia quello dell'utilità. In Gran Bretagna, dove esiste una forma mista di governo, le fazioni costituitesi qualche tempo fa con il nome di *Whig* e di *Tory* furono influenzate da questi principi: i primi accettavano l'autorità del governo grazie alla sua utilità ed ai vantaggi che ne derivavano loro, gli altri invece pretendevano che esso fosse un'istituzione divina e che offenderlo fosse colpevole come è colpevole la ribellione di un figlio al suo genitore. In generale gli uomini seguono l'uno o l'altro principio a seconda della loro di-

(2) Cfr. RN, p. 702; TMS, pp. 40-1.

(3) Cfr. RN, pp. 703-5.

sposizione naturale. In un uomo dal carattere ardito, intraprendente ed attivo, prevale il principio dell'utilità, mentre un carattere mite ed accomodante si compiace di solito di sottomettersi docilmente alla superiorità.

In questo paese molti pensano che il contratto sia il fondamento della lealtà nei confronti del sovrano (4). Tuttavia dalle considerazioni seguenti apparirà evidente come ciò non sia vero.

In primo luogo, la dottrina di un contratto originale è propria della Gran Bretagna, eppure il governo viene accettato anche dove nessuno è a conoscenza di questa dottrina, il che è appunto quello che avviene anche alla maggior parte della gente di questo paese. Chiedete ad un povero facchino o a un lavorante a giornata per quale motivo obbedisca all'autorità civile, egli vi dirà che è giusto fare così, che vede farlo agli altri, che sarebbe punito se rifiutasse di farlo, o forse che non farlo è un peccato contro Dio. Ma non lo sentirete mai citare un contratto come motivazione della sua obbedienza (5).

In secondo luogo quando certi poteri del governo vennero inizialmente affidati ad alcuni individui a determinate condizioni, è vero che l'obbedienza di coloro che affidavano quei poteri poteva essere fondata su un contratto, ma i loro posteri non hanno niente a che fare con ciò, non ne sanno nulla, e perciò non possono essere vincolati da quel contratto. Si può dire, è vero, che restando nel paese si acconsente tacitamente al contratto e pertanto si è da esso vincolati. Ma come si può evitare di restarvi? Nessuno è mai stato consultato se voleva nascere in un luogo o in un altro. E come può allontanarsene? La maggior parte della gente non conosce altro linguaggio o altro paese, non ha mezzi ed è costretta a non allontanarsi dal proprio luogo di nascita per guadagnarsi da vivere. Pertanto non si può affermare che essa dia il suo consenso ad un contratto anche se può avere un fortissimo senso dell'obbedienza. Affermare che restando in un paese un individuo accetta un contratto di obbedienza nei confronti del governo è esattamente la stessa cosa che trasportare un uomo a bordo di una nave e, una volta lontani dalla riva, dirgli che poiché si trova sulla nave egli si è impegnato ad obbedire al capita-

(4) Hutcheson, II, pp. 225 e ss.

(5) Cfr. Hume, pp. 656-8.

no ⁽⁶⁾. Il fondamento di un dovere non può essere un principio completamente sconosciuto all'umanità. Gli uomini devono avere una qualche idea, per quanto confusa, del principio in base al quale agiscono.

Inoltre, in base al presupposto di un contratto originale, se si lascia il paese si rinuncia espressamente al proprio ruolo di suddito e ci si libera dell'obbedienza dovuta; tuttavia tutti gli stati reclamano i propri sudditi e li puniscono per un comportamento di questo genere, il che costituirebbe un'enorme ingiustizia se il fatto che vivono nel paese implicasse l'accettazione di un accordo precedente. E ancora, se esiste qualcosa di simile ad un contratto originale, gli stranieri che entrano in una nazione preferendola ad altre esprimono la massima approvazione nei suoi confronti, tuttavia gli stati nutrono sempre il sospetto, riguardo agli stranieri, che essi conservino una qualche predilezione nei confronti del proprio paese di origine, e non mostrano mai nei loro riguardi la stessa fiducia che ripongono nei sudditi nati liberi. Il diritto inglese è influenzato a tal punto da questo principio, che nessuno straniero può assumere una carica governativa, anche se sia stato naturalizzato con un decreto del Parlamento. Inoltre, se si suppone l'esistenza di un contratto di questo genere, perché mai lo stato dovrebbe chiedere un giuramento di fedeltà ogniqualvolta un individuo assume una carica? Ammessa l'esistenza di un contratto precedente, che bisogno vi sarebbe di rinnovarlo? Presso tutti i popoli la violazione del giuramento di fedeltà o l'alto tradimento è considerato un crimine molto più grave e viene punito più severamente della violazione di un contratto attraverso cui non si richiede altro che l'adempimento del contratto stesso. I due reati sono perciò su un piano diverso. Il contratto minore non può in alcun modo comprendere il contratto maggiore. Perciò il principio di obbedienza al governo civile non è il contratto, bensì i principi di autorità e di utilità che abbiamo spiegato in precedenza.

Cercheremo ora di spiegare la natura del governo, le sue varie forme, le circostanze da cui deriva e ciò che lo conserva in essere.

Per quanto varie, tutte le forme di governo possono a buon diritto essere ricondotte alle tre seguenti: Monarchia, Aristocrazia e

⁽⁶⁾ Cfr. Hume, p. 663. L'intera trattazione di Smith si rattachia alle considerazioni svolte da Hume, cfr., in particolare, *ibid.*, pp. 664 e ss.

Democrazia. Esse possono essere commiste in un gran numero di modi e in generale definiamo la forma di governo in base alle caratteristiche prevalenti.

Il governo monarchico è tale che in esso il potere e l'autorità suprema sono attribuiti ad un solo individuo il quale può fare ciò che vuole: la pace e la guerra, imporre tasse, e così via.

Il governo aristocratico è tale che in esso un certo ordine di individui nello stato, fra i più ricchi o fra quelli appartenenti ad alcune famiglie, ha il potere di scegliere i capi cui è affidato il compito di guidare lo stato.

Il governo democratico è quello in cui la conduzione del governo è affidata all'intero corpo del popolo nel suo complesso.

Queste due ultime forme si possono definire repubblicane, e quindi le varie forme di governo sono divisibili in monarchiche e repubblicane.

Per acquisire una nozione corretta del governo è necessario studiare la sua forma primigenia ed osservare come da questa siano poi scaturite le altre.

Presso un popolo di cacciatori non esiste un governo in senso proprio (7). La società è costituita da alcune famiglie indipendenti che vivono nel medesimo villaggio, parlano la medesima lingua ed hanno accettato di comune accordo di vivere vicine per la sicurezza reciproca. Ma esse non esercitano alcuna autorità l'una sull'altra. È la collettività nel suo insieme che si occupa degli eventuali torti. Se possibile si inducono le parti interessate ad un accordo, altrimenti colui che ha commesso il reato viene bandito dalla comunità, viene ucciso, oppure viene consegnato alla vendetta dell'offeso. Questo tuttavia non è vero e proprio governo. Infatti, sebbene in questa situazione vi siano alcuni che godono di molto rispetto ed esercitano una grande influenza sulle decisioni degli altri, tuttavia essi non possono mai fare nulla senza il consenso di tutti.

Così fra i cacciatori non esiste un governo vero e proprio: essi vivono secondo le leggi di natura.

L'appropriazione delle mandrie e delle greggi, introducendo una disparità nelle fortune, dette origine ad una forma di governo regolare. Finché non esiste la proprietà non può esistere il governo,

(7) Cfr. Kames (1758), p. 78.

il cui scopo specifico è appunto quello di rendere sicura la ricchezza e di proteggere i ricchi dai poveri. Nell'età dei pastori se uno aveva cinquecento buoi ed un altro nessuno, il primo non avrebbe potuto possederli se non fosse esistita una qualche forma di governo che gli avesse garantito la sicurezza del possesso. Questa disuguaglianza di fortune, creando una distinzione fra ricchi e poveri, attribuì ai primi una grande influenza sugli altri; infatti, coloro che non avevano greggi o mandrie dipendevano necessariamente da quelli che le possedevano, dato che non era più possibile cacciare per il proprio sostentamento quella selvaggina di cui i ricchi, addomesticandola, si erano ormai impadroniti ⁽⁸⁾. Perciò coloro che si erano appropriati di un certo numero di greggi e di armenti finirono per forza di cose con l'esercitare una grande influenza su tutti gli altri, ed infatti leggiamo nel Vecchio Testamento che Abramo, Lot e gli altri patriarchi erano una sorta di piccoli principi. È da notare che presso un popolo di pastori questa disparità delle fortune esercita un'influenza maggiore che non in qualunque altro periodo successivo. Anche ora un uomo può dilapidare una grande fortuna senza tuttavia farsi dei subalterni. Le arti e le manifatture ne traggono grande incentivo, ma tutto ciò può contribuire a rendere subordinate soltanto pochissime persone. Presso un popolo di pastori accade ben altrimenti. Dato che non esistono lussi domestici, non vi è altro modo di disporre dei beni se non distribuendoli in dono ai poveri, ed in questo modo si ottiene una tale influenza su di loro da renderli in un certo senso schiavi.

Vediamo ora come un singolo uomo riuscì ad assumere più autorità degli altri e come furono creati i capi. Un popolo consiste di molte famiglie che si sono unite ed hanno deciso di comune accordo di vivere insieme. Nelle loro assemblee pubbliche ci sarà sempre un individuo che esercita un'influenza superiore a quella degli altri e che in gran parte indirizza e guida le loro risoluzioni, il che costituisce in pratica tutta l'autorità di cui gode un capo in un paese barbaro. Poiché il capo è alla guida della nazione, suo figlio diviene naturalmente il capo dei giovani e, alla morte del padre, gli succede nella sua autorità. Così la carica di capo diviene ereditaria. Con l'evoluzione della società il potere del capo aumenta grazie ad una serie di circostanze. Il numero dei doni che egli riceve accresce la sua

(8) Del tutto simile la trattazione nella RN (pp. 704-7).

fortuna e di conseguenza la sua autorità. Infatti presso i popoli barbari nessuno si reca dal capo, o fa una richiesta a proprio vantaggio, senza portare un dono. In una nazione civile colui che fa un dono è superiore a colui che lo riceve. Ma presso un popolo barbaro la situazione è esattamente opposta.

Studieremo ora quali siano i diversi poteri che spettano al governo, come vengano distribuiti, e come essi si sviluppino nelle prime fasi della società.

I poteri del governo sono tre, vale a dire, il Potere Legislativo, che emana le leggi per il bene pubblico, il Potere Giudiziario, ossia quello che impone ai privati di obbedire alle leggi e punisce i trasgressori e il Potere Esecutivo, ovvero, come dicono alcuni, il Potere Federativo a cui spetta di decidere la pace o la guerra ⁽⁹⁾.

Tutti questi poteri nella forma originaria del governo venivano esercitati dall'intero corpo del popolo. In realtà trascorse molto tempo prima che fosse introdotto il potere legislativo, poiché il più alto esercizio di autorità da parte del governo è proprio quello di emanare leggi e di fissare norme che non vincolano soltanto noi stessi ma anche i posteri e coloro che non hanno dato alcun consenso all'emanazione di quelle norme. Per quanto riguarda il potere giudiziario, quando due individui entravano in contrasto fra di loro tutta la comunità si interponeva, e quando non riusciva a comporre la lite li scacciava. Durante questa prima età i reati erano poco numerosi e ci volle molto tempo prima che la punizione fosse commisurata alla colpa.

I primi reati ad essere puniti furono la viltà ed il tradimento. Infatti presso i cacciatori la codardia è considerata alla stessa stregua del tradimento, poiché quando si allontanavano in un piccolo gruppo, se il nemico li attaccava e qualcuno del gruppo si allontanava, ciò poteva danneggiare grandemente gli altri e di conseguenza coloro che scappavano erano puniti per tradimento.

A quei tempi il governo era così debole che il sacerdote generalmente infliggeva la punizione come se essa venisse per ordine degli dei. Anche il potere di fare la pace e la guerra apparteneva al popolo e tutti i capi famiglia venivano consultati al riguardo.

Mentre il potere giudiziario, per ciò che concerne i singoli indi-

(9) Evidente l'influenza di Locke (p. 157) e di Montesquieu, I, p. 275.

vidui restò a lungo precario, giacché in un primo tempo i membri della comunità intervenivano soltanto come amici e successivamente come arbitri, il potere esecutivo fu esercitato ben presto in modo assoluto. La comunità non è direttamente interessata ad una controversia privata relativa alla proprietà di una mucca o di un bue. Essa è invece profondamente coinvolta quando si tratta di decidere della pace e della guerra. Nell'età dei pastori questo potere viene esercitato in maniera assoluta. In Gran Bretagna è ancora possibile notare le vestigia della precarietà del potere giudiziario, mentre ciò non accade affatto per quanto riguarda il potere esecutivo. Quando un reo veniva condotto in giudizio, gli si chiedeva come voleva che fosse decisa la sua causa, se con il giudizio delle armi, l'ordalia, oppure in base alle leggi del suo paese. La collettività lo obbligava soltanto a non intervenire durante la sentenza. In Inghilterra si propone ancora la scelta, anche se attualmente la risposta non è discrezionale. Nelle età più primitive avveniva assai di frequente che venisse chiesto il giudizio per immersione di una mano nell'acqua bollente, una prova in base alla quale quasi tutti risultavano innocenti, anche se al giorno d'oggi pochissimi riuscirebbero ad ottenere la libertà con questo sistema. Allora la gente era continuamente esposta alle intemperie e l'acqua bollente non provocava quasi alcun danno su di loro mentre ora, poiché siamo così coperti, essa ha un effetto necessariamente molto diverso ⁽¹⁰⁾. Questa scelta del sistema di giudizio è un indice della debolezza dell'ordinamento giudiziario. Sappiamo che il duello giudiziario si protrasse in Inghilterra fino ai tempi della Regina Elisabetta. Esso è poi gradualmente ed insensibilmente scomparso fino ai giorni nostri, senza alcun bisogno che contro di esso venisse emanata una legge apposita o un divieto della corte.

Nelle età dei cacciatori e dei pescatori ed in quella dei pastori, come si è già visto in precedenza, i reati erano rari. Ai reati minori non si prestava alcuna attenzione. In quelle età non sorgevano controversie sull'interpretazione dei testamenti, sui pagamenti, sui contratti, controversie che rendono oggi giorno i nostri processi così frequenti. Infatti a quei tempi tali cose erano del tutto sconosciute. Quando questi casi si presentarono e cominciò inoltre ad essere praticata una gran varietà di commerci, le controversie divennero più

⁽¹⁰⁾ Montesquieu, II, p. 221.

frequenti. Tuttavia, poiché tutti erano generalmente occupati in qualche settore del commercio, non potevano dedicarvi del tempo senza subire grave nocumento personale. O si dovevano lasciare tutte le cause senza conclusione, il che avrebbe causato ogni genere di disagi, oppure bisognava escogitare qualche altro sistema più adeguato alle esigenze dei vari membri della comunità. La soluzione a cui era logico che questi ricorressero fu di scegliere fra loro qualcuno al quale dovevano essere deferite tutte le cause. Quando si verificarono queste circostanze, il capo che prima di allora si distingueva grazie alla sua superiore influenza conservò la sua preminenza e fu naturalmente uno degli eletti a questo scopo. Si scelsero alcuni altri che sedessero con lui e nelle fasi primitive della società il loro numero fu sempre piuttosto elevato. Si esitava ad affidare questioni di una certa importanza nelle mani di pochi e per queste troviamo che ad Atene c'erano cinquecento giudici i quali giudicavano insieme. In tal modo il capo accrebbe ulteriormente la sua autorità ed il governo poteva apparire, entro certi limiti, monarchico. Tuttavia era soltanto un'apparenza, in quanto la decisione finale spettava sempre all'intero corpo del popolo ed il governo era in realtà democratico.

Il potere di fare la pace e la guerra, come si è detto prima, era affidato inizialmente a tutto il popolo. Ma quando la società progredì, le città furono fortificate, vennero costruiti magazzini, si accumularono capitali in denaro e furono nominati generali e funzionari, il popolo non poté più prendere parte nella sua interezza a deliberazioni di questo genere. Questo potere divenne competenza della assemblea che amministrava la giustizia, oppure venne eletto a questo scopo un altro gruppo di individui, anche se inizialmente questo potere, per la sua natura, fu attribuito alla medesima assemblea. Questo potere viene definito per l'esattezza potere senatorio e a Roma esso si prendeva cura delle finanze pubbliche, delle opere pubbliche e simili. Successivamente, tuttavia, le due assemblee divennero a Roma completamente distinte. Lo stesso si può dire della assemblea degli Areopagiti ad Atene ⁽¹¹⁾.

Faremo ora alcune osservazioni sui popoli nelle prime due

(11) Il più antico tribunale di Atene. Il nome deriva da quello di una rupe presso l'Acropoli dove sarebbe stato giudicato Ares (Marte) per l'uccisione di Alirrozio, figlio di Poseidone e della ninfa Eurite.

epoche della società, vale a dire quella dei cacciatori e quella dei pastori.

Presso un popolo di cacciatori e di pescatori possono vivere insieme soltanto pochi individui, perché un numero considerevole di soggetti distruggerebbe entro breve tempo tutta la selvaggina del paese e di conseguenza verrebbero a mancare i mezzi di sussistenza. Venti o trenta famiglie costituiscono il numero massimo che può vivere insieme ed esse costruiscono un villaggio, ma poiché vivono insieme per difendersi reciprocamente e per aiutarsi vicendevolmente, i villaggi non sono molto distanti fra loro. Quando si accende una controversia fra individui di villaggi diversi, essa viene decisa dall'assemblea generale di entrambi i villaggi. Come ciascun villaggio ha il suo capo, così vi è uno che è capo di tutto il popolo. Il popolo è costituito dall'insieme dei vari villaggi ed i capi esercitano una grande influenza quando si tratta di prendere decisioni, specialmente nell'età dei pastori. In nessun'altra età esiste maggiore rispetto per l'antichità della famiglia. Il principio dell'autorità agisce con molta forza ed il principio dell'utilità è quanto mai vivo e presente nella conservazione della legge e del governo.

Vale la pena di osservare la differenza di comportamento di questi popoli in pace ed in guerra.

Le imprese dei cacciatori, per quanto essi siano audaci e coraggiosi, non sono mai molto ragguardevoli. Dal momento che soltanto pochi individui possono andare a caccia insieme, il loro numero supera raramente le duecento unità ed anch'essi non possono trovare nutrimento per più di quattordici giorni. Per cui un popolo di cacciatori non può rappresentare un grave pericolo. Le nostre colonie li temono molto senza un valido motivo. Possono creare, è vero, qualche problema con incursioni e razzie, ma non sono mai molto temibili. D'altro canto i pastori possono vivere insieme in gruppi molto più numerosi. Nello stesso villaggio possono vivere mille famiglie. Gli Arabi ed i Tartari che sono sempre stati pastori, hanno provocato in molti casi tremende devastazioni. Un capo tartaro è realmente terribile e quando uno di loro ha la meglio su di un altro, si verificano sempre i tumulti più catastrofici e violenti. I Tartari portano con sé sul campo di battaglia tutte le loro greggi e le mandrie e colui che viene sconfitto perde in un colpo il suo popolo e la sua ricchezza. Il popolo vittorioso prosegue la conquista sulla scia delle greggi e

quando arriva con tutta la sua torma di uomini in un paese coltivato, è praticamente inarrestabile. Fu così che Maometto devastò tutta l'Asia ⁽¹²⁾.

Vi è una enorme differenza fra i popoli barbari e quelli appena civilizzati. Dove la terra non è divisa e la gente vive in capanne che trasporta con sé, non può esistere alcuna forma di attaccamento alla terra, in quanto tutta la proprietà consiste in animali che possono essere facilmente portati al seguito. Per questo motivo i popoli barbari sono sempre disposti ad abbandonare il loro paese ed è per questo motivo che si registrano tante migrazioni fra gli Elvezi, i Teutoni ed i Cimbri. Gli Unni, che vissero molto a lungo a nord della Grande Muraglia della Cina, spinsero gli Ostrogoti sulla riva opposta della *Palus Maeotis* ⁽¹³⁾, e quelli a loro volta scacciarono i Visigoti ecc.

Abbiamo così esaminato i principi originali del governo ed il suo sviluppo nelle prime epoche della società e abbiamo verificato che si trattava generalmente di governi democratici. Consideriamo ora come ebbero origine i governi repubblicani. Occorre notare che in generale la condizione di un paese ed il grado di miglioramento di cui è suscettibile, non solo nella coltivazione della terra ma anche negli altri settori del commercio, si prestano all'introduzione di un governo repubblicano.

Vi sono scarsissime probabilità che un governo di questo genere possa mai affermarsi in Tartaria o in Arabia, poiché la situazione di quei paesi è tale da non essere suscettibile di miglioramento. La maggior parte di quei territori è costituita da alture e da deserti che non possono essere coltivati e che sono adatti soltanto alla pastorizia. Inoltre si tratta generalmente di zone aride, in cui non esistono fiumi di una qualche rilevanza. La situazione dei paesi in cui si è affermato un governo repubblicano, ed in particolare della Grecia, è esattamente opposta. Due terzi dell'Attica sono circondati dal mare e l'altra estremità è limitata da una catena di alte montagne. In tal modo il mare permette gli scambi con i paesi confinanti ma allo stesso tempo questi popoli sono al sicuro dalle razzie dei vicini. La maggior parte dei paesi Europei gode dei medesimi vantaggi. Essi sono separati da

⁽¹²⁾ Evidentemente deve intendersi l'Arabia. Cfr. anche RN, pp. 685-7.

⁽¹³⁾ Cfr. supra, pp. 270, n. 4; 273, n. 9.

fiumi e da bracci di mare e sono per loro natura adatti alla coltura del suolo ed alla cura delle altre arti. Vedremo ora come tutto questo sia favorevole all'istituzione di un governo repubblicano. Si può supporre che inizialmente il grado di sviluppo del governo in Attica fosse pressappoco simile a quello dei paesi Tartari e degli altri che abbiamo citato ed in realtà si può constatare che al tempo della guerra di Troia la situazione era la medesima, poiché la terra era coltivata appena o non lo era affatto e le proprietà erano costituite essenzialmente da bovini. In Omero tutte le contese sulla proprietà riguardano il bestiame. Anche qui, come in tutti gli altri paesi in questo periodo, l'influenza del capo sui sudditi era assai notevole. Una volta avvenuta la divisione della terra e diffusasi l'agricoltura, il popolo che abitava un paese di questo genere tendeva naturalmente a vendere le eccedenze dei suoi prodotti ai vicini e questo divenne un incentivo per la loro operosità. Nello stesso tempo, tuttavia, ciò rappresentava una tentazione per i popoli confinanti a compiere incursioni nel loro territorio. Perciò essi dovettero escogitare un sistema che li mettesse al sicuro dal pericolo e che proteggesse ciò che erano riusciti a procurarsi a costo di tanta fatica. Era più semplice fortificare una città in un luogo idoneo piuttosto che rafforzare le frontiere di tutto il paese e questo fu infatti il sistema che venne adottato. Si costruirono città fortificate nei luoghi più opportuni ed ogni volta che il paese veniva invaso gli abitanti vi si rifugiavano con le proprie greggi ed i propri beni e qui coltivavano le arti e le scienze. Osserviamo così che Teseo fortificò Atene ed ordinò alle genti dell'Attica di trasferirvi tutti i loro beni, il che non solo accrebbe la sua influenza su di loro, ma anche l'autorità di quello stato sugli altri. Non appena il popolo accettò di vivere nelle città, i capi dei diversi *clan* persero la loro autorità ed il governo divenne repubblicano poiché le loro entrate erano scarse e nessuno riusciva a divenire così ricco ed eminente rispetto agli altri da poterli mantenere in una condizione di dipendenza. I cittadini accrescono gradualmente le loro ricchezze e, ormai vicini al livello del capo, divengono gelosi della sua autorità. Vediamo perciò che lo stesso Teseo venne esautorato; dopo di lui furono nominati nove reggenti cui venne inizialmente attribuita la carica a vita ma che in seguito ebbero il potere soltanto per dieci anni ⁽¹⁴⁾. In

(14) Nell'Atene antica la durata decennale della carica si riferiva al singolo arconte.

tal modo Atene, così come tutti gli stati Greci, passarono dal comando di un capo a qualcosa di simile ad una monarchia e quindi ad una aristocrazia. In genere, come abbiamo già osservato, le rendite di alcuni dei capi diventano insufficienti a sostenere la loro autorità, mentre altri, che riescono ad accumulare nelle proprie mani una ricchezza superiore, formano un'aristocrazia.

Bisogna notare che vi è una differenza notevole fra le aristocrazie antiche e quelle moderne. Nelle moderne repubbliche di Venezia, Milano, ecc. il governo dello stato è interamente concentrato nelle mani di una nobiltà ereditaria, che dispone di tutti e tre i poteri del governo. Il popolo eleggeva i capi sia nelle moderne aristocrazie che in quelle antiche, ma con questa differenza, che nei tempi moderni poteva essere eletta soltanto la nobiltà. La causa di questa differenza sta nell'istituzione della schiavitù. Quando tutti i lavori erano affidati a schiavi, gli uomini liberi avevano la possibilità di prendere parte alle assemblee pubbliche, quando invece la terra cominciò ad essere coltivata dagli uomini liberi, le classi più umili non avevano la possibilità di prendere parte alle assemblee, anzi, per proteggere i propri interessi, cercavano di evitarlo. Per questo a Venezia il popolo chiese di essere esentato da quegli impegni. Anche le città dell'Olanda cedettero volontariamente questo diritto al consiglio della città che venne così investito di tutto il potere. Nulla di simile accadeva nelle repubbliche Greche o a Roma. Inizialmente questi stati, sebbene la popolazione esercitasse tutto il potere, vennero definiti aristocrazie, perché i capi erano sempre eletti fra i nobili. In realtà non esisteva alcuna legge che vietasse esplicitamente di fare altrimenti, ma quello era il costume, poiché le classi inferiori erano mantenute dalle fortune dei ricchi e perciò dipendevano da loro e davano il voto a coloro di cui dividevano la ricchezza. I membri della nobiltà potevano trovarsi in contrasto fra loro riguardo alle elezioni, ma non avrebbero mai proposto l'elezione di plebei. Era quindi l'influenza della nobiltà a determinare la norma, e non un'esplicito divieto.

Ad Atene Solone stabilì che non doveva essere eletto nessuno che appartenesse alle più basse delle quattro classi in cui il popolo era diviso. Ma successivamente i capi furono eletti da tutte le classi ed il governo divenne democratico.

A Roma trascorse molto tempo prima che la possibilità di essere eletti fosse estesa a tutta la popolazione. Con l'elezione dei De-

cemviri il potere del popolo cominciò ad erodere sempre di più il potere dei nobili, soprattutto quando il popolo ottenne che, dal suo corpo, fossero eletti i tribuni militari. La spiegazione di ciò va individuata nel progresso delle arti e delle manifatture. Quando un individuo acquisisce la possibilità di spendere per i lussi domestici ciò che prima bastava a mantenere cento uomini del seguito, è inevitabile che il suo potere e la sua influenza diminuiscano. Inoltre i ricchi affidavano di solito tutte le attività artigianali ai loro schiavi e perciò i sarti ed i calzolai, che non dipendevano più da loro, non li votarono più. I capi del popolo tentarono allora di far approvare alcune leggi grazie alle quali potevano essere eletti alle più alte cariche pubbliche. Ci volle molto tempo prima che si raggiungesse un consenso generale a questo proposito perfino da parte dei plebei. Costoro infatti non gradivano l'idea che alcuni dei loro pari assurgessero ad una posizione tanto superiore. Nel corso del tempo, tuttavia, essi riuscirono ad ottenere che il potere fosse esercitato da un numero paritetico di patrizi e di plebei. Doveva esserci cioè un console scelto da ciascun gruppo.

Abbiamo mostrato come nacquero le repubbliche e come si trasformarono in democrazie; mostreremo ora come questa libertà andò perduta e fu introdotta la monarchia o una forma simile di governo.

Le alternative che si presentavano a questi stati costituiti, come si è visto, dalle loro città e da un piccolo territorio circostante, erano o di chiudersi entro i confini tradizionali, oppure di allargare il territorio con le conquiste. Dovevano cioè diventare, per usare una definizione non del tutto impropria, repubbliche difensive oppure repubbliche aggressive. Gli stati greci costituiscono un buon esempio della prima categoria e Roma e Cartagine della seconda. Mostreremo come tutte persero la loro libertà, e in primo luogo come ciò avvenne nelle repubbliche difensive.

Quando un paese raggiunge un certo grado di raffinatezza, esso diviene meno idoneo alla guerra. Quando le arti raggiungono un certo grado di perfezione, la popolazione aumenta, ma diminuisce il numero dei combattenti. In uno stato di pastori tutto il popolo può andare in guerra. Anche quando diviene più civilizzato e si introduce la divisione del lavoro e ciascuno possiede una piccola fattoria, sono molti quelli che possono essere mandati a combattere. In questa età

le campagne militari si svolgono sempre d'estate e dal tempo della semina a quello del raccolto i giovani non hanno alcuna attività a cui dedicarsi se non la guerra. Tutto il lavoro in casa può essere svolto dai vecchi e dalle donne che, in alcune occasioni, riuscirono persino a sconfiggere il nemico in assenza di soldati che li difendessero. In uno stato in cui si esercitano le arti, che consiste cioè soprattutto di artigiani, non si possono mandare a combattere tanti uomini, infatti se un tessitore oppure un sarto fossero richiamati, ogni loro attività si interromperebbe in loro assenza ⁽¹⁵⁾. Soltanto uno su cento individui può essere mandato in guerra in Gran Bretagna ed in Olanda. Su cento abitanti cinquanta sono donne, mentre dei cinquanta uomini, venticinque non sono idonei alla guerra. Nell'ultimo conflitto la Gran Bretagna ne mandò a combattere un numero addirittura inferiore, circostanza di cui chiunque può rendersi conto, riflettendo se fra tutte le sue conoscenze partì un uomo su venticinque. In base a questo principio, sebbene fosse uno stato di piccole dimensioni, Atene riuscì una volta a mandare in guerra più di trentamila uomini, il che costituiva una cifra assai ragguardevole. Dopo lo sviluppo delle arti non riuscirono invece a mandare in guerra più di diecimila uomini, un numero piuttosto basso. La Gran Bretagna, nonostante la raffinatezza e l'eleganza che ha raggiunto, grazie all'estensione dei suoi territori può ancora raccogliere un esercito assai temibile. Ma uno stato di piccole dimensioni è destinato alla decadenza. Tuttavia in una repubblica di piccole dimensioni esiste un vantaggio - l'unico che dipenda dalla schiavitù - e questo vantaggio consiste nel fatto che la schiavitù ne ritarda la decadenza. A Roma ed Atene le arti venivano esercitate dagli schiavi mentre i Lacedemoni arrivavano al punto di non permettere ad alcun uomo libero di essere educato nelle arti meccaniche, in quanto pensavano che esse danneggiassero il corpo. Così vediamo che alla battaglia di Cheronea ⁽¹⁶⁾, quando gli ateniesi avevano ormai raggiunto un notevole grado di raffinatezza, riuscirono tuttavia a mandare in guerra un gran numero di uomini, semplicemente per il fatto che tutti i mestieri venivano esercitati dagli schiavi. Possiamo osservare che le repubbliche italiane, in cui la schiavitù non esisteva, persero ben presto la loro libertà. Quando,

⁽¹⁵⁾ L'identica analisi è riscontrabile nella RN, pp. 686 e ss.

⁽¹⁶⁾ Cfr. *supra*, p. 287.

grazie al progresso delle arti, uno stato è diventato ricco, andare in guerra diventa un ben duro sacrificio, mentre per i nostri antenati la vita del campo non costituiva alcun problema. Un cavaliere (*equus*) non era altro che un gentiluomo a cavallo, ed un fante un gentiluomo. Erano abituati ad una vita dura e perciò una campagna militare non appariva loro affatto terribile. Ma quando la prosperità ed il lusso aumentarono, i ricchi non volevano recarsi sul campo di battaglia se non per gravissime circostanze e perciò divenne necessario assoldare mercenari e la feccia del popolo per combattere in guerra. Uomini simili non davano alcun affidamento in battaglia se non erano organizzati in forma di esercito permanente e soggetti ad una disciplina rigida poiché non erano motivati direttamente e perciò, senza una simile disciplina, non ci si poteva attendere da loro grande risolutezza nelle loro imprese. I gentiluomini possono condurre una guerra senza bisogno di molta disciplina; la plebaglia invece non riuscirà mai a farlo. Dato che in Grecia i cittadini pensavano che portare le armi fosse cosa per loro disdicevole ed affidavano la repubblica a truppe mercenarie, la loro forza militare diminuì e si preparò così la via al crollo dello stato. Un'altra causa della loro decadenza fu il progresso nell'arte della guerra che rendeva ogni cosa precaria. Nelle età primitive era molto difficile impadronirsi di una città in quanto lo si poteva fare soltanto con un lungo assedio. Quello di Troia durò circa dieci anni, mentre in un'occasione Atene riuscì a resistere ad un assedio di terra e di mare per due anni⁽¹⁷⁾. Nei tempi moderni gli assediati sono in una situazione di vantaggio rispetto agli assediati ed un buon artificiere può costringere in pratica qualunque città ad arrendersi in sei settimane. Un tempo invece non era così. Filippo il Macedone migliorò molto questa arte che determinò la fine di tutti i governi Greci e la loro soggezione alle forze straniere. Roma resistette molto più a lungo della Grecia perché il numero dei suoi cittadini cresceva continuamente. A Roma qualunque individuo poteva diventare cittadino, poiché la cittadinanza non attribuiva particolari vantaggi. Ad Atene invece il diritto di cittadinanza veniva concesso a pochissimi in quanto costituiva da solo una sorta di piccolo patrimonio. Roma stessa tuttavia, quando aumentarono l'opulenza ed il lusso, condivise il destino delle altre republi-

(17) Cfr. supra, p. 288, n. 8.

che, anche se questo avvenimento si verificò con modalità differenti. Fino al tempo di Mario, i migliori fra gli uomini liberi combattevano sul campo di battaglia. Mario fu il primo che ricorse al reclutamento. Egli accolse nel suo esercito gli schiavi liberati e stabilì una rigida disciplina militare. L'esercito, che prima era costituito dalle classi più elevate, era ora formato da schiavi fuggitivi e dalla parte più infima della popolazione. Con tali truppe Mario conquistò le province e le tenne nel terrore. Egli attribuiva tutte le cariche ed i titoli nel suo esercito, ognuno gli era debitore della sua carriera e di conseguenza dipendeva da lui. Tutte le volte che un siffatto general veniva offeso, egli si rivolgeva ai suoi soldati per ottenerne la solidarietà ed essi si lasciavano facilmente convincere a parteggiare per lui contro il proprio paese. Questo fu l'espedito di cui si servì Mario. Durante la sua assenza, grazie all'influenza di Silla, egli venne bandito da Roma ed una taglia fu posta su di lui. Mario si rivolse al suo esercito, che era ben deciso a seguirlo ad ogni costo, marciò su Roma mentre Silla era lontano impegnato in una spedizione contro Mitridate, si impadronì del potere, e sconfisse il partito di Silla. Mario morì poco dopo e Silla, vinto Mitridate, tornò a Roma ed a sua volta sconfisse il partito di Mario, trasformò il governo in monarchia e si autoproclamò Dittatore a vita, anche se successivamente ebbe la generosità e la magnanimità di rinunciare a quel titolo. A distanza di circa trenta o quaranta anni la stessa situazione si ripeté fra Cesare e Pompeo. Cesare, come Silla, si fece eleggere Dittatore a vita, ma non ebbe abbastanza spirito civico da rinunciare alla carica. I suoi veterani che erano stanziati in Italia, memori dei favori che egli aveva conferito loro, alla sua morte si raccolsero attorno ad Ottaviano, suo figlio adottivo, e lo investirono dell'autorità suprema. Qualcosa di assai simile si è verificato anche nel nostro paese con Oliver Cromwell. Quando il Parlamento divenne geloso di lui e sciolse il suo esercito, egli si rivolse ai suoi uomini, in verità in modo più subdolo dei generali Romani e rovesciò il Parlamento facendone subentrare un altro più adatto ai suoi scopi, in cui la sua persona era investita di tutta l'autorità.

Abbiamo così visto come le piccole repubbliche, sia quelle aggressive che quelle difensive, siano giunte infine alla dissoluzione a causa del progresso delle arti meccaniche, del commercio e delle arti militari. Vedremo ora quale forma di governo subentrò a quella re-

pubblicana.

Quando le piccole repubbliche venivano conquistate da un altro stato, vi veniva instaurata una monarchia o un'altra qualunque forma di governo che fosse gradita ai conquistatori, sebbene essi seguissero in generale il modello del loro paese. Gli Ateniesi instaurarono sempre una democrazia e gli Spartani un'aristocrazia. In verità i Romani, con maggiore sagacia, divisero le terre conquistate in provincie che erano governate in maniera pressoché assoluta da individui nominati a tale scopo dal Senato. La situazione è invece piuttosto diversa quando in uno stato sono gli stessi sudditi ad impadronirsi del potere. Sia la natura della azione sia gli strumenti con i quali viene realizzata richiedono una monarchia militare, ovvero una monarchia sostenuta dall'esercito in quanto, dopo aver conquistato il potere, è altrettanto necessario mantenere la popolazione nella soggezione e nel timore. Questa fu la forma di governo che venne instaurata a Roma durante l'Impero. Gli imperatori si impadronirono di tutto il potere esecutivo, firmavano la pace o la guerra a loro piacimento e designavano perfino i magistrati, o direttamente, ovvero tramite un senato che essi stessi avevano nominato. Tuttavia non modificarono l'ordinamento giuridico. La giustizia veniva amministrata secondo gli stessi criteri del passato. Anche Cromwell fece altrettanto nel nostro paese; tenne tutta la nazione nella soggezione e nella paura con un esercito insignificante, ma lasciò che i giudici giudicassero i reati ed amministrassero la giustizia come nel passato. Anzi, egli apportò tali miglioramenti al diritto positivo, eliminando le tutele, ecc., che per prima cosa il Parlamento di Carlo II confermò molte delle leggi di Cromwell.

Sappiamo dagli scrittori Romani che la giustizia non fu mai amministrata meglio che sotto i peggiori fra gli imperatori: Domiziano e Nerone. È interesse di tutti i nuovi amministratori apportare pochi cambiamenti a ciò che coinvolge gli interessi della maggior parte della popolazione ed a cui il popolo è ormai abituato da lungo tempo. Qualunque altra cosa verrà accettata più facilmente, se si terrà conto di questo. Era nell'interesse specifico degli imperatori conservare l'antico ordinamento giuridico ed è per questo motivo che tutti i consoli che si comportavano male nelle rispettive provincie venivano severamente puniti. Ciò non avveniva invece durante la Repubblica, quando, come apprendiamo dalle Orazioni di Cicerone,

i governatori commettevano i reati più scandalosi ⁽¹⁸⁾.

Un governo militare permette la più rigorosa amministrazione della giustizia. In realtà nessuno può sperare di ottenere un processo equo quando in esso è coinvolto direttamente l'imperatore: in tal caso egli farà ciò che vuole. Ma se l'imperatore non è coinvolto direttamente, è nel suo interesse ottemperare alle antiche leggi.

Bisogna notare che vi era una grande differenza fra il governo militare instaurato a Roma e quelli che furono invece creati in Asia. A Roma conquistatori e conquistati appartenevano allo stesso popolo. I conquistatori medesimi erano consapevoli dei benefici effetti delle leggi, ed erano così poco intenzionati ad abrogarle, che anzi le migliorarono. Non così presso i governi asiatici, sebbene si tratti di governi militari. La Turchia, la Persia, e gli altri paesi vennero conquistati dai Tartari, dagli Arabi e da altri popoli barbari, che non erano dotati di alcun sistema organico di leggi e ne ignoravano completamente gli effetti positivi. Essi elevarono a tutte le cariche pubbliche gente del loro popolo, assolutamente ignorante dei propri doveri. Un pascià turco o un altro funzionario di grado inferiore è il giudice definitivo in ogni cosa, ed è dotato, nella sua giurisdizione, di un potere assoluto pari a quello del signore. In tal modo la vita ed i beni divengono del tutto precari quando dipendono dal capriccio del più basso magistrato. È difficile immaginare un governo più dispotico ed oppressivo di questo.

Abbiamo visto come avvenne la dissoluzione degli stati di piccole dimensioni, quale forma di governo successe loro, con quali mezzi fu introdotto un governo imperiale nelle repubbliche aggressive e di quale tipo di amministrazione si trattasse. Osserveremo ora come anche questa monarchia militare finì con il condividere lo stesso fatale destino di dissoluzione che attende qualsiasi stato e qualsiasi forma di governo.

A Roma, al tempo del governo imperiale, si era raggiunto un notevole grado di progresso sia nelle arti che nelle scienze. A mano a mano che essi si diffondevano fra la popolazione introducendo il lusso e la comodità, il popolo diventava sempre meno disposto ad andare in guerra ed inoltre il governo si rendeva conto che mandare a combattere coloro che erano impegnati nella produzione avrebbe

(18) Cfr., in particolare, *In Verrem*, I, 3, 7; 5, 15.

provocato danni agli introiti dell'erario. Se nelle vicinanze vi erano popoli barbari, costoro potevano essere assoldati ad un costo più basso ed inoltre senza provocare danni all'operosità dei cittadini. Sensibili a queste considerazioni, i romani reclutarono i loro eserciti in Germania, in Gran Bretagna e nei paesi barbari del nord che confinavano con l'Impero. Avevano la possibilità di reclutare truppe in questi paesi come facevano gli Olandesi in Scozia prima dell'inizio dell'ultima guerra ⁽¹⁹⁾. Dopo essersi serviti di questo sistema per qualche tempo, si resero conto che per varie ragioni sarebbe stato molto più semplice prendere accordi con i capi di quei popoli barbari che assoldavano e pagare loro una somma di denaro perché guidassero un certo numero di uomini nella tale o talaltra spedizione. Immaginiamo allora una situazione di questo genere. Il capo barbaro, alla testa dei suoi uomini, disponeva del potere militare del popolo a favore del quale combatteva, ed ogniqualvolta il governo gli arrecava una sia pur minima offesa, egli poteva volgere le sue truppe contro coloro che lo avevano assoldato e si impadroniva del paese. In realtà osserviamo che tutte le provincie occidentali dell'Impero furono conquistate in questo modo. Dopo l'incoraggiamento offerto alle incursioni barbare da questa pratica, possiamo constatare che la maggior parte delle province romane fu infestata dai barbari. In questo paese i romani costruirono un vallo e vi tenevano delle guarnigioni per proteggere la provincia dai predoni del nord. Le guarnigioni che proteggevano queste difese furono poi richiamate per difendere la Gallia che a quell'epoca venne anch'essa infestata. Gli storici dicono che alla Gran Bretagna venne allora concesso di scrollarsi di dosso il giogo romano, ma in realtà i Romani non avrebbero tratto alcun vantaggio dal concedere la libertà a nessun luogo della Gran Bretagna, né avrebbe costituito un grande favore privare gli abitanti della protezione di Roma, di cui in realtà la provincia desiderava godere ancora. Senza dubbio i Romani intendevano che i Britanni provvedessero da soli alla propria difesa, mentre essi erano per qualche tempo impegnati in altri compiti. I Britanni, tuttavia, non gradirono la proposta ma decisero di invitare un gruppo di Sassoni in loro soccorso. Di conseguenza Hengist e Hursa ⁽²⁰⁾

⁽¹⁹⁾ Il riferimento è alla Guerra dei Sette anni.

⁽²⁰⁾ Mitici capi sassoni.

vennero in Gran Bretagna con un grosso esercito, che venne assoldato più volte, scacciarono completamente i Britanni e, trovatisi signori di tutto il paese, se ne impossessarono, fondando l'Eptarchia Sassone. Così cadde l'Impero Romano d'Occidente e finì la monarchia militare. Troviamo che questo sistema di reclutare popoli barbari continuò durante gli ultimi centocinquanta anni di vita dell'Impero e molti dei loro capi raggiunsero posizioni assai influenti. Il patrizio Elia ⁽²¹⁾, all'epoca di Onorio, e molti altri conquistarono un grande potere. Anche tutti i governi asiatici scomparvero allo stesso modo. Le loro truppe venivano reclutate in Tartaria. Le arti e le manifatture fiorivano, la gente si arricchiva più con i commerci che andando in guerra. Gli scambi con l'India Orientale, esercitati dall'Italia e da alcune altre nazioni attraverso il Mar Rosso, avevano portato grandi ricchezze. Non soltanto Roma, ma anche le altre nazioni erano desiderose di accordarsi con i principi barbari vicini perché provvedessero alla loro difesa e ciò si dimostrò la rovina di quei governi.

Abbiamo così preso in considerazione tutte le antiche forme di governo di cui ci resta una descrizione esatta, vedremo ora quali forme di governo succedettero alla caduta dell'Impero Romano e descriveremo l'origine delle attuali forme di governo in Europa.

La forma di governo che venne adottata dopo questo periodo non era del tutto dissimile da quella in vigore presso i Tartari di cui abbiamo già parlato, sebbene i Germani e gli altri popoli che alla caduta dell'Impero Romano si impadronirono dei paesi occidentali avessero una nozione più precisa del concetto di proprietà e fossero alquanto più abituati alla divisione dei territori. Il re e gli altri capi, dopo aver conquistato il paese, prendevano naturalmente possesso della maggior parte di esso. Distribuivano le terre fra i loro vassalli e fra i loro subalterni a loro piacimento, lasciandone agli antichi abitanti soltanto una parte assolutamente trascurabile. Tuttavia non li eliminarono completamente, ma ne tennero conto, sia pure limitatamente. Presso i Franchi che si impadronirono della Gallia, l'assassino di un Franco pagava una multa soltanto di cinque volte superiore a quella dovuta a chi uccideva uno degli antichi abitanti. Dato che questi popoli non avevano praticamente alcuna legge e non ricono-

(21) Probabilmente Ezio. Tuttavia, dato il riferimento ad Onorio, non può che trattarsi di Stilicone.

scevano alcuna autorità, si commettevano continue ruberie e rapine in tutti gli angoli del paese e tutti i tipi di commercio cessarono.

A seguito di ciò si formò l'ordinamento allodiale che introdusse la disuguaglianza delle fortune. Tutti questi capi occupavano le loro terre in assoluta sovranità, senza vincoli di tutela, di tributi, ecc. Ciascuno di questi grandi signori possedeva quasi un'intera contea, ma siccome non era in grado di sfruttarla interamente, era costretto a distribuirla fra i suoi vassalli che gli versavano un tributo annuo, lo servivano in guerra, oppure svolgevano un qualche compito di natura simile. In tal modo le entrate del signore divennero così consistenti che, dal momento che non esisteva alcuna forma di lusso domestico, egli non poteva consumarle in alcun modo se non ospitando un gran numero di uomini del suo seguito nella propria casa. Costoro costituivano un altro tipo di assoldati che accresceva la sua autorità ed assicurava l'ordine interno. Infatti essi tenevano nel terrore i fittavoli i quali, a loro volta, li minacciavano. L'autorità di questi signori era così grande che se qualcuno reclamava un debito da uno dei loro vassalli, il re non aveva il potere di inviare un messo nei domini del signore per riscuotere il pagamento con la forza ⁽²²⁾. La sola cosa che potesse fare era quella di rivolgersi al signore ed invitarlo a fare giustizia. Ad essi spettava inoltre l'ultima parola nel giudicare tutte le controversie concernenti la proprietà nell'ambito della loro giurisdizione, il potere di vita e di morte, il potere di conio e quello di emanare leggi e disposizioni locali nei loro territori. Tuttavia, se oltre a questo potere, diviso in larga misura fra il re e i grandi signori, non ve ne fosse stato alcun altro, non sarebbe stato possibile conservare un equilibrio durevole. Ma oltre ai signori allodiali vi era un gran numero di uomini liberi che detenevano un potere consultivo nella amministrazione della giustizia nel loro territorio. Ogni contea era divisa in centene e suddivisa in decene. Ciascuna di queste aveva il proprio tribunale, cioè la corte di decena e la corte di centena. Al disopra vi era il *Wittenagemot* ⁽²³⁾ o assemblea di tutto il popolo. Gli

⁽²²⁾ "Costringere qualcuno al pagamento di un piccolo debito all'interno delle terre di un grande proprietario... sarebbe costato al re... quasi lo sforzo di estinguere una guerra civile", RN, p. 404.

⁽²³⁾ Cioè il *Witan*, che non era tuttavia un'assemblea generale, ma la forma originaria della *Curia Regis*, in cui, accanto al re, sedevano gli altri signori feudali, cfr. supra, p. 310.

appelli passavano dalla decena alla centena e di qui al tribunale di contea. Un appello poteva essere presentato al tribunale del re, nel caso in cui il tribunale di grado inferiore negava giustizia rifiutandosi di ascoltare una causa, ovvero se la causa veniva protratta con ritardi irragionevoli. Talvolta gli appelli erano anche portati in giudizio davanti al *Wittenagemot*, che era costituito dal re, dai signori allodiali, dagli *aldermen* o conti, dai vescovi, dagli abati ecc. Fu questa la prima forma di governo dell'Europa occidentale dopo la caduta dell'Impero Romano.

Vedremo ora come fu rovesciato il governo allodiale e come venne introdotto il sistema feudale ⁽²⁴⁾.

Dato che questi grandi signori erano continuamente in guerra fra loro, al fine di assicurarsi l'aiuto dei fittavoli, essi concessero loro in affitto di anno in anno le terre che occupavano, terre il cui possesso, in seguito e per la stessa ragione, venne protratto per tutta la vita. Quando questi signori erano sul punto di intraprendere un'impresa molto rischiosa, onde evitare che nell'ipotesi peggiore, le famiglie dei vassalli al loro seguito si trovassero senza risorse e ridotte in miseria e per far sì che i vassalli stessi si sentissero più incoraggiati a seguirli, essi estero questo diritto alla vita del figlio e del nipote. Dato inoltre che sarebbe stata una crudeltà scacciare un occupante di lunga data, questo diritto divenne infine ereditario e prese il nome di feudo. Il conduttore feudale era tenuto a varie prestazioni, ma la principale era il servizio in guerra e se l'erede non era in grado di svolgerlo, si nominava un altro in sua vece. Fu così che vennero introdotte le tutele. Quando l'erede era di sesso femminile, il barone feudale aveva il diritto di maritare la fanciulla a chi voleva, in quanto sembrava giusto che il vassallo dovesse essere di suo gradimento. Anche la *prima seizin* ⁽²⁵⁾ era un altro dei privilegi del signore. Quando il padre moriva, il figlio non aveva alcun diritto sulla proprietà finché non avesse dichiarato pubblicamente la sua intenzione di accettarla. Per questo motivo il signore tratteneva a volte la proprietà nelle sue

⁽²⁴⁾ La descrizione dei modi in cui il sistema feudale si affermò in Inghilterra risente in modo particolare dell'influenza di J. Darlymple, *An Essay towards a General Theory of Feudal Property in Great Britain*, Edinburgh, 1757 e di D. Hume, *History of England from Julius Caesar to Henry VII*, cit., e *History of England under the House of Tudor*, cit. Cfr. anche RN, pp. 405 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. supra, p. 312.

mani e ne godeva i frutti per qualche tempo. L'erede pagava una somma per riaverla indietro e questa somma veniva chiamata *relief*, cioè riscatto. Vi era anche un altro privilegio che spettava al signore, chiamato *escheat*: quando la proprietà era diventata ereditaria, in mancanza di un erede della famiglia che potesse ereditarla, essa tornava al signore. La medesima cosa si verificava se l'erede non adempiva a quei servizi in cambio dei quali gli erano state affidate le terre. Vi erano inoltre alcuni piccoli tributi dovuti al signore per il riscatto del figlio nel caso in cui questi fosse preso prigioniero, ovvero in occasione della investitura a cavaliere, del matrimonio di una figlia o in altre circostanze simili. Le stesse ragioni che indussero i signori allodiali a distribuire le loro terre ai vassalli in concessioni che si trasformarono poi in eredità, indussero il re a distribuire gran parte delle sue terre perché fossero occupate feudalmente, e ciò che il vassallo occupava come feudo era in pratica come se fosse una proprietà reale. È vero che i vassalli erano soggetti ai tributi di cui si è parlato, ma possedevano le terre per sé stessi e per i loro discendenti. La proprietà feudale può apparire sotto alcuni aspetti inferiore a quella allodiale, ma la differenza è talmente impercettibile che le signorie allodiali si trasformarono ben presto in signorie feudali. Verso il X secolo tutte le proprietà erano diventate feudali ed i signori allodiali, per poter godere della protezione del re, cedevano i loro diritti in cambio di una proprietà di tipo feudale.

Bisogna notare che gli storici che attribuiscono l'origine delle leggi feudali ad una prevaricazione della nobiltà, sono in errore. Essi affermano che i nobili volevano rendere ereditarie le terre che occupavano a discrezione del re affinché egli non avesse il potere di scacciarli e che il diritto feudale venne introdotto in seguito alla diminuzione del potere del re. In realtà avvenne esattamente il contrario; il diritto feudale venne introdotto grazie all'aumento del potere del re e ci volle una grande influenza del potere regio per indurre i signori ad occupare le loro terre alla maniera feudale. La prova migliore è che Guglielmo il Conquistatore trasformò tutte le signorie allodiali in Inghilterra in signorie feudali e così fece anche Malcolm Kenmure in Scozia ⁽²⁶⁾.

(26) In realtà Malcolm Canmore, cfr. supra, p. 317. La trasformazione dell'ordinamento scozzese in una monarchia feudale di tipo normanno si dovette essenzialmente al figlio di Malcolm III, David I (1124-1153).

L'introduzione del sistema feudale in tutta Europa eliminò ogni traccia di governo popolare. Tutte le assemblee popolari furono eliminate, non erano più ammessi né i tribunali di decena, né quelli di centena, né quelli di contea. Tutti gli affari pubblici erano amministrati dal re e dai grandi signori feudali. Nessuno aveva il diritto di sedere in Parlamento se non era un membro della nobiltà o signore ereditario. Questi grandi signori che occupavano le loro terre su mandato diretto del re erano considerati suoi compagni, *pares convivi comites* (27). Essi lo consigliavano sugli affari pubblici e niente di importante poteva essere deciso senza di loro. Il consenso della maggioranza era necessario perché una legge fosse approvata ed essi dovevano essere convocati insieme. I baroni o i signori di grado inferiore seguivano lo stesso sistema nelle loro giurisdizioni, e coloro che occupavano le terre in loro nome erano chiamati *pares curiae baronis*. Anch'essi inoltre dovevano essere consultati in quanto portavano le armi. Il barone non poteva né andare in guerra, né emettere una legge senza il consenso della maggioranza. Nulla si poteva fare nel regno senza un consenso quasi totale e perciò essi costituirono una sorta di aristocrazia con a capo il re.

Oltre a questi ordini di uomini di cui abbiamo parlato, ve ne erano altri due che in quel periodo erano tenuti nel massimo disprezzo. Il primo era quello dei villani che lavoravano la terra ed erano *adscripti glebae*. Il secondo ordine era costituito dagli abitanti dei borghi che erano praticamente nelle stesse condizioni di villanaggio sebbene leggermente migliori. Poiché i borghi sentivano particolarmente l'influenza del signore che concedeva loro la sua protezione, era interesse del re indebolire al massimo questa influenza e favorire la loro libertà. Enrico II portò avanti questa politica fino al punto che se uno schiavo fuggiva e si rifugiava in un borgo e vi viveva in pace un anno e un giorno, diveniva libero. Egli concesse ai borghi molti altri privilegi ma ciò che soprattutto diede loro sicurezza fu il potere di costituirsi in corporazioni pagando una certa somma al re. Essi rispondevano *in capite* e mentre in un primo tempo ogni individuo pagava la sua quota al re, in seguito ciascun borgo pagava una somma complessiva e la raccoglieva secondo il sistema che reputava

(27) Cioè la già citata *Curia regis*, organo comune a tutti gli stati feudali. Ancora al tempo dei normanni non vi era distinzione fra queste due istituzioni e dunque fra organi amministrativi, giudiziari e legislativi.

più idoneo. In tal modo l'imposta divenne sempre più leggera a mano a mano che cresceva il numero degli abitanti ed i borghi acquistavano prosperità ed importanza. Durante il regno di Re Giovanni fu emanata una legge secondo la quale se un signore maritava la sua pupilla ad un borghigiano, egli perdeva soltanto il suo diritto di tutela ⁽²⁸⁾.

Abbiamo così considerato i vari ordini di uomini da cui era allora formato l'intero regno. Vedremo in seguito come ciascuno di essi partecipasse al governo e quale tipo di partecipazione fosse loro concessa. Ogni individuo che possedeva una proprietà, grande o piccola, aveva il diritto di sedere nel consiglio del re e di dargli il suo parere ed il suo consiglio sulle questioni pubbliche. Al tempo di Guglielmo Rufo sedevano in Parlamento settecento persone; al tempo di Enrico III fu approvata una legge in base alla quale i baroni di minore importanza, che non potevano permettersi di essere presenti in Parlamento, dovevano mandare un rappresentante. Questi rappresentanti venivano considerati signori (*lords*) e sedevano nella medesima sala. Allo stesso modo anche i borghi finirono con l'essere rappresentati in Parlamento, in quanto erano diventati ricchi e potenti ed il re trovava vantaggioso attribuire loro un qualche peso in modo da diminuire l'autorità dei pari.

Il loro consenso divenne necessario come quello dei baroni per poter approvare qualunque legge. Questi rappresentanti dei borghi si riunivano in una sala a parte ed i baroni meno importanti, essendo molto al di sotto dei grandi *lords* con cui sedevano e non molto superiori ai Comuni, ben presto si unirono a loro. A quel tempo le entrate del re si rivelavano in molte occasioni insufficienti rispetto alle sue esigenze; esse erano costituite per la maggior parte: 1) dai domini reali, 2) dalle prestazioni dei cavalieri, 3) dagli emolumenti feudali come i diritti di tutela, 4) dalle ammende, dalle sanzioni pecuniarie dette *ameracements*, dai proventi derivanti dalle composizioni di reati ecc. 5) da tutti i beni di cui nessuno reclamasse la proprietà, *res nullius*, ecc. Queste erano le fonti principali delle entrate del re. Tuttavia esse non erano in alcun modo sufficienti a coprire le crescenti spese del governo. I due gruppi costituiti da coloro che non appartenevano all'alta nobiltà, uniti insieme, costituivano un nu-

(28) In realtà Enrico III (1236).

mero assai ragguardevole e la maggior parte degli introiti proveniva da loro. Il re escluse i baroni meno importanti dal frequentare costantemente il consiglio, convocandoli o meno a suo capriccio. Quando li convocava emanava un decreto di convocazione e da ciò trasse origine la nomina dei pari per decreto o patente, che è il solo sistema in vigore al giorno d'oggi.

Dopo aver mostrato come la Camera dei Comuni acquistò importanza, vedremo ora come diminuì invece il potere della nobiltà e come il governo divenne assoluto. In tutte le corti d'Europa il potere della nobiltà declinò per lo stesso motivo: a causa del progresso delle arti e del commercio. Quando divenne possibile spendere la propria fortuna per il lusso domestico, tutti furono costretti a licenziare i loro assoldati. Era più facile mantenere mille assoldati con la loro antica ospitalità rustica che ospitare oggigiorno un grande signore per una sola notte. Richard, conte di Warwick, che fu soprannominato il *Kingmaker*, manteneva ogni giorno quarantamila persone ⁽²⁹⁾ oltre ai suoi fittavoli, ma con l'avvento del lusso egli non fu più in grado di farlo. Così diminuì il potere della nobiltà, anche prima che la Camera dei Comuni avesse consolidato il suo potere. Il potere del re divenne in tal modo assoluto. Sotto la dinastia dei Tudor il governo si trasformò in assoluto, la nobiltà decadde ed i borghi persero il loro potere.

Sarebbe logico aspettarsi che anche l'autorità del sovrano diminuisse con il progresso delle arti e del commercio, ma una minima riflessione ci convincerà come fosse logico che avvenisse esattamente l'opposto. Un individuo che dispone di quarantamila sterline l'anno, quando nessun altro è in grado di spenderne più di cento, non può risentire degli effetti del lusso. Questa è esattamente la situazione del re. Egli possiede un milione di sterline mentre nessuno dei suoi sudditi è in grado di spendere più di trentamila o quarantamila sterline, egli può perciò spendere le sue entrate soltanto mantenendo un gran numero di persone. Perciò il lusso distrugge l'autorità della nobiltà, le cui proprietà sono piccole a paragone di quelle del re, e dato che l'autorità del re resta invece inalterata, il suo potere diventa assoluto. Sebbene questo sia ciò che si verificò nella maggior parte dei paesi d'Europa, la situazione in Germania fu alquanto diversa. In Germa-

(29) Cfr. supra, p. 328, dove però si parla di trentamila; cfr. anche RN, p. 403.

nia la monarchia era elettiva e perciò non avrebbe mai potuto godere di molta autorità. Il paese è molto più vasto di qualunque altro in Europa e al momento della dissoluzione del governo feudale, la nobiltà, che già possedeva consistenti fortune ne ottenne anche di maggiori a confronto degli altri. Le ricchezze dei nobili divennero talmente più consistenti di quelle di coloro che erano appena più in basso nella scala sociale, che era impossibile spenderle in lussi. In tal modo i nobili furono ancora in grado di mantenere un gran numero di dipendenti. Così, in Germania, il potere della nobiltà rimase inalterato, mentre in Inghilterra venne completamente annullato ed il re divenne un monarca assoluto.

Abbiamo spiegato come il governo dell'Inghilterra divenne assoluto; vedremo ora come fu restaurata la libertà e quali garanzie abbiano gli Inglesi di conservarla. Il decreto di Enrico VII ⁽³⁰⁾ che permetteva ai nobili di disporre liberamente delle proprietà li aveva già posti in una posizione di parità con i Comuni. Elisabetta, sempre ansiosa di popolarità, era sempre contraria ad imporre tasse ai suoi sudditi. Per poter soddisfare le sue esigenze ella vendette i domini reali, in quanto sapeva che nessuno della sua stirpe le sarebbe succeduto. Pertanto i suoi successori, trovandosi spesso nella necessità di denaro, furono costretti a rivolgersi al Parlamento. I Comuni erano ormai divenuti molto influenti, in quanto rappresentavano l'intero corpo del popolo e poiché sapevano che il re non poteva permettersi di restare senza denaro, non gli garantivano mai nulla senza erodere in qualche misura qualcuno dei suoi privilegi. In un caso ottennero la libertà di parola, in un'altra circostanza fecero passare una legge in base alla quale la loro presenza era necessaria per tutte le leggi. Il re, a causa delle sue impellenti necessità, era costretto a concedere tutto quello che chiedevano ed in tal modo si stabilì l'autorità del Parlamento. Un vantaggio particolare di cui godette la Gran Bretagna dopo l'ascesa al trono di Giacomo I fu che, poiché le terre della Gran Bretagna erano da ogni parte circondate dal mare, non vi era alcuna necessità di un esercito permanente e di conseguenza il re non disponeva di alcuna forza con cui intimidire il popolo o il Parlamento. La somma di 120.000 ⁽³¹⁾ sterline annue che venne allora

⁽³⁰⁾ (4) Enrico VII (1490).

⁽³¹⁾ Errore del copista. Sta per 1.200.000 sterline.

destinata al sovrano avrebbe potuto assicurargli l'indipendenza se la cattiva gestione economica di Carlo II non lo avesse reso anche più povero di tutti i suoi predecessori. Il suo successore fu anche più dipendente e fu costretto ad abbandonare il trono ed il regno. Questo fatto portò all'insediamento di una nuova dinastia che, dal momento che i domini reali erano stati completamente alienati, dipendeva interamente dal gettito tributario ed era costretta a blandire il popolo per ottenere i tributi. Da allora le entrate reali, anche se molto più cospicue di quanto non fossero a quei tempi, dipendono a tal punto dall'approvazione del Parlamento che non potranno mai costituire un pericolo per la nazione. Attualmente le entrate reali consistono soprattutto di tre voci: 1) la *Civil List*, che viene interamente spesa per il mantenimento della famiglia reale e non può attribuire al re alcuna influenza, né può danneggiare la libertà dei sudditi; 2) le imposte annuali sulla terra e sul malto che dipendono interamente dal Parlamento; 3) i fondi ipotecati per il pagamento del debito pubblico, come ad esempio le imposte sul sale, sulla birra, sul malto, ecc., la cui esazione è affidata ai funzionari della dogana e del dazio ⁽³²⁾. Il re non può in alcun modo attingervi, in quanto esse vengono versate alla *Court of the Exchequer*, carica in genere occupata da persone influenti e di grande integrità che mantengono le loro cariche a vita e sono completamente indipendenti dal re. Essi stessi non possono utilizzare quel denaro se non per versarlo a coloro che vengono indicati dal Parlamento dietro ricevuta firmata dal pubblico creditore. L'eccedenza dei fondi impegnati va a quello che viene chiamato fondo di ammortamento per il pagamento del debito pubblico, che rafforza il potere della attuale dinastia in quanto, se dovesse scoppiare una rivoluzione, i pubblici creditori, che sono uomini influenti, perderebbero sia il capitale che gli interessi. Perciò la nazione gode di una sicurezza assoluta per quanto attiene alla gestione delle entrate pubbliche ed in tal modo è stato introdotto in Gran Bretagna un sistema razionale di libertà. Il Parlamento consiste di circa duecento pari e di cinquecento membri che non vengono dalle fila della nobiltà. I Comuni gestiscono per lo più tutti gli affari pubblici, in quanto nessuna legge finanziaria può essere proposta se non nella Camera dei Comuni. Vi è qui una felice mescolanza di tutte le

(32) Per una più accurata descrizione di questa parte cfr. supra, pp. 330 e ss.

varie forme di governo opportunamente dosate ed una sicurezza assoluta della libertà e della proprietà.

La libertà è inoltre garantita da altri strumenti. I giudici incaricati di amministrare la giustizia mantengono la loro carica a vita e sono del tutto indipendenti dal re. Inoltre i ministri del re possono essere incriminati dalla Camera dei Comuni per malversazione e il re non può intervenire con il condono. L'*Habeas Corpus* costituisce un'ulteriore garanzia per la libertà dei sudditi. Grazie ad esso viene limitato il potere arbitrario del re di trattenere in carcere una persona a sua discrezione, e un giudice che rifiuti di condurre in giudizio entro quaranta giorni un prigioniero che lo richiedesse viene privato di qualunque ufficio. Il sistema delle nomine e il fatto di attribuire ai Comuni la facoltà di decidere tutto ciò che attiene alle nomine, costituiscono anch'essi una garanzia di libertà. Tutte queste consuetudini ormai consolidate impediscono al re di tentare qualunque manifestazione di potere assoluto.

Inoltre, anche la composizione delle corti di giustizia costituisce un'ulteriore garanzia di libertà. Sarà bene quindi considerare l'origine di questi tribunali, la loro storia e l'ordinamento attuale.

In Inghilterra, come d'altronde in tutta Europa, dopo l'introduzione del diritto feudale, il governo del regno e l'amministrazione della giustizia venivano esercitati come avrebbe potuto fare un barone nella sua giurisdizione. Come un incaricato controllava tutti gli affari nella contea del suo signore, così il *Grand Justiciary* ⁽³³⁾ si occupava di tutta l'amministrazione del regno. Egli nominava gli sceriffi e tutti i funzionari di grado inferiore. Egli stesso era un grande signore, e grazie all'autorità del suo ufficio, in tutti i paesi, tranne che in Inghilterra, divenne potente come il re. Edoardo I invece si rese conto del pericolo e corse ai ripari. Qualunque causa penale o civile, era amministrata dal *Justiciary* o dalla *King's Court* che era sempre al seguito del sovrano. I ritardi ed i continui aggiornamenti delle cause civili di cui questo tribunale, sempre al seguito del re, era per forza di cose responsabile, costituirono il motivo per cui queste cause non vennero più giudicate dalla *King's Court* e venne istituita per esse a Westminster la *Court of Common Pleas*. Le cause penali sono sempre più spedite delle altre. Si potrebbe pensare in verità che quando

(33) Cfr. supra, p. 346.

è in gioco la vita di un essere umano il dibattimento dovrebbe essere più lungo e ponderato che in qualunque altro caso. Tuttavia, in questi casi interviene il risentimento che urge perché si arrivi alla punizione. Uno spettatore non nutre alcun interesse di sapere come si concluderà una banale questione di denaro, ma certo questo non accade nelle cause penali. Con la separazione dei processi civili, il potere in materia fiscale e quello in materia penale vennero collegati, mentre il potere del *Great Justiciary* diminuì di poco. Successivamente Edoardo I divise i compiti del *Great Justiciary* in tre tribunali diversi, ovverossia:

- 1) *Court of King's Bench*
- 2) *Court of Exchequer*
- 3) *Court of Common Pleas*

Quest'ultimo tribunale giudicava tutte i processi civili. Il primo giudicava quelli penali e ad esso ci si poteva appellare dalla *Court of Common Pleas*. A questo era stato dato il nome di *Court of King's Bench* in quanto il re spesso vi prendeva parte, anche se ora ciò non può avvenire poiché non è giusto che il re giudichi i reati che costituiscono un'infrazione all'ordine regio. La *Court of Exchequer* dirimeva tutte le controversie fra il re ed i suoi sudditi, i debiti dovuti dall'una all'altra parte e tutto ciò che concerneva le finanze dello stato. La *Court of Chancery* in origine non era affatto un tribunale. Il Cancelliere era semplicemente un funzionario che conservava i brevi o *writs* in base ai quali era amministrata la giustizia. Prenderemo ora in considerazione le circostanze che indussero a conservare questi documenti.

Edoardo I abolì il potere del *Grand Justiciary*. Egli elesse alla carica di giudici persone di bassa estrazione, generalmente membri del clero. Ma dato che il giudizio dipendeva da questi individui, l'amministrazione della giustizia era quanto mai precaria ed infatti sappiamo che sia nei processi penali che in quelli civili essi intervenivano con una certa esitazione, nei primi in qualità di mediatori, negli altri come arbitri. Essi erano quanto mai riluttanti a pronunciarsi nei casi in cui non esisteva alcun precedente presso il tribunale del *Justiciary*. Per questo motivo venivano conservati tutti i *writs* in base ai quali erano pronunciate le sentenze della *Court of Justiciary*. Il compito del Cancelliere consisteva originariamente nella raccolta e nella

conservazione di questi documenti. Quando qualcuno voleva intentare una causa si recava dall'impiegato della *Court of Chancery* il quale esaminava i *writs* e se ne trovava uno che contemplava il caso, si faceva giustizia in base ad esso, se al contrario non se ne trovava alcuno, non era possibile ottenere giustizia. È evidente quindi che, originariamente, il Cancelliere non era un giudice. In Scozia la funzione del Cancelliere inglese era svolta dalla *Court of Session*. In Inghilterra il Cancelliere inviava un ordine scritto allo sceriffo e questi era obbligato a presentarsi davanti ai giudici del re. Inoltre i giudici, a causa dell'irregolarità e dell'approssimatività delle loro procedure, costituivano per il re un notevole problema e per questo motivo molti di essi vennero colpiti da sentenze severe. In un'occasione i giudici, accusati di corruzione, dovettero pagare ben diecimila sterline. Per questa ragione essi erano strettamente vincolati ai brevi della Cancelleria ed erano sempre condizionati dalle sue registrazioni in modo tale che non potevano apportarvi correzioni e non si poteva rettificare neanche l'ortografia di una parola che fosse stata scritta male. Questa rigidità si è conservata in alcuni casi in cui non è stata eliminata dalla legge sugli emendamenti. Un semplice errore di ortografia, anche se evidente, in molti casi rendeva nulli i processi. Pertanto i giudici erano vincolati alle parole esatte del *writ* o, se esisteva una legge scritta, alle sue esatte parole. Ciò fu all'origine della creazione e della giurisdizione della *Court of Chancery*.

Il processo di sviluppo dell'ordinamento giuridico in Inghilterra è stato caratterizzato dalla rivalità fra i diversi tribunali. Mostreremo pertanto come ciascuno di essi cominciò ad estendere le sue competenze e ad usurpare i privilegi degli altri e come la *Court of Chancery* accrebbe la sua influenza. La *Court of King's Bench*, che giudicava le cause penali e tutte le infrazioni dell'ordine pubblico, fu la prima a prendere cognizione, e prima del giudizio d'appello, anche dei processi civili, interferendo nella giurisdizione della *Court of Common Pleas*, grazie a ciò che venne denominato *a writ of error*, cioè in base alla supposizione che la persona si fosse resa colpevole di un particolare tipo di illecito civile detto *trespass*. Ad esempio, se un uomo era debitore di dieci sterline e non si presentava a pagarle alla scadenza prevista, il *King's Bench* emanava un ordine affinché lo si trovasse e lo si giudicasse, nella supposizione egli intendesse na-

scondersi, ed in base a ciò egli veniva punito ⁽³⁴⁾. Attualmente un processo relativo ad un contratto può essere giudicato immediatamente dal *King's Bench*. In tal modo questo tribunale estese la sua sfera di competenza, e poiché si trattava del tribunale di più alto grado, nessuno era in grado di opporglisi.

La *Court of Exchequer* riuscì a prendere cognizione delle cause civili avvalendosi del seguente artificio: supponiamo che un uomo dovesse una somma di denaro al re, il che rientrava nelle competenze di questo tribunale, e che egli non potesse pagare se il suo debitore non lo pagava a sua volta. Il tribunale si assunse il diritto di perseguire legalmente questo secondo debitore in base a ciò che viene definito *quo minus*, vale a dire in base al fatto che in tal modo egli diminuiva la possibilità del primo debitore di saldare il suo debito nei confronti del re. Dato che i crediti dovuti al re erano molti e poiché i guadagni dei giudici dipendevano dai pagamenti delle cause il cui ammontare variava a seconda del grado di attività del tribunale, essi si avvalsero con entusiasmo di questa possibilità di estendere la propria giurisdizione. Tutti i tribunali cercavano di indurre gli attori di azioni legali a rivolgersi a loro in virtù della loro solerzia nel dirimere le cause e dell'accuratezza delle loro procedure ⁽³⁵⁾.

Vedremo ora come avvenne che la *Chancery* riuscì ad affermar-si come corte di *equity* ⁽³⁶⁾. Il progresso delle arti e del commercio dette luogo a molte cause che non si erano mai presentate in precedenza e la gente subiva gravi fastidi a causa delle imperfezioni del diritto. Edoardo III ⁽³⁷⁾ si rese conto che esistevano moltissimi reati per i quali non era possibile far ricorso ad alcuna estensione di *writs* o decreti precedenti e perciò il Parlamento permise che se un individuo si rivolgeva al funzionario della *Chancery* e scopriva che non ne esisteva alcuno che potesse rendergli giustizia, il funzionario doveva cercarne altri di natura simile e collegandoli tra loro doveva comporne uno nuovo in base al quale l'attore potesse ottenere giustizia. In tal modo la *Chancery* dettava legge agli altri tribunali. Ma poiché era

⁽³⁴⁾ Cfr. supra, pp. 353-4; RN, pp. 711-12.

⁽³⁵⁾ Praticamente identico il passo nella RN, p. 712.

⁽³⁶⁾ Sul significato di questo termine, cfr. la nota alla traduzione.

⁽³⁷⁾ In realtà Edoardo I (1285). Cfr. supra, p. 354.

la *Chancery* che indicava i *writs* e le procedure, ciò significava in pratica definire l'intero iter in quanto diventava superfluo rivolgersi ad un altro tribunale. Avvenne così che la *Chancery* concentrò su di sé queste cause. Non ci si poteva rivolgere in appello alla *Court of Chancery* dalla *Court of King's Bench* o dalla *Court of Common Pleas*, ma ci si rivolgeva alla *Court of Chancery* per i torti a cui la *common law* non riusciva a rendere giustizia. In tal modo il Cancelliere acquisì il potere di giudicare tutti i casi di coscienza ed a lui ci si rivolge nella maggior parte della cause civili. La prima e più importante di esse è costituita dalla esecuzione forzata dello specifico adempimento dei contratti. In base alla *common law* se un individuo era vincolato in base ad un contratto a consegnare un lotto di terra e, successivamente, si rifiutava di consegnarlo, egli era obbligato semplicemente a pagare i danni, non a rispettare l'obbligo contrattuale. La *Court of Chancery*, che non era considerata una corte di coscienza, si assunse la funzione di dare esecuzione forzata allo specifico adempimento degli accordi. In secondo luogo essa amministrava la giustizia in tutti i casi in cui la *common law* non riusciva a dare soddisfazione per i danni subiti a causa di frodi e in tutti i casi in cui era carpita la buona fede di qualcuno. Poiché il lascito testamentario di terre alla chiesa privava il re degli emolumenti che da esse derivavano, fu emessa una legge che li vietava. Il clero fece in modo che esse venissero lasciate a persone che ne avrebbero disposto a beneficio della chiesa e se queste non adempivano il loro impegno, poiché si trattava di un inganno alla fiducia, il Cancelliere permetteva che il vescovo ottenesse giustizia e che l'impegno fosse rispettato. Allo stesso modo, quando qualcuno, a causa della ferocia dei tempi, era costretto ad alienare i suoi beni a favore di altri che non ne avevano alcun diritto, il Cancelliere faceva sì che essi venissero restituiti. Testamenti, legati, ed altri casi di tal sorta rientravano anch'essi nella giurisdizione del Cancelliere.

Sarà bene, dal momento che parliamo di tribunali, trattare anche dell'origine delle giurie. Agli inizi dell'ordinamento allodiale, quando i vari tribunali avevano raggiunto un grado di sviluppo ancora primitivo e prima che avessero accumulato esperienza sufficiente a permettere loro di approfondire le cause, se un convenuto era condotto davanti al tribunale per un'azione legata ad un giuramento, egli era obbligato a portare dodici testimoni o compurgatori i quali

giuravano che quel giuramento corrispondeva a verità ⁽³⁸⁾. Tracce di questa procedura restano ancor oggi nei processi per debito, in cui il convenuto vince la causa se è in grado di produrre un certo numero di testimoni i quali giurano che quanto egli afferma è vero. Bisogna osservare che l'imperfezione di questo sistema di giudizio fu una delle ragioni principali dell'istituzione del duello giudiziario. Un nobile, o in verità qualsiasi individuo dotato di fierezza, che fosse stato privato di un suo diritto da un gruppo di spergiuri, preferiva combattere sul campo ed appellarsi al giudizio di Dio piuttosto che affidare loro la sorte della sua causa. Enrico II per primo dispose che lo sceriffo ed un certo numero di persone che avevano la possibilità di meglio conoscere le circostanze del reato, prendessero visione di tutti i fatti e giudicassero il convenuto. Il diritto inglese, sempre amico della libertà, è soprattutto meritevole di lodi per aver previsto la presenza attenta di una giuria imparziale. Coloro che vengono scelti debbono vivere vicino al luogo in cui è stato commesso il reato, in modo che possano farsene direttamente un'idea. Una gran parte della giuria può essere sostituita dall'accusato. Egli può sostituire trenta membri della giuria, e può rifiutare i singoli individui, cioè ogni singolo giurato, oppure un certo numero, nel caso che sospetti lo sceriffo di parzialità. Possono esistere parecchi lievi motivi per alimentare un sospetto di parzialità e la corte è giudice per quanto riguarda la loro rilevanza. Nulla più di questa istituzione può rappresentare una garanzia maggiore per la vita, per la libertà e per la proprietà. I giudici sono uomini integri, assolutamente indipendenti, nominati a vita, ma vincolati dalla legge. I giurati sono vostri vicini i quali debbono giudicare un fatto da cui dipende la vostra vita. Essi possono inoltre essere sostituiti per diverse ragioni. Vi è un solo punto in cui l'ordinamento inglese in materia di giurie risulta carente, differendo da quello scozzese. In Inghilterra la giuria deve essere unanime, il che rende il compito del giurato quanto mai sgradevole. Un caso può apparire a qualcuno più chiaro di quanto non sembri a me ed esso può essere in realtà diverso da come appare a ciascuno di noi. Malgrado ciò occorre l'unanimità e di conseguenza, per forza di cose, uno di noi dovrà giurare in contrasto con la sua coscienza. Nelle

(38) Ciò si rifà appunto ad un metodo anglosassone di conduzione del processo basato sulla cosiddetta 'compurgazione'.

cause penali non vi sono grossi rischi: la tendenza generale è quella di favorire il giudizio di innocenza e di preservare la vita. Ma nelle cause civili i giurati hanno minori preoccupazioni. Non sono così disposti ad essere clementi e molti sono estremamente indecisi. Le persone di rango evitano di far parte di una giuria che presenti questi problemi e perciò soltanto la gente più umile è disposta a collaborare con il giudice. Un uomo importante non ama essere convocato e riconvocato troppo spesso e con il rischio inoltre di essere trattato in modo non confacente ad un gentiluomo. In questo caso la legge, nel tentativo di garantire sicurezza, si è spinta troppo oltre. In questo paese, in cui non si richiede l'unanimità, il servizio di giurato non è così invisibile. Anche se un individuo dissente dalla maggioranza, può tuttavia conservare le sue convinzioni e non è costretto a cedere. In tal modo anche individui del più alto rango svolgono volentieri la mansione di giurati. Nei processi che sono di competenza della *Court of Chancery* non si richiede alcuna giuria e la *Court of Session* in Scozia ha eliminato la giuria nelle cause civili.

Oltre ai tribunali di cui abbiamo fatto menzione, ne esistevano diversi altri costituiti con patente reale. Enrico VIII ne istituì tre: la *Court of High Commission* che si occupava degli ecclesiastici, la *Court of Star Chamber* che si occupa di tutte le cause penali, eccezion fatta degli omicidi, e la *Court of Wardship* che curava gli interessi del re in relazione agli emolumenti derivanti dalle tutele. Quest'ultimo tribunale fu abolito da Carlo II che introdusse una somma sostitutiva globale. Attualmente si dà per scontato che il re non possa istituire un tribunale senza il consenso del Parlamento. Non esiste alcun altro paese in Europa in cui la legge sia accurata come in Inghilterra in quanto non esiste alcun altro paese in cui essa abbia una tradizione altrettanto antica. Il Parlamento di Parigi fu istituito soltanto al tempo di Enrico VIII d'Inghilterra. Il Parlamento inglese è costituito da un gran numero di membri, tutti di grande dignità. Tutti i tribunali di nuova istituzione disdegnano di adeguarsi alle norme stabilite in precedenza. L'introduzione di nuovi tribunali rappresenta un grave problema in quanto, inizialmente, la loro sfera di competenza non è definita esattamente e di conseguenza le loro sentenze sono necessariamente vaghe e poco accurate.

Abbiamo così studiato le origini del governo

1) presso un popolo di selvaggi;

2) presso un popolo di pastori;

3) presso piccoli clan sotto la guida di un capo. Abbiamo visto inoltre come si formarono le aristocrazie, la caduta delle piccole repubbliche, sia di tipo aggressivo che difensivo ed infine le diverse forme di governo che sorsero in Europa dopo la dissoluzione dei governi tirannici.



Prenderemo ora in considerazione le origini delle repubbliche di piccole dimensioni in Europa ed i diritti del sovrano e dei sudditi.

Analizziamo in primo luogo l'origine di queste repubbliche. In alcuni paesi, le provincie dislocate lontano dalla sede centrale del governo divennero in alcuni casi indipendenti, come si verificò per buona parte della Germania e della Francia al tempo di Carlo Magno. Ugo Capeto che era il magistrato supremo prese le redini del governo ma assunse soltanto il titolo di Re di Francia ⁽³⁹⁾. Il Papa, creando disordini in Germania, impedì per molto tempo all'Imperatore Ottone di prendere possesso dell'Italia e quando infine egli se ne fu impadronito, non riuscì tuttavia a conservare il dominio su di essa a causa della distanza. Ogni piccola città si costituì in repubblica sotto la guida di un consiglio liberamente eletto. Alcune città della Germania particolarmente ben fortificate, come ad esempio Amburgo, assunsero gli stessi privilegi ed in qualche misura li conservano ancora oggi. Le città italiane sono governate da una nobiltà ereditaria, sebbene le antiche repubbliche fossero assolutamente democratiche. A Venezia la popolazione rinunciò spontaneamente al governo, come avvenne anche in Olanda, perché non poteva far fronte agli impegni che esso imponeva. La repubblica Olandese e quella Svizzera si costituirono in repubbliche federate e questo è il motivo della loro forza.

Faremo ora alcune considerazioni sul sistema elettorale di queste repubbliche. Quando vi sono cento voti e tre candidati può accadere che venga eletto il candidato più impopolare. Dati i candidati A, B e C, può accadere che A ottenga trentaquattro voti, B trentatré e C trentatré. Così, benché vi siano sessantasei persone che hanno votato contro di lui, A può risultare eletto. È tanto più probabile che

⁽³⁹⁾ Cfr. supra, p. 315.

questo accada quando un criminale viene portato davanti ad una giuria. Infatti può accadere che trentaquattro giurati lo considerino colpevole di omicidio volontario, trentatré di omicidio preterintenzionale e trentatré di omicidio colposo, e tuttavia egli verrà condannato per omicidio volontario ⁽⁴⁰⁾. Perché ciò non avvenga, in alcune di queste repubbliche il quesito viene posto in termini elementari: l'imputato è colpevole di omicidio volontario o non colpevole? Se vi sono tre candidati si fa una votazione di spareggio e si esclude uno dei candidati. In quelle assemblee il presidente non ha mai voto deliberativo, ma soltanto un voto decisivo in quanto non si ammette che qualcuno possa disporre di due voti. In caso di parità, non si può prendere alcuna decisione ed il problema non viene accantonato ma semplicemente rinviato ad un'altra riunione.

Prendiamo ora in considerazione i doveri nei riguardi del sovrano e quale sia l'equa punizione per la disobbedienza nei suoi confronti. Tutti i tentativi di rovesciare il potere del sovrano costituiscono in tutte le nazioni il reato più grave, definito alto tradimento. Va rilevato che vi è una grande differenza fra il tradimento in uno stato monarchico ed il tradimento in una repubblica. Nel primo caso si tratta di un attentato alla persona del re e nell'altro alla libertà del popolo, per cui possiamo capire perché nelle repubbliche fu stabilito il principio del tirannicidio, mentre ciò non avvenne nelle monarchie. È interesse delle monarchie che la persona al potere venga difesa, quali che siano i suoi titoli o la sua condotta, e che nessuno venga autorizzato ad indagare su di essi. Per questa ragione le leggi di una monarchia si oppongono al tirannicidio. In una repubblica la definizione di tiranno è assolutamente chiara. Tiranno è colui che a proprio arbitrio priva il popolo della libertà, impone tasse, richiama alle armi, e mette a morte i cittadini. Quest'uomo non può essere trascinato davanti ad un tribunale e perciò il suo assassinio viene considerato giusto ed equo. Attualmente, in realtà, i governi repubblicani d'Europa non incoraggiano questo principio, in quanto in questo periodo storico le monarchie godono del prestigio maggiore e gli altri governi si adeguano al loro modello. Secondo gli attuali criteri l'assassinio di Oliver Cromwell sarebbe quanto mai odioso, ma esso

⁽⁴⁰⁾ Simile la trattazione in Hutcheson, p. 241; Grozio, II, 5, 19; Pufendorf VII, 2, 18.

sarebbe apparso in un luce ben diversa ai tempi in cui erano le repubbliche di Grecia e di Roma a dettare la moda del tempo.

Dopo aver considerato la differenza fra un governo repubblicano e uno monarchico, passiamo a trattare i reati di tradimento.

Vi sono tre tipi di tradimento, ovverossia di minaccia alla integrità dello stato. In primo luogo la *perduellio*, ovvero il tentativo di rovesciare il governo costituito con la forza e la ribellione. In secondo luogo la *proditio*, ovvero l'alleanza con il nemico, che consiste nel consegnargli fortezze, ostaggi, ecc., ovvero nel rifiutare di consegnare guarnigioni, ecc. al proprio sovrano quando questi ne faccia richiesta. Questo viene chiamato alto tradimento. In terzo luogo la *laesa majestas*, ovvero ogni insulto all'autorità del capo supremo, che non costituisce, tuttavia, un reato grave come i precedenti. Questi erano i tipi di tradimento fra i Romani. Durante l'impero essi erano fusi in uno solo e la minima trasgressione, anche insignificante, come il lancio di un sasso contro la statua di un imperatore, veniva punita con la morte ⁽⁴¹⁾. Sotto Onorio era considerata alto tradimento anche la cospirazione contro uno qualunque dei ministri dell'imperatore ⁽⁴²⁾. I reati che vengono considerati tradimento in base all'ordinamento inglese sono i seguenti: in primo luogo assassinare il re, cospirare contro l'assassinio o procurare armi contro di lui, come pure qualsiasi altra attività di questo genere, vengono puniti con la pena capitale. La Congiura delle Polveri ⁽⁴³⁾ non sortì alcun effetto, eppure i cospiratori furono messi a morte. Se avessero voluto uccidere qualsiasi altra persona non avrebbero mai subito l'esecuzione capitale. In secondo luogo costituisce tradimento sedurre la moglie del re o la sua figlia maggiore, in quanto ciò rappresenta un affronto alla persona del re e può determinare la corruzione della stirpe reale con sangue bastardo. Se si tratta invece di una delle figli minori il reato non è così grave. In terzo luogo costituisce tradimento raccogliere un esercito contro il re, collaborare con i suoi nemici ecc. In quarto luogo costituisce tradimento attentare alla vita del Cancelliere o del giudice di una Corte superiore mentre sono impegnati nello svolgimento delle loro funzioni; in altre circostanze si tratterebbe invece

⁽⁴¹⁾ D. 48, 4, 5.

⁽⁴²⁾ C. 9, 8, 5.

⁽⁴³⁾ Cfr. supra, p. 371, n. 2.

soltanto di un reato grave, ma non passibile di pena capitale. Edoardo I tuttavia derubricò il reato di tradimento in quello di semplici ferite⁽⁴⁴⁾. In quinto luogo, costituisce tradimento contraffare il grande sigillo o il sigillo privato del re, in quanto rappresenta una usurpazione delle funzioni del governo, dato che è con essi che vengono suggellati gli atti del governo. In sesto luogo costituisce tradimento contraffare la moneta del re, per quanto ciò non dovrebbe essere considerato tradimento vero e proprio, dato che non vi è alcun attentato all'integrità del governo. Questo reato non rappresenta niente di più di una semplice falsificazione e viene punito di solito come tale. Questi erano i tipi di tradimento prima della Riforma. A quel tempo Enrico VIII si dichiarò capo della Chiesa, assunse la sovranità sugli affari ecclesiastici come parte delle sue prerogative ed a questo scopo istituì, per giudicare gli ecclesiastici, la *Court of High Commission*, tribunale che venne poi abolito da Maria e successivamente restaurato da Elisabetta. Dato che a quel tempo il partito papista costituiva una minaccia, la religione cattolica era considerata pericolosa per la stabilità dello stato e perciò venne considerato alto tradimento ogni tentativo di far entrare nel paese bolle papali, immagini e scapolari detti *Agnus Dei*, ovvero qualsiasi cosa che potesse accrescere l'influenza del Papa, così come era considerato alto tradimento finanziare seminari papisti o nascondere preti. Tuttavia questa legge, per quanto allora ben comprensibile ed adeguata, dovrebbe ora essere abrogata, in quanto non vi è più ormai alcuna ragione di applicarla, infatti nessuno farebbe più caso al giorno d'oggi a chi si intrattenesse con un prete papista.

Durante la Guerra Civile e l'usurpazione di Cromwell, si pose il problema di stabilire fino a che punto fosse legittimo opporsi alle pretese del governo. Il partito della corte sosteneva che il re deteneva un potere assoluto, mentre l'opinione popolare era che il re fosse semplicemente un vicario che poteva essere cacciato qualora il popolo lo avesse deciso. Dopo la Restaurazione prese il sopravvento il partito della Corte e l'altro partito divenne invisibile. Con la Rivoluzione, gli Stuart furono messi da parte per giustificatissimi motivi e venne instaurata la successione della attuale famiglia regnante. Gra-

(44) In realtà Edoardo III. Era tuttavia punito come tradimento l'omicidio di un giudice nello svolgimento delle sue funzioni.

zie a questo fatto il partito legittimista perse il sopravvento e il nuovo partito cominciò ad influenzare i sentimenti della gente. Si stabilì pertanto che chi parlava contro la successione in vigore dovesse essere considerato colpevole di tradimento. Anche questo, tuttavia, è ora del tutto superfluo, in quanto, attualmente, il governo è affermato così saldamente che non vi è alcun motivo di temere coloro che scrivono o parlano criticandolo.

In Scozia, le leggi sul tradimento erano quanto mai confuse. Offrire al popolo un'immagine negativa del re o viceversa al re del popolo era considerato alto tradimento. Tuttavia con l'Unione le leggi sono state unificate ed ora sono le stesse vigenti in Inghilterra. Queste sono le leggi sul tradimento in Gran Bretagna ed in base ad esse i trasgressori sono passibili delle pene più severe. Il reo viene impiccato, ma senza farlo morire, poi gli si strappano i visceri; egli perde le sue proprietà, la moglie perde ogni diritto alla legittima ed il suo sangue viene considerato corrotto, cosicché i suoi figli non possono ereditare.

Oltre a questi vi sono altri reati contro la corona che però non rendono passibili delle pene di alto tradimento, ma soltanto di quelle comminate per reati gravissimi, ma non capitali (*felony*). In primo luogo quello di coniare moneta di contenuto aureo inferiore a quello legale e quello di esportare moneta. In base alla convinzione che la ricchezza consista nel denaro il Parlamento decise che tutti potevano far coniare monete dai lingotti senza sostenere alcun spesa alla zecca. Di conseguenza la moneta coniata non scendeva mai al di sotto del valore dei lingotti e perciò vi era sempre la tentazione di fonderla di nuovo. A tale scopo fu promulgata una legge che dichiarava tale pratica reato gravissimo, ma non capitale. In secondo luogo, qualunque tentativo di accrescere il valore della moneta, ad esempio con la pietra filosofale, è considerato reato gravissimo ma non capitale. In terzo luogo, anche distruggere lo stemma del re costituisce un reato gravissimo ma non capitale. In quarto luogo, ogni attentato ai funzionari del re è anch'esso reato gravissimo, ma non capitale ed in genere tutto ciò che costituisce reato gravissimo nei confronti di un comune individuo, è tale anche nei confronti del re. Se qualcuno derubasse il re sarebbe reato gravissimo nei suoi confronti come lo sarebbe nei confronti di qualsiasi altro gentiluomo, mentre i reati citati in precedenza vengono commessi contro di lui in quanto re.

Vi sono alcuni altri reati minori che possono essere commessi nei confronti del re senza costituire reati gravissimi e che rientrano piuttosto nel reato di *premunire* ⁽⁴⁵⁾. Questo termine richiede una spiegazione. Ai tempi del regno di Giovanni e di quello di Enrico III, l'Inghilterra era completamente sottoposta al dominio del papa. Il suo legato era latore di bolle pontificie e raccoglieva tributi a suo piacimento, e molto prima della Riforma si rese necessario difendere la libertà del re contro il papa. A volte il re proponeva un candidato per un beneficio mentre il Papa ne proponeva un altro e spesso era il candidato del Papa ad avere la meglio. Venne perciò emanata una legge che vietava di portare da Roma bolle pontificie o appelli e che rendeva passibili delle punizioni del *premunire regem*, cioè rafforzare la posizione del re contro il Papa, tutti coloro che si rifiutavano di ordinare il candidato del re. La pena prevista era la messa al bando e la confisca di tutti i beni. Quando Enrico VIII fu dichiarato dal Papa capo della chiesa divenne *premunire* anche attaccare le prerogative del re in materia ecclesiastica.

Oltre a questi vi sono altri reati detti *misprision of treason* che possono essere positivi o negativi. Non rivelare un complotto contro la persona del re, contro la sua figlia maggiore, ovvero contro l'erede al trono costituisce un reato di *misprision of treason* dell'ultimo tipo. Costituisce un reato gravissimo anche non rivelare informazioni su cospirazioni o rivolte di cui ci sia giunta voce. Reato di *misprision of treason* del primo tipo è la contraffazione di denaro straniero che abbia corso legale nel regno, come ad esempio l'oro portoghese. Tuttavia non rappresenta un reato gravissimo contraffare moneta Francese o Olandese, in quanto entrambe non hanno corso legale in questo paese.

Vi sono infine alcuni reati contro il re che sono detti *contempts* ⁽⁴⁶⁾.

Essi sono di quattro tipi: 1°) disprezzo della corte o del palazzo del re. Una rissa in uno di questi luoghi costituisce un comportamento gravemente offensivo nei confronti del sovrano. Anche le risse nei tribunali sono punite severamente, in quanto spesso costituiscono una provocazione e se la legge non fosse severa, esse disturberebbe-

⁽⁴⁵⁾ Cfr. supra, p. 381.

⁽⁴⁶⁾ Istituto caratteristico della *common law*.

ro la corte; 2°) disprezzo delle prerogative reali, come ad esempio disobbedire al re rifiutando di presentarsi se convocati secondo la legge, abbandonare il regno senza il permesso del re durante lo svolgimento delle proprie mansioni, rifiutare di presentarsi ad un atto di convocazione effettuato per mezzo del sigillo privato, accettare una pensione da un principe straniero senza l'autorizzazione del re, anche nel caso in cui il beneficiario sia un letterato; 3°) disprezzo nei confronti della persona del re o del suo governo (colpa questa di cui molti si macchiano), come quando si definisce il re indolente o codardo, quando lo si accusa di non aver rispettato il giuramento dell'incoronazione o quando si parla dei suoi ministri senza alcun rispetto. Questi reati al giorno d'oggi non vengono più tenuti in alcuna considerazione, in quanto il governo è così saldamente stabilito che né le parole, né gli scritti, sono veramente in grado di danneggiarlo; 4°) disprezzo del titolo del re, quando lo si nega, ovvero si preferiscono al re gli altri Pretendenti al titolo o quando si beve alla salute del Pretendente ⁽⁴⁷⁾, ovvero ci si rifiuta di prestare giuramento di lealtà e di abiura. Tutti questi reati sono passibili di multa o di detenzione, ma non sono punibili alla stessa stregua del reato di tradimento, dei reati di *felony*, di *premunire*, o con la messa al bando.

Dopo aver analizzato le offese dei sudditi nei confronti del sovrano, possiamo ora a considerare i reati di cui si può macchiare il sovrano nei confronti dei sudditi. Tuttavia, prima di ogni altra cosa, sarà bene definire cosa si intenda per suddito di uno stato.

Le leggi dei vari paesi differiscono molto per quanto riguarda l'attribuzione del diritto di cittadinanza. Nella maggior parte delle repubbliche svizzere il diritto alla cittadinanza viene attribuito esclusivamente a coloro che sono cittadini per nascita. A Roma una famiglia poteva restare *peregrina* ⁽⁴⁸⁾ per quattro o cinque generazioni. Ad Atene nessuno poteva essere cittadino se non era nato da genitori ateniesi. Bisogna osservare che gli Ateniesi erano particolarmente cauti nell'attribuire il diritto di cittadinanza in quanto esso conferiva notevolissimi privilegi. Questo onore venne negato perfino a dei sovrani. La sola misura che gli Ateniesi prendevano, quando desidera-

⁽⁴⁷⁾ Cfr. supra, p. 384, n. 6.

⁽⁴⁸⁾ Per una più ampia trattazione cfr. supra, p. 389.

vano mostrare la loro benevolenza nei confronti di un vicino sovrano, era quella di esentarlo dai dazi sulle importazioni. Fecero in tal modo per Aminta, padre di Filippo, re di Macedonia. Ma dato che gli stranieri pagavano dazi più elevati dei nativi, questa esenzione non era affatto un privilegio trascurabile. Dopo la sconfitta dei Persiani, gli Ateniesi potevano contare su un esercito di 25.000 uomini, il loro paese era ben coltivato ed essi ricevevano tributi da molte città dell'Asia. Grazie a ciò, i cittadini potevano partecipare alle attività dei tribunali, i loro figli erano istruiti a spese dello stato ed essi avevano diritto alla distribuzione di varie somme di denaro, oltre ad altre svariate agevolazioni. Se fosse aumentato il numero dei cittadini questi privilegi sarebbero divenuti meno consistenti e perciò gli ateniesi erano quanto mai cauti in materia di cittadinanza. Come in Inghilterra chiunque si trasferisca in una parrocchia deve rilasciare una dichiarazione che non graverà economicamente sulla parrocchia stessa ⁽⁴⁹⁾, così in tutte le repubbliche di piccole dimensioni in cui il numero degli uomini liberi è limitato ed il potere elettorale è concentrato nelle mani di pochi, il diritto di cittadinanza assume un'importanza fondamentale. In una grande città come Roma, invece, il diritto di cittadinanza costituisce una gratificazione assai limitata ed infatti esso veniva attribuito senza difficoltà ad intere provincie. Per quanto riguarda la Gran Bretagna chi nasce entro i confini del regno gode della protezione della legge, può acquistare terre e, se professa la religione di stato, può accedere a qualunque carica. Nelle nazioni di grandi dimensioni è il luogo di nascita che conferisce la cittadinanza, negli stati di piccole dimensioni la condizione necessaria è costituita dall'essere nato da genitori che siano a loro volta cittadini.

Pertanto anche la condizione di straniero varia da paese a paese. Secondo le antiche leggi di Roma e di tutti i popoli barbari, i beni di tutti coloro che entravano nei loro territori venivano confiscati, e lo straniero diveniva schiavo della prima persona che si imbatteva in lui. Con una legge di Pomponio, se lo straniero proveniva da un paese in pace con Roma egli veniva trattato secondo la legge ⁽⁵⁰⁾. Nei paesi barbari esiste una sola parola che indica sia lo straniero che

⁽⁴⁹⁾ Cfr. RN, p. 136.

⁽⁵⁰⁾ D. 49, 15, 5. Cfr. supra, p. 388; il riferimento è probabilmente tratto da Montesquieu, I, p. 589.

il nemico. A Roma lo straniero era un *hostis*, in quanto i romani consideravano tutti gli altri popoli nemici, e spie erano considerate le persone che da quei popoli venivano. La nave da guerra *Leitchfield* fece naufragio nei domini dell'Imperatore del Marocco, e poiché non esisteva alcun trattato tra i due paesi, tutti gli uomini dell'equipaggio furono fatti schiavi ⁽⁵¹⁾. Il nostro sovrano si adeguò così completamente ai costumi del luogo che pagò per il loro riscatto. Quando però si scoprirono i vantaggi che derivavano dall'esportazione delle proprie merci e dall'importazione di quelle di altri popoli, era naturale che si concedesse a coloro con i quali si svolgevano attività commerciali di godere di condizioni di assoluta sicurezza, sia per quanto riguardava le loro persone che le loro merci, nonché di intraprendere azioni legali nel caso che essi venissero danneggiati nella persona o nei beni. Questa è la condizione attuale degli stranieri nella maggiore parte dei paesi d'Europa. In Gran Bretagna uno straniero non può acquistare o ereditare proprietà terriere e non può neppure promuovere una azione legale diretta a proteggere la sua proprietà. Egli non può fare testamento in quanto ciò rappresenta la massima estensione del diritto di proprietà e si basa sulla pietà e sull'affetto nei confronti dei defunti, cose queste che uno straniero ha ben poche probabilità di meritare. Grazie ad una legge particolare un mercante straniero, ma non un artigiano, può prendere una casa in affitto. Questa distinzione dipende dal principio alquanto cervellotico che altrimenti i nostri artigiani non permetterebbero più agli stranieri di stabilirsi fra loro. Questa è la condizione degli stranieri nella maggior parte delle nazioni.

In Gran Bretagna vi sono due sistemi per ottenere la cittadinanza. In primo luogo con una lettera di naturalizzazione che costituisce una prerogativa reale. In secondo luogo con un decreto di naturalizzazione promulgato dal Parlamento. Grazie alla prima uno straniero ottiene il diritto di acquisire terre e di trasmetterle ai suoi discendenti, se si tratta di sudditi della Gran Bretagna, ma non può ereditare, in quanto il re, come erede di tutti gli stranieri, può trasferire il proprio diritto, ma non può privare del suo diritto la persona che dovrebbe godere della successione. Uno straniero naturalizzato può ereditare una proprietà che gli sia stata lasciata in eredità, ma

(51) In realtà il Litchfield; cfr. *supra*, p. 389.

per essere in grado di ereditare sotto tutti i riguardi è necessario un decreto di naturalizzazione del Parlamento grazie al quale egli acquisisce tutti i privilegi propri di un suddito nato libero. Quando salì al trono Re Guglielmo, alcuni stranieri naturalizzati furono nominati Pari. Poiché numerose famiglie olandesi si erano trasferite in Gran Bretagna al seguito del re, era presumibile che egli le avrebbe ricoperte di ogni privilegio. Gli Inglesi, offesi da questa parzialità, emanarono una legge in base alla quale decretarono che in futuro non vi sarebbe stato alcun atto del Parlamento che permettesse loro di godere di tali emolumenti. Dato che nella maggior parte delle nazioni gli stranieri non godono del diritto di trasferire proprietà terriere, era inutile che venissero autorizzati ad intraprendere azioni legali a questo riguardo. Gli stranieri non possono fare testamento né in Inghilterra, né in Germania. In Sassonia fu emanata una legge assai equa in base alla quale i forestieri originari di paesi in cui gli stranieri non godevano di alcun privilegio non potessero a loro volta goderne. A Roma fare testamento era diritto esclusivo dei cittadini.

Per quanto riguarda gli stranieri bisogna notare che essi potevano essere amici o alieni nemici. Se un certo numero di questi ultimi dovesse muovere guerra al re o ferirlo, essi non potrebbero essere accusati di alto tradimento, in quanto egli non è il loro sovrano legittimo ed essi non gli debbono alcuna fedeltà. Se il diritto delle nazioni non li protegge andranno giudicati in base alla legge marziale. Tuttavia gli stranieri che risiedono in un paese godono della protezione della legge e dal momento che, per questo motivo, essi debbono lealtà al sovrano, sono passibili dell'accusa di tradimento e possono essere puniti di conseguenza. Tutto ciò che rende un suddito libero colpevole di tradimento, rende colpevole anche uno straniero amico. Uno straniero nemico, vale a dire uno straniero che proviene da un paese in guerra con il nostro, è anch'egli colpevole di tradimento se dà informazioni al sovrano del suo paese d'origine.

Avendo così considerato quali sono effettivamente i sudditi di uno stato, passiamo ora ai reati che un sovrano può commettere nei confronti dei sudditi, vale a dire ai limiti del suo potere.

È impossibile parlare di questo settore del diritto pubblico con una qualche precisione. I doveri di un suddito nei confronti di un altro sono definiti in maniera soddisfacente dalle leggi di tutti i paesi e dalle corti di giustizia, ma non esistono giudici che possano decide-

re quando il sovrano commetta un torto. Supporre che un sovrano sia soggetto al giudizio di un altro individuo significa supporre l'esistenza di un altro sovrano. In Inghilterra si possono individuare esattamente i casi in cui il re prevarica i diritti del popolo, o quando il popolo prevarica quelli del re, ma nessuno è in grado di stabilire i limiti esatti del potere supremo del re e del Parlamento. Allo stesso modo, quando la sovranità è concentrata nelle mani di un solo individuo, nessuno può definire esattamente quali siano i limiti che egli non può superare. Dio è il solo giudice dei sovrani e noi non siamo in grado di stabilire in base a quali principi Egli giudicherà. Tutte le decisioni relative a questo argomento sono sempre state prese dal partito al potere, mai dal freddo giudizio di una corte di giustizia, e non gettano alcuna luce sulla materia. Potremo ricavare le conclusioni più valide considerando le varie funzioni del governo ed il loro sviluppo.

Alle origini della società tutte le funzioni del governo vengono esercitate in modo precario. La maggioranza può decidere la guerra, ma non può costringere l'opposizione a combattere. Tuttavia questo potere fu il primo ad essere esercitato in modo sovrano. Il potere giudiziario fu esercitato in modo precario molto più a lungo di quello federativo. Un tempo, in tutti i paesi, i giudici intervenivano soltanto come mediatori, e talvolta l'imputato poteva scegliere di sottoporre la sua causa al giudizio del giudice o a quello di Dio, con il duello giudiziario, la prova dell'acqua bollente, e addirittura, se la sentenza del giudice non lo soddisfaceva, egli poteva sfidare il giudice a combattere contro di lui in tribunale. Col tempo, tuttavia, questo potere divenne sovrano. Il potere legislativo è sovrano non appena viene introdotto, ma esso non esisteva alle origini della società. Esso derivò all'ampliamento del potere giudiziario. Non appena il potere giudiziario divenne sovrano, la sola vista di un giudice incuteva terrore poiché da lui dipendevano la vita, la libertà e la proprietà. Tacito narra che Quintilio Varo, avendo soggiogato una parte delle tribù germaniche, volle civilizzarle istituendo le corti di giustizia, ma questo fatto contrariò a tal punto i Germani che essi lo massacrarono con tutto il suo esercito ⁽⁵²⁾. Per un popolo selvaggio un giudice rappresenta la visione più terribile al mondo. Quando il diritto di

(52) In realtà Floro, *cit.*, II, 30; cfr. *supra*, p. 398, n. 2.

proprietà si ampliò, divenne quindi necessario limitare le decisioni arbitrarie dei giudici con la definizione di norme rigide a cui essi erano tenuti ad attenersi. Il potere legislativo venne quindi introdotto per limitare il potere giudiziario. In Gran Bretagna il re gode di un potere esecutivo sovrano e del potere giudiziario. Tuttavia i Comuni possono incriminare i suoi ministri ed i giudici che egli nomina divengono successivamente del tutto indipendenti da lui. Il re ed il Parlamento esercitano un potere legislativo sovrano. Esistono tuttavia degli abusi i quali, senza alcun dubbio, rendono legale e comprensibile la resistenza, qualunque sia il principio su cui si fonda il governo.

Supponiamo che il governo sia fondato sul contratto e che questi poteri siano affidati a degli individui che ne abusino in modo grossolano, è evidente che in questo caso la resistenza sarebbe legale in quanto il contratto originale è ormai infranto. Tuttavia abbiamo già mostrato in precedenza come le origini del governo si fondino sui principi di utilità e di autorità. Abbiamo anche evidenziato come il principio di autorità prevalga in una monarchia, mentre quello di utilità prevale in una democrazia grazie al fatto che il popolo prende parte assidua alle assemblee pubbliche ed alle corti di giustizia. In un governo di quest'ultimo tipo, dato che il principio di autorità è in un certo senso bandito, si impedisce ai capi popolari di assumere un potere eccessivo, in quanto non si permette loro di conservare una carica fino al punto di conquistare un ascendente troppo forte. Tuttavia esiste un grande rispetto nei confronti di talune cariche, indipendentemente dalla persona che le esercita. In Gran Bretagna si verificano entrambe queste condizioni.

Qualunque sia il principio di lealtà al governo, si deve certamente ammettere un certo diritto di opposizione, in quanto nessuna autorità è illimitata in assoluto. Una condotta assurda può privare un'assemblea, al pari di un individuo, della sua credibilità. Una condotta malaccorta cancellerà ogni senso d'autorità. La follia e la crudeltà degli imperatori romani inducono il lettore imparziale a parteggiare per le congiure contro di loro.

Bisogna notare che il diritto di opposizione viene esercitato più spesso nelle monarchie assolute che non negli altri casi in quanto un singolo individuo ha maggiori probabilità di abbandonarsi a comportamenti malaccorti che non un gruppo. In Turchia è difficile che

trascorrono otto o dieci anni senza che si verifichi un cambiamento di governo. Identiche manifestazioni di malgoverno giustificheranno l'opposizione ad un Senato o ad un gruppo di individui. Pur ammettendo che la resistenza sia da considerarsi legale in alcuni casi, tuttavia è estremamente difficile stabilire che cosa sia o non sia permesso ad un sovrano assoluto ed infatti esistono opinioni discordanti a questo riguardo. Locke afferma che quando un sovrano impone tasse contro la volontà del popolo, la resistenza è legale ⁽⁵³⁾, tuttavia non esiste alcun altro paese, a parte l'Inghilterra, in cui il popolo abbia diritto di voto in questa materia. In Francia è sufficiente un editto del re e perfino in Gran Bretagna il consenso di cui disponiamo è in gran parte soltanto formale, in quanto il numero dei rappresentanti che votano è assolutamente trascurabile rispetto alla popolazione. Imposte esorbitanti giustificano senza dubbio l'opposizione in quanto nessun popolo permetterà che metà dei suoi beni gli venga sottratta; ma se le imposte saranno moderate, anche se non verrà rispettata la massima correttezza, il popolo non protesterà. Nessun governo è perfetto, ma è preferibile accettare qualche disagio piuttosto che tentare di rovesciarlo. Alcuni altri autori affermano che il re non può alienare alcuna parte dei suoi domini ⁽⁵⁴⁾. Questa convinzione si basa sul principio del contratto originale, secondo il quale in verità, se il popolo accetta di sottomettersi ad un certo governo, non accetterà però di sottomettersi al governo scelto da un altro. Tuttavia questa teoria risulta infondata. In Francia ed in Spagna gran parte dei domini è stata divisa fra i figli del re senza che si levasse alcuna protesta. Quando ci venne ceduta la Florida, non vi fu alcun tipo di opposizione. Il Re di Spagna e lo Zar di Moscovia possono addirittura variare la successione a loro piacimento. Questo era in genere quanto accadeva in tutte le giurisdizioni di tipo feudale: esse potevano essere divise a discrezione del signore. Il diritto di primogenitura è entrato in vigore nei principati di Germania solo di recente.

Si presume che il Re di Francia non possa alterare la legge

⁽⁵³⁾ "È vero che il governo non può essere esercitato senza grandi spese ed è giusto che chiunque goda di questa protezione versi dai suoi oneri una parte corrispondente. Ma anche questo deve avvenire col suo consenso, cioè col consenso della maggioranza...", Locke, p. 155.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. Hutcheson, II, pp. 297-99.

Salica in base alla quale le figlie sono escluse dalla successione alla corona. Questa legge deve la sua origine al potere dei principi di sangue, i quali non volevano restare esclusi dalla successione. Tuttavia, se la Francia si fosse trovata priva di nobiltà, come avvenne in Gran Bretagna quando salì al trono la attuale famiglia regnante, la legge Salica sarebbe stata probabilmente modificata, come qualunque altra legge, senza particolari difficoltà. È assai difficile determinare che cosa sia o non sia permesso ad un monarca.

Quando invece la *summa potestas* è divisa come in Gran Bretagna, se il re prende una decisione - per la quale occorra il consenso del Parlamento - senza questo consenso, allora si ha il diritto di opporgli.

La natura stessa del diritto parlamentare presuppone che esso possa essere difeso con la forza, altrimenti non si tratterebbe di un diritto. Se il re impone tasse o le prolunga oltre il termine previsto, egli si rende colpevole dell'infrazione di un diritto.

Giacomo II tentò di introdurre alcune prevaricazioni di questo tipo al momento del suo insediamento. La *Petition of Right* ⁽⁵⁵⁾ dichiara esplicitamente che le tasse non debbono esser prolungate neanche per un momento oltre il termine fissato da una legge del Parlamento. Quando il Parlamento si accorse che la corona sarebbe passata a Giacomo II, che era cattolico romano, fissò due condizioni e cioè l'abiura del Papa ed il giuramento di supremazia e dispose che ogni persona, entro tre mesi dall'accettazione di qualunque carica pubblica, prendesse i sacramenti nella forma prescritta dalla Chiesa d'Inghilterra. Re Giacomo ammise dei cattolici romani sia nell'esercito che nel *Privy Council* ed inoltre assegnò al Tesoro alcuni individui assolutamente inadeguati ed infranse i privilegi delle università ⁽⁵⁶⁾. Inoltre egli assunse il potere di sospendere le leggi in diversi casi in cui non aveva alcun diritto di interferire. Alcuni dei vescovi furono incarcerati nella Torre semplicemente per aver fatto ciò che ogni suddito britannico ha il diritto di fare e cioè per aver protestato contro simili procedure. Nulla avrebbe potuto allarmare il popolo più di questo attacco ai vescovi. Un certo Sharp predicava contro il

⁽⁵⁵⁾ Cfr. supra, p. 417, n. 3.

⁽⁵⁶⁾ Un esempio di queste violazioni fu rappresentato dall'intervento del sovrano sulle proprietà del Magdalen College di Oxford (1687).

papismo, la religione del re, ragione per cui il vescovo di Londra ricevette l'ordine di sospenderlo. Il vescovo invece si limitò ad ammonirlo contro tali pratiche. Il re, irritato, nominò una *Court of High Commission* che era stata da lungo tempo abrogata e annullata per sempre in futuro ed invitò sia il vescovo che Sharp a presentarsi di fronte ad essa. Il re, resosi conto del malcontento popolare, lo attribuì al timore di coloro che possedevano le terre un tempo di proprietà delle abbazie di essere privati delle loro proprietà ed al timore di un cambiamento di religione nel paese; egli dichiarò pertanto che avrebbe garantito libertà di coscienza a tutti e che avrebbe conservato a tutti il possesso delle terre della chiesa. Ciò indicava chiaramente la sua intenzione di modificare la religione del paese, cosa questa che è la più difficile al mondo da attuare. Prima di cambiare una religione è necessario modificare le convinzioni della gente, come fecero Lutero, Calvino, Knox ed altri prima della Riforma. Re Giacomo allora si rivolse all'esercito, ma scoprì che i militari non erano affatto solidali con lui. A sua volta egli dichiarò che non avrebbe mai più avuto comprensione ed affetto per loro e non li avrebbe mai più consultati in nessuna occasione. Non fa meraviglia che un tale comportamento abbia fatto scoppiare la Rivoluzione e che la famiglia sia stata esclusa dalla successione, in quanto tutto il popolo era pronto a favorire il Principe d'Orange ⁽⁵⁷⁾. Il popolo avrebbe potuto, a buon diritto, escludere l'intera famiglia ma, generosamente, non applicò i rigori della legge, secondo la quale i beni vengono confiscati se il sangue è corrotto ed offrì la corona alle due figlie protestanti del re. Fu invece scartato il loro fratello, sospettato di papismo perché era stato educato in quella religione ⁽⁵⁸⁾. Il governo del paese fu affidato con legge del Parlamento alla attuale famiglia regnante che era l'erede protestante più prossima e fu emanata una legge per cui nessun principe che non sia protestante potrà salire al trono della Gran Bretagna. Così Re Giacomo, a causa delle sue prevaricazioni, fu soggetto all'opposizione ed alla ripulsa in piena giustizia ed equità.

E con questo abbiamo considerato l'individuo come membro di uno stato.

⁽⁵⁷⁾ Cioè il futuro Guglielmo III.

⁽⁵⁸⁾ Cioè Maria e Anna. Il sospettato di papismo è invece Giacomo Edoardo (detto il Vecchio Pretendente), figlio di secondo letto di Giacomo II.

Dato che in uno stato gli ecclesiastici ed i laici costituiscono due grandi gruppi, potremmo considerare in questa sede anche il diritto ecclesiastico, ed i rispettivi diritti di queste due categorie di individui. Potremmo inoltre prendere in considerazione il diritto militare in base alla considerazione che lo stato può essere suddiviso in due corpi: quello civile e quello militare. Si tratta tuttavia di temi estranei ai nostri scopi.

— — —

DIRITTO DI FAMIGLIA

Passiamo ora a considerare l'uomo come membro della famiglia. Per far questo è necessario prendere in esame i tre tipi di relazione che esistono in una famiglia: quelli, cioè, fra marito e moglie, genitore e figlio, padrone e servo. Prenderemo in considerazione, in primo luogo, il rapporto fra marito e moglie ⁽¹⁾.

In ogni specie animale il rapporto fra i sessi si limita a quanto è necessario alla procreazione ed alla conservazione della specie. I quadrupedi, una volta che la femmina sia gravida, non sentono più alcuna attrazione reciproca. L'allevamento dei piccoli non costituisce un peso per la femmina e non vi è alcun bisogno della collaborazione del maschio. Fra gli uccelli esiste apparentemente qualcosa di simile ad un matrimonio. Essi continuano a provare attrazione reciproca, il loro legame si prolunga per un lasso considerevole di tempo ed entrambi allevano i piccoli. Tuttavia, non appena i piccoli sono in grado di prendersi cura di sé stessi, cessa ogni tipo di attaccamento.

Nella specie umana le donne non sono in grado, con il latte materno, di provvedere a lungo alle esigenze dei figli. Si rende perciò necessario, per allevarli, l'aiuto del marito, e ciò dovrebbe rendere perpetuo il matrimonio. Tuttavia nei paesi non cristiani il marito gode di un diritto illimitato al divorzio e non deve dare conto della sua condotta. Nell'antica Roma, per quanto gli uomini godessero di questo potere, il farne uso era considerato contrario ad una onesta condotta.

Possiamo notare un aspetto positivo di questa caratteristica della nostra natura: i figli dipendono così a lungo dai genitori da essere costretti ad adattare i loro caratteri a quelli dei genitori, e vengono così educati compiutamente a divenire membri utili nella

⁽¹⁾ Hutcheson, II, p. 149. Le considerazioni svolte a questo proposito e in particolare le ragioni che militerebbero a favore della indissolubilità del matrimonio si riscontrano quasi integralmente in Locke, pp. 108-9.

società. Ogni figlio apprende questa forma di educazione, anche dai genitori più indegni.

A questo riguardo prenderemo in considerazione i doveri di ciascuno dei coniugi durante il matrimonio, come questa unione abbia inizio e come abbia termine, nonché quali siano i diritti ed i privilegi di ognuno.

Il primo dovere consiste nella fedeltà della moglie nei confronti del marito; l'adulterio costituisce la più grave delle offese. I figli illegittimi potrebbero entrare a far parte della famiglia e potrebbero godere della successione a danno di quelli legittimi. Tuttavia non è questa considerazione pratica a determinare il reale fondamento della colpa. L'indignazione generale contro la moglie infedele deriva dal nostro atteggiamento di comprensione per la gelosia del marito, che rende tutti pronti a condannare l'offesa e a punirla. Il sentimento della gelosia non si basa principalmente, o piuttosto non si basa affatto, sul pensiero della prole illegittima. La gelosia non nasce affatto dall'atto particolare, quanto piuttosto dal fatto che l'infedeltà della moglie appare agli occhi del marito come l'alienazione totale di quel rapporto privilegiato rispetto a tutti gli altri che ella gli deve. Questo è ciò che egli pensa veramente, come risulta chiaro dalla considerazione che segue. La nostra concezione della paternità non deriva dall'atto sessuale che ha dato origine alla nostra esistenza, in quanto, anzi, questa idea è in parte disgustosa ed in parte ridicola. Il vero concetto che un figlio ha del padre è quello di guida della sua infanzia, sostegno della sua debolezza, protettore, modello e difensore, questi sono i sentimenti effettivi di un figlio. Un padre vede a sua volta il figlio come un individuo che dipende da lui, che è stato allevato nella sua casa, a sue spese, e da questi legami dovrebbe derivare affetto nei suoi confronti. La prole illegittima è invisibile, invece, a causa del risentimento provocato dall'infedeltà della madre.

Nei paesi in cui i costumi sono rozzi ed incolti la gelosia non esiste. Ogni bambino che nasce viene considerato un figlio proprio. La radice della gelosia affonda nella delicatezza di quel sentimento che si chiama amore ed è maggiore o minore nei vari paesi in relazione alla rozzezza dei modi. In genere, dove vi è scarso rispetto per il sesso femminile, si dà scarsa importanza anche all'infedeltà e vi è la più ampia libertà di costumi. Vediamo così che Menelao esprime il suo risentimento contro Paride, non contro Elena, e non per averla

sedotta, ma per averla portata via con sé. Nell'Odissea Elena parla apertamente del fatto con suo marito. A Sparta era cosa comune scambiarsi le mogli. Non appena i modi divennero più raffinati, nacque le gelosia ed infine essa crebbe in modo tale che le mogli vennero segregate, come accade ancora oggi fra i Turchi. Quando l'umanità divenne ancor più raffinata, lo stesso amore che aveva indotto gli uomini a segregare le donne li indusse a concedere loro delle libertà. Nelle epoche più tarde della civiltà greca le donne potevano andare ovunque volessero. Questo stesso amore, esercitato ad un alto grado, induce lo stesso tipo di licenza che esisteva quando non ci si curava della infedeltà. In nessun paese barbaro esiste più licenziosità che in Francia. Così possiamo osservare i diversi atteggiamenti nei confronti delle donne nei vari stadi della società. Sebbene nella prima fase della società vi fosse pochissimo o addirittura nessun rispetto nei confronti delle donne come oggetti di piacere, esse godevano tuttavia della massima considerazione come creature razionali. Nel Nord America le donne vengono consultate sul proseguimento delle attività militari e per ogni impresa importante. Nei tempi moderni il rispetto che si nutre nei confronti delle donne è assai scarso. Si risparmiano loro le fatiche soltanto perché non sciupino la loro bellezza. Un uomo non risparmierà ad un amico un lavoro pesante, ma lo risparmierà alla sua donna. Quando l'infedeltà della moglie viene considerata un'offesa nei confronti del marito, bisogna che le donne nubili siano tenute sotto controllo, in modo tale che, quando saranno sposate, siano abituate alla limitazione della loro libertà. Questa è l'origine delle punizioni per i rapporti sessuali illeciti.

Consideriamo ora le origini di questa unione. Dato che gli obblighi dopo il matrimonio sono ben diversi da quelli ad esso anteriori, è necessaria una qualche cerimonia per segnarne l'inizio. Questa cerimonia varia da paese a paese, ma in genere è collegata alla religione, in quanto si presume che ciò impressioni maggiormente gli animi. Alle origini della società, sebbene il matrimonio fosse visto come duraturo, il marito godeva tuttavia di un diritto illimitato di divorzio, anche se era considerato scandaloso esercitarlo, salvo in casi di gravissima offesa. Ciò avveniva perché in generale il governo non osava interferire nelle faccende private ed ancor meno nelle faccende private delle singole famiglie. Per la sicurezza del governo si cercò con ogni mezzo di rafforzare il potere del marito e di renderlo

il più assoluto possibile. Nell'antica Roma, il marito aveva diritto di vita e di morte su tutte le questioni relative alla sua famiglia.

A Roma esistevano tre tipi di matrimonio:

- 1°. *Confarreatio*, che era una cerimonia religiosa;
- 2°. *Coemptio*, quando il marito acquistava la propria moglie;
- 3°. *Uso*. Se il marito viveva ininterrottamente con la moglie un anno ed un giorno, ella gli apparteneva per usucapione, ed egli poteva divorziare da lei.

Quando entrò in vigore la successione per linea femminile la facoltà di divorziare si estese anche alla moglie. Una donna, padrona di una grande fortuna, che viveva felicemente prima del matrimonio e disponeva di tanto denaro, non poteva naturalmente essere così incline a cederlo tutto a suo marito. I giuristi idearono perciò un nuovo tipo di matrimonio a favore delle ereditiere, matrimonio che si chiamava *deductio domi* ⁽²⁾ o matrimonio per contratto. Le due parti si accordavano su certe condizioni e quindi il marito si recava dalla sposa e la portava a casa. Per impedire che si verificasse l'usucapione, la moglie si allontanava di casa tre o quattro giorni all'anno, il che, secondo le condizioni del contratto, la confermava nel possesso dei suoi beni. In tal modo la moglie divenne indipendente come il marito ed anch'ella acquistò il diritto di divorziare. Poiché il matrimonio era basato sul consenso di entrambe le parti, era giusto che il dissenso dell'una o dell'altra parte lo sciogliesse.

Questo tipo di matrimonio è molto simile a quello attuale, ma con una differenza sostanziale: non legittimava i figli e non tutelava l'onore delle donne. La forma romana di matrimonio causava gravi problemi. Quando i coniugi si separavano, il che avveniva spesso, si sposavano con altri e assai spesso la donna si sposava cinque o sei volte. Questo fatto corruppe a tal punto la morale femminile che negli ultimi anni della monarchia non esisteva in pratica nessun uomo influente che non fosse tradito dalla moglie. Si raggiunsero tali estremi di corruzione che dopo il consolidamento del Cristianesimo la facoltà di divorziare fu limitata soltanto a certi determinati motivi. Presso gli Sciti che si stabilirono nell'Europa occidentale, il divorzio venne completamente abolito. Tuttavia, fra i Burgundi, il potere del marito era assai grande. Presso di loro se un uomo offendeva la mo-

(2) In realtà *Deductio in domum*. Cfr. *supra*, p. 176.

glie, egli era per legge passibile di una multa, mentre se era la moglie a comportarsi male ella era messa a morte.

Dato che il tribunale civile generalmente attribuiva importanza soltanto ai reati più gravi, i reati minori erano giudicati dal clero e questo fatto determinò l'origine del suo grande potere. Quando il tribunale civile non dava alcuna soddisfazione per l'inadempienza di un contratto, gli ecclesiastici punivano il colpevole per spergiuro, e quando c'era disaccordo fra marito e moglie essi li sottoponevano a penitenza. In seguito la facoltà di divorziare fu abolita tranne che nei casi di adulterio o nel caso che esistessero pericoli per l'incolumità fisica di uno dei coniugi a causa dell'altro. Anche in questo caso, tuttavia, non si trattava di un divorzio definitivo, in quanto nessuno dei coniugi aveva la facoltà di stringere un nuovo legame matrimoniale, ma sussisteva soltanto una separazione *a mensa et toro*. Le motivazioni per il divorzio vero e proprio, dopo il quale esisteva la facoltà di maritarsi nuovamente, erano le tre seguenti: in primo luogo se esisteva un grado di consanguineità proibito il matrimonio veniva annullato, a meno che i coniugi non avessero una dispensa del Papa; in secondo luogo se esisteva un contratto precedente con un'altra donna; in terzo luogo per impotenza nell'uomo ed incapacità di procreare nella donna.

Oltre a queste, gli ecclesiastici introdussero ulteriori modifiche all'istituto del matrimonio. Bisogna notare che le leggi ideate dagli uomini non sono particolarmente favorevoli alle donne. I membri del clero consideravano invece sia l'infedeltà del marito che quella della moglie entrambe punibili alla stessa maniera. Il marito non aveva maggior possibilità di divorziare rispetto alla moglie. L'adulterio, la *saevitia* ed il *metus* erano considerati cause di separazione ma non di divorzio ⁽³⁾.

Quando entrò in vigore il diritto canonico, esso fu redatto dai membri del clero, i quali in moltissime occasioni si rifecero al diritto romano in quanto erano i soli a comprendere il latino e ad avere facile accesso a ciò che restava degli scritti latini. Inizialmente anche il diritto ecclesiastico non richiedeva alcuna cerimonia particolare per il matrimonio. Dato che le cerimonie della *confarreatio* e della *coemptio* erano cadute in disuso al tempo delle ultime applicazioni

(3) Cfr. supra, p. 179.

del diritto romano, quando la sola azione necessaria era la *deductio domi*, anche per il diritto canonico, per molto tempo, un contratto di qualunque genere convalidava il matrimonio, sia che si trattasse di un contratto in *praesenti* o *in futuro*. Il contratto in *praesenti* si ha quando si dice: “ti prendo per moglie”, oppure “ti prendo per marito”. Il contratto in futuro sussiste quando entrambi i coniugi promettono di sposarsi in futuro. Entrambi questi contratti potevano essere provati a mezzo di testimoni o con un giuramento se gli interessati dichiaravano di essersi sposati o di essere sul punto di farlo. Papa Innocenzo III stabilì che tutti i matrimoni fossero celebrati in *facie ecclesiae*, ma sebbene questa fosse considerata l'unica forma appropriata di matrimonio, ne esistevano tuttavia altre spesso usate, in alcuni casi altrettanto valide. Se una persona era sposata *in futuro*, e successivamente in *facie ecclesiae* e la prima moglie non si opponeva fino a dopo le pubblicazioni, il primo matrimonio era nullo. Se si trattava invece di un contratto *in praesenti*, era nullo il secondo matrimonio. Questa era la situazione in Inghilterra fino alla promulgazione dell'ultima normativa sul matrimonio (4).

Se si può dimostrare l'esistenza di un contratto *in futuro*, oppure se l'uomo rifiuta di prestare giuramento, in alcuni paesi il matrimonio viene considerato valido. Il contratto *in praesenti* è valido ovunque, in specie se successivamente le parti coabitano. Tutte queste istituzioni sono derivate dal diritto canonico che rese la loro violazione soggetta alle censure ecclesiastiche come avviene per la nostra legge.

In Inghilterra soltanto una legge del Parlamento può concedere il divorzio, l'infedeltà della moglie non è sufficiente. In Scozia il divorzio si ottiene molto più facilmente.

I protestanti furono sempre più cauti di quanto ammesso dal diritto canonico, in quanto gli stessi membri del clero avevano la facoltà di sposarsi. Inoltre l'amore, che prima era considerato una passione ridicola, assunse rispettabilità ed importanza. Sarà bene notare, a conferma di questo, che nessuna tragedia dell'antichità era incentrata sull'amore, mentre ora esso gode di maggiore rispetto ed è presente in tutte le forme di intrattenimento pubblico. Ciò si spiega soltanto con i mutamenti nei costumi dell'umanità.

(4) (26) Giorgio II (1753).

I tipi di matrimonio di cui abbiamo parlato si celebravano soltanto a Roma, nei paesi cristiani ed in alcuni altri, dato che in molti paesi gli uomini sposavano tutte le donne che erano in grado di mantenere. Questo ci induce naturalmente ad approfondire l'origine della poligamia.

È da notare che, sebbene il divorzio volontario presenti degli inconvenienti, non è poi così completamente in disaccordo con il senso di giustizia il fatto che un uomo lasci la moglie e sposi un'altra donna, anche per motivi meno gravi dell'adulterio, semplicemente perché si rendono reciprocamente infelici, mentre ciascuno di loro potrebbe vivere benissimo per suo conto altrove. La stessa osservazione vale anche per la poligamia. Se una donna, ove le leggi lo permettano, accetta di essere una delle cinque o venti o più mogli di un uomo, non subisce alcuna offesa, riceve il trattamento che è ragionevole aspettarsi. Le antiche leggi ebraiche ed orientali tolleravano la poligamia; tuttavia, sebbene sia la poligamia che il divorzio volontario non siano del tutto contrari a sentimenti di giustizia, non è mai buona politica lasciarli consolidare o tollerarli.

La poligamia eccita la gelosia più violenta, che distrugge la pace domestica. Le mogli sono tutte rivali ed ostili fra loro. Inoltre i figli sono poco curati ed ogni moglie si lamenta del fatto che i suoi bambini non ricevono il trattamento che meritano, in quanto ciascuna misura l'affetto del padre con il suo, e fra di essi non vi è proporzione, poiché l'affetto del padre è diviso fra quaranta o cinquanta figli e quello di lei soltanto fra quattro o cinque. Dove esiste la poligamia esistono fatalmente una gelosia dell'amore ed una dell'interesse, e di conseguenza manca la pace. Si può ben dire che negli *harems* dei monarchi orientali regni la più grande quiete, ma ciò avviene grazie alla più severa disciplina. Quando le ribelli vengono piegate, diventano estremamente umili. In Africa vi sono terribili disordini, in quanto la disciplina non è abbastanza severa. La causa maggiore di infelicità di queste donne è che sono completamente segregate e costrette ad avere la sola compagnia degli eunuchi, che esse detestano. Anche l'uomo proprietario del serraglio non è affatto felice, nonostante le apparenze. Anch'egli soffre fatalmente di gelosia e, a causa della disparità fra lui e loro, non può avere alcun divertimento nella sua casa, né alcuna possibilità di relazioni sociali. Non si deve mai parlare ad un turco di sua moglie, ella non può mai essere vista

da altri uomini, neanche dal suo medico, come racconta Tournefort ⁽⁵⁾. Questa cautela e riservatezza del marito esercitano un'influenza negativa sui costumi del paese; infatti, dato che gli uomini diffidano l'uno dell'altro e non hanno legami fra loro, non si uniscono in partiti, il potere è necessariamente arbitrario, come lo è quello della loro casa in cui non esistono quasi legami di affetto coniugale o, ancor meno, paterno. Inoltre la poligamia tende a favorire una diminuzione delle nascite; la maggior parte degli uomini non può prendere moglie, e molti vengono castrati per prendersi cura degli *harems*. In realtà si dice che nascono più donne che uomini. Montesquieu afferma che a Bantam, nelle Indie Orientali, nascono dieci donne per ogni uomo. Autori olandesi affermano che sulla costa della Guinea vi sono cinquanta donne per ogni uomo. I calcoli per il Giappone sono più attendibili ed indicano che vi sono undici donne per nove uomini. Dove questo avviene, se è veramente così, la situazione sarebbe assai grave se la poligamia non esistesse.

Ad un attento esame, si constata che in Europa esiste uno scarto minimo. Secondo i calcoli risulta che vi sono tredici uomini per dodici donne, oppure diciassette per sedici, il che, considerando il fatto che gli uomini sono più esposti delle donne ai pericoli, rende il numero pressappoco uguale. Orbene, se non esiste alcuna differenza in Europa, possiamo ragionevolmente desumere che non esista alcuna differenza in nessun altro luogo. Le leggi di natura sono le medesime ovunque, le leggi di gravità e di attrazione sono le medesime dappertutto e perché mai le leggi della riproduzione dovrebbero essere diverse? In realtà è possibile che in alcuni dei paesi citati vi siano più donne che uomini. Nei luoghi in cui si trova il centro religioso ed in cui risiede la corte e dove di conseguenza vivono i ricchi del paese, debbono per forza di cose esserci più donne, in quanto soltanto i ricchi posseggono degli *harems* ed acquistano donne anche da altri luoghi, per cui vi è un costante afflusso di donne dai paesi in cui non vige la poligamia. La poligamia fiorisce sotto i governi dispotici. Quando un paese viene conquistato da popolazio-

(⁵) Si tratta di J.P. de Tournefort, botanico francese inviato in Oriente da Luigi XIV in visita a diversi paesi. I resoconti di questi viaggi furono da lui descritti nel suo *Relation d'un voyage du Levant*, cit. Smith trae questi riferimenti, così come gran parte delle sue considerazioni sulla poligamia, da Hume, pp. 374-77; cfr. supra, p. 187, n. 11.

ni selvagge, esse indulgono ad ogni sorta di brutalità e fra le altre anche a questa, poiché non esiste alcuna legge che la vieti. La poligamia non si diffuse nell'antica Cartagine o in Roma, anche se esiste in Turchia. In tutti i paesi la libertà elimina la poligamia. Non vi è nulla a cui degli uomini liberi si sottometteranno più malvolentieri di un monopolio di questo genere. Il dispotismo, invece, è sempre favorevole alla poligamia. Montesquieu osserva inoltre, a favore della poligamia, che in alcuni paesi le donne sono in età da marito a otto o nove anni e sono vecchie ed avvizzite a trenta. Quando sono nel fiore della loro bellezza non sono in età di avere molto discernimento, e quando questo aumenta la loro bellezza è ormai svanita; non possono quindi essere compagne gradevoli per molto tempo e perciò il marito ha bisogno di più di una moglie. Può darsi, in realtà, che la deflorazione delle bambine rientri nei loro usi, ma questo fatto non è bene accertato ⁽⁶⁾. Cleopatra aveva trentasei anni al tempo della sua relazione con Augusto e tuttavia rimase incinta ⁽⁷⁾; Costanza ebbe un figlio a cinquantaquattro anni ⁽⁸⁾. Ma anche se questo fatto fosse vero, la poligamia non sarebbe comunque ragionevole, lo sarebbe semmai il divorzio volontario. Se le donne fossero utili soltanto per dieci o dodici anni, sarebbe ragionevole prendere un'altra donna, non sposarne più di una contemporaneamente.

Ovunque esista la poligamia non vi può essere nobiltà ereditaria. È difficile applicare il diritto di primogenitura dove esistono tante mogli, diverse delle quali danno alla luce dei figli quasi contemporaneamente. Quando esistono tanti figli, non tutti possono godere dell'affetto del padre ed è soltanto grazie ad esso che qualcuno riesce ad affermarsi. Quando i figli sono numerosi l'affetto diminuisce. Posso avere dei riguardi per quattro o cinque fanciulli che hanno un legame di parentela con un mio amico, ma se ve ne sono cento nello stesso rapporto di parentela, essi riceveranno un'attenzione assai scarsa. Inoltre la nobiltà ereditaria costituisce la garanzia fondamentale per la libertà del popolo. Essendovi dei nobili in ogni parte del paese, ogni qualvolta i sudditi sono oppressi essi si rivolgono alla

⁽⁶⁾ L'intera argomentazione è liberamente tratta da Montesquieu, I, pp. 431 e ss.; II, p. 60.

⁽⁷⁾ Cfr. *supra*, p. 190, n. 15.

⁽⁸⁾ Costanza d'Altavilla, cfr. *ibid.*, n. 16.

nobiltà come guida. Nei paesi orientali non accade nulla di simile. Ogni individuo è praticamente senza tradizioni, e soltanto la famiglia reale gode di considerazione. I membri della famiglia di un pascià, alla sua morte, si confondono con il volgo.

Non è facile conquistare un paese ove esista una nobiltà ereditaria, o meglio, quel paese non può essere conquistato affatto. Il popolo potrà essere vinto una volta, due volte, ma riprenderà vigore sotto la guida dei suoi capi naturali. I paesi orientali, dato che non hanno questi capi naturali, oppongono soltanto una debole resistenza agli invasori stranieri.

La poligamia è estremamente dannosa alla popolosità di una nazione. Cento donne sposate ad altrettanti uomini avranno più figli che se fossero divise fra due o tre mariti. Si può dire, è vero, che la Cina, le aree presso la foce del Gange e l'Egitto sono popolate nonostante la poligamia. In questi paesi esistono delle normative a questo riguardo ed alcune altre circostanze la favoriscono, come ad esempio la notevole fertilità del suolo.

Vediamo così che esistono due specie di matrimonio, ossia quella basata sulla poligamia e quella basata sulla monogamia. Quest'ultima può essere di tre tipi: Nel primo caso il marito può divorziare dalla moglie a suo piacimento; nel secondo entrambi godono della facoltà di divorziare; nel terzo il divorzio è deciso esclusivamente dall'autorità civile.

Ove è permessa la poligamia, la moglie è completamente soggetta al marito: egli può divorziare da lei, o disporre di lei come gli aggrada.

Le leggi relative alla monogamia dipendono dai vari tipi di monogamia. Il migliore è quello in cui il contratto o accordo è indissolubile a meno che l'autorità civile non disponga altrimenti. In questo tipo di matrimonio nulla può giustificare il divorzio se non ciò che costituisce grave scandalo per la società. Tuttavia è sempre preferibile che il nodo coniugale sia troppo stretto piuttosto che troppo lento. Negli ultimi anni della Repubblica la illimitata facoltà di divorziare portò a Roma effetti così deprecabili da rendere accettabile qualunque durezza si potesse rivelare necessaria per impedirli. Quando entrambe le parti godono della libertà di divorziare esse non possono nutrire alcuna fiducia reciproca o alcun senso di reci-

proca solidarietà e i loro interessi divengono completamente estranei.

Passiamo ora a considerare il rapporto del marito con la proprietà della moglie, o viceversa, secondo i vari tipi di matrimonio.

Ove è in vigore la poligamia, la moglie, essendo in stato di completa soggezione, non ha alcuna partecipazione alla proprietà del marito ed ha diritto soltanto al sostentamento dopo la morte del coniuge. Se soltanto il marito gode della facoltà di divorziare, la proprietà della moglie diviene cosa sua, esattamente come quello che è già di sua proprietà. Quando entrambi godono della facoltà di divorziare, tutto ciò che la moglie porta con sé è al sicuro ed il marito non ha alcun potere su di esso, se non in veste di amministratore. Quando il marito muore, la moglie eredita soltanto quella parte della proprietà del marito che era stata concordata al momento del contratto. Nei tipi di monogamia in cui il divorzio dipende dall'autorità civile, i diritti del marito sono più limitati che nei casi precedenti mentre quelli della moglie si ampliano, in quanto, in questo caso, ella è più indipendente che in qualunque altro tipo di matrimonio. Se una moglie possiede proprietà terriere, il marito incassa le rendite di cui può disporre a sua completa discrezione. Se la moglie muore e lascia un figlio, il marito, che ne è il tutore naturale, gode della rendita vitalizia delle proprietà della moglie.

In Inghilterra il marito può disporre, finché resta in vita, di tutti i *chattels real* ⁽⁹⁾, ma se egli non se ne disfa prima di morire, alla morte di lui questi spettano alla moglie, non all'erede.

Il marito può disporre come gli aggrada di tutti i *chattels personal* ⁽¹⁰⁾. I titoli di credito sono equiparati ai *chattels real*. Se il marito chiede il pagamento del credito egli può disporre del denaro come vuole, ma se non lo reclama finché è in vita, esso, alla sua morte, va alla moglie. Se muore prima la moglie tutti i suoi *chattels real* ed i titoli di credito spettano ai parenti di lei, purché il marito non ne abbia già fatto uso. Se muore prima il marito, la moglie ha diritto ad un terzo delle proprietà terriere sia nel caso che vi siano figli, sia in assenza di prole. Ciò costituisce la legittima spettante alla vedova. In Inghilterra la vedova ha diritto ad un terzo di tutta la proprietà,

⁽⁹⁾ Cfr. supra, pp. 198-200.

⁽¹⁰⁾ Cfr. ibid., p. 198.

mentre in Scozia le spetta soltanto un terzo di tutti i titoli, del denaro, dei beni mobili e delle rendite pregresse. I titoli che danno un interesse vanno ai figli.

In Scozia il marito può vendere la terra della moglie se ella acconsente, ma la moglie deve prima presentarsi in tribunale e dichiarare che ella dà effettivamente il suo consenso; in questo caso gli eredi non possono più reclamarla. Sia in Scozia che in Inghilterra nessun impegno assunto dalla moglie è vincolante per il marito a meno che non si tratti di debiti contratti per procurarsi beni di prima necessità. Da questo punto di vista ella viene considerata come una serva, nel senso che se un servo acquista provviste per conto del padrone, questi è tenuto a pagarle. In Scozia il marito può ottenere un decreto di interdizione per impedire che la moglie contragga debiti in suo nome. In Inghilterra è sufficiente una dichiarazione verbale che egli non si considera responsabile. In regime di separazione il marito non è obbligato neanche a pagare ciò che la moglie acquista per alimentarsi.

Passiamo ora a trattare quali persone possono contrarre matrimonio. Il matrimonio è vietato *ad infinitum* fra ascendenti e discendenti. Nulla è più scandaloso e contro natura di una madre che sposa il figlio. Con questo atto la madre si pone ad un livello inferiore al proprio figlio e, a causa della differenza di età, difficilmente i fini del matrimonio potranno essere realizzati. Per questi motivi esso non viene mai permesso, a meno che non intervenga la superstizione. Similmente, anche il matrimonio fra padre e figlia è incestuoso. Bisogna notare, tuttavia, che quest'ultimo non è così contro natura come il precedente, in quanto il padre resta superiore anche nella sua veste di marito, constatiamo infatti che molti popoli barbari tolleravano questa unione. Tuttavia resta innaturale che il padre, il protettore e la guida della figlia, debba diventarne l'amante e sposarla. Inoltre una madre non guarderà mai con occhio benevolo una figlia che probabilmente la soppianderà nel suo ruolo. Nulla può essere più distruttivo per la serenità familiare.

Per gli stessi motivi non è permesso il matrimonio fra zio e nipote, ovvero fra zia e nipote. In realtà, a Roma e a Cartagine furono concesse dispense per il matrimonio fra zio e nipote, ma mai per il matrimonio fra zia e nipote.

Sembra che il matrimonio fra collaterali, ad esempio fra fratel-

lo e sorella, sia stato proibito essenzialmente per motivi di convenienza, dato che i fratelli vengono allevati insieme e vi sarebbe il pericolo di una corruzione reciproca se non si ponessero restrizioni adeguate. La medesima ragione impediva il matrimonio fra cugini nelle epoche in cui essi venivano allevati nella medesima casa.

Ad Atene un uomo poteva sposare una sorellastra, ma non una sorella uterina. Numerosi uomini eminenti si sposarono in questo modo; Cimone, ad esempio, sposò Elpinice, figlia di suo padre ⁽¹¹⁾.

In base all'ordinamento inglese la vedova di uno zio di secondo grado può sposare il pronipote di suo marito, in quanto vi è un intervallo di quattro gradi di parentela.

Per la legge cristiana l'affinità ha lo stesso valore della consanguineità. La sorella della moglie viene considerata sorella del marito e la zia della moglie è la zia del marito. Bisogna notare che le norme relative all'affinità sono norme di vita sociale piuttosto che di natura, in quanto non è affatto contro natura che un uomo sposi la sorella di sua moglie. In molti paesi delle Indie Orientali questo matrimonio è possibile poiché si pensa che la sorella della madre sarà la migliore matrigna per i bambini. A ciò si potrebbe obiettare tuttavia che questo impedisce qualunque rapporto fra la cognata e la famiglia del cognato e che la donna potrebbe svolgere lo stesso ruolo vivendo nella casa del vedovo di sua sorella senza sposarlo e senza figli propri. Il diritto canonico ed il diritto romano attribuivano valori diversi all'affinità ⁽¹²⁾. Il diritto romano considerava fratelli e sorelle con una distanza di un grado dal ceppo comune ed i cugini germani con due gradi di distanza. Il diritto canonico calcolava la distanza fra gli individui. I fratelli erano a due gradi, in quanto il padre costituiva un grado e l'uno o l'altro dei fratelli l'altro. Allo stesso modo i cugini germani erano a quattro gradi di distanza. Il diritto canonico contava entrambi i lati dal ceppo comune e il diritto romano soltanto uno ⁽¹³⁾. Quando l'uno afferma che il matrimonio era vietato fra i parenti di secondo grado e l'altro fra i parenti di quarto grado, entrambi intendono i cugini germani. Spesso il Papa concedeva dispense a queste norme ed in tal modo estendeva la sua autorità e promuoveva i suoi interessi.

⁽¹¹⁾ Montesquieu, I, p. 120.

⁽¹²⁾ Sta chiaramente per consanguineità.

⁽¹³⁾ La frase in realtà va rovesciata in quanto è esattamente vero il contrario.

Avendo così preso in considerazione tutti i diversi tipi di matrimonio, analizziamo ora le conseguenze che discendono dalla assenza di questo vincolo. L'effetto principale che consegue dal matrimonio è la legittimazione dei figli. Dobbiamo perciò considerare attentamente in che cosa consista la differenza fra figli legittimi ed illegittimi. La legittimità attribuisce ai figli "sangue ereditabile" ossia la possibilità di ereditare cosicché essi possono ereditare dal loro padre e dai parenti di lui. Un figlio illegittimo non ha "sangue ereditabile" e perciò non può ereditare da un padre morto senza testamento, poiché è di padre ignoto, né può ereditare dalla madre in quanto nessun figlio che non sia nato nella legalità ha il diritto di ereditare. Come un figlio illegittimo non può ereditare da nessuno, così nessuno può ereditare da lui in quanto l'illegittimo non risulta legato da vincoli di parentela a nessun altro essere umano. Se muore senza aver fatto testamento e non ha figli, sua moglie ha diritto a metà dei suoi beni mobili e ad un terzo delle proprietà terriere, mentre il resto va al re, ma se egli ha dei figli, sua moglie eredita un terzo di tutti i beni. Il re è sempre considerato *ultimus haeres*.

In Scozia esiste un ulteriore svantaggio. Dato che il re è l'erede di coloro che sono illegittimi, un illegittimo non può fare testamento. Infatti ciò priverebbe il re dei suoi diritti. Il re può, tuttavia, concedergli delle lettere di legittimazione che gli permettono di fare testamento, in quanto, dal momento che il diritto di successione appartiene al re, egli può disporne come desidera. Tuttavia, né questo, né alcun'altra cosa, a parte una legge del Parlamento, può attribuirgli la facoltà di ereditare, in quanto una legge del Parlamento può decidere qualunque cosa.

Il diritto canonico e quello romano restituiscono la capacità di ereditare ad un individuo nato al di fuori del vincolo matrimoniale nei modi seguenti:

1) *per subsequens matrimonium*: cioè tramite il susseguente matrimonio della donna che aveva avuto i figli. Dato che il concubinato rappresentava un caso frequente, si stabilì che chiunque sposasse la sua concubina legittimava con questo i figli di lei. In seguito Giustiniano rese definitiva questa decisione ⁽¹⁴⁾;

2) *per oblationem curiae*: quando i figli illegittimi erano disposti a svolgere certi uffici a livello locale, come quello di decurione,

(14) Cfr. *supra*, p. 208.

ecc; sebbene ciò attribuisse loro soltanto il diritto di ereditare dal padre e non dai parenti di lui;

3) *per adrogationem*: in questo caso, ad esempio, un romano poteva adottare il figlio di un altro ed il figlio poteva accettarlo come padre. Ciò era possibile nei confronti di qualunque uomo libero; gli illegittimi erano considerati uomini liberi e, se disposti, potevano accettare di essere adottati come tali;

4) *per (re)scriptum principis*: che corrispondeva grosso modo alle lettere di legittimazione;

5) *per testamentum*: tramite il quale ereditavano probabilmente soltanto la proprietà del loro padre.

Il diritto canonico introdusse il *subsequens matrimonium* in tutti i paesi tranne l'Inghilterra. Il clero inglese era assai impopolare in quel periodo in quanto si era alleato con il re contro i baroni e perciò in Inghilterra il *subsequens matrimonium* non costituì mai un motivo di legittimazione ⁽¹⁵⁾.

Affinché il *subsequens matrimonium* avesse l'effetto di legittimare i figli, il diritto canonico apportò alcune restrizioni che non esistevano a Roma. I figli illegittimi nati da adulteri non avevano comunque il diritto di ereditare. Questo era il caso dei figli di una donna il cui marito fosse in vita, ovvero di quelli della concubina di un uomo la cui moglie fosse ancora in vita, anche nel caso che i due successivamente si fossero sposati. Anche i figli di un'unione incestuosa non potevano ereditare, a meno che non fossero legittimati da una dispensa papale. In tal modo abbiamo considerato le incapacità e le restrizioni giuridiche che ricadono sulla prole illegittima. Queste possono avere una qualche rilevanza soltanto nel caso che prevalga la monogamia, ed in realtà sono proprio esse che impediscono alla poligamia di guadagnare terreno in tutti i paesi, dal momento che se i figli illegittimi fossero autorizzati ad ereditare, difficilmente gli uomini si sottoporrebbero agli inconvenienti del matrimonio legale. Avere la moglie completamente sotto controllo e prenderne altre a piacimento sarebbe molto più comodo.

— — —

Prenderemo ora in considerazione la storia dei rapporti fra ge-

(15) *Ibidem*.

nitori e figli, in quanto questo è il secondo tipo di rapporto sotto cui ci eravamo proposti di considerare l'individuo come membro di una famiglia.

Dapprima l'autorità del padre sui figli, sia per quanto attiene alla libertà, che alla proprietà, era assoluta. Egli era libero di decidere se allevare oppure no i propri figli. E rifiutarsi di allevarli non era ritenuto un atto iniquo. La legge vieta di arrecare danno agli altri, ma non possono essere fissate leggi che obblighino alla generosità. La legge vietava soltanto di uccidere i propri figli appena nati, ma il padre poteva abbandonarli, se così voleva. Anche oggi giorno un padre non è obbligato a pagare il riscatto per un figlio che sia stato preso prigioniero, ma è libero di farlo o di non farlo, a suo piacimento. Allo stesso modo, nei tempi antichi, un padre era libero di scegliere se salvare suo figlio dalla fame, dalle fiere selvatiche e così via. Anche se a Roma furono emanate alcune norme a questo proposito, esse non vennero mai compiutamente osservate, e tale pratica non fu abolita, se non dopo l'avvento del Cristianesimo. Attualmente, in Cina, paese in cui vige la poligamia, spesso sono costretti ad abbandonare i figli e ad annegarli ⁽¹⁶⁾. Dato che il padre aveva tutto il diritto di allevare suo figlio o di non allevarlo, se decideva di allevarlo, godeva di un potere assoluto su di lui. A Roma il padre aveva lo *ius vitae et necis et vendendi*. Inoltre qualsiasi cosa il figlio si procacciasse apparteneva al padre e se egli si sposava i suoi figli erano considerati membri della famiglia del nonno. Ben presto questo potere del padre sul figlio venne ridotto. Il figlio era legato anche ai parenti della madre e lo zio, dal quale in alcuni casi egli era destinato ad ereditare, si prendeva naturalmente cura della persona che sarebbe stata il suo erede. In base ad una legge di Numa Pompilio, se un figlio era sposato, il padre perdeva il diritto di venderlo ⁽¹⁷⁾. In verità le Dodici Tavole fanno menzione di questo privilegio del padre, ma è probabile che esso si riferisse soltanto a coloro i quali si sposavano senza il consenso paterno. Allo stesso modo decadde anche lo *ius vitae et necis*. Il padre si limitava ad applicare le leggi del paese relative ai reati capitali. Egli poteva sottrarre il potere dalle mani del sovrano e condannare egli stesso suo figlio alla punizione, ma non

⁽¹⁶⁾ Cfr. RN, p. 72.

⁽¹⁷⁾ Solo nel caso in cui la madre avesse una quota della proprietà.

poteva concedere la libertà al figlio se questi era accusato dalle leggi in vigore. Ciò dimostra come la *patria potestas* non fosse affatto assoluta. Il potere del padre si indebolì gradualmente ed infine scomparve completamente. Il padre si limitava a pronunciare la sentenza come gli era dettata dall'autorità civile, in quanto egli avrebbe potuto commettere degli errori di forma e rendere nullo il tutto. È una situazione molto simile a quella dei signori in questo paese, i quali hanno il potere di impadronirsi dei beni dei fittavoli, quando questi siano loro debitori, senza alcuna formalità legale. Ma poiché non sanno come farlo, sono costretti come gli altri a rivolgersi al tribunale, sebbene sia loro riconosciuta l'autorità di agire da soli.

Il potere del padre sulla proprietà del figlio scomparve ben presto nello stesso modo. Osserviamo infatti che assai presto, con una legge di Marciano, i padri vennero obbligati a dare mogli idonee ai loro figli e ad attribuire loro donazioni adeguate e se essi si rifiutavano era compito del governo provvedere a che ciò venisse adempiuto⁽¹⁸⁾. Questo dimostra che dopo il matrimonio il figlio disponeva dei propri beni. Sembra che la legge si sia resa necessaria perché, dato che la moglie portava con sé una dote, era ragionevole che anche il marito avesse una qualche proprietà di cui disporre liberamente senza l'intervento del padre. Perciò, probabilmente, e ciò è comprensibile, l'unica proprietà su cui il padre aveva pieno potere si limitava a quella dei figli non coniugati. L'autorità del padre a Roma non era assoluta, ed infatti troviamo spesso che alcuni venivano accusati di non curare adeguatamente i propri figli, il che non sarebbe certamente accaduto se avessero avuto l'autorità ed il potere di metterli a morte.

Giulio Cesare, e dopo di lui Augusto, furono i primi ad attribuire ai figli proprietà indipendenti da quelle del padre. In un primo tempo i figli potevano tenere per sé tutto quello che guadagnavano in guerra, ossia il *peculium castrense*, successivamente tutto quanto riuscivano a procurarsi con l'esercizio delle arti liberali e produttive. Questo fu esteso da Adriano, e successivamente da Giustiniano, ad ogni cosa, escluso ciò che ricevevano dal padre⁽¹⁹⁾. Potevano disporre del tutto liberamente di tutte le donazioni e dei legati.

⁽¹⁸⁾ D. 23, 2, 19.

⁽¹⁹⁾ Cfr. *supra*, p. 214.

Troviamo inoltre che anche la facoltà del padre di diseredare i figli era limitata. Egli poteva applicarla soltanto in alcuni di casi.

Dopo la caduta dell'impero romano, il potere del padre sui figli, come pure sulla moglie, venne mitigato. Il padre finì con l'esercitare sul figlio, mentre questi continuava a vivere in famiglia con lui, un'autorità molto simile a quella che un genitore esercita oggi giorno, vale a dire quella di controllare la sua condotta morale. Tuttavia, una volta che il figlio fosse uscito dalla famiglia, egli non esercitava più alcun controllo diretto su di lui. In rapporto al figlio, il padre gode di questo particolare privilegio, che egli può diventarne il tutore senza bisogno di fornire garanzie, e non è imputabile - come lo è invece qualunque altro tutore - per negligenza od omissione. Questa è l'autorità naturale che un padre esercita sul proprio figlio. Il padre ha il dovere di allevare la prole ed i figli hanno il dovere di mantenere il padre nella vecchiaia o al sopravvenire di qualche infermità.

Passeremo ora a considerare la storia del diritto per quanto attiene al rapporto fra padrone e servo, che costituisce appunto il terzo tipo di rapporto sotto cui ci siamo proposti di considerare l'individuo in quanto membro di una famiglia.

Abbiamo riscontrato che il principio che attribuiva al marito autorità sulla moglie era il medesimo che gli attribuiva autorità sul figlio. Come l'autorità del marito venne mitigata dall'azione delle persone care della moglie, con le quali ella aveva legami ed alle quali poteva esporre le sue lamentele, anche l'autorità del padre venne mitigata grazie agli stessi motivi. Ma non fu così per i servi; essi non avevano nessuno a cui poter esporre le proprie lamentele, né avevano legami con qualcuno e poiché non avevano nessuno che potesse proteggerli prendendo le loro parti, caddero fatalmente in una condizione di schiavitù. Osserviamo quindi che il padrone esercitava sugli schiavi potere di vita e di morte, ben diverso dallo *ius vitae et necis* di cui godeva nei confronti della moglie e dei figli e che era limitato ai casi di comportamenti illeciti. Il potere che il padrone esercitava nei confronti dei servi era assolutamente arbitrario. Inoltre, dato che il padrone disponeva della sua libertà, uno schiavo non poteva possedere nulla. Tutto quanto egli aveva o poteva procacciarsi apparteneva al suo padrone. Nessun contratto stipulato da uno schiavo era vincolante per il padrone, in nessun caso, a meno che la legge non riscontrasse implicito il suo tacito consenso. Uno schiavo

poteva guadagnare, ma soltanto a vantaggio del padrone. Se si promettevano dieci sterline ad uno schiavo, esse andavano pagate al padrone. Ma gli schiavi greci e romani, allo stesso modo dei nostri schiavi negri, erano soggetti a molti altri svantaggi, sia pure meno evidenti e meno noti di questi.

1°) Gli schiavi non possono sposarsi. Essi hanno la facoltà di coabitare con una donna, ma non possono sposarsi, dal momento che l'unione fra due schiavi perdura soltanto finché piace al padrone. Se una schiava non ha figli il padrone può darla ad un altro, oppure può venderla. Fra i nostri schiavi delle Indie Occidentali non esiste nulla che assomigli ad un'unione duratura. Le schiave sono tutte prostitute e non subiscono per questo alcuna degradazione.

2°) Tuttavia la schiavitù è accompagnata da mali ben peggiori di questi, poiché uno schiavo politeista non gode in realtà della protezione di nessuna religione. Così come non ha libertà o proprietà, egli non ha alcun dio. Una religione politeista consiste di un gran numero di divinità locali. Ogni luogo ha la sua divinità. Gli schiavi non appartengono al paese e quindi gli dei di quel paese non li riguardano minimamente. Inoltre un pagano non può mai rivolgersi alla sua divinità a mani vuote. Gli schiavi non avevano nulla da offrire e perciò non potevano aspettarsi alcun favore dagli dei. Soltanto gli schiavi che lavoravano nei templi potevano avere un qualche titolo alla protezione divina. Il padrone pregava per loro, ma esattamente come pregava per le sue mandrie di bovini. La superstizione di un individuo è proporzionale alla precarietà della sua vita, della sua libertà o della proprietà, nonché alla sua ignoranza. I giocatori d'azzardo ed i selvaggi sono molto superstiziosi. Rappresenta quindi un fatto molto crudele che uno schiavo, il quale è spinto alla superstizione da entrambe queste motivazioni, venga privato di qualcosa che tanto può addolcire i sentimenti naturali del cuore umano. Perciò una religione che proponeva un solo Dio che reggeva e governava tutte le cose apparve certo assai allettante agli occhi degli schiavi. È per questo che la religione ebraica, che, per quanto adeguata a conservare i suoi seguaci, è tuttavia la meno adatta fra tutte le altre a raccogliere nuovi adepti, in quanto essi non potevano appartenere alla stirpe di Abramo da cui doveva nascere il Messia, né potevano essere in condizione di parità con i Giudei, ma soltanto proselitati per

così dire, ai margini ⁽²⁰⁾, ed erano tenuti ad astenersi da molti tipi di cibo, nonostante tutti questi svantaggi, fece molti proseliti fra gli schiavi romani. Quando venne introdotto il Cristianesimo, che non presentava nessuno di questi svantaggi, esso si diffuse con grandissima rapidità fra gli schiavi.

Noi siamo portati a credere che la schiavitù sia quasi completamente scomparsa, in quanto non ne sentiamo parlare in questa parte del mondo, ma perfino oggi essa è diffusa quasi ovunque. L'unica area del globo che ne sia esente è soltanto una piccola parte dell'Europa occidentale, che non è nulla al confronto dei vastissimi continenti in cui la schiavitù tuttora prevale. Tenteremo di mostrare come essa venne abolita in questa parte del globo e per quali ragioni perdura, e probabilmente perdurerà nel futuro, negli altri paesi.

Bisogna notare che la schiavitù si afferma in tutte le società alle loro origini, e deriva da una tendenza tirannica che, si può ben dire, è connaturata nel genere umano. Quale che fosse la forma di governo, la sua costituzione implicava la conservazione della schiavitù. In un governo libero i legislatori non emanerebbero mai una legge così dannosa per i loro interessi come potrebbe sembrare l'abolizione della schiavitù. In una monarchia esistono maggiori probabilità che essa venga abolita, in quanto il legislatore è un singolo individuo ed una simile legge non lo toccherebbe e non diminuirebbe il suo potere, sebbene possa ridurre il potere dei suoi vassalli. In un governo dispotico può avvenire che gli schiavi vengano trattati meglio che in un governo democratico, in cui tutte le leggi sono emanate dai padroni che non approveranno mai alcuna misura che possa risultare di loro detrimento. Un monarca è più disposto ad agire umanamente nei confronti degli schiavi. Mentre Augusto era in visita presso Vedio Pollione ⁽²¹⁾, uno degli schiavi, che aveva rotto per disgrazia un vassoio, si gettò ai piedi di Augusto implorando la sua protezione affinché non fosse fatto a pezzi e gettato nella vasca dei pesci. Augusto fu così sconvolto da questo episodio che liberò immediatamente tutti gli schiavi di Pollione, per quanto Pollione non debba certo aver gradito molto il comportamento del suo ospite. Durante i regni di Adriano e di Antonino, quando si era affermata la monarchia,

⁽²⁰⁾ Cfr. *ibid.*, pp. 221-22.

⁽²¹⁾ Cfr. *ibid.*, p. 218. Cfr. Seneca, *De ira*, III, 40, 2-32.

furono emanate numerose leggi a favore degli schiavi, mentre non ne venne emanata nessuna ai tempi della Repubblica. La schiavitù, quindi, può essere mitigata gradualmente sotto un monarca, ma non abolita completamente, dal momento che nessun individuo potrà mai godere di tanta autorità da spazzar via in un solo colpo la parte più considerevole della proprietà di una nazione, in quanto questo comporterebbe una rivolta generale.

In un paese ricco gli schiavi vengono sempre maltrattati, in quanto il loro numero è superiore a quello degli uomini liberi ed è necessaria la disciplina più rigida per tenerli sotto controllo. Se un uomo libero veniva assassinato nella sua casa tutti i suoi schiavi erano messi a morte. Diversi autori narrano come, nel silenzio delle sue notti, Roma echeggiasse delle grida degli schiavi che i padroni punivano (22). Ovidio narra che lo schiavo a guardia della porta era incatenato ad essa (23) e gli schiavi che concimavano il terreno erano tenuti assieme alla catena perché non fuggissero e, cosa anche più crudele, quando uno schiavo avanti negli anni non era più in grado di lavorare, egli veniva scacciato e portato a morire in un'isola nelle vicinanze della città destinata a questo scopo (24).

La schiavitù è più tollerabile in una società barbara che in una civilizzata. In un paese barbaro la povertà del popolo rende assolutamente trascurabile il numero degli schiavi che ciascuno può tenere e perciò la disciplina a cui saranno soggetti non sarà così rigida come dove essi sono numerosi. Inoltre, in un paese barbaro, anche il padrone lavora con il suo schiavo ed essi sono perciò quasi allo stesso livello. Alle origini di Roma lo schiavo lavorava con il padrone e mangiava alla stessa mensa e l'unica punizione in caso di trasgressione consisteva nel trascinare una croce di legno attraverso la città o il villaggio.

In Giamaica e nelle Barbados, dove gli schiavi sono numerosi e costituiscono motivo di diffidenza e di sospetto, le punizioni sono severissime anche per le trasgressioni più lievi. Nel Nord America, invece, essi vengono trattati con grandissima mitezza ed umanità.

Abbiamo così mostrato come la schiavitù sia più dura in pro-

(22) Hume, pp. 576-77. Cfr. supra, p. 222.

(23) Cfr. *ibid.*, n. 5.

(24) Hume, p. 575.

porzione alla cultura della società. La libertà e la prosperità accrescono l'infelicità degli schiavi. Alla massima libertà fa riscontro la schiavitù più abietta. E poiché gli schiavi costituiscono la parte più numerosa dell'umanità, nessun individuo auspicherà la loro libertà in un paese dove sia in vigore questa istituzione.

È quasi superfluo dimostrare come la schiavitù sia un'istituzione nociva anche per coloro che sono liberi. Un uomo libero che lavora per un salario giornaliero si impegna in proporzione molto più di uno schiavo, se si considera la spesa necessaria per mantenere ed allevare quest'ultimo. Nell'Italia antica una proprietà coltivata dagli schiavi nella campagna più fertile fruttava al padrone appena un sesto del prodotto, mentre perfino nelle nostre zone poco fertili un proprietario terriero ricava un terzo ed i fittavoli vivono molto meglio. Gli schiavi coltivano soltanto per sé stessi, le eccedenze vanno al padrone, e quindi essi non nutrono alcun interesse particolare a coltivare i terreni al meglio. Un uomo libero tiene per sé tutto quanto eccede l'affitto e perciò è motivato nella sua fatica. Le nostre colonie sarebbero coltivate assai meglio da uomini liberi. Il fatto che la schiavitù costituisca uno svantaggio appare evidente dalla condizione dei minatori di carbone e di sale nel nostro paese. In realtà essi godono di privilegi che gli schiavi non hanno. Tutto ciò che possiedono oltre il proprio sostentamento è di loro proprietà, non possono essere venduti se non con il complesso della loro attività di lavoro, godono dei benefici del matrimonio e della religione, ma non godono di una libertà completa e, se fossero liberi, ciò costituirebbe certamente un vantaggio per il loro padrone. Il salario medio di un operaio a giornata oscilla fra i sei e gli otto pence. Il salario di un minatore nelle miniere di carbone ammonta a mezza corona. Se fossero liberi il loro prezzo diminuirebbe bruscamente. A Newcastle i salari non superano i 10 pence o uno scellino, tuttavia i minatori di carbone spesso abbandonano i nostri campi di carbone dove ricevono mezza corona al giorno, e si precipitano dove possono godere della loro libertà pur ricevendo un salario inferiore.

Vi è anche un altro inconveniente che accompagna la schiavitù, e cioè il fatto che essa diminuisce il numero degli uomini liberi al di là di ogni immaginazione; ogni schiavo, infatti, occupa il posto di un uomo libero. In un primo momento la disuguaglianza delle fortune apparve una disgrazia e furono emanate delle leggi per porvi rime-

dio. Dieci sterline all'anno vengono considerate il minimo necessario per mantenere una persona. Un proprietario terriero che dispone di 10.000 sterline all'anno spende quanto basterebbe a mantenere 1000 uomini. A prima vista tendiamo a considerare costui un mostro che divora il cibo di tanti altri esseri umani, ma se valutiamo i fatti con attenzione egli è in realtà assai utile, e non si nutre e non si veste più degli altri; 10 sterline bastano anche per lui e le sue 10.000 sterline mantengono mille persone che lavorano per rendere le sue 10 sterline di spesa così raffinate, grazie ad una infinità di artifici, da renderle pari, in valore, a tutto il suo reddito. Questo incoraggia ogni tipo di attività manifattiera. Quando gli schiavi sono impegnati, per così dire, a distillare dalle 10.000 sterline queste 10 preziosissime sterline, uno svolge le mansioni di sarto, un altro di tessitore, un terzo di fabbro e così ciascuno di loro occupa il posto di un uomo libero.

Passiamo ora a parlare dell'abolizione della schiavitù in questa parte del globo. In questo e nei paesi vicini erano schiavi coloro che coltivavano la terra, essi erano chiamati *adscripti glebae* e potevano essere venduti soltanto insieme alla terra. Dato che costoro non ricevevano null'altro se non il sostentamento in cambio delle loro fatiche, la terra era coltivata assai male. Per porre rimedio a questo inconveniente furono introdotti i fittavoli *by steel bow* ⁽²⁵⁾; essi non possedevano alcun capitale e perciò il signore forniva loro il bestiame e gli attrezzi per l'aratura che essi riconsegnavano allo scadere del contratto di affitto. Al momento del raccolto, le messi venivano divise in parti uguali fra il padrone ed il fittavolo. Questo fu il primo tipo di conduttore libero e si trattava chiaramente di villani emancipati. Col passare del tempo i fittavoli accumularono abbastanza denaro da potersi accordare con il signore per consegnargli una certa somma come affitto per un determinato numero di anni; e, comunque fosse andato il raccolto, essi se ne assumevano il rischio. Ciò costituiva evidentemente un vantaggio per il signore: il terreno veniva coltivato meglio ogni anno, non doveva affrontare spese e la metà del prodotto (che ora essi tenevano per sé e che prima consegnavano al padrone) era per i fittavoli preferibile a qualunque somma che davano al padrone. In base al diritto feudale, il signore esercitava un potere assoluto sui suoi vassalli. In pace era l'amministratore della

(25) Cfr. *supra*, p. 233; RN, p. 385.

giustizia, ed essi erano tenuti a seguirlo in guerra. Quando il governo divenne un poco più stabile, il sovrano fece tutto quanto era in suo potere per ridurre l'influenza dei signori che, in alcuni casi, rappresentavano un pericolo per lui stesso ed impedivano al popolo di rivolgersi a lui per ottenere giustizia. Perciò, dato che gli antichi villani erano conduttori a discrezione, erano tenuti a svolgere certi compiti a favore del padrone ed erano completamente ai suoi comandi, fu emanata una legge che eliminava tutti i loro gravami, a parte la qualifica di conduttori a discrezione. Infine i loro privilegi furono ulteriormente estesi ed essi divennero *copyholders* ⁽²⁶⁾.

Un'altra causa dell'abolizione della schiavitù fu determinata dall'influenza del clero, non certo per lo spirito del Cristianesimo, in quanto i nostri piantatori sono tutti cristiani. Tutto ciò che diminuiva il potere dei nobili sui loro inferiori, accresceva il potere degli ecclesiastici. Dato che il clero gode generalmente di maggior favore presso la gente umile che non presso i nobili, esso fece il possibile per accrescere i privilegi degli umili, soprattutto perché poteva aspettarsi di trarne profitto. Di conseguenza troviamo che Papa Innocenzo III esortava tutti i proprietari terrieri ad emancipare i loro schiavi. In tal modo l'influenza del clero, combinandosi con quella del re, affrettò l'abolizione della schiavitù nell'Europa occidentale. In coerenza con tutto questo constatiamo che nei paesi in cui né la chiesa, né il re esercitano un grande potere, la schiavitù è tuttora in vigore. In Boemia, in Ungheria, e nei paesi in cui il sovrano è elettivo e di conseguenza non può esercitare una grande autorità e inoltre dove la chiesa non ha mai avuto una grossa influenza, la servitù perdura ancora, in quanto la corte non ha certamente abbastanza potere da emancipare gli schiavi della nobiltà.

A questo punto tutto ciò che resta da dire a proposito dell'uomo come membro di una famiglia è mostrare con quali mezzi si acquisiscono gli schiavi, studiare la condizione dei domestici nel nostro paese e citare alcune questioni particolari del diritto di famiglia.

Gli schiavi possono essere acquisiti in cinque modi diversi: 1°) i prigionieri di guerra, in quasi tutti i paesi, diventano schiavi; se il vincitore non li uccide, egli ha il diritto di farli schiavi; 2°) come i prigionieri di guerra diventano schiavi perché nessuno li libera, così

(26) Cfr. supra, p. 232; RN, p. 845.

anche i loro figli divengono schiavi; 3°) i colpevoli di alcuni reati divenivano schiavi della persona a cui avevano recato offesa o, talvolta, dello stato; 4°) alle origine della Repubblica Romana i debitori venivano ridotti in schiavitù. Se non erano in grado di pagare i loro debiti si reputava giusto che lavorassero per pagarli. Questo avviene ancora in tutti i paesi in cui vige la schiavitù; 5°) esiste un tipo di schiavitù volontaria in base al quale un cittadino indigente si vende come schiavo ad un'altra persona. Quando un individuo si vende ad un altro per una certa cifra, in base alle leggi della schiavitù questa stessa somma diviene proprietà di colui che l'ha acquistato. Ma quando un uomo era in debito e doveva per questo motivo diventare schiavo, accadeva che egli non volesse diventare schiavo del suo creditore per timore di maltrattamenti, preferendo piuttosto vendersi ad un'altra persona, a condizione che questa pagasse il suo debito. I cittadini romani erano spesso indebitati e divenivano in tal modo completamente soggetti ai loro superiori. Molti di loro non disponevano di altri mezzi di sussistenza se non di quanto ricevevano dai candidati in cambio del loro voto e poiché questo non era affatto sufficiente, spesso chiedevano prestiti a coloro per i quali votavano e questi erano ben pronti a concederli per legarli completamente ai loro interessi. Con questo sistema essi non potevano dare il loro voto a nessun'altra persona, a meno che il candidato stesso non pagasse quanto dovevano ai loro creditori, cosa che pochi erano disposti a fare, in quanto nella maggior parte dei casi, erano debitori di somme superiori al valore del loro voto.

Negli anni di mezzo della Repubblica, questi due ultimi metodi di acquistare schiavi furono esplicitamente vietati dalla legge, il primo attraverso quella che era denominata *cessio bonorum* ed il secondo in base alla massima che vietava a qualsiasi uomo libero di vendersi ⁽²⁷⁾.

La schiavitù nelle Indie Occidentali si instaurò a dispetto della legge. Quando il paese fu conquistato dalla Spagna, Isabella e Ferdinando si preoccuparono in tutti i modi di impedire che gli indiani cadessero in schiavitù, poiché la loro intenzione era di formare degli insediamenti, di commerciare con loro e di istruirli. Ma Colombo e

⁽²⁷⁾ Si tratta dei casi che rientravano nella categoria di cause della schiavitù "ex iure civili".

Cortes erano lontani, non obbedirono ai loro ordini e ridussero gli indigeni in schiavitù ed in tal modo essa si insediò nel paese.

Passiamo ora a considerare la condizione dei servi. Un negro in questo paese è un uomo libero. Se qualcuno rapisce un servo negro, non si può far causa per il suo prezzo, ma soltanto per il danno subito a causa della perdita di un servitore. Allo stesso modo, se un negro viene ucciso, il colpevole è reo di omicidio. Tuttavia, sebbene un servo negro abbia diritto ai privilegi di un uomo libero finché vive qui, si può obbligarlo a tornare in America e là si può riprendere a trattarlo come prima. Non è per spirito cristiano ma grazie alle leggi di questo paese che egli gode della libertà, dal momento che fra noi la schiavitù non esiste.

La maggior parte dei servi presso di noi sono domestici (*inter menia*) ⁽²⁸⁾ e vengono ingaggiati da un trimestre all'altro. Essi godono pressappoco degli stessi privilegi del padrone, libertà, salario, ecc. Il padrone ha il diritto di punire il servo con moderazione e se questi dovesse morire durante una punizione, ciò non verrebbe considerato omicidio volontario, a meno che la morte non sia stata provocata con un'arma o con premeditazione e senza provocazione. Un servo può acquisire proprietà per il suo padrone quando agisce per sua espressa volontà, o quando sia implicito il suo tacito consenso. Se un servo acquista o vende merci in nome del padrone, quest'ultimo ha la possibilità di intentare causa in caso di mancato pagamento o di mancata consegna. Dato che esiste un rapporto particolare fra padrone e servo, i padroni possono essere giustificati in molti casi in cui chiunque altro verrebbe considerato colpevole. Se il padrone uccide un'altra persona per difendere il servo o viceversa, si tratta di omicidio giustificabile. Se il padrone muore prima dello scadere del contratto, gli esecutori sono tenuti a pagare il salario completo del servo ed inoltre a mantenerlo.

Gli apprendisti sono approssimativamente nella stessa situazione dei servi, ma con questa differenza, che il padrone riceve un onorario dall'apprendista ed è tenuto ad insegnargli un mestiere, e se si rifiuta di farlo è perseguibile per danni e per la perdita di tempo.

(28) Sta evidentemente per *inter moenia*.

Passiamo ora a considerare alcune questioni particolari del diritto di famiglia.

Quando un padre muore lasciando figli piccoli, è necessario che qualcuno se ne prenda cura. Perfino ai tempi in cui i fanciulli venivano abbandonati, se il neonato veniva tenuto in casa, lasciarlo morire veniva considerato un atto di crudeltà. Il bimbo era indifeso, non esistevano ricoveri o istituzioni caritatevoli, doveva quindi essere affidato alle cure di qualcuno. La legge destinava a questo compito il parente più vicino da parte di padre. In un'epoca primitiva il mantenimento del bambino era tutto ciò di cui ci si curava, in quanto non vi erano proprietà da amministrare e la madre tornava in seno alla sua famiglia di origine. Questa tutela terminava quando il bambino aveva circa tredici o quattordici anni, età in cui, a quell'epoca, egli era in grado di affrontare da solo le difficoltà della vita.

Tuttavia, quando gli uomini cominciarono a diventare proprietari, anche se a quell'età un ragazzo era considerato in grado di cavarsela da solo, non era però in grado di amministrare un patrimonio. Divenne quindi necessario prolungare la tutela oltre il quattordicesimo anno. In base alla legge pretoria, a quell'età gli era permesso di scegliersi i propri curatori o tutori. Un curatore non può fare nulla senza il consenso del pupillo, un tutore può agire senza il suo consenso, ma è responsabile nei confronti del pupillo per quanto fa durante la sua minore età. Dapprima i pazzi e gli idioti erano le sole persone o quasi che avevano dei tutori, e dal momento che il tutore aveva questa connotazione negativa, di solito veniva rifiutato. Successivamente la legge invalidò tutti gli atti dei pupilli compiuti senza il consenso dei curatori finché non avessero raggiunto i ventuno anni di età. Dato che il parente più prossimo da parte del padre è spesso l'erede successivo, si pensò che fosse poco saggio affidargli la persona del figlio. La legge inglese arrivò al punto che se una proprietà veniva lasciata al figlio mentre il padre era ancora vivo, egli non gli veniva affidato. In base alla nostra legge la proprietà viene affidata alla sollecitudine dell'erede successivo, in quanto è probabile che egli ne avrà la massima cura; mentre l'erede viene affidato ad un parente più lontano, che si prenderà cura migliore di lui in quanto non potrà ottenere alcun beneficio dalla sua morte.

Parleremo ora di alcuni reati nell'ambito della famiglia e delle pene per essi comminate.

L'infedeltà della moglie nei confronti del marito viene punita con la massima ignominia. L'infedeltà del marito non veniva mai punita con la morte; nemmeno quella della donna a meno che non intervenga la furia della gelosia. Nel nostro paese sarebbe considerato ridicolo portare una donna alla forca per adulterio.

Sono generalmente puniti con la morte i matrimoni indotti con la violenza e lo stupro.

La bigamia è soggetta alla pena capitale in quanto disonora la prima moglie. Dato che fra i membri di una famiglia esistono relazioni assai intime, se la moglie uccide il marito, ciò viene considerato una specie di *petty treason* e la punizione prevista dal diritto inglese è il rogo.

La medesima punizione viene applicata se una serva uccide il padrone o tenta di farlo.

Abbiamo così completato tutto quanto c'è da dire in relazione all'individuo considerato come membro della famiglia.

IL DIRITTO PRIVATO

Abbiamo già spiegato in precedenza la natura dei diritti e li abbiamo suddivisi in naturali ed acquisiti. I primi non richiedono alcuna spiegazione; i secondi si suddividono in diritti reali e diritti personali. I diritti reali sono: la proprietà, la servitù, i pegni ed i privilegi esclusivi. In primo luogo prenderemo in considerazione la proprietà.

La proprietà si acquisisce in cinque modi. 1°) con l'occupazione, ovverossia prendendo possesso di ciò che in precedenza non apparteneva ad alcuno; 2°) mediante accessione, quando si ha diritto a qualcosa grazie ad un'altra, come ad esempio i ferri del cavallo insieme con il cavallo; 3°) per usucapione, che è il diritto acquisito su un bene che appartiene ad un altro grazie ad un possesso lungo ed ininterrotto; 4°) per successione, dai nostri avi o da qualunque altra persona, sia con o senza testamento; 5°) per trasferimento volontario, quando un individuo cede i suoi diritti ad un altro.

Studieremo per prima l'occupazione, le cui leggi variano a seconda delle fasi della società umana. I quattro stadi dell'umanità sono la caccia, la pastorizia, l'agricoltura ed il commercio. Se un certo numero di persone naufragasse in un'isola deserta, il loro primo sostentamento sarebbero i frutti che il suolo produce spontaneamente e gli animali selvatici che riuscirebbero ad uccidere. Dato che questi non sarebbero sufficienti, essi riuscirebbero successivamente ad addomesticare alcuni animali selvatici per poterli avere sempre a portata di mano. Nel corso del tempo anche questi non basterebbero più, e vedendo le grandi quantità di vegetali che la terra produce spontaneamente si farà strada in loro l'idea di coltivarla perché ne produca di più. Nasce così l'agricoltura, che richiede un alto grado di civilizzazione prima di poter divenire l'attività prevalente di un paese. Esiste una sola eccezione a questa progressione, infatti alcuni popoli nord americani coltivano un piccolo appezzamento di terreno sebbene non abbiano alcuna nozione di allevamento del bestiame.

L'età del commercio succede naturalmente a quella dell'agricoltura. Dato che gli uomini potevano ora limitarsi ad un solo tipo di attività, cominciarono a scambiare le cose che producevano in eccesso con altre di cui avevano bisogno. Le caratteristiche dell'occupazione variano ovviamente a seconda di queste fasi.

L'occupazione appare giustificata quando uno spettatore considera equo il mio possesso dell'oggetto ed egli mi approva se difendo questo possesso con la forza. Se ho raccolto della frutta selvatica il mio spettatore troverà ragionevole che ne disponga come mi pare.

La prima cosa che bisogna notare nel caso dell'occupazione fra i cacciatori è quale ne sia l'oggetto e quando essa abbia inizio, se nel momento in cui un animale selvatico viene stanato o dopo averlo effettivamente catturato. A questo proposito i pareri dei giuristi sono apparsi discordanti; alcuni attribuiscono una parte alla persona che ha ferito per prima un animale selvatico anche se ha rinunciato all'inseguimento, altri dissentono. Tutti concordano sul fatto che interferire nell'inseguimento di un animale selvatico che sia stato stanato da un altro, costituisce un'infrazione alla proprietà sebbene alcuni siano dell'opinione che se qualcuno ferisce un animale in fuga ha diritto ad una parte, poiché nel complesso ha facilitato la sua cattura ⁽¹⁾. Fra i selvaggi la proprietà inizia e termina con il possesso, e non sembra che immaginino neppure lontanamente di possedere qualcosa che non sia a diretto contatto del loro corpo.

Fra i pastori il concetto di proprietà viene ulteriormente esteso. Non è di loro proprietà soltanto ciò che portano con sé ma anche ciò che hanno lasciato nella loro capanna. Considerano di loro proprietà il bestiame finché esso ha l'abitudine di tornare. Quando la maggioranza delle bestie ha un padrone, considerano di loro proprietà gli animali anche quando questi hanno perduto l'abitudine di tornare agli stabbi e possono vantare dei diritti su di loro per un certo tempo dopo che sono andati perduti. Tuttavia il concetto di proprietà raggiunge la maggiore estensione con l'agricoltura. Quando si avvertì la necessità di coltivare la terra, essa non era di proprietà di nessuno ed il piccolo appezzamento che veniva coltivato accanto alle povere capanne era comune a tutto il villaggio, ed i suoi frutti venivano divisi equamente fra i singoli. Nel nostro paese perdurano

(1) Pufendorf, IV, 6, 10.

ancora oggi vestigia di una proprietà comune della terra. In molti luoghi esiste una fascia di terreno che appartiene allo stesso modo a diverse persone e dopo il raccolto, in molte zone, il bestiame viene lasciato libero di pascolare dove vuole. La proprietà privata della terra non ha luogo finché gli uomini non si accordano per effettuare una divisione, il che accade generalmente quando si cominciano a costruire le città ⁽²⁾, in quanto ognuno vorrebbe che la sua casa, che è un bene permanente, sia interamente sua. I beni mobili possono essere occupati fin dalle origini remote della società, ma le terre non possono essere occupate senza una divisione concreta. Un arabo o un tartaro conducono le loro greggi al pascolo su un territorio di enorme estensione senza neanche pensare che un solo granello di sabbia sia di loro proprietà.

In base alle leggi di molti paesi esistono, tuttavia, alcune cose che non possono essere occupate da nessun privato. Per il diritto inglese i tesori ed i beni abbandonati appartengono al re. Ciò deriva dalla tendenza naturale dei potenti di avocare a sé tutto quello che possono senza una violazione manifesta delle norme elementari di giustizia. Allo stesso modo anche i mari ed i fiumi non possono essere occupati da nessun privato; e a meno che non sia esplicitamente dichiarato nel documento di concessione della proprietà, non è permesso pescare i pesci di grandi dimensioni nei fiumi che scorrono attraverso proprietà private. Un mare su cui si affacciano più nazioni non può essere occupato da nessuna di esse, ma tutte hanno una parte della giurisdizione ed ogni nazione può impedire ad un'altra di pescare nelle sue baie o di avvicinarsi alle sue coste con navi da guerra.

Il diritto di accessione non si basa tanto sull'utilità quanto sull'assurdità di non conservare uniti due oggetti di cui uno strettamente dipendente dall'altro. Il latte della mucca che ho acquistato può non avere un grande valore, tuttavia è assurdo che un altro abbia il diritto di allevare con esso il suo vitello. Le accessioni più importanti si verificano nel caso della proprietà della terra. La proprietà della terra si basa sulla divisione, ovvero sull'attribuzione da parte della collettività ad un particolare individuo del diritto di seminare e di coltivare un certo pezzo di terreno. Grazie a questo diritto egli ac-

(2) *Ibid.*, IV, 4, 6.

quisisce anche diritti su tutto ciò che questo terreno produce: alberi, frutti, minerali ecc. I terreni alluvionali creati da un fiume appartengono naturalmente al proprietario dei terreni adiacenti, ma quando queste aggiunte sono imponenti, come si verifica spesso nelle zone di pianura, il governo le reclama per sé ed il proprietario dei terreni adiacenti deve acquistarle per ottenerne il possesso.

Il motivo principale di polemica per ciò che riguarda l'accessione è il seguente: nel caso in cui la parte principale appartenga a me e l'accessione ad un altro, ovvero se esse sono mescolate, a chi appartiene il tutto? È una massima del diritto che nessuno deve arricchirsi a spese di un altro. Se un uomo, per errore, costruisce una casa su un terreno che mi appartiene, anche se i materiali da costruzione sono suoi, è più che logico che io tenga la casa o ottenga un indennizzo per la mia perdita. In genere l'accessione viene attribuita all'oggetto principale, per quanto in alcuni casi, come quando la fattura è più pregevole dei materiali, *substantia cedit formae*. I giuristi, tuttavia, non erano disposti a contraddire apertamente la massima generale e consolidata e perciò cercarono di aggirare l'ostacolo attribuendo l'oggetto principale al proprietario dell'accessione quando esso cambiava aspetto, vale a dire quando riceveva una nuova forma ed un nuovo nome. Questo tuttavia prevedeva delle eccezioni. In latino un dipinto e la superficie su cui esso è stato eseguito sono la medesima cosa, in quanto si definiscono con lo stesso termine: *tabula* e perciò il dipinto sarebbe andato al proprietario di una tavola insignificante. La regola più generale per quanto riguarda l'accessione è la seguente. Quando l'oggetto può essere ricondotto al suo aspetto originario senza diminuire di valore o senza alcuna perdita sensibile per il proprietario dell'accessione, il proprietario dell'oggetto principale può reclamarlo a buon diritto; quando invece ciò non è possibile la legge favorisce giustamente il proprietario dell'accessione e lo obbliga unicamente a compensare adeguatamente il proprietario originale per la sua proprietà.

L'usucapione ha il suo fondamento nel supposto attaccamento del possessore a ciò che possiede da lungo tempo e sulla supposta mancanza di attaccamento del possessore precedente nei confronti di ciò che non è più in suo possesso da lungo tempo. Quattro condizioni sono necessarie per costituire un diritto di usucapione. 1°) *bona fides*, in quanto, se un individuo si rende conto che il suo diritto su

un oggetto non è valido, privarlo di quell'oggetto non costituisce un danno ed uno spettatore imparziale può accettare in tutta tranquillità che egli venga privato del possesso; 2°) *iustus titulus*, con il che non si intende semplicemente un titolo giusto sotto tutti gli aspetti, in quanto ciò sarebbe sufficiente da solo, ma *iustus titulus* significa un fondamento ragionevole sulla base del quale una persona ha motivo di credere che una certa cosa gli appartenga, ad esempio un documento di qualche genere. Se egli vanta un diritto ma non dispone di un qualche titolo di questo tipo, nessuno spettatore imparziale potrà condividere le sue convinzioni; 3°) per l'usucapione è necessario inoltre anche un possesso ininterrotto, infatti se la proprietà viene richiesta ripetutamente indietro ciò significa che il possessore precedente non ha rinunciato ai suoi diritti; 4°) il fattore tempo ha valore soltanto se vi è qualcuno che possa avanzare pretese sulla proprietà, e perciò anche un possesso lunghissimo ed ininterrotto se il proprietario era un minore, un pazzo o un individuo messo al bando, non può attribuire alcun diritto.

Uno *iustus titulus* costituisce una prova della *bona fides* e la *bona fides* è il requisito per lo *iustus titulus*. Per il diritto romano la *bona fides* era necessaria soltanto all'inizio, al momento di prendere possesso ed anche se in seguito si scopriva una irregolarità nel proprio titolo, l'usucapione poteva aver luogo. La natura non ha fissato alcun periodo per l'usucapione, e perciò esso varia in rapporto alla stabilità della proprietà nei vari paesi. A Roma un tempo i beni (im) mobili cadevano in usucapione dopo due anni, ma in seguito si richiese un periodo più lungo. Nel nostro paese non sarebbe stato facile convincere un signore feudale che rivendicava continuamente le proprietà del vicino ad accettare una legge di questa natura. Egli era piuttosto disposto a rivendicare delle pretese anche se risalivano ai tempi di Noè. E quando finalmente i legislatori fissarono un periodo, lo stabilirono il più lungo possibile e cioè quaranta anni. Bisogna notare che fra i romani, se un possesso veniva interrotto da un'invasione nemica nel paese durante il periodo necessario per l'usucapione, bisognava ricominciare il computo del tempo un'altra volta. Per il diritto inglese nulla può interrompere il decorso della usucapione, tranne le rivendicazioni del possessore precedente. È raro che i re lascino cadere in prescrizione le loro rivendicazioni, in ogni caso essi non accettano nessun limite di tempo di possesso ininterrotto suffi-

ciente ad attivare l'usucapione. Tuttavia, il possesso da tempo immemorabile farà scattare comunque l'usucapione.

La successione può essere legale o testamentaria. Per successione legale, secondo alcuni giuristi, si intende che la legge trasferisce i beni del defunto a coloro ai quali si presume che il defunto stesso avrebbe desiderato fossero consegnati ⁽³⁾. Tuttavia ciò presupporrebbe che la successione testamentaria, ossia la distribuzione dei beni secondo la volontà del defunto, abbia preceduto la successione legale, il che è contrario all'esperienza. In epoca primitiva un individuo godeva appena della piena proprietà dei suoi beni finché era in vita, e quindi non si può supporre che avesse a quei tempi il potere di disporne dopo la morte. Presso tutti i popoli i parenti del defunto ereditavano molto prima che esistesse qualcosa di simile ad un testamento. Sembra che le Dodici Tavole a Roma, e le leggi di Solone in Atene, siano state le prime ad introdurre la successione testamentaria, ma già molto prima esisteva, in entrambi i paesi, una successione legale. Le rivendicazioni dell'erede di sangue sono sempre considerate preferibili, ma queste rivendicazioni non si basano mai sulla presunta volontà del defunto. Se analizziamo l'istituto della successione nelle epoche primitive troveremo che esso è basato sui legami dei beni piuttosto che delle persone. Dato che padre e figli vivevano insieme ed acquisivano congiuntamente tutte le proprietà che avevano, quando il padre moriva i suoi figli avevano un diritto congiunto ai beni, non tanto grazie al loro legame con il padre, quanto grazie alla fatica che avevano profuso per acquisirli. Quindi la madre ed i figli continuavano il possesso. Fra i romani la moglie era considerata come una figlia e su questo presupposto riceveva la sua parte. Se alcuni dei figli si erano sistemati fuori della famiglia o erano emancipati, essi non prendevano parte alla successione, in quanto cessavano di collaborare con gli altri nell'acquisizione della proprietà. Si può notare che quando le famiglie vivevano insieme in questo modo, divenne necessario vietare i matrimoni fra cugini. Quando mogli, figli e nipoti vivevano nella medesima casa, se tutti ricevevano la stessa quota di eredità, la successione veniva definita successione *secundum capita*, ma se i nipoti ricevevano dal nonno soltanto la quota che spettava al loro padre, la successione veniva detta *secundum stirpes*. Se un uomo aveva tre figli che erano tutti morti, ma il

(3) Grozio, II, 7, 3.; Pufendorf IV, 11, 1.

primogenito aveva lasciato un figlio, il secondogenito due ed il terzogenito tre, in base alla prima normativa, alla morte del nonno, ciascuno riceveva un sesto dell'eredità, mentre, in base alla seconda, il figlio del primogenito riceveva un terzo dell'eredità per sé solo, i due figli del secondogenito un terzo in due, ed i tre figli del terzogenito un terzo in tre. I nipoti sostituivano per così dire il loro padre. Il *diritto di sostituzione* ha luogo nella *successio secundum stirpes*. Presso i romani il *diritto di sostituzione* fu introdotto a favore dei forti ed a danno dei deboli, mentre in Gran Bretagna è l'opposto. Presso i Romani un figlio non poteva ereditare dalla madre quando ella moriva, poiché siccome ella era considerata alla stregua di una figlia tutto ciò che ella aveva apparteneva al marito; se moriva per primo il marito, la moglie partecipava alla divisione con i figli e poi tornava alla casa di suo padre ed ereditava nuovamente dal padre. Tuttavia in tempi più progrediti, sotto gli imperatori, la madre poteva ereditare dal figlio ed il figlio dalla madre. Anticamente, se un figlio moriva, nessuno poteva ereditare da lui in quanto lui stesso ed ogni sua cosa appartenevano al padre. Cesare emanò per primo una legge che permetteva ai figli di possedere come beni propri tutto ciò che avevano conquistato in guerra o acquisito con le arti liberali (4).

Possono accedere all'eredità tre classi di persone, ascendenti, discendenti e collaterali in quanto quelli dei rami più alti possono ereditare da quelli dei rami più bassi, quelli dei rami più bassi da quelli dei rami più alti e quelli dello stesso ramo l'uno dall'altro. Inizialmente la successione collaterale si estendeva soltanto ai parenti più prossimi e se l'erede rifiutava i beni diventavano di pubblica proprietà, ma successivamente il pretore estese la successione fino al settimo grado di parentela. Quando moriva un fratello ed un altro ereditava, ciò era dovuto al loro legame con il padre, che è la radice comune, e perciò la successione per ascendenti deve aver preceduto quella per collaterali. Tuttavia il diritto dei discendenti è più forte di quello dei collaterali o degli ascendenti in quanto la rivendicazione del figlio sui beni del padre è evidentemente più fondata di quella del padre sui beni del figlio. Quindi i principi della successione per quanto riguarda i beni mobili sono basati sulla comunione dei beni che un tempo era la norma nelle famiglie.

(4) Cfr. supra, pp. 50; 214.

La diversa condizione delle famiglie nel nostro paese spiega una notevole differenza fra la nostra normativa e quella romana. Presso di noi la moglie è una persona che gode di influenza e di considerazione assai maggiori che non una figlia e quindi eredita una quota maggiore. Quando il marito muore, il patrimonio va diviso in tre parti uguali, una delle quali spetta al marito defunto, una alla moglie ed una ai figli; esiste tuttavia questa differenza, che il marito può disporre della sua parte con un testamento mentre la moglie non può. Un figlio che è fuori dalla famiglia non è nella stessa situazione di un figlio emancipato fra i romani. Egli può ereditare con i suoi fratelli. Tuttavia, se egli ha già ottenuto una quota, è tenuto a rimetterla nel patrimonio comune alla morte del padre. I nipoti non ereditano in luogo del loro padre defunto come fra i romani. Tuttavia il diritto inglese ammette la sostituzione e preferisce gli ascendenti, se maschi, ai collaterali.

Passiamo ora a trattare dell'eredità indivisibile, che fu introdotta dal diritto feudale. Quando i popoli che conquistarono l'Impero Romano si stabilirono nell'occidente d'Europa ne scaturì fatalmente una grande disuguaglianza di ricchezze. Dato che i potenti non avevano altro modo di spendere le loro fortune se non con l'ospitalità, essi acquistarono per forza di cose una enorme influenza sui loro vassalli. Essi distribuivano le loro terre ai loro sudditi per il loro sostentamento ed è interessante notare che la parola sassone *farm* significa vettovaglie. Grazie alla loro influenza i capi erano i soli amministratori della giustizia nei loro territori. Era nell'interesse del governo avallare questa giurisdizione sia perché costituiva il solo sistema per conservare la pace, sia perché il signore era il capo sia in pace che in guerra. Perciò questo potere permase nelle Highlands in Scozia fino al 1745 ed alcuni gentiluomini potevano contare sul campo di battaglia su diverse centinaia di uomini. Dato che questi signori non avevano altro modo di disporre delle loro terre, essi ne affidarono alcune come *munera*, che erano revocabili a loro discrezione, ed altre ne affidarono come *beneficia*, che duravano tutta la vita e tornavano al signore alla morte di colui al quale erano state affidate.

Sembra che i benefici del clero abbiano avuto queste origini e ne abbiano conservato il nome. In tal modo i signori si assicuravano la fedeltà dei vassalli. Dato che i benefici duravano tutta la vita, la loro proprietà venne naturalmente estesa al figlio del conduttore

morto e a poco a poco i diritti di occupazione divennero ereditari e furono denominati feudali. In tal modo il conduttore divenne più indipendente. Quando un capo moriva e lasciava un figlio minore, il re nominava un capo per i vassalli durante la sua minore età ed avocava a sé i guadagni e i proventi delle terre per suo proprio uso. Quando l'erede era una donna, al signore spettava il potere di darla in sposa, in quanto era ragionevole che egli scegliesse il marito che sarebbe diventato suo vassallo. Dato che il signore era il tutore dell'erede maschio, era considerato ingiusto che questi si sposasse senza il consenso del signore. Dal momento che il signore feudale riprendeva il possesso delle terre durante la minore età del pupillo, prima di poter recuperare il suo patrimonio il pupillo era tenuto a pagare quello che si chiamava *relief*. Esso venne introdotto nella corte del re o del signore davanti alla quale il minore era tenuto a giurare fedeltà prima di poter recuperare la sua proprietà. Prima di poterne entrare in possesso, egli era inoltre tenuto a promettere omaggio al suo superiore. In tal modo le terre venivano occupate in nome del signore in cambio del servizio militare, dell'omaggio, della fedeltà, tutela, matrimonio, riscatto ecc. Le proprietà allodiali erano libere da tutti questi vincoli, ma poiché la proprietà era più sicura se la si occupava nel nome di qualche grande che poteva proteggere il proprietario dalla violenza, la maggior parte delle proprietà divenne feudale. Per la medesima ragione gli uomini che possedevano grandi proprietà rendevano omaggio e giuravano fedeltà al sovrano.

Appare chiaro da tutto questo che in quei tempi primitivi conservare la proprietà, specialmente se di piccole dimensioni, doveva essere ben difficile, e pertanto nulla poteva avere conseguenze più nefaste della divisione delle proprietà. Le conseguenze della divisione del regno di Francia furono abbastanza indicative e la situazione sarebbe stata anche peggiore nel caso di patrimoni privati. Tuttavia, a motivo dell'opposizione dei figli cadetti, passò molto tempo prima che il diritto di primogenitura, ossia la indivisibilità dei patrimoni potesse essere introdotto, ed in Germania esso non fu completamente adottato prima del secolo scorso. Ma dato che le circostanze rendevano questo provvedimento assolutamente necessario, i patrimoni furono infine dichiarati indivisibili e poiché una sola persona doveva essere privilegiata, era naturale che si trattasse del figlio primogenito. È necessario che questa preferenza giuridica sia giustificata da qual-

che caratteristica assolutamente inconfutabile. Se essa fosse attribuita per la saggezza o per il valore, ci potrebbero essere aspre dispute, ma non ci può essere discussione su chi sia il più anziano fra diversi fratelli. Alle origini della società l'anzianità è molto rispettata in quanto tale e ancor oggi fra i tartari al re non succede suo figlio, ma il membro più anziano della famiglia reale.

Una volta introdotta, la primogenitura dette inizio alla successione per sostituzione per il motivo che ora vedremo. I fratelli cadetti in un primo momento consideravano ingiusto che il fratello maggiore venisse privilegiato, e se moriva consideravano ancora più ingiusto che il figlio di lui, un bambino, avesse la precedenza su di loro. Per questa ragione in molti luoghi la disputa veniva decisa con una sfida a singolar tenzone. Bruce e Balliol entrarono in contrasto per questa ragione ⁽⁵⁾. In base ai nostri criteri Balliol aveva più diritto in quanto discendeva da una figlia maggiore, ma Bruce era di un grado più vicino al ramo principale della famiglia. La difficoltà d'introdurre questo criterio diede origine in un primo momento ad un nuovo tipo di successione, in base al quale alla morte del padre i beni andavano al figlio maggiore, ma se egli moriva quando i figli erano ancora minorenni, ovvero se moriva mentre era ancora vivo suo padre, gli succedeva suo fratello, non i suoi figli. Pertanto alla morte del fratello più giovane, i figli di costui erano preferiti ai figli degli altri fratelli. In base al diritto romano un nipote ereditava solo per la parte che sarebbe spettata al padre; egli poteva ereditare come figlio, ma non come figlio maggiore. Naturalmente i fratelli pensavano di essere parenti più prossimi del padre rispetto a qualunque nipote, ma se questa norma era ingiusta nei confronti delle aspettative dei fratelli, era altrettanto ingiusto privare il nipote delle ragionevoli aspettative che avrebbe potuto nutrire se suo padre fosse vissuto. Quest'ultima circostanza dette in seguito origine alla successione per linee. Una volta superata questa difficoltà non vi sono problemi per ammettere la successione collaterale. Nelle signorie feudali una donna non poteva accedere alla successione in quanto era incapace di svolgere il servizio militare, tuttavia ella poteva ereditare le terre per le quali fosse previsto qualunque altro tipi di servizio.

Vi sono due tipi di feudo: quello maschile e quello femminile.

(5) Cfr. *supra*, p. 68.

La Francia, alla cui corona non può accedere alcuna donna, è un esempio del primo tipo, l'Inghilterra del secondo.

Vi sono alcune norme abbastanza strane nel diritto scozzese relative alla successione dei collaterali. Se il secondo fratello ha una proprietà ed egli muore, la proprietà va al terzo fratello e non al primogenito, che si suppone abbia già ricevuto abbastanza. Le terre non acquisite per eredità, al contrario, seguono una linea ascendente, ma esse non vanno al fratello primogenito, bensì al fratello di età immediatamente superiore. Per il diritto inglese il fratello maggiore esclude tutto il resto della famiglia dalla metà del patrimonio non acquisito per eredità, in altri paesi la sua quota non è così grande.

È da notare che il diritto di primogenitura costituisce un ostacolo per l'agricoltura. Se tutta la terra fosse divisa fra i vari figli, ciascuno apporterebbe alla sua parte miglierie maggiori di quanto non faccia un solo erede con il tutto. Inoltre i fittavoli non curano mai un podere così bene come se fosse di loro proprietà. La primogenitura è inoltre dannosa anche per la famiglia in quanto, se anche provvede bene ad uno, lascia che tutto il resto della famiglia si riduca in miseria dopo qualche generazione. Nella successione ad un trono, tuttavia, essa presenta un vantaggio evidente, impedisce infatti ogni pericolosa rivalità fra i fratelli.

Vi sono alcuni altri tipi di successione che sono e sono stati in vigore in diversi paesi. Così, in alcuni paesi è il figlio più giovane che succede al padre. Qualcosa di simile accade, ai giorni nostri, fra i fittavoli: i figli maggiori ricevono una sistemazione a mano a mano che crescono, mentre il più giovane che resta con il padre gli succede.

Questo è tutto per quanto riguarda la successione legale. Passiamo ora alla successione testamentaria. Bisogna notare che non esiste alcuna estensione maggiore di questa del concetto di proprietà e perciò ci volle molto tempo prima che fosse introdotta; era del tutto naturale riconoscere ad un uomo il diritto di disporre della sua proprietà finché era in vita, ma un testamento suppone che egli disponga di tale diritto quando, a rigore di termini, egli stesso non può più godere di diritto alcuno. Non si può dire che egli trasferisca un diritto, in quanto l'erede non gode di alcun diritto in conseguenza del testamento fino al momento in cui il testatore stesso non ha perso ogni diritto. Pufendorf giustifica ingegnosamente questo fatto con

l'immortalità dell'anima ⁽⁶⁾. A Roma il diritto di fare testamento venne introdotto gradualmente. Dapprima esso venne concesso, ma soltanto dopo aver chiesto ed ottenuto il consenso dei cittadini, alle persone senza prole. Questa prassi corrispondeva più o meno all'adozione. Se un individuo moriva e voleva lasciare la sua proprietà ad un figlio in esilio, chiedeva ai suoi vicini di non togliergliela alla sua morte. Questa richiesta veniva presa in considerazione non tanto perché rispecchiava la sua volontà, quanto per un senso di affettuoso rispetto nei confronti del defunto. È nella nostra natura provare consolazione nel ricordare le ultime parole di un amico e nell'eseguire le sue ultime volontà. La solennità della circostanza impressiona profondamente l'animo. Inoltre, è come se ci compenettrassimo nel defunto ed immaginassimo quello che le nostre anime viventi proverebbero se fossero unite al suo corpo, e quanto saremmo disperati nel vedere non rispettate le nostre ultime volontà. Questi sentimenti indussero gli uomini ad estendere la proprietà un poco oltre la vita di un uomo.

Sembra che questo sia stato il fondamento della successione testamentaria. Non eseguire la volontà del padre costituiva una sorta di empietà, sebbene non costituisse reato privare l'erede della sua proprietà, dal momento che non esistevano leggi in suo favore e dato che la sua condizione di esule eliminava ogni ragionevole aspettativa di successione. In questo caso il torto sembra piuttosto arrecato al defunto in quanto ci immedesimiamo in quelli che sarebbero i suoi sentimenti se egli dovesse tornare in vita.

Bisogna notare che questa pratica indica un considerevole raffinamento dell'umanità e non venne mai adottata da un popolo primitivo. Prima delle Dodici Tavole nessun romano aveva il diritto di far testamento. I nostri antenati sassoni non avevano alcun diritto di disporre delle loro terre con un testamento e non esiste alcuna traccia di questa pratica nell'antico Testamento. Il sentimento di affettuoso rispetto per il morto poteva essere giustificato soltanto in relazione al suo successore immediato e quindi, inizialmente, il diritto di far testamento non andava al di là di questo, a meno che la persona in favore della quale il testamento era stato stilato non rifiutasse di

⁽⁶⁾ Pufendorf IV, 10, 4. In realtà, come annota Cannan, Pufendorf cita Leibniz a questo proposito (*cit.*, p. 120, n. 3).

accettare l'eredità, nel qual caso essa poteva venir destinata ad un altro. Ciò costituì un'ulteriore estensione di questo diritto. E ancora, se un uomo moriva e nominava erede il figlio di sua sorella, affinché la proprietà non finisse nelle mani di parenti acquisiti, il testatore era autorizzato a dichiarare che se il pupillo fosse morto ad una determinata età, la proprietà sarebbe andata ad una certa altra persona. Questa veniva definita sostituzione pupillare (7). Così il concetto di proprietà venne ulteriormente esteso.

La più ampia di tutte le estensioni del concetto di proprietà si affermò con l'introduzione dell'istituto dell'*entail* (8). Concedere ad un uomo il potere di disporre dei suoi beni dopo la morte è un privilegio assai notevole, ma è nulla di fronte alla estensione di questo potere fino alla fine del mondo. Alle origini della società la condizione della famiglia era assai diversa da quella attuale. Dato che la moglie era soggetta al marito e nella migliore delle ipotesi era sullo stesso piano di una figlia, raramente accadeva che portasse delle aggiunte alla proprietà del marito, se non grazie alla sua laboriosità. Ma quando anche le donne furono ammesse alla successione e divennero proprietarie di grandi fortune, esse non si sarebbero più sposate senza un accordo in base al quale veniva loro assicurata sia l'amministrazione oculata dei propri beni, sia il fatto che alla loro morte una parte delle loro fortune sarebbe andata ai loro parenti. In seguito a ciò fu introdotto un nuovo tipo di matrimonio basato sul contratto che rendeva le due parti egualmente indipendenti. Dapprima, naturalmente, questo grosso cambiamento delle relazioni familiari suscitò perplessità e lamentele e siccome la sua causa remota era indicata nella successione per via femminile, venne fatto ogni sforzo per precludere alle donne la via dell'arricchimento. A tal fine a Roma venne emanata una legge detta *Voconia* (9) che ripristinava completamente la situazione originaria. Per eludere questa legge fu escogitato un *fide(i) com(m)issum* in base al quale, se un uomo aveva intenzione di lasciare la sua proprietà ad una persona che per legge non era auto-

(7) Cfr. supra, p. 76.

(8) Forma di successione limitata espressamente ad una categoria di eredi e che presenta delle analogie, senza tuttavia coincidere, con il fedecommesso, a differenza di quanto sembra sostenere Smith.

(9) Cfr. supra, p. 78, n. 32.

rizzata a riceverla, egli la lasciava ad un altro individuo e riceveva da questi la promessa solenne che costui l'avrebbe ceduta alla persona alla quale il testatore intendeva lasciarla. Augusto emanò una legge che obbligava il possessore fiduciario a cederla in ogni caso e nominò a tale scopo un *praetor fidei commissario*. L'individuo al quale la proprietà veniva lasciata era chiamato *haeres fiduciarius* e la persona alla quale l'eredità doveva essere ceduta si chiamava *fide(i) commissarius*. In tal modo la proprietà venne estesa oltre il primo successore, e una volta compiuto questo passo fu facile andare oltre e introdurre l'istituto dell'*entail* ⁽¹⁰⁾.

Questo tipo di successione testamentaria fu introdotta per la prima volta nel diritto moderno dagli ecclesiastici la cui formazione li aveva resi edotti dei costumi romani. Poiché essi erano i sostenitori di questa dottrina, era naturale che divenissero anche interpreti ed esecutori di testamenti fin quando Teodosio e Valentiniano ⁽¹¹⁾ non li privarono di queste mansioni. In Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore li reintegrò in questo compito ⁽¹²⁾.

In base al costume del nostro paese se un uomo lascia moglie e figli può disporre soltanto di un terzo dei suoi beni nel testamento, e se lascia soltanto la moglie, senza aver figli, può disporre soltanto della metà del suo patrimonio. Dopo l'introduzione del sistema feudale le terre potevano essere lasciate per testamento insieme alle servitù militari soltanto con il consenso del signore. Originariamente, in Inghilterra, gli *entail* non erano ammessi a parte il caso della occupazione della terra. Un uomo occupava una proprietà per sé e per i suoi eredi, ma se non aveva eredi non poteva lasciarla in eredità ed essa veniva restituita al superiore. Tuttavia lo poteva se aveva eredi ed in tal modo il signore veniva privato del suo diritto di reversibilità. Successivamente venne emanata una legge per assicurare questo diritto ⁽¹³⁾.

Nel complesso non vi è nulla di più assurdo degli *entail*. In questo caso i principî della successione testamentaria non possono trovare alcuna applicazione. Il rispetto affettuoso nei confronti del

⁽¹⁰⁾ Per una più ampia trattazione di questo argomento, cfr. supra, pp. 77 e ss.

⁽¹¹⁾ In realtà Arcadio ed Onorio.

⁽¹²⁾ Cfr. supra, p. 80.

⁽¹³⁾ (13) Edoardo I (*Statute of Westminster II*, 1285).

morto può avere valore soltanto quando il ricordo di lui è ancora recente nella mente degli uomini. Il potere di disporre di una proprietà per sempre è chiaramente assurdo ⁽¹⁴⁾. La terra in tutta la sua integrità appartiene a ciascuna generazione, e la generazione precedente non può avere alcun diritto di vincolarla e di toglierne la libera disponibilità alla posterità. Tale estensione della proprietà è assolutamente contro natura. L'assurdo diffondersi dell'istituto dell'*entail* fu dovuto all'ignoranza dei limiti dei diritti del defunto, ammesso che un morto possa godere di diritti. Questo tipo di successione dovrebbe estendersi al massimo fino a coloro che sono vivi alla morte del testatore, in quanto egli non può nutrire alcun attaccamento nei confronti di individui che non sono ancora nati.

Queste forme di successione testamentaria sono di ostacolo al miglioramento delle campagne e le terre dove non sono mai state applicate sono sempre le meglio coltivate. Spesso gli eredi delle proprietà soggette a questo genere di vincolo non hanno alcuna intenzione di prendersi cura delle terre ed in molti casi non sono in grado di farlo. Un uomo che acquista dei terreni si propone espressamente di coltivarli ed in genere gli acquirenti recenti sono i coltivatori migliori.

Esistono due prerequisites nel trasferimento volontario:

1) la dichiarazione esplicita delle proprie intenzioni sia da parte di colui che cede il bene che da parte di colui al quale il bene viene ceduto;

2) l'effettiva consegna dell'oggetto.

Nella maggior parte dei casi il primo di questi prerequisites non è vincolante in assenza del secondo, in quanto non esiste diritto senza possesso. In verità se qualcuno ha preso in prestito qualcosa ed in seguito lo acquista non vi è alcun bisogno che l'oggetto gli venga consegnato, poiché è già in suo possesso. Prima del possesso non si ha alcun diritto sull'oggetto, anche se si può avere il diritto di costringere qualcuno a mantenere la sua promessa o a rispettare il contratto. Se acquisto un cavallo da qualcuno e se prima che avvenga la consegna costui lo vende ad una terza persona, io non posso pretendere il cavallo da chi ormai lo possiede ma soltanto dalla persona che lo ha venduto. Tuttavia, se il cavallo mi è stato consegnato, posso

(14) Cfr. *supra*, p. 81; RN, p. 380.

pretenderlo indietro da chiunque. Quindi la proprietà non può essere trasferita senza il passaggio o consegna. Grozio giustamente osservava che nel trasferimento di un pegno non vi è alcun bisogno della consegna, poiché in questo caso l'oggetto è già in possesso dell'interessato ⁽¹⁵⁾. In Francia, se un uomo dichiara la sua intenzione di fare una donazione e muore prima di aver consegnato il dono, il dono va al suo erede. Questa era anche l'usanza presso i Visigoti ⁽¹⁶⁾.

Non è facile determinare che cosa conferisca il possesso nel caso del trasferimento di proprietà terriere e di altri oggetti di grandi dimensioni. Dato che non si può effettuare una consegna vera e propria, nel nostro paese si usa una consegna simbolica. Una spiga o un mannello di grano simboleggiano tutto il campo, una pietra e una zolla la proprietà compreso il sottosuolo, mentre le chiavi della porta simboleggiano la casa. In base al diritto scozzese, nel caso del trasferimento di diverse proprietà, l'acquirente deve essere investito della proprietà di ciascuna di esse; in base alla legge inglese l'investitura di una sola vale per tutte, purché avvenga davanti al tribunale di contea. In Scozia essa deve avvenire sulla proprietà, mentre in Inghilterra è sufficiente che il terreno sia in vista. Oltre alla consegna, si richiede anche, per garanzia, un documento o uno scritto che indichi a quali condizioni è avvenuto il passaggio di proprietà. Prima che una legge piuttosto recente lo abolisse, vigeva il costume che nessun vassallo o possessore avesse il diritto di alienare la sua proprietà senza il consenso del signore, in quanto egli occupava la proprietà in cambio del servizio militare ⁽¹⁷⁾. Era obbligatorio restituire la proprietà al superiore il quale la affidava all'acquirente, poiché era giusto che il nuovo vassallo fosse di suo gradimento. In seguito tuttavia divenne obbligatorio accettare i creditori e questo venne spesso usato come espediente per eludere la legge. Il venditore rilasciava una ricevuta per una certa somma presa in prestito senza dire affatto che si trattava di una vendita e in tal modo le terre venivano aggiudicate al creditore, ed il signore era obbligato ad accettarlo come vassallo. D'altro canto, poiché il conduttore poteva essere maltrattato da un nuovo superiore, il signore non poteva vendere la proprietà senza il

⁽¹⁵⁾ Grozio, II, 8, 25.

⁽¹⁶⁾ Cfr. *supra*, p. 85.

⁽¹⁷⁾ (20) Giorgio II (1747).

consenso del vassallo. Perciò, se una della due parti vendeva una parte qualunque della proprietà senza il consenso dell'altra, perdeva i propri diritti.

L'obbligo dei vassalli nei confronti dei signori continuò più a lungo in Scozia che in Inghilterra, ed il fatto può essere spiegato con la diversità nei governi di questi due paesi, in quanto quello d'Inghilterra fu sempre incline alla democrazia, e quello di Scozia all'aristocrazia. Quando la società si consolidò il mutuo consenso non fu più necessario, poiché il conduttore era protetto dalla legge, qualunque fosse il signore.

Al tempo delle guerre civili venne introdotto un nuovo tipo di consegna. Quando un individuo trasferiva la sua proprietà ad un altro per suo uso personale, essa non poteva essere confiscata. L'individuo a cui la proprietà veniva trasferita era considerato un consegnatario e ne prendeva possesso in nome dell'altro.

Il secondo tipo di diritti reali è costituito dalle servitù, ovvero dai vincoli che uno ha sulla proprietà di un altro. Questi diritti erano in origine personali, in quanto venivano assunti mediante un contratto fra persone. È necessario che io abbia un passaggio fino alla città dove si tiene il mercato. Se la proprietà di un individuo si estende fra me e la città, devo contrattare con lui per ottenere la servitù di una strada che la attraversi. Questo contratto dà origine soltanto ad un diritto personale anche se ottengo l'impegno dell'altro a non vendere senza questo vincolo. Ma ecco sorgere una difficoltà, infatti, se la terra venisse venduta ed il nuovo proprietario facesse obiezione alla strada, io non potrei fargli causa per un diritto personale acquisito sul proprietario precedente. Prima di poter arrivare al nuovo acquirente, devo far causa alla persona sulla quale godevo di quel diritto, che a sua volta deve far causa alla persona a cui ha venduto la terra. Se la terra è passata per diversi proprietari questo procedimento diviene estremamente lungo e scomodo. La legge, per porvi rimedio, trasformò le servitù in diritti reali, esigibili *a quocumque possessore*. Le servitù erano *rusticae*, come ad esempio il diritto ad una strada fino alla città o al fiume ed il diritto di nutrire un certo numero di mucche sui pascoli di un altro; oppure *urbanae*, come ad esempio il diritto di appoggiare le travi di una casa sul muro di un altro, il diritto di costringere il proprietario del piano sottostante a costruire mura abbastanza robuste da sostenere le mie, e così via. Tutti questi

diritti sono per loro natura personali e furono resi reali soltanto dai giuristi. Anche le rendite vitalizie sulle proprietà e molte altre cose costituiscono delle servitù, e sono, a rigore, personali. Gli oneri feudali erano soltanto diritti personali e quindi ogni nuovo vassallo doveva rinnovare l'omaggio e la promessa di fedeltà.

Alle origini del diritto feudale, se il proprietario non ottemperava ai suoi doveri in ogni articolo, perdeva il suo feudo. Allo stesso modo, se il conduttore ledeva i diritti del suo signore, doveva restituire il feudo al suo superiore. Il diritto del vassallo era basato sul documento di concessione del superiore, ogni articolo doveva essere rispettato, ed ogni nuovo possessore doveva rinnovare il suo impegno. Quando i conduttori divennero indipendenti ed ottennero la proprietà, si disse che essi godevano del *dominium directum*, non del *dominium utile* ⁽¹⁸⁾.

I pegni e le ipoteche sono garanzie sicure per il pagamento dei debiti. In un primo momento essi non potevano essere reclamati come diritti reali, ma successivamente la legge li considerò tali. A rigore di termini i pegni si riferiscono agli oggetti mobili, le ipoteche agli immobili. Se un pegno non viene riscattato ad una certa data, esso viene confiscato. Poiché gli individui in condizioni precarie sono per loro natura morosi, la negligenza dei debitori presso i Romani diede origine alla *Lex Com(m)issoria* ⁽¹⁹⁾, in base alla quale il creditore era autorizzato ad impadronirsi del pegno ed a restituire eventualmente ogni eccedenza di valore. In base al diritto inglese, in mancanza di una scadenza, il pegno diventa di proprietà del prestatore alla morte di colui che ha dato in pegno l'oggetto. Per quanto riguarda gli immobili le terre vengono ipotecate ma non consegnate, ed in caso di inadempienza vengono confiscate. A questo proposito il diritto romano ed il nostro coincidono quasi completamente. Se il pagamento non viene effettuato entro alcuni mesi dalla richiesta, il creditore si aggiudica la terra per il valore dell'intero ammontare e di una multa, ma la sua proprietà non è sicura senza un lungo possesso, in quanto il proprietario ha il diritto di riscattarla entro un ragionevole lasso di tempo. Tuttavia, dato che per quanto riguarda il riscatto possono sorgere molti problemi con la revisione di vecchi conti e

⁽¹⁸⁾ In realtà vale il contrario.

⁽¹⁹⁾ Cfr. *supra*, p. 94.

simili, in Inghilterra la legge stabilisce in venti anni il termine per riscattare un'ipoteca.

Le *Hypothechs* ⁽²⁰⁾ sono un altro tipo di pegno che in realtà deriva da contratto ma che l'ordinamento giuridico ha trasformato in diritti reali. Grazie ad esse, in passato, il signore era autorizzato a trattenere i mobili e tutto il bestiame del conduttore se egli falliva, e poteva reclamarli *a quocumque possessore*. Ciò derivava dalla pratica di tenere fittavoli a mezzadria, per cui tutte le attrezzature ed il bestiame della fattoria appartenevano al signore. Attualmente il signore gode soltanto di un diritto di prelazione e presso di noi l'istituto dell'ipoteca non è così sviluppato come lo era fra i romani. Tutti i pegni costituiscono per loro natura diritti personali, e sono divenuti reali solo attraverso la legge.

I privilegi esclusivi costituiscono l'ultima classificazione dei diritti reali. Fra di essi va annoverato il diritto di eredità, che non è una creatura del diritto positivo, ma che deriva dalla natura. L'erede, prima di chiunque altro, gode del privilegio di pretendere quello che apparteneva al defunto e una volta che sia riconosciuto erede ciò diventa una sua *real property* ⁽²¹⁾. E ancora, se una persona stana della selvaggina egli gode del privilegio esclusivo di inseguirla, e chiunque interferisca durante la caccia è passibile di pena non per violazione di proprietà, ma perché viola il privilegio esclusivo del cacciatore. Nell'anno 1701 una nave da guerra inglese entrò in combattimento con un convoglio di navi mercantili francesi che era sul punto di cadere nelle loro mani quando una nave corsara scozzese intervenne e si impadronì del bottino. Ne seguì un processo e la nave corsara scozzese fu dichiarata colpevole di violazione di proprietà. Tuttavia ad un esame più attento troveremo che si trattava semplicemente della violazione di un privilegio ⁽²²⁾.

Sebbene questi ed alcuni altri privilegi esclusivi derivino dalla natura, essi sono in genere creature del diritto. Di questo tipo sono i monopoli e tutti i privilegi delle corporazioni, i quali, se in passato

⁽²⁰⁾ Cfr. *supra*, p. 10, n. 8.

⁽²¹⁾ La *real property* nella *common law* si riferisce a diritti protetti da una *real action*, cioè da un'azione diretta al recupero del bene. Spesso il termine è equivalente a quello di proprietà terriera.

⁽²²⁾ Cfr. *supra*, p. 98.

potavano essere vantaggiosi per gli interessi del paese, sono attualmente dannosi. La ricchezza di una nazione consiste nell'abbondanza di provviste a buon mercato, mentre le corporazioni e i monopoli hanno l'effetto di rendere ogni cosa oltremodo costosa. Quando un certo numero di macellai gode del privilegio esclusivo di vendere carne, può accadere che essi si accordino per fissare il prezzo della carne a loro discrezione e noi siamo costretti a comprarla sia che si tratti di carne di buona o cattiva qualità. Questo privilegio non va neppure a vantaggio degli stessi macellai in quanto anche gli altri commercianti sono riuniti in corporazioni e se i macellai vendono il manzo a caro prezzo, debbono però acquistare a caro prezzo il pane. Tuttavia il danno maggiore è per il pubblico, per il quale diventa più difficile procurarsi qualsiasi tipo di merce e per il quale tutti i lavori vengono svolti in modo peggiore; le città sono poco popolate e crescono i sobborghi. Al contrario il privilegio di vendere un nuovo libro o una nuova macchina per quattordici anni non ha conseguenze così negative. Esso costituisce un compenso equo ed adeguato al merito. Bisogna notare che il diritto alle servitù ed ai privilegi esclusivi può essere acquisito attraverso l'usucapione.

E questo è tutto per quanto riguarda i vari tipi di diritti reali. Passiamo ora ai diritti personali, che derivano da contratto, da quasi-contracto o da illecito.

DEL CONTRATTO

La cogenza di un contratto si basa sulle aspettative ragionevoli indotte da una promessa, che differisce in modo considerevole da una pura e semplice dichiarazione di intenzione. Se dico che ho intenzione di fare una certa determinata cosa in tuo favore e, tuttavia, a causa di alcune circostanze non la faccio, non sono per questo colpevole di violazione di promessa. Una promessa è una dichiarazione esplicita del desiderio che la persona alla quale prometto qualcosa conti sull'esecuzione di ciò che ho promesso. Di conseguenza la promessa genera un obbligo e la violazione di essa costituisce un torto.

La violazione di un contratto costituisce ovviamente la forma più lieve di violazione di un diritto poiché è naturale fare più conto su ciò che possediamo che su quanto è in mano ad altri. Un uomo che venga derubato di cinque sterline si sente molto più danneggiato che non se avesse perso cinque sterline a seguito di un contratto. È per questo motivo che nelle epoche primitive i reati di ogni genere, esclusi quelli che turbano l'ordine pubblico, vengono puniti con pene lievi e la società deve aver raggiunto un notevole grado di progresso prima che un contratto possa divenire motivo di azione legale, ovvero prima che l'inadempimento di un contratto possa ottenere riparazione. Ciò è dovuto alla scarsa importanza che a quei tempi si attribuiva ai contratti, nonché all'ambiguità del linguaggio.

I primi contratti protetti da un'azione legale furono quelli in cui il danno procurato era molto grave e per i quali non esisteva alcun dubbio che la persona intendeva effettivamente rispettarli. Di conseguenza presso gli antichi furono motivo di azione legale innanzitutto le promesse fatte con grande solennità. Presso di loro non si poteva fare alcuna stipulazione se i contraenti non erano presenti di persona e nessuna promessa scritta di pagamento era vincolante.

Come per il diritto romano nessuna promessa poteva dare adito a procedimenti legali senza una stipulazione, così per il diritto inglese, allo scopo di rendere vincolante una promessa, fu dapprima

necessaria una *consideration* o giusta causa ⁽¹⁾. Veniva considerato contrario alle buone maniere insistere su una promessa. Se un uomo prometteva alla propria figlia una certa somma, esisteva una giusta causa e perciò egli era obbligato a mantenere la sua promessa. Ma se egli prometteva la somma alla figlia di un altro, tale promessa era sine causa e, a meno che non si trattasse di una parente, non si poteva intraprendere nessuna azione legale per violazione di promessa. Se io faccio una promessa, essa non è sufficiente ad intentare causa, ma se prometto una seconda volta di non dimenticare la promessa precedente, quest'ultima promessa diventa vincolante e la prima costituisce la giusta causa che la rende tale.

Le prime promesse che diedero diritto a promuovere un'azione legale furono quelle fatte in tribunale e per le quali non poteva esistere alcun dubbio circa l'intenzione. Di conseguenza l'impegno per ogni promessa veniva assunto davanti ad un tribunale. Si parla di impegno (*recognisance*) ⁽²⁾ quando il debitore si presenta in tribunale con il creditore e riconosce di dovergli una certa somma. In questo caso una copia della dichiarazione veniva consegnata al creditore mentre un'altra veniva affidata all'impiegato e se il creditore produceva questo documento, ed esso corrispondeva all'altro, egli poteva intraprendere un'azione legale per recuperare il suo denaro. Successivamente bastò allo scopo un impegno formale assunto davanti al funzionario di una città centro di un grosso mercato.

I contratti che successivamente diedero diritto a promuovere un'azione legale furono i *contractus reales*, ossia quelli costituiti dalla consegna di un oggetto che doveva essere restituito, tale e quale, *in species*, o in valore. Questi contratti sono di quattro tipi: *mutuum*, *commodatum*, *depositum* e *pignus*.

Il *mutuum* si ha quando si presta qualunque cosa che debba essere restituita in valore, come ad esempio il danaro. Esso diede subito diritto a promuovere un'azione legale.

Il *commodatum* si ha quando si deve restituire lo stesso oggetto, ad esempio un cavallo preso in prestito.

⁽¹⁾ In realtà nel sistema inglese di *common law* i due termini non sono equivalenti. La *consideration* indica, come sottolinea de Franchis, "un elemento che vale a dare un contenuto di onerosità" al contratto (*cit.*, p. 520); cfr. *supra*, p. 116, n. 5.

⁽²⁾ Cfr. *supra*, p. 115, n. 3.

Il *depositum* si ha quando qualcosa viene affidato alle cure di un altro, senza attribuirgliene l'uso.

Il *pignus* è la garanzia per un debito.

Tutti questi vennero dotati di azione legale prima dei contratti consensuali che sono anch'essi quattro, e cioè: la compravendita, la locazione-conduzione, la società e il mandato (3). Nel caso della compravendita, se il contratto non viene rispettato, si perde la caparra. In passato la locazione-conduzione includeva i contratti di locazione, i salari giornalieri, le costruzioni, e praticamente tutto quanto aveva a riferimento la comunità. Se il contratto di mandato veniva svolto a titolo gratuito, in origine non poteva giustificare un'azione legale. Se però si dava una ricompensa esso corrispondeva grosso modo al *commodatum*. Se si paga una piccola cifra per il prestito di un oggetto, il prestito rientra nel contratto di locazione-conduzione. Il *mutuum* non implica alcun interesse e, a meno che non venga esplicitamente dichiarato nel contratto, esso non ne frutterà alcuno.

Vi era inoltre nel diritto romano quello che veniva definito *pactum nudum*, quando vi era una pura e semplice promessa senza alcuna causa, il che costituiva un'eccezione o difesa contro l'azione dell'attore (4). Poiché i contratti privano gli individui di quella libertà che ogni uomo desidera godere, un fragilissimo pretesto di difesa è sufficiente per sciogliere da ogni impegno. In origine nessun contratto veniva giudicato se non dai tribunali ecclesiastici, ma a poco a poco essi passarono ai tribunali civili. Il diritto canonico, che giudicava in base ai principi dell'onore e della virtù, obbligava gli uomini a rispettare anche le promesse che venivano fatte a titolo gratuito. Ciò venne imitato dall'ordinamento civile ed in base alla nostra legge se una promessa può essere chiaramente dimostrata, colui che promette deve mantenere. In genere la legge permetteva soltanto querele per danni finché non venne creata la *Court of Chancery*. In verità il compito naturale di un tribunale è quello di riparare i torti e di conseguenza se un individuo rifiutava di rispettare il suo impegno, egli era tenuto soltanto a pagare i danni che la controparte aveva subito. Ma la *Court of Chancery* costrinse l'individuo all'esecuzione forzata dello specifico adempimento degli accordi.

(3) J. 3, 22, 1; Gaio, III, 136.

(4) Cfr. supra, p. 118.

Non vi potrebbe essere maggiore differenza fra la situazione attuale e quella antica per quanto riguarda i contratti. Formule di maledizione e le più solenni cerimonie erano considerate appena sufficienti per assicurare l'adempimento di un contratto. A questo scopo venne ideata tutta una serie di cerimonie atte ad impressionare le menti: bere sangue misto ad acqua, unirsi con un giuramento di sangue, promettere davanti ad un altare, spezzare un filo di paglia. Oggi basta un nulla per rendere vincolante un contratto.

Esistono alcuni problemi relativi ai contratti che sono molto discussi dai giuristi ed uno, in particolare, che si riferisce allo svilimento della moneta. Se prendo in prestito cento sterline quando una sterlina vale quattro onces alla sterlina ed essa viene successivamente abbassata a due onces, il problema è se si dovrebbero pagare cento oppure duecento sterline della nuova moneta. Il governo impone un'alterazione della moneta quando bisogna soddisfare qualche necessità urgente. Nel 1703 la corona di Francia aveva bisogno di dieci milioni e potè raccoglierne soltanto cinque. Rivalutarono la moneta e pagarono dieci milioni con cinque ⁽⁵⁾. Poiché il governo autorizzò i privati a pagare con la nuova moneta, il danno non è grave. Lo svilimento della moneta abbassa momentaneamente i prezzi di tutte le merci e provvigioni, in quanto tutte vengono pagate con la nuova moneta e quindi gli usi del denaro possono essere svolti dalla moneta nuova come dalla vecchia.

Il quasi-contratto si basa sull'obbligo della restituzione. Se si trova un orologio per la strada, si è tenuti a restituirlo in base al diritto di proprietà, in quanto un individuo non perde la proprietà insieme con il possesso. Ma se due individui fanno i conti ed uno paga all'altro una somma che entrambi pensano gli sia dovuta e successivamente si scopre che quella somma non era dovuta, come si potrà reclamarla? Non si può pretenderla come proprietà, in quanto la somma è stata ceduta e non la si può reclamare per contratto poiché non ne fu stipulato alcuno, tuttavia è evidente che uno si arricchisce a danno dell'altro e quindi si impone una restituzione.

Allo stesso modo se un uomo fosse mandato lontano per un improvviso ordine dello stato senza lasciare un procuratore per seguire un processo che lo riguarda ed un amico si assume questo

(5) Cfr. *ibid.*, p. 123.

compito senza riceverne l'incarico in quanto la difesa è necessaria ed è bene impegnarsi, egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ⁽⁶⁾. Sul medesimo principio si fondavano le *actiones contrariae* del diritto romano. Se mi viene prestato un cavallo e per questo cavallo avessi sostenuto delle spese straordinarie, in base al comodato mi potrebbero richiedere il cavallo nelle stesse condizioni in cui mi era stato prestato, ma io potrei pretendere il rimborso delle spese straordinarie con una *actio contraria*.

Lo stesso principio si applica in molti altri casi. Se un individuo prende in prestito del denaro ed ottiene la garanzia solidale ed individuale di tre conoscenti e fa poi bancarotta, il creditore sporge querela contro il garante più abbiente che ha il diritto di procedere contro gli altri due per i loro terzi in base all'obbligo di restituzione. Il diritto scozzese va anche oltre. Supponiamo che colui che fa bancarotta abbia due proprietà e due creditori A e B. Immaginiamo che A abbia una garanzia su entrambe le proprietà e B una garanzia soltanto sulla migliore. A ha la facoltà di rivalersi per il suo denaro sulla proprietà che preferisce e si rivale sulla proprietà che serviva come garanzia di B. Poiché in questo caso B viene tagliato fuori, la legge impone ad A di trasferire i suoi diritti sull'altra proprietà a B. Nel diritto romano si verificava la medesima cosa in relazione alla tutela.

Passiamo ora al terzo tipo di diritti personali, quelli, cioè, *ex delicto*.

I reati sono di due tipi, in quanto possono essere commessi *ex dolo* se esiste un'intenzione colpevole, o *ex culpa* se vengono commessi a seguito di negligenza colpevole.

Il reato suscita naturalmente il risentimento di colui che ne è testimone, e la punizione del colpevole è ragionevole fintantoché uno spettatore imparziale può approvarla. Questa è la misura naturale della punizione. È da notare che in un primo momento l'approvazione della punizione non si basa sulla considerazione dell'utilità pubblica la quale viene comunemente considerata come suo fondamento. Il motivo reale è la nostra solidarietà con il risentimento dell'offeso. Che non si tratti dell'utilità risulta chiaro dal seguente esem-

(6) La *negotiorum gestio* rappresenta il caso più tipico fra quelli contemplati dal diritto giustiniano nella categoria dei quasi-contratti.

pio. In Inghilterra la lana veniva considerata fonte della prosperità dello stato ed esportarla divenne un reato capitale (7). Tuttavia, sebbene la lana venisse esportata come prima e tutti fossero convinti che tale pratica fosse dannosa, non si potè mai avere nessuna giuria, nessuna prova contro i contravventori. Per sua natura l'esportazione della lana non costituisce un reato e non si potè indurre nessuno a considerarla punibile con la morte. Allo stesso modo se una sentinella fosse messa a morte per aver abbandonato il suo posto, per quanto la punizione sia giusta e il danno che sarebbe potuto derivarne molto grave, tuttavia non si riesce ad accettare questa punizione come se si fosse trattato di quella di un ladro o di un rapinatore.

Il risentimento non suggerisce soltanto la punizione, ma ne indica anche le modalità. Il nostro risentimento non viene placato a meno che il colpevole non venga punito per la specifica offesa che ci ha arrecato e purché egli sia reso edotto del fatto che quella punizione gli viene inflitta per quella specifica azione. Un reato consiste sempre nella violazione di un diritto, naturale o acquisito, reale o personale. L'inadempienza di un contratto in realtà non è un reato, a meno che non sia determinata da una qualche intenzione fraudolenta.

Il delitto più grave che possa essere commesso nei riguardi di una persona è l'omicidio, la cui punizione naturale è la morte, non come compenso, ma come ritorsione logica. In tutte le nazioni civilizzate la morte è la punizione dell'omicida, ma presso i popoli barbari si accettava una riparazione pecuniaria, poiché allora il governo era debole e non osava interferire nelle dispute fra gli individui se non come mediatore. In particolare nell'età dei cacciatori, il concetto di autorità era poco più di un nome ed un uomo dotato di influenza particolare non poteva fare altro che indurre le parti ad un accordo. Quando un uomo veniva ucciso tutta la comunità si riuniva e consigliava all'assassino di pagare un indennizzo e alla controparte di accettarlo. In America se un membro di una famiglia ne uccide un altro la comunità non interviene, in quanto il fatto non ha alcuna conseguenza sulla pace pubblica. La comunità interviene soltanto se una famiglia ne assale un'altra. Ci volle molto tempo prima che il governo potesse convocare un uomo e potesse ordinargli ciò che

(7) Cfr. *supra*, p. 127.

doveva fare, infatti ci volle molto tempo prima che la gente accettasse di sottoporsi ad un'autorità assoluta. Possiamo individuare le vestigia di questa antica condizione di debolezza nei diritti di tutti i popoli.

Quando il governo divenne più forte, l'omicida venne non solo obbligato a pagare un indennizzo ai parenti dell'ucciso, ma anche allo stato, che aveva dovuto assumersi l'onere di dargli in quell'occasione la sua protezione contro la vendetta dei diretti interessati. Questo era lo stato del diritto penale presso i Germani al tempo della decadenza dell'Impero Romano.

I Germani erano molto più progrediti degli americani di oggi. Sebbene punissero raramente con la morte, sembra tuttavia che essi cercassero di rendere la punizione in qualche misura proporzionata al delitto. Veniva fissato un prezzo per ogni persona a seconda della sua condizione sociale. Vi era un prezzo per chi uccideva il re ed un altro per chi uccideva uno schiavo. L'indennizzo era proporzionato alla dignità della persona e dei suoi parenti. L'oblazione al principe per il suo intervento variava in più o in meno nella stessa proporzione. Vi era un'ammenda più alta per chi uccideva un uomo al servizio di un lord che non per chi uccideva un assoldato al servizio di un piccolo barone. Turbare la pace del re comportava una multa maggiore che turbare la pace di un barone o di un lord. Se il colpevole rifiutava di pagare l'ammenda, egli veniva abbandonato in balia della vendetta di coloro che aveva offeso e se non era in grado di pagare era costretto ad implorare l'aiuto dei suoi amici. Dato che l'ammenda non era adeguata all'offesa, il governo, una volta rafforzatosi, avvocò a sé questo ulteriore indennizzo, come prezzo per la libertà del reo. Da questo il sovrano acquisì il diritto di perdonare i criminali, in quanto per natura egli non ha più diritto di perdonare un reato che di condonare un debito non pagato.

Nell'antichità un reato veniva considerato in una duplice luce, come reato commesso nei confronti della famiglia offesa e come reato contro la pace. Il governo aveva il diritto esclusivo di punire coloro che avevano turbato la pace ed ucciso uno dei vassalli del re. L'ammenda al governo fu successivamente trasformata in pena capitale. Dopo il perdono del re il reo era libero e i parenti della vittima non avevano il diritto di perseguirlo. In Inghilterra il colpevole può essere punito sia in nome di un parente della vittima che in nome del

re. In caso di appello al re, il re non può perdonare, tuttavia si ricorre molto raramente, per non dire quasi mai, agli appelli, poiché è molto difficile condurli in porto. Se un uomo veniva ucciso, soltanto sua moglie poteva ricorrere in appello, oppure nel caso in cui ella fosse complice, l'erede legale. Qualunque errore nel corso del procedimento, ad esempio una parola con una ortografia errata, interrompeva la procedura, poiché lo Statute of Amendment, che autorizzava i tribunali a non tener conto degli errori, non si estendeva agli appelli. In passato si ricorreva spesso in appello nei casi di ferite, mutilazioni ecc.

In base al diritto inglese si distinguono vari tipi di omicidio. Il significato originale del termine indicava un'azione commessa in segreto poiché questo delitto avveniva di solito furtivamente. In seguito l'uccisione criminale di qualsiasi tipo venne chiamata omicidio e venne quindi fissata un'ammenda. Un omicidio procede da un'intenzione malvagia, da provocazione improvvisa, ovvero accidentalmente, *per infortunium*. Di questi soltanto il primo è da definirsi a giusto titolo omicidio volontario. Il secondo è omicidio preterintenzionale ed il terzo è omicidio accidentale che è spesso comprensibile e giustificabile. Omicidio *se defendendo* è l'omicidio commesso quando due persone litigano, ed una delle due è costretta ad uccidere l'altra per salvarsi la vita. Questo omicidio è comprensibile, non giustificabile. L'omicidio giustificabile è di due tipi. Primo se è commesso a difesa della propria persona, dei propri beni o della propria casa. Esso differisce dall'omicidio *se defendendo* in quanto in questo caso non vi è disputa, bensì un agguato sulla strada maestra o addirittura nella propria casa. In secondo luogo l'omicidio è giustificabile se viene commesso per aiutare una guardia o un funzionario della giustizia.

Questi sono i vari tipi di assassinio ed omicidio; mostreremo in seguito quale sia la natura di ciascuno. Se un individuo tende un agguato ad un altro e lo uccide, si tratta chiaramente di omicidio volontario. Lo stesso vale quando si uccide un uomo senza alcuna provocazione. In base alla legge inglese non esiste provocazione se non vi è percossa; le offese verbali e le minacce non sono sufficienti. Tuttavia, se qualcuno vi dà un pugno e voi glielo restituite e lo uccidete, non si tratta di omicidio volontario ma di omicidio preterintenzionale. Se qualcuno sta sparando a dei volatili da cortile o sta compiendo qualunque altro atto criminoso ed uccide un uomo senza

alcuna intenzione, si tratta di omicidio volontario. In tutti i casi in cui sia presente dolo o premeditazione, si tratta di omicidio volontario. Se una persona ne uccide un'altra nel pomeriggio in nome di una provocazione ricevuta durante la mattinata, si tratta di omicidio volontario. Tuttavia, se egli ha percorso soltanto pochi passi ed è tornato immediatamente per uccidere, non si tratta di omicidio volontario, ma di omicidio preterintenzionale. L'omicidio se difendendo non è punibile se non esisteva alcuna possibilità di scampo, ma se l'omicida ebbe il tempo di ritirarsi e di estrarre la spada, è punibile perché sarebbe potuto fuggire. Il diritto scozzese non fa alcuna distinzione fra omicidio preterintenzionale ed omicidio volontario. In Inghilterra l'omicidio preterintenzionale fu introdotto grazie a ciò che viene definito beneficio del clero. Quando si rafforzò l'autorità del governo, anche le punizioni dei reati furono rese più severe perché la quiete pubblica fosse meno turbata. Il clero sostenne che tanta severità era in contrasto con la parola di Dio e poiché l'autorità del clero derivava da Gesù Cristo e dal Papa, esso non era tenuto a rispondere ad alcuna magistratura civile. Essi affermavano che secondo le scritture nessuna azione in cui non esistesse intenzione malvagia o premeditazione andava considerata omicidio volontario, e citavano a conferma il Deuteronomio XIX. Perciò quando un membro del clero aveva commesso un reato, il vescovo aveva l'autorità di reclamarlo e di sottrarlo al potere secolare. Se un imputato riusciva a produrre il giuramento di dodici persone a sua discolpa egli era rimesso in libertà; in caso contrario il vescovo decideva se poteva essere recuperabile o meno. Se era giudicato incorreggibile egli veniva degradato. Con questo sistema il vescovo poteva reclamare tutto il clero, e i sagrestani, gli scaccini o tutti gli altri individui che erano in qualche modo legati alla chiesa. Successivamente tuttavia i tribunali civili lo autorizzarono ad avocare a sé soltanto il giudizio di coloro che sapevano leggere, in quanto questa abilità era più direttamente collegata con le mansioni del clero. In seguito la regina Anna estese a tutti indistintamente i privilegi che derivavano dal beneficio del clero in relazione all'omicidio preterintenzionale ⁽⁸⁾.

L'omicidio colposo comporta la confisca dei beni, ma vi è la possibilità di richiederli e di ottenere il perdono. Nell'omicidio giu-

(8) (5) e (6) Anna (1706-7).

stificabile l'imputato deve dichiararsi non colpevole di qualunque cosa di cui la corte possa incolparlo e se può produrre le prove, l'accusa non gli viene contestata formalmente.

Il nostro risentimento cade naturalmente sugli oggetti oltre che sugli esseri animati ed in molti luoghi la spada o lo strumento che avevano ucciso una persona erano considerati esacrabili, questi venivano perciò distrutti, soprattutto presso gli Ateniesi.

In base alla legge inglese se un uomo precipitava da una casa ⁽⁹⁾ e moriva, la casa veniva confiscata in base alla legge del *deodand*. *Deodand* significa essere votato al diavolo, grazie al medesimo tipo di metafora che le scritture usano quando dicono: egli benedì Dio nel suo cuore, cioè, egli lo maledì. In seguito il clero applicò tali oggetti ad usi caritatevoli. Se un uomo veniva ucciso da un oggetto immobile, soltanto la parte dalla quale era stato ucciso veniva confiscata. Se moriva cadendo dalla ruota di un carro fermo, soltanto la ruota era considerata *deodand*, ma se il carro era in movimento, veniva confiscato l'intero equipaggio. Per molto tempo si è discusso se anche una nave dove fosse rimasto ucciso un uomo dovesse essere confiscata, ma poiché i marinai sono così spesso esposti al pericolo si considerò ingiusto confiscarla.

Un individuo può essere inoltre offeso nel corpo con lo smembramento, la mutilazione, l'aggressione e le percosse, ovvero con la limitazione della sua libertà. In origine, in base al diritto romano, l'invalidità e la mutilazione venivano indennizzate come l'omicidio e se il colpevole non era in grado, con l'aiuto dei suoi amici, di pagare l'ammenda, veniva consegnato a colui che era stato mutilato, perché egli lo sfigurasse allo stesso modo, come apprendiamo dalla legge Salica che ci dà una descrizione della loro procedura. Questo costituiva presso molti popoli, in particolare presso i Longobardi, l'indennizzo di tutte le ferite; essi pagavano una certa cifra per un dente, una cifra maggiore se si trattava di un dente anteriore, una cifra differente se si trattava di due denti, tuttavia, e questo appare degno di nota, anche se perdeva venti denti, la vittima non poteva reclamare un indennizzo superiore a quello previsto per tre denti. Ogni parte del corpo riceveva una valutazione specifica. Presso i romani se un

(9) Il testo originale recita *house*, cioè casa, ma probabilmente deve intendersi *horse*, cioè cavallo.

individuo non era in grado di pagare l'ammenda, egli era costretto a rendere soddisfazione secondo la legge del taglione; riceveva lo stesso numero di percosse che aveva inferto. Occhio per occhio, dente per dente. Questo uso perdurò a lungo ed in genere esso appare ragionevole, ma in taluni casi non lo è affatto. Se ad un uomo veniva spezzato un braccio nel corso di un litigio, non era giusto che il braccio del suo avversario fosse spezzato a sangue freddo. In alcuni casi il taglione era assolutamente inattuabile, come nel caso in cui un uomo avesse causato l'aborto di una donna, è chiaro che egli non poteva essere punito allo stesso modo. Gradualmente questo costume cadde in disuso e vennero introdotte sanzioni pecuniarie proporzionate alla condizione di colui che doveva pagarle. A Roma il pretore ne controllava il pagamento, tuttavia in alcuni paesi questo costume durò più a lungo e ancor oggi ne restano delle tracce in Olanda. Se un individuo subiva una mutilazione tale da renderlo inabile al servizio militare, la punizione era più dura.

In base al *Coventry Act* ⁽¹⁰⁾, uno sfregio sul volto dovuto a volontà di nuocere o a premeditazione era punito con la morte. Era accaduto infatti che Sir John Coventry si fosse pronunciato in modo offensivo nei confronti del Sovrano in Parlamento. Il Principe di Galles ⁽¹¹⁾ e con lui alcuni altri, probabilmente non senza l'approvazione del re, gli tesero un agguato e gli mutilarono le orecchie ed il volto. Immediatamente il Parlamento legiferò che sfregiare il volto con premeditazione era punibile con la morte. Tuttavia nessuno fu mai sottoposto all'esecuzione capitale in base a questa legge a parte un certo Cook ⁽¹²⁾, che tese un agguato per uccidere suo fratello, tuttavia egli non riuscì ad eseguire il suo disegno e lo sfregiò soltanto sul viso. Pertanto, in base al *Coventry Act* fu giudicato colpevole di deliberata volontà di nuocere. Egli sostenne che aveva avuto l'intenzione di uccidere, non di sfregiare, ma il tribunale, sulla base dello strumento che egli aveva usato, deliberò che egli intendeva sfregiare oltre che uccidere.

⁽¹⁰⁾ (22) e (23) Carlo II (1670).

⁽¹¹⁾ Non il principe di Galles, bensì James Scott, duca di Monmouth (1649-1685), figlio illegittimo di Carlo II e Lucy Walters e pretendente al trono d'Inghilterra; cfr. supra, pp. 144; 418, n. 5.

⁽¹²⁾ Cfr. Cannan, *cit.*, p. 143, n. 4.

Un individuo può anche essere offeso con intimidazioni e percosse. Se una persona è messa in condizioni di temere per la sua integrità fisica si tratta di intimidazione, mentre se egli viene effettivamente aggredito si tratta di percosse. In origine nessuna intimidazione verbale era soggetta a punizione, a meno che non fosse accompagnata dall'agitare i pugni o estrarre un'arma o qualcosa del genere; la prima pena per questi reati fu un'ammenda pecuniaria, ma attualmente essi vengono puniti con una multa e la detenzione.

Un altro reato contro la persona consiste nella limitazione della sua libertà, perciò le leggi di tutti i paesi sono particolarmente attente a garantirla. Nessun magistrato in questo paese gode del potere d'imprigionare arbitrariamente. In realtà è perfettamente ragionevole che egli abbia l'autorità di imprigionare quando sussiste un sospetto fondato, anche se in qualche caso potrebbe soffrirne un innocente. Nulla è più difficile che garantire perfettamente la libertà. Se un accusato è in grado di produrre qualche circostanza per alleviare i sospetti, egli può essere posto in libertà su cauzione, purché non si tratti di un reato capitale. Se la cauzione non è sufficiente è colpevole da parte del magistrato l'accettarla, ma se è adeguata, egli è punibile se non l'accetta. Se un individuo viene trattenuto a torto in prigione oltre il tempo necessario per il suo giudizio, egli riceve un indennizzo per ogni giorno in proporzione alla sua posizione sociale. In Inghilterra, se un individuo viene imprigionato il giorno successivo alle Assise ⁽¹³⁾, quaranta giorni dopo egli può godere del beneficio della legge dell'*Habeas Corpus* ⁽¹⁴⁾, vale a dire, può essere trasferito a Londra a proprie spese, tuttavia se non è in grado di permetterselo, deve attendere fino alle assise successive. In Scozia, l'*Habeas Corpus Act* è assolutamente superfluo. Un individuo può essere giudicato, se vuole, dallo sceriffo, ed in ogni caso può essere trasferito ad Edimburgo, alla *King's Court*. Tutto questo avviene nei governi liberi per la sicurezza della libertà, ma nei governi dispotici la volontà del capo è legge.

Riguardo alle azioni compiute sotto l'influsso del timore, bisogna notare che un impegno assunto sotto tale influenza non è vincolante. Nessun impegno è valido se la persona non ha agito volonta-

⁽¹³⁾ Cfr. supra, p. 146.

⁽¹⁴⁾ In realtà 20 giorni dopo.

riamente. Tuttavia, se un individuo sotto la minaccia di essere trascinato in tribunale, assume un impegno per evitarlo, l'impegno è valido ed il timore non viene considerato *metus injustus*.

La violenza carnale o un matrimonio imposto con la forza costituiscono reati capitali, in quanto la donna subisce un tale oltraggio che nessun'altra punizione può rappresentare una ritorsione adeguata. Sebbene i matrimoni imposti siano proibiti dalla legge, tuttavia se successivamente la donna acconsente alle nozze, i suoi cari non possono perseguire l'uomo in giudizio ma il re può farlo accusare.

Un uomo può essere offeso nella reputazione con affronti, parole e scritti. Un insulto ricevuto in presenza di altri costituisce un reato; se l'insulto è fatto a parole, si tratta di un'offesa verbale, se per iscritto, si tratta di un'offesa scritta. In tutti questi casi la legge offre giustizia. Il diritto antico puniva gli insulti alla stessa stregua delle intimidazioni e percosse. Gli insulti arrecati in presenza di altri sono reati veramente atroci. La ridicola multa di cinque o di dieci sterline non costituisce affatto una soddisfazione adeguata. Dove la legge non offre giustizia, siamo portati per natura a farcela da soli. Ciò introdusse in Europa il duello, che comporta una ulteriore offesa. Non solo si deve ricevere un colpo sull'orecchio, ma inoltre si è costretti a mettere a repentaglio la vita pena il rischio di perdere ogni dignità. È importante notare che ai tempi di Socrate non si dava alcuna importanza al fatto di contraddire o smentire qualcuno. Socrate stesso lo fa con la massima disinvoltura.

Le offese verbali ottengono giustizia sia in base al diritto antico che a quello moderno. Se una persona è accusata verbalmente, viene istruito un processo davanti ad una corte di giustizia. Se egli viene accusato di contraffazione, di furto, ovvero di qualunque reato, dato che può subire danni ingenti, ha diritto ad un indennizzo adeguato. Un individuo subisce un'offesa anche quando viene violato un suo diritto o un suo titolo. Se affermo che qualcuno non ha sulla sua casa più diritti di me lo danneggio, in quanto posso istigare a farsi avanti coloro che hanno dei presunti titoli. Anche se fosse vero, ciò costituisce soltanto un'attenuante e non mi eviterà l'azione penale. Vi sono alcuni reati che vengono giudicati soltanto dai tribunali ecclesiastici, come quando si dà della prostituta ad una donna.

Le offese scritte sono soggette a punizioni più severe di quelle verbali, in quanto sono dettate da una volontà malevola ben più

deliberata. Gli epiteti offensivi contenuti in un libello danno origine ad un'azione penale anche se le stesse parole, pronunciate verbalmente, non avrebbero lo stesso effetto. I libelli e gli scritti satirici sono puniti con diversa severità a seconda della natura del governo. Nei governi aristocratici essi vengono puniti severamente. La reputazione di piccoli principi meschini può essere distrutta dai libelli clandestini, mentre il re ed i ministri di stato di un paese libero, essendo ben al di sopra della loro portata, non possono esserne danneggiati. Nei governi <?> e a Roma per lungo tempo essi non vennero puniti. Infine Augusto riesumò la legge infliggendo agli autori la pena capitale ⁽¹⁵⁾. In genere la gente di rango non attribuisce alcuna importanza a questi libelli, a meno che non sia assolutamente necessario per scagionarsi dall'accusa di qualche reato.

Un individuo può essere danneggiato nel suo patrimonio, reale o personale. Per quanto riguarda quello reale, egli può essere danneggiato nei beni mobili o immobili. Negli immobili può essere danneggiato per incendio doloso o se viene privato della sua proprietà con la violenza. L'incendio doloso consiste nell'appiccare il fuoco volontariamente alla casa di un altro o alla propria per danneggiare la casa altrui. In base al diritto romano, inglese e scozzese questo reato viene punito con la pena capitale. Se l'incendio è dovuto a negligenza non viene inflitta alcuna punizione. L'usurpazione violenta consiste nel privare qualcuno della sua proprietà con la violenza. Le leggi sono così severe a questo riguardo che la persona che è stata estromessa può riprendersi il suo facendo a sua volta della violenza. Si tratta di costumi di origine feudale, quando era assai frequente che baroni e vassalli si impadronissero dei possedimenti altrui e questo era l'unico sistema allora disponibile per reintegrarli nel possesso. In seguito fu emanata una legge per cui se qualcuno era in grado di dimostrare di essere stato privato delle sue proprietà con la violenza, i suoi beni gli venivano restituiti ⁽¹⁶⁾. Ma se l'usurpatore aveva conservato il possesso per tre anni, il precedente possessore non doveva dimostrare soltanto di essere stato scacciato con la violenza, ma anche che godeva di un diritto reale sulla proprietà, prima di poterla ottenere di nuovo ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Tacito, *Annales*, I, 72.

⁽¹⁶⁾ (5) Riccardo II (1381); (15) Riccardo II (1391); (8) Enrico VI (1429).

⁽¹⁷⁾ (31) Elisabetta I (1589).

In relazione ai suoi beni mobili un individuo può essere danneggiato in tre modi: con il furto, con la rapina e con atti di pirateria. Il furto consiste nel sottrarre la proprietà altrui in modo clandestino. Per sua natura questo reato non suscita un grado di risentimento tale da invocare la pena capitale e per molto tempo non venne punito con la morte. In base all'antico diritto romano il ladro era obbligato a restituire ciò di cui si era impadronito e ad aggiungervi altrettanto; se aveva rubato una pecora, doveva restituirne due. Vi era tuttavia una distinzione particolare fra il *fur manifestus* ed il *fur nec manifestus*. Nel primo caso il ladro, dato che era colto con la refurtiva, pagava il quadruplo, mentre nel secondo caso pagava soltanto il doppio del valore degli oggetti rubati. I romani mutuarono questa usanza, si dice, dagli spartani, i quali insegnavano ai loro giovani a rubare ed a nascondere bene la refurtiva poiché pensavano che ciò potesse acuire l'astuzia che è necessaria in guerra. Tuttavia gli spartani non incoraggiarono mai la sottrazione della proprietà altrui. Durante i loro banchetti non si imbandiva nulla per i giovani e ci si aspettava che essi sottraessero dalle mense dei loro padri quanto era loro sufficiente. Si tollerava il furto di una minuzia come un pezzo di pane, niente di più. Il vero motivo per cui il *fur manifestus* veniva punito più severamente di un altro era che i popoli barbari puniscono i reati in base al grado di risentimento che essi suscitano. Quando il ladro veniva colto sul fatto il risentimento era particolarmente forte, e quindi li metteva nello stato d'animo di infliggere una punizione severa. Dal tredicesimo secolo questo reato viene punito con la pena capitale. I vassalli dei grandi signori compivano continue incursioni nei territori confinanti e tornavano carichi di bottino. Quando il governo divenne più saldo, era naturale che punisse con estrema severità questi reati maggiormente frequenti, e quindi tentasse di porre un freno a questa pratica. L'imperatore Barbarossa per primo definì questo reato come reato capitale, ed il suo esempio fu seguito da tutti i popoli civili, sebbene senza dubbio la punizione sia eccessiva, in quanto un ladro è soltanto una creatura assai meschina e non suscita un risentimento molto violento. In qualche modo egli non appare all'altezza di passioni così intense. In base al diritto scozzese antico il furto commesso da un proprietario terriero era considerato tradimento, infatti i membri della nobiltà terriera erano sospettati di favoreggiamento e complicità con i ladri ed i vagabondi, e poiché si

facevano guerra l'uno contro l'altro, dato che ciò si configurava come una usurpazione della sovranità, erano considerati colpevoli di tradimento. In base al diritto inglese tutti i furti di valore inferiore ad uno scellino venivano puniti con la gogna e quelli di valore superiore con la morte. In Scozia le somme sono molto superiori. Da noi nulla costituisce un furto se non ciò che appartiene ad una certa determinata persona. Fino ad una recente legge coloro che si impadronivano di daini in una foresta o di piccioni lontano dalla piccionaia non potevano essere puniti. Lo scasso invece, anche se non veniva sottratto neppure il valore di uno scellino, veniva punito con la pena capitale. Queste punizioni, per quanto fossero allora necessarie, appaiono attualmente senza dubbio troppo severe. Il governo inizialmente era debole e non aveva l'autorità di punire i reati, ma era costretto ad intervenire nei casi che riguardavano gli interessi della collettività. Tuttavia, non appena si rafforzò, introdusse punizioni più severe per poter limitare la licenziosità dei costumi che la precedente disciplina, poco rigida, aveva permesso. Constatiamo infatti che le leggi delle Dodici Tavole trasformarono quasi tutti i reati in reati capitali. In Europa, una volta divenuto obsoleto il sistema dei risarcimenti, si puniva ogni reato come tradimento. Il furto commesso da un proprietario terriero, l'assassinio del padrone commesso da un servo, di un vescovo dal suo curato, di un marito dalla moglie, erano tutti considerati *petty treason*. Successivamente soltanto i reati contro lo stato vennero considerati tradimento e questo reato assunse gradatamente i suoi giusti contorni.

La rapina, costituendo una grave minaccia per la sicurezza personale, è soggetta alla punizione più severa. Nessuna circostanza può salvare un rapinatore, anche se tenta di coprire il reato fingendo di acquistare i beni di un uomo dopo averlo costretto a venderglieli.

Gli atti di pirateria vengono puniti con rigore anche maggiore.

Un individuo può essere danneggiato nella proprietà personale con la frode o con la contraffazione. La punizione naturale del *dolus malus* non è la morte, ma una qualche specie di ignominia come la gogna. Alcune frodi, tuttavia, a causa della facilità e della sicurezza con le quali si possono commettere ed a motivo dei danni che causano, sono giustamente soggette alla pena capitale. Se, ad esempio, una nave assicurata naufraga, è difficile dimostrare che si tratta di un atto fraudolento. Tuttavia se essa è assicurata per il suo valore totale,

esiste una tentazione notevole a farla naufragare, e quindi la legge, con lo scopo di impaurire il mercante, commina la morte come punizione. Fu considerato controverso se una nave dovesse essere assicurata per il suo valore al porto di partenza oppure allo scalo di destinazione e si decise che doveva essere assicurata al porto di partenza. Se un mercante di Glasgow manda una nave con un carico per il valore di tremila sterline in Virginia, il carico vale più di quattromila sterline quando giunge a destinazione. E se il mercante avesse la possibilità di assicurarla per quest'ultima cifra, la tentazione di farla naufragare sarebbe fortissima. Egli non potrebbe aspettarsi niente di più, assumendosi l'onere di trasportare le merci in Virginia; potrebbe anzi avere a che fare con cattivi pagatori, mentre non perde nulla con gli assicuratori. Allo stesso modo in passato era considerato reato capitale rubare qualsiasi cosa dal terreno arato in quanto esso era così esposto.

In Inghilterra un individuo che sia fallito può ottenere la libertà se si costituisce e consegna tutti i suoi effetti, ma poiché gli sarebbe possibile defraudare i suoi creditori, egli è punibile con la morte se non consegna ogni cosa ⁽¹⁸⁾.

Anche la contraffazione è punita con la pena capitale, e nessuno si lamenta che la punizione sia troppo severa in quanto, se i contratti possono giustificare un'azione legale, non si potrà mai avere la sicurezza della proprietà se non si pone un deterrente alla loro contraffazione. Tuttavia, non tutte le contraffazioni sono reati capitali, ma soltanto la contraffazione dei titoli pagabili al portatore a richiesta, in quanto la contraffazione di un titolo relativo al trasferimento di una proprietà terriera può essere facilmente individuato prima che qualcuno venga danneggiato.

Lo spergiuro non è punito con la pena capitale.

Come esistono diversi modi di acquisire diritti personali, così ve ne sono diversi con i quali essi decadono. In primo luogo, con il pagamento di ciò che è dovuto in base al contratto o al quasi contratto, in quanto l'adempimento dell'impegno soddisfa la controparte. In secondo luogo con la liberazione dall'obbligazione o con una quietanza anche se il debito non viene saldato. Ciò avviene anche per i reati, poiché quando il re o la vittima decidono di rinunciare all'a-

⁽¹⁸⁾ (5) Giorgio II (1732).

zione legale o di concedere il perdono, l'imputato è libero. In terzo luogo, per prescrizione. Se un debito non viene reclamato entro un certo periodo, il debitore è sciolto da ogni impegno. Ciò è assai logico, infatti, se un debito non viene reclamato per molto tempo si incoraggia la negligenza del debitore. In base al diritto scozzese, se il creditore non reclama né il capitale, né l'interesse di un titolo per quaranta anni, questo, a buon diritto, cade in prescrizione. Nessuno dotato di normale diligenza trascurerebbe una parte dei suoi affari per quaranta anni, se avesse l'intenzione di occuparsene ancora. In base ad un'interpretazione rigorosa della legge, se gli interessi vengono richiesti entro il trentanovesimo anno il capitale non cade in prescrizione. Anche i reati cadono in prescrizione, ed è logico che sia così, sia che essi vengano puniti per un sentimento di comprensione e di simpatia con il risentimento della vittima, per il bene della comunità o per soddisfare il pubblico. Il risentimento si logora dopo qualche anno e un individuo che si comporta bene per venti anni, il tempo fissato dalla nostra legge, non può essere molto pericoloso per la società. In base al diritto inglese anche il diritto di appello cade in prescrizione dopo un anno, ma una denuncia scritta non cade in prescrizione così presto in quanto il re promuove un'azione penale per la sicurezza pubblica e non per gratificare il risentimento privato e perciò la legge favorisce le sue richieste. In ogni caso sarebbe irragionevole promuovere un'azione penale contro qualcuno per un reato commesso quaranta anni prima, poiché il reo può essere ormai un uomo completamente diverso da quello che era. Inoltre è probabile che il fatto sia stato del tutto dimenticato e si perde completamente lo scopo della punizione e del pubblico esempio. Persino il tradimento cade in prescrizione dopo alcuni anni. Tuttavia, per una sorta di risentimento della legge, se è stata emessa una sentenza contro qualcuno che è poi riuscito ad evadere, egli può essere sottoposto all'esecuzione sulla base di quella sentenza. La fuga viene considerata come un nuovo reato. Tuttavia ciò non è molto logico e se un individuo vive in pace dopo il suo ritorno, accade di rado che egli venga disturbato. Ci fu il caso di un conte che era stato condannato nel 1715 ed era tornato nel paese natale dove era vissuto tranquillo fino al 1745, anno in cui si unì di nuovo ai ribelli e fu giustiziato in base alla sentenza precedente ⁽¹⁹⁾. Anche il dottor Cameron, in Sco-

(19) Charles Ratcliffe, la cui esecuzione avvenne appunto a Londra nel 1745; cfr.

zia, visse la stessa esperienza ⁽²⁰⁾. In tutti i paesi, se una persona torna dopo venti anni, non viene disturbata, infatti sarebbe ingiusto e meschino che i funzionari della giustizia si occupassero di lui.

Su questo argomento restano soltanto alcune osservazioni generali relative al diritto penale.

Il risentimento sembra la spiegazione più plausibile per la punizione dei reati. Il benessere della società richiede che se una persona spara un colpo di pistola per strada, anche se non fa alcun danno, venga punita. Ma questi crimini sono puniti dalle leggi di tutti i paesi meno severamente che se vi fosse stato un danno. La ragione è evidente. Il risentimento non raggiunge mai un livello molto elevato se non viene effettivamente causato qualche danno. Alcuni atti che sono di per sé stessi illeciti non vengono puniti se non causano conseguenze nocive. Un uomo suscita un risentimento lieve se monta un cavallo indocile in un luogo di mercato, ma se uccide qualcuno, il risentimento sarà di gran lunga maggiore. Per lo stesso motivo i *deodand*, per quanto oggetti inanimati, sono considerati esecrabili. In molti casi il risentimento si volge addirittura contro quella parte del corpo che ha commesso l'azione. Il risentimento è nel complesso un principio assai poco discriminante e si cura assai poco delle intenzioni.

Alcuni individui non possono essere considerati oggetto di punizione, come ad esempio gli idioti, i pazzi ed i bambini. Un'azione commessa da un pazzo non ci sconvolge come quella commessa da una persona sana. Pensiamo che l'unica punizione adeguata per i loro reati sia tenerli segregati. Questo è quanto ci proponevamo di dire circa le offese che si possono arrecare ad un uomo in quanto persona.

Dopo aver considerato l'individuo come membro dello stato, membro della famiglia e come persona, passiamo ora alla *Police*, la seconda sezione della *Jurisprudence*.

— — —

supra, p. 168, n. 18.

⁽²⁰⁾ Archibald Cameron, giustiziato a Londra nel 1753; cfr. supra, p. 169, n. 20.



Parte II

POLICE

La *Police* costituisce la seconda sezione della *Jurisprudence*. Il termine è francese e deriva originariamente dal greco πολιτεια, che propriamente indicava la politica del governo civile ma ora indica semplicemente la regolamentazione di quei settori di minor rilievo che rientrano nella competenza del governo, vale a dire l'igiene, la sicurezza e il basso prezzo, ovvero sia l'ampia disponibilità delle merci. Quanto ai primi due, vale a dire i sistemi più adeguati per rimuovere la sporcizia dalle strade e la giustizia per quanto attiene alla prevenzione dei reati o al mantenimento della guardia cittadina, per quanto utili, essi si riferiscono a questioni di troppo scarso rilievo per essere presi in esame in una trattazione generale di questo tipo. Basteranno una o due osservazioni al proposito prima di passare al terzo tema.

Possiamo notare inoltre che non sempre vi è maggior sicurezza nelle città in cui sono più numerose le forze di polizia e le norme che la riguardano. A Parigi le norme che riguardano la *Police* sono così numerose che non bastano diversi volumi a contenerle tutte. A Londra vi sono soltanto due o tre semplici disposizioni. Tuttavia a Parigi difficilmente vi è notte in cui qualcuno non venga ucciso, mentre a Londra, che è una città di dimensioni maggiori, si verificano appena tre o quattro omicidi all'anno. Per questo motivo si potrebbe pensare che più polizia c'è, minore è la sicurezza, ma non è questo il motivo. In Inghilterra, come in Francia, durante il periodo del governo feudale fino al regno della Regina Elisabetta, un gran-numero di assoldati viveva inattivo, nelle case dei nobili, per tenere in soggezione e timore i conduttori. Questi assoldati, una volta licenziati, non avevano altro sistema di procurarsi di che vivere se non commettendo rapine e vivendo di saccheggi, il che causava gravi disordini. Una traccia di queste abitudini feudali, ancora presente in Francia, spiega

la differenza. I nobili parigini impiegano molti più domestici della nostra nobiltà ed essi vengono spesso licenziati per loro colpa o per il capriccio dei padroni, e trovandosi in condizioni di estrema indigenza, sono indotti a commettere i reati più gravi. A Glasgow, dove quasi nessuno ha più di un servo, si verificano meno reati capitali che ad Edimburgo. A Glasgow trascorrono anni senza che se ne verifichi uno; ma non trascorre un anno ad Edimburgo senza qualcuno di questi disordini. In base a questo principio, quindi, non è tanto la polizia che impedisce l'esecuzione dei reati quanto piuttosto la presenza del minor numero possibile di persone che dipendono da altri per il loro mantenimento. Nulla tende a corrompere tanto l'umanità come la dipendenza, mentre l'indipendenza accresce moltissimo l'onestà della gente. Il consolidamento del commercio e delle manufatture, che induce questa indipendenza, costituisce la misura migliore per la prevenzione dei reati. La gente comune guadagna in questo modo salari migliori che in qualunque altra maniera e di conseguenza si instaura in tutto il paese una generale probità di modi. Nessuno sarà così pazzo da mettere a repentaglio la sua vita sulla strada maestra, quando può procurarsi il pane in modo onesto ed industrioso. I nobili di Parigi e di Londra sono senza dubbio allo stesso livello, ma la gente comune a Parigi, essendo molto più avvezza alla dipendenza, non regge il confronto con quella di Londra e per lo stesso motivo la gente comune in Scozia è diversa da quella dell'Inghilterra, sebbene la nobiltà sia anch'essa senz'altro allo stesso livello.

Tanto basta per i primi due punti che vengono trattati sotto l'intestazione generale di *Police*. Nella parte seguente dovremo limitarci all'analisi del basso prezzo delle merci ossia dell'abbondanza, ovvero, il che è la stessa cosa, del modo migliore per creare ricchezza e abbondanza. Il basso prezzo coincide infatti con l'ampia disponibilità. È soltanto a causa dell'ampia disponibilità che l'acqua è così a buon mercato che uno non deve far altro che raccoglierla, mentre è a causa della scarsità se i diamanti (poiché la loro reale utilità è ancora da scoprire) sono così costosi ⁽¹⁾. Per accertare quale sia il sistema più adeguato per ottenere questi beni, sarà necessario mostrare in-

(1) L'esempio dell'acqua e dei diamanti è riportato anche da J. Law, *Money and Trade Considered*, Edinburgh, 1705, cap. I e da J. Harris, *Essay on Money and Coins*, London, 1757-58, parte I, par. 3.

nanzitutto in che cosa consista la prosperità ed ancor prima dovremo individuare quali siano i bisogni naturali dell'uomo che devono essere soddisfatti. Se le nostre opinioni saranno diverse dalle convinzioni comuni daremo quanto meno i motivi di questa difformità.

La natura produce per ogni animale quanto è sufficiente a conservarlo in vita senza far ricorso al miglioramento di quanto è prodotto naturalmente. Il cibo, i mezzi per coprirsi e un riparo sono tutto ciò che è necessario ad ogni essere animale e quasi tutte le creature del mondo animale ricevono dalla natura sufficiente soddisfazione per queste esigenze a cui la loro condizione è soggetta. Tale è tuttavia la sensibilità dell'uomo che nessun oggetto è fatto a sua completa soddisfazione. Secondo lui ogni cosa può essere migliorata. Per quanto i costumi dei selvaggi dimostrino chiaramente che il cibo non ha bisogno di alcuna preparazione, tuttavia, una volta scoperto il fuoco, l'uomo si rese conto che il cibo poteva essere reso più sano e più facilmente digeribile, scampando in tal modo a molte malattie che infuriano violente fra i selvaggi. Ma non è soltanto il cibo che richiede un tale miglioramento. La fragile costituzione dell'uomo è offesa anche dalla crudezza dell'aria che respira, che, sebbene non sia suscettibile di miglioramenti, deve essere portata ad un grado adeguato al suo corpo, ed a tale scopo egli deve creare una sorta di atmosfera artificiale. La pelle dell'uomo non può sopportare l'inclemenza delle intemperie e perfino nei paesi in cui l'aria è più tiepida del naturale calore del corpo, e dove non vi è alcun bisogno di abiti, la pelle deve essere dipinta e colorata per poter sopportare l'ardore del sole e la furia della pioggia. E tuttavia, in generale, le esigenze dell'uomo non sono così grandi da non poter essere soddisfatte dal lavoro del singolo individuo. Ogni individuo può provvedere da solo a tutte le esigenze che abbiamo elencato, ad esempio con animali e frutta per il cibo, e con pelli per coprirsi.

Come la delicatezza del corpo umano richiede molte più cure di quello di qualunque altro essere animale, così la sensibilità della sua mente, che è uguale o piuttosto superiore a quella del corpo, richiede una cura anche maggiore, a cui provvedono tutte le arti. L'uomo è il solo animale dotato di un tal senso della bellezza che perfino il colore di un oggetto può disturbarlo. Una particolare disposizione o sistemazione di vari oggetti tra loro può arrecargli piacere. Il senso della bellezza, che consiste soprattutto in questi tre

fattori: varietà moderata, accostamento armonioso, semplicità nell'ordine, è alla base di tutta questa sensibilità. Nulla ci piace se non contiene una qualche varietà; una lunga parete uniforme rappresenta un oggetto sgradevole. Tuttavia anche una varietà eccessiva, come ad esempio un cumulo di oggetti alla rinfusa è parimenti sgradevole. L'uniformità affatica la mente, ma la varietà eccessiva, esagerata, è causa di enorme dispersione per l'intelletto. Anche un accostamento indovinato rende gradevoli gli oggetti. Quando invece non cogliamo alcuna ragione che spieghi l'accostamento delle parti, quando esse sono prive di qualunque connessione naturale, quando non mostrano alcuna somiglianza appropriata, né un armonioso contrasto, esse non mancano mai di apparire sgradevoli. Se la semplicità dell'ordine non viene rispettata, in modo tale che tutta la visione d'insieme possa essere percepita facilmente, la sensibilità del nostro gusto viene offesa.

E ancora, l'imitazione e la pittura rendono gli oggetti più gradevoli. Vedere su una superficie piana alberi, foreste ed altre rappresentazioni simili è una sorpresa piacevole per la mente. Anche la varietà degli oggetti li rende gradevoli ⁽²⁾. Ciò che siamo abituati a vedere ogni giorno ci colpisce soltanto in modo molto superficiale. Per questa ragione le gemme ed i diamanti sono tenuti in gran conto da parte nostra. Allo stesso modo il princisbecco e molte delle nostre cianfrusaglie erano tanto apprezzate dagli Indiani i quali, quando li ottenevano in cambio dei loro gioielli e dei loro diamanti, erano convinti di aver fatto il baratto di gran lunga più favorevole.

Queste qualità che spiegano i motivi delle preferenze e che sono all'origine del piacere e della repulsione, sono la causa di molte irrilevanti esigenze di cui in realtà non abbiamo alcun bisogno. Tutta l'industriosità della vita umana non è rivolta al soddisfacimento delle nostre tre umili necessità: cibo, panni e riparo, bensì a procurare le comodità della vita secondo la raffinatezza e la sensibilità del nostro gusto. Il miglioramento e la moltiplicazione dei materiali che costituiscono gli obiettivi principali delle nostre esigenze danno origine a tutta la varietà delle arti.

L'agricoltura, il cui scopo principale è quello di fornire il nutrimento, implica non soltanto la coltivazione del terreno, ma anche la

(2) Cfr. LRBL, p. 123.

messa a dimora degli alberi, la produzione del lino, della canapa ed altre innumerevoli attività dello stesso genere. Da queste, a loro volta, hanno origine altre manifatture che sono estremamente suscettibili di miglioramento. I metalli estratti dalle viscere della terra forniscono materiale per gli attrezzi con i quali molte di queste arti vengono praticate. Anche il commercio e la navigazione rispondono ai medesimi scopi raccogliendo i prodotti delle varie arti. Da questi, a loro volta, traggono occasione altre arti di carattere ausiliario. La scrittura, per registrare la molteplicità delle transazioni e la geometria, che serve a molti utili scopi. Anche il diritto ed il governo non sembrano rispondere ad alcun altro scopo se non a questo: assicurano all'individuo che ha accresciuto la sua proprietà, di goderne in pace i frutti. Grazie al diritto ed al governo fioriscono tutte le varie arti, e viene conservata a sufficienza quella disparità di fortuna a cui le varie arti danno origine. Il diritto ed il governo permettono di godere pace all'interno e sicurezza dagli invasori stranieri. Anche la saggezza e la virtù derivano il loro lustro dalla soddisfazione di queste esigenze. Infatti, dal momento che il consolidamento del diritto e del governo costituiscono l'obiettivo più alto della prudenza e della saggezza umana, esse, in quanto cause, non possono produrre un'influenza diversa da quella dei loro effetti. Inoltre, è proprio nella saggezza e nella probità di coloro con cui viviamo che troviamo un esempio di condotta e l'indicazione dei mezzi idonei per metterla in pratica. Il loro coraggio ci difende, la loro benevolenza ci assiste, chi ha fame viene nutrito, chi è nudo viene vestito, grazie all'esercizio di queste divine qualità. Così, da quanto abbiamo descritto, tutte le cose sono dirette alla soddisfazione delle nostre tre fondamentali esigenze.

In un paese barbaro, in cui non esiste alcuna divisione del lavoro, si produce tutto quanto è necessario a soddisfare le esigenze naturali dell'uomo; tuttavia, quando la nazione progredisce ed il lavoro viene suddiviso, quei bisogni vengono soddisfatti con molta maggiore ampiezza. È per questa ragione che un normale lavorante a giornata in Gran Bretagna, gode, nel suo sistema di vita, di lussi maggiori di un principe indiano ⁽³⁾. L'abito di lana che egli indossa richiede

⁽³⁾ Ovviamente il riferimento è agli indiani nordamericani. Il concetto è tratto da Locke, pp. 81-2.

una notevole serie di operazioni: il raccoglitore della lana, il conciatore, il filatore, il tintore, il tessitore, il sarto, e molti altri ancora debbono tutti prestare la loro opera prima che il lavoratore possa avere il suo abito. Gli attrezzi con cui tutte queste operazioni vengono effettuate richiedono un numero di artigiani anche maggiore: il fabbricante di telai, il costruttore di macine, il cordaio, per non parlare del muratore, del boscaiolo, del minatore, del fonditore, del forgiatore, del fabbro, ecc. Oltre all'abito, considerate anche i mobili della sua casa, la sua ruvida biancheria, le sue scarpe, il suo carbone scavato dalla terra e trasportato per mare, i suoi utensili da cucina ed i vari piatti; pensate a coloro che sono impegnati a provvedere il suo pane e la sua birra, il seminatore, il birraio, il mietitore, il fornaio, pensate ai vetri delle sue finestre ed all'arte richiesta per fabbricarli, senza di cui sarebbe impossibile riuscire a vivere nel nostro clima nordico. Quando prendiamo in esame le comodità del lavorante a giornata, ci rendiamo conto che perfino nel suo semplice tenore di vita egli non può essere soddisfatto senza l'aiuto di un gran numero di individui e, d'altra parte, questo è nulla se paragonato al lusso della nobiltà. Un principe europeo, tuttavia, non si differenzia tanto nel suo tenore di vita da un uomo semplice, quanto questi dal capo di un popolo selvaggio. È facile capire perché i ricchi siano così ben provvisti, dal momento che possono impegnare per i loro scopi tante braccia. Essi sono mantenuti dal lavoro dei contadini. In un paese selvaggio tutti godono interamente dei frutti del proprio lavoro e tuttavia la loro indigenza è maggiore che in qualsiasi altro luogo ⁽⁴⁾.

È la divisione del lavoro che accresce la prosperità di una nazione. In una società civile, sebbene esista in verità una divisione del lavoro, non vi è tuttavia una divisione equanime, in quanto vi sono moltissimi i quali non lavorano affatto. La distribuzione della prosperità non corrisponde al lavoro. La prosperità del mercante è maggiore di quella di tutti i suoi dipendenti sebbene egli lavori meno; a loro volta questi ricevono sei volte di più di un pari numero di artigiani, che lavorano assai di più. L'artigiano che lavora in pace e a suo agio al coperto riceve molto di più del povero lavoratore che arranca su e giù senza riposo. In tal modo colui che, in un certo senso, sop-

⁽⁴⁾ Questa parte di LJ(B), dedicata alla divisione (sociale) del lavoro, verrà ripresa quasi integralmente nei primi capitoli del libro I della RN.

porta il peso dell'intera società, è quello che ne trae il minor numero di vantaggi.

Mostreremo in seguito come questa divisione del lavoro consenta una moltiplicazione del prodotto, ovvero, il che è lo stesso, come essa sia fonte di prosperità. A questo fine osserviamo gli effetti della divisione del lavoro in alcune manifatture. Se tutte le parti di uno spillo fossero fabbricate da un solo uomo, se lo stesso individuo estraesse il metallo grezzo, lo fondesse e tagliasse il filo, impiegherebbe un intero anno per fabbricare un solo spillo, e questo spillo, per necessità di cose, dovrebbe essere venduto ad un prezzo tale da coprire il suo mantenimento per tutto quel periodo, il che, ad un calcolo per difetto, ammonterebbe ad almeno sei sterline a spillo. Se il lavoro è diviso al punto che il filo è già pronto, egli non riuscirà a fabbricarne più di venti al giorno il che, calcolando dieci pence per il salario, porta il prezzo dello spillo a due pence. Il fabbricante di spilli divide quindi il lavoro fra un gran numero di individui diversi; il taglio, l'appuntitura, l'inserimento della capocchia e la doratura costituiscono tutte attività separate. Due o tre lavoranti hanno il compito di fabbricare la capocchia, uno o due di sistemarla, e così via, fino alla incartatura, per un totale di diciotto persone ⁽⁵⁾. Grazie a questa divisione ognuno può fabbricarne con grande facilità due-mila al giorno. La medesima cosa si verifica nella fabbricazione della tela di lino e del tessuto di lana. Esistono tuttavia alcune attività per le quali questa divisione non è attuabile, ed è per questo che esse non riescono a tenere il passo con le altre manifatture o arti. Di questo tipo sono l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Ciò dipende interamente dall'alternarsi delle stagioni, per cui ogni individuo può dedicarsi soltanto per un breve periodo ad una certa operazione. Nei paesi in cui le stagioni non variano con tanta asprezza avviene altrimenti. In Francia il grano è migliore e più a buon mercato che in Inghilterra. Ma i nostri giocattoli, i quali non sono affatto legati al clima e nella cui fabbricazione si può applicare la divisione del lavoro, sono di gran lunga superiori a quelli francesi.

Quando il lavoro è così diviso, e ne viene compiuto tanto in proporzione da un uomo solo, la quantità eccedente quella necessaria al sostentamento individuale è considerevole ed ogni individuo

(5) Per una più ampia descrizione di questo processo cfr. supra, pp. 440 e ss.

può barattarla con un quarto di ciò che sarebbe riuscito a fare se avesse completato il prodotto da solo. Con questo sistema il prodotto risulta molto più a buon mercato e il lavoro diventa invece più caro. Bisogna notare che non è affatto il prezzo del lavoro che determina la prosperità della società. Questa si determina soltanto quando poco lavoro determina una grande produzione. Per questa ragione una nazione ricca, quando le sue manifatture hanno raggiunto un alto grado di sviluppo, si può trovare in una situazione di vantaggio rispetto ad una povera, in quanto può vendere i suoi prodotti ad un prezzo più basso. Il cotone e gli altri prodotti della Cina si venderebbero ad un prezzo più basso di quelli di nostra fabbricazione se non fosse per le alte spese di trasporto e gli altri dazi di cui vengono gravate.

Non dobbiamo giudicare se il lavoro è più o meno caro sulla base della quantità di denaro o moneta con cui viene remunerato. Un solo penny, in alcuni luoghi, ha lo stesso potere d'acquisto di diciotto pence in altri. Nel paese del Mogol, dove il salario giornaliero ammonta a due soli pence, la mano d'opera riceve un compenso più alto che non in alcune delle nostre isole dello zucchero dove gli uomini muoiono quasi di fame pur ricevendo un salario giornaliero di quattro o cinque scellini. La moneta, perciò, può non costituire una stima adeguata. Inoltre, sebbene il lavoro umano sia impegnato sia nella moltiplicazione dei prodotti che in quella della moneta, tuttavia, le probabilità di successo non sono eguali. Un agricoltore, con la coltivazione accurata di un acro di terreno è sicuro di aumentare la produzione, ma un minatore può lavorare incessantemente senza alcun successo. I beni quindi si moltiplicano fatalmente in proporzione maggiore dell'oro e dell'argento.

Inoltre, la quantità di lavoro che viene effettuata grazie alla divisione del lavoro è ulteriormente accresciuta dai tre fattori seguenti: in primo luogo l'aumento di destrezza, in secondo luogo il risparmio del tempo che si perde passando da un tipo di attività ad un altro e, in terzo luogo, l'invenzione di nuove macchine. Ma vediamo nell'ordine.

1°) Nel momento in cui qualunque tipo di lavoro viene ridotto ad una semplice operazione, la ripetizione del gesto finisce insensibilmente con il far acquisire agli individui che lo compiono una particolare destrezza. Un fabbro di campagna non abituato a fabbricare

chiodi lavorerà assai duramente per produrne trecento o quattrocento al giorno, e per di più di cattiva qualità. Ma un ragazzo abituato a questo lavoro ne fabbricherà facilmente duemila e di qualità senz'altro molto superiore; tuttavia l'aumento di destrezza in questa lavorazione molto complessa non sarà mai pari a quella che si può acquisire in altre attività. Un fabbricante di chiodi cambia posizione, gonfia i mantici, cambia i suoi attrezzi ecc. e pertanto la quantità prodotta non può esser grande come nella fabbricazione di spilli e di bottoni, in cui il lavoro viene ridotto ad operazioni elementari.

2°) Si verifica sempre una certa perdita di tempo nel passaggio da un tipo di lavoro ad un altro, anche quando essi sono strettamente collegati. Se una persona ha letto per qualche tempo, deve riposarsi un poco prima di cominciare a scrivere. Questo si verifica a maggior ragione con il tessitore di campagna che possiede una piccola fattoria; è inevitabile che si dilunghi un poco nel passare da un'attività all'altra. Questo è ciò che accade di solito con i lavoratori agricoli, essi sono in genere quelli che perdono più tempo, in quanto i lavori della campagna come la seminazione, la mietitura, la trebbiatura, sono attività molto diverse fra loro. Essi finiscono con l'acquisire una certa tendenza all'indolenza ed è raro che siano dotati di particolare destrezza. Destinando ogni individuo ad una operazione particolare ed evitando il passaggio da un lavoro all'altro, la quantità di lavoro effettuato è destinata ad aumentare enormemente.

3°) La quantità del lavoro risulta notevolmente accresciuta grazie all'invenzione delle macchine. Due uomini e tre cavalli con un aratro faranno più lavoro in un giorno di venti uomini senza aratro. Un mugnaio ed il suo garzone faranno più lavoro con il loro mulino ad acqua di dodici uomini con la macina a mano, sebbene anche questa sia una macchina. Fu senza dubbio la divisione del lavoro che per prima servì da incentivo all'invenzione delle macchine. Se l'occupazione di un uomo per tutta la vita consiste nell'esecuzione di due o tre operazioni, la sua mente sarà portata a cercare il modo più intelligente di eseguirle, ma se la sua energia mentale è divisa non ci si può aspettare che i suoi sforzi siano coronati dal successo. Non disponiamo e non potremo mai disporre di una storia completa dell'invenzione delle macchine, in quanto, inizialmente, la maggior parte di esse sono rozze ed approssimative e vengono migliorate gradualmente e potenziate da coloro che ne fanno uso. Fu probabilmente un conta-

dino colui che costruì il primo aratro, anche se le migliorie potrebbero essere state apportate da qualcun altro. Fu forse un qualche schiavo infelice, impegnato da lungo tempo a macinare il grano fra due pietre, colui che per primo ideò il sistema di fissare la pietra superiore con un perno. Un costruttore di macine fu forse colui che escogitò il sistema di girare il perno con la mano. Ma colui che scoprì il sistema di utilizzare la forza motrice dell'acqua per la ruota esterna, quegli fu certo un filosofo, il cui compito non consiste in nessuna attività specifica, se non l'osservazione attenta di ogni cosa. Coloro che, come in questo caso, applicano l'energia di nuove forze precedentemente non utilizzate, debbono essere dotati di una visione ampia ed aperta della cose. Sia che si trattasse di un artigiano, o chiunque fosse il primo che costruì questa macchina, egli deve essere stato un filosofo; le macchine a vapore, che utilizzano il fuoco, i mulini a vento e ad acqua, furono le invenzioni di filosofi, la cui capacità può anch'essa accrescersi grazie alla divisione del lavoro ⁽⁶⁾. Anche i filosofi si dividono, secondo le diverse specializzazioni, in filosofi meccanici, morali, politici e chimici. Abbiamo così mostrato come la quantità di lavoro venga accresciuta dalle macchine.

Abbiamo già mostrato come la divisione del lavoro sia la causa immediata della prosperità. Passiamo ora a considerare l'origine della divisione del lavoro, ovvero quali siano i principi nella nostra natura che meglio valgono a darne spiegazione. Non si può ipotizzare che essa sia frutto della saggezza dell'uomo. È vero che Sesostri emanò una legge in base alla quale ognuno doveva continuare l'attività di suo padre ⁽⁷⁾. Ma essa non si addice affatto alle caratteristiche della natura umana e non potrà mai restare a lungo. Chiunque aspira a diventare un uomo di rango, a prescindere dai propri natali. Coloro che sono più forti e che nel trambusto della società si sono elevati al di sopra dei deboli, fatalmente hanno sotto di sé un numero corrispondente di individui che sono necessari a garantire il loro status. Nelle posizioni inferiori debbono dunque esistere necessariamente tanti uomini quanti ne richiede la situazione. Vi devono essere altrettanti individui nelle posizioni dominanti che nelle posizioni più umili e nessuno dei due settori può allargarsi oltre misura. Ma non è questo che dà origine alla divisione del lavoro. Essa scaturisce da una

⁽⁶⁾ Cfr. RN, pp. 14-5.

⁽⁷⁾ Ibid., p. 675.

disposizione naturale peculiare della natura umana, cioè la disposizione al baratto, inclinazione che è comune a tutti gli uomini e sconosciuta a qualsiasi altro animale ⁽⁸⁾. Nessuno ha mai visto un cane, l'animale più sagace, scambiare un osso con un suo simile. È vero che due levrieri, mentre inseguono una lepre, sembrano agire sulla base di un accordo, ma non si tratta in realtà se non di una concomitanza delle loro aspirazioni. Se un animale desidera scambiare, per così dire, o ottenere qualcosa da un uomo, lo fa con le moine e la dolcezza. Anche l'uomo, allo stesso modo, fa leva sull'amore di sé dei propri simili, facendo loro intravedere una tentazione sufficiente per ottenere ciò che desidera. Il significato reale di questo atteggiamento è: dammi ciò che voglio ed avrai ciò che desideri. Non è per benevolenza, come nel caso del cane, ma per l'amore di sé che gli uomini si aspettano qualcosa. Il birraio ed il fornaio ci servono non per benevolenza ma per amore di sé. Nessuno dipende dalla benevolenza altrui a parte i mendicanti ed anch'essi morrebbero nel giro di una settimana se la loro vita fosse interamente legata alla generosità altrui.

Presso un popolo di cacciatori, grazie a questa inclinazione a barattare e scambiare le eccedenze del proprio lavoro con quelle degli altri, se qualcuno è dotato più dei suoi vicini della capacità di costruire archi e frecce, in un primo momento egli ne farà dono agli altri, ed in cambio otterrà della selvaggina. Continuando nella sua attività egli vivrà meglio di prima e non avrà più alcun motivo di procurarsi del cibo, in quanto riuscirà a procurarsene anche di migliore con l'eccedenza della sua attività. Questa inclinazione al baratto non si basa in alcun modo su differenze di indole o di ingegno. Non è affatto certo che tale differenza esista davvero o almeno essa è di gran lunga minore di quanto si pensi. L'ingegno è un risultato della divisione del lavoro più di quanto quest'ultima dipenda dalle differenze di ingegno. La differenza fra un fachino ed un filosofo nei primi quattro o cinque anni della loro vita, è, a rigore, del tutto inesistente ⁽⁹⁾. Non appena essi si impegnano in occupazione diverse, allora le loro vedute si ampliano e cominciano gradualmente a

⁽⁸⁾ "To expect, that others should serve us for nothing, is unreasonable; therefore all Commerce, that Men can have together, must be a continual bartering of one thing for another", Mandeville, *cit.*, II, p. 349; cfr. Cannan, *cit.*, p. 169, nota 2.

⁽⁹⁾ Cfr. Hume, p. 655.

diversificarsi. Dato che ogni individuo è dotato di questa inclinazione naturale al baratto ed allo scambio con cui si procura di che vivere, non vi è alcuna necessità di una differenza di doti ed è per questo che fra i selvaggi si riscontra la massima uniformità di indole. In animali della stessa specie troviamo differenze assai più marcate che fra un filosofo ed un facchino, prima che questi acquisiscano abitudini diverse. Il mastino e lo spaniel sono dotati di capacità molto diverse, ma sebbene questi animali dispongano di certe abilità, essi non riescono, per così dire, ad unirle in un patrimonio comune ed a scambiarsene i frutti e quindi non traggono alcun vantaggio dalle loro diverse capacità.

Ben altrimenti avviene fra gli uomini: essi possono scambiarsi i loro vari prodotti secondo la quantità o la qualità. Un filosofo ed un facchino sono entrambi utili l'uno all'altro. Il facchino è utile perché trasporta i pesi per il filosofo ed a sua volta consuma carbone più a buon mercato grazie al filosofo che ha inventato la macchina a vapore. Abbiamo così mostrato come il fondamento di questa inclinazione al baratto, che è la causa della divisione del lavoro, non sia la differenza di ingegno. Il fondamento reale è l'inclinazione a persuadere che è così fondamentale nella natura umana. Quando si propongono argomenti di persuasione, ci si aspetta sempre che abbiano il loro effetto. Se qualcuno asserisce qualcosa a proposito della luna, anche se si tratta di una asserzione che non corrisponde a verità, sentirà un certo disagio nel sentirsi contraddetto e sarebbe ben lieto se la persona che sta tentando di convincere concordasse con il suo punto di vista. Perciò dovremmo coltivare questo potere di persuasione ed in realtà lo facciamo, sia pure inconsapevolmente. Dato che trascorriamo tutta la vita nell'esercizio della persuasione, è naturale che si pervenga ad un metodo veloce di fare scambi l'uno con l'altro. Come si è osservato prima, nessun altro animale è in grado di farlo, se non guadagnandosi il favore di coloro che vorrebbe persuadere. È pur vero che talvolta gli animali sembrano agire di comune accordo, ma fra loro non intercorre mai nulla di simile ad uno scambio. Quando le scimmie saccheggiano un frutteto si passano la frutta lanciandosela finché non la depositano nel mucchio, ma vi è sempre una zuffa al momento della divisione del bottino e di solito qualche scimmia ci rimette la vita.

Da tutto quanto si è detto possiamo osservare che la divisione

del lavoro è necessariamente proporzionata all'ampiezza del mercato. Se soltanto dieci persone hanno bisogno di un certo prodotto, il processo di produzione di quel prodotto non sarà mai altrettanto suddiviso come lo sarebbe nel caso in cui fossero in mille a richiederlo. Ed ancora, la divisione del lavoro, ai fini della prosperità, diviene sempre più perfetta se nel paese esistono mezzi di trasporto adeguati. Se le strade sono infestate dai briganti, se sono piene di buche ed il trasporto risulta difficoltoso, lo sviluppo del commercio subirà fatalmente una battuta d'arresto. La prosperità dell'Inghilterra ha fatto enormi progressi da quando si è provveduto al miglioramento delle strade, quaranta o cinquanta anni fa. Il trasporto via acqua rappresenta un altro vantaggio in quanto in tal modo si possono trasportare pesi di trecento tonnellate con le sole spese dell'usura del vascello ed il salario di cinque o sei uomini, e per di più in un tempo più breve di quello impiegato da cento carri, per ciascuno dei quali bisognerebbe impiegare sei cavalli ed un uomo. La divisione del lavoro rappresenta così la causa principale dell'aumento della prosperità pubblica, che è sempre proporzionata all'industriosità della gente e non alla quantità d'oro e d'argento come alcuni scioccamente pensano, e l'industriosità della gente è sempre proporzionata alla divisione del lavoro.

Dopo aver così mostrato le cause della prosperità pubblica, per una trattazione più approfondita di questo argomento, ci proponiamo di analizzare:

- 1) quali circostanze regolino il prezzo delle merci;
- 2) la moneta, sotto due diversi aspetti, dapprima come misura di valore e, successivamente, come strumento del commercio;
- 3) la storia del commercio, nel quadro della quale esamineremo le cause del lento progredire della prosperità sia nell'antichità che nei tempi moderni, cause che, come si vedrà, influiscono sull'agricoltura, sulle arti e sulle manifatture. Infine gli effetti, sia positivi che negativi, dello spirito commerciale sul governo, sul carattere e sul comportamento di un popolo, buono o cattivo che sia, ed i rimedi adeguati. Ma consideriamo questi punti nell'ordine.

Di ogni merce esistono due prezzi, cioè il prezzo naturale ed il prezzo di mercato, i quali, sebbene apparentemente indipendenti l'uno dall'altro, sono invece, come si vedrà, necessariamente collega-

ti ⁽¹⁰⁾. Entrambi variano a seconda di certe circostanze. Quando gli uomini sono indotti a dedicarsi ad un certo ramo di attività piuttosto che ad un altro, dovranno ricavare dalla loro attività quanto basta a mantenerli durante il periodo in cui vi siano impegnati. Un fabbricante di frecce deve essere sicuro di scambiare tanto prodotto eccedente quanto sarà necessario a mantenerlo durante il periodo di tempo che gli occorre per fabbricare le frecce. Tuttavia, in base a questo principio, vi è necessariamente, nelle varie attività, una differenza profonda, poiché alcuni mestieri, come ad esempio quelli del sarto e del tessitore, non si apprendono grazie all'osservazione casuale e ad un pò di esperienza, come avviene per il lavoro dell'operaio a giornata, ma richiedono invece una grande quantità di tempo e di sacrifici prima di essere appresi. Quando un individuo intraprende queste attività, per molto tempo il suo lavoro non è di alcuna utilità né al suo padrone, né ad alcun altro, e quindi il padrone deve essere compensato sia per il mantenimento dell'apprendista sia per eventuali danni. Quando arriva ad esercitare il suo mestiere, è giusto che egli venga ricompensato per ciò che ha sborsato sia per le spese di sostentamento che per quelle di apprendistato. E dato che la sua vita attiva non può calcolarsi che per una durata massima di dieci o dodici anni, il suo salario deve essere alto per compensare il rischio che corre di non rifarsi di tutto quanto ha anticipato. Inoltre, molte arti richiedono una conoscenza ben più vasta di quella appresa durante il periodo dell'apprendistato. Un maniscalco ed un tessitore possono apprendere bene il loro mestiere senza alcuna conoscenza precedente della matematica. Ma un orologiaio deve conoscere diverse scienze per esercitare il suo lavoro con cognizione, ad esempio la matematica, la geometria e l'astronomia per ciò che riguarda la valutazione del tempo, e la sua retribuzione deve essere elevata per compensare queste ulteriori spese. In genere questo è il caso di tutte le arti liberali, poiché dopo aver impegnato molto tempo per l'istruzione, coloro che vi si dedicano hanno dieci probabilità contro una di riuscire a ricavarne qualcosa. Perciò le loro retribuzioni devono essere più elevate in rapporto alle spese che hanno sostenuto, al rischio di non vivere abbastanza a lungo e a quello di non avere sufficiente abilità per riuscire nella loro attività. Fra gli avvocati nemmeno uno su venti

⁽¹⁰⁾ Cfr. *supra*, pp. 450 e ss.

raggiunge nella sua attività una preparazione ed un'abilità tali da riuscire a rifarsi delle spese per la sua istruzione e molti non riescono neppure, come si dice, a coprire le spese della toga. Gli onorari degli avvocati, ben lungi dall'essere esorbitanti, come si pensa generalmente, sono anzi in proporzione piuttosto bassi. È il prestigio della professione, e non il denaro che se ne ricava, ciò che costituisce l'incentivo a dedicarvisi, e la dignità della categoria va considerata come componente della retribuzione ⁽¹¹⁾.

Osserviamo allo stesso modo che anche il prezzo dell'oro e dell'argento non è esorbitante se lo consideriamo da questo punto di vista, in quanto in una miniera d'oro o d'argento esiste una probabilità elevata di non riuscire a trovarne affatto. Se facciamo l'ipotesi che un certo numero di uomini venga impiegato a coltivare grano e che lo stesso numero venga utilizzato per scavare argento, i primi ricaveranno più dei secondi, dal momento che su quaranta o cinquanta minatori impegnati in una miniera, soltanto venti riusciranno a trovare qualcosa. Alcuni, è vero, riusciranno a farsi una fortuna, ma ogni singolo coltivatore di grano sarà compensato dal successo per le sue fatiche, cosicché, nel complesso, si otterranno risultati migliori in questo modo piuttosto che nell'altro. Ciò che costituisce l'incentivo principale al lavoro in una miniera è la possibilità teorica di un risultato ottimale. Quindi un uomo riceve il prezzo naturale del suo lavoro quando esso è sufficiente a mantenerlo durante il periodo in cui lavora, a rimborsare le spese della sua istruzione ed a compensare il rischio di non vivere abbastanza a lungo e di non aver successo nella propria attività. Se queste esigenze vengono soddisfatte il lavoratore ha un incentivo sufficiente ed il prodotto verrà fornito in proporzione alla domanda.

Il prezzo di mercato delle merci dipende da circostanze affatto diverse. Quando un acquirente va al mercato, non chiede mai al venditore quanto gli è costato produrre una certa merce, in quanto, invece, il prezzo delle merci viene regolato e dipende dai tre fattori seguenti:

1) la domanda, ovvero la richiesta del prodotto. Non vi è richiesta per una cosa di scarsa utilità; essa non costituisce un oggetto razionale di desiderio;

⁽¹¹⁾ In relazione agli elementi che determinerebbero il salario naturale cfr. RN, pp. 99-100. Nello stesso senso Mandeville, *cit.*, II, pp. 342-43.

2) l'abbondanza o la scarsità di un prodotto in rapporto al bisogno che esiste di esso. Se il prodotto è scarso, il prezzo sale, ma se la quantità è più che sufficiente per soddisfare la domanda, il prezzo scende. È per questo che i diamanti e le altre pietre preziose sono care, mentre il ferro, che è molto più utile, è tanto più a buon mercato, per quanto ciò dipenda soprattutto dall'ultimo fattore e cioè:

3) la ricchezza o la povertà di coloro che esercitano la domanda. Quando non vi è prodotto sufficiente per soddisfare tutti, il prezzo è regolato unicamente dalla ricchezza di coloro che esercitano la domanda.

L'aneddoto del mercante e del portatore d'acqua nei deserti dell'Arabia è un'ottima testimonianza. Il mercante pagò diecimila ducati per una certa quantità d'acqua. In questo caso il prezzo venne fissato dalla sua ricchezza, in quanto, se non avesse avuto i ducati non avrebbe potuto pagare, e se la sua fortuna fosse stata meno consistente, l'acqua sarebbe stata meno cara. Quando il bene è scarso, il venditore deve accontentarsi del grado di ricchezza di coloro che lo acquistano. La situazione è pressappoco la stessa che si verifica ad un'asta; se due persone hanno la stessa predilezione per un libro, se lo aggiudicherà colui le cui ricchezze sono maggiori. È per questo motivo che le cose rare finiscono sempre nei paesi ricchi. Soltanto il re di Francia era in grado di acquistare un enorme diamante del valore di tante migliaia di sterline⁽¹²⁾. In base a questo principio ogni cosa è più o meno cara a seconda che sia oggetto di acquisto di una classe sociale più o meno elevata.

Gli utensili d'oro sono accessibili soltanto a persone di un certo livello.

Quelli d'argento sono accessibili ad un'altra categoria ed il loro prezzo è determinato da ciò che la maggioranza di quella categoria è in grado di offrire. Il prezzo del grano e della birra è regolato da ciò che la massa è in grado di offrire ed è per questa ragione che i salari dei braccianti a giornata esercitano una grande influenza sul prezzo del grano. Quando il prezzo del grano sale, aumentano anche i salari e viceversa. Quando il grano viene a mancare, come in un viaggio per mare, si verifica sempre una carestia ed allora il prezzo cresce

⁽¹²⁾ Il diamante 'Regent' o 'Pitt' fu venduto, pare per due milioni di franchi, al duca di Orléans, reggente per il minore Luigi XV, cfr. supra, p. 457.

enormemente. Il grano allora diviene oggetto di acquisto di gente di una categoria più elevata e quelli di ceto inferiore sono costretti a vivere di rape e di patate.

Abbiamo così esaminato i due prezzi che esistono per ogni prodotto, e cioè quello naturale e quello di mercato. Abbiamo osservato in precedenza che per quanto all'apparenza essi possano sembrare indipendenti l'uno dall'altro, essi sono necessariamente collegati. Ciò apparirà chiaro dalle seguenti considerazioni. Se il prezzo di mercato di un prodotto è molto alto e la mano d'opera è molto ben retribuita, quantità massicce di quel prodotto affluiranno nel mercato, se ne produrranno quantità maggiori ed esso potrà essere venduto ai ceti più umili della popolazione. Se per ogni dieci diamanti ve ne fossero diecimila, essi diventerebbero accessibili a tutti, poiché diverrebbero molto a buon mercato e il loro prezzo scenderebbe fino a raggiungere il prezzo naturale. Ancora, quando il mercato è sovrabbondante e non vi è abbastanza guadagno per la mano d'opera impegnata in quella manifattura, nessuno vorrà dedicarvisi; non si può ottenere di che vivere da quella attività in quanto il prezzo di mercato scenderà, in questo caso, al di sotto del prezzo naturale. Alcuni sostengono che quando scende il prezzo del grano, dovrebbero diminuire anche i salari dei lavoratori poiché in questo caso essi sarebbero meglio retribuiti. È vero che se i viveri restassero per molto tempo a buon mercato, siccome molta gente si affollerebbe a svolgere le attività in cui i salari sono alti, proprio a causa di questo concorso di mano d'opera, i salari diminuirebbero. Tuttavia constatiamo che quando il prezzo del grano raddoppia, i salari restano invariati in quanto i lavoratori non hanno alcun'altra attività a cui dedicarsi. Lo stesso accade nel caso dei domestici ⁽¹³⁾.

Da quanto si è detto sopra possiamo osservare che ogni politica che tenda ad elevare il prezzo di mercato al di sopra di quello naturale, tende a diminuire la prosperità pubblica. L'alto prezzo e la scarsità sono in effetti la medesima cosa. Quando vi è abbondanza di merci, esse possono essere vendute ai ceti più umili della popolazione i quali possono pagare meno per procurarsele, ma ciò non avviene se esse sono scarse. È chiaro dunque che nella misura in cui i beni sono utili per la società, la società vive meno agiatamente quan-

(13) Cfr. RN, p. 74.

do soltanto pochi possono possederli. Quindi tutte le misure che tendono a mantenere per molto tempo le merci al di sopra del loro prezzo naturale diminuiscono la prosperità di una nazione. Misure di questo genere sono:

1) tutte le imposte che colpiscono l'industriosità, le imposte sui pellami e sulle scarpe, che sono particolarmente invise al popolo, sul sale, sulla birra e sulle bevande alcoliche del paese, dato che non vi è paese in cui non ne esista qualcuna. L'uomo è un animale ansioso ed ha bisogno di qualcosa che possa cancellare le sue pene e sollevare il suo spirito. Si afferma che l'imposta sulla birra costituisce una misura di prevenzione artificiale contro l'ubriachezza, ma se consideriamo la questione attentamente, vedremo che non serve affatto a prevenirla. Nei paesi in cui le bevande forti sono a buon mercato, come la Francia e la Spagna, la gente in genere è sobria. Nei paesi nordici, invece, dove quelle bevande sono costose, la gente non si ubriaca con la birra, ma con i liquori. Nessuno insiste con l'amico perché beva un bicchiere di birra, a meno che egli non lo scelga;

2) anche i monopoli distruggono la ricchezza pubblica. Il prezzo delle merci soggette a monopolio viene elevato al di sopra di quanto basterebbe per incoraggiarne la produzione. Quando un individuo o un gruppo di individui ha il diritto esclusivo di importare una certa merce, se ne importa meno di quanto non avverrebbe altrimenti: il prezzo è perciò più alto e serve a mantenere un minor numero di persone. È sempre la concorrenza di molti individui differenti che abbassa il prezzo. Nelle imprese monopolistiche come la compagnia della Baia di Hudson o la compagnia delle Indie Orientali, coloro che vi operano stabiliscono il prezzo come vogliono;

3) i privilegi esclusivi delle corporazioni producono il medesimo effetto. I macellai ed i fornai alzano come vogliono il prezzo delle loro merci, in quanto nessuno, a parte la loro corporazione, è autorizzato a vendere sul mercato, e perciò si deve acquistare la loro carne, buona o cattiva che sia. Per questa ragione vi è sempre un funzionario pubblico che ha il compito di calmierare i prezzi. Nel caso delle merci libere, come il panno fine nero, non ve ne è bisogno, ma tale misura diventa necessaria nel caso dei fornai, i quali potrebbero accordarsi fra loro circa la quantità da produrre ed il prezzo da fissare. Perfino la presenza di un apposito funzionario non rappre-

sentata una soluzione abbastanza efficace, in quanto egli deve in ogni caso fissare il prezzo al limite massimo o il rimedio sarà peggiore del male, in quanto nessuno si dedicherebbe a quelle occupazioni e ne conseguirebbe una carestia. Per questo motivo i fornai ed i birrai esercitano sempre con profitto la loro attività.

Se dunque tutto ciò che alza il prezzo di mercato su quello naturale diminuisce la prosperità pubblica, per lo stesso motivo, ciò che abbassa il prezzo mercato al di sotto di quello naturale determina le medesime conseguenze.

Ciò si attua di solito a mezzo di leggi o regolamenti soltanto nel caso dei prodotti da esportazione, come, ad esempio, il premio concesso dal governo sulle pezze di lino ruvido che può essere esportato se è ad un prezzo inferiore a dodici pence alla yarda. Dato che una larga quota del prezzo è a carico delle finanze pubbliche, si può vendere sul mercato estero ad un prezzo inferiore a quello che sarebbe sufficiente per incoraggiarne la produzione. Allo stesso modo, grazie al premio di cinque scellini per ogni *quarter* di grano venduto a meno di quaranta scellini, dato che il denaro pubblico paga l'ottava parte del prezzo, si può vendere il grano su un mercato estero ad un prezzo ridotto di questo ammontare. In grazia di questo premio la merce è resa più accessibile e se ne produce una quantità maggiore, ma in tal modo si spezza quello che si può definire l'equilibrio naturale dell'operosità. La tendenza a dedicarsi alla produzione di quella determinata merce non è in proporzione alla causa naturale che è la domanda, bensì è in proporzione alla domanda ed insieme al premio connesso. Il premio non svolge questo effetto soltanto nei confronti di quella particolare merce, ma fa sì che si trascurino altri tipi di produzione che sono meno incoraggiati, e così si spezza l'equilibrio dell'operosità. E ancora: dopo l'età della caccia e della pesca, in cui i mezzi di sostentamento erano il risultato immediato della fatica dell'uomo, una volta introdotte le manifatture, non si poteva produrre nulla senza una grande quantità di tempo. Molto tempo passava prima che il tessitore potesse portare al mercato il panno tessuto che aveva acquistato sotto forma di fibra di lino. Ogni mestiere perciò richiede una provvista di cibo, di panni ed un'abitazione perché possa essere esercitato.

Supponiamo, come avviene nella realtà di ogni paese, che vi sia di riserva un capitale di cibo, di panni e di alloggi, ecco allora che il

numero degli individui che svolgono un'attività deve essere proporzionato a quella riserva. Se il prezzo di una merce vien fatto scendere al di sotto del prezzo naturale, mentre quello di un'altra si mantiene al di sopra di tale livello, resta disponibile una quota minore di capitale di riserva per sostenere tutto l'insieme, a causa della correlazione naturale di tutte le attività con il capitale. Concedendo premi ad uno si sottrae capitale al resto. Questa è stata in effetti la conseguenza del premio sul grano.

Scendendo il prezzo del grano, calano anche le rendite delle terre, tuttavia il premio sul grano, che fu istituito al momento della tassazione dei terreni, fu ideato con il proposito di elevare tali rendite, e per un certo periodo di tempo riuscì ad ottenere questo effetto, in quanto i fittavoli avevano la certezza di un prezzo per il loro grano sia all'interno che all'estero. Tuttavia, anche se il premio, incoraggiando l'agricoltura, abbassò il prezzo del grano, esso provocò d'altro canto un aumento del prezzo del foraggio, poiché quanto maggiore è la quantità di grano ad essere coltivata, tanto minore è la quantità di foraggio.

Essendo cresciuto il prezzo del foraggio, crebbe ovviamente anche quello della carne da macello, ad esso strettamente collegato. Cosicché, se il prezzo del grano è diminuito, è cresciuto però inevitabilmente il prezzo di altre merci ⁽¹⁴⁾. In realtà il prezzo del grano è sceso da 42 a 35, ma il prezzo del fieno è salito da 25 a quasi 50 scellini. Poiché è salito il prezzo del fieno, risulta difficile mantenere cavalli e perciò aumenta anche il prezzo dei trasporti. Ma tutto ciò che alza il prezzo dei trasporti riduce l'abbondanza sul mercato. Nel complesso, perciò, la politica migliore è senz'altro quella di lasciare che le cose seguano il loro corso naturale e non concedere premi, né gravare le merci di imposte. Abbiamo così mostrato quali circostanze regolino il prezzo delle merci, che era il primo argomento che ci eravamo proposti.

Passiamo ora al secondo punto, considerando dapprima la moneta come misura di valore e poi come mezzo di permuta o scambio.

Quando la gente tratta molte specie di prodotti uno di essi deve essere considerato come misura di valore. Supponiamo che esi-

(14) Come sottolinea giustamente Cannan, nella RN Smith sosterrà esattamente il contrario (cfr. p. 182, nota 2).

stano soltanto tre tipi di merci: pecore, grano e buoi, in tal caso è facile ricordare la relazione fra i loro valori. Ma se trattiamo cento merci diverse, vi sono per ciascuna novantanove valori che derivano dal confronto con le altre. Dato che non è facile ricordarli, gli uomini si accordarono che una di esse assumesse il ruolo di misura comune di valore con cui paragonare tutte le altre. Ovviamente, in un primo tempo, questo valore comune fu rappresentato dalla merce che conoscevano meglio. Ed infatti sappiamo che bovini e pecore rappresentavano la misura comune ai tempi di Omero. L'armatura di uno dei suoi eroi valeva nove buoi e quella di un altro ne valeva cento ⁽¹⁵⁾. I bovini erano l'unità di misura comune nell'antica Grecia. In Italia, ed in particolare in Toscana, tutto veniva calcolato secondo il valore di una pecora, poiché questo era il loro prodotto principale. Questa è quella che si può definire la misura naturale di valore.

Allo stesso modo esistevano misure naturali di quantità, un tempo in uso presso tutti i popoli, come ad esempio le braccia, i cubiti, i pollici, derivati dalle proporzioni del corpo umano. Tuttavia, ad una considerazione più attenta, risultò chiaro che il braccio di un uomo era più lungo o più corto di quello di un altro e che l'uno non era paragonabile all'altro. Pertanto, gli uomini accorti che si interessavano di queste cose cercarono di individuare una misura più accurata affinché quantità uguali potessero essere valutate allo stesso modo. Ciò divenne assolutamente necessario quando si cominciarono a trattare molti tipi di merci ed in quantità rilevanti. Se un pollice era completamente trascurabile quando i commerci si limitavano a qualche yarda, una maggiore accuratezza divenne necessaria quando cominciarono a trattarne alcune migliaia. Nei paesi in cui la mole dei commerci è assai limitata, si trovano ancora le vestigia di questa inaccuratezza. L'incidenza delle operazioni di pesatura non assume alcun rilievo per le loro rozze merci.

Dunque, essendo necessaria una misura comune di valore, uguali quantità della quale abbiano uguali valori, i metalli in generale sembrarono rispondere meglio a questo scopo e, fra questi, il valore dell'oro e dell'argento era il più facile da accertare. La tempra dell'acciaio non si può individuare con assoluta accuratezza, mentre si può determinare con esattezza il tenore dell'oro e dell'argento in una

(15) In realtà Glauco e Diomede, *Iliade*, VI, 236.

lega. L'oro e l'argento vennero perciò scelti in quanto termini di paragone più precisi e vennero quindi considerati la misura più adeguata di valore.

Una volta diventati misura di valore, l'oro e l'argento divennero anche lo strumento del commercio. Si rese infatti ben presto necessario trasportare le merci al mercato, ed era impossibile scambiare in modo soddisfacente a meno che la misura del loro valore non rappresentasse anche lo strumento di commercio. Nell'età dei pastori si poteva accettare senza gravi problemi che i bovini costituissero il mezzo di scambio, in quanto la spesa per mantenerli era inesistente, poiché l'intero paese era considerato alla stregua di un grande pascolo comune. Ma quando iniziò la divisione delle terre e fu introdotta la divisione del lavoro, questo costume finì con il produrre una serie di problemi molto spiacevoli. Poteva accadere a volte che il macellaio ed il calzolaio non avessero bisogno l'uno della merce dell'altro. Molto spesso un contadino non poteva allevare una mucca in più sul suo terreno; per un mercante di Glasgow costituiva una grande scomodità ricevere una mucca in pagamento delle sue merci. Per porre rimedio a tutto questo, le sostanze che erano considerate in un primo tempo come misura di valore divennero anche lo strumento di scambio. L'oro e l'argento presentavano tutti i vantaggi: possono essere conservati senza alcuna spesa, non si deteriorano e sono assai facili da trasportare. Tuttavia l'oro e l'argento non derivano il loro pregio esclusivamente dal fatto di essere il mezzo di scambio. Anche se non fossero mai stati usati come moneta, essi sono comunque più preziosi di qualunque altro metallo. Sono dotati di una bellezza superiore, possono assumere uno splendore più brillante grazie alla lucidatura e sono più idonei alla fabbricazione di qualunque strumento ad eccezione di quelli da taglio. Per tutti questi motivi l'oro e l'argento divennero una adeguata misura di valore e strumento di scambio. Tuttavia, al fine di renderli più idonei per questi scopi, era necessario che ne venissero accertati sia il peso che il tenore. In un primo tempo il loro peso non era molto accurato e perciò si verificavano facilmente delle frodi, ma vi si pose rimedio gradualmente.

Tuttavia le normali transazioni d'affari non permettevano quegli esperimenti e quelle prove che sono necessarie per determinare esattamente il grado di purezza. Questi metalli, anche se contengono una grande quantità di lega, all'apparenza sembrano buoni. Per faci-

litare gli scambi divenne perciò necessario escogitare un qualche espediente che ne accertasse con accuratezza sia il peso che il tenore. Il conio è il mezzo che meglio garantisce entrambi questi obiettivi. Rendendosi conto di quanto questa misura avrebbe facilitato il commercio, le autorità apposero un marchio su certi pezzi, affinché chi li vedeva potesse avere la garanzia dello stato che si trattava di pezzi di un certo peso e di un certo tenore e questi furono i dati stampigliati per primi sulle monete, in quanto erano i più importanti.

Di conseguenza sulle monete di tutti i paesi erano impressi i nomi dei pesi corrispondenti e la denominazione del loro valore. La libbra sterlina, a quanto sembra, era in origine una libbra di peso d'argento puro. Dal momento che l'oro poteva essere facilmente cambiato con l'argento, quest'ultimo fu sempre accettato come standard o misura di valore. Poiché tuttavia non possono sussistere due misure di valore contemporaneamente e l'argento è utilizzato per la maggior parte degli acquisti, non diciamo mai che un uomo ha un patrimonio di tante ghinee, ma ci esprimiamo sempre in termini di sterline.

Bisogna osservare che la misura della quantità è sempre aumentata, mentre quella del valore è diminuita. La sterlina britannica è scesa attualmente a meno di un terzo del suo valore originale, che era di sessantatré scellini, mentre la misura della quantità è notevolmente aumentata. Questo accade perché è nell'interesse del governo che ciò avvenga. È nell'interesse dei fornai e dei birrai diminuire il più possibile la misura della quantità, per questa ragione è necessario nominare degli ispettori con il compito specifico di elevare un poco la quantità ogni volta che viene abbassata. Tutte le nostre misure, derivate originariamente dal piede romano, dal braccio e dal pollice, sono ora molto maggiori. Similmente quello che si chiamava peso di Troyes, da Troyes, una città in Champagne, che era a quel tempo il maggior centro commerciale ⁽¹⁶⁾, diede origine ad un peso più pesante, in quanto includeva anche il valore delle operazioni di pesatura. Dato che ciò rendeva poco accurate le trattative, divenne necessario determinare esattamente questa incidenza delle operazioni di pesatura. Di conseguenza l'*averdupois* (*avoir du poise*) o peso pesante fu fissato a tredici onces, ma poiché si trattava di un numero difficile

(16) Cfr. *supra*, p. 475; cfr. anche RN, p. 29.

da dividere, venne portato a sedici e le once furono rese proporzionali a questo peso.

Così la misura della quantità ha continuato a crescere. Vedremo successivamente come diminuì il valore della moneta.

Quando il governo si assume la responsabilità delle operazioni di conio, se ne assume naturalmente la spesa e se qualche privato decide di coniare monete, deve diminuirne il valore oppure non trarrà alcun profitto dalle sue fatiche; inoltre, poiché non esiste alcun individuo la cui autorità sia così grande da far accettare la sua moneta nei normali pagamenti, egli dovrà falsificare il marchio del governo. Quando il governo si assunse questo compito, al fine di evitare le frodi, le autorità cercarono di impedire che si contraffacessero le monete del re e si ledesse la sua prerogativa in materia. Inoltre, poiché era in gioco la parola dell'autorità, bisognava impedire qualunque tipo di frode, dal momento che la gente doveva accettare la moneta secondo il suo valore dichiarato e se qualcuno la rifiutava, una volta che fosse stata offerta in pagamento, il debitore era sciolto da ogni impegno mentre il creditore era considerato colpevole di *felony*.

In tempi di rozzezza e di barbarie il governo provò in molte occasioni la tentazione di svilire la moneta, ovvero, per usare il linguaggio della Zecca, di alzarne il valore. Quando, ad esempio, in qualche contingenza importante, come per saldare i debiti o pagare i soldati, il governo ha bisogno di due milioni e ne dispone di uno soltanto, esso ritira la moneta da tutto il territorio nazionale e, mescolandola con una percentuale maggiore di lega, ne fa venir fuori due milioni, il più possibile simili nell'aspetto alla moneta precedente. Molte operazioni di questo genere sono state compiute in tutti i paesi. Tuttavia l'Inghilterra, grazie alla libertà quasi ininterrotta di cui ha sempre goduto, ha avuto meno problemi di questo genere di qualunque altra nazione. In Inghilterra il valore della moneta è sceso soltanto di un terzo. In molte altre nazioni invece, non raggiunge neanche un cinquantesimo del valore originale.

Gli inconvenienti che derivano da questa pratica sono assai gravi. Lo svilimento della moneta ostacola il commercio o, se non altro, lo rallenta notevolmente. Diventa necessario eseguire dei calcoli per stabilire quanta nuova moneta occorre dare in cambio per la stessa quantità di moneta vecchia. La gente esita a portare le proprie

merci al mercato poiché non sa quanto ne ricaverà. In tal modo si crea un ristagno nei commerci. Inoltre lo svilimento della moneta crea sfiducia nel governo. Nessuno presterà denaro o farà affari con lo stato in quanto corre il rischio di essere pagato con la metà del dovuto. Dato che il governo commette una frode, ogni suddito è per forza di cose autorizzato a fare altrettanto e a pagare i suoi debiti con la nuova moneta, che corrisponde ad un valore inferiore all'ammontare del suo debito originale. Tuttavia questo espediente funziona soltanto per breve tempo, e ciò per la ragione seguente. L'uso della moneta è duplice: essa serve a pagare i debiti e ad acquistare merci. Quando la moneta viene svilita, un debito di venti scellini si paga con dieci, ma se la nuova moneta verrà portata su un mercato estero riceverà soltanto il vecchio valore. Tutti i lavoranti a giornata vengono retribuiti con la nuova moneta. I beni necessari alla vita debbono esser venduti al prezzo che può essere offerto dalla maggioranza della popolazione, quindi, per qualche tempo, il loro prezzo verrà diminuito. In ogni caso, perfino il re subisce gravi perdite, sebbene tragga un vantaggio temporaneo dall'operazione. Infatti, anche se questo raddoppiamento costituisce senza dubbio un vantaggio nel presente, esso, per forza di cose, diminuisce le entrate del re, in quanto tutte le imposte e le tasse vengono pagate con la nuova moneta. Per impedire questa perdita, i francesi, e a dire il vero tutte le nazioni nelle stesse circostanze, quando raddoppiano il valore della moneta con un editto e senza ricorrere ad una nuova operazione di conio, praticano l'aumento dopo aver incassato il gettito tributario e prima di effettuare i pagamenti, mentre la svalutazione viene effettuata prima del successivo trimestre di pagamento. La svalutazione produce sempre un effetto più rovinoso della rivalutazione. La rivalutazione danneggia il creditore, la svalutazione danneggia il debitore che dovrebbe sempre essere favorito. Se uno si impegna a pagare dieci sterline e si trova poi costretto a pagarne quindici, l'operosità generale ne risulta necessariamente danneggiata.

Nella maggior parte delle nazioni le monete sono di rame, d'argento o d'oro. Noi siamo obbligati anche ad accettare pagamenti in monete da sei pence, il che talvolta causa confusione e si risolve in una grossa perdita di tempo. Le varie monete non sono regolate dall'arbitrio del governo, ma dal prezzo di mercato dell'oro e dell'ar-

gento ed è in base ad esso che viene fissato il rapporto fra oro e argento.

Questo rapporto subisce a volte una leggera variazione. Qualche tempo fa le ghinee erano valutate a ventidue scellini, mentre in passato erano valutate venti. In proporzione l'oro aumenta in Gran Bretagna più che altrove e, poiché ciò rende l'argento in un certo senso meno prezioso, questo causa qualche problema reale. Dato che l'argento acquista più oro all'estero che all'interno, la gente manda argento all'estero e porta indietro oro, che qui acquista una maggiore quantità di argento che non all'estero. In tal modo si viene a creare una specie di commercio, in grazia del quale la moneta d'oro aumenta e quella d'argento diminuisce. Qualche tempo fa venne avanzata una proposta per porvi rimedio, ma venne giudicata talmente complessa che si decise, almeno per quel momento, di non interferire in alcun modo. Abbiamo mostrato come la moneta sia diventata una misura di valore, ma bisogna notare che la vera misura del valore è il lavoro, non la moneta. Pertanto la prosperità di una nazione consiste, come vedremo fra breve, nella quantità delle merci e nella facilità di scambio.

Maggiore è la quantità di moneta necessaria per far circolare le merci in un paese, maggiore è la quantità di merci che viene sottratta. Supponiamo che in Scozia l'intero capitale in grano, bovini, denaro ecc., ammonti a venti milioni di sterline e, se un milione in contanti è necessario per effettuare la circolazione, vi saranno nel paese soltanto diciannove milioni in cibo, panni ed alloggi e la gente disporrà di un milione in meno che se non ci fosse bisogno di usare questo espediente della moneta. È evidente perciò che la povertà di una nazione aumenta con l'aumentare della moneta, in quanto essa, di per sé, è un capitale morto ⁽¹⁷⁾ e non costituisce un bene necessario ed utile per la vita. Sotto questo riguardo la moneta può essere paragonata alle strade maestre di un paese, le quali non producono né grano, né foraggio ma fanno circolare tutto il grano e tutto il foraggio della nazione. Se si trovasse un sistema per risparmiare il terreno occupato dalle strade maestre, aumenteremmo notevolmen-

⁽¹⁷⁾ Il concetto di *dead stock* può ricondursi all'affermazione di Harris il quale sottolinea l'esigenza di mantenere "a kind of dead stock of the precious metals against any emergencies that might happen" *cit.*, I, p. 51. Cfr. Cannan, *cit.*, p. 191, n. 1.

te la quantità delle merci e avremmo più prodotti da portare al mercato. Come il valore di un pezzo di terra non è determinato dal numero delle strade maestre che lo attraversano, così la ricchezza di una nazione non consiste nella quantità di moneta utilizzata per far circolare i commerci, bensì nella grande abbondanza delle cose necessarie alla vita. Se perciò riuscissimo ad escogitare un sistema per mandare metà della nostra moneta all'estero ed ottenerne in cambio merci e riuscissimo nel contempo a finanziare il canale della circolazione in patria, si accrescerebbe notevolmente la ricchezza del paese. Di qui gli effetti benefici che derivano dall'istituzione delle banche e del credito cartaceo documentario. È semplice dimostrare come l'istituzione delle banche sia proficua per il commercio del paese. Per tornare all'esempio già citato, supponiamo che il capitale complessivo della Scozia ammonti a venti milioni di sterline, e che due milioni vengano utilizzati per farlo circolare, gli altri diciotto sono costituiti da merci. Se allora le banche scozzesi emettessero banconote per un valore di due milioni e tenessero di riserva complessivamente trecentomila sterline per far fronte alle richieste immediate, vi sarebbero un milione settecentomila sterline in circolazione in contante ed inoltre due milioni in cartamoneta. Tuttavia la circolazione naturale è di due milioni ed il canale non ne accoglierà di più. L'eccedenza sarà mandata all'estero per importare materie prime per cibo, panni e alloggi. È subito evidente che questa politica tende ad arricchire la nazione, infatti quali che siano i prodotti importati, essi costituiscono un'aggiunta alla prosperità del paese. La sola obiezione che si può muovere alla cartamoneta è che essa prosciuga il paese dell'oro e dell'argento, che le banconote non circolano sui mercati esteri e che le merci straniere si debbono pagare in moneta metallica. Questo è senza dubbio vero. Ma se ragioniamo attentamente scopriremo che non si tratta di un danno reale per il paese. La prosperità di una nazione non consiste nella quantità di moneta ma nell'abbondanza dei beni che sono necessari alla vita e tutto ciò che contribuisce ad accrescerli contribuisce ad accrescere di altrettanto la ricchezza del paese.

La moneta non soddisfa nessuna delle necessità della vita; non può, di per sé stessa, darci cibo o vestiti o alloggi, ma deve essere data in cambio di beni adatti a questi scopi. Se tutta la moneta della nazione venisse esportata e le nostre merci venissero aumentate in

proporzione, la moneta si potrebbe recuperare, per qualunque emergenza, ben più velocemente di quanto non si immagini. Le merci porteranno sempre moneta e finché il capitale di beni di una nazione aumenta, è a discrezione di quella nazione aumentare la quantità di moneta, qualora lo ritenga necessario, esportando le proprie riserve all'estero. Quest'ipotesi trova conferma nei fatti. Possiamo constatare come il commercio di tutti i paesi d'Europa sia aumentato prodigiosamente in seguito all'istituzione delle banche. In questo paese tutti sono consapevoli dei loro effetti positivi e le nostre colonie americane, in cui la maggior parte del commercio viene effettuata grazie alla circolazione cartacea, sono in una condizione di grande floridezza ⁽¹⁸⁾.

Il fine di facilitare il trasferimento della moneta costituì il movente iniziale dell'istituzione delle banche. Questo è tuttora il solo scopo che la banca di Amsterdam si prefigge. Quando il commercio raggiunge livelli assai elevati, la consegna dell'oro e dell'argento impiega molto tempo. Quando un ricco mercante doveva versare diecimila o ventimila sterline, si impiegava almeno una settimana a contarle in ghinee e scellini. Un effetto bancario evita tutto questo fastidio. Prima dell'istituzione della banca di Amsterdam, il sistema escogitato dai mercanti per limitare il fastidio di controllare grandi quantità di contante consisteva nel conservare certe somme raccolte in borse per far fronte alle richieste immediate. Tuttavia, in questo caso, o si dava fiducia sulla parola al mercante, oppure bisognava prendersi il fastidio di ricontare la somma. Se si dava fiducia al mercante, non di rado ci si ritrovava frodati; ma se non gli si dava fiducia non si evitava il fastidio di contare il denaro. Questi problemi furono di incentivo all'istituzione della banca di Amsterdam la cui funzione è esclusivamente questa: si deposita presso la banca una certa somma di denaro e la banca consegna una ricevuta per quell'ammontare. Questo denaro è sicuro e non viene mai ritirato, in quanto l'effetto si vende generalmente ad un valore superiore al suo valore nominale e perciò è vantaggioso lasciarlo in deposito. La banca non dispone di alcun ufficio per i pagamenti in quanto è raro che vi sia qualche richiesta di pagamento. In tal modo la banca di Amsterdam svolge una funzione positiva e facilita i commerci e la circolazione delle sue

⁽¹⁸⁾ Cfr. RN, pp. 937 e ss.

banconote è strettamente locale. Il credito in quella città non è minimamente messo in pericolo dalla banca. Nel 1701 ⁽¹⁹⁾, quando l'esercito francese si trovava ad Utrecht, la banca ricevette una richiesta improvvisa di pagamento, l'intera l'Olanda entrò in allarme per la previsione delle conseguenze fatali che tutti si aspettavano, ma non ne derivò alcun pericolo. Prima di questo avvenimento gravava sui banchieri il sospetto che avessero preso l'abitudine di commerciare con il denaro loro affidato, ma in quella circostanza si scoprì invece che molto del denaro era ancora bruciacchiato per le conseguenze di un incendio che si era verificato nel quartiere circa cinquanta anni prima. Questo fatto dimostrò inequivocabilmente che ogni sospetto era infondato, ed il credito della banca restò intatto. Qualcuno ha affermato che la banca di Amsterdam dispone nei suoi forzieri in ogni momento di ottanta o novanta milioni di sterline. Tuttavia questa ipotesi è stata recentemente smentita grazie all'acume di un gentiluomo che ha eseguito un confronto fra il volume dei traffici di Londra e di Amsterdam ⁽²⁰⁾.

La struttura delle banche in Gran Bretagna differisce sensibilmente da quella della banca di Amsterdam. Da noi soltanto un sesto circa dei fondi vengono tenuti a disposizione per far fronte alla domanda, mentre il resto viene utilizzato per il commercio. Inizialmente la loro condizione era identica a quella della banca di Amsterdam, ma poiché i direttori presero a mandare fuori il denaro, essi arrivarono gradualmente alla situazione attuale.

Il fallimento di una banca non avrebbe conseguenze così disastrose come generalmente ci si immagina. Supponiamo che tutto il denaro della Scozia fosse emesso da una sola banca e che essa fallisse, soltanto pochissimi individui sarebbero rovinati dalla bancarotta, certo non molti, in quanto la quantità di contante o di carta moneta che la gente detiene non corrisponde affatto alla loro ricchezza. Né sarebbe gravemente danneggiata dal fallimento l'intera nazione, in quanto neppure la centesima parte della ricchezza di una nazione è costituita dal denaro. Il solo sistema per evitare le conseguenze negative dovute al fallimento delle banche consiste nel non concedere

⁽¹⁹⁾ In realtà 1672. Cfr. RN, p. 474.

⁽²⁰⁾ N. Magens, *The Universal Merchant*, London, 1756, pp. 24-7. Cfr. anche RN, p. 209.

monopoli a nessuno e nell'incoraggiare piuttosto l'istituzione di quante più banche è possibile. Quando in una nazione ne esistono diverse, prevale un sentimento reciproco di diffidenza e tutte effettuano controlli reciproci ed inaspettati. Ciò le tiene in guardia e le costringe a tenersi pronte per queste richieste. Se in Scozia esistesse una sola banca, forse sarebbe un pò più intraprendente in quanto non avrebbe rivali e potrebbe fallire a causa della cattiva amministrazione, ma il fatto che ne esistano altre elimina questo rischio. Anche se una fallisse, ogni individuo deterrebbe ben poco delle sue banconote. Da tutte queste considerazioni emerge chiaramente che le banche esercitano un influsso positivo sul commercio di una nazione e che sarebbe una cattiva politica cercare di limitarle.

Diversi autori di cose politiche hanno pubblicato trattati per dimostrare la natura perniciosa delle banche e della carta moneta. Mun, un mercante di Londra, pubblicò un trattato a questo scopo in risposta ad un libro che sosteneva la tesi opposta. Egli afferma che poiché l'Inghilterra è priva di moneta, è destinata ad andare in rovina. La circolazione della cartamoneta bandisce l'oro e l'argento dal paese. Tutti gli altri beni che possediamo, siccome sono spesi per sopravvivere, diminuiscono gradatamente e sono destinati ad esaurirsi. La moneta non si deteriora mai, un capitale in moneta durerà per sempre ed accumulandone grandi quantità nel paese conserveremo le nostre ricchezze finché durerà il mondo. Questo ragionamento trova attualmente numerosi consensi. Ma da quanto abbiamo detto prima sulla natura della prosperità pubblica, esso appare inequivocabilmente assurdo.

Qualche tempo dopo, Gee, anch'egli un mercante, scrisse con la medesima intenzione. Egli tenta di dimostrare che l'Inghilterra verrebbe ben presto rovinata dal commercio con i paesi esteri; secondo i suoi calcoli, in base allo scambio, la bilancia commerciale sarebbe sempre a nostro sfavore, e di conseguenza in quasi tutte le nostre transazioni commerciali con l'estero noi siamo svantaggiati. Poiché i paesi stranieri risucchiano la nostra moneta, finiremo ben presto in rovina ⁽²¹⁾. Anche questo risulta evidentemente assurdo

(21) Sia nel caso di J. Gee che di T. Mun, del quale non esiste alcuna opera sull'argomento, non risulta direttamente né indirettamente una loro affermazione circa "la natura perniciosa delle banche e della cartamoneta". Sia Cannan (p. 196, n. 1), che i curatori delle *Lectures*, optano, seppure con motivazioni diverse, per un errore del copi-

alla luce delle considerazioni precedenti ed infatti constatiamo che, sebbene il nostro sistema di commercio con l'estero non sia stato ostacolato da nessun regolamento, le ricchezze della nazione sono aumentate prodigiosamente e continuano ad aumentare. Questo autore ha anche avanzato alcune proposte per salvarci da questi pericoli ed impedire la nostra rovina e se il governo fosse stato tanto sprovveduto da applicarle, esse avrebbero probabilmente impoverito la nazione.

Hume ha pubblicato alcuni saggi ⁽²²⁾ che dimostrano l'assurdità di queste e di altre simili teorie. Egli dimostra con molto acume che in tutti i paesi la moneta è sempre necessariamente rapportata in qualche modo alla quantità di beni, che in un paese in cui la moneta si accumuli in eccedenza rispetto alla quantità di beni, il prezzo delle merci è destinato fatalmente a salire, che questo paese troverà merci più convenienti sui mercati esteri e di conseguenza la moneta defluirà verso altre nazioni. D'altro canto, ovunque la quantità di moneta è inferiore rispetto alla quantità delle merci, il prezzo delle merci diminuisce, il paese vende a prezzi inferiori rispetto agli altri sui mercati esteri e di conseguenza la moneta rifluisce in abbondanza. In tal modo moneta e merci si manterranno più o meno allo stesso livello in ogni paese. Il ragionamento di Hume è estremamente acuto anche se egli sembra accettare, almeno in parte, quel concetto che abbiamo prima esposto, secondo cui la prosperità pubblica consisterebbe nella moneta.

Possiamo osservare al riguardo che l'industriosità umana moltiplica sempre merci e moneta insieme, anche se non sempre nella stessa proporzione. Il lavoro dell'uomo sarà sempre volto alla produzione di tutto ciò che soddisfa i desideri umani ed i beni aumenteranno in proporzione, in quanto l'uomo ha il potere di produrli. Il grano e gli altri prodotti dello stessi tipo saranno sempre prodotti in quantità più abbondante dell'oro, delle pietre preziose e simili, in quanto dipendono più direttamente dalla operosità umana. Con una coltivazione adeguata quasi tutta l'estensione della superficie terrestre può essere messa in condizione di produrre grano, ma l'oro non

sta. Il contesto in cui sono inserite le due frasi, tuttavia, mostra che Smith attribuiva questa idea sia a Mun che a Gee. Smith, peraltro, come egli successivamente sottolinea, riprende le critiche avanzate in proposito da Hume, pp. 502 e ss.

(22) *Della Moneta, Della Bilancia Commerciale e Della rivalità nel Commercio.*

si trova ovunque ed anche là dove si estrae, esso giace nascosto nelle viscere della terra e per estrarne una piccola quantità sono necessari molto tempo e dura fatica. Per questi motivi la moneta non aumenta mai in proporzione all'aumento delle merci e di conseguenza il suo valore diminuirà proporzionalmente al crescere della prosperità di una nazione. Nei paesi selvaggi la moneta ha un alto valore in quanto i selvaggi non hanno moneta ma possiedono soltanto quanto si procurano con i loro saccheggî, dato che non hanno le cognizioni necessarie per produrlo nel loro paese. Quando però un popolo raggiunge un certo livello di progresso nelle arti, il valore della moneta diminuisce; a questo punto quel popolo comincia ad estrarre i metalli dalle miniere e a fabbricarla da sé. Per tutto il periodo che va dalla caduta dell'impero romano fino alla scoperta delle Indie Occidentali, il valore della moneta fu molto alto ed in costante crescita. Da allora il suo valore è considerevolmente diminuito.

Anche Locke ha pubblicato un trattato per evidenziare le perniciose conseguenze della mancanza di moneta in una nazione. Anche le sue teorie si basavano sulla convinzione che la prosperità pubblica consista nel danaro, sebbene egli tratti il problema in un'ottica più filosofica degli altri.

Egli afferma con Mun che se una nazione non ha moneta, essa è destinata ben presto alla rovina, che tutte le merci si consumano velocemente mentre la moneta dura per sempre ⁽²³⁾. Per concludere, possiamo osservare a questo proposito che il motivo per cui le nostre ricchezze non consistono nella moneta ma in beni utili e necessari, è che non si può usare la moneta per nessuno degli scopi della vita, mentre quei beni sono necessari alla nostra sopravvivenza. La consumabilità delle merci, se ci è permesso l'uso di questo termine, è il grande incentivo dell'industriosità umana ed un popolo industrioso produrrà sempre più di quanto non consumi. È facile dimostrare quanto sia scarso in tutti i paesi il rapporto fra contante e prosperità. Si suppone in generale che vi siano in circolazione in Gran Bretagna trenta milioni in moneta, ma i consumi annui am-

⁽²³⁾ Anche in questo caso risulta difficile riscontrare qualcosa di simile in Locke a parte qualche richiamo molto generico contenuto in *Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money*, 1691, pp. 17-8; 77-9 e nel *Trattato sul governo*, cit., pp. 85-7. Su questo punto cfr. anche RN, pp. 423 e ss.

montano a ben più di cento milioni, infatti, calcolando gli abitanti dell'isola a dieci milioni e stimando dieci sterline all'anno per la sussistenza di ogni persona, che è un calcolo di gran lunga per difetto, l'intero consumo annuo ammonta a quella somma <?>. Per cui appare evidente che il rapporto fra il contante in circolazione e la prosperità totale del paese è estremamente basso. È improbabile, tuttavia, che vi siano trenta milioni in circolazione in Gran Bretagna, per cui in questo caso il rapporto è addirittura più basso ⁽²⁴⁾.

Alcuni di coloro i quali sostengono la teoria che la ricchezza di una nazione consista nella moneta fanno notare che quando un individuo si ritira dagli affari, per prima cosa trasforma il suo capitale in contanti. È evidente, tuttavia, che la spiegazione di ciò sta nel fatto che, siccome la moneta è lo strumento di commercio, lo si può dare in cambio delle cose necessarie e belle della vita più facilmente di qualunque altra cosa. Perfino l'avarò che chiude il suo oro sotto chiave nel forziere ha questo scopo in vista. Nessun uomo nel possesso delle sue facoltà accumula denaro per amore del denaro, ma piuttosto egli pensa che tenendo sempre del denaro presso di sé ha la possibilità di provvedere immediatamente a tutte le esigenze sue e della sua famiglia. Questa convinzione che la ricchezza consista nel denaro, assurda come è da un punto di vista teorico, ha dato anche origine ad una serie di dannosi errori nella pratica, di cui diamo di seguito alcuni esempi.

Fu grazie a questi principi che il governo impose il divieto di esportare moneta. Questo divieto è stato estremamente dannoso per il commercio del paese, in quanto in tutti i paesi il denaro eccedente rispetto alla quantità sufficiente per la circolazione è soltanto capitale morto.

Al tempo di re Guglielmo esistevano due specie di monete: zigrinate e non zigrinate. Quelle non zigrinate, finché restavano in circolazione, venivano spesso tosate per opera di vari individui. Ciò era causa di frequenti disordini fra la popolazione e perciò il Parlamento ordinò che tutta la moneta tosata fosse portata alla Zecca e fosse riconiata a spese dello stato, operazione che costò al governo circa due milioni. Dato che aveva sostenuto questa spesa, parve giu-

⁽²⁴⁾ Brano oscuro, forse a causa di una distrazione dell'anonimo estensore; cfr. *supra*, p. 489.

sto e ragionevole al governo vietare per il futuro l'esportazione di moneta. Tuttavia i mercanti si lamentarono di questa difficoltà e furono così autorizzati ad esportarne in quantità limitate. La lamentela più diffusa era sempre tuttavia la scarsità di moneta. Per porvi rimedio, il governo istituì un ufficio pubblico per il conio delle monete, ufficio nel quale chiunque poteva far trasformare il proprio oro ed argento in monete, senza alcuna spesa. Come conseguenza, dato che la moneta aveva lo stesso valore dei lingotti, una gran quantità ne veniva fusa e quindi esportata. Per evitarlo, fondere le monete venne dichiarato reato capitale ⁽²⁵⁾, ma si tratta di un'operazione talmente semplice e così facile da eseguire, che la legge veniva facilmente elusa. L'effetto immediato di questa misura fu che venne esportata più moneta che mai. Si sarebbe potuto evitare facilmente tutto ciò fissando un certo prezzo per l'operazione di conio dei lingotti, oppure dando ordine che il Direttore della Zecca ricevesse un compenso da coloro che li portavano per farli coniare. Tuttavia non si pensò mai ad un regolamento di questo genere. Qualunque normativa del tipo citato è del tutto assurda, infatti non vi è alcun dubbio che se le cose verranno lasciate al loro corso naturale nessuna nazione verrà a mancare della moneta necessaria per la circolazione delle merci; ogni divieto di esportazione risulterà sempre inefficace e anzi molto spesso si rivelerà controproducente, in quanto, alla fine, verrà esportata più moneta di quanto non avverrebbe altrimenti. Supponiamo ad esempio che ai Portoghesi fosse vietato esportare la loro moneta con la minaccia della pena capitale. Dato che hanno poche merci da scambiare con le nostre, il loro commercio estero sarebbe destinato a cessare, oppure, se cercassero di agire di contrabbando, i mercanti britannici sarebbero costretti a chiedere per le loro merci un prezzo tanto alto da compensarli del rischio di essere scoperti, ed i mercanti portoghesi, da parte loro, costretti ad acquistare le merci ad un prezzo troppo caro, subirebbero una perdita. In genere, ogni divieto di questo tipo danneggia il commercio di un paese. Ogni accumulazione superflua di moneta costituisce un capitale morto che potrebbe essere utilizzato per arricchire la nazione con il commercio estero. Inoltre essa alza il prezzo delle merci e fa vendere i prodotti di quel paese a prezzi non competitivi sui mercati esteri.

⁽²⁵⁾ In realtà questo reato non è mai stato considerato dal diritto inglese alla stregua di una *felony*.

È da notare che il divieto di esportare moneta costituisce in realtà una delle cause principali della povertà della Spagna e del Portogallo. Quando entrarono in possesso delle miniere del Messico e del Perù, essi pensarono che se solo fossero riusciti a tenere per sé il denaro avrebbero potuto tenere sotto controllo l'intera Europa grazie alle forniture ininterrotte che ricevevano da quei paesi e ne proibirono quindi l'esportazione. Questo tuttavia sortì l'effetto opposto in quanto, quando la moneta è, come in quel caso, accumulata ad un livello innaturale e ve ne è più di quanto ne richieda la circolazione, le conseguenze sono estremamente negative per il paese.

Infatti è impossibile interrompere completamente l'esportazione dell'oro e dell'argento, in quanto la bilancia commerciale di questi paesi è sfavorevole, vale a dire che essi debbono acquistare più di quanto vendono ed è assolutamente inevitabile che questa differenza venga pagata in moneta. Tutte le merci raggiungono prezzi esorbitanti. Per il panno inglese i portoghesi pagano, oltre al prezzo naturale, anche la spesa ed il rischio di trasportarlo fin là, poiché non si è mai vista una nave spagnola o portoghese in un porto britannico. Il trasporto di tutte le merci che vengono esportate in questi paesi viene effettuato da noi e le merci vengono consegnate agli agenti britannici locali perché le vendano. Tuttavia, oltre al trasporto ed all'assicurazione, il mercante britannico deve anche calcolare il rischio che il denaro per il pagamento gli venga confiscato in Portogallo a causa di questo divieto. Tutti i rischi di confisca o di multa gravano necessariamente sulle merci. Ciò produce effetti disastrosi sulle attività economiche di questi paesi ed ha rovinato completamente le loro manifatture. Non si è mai visto un pezzo di panno spagnolo in un altro paese, eppure essi hanno le migliori materie prime del mondo e con le tecniche di cui noi disponiamo potrebbero conquistare il monopolio di questo commercio in Europa. Destò molto stupore fra le nazioni che commerciano con loro in queste merci il fatto che, in una certa occasione, un generale presentò a Sua Maestà il reggimento di cui aveva il comando vestito con tessuti fabbricati in Spagna. A parte le spade e le armature, è infatti universalmente riconosciuto che gli Spagnoli producono il miglior acciaio del mondo, in genere essi non esportano merci manufatte, ma soltanto i prodotti naturali del paese, come ad esempio frutta e vino.

Disposizioni dello stesso tipo furono emanate in Gran Breta-

gna al tempo di re Guglielmo. Si pensava che la prosperità consistesse nella moneta e quindi tutta l'attenzione del governo era volta ad accumularla. Si conia gratuitamente tutta la moneta portata dalla popolazione, e le spese del conio, che ammontavano a circa quattordicimila sterline, erano completamente a fondo perduto; inoltre se ne incoraggiava enormemente l'esportazione, in quanto, dal momento che l'oro e l'argento venivano conati senza alcuna spesa, la moneta coniata non era in nessun caso più cara dei lingotti. Siccome l'esportazione dei lingotti non era vietata, si fondeva la moneta e la si mandava all'estero. Attualmente esiste un grosso incentivo a seguire questa prassi, dal momento che un'oncia di argento fino al prezzo della zecca ammonta esattamente a cinque scellini e due pence, ma spesso i lingotti si acquistano a cinque scellini e sei pence. Dato che nulla va perduto durante il processo di fusione, c'è un guadagno secco di quattro pence all'oncia. È per questa ragione che non si trova mai o quasi mai uno scellino nuovo e questa è una delle cause per cui l'argento è così scarso a paragone dell'oro.

L'idea che la prosperità di una nazione consista nella moneta ha causato altri effetti negativi. Sulla base di questa teoria sono state introdotte delle normative estremamente dannose. I tipi di commercio che implicano una riduzione delle nostre scorte di moneta non sono considerati proficui, mentre vengono considerati vantaggiosi quelli che le accrescono; per questo motivo i primi sono vietati mentre gli altri vengono incoraggiati. Siccome si pensa che la Francia produca oggetti più eleganti e lussuosi che non questo paese e dato che importiamo molto da loro, mentre essi importano pochi nostri prodotti, la bilancia commerciale ci è sfavorevole e perciò quasi tutti i nostri commerci con la Francia vengono ostacolati con imposte gravose e dazi sulle importazioni. D'altro canto, siccome la Spagna ed il Portogallo importano una quantità di merci maggiore di quella che noi importiamo da loro, la bilancia commerciale è in questo caso a nostro favore ed il commercio con questi paesi viene non soltanto autorizzato ma addirittura incoraggiato. L'assurdità di queste norme apparirà evidente con un minimo di riflessione.

Tutto il commercio che si svolge fra due nazioni deve risultare vantaggioso per entrambe. Il fine stesso del commercio consiste nello scambiare i nostri prodotti con altri che, a nostro avviso, ci saranno più utili. Quando due uomini commerciano fra loro lo fanno

senza dubbio in vista di un reciproco vantaggio. L'uno dispone probabilmente di una quantità eccessiva di un certo prodotto rispetto alle sue esigenze, egli perciò ne cede una parte all'altro in cambio di un altro prodotto che gli sarà più utile. L'altro accetta l'affare per lo stesso motivo ed in tal modo lo scambio risulta proficuo per entrambi. Fra due nazioni avviene esattamente lo stesso. Le merci che i mercanti inglesi vogliono importare dalla Francia sono sicuramente più preziose ai loro occhi di quelle che cedono in cambio. Il nostro stesso desiderio di acquistarle indica che le riteniamo più utili del denaro o delle merci che siamo disposti a dare in cambio. Si può ben dire che la moneta dura per sempre mentre invece il chiarretto e la batista di lino si consumano subito. Questo è vero. Ma qual è lo scopo di ogni attività se non quello di produrre cose che possano essere usate e che contribuiscano alla comodità ed al benessere della vita umana? Se non usiamo i prodotti della nostra operosità, se non possiamo far vivere un numero maggiore di persone in condizioni migliori di vita, a cosa serve l'operosità? Inoltre, se disponiamo di moneta da spendere in merci straniere, a cosa ci serve tenerla nel paese? Se la circolazione delle merci lo richiede non ne avanzerà affatto e se il canale della circolazione è saturo, non ne serve altro. E se per quello scopo è sufficiente una certa somma, perché impiegarne una maggiore?

Inoltre, se si proibisce l'esportazione di merci sui mercati stranieri l'operosità della nazione ne soffrirà gravemente. Un grande incentivo alla laboriosità consiste proprio nel fatto che la gente ha la possibilità di scambiare il prodotto delle proprie fatiche con ciò che vuole ed in tutti i casi in cui si impongono limiti a questo riguardo, la gente sarà meno pronta e disposta a migliorare le manifatture. Se ci fosse vietato di esportare panno e grano in Francia, interromperemmo l'attività di coloro che coltivano il grano e fabbricano il panno destinati al mercato francese. Qualcuno potrebbe dire, è vero, che se fossimo autorizzati a commerciare con la Francia noi non avremmo i loro prodotti in cambio delle nostre merci, bensì della nostra moneta, ed in tal modo l'industriosità non sarebbe affatto disincentivata. Ma se consideriamo un poco i fatti ci accorgeremo che alla fine il risultato sarà lo stesso. Impedendo alla gente di disporre del danaro come preferisce, si scoraggia quell'industriosità da cui quel danaro viene ricavato. Quindi tutte le gelosie fra le varie nazioni e tutti i

pregiudizi di questo genere sono estremamente dannosi per il commercio e diminuiscono la prosperità pubblica ⁽²⁶⁾. Questo è appunto ciò che si verifica fra noi e la Francia in tempo di guerra.

In genere si può osservare che queste invidie e questi divieti sono tanto più dannosi per le nazioni più ricche e che il loro commercio sarebbe più proficuo se fosse lasciato libero. Quando un uomo ricco ed uno povero commerciano tra di loro, entrambi, se commerciano oculatamente, accresceranno le loro ricchezze, ma il capitale del ricco crescerà, in proporzione, più di quello del povero. Allo stesso modo, quando una nazione ricca ed una povera intrattengono rapporti commerciali, la nazione ricca ne trarrà i vantaggi maggiori e quindi il divieto di commerciare la danneggerà in misura più consistente. Tutti i nostri commerci con la Francia sono resi proibitivi dagli alti dazi imposti su ogni prodotto francese importato. Tuttavia l'incentivazione dei nostri traffici con la Francia sarebbe stata una politica migliore. Se si dovesse vietare un qualche commercio con l'estero, il divieto dovrebbe essere imposto agli scambi con la Spagna ed il Portogallo. Ciò risulterebbe molto più vantaggioso per l'Inghilterra. La Francia è un paese molto più popoloso, più vasto, più progredito in tutte le arti e le manifatture di ogni genere e l'attività che verrebbe stimolata in patria dai commerci con questo paese sarebbe di portata molto più ampia. Venti milioni di persone raccolte in una grande società che lavorino in concerto, grazie alla natura della divisione del lavoro che abbiamo già spiegato, produrrebbero mille volte più merci di un'altra società composta soltanto da due o tre milioni di individui. Sarebbe quindi bene, sia per questo paese che per la Francia, che tutti i pregiudizi nazionali venissero sradicati e che si stabilissero rapporti commerciali liberi e continui. Si può notare in generale che non si è mai sentito di una nazione che sia stata rovinata dall'andamento della sua bilancia commerciale. Quando Gee pubblicò il suo libro la nostra bilancia commerciale era in passivo nei confronti di tutti i paesi, con le sole eccezioni della Spagna e del Portogallo. Si pensava allora che nel giro di qualche anno saremmo stati ridotti ad una condizione di assoluta povertà. In realtà questo è il monito di tutti gli scrittori politici dal tempo di Carlo II. Nonostante tutto ci troviamo invece molto più ricchi di prima e, quando

⁽²⁶⁾ Hume, pp. 520-24.

occorre, siamo in grado di raccogliere molto più denaro di quanto non sia mai avvenuto. Di recente un Ministro di Stato ⁽²⁷⁾ ha raccolto in un solo anno un gettito fiscale di 23 milioni con molte minori difficoltà di quelle incontrate da Lord Godolphin ⁽²⁸⁾ per raccogliere 6 milioni al tempo della regina Anna.

Anche autori francesi ed olandesi, basandosi sullo stesso principio, hanno spesso levato voci allarmistiche mettendo in guardia i loro paesi dallo stesso pericolo inesistente, e tuttavia quei paesi continuano a prosperare.

Bisogna notare che la povertà di una nazione non potrà mai essere causata dal commercio con l'estero se esso è esercitato con oculatezza e cautela. La povertà di una nazione deriva in gran parte dalle stesse cause che rendono povero un individuo.

Se un uomo consuma più di quanto guadagna con la sua attività, egli è destinato ad impoverirsi a meno che non disponga di qualche altro mezzo di sussistenza. Allo stesso modo, se una nazione consuma più di quanto produce, la povertà è inevitabile. Se il prodotto annuo ammonta a novanta milioni ed il consumo annuo ammonta a cento, vuol dire che quel popolo spende, mangia e beve, logora e consuma dieci milioni in più di quanto non produca e che il suo capitale di prosperità è destinato gradualmente a scomparire.

Vi è inoltre un'altra conseguenza negativa che deriva dalla convinzione assurda che la prosperità nazionale consista nella moneta. Si immagina comunemente che ciò che la gente spende nel proprio paese non possa diminuire la prosperità pubblica, purché si faccia attenzione alle esportazioni ed alle importazioni. Questo è il fondamento della teoria di Mandeville secondo cui i vizi privati si risolvono in benefici pubblici. Ciò che si spende in patria si spende fra compatrioti, nulla esce dal paese. Tuttavia è evidente che quando ciascuno logora, consuma e spende le proprie fortune senza impegnarsi in alcun tipo di attività produttiva, la nazione, alla fine dell'anno, è tanto più povera in proporzione. Se si spendono soltanto gli

⁽²⁷⁾ Secondo Cannan (p. 207, n. 1) il riferimento è probabilmente a Newcastle, ministro del Bilancio nel gabinetto Pitt.

⁽²⁸⁾ Sidney, conte di Godolphin (1645-1712), esponente *tory*, Lord Tesoriere in vari gabinetti, ma in particolare sotto la regina Anna, dal 1702 al 1710. A lui spetta gran parte del merito per la conclusione del Trattato di Unione con la Scozia.

interessi sul capitale non ne deriva alcun danno, in quanto il capitale resta integro e viene utilizzato per promuovere l'industriosità, ma se si consuma il capitale, tutto va in fumo. Per chiarire questo punto facciamo un'ipotesi, immaginiamo che alla sua morte mio padre, invece di lasciarmi mille sterline in contanti, mi lasci un valore corrispondente di beni necessari e di beni tali da rendermi confortevole la vita, il che è esattamente la stessa cosa che se mi lasciasse il denaro in quanto in seguito utilizzerò quel denaro per acquistare quei beni. Io mi circondo di un certo numero di oziosi e mangio, bevo, logoro e consumo, finché tutto non si sia esaurito. Con questo, non solo mi riduco in miseria, ma indubbiamente sottraggo mille sterline al capitale nazionale, dato che le ho spese senza che nulla sia stato prodotto al loro posto. Come ulteriore esempio del danno che lo stato subisce a causa di tali pratiche, supponiamo che quest'isola venga invasa da un'orda di tartari, i quali vivono ancora nella condizione di pastori, conducendo una vita selvaggia e nomade senza avere una qualche idea o quasi di una qualche industriosità attività. In questo paese troverebbero tutti i beni della vita a loro disposizione, potrebbero indossare abiti lussuosi, mangiare e bere, logorare e consumare tutto quello su cui riuscissero a mettere le mani. La conseguenza sarebbe che tutto il paese precipiterebbe dai più alti vertici di prosperità al gradino più basso di miseria e regredirebbe ad una condizione primitiva. I trenta milioni in moneta durerebbero probabilmente per qualche tempo, ma tutti i beni necessari per la vita verrebbero consumati. Questo dimostra quanto sia assurda la convinzione che nessun consumo interno possa danneggiare la prosperità di un paese.

In base a questo principio, cioè in base alla convinzione che nessuna spesa pubblica in patria possa portare nocimento, una guerra in Germania viene considerata una tremenda calamità, in quanto priva il paese di moneta, e in base al medesimo principio una guerra combattuta sulla terra è sempre considerata più dannosa di una combattuta in mare. Tuttavia, se riflettiamo bene, ci si renderà conto che per una nazione non fa differenza come e dove venga speso il suo capitale. Se acquisto vini francesi per un valore di mille sterline e li bevo tutti dopo averli portati in patria, il paese è più povero di duemila sterline, in quanto sono svanite sia la merce che le sterline. Se spendo sul mercato interno mille sterline di merci per i miei comodi, il paese viene privato di mille sterline e il denaro resta.

Ma se manteniamo un esercito in guerra in un paese lontano, non fa alcuna differenza se paghiamo le truppe in denaro o in merci, poiché, in ogni caso, il consumo è il medesimo. Forse è una politica più saggia pagarli in denaro, in quanto le merci sono più utilizzabili per le necessità della vita in patria. Per la medesima ragione non vi è alcuna differenza fra le guerre combattute per terra o per mare come invece comunemente si crede.

Dalle considerazioni precedenti risulta evidente che la Gran Bretagna dovrebbe diventare a tutti i costi un porto franco, che non dovrebbero essere imposti ostacoli di nessun genere al commercio estero, che se fosse possibile sostenere le spese del governo con qualsiasi altro sistema, tutti i dazi, le dogane e le accise dovrebbero essere eliminate, mentre dovrebbero essere permessi il libero commercio senza alcun vincolo ed una assoluta libertà di scambi con tutte le nazioni e per tutte le merci.

Inoltre, in base agli stessi principi di cui abbiamo parlato, si cerca di giustificare il debito pubblico. Si dice: anche se attualmente siamo debitori di oltre cento milioni, li dobbiamo a noi stessi, o perlomeno quanto dobbiamo agli stranieri ne costituisce soltanto una minima parte. È semplicemente la mano destra debitrice della sinistra e nel complesso tutto questo non può portare gran danno. Tuttavia bisogna considerare che il peso degli interessi di questi cento milioni grava sulla parte industriosa della popolazione e viene speso per mantenere gente improduttiva che è impegnata a riscuoterli. In tal modo la laboriosità viene tassata a vantaggio dell'infingardaggine. Se, grazie ad una amministrazione oculata ed accorta, il debito non fosse stato contratto, la nazione sarebbe stata molto più ricca di quanto non lo sia attualmente. La laboriosità non sarebbe danneggiata dal peso morto degli oziosi che vivono alle sue spalle. Invece di far pagare imposte, spesso ingiuste, al birraio, si sarebbe potuto prestare il capitale a gente più attiva che lo avrebbe fatto fruttare al sei o sette per cento ed avrebbe dato un interesse più alto di quello del governo. Allora questo capitale sarebbe stato utilizzato per il benessere del paese. Quando vi sono da pagare imposte così gravose, ogni mercante, per forza di cose, esercita un'attività commerciale più ridotta di quanto non farebbe altrimenti: deve pagare le imposte prima di vendere le sue merci. Ciò, in un certo senso, limita il suo capitale ed impedisce ai suoi traffici di estendersi quanto po-

trebbero, se le circostanze fossero diverse. Per porre fine a queste rimostranze Sir Robert Walpole cercò di dimostrare che il debito pubblico non costituiva un inconveniente, ma è da supporre che un uomo delle sue capacità si rendesse conto benissimo da solo che è vero esattamente il contrario ⁽²⁹⁾.

L'ultima conseguenza negativa di cui faremo menzione è la teoria di Law, un mercante scozzese. Egli era convinto che la prosperità di una nazione consistesse nella moneta e che il valore dell'oro e dell'argento fosse arbitrario in quanto dipendente dalle leggi e dalle convenzioni. Egli supponeva che il concetto di valore potesse essere trasferito alla carta, e che questa potesse essere preferita alla moneta. Egli pensava che se ciò si fosse attuato sarebbe stato molto utile, in quanto in tal caso il governo avrebbe potuto fare tutto quello che voleva: arruolare eserciti, pagare soldati ed affrontare qualunque spesa. Law sottopose il suo progetto al parlamento scozzese nel 1701 ⁽³⁰⁾. Il progetto fu respinto ed allora egli si trasferì in Francia, dove la sua proposta fu accolta con interesse dal Duca di Orléans. Nel suo libro ⁽³¹⁾ Law concorda con gli autori precedentemente citati circa il fatto che, se la bilancia commerciale è sfavorevole ad una nazione, la moneta di quella nazione è destinata a scomparire. Al fine di volgere la bilancia commerciale a nostro favore egli sottopose al parlamento scozzese il progetto seguente.

Dal momento che in questo paese l'oro e l'argento sono scarsi, egli pensava che si potesse escogitare un altro sistema per creare moneta indipendentemente da essi, cioè con la carta. Per questo motivo egli propose di istituire una banca della terra *land bank* ad Edimburgo e a questo riguardo è da osservare che egli commise una serie di errori grossolani a proposito dei diritti relativi al possesso della terra e della natura della proprietà. In questa banca si doveva-

⁽²⁹⁾ Robert Walpole (1676-1745), primo ministro dal 1721 al 1742. Sotto il governo Walpole, e grazie alla sua politica, il volume delle esportazioni passò da sei a dodici milioni, ma anche il volume del debito pubblico raddoppiò. A questo proposito Hume sottolineerà: "È molto seducente per un ministro impiegare tale espediente, dato che esso lo pone in grado di fare una gran figura durante la sua amministrazione, senza opprimere troppo il popolo con tasse e senza risvegliare alcuna immediata protesta contro di sé", p. 544, n. 3.

⁽³⁰⁾ In realtà nel 1705.

⁽³¹⁾ *Money and Trade Considered, cit.*

no tenere soltanto venti o trentamila sterline per rispondere alle richieste di scarsa entità e per emettere banconote in cambio della terra. Per due acri di terra arabile doveva essere emessa una banconota di pari valore e nel caso fosse stata avanzata qualche richiesta straordinaria, essa sarebbe stata soddisfatta parte in moneta e parte in terra. Con questo sistema tutta la terra della Scozia sarebbe in breve passata di mano in mano, come avviene per una banconota da venti scellini. Dato che questo progetto non venne mai attuato, è difficile dire quali sarebbero state le possibili conseguenze; tuttavia è ovvio che avrebbe presentato i seguenti rischi. Calcolando la rendita terriera in Scozia a cinque milioni all'anno, per quanto ammonti probabilmente ad una cifra assai più alta, a venti anni dall'acquisto essa ammonterebbe a cento milioni, vi sarebbe allora esattamente altrettanta valuta nel paese. Se per la circolazione fosse necessario un milione, vi sarebbero novantanove milioni assolutamente superflui in quanto nemmeno uno solo di essi potrebbe essere mandato all'estero. Non servirebbero a dare sostentamento ad uno solo uomo più di prima in quanto non vi sarebbe alcun incremento in di cibo, panni e abitazioni, e tutte le merci salirebbero ad un valore novantanove volte più alto di quello attuale.

Law, non incontrando l'incoraggiamento che si aspettava, nel 1714 si trasferì in Francia e, come si è già detto, trovò favore presso l'allora Reggente, il Duca di Orléans ⁽³²⁾, da cui ottenne l'autorizzazione ad istituire una banca che in un primo tempo ebbe un capitale di soli sei milioni di lire, ovverossia tremiladuecento sterline. Su queste basi, grazie alla sua opera, la banca raggiunse un grande sviluppo, emise molte banconote ed in breve tempo assunse il monopolio di tutta la circolazione in Francia. Il fatto che le banconote di Law venissero accettate come pagamento da parte del pubblico erario contribuì al successo del suo progetto. Esso ebbe in Francia un effetto anche maggiore di quanto non ne avrebbe potuto avere da noi, dato il numero delle imposte ed il sistema con cui viene effettuato il prelievo. Grazie a questa e ad altre circostanze le sue banconote corrispondevano sempre al loro valore nominale in oro e in argento, anche perché la moneta era sottoposta a continue variazioni. In quel

(32) A quel tempo il Duca di Orléans non era ancora reggente, in quanto Luigi XIV morirà il 1° settembre 1715.

periodo ventotto lire, che corrispondevano ad otto once di argento fino, furono rivalutate a sessanta e, siccome ad una improvvisa rivalutazione segue sempre una svalutazione della moneta, la gente la prevedeva da un momento all'altro ⁽³³⁾. Law dichiarò pagabili le sue banconote in quella che era detta la moneta del giorno. Invece di promettere di pagare le sue banconote, come diremmo noi, in lire sterline, egli le pagava in corone e mezze corone, che era un sistema assai efficace per portarle alla pari con l'oro e con l'argento. Supponiamo che la nostra moneta fosse rivalutata ad un valore doppio, mezza corona diventerebbe una corona e così in questo modo il valore delle banconote e della moneta salirebbero e scenderebbero insieme.

Dato che Law voleva attribuire alle sue banconote un valore superiore a quello nominale, egli elaborò la seguente idea. La sua banca emise banconote pagabili in lire di Tours e grazie a questo artificio quando la moneta veniva svalutata egli non era obbligato a pagare più della metà. La moneta, tuttavia, non venne accolta sul mercato o altrove perché si aspettava ancora la svalutazione che tardò a venire per qualche tempo. Ciò favorì il suo progetto e mantenne le banconote al di sopra del loro valore nominale, con il che il credito della sua banca si rafforzò. Come passo successivo Law rilevò il debito pubblico, che ammontava a duecento milioni ⁽³⁴⁾. Siccome sapeva che la svalutazione doveva arrivare, egli utilizzò un altro sistema per tenere alto il valore delle sue banconote. Ottenne in concessione, come privilegio esclusivo, il commercio con il Canada e costituì la Compagnia del Mississippi. Ad essa aggiunse la Compagnia Africana, quella del Levante e la Compagnia delle Indie Orientali. Inoltre prese in appalto i tabacchi e la raccolta di tutte le imposte pubbliche in Francia per dodici milioni ⁽³⁵⁾, in quanto in Francia il prelievo di tutte le imposte è preso in appalto da un solo individuo

⁽³³⁾ Cfr. pagina precedente.

⁽³⁴⁾ In realtà duemila milioni. Nella RN Smith non si dilungherà in questa descrizione del progetto di Law, richiamandosi alle opere del Du Verney, *Examen du livre intitulé "Réflexions politique sur les finances et le commerce"*, La Haye, 1740 e del Dutot, *Réflexions politiques sur les finances et le commerce ou l'on examine quelles ont été sur les revenus*, ecc., Paris, in "Économistes financiers du XVIII^e siècle", *cit.*

⁽³⁵⁾ Secondo il Du Verney si sarebbe trattato invece di cinquantadue milioni, *cit.*, I, p. 259.

che se ne assume la responsabilità e le riscuote senza agenti delle imposte. Questi appaltatori sono gli uomini più ricchi del paese e debbono essere esperti di finanza e di entrate pubbliche. Law si assunse questo compito e con il monopolio su tutto il commercio del paese, l'ammontare dei suoi profitti era difficilmente immaginabile.

Law voleva prestare al governo ottanta o novanta milioni, il che gli sarebbe stato facile emettendo banconote per quell'ammontare, ma si rendeva conto che quelle banconote gli sarebbero ben presto ritornate. Per impedire che questo avvenisse mise in opera la sua inventiva e vedremo fin dove arrivò. Dato che la compagnia che aveva creato era apparentemente in condizioni assai floride, le sue azioni venivano acquistate ad un valore molto elevato. Aprì una sottoscrizione sulla base di cinquecento lire per azione, in modo tale che un buono della Marina o un titolo di credito pubblico (*billet d'état*) acquistassero una azione, recuperando così il proprio valore nominale che da molto tempo avevano perduto. Il governo francese non si trovò mai più in una situazione di gravissimo disagio come allora. Gli interessi dei fondi che avrebbero dovuto pagare i titoli del credito pubblico erano stati stornati per altri scopi. Nessun monarca si era ridotto mai in una situazione umiliante come quella di Luigi XIV. Dopo il trattato di Utrecht egli si trovò a dover chiedere un prestito di otto milioni di lire all'Olanda e non solo dovette impegnarsi per trentadue milioni, ma si vide anche costretto a chiedere ad alcuni mercanti di garantire per lui. Poiché tale era la situazione, non c'è da stupirsi che questi titoli di credito si vendessero con un grosso sconto, in quanto non fruttavano interessi ed era assai incerto se e quando mai sarebbero stati pagati. Law pubblicò una dichiarazione in base alla quale ciascuno di essi, che era garantito per cinquecento lire, poteva acquistare un'azione della sua compagnia, e così essi tornarono al loro valore nominale. Dato che la gente continuava ancora a nutrire grandi aspettative di profitti, dopo alcuni giorni egli aprì una nuova sottoscrizione a cinquemila lire, e successivamente un'altra a diecimila. A questo punto era in grado di prestare al governo 1.600 milioni di lire al tre per cento. Se si fosse fermato è probabile che avrebbe fatto fronte a tutti gli impegni, ma le sue mosse successive rovinarono ogni cosa. Era impossibile che il valore delle azioni potesse restare ancora per molto tempo ad un livello così elevato.

Tuttavia egli pensò che fosse necessario fare tutto quello che

era in suo potere per mantenerne alto il valore, in quanto molti avevano affidato alla sua banca tutte le loro fortune. Egli aveva emesso banconote per raddoppiare la circolazione del paese, il che alzò i prezzi di tutte le merci ad un livello esorbitante e come conseguenza gli scambi divennero sfavorevoli alla Francia in tutti i commerci esteri. Ciò accadde soprattutto perché aprì un ufficio per l'acquisto delle azioni da 500 lire a 9000 lire, il che lo costrinse ad emettere molte banconote. Tutte le persone accorte che erano direttamente interessate si opposero a questo progetto ed in verità questo fu il primo segnale che fece perdere credito alla sua banca e che segnò la sua rovina. Dato che non era obbligato a pagare i capitali ma soltanto il dividendo annuo di duecento lire, egli avrebbe potuto lasciar tornare le azioni al valore di cinquecento lire originarie senza gravi perdite se non quelle connesse alla sua reputazione. Ma per acquistare le azioni al rialzo emise così tante banconote che esse finirono per forza di cose con il tornargli indietro al punto che fu costretto ad aprire uffici in diverse zone di Parigi per il loro pagamento. Così incalzato, egli apportò continui ritocchi al valore del denaro, allo scopo di dissuadere la gente dal restituirlo alla banca ed evitare che chiedessero il pagamento in oro ed argento. Portò l'oro alle stelle, ma siccome il valore del denaro non può mai essere mantenuto molto al di sopra di quello del metallo, quando fu così svalutato non venne più accettato. Se una persona aveva ventimila ghinee, temendo che la moneta metallica non avrebbe conservato ancora a lungo tale valore, andava alla banca e se la faceva cambiare di nuovo in banconote. La medesima considerazione gli impediva di tornare alla banca, in quanto avrebbe ottenuto il pagamento in moneta. Con questo sistema Law non solo evitò che le banconote gli ritornassero, ma fece affluire nelle sue casse quasi tutto l'oro del paese. Al fine di perfezionare questa parte del suo piano, emise del tutto arbitrariamente un provvedimento con il quale vietava a chiunque di tenere presso di sé oro e argento oltre un certo quantitativo. Eliminò inoltre le pene severe che erano comminate a chi esportava moneta metallica ed a tutti venne permesso di esportarne senza pagare alcun dazio. In tal modo gran parte della moneta fu trasferita in Olanda. Egli diceva a sé stesso: uno strumento di scambio è necessario. Attualmente la carta, l'oro e l'argento svolgono questa funzione. Una volta completamente esportati l'oro e l'argento, resterà soltanto la cartamoneta, che potrà così di-

ventare l'unico strumento del commercio. Era convinto di aver raggiunto questo scopo quando, grazie a quel provvedimento, aveva convogliato una parte dell'oro e dell'argento nei suoi forzieri ed aveva fatto uscire il rimanente dal paese. La gente sarebbe quindi stata obbligata ad accettare le banconote. Alla fine, tuttavia, dopo aver adottato un gran numero di espedienti, egli si rese conto che il suo piano era irrealizzabile. Sborsando grosse somme procrastinò per alcuni mesi la sua rovina, ma alla fine pubblicò un provvedimento in base al quale tutte le banconote avrebbero dovuto essere convertite soltanto per metà del valore; ed in realtà se si fosse attenuto a questa decisione, come secondo alcuni avrebbe potuto fare, sarebbe stato assai meglio che affrontare gli sviluppi successivi. A seguito di questo provvedimento la banca perse ogni credito e da un momento all'altro le banconote persero il loro valore.

Questo causò la rovina di un grandissimo numero di persone. La Gran Bretagna non potrebbe mai subire danni molto gravi in seguito al fallimento di una banca, dal momento che poche persone tengono presso di sé banconote per un importo consistente. Un uomo con un capitale di quarantamila sterline ne terrà presso di sé appena cinquecento in banconote. Ma il fallimento di questa banca creò in Francia il caos più terribile. L'intero patrimonio della maggior parte della popolazione era costituito da banconote e la gente venne ridotta in miseria. I soli che si salvarono dalla rovina furono gli agenti di borsa che avevano venduto tempestivamente o che, con le loro banconote, avevano fatto incetta di tutte le merci di valore ed avevano acquistato una grande quantità di terra, sia pure a prezzi altissimi. Essi si costruirono così immense fortune.

Il progetto del Mare del Sud nel nostro paese fu nulla a paragone di questo. Nessuno era obbligato a prendervi parte, il governo non era affatto coinvolto e le perdite, al confronto, furono una sciocchezza. Il rumore provocato dall'ultimo provvedimento di Law fece sì che esso venisse immediatamente accantonato e le banconote vennero di nuovo convertite secondo il loro valore nominale. Ma la banca non recuperò mai più il suo credito e questa misura non sortì alcun effetto. Tuttavia, rivalutando la moneta e con altri espedienti Law riuscì a resistere da maggio ad ottobre, ma poi fu costretto ad abbandonare la Francia, cosa che gli riuscì di fare con notevole diffi-

coltà; i suoi beni vennero confiscati ed egli morì poco tempo dopo ⁽³⁶⁾.

Questo progetto sbalorditivo si basava su due principi: che la prosperità pubblica consista nella moneta e che il valore della moneta sia arbitrario e fondato sul consenso generale dell'umanità. In coerenza con questi principi, Law pensò che avrebbe potuto accrescere facilmente la prosperità pubblica se fosse riuscito a collegare l'idea di moneta alla carta e che, attraverso quest'ultima, il governo sarebbe riuscito a perseguire senza perdite qualunque obiettivo.

Il progetto di Law non meritava affatto disprezzo ed ignominia; egli vi credeva in buona fede e ne fu egli stesso la prima vittima. Si pensava che si fosse arricchito, ma si scoprì che la situazione era ben diversa. Se il Duca di Orléans fosse vissuto ancora qualche giorno, si era già presa la decisione di riabilitarlo. Dopo la sua morte non si considerò opportuno mettere in pratica la decisione.

Questo progetto del Law trovò imitatori in tutta Europa. Costituì il modello per la Compagnia del Mare del Sud in Inghilterra, che infine si rivelò una frode vera e propria, e, se avesse raggiunto l'ampiezza dell'iniziativa di Law, avrebbe condotto alle medesime conseguenze. Questa compagnia fu costituita durante la seconda metà del regno della Regina Anna e si prefiggeva lo scopo di intrecciare relazioni commerciali nel mare del Sud. A tal fine la Compagnia acquistò la maggior parte del debito pubblico. Tuttavia il capitale non era molto consistente ed i profitti che si potevano prevedere erano assolutamente trascurabili, le aspettative della gente non furono mai molto sollecitate ed il suo crollo non ebbe effetti particolarmente deleteri per la nazione ⁽³⁷⁾.

Restano ora soltanto altre due cose da considerare a proposito del prezzo delle merci e cioè: l'interesse e il cambio.

Si suppone generalmente che il saggio di interesse dipenda dal valore dell'oro e dell'argento. Il valore dell'oro e dell'argento è regolato dalla loro quantità, poiché quando la quantità aumenta il valore diminuisce, mentre quando la quantità diminuisce il valore aumenta.

⁽³⁶⁾ Law lasciò la Francia nel 1720 e morì nel 1729.

⁽³⁷⁾ Sulla Compagnia del Mare del Sud cfr. anche RN, pp. 736-38.

Se però facciamo attenzione, troveremo che il saggio dell'interesse è regolato dalla quantità del capitale. Bisogna tener presente che al tempo della scoperta delle Indie Occidentali l'interesse era al dieci o al dodici per cento e da allora è gradualmente diminuito. La ragione, molto semplice, è questa. Durante il governo feudale poteva esserci una minima accumulazione di fondi, il che appare logico se si considera la situazione dei tre ordini di uomini che costituivano l'intera popolazione: i contadini, i proprietari terrieri ed i mercanti. I contadini lavoravano in condizioni che dipendevano dall'arbitrio dei padroni. Non erano mai in grado di accrescere la loro ricchezza in quanto il padrone era pronto ad appropriarsene e quindi non avevano alcun incentivo ad acquisirla. I signori, d'altro canto, conducevano una vita così indolente ed erano continuamente coinvolti in guerre senza fine, per cui anch'essi potevano accrescere assai poco le loro ricchezze. I mercanti, a loro volta, erano oppressi da tutte le altre categorie sociali e non erano in grado di proteggere il frutto della loro industriosità dalle rapine e dalla violenza. In tal modo l'accumulazione di ricchezze possibile era assai limitata. Tuttavia, dopo la caduta del governo feudale, questi ostacoli all'industriosità vennero rimossi e la quantità delle merci cominciò ad aumentare gradualmente. Possiamo inoltre osservare che il contributo di ciascuna attività commerciale alle altre non va considerato tanto sotto l'aspetto della moneta quanto piuttosto delle merci. Senza dubbio è sotto forma di moneta che si liquidano i prestiti, tuttavia essa viene immediatamente trasformata in capitale ed in tal modo l'ampiezza del capitale consente di fare un maggior numero di prestiti. Il tasso dell'interesse è esclusivamente regolato da questa circostanza. Se soltanto pochi potessero concedere prestiti in denaro e molti desiderassero invece prendere denaro a prestito, il tasso dell'interesse sarebbe necessariamente alto. Se invece la quantità di capitale disponibile è così consistente da permettere a molti di concedere prestiti, l'interesse scende in proporzione ⁽³⁸⁾.

Il cambio è un sistema escogitato dai mercanti per facilitare il pagamento di denaro a distanza. Supponiamo che io debba cento sterline ad un mercante di Londra, in tal caso faccio richiesta ad un

⁽³⁸⁾ Su questo cfr. Hume, in particolare, pp. 496-7.

banchiere di Glasgow perché emetta una tratta pagabile al mio creditore su un altro mercante di Londra. Per queste operazioni non solo devo dare al banchiere cento sterline ma devo anche compen-sarlo per il fastidio. Questo compenso viene detto prezzo o premio del cambio. Fra Glasgow e Londra esso oscilla intorno al due per cento al di sotto del valore nominale, talvolta di più, talvolta di meno. Fra Londra e Glasgow ammonta invece al quattro o al cinque per cento al di sotto del valore nominale, e fra Glasgow e le colonie delle Indie Occidentali è spesso al 50 per cento al di sotto del valore nominale. Il tasso di cambio varia sempre a seconda del rischio prevedibile nel trasferire moneta da una località all'altra. Tuttavia, spesso, a causa della circolazione cartacea, esso è superiore al rischio previsto. Fra Glasgow e Londra è facile mandare cento sterline con una spesa di quindici o sedici scellini, ma dato che in Scozia gran parte della valuta è costituita da carta e siccome è scomodo far cambiare le banconote in oro ed argento, un mercante preferisce pagare il due per cento in più piuttosto che prendersi la briga di cambiare le banconote in contante e di mandare il denaro. Questo è inoltre il motivo dell'alto prezzo del cambio fra la Virginia e Glasgow. Nelle colonie americane la valuta è cartacea e le loro banconote sono al quaranta o cinquanta per cento al di sotto del valore nominale in quanto le riserve non sono sufficienti. In ogni operazione di cambio si paga il prezzo, il rischio, il profitto del banchiere ed un tanto per lo svilimento del denaro in banconote. Questo è il motivo dell'au-mento del cambio. Quando esso supera il prezzo dell'assicurazione, ciò accade perché il valore della moneta di un paese è più basso di quello di un altro. Questa era la causa dell'alto prezzo del cambio fra la Francia e l'Olanda al tempo della Compagnia del Mississippi. Il cambio ammontava allora all'ottanta o novanta per cento. Tutta la moneta era stata allontanata dalla Francia in grazia del progetto di Law e l'intera circolazione era costituita da banconote, inoltre la banca aveva perso il suo credito; tutti questi motivi contribuirono ad elevare il cambio ad un livello così spropositato.

Passiamo ora all'argomento successivo, vale a dire all'analisi delle cause del lento progresso della prosperità.

Se si considerano gli effetti della divisione del lavoro e quale influsso immediato essa eserciti sul progresso delle arti, si resta in qualche modo sorpresi dalla constatazione che tutte le nazioni per-

mangono così a lungo in una condizione di povertà e di indigenza come vediamo che accade. Le cause possono essere divise in due categorie: la prima è costituita dagli ostacoli di carattere naturale e la seconda dall'oppressione dei governi civili.

Un popolo rozzo ed incolto non conosce gli effetti della divisione del lavoro e trascorre molto tempo prima che un individuo che si dedica continuamente ad attività diverse riesca a produrre più di quanto è necessario alla sua vita quotidiana. Prima di poter dividere il lavoro è assolutamente necessario una certa accumulazione di capitale. Un uomo povero senza capitale non potrà mai impiantare una manifattura. Prima che un uomo possa diventare imprenditore agricolo egli deve almeno aver da parte le provviste per un anno poiché non raccoglierà i frutti del suo lavoro se non alla fine della stagione. Di conseguenza, presso un popolo di cacciatori o di pastori nessuno può trascurare l'attività comune in cui è impegnato e che gli procura il sostentamento quotidiano finché non possiede un certo capitale con cui mantenersi per iniziare la sua nuova attività. Tutti sanno quanto sia difficile, perfino in una società avanzata, raggiungere una media agiatezza. Ancora più difficile è farsi una posizione migliore con quei mestieri che non richiedono alcuna abilità o particolare ingegnosità. Un facchino o un lavorante a giornata sono destinati a restare per sempre poveri. Tutto questo è anche più difficile alle origini di una società. La pura e semplice sussistenza è tutto ciò che un selvaggio riesce ad assicurarsi e siccome non dispone di un capitale da cui partire, nulla che lo mantenga se non ciò che si procura grazie alla forza fisica, non desta meraviglia che resti a lungo in una condizione miserabile. Il più povero lavoratore in una società progredita ha, sotto molti aspetti, almeno un vantaggio rispetto ad un selvaggio. Egli dispone di maggiore assistenza nel suo lavoro, ha un solo compito specifico da eseguire e, grazie all'abitudine, acquisisce una particolare destrezza nello svolgerlo; dispone inoltre di macchine e di strumenti che lo aiutano molto. Un indiano non dispone neppure di un piccone, di una vanga, o di una pala, né di altro, a parte la sua fatica. Questa è una delle cause principali del lento progresso della prosperità in tutti i paesi: finché non si accumula un certo capitale, non può esservi divisione del lavoro e senza divisione del lavoro vi può essere soltanto una minima accumulazione di capitale.

L'altra causa citata dipende dalla natura del governo civile. Alle origini della società, come abbiamo spesso osservato, il governo, per forza di cose, è debole e fiacco e trascorre molto tempo prima che la sua autorità possa proteggere l'operosità degli individui dalla rapacità dei loro simili. Se la gente si sente continuamente in pericolo e teme di essere derubata di tutti i suoi beni, non è motivata ad essere particolarmente attiva. L'accumulazione di capitale è assai scarsa, perché gli indolenti, che costituiscono la maggioranza, vivono alle spalle degli elementi attivi e consumano tutto quanto quelli producono. Quando il potere del governo si è consolidato abbastanza da difendere il frutto dell'industriosità, un nuovo ostacolo si presenta su un altro versante. Fra le nazioni confinanti in uno stato di barbarie vi sono guerre continue in quanto l'una invade e saccheggia l'altra in continuazione e per quanto la proprietà privata sia protetta dalla violenza dei connazionali, non vi è protezione dalle invasioni straniere. In tal modo è quasi impossibile che si possa accumulare del capitale. È facile osservare che i popoli selvaggi sono sempre in uno stato di più convulso disordine che non i popoli più avanzati sul sentiero della civiltà. Presso i Tartari e gli Arabi numerose orde di barbari vagano senza tregua da un luogo all'altro a caccia di bottino e saccheggiano tutti i paesi che attraversano. In tal modo vasti tratti di territorio vengono spesso devastati e tutti i beni vengono razzati: anche la Germania era in queste condizioni al tempo della caduta dell'impero romano. Non vi può essere ostacolo maggiore allo sviluppo della prosperità.

Vedremo ora le conseguenze delle misure repressive, innanzi tutto per quanto riguarda l'agricoltura e, successivamente, in relazione al commercio.

L'agricoltura è, fra tutte le altre attività, la più benefica per la società, e tutto ciò che tende a ritardarne il progresso è estremamente nocivo all'interesse pubblico. I prodotti dell'agricoltura sono molto più numerosi di quelli di qualunque altra manifattura ⁽³⁹⁾. Le rendite di tutte le terre d'Inghilterra ammontano a circa ventiquattro milioni di sterline, e siccome la rendita corrisponde di solito a circa un terzo del prodotto, il prodotto complessivo annuo delle terre dovrebbe ammontare a circa settantadue milioni. Questa cifra supera

(39) Cfr. RN, pp. 357-60.

di gran lunga la produzione della manifatture della tela di lino o dei tessuti di lana. Infatti, valutando il consumo annuo a circa 100 milioni, se si detraggono da questa cifra 72 milioni, cioè il prodotto dell'agricoltura, resteranno soltanto ventotto milioni ascrivibili a tutte le altre manifatture del paese. Pertanto, qualsiasi provvedimento che valga a scoraggiare il progresso di questa attività è estremamente pregiudizievole per l'aumento della prosperità.

Un grande ostacolo alla crescita dell'agricoltura è costituito dalla concentrazione di vaste estensioni di terreno nelle mani di singoli individui. Se la proprietà di una persona è più ampia di quanto egli non sia in grado di coltivarne, in un certo modo parte di essa va sprecata. Quando un popolo di selvaggi si impadronisce di un paese, i grandi ed i potenti si dividono fra loro l'intero territorio e non ne lasciano alcuna parte agli strati inferiori della popolazione. In questo modo i Celti, e successivamente i Sassoni, presero possesso della nostra isola.

Quando la terra viene divisa fra i potenti in grandi estensioni, essa viene coltivata dagli schiavi, il che costituisce un sistema di coltivazione assai poco proficuo. Il lavoro di uno schiavo non ha altro stimolo se non la paura della punizione e se egli potesse sfuggirle, non lavorerebbe affatto. Se anche si applicasse al lavoro con il massimo impegno, non potrebbe avere la minima aspettativa di una ricompensa e siccome tutto il frutto delle sue fatiche va al padrone, egli non sente alcun incentivo all'attività. Uno schiavo giovane può, forse, agli inizi, impegnarsi un poco per conquistarsi i favori del padrone, ma scoprirà ben presto che è tutto inutile e che, qualunque sia il suo comportamento, sarà sempre trattato con la medesima durezza. Pertanto, quando le terre sono coltivate dagli schiavi, esse non subiscono grandi migliorie, in quanto gli schiavi non hanno alcuna motivazione per impegnarsi attivamente.

Una conduzione dello stesso genere è quella affidata ai villani. Il signore affidava un pezzo di terra ad un individuo perché lo coltivasse, permettendogli di trarne il proprio sostentamento ed obbligandolo a consegnare tutto il raccolto a parte quanto era necessario alla sua pura e semplice sopravvivenza. Anche questo era altrettanto sfavorevole al progresso dell'agricoltura, in quanto i villani, che erano una specie di schiavi, non avevano alcun incentivo alla laboriosità se non il proprio mantenimento. Questa obiezione resta valida per

tutte le coltivazioni effettuate con il lavoro degli schiavi. È vero che alcune delle isole delle Indie Occidentali sono state coltivate dagli schiavi ed hanno mostrato grossi miglioramenti, ma avrebbero potuto coltivarle uomini liberi con minore spesa; e se i profitti dello zucchero non fossero stati enormi, i piantatori non avrebbero potuto sostenere la spesa degli schiavi, ma i loro profitti sono stati così straordinari che tutta la spesa esorbitante necessaria nella coltivazione con gli schiavi è risultata al confronto assolutamente trascurabile. Nelle colonie del nord si impiegano pochi schiavi e sebbene queste colonie siano assai fiorenti, le terre sono generalmente coltivate dai proprietari, il che costituisce senza dubbio il sistema più favorevole allo sviluppo dell'agricoltura. Anche il migliore dei fittavoli deve pagare un affitto, e quindi dispone di meno mezzi da utilizzare per le migliori. Quando una nazione decide di fondare una colonia, può vietare che un vasto tratto di terreno venga occupato da un solo individuo. Ma quando dei selvaggi si impossessano di un paese, essi non sono soggetti ad alcuna legge, l'uomo più forte si impadronisce della maggior parte del territorio e quindi l'agricoltura non può progredire velocemente.

Come abbiamo già visto, quando i villani scomparvero dalla scena, essi vennero sostituiti dai mezzadri (*steel bow tenants*). Il signore affidava ad un villano una fattoria con gli attrezzi ed il bestiame e questi gli venivano restituiti con la metà dei frutti della terra alla fine dell'anno. Ma siccome il fittavolo non possedeva capitale del suo, ovvero, anche se ne aveva, non aveva però alcun incentivo a spenderlo in migliori, questo sistema è sempre stato negativo per l'agricoltura. Come le decime, sottraendo all'agricoltore un decimo del prodotto, ostacolano ogni miglioria, anche questo, sia pure in misura superiore, costituiva un ostacolo in quanto al fittavolo veniva sottratta la metà del prodotto. Gran parte della Francia è ancora coltivata da mezzadri e a quanto pare questo sistema è ancora presente in alcune zone delle Highlands scozzesi.

Il tipo successivo di conduzione fu quella affidata ai fittavoli, come avviene attualmente. Alcuni dei mezzadri (*steel bow tenants*), lesinando ed ingegnandosi al massimo, riuscirono ad accumulare un piccolo capitale ed offrirono al padrone un affitto fisso in cambio della terra. Così, nel corso del tempo, si affermò l'attuale sistema di coltivazione, anche se restò a lungo soggetto a parecchi inconvenien-

ti. Se il signore vendeva la terra, il nuovo proprietario non era vincolato a rispettare i termini dell'accordo ed il fittavolo veniva spesso cacciato dalla fattoria. Inoltre il signore ideò un sistema per liberarsi, quando voleva, di un fittavolo, vendendo la proprietà ad un altro con l'impegno segreto che questi gliela avrebbe restituita non appena il fittavolo se ne fosse andato. Dato che i fittavoli correvano continuamente il rischio di essere cacciati, non erano affatto motivati a migliorare la terra. Ciò avviene ai giorni nostri in tutti i paesi d'Europa ad eccezione della Gran Bretagna. In Scozia i contratti di questo tipo vennero trasformati in diritti reali sotto il regno di Giacomo III ⁽⁴⁰⁾ ed in Inghilterra sotto il regno di Enrico VII.

Oltre a questi vi furono diversi altri ostacoli allo sviluppo dell'agricoltura. Inizialmente tutti gli affitti venivano pagati in natura, per cui in un anno difficile i fittavoli correvano il rischio di essere ridotti in rovina. Una diminuzione del prodotto danneggia raramente il fittavolo che paga l'affitto in denaro, in quanto il prezzo del grano aumenta in proporzione alla sua scarsità. Tuttavia la società deve raggiungere un notevole grado di progresso prima che la moneta venga considerata lo strumento esclusivo del commercio.

Un altro ostacolo era costituito dal fatto che i signori feudali talvolta autorizzavano il re a raccogliere tributi dai loro fittavoli, il che costituiva un ulteriore disincentivo alla loro operosità. Oltre tutto, sotto la tirannia dell'aristocrazia feudale non vi era nulla che impedisse ai signori di sfruttare al massimo i loro fittavoli e di alzare gli affitti delle loro terre quanto volevano. L'Inghilterra offre migliori garanzie a questo riguardo di qualunque altro paese, in quanto chiunque possieda almeno quaranta scellini di reddito all'anno ha il diritto di votare per un membro del Parlamento, per cui, se prende in affitto un pezzo di terra è al sicuro da ogni prepotenza.

Diverse circostanze concomitanti contribuirono al persistere della concentrazione dei possedimenti terrieri. Il diritto di primogenitura fu istituito abbastanza presto ed impedì che le proprietà terriere venissero divise. L'istituzione degli *entail* produce ancor oggi le medesime conseguenze negative. Anche la farraginosità del diritto feudale nel trasferire la proprietà ritardò lo sviluppo dell'agricoltura. Qualunque quantità di ogni altro bene può essere acquistata o ven-

⁽⁴⁰⁾ In realtà Giacomo II (1449).

duta in un attimo, ma per l'acquisto di quattro o cinque acri di terra occorre un lungo periodo di tempo nell'esame dei documenti e per convalidare legalmente i diritti dell'acquirente. Ciò tende a favorire enormemente la concentrazione delle terre nelle mani di pochi e di conseguenza ne ostacola il miglioramento.

Se tutte le formalità necessarie per l'acquisto della terra venissero abolite, quasi tutti coloro che possiedono un pò di denaro sarebbero pronti ad investirlo nella terra e questa passando attraverso mani diverse verrebbe molto migliorata. Non vi è alcuna ragione naturale per cui mille acri di terreno non si debbano acquistare con la stessa facilità di mille yarde di panno. Escludere la terra dal mercato ne ostacola in ogni caso il miglioramento. Un mercante che acquisti un piccolo appezzamento di terreno si propone di migliorarlo e di sfruttarlo il più possibile. Le grandi famiglie di antica origine raramente dispongono del capitale o dell'inclinazione per apportare migliorie alle loro proprietà, se si eccettua una piccola area intorno alla casa che abbelliscono per il loro piacere ⁽⁴¹⁾.

Quasi tutti i paesi hanno adottato politiche errate che hanno molto contribuito a rallentare lo sviluppo dell'agricoltura. I nostri padri, i quali si vedevano soggetti ogni due o tre anni a terribili carestie, per sfuggire a quella calamità vietarono l'esportazione del grano. Questa resta tuttora la politica della maggior parte d'Europa ed è appunto la causa di quelle carestie che si volevano evitare. In un'annata di raccolto abbondante, il grano della Spagna, che pure è il paese più fertile del mondo, non copre le spese della mietitura. Lasciano che marcisca al suolo perché non ne ricaverebbero nulla. La causa di questo non è l'indolenza della gente, come molti pensano. Il fatto è che il contadino, rendendosi conto di non riuscire a vendere il suo grano in una certa annata, non vuole rischiare anche il raccolto dell'anno successivo e converte le sue terre in pascoli. L'anno dopo vi sarà una carestia ed egli seminerà più grano di quanto non riuscirà a venderne l'anno successivo. È interessante notare che questa fu una delle cause principali dello spopolamento dell'antica Italia. L'esportazione del grano era vietata sotto la minaccia di pene severe, mentre l'importazione veniva incoraggiata con alti premi. I contadini italiani non si sentivano quindi incoraggiati a produrne in

⁽⁴¹⁾ Cfr. RN, p. 401.

quanto non erano affatto sicuri di avere un mercato. Negli ultimi anni della repubblica (sic) gli imperatori tentarono diversi sistemi per promuovere la messa a coltura delle campagne, ma poiché ignoravano che la causa reale del loro problema era l'enorme quantità di grano importata ogni giorno dall'Egitto e da altre zone dell'Africa, tutti i loro tentativi non sortirono alcun effetto. Caligola e Claudio distribuirono terre in dono ai loro soldati a condizione che le coltivassero. Tuttavia, dato che i soldati non avevano alcun incentivo, furono apportate soltanto migliorie assolutamente trascurabili. Lo stesso Virgilio pubblicò le sue Georgiche per incoraggiare la coltivazione della terra, ma fu tutto vano. Il grano straniero veniva venduto sempre ad un prezzo più basso di quanto non costasse loro coltivarlo. È per questo che Catone, nel III° libro del *De Officiis* di Cicerone, si pronuncia a favore del pascolo rispetto ad ogni altro tipo di coltura ⁽⁴²⁾. Anche i re di Spagna fecero tutto quello che potevano per promuovere il miglioramento della terra. Filippo IV andò ad arare di persona nella speranza di creare una moda. Egli fece tutto per gli agricoltori a parte che procurare loro condizioni di mercato favorevoli. Conferì titoli nobiliari a diversi agricoltori e cercò addirittura, secondo un criterio assurdo, di penalizzare coloro che si dedicavano alle manifatture con l'imposizione di tasse oppressive per costringerli a dedicarsi alla campagna. Egli era convinto che gli abitanti delle campagne diminuissero in proporzione all'aumento degli abitanti delle città. Quest'idea era assolutamente ridicola, in quanto proprio la popolosità della città è causa della popolosità delle campagne in quanto crea maggiori incentivi all'industriosità. Ogni uomo che vive in città deve essere nutrito da un altro che vive in campagna ed è sempre un presupposto di progresso per la campagna se la gente si trasferisce in città. Non vi sono zone agricole più densamente popolate e meglio coltivate di quelle che si trovano nelle vicinanze di città popolate. Tutte queste cause hanno ostacolato ed ostacolano tuttora il progresso dell'agricoltura, la più importante branca dell'operosità.

Si può osservare che quanto maggiore è il numero delle manifatture che esistono in un paese, tanto più progredita è l'agricoltura e le cause che impediscono il progresso delle manifatture, si riflettono,

(42) *De Officiis*, II, XXV, 89. Cfr. anche RN, p. 150.

in un certo senso, sull'agricoltura. È semplice dimostrare come la libera importazione ed esportazione del grano siano favorevoli all'agricoltura. In Inghilterra, la nazione è meglio fornita di grano, il cui prezzo si è gradualmente abbassato da quando ne è stata permessa l'esportazione. Il premio all'esportazione è dannoso sotto altri punti di vista, ma aumenta la quantità di grano. Il grano è più abbondante e più a buon mercato in Olanda che in ogni altro luogo e le carestie vi sono sconosciute. Quel paese è, per così dire, una sorta di granaio per una gran parte d'Europa. Ciò si deve interamente alla libertà completa di importazione e di esportazione di cui gode. Se non fosse per le normative inadeguate, ogni paese d'Europa potrebbe fare ben più che mantenersi con ogni sorta di granaglie.

Il lento sviluppo delle arti e del commercio dipende da cause dello stesso genere. In tutti i luoghi in cui esisteva la schiavitù le attività manifatturiere venivano svolte dagli schiavi. Non è possibile che gli schiavi le esercitino altrettanto bene degli uomini liberi, in quanto non hanno altro motivo per lavorare se non il timore di una punizione e non saranno mai in grado di costruire una macchina che alleggerisca la loro fatica. Gli uomini liberi che dispongono di un capitale proprio possono far eseguire qualunque apparecchio che a loro avviso possa servire per svolgere meglio il loro lavoro. Se un falegname pensa che una pialla servirebbe meglio al suo scopo di un coltello, può recarsi da un fabbro e farsela fabbricare; ma se uno schiavo avanza una proposta del genere, gli si dà del pigro furfante e non si fa alcun tentativo per alleggerire il suo lavoro. Attualmente i Turchi e gli Ungheresi lavorano in miniere dello stesso tipo situate sui versanti opposti della medesima catena di montagne, tuttavia gli Ungheresi sfruttano le miniere molto più dei Turchi perché impiegano uomini liberi, mentre i Turchi usano schiavi. Quando gli Ungheresi incontrano un ostacolo escogitano ogni artificio per superarlo, mentre i Turchi non prendono in considerazione nessun altro espediente se non l'utilizzo di un maggior numero di schiavi⁽⁴³⁾. Nel mondo antico, dato che tutte le arti erano affidate agli schiavi, non poteva essere inventata nessuna macchina, in quanto quelli non disponevano di alcun capitale. Anche dopo la caduta dell'impero romano, questa situazione restò immutata in tutta Europa.

(43) Cfr. RN, p. 678.

In una società primitiva nessuna occupazione è onorevole a parte la guerra. Nell'*Odissea* in alcuni passi viene chiesto ad Ulisse, a mò di affronto se sia un pirata o un mercante ⁽⁴⁴⁾. A quel tempo un mercante era ritenuto un individuo odioso e spregevole. Un pirata o predone, al contrario, in quanto esercitava il coraggio e l'audacia, veniva trattato con onore. Si può osservare che i principi dello spirito umano che risultano più benefici per la società non sono affatto segnalati dalla natura come più onorevoli. La fame, la sete e gli appetiti del sesso sono i grandi pilastri su cui si regge la specie umana. Tuttavia quasi tutte le loro manifestazioni suscitano disprezzo. Allo stesso modo quell'istinto della nostra natura che suggerisce di commerciare, barattare e scambiare ⁽⁴⁵⁾, sebbene sia il fondamento essenziale di ogni arte, del commercio e della divisione del lavoro, tuttavia non ha alcuna connotazione amabile. Compiere un'azione o donare qualcosa senza compenso è sempre considerato generoso e nobile, mentre barattare una cosa con un'altra viene considerato meschino. La ragione evidente di ciò è che codesti principi sono così saldamente radicati dalla natura che non hanno alcun bisogno del rinforzo che esigono invece principi più deboli.

Nelle età primitive questo disprezzo raggiunge i vertici più alti e perfino in una società progredita esso non scompare completamente. Anche oggi in questo paese un negoziante al minuto viene considerato con una punta di antipatia. Dato che l'attività di un mercante o di un artigiano era così svalutata alle origini della società, non desta meraviglia che essa fosse confinata nei ranghi più umili della popolazione. Anche quando gli schiavi emancipati cominciarono a praticare questi commerci, era praticamente impossibile per loro riuscire ad accumulare grossi capitali in quanto il governo applicava nei loro confronti misure severe ed essi erano costretti a pagare per ottenere il permesso di esercitare liberamente i loro commerci. Il Libro del Catasto (*Domsday Book*) contiene la lista di tutti gli artigiani e i commercianti di ogni contea, quanti di loro erano sotto il re e quanti sotto il tale vescovo, nonché quali tributi erano tenuti a pagare per poter commerciare liberamente.

Questa opinione meschina e spregevole che si aveva dei mer-

⁽⁴⁴⁾ *Odissea*, IX, 253-55.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. RN, p. 17.

canti ostacolò gravemente la crescita del commercio. Il mercante costituisce, per così dire, l'anello di congiunzione fra il produttore ed il consumatore. Il tessitore non deve andare al mercato personalmente, ci deve essere qualcuno che vada al suo posto. Questa persona deve disporre di un capitale notevole per acquistare la merce e fornire il fabbricante di che mantenersi. Ma quando i mercanti erano considerati così spregevoli ed erano soggetti a tante imposte per esercitare liberamente il loro commercio, non riuscivano ad accumulare la quantità di capitale necessaria per attuare la divisione del lavoro e migliorare le manifatture.

I soli individui che a quel tempo si arricchivano grazie al commercio erano gli Ebrei, i quali, essendo trattati come vagabondi, non avevano il diritto di acquistare terre e non avevano altra possibilità di lavoro se non come artigiani o mercanti. Il loro buon nome non poteva in ogni caso essere rovinato dalle attività commerciali, in quanto non potevano diventare più invisibili di quanto già non fossero a causa della loro religione. Anch'essi erano gravemente oppressi e di conseguenza la crescita della prosperità era assai lenta.

Un'altra ragione che ritardò molto lo sviluppo del commercio è da attribuirsi alla imperfezione del diritto in relazione ai contratti i quali da ultimi vennero dotati di azione legale in quanto, originariamente, la legge non contemplava alcun risarcimento se non per i contratti a decorrenza immediata. Attualmente tutte le transazioni commerciali più importanti avvengono attraverso intermediari e se non ci fosse la possibilità di ricorrere ad azioni legali si potrebbe fare ben poco. La prima azione legale ammessa per i contratti riguardava inizialmente soltanto i beni mobili del contraente e né le sue terre, né la sua persona potevano essere toccate. I suoi beni erano spesso assai scarsi e l'onestà non è certo una delle virtù predominanti presso un popolo barbaro. Fu proprio il commercio ad introdurre l'onestà ed il rispetto dei termini.

Un ulteriore ostacolo allo sviluppo del commercio fu determinato dalle difficoltà di trasporto da un luogo all'altro. Il paese era pieno di assoldati, gente oziosa che dipendeva dai signori, la cui violenza ed i cui disordini rendevano assai insicuri i trasferimenti da un luogo ad un altro. Inoltre non esistevano allora buone strade maestre. L'assenza di fiumi navigabili in molte zone costituiva un altro inconveniente. Ciò si verifica ancora in Asia ed in altri paesi

orientali; tutto il commercio interno si svolge per mezzo di grandi carovane, di diverse migliaia di persone, per la reciproca difesa, con carri ecc. Anche nel nostro paese si faceva testamento prima di mettersi in viaggio da Edimburgo ad Aberdeen ed era ancora più pericoloso recarsi all'estero. Le leggi di tutti i paesi sono ben lungi dall'essere favorevoli ai forestieri ed agli stranieri. È difficile, per non dire impossibile, che essi ottengano giustizia. Anche quando la situazione migliorò alquanto, i trasporti via mare rimasero tuttavia difficili. La pirateria era un'attività di tutto rispetto. Gli uomini non conoscevano le regole della navigazione ed erano perciò esposti ai pericoli. Il prezzo di tutti questi rischi gravava sulle merci e quindi il loro prezzo diveniva di tanto superiore al prezzo naturale che il progresso del commercio ne venne assai rallentato.

Lo stesso effetto fu prodotto da un'altra serie di misure che pure apparivano sagge ed oculate agli occhi dei nostri antenati. Mi riferisco alle fiere ed ai mercati in tutta Europa. Fino al sedicesimo secolo tutto il commercio si svolgeva grazie alle fiere. Le fiere di Bartolomeo ⁽⁴⁶⁾, di Lipsia, di Troyes in Champagne, e perfino quella di Glasgow, erano molto famose nei secoli passati. Si trattava di luoghi che si giovavano di un'ubicazione favorevole, i più adatti a combinare affari. Lini di ogni tipo, bovini di ogni razza e colore venivano concentrati dalla campagna in occasione di questi appuntamenti o ricorrenze periodiche, e perché l'acquirente non venisse deluso, tutte queste merci venivano portate lo stesso giorno e non potevano essere vendute in un'altra data. Gli speculatori, che andavano su e giù per il paese acquistando merci, venivano severamente puniti poiché potevano costituire un incentivo a non portare le merci al mercato. Questo sistema poteva essere necessario quando era pericoloso recarsi da soli da qualche parte, ma anche se non si organizzassero fiere, acquirenti e venditori troverebbero il sistema di incontrarsi. Mezzi di trasporto efficienti ed altri servizi che semplificano il commercio si rivelarono più vantaggiosi della concentrazione delle merci su un unico mercato che limita le vendite e gli acquisti ad un certo periodo dell'anno. Tutte le fiere, per necessarie che fossero in passato, costituiscono attualmente una vera seccatura. È assurdo conti-

(46) Fiera del bestiame che si teneva a Londra.

nuare ad incoraggiare la gente al rispetto di antiche usanze quando sono ormai scomparse le cause che avevano dato loro origine.

Un altro ostacolo al commercio furono le *staple towns*, ossia le città che godevano del privilegio esclusivo di vendere un certo prodotto nell'ambito del loro distretto. Calais, quando apparteneva agli inglesi, fu per lungo tempo il centro autorizzato alla vendita della lana. Siccome la gente era costretta a trasportare la lana così lontano, il suo prezzo era assai elevato. Tuttavia per una città costituiva un grosso vantaggio godere di questo privilegio esclusivo, e perciò il re lo concedeva alle città nei riguardi delle quali aveva motivo di compiacersi e lo sospendeva non appena aveva ragione di dispiacersi. Le *staple towns* presentavano tutti gli svantaggi delle fiere e dei mercati con l'aggiunta di un altro inconveniente, che la merce interessata non poteva essere venduta in nessun altro mercato o fiera. Ciò diminuiva la libertà di scambio e, di conseguenza, la divisione del lavoro.

Anche tutte le imposte sull'importazione e l'esportazione delle merci ostacolano il commercio. In un primo momento i mercanti erano considerati così spregevoli che la legge, per così dire, li abbandonava alla loro sorte e non importava quanto fossero costretti a pagare. Tuttavia il peso delle imposte finisce con il gravare sui prodotti, i prezzi salgono, si vendono meno merci, le manifatture sono disincantate e si ostacola la divisione del lavoro.

Tutti i monopoli ed i privilegi esclusivi delle corporazioni, per quanto buoni fossero gli scopi per i quali vennero inizialmente istituiti, producono gli stessi effetti negativi. Allo stesso modo, la legge sull'apprendistato, che fu originariamente imposta al governo, presenta una tendenza negativa. Si pensava che la presenza di tanto panno di cattiva qualità fosse dovuta al fatto che i tessitori non ricevevano un addestramento adeguato e perciò venne emanata una legge in base alla quale ogni apprendista doveva seguire un apprendistato di sette anni prima di essere autorizzato a lavorare per proprio conto. Ma questa misura non rappresenta affatto una garanzia sufficiente contro i tessuti di cattiva qualità. Non si può, da soli, controllare una grossa partita di tessuto, ciò è compito dell'ispettore che vi impone il suo marchio di controllo e di cui si deve accettare il giudizio. Ma più di ogni altra cosa ciò che diminuisce i fattori di prosperità e danneggia l'equilibrio naturale del commercio è il concedere premi ad un prodotto e scoraggiarne un altro.

Prima di trattare gli effetti della *Police* sui costumi di un popolo, prenderemo in considerazione le imposte e i tributi, ossia le pubbliche entrate, le quali costituiscono, in realtà, uno dei motivi per cui la crescita della prosperità è stata così lenta.

Alle origini della società tutti i pubblici uffici venivano svolti senza alcun compenso dal capo ed egli era perfettamente soddisfatto del prestigio che le sue mansioni gli conferivano. Ciò accade ancora presso i Tartari, gli Arabi e gli Ottentotti. Si accettano soltanto doni volontari, che producono sempre effetti negativi, ma che tuttavia non possono essere evitati se uno è disposto a dare e l'altro a ricevere. Anche i governatori delle provincie romane ricavano le loro entrate con questo sistema. Quando il governo diviene tanto complesso da richiedere la dedizione totale del capo, egli deve, senza dubbio, ricevere una remunerazione e se questo compenso non gli verrà dato dall'autorità, egli potrebbe procurarselo con qualche sistema più pericoloso. Pochi saranno tanto generosi da non pretendere nulla. Quando vengono presentate le petizioni, ognuno porterà il suo dono e quelli che pagheranno meglio otterranno maggiore attenzione.

Quando il governo è più progredito, si debbono provvedere magazzini, costruire navi, erigere palazzi ed altri edifici pubblici e curare la loro manutenzione; di conseguenza è necessario che vengano effettuati dei prelievi destinati alla finanza pubblica. In realtà originariamente i romani non esigevano alcuna imposta allo scopo di condurre le loro guerre, in quanto i soldati non ricevevano paga. Questo avviene ancor oggi presso tutti i popoli selvaggi: anche gli Ateniesi andavano in guerra a proprie spese. La medesima cosa avveniva presso i nostri signori feudali; l'impegno di andare in guerra era implicito nella condizione di conduttore o vassallo. Tuttavia una simile pratica non può protrarsi a lungo nel tempo ed infatti essa ebbe fine a Roma e fu la causa principale della dissoluzione di quella società.

I governatori delle provincie avanzarono al popolo richieste così esose che se ne alienarono la simpatia ed il popolo non collaborò affatto per difendere lo stato quando esso si trovò ad aver bisogno di aiuto.

Dopo l'appropriazione delle terre, una parte del territorio era comunemente destinata a mantenere il governo. Gli stati liberi della

Grecia destinavano alcuni territori a questo scopo specifico e leggiamo in Aristotele che secondo la sua opinione appezzamenti di terra in proprietà privata dovevano circondare le terre del sovrano, in quanto coloro che vivevano vicino ad una città erano sempre favorevoli alla guerra perché si sentivano sicuri di essere difesi ed anche perché i nemici assalivano per prime le terre che erano in prossimità dei confini (47). In tutti i paesi barbari troviamo territori attribuiti in proprietà allo stato per far fronte ai suoi impegni e quindi non vi era ragione per imporre tasse e dazi. Dimostreremo che si tratta di una cattiva politica e che anch'essa contribuì a rallentare l'aumento della prosperità. Proviamo ad immaginare quale enorme estensione di territorio sarebbe necessaria per finanziare il governo britannico. In tempo di pace la spesa annua ammonta a tre milioni di sterline, l'intera rendita della terra ammonta a ventiquattro milioni, il governo dovrebbe quindi poter disporre dell'ottava parte di tale rendita. Se poi proviamo ad immaginare come sono coltivati questi terreni, l'estensione necessaria sarebbe straordinariamente vasta. Anche ammettendo che vengano coltivati con la metà della cura dedicata al resto delle terre, il che, per svariate ragioni, non accade, il governo avrebbe nelle sue mani la quarta parte di tutto il paese. Per questo motivo il capitale della nazione sarebbe molto minore e fornirebbe i mezzi di sussistenza ad un numero più basso di individui. Quando le spese del governo aumentano, il sistema peggiore possibile per finanziarlo è quello basato sulla rendita della terra. Possiamo notare che in un paese civile il governo è molto più costoso che non in un paese barbaro; e quando diciamo che un governo è più costoso rispetto ad un altro, è come se dicessimo che un governo è più progredito di un altro. Dire che le spese di governo sono alte e che il popolo non è oppresso, equivale a dire che quel popolo è ricco. Vi sono molte spese necessarie in un paese civile che non esistono in uno barbaro. Eserciti, flotte, fortificazioni ed edifici pubblici, giudici e funzionari del tesoro, tutte queste cose e tutte queste persone debbono essere finanziate e se fossero trascurate ne seguirebbe il caos. Utilizzare la rendita della terra per far fronte a tutte queste spese sarebbe la cosa più errata del mondo.

(47) Come sottolinea Cannan (pag. 238, n. 17), Aristotele raccomandava in realtà che le proprietà terriere di ogni cittadino fossero ubicate per metà nelle zone prossime alla città e per metà ai confini di questa (*Politica*, 1330a, 10-18); cfr. supra, p. 24 n. 23.

Tutti i tributi possono essere divisi in due categorie, vale a dire quelli imposti sulla proprietà e quelli imposti sui consumi. Questi sono i due sistemi per costringere i sudditi a contribuire al mantenimento del governo. L'imposta sulla terra è del primo tipo, mentre tutte le imposte sulle merci ricadono nel secondo tipo.

La proprietà è di tre tipi: terra, capitale e moneta. È facile imporre una tassa sulla terra perché è evidente quanta ne possiede ciascuno, ma è assai difficile imporne una sul capitale o sulla ricchezza monetaria senza ricorrere a procedimenti assai arbitrari. È difficile costringere un individuo che si dedica al commercio a mostrare i suoi libri, eppure questo è l'unico sistema per sapere veramente a quanto ammonta la sua consistenza patrimoniale. Si tratta tuttavia di un'ingerenza indebita nella sua libertà e può causare conseguenze assai negative facendogli perdere credito. La situazione di coloro che si dedicano al commercio è in alcuni periodi assai peggiore che in altri. Tuttavia, se a causa di queste difficoltà si decidesse di tassare la terra e di non tassare invece la ricchezza monetaria o il capitale, si commetterebbe una gravissima ingiustizia. Comunque, per quanto sia difficile tassare questi ultimi senza sistemi coercitivi, questo metodo è tuttavia in uso in diversi paesi. In Francia, ad esempio, al fine di accertare la consistenza patrimoniale dei sudditi, i movimenti dei titoli di credito e tutte le transazioni commerciali avvengono in presenza di un notaio e vengono registrati nei suoi libri, cosicché terra, capitale e ricchezza monetaria vengono tutti tassati nella stessa maniera. Di questi tre in Inghilterra viene tassata soltanto la terra in quanto l'imposizione sui capitali e sulla ricchezza monetaria implica un qualche sospetto di dispotismo e susciterebbe le irate proteste di un popolo libero. A parte l'imposta sulla terra, i nostri tributi sono generalmente applicati sui consumi ed in questo tipo di imposte vi è una sperequazione anche maggiore che non in quelle sulla proprietà della terra. I consumi della gente non sono sempre rapportati a quanto ciascuno possiede, ma piuttosto alla prodigalità del singolo. Quando si impongono imposte sulle merci, i loro prezzi salgono, -si deve impedire che si creino connivenze fra i mercanti, si causa una penuria artificiale, si disincentiva l'industria e si produce una minore quantità di beni. Le imposte sulle proprietà terriere presentano un grande vantaggio: esse possono essere prelevate senza grandi spese. L'intera imposta sulla terra in Inghilterra non costa al governo più di

ottomila o diecimila sterline. Gli esattori vengono nominati dai signori della contea e sono tenuti a fornire garanzie adeguate per la sicurezza del trasporto delle somme raccolte fino a quando non entrano nelle casse dello Schacchiere. Il gettito dei dazi e delle accise, che produce somme assai ingenti, è in pratica divorato quasi per intero dalle legioni di funzionari che hanno il compito di raccogliero. Questi funzionari debbono avere dei supervisori che controllano il loro operato. I supervisori sono a loro volta sotto il controllo degli esattori, i quali dipendono dai sovrintendenti alle entrate fiscali, i quali debbono rendere conto allo Schacchiere. Per mantenere questi funzionari è necessario imporre tributi molto più gravosi di quanto sarebbe necessario il che costituisce chiaramente uno svantaggio.

Un altro vantaggio dell'imposta sulla terra è che essa non comporta alcun aumento del prezzo delle merci, in quanto non viene pagata in proporzione al grano o al bestiame, ma in proporzione alla rendita. Se il fittavolo paga la tassa, l'importo corrispondente gli viene detratto dall'affitto. Le accise fanno aumentare il prezzo delle merci e diminuiscono il numero di coloro che potrebbero dedicarsi ai commerci. Se un individuo acquista tabacco per un valore di mille sterline, deve pagare cento sterline di imposta, perciò non può allargare la sua attività come altrimenti farebbe. Così, siccome si richiede un capitale più cospicuo per effettuare il commercio, i commercianti sono per forza di cose meno numerosi e i ricchi acquisiscono, per così dire, una specie di monopolio a tutto svantaggio dei poveri. Si è già visto che in Inghilterra, a causa di un certo ritegno nel sottoporre ad accertamenti la situazione patrimoniale di alcuni individui, accertamenti che appaiono una sorta di prevaricazione sulla loro libertà, non si impone alcuna imposta sul capitale o sulla ricchezza monetaria ma tutti i tributi gravano sui consumi. Quali che possano essere i vantaggi di questo sistema, esso comporta evidentemente una sperequazione. Il proprietario terriero che paga la sua imposta sulla terra ogni anno, paga anche una gran parte delle imposte sui consumi. Per questo motivo i proprietari terrieri sono i primi a lamentarsi delle guerre in quanto pensano che tutto il peso ricadrà su di loro. D'altro canto i ricchi traggono guadagno dalle guerre e perciò la loro posizione è del tutto opposta. È probabile che questo vada a tutto vantaggio di quello che viene definito il partito *Tory*. Le imposte sulle proprietà sono per loro natura uniformi mentre quelle sui consumi

sono diseguali in quanto talvolta vengono pagate dal mercante, talvolta dal consumatore e talvolta dall'importatore che allora si rifà in qualche modo sul consumatore. In Olanda tutte le merci vengono depositate in un magazzino pubblico ed una chiave viene conservata dal sovrintendente ai dazi, mentre un'altra viene affidata al proprietario delle merci. Se le merci vengono esportate non si anticipa alcuna imposta, mentre se entrano nel paese è il consumatore che paga il prezzo al mercante ed il dazio al sovrintendente. Questo sistema è assai simile al noto progetto di accisa di Sir Robert Walpole, progetto che finì con il determinare la sua caduta ⁽⁴⁸⁾. Il piano si proponeva di stabilire un'accisa generale, di far depositare tutte le merci importate in un magazzino pubblico e di far pagare l'imposta soltanto alle merci vendute sul mercato interno. Sebbene questo progetto presentasse degli inconvenienti, ad esempio la preoccupazione del proprietario che non ha le merci completamente a sua disposizione, è chiaro tuttavia che proprio questo sistema attribuisce agli Olandesi un vantaggio così consistente su tutte le altre nazioni d'Europa. Gli Olandesi fungono in un certo senso da vettori per tutti gli altri paesi europei; importano il grano dal Baltico e dalle altre zone in cui esso è a buon mercato e vini dai paesi in cui vi è stata una buona annata e li conservano presso di sé finché non hanno notizia di un paese in cui ve ne è bisogno, dove allora li esportano. In Inghilterra, invece, bisogna pagare l'imposta appena si introducono le merci nel paese e poi queste si vendono dove si vuole. Così può accadere che il mercante non realizzi nulla per molto tempo e perciò deve vendere le merci ad un prezzo più alto. Gli Olandesi, non dovendo pagare alcuna tassa se non per il commercio interno, possono vendere a prezzi più bassi degli inglesi o di tutti gli altri paesi.

Tuttavia le imposte sui consumi presentano alcuni vantaggi rispetto a quelle sulla proprietà. Esse non si sentono, in quanto vengono pagate senza esserne consapevoli, mentre una persona che possiede mille sterline di rendita terriera percepisce molto chiaramente la perdita di cento sterline. Le imposte sui consumi non sollevano tanto malumore in quanto vengono pagate dal mercante il quale, a sua volta, le trasferisce sul prezzo delle merci, per cui esse vengono pagate dai consumatori, sia pure senza che questi ne abbiano chiara co-

(48) Un più ampio resoconto di questo progetto è illustrato nella RN, pp. 878-80.

scienza. Quando acquistiamo una libbra di tè non riflettiamo sul fatto che gran parte del prezzo è un dazio pagato al governo e perciò lo paghiamo tranquillamente, come se si trattasse soltanto del prezzo naturale della merce. Allo stesso modo, se si impone sulla birra un'imposta addizionale, se ne deve aumentare il prezzo, tuttavia la folla non riversa il suo malanimo direttamente sul governo, che è il vero responsabile, bensì sui fabbricanti di birra, in quanto non distingue l'imposta dal prezzo naturale. Quindi le imposte sui consumi, che vengono pagate dal mercante, sembrano più rispettose della libertà e saranno sempre preferite da questo governo. In Olanda se si acquista un barilotto di vino, prima di tutto se ne paga il prezzo al mercante, e poi si versa un tanto ai funzionari dell'accisa, come per ottenere l'autorizzazione a berlo. In realtà noi facciamo esattamente la medesima cosa, ma poiché non lo sperimentiamo direttamente, pensiamo che si tratti di un unico prezzo e non riflettiamo mai che potremmo bere il Porto a meno di sei pence alla bottiglia se non fosse per il dazio.

Le imposte sui consumi presentano anche un ulteriore vantaggio rispetto a quelle sulla proprietà. Se un individuo dispone di una rendita terriera di cento sterline l'anno, e questa proprietà riceve un'alta valutazione, egli pagherà circa venti sterline al governo. Il pagamento all'esattore deve essere effettuato in un certo periodo dell'anno e pochi sono dotati di tanto oculato autocontrollo da mettere da parte il denaro per essere pronti a pagare. Perciò è probabile che al momento del pagamento egli debba chiedere in prestito venti sterline per far fronte al suo impegno. Quando arriva la data del pagamento successivo, egli si trova a dover pagare non solo l'imposta ma anche gli interessi del denaro preso in prestito l'anno precedente. Comincia così ad ipotecare la sua proprietà e, esaminando la situazione, si vedrà che molti proprietari terrieri si sono rovinati in questo modo. Il metodo più efficace per evitare tutto questo consiste nel far pagare l'imposta al fittavolo in pagamento parziale dell'affitto. Le imposte sui consumi non sono soggette a questo rischio. Appena uno si accorge di spendere troppo per le cose belle ed eleganti della vita, può diminuire immediatamente i consumi. Le imposte sui consumi sono quindi preferibili alle imposte sulle proprietà, in quanto non minacciano così pesantemente la sicurezza economica delle persone.

Bisogna notare che i prelievi tributari sia sui consumi che sulle proprietà sono più o meno vantaggiosi per l'industriosità a seconda del sistema con cui avviene il prelievo. L'imposta sulla terra in Inghilterra è stabile ed uniforme e non aumenta con la rendita, che invece varia con il miglioramento della terra. Nonostante tutti i miglioramenti essa è restata identica al passato. In Francia l'imposta cresce proporzionalmente alla rendita, il che costituisce un grosso disincentivo per l'imprenditore agricolo. Produce più o meno il medesimo effetto delle decime in Inghilterra. Se sappiamo che il prodotto dovrà essere diviso con chi non ha versato nulla di suo, questa idea ci frena dallo spendere, come faremmo altrimenti, per il miglioramento delle nostre terre. Il nostro sistema tributario è migliore di quello francese poiché la nostra normativa è migliore anche nei particolari seguenti.

Un vantaggio rispetto ai francesi è costituito dal nostro sistema di prelievo fiscale. I nostri dazi vengono pagati tutti insieme dai mercanti e le merci, una volta registrate nei registri della dogana, possono essere trasportate con un permesso in qualunque parte del paese senza fastidi e spese, se si eccettuano alcune sciocchezze per i pedaggi, ecc. In Francia si paga un dazio all'uscita di quasi tutte le città di transito e questo dazio è uguale, se non addirittura superiore, a quello che si paga da noi all'inizio. I loro dazi intralciano l'attività manifatturiera interna, i nostri soltanto il commercio estero.

Un altro vantaggio rispetto a loro è che il nostro sistema di prelievo fiscale è affidato a commissari incaricati mentre in Francia esso viene dato in appalto, il che significa che neppure la metà di quanto viene prelevato finisce nelle mani del governo. In Inghilterra la spesa complessiva per il prelievo di oltre sette milioni non raggiunge le 300.000 sterline. In Francia il gettito fiscale ammonta ogni anno a ventiquattro milioni e non più di dodici vanno al governo. Il resto serve per sostenere le spese di prelievo e va a profitto dell'appaltatore. In Inghilterra non vi sono funzionari dell'accisa se non nei porti di mare, a parte alcuni funzionari sparsi per il paese. I profitti degli appaltatori in Francia basterebbero a pagarli tutti. Nel prelievo delle nostre accise vi è una serie regolare di funzionari subordinati l'uno all'altro i quali percepiscono i loro stipendi e nulla più. In Francia invece ottiene il posto colui che fa l'offerta più alta, e poiché chi si assume l'incarico deve anticipare l'ammontare ad una certa data,

correndo il rischio di non riuscire a rifarsi, egli merita profitti assai alti. Inoltre ad un appalto di questo genere partecipano pochi concorrenti poiché nessuno è in grado di assumersi questo incarico se non chi ha una buona preparazione specifica ed è dotato sia di grossi capitali che di credito e può dare una garanzia soddisfacente. Quando vi sono pochi concorrenti è facile che fra loro si giunga ad un accordo e che si aggiudichino il tutto a condizioni assai favorevoli. Nel complesso si può dire che quello inglese è il sistema migliore d'Europa e che i tributi sono prelevati in modo più corretto che in qualunque altro paese.

Restando in argomento, bisogna notare che in genere i dazi sulle esportazioni sono molto più dannosi di quelli sulle importazioni. Quando si vieta agli abitanti di una nazione di esportare il frutto della loro attività con l'imposizione di alti dazi, essi debbono limitarsi al mercato interno e gli incentivi alla loro industriosità diminuiscono. I dazi sulle importazioni, invece, stimolano la produzione di quelle particolari merci. La tassa sui tessuti di lino di Amburgo, ad esempio, ne impedisce l'importazione massiccia e fa sì che siano prodotte in patria maggiori quantità di tela di lino. Tuttavia in generale, tutti i dazi sulle importazioni sono dannosi sotto un altro aspetto: essi infatti indirizzano l'attività di un paese verso un canale di produzione creato artificialmente. Maggiore è la quantità di capitale utilizzata in un certo settore, meno ne resterà da utilizzare in un altro; tuttavia gli effetti delle imposte sulle esportazioni sono anche più perniciosi.

Questa è una delle cause principali della povertà della Spagna. Sono stati imposti alti dazi sull'esportazione di tutte le merci e si pensa, così facendo, che i dazi vengano pagati dagli stranieri, mentre se venissero imposti dei dazi sull'importazione, essi verrebbero pagati dai sudditi spagnoli; non si tiene conto però del fatto che imponendo un peso sull'esportazione delle merci se ne circoscrive il consumo e si limita l'operosità.

Per concludere l'argomento dei tributi, possiamo osservare che il diffuso pregiudizio secondo il quale la ricchezza consisterebbe nella moneta, è stato sotto questo punto di vista meno dannoso di quanto ci si sarebbe potuto aspettare ed ha persino ispirato alcune norme non del tutto negative. Le nazioni alle quali mandiamo più merci di quante non ne riceviamo generalmente ci mandano prodotti manu-

fatti; quelle invece da cui riceviamo più merci di quante non ne mandiamo, ovvero quelle rispetto alle quali la bilancia commerciale è a noi favorevole, ci mandano generalmente prodotti non manufatti. Ad esempio, noi esportiamo in Russia tessuti fini di lino ed altri manufatti ed in cambio di una piccola quantità di questi prodotti riceviamo grossi quantitativi di materie prime. Questo tipo di commercio è molto vantaggioso, perché le merci non manufatte ed allo stato grezzo procurano lavoro e sostentamento ad un gran numero di persone. È soltanto grazie alla convinzione assurda che la ricchezza consista nella moneta che gli inglesi incoraggiano soprattutto i settori del commercio estero in cui il saldo viene effettuato in denaro.

Esistono alcuni altri tipi di imposte, ma poiché sono grosso modo della stessa natura non è necessario menzionarle. Avendo così fornito una visione generale dei tributi, non sarà fuori luogo, dato lo stretto legame con questo argomento, prendere in considerazione a questo punto la natura dei fondi e le cause del loro incremento e della loro diminuzione.

Subito dopo la Rivoluzione, a causa delle esigenze del governo, fu necessario prendere a prestito denaro dalla popolazione, di solito ad un tasso più alto dell'interesse normale, da restituirsi entro alcuni anni. I fondi che furono destinati al pagamento di questi interessi erano le imposte su certe merci. In un primo tempo queste imposte furono previste per un numero limitato di anni, in base alla scadenza del prestito. Successivamente, quando grazie a vari artifici del governo questi prestiti divennero perpetui, anche le imposte divennero tali ed i fondi vennero pertanto vincolati. Anche se essi furono consolidati, quando non era più possibile usarli come garanzia per un nuovo prestito, essi erano tuttavia redimibili dietro pagamento del denaro che era stato preso a prestito sulla loro garanzia. Quando questi tributi vennero imposti, nulla avrebbe potuto scandalizzare la gente più dell'idea che sarebbero diventati perpetui. Ma questa trasformazione fu così impercettibile che nessuno levò mai alcuna protesta. Ciò che dapprima scandalizza, diventa subito normale grazie all'abitudine che sancisce ogni cosa. Fu così che questi tributi furono imposti in un primo tempo ed è così che si sono cristallizzati nel loro aspetto attuale.

Quando si presta del denaro ad un privato, il creditore può

presentarsi al debitore quando gli pare per reclamare il capitale e gli interessi, ma il governo non prende denaro in prestito a queste condizioni. Il governo riconosce il diritto ad una annualità perpetua del tre o del quattro per cento, ma non autorizza a richiedere indietro il capitale. A prima vista può sembrare assai strano che il creditore accetti di non farsi mai restituire completamente il denaro, ma il vantaggio in realtà consiste proprio in questo. Se prestate mille sterline al governo in tempo di guerra, dato che il governo ne ha bisogno urgente è probabile che si veda costretto a darvi il cinque per cento di interesse e quando verrà la pace continuerà a versarvi la vostra annualità. Voi avete la possibilità di vendere il titolo e dal momento che il vostro denaro è assolutamente sicuro e l'interesse non viene pagato da nessun privato con la stessa puntualità del governo, in molti casi sarà possibile vendere un titolo di mille sterline al prezzo di mille e cento o più. Il governo, trovando che queste annualità si vendevano al di sopra del loro valore nominale e che la gente era quanto mai disposta per la stessa ragione a sottoscrivere titoli governativi, decise, poiché i titoli erano ancora redimibili, di avvantaggiarsi della situazione liquidando per intero le somme prese a prestito al cinque per cento e prendendo a prestito nuovo denaro ad un tasso inferiore. Ciò mise in guardia coloro che prestavano denaro allo stato e, siccome avevano capito perfettamente il piano del governo, costoro dichiararono che non erano disposti a prestare altro denaro se almeno una parte degli interessi non fosse stata dichiarata irredimibile, ad esempio il due per cento del quattro per cento che dovevano ricevere. In ogni titolo perciò vi era una parte irredimibile che permetteva di continuare a vendere il titolo al di sopra del suo valore nominale.

Durante i regni di Guglielmo, di Anna ed all'inizio di quello di Giorgio I i titoli salirono e scesero con la fiducia nel governo, in quanto esisteva ancora il rischio di una rivoluzione. Di recente, sebbene non vi sia all'orizzonte alcun pericolo di instabilità politica, anche in periodo di pace i titoli del debito pubblico sono a volte al dieci, a volte al venti e, a volte, addirittura al cinquanta per cento al di sotto del loro valore nominale e talvolta di altrettanto al di sopra. Nessuno ha motivo di sospettare che rischia di perdere quel denaro a causa di un cambiamento di governo. Ed allora come mai questi titoli fluttuano così ogni giorno senza alcuna causa evidente? Come

mai le buone o le cattive notizie riescono ad esercitare tanta influenza sul loro rialzo e sul loro crollo? Il motivo reale è il seguente.

Ogni disfatta in guerra fa apparire la pace sempre più remota, mentre ogni evento favorevole sembra avvicinarla. Se la guerra continua, il governo deve far fronte alle sue esigenze, si devono prelevare ulteriori somme di denaro e nuove sottoscrizioni saranno aperte a questo scopo. Poiché in tempo di guerra gli interessi sono destinati per forza di cose a salire, tutti sono desiderosi di aderire alle nuove sottoscrizioni e coloro che già ricevono annualità pensano che sia vantaggioso vendere i vecchi titoli nella speranza di un interesse più alto. Perciò quando vi è la prospettiva di una guerra aumenta il numero dei venditori e di conseguenza il valore dei titoli del debito pubblico scende. D'altro canto, quando vi sono speranze di pace, dato che non si prevede l'apertura di nuove sottoscrizioni, coloro che ricevono delle annualità non sono affatto desiderosi di vendere i titoli e perciò, con il diminuire del numero di coloro che vogliono vendere, i titoli salgono. In tempo di guerra tutti quelli che dispongono di capitali corrono a depositarli nelle mani del governo in quanto non vi è altro modo più vantaggioso di investirli dal momento che si riceve un interesse di circa il sette o l'otto per cento, di cui il due o il tre per cento è irredimibile e spesso è previsto un premio da estrarre a sorte. Chi percepisce una annualità solo al tre per cento farà il possibile per venderla, per poter utilizzare così il suo capitale più vantaggiosamente e per questo motivo venderà il titolo probabilmente al di sotto del valore nominale e quindi il valore dei titoli scenderà.

In tempo di guerra, invece, per le ragioni che esporremo, perfino le nuove sottoscrizioni si vendono a volte al di sotto del loro valore nominale.

Molti proprietari dei titoli sono mercanti e affidano il loro capitale al governo per poter essere pronti a vendere nell'evenienza di una richiesta improvvisa e poter concludere un buon affare quando se ne presenti l'occasione. Dato inoltre che queste occasioni capitano con estrema frequenza in tempo di guerra, accade spesso che essi vendano ed in tal modo aumenta il numero di titoli reperibili sul mercato e le nuove sottoscrizioni scendono al di sotto del valore nominale.

Inoltre, in tempo di guerra, come abbiamo già notato, i fondi

non possono essere utilizzati con altrettanto profitto e tutti sono tentati di sottoscrivere. Perfino coloro che dispongono di sostanze assolutamente insignificanti sottoscrivono per grosse somme nella speranza che i titoli saliranno e che potranno venderli con grossi profitti prima del momento della consegna effettiva del denaro. Tuttavia, quando le loro aspettative vanno deluse e sono costretti a vendere in un modo o nell'altro per conservare il proprio credito, sono spesso costretti a vendere al di sotto del valore nominale. In tal modo può verificarsi un calo anche nelle nuove sottoscrizioni. Gli aggiotatori che conoscono bene il settore fanno particolare attenzione quando un certo numero di persone non abbienti compare nella sottoscrizione, in quanto quelli sono i primi ad essere costretti a vendere e di conseguenza i titoli scendono ed essi approfittano della contingenza favorevole per acquistarli.

Questa pratica dell'aggiotaggio, ovvero dell'acquisto speculativo dei titoli, esercita anch'essa un'influenza notevole sull'ascesa o sul crollo dei titoli stessi. Il meccanismo che entra in gioco è il seguente. Una persona che non possiede neanche mille sterline sottoscrive per centomila sterline, somma che deve essere consegnata a diverse scadenze prestabilite e per un ammontare prefissato. La speranza di questo individuo è di vendere molto vantaggiosamente diverse quote grazie all'ascesa dei titoli prima che arrivi la scadenza. Dato tuttavia che se i titoli cadessero perderebbe tutto ciò che ha, egli usa tutti i mezzi per farli salire. Diffonde notizie di combattimenti vittoriosi nei corridoi della Borsa, assicura che sta per essere conclusa la pace, ecc. D'altra parte coloro che vogliono acquistare un titolo e vogliono che scenda, propagano notizie che faranno scendere i titoli il più possibile ed assicurano che la guerra continuerà, che si sta pensando a nuove sottoscrizioni, ecc. E per questo motivo che in tempo di guerra i giornali parlano così spesso di invasioni e di piani assolutamente immaginari. Nel linguaggio della Borsa l'acquirente si chiama toro ed il venditore viene detto orso ed a seconda che prevalgano i tori o gli orsi le azioni salgono o scendono.

L'aggiotaggio, ossia la pratica di speculare sull'acquisto dei titoli, è vietata dal governo e di conseguenza, anche se i titoli prenotati non vengono successivamente consegnati, la legge non prevede alcun risarcimento. Eppure non esiste alcuna ragione logica per cui mille sterline in titoli non debbano essere consegnate, oppure perché

la loro consegna non debba essere fatta rispettare, come lo è la consegna di merce per un valore di mille sterline. Tuttavia dopo il progetto del Mare del Sud questo espediente venne ideato per impedire pratiche simili, anche se si è poi dimostrato inefficace. Allo stesso modo tutte le leggi che vietano il gioco d'azzardo non riescono ad impedirlo e sebbene non sia previsto alcun risarcimento per le somme che eccedono le cinque sterline, nonostante questo, tutte le grosse somme perdute vengono regolarmente pagate. Coloro che giocano d'azzardo debbono conservare il loro credito, altrimenti nessuno vorrà più avere a che fare con loro. La stessa cosa avviene anche per chi specula in Borsa. Coloro che non riescono a conservare la loro credibilità vengono immediatamente emarginati e nel gergo della Borsa vengono chiamati anatre zoppe. In questa sede non è affatto necessario dare una descrizione dei vari tipi di titoli poiché sono tutti della stessa natura e si eguagliano per quanto riguarda la sicurezza. Se gli interessi di una somma di denaro non vengono pagati dai fondi destinati allo scopo, essi vengono pagati dal fondo di ammortamento che è costituito dalle eccedenze di tutto il resto. Esiste forse qualche leggera variazione per quanto riguarda il sistema di pagamento, ma si tratta assolutamente di inezie che non meritano la nostra attenzione.

Resta ora da analizzare l'ultima divisione della *Police* e mostrare l'influenza esercitata dal commercio sui costumi di un popolo.

Non appena il commercio viene introdotto in una nazione, esso è sempre accompagnato dalla probità e dal rispetto degli impegni assunti. Queste qualità sono quasi sconosciute in un paese rozzo e barbaro. Fra tutti i popoli d'Europa gli Olandesi, che sono quelli maggiormente dediti al commercio, sono i più fedeli alla parola data. Gli Inglesi lo sono più degli Scozzesi, ma molto meno degli Olandesi e nelle zone più sperdute di questo paese la gente è molto meno rispettosa della parola data che nelle altre zone in cui i commerci sono più attivi. Ciò non è affatto imputabile al carattere nazionale, come alcuni sostengono. Non esiste alcun motivo naturale per cui un inglese o uno scozzese non debbano essere puntuali come un olandese nel tener fede agli accordi presi. È molto più probabile che questa tendenza sia piuttosto ascrivibile alla cura del proprio interesse personale, quel principio generale che regola le azioni di tutti e che induce gli uomini ad agire secondo certi schemi in vista del pro-

prio vantaggio, principio che è radicato con la stessa saldezza sia in un inglese che in un olandese. Un commerciante teme di perdere il suo buon nome ed è scrupoloso nell'osservare tutti i suoi impegni. Se una persona stipula venti contratti al giorno e tenta di ingannare i vicini, di certo guadagnerebbe meno di quanto non gli farebbe perdere il semplice sospetto di un imbroglio. La gente è più pronta a truffare là dove il commercio non è diffuso poiché in tal caso si può guadagnare con un imbroglio messo a segno più di quanto non si perderebbe per il danno che ne viene al proprio buon nome. Coloro che definiamo politici non sono la genia di uomini più esemplari al mondo per probità e per puntualità nel rispetto degli impegni assunti. Gli ambasciatori dei vari paesi lo sono ancor meno: essi ricevono elogi per il minimo vantaggio che riescono a strappare e si vantano molto di questa loro abilità. La spiegazione sta nel fatto che le nazioni siedono al tavolo delle trattative non più di due o tre volte in un secolo, e possono procurarsi con una frode molto più di quanto perdono facendosi una cattiva fama. La Francia si comporta così nei nostri confronti fin dal regno di Luigi XIV, eppure ciò non ha mai minimamente danneggiato i suoi interessi o il suo splendore.

Se invece gli stati dovessero trattare una o due volte al giorno, come fanno i mercanti, sarebbe necessario essere più rispettosi degli accordi per conservare la propria attendibilità. Se le trattative sono frequenti, un uomo non si aspetta tanto di avvantaggiarsi con un solo contratto quanto grazie all'onestà ed alla puntualità della sua condotta generale ed un commerciante oculato, sensibile al suo interesse reale, preferirebbe rinunciare a qualcosa a cui ha diritto piuttosto che offrire il destro a qualche sospetto. Ogni manifestazione di questo tipo è perciò tanto esecrata quanto rara. Quando la maggior parte delle gente si dedica ai commerci, l'onestà e la puntualità diventano la norma ed esse costituiscono perciò le virtù principali di una nazione commerciale ⁽⁴⁹⁾.

Tuttavia vi sono alcuni inconvenienti che derivano dallo spirito commerciale. Il primo di cui faremo menzione è che esso causa una certa limitatezza di vedute. Dove la divisione del lavoro si è realizzata al massimo, ogni individuo deve svolgere una sola e semplice opera-

⁽⁴⁹⁾ "In terzo luogo... il commercio e le manifatture gradualmente introdussero l'ordine e il buon governo", *ibid*, p. 402.

zione. Tutta la sua attenzione è concentrata su quest'azione, e la sua mente ospita poche idee che non siano ad essa immediatamente collegate. Se la mente è impegnata in una varietà di oggetti ne viene in un certo modo ampliata ed allargata e proprio per questo si ammette generalmente che un lavoratore di campagna abbia una gamma di pensieri ben più ricca di uno di città. Il primo con ogni probabilità svolge contemporaneamente l'attività di falegname, di carpentiere, di stipettaio e la sua attenzione deve per forza di cose dedicarsi ad un numero di oggetti di natura molto varia. L'altro invece, con molta probabilità, fa esclusivamente lo stipettaio. Quel particolare tipo di lavoro impegna tutti i suoi pensieri e poiché non ha avuto l'opportunità di confrontare vari oggetti, le sue vedute su cose che travalichino il suo commercio non sono in alcun modo ampie come quelle del suo collega di campagna. Tanto più c'è da aspettarsi che questo avvenga quando una persona rivolge tutta la sua attenzione alla diciassettesima parte di uno spillo o all'ottantesima parte di un bottone, tale è il livello di divisione del lavoro raggiunto in queste manifatture. È interessante notare che in tutte le nazioni commerciali la gente delle classi più umili è estremamente ottusa. Tali sono i popolani olandesi e quelli inglesi lo sono anche più degli scozzesi. La regola è generale, nelle città la gente è meno sveglia intellettualmente che nelle campagne e lo stesso avviene nelle nazioni ricche rispetto a quelle povere.

Un altro svantaggio imputabile al commercio è la scarsa importanza che viene attribuita all'istruzione. Nelle nazioni ricche e dedite alle attività commerciali, la divisione del lavoro, dato che tutte le attività sono state ridotte ad operazioni estremamente semplici, offre l'opportunità di utilizzare il lavoro dei ragazzi anche quando sono molto giovani. In realtà in questo paese, dove la divisione del lavoro non ha raggiunto livelli altissimi, anche il facchino più umile sa leggere e scrivere, in quanto l'istruzione è a buon mercato ed un genitore non può far dedicare il figlio ad altre attività quando ha sei o sette anni. Tuttavia il caso è ben diverso nelle aree commerciali dell'Inghilterra. Un ragazzo di sei o sette anni a Birmingham può guadagnarsi da tre a sei pence al giorno ed i genitori trovano più proficuo mandarlo a lavorare subito. In tal modo la loro istruzione viene trascurata. L'istruzione che ricevono i bambini delle classi più umili non è in ogni caso adeguata; tuttavia essa è per loro di enorme utilità

e certamente la sua mancanza costituisce una delle loro principali disgrazie. Grazie ad essa apprendono a leggere e ciò permette loro di godere dei benefici della religione, il che è un notevole vantaggio, non solo dal punto di vista della devozione, ma perché essa offre loro motivo di riflessione e di meditazione. Da ciò è possibile valutare i benefici delle scuole rurali e per quanto siano molto trascurate, dobbiamo ammettere che si tratta di un'ottima istituzione. Tuttavia, oltre a questa mancanza di istruzione, il mandare i ragazzi a lavorare troppo presto li espone ad un'altra grave perdita. Il ragazzo comincia a rendersi conto che suo padre è in debito con lui e perciò perde il rispetto per la sua autorità. Quando sarà cresciuto non avrà fantasia con cui potrà divertirsi. E così, una volta finito il suo lavoro, si dedicherà al bere ed alle risse. Infatti vediamo che nelle aree commerciali dell'Inghilterra, gli operai si trovano per la maggior parte in questa deprecabile condizione: il lavoro è sufficiente a mantenerli occupati per metà della settimana, ma a causa della loro mancanza di istruzione, non riescono a trovare alcuno svago per l'altra metà se non le risse e la dissolutezza. Per cui si può ben dire che proprio coloro che vestono tutto il mondo vivono in realtà nella condizione di straccioni.

Un altro effetto negativo del commercio è che esso affievolisce il coraggio dell'umanità e tende a cancellare lo spirito marziale. In tutti i paesi commerciali la divisione del lavoro è praticamente illimitata ed i pensieri di ciascuno sono concentrati su un oggetto particolare ed unico. Nelle grandi città commerciali, ad esempio, i commercianti di tessuti di lino hanno diverse specializzazioni ed il commercio delle tele di lino d'Amburgo e quello delle tele irlandesi costituiscono due attività assolutamente distinte. Alcuni avvocati lavorano al *King's Bench*, altri presso la *Court of Common Pleas* ed altri ancora presso la *Court of Chancery* e ciascuno di loro non sa nulla o quasi del lavoro degli altri. Così anche la guerra diventa un mestiere. In queste condizioni, un individuo ha il tempo di specializzarsi in un solo ramo di attività e sarebbe un grosso danno se ognuno fosse costretto ad imparare le arti militari e ad esercitarle. Per questo motivo la difesa del paese viene affidata ad una certa categoria di persone che non devono dedicarsi a null'altro, mentre fra la massa della popolazione diminuisce l'ardore militare. Poiché le menti sono co-

stantemente rivolte alle arti del lusso, gli uomini divengono effemminati e codardi.

Ciò viene confermato dall'esperienza generale. Nell'anno 1745 quattro o cinquemila abitanti delle *Highlands*, nudi e disarmati, si impadronirono delle zone più progredite di questo paese senza incontrare alcuna resistenza da parte degli imbelli abitanti ⁽⁵⁰⁾. Riuscirono a penetrare in Inghilterra ed allarmarono l'intera nazione e se non avessero trovato la resistenza di un esercito permanente si sarebbero impadroniti del trono senza molta difficoltà. Duecento anni fa un tentativo del genere avrebbe risvegliato gli animi di tutta la popolazione. I nostri antenati erano coraggiosi e bellicosi, le loro menti non erano snervate dall'esercizio delle arti e del commercio, ed erano pronti all'unisono a resistere con coraggio e vigore al nemico più temibile. È per questa medesima ragione che un esercito di quattrocento o cinquecento europei è più volte penetrato nel paese del Mogol ed è per questo che le più numerose armate cinesi sono state sconfitte dai Tartari. In questi paesi la divisione del lavoro ed il gusto del lusso hanno raggiunto vertici altissimi, non esistono eserciti permanenti e la popolazione è tutta dedita alle arti della pace. L'Olanda, se venissero eliminate le sue barriere protettive, sarebbe una facile preda. Agli inizi di questo secolo l'esercito permanente degli Olandesi fu battuto sul campo ed il resto della popolazione, invece di levarsi in armi per difendersi, concepì il progetto di abbandonare il paese e di stabilirsi nelle Indie orientali. Una nazione commerciale può essere temibile all'estero e può difendersi con la flotta e con eserciti permanenti, ma una volta che sia stata sconfitta e che il nemico sia riuscito a penetrare nel paese, diviene facile conquistarla. La stessa osservazione si può fare a proposito di Roma e di Cartagine. I cartaginesi erano spesso vittoriosi al di fuori dei loro confini, ma quando la guerra si spostò all'interno del loro paese non ebbero alcuna possibilità di vittoria contro i Romani. Questi sono gli svantaggi dello spirito commerciale. Le menti degli uomini divengono limitate ed incapaci di elevarsi, l'istruzione viene disprezzata o perlomeno trascurata e lo spirito marziale si spegne quasi completamente.

(50) Smith si riferisce alla rivolta degli Highlanders a sostegno di Carlo Edoardo Stuart (detto il Giovane Pretendente) che culminò con il massacro di Culloden (1746); cfr. *supra*, p. 384, n. 6.

Porre rimedio a queste deficienze sarebbe un obiettivo degno di molta attenzione.

Si conclude qui la trattazione dei primi tre grandi obiettivi del diritto, cioè la Giustizia, la *Police* e le Pubbliche Entrate. Tratteremo ora la Difesa, quarta parte della divisione generale della *Jurisprudence*.

— — —

DELLA DIFESA (1)

Alle origini della società la difesa dello stato non richiedeva alcuna *Police* né particolari interventi. Il popolo nella sua totalità si levava per opporsi a qualunque minaccia nei suoi confronti e colui che era capo in tempo di pace conservava naturalmente la sua autorità anche in tempo di guerra. Tuttavia, dopo l'avvento della divisione del lavoro, divenne necessario che alcuni restassero in patria per dedicarsi all'agricoltura ed alle altre arti mentre il resto andava alla guerra. Quando vennero introdotte, sia pure limitatamente, la proprietà della terra e la distinzione delle varie classi, la coltivazione del terreno gravava naturalmente sui più umili. Il servizio militare, attività meno faticosa ma più nobile, era invece svolto dall'ordine più elevato. Risulta infatti che questa fu la pratica di tutte le nazioni nella loro condizione primitiva. Gli *equites* o cavalieri romani erano originariamente cavalieri dell'esercito e nessuno schiavo o nessuno di quelli che non pagavano tasse andava mai in guerra. Allo stesso modo, fra i nostri antenati, soltanto coloro che occupavano terre in base a quello che veniva definito il servizio di cavaliere partecipavano alla difesa dello stato e gli antichi villani non vennero mai considerati parte della forza nazionale. Quando lo stato veniva in tal modo difeso da uomini d'onore che facevano il loro dovere in base a questo principio, non vi era alcun bisogno di disciplina. Quando però le arti e le manifatture si diffusero e furono considerate degne di attenzione e gli uomini si resero conto che, dedicandovisi, potevano accrescere la loro dignità, divenne scomodo per i ricchi andare in guerra e, grazie ad una serie di considerazioni economiche, queste arti, che inizialmente erano disprezzate dagli uomini attivi ed ambiziosi, finirono ben presto con l'assorbire tutta la loro attenzione. Un mercante che riesca a guadagnare duemila o tremila sterline in patria non avrà alcun desiderio di andare in guerra. La guerra invece costituiva un

(1) Sullo stesso tema cfr. Hutcheson, III, pp. 355 e ss. e Hume, pp. 594 e ss.

diversivo per il cavaliere dei tempi antichi che non aveva niente altro da fare. Quando il progresso delle arti e delle manifatture divenne un obiettivo che meritava l'attenzione delle classi più elevate, la difesa dello stato venne naturalmente affidata alle categorie più umili in quanto non si possono mai costringere i ricchi a fare qualcosa se non ciò che a loro piace. A Roma, quando cessarono di servire nell'esercito, i cavalieri furono sostituiti dalla parte più umile della popolazione e nel nostro paese, una volta scomparsa la milizia feudale, essa venne sostituita da un'altra costituita dai ceti più bassi. In tutti i paesi, quindi, questa è la sequenza di sviluppo del servizio militare. Presso un popolo di cacciatori e di pastori e perfino quando vi è un notevole sviluppo dell'agricoltura, tutta la popolazione partecipa insieme alla guerra. Appena le arti e le attività manifatturiere cominciamo a progredire non tutti possono andare in guerra e poiché queste arti, per le ragioni di cui si è detto sopra, sono molto faticose e poco lucrative, vanno in guerra le classi più elevate. Dopodiché, quando le arti ed il commercio sono ancora più avanzati e cominciano a diventare assai lucrativi, tocca ai più umili difendere lo stato. Questa è attualmente la situazione in Gran Bretagna. Quando tutti andavano insieme a combattere non vi era alcun bisogno di disciplina militare, in quanto tutti avevano pari dignità e la causa comune era così vivamente sentita. Pertanto la disciplina era assolutamente inutile. Quando andavano in guerra le categorie più elevate, il principio dell'onore svolgeva le stesse funzioni della disciplina. Quando invece questo compito toccò alle categorie più umili, divenne necessaria la disciplina più rigida e più severa ed infatti possiamo constatare che essa è stata introdotta in tutti gli eserciti permanenti. In genere è necessario che questi siano tenuti in tale stato di soggezione da avere più timore del loro generale e degli ufficiali superiori che del nemico. Sono il timore degli ufficiali e le pene severe della legge marziale le ragioni principali del loro buon comportamento ed è a questo sentimento che dobbiamo le loro azioni coraggiose. Nell'ultima guerra ottocento prussiani difesero un passo per un giorno intero contro diverse migliaia di austriaci, ma di notte, durante la ritirata, disertarono come un sol uomo. Quale era il fondamento del loro coraggio? Non fu il principio dell'onore, né l'amore per il loro paese, né il rispetto per i loro ufficiali, ragioni tutte che li avrebbero tratti dalla fuga; non fu altro se non il timore dei loro ufficiali, i quali

incombevano, per così dire, sulle loro teste ed ai quali essi non osavano disobbedire. Questo, per inciso, dimostra quanto la nostra natura sia plasmabile e può anche dimostrare quanto tutto il virile coraggio di cui tanto ci vantiamo dipenda dalle circostanze esterne. Possiamo inoltre osservare fino a qual punto possa arrivare il senso della paura. Se un ufficiale tracotante, feroce e tiranno verrà sostituito da un altro di carattere mite e gentile, il senso di terrore verrà trasmesso dalla divisa e trascorrerà del tempo prima che ci si accorga di avere a che fare con una persona meno severa dell'altra. Gli eserciti permanenti furono istituiti in questo modo ed il paese dove non ne esiste uno, diventa facile preda dei suoi nemici. La sola cosa da osservare a proposito degli eserciti permanenti è che dovrebbero essere arruolati nel modo più conveniente e con meno danno possibile per il paese. Per quanto si possano criticare gli eserciti permanenti, esiste un certo momento nella società in cui essi devono essere istituiti. Una milizia sotto la guida di proprietari terrieri a cui siano affidate le cariche pubbliche della nazione non nutrirà mai l'aspirazione di sacrificare la libertà del paese per amore di un individuo. Una milizia di questo genere costituirebbe senza dubbio la garanzia migliore contro l'esercito permanente di un altro paese.

Gli eserciti permanenti sono di due tipi. Il primo è quello in cui il governo affida le cariche a determinati individui e paga una certa somma per ogni uomo che essi arruolano. Un esercito permanente di questo tipo, che è come il nostro, costituisce un pericolo minore rispetto al secondo tipo in cui il governo prende accordi di massima con un generale perché assuma il comando di un certo numero di uomini per la difesa, modello questo che è adottato per gli eserciti permanenti di alcuni piccoli stati italiani. Il governo prende accordi con qualche capitano nei paesi in cui non esistono ancora le arti e siccome gli ufficiali sono tutti alle dipendenze di costui ed egli non dipende dallo stato, coloro che lo hanno assoldato sono completamente alla sua mercè. Un esercito permanente come il nostro invece difficilmente volgerà le armi contro il governo, perché gli ufficiali sono uomini d'onore ed hanno forti legami con il paese.

Vi sono state tuttavia alcune occasioni in cui un esercito permanente si è dimostrato un pericolo per la libertà del popolo quando viene messo in discussione il potere del sovrano, così come è avvenuto nel nostro paese, in quanto l'esercito permanente general-

mente prende posizione a favore del re. Il principio che guida il soldato è quello di obbedire al capo e dato che il re è colui che lo ha assoldato e che lo paga, è a lui che egli pensa di dovere la sua lealtà. Ciò non si verificherebbe mai se venisse istituita una milizia vera e propria. In Svezia, dove ne esiste una, questo pericolo non c'è. Questo è tutto per quanto riguarda gli eserciti permanenti. È del tutto superfluo entrare nei particolari della paga e di altri aspetti specifici.

Dopo aver preso in considerazione, come ci eravamo proposti, i principi del diritto naturale in relazione alla Giustizia, alla *Police*, alle Entrate Pubbliche e alla Difesa, affronteremo l'ultima parte del nostro progetto che consiste nello studio del Diritto delle Nazioni, ovvero delle rivendicazioni che una nazione può avanzare nei confronti di un'altra.

DIRITTO DELLE NAZIONI

Bisogna notare che le norme che le nazioni dovrebbero rispettare o che esse rispettano l'una con l'altra non possono essere trattate con la stessa accuratezza del diritto pubblico o di quello privato. Le norme che regolano la proprietà sono definite con notevole precisione in tutti i paesi. L'ampiezza del potere del sovrano, come pure i doveri dei sudditi, per quanto attiene alla giustizia, sono ovunque piuttosto uniformi. Riguardo al diritto delle nazioni, invece, è difficile citare anche una sola norma fissata con il consenso generale di tutti i popoli e che venga rispettata come tale in tutte le epoche. È naturale che questo avvenga, in quanto dove non esiste alcun potere legislativo supremo, né un giudice che chiarisca i punti controversi, bisogna sempre aspettarsi incertezze ed incoerenza.

Le leggi delle nazioni si suddividono in leggi applicate in tempo di pace e leggi applicate in tempo di guerra. Quelle che sono in vigore in tempo di pace sono state spiegate in precedenza, quando si è visto a proposito degli stranieri che essi hanno diritto alla sicurezza della loro persona e dei loro effetti, ma che non possono fare testamento in quanto alla loro morte tutti i loro beni passano al sovrano.

Le leggi o norme in vigore in tempo di guerra verranno prese in considerazione secondo l'ordine seguente:

1) quale sia una giusta causa di guerra, ovvero, secondo l'espressione latina: *quando liceat bellare*;

2) quali comportamenti siano legali fra nazioni belligeranti, ovvero *quantum liceat in bello*; sotto questa intestazione prenderemo in esame le differenze fra i governi antichi e quelli moderni e i grandi cambiamenti di questi ultimi;

3) quale debba essere il comportamento delle potenze belligeranti nei confronti dei paesi neutrali;

4) i diritti degli ambasciatori di nazioni diverse.

1°) *Quando liceat bellare?* In generale ciò che costituisce motivo valido per un'azione legale davanti ad un tribunale può costituire

una giusta ragione di guerra. Il fondamento di un'azione legale è la violazione di un diritto perfetto il cui rispetto può essere ottenuto con la violenza, come avviene appunto in una società primitiva, ma su cui, nei tempi moderni, decide il magistrato, affinché la società non venga turbata dal fatto che ciascun membro si fa giustizia con le sue mani. Quando una nazione viola la proprietà di un'altra, ovvero mette a morte i sudditi di un'altra nazione, li imprigiona o rifiuta loro giustizia se vittime di un torto, il sovrano è tenuto a chiedere soddisfazione per l'offesa, in quanto compito di un governo è quello di proteggere i propri membri dai nemici stranieri e nel caso che venga negata una riparazione vi è motivo sufficiente per una guerra. Allo stesso modo la violazione di un contratto, come quando una nazione ha contratto un debito con un'altra e rifiuta di pagare, costituisce anch'esso un motivo assai giusto di guerra. Se, ad esempio, il re di Prussia rifiutasse di restituire il denaro anticipato per lui dalla Gran Bretagna al tempo dell'ultima guerra, una dichiarazione di guerra contro di lui sarebbe giusta e ragionevole. Ogni offesa del sovrano di un paese contro il sovrano di un altro, ovvero del sovrano contro i sudditi, o dei sudditi di un paese nei confronti dei sudditi di un altro, senza che venga data ragionevole soddisfazione, può essere causa di guerra. Apparentemente esiste una sola eccezione al principio generale che tutto ciò che è oggetto di un'azione legale può costituire una valida causa di guerra, e questa eccezione riguarda i quasi contratti. In realtà in questo caso è difficile stabilire se una guerra sarebbe ragionevole o meno e non troviamo alcun esempio di guerre combattute a causa della violazione di questo diritto. Bisogna ammettere che l'introduzione del quasi contratto ha rappresentato la più alta estensione dello spirito di giustizia, e questo istituto non fu mai perfezionato o addirittura introdotto se non nel diritto romano. In Inghilterra, se si ripara la casa di qualcuno durante la sua assenza, si deve confidare nell'interessato per ottenere il pagamento poiché non è previsto alcun intervento della legge. Allo stesso modo, se un russo si adopera a favore di un mercante inglese e gli presta un servizio senza il quale il mercante inglese avrebbe potuto subire danni gravissimi ed in seguito il russo chiede un compenso per tutto il suo disturbo, se tale compenso gli venisse rifiutato ed egli si rivolgesse ad una corte di giustizia, gli verrebbe detto che la sua sola speranza di pagamento dipende dal senso dell'onore del mercante. A parte que-

sto caso, tutto ciò che costituisce fondamento per un giusto procedimento legale renderà giusta e ragionevole anche una guerra.

Quantum liceat in bello? Non è facile stabilire fino a qual punto possa giungere il risentimento di una nazione offesa contro la nazione che si è resa colpevole dell'affronto. La pratica delle nazioni antiche è assai diversa da quella dei paesi moderni. In genere, quando un'offesa è palese ed indubbia, ovvero quando è chiaramente intenzionale e viene rifiutata ogni soddisfazione, il risentimento è giusto e necessario. Vi sono alcuni casi in cui la guerra è legale anche senza che venga richiesta alcuna soddisfazione. Se un rapinatore avesse l'intenzione evidente di uccidervi, sarebbe assolutamente legale da parte vostra che faceste tutto il possibile per impedirglielo. L'offesa è evidente. Allo stesso modo, quando è evidente che una nazione sta cospirando ai danni di un'altra, anche se ancora non vi è stata alcuna offesa aperta, è necessario che essa sia costretta a dichiarare esplicitamente le sue intenzioni ed a dare garanzie, purché questa richiesta non la esponga ad alcun rischio. Per quanto non fosse stata chiesta alcuna soddisfazione, quando il Re di Prussia si rese conto che i suoi domini stavano per essere sopraffatti dall'Elettore di Sassonia e dalla Regina di Ungheria ⁽¹⁾, egli fece assai bene ad anticiparli e ad impadronirsi dei loro territori e nulla sarebbe stato più assurdo da parte sua che informarli della sua intenzione di attaccarli. D'altro canto, se si tratta soltanto di un debito non pagato, sarebbe invece assolutamente irragionevole entrare in guerra senza chiedere prima soddisfazione e la guerra in questo caso sarebbe lecita soltanto se il modo di dare soddisfazione fosse dilatorio ed evasivo. Ma consideriamo un pò più da vicino che cosa sia legale in guerra e supponiamo che il suddito di un certo paese abbia patito ingiuria. Coloro che lo hanno offeso divengono naturalmente oggetto di risentimento e così anche il governo che li protegge, se rifiuta soddisfazione; tuttavia la maggior parte di quel popolo è assolutamente innocente ed è anzi perfettamente ignara dell'accaduto. Nell'ultima guerra contro la Francia neppure una persona su venti, sia da parte francese che da parte nostra, era minimamente consapevole delle offese che avevano determinato la guerra. In base a quale principio o fondamento di giustizia allora li priviamo dei loro beni e li riduciamo alla dispera-

(1) Nell'anno 1756.

zione in tutti i modi possibili? Questo comportamento non può certo trovare le sue giustificazioni nella giustizia e nell'equità propriamente intesa; si tratta piuttosto di una fatalità che in questo caso costituisce in verità una componente della giustizia. Hutcheson dà di questo fatto una spiegazione assai ingegnosa, ma se analizziamo a fondo la sua opinione, troveremo che il suo ragionamento non si basa su premesse corrette ⁽²⁾. Ogni nazione, egli afferma, mantiene e sostiene il governo per il proprio bene. Se il governo arreca offesa ad un sovrano vicino o a un suo suddito ed i suoi sudditi continuano a sostenerlo ed a proteggerlo, per così dire, in questo comportamento, allora anch'essi divengono con lui complici e passibili di punizione. In base al diritto romano se uno degli schiavi che ogni privato teneva presso di sé al suo servizio aveva recato offesa a qualcuno, vi erano due possibili linee di condotta: o il padrone non teneva più lo schiavo con sé, oppure pagava i danni. Allo stesso modo una nazione o accetta di assumersi la responsabilità dei danni o si libera del suo governo. Bisogna osservare tuttavia che in questo ragionamento, per quanto estremamente ingegnoso, le due situazioni non sono affatto analoghe. Un uomo può disporre del suo schiavo come vuole, può allontanarlo o può pagare i danni che ha causato, ma una nazione, nella maggior parte dei casi, non può fare né una cosa né l'altra. Spesso un governo si conserva non per la salvezza della nazione, quanto piuttosto per la propria. Nessuna dottrina del diritto pubblico ha mai affermato che i sudditi hanno il diritto di eliminare il sovrano, nemmeno in Inghilterra, dove pure il suo diritto è stato così contestato. Come può accadere allora che un popolo sia colpevole di un'offesa su cui non è in grado di esercitare alcuna influenza? Il motivo reale per cui si deve considerare tutta la nazione oggetto ragionevole di risentimento è che i nostri sentimenti nei confronti di coloro che ci sono vicini non sono uguali a quelli che proviamo nei confronti di coloro che sono lontani. Siamo stati offesi dalla Francia, il nostro risentimento si leva contro tutta la nazione invece che contro il governo, ed i francesi, grazie ad una cieca ed indiscriminata facoltà naturale caratteristica dell'umanità, diventano oggetto di un risentimento irragionevole. In una guerra fra noi e la Francia, un danese si immedesimerebbe negli stessi sentimenti e coinvolgerebbe

(2) Hutcheson, III, p. 355.

insieme, senza distinzione, colpevoli ed innocenti. Tuttavia questo è esattamente l'opposto delle norme di giustizia applicate nei confronti dei sudditi del nostro paese. Noi preferiamo far liberare dieci colpevoli piuttosto che far soffrire un solo innocente.

Un'altra causa è che spesso è molto difficile ottenere soddisfazione da un suddito o da un sovrano che abbiano arrecato offesa. In genere si tratta di individui perfettamente al sicuro nel cuore del loro paese. Se potessimo raggiungerli essi sarebbero senza alcun dubbio i primi obiettivi del nostro risentimento, ma poiché ciò è impossibile, dobbiamo vendicarci in qualche altro modo. Come noi abbiamo sofferto ingiustamente per i nostri cari, che anch'essi soffrano ingiustamente per i loro. La guerra è sempre atrocemente ingiusta, ma ciò è inevitabile.

La pratica dei popoli antichi e di quelli moderni differisce molto in relazione alle violenze che sono giustificabili in tempo di guerra. I barbari, se non uccidono coloro che hanno catturato in battaglia, possono farne ciò che vogliono. Dato che tutti coloro che facevano la guerra venivano considerati predoni e violatori della pace della comunità, queste punizioni non erano affatto considerate eccessive. Anche presso i romani una volta che l'ariete avesse colpito le mura non era permesso alcun accordo o capitolazione, tutto cadeva nelle mani dei conquistatori ed essi potevano disporne come volevano. Ciò era talmente normale ai tempi di Cicerone che egli considera il massimo della generosità permettere la resa dopo che l'ariete aveva colpito una volta le mura ⁽³⁾. Tuttavia sebbene nel passato la forza e la frode costituissero le grandi virtù della guerra, i costumi moderni hanno raggiunto un più alto grado di civiltà, sia in relazione alle persone che alle loro proprietà. Oggigiorno i prigionieri di guerra non sono più fatti schiavi e non possono più essere sottoposti a violenze. Un ufficiale viene liberato sulla sua parola d'onore e nella guerra fra noi e la Francia i francesi trattarono i nostri prigionieri feriti con più cura dei loro stessi soldati colpiti. In realtà non esiste alcuna nazione che applichi ciò con maggiore generosità di noi. Quando i sei pence al giorno che costituivano l'indennità dei prigionieri francesi ad Edimburgo ed altrove vennero considerati insufficienti per il loro mantenimento a causa della riduzione che questa

(³) *De Officiis*, I, xi, [35].

indennità subiva prima di essere consegnata nelle loro mani ad opera dei subappaltatori, fu generosamente organizzata una colletta di diecimila sterline in loro favore. In generale i prigionieri di guerra ricevono ora lo stesso trattamento delle altre persone.

Allo stesso modo, anche gli accordi in base ai quali soldati e marinai vengono valutati una certa somma e vengono scambiati alla fine di ogni campagna e la nazione che ha perso un maggior numero di prigionieri paga la differenza, sono una prova del raffinamento della nostra umanità. In realtà durante l'ultima guerra rifiutammo di accettare accordi di questo genere con la Francia riguardo ai marinai e grazie a questa saggia decisione ben presto privammo la loro marina di uomini, in quanto ne catturammo molti più di loro. Era senza dubbio la mancanza di spirito umanitario che rendeva così ferme ed ostinate le antiche città, poiché era meglio ai loro occhi tollerare le più terribili privazioni piuttosto che arrendersi. Ora invece gli assediati sanno perfettamente, prima di arrendersi, come verranno trattati e non correranno grossi rischi prima di decidersi.

Questo più elevato grado di umanità fu introdotto al tempo del papato. Non ne troviamo traccia fra i Greci ed i Romani nonostante tutta la loro eccellenza. Il Papa veniva considerato il padre comune della Cristianità, il clero gli era sottoposto e grazie ai suoi legati egli manteneva contatti con tutte le corti d'Europa. Queste avevano in tal modo più stretti legami fra loro ed egli le obbligava a trattarsi con maggior senso di umanità. Anche la Guerra Santa, alla quale partecipò a quei tempi la maggior parte dei principi europei, fece volgere loro le armi contro genti di religione diversa, che, nella loro opinione, meritavano il trattamento più crudele. Tuttavia quando successivamente ingaggiarono guerra fra loro, dato che avevano tutti difeso insieme una causa comune e siccome pensavano che i cristiani non dovessero essere trattati come gli infedeli, venne introdotto un più alto grado di umanità. Per questi motivi i moderni si comportano in modo diverso dagli antichi nei confronti dei prigionieri.

La ragione per cui le proprietà dei nemici sono sicure deriva piuttosto da motivi di opportunismo politico che di umanità. Se un esercito francese invade la Germania, il generale comandante emana un proclama in base al quale tutti coloro che vivranno in pace e non si solleveranno contro di lui saranno sicuri nelle loro persone e nei loro beni ed egli punirà ogni soldato che recherà danno ai contadini

del paese nemico con la stessa severità che se si trattasse di suoi compatrioti. Ciò non accade invece in una guerra per mare. Un ammiraglio si impadronisce di tutte le navi mercantili in cui si imbatte e le saccheggia. Molti di quei mercanti sono senza colpa esattamente come i contadini. E allora perché questa differenza? È nell'interesse del generale comandante non derubare i contadini, in quanto sarebbe difficile marciare alla testa di un esercito trasportando tutte le provvigioni attraverso un paese ostile. Invece facendoli restare egli può ottenere approvvigionamenti senza ricorrere a nessun altro espediente. In tal modo la guerra in un paese ben coltivato costituisce così poco uno svantaggio che molti si arricchiscono grazie ad essa. Quando i Paesi Bassi sono teatro di una guerra tutti i contadini si arricchiscono in quanto non pagano affitti finché il nemico è nel paese e le derrate si vendono ad alto prezzo. Ciò avviene in realtà a spese dei proprietari terrieri e delle classi più elevate che in queste circostanze vengono invece rovinati. Ciò è vero a tal punto che i poveri che sono all'estero, non appena hanno sentore di una guerra, si affrettano a tornare al loro paese d'origine. La situazione è completamente diversa in una guerra per mare. Ogni nave trasporta le proprie provviste e non dipende affatto dalle navi che incontra per il suo approvvigionamento.

Un'altra causa della raffinatezza moderna è la gentilezza, o piuttosto la generosità di cui le nazioni ostili danno reciprocamente prova lasciando perfino che i rispettivi ambasciatori restino nelle varie corti.

Nell'antichità uccidere il generale di un esercito costituiva il supremo atto di generosità nei suoi confronti, mentre al giorno d'oggi nulla potrebbe coprire di infamia una persona più di un simile comportamento. Quando il re di Francia in persona assediò un castello, il governatore mandò ad informarsi in quale parte del campo si trovavano gli alloggi del re per evitare di cannoneggiarli ⁽⁴⁾. È vero che il re di Prussia non aderì ad una simile richiesta dei principi di Sassonia quando essi lo informarono dell'ubicazione della tenda reale, ma ciò avvenne perché gli risultava che quella era anche l'ubicazione del deposito più importante. Ora se vi è in una nazione qualcuno che ha fatto più danno degli altri si tratta proprio del re e dei

(4) Si tratta di Luigi XIV; cfr. Cannan, *cit.*, p. 273, n. 2.

generali. Come mai attualmente non si considera lecito ucciderli come invece avveniva in passato? La ragione assai evidente è che attualmente le monarchie danno l'impronta e l'esempio, e il loro interesse è sempre volto a mostrare rispetto nei confronti di coloro che detengono l'autorità, mentre in passato l'esempio veniva dalle repubbliche il cui interesse sta proprio nell'adottare il comportamento contrario.

Le stesse ragioni che ci rendono così poco idonei ad andare in guerra ci rendono anche più generosi di prima dopo una conquista totale. Nell'antichità un nemico perdeva tutti i suoi beni e subiva la sorte che i conquistatori gli destinavano a loro piacimento. È per questa ragione che spesso i Romani dovevano ripopolare integralmente un paese e colonizzavano paesi lontani. Ora non è più così. In un certo senso un paese conquistato si limita a cambiare padrone. Gli abitanti possono essere sottoposti a nuovi tributi e ad altre disposizioni, ma non vi è bisogno di altra popolazione. Il conquistatore di solito permette loro di continuare a praticare la loro religione e ad applicare le loro leggi, che è un sistema di gran lunga migliore di quello del passato. Inoltre gli eserciti moderni sono meno aggressivi l'uno contro l'altro in quanto le armi da fuoco impediscono i contatti ravvicinati. Quando combattevano sempre con la spada in pugno la rabbia e la furia dei combattenti erano eccitate al massimo grado e poiché combattevano a contatto diretto il numero dei morti nella mischia era molto maggiore.

3°) Parleremo ora di ciò che è dovuto alle nazioni neutrali da parte delle potenze belligeranti.

Giustizia vorrebbe che in questo caso, siccome le nazioni neutrali non hanno offeso alcuna delle parti, non dovrebbero subire alcun danno. In una guerra fra Francia ed Inghilterra, gli Olandesi dovrebbero avere la libertà di commerciare con entrambi i paesi come in tempo di pace in quanto non hanno recato offesa a nessuno dei due contendenti. Purché non trasportino merci di contrabbando o non si dirigano verso una città assediata, essi possono condurre i loro traffici in qualunque parte del paese senza molestie. Tuttavia una nave neutrale non basterà a proteggere un carico di merci nemiche, né l'ostilità nei confronti di una chiglia nemica basterà a giustificare la confisca delle merci del paese neutrale che essa trasportava.

Vi sono alcune differenze fra la pratica delle nazioni antiche e

di quelle moderne in relazione allo *ius postliminii*, ovvero al recupero di ciò che è stato perduto. Anticamente, in tempo di guerra, il principio era: noi abbiamo sempre ragione ed i nemici sono sempre nel torto. Tutto ciò che si prende al nemico è preso a buon diritto, tutto ciò che il nemico prende a noi ci viene strappato ingiustamente. In base a questo criterio se un Cartaginese vendeva ad un romano una nave romana catturata durante la guerra il proprietario originale, se ne aveva l'opportunità, se ne riappropriava, in quanto, in base al principio citato, gli era stata strappata ingiustamente. Attualmente la situazione è piuttosto diversa. Qualunque cosa avvenuta durante la guerra si considera ora giusta ed equa e nessuno avanza pretese o si crede in diritto di riappropriarsi di qualunque bene che sia stato catturato in tempo di guerra. Se una nave inglese viene catturata dai francesi ed è rivenduta agli olandesi e attracca ad un porto britannico, il proprietario originale non avanza alcuna pretesa in quanto considera persa ogni speranza su di essa dal momento in cui era entrata in possesso del nemico.

Bisogna notare che vi è una notevole differenza nella condotta delle nazioni belligeranti nei confronti di una nazione neutrale in una guerra terrestre ed in una guerra navale, differenza che dipende piuttosto da considerazioni di opportunismo politico che non da senso umanitario. Quando un esercito batte in ritirata ed il vincitore lo insegue in una nazione neutrale, se questa non è in grado di tenerli fuori entrambi, essa diventa teatro dei combattimenti, come spesso avviene ed ottiene soltanto, se lo ottiene, un risarcimento inconsistente per i danni subiti. In una guerra per mare invece, tutte le navi di un paese neutrale, per quanto insignificante, che siano state catturate, vengono sempre restituite. La spiegazione che si fornisce di solito, vale a dire che catturare le navi danneggerebbe i loro commerci più di ogni altra cosa, è insoddisfacente in quanto una guerra di terra danneggia il commercio anche di più. La ragione reale è che un paese piccolo non ha la capacità di difendere la sua neutralità in una guerra di terra, mentre è in grado di farlo, fosse pure la più piccola delle nazioni, in una guerra per mare. Una piccola fortezza è in grado di costringere le navi della nazione più grande a rispettare la neutralità del suo porto.

4°) Considereremo infine i diritti degli ambasciatori di nazioni diverse.

Quando le nazioni arrivarono a stabilire fra loro una gran quantità di relazioni commerciali, divenne necessario scambiarsi dei messaggeri, che furono i primi ambasciatori. Anticamente, poiché le relazioni commerciali fra le varie nazioni erano scarse, gli ambasciatori venivano inviati soltanto in particolari occasioni ed erano quelli che noi oggi chiamiamo ambasciatori straordinari e tornavano in patria una volta compiuta la loro missione. A Roma ed in Grecia la figura dell'ambasciatore residente non esisteva; la sua funzione consisteva nel concludere la pace, nello stipulare alleanze, ecc., in certe particolari occasioni. Ambasciatori residenti vennero utilizzati per la prima volta agli inizi del XVII secolo ad opera di Ferdinando, re di Spagna. Il termine stesso: ambasciatore deriva dal verbo spagnolo *ambassare*, cioè mandare. In verità il Papa aveva residenti o legati presso tutte le corti d'Europa da moltissimo tempo. La medesima ragione che ha favorito ora il proliferare delle ambasciate, indusse in passato il Papa ad adottare questo sistema. Egli aveva interessi in tutte le corti d'Europa e derivava una gran parte delle sue entrate proprio da quei paesi e poiché quelli tentavano continuamente di sfuggire alle pretese che egli avanzava, trovò necessario avere una persona che risiedesse presso le varie corti e curasse che i suoi privilegi venissero conservati. Da questa prassi il Papa ottenne diversi vantaggi. Quando il commercio venne introdotto in Europa e furono definiti i privilegi di tutti i paesi con i dazi imposti sulle rispettive merci, i mercanti avevano continui reclami da avanzare nei confronti dei mercanti degli altri paesi; essi stessi erano stranieri in quei paesi e in quanto tali erano più facilmente soggetti ad imbrogli o almeno spesso così essi reputavano. Divenne quindi necessario che un loro compatriota risiedesse permanentemente alla corte delle varie nazioni per proteggere i diritti dei suoi connazionali. Anticamente, come si è già detto in precedenza, i rapporti fra le varie nazioni erano assai scarsi e non vi era quindi alcun bisogno di ambasciatori residenti; ma ora, poiché non passa giorno senza che insorgano fra i mercanti controversie da dirimere, è necessaria la presenza di un personaggio di peso e d'autorità che abbia accesso alla corte e che elimini qualunque occasione di litigio. Abbiamo già detto che il primo ad istituire questa pratica fu Ferdinando di Spagna. In un primo momento le nazioni confinanti consideravano con grande sospetto la presenza di ambasciatori residenti presso le loro corti. In realtà Ferdinando am-

metteva di non avere alcun diritto di farlo, ma mandando un ambasciatore in una certa occasione e aprendo la discussione su diversi problemi, faceva in modo che il suo ambasciatore si trattenesse alla corte straniera. Questa pratica venne ben presto imitata e subito divenne usanza universalmente diffusa presso i principi europei e, ben lungi dal venir considerata una pratica scorretta, il fatto di non inviare un proprio ambasciatore veniva anzi considerato una grave offesa. Grozio, le cui opinioni sono basate sulla pratica dei popoli antichi, si pronuncia a sfavore degli ambasciatori residenti e li definisce spie residenti. Tuttavia se egli fosse vissuto ai nostri tempi, si sarebbe reso conto che l'estensione dei commerci renderebbe impossibile conservare la pace anche per un mese se le controversie non venissero appianate da un uomo autorevole che conosca i costumi del paese e sia in grado di chiarire quali offese vengono realmente arretrate. Il costume di inviare ambasciatori protegge la pace e, grazie allo scambio di informazioni, impedisce che un paese venga invaso da un altro senza un tempestivo preavviso. Quando si presenta qualunque tipo di contrasto e l'ambasciatore viene richiamato, si possono comunque ricevere informazioni grazie ai contatti con le altre corti ove il vostro ambasciatore sarà senz'altro informato, in quanto gli ambasciatori sono in genere informati di tutto ciò che accade in Europa.

Per quanto una nazione possa raggiungere una posizione particolarmente privilegiata grazie all'influenza ed all'assiduità del suo ambasciatore, per molto tempo questo fatto non ha ricevuto alcuna attenzione e quell'equilibrio di poteri di cui ora si fa così gran parlare fino a poco tempo fa era completamente ignorato. Ogni sovrano era sufficientemente impegnato entro i suoi domini e poteva prestare scarsa attenzione alle potenze straniere. Prima dell'istituzione degli ambasciatori residenti le informazioni accessibili erano assai scarse. Tuttavia, fin dall'inizio del XVI secolo le nazioni d'Europa erano divise in due grandi alleanze. Da un lato vi erano Inghilterra, Olanda, Ungheria, Moscovia ecc., dall'altro Francia, Spagna, Prussia, Danimarca, Svezia ecc. In questo modo si costituì una specie di alleanza ed accadeva che talvolta uno dei paesi lasciasse uno dei blocchi mentre un altro vi si univa, come avviene attualmente che la Prussia è alleata all'Inghilterra, mentre l'Ungheria è nell'altro gruppo. Un sistema di questo genere s'instaurò fra le grandi famiglie d'Italia nel

XV secolo. Gli ambasciatori residenti di queste nazioni impediscono che un paese prenda il predominio sull'altro per mare o per terra, e costituiscono una specie di consiglio non diverso da quello degli *Anfizioni* nell'antica Grecia ⁽⁵⁾. Hanno il potere di consigliare e di consultarsi su tutti i problemi ma non possono prendere decisioni e facendo fronte comune possono minacciare qualunque paese prentenda di ottenere la supremazia o faccia richieste eccessive. Anche i servizi postali sono di grande importanza come mezzo di informazione, in quanto le comunicazioni sono aperte attraverso tutti questi paesi sia in pace che in guerra, il che facilita il commercio e dà informazioni su ogni spostamento.

La persona di un ambasciatore deve essere inviolabile e non soggetta a nessuno dei tribunali del paese ove gli risiede. Se contrae debiti o commette qualunque reato, si invia al suo paese una nota di reclamo. Quando nel 1718 gli Olandesi arrestarono l'ambasciatore russo vi furono lamentele, in quanto il fatto venne considerato una violazione del diritto delle nazioni. Le merci che un ambasciatore acquista sono esenti da dazi di qualunque specie. Siccome un sovrano sarebbe esentato dal pagare tributi, viene esentato anche il suo ambasciatore, il quale lo rappresenta. Se un ambasciatore è coinvolto in un attentato alla pace ed entra a far parte di cospirazioni o altre azioni simili, egli può venire imprigionato. Come cortesia e per tenere alta la dignità della sua carica, la sua residenza gode del diritto di asilo per coloro che hanno violato la legge. Tuttavia egli deve essere molto cauto nel concedere questo privilegio e limitare la sua autorità soltanto alla protezione dei debitori e dei colpevoli di reati minori, in quanto il diritto d'asilo verrà sospeso se darà rifugio ai colpevoli di reati capitali. Anche i servi degli ambasciatori godono di alcuni notevoli privilegi. Se hanno contratto debiti possono essere arrestati, ma si tratta di una misura che non viene mai presa volentieri.

Tutti i termini che denominano le persone inviate presso una corte da un'altra corte sono di derivazione spagnola. La corte spagnola era a quel tempo la più cerimoniosa del mondo e l'abbiglia-

(5) Probabilmente il copista ha commesso in questo caso una qualche confusione in quanto le *Anfizionie* - il cui nome deriva da quello di *Anfizione*, mitico re di Atene - indicavano nell'antica Grecia gruppi o leghe di popolazioni limitrofe che avevano in comune il culto di qualche divinità locale.

mento spagnolo era sempre molto ricercato. Siccome gli ambasciatori erano costretti a rispettare tante formalità, essi erano ostacolati nello svolgimento delle loro mansioni. Un uomo con il compito di negoziare questioni di estrema importanza non poteva permettersi di trascorrere tanta parte del suo tempo in cerimoniali senza fine per ricevere e ricambiare visite. Furono quindi inviati dei delegati a cui erano dovute meno cerimonie e che potevano essere interpellati in ogni occasione. Ma anche la dignità di costoro crebbe ben presto e li mise nelle condizioni di non poter esercitare le loro funzioni. Poiché restavano in carica per qualche tempo essi furono denominati ambasciatori residenti ordinari ed erano di livello inferiore rispetto agli ambasciatori straordinari. Al di sotto di questa categoria vi è un rappresentante che risiede nel paese per i suoi affari ed ha la facoltà di curare questioni di secondaria importanza per conto del paese al quale appartiene.

Il console è un particolare tipo di magistrato che è giudice per tutte le questioni che riguardano i mercanti del suo paese e si prende cura di far loro giustizia nei paesi in cui essa sia amministrata con una certa approssimazione.

Questi sono i titoli e le mansioni delle varie persone che si occupano degli affari esteri di una nazione, le cui figure furono introdotte dapprima grazie al commercio e sono ora divenute assolutamente necessarie.

In tal modo abbiamo preso in considerazione sia il diritto di natura che il diritto delle nazioni.

ABBREVIAZIONI E SEGNI

OPERE DI ADAM SMITH:

- RN *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano, 1973.
- TMS *The Theory of Moral Sentiments*, (a c. di D.D. Raphael e A.L. Macfie), Oxford, 1976.
- Lectures* *Lectures on Jurisprudence*, (a c. di R.L. Meek, D.D. Raphael e P.G. Stein), Oxford, 1978.
- Astronomy* in *Essays on Philosophical Subjects*, (a c. di W.P.D. Wightman e J.C. Bryce), Oxford, 1980.
- LRBL *Lezioni di retorica e belle lettere*, (a c. di R. Salvucci), Urbino, 1985.

ALTRE OPERE:

- C. *Codice di Giustiniano*.
- C. Th. *Codice di Teodosio*.
- D. *Digesto di Giustiniano*.
- Grozio U. Grozio, *De Jure belli ac Pacis libri tres*, 1625.
- Hume D. Hume, *Saggi e trattati, morali, politici e letterari*, Torino, 1974.
- Hutcheson F. Hutcheson, *A System of Moral Philosophy*, 2 voll., Glasgow, 1755.
- J. *Istituzioni di Giustiniano*.
- Kames (1751) *Essay on the Principles of Morality and Natural Religion*, Edinburgh, 1751.
- Kames (1758) *Historical Law Tracts*, Edinburgh, 1758.
- Locke J. Locke, *[Secondo] Trattato sul governo*, Roma, 1974.
- Montesquieu C.L. de Secondat, barone di Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, 2 voll., Torino, 1973.
- Pufendorf S. von Pufendorf, *De Jure Naturae et Gentium libri octo*, 1672.
- Rae J. Rae, *Life of Adam Smith*, London, 1895.
- Scott W.R. Scott, *Adam Smith as Student & Professor*, New York, 1965.

Stewart

D. Stewart, *Biographical Memoir of Adam Smith*, New York, 1966.**Segni:**

<?>

{ }

———

Casi di parole omesse o incomprensibili

Annotazioni riportate sul retro dei manoscritti dall'anonimo estensore di LJ(A)

Spazi bianchi nel manoscritto.

INDICE DEGLI ARGOMENTI E DEI NOMI GEOGRAFICI

- Aberdeen, 453, 697
- Accessione, 14, 29-35, 597, 599-600
 l'— nel diritto feudale, 31; l'— nel diritto romano, 30-35; l'— nell'età della caccia, 29; l'— nell'età della pastorizia, 29-30
- Acqua, (v. Paradosso dell'acqua e dei diamanti)
- Acquittance*, 164
- Acropoli, 525n, 274
- Adozione, 46, 75, 207, 583, 608
- Adscripti glebae*, CVI, 233, 235, 541, 591
- Adscripti operis*, 236
- Adulterio, v. Rapporti giuridici di famiglia
- Affitto, v. Rendita
- Africa, 43, 223, 238, 261, 263, 289, 300, 575, 693
- African king*, civ
- Aggiotaggio, 710-11
- Agra, 186
- Agricoltura, 5, 28, 130, 262, 270, 273, 305, 436, 450
 fra gli Arabi, 15, 276; — e divisione del lavoro, 436, 440-41; l'— fra i Germani, 304-5; — ostacolata dagli *entails* e dal diritto di primogenitura, 82-3, 691-2; l'— fra i Tartari, 276-77; i casi di accessione si moltiplicano nell'età dell'—, 30; cause del lento sviluppo dell'—, LXXVI, 688-94; età dell'—, XLV-XLVI, XLVIII-XLIX, LI, LIII, 14-5, 21, 23-4, 276, 597, 598-9; successione dei modi di conduzione in —, 228-30; 232-35, 328-29, 591-92, 689-91
- Aisance*, 3
- Alderman*, 310, 311, 318, 344, 539
- Alessandria (d'Egitto), 109, 303
- Allodio, Allodiale, v. Governo allodiale
- Ambasciatori, 712, 721, 729-33
- Amburgo, 364, 453
- America, 223, 238, 247, 261, 263-64, 489, 622
 colonie d'—, 298, 503, 686; ricchezza delle —, XCV, 664; — del Nord, CIV, 226, 413n, 571, 589
- Amsterdam, 365, 664-65
- Ande, 486
- Anfizioni, 732
- Anglo-Sassoni, 310
- Anonimus synallagma*, 110n
- Antiochia, 466
- Appannaggio reale, v. *Civil List*
- Appeal of blood*, 133
- Appennini, 486
- Apprendista, Apprendistato, LXV, 100, 237, 287, 451, 455, 594, 650
 legge sull'—, 698
- Arabia, Arabi, 15, 117, 192, 263, 265, 267-68, 270, 273, 276-77, 284, 289, 301, 456, 526, 527n, 535, 652, 688, 699
- Arconti, 272, 275n, 528
- Areopagiti, 525
- Argento, v. Oro e argento
- Argo, 273
- Aristocrazia, v. Governo
- Armeni, 117
- Arms*, v. Forze armate
- Arte militare, [v. Stato (Sicurezza dello — e progressi dell'arte militare)]
- Asia, 223, 263-64, 272, 387, 388, 527, 535, 560, 697
 — Minore, 271
- Assault and batterie*, [v. anche Reati (Contro la persona)], 145

- Assicurazioni marittime, 161, 632-33
 Assise del Sangue, 418n
Assythment, (v. Guidrigildo)
 Atene, Ateniesi, 57, 73, 75, 142, 159, 202-3, 212, 221, 242-43, 253, 274, 275n, 279, 281-85, 287, 288n, 289, 292-94, 386, 387, 399, 525, 528-29, 531-32, 534, 559-60, 581, 602, 626, 699
 Attica, 251, 274, 527-28
 Atto di Successione, 414n
 Augusta, 364
 Austria, 233
Balance of power, xcv
 Baltico, 703
 Mar —, 28, 306
 Bancarotta, 161, 162, 621, 633, 665
 Banche, 483-86, 663-6
 Banconote, v. Cartamoneta
 Bantam, 188-89, 576
 Baratto, 429, 442-43, 448-49, 647, 695
 Barbados, 589
 Barbari,
 Popoli, Paesi —, 57-8, 60, 66, 85, 109, 129, 211, 214, 298-99, 309, 388, 393, 523, 527, 536, 631, 696, 700
Bastard eigne, 208
 Bastiglia, 149, 153, 343
Bedriacum, 244n
Beneficence, xxviii, xxxix
Beneficia, 312, 314, 316, 604
 Berna, 366
 Cantone di —, 388
 Bilancia commerciale, 379, 496-97, 499, 502-4, 671-74, 706-7
 secondo Mun, 379-80; secondo Gee, 666-67, 674-75
 Birmingham, 448, 713
 Bisogni,
 — naturali dell'uomo, lxiii, 425-32, 639-41; — naturali dell'uomo e sviluppo delle attività economiche, 429-33, 667
 Boemia, 223, 233, 592
Bon marché, cxiii, 3, 4, 422
 Borghi, Borghigiani, cv, 320-22, 325, 344, 363, 541, 543
 Borsa, 710-11
 Brasile, 498
Breve de recto, (v. anche *Writ*), 351n
Brief, cxxviii
 Britannia, Britanni, 296-98, 536-37
 Burgundi, 309, 572
Burough-Englsh, 73
 Caccia,
 età della —, xlv, 14, 16, 21-2, 29, 44, 130, 247-8, 250, 255-56, 262-64, 266, 283, 304, 416, 427, 521, 523-24, 526, 597-98, 647
 Cacciatori, v. Caccia
 Cairo, 186
 Calais, 698
 Calmucchi, 284
 Cambio, 686
 Camera dei Comuni, (v. anche Parlamento, Potere legislativo), xcv, 144-45, 321, 325, 327, 335, 339-40, 343, 345, 391, 406, 420, 543, 545
 Camera dei Lord, 339-40, 357, 391, 401
 Canada, 680
 Cantoni Svizzeri, v. Svizzera
 Capitale, lxvii, lxix, lxx, 438, 488, 490, 505, 655-6, 676
 accumulazione del —, lxii, lxix, 467, 685, 687-8, 696; accumulazione del — e divisione del lavoro, 687-88; in agricoltura, 234-35, 592, 689-92; definizione del —, 467-68; imposte sul —, 701-2; nelle manifatture e nel commercio, 438, 468, 676-77; la moneta che eccede i bisogni della circolazione è — morto, lxxiv, 493, 496, 498, 662, 670-71; — del paese, 467, 489-91
 Capo di Buona Speranza, 262, 303
 Cappadocia, 221, 238
 Cartagine, Cartaginesi, 224, 283, 289-90, 293, 300, 530, 577, 580, 715, 729
 Cartamoneta, 484-6, 663, 666, 678, 680, 683-84, 686
Case law, cxxii, cxxiv
 Catasto,
 libro del — (*Domsday Book*), cvi, 695

- Caucaso, 263
 Celti, 689
 Centene, 307-9, 311, 538
Cessio bonorum, 593
 Ceti (sociali), XXVI, LXXIX, 6, 24, 219, 247, 279-80, 296, 351, 425, 459, 463, 552, 646, 651, 685, 717
 Champagne, 659, 697
Chance Medly, 135,
Chattels personal, CXIII-CXIV, 198, 579
Chattels real, CXIII-CXIV, 198-99, 579
 Cheronea, 286-87, 531
 Chester, contea di —, 311
Chief (Grand, Great, Magnus) Justiciary, 346, 348-49, 546-47
 Chiesa d'Inghilterra, 418, 566
 Cimbri, 270, 527
 Cina, Cinesi, 187, 193, 212, 271-72, 301, 449, 478, 527, 578, 584, 644
 Cipro, 41
 Cittadinanza, v. Diritti, di —
Civilians, CXXIII-CXXIV
Civil Law, CXII, CXVII-CXVIII, CXXII-CXXIII, CXXVI
Civil List, 330, 337-39, 345
Clare constat, 36
 Classi v. Ceti
Cleanliness, CXIII
 Clero, 107-8, 137-38, 178, 180, 231-33, 319, 374, 550, 573, 604, 625-26
 beneficio del —, 138
 Clyde, 28
 Codardia, 258
Coemptio, [v. anche Rapporti giuridici di famiglia (Matrimonio)], 77, 175, 181, 571, 573
Columna lactaria, 212
Comitia,
 — *calata*, 44n, 75
 — *centuriata*, 281
 — *curiata*, 44
 Commercio, XVII, LII
 cause del lento sviluppo del —, 694-98; — ed entrate dello stato, 296; età del —, XLVI, XLIX, LI-LIII, 14-7, 597; — ed evoluzione degli scambi e dei contratti, LXXVI, 109-10, 117; — internazionale, 670; — e libertà, 425; e prosperità, 430; — e sistema feudale, 310-11, 328; condizioni per lo sviluppo del —, 276-77, 330; conseguenze della introduzione del — sul carattere della popolazione, LXXVI, 285-88, 293, 296, 298, 303, 334, 431, 530-33, 535-36, 638, 711-12; conseguenze negative della introduzione del —, 712-16; effetti del —, 450, 454; esportazione della lana e sviluppo del — in Inghilterra, 127-28; vantaggi del — internazionale, 501-4, 672-75
Commodatum, 116, 122, 618-19
Common Law, L, LXXXIX-CXII, CXVI-CXVIII, CXXII-CXXVII, 116n, 119, 120n, 209, 355-57, 550, 618n, origine della tutela dei contratti nella —, 116n, 119-21
Common lawyers, CXXIII
Communis opinio, XXX
 Compagnia,
 — Africana, 680
 — della Baia di Hudson, 464-65
 — delle Indie Orientali, 465, 680
 — del Levante, 465, 680
 — del Mississippi, 680, 686
 Compravendita, (v. anche *Emptio venditio*), 619
 Compurgazione, *Compurgatores*, v. anche Giuria, 358, 360, 551n
 Comunicazioni,
 — e ampiezza del mercato, LV, 453-54, 484, 649, 696-97; — fra città e campagna, 4; ruolo delle —, LV, 4, 276-77
 Concorrenza, LXXII, LXXIX, 100, 459, 464-65, 467, 468-69, 653, 701
 Concubinato, [v. Rapporti giuridici di famiglia (Matrimonio)]
Confarreatio, [v. anche Rapporti giuridici di famiglia (Matrimonio)], 77, 175, 181, 573-74
 Congiura delle Polveri, 371, 555

- Congiura di Rye House, 418n
Conjectural (Theoretical) History, xxii-xxiii
 Conio, [v. Moneta (Conio)]
Consideration, 116, 120n, 618
 Consumabilità delle merci, 488, 500, 668
 Contratto, (v. Diritti personali)
 Contratto originale, [v. Governo (Fondamento del —)]
Copyholders, cviii, 232, 592
 Corea, 388
 Corinto, 281
 Corporazioni, xx, xcii, 323
 origine delle —, 321, 541; dannosità delle —, 100-1, 108, 465-6, 616, 698; utilità delle —, 102-3, 108
 Costantinopoli, 186, 236
Court,
 — of *Admiralty*, cxxiii-cxxiv; — of *Assize*, 372-73; — of *Chancery*, cxvii-cxviii, cxxiv-cxxvi, 120-21, 347, 351-53, 355-57, 361, 547-50, 552, 619, 714; — of *Common Pleas*, cxviii-cxix, cxxiii-cxxvi, 115, 346-47, 349, 350-51, 353-54, 546-48, 550, 714; — of *Exchequer*, cxviii-cxix, cxxiii-cxxiv, 115, 337-38, 346-47, 350-51, 354-56, 361, 372, 545, 547-50, 555; *High Commission* —, 361, 374, 420, 552, 556, 567; *Justiciary* —, 350, 362; — of *King's Bench*, cxviii-cxix, cxxiii-cxxv, 115, 347, 349-51, 353-54, 547-50, 714; *King's* —, cxviii, 106, 110, 114, 309-10, 318, 546; — of *Session*, cxxvii, 96, 115, 119, 133, 147, 166, 352, 361-62, 548, 552; — of *Star Chamber*, cxxvi-cxxvii, 115, 361-362, 552; — of *Wardship*, 361, 552
Covenry Act, 145, 627
 Creta, 41
Culpa, 121-22, 126, 621
Curia regis, cxviii-cxix, 541n
 Curlandia, 363, 366
 Danimarca, Danesi, 28, 134, 306, 724
 Danubio, 270
 Dazi doganali,
 sulle esportazioni, lxxvi, 706; sulle importazioni, lxxvi, 4, 415, 500, 706; sui manufatti, 4
 Debito pubblico, (v. anche Aggiotaggio), 677-78, 707-8
 titoli del —, 708-11
Decemviri, 281, 368, 529
 Decene, 307-10, 538
Deductio in domum (mariti), 176, 572, 574
 Delhi, 186
 Delo, 238
 Democrazia, [v. anche Governo (Democratico)]
 precocemente instaurata in Inghilterra, 133
Deodat, 142-3, 626, 635
Depositum, 109, 117, 120, 122, 618-19
 Destrezza, (v. Divisione del lavoro)
 Diamanti, (v. Paradosso dell'acqua e dei diamanti)
 Difesa, (v. anche Forze armate), xii, lxxxvii-lxxxix, 422, 511, 717
 Diritti,
 — acquisiti, xxxix, xl, 128, 514, 516;
 — di cittadinanza, 292-93, 386-93, 559-62; — imperfetti, xxxix, 8; — naturali, xxxix-xl, 7, 13, 128; origine dei —, 13, 516; — perfetti, xxxix, 6, 8, 417; — di primogenitura, 67-9, 605-7 (loro dannosità per l'agricoltura, 82, 691); reali, 9-11, 90, 97, 101, 103, 163, 165, 514, 597, 613, 616, 691 (estinzione dei — reali, 163, 633); — di resistenza, [v. Potere sovrano (limiti del — e diritti di resistenza)]; — di voto, 345
 Diritti personali (obbligazioni), 9, 12, 103, 163, 165, 514
 a titolo gratuito, 115-16; — da atto illecito (v. anche Reati), 12-3, 103, 126, 515, 621; — da contratto (v. anche *Mutuum*, *Commodatum*, *Depositum*, *Pignus Emptio venditio*, *Locatio-conductio*, *Societas*, *Mandatum*), xix, 12,

- 103-9, 111-22, 515, 616-20; estinzione dei —, 163; — da quasi-contratto, 12, 103, 124-6, 515, 620-21, 722; — e sviluppo del commercio, 109-10, 117, 696; *consensuales*, 118; *innominati*, 110; *literales*, 118; *nominati*, 110, 116
- Diritto**,
— canonico, 107n, 108, 119, 137, 203, 208, 573-74, 581, 619; — ecclesiastico, 108, 119; — di famiglia, (v. anche Rapporti giuridici di famiglia), XIII, XV; — feudale, 31, 604; — inglese, 107n, 119, 140, 142, 156, 599, 601, 607, 624, 630, 634; — inglese e sentimenti naturali dell'umanità, 119; — inglese e imparzialità dei giurati, 358, 551; — inglese e libertà, 551; — longobardo, 19, 143; — delle nazioni, XII, 395, 509, 511, 720-33; — di pace e di guerra, 5-6, (varia a seconda dei regimi, 6); — penale, XV; — privato, XIII, XV, XXXIX, 395, 597; — di proprietà, [v. Proprietà (Diritto di —)]; — pubblico (v. anche Governo, Potere sovrano), XIII, XV, 394-95, 416; — romano, XIV, 31, 40, 72-3, 86, 110, 119, 121, 124, 154, 211, 574, 581, 601, 606, 617, 619, 626, 630, 722, 724; — scozzese, CXXVII, 119, 121, 138, 156, 165-66, 199, 625, 630-31
- Discharge*, 164
- Divisione del lavoro (v. anche Prezzo), XVII, XXVII, XLVII, LI, LIII-LV, LVII, LXVI-LXVIII, LXX-LXXI, LXXIX, LXXXIII, XCII, 438, 479, 530, 641-42
accumulazione del capitale e —, LV, 687-88; agricoltura e —, LV, 436, 440-41, 643; aumento della produzione conseguente alla —, XVI, LXXI, 429-32, 435-39, 446, 501, 642-43, 646 (cause dell'aumento della produzione conseguente alla —, XVI, LIV, 439-42, 446-48, 644-46); cause della —, XVI, 442-5, 448-50, 453, 646-48; — e ampiezza del mercato, LV, 453, 648-49; — e prezzo del lavoro, 437; effetti ne-
gativi della —, LVI, LXXVII, 712-16; manufature e —, 436
- Divisione della terra, LV, LXII, 24, 30, 57, 277, 305-6, 322, 527, 599, 658, 689
- Divorzio, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
- Doctors' Commons*, 180, 382
- Dodici Tavole, 37, 43, 75, 144, 153, 159, 212, 214, 281, 584, 602, 608, 632
- Dolus malus*, 632
- Domanda, LXII, LXIV, 457-58, 460-62, 466-67, 651-52, 654-55
- Domsday Book*, [v. Catasto (Libro del —)]
- Domestici, 594, 638
- Dominium*, [v. Proprietà (Diritto di —)]
- Dominium directum*, 31, 88, 92-3, 313-14, 614
- Dominium utile*, 31, 88, 313, 614
- Dote, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
- Duello giudiziario, 150
- Duoviri perduellionis*, 253
- Ebrei, 205, 268, 587, 696
- Ecclesiastical Law of England*, 107n
- Edimburgo, XI, 147, 424, 628, 638, 679, 697, 725
- Egitto, Egiziani, 32, 183, 236, 578, 646n, 693
- Elezioni, 553-4
libertà e frequenza delle —, 344
- Elvezi, 270, 527
- Emancipazione, 46, 50, 52-3, 602, 604, 695
- Emptio venditio*, 110, 619
- Enfiteusi, 345
- Entail*, (v. anche Successione testamentaria), CXIV-CXV
- Eptarchia Sassone, 298, 537
- Equilibrio naturale delle attività, LXXX, 467, 655
- Equity*, (v. anche *Court of Chancery*), CXII, CXVI-CXVIII, CXXIV-CXXVI, 166, 355n, 549
- Eraclidi, 273
- Escheat*, (v. anche Oneri feudali), CXIV

- Escuage*, (v. Oneri feudali)
 Esercito, (v. Forze armate)
 Eubea, 273
Expediency, IX, XXIX, XCI
 Facchino, 648
 Fallimento, (v. Bancarotta)
 Falso (dichiarazione di —), 161-3, 632-3
 Famiglia, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
 Fedecommesso, (v. Successione testamentaria)
Fee tail, (v. *Entail*)
Felony, CXIV-CXVI, 379, 381-2, 385, 557, 559
 Ferrara, 304
 Feudo, Feudale, (v. Governo feudale, Oneri feudali)
Fiction of a trespass, 353n
 Filosofi, XXX-XXXI, XXXVI, LV, 442, 444-5, 646, 648
 Filosofia morale, IX-X, XII, XXIII
 Finanze, [v. anche Governo (Entrate del —)], 511
 Firenze, 287, 304
 Fisiocrazia, Fisiocratici, I, XLI, LIII, LXVII, LXIX, LXXIX, LXXXV-LXXXVII
 Fittavoli, 83, 228-30, 234-35, 242, 306, 432, 434, 491, 539, 690-1
 Florida, 565
Fortitude, xvi
 Forze armate, v, XII, xv, xvii, 5, 284-8, 290-97, 338
 eserciti permanenti, LXXVII-LXXXVIII, 334, 338, 718-20 (eserciti permanenti e libertà dei cittadini, 338-40, 532-33, 719-20); — e sviluppo delle arti e del commercio, 284-88, 292-93, 296, 298, 303, 334, 530-33, 535-36, 717-18; milizie popolari, LXXVII, 719-20
Franchise of Treasure Trove, 27
Franchise of Wafe, 26, 39
 Franchi, 305, 309, 537
 Francia, XIV, XXI, XLVI, LXIX, LXXIX, CXXVII, 16, 67, 85, 96, 149, 151-53, 169, 193, 233, 303, 305, 309, 315, 331-33, 335, 343, 348, 364, 369, 383, 388, 390, 395, 412-14, 423-25, 464, 478, 481, 497, 499-500, 502-5, 553, 565-66, 571, 607, 612, 620, 637, 672-75, 678-84, 686, 690, 701, 705, 712, 723-26, 728, 731 re di —, 41, 348, 414, 565, 652, 727
 Frode, (v. Falso)
Fur manifestus e nec manifestus, 156-7, 631
 Furto, [v. Reati (contro il patrimonio)]
 Galles, principe di —, 627
 Gallia, Galli, 270, 273, 276, 281, 291, 297-98, 305, 309, 536-37
 Gange, 32, 193, 578
Gavelkind, 67, 73
Generosity, XXVIII
 Genova, Genovesi, 279-80, 303, 365, 412
 Germania, Germani, 60, 69, 80, 158-59, 193, 226-27, 235, 258, 261-62, 270, 297, 304-5, 314, 331, 333, 363-65, 398, 536-37, 544, 553, 562-63, 565, 605, 623, 676, 688, 726
 Giamaica, 589
 Giappone, 188, 576
 Giava, 188
 Giudaismo, Religione giudaica, 221
 Giudei, (v. Ebrei)
 Giuramento, 109, 120, 358, 162, 181, 573-74
 — liberatorio, 137, 550-51
 Giuria, Giurati, 342, 349, 353, 357-61, 366-7, 551-2
 imparzialità dei —, 358, 551
 Giustizia, v, xvi, xxxvi-xxxix, LXXXVII, LXXXIX, xci
 — commutativa, 8; definizione e scopi della —, ix, xii-xiii, xxvii-xxix, xxxiii, 3, 6, 511, 513 e ss.; — distributiva, 8
 Glasgow, x, xiii-xiv, xvi, xx, xxxiv, 424, 453, 633, 658, 686, 697
Glasgow Courant, civ
 Goti, 57
 Governo (v. anche Stato, Potere sovrano), xv
 caratteri del —, 345 (nell'età della cac-

- cia, 247-48, 255, 262, 416, 521, 552; nell'età della pastorizia, 248-52, 256-57, 262, 363, 416, 521-22, 553; nell'età delle arti e delle manifatture, 252); entrate del —, (v. anche Imposte), v, XII, xv, LXXXVI, 5, 132, 261, 296, 326, 335-38, 340-41, 345-46, 365, 450, 481, 511, 518, 525, 541-45, 547, 660, 680-81, 699-711, 716, 720; fondamento del —, (contratto originale, 401-4, 409, 412, 519-20, 564-65; principio di autorità, 404-6, 409-10, 517-19, 526; principio dell'interesse generale o dell'utilità, 404-7, 409-11, 517-19, 526); — allodiale, 31, 156, 305, 308, 318, 321, 357, 540, 605 (origini e sviluppo del —, 61, 309-17, 537-39, 550); — aristocratico, 6, 133, 153, 247, 275, 279-81, 283, 294, 304, 319, 345, 363, 367, 406-7, 520-21, 529, 534, 541, 553, 613, 630, 691; — assoluto, 375 (origini del — assoluto, 330, 333, 543-44); — democratico, 133, 228, 230, 247, 249, 257, 275, 281, 283, 294, 302, 304, 324, 344, 363, 365, 367, 405, 407, 521, 529-30, 534, 553, 564, 613; — feudale, 24-5, 31, 37, 48, 69-72, 156, 231, 305, 309-16, 324, 330, 357, 424, 540, 605, 685, 691 (origini e sviluppo del — feudale, 57-64, 317-22, 539-41; declino del — feudale, 321, 328, 332-33); — monarchico, 153, 230, 246-47, 262, 269, 274-75, 278, 363, 367-71, 385, 405, 520-21, 533-34, 554, 564; — monarchico militare, 295, 300-1, 304, 534-35; — repubblicano, 279, 304, 366, 368 528, 530, 533-34; scopi del —, 3, 6; spese del —, 4, 338, 699-700
- Gran Bretagna, LII, LXXXVI, XCII, 32, 148, 231, 285-86, 293, 298, 304-5, 309-10, 314, 331, 335, 389, 402, 406, 412-14, 459, 489, 491, 493, 502, 519, 524, 531, 536, 544-45, 557, 560-62, 565-66, 603, 662, 665, 669, 672, 677, 683, 691, 718, 722
- re di —, 41
- Grano, (v. Prezzo del —)
libero commercio del —, 694
- Grecia, Greci, 41, 120, 182-83, 191, 193, 212, 228, 231, 264, 270, 272-79, 282-83, 288, 292, 319, 324, 363, 470, 527, 529-30, 532, 555, 587, 657, 700, 726, 730, 732
- Groenlandia, 19
- Guernsey, 343
- Guidrigildo, 130-33
- Guinea, 109, 189, 576
- Habeas Corpus Act*, 146, 343, 628
- Haereditas*, (v. Successione)
- Hannover, Casa di —, 414n, 421
- Highlands*, 328, 604, 690, 715
- Hypothec*, (v. anche Pegno, Ipoteca), 615
- Impero romano, 212, 214, 296, 298-99, 301, 363, 487, 534, 536-37, 539, 555, 586, 604, 623, 695
- Imposte, xvii, 450, 677-78, 417, 545
effetto delle — sulla industriosità, 677-78, 705; effetto delle — sul prezzo del lavoro, 466; effetto delle — sul prezzo di mercato, 463-4, 702-3; — sul capitale, 701-2; — sui consumi, 296, 338, 438, 701-4; — sui fondi, 701-2; — sul malto, 337; — sulla terra, 4, 337-38, 701-2
- Imprenditori, LXIX, 467, 468
- Incendium*, 154, 630
- Incesto, [v. Rapporti giuridici di famiglia (Matrimonio, limiti alla libertà del —)]
- Indian prince*, CIV
- Indiani,
nordamericani, 15-6, 130, 251
- Indie,
— Occidentali, 219, 226, 228, 238-39, 245, 447, 487, 503, 593, 668, 685-86, 690
— Orientali, 106, 183, 205, 236, 303, 537, 576, 581
- Indo, 271
- Indostan, 271, 646n
- Industriosità, 5, 276, 303, 431, 433, 450, 479, 486, 488, 500-1, 505, 536, 661,

- 668, 677, 685, 688, 705
 effetti della —, 437-38, 649; — e divisione del lavoro, 649
- Industry*, XVI
- Inghilterra, Inglese, L-LII, LXXXVIII-LXXXIX, XCI, xcvi, 39, 53, 56, 73, 75, 80, 86-7, 89-90, 94-5, 107n, 138, 144, 146, 149, 153, 156, 159, 161, 164-65, 168, 182, 193, 198-200, 206-7, 229, 233, 241, 260, 300, 303n, 305-7, 324, 329, 331-36, 340, 344-45, 352; 357, 360, 363, 369, 375, 377, 383-84, 387, 390, 392-93, 395, 412, 420, 424-25, 452, 454, 478-79, 481, 490, 504, 510, 524, 540, 544, 548, 551, 558, 560, 562-63, 565, 574, 579-80, 583, 607, 610, 612-13, 623, 633, 637-38, 660, 666, 674, 688, 691, 694, 701-3, 705, 711, 713-15, 722, 724, 728, 731
- Ingiurie, [v. Reati (contro la persona)]
- Instrumenta dotalia*, 77, 176
- Interesse, xvii, XIX, 94, 95, 122, 166, 176, 243, 337, 455, 466, 545, 580, 619, 634, 676-77, 681, 708
 saggio di —, 685, 707, 709, 711
- Inventore, privilegio esclusivo dell'—, 11, 98-9
- Invenzione, (v. anche Divisione del lavoro)
 — delle macchine, LIV, LXVII, 439, 441-42, 445, 448, 645-46
- Ipoteca, 10-11, 95-6, 198, 614
- Irlanda, 360, 387, 503-4
- Irochesi, 130
- Isfahan, 187
- Israele, 284
- Istruzione, xvii, LXV, 451-52, 454-55, 560, 650-51, 713-15
- Italia, Italiani, 32, 96, 158, 228, 270-71, 273, 276, 290n, 293-94, 304, 363-65, 470, 504, 537, 553, 590, 657, 693, 731
 progressi economici dell'—, 364
- Iudicium Dei*, 358
- Iura ad rem*, 103
- Iura in re*, 103
- Iura personalia*, 103
- Ius postliminii*, 729
- Ius vitae et necis*, 584, 586
- Iustus titulus*, 36, 39, 601
- Jeophel*, 353
- Jersey, 343
- Jurisprudence*, v, XII-XIII, XXXIV-XXXV, LII, LXXVI, LXXXIX, CXII-CXIII, 635
 definizione della —, 3, 4, 509, 511; scopi della —, 4, 8, 509, 511
- Justice*, (v. Giustizia)
- Knowledge, Concrete* —, xxx, xxxv, LXXXI, LXXXIII, xcvi
- Knowledge, System* —, xxx, xxxv, LXXXI, LXXXIII-LXXXIV, xciii, xcvi
- Laesa Majestas*, (v. Tradimento)
- Laboriosità, (v. Industriosità)
- Laissez-faire*, LXXXVIII
- Lavoratori a cottimo, LXXXII,
- Lavoratori salariati, LIV, LXI, LXXXII, 235
 — nelle miniere di carbone, 236-7; produttività dei —, 235
- Lavoro,
 — comandato, LIX, LXV; — incorporato, LIX
- Lease and release*, (v. Trasmissione)
- Legislatore, XI, LIII, LXXI, LXXXIV, LXXXVIII, xci, xciii-xciv, xcvi
- Legittimazione, [v. anche Rapporti giuridici di famiglia (Matrimonio, Concubinato)], 206-8, 572, 582-83
 — *per adrogationem*, 583; — *per oblationem curiae*, 208, 582; — *per rescriptum principis*, 583; — *per subsequens matrimonium*, 208, 582-83; — *per testamentum*, 583; lettere di —, 206-7
- Lesioni, [v. Reati (contro la persona)]
- Lex*,
 — *Atinia*, 40n.; — *Commissoria*, 94, 614; — *Oppia*, 78; — *Rhodia de iactu*, 125; — *Voconia*, 78-9, 609
- Libbra,
 — *Avoirdupois*, 476, 659; — della Torre, 475-76; — *Easterling*, 476; — Inglese, 475, 659; — *Troy*, 380, 475-76, 659

- Libelli, [v. Reati (contro la persona)]
- Libertà,
cause della — in Gran Bretagna, 133, 148-49, 281, 345, 545-46, 551; — e diritto di voto, 345; — ed eserciti permanenti, 338-40, 532-33; — e frequenza delle elezioni, 344; — e potere giudiziario, 342-43, 345-46, 348, 357, 398, 544-51; — e potere dei nobili, 332; — e schiavitù, 228; — e sviluppo del commercio, 424
- Lincoln, contea di —, 28, 32
- Lingotti, (v. Oro e argento)
- Lipsia, 697
- Locatio conductio*, 110, 619
- Londra, 169, 423, 453, 628, 637-38, 665-66, 686, 697n
- Longobardi, 270, 626
- Luna, 449
- Lusso, 233, 249, 281, 330, 334, 538, 715 — e criminalità, 424; — e sistema feudale, 328-9, 333; — e sviluppo delle arti e del commercio, 287, 530, 543
- Macao, 188
- Macchina a vapore, 442, 445, 646, 648
- Macchine (v. anche Divisione del lavoro, Invenzione), LXVII, 11, 99, 439, 441, 447, 644-45, 687, 694
- Macedonia, 287n
- Magna Charta*, 325, 350, 361
- Magnus Justiciarius*, (v. *Chief Justiciary*)
- Malice propense*, 126
- Manchester, 448
- Mandatum*, 110, 122, 464, 619
- Manifattura, Manifatture, LII, LXIX, 241, 276, 284-85, 303, 644 — e divisione del lavoro, 436; — degli spilli, LVI, 435-37, 446, 643
- Maratona, 286
- Mare d'Azov, 270
- Mare del Sud,
Progetto del —, 683, 711; Compagnia del —, 684
- Mare Egeo, 387
- Mar Rosso, 303, 537
- Marito e moglie, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
- Marocco, 388-89, 561
- Master manufacturer*, LIV, LXVIII
- Matrimonio, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
- Mayer de Palais*, 348
- Medi, Media, 272
- Megara, 284
- Mercante, Mercanti, 277, 432
il — è l'anello di congiunzione fra il produttore ed il consumatore, 696
- Mercantile, critica al sistema —, LXXIV-LXXVI, 488-505, 662
- Mercato, (v. anche Divisione del lavoro) ampiezza del —, 453-54, 648-49
- Merovingia, 315
- Messene, 273
- Messico, 479, 671
- Metalli preziosi, (v. Oro e argento)
- Métayers*, L, 96, 233-34, 591, 690
- Mezzadri, (v. *Métayers*)
- Micene*, 273
- Milano, 279, 287, 303-4, 365, 529
- Miniere, 30, 304, 439, 455, 486, 498, 644, 651, 668, 671, 694
- Misprision*, CXIV-CXVI, 373, 382-84, 558-59
- Moneta (v. anche Banche, Cartamoneta, Libbra), XIII, XIX, LIII, LXIV, LXXI-LXXVI
circolazione della —, 485, 491, 494, 498-99, 501, 662-63, 668-69; contraffazione della —, 373, 382, 477, 557; divieto di esportazione della —, 379, 493, 495, 499, 663-64, 669-71; fusione della —, 380-81, 557; ruolo della — (secondo Hume, 667; secondo Mun, 668; secondo Locke, 668; secondo Law, 678-84); svilimento della —, 123-24, 373, 475-78, 479-82, 620, 660-61; la — che eccede i bisogni della circolazione è capitale morto, LXXIV, 493, 496, 498, 662, 670-71, 673; la — come misura del valore, XVII, LIII, LXXII-

- LXXIII, 450, 470-71, 476, 479-80, 656-57; la — e prezzo delle merci, 123-24, 496, 667-68; la — non rappresenta la ricchezza, xvii, 483-84, 492-93, 662-63, 667-69, 675; origini e sviluppo della —, 469-74, 656-61; la — come strumento di scambio, xvii, LIII, LXXII-LXXIII, 450, 473-75, 479, 484, 656; la — e valore dell'oro e dell'argento, 124, 482-83, 661-62; conio, 315, 373, 380-81, 474-75, 477-78, 483, 493-95, 557, 659-60, 669-70, 672
- Mongolia, 185
- Monopoli, xx, xciv, 495, 666
dannosità dei —, 99-100, 464-65, 615-16, 654, 698
- Moral sense*, xxxvii, xxxviii
- Moray Firth*, 28
- Mortgage*, 515n,
- Moscovia, 223, 233, 731
zar di —, 414, 565
- Mulier puisne*, 209
- Munera*, 312-14, 316, 604
- Murdrum*, 134
- Mutuum*, 109, 116, 122, 618-19
- Napoli, 190
- Navarra, Regno di —, 41
- Navigation Act*, 295
- Navigazione,
diritto di —, 28; — e istituto della accensione, 29; restrizioni alla —, 29
- Negotia utiliter gesta*, 125
- Neteté*, 3, 422-23
- Newcastle, 590
- Nilo, 193, 303
- Normandia, Normanni, 261, 305, 315
- Norvegia, 454
- Nuda pacta*, 118-19, 121, 619
- Obbligazioni, (v. Diritti personali)
- Occupazione, 14, 17-29, 597-99
l' — nel diritto feudale, 24-7; l' — nel diritto longobardo, 19; l' — nel diritto romano 18; l' — nell'età dell'agricoltura, 23-4, 598-99; l' — nell'età della caccia, 18-9, 21-2, 598; l' — nell'età della pastorizia, 21-3, 598
- Oceano Indiano, 223
- Officina breuium*, 352
- Officinarius breuium*, 354
- Olanda, (v. Paesi Bassi)
- Olandesi, cxi, 296-97
- Omicidio, [v. Reati (contro la persona)]
- Oneri feudali, [v. anche Governo (Feudale)], 37-8, 62-6, 70-1, 305, 311-16, 326, 539-40, 542, 605, 614
- Operosità, (v. Industriosità)
- Opifici, (v. Manifatture)
- Opulence*, v. *Wealth*
- Ordini della società, (v. Ceti)
- Orléans, duca di, 376, 678-79, 684
- Oro e argento, LXXIII, 124, 379, 439, 470, 472-75, 479, 482-83, 494-95, 644, 649, 658-59, 662, 664, 678, 683, 685
esportazione dell'—, 379-80, 483, 486-88, 495, 498-99, 644, 671-72; produzione dell'—, 486-87; rapporto dell'— con la moneta, 124, 657-58, 661-62, 680; la ricchezza non consiste nell'—, 379, 488, 649 (secondo Mun, 379-80, 666)
- Ostrogoti, 273, 527
- Ottentotti, 699
- Outlawry*, cxiv, cxvii
- Padre e figlio, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
- Padrone e servo, (v. Rapporti giuridici di famiglia)
- Paesi Bassi, LXXXIX, cxii, cxxvii, 32, 144, 153, 285, 304, 369, 386, 388, 391, 438, 504-5, 529, 531, 536, 553, 576, 665, 675, 681-82, 686, 694, 703-4, 711, 713, 715, 727-28, 731-32
- Palus Maeotis*, 270, 272-73, 527
- Panel*, cxxviii
- Paradosso dell'acqua e dei diamanti, 425, 428, 456-57, 638
- Parigi, 423, 637-38, 682
Parlamento di —, 119, 362, 552
- Parlamento, (v. anche Camera dei Comuni, Potere legislativo), cxxiii, 180, 209, 260, 293, 329, 332, 335-42, 344-

- 46, 375-76, 383, 388, 390, 393, 395, 400-1, 412, 414-19, 478, 483, 493, 533-34, 544-45, 552, 561-63, 566-67, 574, 627, 691
 origini del —, 318, 321-27, 541-43
- Parti, 272
- Pastori, (v. Pastorizia)
- Pastorizia,
 età della —, XLV, L, 14-5, 20-1, 29-30, 44, 130, 248-52, 256-57, 262-64, 266-67, 270, 283-84, 304-5, 310, 416, 521-22, 526-27, 530, 597-98
- Patria potestas*, [v. Rapporti giuridici di famiglia (*Patria potestas*)]
- Peculium adventicium*, 50
- Peculium castrense*, 50, 214, 585
- Peculium quasi castrense*, 214
- Pegno, 9-11, 93-4, 97, 101, 109, 117, 514-15, 614
- Peloponneso, 284
 guerra del —, 278, 284
- Pena, (v. Punizione)
- Penal laws*, CXII, 419
- Percosse, [v. Reati (contro la persona)]
- Perduellio*, (v. Tradimento)
- Peregrinus*, 386, 389, 559
- Persia, Persiani, 183, 185-87, 191, 193, 224, 245, 271-72, 282, 535, 560
- Perù, 479, 486, 498, 671
- Pesca, 14, 29
- Petitio indebiti*, 124, 125
- Petition of Right*, 417, 566
- Petty treason*, 158, 632
- Pietroburgo, 241
- Pignus*, 109, 618-19
- Pirati, 211, 274, 277-78, 291
- Pitti, 297-98
- Platea, 289
- Police*, v, XII-XIII, XV, XIX, XXVIII-XXIX, LXI, LXXVI, XCI, XCIII, CXII-CXIII, 237, 380, 422, 511, 635, 637-38, 699, 711
 divisione della —, 3-5, 422-25, 511, 637-38
- Poligamia, [v. Rapporti giuridici di famiglia (*Matrimonio*)]
- Polity*, XVI,
- Polonia, 233, 335, 363, 366
 re di —, 392
- Ponto Eussino, 273
- Popolazione, la
 — nell'età della caccia e della pastorizia, 263-65, 526; — e ricchezza, 283-4; — e sviluppo delle attività produttive, 530
- Portogallo, Portoghesi, XLVII, CI, 16, 69, 304, 333, 495-97, 502-3, 670-72, 674
- Potere assoluto, [v. Governo (assoluto)]
- Potere esecutivo o federativo, 246, 251, 254-55, 257, 262, 300, 396, 400-1, 416, 523, 525, 534, 563
- Potere giudiziario, 246-47, 249, 254-55, 257-58, 262, 300-1, 309, 317, 351, 396-97, 400-1, 416, 523-25, 534, 563-64
 indipendenza del —, 342, 359, 545-46; libertà e —, 343, 345-46, 348, 357, 398; limiti del —, 357
- Potere legislativo, (v. anche Camera dei Comuni, Parlamento), 231, 246, 248, 254-55, 300, 315, 366, 397, 399-401, 416, 523, 563-64
- Potere sovrano, 395-401
 divisione del —, 414, 416-17; limiti del — e diritto di resistenza (o di opposizione), 400-2, 407, 409, 411-14, 416-21, 564-67
- Praestandum salvam custodiam*, 122n
- Premi,
 — all'esportazione, 466-67, 655, 694;
 — alla produzione, 466-69, 490, 655-56, 698
- Premunire (regnum)*, 376, 381, 558, 559
- Presbiteriani, 376
- Prescription*, CXIV, CXVI,
- Prescrizione, 165-8, 633-5
- Preti, (v. Clero)
- Prezzo del grano, LXV, 462-63, 466, 468-69, 652, 656
 salari e —, 459-61, 652-53
- Prezzo del lavoro, (v. anche Salario),

- LXIV-LXVI, 496, 644, 650-51
 imposte sulle merci e —, 466; — e divisione del lavoro, 437, 439, 447
- Prezzo di mercato, XVII, LXII-LXIV, LXXI-LXXII, LXXVI, 450, 454, 456, 459-60, 462-63, 466, 649, 651, 653
 domanda e —, 456-57, 462, 651; effetto delle corporazioni sul —, 465-66, 654-55; effetto delle imposte sul —, 464-65, 654; effetto dei premi all'esportazione sul —, 466-67, 655; effetto dei premi alla produzione sul —, 466-69, 655-56; offerta e —, 457, 462, 652; — e divisione del lavoro, 439, 446; rarità e —, 456-58, 462; reddito dei consumatori e —, 456-58, 462-63, 652; utilità e —, 456
- Prezzo naturale, XVI, XLIX, LIX-LX, LXII-LXIV, LXXI-LXXII, LXXVI, 454-56, 459-60, 462-63, 466, 649, 653
 relazione fra — e prezzo di mercato, XVII, LXII, 459-60, 462-63, 652-53, 654-56
- Prima seisin*, 312, 539
- Primogenitura, (v. Diritti, di —)
- Privilegi esclusivi, (v. anche Corporazioni, Monopoli, Premi), XCII, 97-9, 101-2, 514-15, 615-16, 698
- Privy Council*, 419, 478, 566
- Proditio*, (v. Tradimento)
- Profitto, LXX, LXXIX, 437, 447, 465, 505
 — in agricoltura, 93, 329, 345, 505; — e attività professionali, 452; — e attività speculative 672, 682-84; — e cambio, 686; — nelle corporazioni, 465; — di monopolio, 100, 464; — dei produttori e dei mercanti, 436, 447, 459, 465, 467, 476; — e utilizzazione degli schiavi, 223, 690
- Promissio dotis*, 107n
- Proprietà, (v. anche *Dominium*), XV
 accumulazione della —, [v. anche Ricchezze (differenze nelle —)], IX; definizione della —, 8-9; reati contro la —, [v. anche Reati (contro il patrimonio)], 8
 diritto di —, XL, XLIII, LX, LXII, 9-10, 28, 97, 101, 514, 564; — e modi di sussistenza, 16, 21-4; origini del —, 13-4, 19-23; limiti al —, 25-8; limiti al — nel diritto romano, 24-25; modi di acquisto della —, (v. anche Accessione, Occupazione, Usucapione, Successione, Trasmissione), 14, 597
 — della terra, LI, LXXI, 23-4, 30, 58, 310; dannosità della concentrazione della grande — della terra 331, 689, 691; libero commercio della — della terra, 82-3, 692; piccola — della terra, 83; — della terra e oneri feudali, 37-8, 64-6, 312-16; — della terra e successione, 36
- Prosperità, (v. Ricchezza)
- Protestantesimo, (v. Riforma)
- Protestanti, 420
- Province Unite, 280, 365-66
- Prudent man*, XXIII-XXVII, LXXXI-LXXXII
- Prussia, 731
 re di —, 41, 285, 303, 331, 336, 722-23, 727
- Prytaneum*, 142, 387
- Punizione,
 casi di non punibilità, 635; origini della — dei reati, 127-33, 169-71, 621-22, 635
- Puritani, 375-6
- Quasi-Contratto, (v. Diritti personali)
- Rapacity*, (v. *Selfishness*)
- Rapina, [v. Reati (contro il patrimonio)]
- Rapporti giuridici di famiglia, LX, LXI, LXII, 172-245; origine dei —, 569-70
 Matrimonio (v. anche *Coemptio*, *Confarreatio*, *Deductio in domum*), 172-211, 216, 570-83; sue origini, 172-74; nel diritto romano, 175-78, 572-73; nel diritto canonico, 178-182, 573-74; adulterio, 179-80, 570, 573; concubinato, effetti del —, 206-11, 582-83; divorzio, 173, 175-80, 184, 190, 195-97, 572-73, 575, 578-79, (nel diritto scozzese, 181,

- 574; nel diritto inglese, 180-81, 574); dote, 77, 107, 188, 197; indissolubilità del —, 182-83, 204; limitazioni alla libertà del —, 201-6, 580-81; poligamia, 183-97, 211, 575-78 (sua dannosità per la libertà dei cittadini, 191; sua dannosità per la popolazione, 195, 576, 578; poligamia e popolazione, 193-95); — e rapporti patrimoniali, 197-200, 579-80 *Patria potestas*, 172, 211-16, 583-6; nel diritto romano, 211-14, 584-85; nel diritto scozzese, 214-15
Potestà sui servi, (v. anche Schiavi), 172, 216-18, 586-88; la — fra i Germani, 227-28; la — nell'antica Roma, 217-27, 586-89
- Rarità, (v. anche Prezzo delle merci), 428-29, 456-58
- Re, i — ed i nobili nei governi feudali si impadronivano di tutto ciò che potevano, 25-6
- Reati, (v. anche Punizione), 126-27, 515, 621
— e diritti acquisiti, 128; — e diritti naturali, 128; — contro il patrimonio, 154-60, 630-33 (furto, 16, 40, 114, 155-60, 631-32; rapina, 114, 155, 160, 632; pirateria, 155, 160, 632); — contro la persona, 129-53, 622-30 (omicidio, 114, 129-143, 151, 366, 622-26; lesioni, 143-46, 626-27; limitazione della libertà personale, 146-47, 628-29; violenza carnale, 147, 629; ingiurie e percosse, 149-52, 628-29; libelli, 152, 629-30)
- Recognisance*, 115n, 618
- Reddito, 239, 456-58
- Register brevium*, CXX
- Rei traditio*, 120-21
- Relief*, (v. Oneri feudali)
- Religione, 137, 220, 236, 374, 378, 419-21, 567, 571, 587, 590, 714, 726
- Rendita, Rendite, XVII, XIX
— della Corona, 340; — demaniale, 4; — della terra, 58, 229, 234-35, 311, 468, 490-91, 656, 679, 688, 700
- Repubblica, (v. Stato, Governo)
- Res nullius*, 542
- Resistenza, (v. Diritti, di —)
- Restaurazione, 336, 375, 556
- Retainer*, CV
- Revenue*, [v. Governo (Entrate del —)]
- Ricchezza, 99, 276-77, 283-84, 293, 662-63
cause del lento progresso della —, LXXVI, 450, 649, 688-707; cause della —, 425, 435, 446, 453; condizioni per l'accumulazione della —, 276-77, 685; la — non consiste nella moneta, LXXIV, 483-84, 492-93, 663, 667-69, 671-72, 675; la — non consiste nell'oro e nell'argento, 379, 488; — e popolazione, 283-84; — e prezzo dei beni necessari, 99, 437, 447, 616, 653; — e spirito militare, 293, 717-20
- Ricchezze,
differenze nelle —, 239-42, 305, 321, 590-1, 604; — nell'età della pastorizia, 249, 256-7, 266, 268; decrescenza nelle —, 330 utilità delle differenze nelle —, 430, 433-4, 516, 591
- Riforma, 203, 374, 381, 558, 567, 574
- Riga, 241
- Rischio,
prezzo del —, 498
- Rivolta del 1715, 169, 634
- Rivolta del 1745, 63, 169, 604, 634, 715
- Rivoluzione del 1688, 379, 384, 395, 414, 419, 438, 487, 556-57, 567, 707
- Roma, Romani, 43, 45-8, 52, 54, 57, 69, 72, 75-7, 90, 92, 95-6, 109, 118, 150, 153, 155, 161, 175-77, 181-83, 195-98, 202, 207, 212, 221-22, 224, 226, 231, 235, 237-38, 242-43, 253-54, 270, 272, 281, 283, 287-93, 296-97, 300, 305, 309, 319, 363, 367-68, 380-81, 385-86, 388-89, 398, 406, 525, 529-37, 559-62, 575, 577-78, 580, 583-85, 587, 589, 593, 601-4, 608-9, 626-27, 630-31, 699, 715, 717-18, 726, 728, 730
- Russia, 241, 245, 412, 707

- Salario (v. anche Prezzo del lavoro), LXX, 124, 236, 425, 436, 447, 451-52, 459-61, 481, 590, 594, 644, 650, 652-53
 livello naturale del —, 452; — e prezzo del grano, 459-60, 652-53
- Salica, legge —, 131, 414, 566
- Santa Sede, 381
- Sardegna, re di —, 41, 376
- Sassonia, Sassoni, (v. anche Eptarchia), 131, 261, 297-98, 305, 309, 311, 314-15, 333, 486, 536, 562, 689, 727
 elettore di —, 392, 723
- Scacchiere, Cancelliere dello —, (v. *Court of Exchequer*)
- Scarsità, (v. Rarità)
- Schiavi, [v. anche Rapporti giuridici di famiglia (Potestà sui servi), Villanaggio], XLIX-L, LX-LXI, 95-6, 131, 217-28, 232, 238-39, 242-45, 280-81, 286-87, 302-4, 319-20, 388, 529, 531, 586-90, 689-90, 694
 abolizione degli —, 231, 233-34, 320, 591-92; inconvenienti della schiavitù, 237-39, 590; modi di acquisto degli —, 244-45, 592-94; produttività degli —, xxvii, 228-30, 235, 590, 689, 724
- Schiavitù, [v. Rapporti giuridici di famiglia (Potestà sui servi), Schiavi]
- Scizia, Sciti, 117, 238, 272, 296, 572
- Scoti, 297, 298
- Scots Privy Council*, 98
- Scozia, Scozzesi, 39, 54, 56, 75, 81, 87-9, 94, 107, 115, 132-33, 137, 144, 146, 156, 160, 164, 181-82, 193, 199, 206-7, 228, 233, 269, 297, 315, 317, 329, 331, 333-34, 336, 341-42, 344-45, 360-61, 377, 381, 412, 448, 478, 483-86, 503, 536, 540, 548, 551-52, 557, 574, 580, 604, 612-13, 628, 632, 634-35, 638, 662, 665-66, 679, 686, 691, 711, 713
- Security*, CXIII
- Seisin*, (v. anche *Prima seisin*), CXIV, CXVI
- Self command*, XXIII-XXIV, XXX
- Self love*, XXV, XXVII
- Selfishness*, XXV, XXVII
- Selvaggi, (v. Caccia)
- Senatoconsulto,
 — Tertulliano, 51n, 300; — Orfiziano, 300
- Sequestro di persona, [v. Reati (contro la persona)]
- Sertoria, guerra —, 291
- Servitù, 9-10, 27, 90, 97, 101, 108, 198, 515, 613-4
 la — nel diritto feudale, 92-3; la — nel diritto romano, 90-2, 613-14; — del mulino, 101
- Servizio militare, (v. Forze armate)
- Sheffield, 448
- Siberia, 267, 271
- Simple contract*, 120
- Siracusa, 289, 300
- Siria, 221
- Slesia, 41
- Smirne, 186
- Sobriety*, XVI
- Societas*, 110, 619
- Sockage*, *Socage*, *Sock lands*, CVI, 71-3, 87, 295
- Sostituzione pupillare, 76, 609
- Sostituzione volgare, 76
- Spagna, Spagnoli, XLVII, 16, 233, 281-82, 289, 291, 293, 304, 333, 340, 363-64, 395, 412-13, 464, 496-99, 502-3, 593, 671-72, 674, 692, 706, 731
 re di —, 565, 693
- Sparta, Spartani, Lacedemoni, 157, 212, 224, 273, 283, 287, 294, 399, 531, 534
- Special villains*, 232
- Specie-flow adjustment*, LXXIV
- Spergiuro, (v. Falso)
- Spettatore imparziale, xxv-xxxvii, LVIII-LIX, LXIII, LXXII, LXXXIV, 17-8, 20, 35-6, 104, 127
- Stadi del progresso della società, (v. anche Caccia, Pastorizia, Agricoltura, Commercio), IX, XL-LIII, 16-7, 130, 597-98
 la condizione femminile nei diversi —, 571
- Staple towns*, 698

- Statesman*, xxxv
 Stati generali, 335
 Stati Uniti, 135n
 Stato, (v. anche Governo)
 — aggressivo, 289, 292-93, 535; — difensivo, 283, 292-94; sicurezza dello — e progressi dell'arte militare, 288-89, 292
Statute,
 — of *Amendment*, 624; — of *Coventry*, 145; — of *Distribution*, 56; — of *Fine*, 81; of *Jeopbail*, 353n; — of *Merton*, 38n; — of *Monopolies*, 98n; — of *Uses*, 89; — of *Westminster I*, 38n; — of *Wetsminster II*, 53
Statute law, cxxii
Steel-bow Tenants, (v. *Métayers*)
Stipulationes, 107, 114, 118
Substantia cedet formae, 600
 Successione *ab intestato*, 9, 11, 14, 36, 43-73, 97, 356, 597, 602-4
 differenze fra diritto inglese e scozzese in materia di —, 54-6, 72-3; origini della — *ab intestato*, 45; la — nel diritto feudale, 56, 69-71; la — nel diritto romano, 45-51, 72; la — nell'età della caccia, 44-5; la — in Inghilterra, 53-4; la — nei paesi contemporanei, 51-3
 Successione testamentaria, 73-83, 607-11
entail e fedecommissi, 77, 78-83, 609-11 (loro dannosità per lo sviluppo dell'agricoltura, 82-3, 611, 691-2); la — nella *Common law*, 356; la — nel diritto romano 75-80, 608-10; la — presso i popoli dell'Africa e dell'Asia, 76
Sûreté, 422-25
 Svezia, 28, 335, 720, 731
 Svizzera, 153, 365, 369, 386, 388, 559
Tabula, 33, 600
Tacking, 341n
 Taglione, 144
Talliage, 314
 Tartari, Tartaria, 15-6, 43, 66, 191, 258, 261-64, 267, 276-77, 284, 301, 304-5, 526-28, 535, 537, 688, 699, 715
 Tebe, 292
 Teologi, 510
 Teologia, ix, xii
 Terra, (v. Divisione della —, Proprietà della —)
 Tessali, 272
 Testamento, (v. Successione testamentaria)
 Teutoni, 270, 527
 Tevere, 222
Thain, 131
 Tirannia, Tiranni, 24, 294, 369, 398, 554
 Tirannicidio, 368-70
 Tiro, 224
 Titoli, (v. anche Debito pubblico), 129, 162, 165-66, 198-99, 580, 633, 701
 Toscana, 657
Tory, 406, 518, 702
 Tours, 680
 Tracia, 387
 Tradimento, 258, 367, 370-74, 376-79, 381-82, 385, 554-59
 Trasmissione (della proprietà), 14, 84, 597, 611-13
 origini della —, 85-6; la — nel diritto feudale, 87-9; la — nel diritto inglese, 86-7, 89-90, 612-13; la — nel diritto scozzese, 87, 89, 612-13; — *per lease and release*, 90, 356; la — secondo Grozio, 85, 612
 Trasporto, (v. anche Comunicazioni)
 costi di —, 439, 454, 469, 644, 656, 671
 Trattato di Westfalia, 41
 Tribunale, Tribunali,
 — ecclesiastico, 108, 114, 137, 180-81, 619; — inglesi, 324-25, 346-62
 Tribuni della plebe, 282
 Troia, 183, 273, 277, 279, 282, 363, 528, 532
Trouver and conversion, cxxi, 120-21
 Troyes, (v. anche Libbra di —), 697
Trust, cxiv, cxvi
 Turchia, Turchi, Ottomani, 27, 183, 185-87, 191, 193, 224, 245, 295, 298, 301-2,

- 388, 395, 412, 535, 565, 571, 575, 577, 694
- Turcomanni, 302
- Tutela (dei minori), 595
- Ungheria, Ungheresi, 193, 592, 694, 731
regina d'—, 723
- Unione, Trattato di — (1707), xc, cxxvii, 376, 557, 675
- Unni, 57, 271n, 272, 527
- Usucapione, 14, 35-42, 597, 600-2
l'— nel diritto canonico, 40; l'— nel diritto feudale, 37-8; l'— nel diritto inglese, 39-40, 601-2; l'— nel diritto romano, 40, 175-76, 600-1; l'— nel diritto scozzese, 39, 601; l'— nelle opere degli studiosi di diritto naturale, 40
- Utilitarismo, xxvi
- Utrecht, 416, 665, 681
- Valore, lvii, lix, lxi-lxiv, lxvii, lxxi, lxxiii
- Vandali, 57, 271
- Venezia, Veneziani, 41, 269, 279-80, 302-3, 365-66, 529, 553
- Verborum obligationes*, 107
- Villain*, civ-cx
- Villanaggio, Villani, [v. anche Rapporti giuridici di famiglia (Potestà sui servi), Schiavi], civ, 95, 131, 229, 231-34, 242, 306, 319-20, 541, 689-90
- Violenza carnale, [v. Reati (contro la persona)]
- Virginia, 633, 686
- Visigoti, 85, 273, 309, 527, 612
- Voto, (v. Diritti di —)
- Wafe*, cxiv, cxvi-cxvii, 26, 39
- Wages of Law*, 120
- Wealth*, civ, cx-cxi
- Whig*, 406, 418, 518
- Witan o Witenagemot*, 307-8, 310, 538-39
- Writ*, cxix-cxxi, cxxiv, 327, 351-52, 355, 357, 547-49
— *of error*, 351, 548; — *of habeas corpus*, cxxi-cxxii; — *of right*, cxxi, 351n; — *of trespass*, cxx;
- Writer*, cxxviii
- Yeomanry*, li
- York, casa di —, 327
- Zecca, [v. Moneta (Conio)]
- Zeugiti, 282 7

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

- Abramo, 221, 522, 587
Abrincis (de) U., 311n
Abù Bekr, 265n
Abul Ghasi Bahadur Khan, 267n
Achille, 131
Adriano, imperatore, 50, 585, 588
Aelfhere, 66n
Aelfric il Grammatico, 66n
Agamennone, 264
Aiace, 131n
Alarico, 273
Alcibiade, 293-94
Alessandro Elio, 190n
Alessandro Magno, 192, 289, 292
Alfredo il Grande, re d'Inghilterra, 59, 68
Alfric, 66
Aminta III, re di Macedonia, 386, 560
Anastasio, imperatore, 208
Anfizione, 732n
Anderson J., XIII
Anna, regina d'Inghilterra, 99n, 139, 160, 376, 414n, 421, 504, 567n, 625n, 675n, 684, 708
Annibale, 293-94
Annone, 294
Antonino Pio, imperatore, 588
Arcadio, imperatore, 298, 301, 610n
Aristide, 282n
Aristogitone, 369
Aristotele, XXI, 24, 106, 236n, 242, 700
Armodio, 369
Astiage, 272n
Astuti G., CXXII
Attila, re degli Unni, 201, 271
Augusto, imperatore, 50n, 79, 153, 218, 291, 300, 533, 577, 585, 588, 630
Balliol J., 68, 606
Becket T., 59
Beaufort J., 209n
Bielfeld (von) J.F., 3n, 285
Billet L., LXXXI
Black J., XXI
Blackstone W., CXXII, CXXIII
Blaug M., XI, LXIV
Bolingbroke (Lord), XXII, 340
Bosman W., 188n
Bouquet P., 314-15
Bracton (De) Henry, CXXVIII
Bruce R., 68, 606
Bruto Marco Giunio, 369
Bryce J.C., XXI
Bryson G., XLVII
Butler J., XXXVIII
Caligola, imperatore, 407, 693
Calvino, 567
Cameron A., 169n, 634, 635n
Cameron D., 63
Cameron E., 63n
Campbell T.D., XXVIII, XXIX, XXXV, XL, LII, XCII, XCVI, CXI
Cannan E., VI, X, XIV, LIII, LXII, XCIX, 608n, 627n, 647n, 656n, 662n, 666n, 675n, 678n, 700n
Cantillon R., LXI, LXIII-LXIV, LXXIV
Canuto, re d'Inghilterra, 134, 137
Capeto Ugo, re di Francia, 315, 348, 364, 553
Caracalla, imperatore, 298
Carlo V, imperatore, 333, 363
Carlo I, re d'Inghilterra, 260, 335-36, 338, 340, 344, 361, 375, 417, 419-20, 510
Carlo II, re d'Inghilterra, 39, 54n, 56n, 127n, 144, 145n, 286, 295, 339, 343n,

- 361, 375, 380n, 415, 417-19, 504, 534, 545, 627n
- Carlo XII, re di Svezia, 267
- Carlo Magno, 41, 273, 330, 475
- Carlo Martello, re dei Franchi, 348
- Carmichael G., XVIII, XIX, LXIII
- Caruso S., CVII, CXII
- Catilina, 118
- Catone (il Censore), 78, 222, 693
- Catullo, 222
- Cavanna A., 351n, 353n
- Cesare, 50, 177, 214, 270, 281, 291, 293, 296, 533, 585, 603
- Charlevoix (de) P. F. X., 21, 22n, 130, 247
- Ciassare, re di Media, 272
- Cicerone, xxv, 47, 79, 177, 178, 213, 242, 389, 534, 693, 725
- Cimone, 581
- Cincinnato, 284
- Cinna L. Cornelio, 290
- Ciro, re dei Persiani, 192, 272
- Claudio, imperatore, 693
- Cleopatra, 190, 577
- Cleopatra Selene, 190n
- Clodoveo, re dei Franchi, 297
- Cocceio E., 510n
- Cocceio S., 40, 45n, 510n
- Coke E., CVIII
- Colombo C., 593
- Corrado II, imperatore, 60, 316
- Cortes F., 594
- Costa P., LI
- Costantino, imperatore, 94n, 208n, 214n
- Costanza d'Altavilla, 190n, 577
- Coventry J., 144, 627
- Crassipete, 178
- Cremaschi S., XXI, XXIX
- Cresfonte, 273n
- Cromwell O., 37, 293, 295, 300, 336, 369, 371, 375, 510, 533-34, 554, 556
- Cromwell R., 375, 555
- Daire E., 123n
- Dario, re dei Persiani, 272n
- Darlymple J., VI, XLII, 539n
- David I, re di Scozia, 540
- Demetrio I (Poliorcete), re di Macedonia, 289
- Demofonte, 274
- Demostene, 151, 238, 288
- Descartes R., 513
- Devoto G., CIX
- Didone, 182
- Diocleziano, imperatore, 298
- Diomede, 250, 469
- Dionisio I (il Vecchio), tiranno di Siracusa, 300
- Dobb M., LXIX
- Dolabella, 178
- Domiziano, imperatore, 296, 407
- Dow S.C., XXXIII
- Dracone, 75, 159
- Dryden J., CXI
- Du Cange C., 61n, 70n, 71n, 88n
- Duke M.I., LXXIV
- Dutot (de) C.F., 680n
- Du Verney J., 680n, 681n
- Echard L., 379n
- Edardo il Pacifico, re d'Inghilterra, 59
- Edoardo I, re d'Inghilterra, xc, 53, 68, 80n, 115, 285, 322, 326-27, 346-48, 350-51, 354, 358, 475, 546-47, 549n, 556, 610
- Edoardo II, re d'Inghilterra, 354
- Edoardo III, re d'Inghilterra, 38, 327, 354, 371n, 374n, 549, 556n
- Edoardo IV, re d'Inghilterra, 329, 372n
- Edoardo V, re d'Inghilterra, 372, 374, 378
- Edoardo VI, re d'Inghilterra, 332, 374
- Elena, 182, 570-71
- Elisabetta I, regina d'Inghilterra, 155, 260, 329, 332, 335, 340, 374, 424, 544, 556, 630n
- Elliot J., CIV
- Elpinice, 581
- Enea, 182
- Enrico IV, re di Francia, 330, 334
- Enrico I, re d'Inghilterra, 38
- Enrico II, re d'Inghilterra, CVII, CXIX, 38, 59, 106, 329, 351, 352n, 358, 541, 551
- Enrico III, re d'Inghilterra, 38, 208n, 322, 325, 334, 381, 542, 558

- Enrico IV, re d'Inghilterra, 326
 Enrico V, re d'Inghilterra, 351
 Enrico VI, re d'Inghilterra, 329, 345n, 630n
 Enrico VII, re d'Inghilterra, 25, 59, 81n, 209n, 332, 544, 691
 Enrico VIII, re d'Inghilterra, 38, 39n, 76, 89n, 107n, 115, 138, 329, 332, 340, 342, 361-62, 374, 390, 420, 552, 556, 558
 Erode il Grande, 105n
 Erodoto, 117, 272
 Esca, 201n
 Euristene, 273n
 Ezio Flavio, 297-99, 537n
 Faucci R., XLVII, LV
 Federico I (Barbarossa), imperatore, 18, 158n, 364, 631
 Federico II, imperatore, 190n
 Federico II, re di Prussia, 303n, 331
 Ferdinando il Cattolico, re di Spagna, 593
 Ferguson A., LXXXIII
 Filippo I (il Bello), re di Spagna, 323
 Filippo IV, re di Spagna, 693
 Filippo II, re di Francia, 327
 Filippo II, re di Macedonia, 287n, 288n, 289, 386, 532, 560
 Floro, 398n, 563n
 Foley V., XXI, LIV
 Forbes D., XL, XLIV, XLVII, LXXXI, LXXXIII
 Forbes W., 163
 Francesco I, re di Francia, 362
 Franchis (de) F., CXII, CXV, 90n, 198n, 199n, 341n, 618n
 Gaio, 118n, 122n, 514n, 619n
 Galba S. Sulpicio, 244
 Galeazzo II Visconti, 303n
 Galiani F., LXXII, LXXIII
 Gaunt J., 209n
 Gee J., 503, 666, 667n, 674
 Gengis Khan, 192, 265, 267, 271-72
 Genserico, re dei Vandali, 271
 Giacomo I, re di Scozia, 322
 Giacomo II, re di Scozia, 691n
 Giacomo III, re di Scozia, 691
 Giacomo V, re di Scozia, 115n, 362
 Giacomo VI, re di Scozia e I d'Inghilterra, 25, 98n, 165n, 335-36, 371n, 478, 544
 Giacomo II, re d'Inghilterra, 56n, 81, 375-76, 415n, 417-18, 420, 566-67
 Giorgio I, re d'Inghilterra, 25, 156n, 161n, 708
 Giorgio II, re d'Inghilterra, 25, 70n, 155-56, 161, 182, 574n, 612n, 633
 Giorgio III, re d'Inghilterra, 70n, 71n
 Giovanni Senzaterra, re d'Inghilterra, 208, 325, 334n, 346, 348, 350, 381, 542, 558
 Giovanni III, re del Portogallo, 69n
 Giuliani A., xxxii, xxxv, xl, lxxxix
 Giuliano (l'Apostata), imperatore, 465n
 Giustiniano, imperatore, cxxiii, 18, 33n, 34, 49, 51n, 53-4, 56, 86, 118-19, 177-78, 208, 270n, 301n, 585
 Giustino II, imperatore, 177n, 270n, 272
 Gladstone H., xxxviii
 Glanvill J., 106n
 Glauco, 250, 469
 Goguet J., xlii
 Graziano, 80n
 Grozio U., xviii, xxxiv, xxxviii-xli, cxii, 28, 40, 43n, 112n, 127, 169, 183, 509, 554n, 602n, 612
 Guglielmo I (il Conquistatore), re d'Inghilterra, 41, 80, 311, 314-15, 320-21, 328, 540, 610
 Guglielmo II (Rufo), re d'Inghilterra, 59, 542
 Guglielmo III, re d'Inghilterra, 339, 342, 374, 376, 391, 421, 493, 499, 562, 567, 669, 672, 708
 Guglielmo Augusto, duca di Cumberland, 71
 Haakonseen K., xii, xxvi, xxx, xxxii, xxxv, xxxvii, xxxix, xlvi
 Hall G.D.G., 106n
 Harlay (du) V., 3n
 Harris J., lvi, 638n, 662n
 Hengist, 298, 536
 Hobbes T., lx, lxi, 509-10
 Home H., (Lord Kames), vi, xxii, xxviii,

- XXX, XXXII, XXXVIII, XLII-XLIV, L,
 LXXXIII, LXXXIX-XC, 44n, 74n, 115n,
 121n, 130n, 133n, 142n, 156n, 214n,
 521n
 Howell W.S., XXI
 Horsa, 298n, 536
 Hull C.H., LXI
 Hume D., VI, XXII, XXXII, XXXVII-XXXIX,
 XLII-XLIII, LXIII, LXXIV-LXXVI,
 LXXXIII, 187n, 222n, 223n, 224n,
 237n, 239n, 286n, 311n, 321n, 389n,
 402n, 403n, 424, 500n, 503n, 519n,
 520n, 539n, 576n, 589n, 647n, 667,
 674n, 685n, 717n
 Hutcheson F., VI, XIV-XX, XXVII, XXXIII,
 XXXVIII, XL, XLIII-XLIV, XLVIII, L,
 LIII-LIV, LVII-LVIII, LX-LXV, LXIX,
 LXXI, LXXIII, LXXIV-LXXVI, LXXXVIII,
 XCIII, CII, 7n, 8, 9n, 413n, 519n, 554n,
 565n, 569n, 717n, 724
 Hutton J., XXI
 Idomeneo, 250
 Innocenzo III, papa, 181, 574n, 592
 Isabella di Castiglia, 593
 Isacco, 252
 Jeffreys G., 418
 Jespersen, O., CIV
 Johnson B., CXI
 Kaushil S., LIX
 Kaye F.B., 444n
 Knox J., 567
 Lafitau J.F., 130n, 247
 La Mare (de) N., 423
 Lavinia, 182
 Law J., 638n, 678-84, 686
 Leibniz G.W., 608n
 Lentulo Lucio, 79n
 Leofric, 66
 Leslie T.E.C., XLI
 Lisia, 203, 284
 Locke J., XXIX, LVII, LXI-LXII, LXX,
 LXXII-LXXIII, 18n, 246, 401-2, 412,
 473, 488, 523n, 565, 641n, 668
 Longino G. Cassio, 33, 151
 Lot, 522
 Lothian J.M., XCIX
 Luigi VIII, re di Francia, 334
 Luigi XII, re di Francia, 457
 Luigi XIV, re di Francia, 576n, 679n, 681,
 712, 727n
 Luigi XV, re di Francia, 652n
 Lutero, 567
 Macfie A.L., XXXIII, 509n
 Mackenzie G., 163
 Magens N., 665
 Malcolm Canmore, 315, 317n, 540
 Mandeville B., LVI, 444n, 504, 647n, 651n
 Manlio Lucio, 213n
 Maometto, 190, 192, 222, 265, 271, 527
 Marchini G., CXXVI
 Marciano, imperatore, 214, 585
 Marco Antonio, 178, 190
 Marco Aurelio, imperatore, 301
 Maria I, regina d'Inghilterra, 332, 374,
 556
 Maria II, regina d'Inghilterra, 374, 376,
 421, 567n
 Maria Teresa d'Austria, 303n
 Mario Gaio, 290, 293, 533
 Marx K., LX, LXI
 Matteucci N., CXXVI
 McCormick N., XLVII
 Meek R.L., VI, XIII-XIV, XIX, XLI-XLIII,
 XLVII-XLVIII, LVII, LXIV, LXVII-LXIX,
 LXXIV, LXXXII, XCIX
 Melon J.F., 123n
 Menelao, 570
 Menesteo, 250, 274
 Meursius J., 142n
 Millar, J., IX-X, XII, XXIX, XLII, CIII
 Milone, 178
 Mitridate, re del Ponto, 290-91, 533
 Moccia L., CXXIII, CXXV
 Monroe A.E., LXXII-LXXIII
 Montesquieu (de) C., IX-X, XLI-XLII,
 XLIV, LV, XCIV-XCVI, 47n, 157, 177n,
 185n, 188, 189n, 201n, 224n, 228n,
 246, 259n, 388n, 398n, 523n, 524n,
 560n, 576, 577n, 581n
 Morrow G.R., XXXI

- Mosè, 204
 Mun T., 379, 380n, 488, 666, 667n, 668
 Mure E., 209n
 Nabide, 368
 Narsete, 270
 Nerone, imperatore, 296, 407
 Nestore, 131
 Neville R., conte di Warwick (il "Kingmaker"), 59, 328, 543
 Newton I., XXI, 513
 Nicola Damasceno, 105n
 Noè, 601
 Numa Pompilio, 584
 Oli G.C., CIX
 Omar, 265
 Omero, 24, 131, 274, 277-78, 469, 528, 657
 Onorio, imperatore, 298, 301, 537n, 555, 610n
 Oppio Gaio, 78
 Orazio, 221n, 225n
 Ossian, 297
 Oswald J., CX
 Otone M. Salvio, 244n
 Ottavia, 190
 Ottone I, imperatore, 364n
 Ottone II, imperatore, 364n
 Ottone III, imperatore, 364n
 Ovidio, 222n, 589
 Panicieri E., CXXVI
 Paolo Giulio, 34
 Paride, 182, 570
 Parlato V., LX
 Pascal R., XLVII
 Pausania, 142n
 Pelham H., 504
 Perizonius J., 78
 Pesciarelli E., XVI, XLVII, L, LIV-LV
 Petrella F., LXXV
 Petty W., LVI, LXII, CI
 Pietranera G., LXI-LXII
 Pisistrato, 368
 Pisone Gaio, 178
 Pitt W., 504, 675n
 Platone, LIV, 151
 Plutarco, 44, 157n, 159n, 222n, 274n, 279n
 Pocock J.G.A., XLVIII
 Pollione Vedio, 218, 588.
 Pompeo Magno, 178, 291, 533
 Pomponio Sesto, 560
 Pope A., 513
 Procle, 273n
 Proculo, 18, 33
 Pufendorf (von) S., XVIII-XIX, XI-XLI, LVII, LXIII, 7, 8, 18n, 40n, 43n, 74, 112n, 122n, 127n, 510, 554n, 598n, 602n, 607, 608n
 Quesnay F., LXXXV-LXXXVII
 Rae J., LXXXV
 Raphael D.D., vi, xcix, 509n
 Rashid S., LVI
 Ratcliffe C., 168n, 634n
 Regolo Attilio, 284
 Ricardo D., LXVII
 Riccardo I, re d'Inghilterra, 38
 Riccardo II, re d'Inghilterra, 38, 295, 630n
 Riccardo III, re d'Inghilterra, 372n
 Roberto II, re di Scozia, 209
 Roberto III, re di Scozia, 209
 Robertson A.L., LXII
 Romilly S., XXIII
 Romolo, 212
 Rosenberg N., LV
 Rufo P. Sulpicio, 290n
 Sabino Masurio, 18, 33
 Salvucci R., XXI
 Sallustio, 117, 178
 Sarpedone, 250
 Scott H., duca di Buccleuch, XXI
 Scott J., duca di Monmouth, 144, 418-19, 627n
 Scott W.R., XIV, XVI-XVIII, LXXV, CIV, CX
 Sebastiano, re del Portogallo, 69
 Semiramide, 201
 Seneca, 223, 588n
 Sereni A.P., CXXIV-CXXV
 Sesostri, 236, 448, 646
 Settimio Severo, imperatore, 79
 Sforza Francesco, 304n
 Shaftesbury (Lord), XXXVIII

- Shand J., LII, CXXIII
 Sidney A., 401
 Sidney R., conte di Godolphin, 675
 Silla L. Cornelio, 178, 290, 293, 533
 Skene J., 68n
 Skinner A.S., XXI, XXXII, XXXV, XL, XLVII-XLVIII, LII, CXI
 Smith A., 6n, 10n, 17n, 174, 504n, 515n, 516n, 520n, 576n, 609n, 667, 680n, 715n
 Smith T., CXXV
 Socrate, 151, 629
 Solone, LXXXIV, 75, 159, 282, 286, 529, 602
 Spelman H., 314
 Stair (Lord), XXXIV, 88n
 Stein P.G., VI, XXXIX, XLII, XLV, XLVIII, LII, LXXXIX, XC, XCIX, CXXIII, CXXVII
 Stewart D., X, XI, XX, XXII, LXXXV, CII-CIII
 Stilicone, 299, 537n
 Stobeo, 105n
 Strahlenberg (von) P.J., 267n
 Strang B.M.H., CI
 Stuart Carlo Edoardo (il "Giovane Pretendente"), 71n, 384n, 715n
 Stuart Giacomo Edoardo (il "Vecchio Pretendente"), 567n
 Svetonio, 301
 Swift J., 503
 Swynford C., 209n
 Tacito, 23, 117, 153n, 159, 177, 222, 224, 226, 244, 251, 253-54, 259, 261, 301, 398, 563, 630
 Tamerlano, 192, 264, 271
 Taylor W.L., XVI-XVIII, LXII, LXXVI
 Telemaco, 132
 Temeno, 273n
 Teodorico, re dei Goti, 273
 Teodosio, imperatore, 153, 177-78, 610
 Teodosio II, imperatore, 177n
 Teseo, 273-74, 279, 528
 Tiberio, imperatore, 153
 Tigellio, 225n
 Tigrane, 291
 Timoleonte, 369
 Todd W.B., CXI
 Tournefort (de) J.P., 187n, 576n
 Trebazio Testa G., 18
 Trevelyan G.M., CXXVI
 Triboniano, 34
 Tucidide, 278, 294
 Tucker J., LVI
 Tullia, 177
 Tullo Ostilio, 253
 Turgot A.R.J., XLI
 Turno, 182.
 Ulisse, 277, 695
 Valente, imperatore, 153n
 Valentiniano I, imperatore, 79, 153, 177-78, 610
 Valentiniano III, imperatore, 299n
 Varo P. Quintilio, 398, 563
 Vespasiano, imperatore, 244
 Virgilio, 693
 Vitellio Aulo, 244
 Visconti Bianca Maria, 304n
 Vivenza G., LIV
 Voyer (de) M. R., 3n, 422
 Walpole R., 678, 703
 Walters L., 627n
 Watt J., CXII
 West E.G., XLVIII
 Wightman W.P.D., XXI
 Willis J., 383
 Wilson T., XXI, XLVIII
 Winch D., XXV, XLVIII, LXXXVIII, XCIV
 Woodville E., 372n
 Young J.T., LVIII, LIX, LXV
 Zenone, imperatore, 208
 Zoroastro, 222

INDICE GENERALE

	<i>pag.</i>
PREFAZIONE	v
INTRODUZIONE di Enzo Pesciarelli	IX
1. <i>Premessa</i>	IX
2. <i>Le due trascrizioni delle Lezioni smithiane sulla Jurisprudence</i>	XII
3. <i>Rapporto delle Lezioni con le opere precedenti di Smith</i>	XXI
3.1 <i>Il prudent man</i>	XXIII
3.2 <i>Il dualismo delle virtù</i>	XXVII
3.3 <i>Il dualismo delle forme della conoscenza</i>	XXIX
3.4 <i>L'individualismo smithiano</i>	XXXI
4. <i>Dalla filosofia morale al diritto</i>	XXXIII
5. <i>L'evoluzione del diritto di proprietà e gli stadi del progresso della società civile</i>	XL
6. <i>Dal diritto all'economia</i>	LIII
6.1 <i>La divisione del lavoro</i>	LIII
6.2 <i>L'emergere di una teoria del valore-lavoro</i>	LVII
6.3 <i>Prezzo naturale e prezzo di mercato</i>	LXII
6.4 <i>La moneta</i>	LXXII
CONCLUSIONI	LXXIX
NOTA ALLA TRADUZIONE di Vittoria Zompanti Oriani	XCIX
Lezioni sulla "Jurisprudence" (1762-63)	1
24 dicembre 1762	3
Definizione di "Jurisprudence" e sua suddivisione, 3. Il rispetto della giustizia compito primario del governo, 6. I diritti: loro partizione. Principi generali. Diritti reali e diritti personali, 7. I diritti reali: la proprietà e altri diritti sulle cose, 13; origine e sviluppo del diritto di proprietà nei diversi	

<p>stadi della società. Suoi modi di acquisto: 1) Occupazione, 14; 2) Accessione, 29; 3) Usucapione, 35;</p>	
6 gennaio 1763	43
<p>(segue); 4) Successione, 43: a) la successione intestata nel diritto romano, 43; b) la successione nel diritto inglese e scozzese, 51;</p>	
10 gennaio 1763	57
<p>(segue); c) la successione nell'ordinamento feudale, 57; d) origini della successione testamentaria, 73; e) <i>entails</i> e fedecommessi, 76;</p>	
17 gennaio 1763	84
<p>(segue). 5) Trasmissione. Principi generali, 84. Servitù, 90. Pegni e ipoteche, 93. Privilegi esclusivi, 97. I diritti personali. Obbligazioni, 103: il contratto, origine e sviluppo, 105;</p>	
21 gennaio 1763	111
<p>(segue); origini della tutela giuridica dei contratti negli ordinamenti inglese e scozzese, 114; tipologia dei contratti, 116; il quasi-contratto, 124; obbligazioni da atto illecito, 126; l'omicidio volontario, 129; le lesioni, 143; il sequestro di persona, 146; la violenza carnale, 147; le ingiurie, 149.</p>	
3 febbraio 1763	154
<p>Reati contro la proprietà, 154; 1) il furto, 155; 2) la rapina, 160; la frode, 160; la dichiarazione di falso, 162. Modi di estinzione dei diritti reali e personali, 163. Sul concetto di punizione, 167; casi di non punibilità, 170.</p>	
7 febbraio 1763	172
<p>Il diritto di famiglia, 172; Origini e sviluppo dell'istituto matrimoniale nel diritto romano, 173;</p>	
8 febbraio 1763	175
<p>(segue); il matrimonio nei paesi in cui è ammessa la poligamia, 183;</p>	
10 febbraio 1763	195
<p>Il matrimonio nei paesi in cui è ammessa solo la monogamia, 195; rapporti patrimoniali fra i coniugi nei diversi sistemi, 197; limitazioni alla libertà matrimoniale, 200;</p>	
11 febbraio 1763	204
<p>(segue); concubinato, suoi effetti sulla prole, 296; casi di legittimazione, 207;</p>	
14 febbraio 1763	210
<p>(segue); la <i>patria potestas</i>, origini e sviluppo nel diritto romano, 211.</p>	
15 febbraio 1763	216
<p>La potestà sui servi, origini e sviluppo nel diritto romano, 216;</p>	
16 febbraio 1763	225

(segue); minore produttività del lavoro degli schiavi, 229; la condizione servile negli ordinamenti feudali, 231; la conduzione mezzadrile, 233; l'affitto, 234; ancora sulla improduttività degli schiavi, 235; ulteriori effetti negativi della schiavitù, 237; i modi di acquisto degli schiavi nei diversi paesi, 244.

21 febbraio 1763	246
Natura e caratteri del potere sovrano; sua suddivisione, 246; la natura del governo nei diversi stadi della società, 247; nell'età della caccia, 247; nell'età della pastorizia, 248; nell'età della manifattura e delle arti, 252;	
22 febbraio 1763	255
(segue); lo sviluppo del diritto di proprietà e l'origine del governo, 256; modi di sussistenza e consistenza della popolazione, 263.	
23 febbraio 1763	266
Modi di sussistenza e costumi dei popoli, 266; influenza della posizione geografica sulla forma di governo, 273;	
24 febbraio 1763	276
(segue). Caratteri del governo repubblicano nella Grecia antica e nelle repubbliche moderne, 278.	
28 febbraio 1763	283
Caratteri degli stati "difensivi", 283; rapporto fra arti produttive e arti militari, 283; caratteri degli stati "aggressivi", 289; struttura della leva militare negli antichi imperi, 290.	
1 marzo 1763	292
Ancora sugli stati "difensivi" e "aggressivi" antichi e moderni. Le monarchie militari, 292;	
2 marzo 1763	300
(segue); origini e sviluppo dell'ordinamento allodiale, 304;	
3 marzo 1763	309
(segue); origini e sviluppo dell'ordinamento feudale, 310;	
4 marzo 1763	316
(segue); origini e sviluppo del sistema parlamentare inglese, 318;	
7 marzo 1763	324
(segue); l'affermazione dell'assolutismo in Inghilterra e negli altri paesi europei, 328;	
8 marzo 1763	332

	(segue); l'affermazione di un sistema di libertà in Inghilterra, 333;	
9 marzo 1763	(segue); il sistema elettorale come garanzia di libertà, 344; il ruolo delle corti di giustizia nell'assicurare un sistema di libertà in Inghilterra. Storia del loro sviluppo, 345;	340
10 marzo 1763	(segue); suddivisione del potere giudiziario, 349; limiti al potere dei giudici, 352; concorrenza fra le corti di giustizia, 353.	348
11 marzo 1763	L'istituto della giuria nel sistema giudiziario inglese e in quello scozzese, 357; sui caratteri specifici del sistema giudiziario inglese, 361.	357
14 marzo 1763	Ancora sulle origini e i caratteri dei governi in Europa, 363; i sistemi elettorali, 366. I diritti del sovrano, 367;	363
15 marzo 1763	(segue); il tradimento, 370;	370
16 marzo 1763	(segue); altre offese contro la persona del sovrano, 379;	378
17 marzo 1763	(segue); caratteri e limiti del diritto di cittadinanza, 386;	385
21 marzo 1763	(segue); doveri del sovrano nei confronti dei sudditi, 394; limiti del potere sovrano, 396;	393
22 marzo 1763	(segue). Il contratto originale, 401; inesistenza di un contratto originale, 404; principio dell'autorità e dell'utilità, 404; suddivisione del potere sovrano nel Regno Unito, 406;	400
23 marzo 1763	(segue); ancora sui diritti dei cittadini. Il diritto di resistenza, 412.	409
24 marzo 1763	Ancora sul potere sovrano, sua suddivisione e diritto di resistenza. Richiami alla storia d'Inghilterra, 416.	416
28 marzo 1763	Concetto di <i>Police</i> ; sua suddivisione, 422: 1) nettezza urbana, 422; polizia urbana, 423; 3) abbondanza di merci a buon mercato, 425. Caratteri e bisogni naturali dell'uomo, 426; la ricchezza dipende dalla divisione del lavoro, 429;	422
29 marzo 1763		433

(segue); la divisione del lavoro moltiplica la produzione, 435; effetti della divisione del lavoro, 439; origine della divisione del lavoro, 442;	
30 marzo 1763	446
(segue). Il prezzo naturale, 450.	
5 aprile 1763	453
La divisione del lavoro è proporzionata all'ampiezza del mercato, 453. Ancora sul prezzo naturale, 454; il prezzo di mercato, 456; relazione fra prezzo naturale e prezzo di mercato, 458; salari e prezzi dei beni di sussistenza, 459;	
6 aprile 1763	462
(segue). Ruolo negativo dei monopoli e delle corporazioni, 464; ruolo positivo della libera concorrenza, 467. La moneta come misura del valore, 469.	
7 aprile 1763	471
La moneta come mezzo di scambio, 471; origini e sviluppo della moneta come mezzo di scambio, 472; variazioni del valore della moneta, 476;	
8 aprile 1763	479
(segue); la moneta non costituisce la ricchezza della nazione, 484;	
12 aprile 1763	488
(segue). Effetti negativi delle pratiche mercantiliste sul commercio internazionale, 495;	
13 aprile 1763	498
(segue); la bilancia del commercio, 503; erroneità delle teorie di Mandeville, 504.	
Lezioni sulla "Jurisprudence" (1763-64).	507
<i>Introduzione.</i>	509
Definizione di "Jurisprudence". Le opere di diritto naturale, 509; obiettivi della "Jurisprudence", 511	
Parte I	513
<i>Della giustizia (Introduzione)</i>	513
Teoria generale del governo.	517
Il principio di autorità e di utilità, 517; la teoria del contratto originale, 519; la natura del governo ed il suo progresso negli stadi della società, 521; origini e sviluppo dei governi repubblicani, 524; estinzione dei governi repubblicani, 530; le monarchie militari, 534; estinzione delle monarchie militari, 535; origini e sviluppo dell'ordinamento allodiale, 537; origini e	

sviluppo dell'ordinamento feudale, 538; origini e sviluppo del sistema parlamentare inglese, 542; l'affermazione dell'assolutismo in Inghilterra, 543; l'affermazione di un sistema di libertà in Inghilterra, 544; origini e sviluppo delle corti di giustizia inglesi, 546; ancora sui caratteri dei governi nelle piccole repubbliche in Europa, 553; il sistema elettorale, 553; diritti del sovrano, 554; il diritto di cittadinanza, 559; diritti dei cittadini, 562.

- Diritto di famiglia* 569
 Il matrimonio: introduzione, 569: 1) fedeltà e infedeltà, 570; 2) scioglimento del matrimonio, 574; 3) la poligamia, 575; 4) rapporti patrimoniali fra i coniugi, 579; 5) limitazioni alla libertà matrimoniale, 580; 6) concubinato, suoi effetti sulla prole. Casi di legittimazione, 582. *La patria potestas*, 583. La potestà sui servi, 586: 1) condizione degli schiavi, 586; 2) la schiavitù nelle diverse epoche della società, 587; 3) effetti negativi della schiavitù, 590; 4) cause di abolizione della schiavitù, 591; 5) modi di acquisto degli schiavi, 592; 5) la condizione servile, 594. Ancora sulla infedeltà, 595.
- Diritto privato* 597
 I diritti reali, loro suddivisione, 597. Modi di acquisto della proprietà: a) Occupazione, 597; b) Accessione, 599; c) Usucapione, 600; d) Successione, 602: 1) la successione nel diritto romano, 602; 2) la successione in riferimento ai beni mobili, 603; 3) la successione in riferimento ai beni immobili, 604; 4) la successione testamentaria, 607; *entails* e fedecomessi, 609. e) Trasmissione, 611. Servitù, 613. Pegni e ipoteche, 614. Privilegi esclusivi, 615.
- Del contratto* 617
 Le obbligazioni da contratto. Introduzione, 617; tipologia dei contratti, 618. Il quasi-contratto, 620. Obbligazioni da atto illecito, 621: 1) l'omicidio, sue tipologie, 622; 2) altri reati contro la persona, 626; 3) le ingiurie, 629; 4) reati contro il patrimonio, 630. Modi di estinzione delle obbligazioni, 633. Prescrizione dei reati, 634; casi di non punibilità, 635.
- Parte II 637
- Police* 637
 Nettezza e polizia urbana, 637; abbondanza di merci a buon mercato, 638. La ricchezza dipende dalla divisione del lavoro, 640; la divisione del lavoro moltiplica la produzione, 642; effetti della divisione del lavoro, 644; origine della divisione del lavoro, 646; la divisione del lavoro è proporzionata all'ampiezza del mercato, 649. Le circostanze che regolano il prezzo delle merci, 649: 1) il prezzo naturale, 650; 2) il prezzo di mercato, 651; 3) relazione fra prezzo naturale e prezzo di mercato, 653; 4) ruolo negativo di errate politiche tributarie, dei monopoli e delle corporazioni, 654. La moneta, 656: 1) come misura del valore, 656; 2) come mezzo di scambio, 658; 3) variazioni del valore della moneta, 660; 4) circolazione monetaria e ruolo delle banche, 661; 5) la moneta non costituisce la ricchezza della nazione.

ne, 667. Effetti negativi delle pratiche mercantiliste sul commercio internazionale, 671; la bilancia del commercio, 673; erroneità delle teorie del Mandeville, 675. Il progetto di Law, 678; il progetto del Mare del Sud, 683. Dell'interesse e del cambio, 684. Cause del lento progresso della prosperità, 686: 1) insufficiente accumulazione di capitale, 687; 2) debolezza del governo civile, 688. Centralità del settore agricolo, 688: 1) ostacoli al suo sviluppo, 689; 2) successione dei rapporti di produzione in agricoltura, 689; 3) ulteriori ostacoli allo sviluppo dell'agricoltura, 691. Cause del lento progresso delle arti e del commercio, 694: 1) assenza di incentivi individuali, 694; 2) imperfetta tutela giuridica dei contratti, 696; 3) difficoltà dei trasporti; 4) monopoli e corporazioni, 698. Delle imposte, 699: 1) l'imposta sulla terra, 701; 2) le imposte sui consumi, 703; 3) superiorità del sistema tributario britannico su quello francese, 705; 4) i dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, 706. I titoli di stato, 707. Influenza del commercio sui costumi della popolazione, 711: 1) probità e puntualità, 711; 2) effetti negativi derivanti dalla divisione del lavoro, 712; 3) riduzione del livello di istruzione, 713; 4) affievolimento del coraggio e dello spirito militare.

<i>Della difesa</i>	717
Le forze armate, 717; disciplina delle forze armate, 717; degli eserciti permanenti, 719; superiorità della leva popolare, 720.	
<i>Diritto delle nazioni</i>	721
Introduzione, 721. <i>Quando liceat bellare?</i> , 721. <i>Quantum liceat in bellum?</i> , 723. Dei diritti delle nazioni neutrali, 728. Dei diritti degli ambasciatori, 729.	
ABBREVIAZIONI E SEGNI	735
INDICE DEGLI ARGOMENTI E DEI NOMI GEOGRAFICI	737
INDICE DEI NOMI DI PERSONA	753
INDICE GENERALE	759

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- Vol. 1 (1972), 8°, p. 486
- Vol. 2 (1973), 8°, p. 798
- Vol. 3-4 (1974-75) - Il «socialismo giuridico». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041
- Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140
- Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648
- Vol. 8 (1979), 8°, p. 564
- Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590
- Vol. 10 (1981), 8°, p. 584
- Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200
- Vol. 13 (1984), 8°, p. 782
- Vol. 14 (1985), 8°, p. 646
- Vol. 15 (1986), 8°, p. 748
- Vol. 16 (1987), Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718
- Vol. 17 (1988), 8°, p. 640.

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. xiii-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169

- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-
CENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465
- 10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527
- 13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. vi-198
- 14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. viii-124
- 15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. xiv-202
- 16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME
(1984), 8°, p. iv-204
- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
I. Genesis del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette
(1984), 8°, p. xii-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. xii-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. xii-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483

- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra ottocento e novecento
(1986), 8°, p. iv-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE
E IPOTESI DI LAVORO
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. viii-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. xv-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. viii-254
- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. viii-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. ix-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. vi-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. iv-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
A cura di Enzo Pesciarelli
(1989), 8°, p. cxxviii-766